Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2705

Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale

19/03/2018 - 14:15

Indice

1. DDL S. 2705 - XVII Leg. . . . 1

1.1. Dati generali . . . 2

1.2. Testi . . . 5

1.2.1. Testo DDL 2705 . . . 6

1.2.2. Testo approvato 2705 (Bozza provvisoria) . . . 82

1.2.3. Testo 1 . . . 89

1.2.4. Testo 1 (ANNESSO) . . . 322

1.2.5. Testo 1 (ANNESSO II) . . . 327

1.3. Trattazione in Commissione . . . 352

1.3.1. Sedute . . . 353

1.3.2. Resoconti sommari . . . 356

1.3.2.1. 1^ (Affari Costituzionali) e 2^ (Giustizia) . . . 357

1.3.2.1.1. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 29 (pom.) del 28/02/2017 . . . 358

1.3.2.1.2. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 30 (pom.) del 01/03/2017 . . . 365

1.3.2.1.3. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 31 (pom.) del 02/03/2017 . . . 371

1.3.2.1.4. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 8 (pom.) del 07/03/2017 . . . 374

1.3.2.1.5. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 9 (pom.) dell'08/03/2017 . . . 375

1.3.2.1.6. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 32 (nott.) dell'08/03/2017 . . . 376

1.3.2.1.7. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 33 (ant.) del 09/03/2017 . . . 378

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 34 (pom.) del 15/03/2017 . . . 383

1.3.2.1.9. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 35 (pom.) del 16/03/2017 . . . 518

1.3.2.1.10. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 36 (pom.) del 20/03/2017 . . . 525

1.3.2.1.11. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 37 (ant.) del 21/03/2017 . . . 546

1.3.2.1.12. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 38 (pom.) del 21/03/2017 . . . 560

1.3.2.1.13. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 39 (ant.) del 22/03/2017 . . . 569

1.3.2.1.14. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 40 (ant.) del 22/03/2017 . . . 586

1.4. Trattazione in consultiva . . . 610

1.4.1. Sedute . . . 611

1.4.2. Resoconti sommari . . . 617

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 618

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 465 (pom.) del 21/02/2017 . . . 619

1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 466 (pom.) del 22/02/2017 . . . 624

1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 185 (pom., Sottocomm. pareri) del

21/03/2017 646
1.4.2.2. 3^ (Affari esteri, emigrazione) 649
1.4.2.2.1. 3ª(Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 132 (pom.) del 01/03/2017 650
1.4.2.3. 5^ (Bilancio) 658
1.4.2.3.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 704 (pom.) del 01/03/2017 659
1.4.2.3.2. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 705 (pom.) del 07/03/2017 664
1.4.2.3.3. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 706 (ant.) dell'08/03/2017 673
1.4.2.3.4. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 707 (pom.) dell'08/03/2017 677
1.4.2.3.5. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 710 (ant.) del 15/03/2017 681
1.4.2.3.6. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 711 (ant.) del 16/03/2017 686
1.4.2.3.7. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 712 (pom.) del 16/03/2017 691
1.4.2.3.8. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 713 (pom.) del 21/03/2017 694
1.4.2.3.9. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 714 (ant.) del 22/03/2017 703
1.4.2.3.10. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 715 (pom.) del 22/03/2017 706
1.4.2.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio) 714
1.4.2.4.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 716 (ant.) del 23/03/2017 715
1.4.2.4.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 717 (pom.) del 28/03/2017 719
1.4.2.4.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 718 (pom.) del 28/03/2017 727
1.4.2.5. 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali) 730
1.4.2.5.1. 7ª(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 336 (pom.) del 28/02/2017 731
1.4.2.5.2. 7ª(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 337 (pom.) del 01/03/2017 737
1.4.2.6. 11^ (Lavoro, previdenza sociale) 746
1.4.2.6.1. 11ª(Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 297 (pom.) del 28/02/2017 747
1.4.2.6.2. 11ª(Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 298 (pom.) del 01/03/2017 751
1.4.2.7. 14^ (Politiche dell'Unione europea) 756
1.4.2.7.1. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 249 (ant.) dell'08/03/2017 757
1.4.2.7.2. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 46 (pom., Sottocomm. pareri (fase disc.)) del 20/03/2017 769
1.5. Trattazione in Assemblea 771
1.5.1. Sedute 772
1.5.2. Resoconti stenografici 774
1.5.2.1. Seduta n. 766 (pom.) del 21/02/2017 775
1.5.2.2. Seduta n. 790 (pom.) del 22/03/2017 816
1.5.2.3. Seduta n. 791 (ant.) del 23/03/2017 892
1.5.2.4. Seduta n. 794 (pom.) del 28/03/2017 959
1.5.2.5. Seduta n. 795 (ant.) del 29/03/2017 996

1. DDL S. 2705 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2705
XVII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale"
Titolo breve: *D.L. 13/2017 in materia di protezione internazionale e di contrasto dell'immigrazione illegale*

Iter
29 marzo 2017: approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)
Successione delle letture parlamentari

S.2705	**approvato**
C.4394	approvato definitivamente. Legge

Legge n. 46/17 del 13 aprile 2017, GU n. 90 del 18 aprile 2017. Testo coordinato G.U. n. 90 del 18 aprile 2017.

Iniziativa Governativa
Pres. Consiglio **Paolo Gentiloni Silveri** , Ministro dell'interno **Marco Minniti** , Ministro della giustizia **Andrea Orlando** (Governo Gentiloni Silveri-I)
Di concerto con
Ministro degli affari esteri e coop. inter.le **Angelino Alfano** , Ministro dell'economia e finanze **Pietro Carlo Padoan**
Natura
di conversione del decreto-legge n. **13** del **17 febbraio 2017**, G.U. n. 40 del 17 febbraio 2017 , scadenza il 18 aprile 2017.
Include relazione tecnica.
Include analisi tecnico-normativa (ATN).
Include analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).
Presentazione
Presentato in data **17 febbraio 2017**; annunciato nella seduta ant. n. 765 del 21 febbraio 2017.
Classificazione TESEO

IMMIGRAZIONE , EXTRA COMUNITARI , PERSEGUITATI POLITICI E RAZZIALI

Articoli

PROFUGHI E RIFUGIATI (Artt.1-3, 6, 21), ASILO POLITICO (Artt.1-3, 6, 21), SEZIONI DI UFFICI GIUDIZIARI (Artt.1-3, 7, 8, 10, 11), TRIBUNALI (Artt.1-3, 7, 8, 10, 11), LIBERA CIRCOLAZIONE NEL MERCATO (Art.1), CITTADINI DELL' UNIONE EUROPEA (Artt.1-3), ISTITUZIONE DI SEDI E UFFICI GIUDIZIARI (Art.1), BARI (Artt.1, 4), BOLOGNA (Artt.1, 4), BRESCIA (Artt.1, 4), CAGLIARI (Artt.1, 4), CATANIA (Artt.1, 4), CATANZARO (Artt.1, 4), FIRENZE (Artt.1, 4), LECCE (Artt.1, 4), MILANO (Artt.1, 4), PALERMO (Artt.1, 4), ROMA (Artt.1, 4), NAPOLI (Artt.1, 4), TORINO (Artt.1, 4), VENEZIA (Artt.1, 4), TITOLI PROFESSIONALI (Art.2), GIUDICI E GIURISDIZIONE (Artt.2, 5, 11), SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (Art.2), ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE (Art.2), COMPETENZA PER MATERIA (Artt.3, 5), ESPULSIONE DI STRANIERI (Artt.3, 8, 9, 16, 19), FAMIGLIA (Artt.3, 9), PERMESSO DI SOGGIORNO (Artt.3, 9), APOLIDI (Artt.3, 6, 7, 21), COMPETENZA PER TERRITORIO (Artt.4, 7), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Artt.4, 6, 12), CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE (Artt.4, 6, 8, 10, 17, 19), CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE (CIE) (Artt.4, 6, 8, 10, 17, 19), CENTRI DI PERMANENZA TEMPORANEA (CPT) (Artt.4, 6, 8, 10, 17, 19), PRESIDENTI E VICE PRESIDENTI (Art.5), NOTIFICAZIONE DI ATTI (Art.6), POSTA ELETTRONICA (Art.6), APPARECCHI REGISTRATORI (Art.6), LINGUA ITALIANA (Art.6), INTERPRETI E TRADUTTORI (Art.6), PROCESSO VERBALE (Art.6), ARCHIVI (Art.6), MINISTERO DELL' INTERNO (Artt.6, 8, 12), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Artt.6, 8, 13), TUTELA DELLA RISERVATEZZA (Art.6), FORZE DI POLIZIA (Artt.6, 8, 10), IMPUGNAZIONE DI PRONUNCE CIVILI (Artt.6, 8, 15, 16), SOSPENSIONE DI TERMINI (Art.6), UDIENZE CIVILI (Artt.6, 8, 10), GRATUITO PATROCINIO (Art.6), DEPOSITO DI ATTI (Art.6), TELEMATICA (Art.6), ABROGAZIONE DI NORME (Art.7), INTERNET (Art.8), LAVORI SOCIALMENTE UTILI (Art.8), PREFETTI E PREFETTURA (Art.8), VOLONTARIATO (Art.8), UNIONE EUROPEA (Art.9), ANZIANITA' DI SERVIZIO (Art.11), INDENNITA' DI FUNZIONE (Art.11), ASSUNZIONE AL LAVORO (Artt.12, 13), ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO (Artt.12, 13), CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (Art.12), TRIBUNALE PER I MINORENNI (Art.13), ISTITUTI DI RIEDUCAZIONE PER MINORENNI (Art.13), PERSONALE DIPLOMATICO E CONSOLARE (Art.14), AFRICA (Art.14), PERSONALE A CONTRATTO (Art.14), VISTO DI INGRESSO (Art.15), PREVENZIONE DEL CRIMINE (Art.15), REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE (Art.15), REATI DI TERRORISMO INTERNAZIONALE (Art.15), IMMIGRATI CLANDESTINI (Artt.17, 18), INCIDENTI NAVALI (Art.17), IMPRONTE DIGITALI (Artt.17, 18), BASI DI DATI (Art.18), RIMPATRIO (Art.18), DETENUTI (Art.18), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.20), DISCIPLINA TRANSITORIA (Art.21), FUNZIONARI (Art.13), CENTRI DI PERMANENZA PER I RIMPATRI (Art.19)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 1ª Sen. **Bruno Mancuso** (AP (Ncd-CpE)) (dato conto della nomina il 28 febbraio 2017) .
Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 2ª Sen. **Giuseppe Luigi Salvatore Cucca** (PD) (dato conto della nomina il 28 febbraio 2017) .
Relatore di maggioranza Sen. **Giuseppe Luigi Salvatore Cucca** (PD) nominato nella seduta ant. n. 40 del 22 marzo 2017 (proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Relatore di maggioranza Sen. **Bruno Mancuso** (AP-CpE) nominato nella seduta ant. n. 40 del 22 marzo 2017 (proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla **2ª Commissione permanente (Giustizia)** **in sede referente** il 20 febbraio 2017.

Annuncio nella seduta ant. n. 765 del 21 febbraio 2017.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali) (presupposti di costituzionalità), 1ª (Aff. costituzionali), 3ª (Aff. esteri), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 11ª (Lavoro), 14ª (Unione europea), Questioni regionali
Nuovamente assegnato alle commissioni riunite **1ª (Affari Costituzionali)** e **2ª (Giustizia)** **in sede referente** il 22 febbraio 2017. Annuncio nella seduta pom. n. 768 del 22 febbraio 2017.
Pareri delle commissioni 3ª (Aff. esteri), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 11ª (Lavoro), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2705

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2705

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (GENTILONI SILVERI)
e dal **Ministro dell'interno** (MINNITI)
e dal **Ministro della giustizia** (ORLANDO)
di concerto con il **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (ALFANO)
e con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 2017

Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale

Onorevoli Senatori. -- Il presente decreto-legge si rende necessario ed urgente per apprestare misure adeguate a definire sempre più celermente i procedimenti amministrativi innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale nonché i relativi ricorsi giurisdizionali in considerazione dell'aumento esponenziale delle domande di protezione internazionale e delle impugnazioni giurisprudenziali, collegato alle crisi internazionali in atto.
I dati relativi alle richieste di protezione internazionale negli anni 2013-2016 sono riportati di seguito.
Nel 2013 le domande di protezione internazionale sono state 26.620. Nello stesso anno sono state esaminate 23.634 posizioni, con i seguenti esiti: 3.078 riconoscimenti di *status* di rifugiato (13 per cento), 5.564 riconoscimenti di *status* di protezione sussidiaria (24 per cento), 5.750 trasmissioni degli atti al questore per rilascio del permesso umanitario (24 per cento), 9.175 non riconosciuti (39 per cento), e 67 altri esiti (0 per cento).
Nel 2014 le domande di protezione internazionale sono state 63.456. Nello stesso anno sono state esaminate 36.270 posizioni con i seguenti esiti: 3.641 riconoscimenti di *status* di rifugiato (10 per cento), 8.338 riconoscimenti di *status* di protezione sussidiaria (23 per cento), 10.034 trasmissioni degli atti al questore per rilascio del permesso umanitario (28 per cento), 13.122 non riconosciuti (36 per cento), 1.095 irreperibili (3 per cento) e 40 altri esiti (0 per cento).
Nel 2014 l'incremento delle domande rispetto al 2013 è stato pari al 143 per cento.
Nel 2015 le domande di protezione internazionale sono state 83.970. Nello stesso anno sono state esaminate 71.117 posizioni con i seguenti esiti: 3.555 riconoscimenti di *status* di rifugiato (5 per cento), 10.225 riconoscimenti di *status* di protezione sussidiaria (14 per cento), 15.768 riconoscimenti di *status* di protezione umanitaria (22 per cento), 37.400 non riconosciuti (53 per cento), 4.103 irreperibili (6 per cento) e 66 altri esiti (0 per cento).
Nel 2015 l'incremento delle domande rispetto al 2014 è stato pari al 32,33 per cento, mentre quello delle decisioni rispetto all'anno precedente è pari al 96,06 per cento (eliminando quasi tutte le situazioni arretrate del 2014).
Dal 1° gennaio 2016 al 30 dicembre 2016 le richieste di asilo sono state 123.600. Le decisioni delle Commissioni territoriali sono state 91.102 con i seguenti esiti: 4.808 riconoscimenti di *status* di

rifugiato (5 per cento), 12.873 riconoscimenti di *status* di protezione sussidiaria (14 per cento), 18.979 riconoscimenti di *status* di protezione umanitaria (21 per cento), 51.170 non riconosciuti (56 per cento), 3.084 irreperibili (4 per cento) e 188 altri esiti (0 per cento).
Rispetto al 2015 nel 2016 le domande sono aumentate del 47,20 per cento mentre le decisioni sono aumentate del 28,10 per cento.
L'esponenziale aumento delle domande di asilo dirette alle Commissioni territoriali si è tradotto, evidentemente, in un altrettanto esponenziale incremento del numero delle impugnazioni in sede giurisdizionale delle decisioni amministrative. Sul punto è sufficiente considerare che:
presso il tribunale di Milano i procedimenti di protezione internazionale iscritti nell'anno 2013 erano pari a 591, nell'anno 2014 erano 636, nell'anno 2015 si è registrata una crescita esponenziale con 1.674 iscrizioni; nel corso dell'anno 2016 si rileva un numero di iscrizioni pari a circa 400 mensili (con la conseguenza che proiettando il dato su base annua si arriverebbe a fine 2016 a circa 4.800 procedimenti);
presso i distretti delle corti di appello di Catania e Ancona, il numero dei procedimenti iscritti nel 2015 è superiore rispetto all'anno 2014 in misura pari al 300 per cento circa;
presso i distretti delle corti di appello di Caltanissetta, Catanzaro, Cagliari, Firenze, il numero dei procedimenti iscritti nell'anno 2015 è superiore rispetto all'anno 2014 in misura pari a 50 per cento circa;
il numero dei procedimenti di protezione internazionale iscritti presso il tribunale di Roma presenta il seguente andamento: anno 2013: n. 1.595; anno 2014: n. 1.973; anno 2015 (fino al 29 luglio): n. 1.580; dunque il numero dei nuovi procedimenti iscritti sino al 31 dicembre 2015 può individuarsi in circa 2.700, con conseguente incremento rispetto al numero dei procedimenti sopravvenuti nell'anno 2013 in misura pari al 70 per cento;
il numero dei procedimenti iscritti presso il tribunale di Napoli sino a settembre 2015 è pari a 1.291, a fronte di 816 procedimenti iscritti nel 2014;
presso il tribunale di Torino il numero dei procedimenti iscritti nel corso dell'anno 2016 è di circa 350 al mese (sì che proiettando il dato su base annuale può stimarsi un numero di iscrizioni pari a 4.200 circa).
L'afflusso eccezionale di migranti impone, pertanto, di velocizzare da un lato i tempi di identificazione delle persone e dall'altro di ridurre i tempi di definizione delle procedure, tanto amministrative quanto giurisdizionali, volte ad accertare lo *status* di persona internazionalmente protetta per chi ne presenta domanda.
A tal fine, le disposizioni del presente decreto sono rivolte a potenziare la capacità e l'efficienza del sistema, con l'obiettivo di comprimere i tempi per la definizione della posizione giuridica dei cittadini stranieri e avviare rapidamente i migranti in arrivo verso le forme di accoglienza previste ovvero verso le misure idonee ad assicurarne il rimpatrio.
Accanto all'obiettivo di accertare più rapidamente il diritto alla protezione internazionale, il provvedimento si propone di intensificare gli strumenti idonei ad assicurare l'effettività dei provvedimenti di espulsione e allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini stranieri in condizione di soggiorno irregolare, in particolare attraverso il potenziamento della rete dei centri di identificazione ed espulsione e nuove risorse finanziarie per l'esecuzione dei rimpatri.
Analisi comparata
1. *Specializzazione dell'organo giurisdizionale*
Gli organi di impugnazione di primo grado sono specializzati in nove Stati membri.

Organo di impugnazione specializzato in materia di asilo e immigrazione	Belgio, Paesi Bassi, Svezia
Organo di impugnazione specializzato in materia di asilo	Grecia, Francia, Malta, Polonia, Irlanda, Regno Unito

Esigenze di specializzazione, sia pure relativamente all'autorità di prima istanza, sono alla base delle disposizioni della direttiva 2013/32/UE (attuata con il decreto legislativo n. 142 del 2015) che, all'articolo 4, paragrafo 1, prevede che «per tutti i procedimenti gli Stati membri designano un'autorità

che sarà competente per l'esame adeguato delle domande a norma della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché tale autorità disponga di mezzi appropriati, in particolare di personale competente in numero sufficiente, per assolvere ai suoi compiti ai sensi della presente direttiva». Lo stesso articolo, inoltre, prevede al successivo paragrafo 4 che il personale dell'autorità accertante abbia ricevuto una formazione adeguata. Gli scopi di tutela del richiedente posti a fondamento delle richiamate disposizioni europee non possono essere pienamente raggiunti ed attuati a prescindere da un'adeguata formazione del personale di magistratura che integra l'organo giurisdizionale di impugnazione. Difatti, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati da tempo evidenziano tra le principali criticità del sistema italiano l'assenza di un organo di impugnazione specializzato.

2. *Gradi di impugnazione*

I sistemi di impugnazione presenti nei diversi Stati membri si articolano su un numero variabile di gradi di giudizio.

Un gran numero di sistemi di impugnazione riservano l'esame in fatto e in diritto esclusivamente al primo grado.

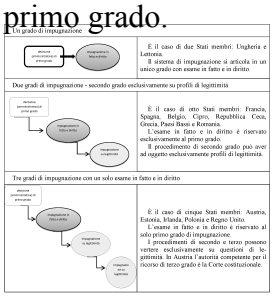

3. *Giudice unico*

I ricorsi di impugnazione di primo grado sono esaminati sempre da un giudice unico in dieci Stati membri. Si tratta di: Austria, Cipro, Repubblica Ceca, Irlanda, Ungheria, Italia, Portogallo, Romania, Croazia, Slovacchia.

Un giudice unico esamina, di regola (sono possibili situazioni diverse), i ricorsi di impugnazione di primo grado in quattro Stati membri: Belgio, Regno Unito, Lettonia, Paesi Bassi.

Illustrazione del provvedimento

Il provvedimento si compone di quattro capi.

Il capo I reca le norme occorrenti all'istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione e asilo nonché alla semplificazione del ricorso giurisdizionale avverso le decisioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (articolo 1).

Alla predetta sezione specializzata è attribuita, altresì, ogni altra controversia in materia non solo di protezione internazionale, ma anche di immigrazione e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, già devoluta alla competenza del tribunale in composizione monocratica.

Il numero delle sezioni specializzate è fissato in quattordici sull'intero territorio nazionale. I tribunali distrettuali sede delle sezioni specializzate sono i seguenti: Roma, Catanzaro, Bari, Catania, Palermo, Venezia, Firenze, Milano, Napoli, Bologna, Torino, Cagliari, Brescia e Lecce.

L'individuazione degli uffici presso i quali collocare le istituende sezioni è avvenuta sulla base dei dati relativi al numero delle domande di protezione internazionale esaminate, negli anni 2015 e 2016, da ciascuna commissione territoriale o sezione distaccata.

Nella tabella che segue si riportano i tribunali presso i quali sono costituite le sezioni specializzate con la relativa area di competenza regionale o intraregionale o interregionale e il numero delle domande di protezione internazionale esaminate, nel corso dell'anno 2015, dalle commissioni territoriali o dalle sezioni distaccate aventi sede nel territorio di competenza delle istituite sezioni.

REGIONE	SEDI SEZIONI SPECIALIZZATE	ESAMINATI ANNO 2015
LAZIO ABRUZZO	ROMA	11.254
CALABRIA	CATANZARO	7.709
PUGLIA 1	BARI	7.444
SICILIA 2	CATANIA	7.124
SICILIA 1	PALERMO	6.611

VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA - TRENTINO	VENEZIA	5.691
LOMBARDIA 1	MILANO	4.716
CAMPANIA - MOLISE	NAPOLI	4.467
EMILIA ROMAGNA - MARCHE	BOLOGNA	4.027
PIEMONTE - LIGURIA - VALLE D'AOSTA	TORINO	3.790
TOSCANA - UMBRIA	FIRENZE	2.927
SARDEGNA	CAGLIARI	2.297
LOMBARDIA 2	BRESCIA	1.612
PUGLIA 2 - BASILICATA	LECCE	1.491
TOTALE		**71.160**

Il seguente isogramma fornisce la rappresentazione grafica della presunta distribuzione degli affari tra le sezioni (compiuta sempre sulla base del numero delle domande esaminate in sede amministrativa di cui all'ultima colonna della tabella che precede) e consente di rilevare l'equilibrata ripartizione del carico di lavoro.

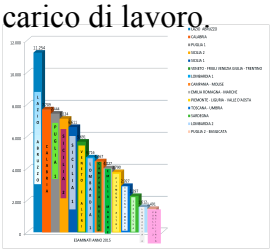

L'articolo 2 prevede che i giudici che compongono le sezioni specializzate vengano scelti tra magistrati dotati di specifiche competenze, muovendo dalla premessa secondo cui l'esame di queste tipologie di controversie richiede una specifica formazione. La Scuola superiore della magistratura viene pertanto investita del compito di organizzare, in collaborazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010, e con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, corsi di formazione specificamente destinati ai magistrati che intendono acquisire una specifica formazione in materia. Nella medesima prospettiva si prevede che ai fini dell'assegnazione del personale di magistratura alle sezioni specializzate si riconosca preferenza ai magistrati in possesso di una specifica competenza per essere stati addetti, per almeno due anni, alla trattazione delle controversie attratte nella competenza delle nuove sezioni ovvero per aver partecipato ai descritti corsi di formazione. In considerazione del fatto che le informazioni sui Paesi di origine sono rese disponibili in lingua inglese, si prevede espressamente che la conoscenza di tale lingua sia considerata positivamente ai fini dell'assegnazione alle citate sezioni. Vengono quindi stabiliti specifici obblighi di formazione a carico dei giudici assegnati alle sezioni: si prevede infatti che nei tre anni successivi all'assegnazione gli stessi debbano partecipare, con cadenza almeno annuale, alle sessioni di aggiornamento professionale organizzate secondo le modalità previste per i corsi di formazione. A decorrere dal terzo anno dall'assegnazione alle sezioni gli obblighi di aggiornamento professionale vanno assolti mediante la partecipazione a specifici corsi con cadenza almeno biennale. È previsto che specifiche sessioni delle iniziative formative debbano essere dedicate alle tecniche di svolgimento del colloquio e, in particolare, del metodo DCM, originariamente elaborato dalla polizia norvegese per interrogare i minori e ritenuto dall'EASO il metodo più valido al livello europeo per intervistare i richiedenti asilo. Il metodo DCM è quello attualmente impiegato per la condizione delle interviste in Francia, Germania, Belgio, Olanda, Svezia, Norvegia, Finlandia, Grecia e Italia.
La concreta organizzazione della sezione specializzata è rimessa al Consiglio superiore della magistratura, che provvede con propria delibera, nel rispetto del principio di specializzazione. Si prevede, infine, che con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura siano determinate le modalità con cui è assicurato, con cadenza almeno biennale, lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi applicative tra i presidenti delle sezioni specializzate, al fine di uniformare il più possibile gli orientamenti giurisprudenziali e organizzativi.
Presso le sezioni specializzate viene accentrata la competenza per i procedimenti in materia di immigrazione, di protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea rientranti nella giurisdizione ordinaria e di competenza del tribunale (articolo 3). Non si incide pertanto

nel riparto tra la giurisdizione ordinaria e amministrativa e si mantiene ferma la competenza dell'ufficio onorario del giudice di pace prevista dall'ordinamento vigente.
In particolare alle sezioni specializzate sono assegnate le controversie:
in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 150 del 2011. Si tratta dei ricorsi contro tutti quei provvedimenti che possono comportare la negazione del diritto di soggiorno in Italia per i cittadini europei, senza che sia comminata la sanzione più grave dell'allontanamento;
in materia di allontanamento dei cittadini europei e dei loro familiari per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e nel caso in cui vengano a cessare le condizioni che avevano determinato il diritto di soggiorno, regolate dall'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 150 del 2011, nonché per i procedimenti di convalida dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale adottati nei confronti di cittadini europei, di cui all'articolo 20-*ter* del decreto legislativo n. 30 del 2007;
in materia di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, nonché per la convalida dei provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 142 del 2015;
in materia di riconoscimento della protezione umanitaria nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2005, e cioè a seguito di uno specifico accertamento valutativo vincolante della Commissione territoriale, attratte, per pacifica giurisprudenza di legittimità, nella giurisdizione ordinaria, stante la sussistenza di una situazione giuridica di diritto soggettivo in capo al richiedente (si vedano, tra le tante, le sentenze della Corte di cassazione n. 26481 del 2011 e n. 11535 del 2009);
in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare.
Si prevede inoltre espressamente che, pur trattandosi di una sezione specializzata, non opera il disposto dell'articolo 50-*bis* del codice di procedura civile - che include nell'elenco delle cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale quelle devolute alle sezioni specializzate - e il tribunale giudica le controversie di competenza delle istituende sezioni in composizione monocratica.
L'articolo 4 individua i criteri di competenza territoriale delle sezioni, incardinati, a seconda dei casi:
sul luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato;
sul luogo in cui ha sede la struttura di accoglienza governativa o del sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 416 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1990, ovvero il centro di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 in cui è presente il ricorrente;
sul luogo in cui il richiedente ha la dimora.
L'articolo 5 prevede espressamente, sul modello delle sezioni specializzate in materia di impresa di cui al decreto legislativo n. 168 del 2003, che nelle materie devolute alle sezioni specializzate le competenze che la legge riserva al presidente del tribunale spettano al presidente delle rispettive sezioni specializzate.
Il capo II reca disposizioni intese ad accelerare i tempi per la definizione delle procedure amministrative e giurisdizionali per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché interventi in materia di esecuzione penale esterna e messa alla prova.
L'articolo 6 apporta varie modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (procedure per il riconoscimento della protezione internazionale), intese ad accelerare tanto le procedure amministrative quanto quelle giurisdizionali.
In particolare, le lettere *a)*, *b)* e *e)* del comma 1 apportano modifiche agli articoli 11, 12 e 33 del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, intese ad individuare modalità di notifica più celeri per gli atti e i provvedimenti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione

internazionale e ad individuare con certezza il momento in cui si perfeziona la notifica nei casi in cui il richiedente si renda irreperibile, contravvenendo agli obblighi di cooperazione imposti dalla legislazione nazionale (articolo 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 25 del 2008), che, in conformità al diritto dell'Unione europea (articolo 13 della direttiva 2013/32/UE), impone al richiedente di comunicare ogni variazione di domicilio.
Ulteriore effetto delle nuove disposizioni in tema di notifiche sarà quello di sollevare da tali oneri amministrativi gli uffici immigrazione delle questure, che potranno impegnare le medesime risorse nello svolgimento degli altri compiti connessi alla gestione del fenomeno a fronte del segnalato incremento delle domande di asilo.
Il nuovo comma 3 dell'articolo 11 citato ribadisce, pertanto, che le notificazioni sono validamente effettuate all'ultimo domicilio comunicato dal richiedente ovvero presso i centri o le strutture che ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 142 del 2015 costituiscono per il richiedente domicilio legale.
Per le notificazioni ai richiedenti asilo che non usufruiscono di misure di accoglienza e non sono destinatari di misure di trattenimento le Commissioni territoriali, che ad oggi si avvalgono delle questure, faranno ricorso al servizio postale, secondo le disposizioni della legge n. 890 del 1982 (lettera *a)*, capoverso 3-*bis*). Quando per l'inidoneità del domicilio comunicato, la notificazione risulta impossibile, essa si intende eseguita nel momento in cui perviene alla Commissione l'avviso di ricevimento da cui risulta tale impossibilità.
Per i richiedenti presenti nei centri e nelle strutture di accoglienza di cui al decreto legislativo n. 142 del 2015 ovvero trattenuti nei centri di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, si prevede che le notificazioni siano effettuate mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del responsabile del centro o della struttura che provvede alla consegna all'interessato dandone immediata comunicazione alla Commissione con le stesse modalità (lettera *a)*, capoverso 3-*ter*). Ove la consegna dell'atto notificato sia impossibile per irreperibilità del destinatario, la notificazione si intende eseguita nel momento in cui diviene disponibile nella casella di posta elettronica certificata della Commissione il messaggio del responsabile del centro che ne dà comunicazione. Nello svolgimento delle operazioni di notificazione, il responsabile del centro è considerato ad ogni effetto di legge pubblico ufficiale (lettera *a)*, capoverso 3-*septies*).
Ove il richiedente abbia fornito un indirizzo di posta elettronica certificata, le notificazioni potranno essere effettuate a tale indirizzo. In tal caso, ove il messaggio di posta elettronica non possa essere recapitato per cause imputabili al destinatario, la notificazione si intende eseguita quando diviene disponibile nella casella di posta della Commissione l'avviso di mancata consegna (lettera *a)*, capoverso 3-*quater*).
Ove la notifica sia stata eseguita senza la consegna all'interessato per inidoneità del domicilio dichiarato, per impossibilità del recapito all'indirizzo di posta certificata fornito dal richiedente o comunque per irreperibilità del richiedente, copia dell'atto notificato è reso disponibile al richiedente presso la Commissione territoriale (lettera *a)*, capoverso 3-*quinquies*).
Delle modalità di notifica così individuate e delle conseguenze della comunicazione di un domicilio inidoneo ovvero dell'allontanamento ingiustificato dai centri che costituiscono domicilio legale, il richiedente è informato al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale ovvero al momento dell'ingresso nel centro (lettera *a)*, capoverso 3-*sexies*).
La lettera *b)* stabilisce che le Commissioni territoriali procedono alla convocazione dell'interessato con le stesse modalità con cui si provvede alla notifica di ogni altro atto o provvedimento della Commissione.
La lettera *e)* rinvia, per gli atti e i provvedimenti di revoca o cessazione della protezione internazionale, di competenza della commissione nazionale per l'asilo, alle modalità di notifica stabilite per gli atti delle commissioni territoriali, salvo che, per esigenze di ordine e sicurezza pubblica ovvero di sicurezza nazionale, i provvedimenti debbano essere notificati dalle Forze di polizia.
La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 6 novella l'articolo 14 del decreto legislativo n. 28 del 2005,

prevedendo un obbligo espresso di videoregistrazione del colloquio personale del richiedente innanzi alla Commissione territoriale. Sono dettate le modalità di trascrizione del colloquio con l'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale, nonché di conservazione del *file* contenete la videoregistrazione. Sono individuate inoltre le modalità di verbalizzazione da seguire quando, per qualsiasi motivo, non può procedersi alla videoregistrazione del colloquio.
La lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 6 riscrive la disciplina delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale. Rimeditando la scelta compiuta dal legislatore del 2011 con l'articolo 19 del decreto legislativo n. 150, si prevede che tali controversie siano regolate dal rito camerale, di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, anziché dal rito sommario di cognizione. La modifica del rito applicabile si giustifica sulla base delle evidenze statistiche che evidenziano una durata dei procedimenti in materia non ancora in linea con gli *standard* europei e, comunque, non compatibile con le ragioni di urgenza che sottendono questa materia. Nella definizione europea di qualità della procedura di asilo, la celerità dei tempi di risposta va di pari passo con la capacità di sostenere le valutazioni e le decisioni secondo parametri condivisi di buone pratiche. I tempi dilatati del procedimento sono da ascrivere, in buona parte, al periodo che intercorre tra il deposito del ricorso e la prima udienza, pari, in media, a circa dodici mesi. Si tratta di una fase procedimentale che può essere, di regola, eliminata prevedendo che l'udienza va fissata non in ogni caso ma esclusivamente quando è necessario procedere a specifici adempimenti. Ciò è possibile valorizzando la fase amministrativa innanzi alle Commissioni territoriali e, in particolare, il colloquio con il richiedente protezione, prevedendo, come specificato alla lettera *c)*, che si proceda sempre e obbligatoriamente alla videoregistrazione del medesimo, con obbligo a carico della Commissione convenuta di depositare in cancelleria, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, copia del *file* contenente la videoregistrazione. Entro lo stesso termine la Commissione deve depositare, in esecuzione di quanto previsto dalla direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013 sulle procedure comuni per la concessione e la revoca della protezione internazionale, tutta la documentazione su cui si basa la decisione impugnata. Il contraddittorio, inteso come intervento dialettico delle parti nel corso del giudizio, che, come tale, ben può realizzarsi su prove costituite, è garantito per iscritto, così da assicurare la ragionevole durata del processo ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione.
Il rito processuale camerale descritto, a contraddittorio scritto e a udienza eventuale, si presenta conforme ai principi costituzionali e al «modello internazionale» di giusto processo che rinviene i propri principali fondamenti nelle norme parametro di cui agli articoli 5 e 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nonché all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
La Corte costituzionale italiana ha più volte ribadito la piena compatibilità costituzionale dell'opzione del legislatore processuale, giustificata da comprensibili esigenze di speditezza e semplificazione, per il rito camerale (*ex multis*: sentenza n. 103 del 1985, ordinanza n. 35 del 2002), anche in relazione a controversie coinvolgenti la titolarità di diritti soggettivi.
La giurisprudenza costituzionale «è costante nell'affermare che la previsione del rito camerale per la composizione di conflitti di interesse mediante provvedimenti decisori non è di per sé suscettiva di frustrare il diritto di difesa, in quanto l'esercizio di quest'ultimo può essere modulato dalla legge in relazione alle peculiari esigenze dei vari procedimenti […] "purché ne vangano assicurati lo scopo e la funzione"» (sentenza n. 103 del 1985, ordinanze n. 121 del 1994 e n. 141 del 1998).
La compatibilità del modello processuale previsto dal legislatore con la regola del giusto processo garantita dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione, va valutata, *ex* articolo 117 della Costituzione, in relazione alle disposizioni della CEDU, come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (CO.D.U.).
Il modello processuale in questa sede delineato, peraltro, non si espone alla variabilità delle regole processuali applicabili al rito camerale disciplinato, in via generale, dall'articolo 737 e seguenti del codice di procedura civile, in relazione alla quale il giudice delle leggi (ordinanza n. 170 del 2009) pare richiedere che sia garantita la facoltà dell'impugnazione del provvedimento finale anche per

motivi di merito, in considerazione dell'elevato tasso di predeterminazione delle regole e delle cadenze procedimentali che caratterizza il rito in questa sede introdotto: è previsto il termine legale per il deposito di note difensive da parte dell'amministrazione convenuta e per il deposito della documentazione rilevante da parte della Commissione territoriale che ha adottato la decisione impugnata; si prevede che il giudice debba avvalersi, per la decisione, delle informazioni sul Paese di origine tenuta dalla Commissione nazionale; sono dettati i casi in cui va fissata l'udienza; è previsto il termine entro cui l'interessato può depositare una propria nota conclusionale.
La Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte giust., sent. 28 luglio 2011, causa C-69/10, Brahim Samba Diouf c. Ministre du Travail, de l'Emploi et del'Immigration) ha stabilito, infatti, che la disciplina statale sui procedimenti relativi alle richieste di asilo rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Va preso atto che, in forza della giurisprudenza della CO.D.U., le garanzie sottese al diritto al ricorso effettivo dinanzi ad un giudice si modulano differentemente a seconda della natura della materia processuale (penale, civile e amministrativa) e del tipo di grado di giudizio. Le limitazioni nei confronti di tali garanzie devono poi rispondere sempre al principio di proporzionalità.
Secondo l'interpretazione fornita dalla CO.D.U., la garanzia dell'udienza orale è ineludibile per i processi penali, mentre nei processi civili o amministrativi può essere sottoposta a consistenti restrizioni. La valutazione in ordine all'ammissibilità dei limiti opponibili al diritto alla tutela giurisdizionale va compiuta muovendo dall'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, a norma del quale un diritto garantito dalla Carta può essere limitato, a patto che la limitazione non leda il contenuto essenziale, sia legittima, proporzionata, riconosciuta dal diritto dell'Unione, prevista dalla legge, persegua obiettivi di interesse generale e sia necessaria al fine di tutelare altri diritti o altre libertà.
La CO.D.U. ha più volte ribadito che le procedure per il riconoscimento dell'asilo e del soggiorno dello straniero non devono osservare tutte le garanzie previste dall'articolo 6 della CEDU (CO.D.U., grande Camera, sent. 5 ottobre 2012, causa n. 39652/98, case of Maaouia v. France).
In particolare, può farsi rinvio alle interpretazioni dell'articolo 6 della CEDU operate dalla CO.D.U. (quarta sezione, 12 novembre 2002, causa n. 28394/95, case of Döry v. Sweden; seconda sezione, 8 febbraio 2005, causa n. 55853/00, case of Miller v. Sweden), per cui l'udienza orale può non aver luogo quando sussistono circostanze eccezionali: in particolare quando le decisioni riguardano domande di diritto o aventi complessi profili tecnici.
Basti al riguardo richiamare il seguente passo: «La Corte constata che il diritto ad un'udienza pubblica implichi necessariamente il diritto ad una audizione orale. Tuttavia, l'obbligo di tenere una udienza pubblica non è assoluto. Così, l'udienza può non tenersi, se una parte inequivocabilmente rinuncia a tale diritto o non sono ravvisabili questioni di pubblico interesse che rendono necessaria l'udienza stessa» (CO.D.U., sent. 12 novembre 2002, causa n. 28394/95, citata, punto 37).
Dunque, aderendo alle posizioni della CO.D.U., deve ritenersi che esigenze di economia processuale e di effettività giustificano la rinuncia, di regola, all'udienza orale e consentono di delineare un modello processuale che si conclude con una decisione assunta in base agli atti e ai documenti scritti prodotti dalle parti. L'udienza orale dovrà, invece, essere assicurata laddove sia necessario audire l'interessato, richiedere oralmente chiarimenti alle parti ovvero quando occorra ai fini dell'attività di raccolta e di apprezzamento delle prove (CO.D.U., Corte plenaria, 29 novembre 1991, causa n. 11826/85, case of Helmers v. Sweden).
Quanto osservato risulta conforme al disposto dell'articolo 46 della direttiva 2013/32/UE, a norma del quale gli Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice in caso di rigetto della domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione umanitaria.
In particolare, ai paragrafi 3, 4 e 5, così recita la direttiva:
paragrafo 3: «Per conformarsi al paragrafo 1 gli Stati membri assicurano che un ricorso effettivo preveda l'esame completo ed *ex nunc* degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l'esame delle esigenze della protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE quantomeno nei

procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado»;
paragrafo 4: «Gli Stati membri prevedono termini ragionevoli e le altre norme necessarie per l'esercizio, da parte del richiedente, del diritto ad un ricorso effettivo di cui al paragrafo 1. I termini prescritti non rendono impossibile o eccessivamente difficile tale accesso»;
paragrafo 5: «gli Stati membri autorizzano i richiedenti a rimanere nel loro territorio fino alla scadenza del termine entro il quale possono esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo oppure, se tale diritto è stato esercitato entro il termine previsto, in attesa dell'esito del ricorso».
La direttiva 2013/32/UE pone poi uno specifico onere di collaborazione a carico del giudice nella ricerca dei riscontri di quanto il ricorrente dichiara, in ragione della oggettiva «debolezza» della parte richiedente.
Nella direttiva nulla si prevede, e non potrebbe essere altrimenti, in merito all'articolazione del procedimento giurisdizionale di impugnazione, rimessa alla legislazione interna di ciascuno Stato membro, purché sia assicurato il rispetto dei principi appena richiamati. Sul punto di conseguenza non risultano pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Sulla base di tali considerazioni, il giudice costituzionale austriaco (Tribunale costituzionale austriaco, *Verfassungsgerichtshof* (VFGH), sentenza 14 marzo 2012, U 466/11-18; U 1836/11-13) ha escluso che il mancato riconoscimento dell'udienza orale nel processo davanti all'*Asylgerichtshof* (organo giurisdizionale) relativo alla domanda di asilo si ponesse in contrasto con il parametro di costituzionalità rappresentato dall'articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (e, dunque con gli articoli 5 e 6 della CEDU), dal momento che nel procedimento amministrativo precedente davanti al *Bundesasylamt* l'udienza orale era stata assicurata alle parti. Il Tribunale costituzionale austriaco riconosce la necessità di un'udienza orale nel procedimento di asilo davanti all'*Asylgerichtshof*solamente nel caso in cui emergano elementi non presenti nei motivi addotti nella domanda di asilo davanti al *Bundesasylamt*, elementi che richiedono ulteriori approfondimenti o che sono indispensabili per integrare i fatti o le prove allegate nella domanda. Solo a quel punto l'udienza orale diviene necessaria, in quanto condizione per la conoscenza degli elementi di causa.
Il modello processuale camerale delineato nell'articolo in esame si presenta con tratti meno «radicali» rispetto a quello ritenuto esente da profili di incostituzionalità da parte del Tribunale costituzionale austriaco, posto che si prevede che l'udienza orale abbia luogo non soltanto quando occorre per l'attività di raccolta delle prove o perché si è in presenza di elementi nuovi o è comunque indispensabile ai fini dell'integrazione dei fatti e delle prove allegate nella domanda, ma anche in ogni caso in cui il giudice, visionata la videoregistrazione, ritenga necessario sentire personalmente il richiedente o chiedere chiarimenti alle parti. È espressamente previsto che se la videoregistrazione non è stata prodotta l'interessato deve essere sentito in udienza.
Il contraddittorio tra le parti si declina per iscritto anche nel subprocedimento per la sospensione del provvedimento impugnato, nel quale si procede alla fissazione dell'udienza quando ricorrono i presupposti già descritti. Si mantiene la regola attualmente prevista dagli articoli 19 e 5 del decreto legislativo n. 150 del 2011, relativa alla non impugnabilità del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione e, dunque, la non sua reclamabilità *ex* articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile.
Il procedimento camerale è definito, con decreto, entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso (il vigente articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2011 fissa in sei mesi il termine per la conclusione del procedimento). Il decreto è sempre comunicato dalla cancelleria e non è reclamabile (è pacifico che il doppio grado di merito non è costituzionalmente necessario), ma esclusivamente ricorribile per cassazione entro il termine ordinario, che decorre sempre dal momento della comunicazione del provvedimento. L'eliminazione secondo grado di merito è pienamente compatibile con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che, nella causa Samba Diouf (C-69/10), ha rilevato che il diritto ad un ricorso effettivo ai sensi della legislazione dell'Unione europea non dà diritto ad un certo numero di gradi di giudizio. Sul punto si rinvia al paragrafo 3 della sezione II della presente relazione sull'analisi comparata. Né potrebbe ritenersi che l'esigenza di

razionalizzazione dei tempi processuali potrebbe essere ugualmente soddisfatta sostituendo all'appello un reclamo dinanzi al tribunale in composizione collegiale, sul modello del reclamo camerale *ex* articolo 739 del codice di procedura civile, in quanto si giungerebbe in tal modo a gravare le sezioni specializzate di un doppio grado di merito, aggravando in termini insostenibili il carico del giudice dell'impugnazione di primo grado. Inoltre, i flussi dei procedimenti di protezione internazionale attualmente registrati presso le corti di appello sono tali da non consentire la costituzione di sezioni specializzate presso il giudice di secondo grado.
È previsto espressamente che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera per i procedimenti in materia di riconoscimento della protezione internazionale.
Si prevede, infine, che ove la decisione della Commissione territoriale impugnata abbia rigettato la domanda di protezione internazionale perché inammissibile o manifestamente infondata, il giudice, ove il ricorso sia integralmente respinto, nel liquidare il compenso del difensore motivi espressamente la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio.
Le lettere *d)* e *f)* dell'articolo 6 contengono disposizioni di coordinamento delle norme vigenti con le nuove disposizioni processuali.
L'articolo 7 reca la modifiche occorrenti a coordinare le disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2011 (riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione) con la nuova disciplina processuale delle controversie in materia di protezione internazionale.
Si prevede inoltre che le nuove sezioni specializzate sono competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia, pacificamente compresa, per diritto vivente, nella giurisdizione ordinaria. Viene pertanto aggiunto un articolo al decreto legislativo n. 150 del 2011 con cui si prevede che le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia sono regolate dal rito sommario di cognizione, in tal modo risolvendo un contrasto interpretativo presente nella giurisprudenza di merito relativamente al rito processuale applicabile alle controversie in parola (trattate, a seconda dei casi, con il rito camerale o con il rito ordinario di cognizione).
L'articolo 8 reca varie modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale).
In particolare, la lettera *b)*, numero 1), integra la disposizione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 142 del 2015, in materia di trattenimento del richiedente protezione internazionale per consentire la conservazione della misura restrittiva nei confronti del richiedente già destinatario di un provvedimento di respingimento, analogamente a quanto già previsto per i richiedenti protezione trattenuti in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione. La disposizione si fonda sulla omogeneità contenutistica e funzionale tra respingimento ed espulsione e sulla *eadem ratio* di apprestare misure idonee ad evitare il rischio di fuga di cittadini stranieri che possono presentare richieste pretestuose e strumentali.
Si prevede poi (articolo 8, comma 1, lettera *b)*, numero 3)), che la partecipazione del richiedente asilo ai procedimenti di convalida dei provvedimenti di trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri abbia luogo, di regola, a distanza, mediante collegamento audiovisivo, che si svolge con modalità tali da assicurare la contestuale ed effettiva visibilità delle persone presenti, nonché il diritto del richiedente e del suo difensore a consultarsi riservatamente. Un'analoga disposizione (articolo 10, comma 1, lettera *b)*) è introdotta per la convalida dell'esecuzione coattiva dei provvedimenti di allontanamento adottati a norma degli articoli 20 e 20-*bis* del decreto legislativo n. 30 del 2007, recante disposizioni relative al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
L'articolo 8, lettera *d)*, prevede che i prefetti, d'intesa con i comuni, anche attraverso i Consigli territoriali per l'immigrazione istituiti presso ogni prefettura, promuovano ogni iniziativa utile a diffondere la prassi già avviata di impiegare i richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, nello svolgimento di attività con finalità di carattere sociale in favore delle collettività locali, al fine di favorirne l'integrazione nel tessuto sociale della località in cui sono ospitati.
Per favorire il coinvolgimento dei richiedenti asilo in tali attività, si prevede la stipula da parte delle

prefetture di protocolli d'intesa con i comuni e le organizzazioni del terzo settore.
A tal fine, l'ente locale può presentare un progetto per accedere ai fondi europei destinati all'immigrazione e all'asilo. Ai fini dell'assegnazione delle risorse europee sono esaminati con priorità i progetti presentati dai comuni che prestano servizi di accoglienza che fanno parte del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).
Le altre disposizioni dell'articolo 8 recano disposizioni di coordinamento del predetto decreto legislativo n. 142 del 2015 con la nuova disciplina processuale delle controversie in materia di protezione internazionale.
L'articolo 9, lettera *a)*, modifica il testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con disposizioni riguardanti il regime di annotazione dello *status* di protezione internazionale sui permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (lettera *a)*, numero 1)) e il regime di allontanamento dei lungo soggiornanti, e dei loro familiari, quando costoro abbiano ottenuto la protezione internazionale in uno Stato membro diverso dall'Italia (lettera *a)*, numero 2)).
Tali disposizioni sono finalizzate alla chiusura della procedura di infrazione n. 2013/0276, allo stadio di parere motivato complementare *ex* articolo 258 TFUE, avviata dalla Commissione europea per mancato recepimento della direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/109/UE relativa allo *status* dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.
In particolare, la disposizione di cui al numero 1 della lettera *a)* è volta a sanare quella parte della procedura di infrazione in cui la Commissione europea ha contestato il mancato recepimento dell'articolo 1, numero 8), della direttiva 2011/51/UE che ha introdotto nella direttiva 2003/109/UE l'articolo 19-*bis* al fine di disciplinare il regime di annotazione dello *status* di protezione internazionale sui permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati a cittadini di Paesi terzi che abbiano ottenuto la protezione internazionale in uno degli Stati membri.
Attualmente l'articolo 9, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sulla disciplina dell'immigrazione prevede solo che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale rechi, nella rubrica «annotazioni», la dicitura «protezione internazionale riconosciuta dall'Italia il» e riporti, di seguito, la data in cui la protezione è stata riconosciuta. Questa fattispecie, tuttavia, copre solo il caso in cui la protezione internazionale sia concessa dall'Italia a cittadini di Paesi terzi che siano anche titolari di un permesso UE di lungo soggiorno rilasciato dall'Italia stessa. Invece la casistica prevista dalla direttiva 2011/51/UE è molto più complessa e, al fine di sanare la citata procedura di infrazione, occorre contemplare anche le ipotesi in cui i lungo soggiornanti, liberi di circolare sull'intero territorio europeo, abbiano ottenuto il permesso UE di lungo soggiorno da un primo Stato membro e la protezione internazionale da un secondo Stato membro.
Pertanto, con le disposizioni introdotte alla lettera *a)* si prevede l'obbligo per le istituzioni italiane di attivarsi quando ad un cittadino di Paese terzo, titolare di un permesso UE di lungo soggiorno rilasciato dall'Italia, sia stata concessa (per la prima volta o anche a seguito di trasferimento) la protezione internazionale da un altro Stato membro, e questo secondo Stato membro, nelle more del rilascio di un proprio permesso UE di lungo soggiorno, abbia richiesto alle istituzioni italiane di aggiornare il permesso italiano riportando nel campo «annotazioni» la dicitura «protezione internazionale rilasciata da [nome del secondo Stato membro] il [data del rilascio]». In tal caso, le istituzioni italiane sono tenute ad aggiornare il documento italiano entro tre mesi dalla richiesta del secondo Stato membro.
Se, invece, è l'Italia a concedere per la prima volta, oppure ad assumere secondo le regole del trasferimento, la protezione internazionale di un cittadino di Paese terzo titolare di un permesso UE di lungo soggiorno rilasciato da un secondo Stato membro, è obbligo delle istituzioni italiane richiedere al secondo Stato membro di annotare su quel permesso di lungo soggiorno la protezione internazionale dell'Italia; il secondo Stato membro dovrà aggiornare il proprio documento entro tre mesi dalla richiesta italiana.

La disposizione di cui al numero 2) della lettera *a)* è, invece, volta a superare la contestazione della Commissione europea relativa al mancato recepimento dell'articolo 1, numero 7), lettera *a)*, della direttiva 2011/51/UE, limitatamente alla prima parte dei paragrafi 3-*bis* e 3-*ter*, introdotti nell'articolo 12 della direttiva 2003/109/CE. La disposizione, che introduce all'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998 il comma 11-*bis*, disciplina l'allontanamento dello straniero il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo riporta l'annotazione relativa alla titolarità di protezione internazionale, e dei suoi familiari. Detto allontanamento è effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da parte di tale Stato della attualità della protezione. Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, l'allontanamento può essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo restando il divieto di espulsione e di respingimento, di cui all'articolo 19, comma l, verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione.
La lettera *b)* reca due disposizioni che mirano ad accelerare e semplificare i procedimenti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri. Si prevede, infatti, che l'istanza, corredata della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti reddituali e di alloggio, sia inoltrata dal richiedente in via telematica al competente sportello unico per l'immigrazione. In conseguenza della semplificazione introdotta, si prevede il dimezzamento (da 180 a 90 giorni) del termine per il rilascio del medesimo nulla osta.
L'articolo 10 reca disposizioni di coordinamento della disciplina della libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea di cui al decreto legislativo n. 30 del 2007 con la disciplina delle nuove sezioni specializzate, oltre alle già citate previsioni in materia di convalida dell'esecuzione coattiva dei provvedimenti di allontanamento dei medesimi cittadini dell'Unione europea.
L'articolo 11 prevede un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali di magistrati negli uffici sedi delle sezioni specializzate di nuova istituzione fino ad un massimo di venti unità, diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale ed umanitaria, da parte di migranti presenti sul territorio nazionale, nonché ulteriori procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione.
Si prevede di corrispondere ai magistrati applicati presso le sedi giudiziarie il 50 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, per un periodo di diciotto mesi, rinnovabile per ulteriori sei mesi.
L'articolo 12 reca disposizioni rivolte a potenziare la funzionalità degli organismi amministrativi deputati all'esame delle domande di protezione internazionale. L'obiettivo è di conferire carattere di maggiore stabilità e professionalità al sistema di valutazione delle domande di asilo, attraverso l'assunzione di personale altamente qualificato da impiegare a titolo continuativo ed esclusivo presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e la Commissione nazionale per il diritto di asilo, in modo da elevare ulteriormente la capacità di risposta del sistema, sia in termini quantitativi, sia in termini di qualità ed equità del processo decisionale.
L'articolo 13 ha la finalità di sostenere interventi educativi nonché programmi di inserimento lavorativo e misure di sostegno all'attività trattamentale e per consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova. Si prevede che il Ministero della giustizia possa procedere all'assunzione, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente e quindi con copertura delle posizioni vacanti, di unità di personale da inquadrare in area III nei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale.
L'articolo 14 prevede l'incremento di dieci unità del contingente di personale locale delle sedi diplomatiche e consolari nel continente africano, per le necessità di potenziamento della presenza della rete diplomatica e consolare nel medesimo continente, connesse anche all'emergenza in materia di immigrazione.

Il capo III del provvedimento reca disposizioni intese a garantire le operazioni di identificazione dei cittadini stranieri, con particolare riguardo alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, nonché l'effettività dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini stranieri che non hanno diritto a soggiornarvi.

L'articolo 15 inserisce una nuova disposizione nell'articolo 4 del citato testo unico ci cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, che mira a dare puntuale attuazione alla disposizione dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera *b)*, del regolamento (CE) n. 1987/2006, istitutivo del sistema di informazione Schengen di seconda generazione, individuando nel direttore della Direzione centrale della polizia di prevenzione del Ministero dell'interno - in virtù della sua specifica competenza - l'autorità amministrativa competente ad adottare la decisione di inserire in tale sistema una segnalazione effettuata al fine di rifiutare l'ingresso nel territorio nazionale di un cittadino di un Paese terzo, nei confronti del quale esistono fondati motivi di ritenere che abbia commesso un reato grave o indizi concreti circa l'intenzione di commetterlo nel territorio di uno Stato membro.

Le ipotesi di minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale che il citato regolamento individua a fondamento della suddetta decisione assumono particolare pregnanza con riferimento alla possibilità che un soggetto ponga in essere atti di terrorismo. In considerazione di ciò, la disposizione prevede che la decisione sia adottata su parere del comitato di analisi strategica antiterrorismo, atteso che tale organismo - presieduto dal direttore della polizia di prevenzione - è composto da rappresentanti delle Forze di polizia e delle Agenzie di *intelligence* e svolge, tra l'altro, compiti di analisi e valutazione delle notizie sul terrorismo interno e internazionale pervenute al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

Il comma 2 dell'articolo attribuisce alla competenza funzionale del TAR del Lazio il contenzioso relativo alle predette decisioni, in considerazione della omogeneità con i ricorsi avverso i provvedimenti di espulsione di cittadini stranieri per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato già attribuiti alla competenza del medesimo TAR.

L'articolo 16 reca una novella al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010, intesa ad assicurare una celere definizione dei ricorsi avverso i provvedimenti di espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale adottati dal Ministro e di quelli per motivi di prevenzione del terrorismo adottati dal Ministro o su sua delega dal prefetto.

Atteso il particolare carattere di urgenza del provvedimento che mira a salvaguardare gli interessi dello Stato alla sicurezza pubblica e la necessità che la posizione dello straniero venga definita nel più breve tempo occorre assicurare una corsia «preferenziale» ai procedimenti giurisdizionali attinenti a tali provvedimenti.

La nuova disposizione introduce una nuova lettera *m-sexies)* all'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, prevedendo una nuova ipotesi di rito abbreviato che, nel rispetto del diritto di difesa dell'interessato, permetta di contemperare le esigenze di prevenzione a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica.

Si rammenta altresì che il numero di espulsioni annue adottate per motivi di sicurezza nazionale, attesa la particolarità della fattispecie, è molto esiguo. In particolare si rappresenta che nel corso del 2015 sono state disposte 40 espulsioni, 34 nel 2016 e 2 nel 2017.

L'articolo 17 fornisce una cornice normativa alle misure organizzative che l'Italia si è impegnata ad adottare, nei settori dell'asilo, della prima accoglienza e del rimpatrio, anche in conseguenza dell'individuazione, da parte dell'Unione europea, di misure concrete di solidarietà nei confronti degli Stati membri in prima linea, come l'Italia, nel fronteggiare la crisi venutasi a creare nel Mediterraneo, in conseguenza degli afflussi eccezionali di migranti, attraverso la ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale tra tutti gli Stati membri, nonché con l'invio di squadre dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), di Frontex ed altre agenzie competenti, nei Paesi sottoposti ad una maggiore pressione, con il fine di fornire un supporto operativo nelle procedure di identificazione e di rilevamento delle impronte digitali (decisioni (UE) 2015/1523 del 14 settembre 2015 e 2015/1601 del 22 settembre 2015).

A tal fine, il Ministero dell'interno ha provveduto ad individuare alcuni centri, tra quelli destinati alla prima accoglienza, con funzioni di *hot spot*, in cui sono canalizzati i flussi di migranti e all'interno dei quali è effettuato un primo *screening* sanitario, per rilevare la necessità e l'urgenza di cure più appropriate e l'eventuale presenza di condizioni di vulnerabilità. Successivamente sono avviate le procedure di identificazione, con la compilazione di un apposito modulo contenente i dati personali del migrante e le informazioni di base, tra cui, in particolare, la volontà del migrante di richiedere protezione internazionale. Al migrante viene, altresì, fornita ogni informazione utile sul programma di ricollocazione all'interno di altri Stati membri dell'Unione europea nonché sulla possibilità del ricorso al rimpatrio volontario assistito. Nei medesimi centri sono effettuate le operazioni di fotosegnalamento, rilevamento delle impronte digitali e registrazione, che ai sensi degli articoli 9 e 14 del regolamento (UE) n. 603/2013 (cosiddetto regolamento Eurodac) costituisce un obbligo per gli Stati membri dell'Unione europea,

L'articolo 17 inserisce, pertanto, un articolo aggiuntivo (articolo 10-*ter*) nel citato testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, prevedendo, al comma 1, lo svolgimento di tali funzioni nell'ambito delle strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563 (Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia), oppure nell'ambito delle strutture governative di prima accoglienza per richiedenti protezione internazionale, previste dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 142 del 2015, all'interno delle quali, oltre alle attività di primo soccorso e assistenza, sono effettuate le attività di preidentificazione descritte.

Il comma 2 dell'articolo aggiuntivo specifica che l'obbligo di procedere tempestivamente al prelievo delle impronte ricorre altresì in ogni ipotesi in cui il cittadino straniero sia rintracciato in condizione di irregolarità nel territorio nazionale.

Il comma 3 stabilisce che il rifiuto reiterato del cittadino straniero di sottoporsi ai rilievi fotodattiloscopici e segnaletici, denotando la volontà del migrante di ostacolare la propria identificazione e di sottrarsi agli obblighi di cooperazione imposti anche dalle norme europee, può motivare l'adozione della misura del trattenimento, presso un centro di permanenza per i rimpatri, per il tempo strettamente indispensabile e comunque per un tempo massimo di trenta giorni, assistito dalle garanzie giurisdizionali previste dall'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ossia la comunicazione e la convalida da parte dell'autorità giudiziaria, l'assistenza del difensore alla relativa udienza e l'accesso al gratuito patrocinio. Laddove il cittadino straniero che rifiuta di sottoporsi ai rilievi in parola sia un richiedente protezione internazionale, competente alla convalida della misura restrittiva sarà il tribunale sede della sezione specializzata, già competente per ogni provvedimento in materia di protezione internazionale. Negli altri casi, la competenza alla convalida è del giudice di pace ai sensi dell'articolo 14 citato. La possibilità di ricorso a misure restrittive intese a prevenire la fuga dei migranti che rifiutano di farsi prendere le impronte digitali è in linea con le direttive europee sia in tema di rimpatrio (articolo 15 della direttiva 2008/115/CE) che di accoglienza dei richiedenti asilo (articolo 8, paragrafo 3, lettera *a)*, della direttiva 2013/33/UE). In tal senso, peraltro, sono orientate anche le conclusioni del Consiglio Giustizia e affari interni del 9 ottobre 2014, tenendo conto che l'identificazione sistematica, la registrazione e il rilevamento delle impronte digitali concorrono a garantire la piena attuazione del sistema europeo comune di asilo.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo aggiuntivo, i cittadini stranieri sono informati delle conseguenze del rifiuto di sottoporsi alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico.

L'articolo 18 interviene, con il comma 1, sull'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserendovi un comma 9-*septies* volto a regolamentare il Sistema informativo automatizzato (SIA), gestito dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e finalizzato, nell'ambito delle attività di contrasto dell'immigrazione irregolare, ad assicurare la gestione e il monitoraggio, con modalità informatiche, dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni

di ingresso e soggiorno irregolare. Il sistema, finanziato con fondi europei, potrà essere operativo entro il 2017. Inoltre, al fine di realizzare un più elevato livello di condivisione, tra gli uffici interessati, delle informazioni relative a ciascuno straniero, la norma prevede l'interconnessione con le pertinenti banche dati delle Forze di polizia, nonché con il Sistema per la gestione dell'accoglienza (SGA) istituito presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del medesimo Ministero dell'interno, che sarà in grado di tracciare il percorso del cittadino straniero in Italia, dal suo ingresso nel territorio fino al termine del processo di prima accoglienza, concluso con l'ottenimento dello *status* di protezione internazionale e l'attivazione per il tramite dello SPRAR del processo di integrazione sociale, ovvero con la sua espulsione dal territorio o infine con il suo trasferimento in un altro Stato membro dell'Unione europea.

Il comma 3 dell'articolo 18 mira a ricomprendere nelle attribuzioni delle direzioni distrettuali antimafia le indagini per i delitti di associazione per delinquere finalizzati a tutte le forme aggravate di traffico organizzato di migranti. Oggi, infatti, le attribuzioni sono limitate alle indagini per i delitti associativi finalizzati a commettere il delitto aggravato di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione e non anche alle forme aggravate di cui al comma 3 e di cui al comma 3-*ter* dello stesso articolo.

L'articolo 19 contiene più disposizioni finalizzate a garantire l'effettività dei provvedimenti di espulsione.

Il comma 1 dell'articolo ridenomina i centri destinati al trattenimento dei cittadini stranieri in attesa dell'esecuzione del rimpatrio, non più centri di identificazione ed espulsione (CIE) ma centri di permanenza per i rimpatri.

Il comma 2, lettera *a)*, dell'articolo modifica l'articolo 14, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 (Esecuzione dell'espulsione), prevedendo il prolungamento del termine massimo di trattenimento nei centri di permanenza per il rimpatrio dello straniero già detenuto presso strutture carcerarie per almeno novanta giorni. Attualmente, lo straniero che sia stato già trattenuto presso strutture carcerarie per un periodo pari a novanta giorni, può essere trattenuto presso un CIE, ai fini della esecuzione del decreto di espulsione, per un ulteriore periodo massimo di trenta giorni. Tale termine potrebbe, tuttavia, non essere sufficiente a consentire il tempestivo completamento degli adempimenti indispensabili all'esecuzione del rimpatrio, quale ad esempio il rilascio del titolo di viaggio da parte delle rappresentanze diplomatiche. Al fine di superare tali criticità, la norma prevede la possibilità di prorogare il suddetto termine per un ulteriore periodo di quindici giorni, previa convalida dell'autorità giudiziaria, nei casi in cui risultino particolarmente complesse le procedure di identificazione o quelle di organizzazione del rimpatrio.

La lettera *b)* del medesimo comma 1 modifica l'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, che disciplina l'ipotesi dell'espulsione comminata dall'autorità giudiziaria a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, inserendo un nuovo comma 9-*bis* che prevede la possibilità per il giudice che irroga la misura dell'espulsione di disporre il temporaneo ripristino della detenzione carceraria dello straniero, nel caso in cui, per cause di forza maggiore - quali avverse condizioni meteo, scioperi, cancellazioni dei voli - non risulti possibile eseguire il viaggio di rimpatrio nei tempi programmati. L'intervento si rende necessario al fine di colmare una lacuna dell'ordinamento che ha comportato criticità sul piano operativo.

Il comma 3 dell'articolo 19 prevede il potenziamento dei centri di permanenza per il rimpatrio di cui all'articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al fine di superare le problematiche connesse alle ridotte capacità ricettive delle suddette strutture, il cui numero - attualmente ridotto a quattro, con una capienza di 359 posti in totale - risulta esiguo rispetto alle esigenze connesse agli attuali flussi migratori. In particolare, l'ampliamento della rete dei centri - in modo da garantirne una distribuzione omogenea sul territorio nazionale - è previsto al fine di rendere più efficace l'esecuzione dei provvedimenti di espulsione. La dislocazione delle nuove strutture sarà individuata, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, sulla base di criteri che privilegiano un rapido e agevole accesso alle stesse, nonché l'utilizzo di strutture pubbliche già esistenti che possono essere

riconvertite allo scopo.

Il comma 4 dell'articolo prevede un'autorizzazione di spesa in favore del Ministero dell'interno adeguata a coprire i maggiori oneri finanziari destinati a coprire le spese derivanti dalla necessità di incrementare le attività di esecuzione coattiva dei provvedimenti di espulsione.

Il comma 5 dell'articolo 19, concernente il trattamento economico applicabile al personale civile e militare della Croce Rossa italiana, che, tra le varie funzioni, assicura anche lo svolgimento di attività umanitarie presso i centri per cittadini stranieri, mira a risolvere dubbi interpretativi sulla disciplina vigente del trattamento economico da riconoscere al medesimo personale soggetto ai processi di mobilità.

Il capo IV del decreto, prevede che il Governo relazioni al Parlamento per i primi tre anni dopo l'entrata in vigore del decreto, sullo stato di attuazione delle norme di cui si tratta (articolo 20) e reca le disposizioni transitorie (articolo 21), finanziarie (articolo 22) e l'entrata in vigore (articolo 23).

Analisi tecnico-normativa

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) ***Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

E' necessario affrontare mediante specifici interventi normativi d'urgenza l'esponenziale aumento del numero delle richieste di asilo registrato nel Paese negli ultimi anni e, in particolare, negli anni 2015 e 2016. Le crisi umanitarie in corso, prima fra tutte la Siria, hanno fatto aumentare il numero delle persone che cercano protezione internazionale in Europa. Siria ed Eritrea sono i primi due paesi d'origine dei 170.757 migranti arrivati in Italia via mare nel 2014 (rispettivamente 39.651 e 33.559 persone). La sola crisi siriana dal 2011 ha costretto alla fuga più di 10 milioni di civili, il 45% della popolazione complessiva.
I dati relativi alle richieste di protezione internazionale rivolte alle Commissioni amministrative territoriali negli anni 2013-2016 sono i seguenti.
Nel 2013 le domande di protezione internazionale sono state 26.620. Nello stesso anno sono state esaminate 23.634 posizioni, con i seguenti esiti: 3.078 status di rifugiato (13%), 5.564 status di protezione sussidiaria (24%), 5.750 trasmissione degli atti al Questore per rilascio del permesso umanitario (24%), 9.175 non riconosciuti (39 %), e 67 altri esiti (0 %).
Nel 2014 le domande di protezione internazionale sono state 63.456. Nello stesso anno sono state esaminate 36.270 posizioni con i seguenti esiti: 3.641 status di rifugiato (10%), 8.338 status di protezione sussidiaria (23%), 10.034 trasmissione degli atti al Questore per rilascio del permesso umanitario (28%), 13.122 non riconosciuti (36 %), 1.095 irreperibili (3%) e 40 altri esiti (0 %).
Nel 2014 l'incremento delle domande rispetto al 2013 è stato pari al 143%.
Nel 2015 le domande di protezione internazionale sono state 83.970. Nello stesso anno sono state esaminate 71.117 posizioni con i seguenti esiti: 3.555 status di rifugiato (5%), 10.225 status di protezione sussidiaria (14%), 15.768 status di protezione umanitaria (22%), 37.400 non riconosciuti (53 %), 4.103 irreperibili (6%) e 66 altri esiti (0 %).
Nel 2015 l'incremento delle domande rispetto al 2014 è stato pari al 32,33 %, mentre quello delle decisioni rispetto all'anno precedente è pari al 96,06% (eliminando quasi tutte le situazioni arretrate del 2014).
Dal 1° gennaio 2016 al 30 dicembre 2016 le richieste di asilo sono state 123.600. Le decisioni delle Commissioni territoriali sono state 91.102 con i seguenti esiti: 4.808 status di rifugiato (5%), 12.873 status di protezione sussidiaria (14%),18.979 status di protezione umanitaria (21%), 51.170 non riconosciuti (56 %), 3.084 irreperibili (4%) e 188 altri esiti (0%).
Rispetto al 2015 nel 2016 le domande sono aumentate del 47,20% mentre le decisioni sono aumentate del 28,10%.

L'esponenziale aumento delle domande di asilo dirette alle Commissioni territoriali si è tradotto, evidentemente, in un altrettanto esponenziale incremento del numero delle impugnazioni in sede giurisdizionale delle decisioni amministrative. Sul punto è sufficiente considerare che:
- presso il tribunale di Milano i procedimenti di protezione internazionale iscritti nell'anno 2013 erano pari a 591, nell'anno 2014 erano 636, nell'anno 2015 si è registrata una crescita esponenziale con 1674 iscrizioni; nel corso dell'anno 2016 si rileva un numero di

iscrizioni pari a circa 400 mensili (con la conseguenza che proiettando il dato su base annua si arriverebbe a fine 2016 a circa 4800 procedimenti);

- presso i distretti delle Corti di appello di Catania e Ancona, il numero dei procedimenti iscritti nel 2015 è superiore rispetto all'anno 2014 in misura pari al 300% circa;
- presso i distretti delle Corti di appello di Caltanissetta, Catanzaro, Cagliari, Firenze, il numero dei procedimenti iscritti nell'anno 2015 è superiore rispetto all'anno 2014 in misura pari a 50% circa.
- il numero dei procedimenti di protezione internazionale iscritti presso il tribunale di Roma presenta il seguente andamento: anno 2013: n. 1.595; anno 2014: n.1.973; anno 2015 (fino al 29 luglio): n. 1.580; dunque il numero dei nuovi procedimenti iscritti sino al 31 dicembre 2015 può individuarsi in circa 2700, con conseguente incremento rispetto al numero dei procedimenti sopravvenuti nell'anno 2013 in misura pari al 70%;
- il numero dei procedimenti iscritti presso il tribunale di Napoli sino a settembre 2015 è pari a 1291, a fronte di 816 procedimenti iscritti nel 2014;
- presso il tribunale di Torino il numero dei procedimenti iscritti nel corso dell'anno 2016 è di circa 350 al mese (sì che proiettando il dato su base annuale può stimarsi un numero di iscrizioni pari a 4200 circa).

L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e l'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (UNCHR) da tempo evidenziano tra le principali criticità del sistema italiano l'assenza di un organo di impugnazione specializzato.
Esigenze di specializzazione, sia pure relativamente all'autorità amministrativa di prima istanza, sono alla base delle disposizioni della Direttiva 2013/33/UE (attuata con il Dlgs. n. 142 del 2015) che, all'articolo 4, comma 1, prevede che *"per tutti i procedimenti gli Stati membri designano un'autorità che sarà competente per l'esame adeguato delle domande a norma della presente Direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché tale autorità disponga di mezzi appropriati, in particolare di personale competente in numero sufficiente, per assolvere ai suoi compiti ai sensi della presente Direttiva".* Lo stesso articolo, inoltre, prevede al successivo comma 4 che *"il personale dell'autorità accertante abbia ricevuto una formazione adeguata".* Gli scopi di tutela del richiedente posti a fondamento delle richiamate disposizioni europee non possono essere pienamente raggiunti ed attuati a prescindere da un'adeguata formazione del personale di magistratura che integra l'organo giurisdizionale di impugnazione.
Gli organi di impugnazione di primo grado sono specializzati in nove Stati membri: Belgio, Paesi Bassi, Svezia, Grecia, Francia, Irlanda, Malta, Polonia, Regno Unito.
Le evidenze statistiche rappresentano una durata dei procedimenti in materia di asilo non ancora in linea con gli standard europei e, comunque, non compatibile con le ragioni di urgenza che sottendono questa materia. Nella definizione europea di qualità della procedura di asilo, la celerità dei tempi di risposta va di pari passo con la capacità di sostenere le valutazioni e le decisioni secondo parametri condivisi di buone pratiche.
In Italia il sistema giudiziale di impugnazione si articola su tre gradi, due dei quali consentono un esame in fatto e in diritto. Un gran numero di sistemi di impugnazione degli altri Stati membri riservano, invece, l'esame in fatto e in diritto esclusivamente al primo grado d'impugnazione. E' il caso della Francia, Spagna, Belgio, Cipro, Repubblica Ceca, Grecia, Paesi Bassi, Romania Austria, Estonia, Irlanda, Polonia, Regno Unito, Ungheria e Lettonia.
Con lo schema di DL in analisi si prevede l'istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione e asilo nonché disposizioni per la semplificazione del ricorso giurisdizionale per l'impugnazione delle decisioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.
Alla sezione specializzata è attribuita, ogni controversia in materia non solo di protezione internazionale - compresa la competenza alla convalida del trattenimento del richiedente asilo

- ma anche di immigrazione e libera circolazione dei cittadini comunitari nonché di accertamento dello stato di apolidia, già devoluta alla competenza del Tribunale in composizione monocratica. Rimane fermo il perimetro della giurisdizione amministrativa e della competenza dell'ufficio del giudice di pace.

La semplificazione proposta prevede la soppressione dell'appello avverso la decisione del Tribunale e la sostituzione del rito sommario di cognizione, che regola attualmente le controversie di cui si tratta, con un procedimento camerale, con udienza eventuale, che prevede l'acquisizione, da parte dell'autorità giudiziaria, della videoregistrazione del colloquio presso la Commissione.

La partecipazione del richiedente asilo all'udienza di convalida del trattenimento è garantita attraverso un collegamento audiovisivo tra i centri di trattenimento e gli uffici giudiziari competenti.

Più nel dettaglio e riassuntivamente, si propone:

• la costituzione di una sezione specializzata per la protezione internazionale in 14 tribunali con sede in capoluogo di distretto di corte d'appello. In particolare, i tribunali distrettuali individuati quali sede delle sezioni specializzate sono i seguenti:

- ROMA
- CATANZARO
- BARI
- CATANIA
- PALERMO
- VENEZIA
- FIRENZE
- MILANO
- NAPOLI
- BOLOGNA
- TORINO
- CAGLIARI
- BRESCIA
- LECCE.

Si prevede che la Scuola superiore della magistratura provveda ad organizzare, in collaborazione con l'UNHCR e con l'EASO, i corsi di formazione iniziale e di successivo aggiornamento periodico obbligatori per i giudici assegnati alle sezioni specializzate.

- l'eliminazione, di regola, dell'udienza in primo grado; il giudice monocratico decide sulla base degli atti; è imposto per legge alla Commissione territoriale di depositare in giudizio la documentazione esaminata nella fase amministrativa;
- di attribuire al giudice il potere di disporre l'udienza per l'audizione del richiedente soltanto ove necessario (in proposito va rammentato che la Commissione deve ascoltare il richiedente, salvo che non ritenga di dover accogliere la domanda sulla base degli elementi in suo possesso, e che in molti casi l'accoglimento della richiesta dipende da ragioni legate alla situazione del Paese di origine, acquisibili per via documentale); già nel sistema vigente la giurisprudenza di legittimità ritiene non necessaria l'udienza in sede giurisdizionale;
- l'obbligatorietà della videoregistrazione del colloquio innanzi la Commissione;
- la decisione dell'impugnazione, con decreto camerale (prevedendo un termine di durata del procedimento di 4 mesi);
- l'eliminazione del grado di appello, tenuto conto che già il procedimento di primo grado costituisce, per molti aspetti, una duplicazione del procedimento amministrativo e considerato che, come già rilevato, in numerosi altri ordinamenti europei il controllo giurisdizionale si esaurisce, in fatto, in un unico grado di merito.

Sempre in prospettiva di semplificazione e accelerazione delle procedure di protezione internazionale, si adottano misure dirette a introdurre modalità di notifica più celeri per gli atti e i provvedimenti amministrativi delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e ad individuare con certezza il momento di perfezionamento della notifica nei casi in cui il richiedente si renda irreperibile, contravvenendo agli obblighi di cooperazione imposti dalla legislazione nazionale (art. 5, d. lgs. n. 142/2015, art. 11, comma 2, d. lgs. n. 25/2008 cit.), che, in conformità al diritto comunitario (art. 13 direttiva 2013/32UE), impone al richiedente di comunicare ogni variazione di domicilio.

Accanto all'obiettivo di accertare più rapidamente il diritto alla protezione internazionale, il provvedimento si propone di intensificare gli strumenti idonei ad assicurare l'effettività dei provvedimenti di espulsione e allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini stranieri in condizione di soggiorno irregolare: in particolare prevedendo nuove norme in materia di identificazione dei cittadini stranieri, il potenziamento della rete dei centri per i rimpatri e lo stanziamento di nuove risorse finanziarie per l'esecuzione dei rimpatri.

2) ***Analisi del quadro normativo nazionale.***

Il quadro normativo nazionale di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari attualmente in vigore:

1. Codice di Procedura Civile;
2. Ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941;
3. Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
4. Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
5. Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
6. Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
7. Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150;
8. Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;
9. Decreto legge 30 ottobre 1995 n.451;
10. Decreto legislativo 19 novembre 2007 n.251;
11. Decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104.

3) ***Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.***

Lo schema di decreto-legge in esame, modifica ed innova i provvedimenti elencati al punto precedente, mediante la novella delle norme che vengono modificate: per istituire la nuova competenza, per materia, delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea; per semplificare e implementare il tasso di efficienza delle notificazioni degli atti e dei provvedimenti amministrativi delle Commissioni territoriali; per prevedere la videoregistrazione del colloquio personale del richiedente protezione internazionale innanzi alle Commissioni territoriali, disciplinando le forme di messa a disposizione del file per l'autorità giudiziaria; per accelerare, anche mediante l'adozione delle forme camerali, il procedimento giudiziale di impugnazione avverso le decisioni delle commissioni territoriali in materia di protezione internazionale; per assoggettare espressamente al rito sommario di cognizione le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia; per prevedere che la partecipazione all'udienza di convalida del richiedente protezione trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ha luogo, di regola, a distanza mediante collegamento audiovisivo.
Lo schema di provvedimento modifica e innova le norme tese a garantire le attività di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico dei cittadini stranieri, nonché le disposizioni volte ad assicurare l'effettività dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini stranieri irregolari ed il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri.

4) ***Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) ***Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, incidendo su materia (norme dell'ordinamento civile) riservata alla competenza legislativa dello Stato; peraltro, il provvedimento è orientato a rafforzare il principio di leale collaborazione tra Stato ed enti territoriali sia per quanto riguarda l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri, sia per quanto attiene all'avvio di percorsi di integrazione dei richiedenti asilo.

6) ***Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) ***Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sussistono progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento.

9) ***Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

Si segnala la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Crotone dell'art. 6 comma 3 del d.lgs 142/2015 in relazione agli artt. 2,3,10,13,16,117 comma 1 Cost, nella parte in cui non prevede che in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento adottato ai sensi dell'art. 10 del d.lgs 286/1998 sia consentito il trattenimento dei cittadini stranieri che abbiano, nelle more, formalizzato domanda di protezione internazionale, quando si presume che il ricorso all'istanza di protezione internazionale sia strumentale e finalizzato ad evitare l'allontanamento dal territorio nazionale.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) ***Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

Lo schema di decreto-legge è compatibile con l'ordinamento comunitario e si pone in attuazione di principi dallo stesso ricavabili.

11) ***Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non sono aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana sul medesimo oggetto.

12) ***Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

L'intervento non presenta alcun profilo di incompatibilità con gli obblighi internazionali in materia, al contrario è in linea con gli strumenti internazionali a tutela dei rifugiati e dei diritti umani in generale.

13) ***Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.***

In materia di inappellabilità dell'ordinanza con cui il giudice definisce il ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di rigetto adottato dalle Commissioni territoriali, si precisa che la fattispecie oltre ad essere costituzionalmente legittima, è pienamente compatibile con il diritto comunitario e con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea che ha chiarito che il diritto ad un ricorso effettivo, non dà diritto ad un certo numero di gradi di giudizio (sentenza C-69/10, causa Samba Diouf). Le norme europee di riferimento (Direttiva 2013/32/Ue del 26 giugno 2013, art. 46, paragrafo 3), infatti, obbligano gli Stati membri ad assicurare un ricorso effettivo "*quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado"*.

14) ***Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Il provvedimento d'urgenza in esame, ed in particolare il nuovo rito del procedimento giudiziale di impugnazione delle decisioni delle Commissioni amministrative territoriali in materia di protezione internazionale, in forme camerali a contraddittorio scritto e a udienza eventuale, si presenta conforme al "modello internazionale" di giusto processo che rinviene i propri principali fondamenti nelle norme parametro di cui agli articoli 5 e 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Corte di giustizia- sent. 28-7-2011, causa C-69/10, Brahim Samba Diouf c.

Ministre du Travail, de l'Emploi et de Plmmigration - ha stabilito, infatti, che la disciplina statale sui procedimenti relativi alle richieste di asilo rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 47 della Carta).
Va preso atto che, in forza della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, le garanzie sottese al diritto al ricorso effettivo dinanzi ad un giudice si modulano differentemente a seconda della natura della materia processuale (penale, civile e amministrativa) e del tipo di grado di giudizio. Le limitazioni nei confronti di tali garanzie devono poi rispondere sempre al principio di proporzionalità.
Secondo l'interpretazione fornita dalla Corte EDU la garanzia dell'udienza orale è ineludibile per i processi penali, mentre nei processi civili o amministrativi può essere sottoposta a consistenti restrizioni. La valutazione in ordine all'ammissibilità dei limiti opponibili al diritto alla tutela giurisdizionale va compiuta muovendo dall'art. 52, par. 1, della Carta, a norma del quale un diritto garantito dalla Carta può essere limitato, a patto che la limitazione non leda il contenuto essenziale, sia legittima, proporzionata, riconosciuta dal diritto dell'Unione, prevista dalla legge, persegua obiettivi di interesse generale e sia necessaria al fine di tutelare altri diritti o altre libertà.
La Corte europea ha più volte ribadito che le procedure per il riconoscimento dell'asilo e del soggiorno dello straniero non devono osservare tutte le garanzie previste dall'art. 6 CEDU (CO.D.U., grande Camera, sent. 5-10-2012, causa n. 39652/98, case of Maaoiva v. France, in www.coe.int).
In particolare, può farsi rinvio alle interpretazioni dell'articolo 6 CEDU operate dalla Corte europea (CO.D.U., quarta sezione, 12-11-2002, causa n. 28394/95, Case Dóry v. Sweden, in www.coe.int; seconda sezione, 8-2-2005, causa n. 55853/00, Case of Miller v. Sweden, in www.coe.int), per cui l'udienza orale può non aver luogo quando sussistono circostanze eccezionali: in particolare quando le decisioni riguardano domande di diritto o aventi complessi profili tecnici.
Basti al riguardo richiamare il seguente passo: «La Corte constata che il diritto ad un'udienza pubblica implichi necessariamente il diritto ad una audizione orale. Tuttavia, l'obbligo di tenere una udienza pubblica non è assoluto. Così, l'udienza può non tenersi, se una parte inequivocabilmente rinuncia a tale diritto o non sono ravvisabili questioni di pubblico interesse che rendono necessaria l'udienza stessa» (CO.D.U., sent. 12-11-2002, causa n. 28394/95, cit., p.to 37, T.d.A.).
Dunque, aderendo alle posizioni della Corte europea, deve ritenersi che esigenze di economia processuale e di effettività giustificano la rinuncia, di regola, all'udienza orale e consentono di delineare un modello processuale che si conclude con una decisione assunta in base agli atti e ai documenti scritti prodotti dalle parti. L'udienza orale dovrà, invece, essere assicurata laddove sia necessario audire l'interessato, richiedere oralmente chiarimenti alle parti ovvero quando occorra ai fini dell'attività di raccolta e di apprezzamento delle prove (CO.D.U., Corte plenaria, 29-11-1991, causa n. 11826/85, Case of Helmers v. Schweden, in www.coe.int).

15) ***Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

Gli organi di impugnazione di primo grado sono specializzati in nove Stati membri: Belgio, Paesi Bassi, Svezia, Grecia, Francia, Irlanda, Malta, Polonia, Regno Unito.
Un gran numero di sistemi di impugnazione degli altri Stati membri riservano l'esame in fatto e in diritto del caso esclusivamente al primo grado d'impugnazione. Si tratta della Francia, Spagna, Belgio, Cipro, Repubblica Ceca, Grecia, Paesi Bassi, Romania Austria, Estonia, Irlanda, Polonia, Regno Unito, Ungheria e Lettonia.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) ***Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Il testo istituisce, presso quattordici tribunali ordinari, la "sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea", alla quale sono attribuite le competenze, per materia, di cui all'articolo 3 dello schema del provvedimento normativo in analisi.

2) ***Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.***
I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) ***Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

Lo schema di decreto-legge fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per apportare le modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30; al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; al decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150; al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

4) ***Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

Si abroga espressamente l'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2011.

5) ***Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) ***Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) ***Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.***

Il provvedimento non prevede l'adozione di atti successivi attuativi, fatta eccezione per le specifiche tecniche dirette a regolare le attività che è previsto si svolgano con modalità telematiche.

8) ***Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso delle amministrazioni interessate.
Non vi è necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica, perché i dati necessari possono essere acquisiti con i sistemi già in uso presso le amministrazioni interessate.

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L'intervento normativo in esame riveste particolare importanza al fine di affrontare l'aumento esponenziale del numero delle richieste di asilo registrato negli ultimi anni e, in particolare, negli anni 2015 e 2016. Per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale le persone costrette alla fuga nel mondo hanno superato largamente la soglia dei 50 milioni (a metà del 2014 se ne registravano già 56,7). Le crisi umanitarie in corso, prima fra tutte la Siria, hanno fatto aumentare il numero delle persone che cercano protezione internazionale in Europa. Siria ed Eritrea sono i primi due paesi d'origine dei 170.757 migranti arrivati in Italia via mare nel 2014 (rispettivamente 39.651 e 33.559 persone). La sola crisi siriana dal 2011 ha costretto alla fuga più di 10 milioni di civili, il 45% della popolazione complessiva. La guerra in Libia è oramai fuori controllo. Una recrudescenza della violenza nella Repubblica Centroafricana ha provocato nuove migrazioni forzate all'interno del Paese e verso la Repubblica Democratica del Congo. Le violenze che hanno colpito il nord est della Nigeria hanno prodotto più di un milione di migranti forzati e si espandono in Niger, Camerun e Ciad. Centinaia di rifugiati sudanesi, per lo più donne e bambini, continuano ad arrivare ogni settimana in Sud Sudan. La guerra tocca di nuovo la stessa Europa: a causa dei combattimenti in Ucraina orientale, il numero di sfollati interni registrati è ormai vicino al milione.

I dati relativi alle richieste di protezione internazionale rivolte alle Commissioni territoriali negli anni 2013-2016 sono i seguenti.

Nel 2013 le domande di protezione internazionale sono state 26.620. Nello stesso anno sono state esaminate 23.634 posizioni, con i seguenti esiti: 3.078 status di rifugiato (13%), 5.564 status di protezione sussidiaria (24%), 5.750 trasmissione degli atti al Questore per rilascio del permesso umanitario (24%), 9.175 non riconosciuti (39 %), e 67 altri esiti (0 %).

Nel 2014 le domande di protezione internazionale sono state 63.456. Nello stesso anno sono state esaminate 36.270 posizioni con i seguenti esiti: 3.641 status di rifugiato (10%), 8.338 status di protezione sussidiaria (23%), 10.034 trasmissione degli atti al Questore per rilascio del permesso umanitario (28%), 13.122 non riconosciuti (36 %), 1.095 irreperibili (3%) e 40 altri esiti (0 %).

Nel 2014 l'incremento delle domande rispetto al 2013 è stato pari al 143%.

Nel 2015 le domande di protezione internazionale sono state 83.970. Nello stesso anno sono state esaminate 71.117 posizioni con i seguenti esiti: 3.555 status di rifugiato (5%), 10.225 status di protezione sussidiaria (14%), 15.768 status di protezione umanitaria (22%), 37.400 non riconosciuti (53 %), 4.103 irreperibili (6%) e 66 altri esiti (0 %).

Nel 2015 l'incremento delle domande rispetto al 2014 è stato pari al 32,33 %, mentre quello delle decisioni rispetto all'anno precedente è pari al 96,06% (eliminando quasi tutte le situazioni arretrate del 2014).

Dal 1° gennaio 2016 al 30 dicembre 2016 le richieste di asilo sono state 123.600. Le decisioni delle Commissioni territoriali sono state 91.102 con i seguenti esiti: 4.808 status di rifugiato (5%), 12.873 status di protezione sussidiaria (14%),18.979 status di protezione umanitaria (21%), 51.170 non riconosciuti (56 %), 3.084 irreperibili (4%) e 188 altri esiti (0%).

Rispetto al 2015 nel 2016 le domande sono aumentate del 47,20% mentre le decisioni sono aumentate del 28,10%.

L'esponenziale aumento delle domande di asilo dirette alle Commissioni territoriali si è tradotto, evidentemente, in un altrettanto esponenziale incremento del numero delle impugnazioni in sede giurisdizionale delle decisioni amministrative. Sul punto è sufficiente considerare che:

- presso il tribunale di Milano i procedimenti di protezione internazionale iscritti nell'anno 2013 erano pari a 591, nell'anno 2014 erano 636, nell'anno 2015 si è registrata una crescita esponenziale con 1674 iscrizioni; nel corso dell'anno 2016 si rileva un numero di iscrizioni pari a circa 400 mensili (con la conseguenza che proiettando il dato su base annua si arriverebbe a fine 2016 a circa 4800 procedimenti);
- presso i distretti delle Corti di appello di Catania e Ancona, il numero dei procedimenti iscritti nel 2015 è superiore rispetto all'anno 2014 in misura pari al 300% circa;
- presso i distretti delle Corti di appello di Caltanissetta, Catanzaro, Cagliari, Firenze, il numero dei procedimenti iscritti nell'anno 2015 è superiore rispetto all'anno 2014 in misura pari a 50% circa;
- il numero dei procedimenti di protezione internazionale iscritti presso il tribunale di Roma presenta il seguente andamento: anno 2013, n. 1.595; anno 2014, n.1.973; anno 2015 (fino al 29 luglio), n. 1.580; dunque il numero dei nuovi procedimenti iscritti sino al 31 dicembre 2015 può individuarsi in circa 2700, con conseguente incremento rispetto al numero dei procedimenti sopravvenuti nell'anno 2013 in misura pari al 70%;
- il numero dei procedimenti iscritti presso il tribunale di Napoli sino a settembre 2015 è pari a 1291, a fronte di 816 procedimenti iscritti nel 2014;
- presso il tribunale di Torino il numero dei procedimenti iscritti nel corso dell'anno 2016 è di circa 350 al mese (sì che proiettando il dato su base annuale può stimarsi un numero di iscrizioni pari a 4200 circa).

Accanto alla necessità di fronteggiare l'aumento esponenziale delle domande di protezione internazionale, l'intervento regolatorio si propone di incidere su altri fattori che condizionano negativamente l'attuazione di un'efficace politica dell'immigrazione.

Un elemento essenziale di tale politica è rappresentato dalla concreta possibilità di allontanare dal territorio dello Stato gli stranieri che, anche alla luce delle previsioni di origine comunitaria, non hanno titolo per permanere nello "spazio europeo".

Da questo punto di vista, occorre sottolineare che, a fronte di un costante incremento dei flussi migratori, testimoniato dal numero degli irregolari soccorsi in mare o comunque "sbarcati" sulle nostre coste (181.000 circa nel 2016, circa 505.000 nel triennio 2014-2016), alcuni strumenti per un'efficace azione di allontanamento hanno conosciuto, per vari motivi, una riduzione della capacità di risposta.

Ci si riferisce, in primo luogo, alla contrazione della capienza dei Centri deputati ad ospitare gli stranieri in attesa dell'esecuzione delle misure espulsive, che peraltro non sono distribuiti in maniera omogenea sul territorio nazionale.

Attualmente, tale capienza è ridotta a 359 posti (234 per gli uomini e 125 per le donne), distribuiti sulle strutture situate a Roma, Torino, Brindisi e Caltanissetta. Si tratta di una capienza assolutamente insufficiente, ove si consideri il numero degli stranieri rintracciati illegalmente sul territorio che nel 2016 assommano complessivamente a 41.473.

Ciò si riverbera, in termini non positivi, sulla possibilità di dare esecuzione ai provvedimenti di espulsione.

A questo riguardo, va precisato che nel corso del 2016 sono stati allontanati dal territorio dello Stato 5.817 stranieri.

Lo "scenario" con il quale occorre confrontarsi, deve tenere conto anche di altri obblighi che gravano sull'Italia, in conseguenza della sua appartenenza all'Unione Europea.

A questo riguardo, va evidenziato come il Sistema Schengen implichi la necessità di procedere all'identificazione ed al foto-segnalamento degli stranieri giunti irregolarmente sul territorio degli Stati membri. A fronte di un fenomeno migratorio di così cospicue dimensioni, i foto-segnalamenti eseguiti sono stati, nel 2016, 168.891.

E' evidente, peraltro, che queste operazioni richiedono di essere assolte nei tempi più brevi possibili e, soprattutto, immediatamente dopo l'arrivo e le prime cure dopo il soccorso in mare e gli sbarchi sulle coste. Ciò al fine di garantire un controllo ancor più efficace ed evitare lo svolgimento dei rilievi nei Centri di accoglienza, dove vengono ospitati gli stranieri che hanno richiesto lo status di protezione internazionale.

Per rendere più fluide queste operazioni, appare necessario prevedere anche la possibilità di eseguire queste operazioni presso gli appositi punti di crisi, i cd. *hotspot*, allestiti per le attività di accoglienza, in conformità alla normativa europea.

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;

Posta la rappresentazione del problema da risolvere di cui alla precedente sezione, i macro obiettivi che il provvedimento si pone sono:

Obiettivi di medio periodo:

- assicurare la specializzazione degli organi giurisdizionali di primo grado in materia di protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea mediante la costituzione di apposite sezioni in quattordici tribunali;

- delineare un chiaro perimetro di competenza della sezione specializzata colmando i vuoti normativi registrati in sede giurisprudenziale;

- semplificare le modalità di notificazione degli atti e dei provvedimenti della fase amministrativa dinanzi alle Commissioni territoriali, riducendo il più possibile i casi di stallo del procedimento per mancata notificazione;

- assicurare la stabilità e la professionalità dell'autorità amministrativa che decide sulle domande di protezione internazionale, mediante l'assunzione di personale qualificato da impiegare a titolo continuativo ed esclusivo presso la Commissione nazionale per il diritto di asilo e presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale;

- implementare la partecipazione dei richiedenti asilo ad attività di utilità sociale;

- garantire le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico subito dopo l'arrivo/lo sbarco sul territorio nazionale, individuando negli *hot spot*, il luogo "privilegiato" per lo svolgimento delle relative operazioni;

- incrementare il numero degli allontanamenti;

- ampliare il numero dei centri destinati ad ospitare gli stranieri in attesa di allontanamento;

- implementare i sistemi informatici, nazionali ed europei, riguardanti il controllo degli ingressi alle frontiere;

- attivare una piattaforma informatica destinata a raccogliere i dati relativi alla posizione giuridica dello straniero, capace di rendere immediatamente disponibili e fruibili alle Forze di polizia le situazioni di soggiorno regolare o irregolare.

Obiettivi finali:

- contrarre la durata dei procedimenti giurisdizionali di impugnazione in materia di protezione internazionale;

- velocizzare il processo amministrativo relativo alle impugnazioni delle espulsioni per motivi di ordine e sicurezza nazionale, con la previsione di un rito abbreviato dinnanzi al TAR;

- favorire l'attuazione del diritto all'unità familiare attraverso il pieno impiego delle tecnologie della comunicazione e attraverso la riduzione dei tempi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare;

- assicurare l'efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione, respingimento e allontanamento degli stranieri irregolari;

- rafforzare le capacità decisionali delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della

protezione internazionale, sia in termini quantitativi che qualitativi, assicurando il supporto di personale altamente qualificato;

- potenziare i centri di permanenza per i rimpatri su tutto il territorio nazionale, individuando le soluzioni più adeguate a garantire l'effettività dei provvedimenti di espulsione nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità delle persone.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'intervento normativo potrà essere desunto da elementi quali:

- l'adeguata e tempestiva definizione delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo dei tribunali sede delle sezioni specializzate, dal numero di magistrati che chiederanno di essere assegnati alle sezioni specializzate e dalla tempistica e modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i magistrati;
- l'adeguata organizzazione delle sezioni, in modo da garantire il rispetto del termine di definizione dei procedimenti di protezione internazionale previsto dalla legge;
- l'effettivo impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei procedimenti di protezione internazionale, sia relativamente alla fase amministrativa che giurisdizionale, con specifico riferimento al numero dei procedimenti amministrativi in cui si effettua la videoregistrazione del colloquio e al numero dei procedimenti di convalida in cui la partecipazione dell'interessato ha luogo "a distanza";
- la durata media dei procedimenti di impugnazione in materia di protezione internazionale (con specifica rilevazione del numero dei procedimenti in cui viene fissata udienza e delle relative ragioni e del numero delle ordinanze impugnate con ricorso per cassazione);
- la durata media dei procedimenti amministrativi per il riconoscimento della protezione internazionale;
- il numero di progetti presentati dai Comuni per l'impiego di richiedenti protezione in attività di utilità sociale finanziati con i fondi destinati ad immigrazione e asilo;
- il numero dei provvedimenti di espulsione degli stranieri irregolari;
- l'istituzione di nuovi centri di permanenza per i rimpatri e la loro omogenea dislocazione sul territorio nazionale.

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

I destinatari dell'intervento regolatorio sono gli stranieri richiedenti protezione internazionale e quelli irregolarmente presenti sul territorio nazionale; sono altresì destinatari i tribunali sede delle sezioni specializzate, i magistrati ordinari, con particolare riferimento a coloro che andranno a comporre le sezioni anche assumendo incarichi semidirettivi, e il personale amministrativo, la Scuola superiore della magistratura, le Corti di appello (a seguito della prevista non reclamabilità dell'ordinanza di primo grado che definisce il procedimento di impugnazione) la Corte di cassazione, il Ministero della giustizia e le sue articolazioni centrali e periferiche, il Ministero dell'interno e le sue articolazioni territoriali, il Consiglio superiore della magistratura, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e la Commissione nazionale per il diritto di asilo, le parti e i loro difensori.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

L'intervento è stato preceduto dalla valutazione delle criticità emerse dalle rilevazioni statistiche elaborate dal Ministero dell'interno e dal Ministero della giustizia, ed è il risultato del confronto tra i suddetti Ministeri nonché dell'acquisizione dei contributi statistici registrati presso alcuni tribunali che si occupano della materia, in particolare i tribunali di Milano e Torino, nonché dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, che si è sempre manifestato particolarmente favorevole alla specializzazione del giudice chiamato a trattare la materia. Relativamente alle disposizioni in materia di giustizia non si è proceduto, in ragione dell'urgenza che sottende l'intervento, a consultare altri soggetti, pubblici o privati, diversi da quelli citati. E' emerso che la durata dell'esame di merito in sede giurisdizionale (primo e secondo grado dinanzi alla corte di appello) si attesta, nei distretti che presentano le migliori performance, in almeno 2 anni e mezzo complessivi, articolati, in media, in circa 12-14 mesi per il primo grado e 18-20 mesi per l'appello.

Le disposizioni sulla partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale in favore delle collettività locali sono state oggetto di confronto con l'Anci.

Per la parte inerente ai controlli sull'immigrazione clandestina, si è ritenuto di non procedere a preventive consultazioni, per l'urgente necessità delle misure da adottarsi. Difatti, l'intervento regolatorio attiene a misure di organizzazione interna da adottarsi anche per corrispondere ad obblighi di derivazione comunitaria.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

La perdurante elevata durata dei procedimenti di protezione internazionale, che in Italia risultano sensibilmente più lunghi che nella media europea, rende non percorribile l'opzione zero.
Le medesime esigenze fondano le misure per l'efficienza dei procedimenti amministrativi innanzi alle Commissioni territoriali, nonché le disposizioni intese ad assicurare l'accelerazione delle procedure di identificazione e la definizione della posizione giuridica dei cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea.
In particolare, la prevista assunzione di personale qualificato, cui conferire funzioni di carattere specialistico a supporto delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, evidenzia la finalità, non perseguibile senza l'intervento normativo per le sussistenti carenze di organico, di accelerare la conclusione dei procedimenti in trattazione potenziando, sia in termini quantitativi che qualitativi, i processi decisionali degli uffici preposti garantendo in tal modo la continuità e l'efficienza degli stessi.
Per quanto concerne le norme riguardanti il controllo dell'immigrazione (Capo III), l'opzione "di non intervento" è stata attentamente valutata, risultando, tuttavia, non adeguata rispetto alla necessità di dare soluzione ai problemi considerati.
Difatti, la velocizzazione dei riti giurisdizionali riguardanti alcune tipologie di espulsioni non può essere conseguita con misure di carattere meramente organizzatorio. Peraltro, la rinuncia ad intervenire avrebbe significato rinuncia alla possibilità di giungere a definire in tempi brevi la posizione giuridica di soggetti "a rischio", con conseguenze anche a livello di cooperazione internazionale di polizia.
Per quanto concerne le misure riguardanti i sistemi informatici utilizzati per il controllo dell'immigrazione, il "non intervento" si sarebbe riverberato negativamente sulle procedure utilizzate nell'ambito del sistema Schengen, soprattutto per ciò che concerne la chiara individuazione dell'organo competente a disporre i divieti di ingresso, derivanti da contributi di cooperazione internazionale. Analoghi riverberi negativi si sarebbero registrati per l'implementazione di un sistema nazionale di monitoraggio delle posizioni degli stranieri. Ciò alla luce del fatto che i

trattamenti informatici di dati di polizia devono trovare un conforto normativo.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio.

Il generale obiettivo di accelerazione dei procedimenti di protezione internazionale è perseguito mediante:

- la costituzione di una sezione specializzata per la protezione internazionale in 14 tribunali con sede in capoluogo di distretto di corte d'appello. In particolare, i tribunali distrettuali individuati quali sede delle sezioni specializzate sono i seguenti:

- ROMA
- BARI
- CATANZARO
- CATANIA
- BRESCIA
- PALERMO
- LECCE
- MILANO
- VENEZIA
- FIRENZE
- NAPOLI
- BOLOGNA
- TORINO
- CAGLIARI

Si prevede inoltre:

- l'organizzazione, da parte della Scuola superiore della magistratura, in collaborazione con l'UNHCR e con l'EASO, dei corsi di formazione iniziale e il successivo aggiornamento periodico obbligatori per i giudici, assegnati alle sezioni specializzate.

- l'eliminazione, di regola, dell'udienza in primo grado; il giudice monocratico decide sulla base degli atti; è imposto per legge alla Commissione territoriale di depositare in giudizio la documentazione esaminata nella fase amministrativa;

- di attribuire al giudice il potere di disporre l'udienza per l'audizione del richiedente soltanto ove necessario (in proposito va rammentato che la Commissione deve ascoltare il richiedente, salvo che non ritenga di dover accogliere la domanda sulla base degli elementi in suo possesso, e che in molti casi l'accoglimento della richiesta dipende da ragioni legate alla situazione del Paese di origine, acquisibili per via documentale); già nel sistema vigente la giurisprudenza di legittimità ritiene non necessaria l'udienza in sede giurisdizionale;

- l'obbligatorietà della videoregistrazione del colloquio innanzi la Commissione;

- la decisione dell'impugnazione, con decreto camerale (prevedendo un termine di durata del procedimento di 4 mesi);

- l'eliminazione del grado di appello, tenuto conto che già il procedimento di primo grado costituisce, per molti aspetti, una duplicazione del procedimento amministrativo e considerato che, come già rilevato, in numerosi altri ordinamenti europei il controllo giurisdizionale si esaurisce, in fatto, in un unico grado di merito.

Infine, sempre in prospettiva di semplificazione e accelerazione delle procedure di protezione internazionale, si adottano misure dirette a introdurre modalità di notifica più celeri per gli atti e i provvedimenti amministrativi delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e ad individuare con certezza il momento di perfezionamento della notifica nei casi in cui il richiedente si renda irreperibile, contravvenendo agli obblighi di cooperazione imposti dalla legislazione nazionale, che, in conformità al diritto comunitario, impone al richiedente di comunicare ogni variazione di domicilio

La contrazione dei tempi di durata delle impugnazioni in sede giurisdizionale passa attraverso la specializzazione del giudice, su cui insistono da tempo gli organi internazionali che si occupano della materia, e la semplificazione delle modalità di trattazione dei ricorsi, allineandole a quelle vigenti dalla gran parte degli altri Stati europei.

Non sono state individuate opzioni alternative all'intervento regolatorio descritto in grado di assicurare un equivalente livello di efficienza della soluzione finale, posto che il procedimento giurisdizionale in materia di protezione internazionale è già regolato dal rito sommario di cognizione, a norma del decreto legislativo n. 150 del 2011, e, dunque, il necessario ulteriore intervento di semplificazione va compiuto assoggettando tale tipologia di procedimento alle regole del procedimento camerale ad udienza eventuale, **eliminando il doppio grado di merito.**

Con riferimento al Capo III il generale obiettivo di garantire le operazioni di identificazione dei cittadini stranieri, con particolare riguardo alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, nonché l'effettività dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini stranieri irregolare è perseguito mediante:

- la previsione di un rito abbreviato in materia di controversie relative al decreto di espulsione per motivi di sicurezza nazionale e di prevenzione del terrorismo;
- il potenziamento delle procedure di identificazione dello straniero;
- il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri su tutto il territorio nazionale, privilegiando la soluzione logisticamente più adatta.

Non sono state individuate opzioni alternative all'intervento regolatorio descritto in grado di assicurare un equivalente livello di efficienza della soluzione finale.

Difatti, alcuni degli obiettivi perseguiti (quelli afferenti alla definizione delle posizioni di soggetti espulsi per motivi di ordine e sicurezza pubblica e quelle riguardanti l'utilizzazione del Sistema Schengen) chiamano in causa posizioni soggettive di rango primario, sicché un intervento di carattere organizzatorio non sarebbe stato praticabile nel quadro normativo vigente.

Le stesse considerazioni valgono per il possibile ricorso a misure privative della libertà personale, come il trattenimento, in caso di rifiuto reiterato del cittadino straniero di sottoporsi ai rilievi fotosegnaletici.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

Le opzioni prescelte presentano vantaggi in termini di generalizzata contrazione dei tempi giudiziali sia relativamente ai procedimenti di protezione internazionale, mediante la costituzione di apposite sezioni specializzate e la semplificazione del rito.

In particolare, può stimarsi che l'assoggettamento dei procedimenti di impugnazione in parola comporterà una contrazione della loro durata di circa il 40%, all'esito delle rilevazioni statistiche emerse dal monitoraggio dei tribunali di Roma, Milano e Torino, dalle quali emerge che i tempi dilatati del procedimento sono da ascrivere, in buona parte, al periodo che intercorre tra il deposito del ricorso e la prima udienza, pari, di media, a circa 12 mesi. Dal monitoraggio compiuto emerge che la durata media dei procedimenti giurisdizionali di protezione internazionale si attesta, nei distretti che presentano le migliori performance, in circa 2 anni e mezzo, di cui 12-14 mesi per il procedimento dinanzi al tribunale e 18-20 mesi per il giudizio di appello. Nei tribunali del Mezzogiorno la durata media aumenta sino a raggiungere, all'incirca, 3 anni e mezzo-4 anni complessivi, di cui 20-24 mesi in primo grado e 20-24 mesi in appello. Le misure introdotte consentiranno, come detto, di eliminare, di regola, i tempi necessari per la fissazione e lo svolgimento dell'udienza, con conseguente prevedibile contrazione della durata del primo grado giurisdizionale di circa il 40%, e abbattere completamente i tempi riferibili al giudizio di appello.

In generale, l'applicazione del rito camerale al procedimento di impugnazione in materia di protezione internazionale comporterà una piena flessibilità dello strumento processuale da adattare alle specificità del caso concreto (in particolar modo in punto di fissazione o meno dell'udienza), superando l'attuale rigidità del rito che impone la fissazione dell'udienza in ogni caso, obbligando al rispetto di tempi processuali predeterminati. Non si ritiene di dover descrivere, nel dettaglio, tutte le modifiche che conseguiranno relativamente al processo civile a seguito dell'intervento in esame, dal momento che qui non si delinea un nuovo modello processuale ma si estende la portata di uno schema procedimentale già vigente, che è quello camerale.

La modifica in parola non si ritiene che andrà ad incidere sul flusso in entrata dei procedimenti civili in tribunale ma che produrrà, però, dei vantaggi sulla produttività degli uffici consentendo un più efficiente rapporto tra procedimenti iscritti e quelli definiti.
Non si ritiene possibile una pertinente quantificazione degli interventi **di cui al Capo I**, stante l'incidenza degli stessi in ambito strettamente processuale, sì che dipenderà, trattandosi in gran parte di misure rimesse all'applicazione in sede giudiziale, dalle determinazioni che, in concreto, il giudice deciderà di assumere.

Quanto ai procedimenti amministrativi per il riconoscimento della protezione internazionale, l'introduzione di nuove e più celeri modalità di notifica degli atti consentirà una più rapida definizione delle posizioni giuridiche degli interessati e la definizione dei procedimenti nei confronti degli irreperibili.

Il potenziamento del personale delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della

protezione internazionale permetterà una contrazione dei tempi di esame delle richieste, con riflessi positivi anche sui tempi dell'accoglienza dei richiedenti asilo.

Le misure in tema di foto-segnalamento recano un vantaggio indiretto anche per i migranti che vi si dovranno sottoporre. Ciò, infatti, renderà più agevole il loro invio presso i Centri di accoglienza. Tali vantaggi indiretti riguarderanno una platea di migranti che, considerati i dati dell'ultimo triennio, ha una dimensione di più di 168.000 persone all'anno.

D'altro canto, la soluzione ipotizzata fa anche chiarezza sulle conseguenze di un eventuale reiterato rifiuto a sottoporsi ai rilievi fotodattiloscopici, manifestando la volontà del migrante di sottrarsi alla propria identificazione.

Quanto alle misure di carattere processuale amministrativo, va osservato che esse riguardano una ristretta platea di soggetti (46,5 persone di media all'anno per le espulsioni per motivi di ordine e sicurezza nazionale). In ogni caso, occorre evidenziare come la previsione di cui alla nuova lettera m- *sexies* art.119 comma 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 si risolva non in una compressione del diritto di difesa, bensì in un'accelerazione del rito, con vantaggi, anche per l'interessato, in termini di certezza giuridica della propria posizione.

Per quanto riguarda, invece, l'introduzione di un sistema informativo nazionale, destinato ad accogliere i dati degli stranieri regolari ed irregolari, vanno evidenziati i potenziali vantaggi indiretti che tale piattaforma potrà offrire nella trattazione delle pratiche amministrative riguardanti questa categoria di soggetti. Essa, infatti, rappresenterà un utile "complemento" agli ordinari strumenti utilizzati nel disbrigo dei diversi adempimenti riguardanti l'ingresso e il soggiorno.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;
Le misure introdotte non impattano sulle PMI.

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

Non sono previsti nuovi obblighi informativi a carico dei destinatari.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

Non si ravvisano fattori prevedibili che potrebbero condizionare o impedire l'attuazione delle nuove norme.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento normativo non riguarda profili rilevanti in punto di competitività dei mercati.
In ogni caso, le misure previste si muovono espressamente nell'ottica di aumentare l'efficienza del sistema giustizia, di identificazione degli stranieri, nonché di garantire l'effettività dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini stranieri irregolari.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

La sezione descrive:

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;
E' previsto che per i primi tre anni successivi all'entrata in vigore delle disposizioni in analisi, il Governo presenti alle Commissioni parlamentari competenti una relazione che evidenzia lo stato di attuazione delle disposizioni medesime, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti. E' previsto un decreto del Ministro della giustizia per la determinazione delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo dei tribunali sede delle sezioni specializzate. Sono previste specifiche tecniche per l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, da adottare con provvedimento del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);

Non si ritiene di dover porre in essere specifiche azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento. In ogni caso, le misure, in gran parte di natura processuale, sono rivolte ad una platea professionale.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

I controlli verranno effettuati attraverso le strutture e le risorse in atto, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implichino oneri per la finanza pubblica. Ai fini del controllo degli effetti dell'intervento andrà monitorato l'andamento degli indicatori e delle grandezze di cui alla Sezione 1, lettera C).
L'attività di monitoraggio si rivolgerà anche alla valutazione della effettività delle misure preordinate a velocizzare i tempi di definizione dei procedimenti amministrativi per il riconoscimento della protezione internazionale. A tal fine il monitoraggio sull'evoluzione del fenomeno a livello nazionale sarà svolto dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.
Per quanto concerne le misure riguardanti il controllo dell'immigrazione, il monitoraggio degli impatti delle nuove misure prefigurate, è garantito attraverso la costante elaborazione di dati sui diversi aspetti dei flussi migratori rilevanti per l'azione di polizia, espletata dai competenti organi del Ministero dell'interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Tali rilevazioni, consentiranno, infatti, di acquisire gli "scostamenti migliorativi" prodotti dalle previsioni che si intendono introdurre, restituendo un'immagine *in progress* degli effetti conseguiti.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;
Non sono previsti specifici meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

I principali aspetti da monitorare possono individuarsi nei seguenti elementi:

il numero di magistrati che chiederanno di essere assegnati alle sezioni specializzate e la tempistica e modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i magistrati;

l'adeguata organizzazione delle sezioni, in modo da garantire il rispetto del termine di definizione dei

procedimenti di protezione internazionale previsto dalla legge;

l'eventuale rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo dei tribunali sede delle sezioni specializzate;

l'impiego effettivo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei procedimenti di protezione internazionale, sia relativamente alla fase amministrativa che giurisdizionale, con specifico riferimento al numero dei procedimenti amministrativi in cui si effettua la videoregistrazione del colloquio e al numero dei procedimenti di convalida in cui la partecipazione dell'interessato ha luogo "a distanza";

la durata media dei procedimenti di esame delle domande da parte delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale;

la durata media dei procedimenti di impugnazione in materia di protezione internazionale;

il numero di progetti presentati dai Comuni per l'impiego di richiedenti protezione internazionale in attività di utilità sociale, finanziati con i fondi destinati ad immigrazione e asilo;

il numero dei provvedimenti di espulsione, respingimento e allontanamento degli stranieri irregolari;

l'istituzione di nuovi centri di permanenza per i rimpatri e la loro omogenea dislocazione sul territorio nazionale;

Ciò posto, sono, inoltre, da sottoporre a monitoraggio i seguenti ulteriori elementi, al fine di verificare, in concreto, l'effettiva applicazione che le misure introdotte riceveranno in ambiente processuale rilevando il reale esercizio della discrezionalità giudiziale e le condotte adottate dalle parti:

- numero dei procedimenti di impugnazione in tribunale in cui viene fissata udienza e delle relative ragioni;
- numero delle ordinanze impugnate con ricorso per cassazione.

Il monitoraggio degli elencati aspetti attinenti alle misure giurisdizionali introdotte sarà effettuato tramite il sistema di *datawarehouse* operativo presso il Ministero della giustizia, oltre che mediante informazioni di tipo organizzativo (modalità di costituzione delle sezioni, numero di magistrati addetti) rilevate dai sistemi informatici ministeriali e del Consiglio superiore della magistratura.

SEZIONE 8 - RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

Gli organi di impugnazione di primo grado sono specializzati in nove Stati membri.

Organo di impugnazione specializzato in materia di asilo e immigrazione	**Belgio, Paesi Bassi, Svezia**
Organo di impugnazione specializzato in materia di asilo	**Grecia, Francia, Irlanda, Malta, Polonia, Regno Unito**

Esigenze di specializzazione, sia pure relativamente all'autorità di prima istanza, sono alla base delle disposizioni della Direttiva 2013/33/UE (attuata con il Dlgs. n. 142 del 2015) che, all'articolo 4, comma 1, prevede che *"per tutti i procedimenti gli Stati membri designano un'autorità che sarà competente per l'esame adeguato delle domande a norma della presente Direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché tale autorità disponga di mezzi appropriati, in particolare di personale competente in numero sufficiente, per assolvere ai suoi compiti ai sensi della presente Direttiva". Lo stesso articolo, inoltre, prevede al successivo comma 4 che "il personale dell'autorità accertante abbia ricevuto una formazione adeguata".* Gli scopi di tutela del richiedente posti a fondamento delle richiamate disposizioni europee non possono essere pienamente raggiunti ed attuati a prescindere da un'adeguata formazione del personale di magistratura che integra l'organo giurisdizionale di impugnazione. Difatti, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e l'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati da tempo evidenziano tra le principali criticità del sistema italiano l'assenza di un organo di impugnazione specializzato.

I sistemi di impugnazione presenti nei diversi Stati membri si articolano su un numero variabile di gradi di giudizio.

Un gran numero di sistemi di impugnazione riservano l'esame in fatto e in diritto esclusivamente al primo grado.

1 grado di impugnazione

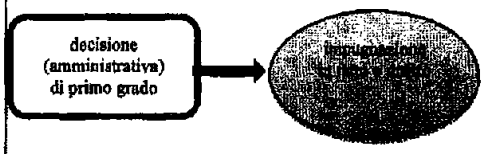

E' il caso di 2 Stati membri: Ungheria e Lettonia.

Il sistema di impugnazione si articola in un unico grado con esame in fatto e in diritto

2 gradi di impugnazione - secondo grado esclusivamente su profili di legittimità

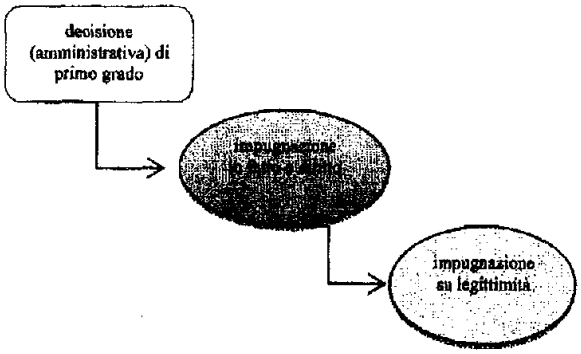

E' il caso di 8 Stati membri: Francia, Spagna, Belgio, Cipro, Repubblica Ceca, Grecia, Paesi Bassi e Romania

L'esame in fatto e in diritto è riservato esclusivamente al primo grado.

Il procedimento di secondo grado può aver ad oggetto esclusivamente profili di legittimità

3 gradi di impugnazione con un solo esame in fatto e in diritto

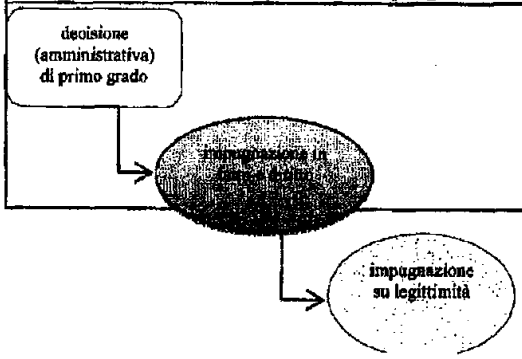

E' il caso di 5 Stati membri: Austria, Estonia, Irlanda, Polonia e Regno Unito.

L'esame in fatto e in diritto è riservato al solo

	primo grado di impugnazione. **I procedimenti di secondo e terzo possono vertere esclusivamente su questioni di legittimità. In Austria l'autorità competente per il ricorso di terzo grado è la Corte costituzionale.**

Il rito processuale introdotto con l'intervento in esame, a contraddittorio scritto e a udienza eventuale, si presenta conforme al "modello internazionale" di giusto processo che rinviene i propri principali fondamenti nelle norme parametro di cui agli articoli 5 e 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Corte di giustizia (Corte giust., sent. 28-7-2011, causa C-69/10, Brahim Samba Diouf c. Ministre du Travail, de l'Emploi et de Plmmigration, in www.curia.eur.int) ha stabilito, infatti, che la disciplina statale sui procedimenti relativi alle richieste di asilo rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 47 della Carta.

Va preso atto che, in forza della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, le garanzie sottese al diritto al ricorso effettivo dinanzi ad un giudice si modulano differentemente a seconda della natura della materia processuale (penale, civile e amministrativa) e del tipo di grado di giudizio. Le limitazioni nei confronti di tali garanzie devono poi rispondere sempre al principio di proporzionalità.

Secondo l'interpretazione fornita dalla Corte EDU la garanzia dell'udienza orale è ineludibile per i processi penali, mentre nei processi civili o amministrativi può essere sottoposta a consistenti restrizioni. La valutazione in ordine all'ammissibilità dei limiti opponibili al diritto alla tutela giurisdizionale va compiuta muovendo dall'art. 52, par. 1, della Carta, a norma del quale un diritto garantito dalla Carta può essere limitato, a patto che la limitazione non leda il contenuto essenziale, sia legittima, proporzionata, riconosciuta dal diritto dell'Unione, prevista dalla legge, persegua obiettivi di interesse generale e sia necessaria al fine di tutelare altri diritti o altre libertà.

La Corte europea ha più volte ribadito che le procedure per il riconoscimento dell'asilo e del soggiorno dello straniero non devono osservare tutte le garanzie previste dall'art. 6 CEDU (Corte EDU, grande Camera, sent. 5-10-2012, causa n. 39652/98, case of Maaoiva v. France, in www.coe.int).

In particolare, può farsi rinvio alle interpretazioni dell'articolo 6 CEDU operate dalla Corte europea (Corte EDU, quarta sezione, 12-11-2002, causa n. 28394/95, Case Dóry v. Sweden, in www.coe.int; seconda sezione, 8-2-2005, causa n. 55853/00, Case of Miller v. Sweden, in www.coe.int), per cui l'udienza orale può non aver luogo quando sussistono circostanze eccezionali: in particolare quando le decisioni riguardano domande di diritto o aventi complessi profili tecnici.

Basti al riguardo richiamare il seguente passo: «La Corte constata che il diritto ad un'udienza pubblica implichi necessariamente il diritto ad una audizione orale. Tuttavia, l'obbligo di tenere una

udienza pubblica non è assoluto. Così, l'udienza può non tenersi, se una parte inequivocabilmente rinuncia a tale diritto o non sono ravvisabili questioni di pubblico interesse che rendono necessaria l'udienza stessa» (Corte EDU., sent. 12-11-2002, causa n. 28394/95, cit., p.to 37, T.d.A.).

Dunque, aderendo alle posizioni della Corte europea, deve ritenersi che esigenze di economia processuale e di effettività giustificano la rinuncia, di regola, all'udienza orale e consentono di delineare un modello processuale che si conclude con una decisione assunta in base agli atti e ai documenti scritti prodotti dalle parti. L'udienza orale dovrà, invece, essere assicurata laddove sia necessario audire l'interessato, richiedere oralmente chiarimenti alle parti ovvero quando occorra ai fini dell'attività di raccolta e di apprezzamento delle prove (Corte EDU., Corte plenaria, 29-11-1991, causa n. 11826/85, Case of Helmers v. Schweden, in www.coe.int).

Relazione tecnica

Articolo 1

(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea)

La norma prevede l'istituzione presso i tribunali ordinari di Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia, di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.
Al riguardo si precisa che l'attuazione della disposizione non comporta la costituzione di nuove strutture giudiziarie bensì la mera ridefinizione delle competenze già in capo agli esistenti Tribunali, attraverso la specializzazione di un numero ristretto di essi, cui far confluire magistrati dotati di specifiche competenze per la trattazione di ogni controversia in materia non solo di protezione internazionale, ma anche di immigrazione e libera circolazione dei comunitari, al fine di ridurre i tempi, razionalizzare ed efficientare le procedure giurisdizionali.

L'individuazione degli uffici presso i quali collocare le istituende sezioni è avvenuta sulla base dei dati relativi al numero delle domande di protezione internazionale esaminate, negli anni 2015 e 2016, da ciascuna commissione territoriale o sezione distaccata.

Con riferimento alla ridefinizione dei profili di competenza attribuiti dalla normativa in esame alle istituende sezioni specializzate, si procede alla rideterminazione delle dotazioni organiche, nonché all'adozione di opportune misure organizzative degli uffici, nell'ambito delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le risorse iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 – programma 1.2 – Giustizia civile e penale, del Centro di responsabilità del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, sono le seguenti:

Missione	UDV	Programma	Azione	Categoria di spesa	Capitolo di bilancio	Stanziamento iniziale 2017 (milioni di euro)	Stanziamento iniziale 2018 (milioni di euro)	Stanziamento iniziale 2019 (milioni di euro)
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di Personale	1402	1.304,59	1.283,63	1.293,18
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di Personale	1404	24,70	24.70	24.70
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di Personale	1421	86,70	85,33	85,95
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (magistrati)	Spese di Personale	1400	1.635,85	1.660,51	1.666,70
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (magistrati)	Spese di Personale	1420	0,03	0,03	0,03
6	1.2	Giustizia civile e penale	Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	Informatica di servizio	1501	50,68	49,93	47,99
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento uffici giudiziari	Acquisto beni e servizi	1451	119,19	118,62	128,79
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento uffici giudiziari	Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari	1550	283,74	279,09	293,29

Articolo 2

(Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti)

La norma prevede che i giudici che compongono le sezioni specializzate, scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze, partecipino ai corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, in collaborazione con l'ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, al fine di acquisire una particolare specializzazione in materia.

All'organizzazione delle predette sezioni provvede il Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del principio di specializzazione anche in deroga alle norme vigenti, relative al numero dei giudici da assegnare alle sezioni, e fermi i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria, mediante delibera da adottare entro il termine stabilito al successivo articolo 21, comma 1.

Nei tre anni successivi all'assegnazione alla sezione specializzata, i giudici dovranno partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale. Per gli anni successivi, i medesimi giudici hanno

l'obbligo di partecipare, almeno una volta ogni biennio, ad un corso di aggiornamento professionale organizzato. I corsi prevedono specifiche sessioni dedicate alla valutazione delle prove, ivi incluse le tecniche di svolgimento del colloquio.

Al riguardo si fa presente che le attività formative potranno essere espletate avvalendosi degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, iscritti sul capitolo 1478, U.d.V. 1.2 "Giustizia civile e penale", Azione – Trasferimenti in favore della Scuola Superiore della Magistratura, che reca uno stanziamento di € 10,50 milioni per l'anno 2017, di € 13,12 milioni per l'anno 2018 e di € 13,33 milioni per l'anno 2019, su cui gravano le spese di funzionamento della Scuola superiore della magistratura, mediante una riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse allocate sul medesimo capitolo.

La Scuola provvede in via esclusiva alla formazione professionale degli appartenenti all'ordine giudiziario e svolge altri compiti didattici e di ricerca; tra questi, la formazione permanente dei magistrati e, in collaborazione con il CSM, quella iniziale dei magistrati in tirocinio; la formazione dei responsabili degli uffici giudiziari; quella dei magistrati onorari.

Per l'erogazione del servizio formativo la Scuola Superiore della Magistratura si avvale anche di strutture didattiche incentrate su base distrettuale e provvede anche alle attività di formazione in ambito europeo e internazionale; collabora alla formazione di altri operatori giuridici e pubblica studi e ricerche.

Pertanto, la Scuola, provvede alla formazione iniziale e permanente dei magistrati addetti alle sezioni specializzate nel limite dello stanziamento iscritto sul citato capitolo n. 1478, tenuto conto che il programma delle attività di formazione permanente per il solo anno 2017, prevede un'offerta per un complesso di circa diecimila posti, sia attraverso l'organizzazione di corsi centrali (98 in tutto), sia di corsi territoriali di rilevanza nazionale (29 in tutto).

Con riferimento all'attuazione del comma 3, si precisa che le attività connesse allo scambio di esperienze tra i presidenti delle sezioni specializzate, ivi previste, avverranno nell'ambito degli incontri di studio periodicamente organizzati dal Consiglio superiore della magistratura. *Il costo stimato per un incontro annuale relativo alle spese di trasferta e all'organizzazione di una giornata di scambio di esperienze tra i 14 Presidenti delle istituende sezioni specializzate che si incontreranno presso la sede romana del CSM, che già dispone degli spazi e delle attrezzature necessarie all'organizzazione degli eventi formativi e seminariali è il seguente:*

1) ***Rimborso spese di trasferta: importo stimato euro 5.785,00***

presidenti in missione 13 di 14 - 1 di Roma	*Spese Viaggio A/R*	*Spese Pasti*	*Spese alloggio*	*TOTALI*
3 dalle isole(Palermo, Catania e Cagliari)	*600*	*70*	*200*	*2.610 EURO*
5 lungo raggio (Bari, Catanzaro, Lecce, Torino e	*350*	*35*		*1.925 EURO*

Venezia)				
5 medio raggio (Bologna, Brescia, Firenze, Milano, Napoli)	*250*			*1.250 EURO*

2) ***Spese di gestione incontro: importo forfettario euro 1.000,00***

Onere complessivo annuo euro 6.785,00

Al maggiore onere si provvede ai sensi di quanto disposto all'art. 22 del presente provvedimento.

Articolo 3

(Competenza per materia delle sezioni specializzate)

Le norme prevedono l'elencazione delle materie di competenza delle istituende sezioni specializzate, nonché l'individuazione del rito monocratico per la trattazione dei procedimenti da parte del tribunale, in deroga a quanto previsto dal codice di procedura civile.

Tali disposizioni di natura procedimentale non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4

(Competenza territoriale delle sezioni)

Le norme stabiliscono i criteri per definire la competenza territoriale delle sezioni specializzate, su base regionale, per la trattazione delle controversie nonché la disciplina delle assegnazioni alle sezioni dei relativi procedimenti.

Tali disposizioni di natura ordinamentale non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5

(Competenza del Presidente della sezione specializzata)

La norma individua le competenze, già riservate dalla legge al Presidente del tribunale, da affidare al Presidente delle sezioni specializzate.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6

(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)

Con riferimento al **comma 1, lett. a) b) ed e)**, la stima dei costi per le notifiche degli atti e dei provvedimenti delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale è riferita esclusivamente al costo delle notifiche a mezzo del servizio postale, da effettuare ai richiedenti asilo che non usufruiscono di misure di accoglienza e non sono destinatari di misure di trattenimento.

Se si tratta infatti di richiedenti presenti nei centri o nelle strutture di accoglienza di cui al d.lgs. n.142/2015 ovvero trattenuti nei centri di cui all'articolo 14 del D.lgs n. 286/1998, è previsto che le notificazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata.

La stima è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri:

- tariffa media di postalizzazione via raccomandata degli atti giudiziari, pari ad € 11, comunicata dal Dipartimento per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie;
- previsione di una media di due comunicazioni inviate per cittadino straniero richiedente asilo;
- numero totale di richieste di asilo presentate nell'anno 2015, pari a 83.970;
- numero di richiedenti asilo non gestiti in accoglienza, stimati in via prudenziale in misura pari al 10% del totale (la quasi totalità dei richiedenti è ospitata in accoglienza).
- numero di richiedenti cui inviare la comunicazioni: 83.970 x 10% = 8.397
- numero totale di comunicazioni da inviare: 8.397 x 2 = 16.794

Stima annuale del costo totale delle notifiche a mezzo servizio postale : 16.794 x € 11 = € 184.734.

Al costo totale stimato in € 184.734 *si provvede utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, iscritte al capitolo 2370, pg1, e al cap. 2390, pg2, del CDR, 4, Tab 8, corrispondente alla stabilizzazione di quota parte degli introiti di cui all'articolo 9-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, relativi al gettito derivante dal pagamento del contributo di 200 euro versato per le istanze relative all'acquisto o alla rinuncia della cittadinanza, mediante riprogrammazione delle spese effettuate sugli stessi capitoli.*

Con riferimento al comma 1, lett. c), di seguito si riporta la stima del costo per la dotazione, presso le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e le relative sezioni, di apparati di videoregistrazione e di riconoscimento automatico del parlato in grado di produrre file multimediali da cui ottenere la trascrizione automatica e fedele dell'audizione del richiedente protezione internazionale in lingua italiana, prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 25 del 2008.

Il calcolo è stato effettuato tenendo presente il numero attuale delle commissioni territoriali e delle rispettive sezioni, pari complessivamente a 48 (l'articolo 4 del D. Lgs n. 25/2015 e s.m.i. fissa le commissioni nel numero massimo di 20 e le sezioni nel numero massimo di 30). La spesa totale ha già trovato copertura attraverso il Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione (FAMI) nell'ambito dell'obiettivo specifico 1 "Asilo", attraverso il finanziamento di un apposito progetto che prevede le attività necessarie per impostare a livello centrale il sistema di video e audio-registrazione, comprensivo di acquisto di hardware e software di sistema,

realizzazione di un portale di gestione e servizi di supporto, nonché l'acquisto di HW e SW specifico per le postazioni di lavoro. Di seguito si riporta il dettaglio della composizione economica del progetto:

	ATTIVITA'	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	COSTO UNITARIO	AL NETTO IVA TOTALE	CON IVA TOTALE
1.	Assistenza tecnologica e specialistica	gg/u	200	660,00	132.000,00	161.040,00
2.1	Definizione e messa a punto dei requisiti applicativi e di sicurezza del sistema	gg/u	30	380,00	11.400,00	13.908,00
2.2	Acquisizione del SW applicativo in configurazione di mercato PDL e Server	licenza d'uso ill.	1	450.000,00	450.000,00	549.000,00
2.3	Servizi per la personalizzazione del sistema	gg/u	350	380,00	133.000,00	162.260,00
2.4	Assistenza evolutiva	gg/u	140	380,00	53.200,00	64.904,00
2.5	Realizzazione del Portale	gg/u	150	380,00	57.000,00	69.540,00
2.6	Sperimentazione e collaudo su sito pilota	gg/u	30	380,00	11.400,00	13.908,00
2.7	Avviamento e dispiegamento del sistema	gg/u	94	380,00	35.720,00	43.578,40
2,8	Garanzia di 36 mesi	anno	3	120.000,00	360.000,00	439.200,00
3.1	Acquisizione HW e SW di base (server e storage)	Server	1	220.000,00	220.000,00	268.400,00
3.2	Acquisizione HW e SW di base (conference system e sistema di videoregistrazione)	PDL	188	4.500,00	846.000,00	1.032.120,00
4.	Addestramento tecnico all'uso della strumentazione	gg/u	157	380,00	59.660,00	72.785,20
5.	Comunicazione e pubblicità	corpo	1	5.000,00	5.000,00	6.100,00
6.	Spese di trasferta (10% del corrispettivo economico di ca. 257 gg/u calcolate sulle giornate richieste al Fornitore della tecnologia per attività *on-site*)	10%	26	380,00	9.880,00	12.053,60
				TOTALE	2.384.260,00	2.908.797,20

Nel calcolo indicato sono previsti i costi per la predisposizione e l'avvio dell'intero sistema (voci di costo che vanno dal punto 1 al punto 3.1 e dal punto 4 al punto 6 del prospetto); i costi legati alle singole postazioni di lavoro (4 per ogni commissione o sezione) sono calcolati al punto 3.2.

Per quanto attiene ai costi di gestione si rappresenta che al punto 2.8 si prevede la garanzia per tre anni del software personalizzato, inclusivo di tutti gli eventuali interventi correttivi, mentre al punto 2.4 si prevede la realizzazione di eventuali interventi di natura evolutiva per lo stesso periodo. Analogamente per le componenti HW è prevista la garanzia per 36 mesi.

Con riferimento al **comma 1, lettera g)**, che prevede la disciplina delle controversie in materie di riconoscimento della protezione internazionale, *le attività procedimentali e processuali previste, di natura istituzionale, sono già espletate dall'amministrazione giudiziaria con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Relativamente alle disposizioni novellate al comma 18 dell'articolo 35-bis del Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150 che prevedono l'adozione di un provvedimento del responsabile dei Sistemi Informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestante la piena funzionalità dei sistemi con riguardo ai procedimenti disciplinati dallo stesso articolo, si evidenzia che il completo sviluppo del processo civile telematico presso gli uffici giudiziari già consente il deposito telematico degli atti e dei documenti processuali nonché la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici; in tal senso, i necessari adempimenti di natura tecnica, saranno espletati attraverso l'utilizzo delle risorse ordinariamente iscritte a legislazione vigente sul bilancio del Ministero della giustizia per*

l'anno 2017- U.d.V. 1.2 "Giustizia Civile e Penale" nell'ambito dell'Azione: Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia, sui seguenti capitoli:

Missione	UDV	Programma	Azione	Categoria di spesa	Capitolo di bilancio	Stanziamento iniziale 2017 (milioni di euro)	Stanziamento iniziale 2018 (milioni di euro)	Stanziamento iniziale 2019 (milioni di euro)
6	1.2	Giustizia civile e penale	Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	Informatica	1501	50,68	49,93	47,99
6	1.2	Giustizia civile e penale	Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	Informatica	7203	15,09	14,09	14,09

Articolo 7

(Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150)

Le norme disciplinano le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia, regolate dal rito sommario di cognizione. Al riguardo, *le attività procedimentali e processuali previste, di natura istituzionale, potranno essere espletate dall'amministrazione giudiziaria, attraverso le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.*

Articolo 8

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142)

La disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, lett. b), n. 3) prevede il collegamento audiovisivo fra l'aula di udienza ed il Centro di cui all'art. 14 del d.lgs n. 286/1998, ai fini della convalida del provvedimento di trattenimento. Tale collegamento sarà realizzato utilizzando la piattaforma Lync (Skype for business) su rete pubblica (internet), che non comporta nuovi costi di investimento e di gestione.

Il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, infatti, già dispone e utilizza tale piattaforma per le attività di istituto e i costi, relativi al rinnovo annuale delle licenze (circa 93 mila euro annui), sono coperti dalle dotazioni di bilancio a legislazione vigente (CAP. 7365, CDR 4, la cui dotazione per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 è pari a euro 2.075.155).

Le altre disposizioni dell'articolo sono di natura meramente ordinamentale o di coordinamento con le norme istitutive della sezione specializzata e della nuova disciplina processuale delle controversie in materia di protezione internazionale.

Con riferimento alle disposizioni concernenti la disciplina procedimentale in materia di protezione internazionale, *le attività procedimentali e processuali previste, di natura istituzionale, sono già espletate dall'amministrazione giudiziaria, attraverso le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.*

Articolo 9

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di permesso per motivi umanitari e di protezione internazionale)

La disposizione, al comma 1, lettera a), modifica l'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 al fine di uniformare l'ordinamento interno a quanto rilevato dalla Commissione europea con l'apertura della procedura di infrazione n. 2013/0276. Nello specifico la Commissione lamenta il mancato recepimento delle disposizioni dell'art. 1, paragrafo 8, nonché dell'art. 1, paragrafo 7, lettera a) della direttiva 2011/51/UE, limitatamente alla prima parte dei paragrafi 3bis e 3ter, introdotti nell'art. 12 della direttiva 2003/109/CE.

La disposizione specifica, sulla base dei rilievi mossi dalla Commissione europea, il regime dell'annotazione da apporre sul permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale, che deve recare l'indicazione dello Stato membro dell'Unione europea che l'ha riconosciuta.

La disposizione proposta, essendo di natura meramente ordinamentale e chiarificatrice del regime delle annotazioni nella materia de qua, già previsto dalla norma che si intende sostituire, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a disciplinare più puntualmente il regime dell'apposizione delle annotazioni sul permesso di soggiorno, un adempimento che già rientra nell'ambito dell'ordinaria attività di istituto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e, in particolare, degli operatori degli Uffici Immigrazione delle Questure e che è retribuita con i capitoli di spesa stipendiali.

La disposizione, inoltre, al comma 1, lettera a), numero 2), disciplina le modalità di allontanamento per i casi in cui si debba procedere all'espulsione, per i motivi già previsti dall'art. 9, comma 10, di uno straniero che sia soggiornante di lungo periodo e beneficiario di protezione internazionale.

In questo caso, conformemente alla disciplina europea, è previsto che l'allontanamento debba avvenire verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da parte di tale Stato membro della attualità della protezione. Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, l'allontanamento può essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale.

Non si tratta di attività nuove, ma di specificazione delle modalità dell'allontanamento, che deve essere eseguito, prioritariamente, in questo caso, verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale.

Tale attività, già prevista dal comma 10 dell'art. 9, non comporta nuovi o maggiori oneri, rientrando tra quelle già svolte al verificarsi di tali circostanze ed è svolta con le risorse disponibili sul capitolo 2646 PG

09 "Spese di viaggio, trasporto e mantenimento indigenti per ragioni di sicurezza pubblica" del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Missione ordine pubblico.

La disposizione, infine, al comma 1, lettera b), reca due previsioni che mirano ad accelerare e semplificare i procedimenti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri. Si prevede, infatti, che l'istanza, corredata della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti reddituali e di alloggio, sia inoltrata dal richiedente in via telematica al competente sportello unico per l'immigrazione. In conseguenza della semplificazione introdotta, si prevede il dimezzamento (da 180 a 90 giorni) del termine per il rilascio del medesimo nulla osta.

Al riguardo si rappresenta che il costo dell'evoluzione sul sistema informatico SPI della procedura per il rilascio del nullaosta per il ricongiungimento familiare, consistente nell'invio telematico della domanda con i relativi documenti allegati, è stimato in euro 400.000 per l'anno 2017, al quale si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del capitolo n.7365, procedendo ad una riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse ivi allocate.

Articolo 10

(Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30)

La norma specifica l'autorità competente in materia di convalida dei provvedimenti di esecuzione coattiva dei provvedimenti di allontanamento dei cittadini comunitari, attribuiti alla nuova sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea e prevede, altresì, le modalità di partecipazione all'udienza per la convalida, attraverso un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza ed il *Centro di cui all'art. 14 del d.lgs n. 286/1998*, analogamente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), n. 3, per il collegamento audiovisivo ai fini della convalida dei provvedimenti di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale.

Per tale collegamento, potrà essere utilizzata la piattaforma Lync (Skype for business) su rete pubblica (internet), di cui il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno già dispone e ai costi del presente articolo si provvede con le dotazioni di bilancio a legislazione vigente del capitolo 7365, pg 2, e del capitolo 2270, del Dipartimento Libertà civili e immigrazione.

Articolo 11

(Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione)

La norma prevede un piano straordinario di applicazioni extra distrettuali di magistrati, fino ad un massimo di **n. 20 unità**, diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti connessi con le richieste di

accesso al regime di protezione internazionale ed umanitaria, da parte di emigranti presenti sul territorio nazionale, nonché ulteriori procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione.

Si prevede di corrispondere ai magistrati applicati presso le sedi giudiziarie, il 50% dell'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, per un periodo di 18 mesi, rinnovabile per ulteriori 6 mesi.

A tal fine, si evidenziano, di seguito, gli oneri connessi:

Calcolo degli oneri:

Indennità mensile euro 2.173,38 così calcolata:

Importo stipendiale tabellare su base annua (HH03)	39.307,45
INPDAP	9.512,40
IRAP	3.341,13
Totale onere unitario annuo	***52.160,98***
Indennità mensile (52.160,98 : 12 : 2)	***2.173,38***

Onere anno 2017 (9 mesi):

euro 2.173,38 X 20 (n .magistrati da assegnare) X 9 (mesi) = **euro 391.208,40**

Onere anno 2018 (12 mesi):

euro 2.173,38 X 20 (n .magistrati da assegnare) X 12 (mesi) = **euro 521.611,20**

Onere anno 2019 (3 mesi):

euro 2.173,38 X 20 (n .magistrati da assegnare) X 3 (mesi) = **euro 130.402,80**

Riepilogo oneri:

Anno 2017 (9 mesi) euro 391.208,40
Anno 2018 (12 mesi) euro 521.611,20
Anno 2019 (3 mesi) euro 130.402,80

Al magistrato applicato è inoltro riconosciuto il diritto ad un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni 8 settimane di effettivo esercizio di funzioni, esclusivamente ai fini di futuri trasferimenti.

Articolo 12

(Assunzione di personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo)

Le assunzioni proposte rientrano nella disponibilità della relativa dotazione organica, come determinata a seguito delle riduzioni operate con il D.P.C.M. 22 maggio 2015, e con riferimento al personale in servizio al 12 dicembre 2016, come di seguito rappresentato:

PERSONALE DELLA TERZA AREA

DOTAZIONE ORGANICA DPCM 22/05/2015	PERSONALE IN SERVIZIO Al 12/12/2016	POSTI DISPONIBILI
8.356	7.743	565 (*)

(*) esclusi i posti fuori ruolo

Le assunzioni di 250 unità di personale comportano un costo annuo complessivo di € 10.266.149,51 calcolato, al lordo degli oneri a carico dello Stato (38,38% sulla retribuzione fissa, 32,7% sulla quota F.U.A. e sul compenso per lavoro straordinario), sulla base del trattamento economico fisso, della quota F.U.A., del compenso per lavoro straordinario e del buono pasto. Il costo è riferito al personale appartenente all' Area III, posizione economica F1, in relazione alle fasce retributive della medesima Area, sulla base del vigente C.C.N.L.. Di seguito si riportano le tabelle riepilogative dei costi rilevati:

Tratt. Economico Fisso

Posizione Economica	**stipendio aggiornato al 01/07/2010**				
	stipendio + IVC	13.ma	Indennità di amministrazione	Totale lordo oneri dipendenti	**Totale lordo oneri STATO**
Area III - F1	€ 21.283,74	€ 1.773,65	€ 3.162,48	€ 26.219,87	**€ 36.283,06**

F.U.A. ultimo definito anno 2015

Posizione Economica	Totale lordo oneri dipendenti	**Totale lordo oneri STATO**
Area III - F1	€ 684,96	**€ 908,94**

COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO

Posizione Economica	Importo orario per compenso per lavoro straordinario	Numero 10 ore mensili per 11 mesi	Totale lordo oneri dipendenti	**Totale lordo oneri STATO**
Area III - F1	€ 14,06	110	€ 1.546,80	**€ 2.052,60**

BUONI PASTO

Posizione Economica	Importo buono pasto	numero 5 buoni pasto settimanali per 52 settimane	**Totale costo buoni pasto**

Area III - F1	€ 7,00	260	**€ 1.820,00**

COSTO COMPLESSIVO UNITARIO LORDO ONERI STATO

Posizione Economica	**Trattamento Economico Unitario Complessivo**				
	TOT. FISSO	F.U.A.	Compenso lavoro straordinario	Buoni pasto	**Totale lordo oneri STATO**
Area III - F1	€ 36.283,06	€ 908,94	€ 2.052,60	€ 1.820,00	**€ 41.064,60**

COSTO COMPLESSIVO PER 250 UNITA'

Posizione Economica	Numero Unità	**Costo unitario annuo lordo oneri Stato**	**Costo complessivo annuo lordo oneri Stato**
Area III - F1	250	€ 41.064,60	**10.266.149,51**

In considerazione dei tempi tecnici previsti per il reclutamento delle n. 250 unità di personale, l'onere complessivo sopra illustrato è stato imputato in bilancio nel 2017 per i 3/12 (mese di decorrenza prevista per le assunzioni: ottobre).

A tal fine, è autorizzata la spesa di 2.566.538 euro per l'anno 2017 e di 10.266.150 a decorrere dall'anno 2018.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi di quanto disposto all'articolo 22 del presente provvedimento.

Art. 13

(Assunzione di funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

La norma è tesa a consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e dei compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità dal DPCM 84/2015, nonché a sostenere gli interventi

educativi, i programmi di inserimento lavorativo, le misure di sostegno all'attività trattamentale e gli interventi in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova.

La norma autorizza il Ministero della giustizia, a procedere, in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, nonché in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001 all'assunzione di un numero massimo di 60 unità di personale da inquadrare nell'Area III dei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale, nonché di mediatore culturale.

Si rappresenta infatti, che l'amministrazione della giustizia minorile e di comunità ha subito nell'ultimo decennio consistenti tagli agli organici del personale, ma, nel contempo, non è stata autorizzata la reintegrazione delle risorse collocate a riposo, contrariamente, si è provveduto alla rideterminazione delle piante organiche a seguito di procedure di revisione della spesa, cui si è proceduto con tagli lineari, incidendo sulle professionalità presenti soprattutto negli Uffici di servizio sociale preposti all'esecuzione penale esterna dei minori (Uffici di Servizio sociale per minorenni) e degli adulti (Uffici per l'esecuzione penale esterna).

L'integrazione di personale, con particolare riferimento al personale di servizio sociale che, nello specifico, è quello incaricato di assicurare l'attuazione dei provvedimenti penali in area esterna, si pone come azione indispensabile di miglioramento per rendere funzionalmente capaci tali uffici di provvedere agli adempimenti istituzionali loro demandati.

L'intervento proposto consente l'assunzione di un massimo di 60 unità di personale giovane, motivato e adeguatamente formato, comunque nel limite delle attuali dotazioni organiche, appartenente all'Area terza funzionale del Comparto Ministeri che permetterà al Dipartimento di far diventare, nel futuro, l'esecuzione penale esterna maggioritaria rispetto all'esecuzione penitenziaria.

La quantificazione degli oneri stipendiali annui delle 60 unità è rappresentata nella tabella sotto riportata:

Qualifica	**Unità da assumere**	**Onere trattamento fondamentale**	**Onere trattamento accessorio (valore medio annuo)**	**Trattamento complessivo (onere individuale annuo)**	**Totale generale**
Funzionario area pedagogica e mediatore culturale - III - F1	60	€ 38.619,34	€ 1.203,11	€ 39.822,45	€ 2.389.347,00
			ONERE ANNUO (arrotondato)		**€ 2.400.000,00**

Considerato che l'assunzione del predetto personale avverrà non prima del mese di settembre 2017 e che per l'espletamento delle prove selettive è stata quantificata una spesa di euro 400.000, per il solo anno 2017, così determinata:

Attività	Spesa
Locazione locali	210.000,00
Facchinaggio, allestimento aule e gestione locali	40.000,00
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	27.000,00
Cancelleria e stampati	33.000,00
Compensi e trasferte alla Commissioni e gettoni di presenza per la vigilanza	90.000,00
Totale	**400.000,00**

L'onere complessivo viene così rimodulato:

Voce di costo	Anno 2017 (oneri stipendiali a decorrere dal 1° settembre 2017)	Anno 2018 e a regime
Onere per l'espletamento delle procedure concorsuali	400.000,00	0
Oneri stipendiali	800.000,00	2.400.000,00
ONERE ANNUO	**1.200.000,00**	**2.400.000.00**

Per la copertura degli oneri è prevista una specifica autorizzazione di spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2017 e di euro 2.400.000 a decorrere dall'anno 2018, cui si provvede *ai sensi di quanto disposto all'articolo 22 del presente provvedimento.*

Art. 14

(*Disposizioni urgenti per la sicurezza e l'operatività della rete diplomatica e consolare*)

La norma aumenta di 10 unità il contingente del personale locale per le accresciute esigenze derivanti dal potenziamento della presenza della rete diplomatica e consolare nel continente africano, derivante anche dall'emergenza in materia di immigrazione.

Gli oneri sono valutati sulla base dell'ultimo costo medio storico accertato per il personale a contratto assunto localmente dalle sedi africane (20.300 euro, lordo amministrazione), che, prudenzialmente, è aumentato del 2% per ciascun anno del decennio, per tenere conto della dinamica salariale media

storicamente accertata per il personale della categoria. Per il solo primo anno, l'onere è considerato al 50%, per tenere conto del tempo necessario per l'espletamento delle prove concorsuali e per l'effettiva assunzione dei vincitori.

Anno	Aumento medio prudenziale previsto	Costo unitario (lordo amministrazione)	Costo per 10 unità (anno intero)	Costo per 10 unità (6 mesi)
2017		20.300	203.000	101.500
2018	2%	20.706	207.060	
2019	2%	21.120	211.201	
2020	2%	21.543	215.425	
2021	2%	21.973	219.734	
2022	2%	22.413	224.128	
2023	2%	22.861	228.611	
2024	2%	23.318	233.183	
2025	2%	23.785	237.847	
2026	2%	24.260	242.604	

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 101.500 per l'anno 2017, euro 207.060 per l'anno 2018, ed euro 242.604 a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi di quanto disposto all'articolo 22 del presente provvedimento.

Art. 15

(*Rifiuto di ingresso*)

L'articolo si limita ad individuare l'autorità competente ad adottare la decisione di inserimento nel Sistema di informazione Schengen di rifiuto di ingresso nel territorio nazionale di cittadini stranieri che abbiano commesso gravi reati e ad individuare l'autorità giudiziaria competente a conoscere dei relativi ricorsi. Si tratta di un'attività che, peraltro, già rientra nelle attribuzioni del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Le disposizioni di natura esclusivamente ordinamentali non determinano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16

(*Disposizioni in materia di ricorso avverso il decreto di espulsione per motivi di sicurezza nazionale e di prevenzione del terrorismo*)

L'articolo inserisce il ricorso giurisdizionale avverso il decreto di espulsione per motivi di sicurezza nazionale e di prevenzione del terrorismo tra quelli per i quali il Codice del processo amministrativo prevede un rito abbreviato.

Le disposizioni di natura esclusivamente ordinamentale non determinano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17

(Disposizioni per l'identificazione di cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità nel territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare)

La realizzazione di hot-spot in cui effettuare le operazioni di soccorso e di prima assistenza e di identificazione, nonché rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico è prevista nella road-map presentata dal Governo italiano alla Commissione europea in attuazione delle decisioni (UE) del Consiglio n. 1523 e 1601 del settembre 2015.

Il Ministero dell'interno ha individuato alcuni centri, tra quelli destinati alla prima accoglienza, con funzioni di "hot spot", in cui sono canalizzati i flussi di migranti e all'interno dei quali è effettuato un primo screening sanitario, per rilevare la necessità e l'urgenza di cure più appropriate e l'eventuale presenza di condizioni di vulnerabilità. Successivamente, sono avviate le procedure di identificazione, con la compilazione di un apposito modulo contenente i dati personali del migrante e le informazioni di base, tra cui, in particolare la volontà del migrante di richiedere protezione internazionale. Al migrante viene, altresì, fornita ogni informazione utile sul programma di ricollocazione all'interno di altri Stati membri dell'Unione europea nonché sulla possibilità del ricorso al rimpatrio volontario assistito. Nei medesimi centri sono effettuate le operazioni di fotosegnalamento, rilevamento delle impronte digitali e registrazione, che ai sensi degli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 (c.d. regolamento Eurodac) costituisce un obbligo per gli Stati membri dell'Unione europea,

Tali funzioni vengono svolte nell'ambito delle strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563 (Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia), oppure nell'ambito delle strutture governative di prima accoglienza per richiedenti protezione internazionale, previste dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 142/2015, all'interno delle quali, oltre alle attività di primo soccorso e assistenza, sono effettuate le attività di pre identificazione descritte.

L'operazione non comporta aumento dei costi, in quanto si tratta di stranieri che comunque vengono accolti nei centri governativi di prima accoglienza per le attività di soccorso e di prima assistenza.

Articolo 18

(Misure di contrasto dell'immigrazione illegale)

Per quanto concerne l'attivazione del sistema informativo automatizzato per la gestione dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare dei cittadini stranieri, i costi stimati sono pari a 4 milioni di euro complessivi per il triennio 2017-2019 di cui 0,75 milioni di euro per l'anno 2017, 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 0,75 milioni di euro per l'anno 2019, discendenti dallo sviluppo del *software*, il potenziamento dell'*hardware*, il collegamento con altre piattaforme, la traduzione dei provvedimenti, le statistiche ei servizi *help-d*esk. Tali costi trovano la copertura finanziaria nell'ambito delle somme stanziate, per l'Italia di cui al Fondo per la Sicurezza Interna, come indicato nel Programma nazionale 2014-2020, approvato con la Decisione del 5 agosto 2015 e, più specificamente, in Obiettivo specifico n. 2

Frontiere, Obiettivo nazionale n. 2 Scambio di informazioni, che ha una dotazione pari a euro 22.000.000,00, e Obiettivo specifico n. 3 Sostegno operativo, Obiettivo Nazionale n. 2 Sostegno operativo alle frontiere, che ha una dotazione pari a euro 28.046.466,29. Con riferimento al collegamento fra il sistema SGA del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e del Dipartimento per la pubblica sicurezza, si tratta di una evolutiva per consentire lo scambio di dati in modalità *web-service*, con un costo stimabile non superiore a € 50.000, al quale si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio del cap. 7365, CDR 4, tabella 8, che presenta una dotazione pari a euro 2.075.155, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, procedendo ad una riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse allocate.

Articolo 19

(Disposizioni urgenti per assicurare l'effettività delle espulsioni e il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri)

Il comma 3 dell'articolo prevede l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri. Si ipotizza di portare la capienza complessiva fino a 1.600 posti.

Costi di realizzazione

Attualmente sono disponibili nei *Centri di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 286/1998* circa 360 posti; per portare la capienza complessiva fino a 1.600 posti, da attivare nel triennio 2017-2019, si prevede di procedere attraverso il ripristino della disponibilità di posti in strutture già destinate al *Centro di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 286/1998*, attualmente chiuse per lavori di ristrutturazione, e l'acquisizione di strutture di proprietà pubblica da riadattare.

I costi di realizzazione sono connessi alla ristrutturazione o all'adattamento di strutture esistenti.

Si stima un costo complessivo di circa 13 milioni di euro, calcolato sulla base dei costi medi di ristrutturazione dei *Centro di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 286/1998* sostenuti nell'ultimo periodo, ai quali si potrà far fronte a valere sulle risorse del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016.

Costi di gestione

I costi di gestione derivanti dall'attivazione dei nuovi posti (1.240) nel corso del triennio 2017-2019, sono riportati nella tabella seguente:

	incremento posti annuali	valore complessivo incrementale posti	posti	costo pcpd	iva	giorni	totale	Totale complessivo per anno
			A	B	C	D	A*B*C*D	
anno 2017	500	500	500	35	1,22	180	€ 3.843.000,00	€ 3.843.000,00
anno 2018	600	1100	500	35	1,22	365	€ 7.792.750,00	€ 12.404.350,00
			600	35	1,22	180	€ 4.611.600,00	
anno 2019	140	1240	1100	35	1,22	365	€ 17.144.050,00	€ 18.220.090,00
			140	35	1,22	180	€ 1.076.040,00	

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi di quanto disposto all'articolo 22 del presente provvedimento.

Con riferimento al comma 4, si rappresenta che la somma da autorizzare per l'anno 2017, pari a euro 19.125.000,00, è costituita dagli oneri necessari alla predisposizione dei voli per i rimpatri e per le spese del relativo personale.

Si precisa che le somme necessarie alla predisposizione dei voli per i rimpatri e per le spese del relativo personale sono state stimate su 10 mesi, in considerazione del fatto che i primi 2 mesi del corrente anno sono ormai trascorsi.

Per quanto concerne il programma dei rimpatri che saranno effettuati, è ipotizzabile prevedere l'organizzazione di 17 voli charter nel corso del corrente anno.

Agli oneri predetti si provvede nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione (FAMI) del periodo di programmazione 2014/20, già destinate ai rimpatri per una quota pari a euro 27.500.000.

Art. 20

(*Relazione del Governo sullo stato di attuazione*)

La disposizione che prevede una relazione del Governo al Parlamento per i primi tre anni di applicazione del decreto non determina nuovi oneri per la finanza pubblica.

Art. 22

(Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 reca la copertura degli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, 6, comma 1, lettera a), b) ed e), 11, comma 3, 12, 13, 14 e 19, comma 3, pari a 8.293.766 euro per l'anno 2017, a 25.990.691 euro per l'anno 2018, a 31.450.766 euro per l'anno 2019 e a 31.320.363 euro a decorrere dall'anno 2020, ai quali si provvede:

a) quanto a 184.734 euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi di cui all'articolo 9-bis, della legge 5 febbraio 1992, n.91, già iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 12 maggio 2016, n.90;

b) quanto a 6.409.538 euro per l'anno 2017, a 22.670.500 euro per l'anno 2018 e a 28.486.240 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44 affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'Erario. Al riguardo si evidenzia che le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, nell'ultimo triennio sono state mediamente superiori a 120 milioni di euro. Peraltro, le somme non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario e accertate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del DL 79 del 2012 sono state mediamente pari a 54 milioni di euro nel periodo 2012-2015;

c) quanto a 1.699.494 euro per l'anno 2017, a 3.135.457 euro per l'anno 2018, a 2.779.792 euro per l'anno 2019 e a 2.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 6.785 euro a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.591.209 euro per l'anno 2017, per 2.921.612 euro per l'anno

2018, per 2.530.403 per l'anno 2019 e per 2.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 101.500 euro per l'anno 2017, per 207.060 euro per l'anno 2018 e per 242.604 euro a decorrere dall'anno 2019.
Il comma 2 prevede che le restanti disposizioni del provvedimento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

16 FEB. 2017

Decreto legge recante disposizioni urgenti per l'accelerazione di procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale

Art.	Co.	descrizione	s/e	natur	Saldo netto da finanziare 2017	2018	2019	2020	Fabbisogno 2017	2018	2019	2020	Indebitamento 2017	2018	2019	2020
		protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea														
2	3	Scambio di esperienze tra i presidenti delle sezioni specializzate in materia di immigrazione- rimborso spese di trasferta e spese di gestione incontri	s	c	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
		Capo II - Misure per la semplificazione e l'efficienza dei procedimenti alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e di integrazione dei cittadini stranieri nonché per la semplificazione e l'efficienza dei procedimenti giudiziari di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e degli altri procedimenti giudiziari connessi a fenomeni dell'immigrazione. Misure di supporto ad interventi educativi nella materia dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova														
6	1 lettere a), b), e)	Notifica a mezzo del servizio postale degli atti e dei provvedimenti delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale	s	c	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
11	3	Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione	s	c	0,39	0,52	0,13		0,39	0,52	0,13		0,39	0,52	0,13	
11	3	Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione (effetti riflessi)	e	t/c					0,19	0,25	0,06		0,19	0,25	0,06	
12		Assunzione personale da destinare agli uffici delle Commissioni Internazionali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto d'asilo	s	c	2,57	10,27	10,27	10,27	2,57	10,27	10,27	10,27	2,57	10,27	10,27	10,27
12		Assunzione personale da destinare agli uffici delle Commissioni Internazionali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto d'asilo (effetti riflessi)	e	t/c					1,24	4,98	4,98	4,98	1,24	4,98	4,98	4,98
13		Assunzioni di funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale	s	c	0,80	2,40	2,40	2,40	0,80	2,40	2,40	2,40	0,80	2,40	2,40	2,40
13		Assunzioni di funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale (effetti riflessi)	e	t/c					0,39	1,16	1,16	1,16	0,39	1,16	1,16	1,16
13		Espletamento prove selettive per assunzioni di funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale	s	c	0,40				0,40				0,40			
14		Potenziamento della rete diplomatica e consolare nel continente africano- incremento 10 unità	s	c	0,10	0,21	0,24	0,24	0,10	0,21	0,24	0,24	0,10	0,21	0,24	0,24
14		Potenziamento della rete diplomatica e consolare nel continente africano- incremento 10 unità (effetti riflessi)	e	t/c					0,05	0,10	0,12	0,12	0,05	0,10	0,12	0,12
		Capo III - Misure per l'accelerazione delle procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europa nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di migranti														
19		Costi di gestione derivanti dall'attivazione dei nuovi posti nei centri di permanenza per i rimpatri	s	c	3,84	12,40	18,22	18,22	3,84	12,40	18,22	18,22	3,84	12,40	18,22	18,22
		Capo IV- Disposizioni finanziarie transitorie e finali														
22	1 lettera a)	Utilizzo quota parte degli introiti stabilizzati derivanti dal contributo versato per le istanze relative all'acquisto o rinuncia della cittadinanza di cui all'articolo 9 bis della legge n. 91/1992, già iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del dlgs n.90/2016	s	c	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18
22	1 lettera b)	Utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dal contributo sui premi assicurativi raccolti nel territorio dello Stato di cui all'art.18, comma 1 lettera a) legge n.44/1999, affluite all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisite all'erario	e	ext	6,41	22,67	28,49	28,49	6,41	22,67	28,49	28,49	6,41	22,67	28,49	28,49
22	1 lettera c)	Riduzione tabella A- MEF	s	c	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007
22	1 lettera c)	Riduzione tabella A-Giustizia	s	c	-1,59	-2,92	-2,53	-2,40	-1,59	-2,92	-2,53	-2,40	-1,59	-2,92	-2,53	-2,40
22	1 lettera c)	riduzione tabella A- MAECI	s	c	-0,10	-0,21	-0,24	-0,24	-0,10	-0,21	-0,24	-0,24	-0,10	-0,21	-0,24	-0,24
		TOTALE ENTRATE	e		6,41	22,67	28,49	28,49	6,28	29,17	34,81	34,75	8,28	29,17	34,81	34,75
		TOTALE SPESE	s		6,41	22,67	28,49	28,49	6,41	22,67	28,49	28,49	6,41	22,67	28,49	28,49
		SALDO			0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	6,50	6,32	6,26	1,87	6,50	6,32	6,26

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 40 del 17 febbraio 2017.*

Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per la celere definizione dei procedimenti amministrativi innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e per l'accelerazione dei relativi procedimenti giudiziari, nel rispetto del principio di effettività, in ragione dell'aumento esponenziale delle domande di protezione internazionale e dell'incremento del numero delle impugnazioni giurisdizionali;

ravvisata, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure idonee ad accelerare l'identificazione dei cittadini stranieri, per far fronte alle crescenti esigenze connesse alle crisi internazionali in atto e alla necessità di definire celermente la posizione giuridica di coloro che sono condotti nel territorio nazionale in occasione di salvataggi in mare o sono comunque rintracciati nel territorio nazionale;

ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di potenziare la rete dei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di assicurare al Ministero dell'interno le risorse necessarie per garantire la effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione e allontanamento dei cittadini stranieri in posizione di soggiorno irregolare;

vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2017;

su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

ISTITUZIONE DI SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 1.

(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea)

1. Sono istituite presso i tribunali ordinari di Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.

Art. 2.

(Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti)

1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. La Scuola superiore della magistratura organizza, in collaborazione con l'ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, corsi di formazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia. Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate, è data preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti alla trattazione dei procedimenti di cui all'articolo 3 per almeno due anni ovvero per avere partecipato ai corsi di cui al periodo precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia. È considerata positivamente, per le finalità di cui al periodo precedente, la conoscenza della

lingua inglese. Nei tre anni successivi all'assegnazione alla sezione specializzata, i giudici devono partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale organizzate a norma del secondo periodo del presente comma. Per gli anni successivi, i medesimi giudici hanno l'obbligo di partecipare, almeno una volta ogni biennio, ad un corso di aggiornamento professionale organizzato ai sensi del presente comma. I corsi prevedono specifiche sessioni dedicate alla valutazione delle prove, ivi incluse le tecniche di svolgimento del colloquio.

2. All'organizzazione delle sezioni specializzate provvede, nel rispetto del principio di specializzazione e anche in deroga alle norme vigenti relative al numero dei giudici da assegnare alle sezioni e fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria, il Consiglio superiore della magistratura, con delibera da adottarsi entro la scadenza del termine di cui all'articolo 21, comma 1.

3. Con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sono stabilite le modalità con cui è assicurato, con cadenza annuale, lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi applicative tra i presidenti delle sezioni specializzate. A tal fine è autorizzata la spesa di 6.785 euro a decorrere dall'anno 2017.

Art. 3.

(Competenza per materia delle sezioni specializzate)

1. Le sezioni specializzate sono competenti:

a) per le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;

b) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, ovvero per i motivi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, nonché per i procedimenti di convalida dei provvedimenti previsti dall'articolo 20-ter del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;

c) per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottati a norma dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal presente decreto, nonché dell'articolo 28 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, nonché per la convalida dei provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 142 del 2015;

d) per le controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

e) per le controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relative agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia.

3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 50-*bis*, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica.

Art. 4.

(Competenza territoriale delle sezioni)

1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnate alle sezioni specializzate secondo il seguente criterio:

a) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio del distretto della Corte di appello di Bari è competente la sezione specializzata di Bari;

b) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna e Marche è competente la sezione specializzata di Bologna;

c) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio del distretto della Corte di appello di Brescia è competente la sezione specializzata di Brescia;

d) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio della Regione Sardegna è competente la sezione specializzata di Cagliari;

e) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle province di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa: è competente la sezione specializzata di Catania;

f) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio della Regione Calabria è competente la sezione specializzata di Catanzaro;

g) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle Regioni Toscana e Umbria è competente la sezione specializzata di Firenze;

h) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio della Regione Basilicata e del distretto della Corte di appello di Lecce è competente la sezione specializzata di Lecce;

i) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio del distretto della Corte di appello di Milano è competente la sezione specializzata di Milano;

l) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani: è competente la sezione specializzata di Palermo;

m) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio della Regione Lazio e della Regione Abruzzo è competente la sezione specializzata di Roma;

n) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle Regioni Campania e Molise è competente la sezione specializzata di Napoli;

o) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle Regioni Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta è competente la sezione specializzata di Torino;

p) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino e Veneto è competente la sezione specializzata di Venezia.

2. Per l'assegnazione delle controversie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, l'autorità di cui al comma 1 è costituita dalla commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o dalla sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato ovvero il provvedimento del quale è stata dichiarata la revoca o la cessazione.

3. Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il centro ha sede.

4. Per l'assegnazione dei procedimenti di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applica il criterio di cui al comma 1, avendo riguardo al luogo in cui ha sede l'autorità

che ha adottato il provvedimento soggetto a convalida.

5. Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora.

Art. 5.

(Competenze del Presidente della sezione specializzata)

1. Nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale spettano al Presidente delle rispettive sezioni specializzate.

Capo II

MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'EFFICIENZA DELLE PROCEDURE INNANZI ALLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI NONCHÈ PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'EFFICIENZA DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI PERSONA INTERNAZIONALMENTE PROTETTA E DEGLI ALTRI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI CONNESSI AI FENOMENI DELL'IMMIGRAZIONE. MISURE DI SUPPORTO AD INTERVENTI EDUCATIVI NELLA MATERIA DELL'ESECUZIONE PENALE ESTERNA E DI MESSA ALLA PROVA

Art. 6.

(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono validamente effettuate nell'ultimo domicilio comunicato dal richiedente ai sensi del comma 2 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero presso il centro o la struttura in cui il richiedente è accolto o trattenuto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

3-*bis*. Salvo quanto previsto ai commi 3-*ter* e 3-*quater*, le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale all'ultimo domicilio comunicato dal richiedente sono effettuate da parte della Commissione territoriale a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni. In caso di inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, la notificazione si intende eseguita nel momento in cui perviene alla Commissione territoriale l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione.

3-*ter*. Quando il richiedente è accolto o trattenuto nei centri o nelle strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, gli atti e i provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono notificati, in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia informatica per immagine del documento cartaceo, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del responsabile del centro o della struttura, il quale ne cura la consegna al destinatario, facendone sottoscrivere ricevuta. Dell'avvenuta notificazione il responsabile del centro o della struttura dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante messaggio di posta elettronica certificata contenente la data e l'ora della notificazione medesima. Ove il richiedente rifiuti di ricevere l'atto o di sottoscrivere la ricevuta ovvero la consegna di copia dell'atto al richiedente sia impossibile per irreperibilità dello stesso, il responsabile del centro o della struttura ne dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante posta elettronica certificata. La notificazione si intende eseguita nel momento in cui il messaggio di posta elettronica certificata di cui al periodo precedente diviene disponibile nella casella di posta elettronica certificata della Commissione territoriale.

3-*quater*. Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento possono altresì eseguirsi, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata a tal fine indicato dal richiedente. L'atto o il provvedimento è notificato nelle forme del documento informatico sottoscritto

con firma digitale o di copia per immagine del documento cartaceo. Quando il messaggio di posta elettronica certificata non è consegnabile per causa imputabile al destinatario, la comunicazione si intende eseguita nel momento in cui nella casella di posta elettronica della Commissione territoriale diviene disponibile l'avviso di mancata consegna a norma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

3-*quinquies*. Quando la notificazione è eseguita ai sensi dei commi 3-*bis*, secondo periodo, 3-*ter*, quarto periodo, e 3-*quater*, terzo periodo, copia dell'atto notificato è reso disponibile al richiedente presso la Commissione territoriale.

3-*sexies*. Ai fini di cui al presente articolo, il richiedente è informato, a cura della questura, al momento della dichiarazione di domicilio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che in caso di inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo. Allo stesso modo si procede quando il richiedente dichiara di voler ricevere le notificazioni ad un indirizzo di posta elettronica certificata. Al momento dell'ingresso nei centri o nelle strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il richiedente è informato, a cura del responsabile del centro o della struttura, che le notificazioni saranno effettuate presso il centro o la struttura e che, in caso di allontanamento ingiustificato o di sottrazione alla misura del trattenimento, le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo.

3-*septies*. Nello svolgimento delle operazioni di notificazione di cui al comma 3-*ter*, il responsabile del centro o della struttura è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge.»;

b) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le Commissioni territoriali dispongono l'audizione dell'interessato tramite comunicazione effettuata con le modalità di cui all'articolo 11, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*.»;

c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - *(Verbale del colloquio personale)*. - 1. Il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana con l'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale. Della trascrizione del colloquio è data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e in ogni caso tramite interprete. L'interprete, subito dopo la conclusione del colloquio, verifica la correttezza della trascrizione ed apporta le correzioni necessarie, tenuto conto delle osservazioni dell'interessato, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o di traduzione, delle quali è, in ogni caso, dato atto in calce al verbale di trascrizione.

2. Il verbale della trascrizione è sottoscritto dal presidente o dal componente della Commissione territoriale che ha condotto il colloquio e dall'interprete. Il richiedente sottoscrive eventuali osservazioni riportate in calce ai sensi del comma 1.

3. Copia informatica del file contenente la videoregistrazione e del verbale della trascrizione sono conservati, per almeno tre anni, in un apposito archivio informatico del Ministero dell'interno, con modalità che ne garantiscono l'integrità, la non modificabilità e la certezza temporale del momento in cui sono stati formati.

4. Il richiedente riceve copia della trascrizione in lingua italiana.

5. In sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale, la videoregistrazione e il verbale di trascrizione sono resi disponibili all'autorità giudiziaria in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 8 ed è consentito al richiedente l'accesso alla videoregistrazione.

6. La commissione territoriale adotta idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni dei richiedenti.

7. Quando il colloquio non può essere videoregistrato, per motivi tecnici, dell'audizione è redatto verbale sottoscritto dal richiedente e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Del motivo per cui il colloquio non può essere videoregistrato è dato atto nel verbale. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel

verbale stesso e non ostano a che l'autorità decidente adotti una decisione.

8. Le specifiche tecniche di cui al comma 5 sono stabilite d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi Ministeri. Il provvedimento è adottato sentito, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali.»;

d) all'articolo 32, comma 4, le parole: «salvo gli effetti dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «salvo gli effetti dell'articolo 35-*bis*, commi 3 e 4»;

e) all'articolo 33, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. La Commissione nazionale provvede alle notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento di revoca o cessazione della protezione internazionale con le modalità di cui all'articolo 11. Ove ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero di sicurezza nazionale, le notificazioni possono essere eseguite a mezzo delle forze di polizia.»;

f) all'articolo 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: «dall'articolo 19 del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 35-*bis*»;

2) al comma 2-*bis*, le parole: «dell'articolo 19, comma 9-*bis*, del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 35-*bis*, commi 4 e 13»;

g) dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

«Art. 35-*bis*. - *(Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale)*. - 1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare. Nei casi di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della metà.

3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:

a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;

c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera *b-bis)*;

d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettera *c)*.

4. Nei casi previsti dal comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni e assunte, ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato, pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione della controparte. Il decreto con il quale è concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato è notificato, a cura della cancelleria

e con le modalità di cui al comma 6, unitamente all'istanza di sospensione. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del terzo e quarto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettersi entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non è impugnabile. Nei casi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, del comma 3 quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.

5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara, per la seconda volta, inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera *b)*.

6. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno, presso la commissione o la sezione che ha adottato l'atto impugnato, nonché, limitatamente ai casi di cessazione o revoca della protezione internazionale, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo; il ricorso è trasmesso al pubblico ministero, che, entro venti giorni, stende le sue conclusioni, a norma dell'articolo 738, secondo comma, del codice di procedura civile, rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dal presidente della Commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-*bis*, secondo comma, del codice di procedura civile. Il Ministero dell'interno può depositare, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva.

8. La Commissione che ha adottato l'atto impugnato è tenuta a rendere disponibili con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, copia della domanda di protezione internazionale presentata, della videoregistrazione di cui all'articolo 14, comma 1, del verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1, nonché dell'intera documentazione comunque acquisita nel corso della procedura di esame di cui al Capo III, ivi compresa l'indicazione della documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di provenienza dei richiedenti di cui all'articolo 8, comma 3, utilizzata.

9. Il procedimento è trattato in camera di consiglio. Per la decisione il giudice si avvale anche delle informazioni sulla situazione socio-politica-economica del Paese di provenienza previste dall'articolo 8, comma 3 che la Commissione nazionale aggiorna costantemente e rende disponibili all'autorità giudiziaria con modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16.

10. È fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice:

a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8, ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato;

b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti;

c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova.

11. L'udienza è altresì disposta quando la videoregistrazione non è resa disponibile ovvero l'impugnazione si fonda su elementi non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado.

12. Il ricorrente può depositare una nota difensiva entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 7, terzo periodo.

13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. Il decreto non è reclamabile. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3, viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato. La disposizione di cui al periodo precedente si

applica anche relativamente agli effetti del provvedimento cautelare pronunciato a norma del comma 4. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere apposta in calce o a margine del medesimo ricorso e, qualora sia stata conferita al momento della proposizione del ricorso innanzi al tribunale, deve essere rinnovata, a pena di inammissibilità, nelle forme di cui al presente periodo. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi, il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato può disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto, con conseguente ripristino, in caso di sospensione di decreto di rigetto, della sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il giudice decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile.

14. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente articolo.

15. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

16. Le specifiche tecniche di cui al comma 8 sono stabilite d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi Ministeri.

17. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29 e 32, comma 1, lettera *b-bis)*, il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento adottato a norma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui all'articolo 74, comma 2, del predetto decreto.

18. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi con riguardo ai procedimenti di cui al presente articolo, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Resta salva la facoltà del ricorrente che risieda all'estero di effettuare il deposito con modalità non telematiche. In ogni caso, il giudice può autorizzare il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza.».

Art. 7.

(Modifiche al decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150)

1. Al decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 2, le parole: «del luogo ove dimora il ricorrente» sono sostituite dalle seguenti: «sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora»;

b) all'articolo 17, comma 2, le parole: «, in composizione monocratica,» sono sostituite dalle seguenti: «sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»;

c) l'articolo 19 è abrogato;

d) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

«Art. 19-*bis*.- *(Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia)*. - 1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia sono regolate dal rito sommario di cognizione.

2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora.»;

e) all'articolo 20, comma 2, le parole: «in composizione monocratica del luogo in cui il ricorrente ha la residenza» sono sostituite dalle seguenti: «sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato».

Art. 8.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, le parole: «dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 35-*bis*, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;

b) all'articolo 6:

1) al comma 3, le parole: «in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione»;

2) al comma 5 le parole, ovunque ricorrano, «tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»;

3) al comma 5, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «La partecipazione del richiedente all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante un collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel quale egli è trattenuto. Il collegamento audiovisivo si svolge in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. È sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui all'articolo 39, secondo comma, della legge 1º aprile 1981, n.121, è presente nel luogo ove si trova il richiedente e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al quarto periodo del presente comma nonché, se ha luogo l'audizione del richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle operazioni svolte è redatto verbale a cura del medesimo operatore della polizia di Stato.»;

4) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3 che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-*bis*, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto.»;

c) all'articolo 14:

1) al comma 4, secondo periodo le parole: «ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 35-*bis*, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;

2) al comma 4, terzo periodo, le parole: «Nei casi di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto

legislativo 1º settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui all'articolo 35-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;

3) al comma 5, le parole: «ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 35-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni,»;

4) al comma 6, le parole: «tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea;»;

d) dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

«Art. 22-*bis*. - *(Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale)*. - 1. I prefetti promuovono, d'intesa con i Comuni, anche nell'ambito dell'attività dei Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ogni iniziativa utile all'implementazione dell'impiego di richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali, nel quadro delle disposizioni normative vigenti.

2. Ai fini di cui al comma 1, i prefetti promuovono la diffusione delle buone prassi e di strategie congiunte con i Comuni e le organizzazioni del terzo settore, anche attraverso la stipula di appositi protocolli di intesa.

3. Per il coinvolgimento dei richiedenti protezione internazionale nelle attività di cui al comma 1, i Comuni possono predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee destinate al settore dell'immigrazione e dell'asilo. I progetti presentati dai Comuni che prestano i servizi di accoglienza di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n, 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono esaminati con priorità ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui al presente comma.».

Art. 9.

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in materia di permesso per motivi umanitari e di protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9:

1) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, reca, nella rubrica "annotazioni", la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]". Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo allo straniero titolare di protezione internazionale, la responsabilità della protezione internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano il trasferimento, è trasferita ad altro Stato membro prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]" è aggiornata, entro tre mesi dalla richiesta, con l'indicazione dello Stato membro a cui la stessa è stata trasferita e la data del trasferimento. Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, un altro Stato membro riconosce al soggiornante la protezione internazionale prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, entro tre mesi dalla richiesta, nella rubrica "annotazioni" è apposta la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]"»;

2) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-*bis*. Nei confronti dello straniero, il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo riporta l'annotazione relativa alla titolarità di protezione internazionale, e dei suoi familiari,

l'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da parte di tale Stato della attualità della protezione. Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, l'allontanamento può essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo restando il rispetto del principio di cui all'articolo 19, comma 1.»;

b) all'articolo 29:

1) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta»;

2) al comma 8, le parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni».

Art. 10.

(Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007. n. 30)

1. All'articolo 20-*ter* del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando l'interessato è trattenuto in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la sua partecipazione all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza, mediante un collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro. Il collegamento audiovisivo si svolge in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. È sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui all'articolo 39, secondo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121, è presente nel luogo ove si trova il richiedente e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al secondo periodo del presente comma nonché, se ha luogo l'audizione del richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle operazioni svolte è redatto verbale a cura del medesimo operatore della polizia di Stato.».

Art. 11.

(Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione)

1. In deroga alla disciplina degli articoli 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tale fine il Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari sede della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea interessati dal maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di

venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, l'applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi.

3. Il magistrato applicato a seguito di disponibilità manifestata con riferimento agli interpelli di cui al comma 1 ha diritto, ai fini di futuri trasferimenti, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni oltre alla misura del 50 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 391.209 per l'anno 2017, di euro 521.612 per l'anno 2018 e di euro 130.403 per l'anno 2019.

Art. 12.

(Assunzione di personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo)

1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2017-2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato, altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente alla terza area funzionale dell'Amministrazione civile dell'Interno, nel limite complessivo di 250 unità, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. A tal fine, è autorizzata la spesa di 2.566.538 euro per l'anno 2017 e di 10.266.150 a decorrere dall'anno 2018.

Art. 13.

(Assunzione di funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

1. Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo, misure di sostegno all'attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il Ministero della giustizia, è autorizzato ad avviare nel biennio 2017-2018 le procedure concorsuali, anche previo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'assunzione di un numero massimo di 60 unità di personale da inquadrare nella Area III dei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale e, comunque, nell'ambito dell'attuale dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

2. Le procedure di cui al comma 1, sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2017 e di euro 2.400.000 a decorrere dall'anno 2018.

Art. 14.

(Disposizioni urgenti per la sicurezza e l'operatività della rete diplomatica e consolare)

1. Per il potenziamento della rete diplomatica e consolare nel continente africano, il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato di dieci unità. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 101.500 per l'anno 2017, di euro 207.060 per l'anno 2018, di euro 242.604 a decorrere dall'anno 2019.

Capo III

MISURE PER L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE E PER LA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE GIURIDICA DEI CITTADINI DI PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA NONCHÈ PER IL CONTRASTO DELL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE E DEL TRAFFICO DI MIGRANTI

Art. 15.

(Rifiuto di ingresso)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. Nei casi di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera *b),* del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, la decisione di inserimento della segnalazione nel sistema di informazione Schengen, ai fini del rifiuto di ingresso ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del predetto regolamento, è adottata dal Direttore della Direzione Centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'interno, su parere del comitato di analisi strategica antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124.».

2. All'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera q-*quater*), è inserita la seguente: «q-*quinquies)* le controversie relative alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera *b)*, del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).».

Art. 16.

(Disposizioni in materia di ricorso avverso il decreto di espulsione per motivi di sicurezza nazionale e di prevenzione del terrorismo)

1. All'articolo 119, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera m-*quinquies)* è inserita la seguente:

«m-*sexies)* i provvedimenti di espulsione dello straniero adottati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelli adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155:».

Art. 17.

(Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 10-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 10-*ter (Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare)*. - 1. Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed è assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito.

2. Le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletica sono eseguite, in adempimento degli obblighi di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, anche nei confronti degli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale.

3. Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2 configura rischio di fuga ai fini del trattenimento nei centri di cui all'articolo 14. Il trattenimento è disposto caso per caso, con provvedimento del questore, e conserva la sua efficacia per una durata massima di trenta giorni dalla sua adozione, salvo che non cessino prima le esigenze per le quali è stato disposto. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 14, commi 2, 3 e 4. Se il trattenimento è disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, è competente alla convalida il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

4. L'interessato è informato delle conseguenze del rifiuto di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2.».

Art. 18.

(Misure di contrasto dell'immigrazione illegale)

1. All'articolo 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 9-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente:

«9-*septies*. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle attività di contrasto dell'immigrazione irregolare, la gestione e il monitoraggio, con modalità informatiche, dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati interforze di cui all'articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonché con il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte ed è assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del medesimo Ministero dell'interno.».

2. Per l'attivazione del Sistema informativo automatizzato di cui al comma 1 si provvede, per 0,75 milioni di euro per l'anno 2017, 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 0,75 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulle risorse del Fondo per la sicurezza interna cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020.

3. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale dopo le parole: «416, sesto e settimo comma,» sono inserite le seguenti: «416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3 e 3-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

Art. 19.

(Disposizioni urgenti per assicurare l'effettività delle espulsioni e il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri)

1. La denominazione: «centro di identificazione ed espulsione» di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituita, ovunque presente in disposizioni di legge o regolamento, dalla seguente: «centro di permanenza per i rimpatri».

2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 5, dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «Tale termine è prorogabile di ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice di pace, nei casi di particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio.»;

b) all'articolo 16, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-*bis*. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, quando non è possibile effettuare il rimpatrio dello straniero per cause di forza maggiore, l'autorità giudiziaria dispone il ripristino dello stato di detenzione per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di espulsione.».

3. Al fine di assicurare la più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le iniziative per

garantire l'ampliamento della rete dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la distribuzione delle strutture sull'intero territorio nazionale. La dislocazione dei centri di nuova istituzione avviene, sentito il presidente della regione interessata, privilegiando i siti e le aree esterne ai centri urbani che risultino più facilmente raggiungibili e nei quali siano presenti strutture di proprietà pubblica che possano essere, anche mediante interventi di adeguamento o ristrutturazione, resi idonei allo scopo, tenendo conto della necessità di realizzare strutture di capienza limitata idonee a garantire condizioni di trattenimento che assicurino l'assoluto rispetto della dignità della persona. Nei centri di cui al presente comma il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale esercita tutti i poteri di verifica e di accesso di cui all'articolo 7, comma 5, lettera *e)*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10.

Per le spese di realizzazione dei centri, pari a 13 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Per le spese di gestione dei centri è autorizzata la spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro 12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090 a decorrere dal 2019.

4. Al fine di garantire l'esecuzione delle procedure di espulsione, respingimento o allontanamento degli stranieri irregolari dal territorio dello Stato, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri provenienti dal Nord Africa, è autorizzata in favore del Ministero dell'interno per l'anno 2017, la spesa di euro 19.125.000 a valere sulle risorse del programma FAMI --- Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020.

5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività umanitarie presso i centri per i rimpatri dei cittadini stranieri e garantire la gestione dei predetti centri e di quelli per l'accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo, all'articolo 6, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo».

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

(Relazione del Governo sullo stato di attuazione)

1. Entro il 30 giugno di ciascuno dei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo presenta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione che evidenzia lo stato di attuazione delle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti.

Art. 21.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 6, comma 1, lettere *d)*, *f)* e *g)*, 7, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*, 8, comma 1, lettere *a)*, *b)*, numeri 2), 3) e 4), e *c)*, e 10 si applicano alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, si applicano relativamente alle domande di protezione internazionale presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le domande di protezione internazionale presentate anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai fini dell'adeguamento delle specifiche tecniche connesse all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a)*, *b)* ed *e)*, le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale effettuate fino al novantesimo

giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono effettuate con le modalità in vigore prima della predetta data.

4. Ai fini dei necessari adeguamenti del sistema informatico, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *c)*, si applicano alle domande presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 22.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, 6, comma 1, lettera *a)*, *b)* ed *e)*, 11, comma 3, 12, 13, 14 e 19, comma 3, pari a 8.293.766 euro per l'anno 2017, a 25.990.691 euro per l'anno 2018, a 31.450.766 euro per l'anno 2019 e a 31.320.363 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 184.734 euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi di cui all'articolo 9-*bis*, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, già iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90;

b) quanto a 6.409.538 euro per l'anno 2017, a 22.670.500 euro per l'anno 2018 e a 28.486.240 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'Erario;

c) quanto a 1.699.494 euro per l'anno 2017, a 3.135.457 euro per l'anno 2018, a 2.779.792 euro per l'anno 2019 e a 2.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 6.785 euro a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.591.209 euro per l'anno 2017, per 2.921.612 euro per l'anno 2018, per 2.530.403 per l'anno 2019 e per 2.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 101.500 euro per l'anno 2017, per 207.060 euro per l'anno 2018 e per 242.604 euro a decorrere dall'anno 2019.

2. Le restanti disposizioni del provvedimento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 2017.

MATTARELLA

Gentiloni Silveri -- Minniti -- Orlando -- Alfano -- Padoan

Visto, *il Guardasigilli*: Orlando

1.2.2. Testo approvato 2705 (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2705

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 29 marzo 2017, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.?13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.?13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale

Art. 1.

1. Il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 17 FEBBRAIO 2017, N. 13

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 - *(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea).* -- *1.* Sono istituite, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazione organiche».

All'articolo 2:

al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «conoscenza della lingua inglese» *sono aggiunte le seguenti:* «o della lingua francese»*;*

al comma 3, la parola: «6.785» *è sostituita dalla seguente:* «12.565».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo la lettera e) *è aggiunta la seguente:*

«*e-bis)* per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 26 giugno 2013»;

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dello stato di cittadinanza italiana»;

al comma 4, alle parole: «In deroga» *sono premesse le seguenti:* «Salvo quanto previsto dal comma 4-*bis*,»;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale sono decise dal tribunale in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione».

All'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnati alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1. È competente territorialmente la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato».

All'articolo 6:

al comma 1, alla lettera a) *è premessa la seguente:*

«*0a)* all'articolo 3, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. Contro le decisioni di trasferimento adottate dall'autorità di cui al comma 3 è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dai commi seguenti.

3-*ter*. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione di trasferimento.

3-*quater*. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni, con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. Il decreto è pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione dell'autorità di cui al comma 3. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo. Il decreto con il quale è concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato è notificato a cura della cancelleria. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del quinto e sesto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettere entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non è impugnabile.

3-*quinquies*. Il ricorso è notificato all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. L'autorità può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti e può depositare, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva. Entro lo stesso termine l'autorità deve depositare i documenti da cui risultino gli elementi di prova e le circostanze indiziarie posti a fondamento della decisione di trasferimento.

3-*sexies*. Il ricorrente può depositare una nota difensiva entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3-*quinquies*, secondo periodo.

3-*septies*. Il procedimento è trattato in camera di consiglio. L'udienza per la comparizione delle parti è fissata esclusivamente quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione. Il procedimento è definito, con decreto non reclamabile, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di trenta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto, da

effettuare a cura della cancelleria anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro due mesi dal deposito del ricorso.

3-*octies*. Quando con il ricorso di cui ai precedenti commi è proposta istanza di sospensione degli effetti della decisione di trasferimento, il trasferimento è sospeso automaticamente e il termine per il trasferimento del ricorrente previsto dall'articolo 29 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, decorre dalla comunicazione del provvedimento di rigetto della medesima istanza di sospensione ovvero, in caso di accoglimento, dalla comunicazione del decreto con cui il ricorso è rigettato.

3-*novies*. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nel procedimento di cui ai commi precedenti.

3-*decies*. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

3-*undecies.* A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi con riguardo ai procedimenti di cui ai commi precedenti, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In ogni caso, il giudice può autorizzare il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza"»;

al comma 1, le lettere a) *e* b) *sono sostituite dalle seguenti:*

«*a)* all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono validamente effettuate presso il centro o la struttura in cui il richiedente è accolto o trattenuto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. La notificazione avviene in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia informatica per immagine del documento cartaceo, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del responsabile del centro o della struttura, il quale ne cura la consegna al destinatario, facendone sottoscrivere ricevuta. Dell'avvenuta notificazione il responsabile del centro o della struttura dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante messaggio di posta elettronica certificata contenente la data e l'ora della notificazione medesima. Ove il richiedente rifiuti di ricevere l'atto o di sottoscrivere la ricevuta il responsabile del centro o della struttura ne dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante posta elettronica certificata. La notificazione si intende eseguita nel momento in cui il messaggio di posta elettronica certificata di cui al periodo precedente diviene disponibile nella casella di posta elettronica certificata della Commissione territoriale.

3-*bis*. Quando il richiedente non è accolto o trattenuto presso i centri o le strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono effettuate presso l'ultimo domicilio comunicato dal richiedente ai sensi del comma 2 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In tal caso le notificazioni sono effettuate da parte della Commissione territoriale a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni.

3-*ter*. Nei casi in cui la consegna di copia dell'atto al richiedente da parte del responsabile del centro o della struttura di cui al comma 3 sia impossibile per irreperibilità del richiedente e nei casi in cui alla Commissione territoriale pervenga l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione effettuata ai sensi del comma 3-*bis* per inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato

ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, l'atto è reso disponibile al richiedente presso la questura del luogo in cui ha sede la Commissione territoriale. Decorsi venti giorni dalla trasmissione dell'atto alla questura da parte della Commissione territoriale, mediante messaggio di posta elettronica certificata, la notificazione si intende eseguita.

3-*quater*. Quando la notificazione è eseguita ai sensi del comma 3-*ter*, copia dell'atto notificato è resa disponibile al richiedente presso la Commissione territoriale.

3-*quinquies*. Ai fini di cui al presente articolo, il richiedente è informato, a cura della questura, al momento della dichiarazione di domicilio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che in caso di inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo. Al momento dell'ingresso nei centri o nelle strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il richiedente è informato, a cura del responsabile del centro o della struttura, che le notificazioni saranno effettuate presso il centro o la struttura e che, in caso di allontanamento ingiustificato o di sottrazione alla misura del trattenimento, le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo.

3-*sexies*. Nello svolgimento delle operazioni di notificazione di cui al comma 3, il responsabile del centro o della struttura è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge";

b) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le Commissioni territoriali dispongono l'audizione dell'interessato tramite comunicazione effettuata con le modalità di cui all'articolo 11"»;

al comma 1, lettera c), *capoverso* Art. 14:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana con l'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale. Della trascrizione del colloquio è data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e in ogni caso tramite interprete. Il componente della Commissione territoriale che ha condotto il colloquio, subito dopo la lettura e in cooperazione con il richiedente e l'interprete, verifica la correttezza della trascrizione e vi apporta le correzioni necessarie. In calce al verbale è in ogni caso dato atto di tutte le osservazioni del richiedente e dell'interprete, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o traduzione, che non siano state direttamente recepite a correzione del testo della trascrizione»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. In sede di colloquio il richiedente può formulare istanza motivata di non avvalersi del supporto della videoregistrazione. Sull'istanza decide la Commissione territoriale con provvedimento non impugnabile»;

al comma 7, dopo le parole: «per motivi tecnici»*sono inserite le seguenti:* «o nei casi di cui al comma 6-*bis*»;

al comma 1, lettera g), *capoverso* Art. 35-*bis*:

il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. L'udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:

a) la videoregistrazione non è disponibile;

b) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione;

c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado»;

al comma 13, il sesto periodo è sostituito dal seguente: «La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo

favore della procura medesima».

All'articolo 7, comma 1, lettera d), *capoverso* Art. 19-*bis*, *comma 1, dopo le parole:* «dello stato di apolidia» *sono inserite le seguenti:* «e di cittadinanza italiana».

All'articolo 8, comma 1:

dopo la lettera a) *è inserita la seguente:*

«*a-bis)* dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

"Art. 5-*bis*. - *(Iscrizione anagrafica) -- 1*. Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ove non iscritto individualmente.

2. È fatto obbligo al responsabile della convivenza di dare comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

3. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente iscritto ai sensi del comma 1"»;

alla lettera b)*, numero 3), terzultimo periodo, le parole:* «quarto periodo del presente comma» *sono sostituite dalle seguenti:* «quinto periodo del presente comma»;

dopo la lettera b) *è inserita la seguente:*

«*b-bis)* all'articolo 7, comma 5, dopo le parole: "le cui condizioni di salute" sono inserite le seguenti: "o di vulnerabilità ai sensi dell'articolo 17, comma 1,"»;

alla lettera d), *capoverso* Art. 22-*bis*:

al comma 1, dopo le parole: «d'intesa con i Comuni» *sono inserite le seguenti:* «e con le regioni e le province autonome»;

al comma 2, dopo le parole: «con i Comuni» *sono inserite le seguenti:* «, con le regioni e le province autonome»;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «i Comuni» *sono inserite le seguenti:* «, le regioni e le province autonome»;

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dai Comuni» *sono inserite le seguenti:* «, dalle regioni e dalle province autonome».

All'articolo 10 comma 1, lettera b)*, terzultimo periodo, le parole:* «secondo periodo del presente comma» *sono sostituite dalle seguenti:* «terzo periodo del presente comma».

All'articolo 11:

al comma 3, l'ultimo periodo è soppresso;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 391.209 per l'anno 2017, di euro 521.612 per l'anno 2018 e di euro 130.403 per l'anno 2019*»*.

All'articolo 12:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: «esigenze di servizio,» *sono inserite le seguenti:* «al fine di accelerare la fase dei colloqui,»;

*all'ultimo periodo, le parole: «*la spesa di 2.566.538 euro per l'anno 2017» *sono sostituite dalle seguenti: «*la spesa di 2.766.538 euro per l'anno 2017*»;*

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. In relazione alla necessità di potenziare le strutture finalizzate al contrasto dell'immigrazione

illegale e alla predisposizione degli interventi per l'accoglienza legati ai flussi migratori e all'incremento delle richieste di protezione internazionale, il Ministero dell'interno provvede, entro il 31 dicembre 2018, a predisporre il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Entro il predetto termine, il medesimo Ministero provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera *b)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con conseguente riassorbimento, entro il successivo anno, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del citato decreto-legge n. 95 del 2012»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno».

All'articolo 13, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Al fine di assicurare la celerità di espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente articolo, non si applica il limite per l'integrazione del numero di componenti di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e a ciascuna delle sottocommissioni, presieduta dal componente più anziano, non può essere assegnato un numero inferiore a 250 candidati».

All'articolo 14:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per il potenziamento della rete diplomatica e consolare nel continente africano, il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato di venti unità. A tal fine è autorizzata la spesa di 203.000 euro per l'anno 2017, di 414.120 euro per l'anno 2018, di 422.402 euro per l'anno 2019, di 430.850 euro per l'anno 2020, di 439.467 euro per l'anno 2021, di 448.257 euro per l'anno 2022, di 457.222 euro per l'anno 2023, di 466.366 euro per l'anno 2024, di 475.694 euro per l'anno 2025 e di 485.208 euro a decorrere dall'anno 2026»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, per l'invio nel continente africano di personale dell'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata la spesa di euro 2,5 milioni per l'anno 2017 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2018».

All'articolo 19:

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «sentito il presidente della regione» *sono inserite le seguenti:* «o della provincia autonoma»*;*

al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «Nei centri di cui al presente comma» *sono inserite le seguenti*: «si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e».

Nel capo III, dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:

«Art. 19-*bis*. - *(Minori non accompagnati)*. -- *1.* Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai minori stranieri non accompagnati».

All'articolo 21:

al comma 1, le parole: «6, comma 1, lettere» *sono sostituite dalle seguenti:* «6, comma 1, lettere *0a*),»;

*al comma 3, le parole: «*fino al novantesimo giorno*» sono sostituite dalle seguenti: «*fino al centottantesimo giorno*»*;

al comma 4, le parole: «di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *c)*» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *b)*».

Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

«Art. 21-*bis*. - *(Sospensione di adempimenti e versamenti tributari nell'isola di Lampedusa)*. -- *1.* In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa in ragione dei flussi migratori e dei connessi adempimenti in materia di protezione umanitaria, il termine di sospensione degli

adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è prorogato al 15 dicembre 2017. Gli adempimenti tributari di cui al periodo precedente, diversi dai versamenti, sono effettuati con le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».

All'articolo 22, comma 1:

all'alinea, le parole: «11, comma 3» *sono sostituite dalle seguenti:* «11, comma 3-*bis*» *e le parole:* «pari a 8.293.766 euro per l'anno 2017, a 25.990.691 euro per l'anno 2018, a 31.450.766 euro per l'anno 2019 e a 31.320.363 euro a decorrere dall'anno 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «pari a 11.101.046 euro per l'anno 2017, a 31.203.531 euro per l'anno 2018, a 36.636.344 euro per l'anno 2019, a 36.514.389 euro per l'anno 2020, a 36.523.006 euro per l'anno 2021, a 36.531.796 euro per l'anno 2022, a 36.540.761 euro per l'anno 2023, a 36.549.905 euro per l'anno 2024, a 36.559.233 euro per l'anno 2025 e a 36.568.747 euro a decorrere dall'anno 2026»;

alla lettera c)*, le parole:* «quanto a 1.699.494 euro per l'anno 2017, a 3.135.457 euro per l'anno 2018, a 2.779.792 euro per l'anno 2019 e a 2.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.306.774 euro per l'anno 2017, a 8.348.297 euro per l'anno 2018 e a 8.028.176 euro a decorrere dall'anno 2019,»*, le parole:* «per 6.785 euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «per 12.565 euro» *e le parole da:* «101.500 euro» *fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti:* «2.703.000 euro per l'anno 2017, per 5.414.120 euro per l'anno 2018 e per 5.485.208 euro a decorrere dall'anno 2019»;

dopo la lettera c) *è aggiunta la seguente:*

«*c-bis)* quanto a 200.000 euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

1.2.3. Testo 1

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
21 marzo 2017
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale (2705)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

De Petris, Mineo, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mussini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2705-A «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»,

premesso che:

l'attuale Governo, in perfetta continuità col precedente sulle tematiche dell'emigrazione, non riesce ad abbandonare l'ottica emergenziale ostinandosi a proporre politiche miopi ed inadeguate, invece di affrontare con lungimiranza ed umanità questo fenomeno storico e di rinunciare alla facile formula della riduzione dei diritti e delle garanzie, una risposta evidentemente inadeguata a sanare il sistema di accoglienza italiano;

il provvedimento in esame interessa una materia, quella relativa al riconoscimento della protezione internazionale e al contrasto dell'immigrazione irregolare, profondamente intrecciata con una pluralità di questioni di rilevanza costituzionale traducendola, tuttavia, in una sistematica compressione di diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione e dal diritto internazionale e dell'Unione europea;

è evidente come l'aumento dei flussi migratori verificatosi negli ultimi anni, congiuntamente alla manifesta inadeguatezza delle misure approntate dagli Stati nazionali e dall'Unione europea, impongano un inter-

Tip. Senato

vento e un generale ripensamento delle politiche sinora adottate. Tale aumento, tuttavia, non è configurabile in qualità di emergenza, essendo una condizione che interessa il continente europeo da ormai molti anni;

appare in tal senso del tutto illegittimo l'utilizzo dello strumento della decretazione di necessità e d'urgenza ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione. Il provvedimento contiene infatti molteplici norme di carattere ordinamentali volte, da un lato, a una modifica significativa della tutela giurisdizionale in ambito di protezione internazionale, con particolari riguardo al riconoscimento del diritto all'asilo sotto forma del riconoscimento dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria ovvero per il rilascio del permesso umanitario, e dall'altro ad accelerare le espulsioni degli immigrati cosiddetti «irregolari» incidendo in senso restrittivo sulle misure di contrasto al flusso migratorio irregolare nonché sulle procedure dedicate ai richiedenti protezione internazionale;

risulta in tal modo preclusa la possibilità per le forze parlamentari di sviluppare un dibattito e una riflessione approfonditi, che coinvolgano in modo diretto i numerosi soggetti operanti nel settore;

in aggiunta a ciò, il decreto-legge difetta del necessario presupposto dell'urgenza, trattandosi di disposizioni che non sono di immediata applicazione: alcune di esse, infatti, si applicano addirittura trascorsi 180 giorni dall'emanazione del decreto, e risultano principalmente finalizzate a ridisegnare completamente la tutela giurisdizionale nella materia della protezione internazionale;

le norme non presentano nemmeno il requisito dell'omogeneità, come si evince ad una lettura dell'articolo 13 concernere l'assunzione di funzionari della professionalità giuridico-pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale;

le disposizioni previste nel decreto-legge risultano in contrasto, in *primis*, con il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione. Il provvedimento, infatti, all'articolo 1 istituisce presso alcuni tribunali ordinari le Sezioni specializzate in materia di *«immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»,* aventi il compito di trattare tali profili in via esclusiva: risulta evidente la possibilità che tale previsione si ponga in aperto contrasto con il divieto di istituzione e di tribunali speciali di cui all'articolo 102 delle Costituzione;

nell'ordinamento italiano esistono indubbiamente alcuni esempi di tribunali specializzati. Tuttavia, in tali casi, il discrimine è la materia di intervento e non la nazionalità del soggetto: la specializzazione prevista nel decreto potrebbe invece tradursi in una vera e propria *«ghettizzazione processuale»*;

a causa della distanza logistica dal Foro di discussione, inoltre, le disposizioni incidono negativamente sul diritto di difesa della parte ledendo il primo comma dell'articolo 111 della Costituzione relativo all'attuazione di un giusto processo, e rischiano altresì di accrescere in modo esponenziale il carico di lavoro degli Uffici giudiziari coinvolti;

è inoltre da segnalare come l'istituzione di tali sezioni specializzate, e il loro accorpamento in soli 14 tribunali, non abbia un riscontro

causale specifico: nella relazione illustrativa al decreto risultano infatti assenti i dati attuali sulle controversie dei Tribunali stessi, nonché sui tempi e la loro pendenza. L'individuazione dei tribunali presso cui vengono istituite le sezioni si basa dunque sul numero delle domande di protezione internazionale esaminate dalle Commissioni territoriali negli anni 2015 e 2016;

più opportuna sarebbe risultata la scelta di individuare una sede presso ogni Tribunale con sede nel distretto di Corte d appello, oppure presso ogni capoluogo di Regione, consentendo una applicazione più adeguata del principio di prossimità del giudice naturale e scongiurando in tal modo un aggravio di costi per le strutture di accoglienza legata agli spostamenti dei ricorrenti per raggiungere i giudici;

tra l'altro, anche ammettendo la necessità una giurisdizione unica e specializzata, tale obiettivo risulta vanificato dalla mancata concentrazione di numerose altre competenze afferenti al diritto di asilo e degli stranieri, che rimangono in capo al Giudice di Pace, al Giudice amministrativo e al Giudice ordinario;

anche le previsioni relative alla notificazione delle decisioni incidono negativamente sui diritti di migranti e rifugiati: in condizioni di irreperibilità o revoca dell'accoglienza si rischia di rendere nulle le possibilità di difesa, poichè i termini per l'impugnazione della decisione decorrono proprio dalla data di notificazione della stessa;

ulteriore lesione del principio di uguaglianza è rintracciabile nella riforma delle procedure dedicate al riconoscimento del diritto d'asilo. La relazione al provvedimento enuncia l'obiettivo di *«potenziare la capacità e l'efficienza del sistema, con l'obiettivo di comprimere i tempi per la definizione della posizione giuridica del cittadini stranieri e avviare rapidamente i migranti in arrivo verso le forme di accoglienza previste ovvero verso le misure idonee ad assicurarne il rimpatrio»*;

tale intendimento manifesta in modo evidente una sostanziale incapacità del sistema giudiziario italiano nel rispondere all'incremento delle domande di asilo: un diritto riconosciuto da oltre mezzo secolo e che concerne la vita e la sicurezza fisica e psichica delle persone coinvolte. Come accennato, l'aumento dei casi non è più configurabile quale emergenza; si tratta invece di un fatto sistemico, che da molti anni richiede un intervento adeguato da parte dell'ordinamento italiano ed europeo;

a tale necessità il decreto in esame risponde in modo del tutto insufficiente e fortemente lesivo del diritto d'asilo tutelato dall'articolo 10 della Costituzione: nel tentativo di risolvere le disfunzioni del sistema giudiziario e amministrativo si comprimono i diritti dei rifugiati riducendone le garanzie in sede giurisdizionale senza alcun rispetto per i princìpi di ragionevolezza e proporzionalità che imporrebbero una modulazione delle stessa in base materia processuale;

viene infatti soppresso un grado di giudizio attraverso l'eliminazione del grado di appello, rinviando in tal modo tutto in capo alla Corte di Cassazione. L'Associazione Nazionale dei Magistrati, sezione Cassazione, nel suo comunicato del 14 febbraio 2017 ha già stigmatizzato l'irragionevolezza di tale scelta, sottolineando come nel nostro ordinamento il

doppio grado sia previsto per la stragrande maggioranza delle controversie civili, spesso di valore di gran lunga inferiore rispetto ai casi di protezione internazionale;

anche le considerazioni presenti nella Relazione di accompagnamento circa la mancata previsione in molti sistemi giudiziari europei del doppio grado di giudizio appare pretestuosa: in tali Paesi, infatti, il doppio grado non è previsto in via generale e, dunque, non viene applicato nemmeno in materia di protezione internazionale;

la protezione internazionale diventa in tal modo l'unica materia connessa con diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione e da norme comunitarie e internazionali in cui risulta soppresso il grado di appello. Si tratta di persone sottoposte a rischi gravissimi: persecuzione, tortura, trattamenti disumani, guerra, morte. La vulnerabilità della condizione cui sono sottoposte lega intrinsecamente le garanzie del paese di accoglienza al diritto alla vita e alla dignità umana;

appare inoltre evidente come l'eliminazione del grado d'appello leda anche il principio di uguaglianza di fronte alla legge, sottoponendo cittadini italiani e stranieri a un diverso livello di tutela in sede giurisdizionale e violando in tal modo il primo comma dell'articolo 3 della carta costituzionale: un principio che, nell'accezione più generale, deve considerarsi applicabile a qualsiasi essere umano che si trovi sul suolo italiano;

l'obiettivo principale di tale disposizione è individuabile in una ulteriore distinzione tra migranti economici (e, dunque, irregolari) e richiedenti asilo, con un tentativo di dirottare la maggioranza delle persone dalla seconda categoria alla prima. Il fine primario richiamato nella relazione è infatti quello di *«garantire l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione e allontanamento dei cittadini stranieri in posizione di soggiorno irregolare»*;

l'orientamento del decreto appare ancor meno giustificabile qualora si analizzi il suo legame con gli accordi bilaterali stipulati dal nostro paese con i paesi di origine e transito dei migranti, noti per i regimi dittatoriali e le sistematiche violazioni dei diritti umani: Turchia, Sudan, Libia. Paesi che, tra l'altro, risultano in questo modo legittimati ad avere un ruolo all'interno della comunità internazionale, a disprezzo di tutte le Convenzioni esistenti sulla tutela dei diritti fondamentali della persona. Questo vuol dire accelerare ed aumentare i rimpatri forzati, soprattutto attraverso la firma di accordi bilaterali con i paesi di origine e transito dei migranti – anche se si tratta di dittature sanguinarie come il Sudan di al-Bashir o paesi noti per le sistematiche violazioni dei diritti umani come la Libia. Nell'ambito del processo di esternalizzazione delle proprie frontiere l'Italia non si fa infatti problemi a sedersi al tavolo delle trattative con i peggiori dittatori del mondo (che vengono peraltro così pericolosamente *«rivalutati»* come legittimi attori della politica internazionale). Sembra quasi che l'Italia consideri perfettamente accettabile disporre rimpatri ad alta velocità e bassa garanzia, che però secondo il diritto internazionale sono ammissibili solo verso i cosiddetti *«paesi terzi sicuri»*;

si segnala in merito come l'Italia abbia già ricevuto nel 2012, con il caso Hirsi, una aspra condanna da parte della Corte europea dei diritti

dell'uomo a causa dei rimpatri forzati verso la Libia allora governata da Gheddafi, e come oggi sia in fase di elaborazione un ulteriore ricorso per il rimpatrio forzato di 48 sudanesi avvenuto nel mese d'agosto: un evento in aperta violazione del principio di *non refoulement* e del divieto di espulsioni collettive di cui, rispettivamente, agli articoli 33 della Convenzione di Ginevra e 4, Protocollo Addizionale n. 4, della Convenzione europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali;

la scelta di sopprimere il secondo grado di giudizio, inoltre, farà confluire tutti i ricorsi sulla Corte di Cassazione, con un impatto devastante sulla programmazione dei lavori, anche considerando il vincolo semestrale nell'emissione della sentenza. Tutto ciò in aperto contrasto con le ragioni di *«straordinaria necessità e urgenza»* che hanno condotto il Governo Renzi a emanare qualche mese fa il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 *«per la definizione del contenzioso presso la cassazione»* e *«per l'efficienza degli uffici giudiziari»*;

ulteriore elemento lesivo del diritto di asilo è rinvenibile nella scelta di sostituire il rito sommario di cognizione con quello camerale: in questo modo, infatti, si limitano le possibilità del contraddittorio, esplicitamente previsto dal quarto comma dell'articolo 111 della Costituzione, con l'esclusione del contatto diretto tra il ricorrente e il giudice nell'intero arco di giudizio, anche a causa di un utilizzo improprio della videoregistrazione dell'audizione: tale strumento non può essere sostitutivo ma integrativo del colloquio, ed è utile solo qualora sia garantita la comparizione della parti e la presenza deI mediatore linguistico culturale;

la decisione giudiziale verrebbe dunque formulata su dichiarazioni rilasciate in fase amministrativa senza che al ricorrente sia consentito di eccepire violazioni, nonostante la videoregistrazione, come intuibile, presenti spesso un carattere distorsivo dovuto alla mancanza di contatto diretto;

la comparizione della parte è un elemento essenziale e imprescindibile per le decisioni in materia di protezione internazionale, poiché le dichiarazioni rilasciate dal richiedente asilo costituiscono il presupposto soggettivo per l'esame della sua credibilità e della coerenza con le informazioni sul Paese di origine;

tra l'altro, le disposizioni non presentano garanzie per i richiedenti asilo per ciò che concerne il profilo della loro sicurezza: sarebbe stato necessario introdurre norme per consentire allo straniero di rifiutare la videoregistrazione per ragioni motivate legate alla salute, alla religione o a timori persecutori, nonché l'immediata disponibilità per lo straniero e il suo avvocato di visionare la stessa rafforzando al contempo la sicurezza delle videoregistrazioni;

la nuova configurazione introduce dunque un sistema lesivo della pubblicità del giudizio di cui all'articolo 6 della *Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* (CEDU): nel primo grado la comparazione delle parti risulta eventuale, il secondo grado viene abolito e il giudizio di legittimità presso la Corte di cassazione è, di nuovo, tendenzialmente camerale. Sulla questione della

pubblicità dell'udienza sì è espressa, di recente, la stessa Corte di Cassazione (sez. VI ord 10.1.2017 n. 395), sostenendo come tale principio sia di rilevanza costituzionale e dunque in ragione della conformazione complessiva del procedimento, possa essere derogato nel giudizio di cassazione a fronte dell'assicurazione della pubblicità di giudizio in prima o seconda istanza;

la Corte Costituzionale, con l'ord. 170/2009, ha inoltre dichiarato legittimo il rito camerale nella tutela dei diritti soggettivi solo a condizione che risulti garantita la *«facoltà dell'impugnazione – sia per motivi di merito che per ragioni di legittimità»,* elemento soppresso invece dal presente decreto;

tra l'altro, tale disposizione appare non conforme al diritto dell'Unione Europea, nel quale la valutazione diretta del giudice *ex nunc* di tutte le fonti di prova, tra cui ovviamente l'ascolto personale e diretto del richiedente asilo, risulta valorizzata e non marginalizzata (art. 46 della Direttiva 2013/32/UE);

il nuovo meccanismo determinerà inoltre una disparità di applicazione da parte dei giudici, che richiederanno la comparizione delle parti in modo del tutto discrezionale ledendo nuovamente il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione;

è evidente come tutti questi profili materializzino una lesione degli articoli 10, 24 e 111 della Costituzione, violando sia il diritto d'asilo e alla difesa, in generale, che il diritto al giusto processo e al principio del contraddittorio;

è da segnalare, tra l'altro, come la decisione amministrativa e le sue procedure, individuate quali prove fondamentali alla base della decisione dei giudici, siano assunte da organismi che operano in assenza di una reale autonomia ed indipendenza: si tratta delle commissiori territoriali, la cui composizione è strettamente legata al Ministero dell'Interno e agli Enti territoriali. Entrambi questi soggetti sono tuttavia organi politici che, come è ovvio, possono influenzare in modo determinante le decisioni assunte dalle Commissioni;

tale norma rischia poi di avere un effetto paradossale, incentivando tattiche difensive strumentali volte unicamente alla fissazione di un'udienza: attualmente, infatti, il cambiamento di versione dalla fase amministrativa a quella giudiziaria è considerato un elemento di minore attendibilità del racconto di persecuzione. Il meccanismo previsto dal decreto, invece, porterà lo straniero ad avere interesse a mentire nel ricorso al Tribunale pur di ottenere di essere ascoltato dal Tribunale stesso su quanto sostenuto in sede di commissione territoriale;

anche le previsioni cui agli articoli 8 e 10, circa la possibilità di tenere l'udienza per la convalida urgente di misure di trattenimento incidenti sulla libertà personale mediante collegamento audiovisivo a distanza, non consentiranno al giudice di esaminare il richiedente nel luogo dove si trova, verificandone le condizioni (spesso deficitarie) di accoglienza. Un modello previsto sinora soltanto nell'ambito dei processi di criminalità organizzata. Allo stesso tempo il difensore si vedrà costretto a scegliere tra

il presenziare alla convalida accanto al suo assistito o accanto al giudice, con una chiara compressione del suo ruolo;

il secondo ordine di questioni concerne la perseveranza nella scelta di misure repressive volte al contrasto del fenomeno dei migranti irregolari, attraverso alcune modifiche alla disciplina del rimpatrio e, soprattutto, mediante l'apertura di molteplici Centri di Identificazione, rinominati «Centri di permanenza per i rimpatri» *come previsto all'articolo 19 del decreto. Una scelta di forma che non cambia la sostanza: si privano della libertà uomini e donne cui si può attribuire soltanto la responsabilità di essere fuggiti da condizioni drammatiche. Una decisione poco comprensibile anche considerando il sostanziale fallimento delle politiche repressive, portate avanti nel corso degli anni senza alcun risultato: la motivazione che spinge le persone a raggiungere il continente europeo non può in alcun modo essere frenata, né tantomeno si può pensare di farlo attraverso una sostanziale compressione della tutela dei diritti umani, in violazione del più volte citato articolo 10 della Costituzione;*

un sistema non solo irragionevolmente costoso, ma che comporta condizioni disumane per i migranti rinchiusi: in alcuni casi, come nella sentenza emessa dal Tribunale di Crotone il 12 dicembre 2012, le rivolte scoppiate all'interno dei centri sono state giudicate legittime e proporzionate all'offesa a causa delle condizioni in cui si trovavano i migranti. Le strutture sono state valutate infatti *«non convenienti alla loro destinazione: che è quella di accogliere esseri umani»*;

oltre a trattenere migliaia di persone con la privazione dei propri diritti fondamentali, i centri non si sono nemmeno dimostrati utili alla loro funzione principale, l'espulsione dei migranti irregolari: più adatto a tal fine sarebbe un aumento delle risorse per i programmi di rimpatrio volontario assistito;

ancora una volta è necessario sottolineare la massima urgenza dell'apertura di canali di ingresso regolari e di possibilità di soggiorno stabili: se infatti, bloccare i flussi migratori – oltre ad essere profondamente disumano – risulta impossibile, è invece possibile affrontare in modo sistemico la loro gestione, distanziandosi da un approccio orientato sull'allontanamento coatto di persone in precarie condizioni umane, sociali e civili;

andrebbe dunque rivista in modo sistemico e organico l'intera normativa relativa alle politiche migratorie, al fine di consentire l'apertura immediata di canali di ingresso regolari (abrogando, dunque, il reato di immigrazione clandestina), stabilizzare il soggiorno dei migranti e rafforzare lo strumento dei rimpatri volontari in luogo delle espulsioni operando altresì le dovute pressioni in sede europea per l'apertura di corridoi umanitari, che consentirebbero il salvataggio di decine di migliaia di vite;

non meno rilevante che le risorse stanziate nel 2017 per l'apertura di centri da dislocare sull'intero territorio nazionale ammontino a soli 19 milioni di euro, del tutto insufficienti allo scopo, configurando, a causa della insufficiente copertura finanziaria, la violazione dell'articolo 81, terzo comma, laddove recita che *«ogni legge che importi nuovi e maggiori oneri .. deve farvi fronte»*;

il decreto, tra l'altro, all'articolo 17 fa riferimento ai cosiddetti *«punti di crisi»* o *hotspot* rinviando alla legge 29 dicembre 1995, n. 563 (la legge Puglia), senza fornire, tuttavia, una disciplina giuridica a tali centri di primo soccorso e assistenza né chiarire con precisione i tempi della limitazione della libertà personale subita dai migranti o richiedenti asilo da identificare: una previsione in aperto contrasto con l'articolo 13 della Costituzione, che individua stringenti condizioni a tale limitazione. Alcuna previsione sui termini massimi di accoglienza e degli standard minimi della stessa è contenuta infatti nel decreto;

le modalità previste dall'articolo 17 circa il trattenimento dello straniero, presso i punti di crisi, che abbia irregolarmente varcato il confine o sia stato salvato in mare, o che sia stato rintracciato comunque in posizione di irregolarità nel territorio nazionale, pongono anche in questo caso con evidenza la non conformità rispetto alla riserva di legge assoluta posta dall'articolo 13, secondo comma, della Costituzione, secondo il quale *«Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto dell'autorità giudiziaria...»*;

tra l'altro, l'Italia è stata di recente condannata dalla Grande Camera della Corte EDU per il trattenimento di cittadini stranieri nell'*hotspot* di Lampedusa e sulle navi trasformate in veri e propri centri di detenzione, giudicato illegittimo per l'assenza di un provvedimento del giudice e, dunque, per l'impossibilità di presentare un ricorso effettivo, ledendo gli articoli 5 e 13 della Convenzione CEDU;

è necessario che tutte le attività di soccorso dei migranti irregolari comprendano una completa informazione, accurata e comprensibile a chiunque, anche per ciò che concerne la possibilità di presentare una domanda di asilo: una attività informativa che è espresso compito dello Stato. Inoltre, i soggetti che prestano assistenza ai richiedenti devono poter avere completo accesso alle strutture di accoglienza o trattenimento senza che sia prevista una Previa autorizzazione, in modo da fornire direttamente ulteriori informazioni ai richiedenti;

ulteriore profilo stigmatizzabile si rinviene nelle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto, ove si prevede che i prefetti promuovano *«ogni intesa utile all'implementazione dell'impiego di richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali».* Se da un lato può essere intuibile la volontà di rafforzamento dei processi di integrazione dei migranti nelle comunità ospitanti, è del tutto inaccettabile la previsione di un lavoro volontario e, dunque, non retribuito, che rischia di configurarsi in qualità di *«scambio»* tra la possibilità della permanenza nel nostro paese e una sorta di lavoro forzato;

i richiedenti asilo non sono individui criminali, ma persone in condizioni drammatiche cui deve essere concesso ogni strumento per accedere a un diritto riconosciuto a tutti i livelli, non solo dagli articoli 1 e 3, già evidenziati, ma anche dall'articolo 36 della carta costituzionale, laddove recita *«Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro»*;

il decreto appare dunque improponibile, configurando forme di diritto speciale per gli stranieri in ambiti che concernono i princìpi di pari dignità e uguaglianza degli esseri umani,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge in titolo.

EMENDAMENTI

Art. 1.

01.1 (testo *2)*

De Petris, Mineo, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras

Al Capo I premettere il seguente:

«Capo 01

Art. 01.

(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno irregolare)

1. È abrogato l'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 26 luglio1998, n. 286.

2. In considerazione dell'abrogazione di cui al comma 1, al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, apportare le seguenti modifiche:

all'articolo 13, comma 3-*septies* abrogare le parole "di cui all'articolo 10-*bis*";

all'articolo 13, comma 5 abrogare il penultimo periodo;

all'articolo 14-*ter*, comma 3, sopprimere il secondo periodo;

all'articolo 16, comma 1, abrogare le parole "nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-*bis";*

all'articolo 16, comma 1-*bis* sopprimere le parole "di cui all'articolo 10-*bis*».

01.3

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

All'articolo premettere i seguenti:

«Art. 01.

(Finalità della presente legge)

1. Nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 52: "la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino", in osservanza dei principi di cui all'articoli 1, 2, 3 e 10 della Costituzione, la presente legge è finalizzata a prevedere intereventi ordinari e straordinari per garantire la sicurezza dei cittadini, la salvaguardia e la tutela del territorio nazionale minacciato da un eccezionale afflusso migratorio, motivato da particolari condizioni di instabilità politica negli Stati confinanti e nei Paesi del Nord Africa di sponda mediterranea.

Art. 02.

(Dichiarazione dello stato di salvaguardia della sicurezza del territorio nazionale)

1. Nelle more di un intervento strutturale e strategico, coordinato a livello dell'Unione Europea, per far fronte a condizioni di pericolo per la sicurezza del territorio nazionale, dovute ad un eccezionale afflusso migratorio verso l'Italia o dovute ad una accertata recrudescenza di fenomeni criminali riconducibili ad una massiccia presenza di immigrati clandestini sul territorio italiano o finalizzate al contrasto di associazioni criminali straniere, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del consiglio dei ministri delibera lo stato di salvaguardia della sicurezza del territorio nazionale, determinandone la durata in stretto riferimento alla qualità degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di salvaguardia del territorio nazionale al venir meno dei relativi presupposti.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza, conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede anche in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Gli interventi emanati in deroga alle leggi vigenti ai sensi del comma 2 devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 ,2 e 3, istituisce una Commissione speciale coordinata dal Ministro della difesa, dal Ministro dell'interno e dal Ministro degli esteri, formata dal capo della polizia e dai capi di stato maggiore delle forze armate.

5. La commissione provvede, entro e non oltre 10 giorni dalla sua costituzione, ad elaborare un piano strategico di interventi finalizzati a scongiurare l'emergenza ed atti a salvaguardare la sovranità nazionale e la difesa della Patria.

6. Il piano strategico può prevedere interventi anche in deroga ai trattati internazionali.

7. La Commissione di cui al comma 4 ai fini di cui all'articolo 1 può prevedere il ricorso all'utilizzo delle Forze Armate:

a) per il controllo delle linee di confine e delle linee costiere;

b) per operazioni navali atte ad intercettare e fermare le navi che trasportano immigrati clandestini in acque internazionali, in prossimità del limite dell'acque territoriali degli Stati stranieri interessati dalle partenze;

c) per il contrasto alle associazioni criminali di matrice straniera che operano nel territorio italiano;

d) per azioni di contrasto alle associazioni criminali che gestiscono la tratta di persone;

e) previa stipula o revisione di accordi bilaterali con i Paesi interessati, per l'allestimento di centri di identificazione per gli immigrati nei luoghi interessati dalle partenze dei flussi migratori;

f) per operazioni speciali con l'obiettivo di localizzazione, identificazione ed espulsione immediata degli immigrati clandestini presenti nel territorio italiano;

1.200

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo, Uras

Sopprimere il Capo I.

Conseguentemente all'articolo 19 sopprimere il comma 3.

1.1

Calderoli, Stefani, Arrigoni

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. – *(Competenze del giudice di pace in materia di protezione internazionale) — 1.* Al fine di rendere più efficiente, rapido ed economico l'accertamento del diritto alla protezione internazionale con il presente decreto viene attribuita la competenza per l'esame delle relative domande in prima istanza ai giudici di pace.

2. Sono istituite presso gli uffici dei giudici di pace circondariali in ogni distretto di Corte di Appeno sezioni specializzate in materia di protezione internazionale».

Conseguentemente sono apportate le seguenti modifiche ai successivi articoli:

1) *all'articolo 9 comma 2 del codice di procedura civile le parole:* «allo stato e»*, sono soppresse;*

2) *all'articolo 3:*

a) *al comma 1, sopprimere le lettere* a) *e* b);

b) *i commi 2 e 4 sono soppressi.*

3) *all'articolo 5 il comma 1, è così modificato:* «Nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate dalla legge al Presidente delle rispettive sezioni specializzate spettano al Presidente del Tribunale».

4) *all'articolo 6:*

a) *al comma 1, lettera* a) *ovunque ricorrano la parola o le parole:* «commissione territoriale» *o commissioni territoriali sono sostituite dalle parole:* «giudice di pace circondariale» *o* «giudici di pace circondariali»;

b) *le lettere* b)*,* c) *e* d) *sono abrogate;*

c) *al comma 1, lettera* e)*, è così sostituito:*

«Art. 33. – *(Revoca o cessazione della protezione internazionale riconosciuta). – 1.* Il Ministero dell'interno può presentare istanza di revoca o di cessazione dello status di protezione internazionale all'ufficio del giudice di pace che ha pronunciato la sentenza di cui all'articolo 32. 2. Ricevuta l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 8-*bis*;

d) *al comma 1, lettera* g)*, è così sostituito:*

«dopo l'articolo 35 sono inseriti i seguenti:

"Art. 35-*bis*.

(Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale)

1. Le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui al titolo I e al titolo III del libro secondo del codice di procedura civile.

2. m caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione.

3. La presentazione della domanda comporta la sospensione dell'esecuzione dell'espulsione, salvo che il giudice ne dichiari la manifesta infondatezza.

4. L'istante è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito degli avvocati iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del co-

dice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

5. La domanda, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza deve essere notificata a cura della cancelleria all'istante presso il difensore e al Ministero dell'interno presso la prefettura ufficio territoriale del Governo del luogo in cui è stata presentata la domanda.

6. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 417-*bis* del codice di procedura civile.

7. Le parti possono depositare tutti gli atti e la documentazione necessari ai fini della decisione; il giudice può procedere d'ufficio a tutti gli atti di istruzione necessari per la definizione del processo.

8. Gli atti del procedimento sono esenti da ogni tassa e imposta.

9. Il giudizio è definito, in ogni caso, entro sei mesi dalla domanda.

10. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile.

Art. 35-*ter*.

(Casi di inammissibilità della domanda)

1. Il giudice di pace dichiara inammissibile la domanda e non procede alla fissazione dell'udienza nei seguenti casi:

a) il richiedente sia stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione;

b) il richiedente abbia reiterato l'identica domanda dopo che questa sia stata decisa, senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine;

c) quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251»;

e) le parole: Tribunalé e Tribunalì, ovunque ricorrono, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: Uffici del giudice di pace circondariale competenti per territorio' e Ufficio del giudice di pace circondariale competente per territorio"'»;

5) *All'articolo 7:*

a) *il comma 1, lettera* a)*, è soppresso*;

b) *il comma 1, lettera* b), *sono soppresse le parole:* «libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea»;

c) *al comma 1, lettera* d) *ed* e), *sono abrogate*;

6) *All'articolo 8:*

a) *comma 1, lettera* b)*, n. 2), le parole:* «Tribunale» *sono sostituite dalle parole:* «Ufficio del giudice di pace» *e le parole:* «libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea» *sono soppresse*;

b) *comma 1, lettera* b)*, n. 4), è così modificato:* «il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3, che presenta domanda di protezione internazionale, rimane nel centro per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza della domanda proposta»;

c) *comma 1, lettera* c)*, è così sostituito: le parole:* «Tribunali in composizione monocratica» *e* «Tribunale in composizione monocratica»*, ovunque ricorrono, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:* «giudici di pace circondariale competenti per territorio» *e* «giudice di pace circondariale competente per territorio».

7) *All'articolo 10:*

a) *al comma 1, lettera* a)*, le parole:* «libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea» *sono soppresse*;

8) *All'articolo 11, comma 3, le parole:* «a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0.10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni» *sono soppresse*;

9) *All'articolo 12:*

a) *le parole:* «uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale» *sono sostituite con «Uffici circondariali del Giudice di Pace»;*

b) *le parole:* «Ministero dell'Interno» *sono sostituite con:* «Ministero della Giustizia»;

c) *le parole:* «appartenente alla terza area funzionale dell'Amministrazione civile dell'Interno» *sono sostituite con* «da destinarsi esclusivamente agli uffici circondariali del Giudice di Pace, con divieto di applicazione presso altri uffici giudiziari del distretto».

10) *All'articolo 17:*

a) *al comma 3, le parole:* «il Tribunale» *sono sostitute da:* «il Giudice di Pace circondariale» *e le parole:* «libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea» *sono soppresse*.

1.2

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di protezione internazionale). – 1.* Al fine di rendere più efficiente, rapido ed economico l'accertamento del diritto alla protezione internazionale con il presente decreto viene attribuita la competenza per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale ai giudici di pace.

2. Sono istituite presso gli uffici dei giudici di pace circondariali di ogni distretto di Corte di Appello sezioni specializzate in materia di protezione internazionale».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

1) *all'articolo 9 comma 2 del codice di procedura civile le parole:* «allo stato e»*, sono soppresse*;

2) *all'articolo 3:*

a) *al comma 1, sopprimere le lettere* a) *e* b);

b) *i commi 2 e 4 sono soppressi.*

3) *all'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente:*

«Nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate dalla legge ai Presidente delle rispettive sezioni specializzate spettano al Presidente del Tribunale».

4) *all'articolo 6:*

a) *al comma 1, lettera* e)*, è così sostituito:*

«Art. 33. - *(Revoca o cessazione della protezione internazionale riconosciuta). – 1.* Il Ministero dell'interno può presentare istanza di revoca o di cessazione dello *status* di protezione internazionale all'ufficio del giudice di pace che ha pronunciato la sentenza di cui all'articolo 32.

2. Ricevuta l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 8-*bis*.»;

b) *al comma 1, lettera* g) *è così sostituito:*

«dopo l'articolo 35 sono inseriti i seguenti:

"Art. 35-*bis*.

(Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale)

1. Le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui al titolo I e al titolo III del libro secondo del codice di procedura civile.

2. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione.

3. La presentazione della domanda comporta la sospensione dell'esecuzione dell'espulsione, salvo che il giudice ne dichiari la manifesta infondatezza.

4. L'istante è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito degli avvocati iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

5. La domanda, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza deve essere notificata a cura della cancelleria all'istante presso il difensore e al Ministero dell'interno presso la prefettura ufficio territoriale del Governo del luogo in cui è stata presentata la domanda.

6. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 417-*bis* del codice di procedura civile.

7. Le parti possono depositare tutti gli atti e la documentazione necessari ai fini della decisione; il giudice può procedere d'ufficio a tutti gli atti di istruzione necessari per la definizione del processo.

8. Gli atti del procedimento sono esenti da ogni tassa e imposta.

9. Il giudizio è definito, in ogni caso, entro sei mesi dalla domanda.

10. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile.

Art. 35-*ter*.

(Casi di inammissibilità della domanda)

1. Il giudice di pace dichiara inammissibile la domanda e non procede alla fissazione dell'udienza nei seguenti casi:

a) il richiedente sia stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione;

b) il richiedente abbia reiterato l'identica domanda dopo che questa sia stata decisa, senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine;

c) quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

d) le parole: 'TribunalÈ e 'Tribunali', ovunque ricorrono, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: Uffici del giudice di pace circondariale competenti per territorio' e Ufficio del giudice di pace circondariale competente per territorio"'»;

5) *all'articolo 7:*

a) *il comma 1, lettera* a) *è soppresso*;

b) *il comma 1, lettera* b) *sono soppresse le parole:* «libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea»;

c) *al comma 1, lettera* d) *ed* e) *sono abrogate*;

6) *all'articolo 8:*

a) *comma 1, lettera* b)*, numero 2)*, le parole: «Tribunale» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ufficio del giudice di pace circondariale» *e le parole:* «libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea» *sono soppresse*;

b) *comma 1, lettera* b)*, numero 4)*, è così modificato:

«il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3, che presenta domanda di protezione internazionale, rimane nel centro per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza della domanda proposta"»;

c) *comma 1, lettera* c) *è così modificato, le parole:* «Tribunali in composizione monocratica» *e:* «Tribunale in composizione monocratica»*, ovunque ricorrono, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:* «giudici di pace circondariali competenti per territorio» *e:* «giudice di pace circondariale competente per territorio»;

7) *all'articolo 10:*

a) *al comma 1, lettera* a)*, le parole:* «libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea» *sono soppresse*;

8) *all'articolo 11:*

a) *al comma 3, le parole:* «a un punteggio di anzianità aggiuntivo paria 0.10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni» *sono soppresse*;

9) *all'articolo 12:*

a) *le parole:* «uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale» *sono sostituite con le seguenti:* «Uffici circondariali del Giudice di Pace»*, ovunque ricorrono*;

b) *le parole:* «Ministero dell'Interno» *sono sostituite con le seguenti:* «Ministero della Giustizia»;

c) *le parole:* «appartenente alla terza area funzionale dell'Amministrazione civile dell'Interno» *sono sostituite con le seguenti:* «da destinarsi esclusivamente agli uffici circondariali del Giudice di Pace, con divieto di applicazione presso altri uffici giudiziari del distretto»;

10) *all'articolo 17, comma 3:*

a) *le parole:* «il Tribunale» *sono sostitute da:* «il Giudice di Pace circondariale» *e le parole:* «libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea» *sono soppresse*;

1.3

SIMEONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea). – 1.* Sono istituite presso i tribunali ordinari del capoluogo del distretto di corte di appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera Circolazioni dei cittadini dell'Unione europea, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche».

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1.4

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea). – 1.* Sono istituite presso i tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche».

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire il primo comma con il seguente:

«Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnati alla sezione specializzata istituita nel distretto di Corte d'appello nel cui territorio ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato».

1.6

SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *(Istituzione di sezioni specializzate presso i tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea). – 1.* Sono istituite presso le sedi dei tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'Appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dei paesi dell'Unione europea senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche».

Conseguentemente, all'articolo 4 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnate alle sezioni specializzate con sede nei tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'Appello nel cui territorio il richiedente ha la residenza o il domicilio o la dimora».

1.7

BUCCARELLA, CIOFFI, MONTEVECCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea). – 1.* Sono istituite presso i tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

2. L'istituzione avviene senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, né incrementi di dotazioni organiche, all'uopo utilizzando i risparmi derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*».

Conseguentemente, dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno irregolare)

1. È abrogato l'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286.

2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 3-*septies* sono abrogate le parole: "di cui all'articolo 10-*bis*" ;

b) all'articolo 13, comma 5 è abrogato il penultimo periodo;

c) all'articolo 14-*ter* nel comma 3 è abrogato il secondo periodo;

d) all'articolo 16, nel comma 1 sono abrogate le parole: "nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-*bis*";

e) all'articolo 16, comma 1-*bis* sono abrogate le parole: "di cui all'articolo 10-*bis*"».

1.8

CASSON, DIRINDIN, GRANAIOLA, CORSINI, RICCHIUTI, MINEO, MUSSINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Sono istituite presso i tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari al milione di euro per l'anno 2017 e a 1,5 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando:

a) per l'anno 2017 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) a decorrere dall'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

1.9

CASSON, DIRINDIN, GRANAIOLA, CORSINI, RICCHIUTI, MINEO, MUSSINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Sono istituite presso i tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

2. L'istituzione delle sezioni specializzate di cui al comma 1 avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né incrementi di do-

tazioni organiche, anche in considerazione. delle minori spese per la finanza pubblica derivanti dal trasferimento a tali sezioni di funzioni in precedenza spettanti ai giudici amministrativi e ai giudici di pace e-dalla mancata apertura e dall'archiviazione dei procedimenti penali concernenti l'abrogazione del reato di cui all'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286».

1.13

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. – *(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea) – 1.* Sono istituite presso i tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.».

1.14

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. – *(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea) – 1.* Sono istituite presso ciascun tribunale ordinario le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.».

1.201

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1 Sono istituite presso i le Corti d'Appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

1-*bis*. Le controversie ed i procedimenti di cui all'articolo 3 sono assegnati alla sezione specializzata operante nel Distretto di Corte d'Appello nel cui territorio ha la residenza, o in mancanza il domicilio effettivo o la

dimora abituale, il ricorrente ovvero, qualora questo non si trovi nel territorio dello Stato Italiano, nel luogo in cui ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato.

1-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 25 milioni di euro a decorrere per l'anno 2017 e in 50 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo Interventi Strutturali di politica economica».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

Conseguentemente, ove ricorrano, sostituire la parola: «tribunale» *o* «tribunali» *con le seguenti:* «Corte d'Appello».

1.202

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Sono istituite presso i tribunali dei capoluoghi dei distretti di Corte d'Appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

1-*bis*. Le controversie ed i procedimenti di cui all'articolo 3 sono assegnati alla sezione specializzata operante nel Distretto di Corte d'Appello nel cui territorio ha la residenza, o in mancanza il domicilio effettivo o la dimora abituale, il ricorrente ovvero, qualora questo non si trovi nel territorio dello Stato Italiano, nel luogo in cui ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato.

1-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 25 milioni di euro a decorrere per l'anno 2017 e in 50 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo Interventi Strutturali di politica economica».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

1.18 (testo *2)*

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 1, sostituire le parole da: «i tribunali» *fino alla fine, con le seguenti:* «ciascuna delle 26 Corti di appello, sezioni specializzate in

materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «per controversie»*, con le seguenti:* «per il giudizio di primo grado nelle controversie»;

all'articolo 4 sopprimere il comma 5.

1.203

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da:* «i tribunali ordinari di Bari» *fino a:* «Venezia» *con le seguenti:* «presso le Corti d'Appello»;

b) *aggiungere il seguente comma:*

«1-*bis*. Le controversie ed i procedimenti di cui all'articolo 3 sono assegnati alla sezione specializzata operante nel Distretto di Corte d'Appello nel cui territorio ha la residenza, o in mancanza il domicilio effettivo o la dimora abituale, il ricorrente ovvero, qualora questo non si trovi nel territorio dello Stato Italiano, nel luogo in cui ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

Conseguentemente, ove ricorrano sostituire la parola: «tribunale» *o* «tribunali» *con le seguenti:* «Corte d'Appello».

1.204

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«*Art. 1. – (Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea). – 1.* Sono istituite presso i tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello sezioni specializzate in materia di tribunali immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

2. L'istituzione avviene senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, né incrementi di dotazioni organiche, all'uopo utilizzando i risparmi derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*».

Conseguentemente dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno irregolare)

1. È abrogato l'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286.

2. In considerazione dell'abrogazione di cui al comma 1, al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 13, comma 3-*septies* abrogare le parole: "di cui all'articolo 10-*bis*";

b) all'articolo 13, comma 5, abrogare il penultimo periodo;

c) all'articolo 14-*ter*, comma 3, sopprimere il secondo periodo;

d) all'articolo 16, comma 1, abrogare le parole: "nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-*bis*";

a) all'articolo 16, comma 1-*bis*, sopprimere le parole: "di cui all'articolo 10-*bis*"».

Conseguentemente, all'articolo 19 sopprimere il comma 3

1.205

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da:* «di Bari» *fino a:* «Venezia» *con le seguenti:* «dei capoluoghi dei distretti di Corte d'Appello»;

b) *aggiungere il seguente comma:*

«1-*bis*. Le controversie ed i procedimenti di cui all'articolo 3 sono assegnati alla sezione specializzata operante nel Distretto di Corte d'Appello nel cui territorio ha la residenza, o in mancanza il domicilio effettivo o la dimora abituale, il ricorrente ovvero, qualora questo non si trovi nel territorio dello Stato Italiano, nel luogo in cui ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

1.21

LO MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, GATTI, RICCHIUTI

Al comma 1, sostituire le parole da: «di Bari» *fino a:* «Venezia» *con le seguenti:* «dei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello».

1.19

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Sostituire le parole: «Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia» *con le seguenti:* «ogni distretto di Corte di Appello».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 13 e 14.

1.22

DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Al comma 1, dopo la parola: «Cagliari» *inserire la seguente:* «Caltanissetta».

Conseguentemente:

all'articolo 4, comma 1, lettera e), *sopprimere la parola:* «Enna»;

all'articolo 4, comma 1, lettera l), *sopprimere le parole:* «Agrigento, Caltanissetta»;

all'articolo 4, dopo la lettera n), *aggiungere la seguente:*

«*n-bis)* quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna è competente la sezione specializzata di Caltanissetta».

1.206

LUMIA

Al comma 1, dopo la parola: «Cagliari», *inserire la seguente:* «, Caltanissetta».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera l), *sopprimere la parola:* «Caltanissetta» *e, dopo la lettera l)*, *inserire la seguente:*

«*l-bis)* quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio della provincia di Caltanissetta è competente la sezione specializzata di Caltanissetta».

1.23

ALBANO, VACCARI, FASIOLO, ANGIONI, D'ADDA, CALEO, FAVERO

Al comma 1, dopo la parola: «Lecce», *inserire la seguente:* «Genova».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, alla lettera o) *sopprimere la parola:* «Liguria», *e, dopo la lettera* «o)» *inserire la seguente:*

«*o-bis)* quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio della Regione Liguria è competente la sezione specializzata di Genova».

1.24

RUSSO

Al comma 1, dopo la parola: «Torino» *inserire la seguente:* «Trieste».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1:

– *dopo la lettera* o) *inserire la seguente:*

«*o-bis)* quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia è competente la sezione specializzata di Trieste;»;

– *alla lettera* p) *sopprimere le parole:* «Friuli-Venezia Giulia,».

1.25

FASIOLO, FAVERO, MARAN, FRAVEZZI, ORELLANA, SILVESTRO, PEZZOPANE, TOMASELLI, COCIANCICH, PADUA

Al comma 1, dopo la parola: «Torino», *inserire la seguente:* «, Trieste».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, alla lettera p), *sopprimere lo parola:* «Friuli-Venezia Giulia», *e, dopo lo lettera* p), *inserire lo seguente:*

«*p-bis)* quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia è competente la sezione specializzata di Trieste».

1.207

MARIN, PICCOLI, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, sostituire le parole: «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche» *con le seguenti:* «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica né spostamenti di risorse umane e strumentali da altri uffici o servizi».

Art. 2.

2.1

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Al comma 1, secondo periodo sopprimere le parole da: «, in collaborazione» *a:* «rifugiati».

2.4

BUCCARELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo le parole: «con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati» *inserire le seguenti:* «con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), con Eurojust, con la Organizzazione internazionale per le migrazioni, col Garante per la protezione dei

diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, con qualificati esperti sulle materie del diritto degli stranieri,».

2.200

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo, Uras

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Nazioni unite per i rifugiati» *inserire le seguenti:* «con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), con *Eurojust*, con la Organizzazione internazionale per le migrazioni, col Garante per la protezione dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, con qualificati esperti sulle materie del diritto degli stranieri,».

2.5

Di Biagio

Al comma 1 dopo le parole: «con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati» *inserire le seguenti:* «con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), con Eurojust, con la Organizzazione internazionale per le migrazioni, col Garante per la protezione dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, con qualificati esperti sulle materie del diritto degli stranieri,».

2.6

Casson, Lo Moro, Migliavacca, Dirindin, Corsini, Gotor, Pegorer, Ricchiuti, Fornaro, Granaiola, Mineo, Mussini

Al comma 1 dopo le parole: «con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati» *inserire le seguenti:* «, con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), con Emojust, con la Organizzazione internazionale per le migrazioni, col Garante per la protezione dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, con qualificati esperti sulle materie-del diritto degli stranieri,».

2.7

SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo le parole: «per i rifugiati,» *inserire le seguenti:* «nonché con l'Agenzia dell'Unione europea dei diritti fondamentali, con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale,».

2.8

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «I corsi prevedono specifiche sessioni dedicate alla raccolta di informazioni sulla situazione dei Paesi di origine degli stranieri, al diritto di asilo, al diritto all'unità familiare, alla condizione delle persone più vulnerabili, alla tratta delle persone, alla libertà personale, alla disciplina dell'ingresso, del soggiorno e degli allontanamenti degli stranieri, all'accertamento dell'apolidia e alla disciplina della cittadinanza italiana.».

2.9

LO MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, GATTI, RICCHIUTI

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

2.10

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Al comma 1, quarto periodo sostituire le parole: «considerata positivamente» *con le seguenti:* «considerato requisito necessario».

2.13

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, PEGORER, DIRINDIN, CORSINI, GOTOR, RICCHIUTI, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Al comma 1, dopo le parole: «conoscenza della lingua inglese» *inserire le seguenti:* «o della lingua francese».

2.17

SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BERTOROTTA, MONTEVECCHI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «della lingua inglese»*, aggiungere le seguenti:* «e della lingua francese».

2.19

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: «o francese».

2.20

SIMEONI

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole da: «Nei tre anni successivi all'assegnazione alla sezione specializzata,»*, fino alla fine del comma.*

2.21

SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «specifiche sessioni dedicate»*, inserire le seguenti:* «al diritto d'asilo, agli aspetti relativi alla condizione delle persone in stato di vulnerabilità e disagio psico-fisico, alla libertà personale, alla disciplina dell'ingresso, del soggiorno e degli allontanamenti degli stranieri, nonché».

2.23

BUCCARELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla raccolta di informazioni sulla situazione dei Paesi di origine degli stranieri, nonché specifiche sessioni dedicate al diritto di asilo, al diritto all'unità familiare, alla condizione delle persone più vulnerabili, alla tratta delle persone, alla libertà personale, alla disciplina dell'ingresso, del soggiorno e degli allon-

tanamenti degli stranieri e all'accertamento dell'apolidia e alla disciplina della cittadinanza italiana.».

2.25

DI BIAGIO

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «e alla raccolta di informazioni sulla situazione dei Paesi di origine degli stranieri, nonché specifiche sessioni dedicate al diritto di asilo, al diritto all'unità familiare, alla condizione delle persone più vulnerabili, alla tratta delle persone, alla libertà personale, alla disciplina dell'ingresso, del soggiorno e degli allontanamenti degli stranieri e all'accertamento dell'apolidia e alla disciplina della cittadinanza italiana.».

2.26

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «e alla raccolta di informazioni sulla situazione dei Paesi di origine degli stranieri, nonché specifiche sessioni dedicate al diritto di asilo, al diritto all'unità familiare, alla condizione delle persone più vulnerabili, alla tratta delle persone, alla libertà personale, alla disciplina dell'ingresso, del soggiorno e degli allontanamenti degli stranieri e all'accertamento dell'apolidia e alla disciplina della cittadinanza italiana.».

2.27

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, GRANAIOLA, RICCHIUTI, DIRINDIN, MINEO, MUSSINI

Al comma 1, aggiungere le seguenti parole: «e alla situazione dei Paesi di origine degli stranieri, nonché specifiche sessioni dedicate al diritto di asilo, al diritto all'unità familiare, alla condizione delle persone più vulnerabili, alla tratta delle persone, alla libertà personale, alla disciplina dell'ingresso, del soggiorno e degli allontanamenti degli stranieri e all'accertamento dell'apolidia e alla disciplina della cittadinanza italiana».

2.201

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli organici degli uffici giudiziari nei quali sono costituite le sezioni specializzate, sono aumentati di un numero pari al numero dei magistrati assegnati alla sezione specializzata. All'onere derivante dall'attuazione del periodo precedente si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

2.28

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli organici degli uffici giudiziari nei quali sono costituite le sezioni specializzate, sono aumentati di un numero pari al numero dei magistrati assegnati alla sezione specializzata».

2.29

SIMEONI

Sopprimere il comma 3.

2.202

MARIN, PICCOLI, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 3, sopprimere il seguente periodo: «A tal fine è autorizzata la spesa di 6.785 euro a decorrere dall'anno 2017».

ORDINE DEL GIORNO

G2.100

De Petris, Mineo, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras

Il Senato,

premesso che:

il decreto legge in esame all'articolo 2 prevede alcune disposizioni concernenti i giudici componenti delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea;

al comma 1 viene previsto che la Scuola superiore della magistratura organizzi corsi di formazione per i magistrati che intendono acquisire una specializzazione sulla materia; Sarebbe proficuo per la preparazione dei giudici che tali corsi fossero organizzati con la collaborazione dei soggetti che si occupano direttamente della questione migratoria e dei diritti delle persone coinvolte nel fenomeno, al fine di consentire un'adeguata conoscenza dei meccanismi alla base dello stesso;

una conoscenza che può essere pienamente raggiunta soltanto qualora i suddetti corsi indaghino a fondo su tutti gli aspetti della migrazione, sulle sue cause e sui diritti da tutelare nel senso più ampio,

impegna il Governo:

a prevedere, in successivi provvedimenti normativi, la partecipazione ai corsi di soggetti quali l'ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, l'Agenzia europea dei diritti fondamentali, l'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni, il Garante dei detenuti e delle persone sottoposte a restrizioni della libertà, nonché qualificati esperti in diritto degli stranieri;

a garantire che tali corsi prevedano specifiche sessioni dedicate alla raccolta di informazioni sulla situazione dei Paesi di origine degli stranieri, al diritto di asilo, al diritto all'unità familiare, alla condizione delle persone più vulnerabili, alla tratta delle persone, alla libertà personale, alla disciplina dell'ingresso, del soggiorno e degli allontanamenti degli stranieri, all'accertamento dell'apolidia e alla disciplina della cittadinanza italiana.

EMENDAMENTI

Art. 3.

3.1

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo, Uras

Al comma 1, sostituire le lettere a) *e* b) *con le seguenti:*

«*a)* per le materie previste dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 236/1998 in materia di convalida e proroga dei trattenimenti degli stranieri espulsi e respinti nei centri di permanenza e di ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione disposti dal prefetto, di convalida degli allontanamenti, di convalida delle misure accessorie personali all'espulsione con partenza volontaria;

b) per le materie previste dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 286/1998 circa i provvedimenti in materia di ingresso e soggiorno, per le materie previste dall'articolo 13, comma 11, decreto legislativo n. 286/1998 dei ricorsi contro le espulsioni ministeriali per motivi di ordine pubblico e sicurezza, sui ricorsi contro le decisioni di determinazione dello Stato competente ad esaminare le domande di protezione internazionale, sui ricorsi contro i dinieghi della cittadinanza per motivi di sicurezza nazionale o della concessione della cittadinanza, sui ricorsi contro la cessazione o limitazione delle misure di accoglienza dei richiedenti asilo previste dal decreto legislativo n. 142/2015 e in generale sui ricorsi avverso le decisioni prese nell'ambito dell'applicazione del Regolamento UE 604/2013 nonché sui ricorsi avverso il mancato rilascio dei documenti e titoli di viaggio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

b-bis) per la materia dei ricorsi contro i respingimenti, di azioni civili e dei ricorsi sui rigetti contro i provvedimenti di diniego della concessione della cittadinanza».

3.3

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole:* «per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza».

3.5

MANCONI, LO GIUDICE

1. Al comma l, lettera b), *sopprimere le parole:* «per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza».

3.7

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Sono abrogati il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, la lettera *c-ter)* del comma 1, dell'articolo 11 e le parole: ", in particolare di carattere umanitario o" dell'articolo 13, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonché le ulteriori disposizioni attuative e i provvedimenti emanati e derivanti dalle disposizioni abrogate.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Disposizioni transitorie e finali».

3.8

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3.9

BUCCARELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«*e-bis)* per i giudizi contro i provvedimenti di diniego o di revoca o di annullamento dei visti di ingresso, di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri;

e-ter) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di respingimento disposti nei confronti degli stranieri ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e-quater) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione disposti dal Ministro dell'Interno e dai Prefetti nei confronti degli stranieri ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e-quinquies) per i giudizi di convalida dei provvedimenti di allontanamento del Questore e di convalida delle misure alternative disposti in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di espulsione, da effettuarsi rispettivamente ai sensi dell'articolo 13, commi 5.2 e 5-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e-sexies) per i giudizi di convalida e di proroga dei provvedimenti di trattenimento degli stranieri nei centri di permanenza e dei provvedimenti alternativi, previsti nell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e-septies) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza del richiedente la protezione internazionale ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;

e-octies) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti adottati dal Ministero dell'Interno che determinano la competenza di un determinato altro Stato dell'Unione europea per l'esame della domanda di protezione internazionale e che dispongono il conseguente trasferimento in tale Stato del richiedente ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e contro i conseguenti provvedimenti della commissione territoriale che dichiarano l'estinzione dei procedimenti ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo».

3.10

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, DIRINDIN, CORSINI, RICCHIUTI, GOTOR, FORNARO, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti lettere:

«*f)* per i giudizi contro i provvedimenti di diniego o di revoca o di annullamento dei visti di ingresso, di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per

soggiornanti di lungo periodo o di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri;

g) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di respingimento disposti nei confronti degli stranieri ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

h) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione disposti dal Ministro dell'Interno e dai Prefetti nei confronti degli stranieri ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

i) per i giudizi di convalida dei provvedimenti di allontanamento del Questore e di convalida delle misure alternative disposti in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di espulsione, da effettuarsi rispettivamente ai sensi dell'articolo 13, commi 5.2 e 5-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

l) per i giudizi di convalida e di proroga dei provvedimenti di trattenimento degli stranieri nei centri di permanenza e dei provvedimenti alternativi, previsti nell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

m) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza del richiedente la protezione internazionale ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;

n) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti adottati dal Ministero dell'Interno che determinano la competenza di un determinato altro Stato dell'Unione europea per l'esame della domanda di protezione internazionale e che dispongono il conseguente trasferimento in tale Stato del richiedente ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e contro i conseguenti provvedimenti della commissione territoriale che dichiarano l'estinzione dei procedimenti ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo».

3.11

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«*f)* per i giudizi contro i provvedimenti di diniego o di revoca o di annullamento dei visti di ingresso, di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri;

g) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di respingimento disposti nei confronti degli stranieri ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

h) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione disposti dal Ministro dell'Interno e dai Prefetti nei confronti degli stranieri ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

i) per i giudizi di convalida dei provvedimenti di allontanamento del Questore e di convalida delle misure alternative disposti in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di espulsione, da effettuarsi rispettivamente ai sensi dell'articolo 13, commi 5.2 e 5-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

l) per i giudizi di convalida e di proroga dei provvedimenti di trattenimento degli stranieri nei centri di permanenza e dei provvedimenti alternativi, previsti nell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

m) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza del richiedente la protezione internazionale ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;

3.14 (testo *2)*

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 2, sostituire le parole: «per le controversie» *con le seguenti:* «per il giudizio di primo grado nelle controversie».

3.16

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «incluse le controversie riguardanti la revoca dell'accoglienza ai sensi dell'articolo 23, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i ricorsi avverso le decisioni prese nell'ambito dell'applicazione del Regolamento UE 604/2013 e i ricorsi avverso il mancato rilascio dei documenti e titoli di viaggio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251».

3.18

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI, CORSINI, MINEO, MUSSINI

Alla fine del comma 2 dell'articolo 3, aggiungere le seguenti parole: «e per le controversie e i giudizi in materia di cittadinanza italiana».

3.21

BUCCARELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per le controversie e i giudizi in materia di cittadinanza italiana».

3.22

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per le controversie e i giudizi in materia di cittadinanza italiana».

3.200

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per le controversie e i giudizi in materia di cittadinanza italiana».

3.201

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dello stato di cittadinanza italiana».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso «Art. 19-*bis*», *comma 1, dopo le parole:* «dello stato di apolidia» *inserire le seguenti:* «ed in materia di cittadinanza italiana», *e dopo le parole:* «rito sommario di cognizione.» *aggiungere il seguente periodo:* «Il ricorrente può chiedere di essere ascoltato dal giudice, il quale può disporre l'assunzione di prove testimoniali.».

3.23

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Sopprimere il comma 3.

3.24

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Sopprimere il comma 4.

3.25

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Sopprimere il comma 4.

3.26

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Sopprimere il comma 4.

3.27

LO MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, GATTI, RICCHIUTI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione collegiale».

Art. 4.

4.1

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, DIRINDIN, CORSINI, RICCHIUTI, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnate alla sezione specializzata operante nel distretto di Corte d'appello nel cui territorio ha residenza o, in mancanza, domicilio effettivo o dimora abituale il ricorrente ovvero, qualora non si trovi in Italia, nel territorio in cui ha sede l'autorità che ha adottati il provvedimento».

4.3

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnate alla sezione specializzata operante nel distretto di Corte d'appello nel cui territorio ha residenza o, in mancanza, domicilio effettivo o dimora abituale il ricorrente ovvero, qualora non si trovi in Italia, nel territorio in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento».

4.5

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnate alle sezioni specializzate delle Corti di appello in ragione del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato, compreso nel territorio di ciascuna Corte».

4.7

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nel caso di eventuali conflitti di competenza tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate dello stesso Tribunale, l'assegnazione è decisa dal presidente del tribunale».

4.200

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La ripartizione di funzioni tra sezioni specializzate e ordinarie dello stesso Tribunale, non implica l'insorgenza di una distinzione di competenza, in quanto suddivisioni interne del medesimo ufficio giudiziario. Ove non siano istituite le sezioni specializzate la questione di competenza è decisa ai sensi degli articoli 38 e seguenti del codice di procedura civile».

4.9

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI, DIRINDIN, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Al comma 3, dopo le parole: «ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» *inserire le seguenti parole:* «o sottoposti alle misure alternative previste nell'articolo 13, comma 52, e nell'articolo 14, comma 1-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero ospitati in una struttura straordinaria di accoglienza di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

4.10

BUCCARELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 3, dopo le parole: «ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» *inserire le seguenti parole:* «o sottoposti alle misure alternative previste nell'articolo 13, comma 5.2, e nell'articolo 14, comma 1-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero ospitati in una struttura straordinaria di accoglienza di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

4.11

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 3, dopo le parole: «ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» *inserire le seguenti:* «o sottoposti alle misure alternative previste nell'articolo 13, comma 5.2, e nell'articolo 14, comma 1-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero ospitati in una struttura straordinaria di accoglienza di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

Art. 5.

5.1

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 1, sostituire le parole: «del tribunale» *con le seguenti:* «della Corte d'appello»

5.0.1

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Adeguamento delle piante organiche)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con propri decreti alla rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudizi ari, relativamente al personale di magistratura, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione delle disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4, entro i limiti del ruolo organico di cui alla Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991., n. 71.

2. Dalle disposizioni del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e all'attuazione delle medesime si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Art. 6.

6.5

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, DIRINDIN, CORSINI, RICCHIUTI, GOTOR, FORNARO, PEGORER, MINEO, MUSSINI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«*0a)* all'articolo 3, alla fine del comma 3, è aggiunto il seguente periodo: "I provvedimenti di tale autorità che stabiliscono la competenza di un altro Stato dell'Unione europea per l'esame della domanda dì protezione internazionale e che dispongono il conseguente trasferimento del richiedente nel territorio di tale Stato devono indicare i contatti presi e le risposte ricevute dalle autorità dell'altro Stato dell'Unione circa l'effettiva accettazione della presa in carico l'interessato e dell'esame della sua domanda di protezione internazionale; circa i tempi e i modi del trasferimento e circa le condizioni di accoglienza che saranno effettivamente riservate allo straniero nell'altro Stato. Essi sono impugnabili entro trenta giorni dalla comunicazione con ricorso presentato alla competente sezione specializzata del tribunale in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si applica il rito sommario di cognizione e lo straniero ha diritto di chiedere di essere ascoltato, di disporre di un difensore e di un interprete. Il giudice sì pronuncia entro il termine di tre mesi dalla presentazione del ricorso. Il trasferimento del richiedente nel territorio dell'altro Stato è sospeso fino alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso o; in caso di presentazione del ricorso, fino alla comunicazione della decisione del giudice"».

6.200

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«*0a)* all'articolo 3, comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "I provvedimenti di tale autorità che stabiliscono la competenza di un altro Stato dell'Unione europea per l'esame della domanda di protezione internazionale e che dispongono il conseguente trasferimento del richiedente nel territorio di tale Stato devono indicare i contatti presi e le risposte ricevute dalle autorità dell'altro Stato dell'Unione circa l'effettiva accettazione della presa in carico l'interessato e dell'esame della sua domanda

di protezione internazionale, circa i tempi e i modi del trasferimento e circa le condizioni di accoglienza che saranno effettivamente riservate allo straniero nell'altro Stato. Essi sono impugnabili entro trenta giorni dalla comunicazione con ricorso presentato alla competente sezione specializzata del tribunale in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si applica il rito sommario di cognizione e lo straniero ha diritto di chiedere di essere ascoltato, di disporre di un difensore e di un interprete. Il giudice si pronuncia entro il termine di tre mesi dalla presentazione del ricorso. Il trasferimento del richiedente nel territorio dell'altro Stato è sospeso fino alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso o, in caso di presentazione del ricorso, fino alla comunicazione della decisione del giudice"».

6.1

ORELLANA, BATTISTA, PALERMO, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, alla lettera* a), *premettere la seguente:*

«*0a)* all'articolo 6, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Contestualmente alla presentazione della domanda di cui al comma 1, l'ufficio di polizia di frontiera, o l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente, esegue la notificazione, mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, della fissazione dell'audizione del richiedente presso la Commissione territoriale competente. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, ne è dato atto nella relazione di notificazione e la notificazione si considera fatta in mani proprie."».

2) *Al comma 1, alla lettera* a), *capoverso* «comma 3-*bis*», *l'ultimo periodo è sostituito con il seguente:* «In caso di irreperibilità del richiedente gli atti e i provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, rimangono depositati per la notifica presso l'ufficio di polizia di frontiera o l'ufficio della questura competente, in cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale, fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del permesso di soggiorno per richiesta asilo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Allo scadere di detto termine gli atti e i provvedimenti si intendono notificati».

Conseguentemente la lettera b) *è soppressa.*

6.2

BATTISTA, ORELLANA, PALERMO, LANIECE

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

«*0a)* all'articolo 6, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Contestualmente alla presentazione della domanda di cui al comma 1, l'ufficio di polizia di frontiera, o l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente, esegue la notificazione, mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, della fissazione dell'audizione del richiedente presso la Commissione territoriale competente. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, ne è dato atto nella relazione di notificazione e la notificazione si considera fatta in mani proprie".».

Conseguentemente la lettera b) *è soppressa.*

6.3

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, premettere alla lettera a) *la seguente:*

«*0a)* L'articolo 10-*bis* è sostituito dal seguente:

"1. Presso i valichi di frontiera, è disponibile materiale informativo, anche in forma audiovisiva, sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale.

2. Qualora vi siano indicazioni che lo straniero presente ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere, abbia esigenze di protezione internazionale o desideri presentare una domanda di protezione internazionale, il personale della polizia fornisce le informazioni sulla possibilità di farlo. A tal fine, si avvale, ove possibile, dei servizi di assistenza di cui all'articolo 11 comma 6 del testo unico immigrazione, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. La volontà di chiedere protezione internazionale non deve essere manifestata in una forma particolare, ma può essere espressa in qualsiasi forma dalla quale si possa desumere un timore in caso di ritorno nel paese d'origine o di provenienza.

4. Le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, sono fornite allo straniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell'ambito dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. I servizi di assistenza tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili di cui all'articolo 17, comma 1.

5. E assicurato l'accesso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, dei rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Per mo-

tivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni connesse alla gestione amministrativa, l'accesso può essere limitato purché non impedito completamente.

6. É prevista la formazione e l'aggiornamento periodico sulla protezione internazionale, del personale delle autorità preposte a ricevere la domanda di protezione".».

6.9

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, lettera a)*, sostituire il capoverso* «3-*bis*» *con il seguente:*

«3-*bis*. Salvo quanto previsto ai commi 3-*ter* e 3-*quater*, le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale all'ultimo domicilio comunicato dal richiedente sono effettuate da parte della Commissione territoriale a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni. In caso di irreperibilità del richiedente la notificazione degli atti e dei provvedimenti avviene con deposito presso la Questura territorialmente competente in base al domicilio dichiarato dal richiedente, fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del permesso di soggiorno per richiesta asilo. Allo scadere di detto termine gli atti e i provvedimenti si intendono notificati».

6.14

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «3-*ter*»*, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Nelle ipotesi in cui il richiedente sia irreperibile nell'ultimo domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e nelle ipotesi di allontanamento ingiustificato dai centri e di revoca delle condizioni di accoglienza previste negli articoli 13 e 23 del medesimo decreto legislativo, la notificazione si intende eseguita nel momento in cui perviene alla Commissione territoriale l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione o il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza disposto dal prefetto, fermo restando che in tali ipotesi il richiedente può presentarsi presso l'ufficio della questura territorialmente competente per ritirare la decisione notificata, entro sessanta giorni dalla data della sua adozione da parte della Commissione, decorsi inutilmente i quali la notifica si intende effettuata».

6.15

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, PEGORER, CORSINI, RICCHIUTI, MINEO, MUSSINI

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «3-*ter*»*, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:*

«Nelle ipotesi in cui il richiedente sia irreperibile nell'ultima domicilio dichiarato e comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e nelle ipotesi di allontanamento ingiustificato dai centri e di revoca delle condizioni di accoglienza previste negli articoli 13 e 23 del medesimo decreto legislativo, la notificazione si intende eseguita nel momento in cui perviene alla Commissione territoriale l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione o il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza disposto dal prefetto, fermo restando che in tali ipotesi il richiedente può presentarsi presso l'ufficio della questura territorialmente competente per ritirare la decisione notificata, entro sessanta giorni dalla data della sua adozione da parte della Commissione, decorsi inutilmente i quali la notifica sì intende effettuata».

6.201

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera a), *sostituire il capoverso* «3-*bis*» *con il seguente:* «Nelle ipotesi in cui il richiedente sia irreperibile nell'ultimo domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e nelle ipotesi di allontanamento ingiustificato dai centri e di revoca delle condizioni di accoglienza previste negli articoli 13 e 23 del medesimo decreto legislativo, la notificazione si intende eseguita nel momento in cui perviene alla Commissione territoriale l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione o il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza disposto dal prefetto, fermo restando che in tali ipotesi il richiedente può presentarsi presso l'ufficio della questura territorialmente competente per ritirare la decisione notificata, entro sessanta giorni dalla data della sua adozione da parte della Commissione, decorsi inutilmente i quali la notifica si intende effettuata».

6.11

ORELLANA, BATTISTA, PALERMO, LANIECE

Al comma 1, alla lettera a)*, capoverso* «3-*bis*»*, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «In caso di irreperibilità del richiedente gli atti e i provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, rimangono depositati per la notifica presso l'ufficio di polizia di frontiera o l'ufficio della questura competente, in cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale, fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del permesso di soggiorno per richiesta asilo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Allo scadere di detto termine gli atti e i provvedimenti si intendono notificati».

6.16

BERTOROTTA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «3-*ter*»*, primo periodo, dopo le parole:* «in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia informatica per immagine del documento cartaceo»*, inserire le seguenti:* «in lingua italiana ed in inglese o francese, a seconda della nazionalità del soggetto destinatario dello stesso».

6.18

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Al comma 1, lettera a)*, al capoverso 3*-quinquies)*, alla fine del periodo, dopo la parola:* «territoriale»*, aggiungere le seguenti:* «e nel caso di rifiuto o irreperibilità del richiedente la domanda di protezione internazionale sarà dichiarata infondata».

6.19

MANCONI

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere il capoverso* «3-*septies*».

6.20

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo, Uras

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere il capoverso* «3-*septies*».

6.21

Cappelletti, Montevecchi, Giarrusso, Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere il capoverso* «3-*septies*».

6.23

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo, Uras

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* all'articolo 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-*bis*. Le commissioni territoriali assicurano ai richiedenti asilo, la cui domanda sia pendente dinanzi ad esse, un servizio informativo, se necessario con assistenza di interprete ai sensi del comma precedente, al fine di agevolare la loro piena comprensione dello stato del procedimento, degli adempimenti ed essi eventualmente richiesti, nonché dell'esatto contenuto delle decisioni adottate e delle motivazioni alla base delle stesse"».

6.27

Crimi, Endrizzi, Morra, Montevecchi

Al comma 1, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«*b-bis)* all'articolo 12, comma 1-*bis*, le parole: «alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione» *sono sostituite dalle seguenti:* «alla presenza di almeno due componenti della Commissione».

6.28

BATTISTA, ORELLANA, PALERMO, LANIECE

Al comma 1, lettera c)*, sostituire il capoverso:* «Art. 14», *con il seguente:*

«Art. 14. - *(Verbale del colloquio personale). – 1.* Il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in modo accurato e circostanziato in lingua italiana can l'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale. Della trascrizione del colloquio è data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e in ogni casa tramite interprete. L'interprete, subito dopo la conclusione del colloquio, verifica la correttezza della trascrizione ed apporta le correzioni necessarie, tenuto conto delle osservazioni dell'interessato, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione e di traduzione, delle quali è, in ogni caso, dato atto in calce al verbale di trascrizione.

2. Nella procedura di cui al comma l, il richiedente può farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato.

3. Il verba1e della trascrizione è sottoscritto dal presidente e dal componente della Commissione territoriale che ha condotto il colloquio, dall'interprete e dal richiedente.

4. Copia informatica del file contenente la videoregistrazione e del verbale della trascrizione sono conservati, per almeno tre anni, in un apposito archivio informatico del Ministero dell'interno, con modalità che ne garantiscono l'integrità, la non modificabilità e la certezza temporale del momento in cui sono stati formati.

5. Il richiedente riceve copia della trascrizione in una lingua italiana e in una lingua a lui comprensibile.

6. In sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale, la videoregistrazione e il verbale di trascrizione sono resi disponibili all'autorità giudiziaria in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 10 ed è consentito al richiedente l'accesso alla videoregistrazione e al verbale di trascrizione.

7. La commissione territoriale adotta idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni dei richiedenti.

8. Quando il colloquio non può essere videoregistrato, per motivi tecnici, dell'audizione è redatto verbale sottoscritto dal richiedente, eventualmente assistita a proprie spese da un avvocato, e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Del motivo per cui il colloquio non può essere videoregistrato è dato atte nel verbale. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesse e non ostano a che l'autorità decidente adatti una decisione.

9. Il richiedente, eventualmente assistito dal suo avvocato, ha accesso al verbale o alla trascrizione e, se del caso, alle registrazioni prima che la Commissione abbia adottato una decisione.

10. Le specifiche tecniche di cui al comma 6 sono stabilite d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno, con decreto direttoriale, da

adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi Ministeri. Il provvedimento è adottato sentito, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali».

6.29

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma l, lettera c), *capoverso* «Art. 14», *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana con 1'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale. Della trascrizione del colloquio è data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e in ogni caso tramite interprete. Il componente della Commissione che ha condotto il colloquio, subito dopo la rilettura ed in cooperazione con il richiedente e l'interprete, verifica la correttezza della trascrizione e vi apporta le correzioni necessarie. In calce al verbale è in ogni caso dato atto di tutte le osservazioni del richiedente e dell'interprete, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o traduzione, che non siano state direttamente recepite a correzione del testo della trascrizione».

6.31

SERRA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera c), *capoverso* «Art. 14», *comma 1, dopo le parole:* «e trascritto in lingua italiana» *sono inserite le seguenti:* «e in inglese o francese».

6.202

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera c), *capoverso* «Art. 1» *comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Il componente della Commissione che ha condotto il colloquio, subito dopo la rilettura ed in cooperazione con il richiedente e l'interprete, verifica la correttezza della trascrizione e vi apporta le correzioni necessarie. In calce al verbale è in ogni caso dato atto di tutte le osservazioni del richiedente e dell'interprete, anche relative

alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o traduzione, che non siano state direttamente recepite a correzione del testo della trascrizione».

6.33

MALAN, BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, CARDIELLO, FAZZONE

Alla lettera c), *capoverso* «Art. 14» *comma 1, secondo periodo, le parole:* «in ogni caso» *sono sostituite con le seguenti:* «ove necessario».

6.35

ORELLANA, BATTISTA, PALERMO, LANIECE

Al comma 1, lettera c), *al capoverso* «Art. 14», *sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Nella procedura di cui al comma 1, il richiedente può farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato»;

b) *al comma 7, dopo le parole:* «dal richiedente», *inserire le seguenti:* «, eventualmente assistito a proprie spese da un avvocato,»;

c) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-*bis*. Il richiedente, eventualmente assistito dal suo avvocato, ha accesso al verbale o alla trascrizione e, se del case, alle registrazioni prima che la Commissione abbia adottato una decisione».

6.38

BATTISTA, ORELLANA, PALERMO, LANIECE

Al comma 1, lettera c) *al capoverso:* «Art. 14», *sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Il verbale della trascrizione è sottoscritto dal presidente o dal componente della Commissione territoriale che ha condotto il colloquio, dall'interprete e dal richiedente.»;

b) *al comma 4, dopo le parole:* «in lingua italiana», *aggiungere le seguenti:* «o in una lingua a lui comprensibile»;

c) *al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole:* «e al verbale di trascrizione.».

6.39

BUCCARELLA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera c) *capoverso* «Art. 14»*, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:* «Il richiedente sottoscrive il verbale della trascrizione dopo che gli sia stata tradotta, se non ha usato la lingua italiana, nonché eventuali osservazioni o integrazioni riportate in calce ai sensi del comma 1. Il verbale è altresì sottoscritto dall'avvocato che ha presenziato al colloquio con riferimento alle domande da lui poste».

6.41

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, DIRINDIN, CORSINI, GOTOR, PEGORER, RICCHIUTI, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Al comma 1, lettera c) capoverso «Art. 14»*, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:* «Il richiedente sottoscrive il verbale della trascrizione dopo che gli sia stata tradotta, se non ha usato la lingua italiana, nonché eventuali osservazioni o integrazioni riportate in calce ai sensi del comma 1. Il verbale è altresì sottoscritto dall'avvocato che ha presenziato al colloquio con riferimento alle domande da lui poste».

6.203

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera c), *capoverso* «Art. 1» *comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti:* «Il richiedente sottoscrive il verbale della trascrizione dopo che gli sia stata tradotta, se non ha usato la lingua italiana, nonché eventuali osservazioni o integrazioni riportate in calce ai sensi del comma 1. Il verbale è altresì sottoscritto dall'avvocato che ha presenziato al colloquio con riferimento alle domande da lui poste».

6.42

SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «Art. 14»*, comma 3, le parole:* «tre anni» *sono sostituite con le seguenti:* «cinque anni».

6.43

SERRA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «Art. 14»*, comma 3, dopo le parole:* «in cui sono stati formati» *inserire le seguenti:* «, nonché sono adottate adeguate soluzioni tecniche affinché per la documentazione video sia garantita la riservatezza e l'accesso unicamente ai soggetti autorizzati, sia limitata la diffusione e sia protetta da eventuali intrusioni informatiche».

6.44

SERRA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «Art. 14»*, comma 3, dopo le parole:* «in cui sono stati formati» *inserire le seguenti:* «, nonché sono adottate adeguate soluzioni tecniche per la tutela dei documenti dai reati informatici».

6.45

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «Art. 14»*, al comma 3, aggiungere infine le parole:* «garantendo, altresì, la sicurezza delle registrazioni al fine di evitare che attacchi mirati alle copie informatiche delle videoregistrazioni stesse mettano in pericolo la sicurezza dei richiedenti asilo a rischio di persecuzione».

6.46

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «Art. 14»*, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Al richiedente e al suo difensore è garantita l'immediata disponibilità della videoregistrazione».

6.47

SERRA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «Art. 14»*, comma 4, dopo le parole:* «trascrizione in lingua italiana» *inserire le seguenti:* «e in inglese o francese e nella lingua utilizzata dal soggetto richiedente per lo svolgimento del colloquio».

6.48

SERRA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «Art. 14»*, comma 4, dopo le parole:* «trascrizione in lingua italiana» *inserire le seguenti:* «e in inglese o francese».

6.52

BUCCARELLA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «Art. 14»*, comma 4, è aggiunto il seguente periodo:* «Il richiedente e il suo difensore possono in ogni momento ottenere copia informatica del file contenente la videoregistrazione del colloquio».

6.53

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, CORSINI, RICCHIUTI, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «Art. 14»*, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Il richiedente e il suo difensore possono in ogni momento ottenere copia informatica del file contenente la videoregistrazione del colloquio».

6.54

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo, Uras

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «Art. 14» *dopo il comma 4, è inserito il seguente:*

«4-*bis*. Il richiedente ha la facoltà di rifiutare la videoregistrazione del colloquio per gravi ragioni di salute, religiose o per timori persecutori».

Conseguentemente all'articolo 19 sopprimere il comma 3.

6.55

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo, Uras

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «Art. 14»*, il comma 5 è sostituito con il seguente:*

«5. In sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale, la videoregistrazione ed il verbale di trascrizione sono acquisiti dall'autorità giudiziaria in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 8. Il richiedente ha il diritto di accedere alla videoregistrazione del colloquio, e di estrarne copia, secondo le modalità e le istruzioni che a tale fine verranno comunicate alla fine del colloquio».

6.56

Manconi, Lo Giudice

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «Art. 14»*, il comma 5 è sostituito con il seguente:*

«5. In sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della commissione territoriale, la videoregistrazione ed il verbale di trascrizione sono acquisiti dall'autorità giudiziaria in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 8. Il richiedente ha il diritto di accedere alla videoregistrazione del colloquio, e di estrarne copia, secondo le modalità e le istruzioni che a tale fine verranno comunicate alla fine del colloquio».

6.59

SERRA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «Art. 14»*, dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

«5-*bis.* La videoregistrazione di cui al precedente comma costituisce argomento di prova ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116 comma secondo del codice civile».

6.60

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «Art. 14»*, dopo il comma 6 è inserito il seguente:*

«6-*bis.* In sede di colloquio il richiedente può formulare istanza motivata di non avvalersi del supporto della video registrazione. Sulla istanza decide la Commissione territoriale».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 7, dopo le parole: «per motivi tecnici» *inserire le seguenti:* «o nelle circostanze di cui al n. 6-*bis* del comma precedente».

6.61

LO MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, GATTI, RICCHIUTI

Al comma 1, lettera c), *capoverso* «Art. 14.», *comma 7, dopo le parole:* «motivi tecnici,» *inserire le seguenti:* «ovvero qualora alla videoregistrazione si opponga motivatamente l'interessato».

6.63

CASSON, DIRINDIN, CORSINI, RICCHIUTI, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «Art. 14»*, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Il presente comma si applica altresì nelle ipotesi in cui la videoregistrazione non sia disposta su richiesta dello straniero per motivi connessi allo stato di salute fisica o psichica del richiedente certificati da struttura sanitaria o per le difiicoltà connesse alle esigenze di particolare riservatezza in ragione dell'età o dello stato di salute o a condizioni di particolare vulnerabilita del richiedente ovvero allorché il richiedente vi si opponga per inderogabili motivi connessi alle sue convinzioni

religiose o al timore che la videoregistrazione sia in qualche modo riprodotta e accessibile a chi possa contribuire alle persecuzioni del richiedente o dei suoi familiari. A tali fini nella convocazione del colloquio e prima del suo inizio il richiedente è informato in lingua a lui comprensibile che il colloquio sarà videoregistrato se non sussistono i motivi indicati nel periodo precedente».

6.64

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «Art.14»*, comma 7, sono aggiunte, in fine, i seguenti periodi:* «Il presente comma si applica altresì nelle ipotesi in cui la videoregistrazione non sia disposta su richiesta dello straniero per motivi connessi allo stato di salute fisica o psichica del richiedente certificati da struttura sanitaria o per le difficoltà connesse alle esigenze di particolare riservatezza in ragione dell'età o dello stato di salute o a condizioni di particolare vulnerabilità del richiedente ovvero allorché il richiedente vi si opponga per inderogabili motivi connessi al timore che la videoregistrazione sia in qualche modo riprodotta e accessibile a chi possa contribuire alle persecuzioni del richiedente o dei suoi familiari. A tali fini nella convocazione del colloquio e prima del suo inizio il richiedente è informato in lingua a lui comprensibile che il colloquio sarà videoregistrato se non sussistono i motivi indicati nel periodo precedente».

6.204

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera c), *capoverso* «Art. 14.» *al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Il presente comma si applica altresì nelle ipotesi in cui la videoregistrazione non sia disposta su richiesta dello straniero per motivi connessi allo stato di salute fisica o psichica del richiedente certificati da struttura sanitaria o per le difficoltà connesse alle esigenze di particolare riservatezza in ragione dell'età o dello stato di salute o a condizioni di particolare vulnerabilità del richiedente ovvero allorché il richiedente vi si opponga per inderogabili motivi connessi alle sue convinzioni religiose o al timore che la videoregistrazione sia in qualche modo riprodotta e accessibile a chi possa contribuire alle persecuzioni del richiedente o dei suoi familiari. A tali fini nella convocazione del colloquio e prima del suo inizio il richiedente è informato in lingua a lui comprensibile che il colloquio sarà videoregistrato se non sussistono i motivi indicati nel periodo precedente».

6.205

MARIN, PICCOLI, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera c), *capoverso* «Art. 14.», *al comma 8 sostituire le parole:* «da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo» *con le seguenti:* «da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo».

6.206

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*c-bis)* all'articolo 29, comma 1, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente lettera:

"*c)* il richiedente ha commesso o commetta un reato di qualsiasi natura, anche tra quelli che non comportino una pena detentiva o per i quali sia prevista la reclusione domiciliare, la messa alla prova o altre misure alternative al carcere"».

6.67

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 1, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«*c-bis)* all'articolo 32 il comma 3 è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 9, al comma 1, lettera a), *premettere la seguente:*

«*0a)* all'articolo 5, comma 6, le parole: "salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitarie o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano", sono sostituite dalle seguenti: "salvo che si tratti di minori, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del minore adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, di cui alla legge 20 marzo 2003, n. 77"».

6.68

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* all'articolo 32 il comma 3 è soppresso.

E conseguentemente all'articolo 3, comma 1 la lettera d) *è soppressa.*

6.207

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d)* all'articolo 32, comma 1, lettera *b)* dopo le parole: "decreto legislativo" aggiungere le seguenti: »o il richiedente nel corso della procedura abbia commesso o commetta un reato di qualsiasi natura, anche tra quelli che non comportino una pena detentiva o per i quali sia prevista la reclusione domiciliare, la messa alla prova o altre misure alternative al carcere"».

6.69

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, sopprimere la lettera a) *e la lettera* b), *numero 4).*

Conseguentemente all'articolo 19, sopprimere il comma 3.

6.70

ORELLANA, PALERMO, LANIECE

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

6.89

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 35-*bis*» *ovunque ricorra, dopo la parola:* «entro» *è inserita la seguente:* «perentoriamente».

6.71

BERTOROTTA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 35-*bis*», *comma 2, dopo le parole:* «e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale», *sono aggiunte le seguenti:* «o anche per mezzo di posta elettronica certificata ad uno degli indirizzi risultanti dai pubblici registri.».

6.72

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Al comma 1, lettera g) *capoverso* «Art. 35-*bis.* - (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale), i commi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

"3. La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato".».

Conseguentemente al comma 13 gli ultimi quattro periodi sono soppressi.

6.73

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 35-*bis*», *comma 3, la lettera* d) *è soppressa.*

Conseguentemente all'articolo 19 sopprimere. il comma 3.

6.75

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 35-*bis*», *comma 3, la lettera d)* è soppressa.

6.77

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Al comma 1, lettera g)*, capoverso* «Art. 35-*bis*. – *(Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale)*», *al comma 3, sono aggiunte le seguenti lettere:*

«*d-bis)* da parte di un soggetto che abbia commesso o commetta un reato di qualsiasi natura, anche tra quelli che non comportino una pena detentiva o per i quali sia prevista la reclusione domiciliare, la messa alla prova o altre misure alternative al carcere;

d-ter) da parte di un soggetto che abbia rifiutato di ricevere atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale o si sia reso irreperibile per la loro comunicazione e notifica di cui all'articolo 11, commi 3 e seguenti;

d-quater) da soggetto nei cui confronti sia stata adottato un provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale;».

6.78

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 35-*bis*. – *(Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale)*», *il comma 4 è soppresso.*

6.80

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera g)*, capoverso* «Art. 35-*bis*», *comma 6, le seguenti parole sono soppresse:* «rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello *status* di rifugiato e della protezione internazionale».

6.83

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 1, lettera g)*, capoverso* «Art. 35-*bis*»*, al comma 7, le parole:* «al giudizio di primo grado» *sono sostituite con le seguenti:* «al giudizio delle sezioni specializzate».

6.84

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, SONEGO, FORNARO, PEGORER, GOTOR, RICCHIUTI, MINEO, MUSSINI

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 35-*bis*», *comma 8, sostituire le parole:* «entro venti giorni dalla notificazione del ricorso»*, con le seguenti:* «fin dal momento della notifica della propria decisione al richiedente e all'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione e, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, al Giudice e al pubblico ministero, nonché al difensore se non è l'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione».

6.208

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 35-*bis*.» *comma 8, sostituire le parole:* «entro venti giorni dalla notificazione del ricorso» *con le seguenti:* «fin dal momento della notifica della propria decisione al richiedente e all'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione e, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, al giudice e al pubblico ministero, nonché al difensore se non è l'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione».

6.87

BUCCARELLA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 35-*bis*», *comma 8, sostituire le parole:* «entro venti giorni dalla notificazione del ricorso» *con le seguenti:* «fin dal momento della notifica della propria decisione al richiedente e all'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione e, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, al giudice e al

pubblico ministero, nonché al difensore se non è l'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione».

6.209

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo, Uras

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-*bis*», *sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Il giudice, se ritiene necessario richiedere chiarimenti alle parti o disporre consulenze tecniche o acquisire, anche d'ufficio, mezzi di prova ovvero se il ricorrente chieda di essere ascoltato, fissa l'udienza per la comparizione delle parti, salvo che ritenga di disporre già di elementi sufficienti per riconoscere al ricorrente lo *status* di rifugiato».

Conseguentemente all'articolo 19 sopprimere il comma 3.

6.90

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo, Uras

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 35-*bis*», *sopprimere i commi 10 e 11».*

Conseguentemente all'articolo 19 sopprimere il comma 3.

6.91

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo, Uras

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 35-*bis*», *sostituire i commi 10 e 11 con il seguente:*

«10. Il giudizio relativo al riconoscimento della protezione internazionale non può prescindere dalla personale comparizione della parte.».

Conseguentemente all'articolo 19 sopprimere il comma 3.

6.93

BUCCARELLA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, alla lettera g), *capoverso* «Art.35-*bis*», *sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Il giudice, si ritiene necessario richiedere chiarimenti alle parti o disporre consulenze tecniche o acquisire, anche d'ufficio, mezzi di prova ovvero se il ricorrente chieda di essere ascoltato, fissa l'udienza per la comparizione delle parti, salvo che ritenga di disporre già di elementi sufficienti per riconoscere al ricorrente lo *status* di rifugiato.».

6.94

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 35-*bis*», *sostituire il comma 10, con il seguente:*

«10. Il giudice se ritiene necessario richiedere chiarimenti alle parti o disporre consulente tecniche o acquisire, anche d'ufficio, mezzi di prova ovvero se il ricorrente chieda di essere ascoltato, fissa l'udienza per la comparizione delle parti, salvo che ritenga di disporre già di elementi sufficienti per riconoscere al ricorrente lo *status* di rifugiato fissa l'udienza per la comparizione delle parti».

6.95

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, DIRINDIN, CORSINI, RICCHIUTI, GRANAIOLA, MUSSINI, MINEO

Al comma 1, alla lettera g), *sostituire il comma 10, con il seguente*:

«10. Il giudice, se ritiene necessario richiedere chiarimenti alle parti o disporre consulenze tecniche o acquisire, anche d'ufficio, mezzi di prova ovvero se il ricorrente chieda di essere ascoltato, fissa l'udienza per la comparizione delle parti, salvo che ritenga di disporre già dì elementi sufficienti per riconoscere al ricorrente lo *status* di rifugiato.».

6.97

SERRA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera g) *capoverso* «Art. 35-*bis*», *sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Il giudice, salvo che ritenga di disporre di elementi di prova sufficienti per riconoscere lo status di rifugiato al ricorrente, fissa l'udienza per la comparizione delle parti in contradditorio tra loro per:

a) l'audizione dell'interessato;
b) l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti;
c) l'assunzione dei mezzi di prova disposti d'ufficio».

6.98

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera g)*, capoverso* «Art. 35-*bis*», *sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *al comma 10 alinea sopprimere la parola:* «esclusivamente» *e dopo la lettera* c) *aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* su richiesta motivata delle parti»;

b) *sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. L'udienza è disposta ai fini dell'audizione del richiedente in ogni caso quando la videoregistrazione non è prodotta in giudizio, l'impugnazione si fonda su elementi non dedotti, o non sufficientemente approfonditi, nel corso della procedura amministrativa di primo grado ovvero dall'esame della videoregistrazione sia emersa una significativa discrepanza fra la medesima e la trascrizione del colloquio».

Conseguentemente all'articolo 19 sopprimere il comma 3.

6.101

MANCONI

Al comma 1, lettera g)*, capoverso* »Art. 35-*bis*», *comma 10, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea sopprimere la parola:* «esclusivamente»;
b) *dopo la lettera* c) *aggiungere in fine la seguente lettera:*

«*c-bis)* riceve richiesta motivata dalle parti».

6.102

LO MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, GATTI, RICCHIUTI

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-*bis*», *comma 10, sostituire la parola:* «esclusivamente» *con le seguenti:* «su richiesta dell'interessato ovvero».

---

6. 210

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Al comma 1, lettera, g) capoverso «Art. 35-*bis*» *comma 10, alinea sostituire la parola:* «esclusivamente», *con le seguenti:* «su istanza delle medesime per gravi e fondati motivi, ovvero».

6.211

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Al comma 1, lettera, g) capoverso «Art. 35-*bis*» *comma 10, alinea sostituire la parola:* «esclusivamente», *con le seguenti:* «su istanza del ricorrente, ovvero».

6.212

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-*bis. – (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale)*», *al comma 10 sopprimere le lettere a) e c).*

6.105

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Al capoverso «Art 35-*bis)*» *comma 10, è aggiunta la seguente lettera:*

«*c-bis)* riceve motivata richiesta di audizione da parte dell'interessato, salvo che ritenga di disporre già di elementi sufficienti per riconoscere al ricorrente lo *status* di rifugiato».

6.106

BERTOROTTA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera g)*, capoverso* «Art. 35-*bis*»*, comma 10, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:*

«*c-bis)* ritenga sussistenti i gravi motivi richiesti dall'interessato ai fini della fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti».

6.107

ORELLANA, BATTISTA, PALERMO, LANIECE

Al comma 1, lettera g)*, al capoverso:* «Art. 35-*bis*»*, dopo il comma 10, è inserito il seguente:*

«10-*bis.* L'udienza è sempre disposta dal giudice quando il procedimento riguarda i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h-bis)*».

6.108

SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera g) *capoverso* «Art. 35-*bis*» *il comma 11 è soppresso.*

6.109

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 1, lettera g)*, capoverso* «Art. 35-*bis*»*, il comma 11 è sostituito con il seguente:*

«11. L'udienza è necessariamente disposta quando la videoregistrazione non risulti effettuata o comunque non sia resa disponibile ovvero quando l'impugnazione si fonda su elementi non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado. Per lo svolgimento dell'udienza può essere delegato uno dei membri del Collegio».

6.111

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, lettera g)*, capoverso* «Art. 35-*bis*»*, il comma 11 è sostituito con il seguente:*

«11. L'udienza è disposta ai fini dell'audizione del richiedente in ogni caso quando la videoregistrazione non è prodotta in giudizio, l'impugnazione si fonda su elementi non dedotti o non sufficientemente approfonditi, nel corso della procedura amministrativa di primo grado ovvero dall'esame della videoregistrazione sia emersa una significativa discrepanza fra la medesima e la trascrizione del colloquio».

6.113

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera g)*, capoverso* «Art. 35-*bis*»*, comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «nonché su istanza del richiedente».

6.114

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera g)*, capoverso* «Art. 35-*bis*»*, sostituire il comma 13 con il seguente:*

«13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero afferma che sussistono le condizioni per il rilascio al ricorrente di un permesso per motivi umanitari. Il decreto è reclamabile entro trenta giorni dalla sua comunicazione, al Tribunale in composizione collegiale, composto da magistrati della medesima sezione specializzata, escluso il magistrato che ha deciso il decreto oggetto del reclamo. La pronuncia sul reclamo avviene con decreto da adottarsi entro tre mesi dalla presentazione. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3, viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato, ovvero se non è stato presentato reclamo. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche relativamente agli effetti del provvedimento cautelare pronunciato a norma del comma 4. Il termine per proporre ricorso per cassazionne è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere apposta in calce o a margine del

medesimo ricorso e, qualora sia stata conferita al momento della proposizione del ricorso innanzi al tribunale, deve essere rinnovata, a pena di inammissibilità, nelle forme di cui al presente periodo. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi, sopravvenuti dopo l'udienza in cui è stato deciso il ricorso o il reclamo, anche riferiti a specifici motivi umanitari o sanitari o al pericolo concreto e attuale per ii ricorrente di subire nel Paese di invio rischi per la propria vita o per la propria incolumità personale anche derivanti da torture o da condanne a morte o da pene o trattamenti inumani o degradanti il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato dispone la sospensione degli effetti del predetto decreto, con conseguente ripristino, in caso di sospensione di decreto di rigetto, della sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il giudice decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile».

6.115

CASSON, DIRINDIN, RICCHIUTI, CORSINI, MINEO, MUSSINI

Al comma 1, lettera g)*, capoverso* "Art. 35-*bis*"*, sostituire il comma 13 con il seguente:*

«13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero afferma che sussistono le condizioni per il rilascio al ricorrente di un permesso per motivi umanitari. Contro il decreto è ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, al Tribunale in composizione collegiale, composto da magistrati della medesima sezione specializzata, escluso il magistrato che ha deciso il decreto oggetto del reclamo. La pronuncia sul reclamo avviene con decreto da adattarsi entro tre mesi dalla presentazione. Nel giudizio sul reclamo si applicano i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 e 18. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3 e il provvedimento cautelare pronunciato ai sensi del comma 4 vengono meno se con decreto il ricorso è rigettato ovvero se non è stato presentato reclamo ovvero se non è reclamabile ovvero in caso di rigetto del reclamo. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto, se non è reclamabile, ovvero del decreto che decide sul reclamo, a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere apposta in calce o a

margine del medesimo ricorso e, qualora sia stata confermata al momento della proposizione del reclamo innanzi al tribunale, deve essere rinnovata, a pena di inammissibilità,nelle forme di cui al presente periodo, La Corte di cassazione decide sull'impugnazione del decreto non reclamabile ovvero si pronuncia sul reclamo entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi sopravvenuti dopo l'udienza in cui è stato deciso il ricorso o il reclamo, anche riferiti a specifici motivi umanitari o sanitari o al pericolo concreto e attuale per il ricorrente di subire nel Paese di invio rischi per la propria vita o per la propria incolumità personale anche derivanti da torture o da condanne a morte o da pene o trattamenti inumani o degradanti, il presidente della sezione specializzata del tribunale che ha pronunciato il decreto che ha deciso sul ricorso o sul reclamo contro cui è stato proposto ricorso per cassazione, dispone degli effetti del predetto decreto, con conseguente sospensione dell'efficacia della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il presidente della sezione decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile».

6.116

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Al comma 1, alla lettera g), *capoverso* «Art. 35-*bis*», *il comma 13 è sostituito dal seguente:*

«13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero afferma che sussistono le condizioni per il rilascio al ricorrente di un permesso per motivi umanitari. Contro il decreto è ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, al Tribunale in composizione collegiale, composto da magistrati della medesima sezione specializzata, escluso il magistrato che ha deciso il decreto oggetto de1 reclamo. La pronuncia sul reclamo avviene con decreto da adottarsi entro tre mesi dalla presentazione. Nel giudizio sul reclamo si applicano i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 e 18. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3 e il provvedimento cautelare pronunciato ai sensi del comma 4 vengono meno se con decreto il ricorso è rigettato: ovvero se non è stato presentato reclamo ovvero se non è reclamabile ovvero in caso di rigetto del reclamo. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto, se non è reclamabile, ovvero del decreto-legge decide sul reclamo, a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. Il termine per proporre.

La procura alle reti per la proposizione del ricorso per cassazione deve esser apposta in calce o a margine del medesimo ricorso e, qualora sia stata confermata al momento della proposizione del reclamo innanzi al tribunale, deve essere rinnovata, a pena di inammissibilità, nelle forme di cui al presente periodo. La Corte di cassazione decide sull'impugnazione del decreto non reclamabile ovvero si pronuncia sul reclamo entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi sopravvenuti dopo l'udienza in cui è stato deciso il ricorso o il reclamo, anche riferiti a specifici motivi umanitari o sanitari o al pericolo concreto e attuale per il ricorrente di subire nel Paese di invio rischi per la propria vita o per la propria incolumità personale anche derivanti da torture o da condanne a morte o da pene o trattamenti inumani o degradanti, il presidente della sezione specializzata del tribunale che ha pronunciato il decreto che ha deciso sul ricorso o sul reclamo contro cui è stato proposto ricorso per cassazione, dispone degli effetti del predetto decreto, con conseguente sospensione dell'efficacia della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il presidente della sezione decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile».

6.120

MANCONI

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 35-*bis*», *il comma 13 è sostituito dal seguente:*

«13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero afferma che sussistono le condizioni per il rilascio al ricorrente di un permesso per motivi umanitari. Contro il decreto è ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla sua comunicazione al Tribunale in composizione collegiale, composto da magistrati della medesima sezione specializzata, escluso il magistrato che ha deciso il decreto oggetto del reclamo. La pronuncia sul reclamo avviene con decreto da adattarsi entro tre mesi dalla presentazione. Nel giudizio sul reclamo si applicano i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 e 18. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3 e il provvedimento cautelare pronunciato ai sensi del comma 4 vengono meno se con decreto il ricorso è rigettato ovvero se non è stato presentato reclamo ovvero se non è reclamabile ovvero in caso di rigetto del reclamo. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto, se non è reclamabile, ovvero del decreto che decide sul reclamo, a cura della cancelleria, da effet-

tuarsi anche nei confronti della parte non costituita. Il termine per proporre. La procura alla reti per la proposizione del ricorso per cassazione deve esser apposta in calce o a margine del medesimo ricorso e, qualora sia stata confermata al momento della proposizione del reclamo innanzi al tribunale, deve essere rinnovata, a pena di inammissibilità, nelle forme di cui al presente periodo. La Corte di cassazione decide sull'impugnazione del decreto non reclamabile ovvero si pronuncia sul reclamo entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi sopravvenuti dopo l'udienza in cui è stato deciso il ricorso o il reclamo, anche riferiti a specifici motivi umanitari o sanitari o al pericolo concreto e attuale per il ricorrente di subire nel Paese di invio rischi per la propria vita o per la propria incolumità personale anche derivanti da torture o da condanne a morte o da pene o trattamenti inumani o degradanti, il presidente della sezione specializzata del tribunale che ha pronunciato il decreto che ha deciso sul ricorso o sul reclamo contro cui è stato proposto ricorso per cassazione, dispone degli effetti del predetto decreto, con conseguente sospensione dell'efficacia della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il presidente della sezione decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile».

6.121

SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera g) *capoverso* «Art. 35-*bis*» *il comma 13 è sostituito con il seguente:*

«13. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della pronuncia, con decreto che rigetta il ricorso, ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria o protezione temporanea per motivi umanitari. Contro il decreto che rigetta la domanda è ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al Tribunale in composizione collegiale della stessa sezione specializzata, cui non partecipa il magistrato che ha emesso il decreto reclamato. Il Tribunale in composizione collegiale decide con decreto sul reclamo entro tre mesi dalla presentazione del ricorso. Sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il giudizio davanti al Tribunale in composizione monocratica. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3 e del provvedimento cautelare di cui al comma 4 viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato ovvero se non è stato presentato reclamo o se è stato presentato ma rigettato. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni a decorre dalla comunicazione del decreto, anche alla parte non co-

stituita, che ha deciso sul reclamo, a cura della cancelleria. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere apposta in calce o a margine del medesimo ricorso innanzi al tribunale e, qualora sia stata confermata al momento della proposizione del reclamo innanzi al Tribunale, deve essere rinnovata, a pena di inammissibilità, nelle forme di cui al presente periodo. La Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi per riconoscere la sussistenza del pericolo attuale del verificarsi di un danno grave alla persona del ricorrente nel paese di rimpatrio, il presidente della sezione specializzata del Tribunale che ha emesso il decreto che ha deciso sul ricorso o sul reclamo contro cui è proposto ricorso per cassazione, dispone, su istanza di parte, da presentare entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per Cassazione, o d'ufficio, la sospensione dell'efficacia del provvedimento emesso dalla Commissione territoriale. Il presidente della sezione decide entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta con decreto non impugnabile».

6.122

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma l, lettera g), *capoverso* «Art. 35-*bis*», *al comma 13, primo periodo, le parole* «il tribunale» *sono sostituite con le seguenti:* «la Corte d'appello».

6.123

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Al comma 1, lettera, g) capoverso «Art. 35-*bis*» *comma 13, sostituire ovunque ricorra la parola:* «decreto», *con a la seguente:* «ordinanza».

6.124

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 35-*bis*», *al comma 13, il secondo periodo è soppresso.*

6.126

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 35-*bis*», *comma 13 le parole da:* «Quando sussistono fondati motivi» *fino a* «impugnabile» *sono sostituite con le seguenti:* «La proposizione del ricorso in cassazione sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nei casi di cui alle lettere *a), b)*, *c)* e *d)* del comma 3».

6.127

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma l, lettera g), *capoverso* «Art. 35-*bis*», *al comma 13, ottavo periodo, le parole:* «il giudice» *sono sostituite con le seguenti:* «la Corte d'appello».

6.128

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 35-*bis*», *il comma 14 è soppresso.*

6.129

BUCCARELLA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 35-*bis*», *il comma 14 è soppresso.*

6.130

BATTISTA, ORELLANA, PALERMO, LANIECE

Al comma 1, lettera g), *al capoverso:* «Art. 35-*bis*», *il comma 14 è soppresso.*

6.131

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo, Uras

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 35-*bis*», *il comma 14 è soppresso.*

6.134

Lo Moro, Migliavacca, Casson, Gatti, Ricchiuti

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 35-*bis*», *sopprimere il comma 14.*

6.135

Lo Moro, Migliavacca, Casson, Gatti, Ricchiuti

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 35-*bis*», *sopprimere il comma 15.*

6.136

Caliendo, Bernini, Gasparri, Palma, Malan, Cardiello, Fazzone

Al comma 1, lettera g)*, capoverso* «Art. 35-*bis*»*, al comma 17, primo periodo, le parole:* «il giudice»*, sono sostituite con le seguenti:* «la Corte d'appello».

6.138

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo, Uras

Al comma 1, dopo la lettera g)*, aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* sostituire l'articolo 10-*bis*, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con il seguente:

"Art. 10-*bis*.

(Informazione e servizi di accoglienza ai valichi di frontiera)

1. Presso i valichi di frontiera, è disponibile materiale informativo, anche in forma audiovisiva, sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale.

2. Qualora vi siano indicazioni che lo straniero presente ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere, abbia esigenze di protezione internazionale o desideri presentare una domanda di protezione internazionale, il personale della polizia fornisce le informazioni sulla possibilità di farlo. A tal fine, si avvale, ove possibile, dei servizi di assistenza di cui all'articolo 11, comma 6, del testo unico immigrazione, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. La volontà di chiedere protezione internazionale non deve essere manifestata in una forma particolare, ma può essere espressa in qualsiasi forma dalla quale si possa desumere un timore in caso di ritorno nel paese d'origine o di provenienza.

4. Le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, sono fornite allo straniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale, ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell'ambito dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. I servizi di assistenza tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili di cui all'articolo 17, comma 1.

5. É assicurato l'accesso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, dei rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni connesse alla gestione amministrativa, l'accesso può essere limitato purché non impedito completamente.

6. É prevista la formazione e l'aggiornamento periodico sulla protezione internazionale, del personale delle autorità preposte a ricevere la domanda di protezione"».

6.139

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Al comma 1, dopo la lettera g)*, aggiungere le seguenti:*

«*g-bis)* all'articolo 5, comma 1-*bis*, le parole: "può individuare periodicamente i", sono sostituite dalle seguenti: "trasmette l'elenco predisposto con cadenza trimestrale dal Ministero dell'Interno, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, dei paesi di origine o parte di tali Paesi considerati sicuri, ai sensi dell'articolo 37 e dell'allegato I della direttiva 2013/32/ UE, ai fini dell'articolo 28-*bis* e dei" e consegu

g-ter) all'articolo 28-*bis*, al comma 1, dopo la lettera *c)*, sono inserite le seguenti:

"*d)* il richiedente proviene da un paese di origine sicuro a norma dell'articolo 5, comma 1-*bis*;

e) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità e/o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente;

f) è probabile che, in mala fede, il richiedente abbia distrutto o comunque fatto sparire un documento d'identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o lo cittadinanza;

g) il richiedente ha rilasciata dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie, palesemente false o evidentemente improbabili che contraddicono informazioni sufficientemente verificate sul paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente lo sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE;

h) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio dello Stato o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e, senza un valido motivo, non si è presentato alle autorità o non ha presentato la domanda di protezione internazionale entro 120 giorni dal suo ingresso;

i) all'articolo 18-*bis*, al comma 3, le parole: fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e *3bis*. Nei casi di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-*bis*, sono ridotti ad un terzo', sono sostituite con le seguenti: "per un massimo di ulteriori sette giorni"».

6.140

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Al comma 1, dopo la lettera g)*, aggiungere la seguente:*

«g-*bis*) all'articolo 23-*bis*, sostituire la parola: "sospende l'esame della" con: "rigetta la" e, aggiungere dopo la parola: "domanda", le seguenti: ",dandone immediata comunicazione alle competenti autorità per gli adempimenti di cui agli articoli 10, 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e il comma 2 è soppresso».

— 81 —

6.141

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Esame preliminare degli aspiranti richiedenti asilo o altra forma di tutela internazionale)

1. Al fine di agevolare le procedure di richiesta ed eventuale concessione dello *status* di rifugiato o di altra forma di tutela internazionale, si procede in alto mare ad un primo esame della credibilità delle singole candidature su navi della Marina Mercantile appositamente noleggiate dallo Stato e schierate in acque internazionali, lungo le rotte maggiormente percorse dai migranti irregolari diretti verso le coste italiane.

2. La valutazione della credibilità delle candidature è operata da commissioni miste, di composizione militare e civile, dotate delle necessarie competenze giuridiche, linguistiche e geografiche.

3. Coloro la cui domanda non appaia manifestamente infondata potranno essere sbarcati in un porto italiano, seguendo il criterio della prossimità geografica. Per coloro i quali invece apparirà palesemente destituita di fondamento, verrà disposto l'immediato respingimento accompagnato verso le coste del paese sorgente.

4. Il noleggio delle navi appartenenti alla Marina Mercantile avverrà alla condizione economicamente meno onerosa per lo Stato».

ORDINI DEL GIORNO

G6.100

De Petris, Mineo, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame all'articolo 6 prevede diverse disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale;

in particolare, il comma 1 modifica il comma 3-*bis* dell'articolo 11 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, disponendo che la Commissione territoriali effettuino per posta le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale all'ultimo domicilio comunicato dal richiedente e che, in caso di inidoneità del domicilio, la notificazione si intende eseguita nel momento in cui perviene alla Commissione territoriale l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione;

tale nuova disciplina relativa alle notificazioni rischia di prestarsi a disfunzioni ed abusi nelle situazioni di irreperibilità o di revoca delle condizioni di accoglienza rendendo ineffettivo il diritto alla difesa, poiché è dalla notificazione della decisione della Commissione che decorrono i termini per l'impugnazione della stessa;

per garantire una maggiore garanzia del richiedente protezione internazionale, nei casi di irreperibilità sarebbe opportuno che la decisione della Commissione Territoriale rimanga disponibile ai fini della notifica presso la questura competente per un periodo di tempo successivo alla scadenza del permesso di soggiorno per richiesta asilo, intendendosi notificata allo scadere di suddetta data;

impegna il Governo:

a prevedere che in caso di irreperibilità o di revoca dell'accoglienza lo straniero abbia comunque un termine dall'adozione del provvedimento per chiederne la consegna direttamente presso la Questura.

G6.101

De Petris, Mineo, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame all'articolo 6 prevede diverse disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale;

è evidente come, in riferimento al tema della trasparenza amministrativa, una corretta informazione costituisca una garanzia sia per il richiedente che per l'amministrazione pubblica;

per tale ragione sarebbe necessario prevedere in ogni Commissione territoriale un sistema

stabile d'informazione per i richiedenti asilo, con modalità e prassi già diffuse in alcune Commissioni;

allo stesso modo sarebbe opportuno rafforzare le garanzie relative alla trascrizione in un verbale del colloquio cui è sottoposto il richiedente, la cui correttezza viene, secondo il testo del decreto, monitorata e verificata soltanto dall'interprete;

impegna il Governo:

ad assicurare, attraverso futuri interventi normativi, che le Commissioni territoriali garantiscano ai richiedenti asilo un servizio informativo anche con assistenza di interprete, che renda possibile la loro piena comprensione dello stato del procedimento, degli adempimenti ed essi eventualmente richiesti, nonché dell'esatto contenuto delle decisioni adottate e delle motivazioni alla base delle stesse;

ad apportare le opportune correzioni alla procedura in modo da prevedere che la correttezza di quanto riportato nel verbale del colloquio del richiedente presso la Commissione sia verificata da una pluralità di soggetti, tra cui lo stesso membro della Commissione che abbia svolto il colloquio, l'interprete nonché il richiedente protezione internazionale.

G6.102

De Petris, Mineo, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame all'articolo 6 prevede diverse disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale;

in particolare, al comma 1 vengono inserite alcune disposizioni circa la possibilità di videoregistrare il colloquio con la Commissione, colloquio che verrà successivamente utilizzato anche dal Giudice in sede di ricorso giurisdizionale;

è evidente come la videoregistrazione assurga a un ruolo fondamentale nella procedura, divenendo un elemento centrale anche delle successive valutazioni dei magistrati, e come, dunque, debbano essere previste stringenti limiti e garanzie all'utilizzo della stessa;

appare eccessiva l'assolutezza delle previsioni anche qualora motivi ostativi gravi potrebbero impedirlo, nonché la mancanza di adeguate garanzie per chi potrebbe ritenersi più facilmente perseguitabile grazie alla diffusione della videoregistrazione;

impegna il Governo:

a garantire, con interventi normativi successivi, l'immediata disponibilità della videoregistrazione a chi ne sia sottoposto e al suo difensore, anche estraendone copia, assicurando la completa sicurezza delle registrazioni al fine di evitare che attacchi mirati alle copie informatiche delle stesse mettano in pericolo la sicurezza dei richiedenti asilo a rischio di persecuzione;

a consentire al richiedente protezione internazionale la possibilità di rifiutare la videoregistrazione del colloquio per gravi ragioni di salute fisica o psichica certificate da struttura sanitaria, per difficoltà connesse a esigenze di particolare riservatezza in ragione dell'età o a condizioni di particolare vulnerabilità del richiedente, ovvero allorché il richiedente stesso vi si opponga per inderogabili motivi connessi alle sue convinzioni religiose o al timore che la videoregistrazione sia in qualche modo riprodotta e accessibile a chi possa contribuire alle persecuzioni del richiedente o dei suoi familiari.

G6.103

De Petris, Mineo, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 6,

premesso che:

– L'attività di informazione a favore dei richiedenti asilo presso i valichi di frontiera, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, rappresenta un requisito essenziale per assicurare l'effettivo accesso alla procedura d'asilo;

– la direttiva 2013/32/UE, in linea con la menzionata giurisprudenza, all'articolo 8, ha stabilito che «qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai

valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo.»;

– in base alla direttiva l'informazione dovrebbe essere fornita anche a coloro per i quali ci sono elementi che inducano a pensare che possano avere necessità di protezione internazionale. Al contrario, la direttiva è stata trasposta nell'ordinamento italiano con una formulazione più restrittiva e non in linea con il dettato della normativa comunitaria. L'attuale articolo 10-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, introdotto dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, infatti, prevede che «Le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, sono fornite allo straniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell'ambito dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»,

impegna il Governo:

a prevedere la modifica dell'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in linea con la richiamata giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, al fine di garantire, ai valichi di frontiera, a coloro per i quali ci sono elementi che inducano a pensare che possano avere necessità di protezione internazionale, tutte le informazioni relative all'accesso alla procedura d'asilo e in particolare a assicurare:

1) la disponibilità presso i valichi di frontiera di materiale informativo, anche in forma audiovisiva, sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale;

2) che il personale della polizia fornisce le informazioni sulla possibilità di farlo, avvalendosi ove possibile, dei servizi di assistenza di cui all'articolo Il comma 6 del testo unico immigrazione, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

3) che la volontà di chiedere protezione internazionale non debba essere manifestata in una forma particolare, ma può essere espressa in qualsiasi forma dalla quale si possa desumere un timore in caso di ritorno nel paese d'origine o di provenienza;

4) che i servizi di assistenza tengano conto della specifica situazione delle persone vulnerabili di cui all'articolo 17, comma 1;

5) l'accesso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, dei rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore;

6) la formazione e l'aggiornamento periodico sulla protezione internazionale, del personale delle autorità preposte a ricevere la domanda di protezione.

EMENDAMENTI

Art. 7.

7.1
CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«*a)* all'articolo 16, comma 2, le parole: "il tribunale del luogo ove dimora il ricorrente" sono sostituite dalle seguenti: "la Corte d'appello sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora"»;

b) sostituire la lettera b)*, con la seguente:*

«*b)* all'articolo 17, comma 2, le parole: "il tribunale in composizione monocratica," sono sostituite dalle seguenti: "la Corte d'appello sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea"»;

c) sostituire la lettera e)*, con la seguente:*

«*e)* all'articolo 20, comma 2, le parole: "il tribunale in composizione monocratica del luogo in cui il ricorrente ha la residenza" sono sostituite dalle seguenti: "la Corte d'appello sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, di protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato"».

7.2
MANCONI

Al comma 1, sostituire le lettere a) *e* b)*, con le seguenti:*

«*a)* all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. È competente la sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea".

b) all'articolo 17, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. È competente la sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea"».

7.4

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, sostituire la lettera d)*, con la seguente:*

«d) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

"Art. 19-*bis*. - *(Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di cittadinanza italiana). – 1.* Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di accertamento della cittadinanza italiana, inclusi i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di diniego di riconoscimento o di acquisto o di riacquisto o di concessione o di revoca della cittadinanza italiana, sono regolate dal rito sommario di cognizione. Il ricorrente può comunque chiedere di essere ascoltato dal giudice. È consentita altresì l'assunzione di prove testimoniali.

2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora"».

7.5

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

"Art. 19-*bis*.

(Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di cittadinanza italiana)

1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di accertamento della cittadinanza italiana, inclusi i ricorsi con-

tro i provvedimenti amministrativi di diniego di riconoscimento o di acquisto o di riacquisto o di concessione o di revoca della cittadinanza italiana, sono regolate dal rito sommario di cognizione. Il ricorrente può comunque chiedere di essere ascoltato dal giudice. È consentita altresì l'assunzione di prove testimoniali.

2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora"».

7.7

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, GOTOR, PEGORER, FORNARO, CORSINI, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

"Art. 19-*bis*.

(Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di cittadinanza italiana)

1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di accertamento della cittadinanza italiana, inclusi i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di diniego di riconoscimento o di acquisto o di riacquisto o di concessione o di revoca della cittadinanza italiana, sono regolate dal rito sommario di cognizione. Il ricorrente può comunque chiedere di essere ascoltato dal giudice. È consentita altresì l'assunzione di prove testimoniati.

2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione; protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora"».

7.200

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«*d)* dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

— 89 —

"Art. 19-*bis*.

(Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di cittadinanza italiana)

1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di accertamento della cittadinanza italiana, inclusi i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di diniego di riconoscimento o di acquisto o di riacquisto o di concessione o di revoca della cittadinanza italiana, sono regolate dal rito sommario di cognizione. Il ricorrente può comunque chiedere di essere ascoltato dal giudice. È consentita altresì l'assunzione di prove testimoniali.

2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora"».

7.10

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Al comma 1, lettera d), *capoverso* «Art. 19-*bis*», *le parole:* «dal rito sommario di cognizione.» *sono sostituite con le seguenti* «dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile».

7.12

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «Art. 19-*bis*», *dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

«2-*bis*. Al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per attesa apolidia, valido per sei mesi e rinnova bile fino al raggiungimento di una decisione definitiva sulla domanda di riconoscimento dello *status* di apolide.

2-*ter*. L'esame è svolto in cooperazione con il ricorrente e riguarda tutti gli elementi significativi dell'istanza. A seguito dell'accoglimento dell'istanza, è rilasciato un permesso di soggiorno per apolidia con validità quinquennale e rinnovabile fino all'acquisto di una cittadinanza o alla revoca dello *status* di apolide».

7.13

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «Art. 19-*bis*»*, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

«2-*bis*. Al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per attesa apolidia, valido per sei mesi e rinnovabile fino al raggiungimento di una decisione definitiva sulla domanda di riconoscimento dello *status* di apolide.

2-*ter*. L'esame è svolto in cooperazione con il ricorrente e riguarda tutti gli elementi significativi dell'istanza. A seguito dell'accoglimento dell'istanza, è rilasciato il permesso di soggiorno per apolidia con validità quinquennale e rinnovabile fino all'acquisto di una cittadinanza o alla revoca dello *status* di apolide».

7.15

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI, GRANAIOLA, CORSINI, MINEO, MUSSINI

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

«*d-bis)* all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2 È competente la sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea"«.

d-ter) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. È competente la sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea».

7.16

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera d)*, aggiungere le seguenti:*

«*d-bis)* all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. È competente la sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea".

d-ter) all'articolo 17, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. È competente la sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea"».

ORDINE DEL GIORNO

G7.100

De Petris, Mineo, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 7,

premesso che:

– l'articolo 7 del decreto in esame, modificando il decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150, introduce un nuovo articolo 19-bis che disciplina la procedura giudiziaria per il riconoscimento dello *status* di apolide;

– al fine di assicurare che le procedure di determinazione dell'apolidia siano eque, efficaci e in linea con le finalità della Convenzione del 1954 sullo *status* degli apolidi, lo Stato dovrebbe consentire la permanenza di un individuo sul proprio territorio nelle more del procedimento di determinazione dello *status* di apolide;

– occorre intervenire ulteriormente nella materia regolarizzando la procedura attraverso la quale gli apolidi possano veder riconosciuto il proprio *status* in particolare con l'introduzione di specifiche salvaguardie procedurali in linea con gli *standard* internazionali e con le linee Guida dell'UNHCR in materia di determinazione dello *status* di apolide, al fine di salvaguardare le persone apolidi dal rischio di un'espulsione e di una detenzione arbitraria, nelle more del riconoscimento formale dello *status* per via giudiziaria;

impegna il Governo:

ad adottare i necessari provvedimenti al fine di garantire, in linea con quanto sancito dalla Corte di Cassazione (sentenza 426212015), che l'onere della prova sia attenuato e condiviso nell'esame delle controversie in materia di accertamento dello *status* di apolide e che vi sia la previsione esplicita del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa apolidia, valido per sei mesi e rinnova bile fino al raggiungimento di una decisione definitiva sulla domanda di riconoscimento dello *status* di apolide alla per-

sona apolide formalmente riconosciuta, successivamente al quale prevedere il rilascio di un permesso di soggiorno per apolidia con validità quinquennale e rinnova bile fino all'acquisto di una cittadinanza o alla revoca dello *status* di apolide.

EMENDAMENTI

Art. 8.

8.1

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente articolo 5-*bis*:

"Art. 5-*bis*. – *(Iscrizione anagrafica e cancellazione) – 1*. Il richiedente protezione internazionale ospitato in uno dei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, viene iscritto all'interno delle liste di convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, quando non iscritto autonomamente all'anagrafe della popolazione residente.

2. Il responsabile della convivenza anagrafica deve essere individuato nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa nel centro o nella struttura di accoglienza ed è tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. È tuttavia fatto obbligo per il responsabile della convivenza anagrafica di dare formale comunicazione della variazione della convivenza al competente Ufficio di anagrafe entro dieci giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

3. La comunicazione da parte del responsabile della convivenza anagrafica di revoca delle misure di accoglienza o di allontanamento non giustificato del richiedente protezione danno luogo a motivo di cancellazione dalla lista della convivenza anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente ammesso nell'ipotesi di cui all'articolo 23-*bis* comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 e successive modificazioni o di essere iscritto in altra lista di convivenza anagrafica.

4. Restano immutate tutte le altre diposizioni di cui alla legge n. 1228 del 1954 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223".».

8.2

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* all'articolo 5, aggiungere il seguente comma 3-*bis* "Il responsabile del centro o della struttura è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Comune di ogni variazione relativamente alla dimora dei richiedenti accolti, ai sensi del precedente comma, per l'immediata cancellazione dell'iscrizione anagrafica degli stessi, secondo le modalità da stabilirsi con decreto ministeriale da adottarsi entro trenta giorni dalla conversione del presente decreto legge".».

8.3

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* all'articolo 5, aggiungere il seguente comma 3-*bis* "L'iscrizione anagrafica di cui ai precedenti commi è temporanea e ha durata di tre mesi, trascorsi i quali si procede d'ufficio alla sua cancellazione, in mancanza della richiesta di rinnovo che deve essere formulata non meno di 30 giorni prima della scadenza da parte dell'interessato. La semplice iscrizione anagrafica non costituisce presupposto per il rilascio della carta di identità, la quale può essere rilasciata solo successivamente all'accoglimento della domanda di protezione internazionale".».

8.5

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere il numero 1).*

8.6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere il numero 1).*

8.7

ORELLANA, BATTISTA, PALERMO, LANIECE

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere il numero 1).*

8.9

CASSON, GRANAIOLA, RICCHIUTI, DIRINDIN, MINEO, MUSSINI

Al comma 1, alla lettera b)*, sopprimere il numero 1).*

8.10

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Al comma 1, lettera b)*, punto 1)* sopprimere le parole da: «quando» *a:* «espulsione».

8.12

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 1)*, inserire il seguente:

«1-*bis*) al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale in composizione monocratica per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda e, in caso di decisione di rigetto della Commissione territoriale, per consentire l'eventuale presentazione del relativo ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 35-*bis*, commi 2 e 4, del Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25"».

8.13

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 1, lettera b)*, n.2), le parole:* «tribunale sede» *sono sostituite con le seguenti:* «Corte d'appello sede».

8.16

BERTOROTTA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera b)*, numero 3, dopo le parole:* «e la possibilità di udire quanto vi viene detto» *sono inserite le seguenti:* «nonché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa di cui, rispettivamente, agli articoli 111 e 24 della Costituzione».

8.18

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, alla lettera b)*, dopo il numero 3)* è inserito il seguente:

«3-*bis*) Al comma 5 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale in composizione monocratica per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda e, in caso di decisione di rigetto della Commissione Territoriale, per consentire l'eventuale presentazione del relativo ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 35-*bis*, commi 2 e 4, del Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25"».

8.200

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).

8.20

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 4)* con il seguente:

«4) il comma 7 è soppresso».

8.22

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, lettera b)*, il numero 4)* è sostituito dal seguente: «4) il comma 7 è abrogato».

8.23

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Al comma 1, lettera b)*, numero 4)*, le parole da: «, nonché»*, a* «proposto» *sono soppresse.*

8.25

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, dopo la lettera b) *inserire le seguenti lettere:*

«b-*bis)* all'articolo 8, comma 1 è sostituito dal seguente: "Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale di cui all'articolo 16, e si articola in una fase di prima accoglienza assicurata nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 e una fase di seconda accoglienza disposta nelle strutture di cui agli articoli 14 e 11".

b-*ter)* all'articolo 8, aggiungere il seguente comma 3: "Lo straniero è accolto nelle strutture di cui al comma 2 ai fini dell'espletamento delle operazioni di primo soccorso ed assistenza, nonché di identificazione ed accesso alle informazioni di cui all'articolo 10-*bis* del Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La permanenza è comunque limitata al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di cui al primo periodo, alla valutazione delle condizioni di salute ed alla verifica della sussistenza delle condizioni di vulnerabilità di cui all'articolo 17. Sono garantiti i servizi alla persona per l'espletamento delle funzioni di cui al primo e secondo paragrafo"».

8.27

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo, Uras

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«b-*bis)* all'articolo 7, comma 5, dopo le parole: "le cui condizioni di salute" sono inserite le seguenti: "o di vulnerabilità ai sensi dell'articolo 17, comma 1,"».

8.29

Manconi, Lo Giudice

Al comma 1, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«*b-bis).* All'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nei centri di cui agli articoli 8, 9, 11 e 14 sono assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all'età, la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, l'apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell'articolo 17. Sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti"».

8.30

Calderoli, Arrigoni, Stefani

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis)* all'articolo 13, alla fine del periodo, dopo le parole: "presente decreto" aggiungere le seguenti: "e l'immediata cancellazione dell'iscrizione anagrafica di cui al precedente articolo 5, secondo le modalità da stabilirsi con decreto ministeriale da adottarsi entro trenta giorni dalla conversione del presente decreto legge"».

8.31

Caliendo, Bernini, Gasparri, Palma, Malan, Cardiello, Fazzone

Al comma 1, lettera c), *n. 4), le parole:* «tribunale sede» *sono sostituite con le seguenti:* «Corte d'appello sede».

8.34

CASSON, LO MORO, CORSINI, MIGLIAVACCA, PEGORER, SONEGO, FORNARO, RICCHIUTI, MINEO, MUSSINI

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* l'articolo 15, comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato"».

8.35

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, dopo la lettera c) *inserire la seguente:*

«*c-bis)* all'articolo 15, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato."».

8.36

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera c) *inserire la seguente:*

«*c-bis)* l'articolo 15, comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere

ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato"».

8.201

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo, Uras

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis)* l'articolo 15, comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato"».

8.37

Lepri, Dalla Zuanna, Bertuzzi, Caleo, Cantini, Cociancich, Collina, Del Barba, Di Biagio, Di Giorgi, Fasiolo, Fattorini, Favero, Ichino, Lumia, Maran, Marcucci, Moscardelli, Orrù, Padua, Pezzopane, Puppato, Romano, Russo, Santini, Scalia, Sollo, Susta, Valdinosi

Al comma 1, dopo la lettera c) *inserire la seguente:*

«*c-bis)* dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

"Art. 15-*bis*. – *(Attività di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale). – 1.* Nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 14 e seguenti, e in alternativa alle strutture ivi previste per l'accesso al sistema di accoglienza territoriale, l'attività di accoglienza nei confronti dei richiedenti, successiva alle misure di cui all'articolo 9, può essere svolta anche dai seguenti soggetti:

a) famiglie, in forma singola o associata;

b) enti del Terzo settore di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, autorizzati dalle Prefetture ad operare in deroga all'oggetto sociale previsto nel loro statuto, in quanto aventi finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale.

2. L'attività di accoglienza di cui al comma 1 deve essere realizzata in forma diffusa, evitando ogni forma di concentrazione delle persone ospitate e può essere attuata anche in forma integrata con gestioni miste. I soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, ospitano i richiedenti in numero limitato, in misura non superiore a tre per ogni struttura di accoglienza, salvo casi motivati o in cui il nucleo familiare accolto sia più numeroso. Il programma di accoglienza deve essere basato su un progetto personalizzato, definito con le Prefetture.

3. Il Ministero dell'interno può stipulare convenzioni nazionali con le reti associative di secondo livello di cui all'articolo 4, lettera *p)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106, in quanto autorizzate ad operare in rappresentanza degli enti del Terzo settore di cui al comma 1, lettera *b)*. In sede di attuazione delle convenzioni, in conformità alla valutazione del singolo caso, le Prefetture possono precisare le modalità di realizzazione delle stesse"».

Conseguentemente:

a) *al medesimo articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri per l'autorizzazione al funzionamento dei soggetti che svolgono l'attività di accoglienza di cui al comma 1 dell'articolo 15-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dalla legge di conversione del presente decreto-legge, sulla base di requisiti strutturali e gestionali minimi, nonché per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 del suddetto articolo 15-*bis*; per la valutazione dei requisiti di reputazione delle famiglie autorizzate a svolgere attività di accoglienza; per la formazione e la tenuta di albi, nazionali e regionali, distinti per tipologia di soggetto che svolge l'attività di accoglienza; per l'attività di controllo costante sul rispetto degli standard previsti dallo stesso decreto».

8.38

Di Biagio

Dopo la lettera c) *inserire la seguente:*

«*c-bis)* all'articolo 18 dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"6. È garantita la promozione di piani di accoglienza familiare temporanea dei minori non accompagnati, che consentano il coinvolgimento delle famiglie resesi disponibili all'accoglienza, attraverso gli enti e associazioni qualificate ed esperte nell'ambito delle procedure di affido».

8.39

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, BERGER

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «Art. 22-*bis. (Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale*)» *sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «d'intesa con i Comuni» *sono inserite le seguenti:* «e con le regioni e le province autonome»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «con i Comuni» *sono inserite le seguenti:* «, con le regioni e le province autonome»;

c) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* «i Comuni» *sono inserite le seguenti:* «, le regioni e le province autonome»;

d) *al comma 3, secondo periodo, dopo le parole:* «dai Comuni» *sono inserite le seguenti:* «, dalle regioni e dalle province autonome».

8.40

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «Art. 22-*bis*»*, al comma 1, sostituire le parole da:* «all'implementazione» *sino alla fine del comma con le seguenti:* «a favorire, per i richiedenti protezione internazionale, la partecipazione su base volontaria ad attività sociali, culturali, di formazione, al fine di facilitare l'integrazione degli stessi».

8.202

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 22-*bis*»*, al comma 1 sostituire le parole da:* «all'implementazione» *sino alla fine del comma con le seguenti:* «a favorire, per i richiedenti protezione internazionale, la partecipazione su base volontaria ad attività sociali, culturali, al fine di facilitare l'integrazione degli stessi».

8.41

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Al comma 1, lettera d) *paragrafo* «Art. 22-*bis. – (partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale*)» *al*

comma 1 la parola: «richiedenti» *è sostituita con le seguenti:* «cittadini stranieri a cui è stata riconosciuta la».

8.42

MALAN, BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, CARDIELLO, FAZZONE

Alla lettera d)*, capoverso* «Art. 22-*bis*»*, comma 1, la parola:* «richiedenti» *è sostituita con le seguenti:* «titolari di».

8.203

MARIN, PICCOLI, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 22-*bis*»*, sopprimere le parole:* «, su base volontaria,».

8.43

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «Art. 22-*bis. – (Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale).*» *al comma 1 dopo le parole:* «base volontaria» *sono aggiunte le seguenti:* «e a titolo gratuito».

8.46

SACCONI

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «Art 22-*bis*»*, comma 1, dopo le parole:* «in favore delle collettività locali»*, inserire le seguenti:* «nonché di concorso ai lavori di manutenzione e di gestione dei servizi interni ai locali che li ospitano,».

8.44

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «Art. 22-*bis. – (partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale).*» *al*

comma 1, dopo le parole: «normative vigenti» *aggiungere le seguenti:* «solo in caso di necessità, previa verifica e accertamento della mancanza di cittadini residenti a svolgere le medesime attività».

8.45

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Al comma 1, lettera d) *al paragrafo* «(Art. 22-*bis. – Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale)*» *al termine del comma 1 dopo le parole:* «normative vigenti» *sono aggiunte le seguenti:* «, senza alcun onere o spesa a carico del comune interessato».

8.204

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «Art. 22-*bis»*, *comma 1, dopo le parole:* «normative vigenti»*, aggiungere le seguenti:* «dando in ogni caso priorità ai cittadini italiani aventi diritto all'accesso a tali tipologie di attività lavorative».

8.49

LEPRI, DALLA ZUANNA, BERTUZZI, CALEO, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, DEL BARBA, DI BIAGIO, DI GIORGI, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, ICHINO, LUMIA, MARAN, MARCUCCI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PADUA, PEZZOPANE, PUPPATO, ROMANO, RUSSO, SANTINI, SCALIA, SOLLO, SUSTA, VALDINOSI

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «Art. 22-*bis»*, *comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «I prefetti, d'intesa con gli organi di vigilanza preposti a funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, operano e vigilano affinché, ad eccezione delle attività riguardanti la necessaria e personale cura da parte dei richiedenti dei luoghi in cui abitano, i campi d'impiego non sostituiscano lavori svolti normalmente da lavoratori retribuiti, pubblici o privati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

8.48

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Al comma 1, lettera d)*, al paragrafo* «(Art. 22-*bis – Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale)*» *al termine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo:* «I comuni sono esentati da qualsiasi onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni dei richiedenti coinvolti, il cui obbligo rimane totalmente a carico dello Stato».

8.50

MALAN, BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, CARDIELLO, FAZZONE

Alla lettera d)*, capoverso* «Art. 22-*bis*»*, comma 1, è aggiunto il seguente periodo:* «Tali attività non possono sostituire rapporti di lavoro o forniture già esistenti, anche se temporanei».

8.51

LEPRI, DALLA ZUANNA, BERTUZZI, CALEO, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, DEL BARBA, DI BIAGIO, DI GIORGI, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, ICHINO, LUMIA, MARAN, MARCUCCI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PADUA, PEZZOPANE, PUPPATO, ROMANO, RUSSO, SANTINI, SCALIA, SOLLO, SUSTA, VALDINOSI

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «Art. 22-*bis*»*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-*bis.* Ai fini di cui al comma l, i soggetti che svolgono attività di accoglienza propongono ai richiedenti, fino all'esito delle domande di protezione internazionale, lo svolgimento di lavori di utilità sociale, senza alcuna forma retributiva o previdenziale, diretta o indiretta, salvo la copertura delle spese assicurative per i rischi di infortunio e per le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi; garantiscono lo svolgimento dei suddetti lavori utilizzando parte delle risorse loro riconosciute, sulla base di elementi precisati da progetti personalizzati. Gli enti del Terzo settore di cui all'articolo l5-*bis* propongono ai richiedenti di essere impegnati direttamente nell'ambito delle loro attività. L'attestazione, da parte dei soggetti che svolgono attività di accoglienza, dello svolgimento di lavori di utilità sociale, costituisce motivazione aggiuntiva per la concessione di permessi per motivi umanitari».

Conseguentemente, all'articolo 22, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis.* Agli oneri derivanti dall'articolo 8, comma l, lettera *d)*, capoverso «Art. 22», *comma 1-bis*, valutati in misura pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, previa riprogrammazione del CIPE, della quota relativa al cofinanziamento nazionale riguardante il Fondo europeo per i rifugiati, al fine della successiva assegnazione alla nuova frnalità di spesa di cui all'articolo 8, comma l, lettera *d)*, capoverso «Art. 22», *comma 1-bis.*».

8.52

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Al comma 1, lettera d)*, al capoverso* «Art. 22-*bis. – (Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale)*», *sopprimere i commi 2 e 3.*

8.53

SERRA, MONTEVECCHI, BERTOROTTA

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «Art. 22-*bis*»*, comma 2, leparole:* «e le organizzazioni del terzo settore» *sono soppresse.*

8.54

SIMEONI

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «Art. 22-*bis*»*, sopprimere il numero 3.*

8.55

SERRA, MONTEVECCHI, BERTOROTTA

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «Art. 22-*bis*»*, comma 3, le parole:* «, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore,» *sono soppresse.*

8.56

MALAN, BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, CARDIELLO, FAZZONE

Alla lettera d)*, al capoverso* «Art. 22-*bis*»*, comma 3, il secondo periodo è soppresso.*

8.57

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera d) *capoverso* «Art. 22-*bis*»*, è aggiunto il seguente periodo:* «I prefetti inviano annualmente al Ministero dell'interno una relazione contenente i dati sul monitoraggio dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, aggiungere le seguenti parole: «nonché alle relazioni dei prefetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *d)*».

8.59

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, lettera d), *capoverso* «Art. 22-*bis*», *sono aggiunti, infine, i seguenti*:

«3-*bis*. L'accoglienza presso i centri di cui agli articoli 8, comma 2, 9, 11, 14,19 e 19-*bis* non può mai essere subordinata all'adesione alle attività di utilità sociale di cui al presente articolo.

3-*ter*. Verifiche specifiche sull'applicazione della presente norma verranno poste in essere dalle Prefetture nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 20, comma 1».

8.60

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera d), *capoverso* «Art. 22-*bis*», *dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:*

«3-*bis*. L'accoglienza presso i centri di cui agli articoli 8, comma 2; 9, 11, 14, 19 e 19-*bis* non può mai essere subordinata all'adesione alle attività di utilità sociale di cui al presente articolo.

3-*ter*. Verifiche specifiche sull'applicazione del comma 3-*bis* verranno poste in essere dalle Prefetture nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 20, comma 1».

8.205

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo, Uras

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 22-*bis*», *dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. L'accoglienza della richiesta di protezione internazionale e di asilo non può mai essere subordinata all'adesione alle attività di utilità sociale di cui al presente articolo.

3-*ter*. Verifiche specifiche sull'applicazione del comma 3-bis verranno poste in essere dalle Prefetture nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 20, comma 1».

8.61

Malan, Bernini, Caliendo, Gasparri, Palma, Cardiello, Fazzone

Dopo il comma 3, alla lettera d), *al capoverso* «Art. 22-*bis*», *è inserito il seguente:*

«3-*bis*. L'attuazione del presente articolo non può comportare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».

8.62

Manconi, Lo Giudice

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere, infine, la seguente:*

«*d-bis)* all'articolo 23, nel comma 5 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti periodi: "Avverso il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre

anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato"».

8.64

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, PEGORER, FORNARO, RICCHIUTI, MINEO, MUSSINI

Al comma 1, dopo la lettera d)*, aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* all'articolo 23, nel comma 5 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti periodi: "Avverso il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e la libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete; se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato"».

8.65

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* all'articolo 23, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Avverso il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato"».

8.206

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo, Uras

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* all'articolo 23, nel comma 5 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Avverso il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato"».

ORDINI DEL GIORNO

G8.100

De Petris, Mineo, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras

Il Senato,

premesso che:

– il decreto legge in esame all'articolo 8 prevede diverse disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, trattenimento dei migranti e ricorsi giurisdizionali in materia;

– le disposizioni non sembrano riconoscere la necessità di operare dei distinguo sulla base dei fattori di vulnerabilità dei soggetti al centro della procedura, così da modulare la normativa e le tutele attorno alla condizione di migranti;

– ogni migrante è una persona con una specifica storia e le procedure connesse con il riconoscimento della protezione internazionale dovrebbero essere in linea con le necessità dello stesso;

impegna il Governo:

– a garantire che il trattenimento degli stranieri sia una misura eccezionale da attuarsi solo in funzione di uno scopo legittimo sulla base delle condizioni della persona, intervenendo affinché il trattenimento di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e quello di cui al nuovo articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (*ex* articolo 17 del presente decreto) sia escluso per le persone vulnerabili sulla base di un esame individuale, riconoscendo i fattori di vulnerabilità come parte dell'analisi sui criteri di necessità e proporzionalità del trattenimento ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della Direttiva Accoglienza.

G8.101

De Petris, Mineo, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 8,

premesso che:

– è da apprezzare la previsione dell'introduzione dell'articolo 22-*bis* al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, al fine di disciplinare la partecipazione dei richiedenti la protezione internazionale in attività di utilità sociale, favorendo in tal modo il contatto tra le comunità dei richiedenti asilo e quella locale, agevolando anche per tale via un processo di rafforzamento dei percorsi d'integrazione;

impegna il Governo:

– a prevedere l'introduzione di alcuni principi di salvaguardia, come l'esclusione della subordinazione della concessione della richiesta di asilo all'adesione alle attività di utilità sociale e l'introduzione di un'attività di monitoraggio, al fine, di evitare che la meritoria misura possa prestarsi ad eventuali abusi.

EMENDAMENTI

Art. 9.

9.1

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 1, lettera a), *premettere la seguente:*

«*0a)* all'articolo 5, comma 6, è aggiunto il seguente periodo: "Il questore procede al rinnovo del titolo di soggiorno, acquisito il parere positivo della competente Commissione territoriale".».

9.2

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 1, premettere alla lettera a), *la seguente:*

«*0a)* all'articolo 5:

1) dopo il comma 9-*bis* è inserito il seguente:

"9-*ter*. Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato allo straniero o all'apolide che nei cinque anni precedenti la richiesta sia stato condannato per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale. Allo straniero o all'apolide titolare di permesso di soggiorno, che venga condannato per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, il permesso di soggiorno è revocato per la durata di cinque anni dalla data di esecuzione della pena".».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)».

9.3

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 1, premettere alla lettera a)*, la seguente:*

«*0a)* sopprimere, negli articoli, ovunque ricorrano, le parole: "motivi umanitari".

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)».

9.5

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«a-*bis)* all'articolo 19:

2) al comma 2, lettera *a)*, inserire, in fine, il seguente periodo: "Qualora permangano fondati dubbi in merito alla minore età dello straniero o dell'aploide, questo è sottoposto tempestivamente a idonea visita socio sanitaria e a tutte le indagini mediche strumentali, non invasive, volte ad appurare la minore età. Il rifiuto dello straniero o apolide non accompagnato a sottoporsi alle indagini fa venire meno la presunzione della minore età"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)».

9.6

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«a-*bis)* all'articolo 19:

1) al comma 2, sostituire la lettera *d)*, con la seguente: "*d)* delle donne in stato di gravidanza e, previo esame del DNA (acido desossiribonucleico), delle donne nei sei mesi successivi alla nascita del minore cui si accompagnano"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)».

— 115 —

9.8

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, GOTOR, FORNARO, CORSINI, RICCHIUTI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MINEO, MUSSINI

Al comma 1, lettera b) *il numero 2)* è sostituito dal seguente:

«2) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione richiesta. Trascorso tale termine senza che sia stato comunicato al richiedente un provvedimento scritto e motivato di diniego; l'interessato può presentare entro i successivi novanta giorni domanda di visto di ingresso per ricongiungimento familiare, completa di tutta la documentazione richiesta direttamente alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero competente per il suo Paese, dietro esibizione della ricevuta della domanda di nulla osta rilasciata dallo Sportello unico, da cui risulti la data di presentazione della domanda e la documentazione ad essa allegata"».

9.200

BRUNI LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Al comma 1, lettera b), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al n. 1) premettere il seguente:*

«01) al comma 3, lettera *b)* apportare le seguenti modifiche:

i) al primo periodo, sostituire le parole: "aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale" con la seguente: "raddoppiato";

ii) al secondo periodo, sostituire la parola: "doppio" con la seguente: "quadruplo";

b) *dopo il n. 2), inserire il seguente:*

"2-*bis)* Dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-*bis*. Qualora dal ricongiungimento, derivino per il nucleo familiare condizioni reddituali o patrimoniali che danno diritto a provvidenze pubbliche, ovvero di beni o servizi pubblici di pubblica utilità, tali diritti sono attribuiti, a parità di condizioni, in via prioritaria ai cittadini italiani".».

9.201

De Petris, Mineo, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras

Al comma 1, alla lettera b), *sostituire il numero 2)*, con il seguente:

«2) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione richiesta. Trascorso tale termine senza che sia stato comunicato al richiedente un provvedimento scritto e motivato di diniego, l'interessato può presentare entro i successivi novanta giorni domanda di visto di ingresso per ricongiungimento familiare, completa di tutta la documentazione richiesta, direttamente alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero competente per il suo Paese, dietro esibizione della ricevuta della domanda di nulla-osta rilasciata dallo Sportello unico, da cui risulti la data di presentazione della domanda e la documentazione ad essa allegata".».

9.202

D'Ambrosio Lettieri, Bruni

Al comma 1, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«*b-bis*, dopo l'articolo 39-*bis*, è aggiunto il seguente:

"Art. 39-*ter*. - *(Disposizioni per i medici extracomunitari) – 1*. I cittadini stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in un Paese non appartenente all'Unione Europea, che intendano partecipare ad iniziative di formazione o di aggiornamento presso aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, possono essere temporaneamente autorizzati, con decreto del Ministero della salute, allo svolgimento di attività di carattere sanitario nell'ambito di dette iniziative, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri. L'autorizzazione non può avere durata superiore a due anni e non costituisce titolo valutabile nella procedura di riconoscimento professionale del titolo extracomunitario ai fini dello stabilimento. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'interno, sono definiti gli specifici requisiti di professionalità dei medici, le modalità e i criteri per lo svolgimento di dette iniziative nonché i requisiti per il rilascio del visto di ingresso".».

— 117 —

9.12

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Al comma 1, dopo la lettera b) *inserire le seguenti lettere* c), d), e)*:*

«*c)* all'articolo 13 al comma 13-*bis*:

1) sono sostituite le parole: "da uno a quattro anni" con le seguenti: "da tre a otto anni", e le parole: "da uno a cinque anni", con le seguenti: "da tre a dieci anni".

2) infine è aggiunto il seguente periodo: "In nessun caso, nei confronti del condannato ai sensi del presente articolo, può essere nuovamente adottato un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico. I condannati ai sensi del presente comma sono esclusi dai benefici di cui alla legge sull'ordinamento penitenziario".

d) all'articolo 16:

1) al comma 1 sono sostituite le parole: "entro il limite di due anni e" con le seguenti: "entro il limite di tre anni e, ove la pena sia inferiore ad anni due, e".

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4. Qualora sia impossibile reperire il vettore o altro mezzo di trasporto idoneo ai sensi dell'articolo 14 comma 1 del presente testo unico, il giudice dispone comunque l'espulsione ai sensi del primo comma della presente legge, disponendo altresì che essa rimanga sospesa fino al reperimento del vettore medesimo, fatte salve, nelle more, le misure cautelari eventualmente adottate. Nei casi di cui al precedente periodo, la sentenza è immediatamente comunicata al Questore, affinché, nella gestione delle risorse di cui all'articolo 14-*bis* del presente testo unico, provveda con la massima priorità all'esecuzione della relativa espulsione".

3) al comma 5, primo periodo sono sostituite le parole: "due anni", con le seguenti: "tre anni".

4) al comma 8 sono sostituite le parole: "della pena", con le seguenti: "della pena, senza che siano concedibili al condannato rientrato illegalmente i benefici di cui alla legge sull'ordinamento penitenziario".

e) all'articolo 22, comma 12 le parole: "da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato", sono sostituite dalle seguenti: "da tre a dieci anni e con la multa di 50.000 euro per ogni lavoratore impiegato"».

— 118 —

9.14
BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* dopo l'articolo 39-*bis*, è aggiunto il seguente:

"Art. 39-*ter*.

(Disposizioni per i medici extracomunitari)

1. I cittadini stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in un Paese non appartenente all'Unione Europea che intendano partecipare ad iniziative di formazione o di aggiornamento presso aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico possono essere temporaneamente autorizzati, con decreto del Ministro della salute, allo svolgimento di attività di carattere sanitario nell'ambito di dette iniziative, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri. L'autorizzazione non può avere durata superiore a due anni e non costituisce titolo valutabile nella procedura di riconoscimento professionale del titolo extracomunitario ai fini dello stabilimento. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'interno, sono definiti gli specifici requisiti di professionalità dei medici, le modalità e i criteri per lo svolgimento di dette iniziative, nonché i requisiti per il rilascio del visto di ingresso"».

9.15
CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«*c) all'articolo 12:*

"1) al comma 1, le parole: 'da uno a cinque anni' sono sostituite dalle seguenti: 'da cinque a dieci anni'.

2) al comma 3, le parole: 'da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro', sono sostituite dalle seguenti: 'da dieci a venti anni e con la multa di 25.000 euro'.

3) al comma 3, dopo la lettera *e)*, sono inserite le seguenti:

'*f)* sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

g) tra le persone trasportate ci siano minori non accompagnati;

h) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto'.

4) Il comma 3-*bis*, è sostituito dal seguente:

'3-*bis*. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* del medesimo comma, si applica la pena dell'ergastolo. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo una o più delle ipotesi di cui alle medesime lettere e da siffatta condotta deriva la morte di una delle persone trasportate, si applica la pena dell'ergastolo'.

5) il comma 3-*ter* è soppresso.

6) al comma 3-*quater* le parole: 'ai commi 3-*bis* e 3-*ter*', sono sostituite dalle seguenti: 'al comma 3-*bis*'.

7) al comma 3-*sexies* le parole: 'commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*', sono sostituite dalle seguenti: 'commi 3 e 3-*bis*"'».

9.18

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Il comma 10 dell'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente:

"Contro i provvedimenti di respingimento ovvero di diniego o di revoca o di annullamento del visto di ingresso ovvero di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente presente in Italia può comunque richiedere di essere ascoltato dal giudice. Tutti i provvedimenti di diniego di rinnovo o di conversione o di revoca o di annullamento dei permessi di soggiorno e del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disposti per motivi diversi dall'ordine pubblico e dalla sicurezza e fuori dei casi disposti a seguito di pronunce dell'autorità giudiziaria penale, divengono efficaci soltanto dopo che siano trascorsi i termini per l'impugnazione senza che sia stato proposto ricorso al tribunale ordinario ovvero soltanto dopo che sia non più impugnabile la sentenza sul ricorso giurisdizionale presentato. Il giudice che si pronuncia sul ricorso riconosce altresì la sussistenza o meno del diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del visto o il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno".

1-*ter*. Sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli articoli 119, comma 1, lettera *m-sexies)* e 135, comma 1, lettera *i)*, del codice del processo amministrativo approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni

e integrazioni. La presente disposizione si applica per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione emanati dal Ministro dell'interno.

1-*quater*. Negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e nell'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150 le parole: "autorità giudiziaria ordinaria" e "giudice di pace", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea". La presente disposizione si applica per i giudizi sulle convalide o sulle proroghe dei trattenimenti, di ogni misura alternativa e degli allontanamenti e per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione concernenti provvedimenti adottati dopo la data di entrata in funzione delle sezioni specializzate dei tribunali ordinari in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

1-*quinquies*. Nell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 il comma 5-*ter* è abrogato».

9.19

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, MUSSINI, DIRINDIN, GRANAIOLA, MINEO, RICCHIUTI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«2. Il comma 10 dell'articola 6 del decreto legislativa 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente:

"Contro i provvedimenti di respingimento avvero di diniego o di revoca o di annullamento del visto di ingresso avvero di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente presente in Italia può comunque richiedere di essere ascoltato dal giudice. Tutti i provvedimenti di diniego di rinnovo o di conversione o di revoca o di annullamento dei permessi di soggiorno e del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo disposti per motivi diversi dall'ordine pubblico e dalla sicurezza e fuori dei casi disposti a seguito di pronunce dell'autorità giudiziaria penale, divengono efficaci soltanto dopo che siano trascorsi i termini per l'impugnazione senza che sia stato proposto ricorso al tribunale ordinario ovvero soltanto dopo che sia non più impugnabile la sentenza sul ricorso giurisdizionale presentato. Il giudice che si pronuncia sul ricorso riconosce altresì la sussistenza o

meno del diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del visto o il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno".

3. Sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli articoli 119, commo 1, lettera *m-sexies)* e 135, comma 1, lettera *i)* del codice del processo amministrativo approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni. La presente disposizione si applica per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione emanati dal Ministro dell'interno.

4. Negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e nell'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150 le parole: "autorità giudiziaria ordinaria" e "giudice di pace", ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti "sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea". La presente disposizione si applica per i giudizi sulle convalide o sulle proroghe dei trattenimenti, di ogni misura alternativa e degli allontanamenti e per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione concernenti provvedimenti adottati dopo la data di entrata in funzione delle sezioni specializzate dei tribunali ordinari in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

5. Nell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 il comma 5-*ter* è abrogato».

9.20

MANCONI, LO GIUDICE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Il comma 10 dell'articolo 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente:

"Contro i provvedimenti di respingimento ovvero di diniego o di revoca o di annullamento del visto di ingresso ovvero di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente presente in Italia può comunque richiedere di essere ascoltato dal giudice. Tutti i provvedimenti di diniego di rinnovo o di conversione o di revoca o di annullamento dei permessi di soggiorno e del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disposti per motivi diversi dall'ordine pubblico e dalla sicurezza e fuori dei casi disposti a seguito di pronunce dell'autorità giudiziaria penale, divengono efficaci soltanto dopo che siano trascorsi i termini per l'impugnazione senza che sia

stato proposto ricorse al tribunale ordinario ovvero soltanto dopo che sia non più impugnabile la sentenza sul ricorso giurisdizionale presentato. Il giudice che si pronuncia sul ricorso riconosce altresì la sussistenza o meno del diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del visto o il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno".

1-*ter*. Sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli articoli 119, comma 1, lettera *m-sexies)* e 135, comma 1, lettera *i)* del codice del processo amministrativo approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni. La presente disposizione si applica per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione emanati dal Ministro dell'interno.

1-*quater*. Negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e nell'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150 le parole: "autorità giudiziaria ordinaria" e "giudice di pace", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea". La presente disposizione si applica per i giudizi sulle convalide o sulle proroghe dei trattenimenti, di ogni misura alternativa e degli allontanamenti e per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione concernenti provvedimenti adottati dopo la data di entrata in funzione delle sezioni specializzate dei tribunali ordinari in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

1-*quinquies*. Nell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 il comma 5-*ter* è abrogato».

ORDINE DEL GIORNO

G9.100

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2705 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»,

premesso che:

una maggiore integrazione dei cittadini stranieri che vivono regolarmente nel nostro paese e che intendano far arrivare propri familiari sul territorio nazionale, al fine del ricongiungimento, necessita che i richiedenti tale ricongiungimento si trovino in condizioni economiche e patrimoniali tali da poter provvedere ai bisogni dei propri familiari, senza che ciò si traduca in un ulteriore onere a carico della finanza pubblica;

l'eventuale ricongiungimento, ove implichi per i cittadini stranieri il riconoscimento di provvidenze pubbliche, ovvero di beni o servizi pubblici o di pubblica utilità, non debba, a parità di condizioni andare a discapito di quelle fasce di cittadini italiani, che già si confrontano con gravi situazioni di disagio ed emarginazione economico-sociali,

impegna il Governo:

a prevedere adeguate misure atte a modificare le attuali condizioni economiche previste per i ricongiungimenti, come, ad esempio l'aumento del reddito percepito dal richiedente che intenda ricongiungersi con un familiare, ad un importo almeno doppio di quello dell'assegno sociale, ovvero, l'aumento sino al quadruplo di tale assegno, nelle ipotesi di ricongiungimenti con uno o più figli minori di quattordici anni di età;

a prevedere, altresì, adeguate misure che, ove dal ricongiungimento derivino per il nucleo familiare condizioni reddituali o patrimoniali che danno diritto a provvidenze pubbliche, ovvero alla fruizione di beni o servizi pubblici o di pubblica utilità, garantiscano in via prioritaria ai cittadini italiani, a parità di condizioni con gli stranieri, la fruizione di tali diritti.

EMENDAMENTI

9.0.1

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. Restano validi, fino alla scadenza prevista, i permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati dal questore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Art. 10.

10.1

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nell'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 le parole: "autorità giudiziaria ordinaria" sono sostituite dalle seguenti: "sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea».

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Avverso i provvedimenti di allontanamento di cui agli articoli 20 e 21 può essere presentato ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

2. Le controversie di cui al presente articolo sono disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150"».

10.3

CASSON, LO MORO, GRANAIOLA, MIGLIAVACCA, SONEGO, GOTOR, PEGORER, FORNARO, CORSINI, MINEO, MUSSINI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nell'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 le parole: "autorità giudiziaria ordinaria" sono sostituite dalle parole: "sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione; protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea"».

10.6

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* le parole: "tribunale in composizione monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "Corte d'appello, sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea"».

10.8

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

10.13

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, DIRINDIN, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Avverso i provvedimenti di allontanamento di cui agli articoli 20 e 21 può essere presentato ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadinì dell'unione europea.

2. Le controversie di cui al presente articolo sono disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150"».

10.0.1
COLLINA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Iscrizione anagrafica e cancellazione)

1. Il richiedente protezione internazionale ospitato in uno dei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, viene iscritto all'interno delle liste di convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, quando non iscritto autonomamente all'anagrafe della popolazione residente.

2. Il responsabile della convivenza anagrafica deve essere individuato nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa nel centro o nella struttura di accoglienza ed è tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. È tuttavia fatto obbligo al responsabile della convivenza anagrafica di dare formale comunicazione della variazione della convivenza al competente Ufficio di anagrafe entro dieci giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

3. La comunicazione da parte del responsabile della convivenza anagrafica di revoca delle misure di accoglienza o di allontanamento non giustificato del richiedente protezione danno luogo a motivo di cancellazione dalla lista della convivenza anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente ammesso nell'ipotesi di cui all'articolo 23-*bis* comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, o di essere iscritto in altra lista di convivenza anagrafica.

4. Restano immutate tutte le altre diposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223».

Art. 11.

11.1
SIMEONI

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'Art. 22, comma 1, dopo la parola: «11,» *sopprimere le parole:* «comma 3,».

Art. 12.

12.1

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo, Uras

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 3, sostituire le parole: "un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante designato dall'UNHCR." con le seguenti: "un funzionario della carriera prefettizia, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da un rappresentante designato dall'UNHCR e da un rappresentante delle associazione e degli enti di tutela dei migranti. Il Presidente viene eletto a maggioranza semplice dai componenti della Commissione, tra i membri della Commissione stessa.

2) al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

12.2

Calderoli, Stefani, Arrigoni

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: «esigenze di servizio» *aggiungere le seguenti:* «al fine di accelerare la fase dei colloqui».

12.3

Bernini, Caliendo, Gasparri, Palma, Malan, Cardiello, Fazzone

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «altamente qualificato», *aggiungere le seguenti:* «, con il ruolo di componente a tutti gli effetti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale»;

b) *sostituire la cifra:* «250» *con* «400»;

c) *sostituire le parole:* «2.566.538 euro per l'anno 2017 e di 10.266.150 a decorrere dall'anno 2018», *con le seguenti:* «4.106.460,8 euro per l'anno 2017 e di 16.425.840 a decorrere dall'anno 2018».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «quanto a 1.699.494 euro per l'anno 2017, a 3.135.457 euro per l'anno 2018, a 2.779.792 euro per l'anno 2019 e a 2.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 6.785 euro a decorrere dall'anno 2017», *con le seguenti:* «quanto a 3.239.424 euro per l'anno 2017, a 9.295.147 euro per l'anno 2018, a 8.939.482 euro per l'anno 2019 e a 8.809.079 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 14.490 euro a decorrere dall'anno 2017».

12.4

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Sostituire le parole: «per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico» *con le seguenti:* «al fine di accelerare la fase dei colloqui per l'esame delle richieste di protezione internazionale».

12.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, dopo le parole: «di carattere specialistico» *inserire le seguenti:* «che abbia, in particolare, la documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri, nonché la documentata conoscenza delle lingue straniere» *e dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «La Commissione nazionale per il diritto di asilo predispone criteri e modalità per l'impiego del personale selezionato e, previa fermazione e costante aggiornamento disposto dalla Commissione stessa, può anche destinarlo a svolgere funzioni di raccolta,

di elaborazione e di aggiornamento delle informazioni sui Paesi di origine dei richiedenti asilo e ad integrare le Commissioni territoriali ai fini dello svolgimento dei colloqui e delle decisioni, in modo da assicurare che ogni Commissione e ogni sezione delle Commissioni svolga riunioni tutti i giorni feriali ove sussistano particolari esigenze aggiuntive connesse all'esigenza di assicurare l'esame di tutte le domande nei termini previsti dalle norme in vigore».

12.200

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo, Uras

Al comma 1, dopo le parole: «di carattere specialistico» *inserire le seguenti:* «che abbia, in particolare, la documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri, nonché la documentata conoscenza delle lingue straniere» *e dopo il primo periodo inserire il seguente:* «La Commissione nazionale per il diritto di asilo predispone criteri e modalità per l'impiego del personale selezionato e può oltre destinarlo a svolgere funzioni di raccolta, di elaborazione e di aggiornamento delle informazioni sui Paesi di origine dei richiedenti asilo, nonché ad integrare le Commissioni territoriali ai fini dello svolgimento dei colloqui e delle decisioni, in modo da assicurare che ogni Commissione e ogni sezione delle Commissioni svolga riunioni tutti i giorni feriali ove sussistano particolari esigenze aggiuntive connesse all'esigenza di assicurare l'esame di tutte le domande nei termini previsti dalle norme in vigore.».

12.6

Endrizzi, Crimi, Morra, Montevecchi

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «250 unità» *con le seguenti:* «500 unità»,

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «2.566.538 euro» *e* «10.266.150 euro» *rispettivamente con le seguenti:* «5.133.076 euro» *e* «20.532.300».

Conseguentemente, all'articolo 22, al comma 1, apportare le seguenti variazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: «8.293.766 euro»; «25.990.691 euro»; «31.450.766 euro» *e* «31.320.363 euro» *rispettivamente con le seguenti:* «10.860.304 euro»; «36.256.841 euro»; «41.716.916 euro» *e «41.586.513 euro»;*

b) dopo la lettera *c)*, aggiungere la seguente:

«c-bis) quanto a 2.566.538 euro per l'anno 2017 e a 10.266.150 euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione, in misura lineare, delle dotazioni finanziarie residue di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nei programmi del Ministero della Difesa, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

12.7

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «250 unità» *con le seguenti:* «500 unità».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «2.566.538 euro» *e* «10.266.150 euro» *rispettivamente con le seguenti:* «5.133.076 euro» *e* «20.532.300».

Conseguentemente, all'articolo 22, al comma 1, apportare le seguenti variazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: «8.293.766 euro»; «25.990.691 euro»; «31.450.766 euro» *e «31.320.363 euro» rispettivamente con le seguenti:* «10.860304 euro»; «36.256.841 euro»; «41.716.916 euro» *e «41.586.513 euro»;*

b) dopo la lettera *c)*, aggiungere la seguente:

«*c-bis)* quanto a 2.566.538 euro per l'anno 2017 e a 10.266.150 euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

12.8

DE BIASI, DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, MANASSERO, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti:

«1-*bis.* Ai fini del migliore espletamento dei compiti di cui al comma 1, è prevista la formazione periodica dei componenti della Commissione nazionale e delle Commissioni territoriali di cui al comma l, in materia di salute e migrazioni erogata dall'Istituto nazionale per la promozione

della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà, di seguito INMP. Le modalità di erogazione della formazione saranno disciplinate da appositi protocolli tra 1'INMP e le singole Commissioni.

1-*ter.* Al fine di consentire il pieno espletamento dei compiti e delle funzioni assegnate all'lNMP in materia di assistenza, ricerca e formazione per la salute delle popolazioni migranti svantaggiate, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

1-*quater.* All'articolo 17, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per il finanziamento delle attività dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), ivi comprese quelle di formazione periodica dei componenti della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, in materia di salute e migrazioni, sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è vincolato l'importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, alla cui erogazione, a favore del medesimo Istituto, si provvede annualmente, a seguito dell'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno di riferimento".

1-*quinquies.* Dalle disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

b) nella rubrica, dopo le parole: «per il diritto di asilo», *aggiungere in fine le seguenti:* «e disposizioni per l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà»;

12.9

SERRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, i seguenti:

«1-*bis.* Ai fini della selezione del personale mediante procedura concorsuale di cui al comma 1, costituisce requisito essenziale di ammissione al concorso la comprovata esperienza e preparazione in materia di diritto d'asilo, diritto dell'immigrazione e diritti umani, nonché la documentata conoscenza della lingua inglese e della lingua francese.

1-*ter*. La Commissione nazionale per il diritto d'asilo, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del 28 gennai 2008 n. 25, stabilisce i criteri per l'organizzazione di corsi periodici per l'aggiornamento e la formazione costante del personale di cui al precedente comma. I corsi prevedono specifiche sessioni dedicate alla valutazione della permanenza dei requisiti richiesti.

1-*quater*. Ai fini dell'assunzione del personale delle Commissioni territoriali, il Ministro dell'interno, con propria direttiva, dispone i criteri organizzativi volti a garantire, nei casi in cui la richiesta di protezione internazionale provenga da un richiedente di sesso femminile, la presenza, al momento del colloquio, di una donna tra i membri della Commissione».

12.11

CASSON, CORSINI, DIRINDIN, RICCHIUTI, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«2. Ai fini della selezione del personale ai sensi del comma 1 costituisce requisito di ammissione la documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri e la documentata conoscenza delle lingue straniere.

3. La Commissione nazionale per il diritto di asilo istituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 predispone criteri e modalità per l'impiego del personale selezionato ai commi 1 e 2 e, previa formazione e costante aggirnamento disposto dalla stessa Commissione nazionale ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, può anche destinarlo a svolgere funzioni di raccolta, di elaborazione e di aggiornamento delle informazioni sui Paesi di origine dei richiedenti asilo e ad integrare le Commissioni territoriali ai fini dello svolgimento dei colloqui e delle decisioni in modo da assicurare che ogni Commissione e ogni sezione dclle Commissioni svolga riunioni tutti i giorni feriali ove sussistano particolari esigenze aggiuntive connesse all'esigenza di assicurare l'esame di tutte le domande nei termini previsti dalle norme in vigore».

12.12

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Ai fini della selezione del personale ai sensi del comma 1 costituisce requisito di ammissione la documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri e la documentata conoscenza delle lingue straniere.

1-*ter*. La Commissione nazionale per il diritto di asilo istituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 predispone criteri e modalità per l'impiego del personale selezionato ai commi 1 e 2 e, previa formazione e costante aggiornamento disposto dalla stessa Commissione nazionale ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, può anche destinarlo a svolgere funzioni di raccolta, di elaborazione e di aggiornamento delle informazioni sui Paesi di origine dei richiedenti asilo e ad integrare le Commissioni territoriali ai fini dello svolgimento dei colloqui e delle decisioni in modo da assicurare che ogni Commissione e ogni sezione delle Commissioni svolga riunioni tutti i giorni feriali ove sussistano particolari esigenze aggiuntive connesse all'esigenza di assicurare l'esame di tutte le domande nei termini previsti dalle norme in vigore».

12.13

MANCONI, LO GIUDICE

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:

«1-*bis*. Ai fini della selezione del personale ai sensi del comma 1 costituisce requisito di ammissione la documentata competenza ed esperienza pluriennale nel campo della protezione internazionale o della tutela dei diritti umani e la conoscenza della lingua inglese o francese.

1-*ter*. Il personale selezionato deve partecipare alle sessioni di formazione professionale organizzate dalla Commissione Nazionale ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n.25».

12.15

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Per la selezione del personale di cui al comma l sono criteri di ammissibilità l'esperienza pluriennale nel campo della protezione internazionale o della tutela dei diritti umani e la conoscenza della lingua inglese o francese.

1-*ter*. Il personale selezionato deve partecipare-alle sessioni di formazione professionale organizzate dalla Commissione Nazionale ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25».

12.201

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo, Uras

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per la selezione del personale di cui al comma 1 sono criteri di ammissibilità l'esperienza pluriennale nel campo della protezione internazionale o della tutela dei diritti umani e la conoscenza della lingua inglese o francese».

12.19

Bernini, Caliendo, Gasparri, Palma, Malan, Cardiello, Fazzone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, a supporto del contingente di personale attualmente operativo presso gli uffici della Commissione nazionale per il diritto d'asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché a supporto del personale assunto con le procedure concorsuali di cui al precedente comma, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2017-2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato, con mansioni di assistente amministrativo appartenente alla seconda area funzionaIe dell'amministrazione civile dell'Interno, nel limite complessivo di 340 unità, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il personale così assunto ha il compito di coadiuvare i collegi giudicanti della Commissione nazionale e delle Commissioni territoriali, svolgendo in particolare le seguenti attività:

a) attività di collaborazione in compiti di natura tecnica o amministrativa;

b) attività di aggiornamento e cura per la corretta conservazione di atti e fascicoli;

c) attività di preparazione o formazione di atti per il corretto svolgimento del procedimento di esame delle domande di protezione internazionale, con particolare riguardo ai momento del colloquio con il richiedente;

d) assistenza del collegio giudicante, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali.

Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «quanto a 1.699.494 euro per l'anno 2017, a 3.135.457 euro per l'anno 2018, a 2.779.792 euro per l'anno 2019 e a 2.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 6.785 euro a decorrere dall'anno 2017», *con le seguenti:* «quanto a 6.699.494 euro per l'anno 2017, a 13.135.457 euro per l'anno 2018, a 12.779.792 euro per l'anno 2019 e a 12.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 16.785 euro a decorrere dall'anno 2017».

12.17

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al comma 2, primo periodo, le parole: "massimo di venti", sono sostituite dalle seguenti: "di almeno una per ogni provincia"».

12.18

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "da un funzionario della Polizia di Stato", sono sostituite dalle seguenti: "da un funzionario delle Forze di polizia avente qualifica pari o superiore a quella di cui all'articolo 632, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66";

b) al quinto periodo, le parole: "da un funzionario", sono sostituite dalle seguenti: "da uno o più funzionari".».

ORDINI DEL GIORNO

G12.100

De Petris, Mineo, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras

Il Senato,

premesso che:

– il decreto legge in esame all'articolo 12 introduce disposizioni per l'assunzione di personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo;

– il provvedimento nel suo complesso assegna alla decisione presa in sede di Commissione un valore fondamentale, essendo eliminato il grado di appello e costituendo la videoregistrazione del colloquio l'elemento centrale della decisione del giudice in sede di ricorso;

– tali Commissioni, tuttavia, per la loro composizione non sono in grado di garantire una piena indipendenza e autonomia, essendo costituite da componenti del Ministero dell'interno o degli Enti locali, ossia da un funzionario della carriera prefettizia, da un funzionario della Polizia di Stato e da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con soltanto un rappresentante designato da un organo di tutela dei migranti, l'UNHCR;

– tra l'altro, il Presidente della Commissione, ossia il funzionario della carriera prefettizia, dispone di una sorta di voto doppio da applicarsi qualora la Commissione si trovi in uno stato di impasse;

impegna il Governo:

a rivedere la composizione delle Commissioni territoriali in modo da garantirne una maggiore autonomia e indipendenza dagli organi politici, rafforzando la presenza di organismi e associazioni di tutela dei migranti.

G12.101

De Petris, Mineo, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 12,

premesso che:

– è da apprezzare la previsione del reclutamento aggiuntivo di funzionari specializzati da adibire ai compiti di riconoscimento della protezione internazionale presso le Commissioni territoriali;

– occorre puntare ad una sempre maggiore professionalizzazione e specializzazione nelle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale che non può avvenire se non attraverso una complessiva riforma della procedura e l'introduzione di un organismo dedicato e competente a valutare le domande di asilo;

impegna il Governo:

– a prevedere l'introduzione di presupposti specifici di ammissibilità alla procedura di selezione del personale, come una documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto d'asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri e la documentata conoscenza almeno della lingua inglese o francese, oltre alla frequenza obbligatoria, come già previsto per i giudici delle sezioni specializzate, ai corsi di formazione e aggiornamento organizzati dalla Commissione nazionale.

EMENDAMENTI

Art. 13.

13.1
CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Sopprimere l'articolo.

13.2
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Il Ministero della giustizia è autorizzato, nel biennio 2017-2018, ad assumere un contingente di personale amministrativo della qualifica di assistente giudiziario, a tempo indeterminato, nel limite massimo di ulteriori 250 unità, nell'ambito della procedura selettiva prevista dall'articolo 1, commi 2-*bis* e 2-*quater*, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, nel rispetto di quanto stabilito dal medesimo articolo 1 del citato decreto-legge n. 177 del 2016.

3-*ter*. Le procedure di cui al comma 3-*bis*, sono disposte in-deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*. Le medesime procedure hanno carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'Amministrazione della giustizia in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali. Il reclutamento mediante le procedure concorsuali di cui ai commi 2-*bis* e 2-*quater* è disposto in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

3-*quater*. Per le finalità di cui al comma 3-bis, è autorizzata la spesa di euro 1.422.657 per l'anno 2017 e di euro 8.409.486 a decorrere dall'anno 2018, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di personale amministrativo della qualifica di assistente giudiziario».

13.3

SERRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, i seguenti:

«3-*bis*. Ai fini della selezione del personale di cui al comma 1, costituisce requisito essenziale la comprovata conoscenza dei processi e delle dinamiche psicologiche delle persone, in particolare minori, in stato di vulnerabilità e disagio psico-fisico.

3-*ter*. Ai fini della selezione del personale funzionario della professionalità di mediatore culturale, costituisce requisito essenziale la documentata conoscenza delle dinamiche di accoglienza, di integrazione sociale, culturale ed economica, nonché dei diversi codici linguistici e culturali.».

13.4

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale l'uniformità dei percorsi formativi per l'espletamento della professionalità di mediatore culturale, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, specifiche linee guida sulle competenze, capacità e conoscenze di base necessarie per l'espletamento della professionalità di mediatore culturale».

13.5

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Con decreto del Ministro della Giustizia, da emanare entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, si provvede

a determinare le sedi a cui assegnare i candidati risultanti vincitori delle procedure concorsuali di cui al comma 1».

ORDINI DEL GIORNO

G13.100
DI BIAGIO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale,

premesso che:

uno dei tratti più drammatici correlato ai flussi migratori verso l'Europa afferisce agli sbarchi di minori non accompagnati rientranti nella fattispecie di cui al Regolamento concernente i compiti del Comitato per i Minori Stranieri, D.P.C.M. del9 dicembre 1999, n. 535, che attualmente si configura come uno degli aspetti più delicati del versante della gestione dell'emergenza dei flussi migratori nel mediterraneo, avendo acquistato dei tratti di maggiore complessità negli ultimi mesi;

secondo i dati UNHCR aggiornati al 30 novembre 2016, i minori giunti nel nostro paese sono già oltre 27mila;

al momento è all'esame della Camera per la terza lettura una proposta di legge che modifica la normativa vigente sui minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, con l'obiettivo di rafforzare le tutele nei confronti dei minori e garantire un'applicazione uniforme delle norme per l'accoglienza su tutto il territorio nazionale;

sarebbe auspicabile valutare la promozione di piani di accoglienza familiare temporanea che consentano il coinvolgimento delle famiglie che attualmente attraverso gli enti e associazioni qualificate ed esperte nell'ambito delle procedure di affido si sono rese disponibili all'affido, esorcizzando l'ipotesi di proliferazione di strutture di accoglienza per minori dove i livelli di attenzione e di controllo non possono essere garantiti, dove i meccanismi di integrazione sono deboli ed in riferimento ai quali i costi a carico dello Stato risultano particolarmente difficili da sostenere sul medio-lungo periodo;

impegna il Governo:

a garantire la promozione di piani di accoglienza familiare temporanea dei minori non accompagnati, che consentano il coinvolgi mento delle famiglie resesi disponibili all'accoglienza, attraverso gli enti e associazioni qualificate ed esperte nell'ambito delle procedure di affido.

G13.101
DI BIAGIO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale,

premesso che:

il provvedimento in esame sottolinea l'importanza della figura professionale di mediatore culturale, necessaria – tra le altre cose – per l'espletamento di funzioni ed iniziative volte ad ottimizzare la mission di cui al presente provvedimento;

la figura del mediatore interculturale, è nata dall'esigenza di creare un ponte tra l'utente straniero presente sul territorio italiano e le strutture pubbliche, ed è di particolare importanza per il processo d'integrazione in una società moderna in cui sono presenti moltissimi cittadini immigrati;

al momento non esiste un percorso formativo codificato e organico, pertanto l'acquisizione delle competenze specifiche necessarie per la figura del mediatore interculturale è regolamentata talvolta a livello locale e lasciata spesso all'iniziativa di soggetti privati al di là di una cornice regolamentare univoca e chiara;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un sistema di regolamentazione nazionale della figura del mediatore interculturale, con l'individuazione di una disciplina unica e chiara che preveda eventualmente l'istituzione dell'Albo dei mediatori interculturali e dell'Albo delle associazioni di mediazione interculturale.

G13.102
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 17 febbraio 2017 n. 13 recante Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale;

premesso che:

l'articolo 13 del provvedimento in oggetto, «al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova», prevede l'assunzione di funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale;

considerato che:

per «mediatore culturale» si intende persona bilingue che svolge azione di mediazione tra due appartenenti a comunità linguistiche differenti. Tuttavia, nel caso della mediazione, l'interpretariato linguistico «deve dare conto di variabili e sfumature che nella comunicazione interpersonale vanno ricercate nelle differenze culturali, etniche, religiose, di genere e di vissuto, in particolare quello migratorio» (cfr. Ministero della Giustizia, Linee di indirizzo per il riconoscimento della figura professionale del mediatore interculturale). Ne deriva che la conoscenza e la mediazione linguistica appaiono condizione necessaria ma non sufficiente per svolgere ciò che deve essere considerata la vera e propria «mediazione culturale»: un intervento calibrato e intelligente volto a mediare tra lingue e culture diverse, anche attraverso quei «saperi informali» e non scritti, entro un percorso di facilitazione dell'accesso ai servizi sul territorio, di sensibilizzazione e comprensione delle usanze e dei comportamenti sociali di un popolo, di consapevolezza culturale e civile;

il mediatore culturale opera principalmente nell'accoglienza di primo e secondo livello, in ambienti come scuole e ospedali, negli uffici per l'immigrazione, nei servizi pubblici, nelle questure e in carcere, presso Asl e medici di base e presso le associazioni *no-profit* e organizzazioni umanitarie, aiutando la persona immigrata ad ambientarsi entro una nuova realtà;

la figura professionale del «mediatore culturale» è una figura relativamente nuova e tuttavia ha assunto una importanza crescente, negli ultimi due decenni, alla luce dell'insistito riproporsi o del permanere di guerre e conflitti, con conseguente venir meno di diritti umani e civili, e di forti instabilità in diverse aree del pianeta, tutti aspetti che hanno determinato l'intensificarsi dei flussi migratori;

valutato che:

non trattandosi di figura professionalmente «normata» esistono diversi percorsi per aspirare a diventare mediatori culturali: si va dall'offerta formativa di alcune Università con riferimento a corsi interfacoltà di «mediazione culturale», a Master di primo e secondo livello o a corsi formativi organizzati dalle Regioni di formazione e avviamento al lavoro;

nonostante siano state stilate dal Ministero della Giustizia Linee di indirizzo per il riconoscimento della figura professionale del mediatore interculturale, esse mettono esplicitamente in rilievo numerose criticità, fra cui prioritariamente l'assenza di uniformità nei percorsi formativi;

impegna il Governo:

ad assumere ogni provvedimento utile, anche a carattere normativo, finalizzato a:

– armonizzare e rendere omogenea, d'intesa con le Regioni, la formazione e i diversi percorsi di accesso alla qualifica;

– valutare tutte le tipologie di percorso formativo affermatesi fin qui nella prassi, al fine di stabilire pari dignità ed equipollenza fra il livello dell'alta formazione universitaria, della formazione professionale e

delle strategie di formazione permanente che consentano periodi di integrazione e aggiornamento delle competenze.

EMENDAMENTI

13.0.2
DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«13-*bis*.

(disposizioni in materia di mediatori interculturali)

1. Al fine di far fronte alle indifferibili esigenze di supporto alle dinamiche di gestione dei flussi migratori, all'incremento delle domande di protezione internazionale e alla necessità di massimizzare le modalità di confronto ed ascolto dei migranti, il Governo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le organizzazioni datoriali e sindacali nonché le organizzazioni non lavorative di utilità sociali (ONLUS) operanti nel settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti l'istituzione dell'Albo dei mediatori interculturali e dell'Albo delle associazioni di mediazione interculturale, al fine di prevedere un sistema di regolamentazione nazionale della figura del mediatore interculturale.

2. L'esercizio della professione di mediatore interculturale è consentito previa iscrizione all'Albo dei mediatori culturali istituito ai sensi del comma 1, la cui gestione è demandata al Ministero dell'interno. L'iscrizione all'Albo è subordinata all'accertamento del possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in discipline giuridiche, umanistiche, sociali o linguistiche o titolo equipollente riconosciuto dalla normativa vigente e dagli accordi bilaterali internazionali; in alternativa, è riconosciuta la possibilità di iscriversi all'Albo a coloro che, pur non in possesso di un titolo di studio riconosciuto in Italia, dimostrano di essere in possesso di conoscenze idonee ed equivalenti acquisite nei rispettivi Paesi di origine;

b) conoscenza della lingua e della cultura italiane e di almeno una lingua e una cultura di un Paese di origine dei cittadini immigrati presenti regolarmente nel territorio nazionale;

c) in via transitoria e per sei mesi dalla data di entrata in vigore dei relativi decreti legislativi, è riconosciuta la possibilità di iscriversi all'Albo di cui al comma 1, ai soggetti che hanno maturato una comprovata esperienza presso enti pubblici o privati.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-201-9, nell'ambito del programma "Fondi- di riserve speciali" dalla missione "Fondi da ripartire" nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

13.0.3

ALBERTINI, STEFANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

1. Sostituire l'articolo 1235 del Codice della Navigazione con il seguente:

" Art. 1235. – *(Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria) – 1.* Agli effetti dell'articolo 57 del Codice di procedura penale sono ufficiali di polizia giudizi aria:

a) gli ufficiali e i sottufficiali del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera per l'accertamento dei reati previsti dal presente Codice e dalle leggi speciali marittime, nonché, in concorso con le forze di polizia, con riferimento ai reati comuni commessi nel porto. I direttori e i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna sono ufficiali di polizia giudizi aria con riferimento ai reati previsti dal presente Codice, nonché ai reati comuni commessi nell'aeroporto, se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli aeroporti in cui non ha sede un ufficio ENAC o non risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di polizia giudizi aria sono attribuite all'ufficio ENAC nella cui circoscrizione di competenza l'aeroporto è compreso;

b) i comandanti delle navi o degli aeromobili, con riferimento ai reati commessi a bordo in corso di navigazione, nonchè in relazione agli atti di polizia giudiziaria ordinati e alle delegazioni disposte dall'autorità giudiziaria;

c) i consoli, riguardo ai reati previsti dal presente Codice commessi all'estero, oltre che negli altri casi contemplati dalla legge consolare;

d) i comandanti delle navi da guerra nazionali per gli atti che compiono su richiesta dell'autorità consolare o, in caso di urgenza, di propria iniziativa. I comandanti stessi vigilano, sia in alto mare sia nelle acque territoriali di altro Stato, sulla polizia giudiziaria esercitata dai comandanti delle navi nazionali.

Sono agenti di polizia giudiziaria, con riferimento ai reati previsti dal presente Codice, nonchè in relazione ai reati comuni commessi nel porto, i sottocapi e comuni del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.

Assumono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria i sottocapi e comuni di altre categorie del Corpo equipaggi militari marittimi destinati presso le capitanerie di porto e uffici marittimi minori, i funzionari e gli agenti dell'Amministrazione della navigazione interna, i funzionari e gli agenti degli aeroporti statali o privati, in seguito alla richiesta di cooperazione da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Sono inoltre agenti di polizia giudiziaria gli agenti degli uffici di porto ovvero di aeroporto statale o privato in servizio di ronda.

Nell'ambito delle attività di ricerca e soccorso alla vita umana in mare e di vigilanza e controllo rivolto all'accertamento, dei reati previsti dal presente codice e dalle altre leggi speciali marittime, il personale del Corpo delle capitanerie di porto Guardia costiera provvede, in particolare, all'accertamento dei reati commessi in violazione delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine ai sensi delia legge 30 luglio 2002, n.189"».

13.0.200

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

1. All'articolo 1235 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), primo comma, premettere al n. 1, il seguente:

01. apportare le seguenti modifiche:

a) al primo comma, premettere il seguente:

"01. gli ufficiali ed i sottufficiali del corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, nell'ambito delle attività di contrasto all'immigrazione irregolare e delle operazioni di soccorso di migranti effettuate in alto mare, nel rispetto degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali";

b) dopo il secondo comma, inserire il seguente:

secondo-*bis*. Sono agenti di polizia giudiziaria i graduati e i militari di truppa del corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera nell'am-

bito delle attività di contrasto all'immigrazione irregolare e delle operazioni di soccorso di migranti effettuate in alto mare, nel rispetto degli obblighi derivanti dalle convenzioni internaziona».

Art. 14.

14.1

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Sopprimere l'articolo.

14.2

DI BIAGIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. – *1*. Per il potenziamento della rete diplomatica e consolare nel continente africano nonché, per agevolare la funzionalità operativa, in quei Paesi dove è registrato un incremento delle domande di rilascio visti, il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato di sessanta unità. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 606500 per l'anno 2017, di euro 1.242.360 per l'anno 2018, di euro 1.455.624 a decorrere dall'anno 2919.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma dell'articolo 154 del è sostituito dal seguente: "È fatto obbligo alle rappresentanze diplomatiche o, in assenza, agli uffici consolari di prima classe di accertare con regolarità, di concerto con le rappresentanze sindacali in sede, dandone comunicazione ai competenti uffici, la compatibilità del contratto con le norme locali a carattere imperativo, assicurando in ogni caso l'applicazione delle norme locali più favorevoli al lavoratore in luogo delle disposizioni del presente titolo. Le condizioni contrattuali devono comunque essere adeguate a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati";

b) al primo comma dell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, e successive modificazioni, la parola: ", principalmente" è soppressa».

14.3
MICHELONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per il potenzia mento della rete diplomatica e consolare nel continente africano, il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato di venti unità. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 203.000 per l'anno 2017, di euro 414.120 per l'anno 2018, di euro 485.208 a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, lettera c)*, le parole da:* «101.500 euro» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «203.00 euro per l'anno 2017, per 414.120 euro per l'anno 2018, per 485.208 euro a decorrere dall'anno 2019».

14.200
LATORRE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, l'autorizzazione di spesa per l'invio nel continente africano di personale dell'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è incrementata di euro 2,5 milioni per l'anno 2017 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2018. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, come integrate dal primo periodo, al personale dell'Arma dei Carabinieri, ancorché non ricopra un posto di organico nella rappresentanza diplomatica o nell'ufficio consolare di destinazione, spetta il trattamento economico di cui al quinto comma dell'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1, del 1967, quando l'assegnazione è disposta per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, lettera c),sostituire le parole da: «101.500 euro» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «2.601.500 euro per l'anno 2017, per 5.207.060 euro per l'anno 2018, per 5.242.604 euro a decorrere dall'anno 2019».

ORDINE DEL GIORNO

G14.100

DI BIAGIO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale,

premesso che:

l'articolo 14 del provvedimento in esame prevede l'incremento del contingente di personale locale delle sedi diplomatiche e consolari nel continente africano, per le necessità di potenziamento della presenza della rete diplomatica e consolare nel medesimo continente, connesse anche all'emergenza in materia di immigrazione;

l'incremento di operatività sul versante della gestione dei flussi migratori anche in un'ottica di interfaccia tra Paesi di transito e destinatari dei flussi, rende auspicabile massimizzare in termini di risorse umane e strumentali, le capacità di intervento e monitoraggio delle nostre rappresentanze;

la suddetta esigenza ben tracciata nel portale dell'articolo 14 pur limitandosi alla fattispecie del territorio africano, prevede uno stanziamento in termini di risorse umane e finanziarie, irrisorio rispetto ai reali bisogni di cui anche alla mission del presente provvedimento,

sarebbe auspicabile anche incrementare le potenzialità dei centri per il rilascio visti presso le rappresentanze diplomatico-consolari italiane, segnata mente in quelle aree dove è notevole la domanda di visti e maggiore l'esigenza di approfondimento e istruttoria corre lata, finalizzati alla gestione dei profili in entrata;

impegna il Governo:

ad incrementare il numero dei lavoratori del contingente di personale locale delle sedi diplomatiche e consolari nel continente africano e in quei Paesi, europei ed *extra* europei, dove si registra un aumento di operatività, anche in ragione dell'incremento della domanda di rilascio visti, al fine di incrementare la sicurezza e l'operatività della rete diplomatica e consolare.

EMENDAMENTI

14.0.1
DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Disposizioni urgenti per la sicurezza e l'operatività polizia locale)

1. In attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico" inserire le seguenti: "nonché al personale della polizia locale". Alle minori entrate derivanti dalla presente disposizione, valutate in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le Regioni possono implementare con proprie risorse le coperture assicurative della Polizia locale del territorio di loro competenza, stipulando apposite convenzioni con l'Inail.

2. Ai fini della piena attuazione degli obiettivi di cui al comma 18 della presente legge, l'articolo 57 del codice di procedura penale è così modificato:

1) al comma 1, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente:

"*b-bis)* i comandanti, i responsabili di area, gli addetti al collocamento e controllo, gli addetti al controllo appartenenti alla Polizia Locale ai sensi della legge n. 65 del 1986, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza quando necessario per l'espletamento delle funzioni;".

2) al comma 2, lettera *b)* le parole: «nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle provincie e dei comuni quando sono in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "gli agenti della polizia locale ai sensi della legge n. 65 del 1986, anche al di fuori dei territorio dell'ente di appartenenza quando necessario per l'espletamento delle proprie funzioni".

3. All'articolo 9 comma 1 della legge 10 aprile 1981, n. 121, le parole: ", agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia de-

bitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11." sono così modificate: "e agli ufficiali di polizia locale, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11 e agli agenti di polizia locale debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11.".

4. Per la piena attuazione delle finalità e per il potenziamento del personale da impiegare nei servizi di tutela e controllo previsti dal presente decreto, i comuni che hanno rispettato gli obiettivi di finanza pubblica, possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 finalizzati alle assunzioni di personale della polizia locale, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano le facoltà assunzionali, nonché bandire procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale della polizia locale a copertura delle dotazione organiche esistenti.».

14.0.2

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Disposizioni in materia di anagrafe dei migranti richiedenti protezione internazionale)

1. È istituito il Registro nazionale degli stranieri richiedenti protezione internazionale.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l'utilizzo del sistema INA –SAIA, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, recante "Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25«, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Lo straniero che richiede la protezione internazionale è identificato ed è sottoposto a rilievi foto dattiloscopici. l suoi dati vengono inseriti nel Registronazionale degli stranieri richiedenti protezione internazionale e tempestivamente aggiornati dalle questure competenti in caso di novità inerenti la concessione o la revoca del permesso di soggiorno.».

4. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Il rilascio della Carta di identità allo straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato ai fini di protezione internazionale è di esclusiva competenza dell'Ufficio territoriale del Governo.

1-*ter*. il prefetto competente per territorio verifica il diritto al rilascio o al mantenimento della carta di identità, vincolando la sua durata al permesso di soggiorno.

1-*quater*. Ove lo straniero non disponga di dimora abituale, la residenza anagrafica è fissata presso la sede dell'Ufficio territoriale del Governo competente. Il Prefetto individua a tal fine apposite sedi ove collocare il domicilio dello straniero, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142"».

14.0.3

COLLINA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo il comma 371, è inserito il seguente:

"371-*bis*. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti di finanziati con il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, non si computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti. Nei Comuni interessati dall'applicazione del precedente periodo, le spese per il personale assunto con contratto di lavoro flessibile nel settore dei servizi sociali sono escluse dalle limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"».

Art. 16.

16.2
MANCONI, LO GIUDICE

Sopprimere l'articolo.

Art. 17.

17.1
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Sopprimere l'articolo.

17.2
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - *(Disposizioni per l'identificazione e le informazioni da fornire ai cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare) – 1.* Le attività di soccorso di migranti ritrovati o che entrino nel territorio dello Stato in situazione di soggiorno irregolare comprendono una completa informazione, in lingua comprensibile, della facoltà di manifestare la volontà di presentare domanda di asilo, e dei suoi diritti, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 20 13/32/UE e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. L'informazione deve essere accurata, fatta attraverso un mediatore culturale, in lingua comprensibile e fornita immediatamente dopo che il richiedente abbia ricevuto un primo aiuto e sia stato posto in condizioni di ricevere le informazioni medesime in modo consapevole. L'attività informativa può essere fornita dallo Stato o da soggetti terzi di provata competenza nel settore della protezione internazionale in convenzione con lo Stato, garantendo che a tali soggetti non siano contestualmente affidate attività di monitoraggio o garanzia, nello stesso centro di prima accoglienza o in altri centri di eguale natura.

2. In mancanza delle informazioni di cui al comma 1 ogni eventuale provvedimento di respingimento o di espulsione deve intendersi nullo.

3. Le operazioni di identificazione sono effettuate da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza nelle ipotesi, nei modi, nei limiti e nei termini previsti dalla legge per la generalità dei cittadini nonché dal Regolamento n. 603/2013 che istituisce EURODAC.

4. Alle organizzazioni e alle persone che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 2 della direttiva 2013/32/UE è garantito l'accesso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne. È garantito altresì l'accesso alle strutture di accoglienza o di trattenimento ad enti indipendenti che monitorino l'effettivo rispetto del diritto all'informazione. Tali organizzazioni hanno accesso a tutti i luoghi in cui sono presenti o transitano gli: stranieri. L'accesso ai centri e alle singole parti di questi non può essere sottoposto a: previa autorizzazione. Tali organizzazioni, in occasione dei loro accessi, possono altresì fornire informazioni direttamente ai richiedenti asilo. Tali organizzazioni non possono svolgere in convenzione con la pubblica amministrazione; sul territorio italiano, le attività di cui al comma 2-*ter* dell'articolo 8 della direttiva 2013/32/UE ovvero altre attività in convenzione con pubblica Amministrazione nei centri di primo soccorso di cui all'articolo 8 comma 2 o di prima accoglienza di cui all'articolo 9 della direttiva 20 13/32/UE o nei centri di identificazione ed espulsione di cui all'articolo 14 decreto legislativo n. 286 del 1998.

5. Per evitare il riprodursi delle criticità nei centri di accoglienza previsti dal decreto-legge 30 ottobre 995, n. 51, convertito in legge 29 dicembre 1995, n. 573, che si riferiva ad una emergenzialità circoscritta in termini geografici e temporali, risulta necessario fissare dei termini massimi di acceglienza (24 ore), dei minimi *standard* di accoglienza e una modalità legittima di istituzione dei centri medesimi».

17.4

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, PEGORER, DIRINDIN, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Al comma 1 nel testo del nuovo articolo 10-ter del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286 dopo le parole: «punti di crisi»*, sono aggiunte le seguenti parole:* «8, in mancanza, presso la locale Questura».

17.6

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 10-*ter*» *dopo le parole:* «punti di crisi», *sono inserite le seguenti:* «o, in mancanza, presso la locale Questura».

17.7

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art-10-*ter*» *secondo periodo, dopo le parole:* «punti di crisi», *sono inserite le seguenti parole* «o, in mancanza, presso la locale Questura».

17.9

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 10-ter.», apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-*bis*. Le operazioni di primo soccorso, che si svolgono nei centri di primo soccorso e accoglienza o nelle unità navali che prendono a bordo persone alla deriva o in difficoltà in mare comprendono l'assistenza medica che si rende necessaria, l'accertamento di situazioni di bisogni particolari, la fornitura di vitto e alloggio e di vestiti e gli accertamenti sanitari generali, l'assistenza di un mediatore linguistico-culturale per i primi contatti e per l'illustrazione delle operazioni di soccorso. Ogni straniero soccorso in mare o nelle vicinanze dei valichi di frontiera è ospitato insieme con i suoi familiari nell'ambito di un centro di accoglienza durante tutte le operazioni di soccorso, di identificazione e lo svolgimento dei colloqui, fatte salve le norme a tutela dei minori non accompagnati, delle persone più vulnerabili o vittime di violenza o di tratta delle persone. Lo straniero soccorso e bisognoso di cure mediche deve essere prioritariamente avviato alle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e riceve da esse le cure necessarie ai sensi dell'articolo 35 fino all'esito dell'evento morboso prima di svolgere l'identificazione e il colloquio previsto dal presente articolo.

1-*ter*. Il colloquio indicato al comma 1 prende in effettiva considerazione la situazione complessiva della persona e mira a definire la situazione personale, familiare, sociale e sanitaria in cui si trova lo straniero in Italia, inclusi gli eventuali atti di violenza o di sfruttamento subiti, a raccogliere tutti gli elementi utili ad accertarne l'identità e la nazionalità, a reperire i suoi documenti di viaggio e i suoi effettivi mezzi di sostentamento, gli eventuali rapporti di lavoro svolti in Italia, anche in modo ir-

regolare, e i suoi legami familiari e sociali nel Paese di origine. Durante il colloquio deve essere fornita alla persona una completa informazione, in lingua a lui comprensibile, della sua condizione giuridica, delle misure previste dal presente testo unico a tutela delle vittime di reato, di violenze e di sfruttamento, anche lavorativo e sessuale, della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale e della successiva procedura, dei suoi diritti e dei suoi doveri in caso di presentazione della domanda, degli effetti della mancata presentazione della domanda di protezione internazionale e della facoltà dell'interessato di presentare la domanda in qualsiasi momento successivo e l'illustrazione delle successive procedure concernenti i rilievi fotodattiloscopici e l'identificazione che si svolgeranno nel centro o in questura, nonché della successiva verbalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte della Questura stessa e delle possibilità di ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno.

1-*quater*. Il colloquio indicato nel comma 1 è svolto da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ma può essere adempiuto da soggetti terzi di comprovata competenza nel settore della protezione internazionale in convenzione con il Ministero dell'interno e che non svolgano attività di monitoraggio o di garanzia nell'ambito del medesimo centro o struttura o in altri centri di eguale natura. In ogni caso il colloquio si svolge con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale-qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana e ad esso può presenziare, se lo straniero ne dispone, un difensore o un rappresentante di ente o associazione operante in favore degli stranieri.

1-*quinquies*. Del colloquio è redatto un verbale contente le informazioni raccolte, che deve essere immediatamente riletto, integrato e sottoscritto anche dallo straniero e deve essere rilasciato in copia anche allo straniero a conclusione del colloquio stesso.

1-*sexies*. Le operazioni di identificazione e di svolgimento del colloquio e di firma del relativo verbale che si svolgano sulla terraferma in un determinato locale pubblico o privato o nei locali della questura o in un determinato centro, comunque denominato, devono durare complessivamente non più di 24 ore dall'ingresso nel centro o nel locale o nei locali della questura.

1-*septies*. Nei confronti dello straniero che non abbia manifestato la volontà di presentare domanda di protezione internazionale e che non abbia i requisiti per ottenere il rilascio di alcun altro tipo di titolo di soggiorno possono essere disposti eventuali provvedimenti di respingimento o di espulsione o di allontanamento o di trattenimento soltanto dopo il completamento delle operazioni di soccorso e di identificazione e dopo la firma della verbalizzazione del colloquio effettivamente svolto, salvo che si verifichino le circostanze indicate nel comma 3".

b) al comma 2, inserire in fine il seguente periodo:

"Tali operazioni si svolgono nei locali della questura dopo che sia stato svolto il colloquio. Si osservano le disposizioni previste nei commi 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies* e 1-*septies*"».

17.11

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Al comma 1, capoverso «Art.10-*ter*»*, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Le operazioni di primo soccorso, che si svolgono nei centri di primo soccorso e accoglienza o nelle unità navali che prendono a bordo persone alla deriva o in difficoltà in mare comprendono l'assistenza medica che si rende necessaria, l'accertamento di situazioni di bisogni particolari, la fornitura di vitto e alloggio e di vestiti e gli accertamenti sanitari generali, l'assistenza di un mediatore linguistico-culturale per i primi contatti e per l'illustrazione delle operazioni di soccorso. Ogni straniero soccorso in mare o nelle vicinanze dei valichi di frontiera è ospitato insieme con i suoi familiari nell'ambito di un centro di accoglienza durante tutte le operazioni di soccorso, di identificazione e lo svolgimento dei colloqui, fatte salve le norme a tutela dei minori non accompagnati, delle persone più vulnerabili o vittime di violenza o di tratta delle persone. Lo straniero soccorso e bisognoso di cure mediche deve essere prioritariamente avviato alle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e riceve da esse le cure necessarie ai sensi dell'articolo 35 fino all'esito dell'evento morboso prima di svolgere 1'identificazione e il colloquio previsto dal presente articolo.

1-*ter*. Il colloquio indicato al comma 1 prende in effettiva considerazione la situazione complessiva della persona e mira a definire la situazione personale, familiare, sociale e sanitaria in cui si trova lo straniero in Italia, inclusi gli eventuali atti di violenza o di sfruttamento subiti, a raccogliere tutti gli elementi utili ad accertarne l'identità e la nazionalità, a reperire i suoi documenti di viaggio e i suoi effettivi mezzi di sostentamento, gli eventuali rapporti di lavoro svolti in Italia, anche in modo irregolare, e i suoi legami familiari e sociali nel Paese di origine. Durante il colloquio deve essere fornita alla persona una completa informazione, in lingua a lui comprensibile, della sua condizione giuridica, delle misure previste dal presente testo unico a tutela delle vittime di reato, di violenze e di sfruttamento, anche lavorativo e sessuale, della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale e della successiva procedura, dei suoi diritti e dei suoi doveri in caso di presentazione della domanda, degli effetti della mancata presentazione della domanda di protzione internazionale e della facoltà dell'interessato di presentare la domanda in qualsiasi momento successivo e l'illustrazione delle successive procedure concernenti i rilievi futodattiloscopici e l'identificazione che si svolgeranno nel centro o in Questura, nonché della successiva verbalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte della Questura stessa e delle possibilità di ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno.

1-*quater*. Il colloquio indicato nel comma 1 è svolto da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ma può essere adempiuto da soggetti terzi di comprovata competenza nel settore della protezione internazionale in convenzione con il Ministero dell'interno e che non svolgano attività di monitoraggio o di garanzia nell'ambito del medesimo centro o struttura

o in altri centri di eguale natura. In ogni caso il colloquio si svolge con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana e ad esso può presenziare, se lo straniero ne dispone, un difensore o un rappresentante di ente o associazione operante in favore degli stranieri.

1-*quinquies*. Del colloquio è redatto un verbale contente le informazioni raccolte, che deve essere immediatamente riletto, integrato e sottoscritto anche dallo straniero e deve essere rilasciato in copia anche allo straniero a conclusione del colloquio stesso.

1-*sexies*. Le operazioni di identificazione e di svolgimento del colloquio e di firma del relativo verbale che si svolgano sulla terraferma in un determinato locale pubblico o privato o nei locali della questura o in un determinato centro, comunque denominato, devono durare complessivamente non più di 24 ore dall'ingresso nel centro o nel locale o nei locali della questura.

1-*septies*. Nei confronti dello straniero che non abbia manifestato la volontà di presentare domanda di protezione internazionale e che non abbia i requisiti per ottenere il rilascio di alcun altro tipo di titolo di soggiorno possono essere disposti eventuali provvedimenti di respingimento o di espulsione o di allontanamento o di trattenimento soltanto dopo il completamento delle operazioni di soccorso e di identificazione e dopo la firma della verbalizzazione del colloquio effettivamente svolto, salvo che si verifichino le circostanze indicate nel comma 3»

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 2 aggiungere il seguente periodo:

«Tali operazioni si svolgono nei locali della questura dopo che sia stato svolto il colloquio. Si osservano le disposizioni previste nei commi 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*, 1-*septies*».

17.13

CASSON, DIRINDIN, GRANAIOLA, RICCHIUTI, MINEO, MUSSINI

Al comma 1 nel testo del nuovo articolo 10-ter del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286 dopo il comma 1 inserire i seguenti commi:

«1-*bis*. Le operazioni di primo soccorso, che si svolgono nei centri di primo soccorso e accoglienza o nelle unità navali che prendono a bordo persone alla deriva o in difficoltà in mare comprendono l'assistenza medica che si rende necessaria, l'accertamento di situazioni di bisogni particolari, la fornitura di vitto e alloggio e di vestiti e gli accertamenti sanitari generali, l'assistenza di un mediatore linguistico-culturale per i primi contatti e per l'illustrazione delle operazioni di soccorso. Ogni straniero soccorso in mare o nelle vicinanze dei valichi di frontiera è ospitato insieme con i suoi familiari nell'ambito di un centro di accoglienza durante tutte le

operazioni di soccorso, di identificazione e lo svolgimento del colloquio, fatte salve le norme a tutela dei minori non accompagnati, delle persone più vulnerabili o vittime di violenza o di tratta delle persone. Lo straniero soccorso e bisognoso di cure mediche deve essere prioritariamente avviato alle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e riceve da esse le cure necessarie ai sensi dell'articolo 35 fino all'esito dell'evento morboso prima di svolgere l'identificazione e il colloquio previsto dal presente articolo.

1-*ter.* Il colloquio indicato al comma 1 prende in effettiva considerazione la situazione complessiva della persona e mira a definire la situazione personale, familiare, sociale e sanitaria in cui si trova lo straniero in Italia, inclusi gli eventuali atti di violenza o di sfruttamento subiti, a raccogliere tutti gli elementi utili ad accertarne l'identità e la nazionalità, a reperire i suoi documenti di viaggio e i suoi effettivi mezzi di sostentamento, gli eventuali rapporti di lavoro svolti in Italia, anche in modo irregolare, e i suoi legami familiari e sociali nel paese di origine. Durante il colloquio deve essere fornita alla persona una completa informazione, in lingua a lui comprensibile, della sua condizione giuridica, delle misure previste al presente testo unico a tutela delle vittime di reato, di violenze e di sfruttamento, anche lavorativo e sessuale, della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale e della successiva procedura, dei suoi diritti e dei suoi doveri in caso di presentazione della domanda, degli effetti della mancata presentazione della domanda di protezione internazionale e della facoltà dell'interessato di presentare la domanda in qualsiasi momento successivo e l'illustrazione delle successive procedure concernenti i rilievi fotodattiloscopici e ridentificazione che si svolgeranno nel centro o in Questura, nonché della successiva verbalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte della Questura stessa e delle possibilità di ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno.

1-*quater.* Il colloquio indicato nel comma 1 è svolto da ufficiali o agenti dipubblica sicurezza, ma può essere adempiuto da soggetti terzi di comprovata competenza nel settore della protezione internazionale in convenzione con il Ministero dell'interno e che non svolgano attività di monitoraggio o di garanzia nell'ambito del medesimo centro o struttura o in altri centri di eguale natura. In ogni caso il colloquio si svolge con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana e ad esso può presenziare, se lo straniero ne dispone, un difensore o un rappresentante di ente o associazione operante in favare degli stranieri.

1-*quinquies.* Del colloquio è redatto un verbale cantente le informazioni raccolte, che deve essere immediatamente riletto, integrato e sottoscritto anche dallo straniero e deve essere rilasciato in copia anche allo straniero a conclusione del colloquio stesso.

1-*sexies.* Le operazioni di identificazione e di svolgimento del colloquio e di firma del relativo verbale che si svolgano sulla terraferma in un determinato locale pubblico o privato o nei locali della questura o in un determinato centro, comunque denominato, devono durare complessiva-

mente non più di 24 ore dall'ingresso nel centro o nel locale o nei locali della questura

1-*septies.* Nei confronti della straniero che non abbia manifestato la valontà di presentare domanda di protezione internazianale e che non abbia i requisiti per ottenere il rilascio di alcun altro tipo di titolo di soggiorno possono essere disposti eventuali pravvedimenti di respingimento o di espulsione o di allontanamento o di trattenimento soltanto dopo il completamento delle operazioni di soccorso e di identificazione e dopo la firma della verbalizzazione del colloquio effettivamente svolto salvo che si verifichino le circostanze indicate nel comma 3».

17.14

Di Biagio

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le limitazioni di cui al comma 1, capoverso art. 10-*ter*, comma 3, non si applicano alle persone portatrici di esigenze particolari ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

17.15

Casson, Dirindin, Ricchiuti, Granaiola, Corsini, Mineo, Mussini

Al comma 1, capoverso «Art. 10-*ter*»*, alla fine del comma 2 è inserito il seguente periodo:* «Tali operazioni si svolgono nei locali della questura dopo che sia stato svolto il colloquio. Si osservano le disposizioni previste nei commi 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*, 1-*septies*».

17.17

Orellana, Palermo, Laniece

Al comma 1, capoverso: «Art. 10-*ter*»*, sopprimere il comma 3.*

17.18

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo, Uras

Al comma 1, capoverso «Art. 10-ter», sopprimere il comma 3.

17.19

Malan, Bernini, Caliendo, Gasparri, Palma, Cardiello, Fazzone

Al capoverso «Art. 10-*ter*», *comma 3, al primo periodo, sopprimere la parola:* «reiterato».

17.20

Calderoli, Stefani, Arrigoni

Al comma 1, capoverso «Art. 10-*ter*» *al comma 3, primo periodo la parola:* «reiterato» *è soppressa.*

17.21

Calderoli, Stefani, Arrigoni

Al comma 1, capoverso «Art. 10-*ter*» *al comma 3, al secondo periodo le parole:* «caso per caso» *sono soppresse.*

17.22

Malan, Bernini, Caliendo, Gasparri, Palma, Cardiello, Fazzone

Al capoverso «Art. 10-*ter*», *comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole:* «caso per caso,».

17.23

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo, Uras

Al comma 3, al secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» *con le seguenti:* «dieci giorni».

17.24

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «Art. 10-*ter*» *al comma 3, le parole che vanno da:* «Si applicano» *a:* «Unione Europea» *sono soppresse e sostituite dalle seguenti:* «in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

17.25

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli stranieri richiedenti protezioni internazionale nonché alle persone vulnerabili di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

17.26

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «è competente alla convalida il tribunale» *con le seguenti:* «è competente alla convalida la Corte d'appello».

17.27

CASSON, DIRINDIN, CORSINI, GRANAIOLA, RICCHIUTI, MINEO, MUSSINI

*Dopo il comma 4 del nuovo articolo 10-*ter *del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 alla fine del comma 2 è inserito il seguente comma:*

«4-*bis.* È sempre consentito l'accesso libero e senza preavviso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne, ai centri menzionati nel presente articolo e ai locali delle Questure e dei posti di polizia di frontiera e a tutti i locali pubblici o privati in cui lo straniero si trova sotto il controllo delle forze di polizia, al fine di verificare l'effettivo rispetto di diritto all'informazione e delle altre garanzie previste dal presente articolo ai rappresentanti dell'Alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati, al Garante nazionale e regionale dei detenuti e delle persone private della libertà personale ai rappresentanti di associazioni od enti, diversi da quelli dell'ente gestore del centro, che non svolgono in convenzione a titolo oneroso con la Pubblica Amministrazione,

sul territorio italiano, le attività presso i centri di servizio alle frontiere o presso centri di accoglienza comunque denominati o presso i centri di permanenza temporanea e che siano iscritti nel registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

17.30

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 10-*ter*», *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. È sempre consentito l'accesso libero e senza preavviso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne, ai centri menzionati nel presente articolo e ai locali delle Questure e dei posti di polizia di frontiera e a tutti i locali pubblici o privati in cui lo straniero si trova sotto il controllo delle forze di polizia, al fine di verificare l'effettivo rispetto del diritto all'informazione e delle altre garanzie previste dal presente articolo ai rappresentanti dell'Alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati, al Garante nazionale e regionale dei detenuti e delle persone private della libertà personale e ai rappresentanti di associazioni od enti, diversi da quelli dell'ente gestore del centro, che non svolgano in convenzione a titolo oneroso con la Pubblica Amministrazione, sul territorio italiano, le attività presso i centri di servizio alle frontiere o presso i centri di accoglienza comunque denominati o presso i centri di permanenza temporanea e che siano iscritti nel registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

17.31

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 1, capoverso «Art. 10-*ter*», *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sostituire il secondo comma con il seguente:

"Quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti di identità da essi esibiti, il trattenimento è consentito per non più di 48 ore"».

17.32

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 1, capoverso «Art. 10-*ter*», *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sostituire il secondo comma con il seguente:

"Quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti di identità da essi esibiti, il trattenimento è consentito per non più di 36 ore"».

17.200

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Le operazioni di primo soccorso, che si svolgono nei centri di primo soccorso e accoglienza o nelle unità navali che prendono a bordo persone alla deriva o in difficoltà in mare comprendono l'assistenza medica che si rende necessaria, l'accertamento di situazioni di bisogni particolari, la fornitura di vitto e alloggio e di vestiti e gli accertamenti sanitari generali, l'assistenza di un mediatore linguistico-culturale per i primi contatti e per l'illustrazione delle operazioni di soccorso. Ogni straniero soccorso in mare o nelle vicinanze dei valichi di frontiera è ospitato insieme con i suoi familiari nell'ambito di un centro di accoglienza durante tutte le operazioni di soccorso, di identificazione e lo svolgimento dei colloqui, fatte salve le norme a tutela dei minori non accompagnati, delle persone più vulnerabili o vittime di violenza o di tratta delle persone. Lo straniero soccorso e bisognoso di cure mediche deve essere prioritariamente avviato alle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e riceve da esse le cure necessarie ai sensi dell'articolo 35 fino all'esito dell'evento morboso prima di svolgere l'identificazione e il colloquio previsto dal presente articolo.

1-*ter*. Il colloquio indicato al comma 1 prende in effettiva considerazione la situazione complessiva della persona e mira a definire la situazione personale, familiare, sociale e sanitaria in cui si trova lo straniero in Italia, inclusi gli eventuali atti di violenza o di sfruttamento subiti, a raccogliere tutti gli elementi utili ad accertarne l'identità e la nazionalità, a reperire i suoi documenti di viaggio e i suoi effettivi mezzi di sostentamento, gli eventuali rapporti di lavoro svolti in Italia, anche in modo irregolare, e i suoi legami familiari e sociali nel Paese di origine. Durante il colloquio deve essere fornita alla persona una completa informazione, in lingua a lui comprensibile, della sua condizione giuridica, delle misure

previste dal presente testo unico a tutela delle vittime di reato, di violenze e di sfruttamento, anche lavorativo e sessuale, della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale e della successiva procedura, dei suoi diritti e dei suoi doveri in caso di presentazione della domanda, degli effetti della mancata presentazione della domanda di protezione internazionale e della facoltà dell'interessato di presentare la domanda in qualsiasi momento successivo e l'illustrazione delle successive procedure concernenti i rilievi fotodattiloscopici e l'identificazione che si svolgeranno nel centro o in Questura, nonché della successiva verbalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte della Questura stessa e delle possibilità di ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno.

1-*quater*. Il colloquio indicato nel comma 1 è svolto da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ma può essere adempiuto da soggetti terzi di comprovata competenza nel settore della protezione internazionale in convenzione con il Ministero dell'interno e che non svolgano attività di monitoraggio o di garanzia nell'ambito del medesimo centro o struttura o in altri centri di eguale natura. In ogni caso il colloquio si svolge con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana e ad esso può presenziare, se lo straniero ne dispone, un difensore o un rappresentante di ente o associazione operante in favore degli stranieri.

1-*quinquies*. Del colloquio è redatto un verbale contente le informazioni raccolte, che deve essere immediatamente riletto, integrato e sottoscritto anche dallo straniero e deve essere rilasciato in copia anche allo straniero a conclusione del colloquio stesso.

1-*sexies*. Le operazioni di identificazione e di svolgimento del colloquio e di firma del relativo verbale che si svolgano sulla terraferma in un determinato locale pubblico o privato o nei locali della questura o in un determinato centro, comunque denominato, devono durare complessivamente non più di 24 ore dall'ingresso nel centro o nel locale o nei locali della questura».

Art. 18.

18.1

DI BIAGIO

Al comma 1, capoverso 9-septies *dopo le parole:* «del medesimo Ministero dell'interno» *sono aggiungere in fine, le seguenti parole:* «, nonché con le centrali operative della polizia locale».

— 167 —

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di garantire la piena attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge anche in rapporto all'efficace operatività della polizia locale sul territorio, in relazione agli accertamenti necessari e nell'ambito delle politiche per la sicurezza e gestione del territorio, alla legge n. 121 del 1981 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 9 comma 1 le parole: ", agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11". Sono così modificate: "e agli ufficiali di polizia locale, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo Il e agli agenti di polizia locale debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11"».

18.2

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

*Al comma 1, dopo il comma 9-*septies*, aggiungere il seguente:*

«9-*octies*. Nell'ambito delle attività di contrasto all'immigrazione irregolare e delle operazioni di soccorso di migranti effettuate in alto mare, il comandante dell'unità navale militare operante, nel rispetto degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali, può procedere, in luogo del sequestro di cui al comma 9-*quater*, all'affondamento del natante utilizzato per il trasporto, nei casi eccezionali in cui tale misura risulti indispensabile per fronteggiare un pericolo concreto ed attuale per la salvaguardia della vita umana degli stranieri soccorsi o dell'equipaggio dell'unità navale ovvero per la sicurezza della navigazione e non siano praticabili in concreto altri interventi, assicurando, ove possibile, ogni fonte di prova. Il comandante dell'unità navale militare che ha proceduto all'affondamento informa, senza ritardo, il pubblico ministero competente, trasmettendo, entro le quarantotto ore successive, il verbale delle operazioni compiute. Il verbale contiene l'indicazione delle circostanze di fatto che hanno legittimato il ricorso all'affondamento. La misura dell'affondamento prevista dal presente comma si applica solo ai natanti di stazza lorda (GT) inferiore a cinquecento».

18.3
DI BIAGIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico" inserire le seguenti: "nonché al personale della polizia locale". Alle minori entrate derivanti dalla presente disposizione, valutate in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Le Regioni possono implementare con proprie risorse le coperture assicurative della Polizia locale del territorio di loro competenza, stipulando apposite convenzioni con l'Inail».

18.4
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 2, sostituire le parole: «0,75 milioni di euro per l'anno 2017, 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 0,75 milioni di euro per l'anno 2019» *con le seguenti:* «1 milione di euro per l'anno 2017, 3,25 milioni di euro per l'anno 2018 e 1 milione di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della delle di conversione del presente decreto, le dotazioni finanziarie residue di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nei programmi del Ministero della Difesa, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte, in misura lineare, per un ammontare pari a 0,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019».

18.200
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 2, sostituire le parole: «0,75 milioni di euro per l'anno 2017, 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 0,75 milioni di euro per l'anno

2019» *con le seguenti:* «1 milione di euro per l'anno 2017, 3,25 milioni di euro per l'anno 2018 e 1 milione di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, valutati nel limite massimo di 0,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando, per 0,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

18.5

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di incrementare la dotazione organica dei magistrati delle direzioni distrettuali antimafia in misura pari ad almeno il 20 per cento del ruolo organico assegnato alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, provvede con propri decreti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla rideterminazione delle piante organiche delle direzioni distrettuali antimafia, così come determinato dall'allegato 1 di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 16 settembre 2008, n.143. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

18.201

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di assicurare l'espletamento dei nuovi compiti assegnati, il Consiglio Superiore della Magistratura provvede a potenziare il contingente di magistrati assegnati alle direzioni distrettuali antimafia, fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere

sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

18.202

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di assicurare l'espletamento dei nuovi compiti assegnati, il Consiglio Superiore della Magistratura provvede a potenziare il contingente di magistrati assegnati alle direzioni distrettuali antimafia, fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria. All'onere derivante dall'attuazione del periodo precedente si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

18.8

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al fine di assicurare l'espletamento dei nuovi compiti assegnati, il Consiglio Superiore della Magistratura provvede a potenziare il contingente di magistrati assegnati alle direzioni distrettuali antimafia, fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria».

18.9

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 496 del Codice penale è aggiunto, in [me, il seguente periodo: "La condanna dello straniero o apolide per la dichiarazione mendace determina la revoca del permesso di soggiorno per un periodo di cinque anni dalla data di deposito della sentenza nella cancelleria del giudice che la ha pronunciata".».

— 171 —

18.10

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 496 del Codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La condanna dello straniero o apolide per la dichiarazione mendace determina l'impossibilità di rinnovare il permesso di soggiorno alla sua scadenza per un periodo di 5 anni".».

ORDINI DEL GIORNO

G18.100
SERRA, BERTOROTTA

Il Senato

In sede di esame del disegno di legge n. 2705, che dispone la conversione del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale;

rilevato che:

il massiccio fenomeno migratorio che sta interessando l'intera area europea e che nell'Italia e nella Grecia vede i paesi maggiormente esposti al primo impatto sulle rotte dei trafficanti di uomini, è caratterizzato da una reazione politica, sociale e mediatica orientata a una lettura del fenomeno in chiave di assoluta emergenza. In molti paesi europei il fenomeno è vissuto con reazioni tipiche dello «stato di emergenza nazionale o stato di crisi» con risposte governative curate soprattutto dagli apparati di sicurezza e di polizia;

in Italia la situazione è decisamente complessa. Allo stato attuale la risposta all'arrivo dei migranti irregolari che giungono dalla costa sud del mediterraneo, è assicurata da una moltitudine di Istituzioni centrali e periferiche in assoluta autonomia e nella pressoché totale mancanza di concertazione e coordinamento centrale. L'attuale gestione dei migranti sul territorio nazionale e le attività realizzate all'estero in materia di contenimento dei flussi migratori, non sembrano dare una risposta adeguata e quantomeno coordinata e concertata ad un fenomeno che presenta rilevanti aspetti di complessità;

rilevata la frammentazione di competenze e funzioni in ordine alla gestione dei migranti, che riguarda, a vario titolo, una pluralità di istituzioni tra le quali il Ministero degli Affari Esteri – con le Direzioni Generali Affari Politici, Italiani all'Estero e Politiche Migratorie, Europa, Cooperazione allo Sviluppo – e l'Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo; il Ministero degli Interni, con il Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione; la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri; le Prefetture e le Questure sul territorio; il Ministero della Difesa, con Esercito e Marina; il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Guardia Costiera e Autorità Portuali; il Ministero della Giustizia; il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca; il Ministero della Salute con La Direzione della Prevenzione Sanitaria, oltre alle Aziende Sanitarie sul territorio; il Ministero Lavoro e delle Politiche Sociali; il sistema delle Autonomie lo-

cali, dal livello regionale a quello comunale; la Croce Rossa Italiana; l'associazione dei comuni italiani e la Conferenza Stato Regioni;

alle citate istituzioni va aggiunta una lunga lista di interlocutori appartenenti alle Organizzazioni del Privato Sociale, della Società Civile e del Mondo del Volontariato nazionale che gestiscono su incarico delle istituzioni territoriali e centrali diversi centri di raccolta, punti di arrivo degli sbarchi, centri per minori non accompagnati, centri di assistenza sanitaria, nonché le Agenzie delle Nazioni Unite, segnatamente UNHCR e OIM, e le Organizzazioni Umanitarie Internazionali, quali Medicine *sans* Frontiere, *Save the Children Fund, Oxfam, Emergency* ed altri. A questo lungo elenco di gruppi e associazioni che – a diverso titolo e con diversi livelli di responsabilità – contribuiscono alla gestione del fenomeno in Italia, si aggiunge il complesso mondo della Cooperazione Internazionale e di quanti seguono programmi di sviluppo e di emergenze umanitarie finalizzati al contenimento e al controllo del movimento dei profughi nei paesi di origine e in quelli di transito, nonché gli accordi di rimpatrio e riammissione che vengono sottoscritti attraverso l'UE, o direttamente con gli Governi. Appare evidente che siamo di fronte ad un universo variegato che sembra non rispondere a una precisa strategia e politica in materia di migrazioni ma piuttosto a logiche legate ai singoli dicasteri, oltre che a strategie e interessi squisitamente locali;

considerato che:

assume quindi particolare rilievo, in questo variegato quadro di competenze, il ruolo di monito raggio e di verifica affinché le diverse istituzioni siano coerenti e rispondano alle linee d'indirizzo politico discusse e approvate in aula, in modo che siano elaborati documenti, informazioni e dati che rappresentino l'intero scenario del fenomeno. Ciò imporrebbe la creazione di una «Cabina di regia» o una «Struttura di missione» – peraltro più volte annunciata ma al momento ancora non esaustivamente compiuta – presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri quale snodo di sintesi e di monitoraggio dell'attività delle varie componenti del sistema, anche alla luce delle novità introdotte dal decreto in esame;

impegna il Governo:

ad implementare le forme di coordinamento pubblico, controllo e verifica, valutando, in particolare la realizzazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di una struttura permanente che – nel rispetto delle diverse competenze istituzionali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'uopo utilizzando e rafforzando gli organismi esistenti – possa effettivamente svolgere i fondamentali compito di coordinamento, informazione e costante monitoraggio delle attività compiute sul territorio nazionale e all'estero in materia di migrazione da tutti i diversi attori del sistema, anche al fine di fornire alle competenti commissioni parlamentari un quadro conoscitivo esaustivo e aggiornato del fenomeno, di razionalizzare gli interventi, evitare sovrapposizioni e duplica-

zioni di ruoli e conseguire un cospicuo contenimento dei costi nonché un potenziamento dell'efficacia e della qualità dei servizi resi.

G18.200

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»;

rilevato che il programma di ricollocazione, c.d. «Relocation», adottato dall'Unione Europea nell'ambito dell'Agenda Europea sulla Migrazione del 3 maggio 2015 e divenuto operativo nel settembre del medesimo anno per effetto delle Decisioni del Consiglio Europeo n. 1523 e n. 1601, prevedeva, in parziale deroga al Regolamento «Dublino III» (1.604/2013), una prima fase per la redistribuzione di circa 40 mila richiedenti protezione internazionale da Italia e Grecia in altri Stati membri dell'Unione entro il 26 settembre 2017;

preso atto che secondo quanto stabilito possono beneficiare del ricollocamento solo i richiedenti protezione internazionale «*in clear need of protection*», ossia appartenenti a determinate nazionalità, o apolidi, per le quali il tasso di riconoscimento della protezione internazionale, sulla base dei dati Eurostat dell'ultimo quadrimestre, è pari o superiore al 75 per cento, cioè siriani, iracheni e eritrei;

rilevato infine che al 27 febbraio 2017 risultano ricollocati dall'Italia solo 3.703 richiedenti protezione internazionale e che le nazionalità dei richiedenti indicate nel piano di ricollocamento europeo non risultano, secondo i dati disponibili al 31.12.2016, tra quelle dichiarate al momento del foto segnalamento per asilo politico né tra quelle dei richiedenti asilo, dove ai primi posti tra i paesi di origine vi sono Nigeria, Pakistan, Gambia, Senegal e Costa d'Avorio,

impegna il Governo:

ad adottare idonee iniziative nelle opportune sedi al fine di procedere ad una revisione degli accordi adottati in ambito europeo per estendere la possibilità del ricollocamento a richiedenti protezione internazionale di altre nazionalità rispetto a quelle già individuate dal piano europeo.

G18.201

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»;

rilevato che in Italia, secondo i dati forniti dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo, al 31 dicembre 2016 tra i principali paesi di origine dei richiedenti protezione internazionale vi è il Pakistan, al secondo posto dopo la Nigeria, con ben 13.510 domande d'asilo registrate lo scorso anno;

preso atto che, benché il Pakistan sia la seconda nazione per numero di richieste di protezione internazionale, secondo le informazioni fornite dal Dipartimento della pubblica Sicurezza – Direzione centrale dell'Immigrazione e della polizia delle frontiere, con riguardo alle nazionalità dichiarate al momento dello sbarco, risulta che nel 2016 gli immigrati di origine pakistana sono stati solo 2.773 (1.901 nel 2015), un numero quindi decisamente inferiore rispetto alle domande di asilo;

rilevato altresì che, nonostante la proclamata interruzione della rotta balcanica, dal consistente divario tra il numero degli arrivi registrati al momento degli sbarchi e quello delle domande di asilo presentate, si deduce chiaramente che la maggior parte degli immigrati di nazionalità pakistana che nel 2016 hanno formulato richiesta di protezione internazionale in Italia sono dunque arrivati via terra, probabilmente percorrendo la già nota rotta balcanica, dopo aver attraversato altri paesi europei, per giungere, infine, in Italia,

impegna il Governo:

ad adottare specifiche e idonee misure per contrastare l'ingresso irregolare via terra di immigrati dagli altri stati europei confinanti, Francia, Svizzera, Austria e Slovenia, mediante capillari e opportuni controlli alle frontiere terrestri, in particolar modo, con l'Austria e la Slovenia, entrambi paesi aderenti allo Spazio Schengen.

G18.202

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione iIlegale»;

rilevato che secondo gli ultimi dati forniti dal Dipartimento della pubblica Sicurezza – Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere, nel 2016 gli stranieri rintracciati in posizione irregolare sono stati complessivamente 41.473, in aumento rispetto a quelli rintracciati il precedente anno, 34.107 nel 2015;

preso atto che le richieste dell'Italia di riammissione attive in paesi terzi accolte sono state solo 1.738 nel 2015 e 2.629 nel 2016, mentre quelle dei Paesi terzi di riammissione passive in Italia accolte sono state di gran lunga superiori e per la precisione 26.023 nel 2015 e 23.234 nel 2016;

rilevato infine che l'articolo 7 del Regolamento UE 604/2013 dispone una gerarchia tra i criteri per la determinazione dello stato competente all'esame di una richiesta di protezione internazionale di cui ai successivi articoli e che quello del paese di ingresso e/o soggiorno previsto dall'articolo 13 è al quarto posto,

impegna il Governo:

ad adottare opportune e tempestive iniziative al fine di potenziare i controlli con i paesi confinanti, Slovenia, Austria, Svizzera e Francia, e incrementare le riammissioni nei paesi terzi degli stranieri rintracciati in posizione irregolare.

G18.203

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»;

rilevato che la direttiva europea 2008/115 pone in capo agli stati membri precisi obblighi per il rimpatrio e l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare e prevede il trattenimento degli stessi in appositi centri fino a diciotto mesi onde consentire l'identificazione e l'avvio delle procedure di espulsione per rendere effettivo il loro rimpatrio;

preso atto che recentemente la Commissione europea ha raccomandato agli stati membri di adottare misure immediate al fine di procedere all'effettivo e rapido rimpatrio degli immigrati irregolari, tra cui lo snellimento delle procedure burocratiche e legislative;

rilevato infine che tra le nazionalità maggiormente rappresentate tra quelle dichiarate dai cittadini stranieri al momento del Toro ingresso irregolare via mare vi sono quella nigeriana, pakistana, gambiana, senegalese e ivoriana, e che, ad esempio, nel 2016 su 18.542 domande di asilo di cittadini nigeriani ben 13.066 hanno ricevuto un diniego dalle Commis-

sioni territoriali esaminatrici, altri 755 sono risultati irreperibili, mentre, sempre nello stesso anno, risultano solo 760 quelli rimpatriati su 1.937 rintracciati,

impegna il Governo:

a stipulare e rendere operativi gli accordi bilaterali di riammissione con i paesi di origine che risultano tra le nazionalità maggiormente rappresentate tra quelle dichiarate dai cittadini stranieri al momento del loro ingresso irregolare dai confini marittimi, terrestri e aerei.

G18.204

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»;

rilevato che è proprio da una direttiva comunitaria, precisamente la numero 2008/115 recepita nel decreto legislativo 286/98, che discende il preciso obbligo in capo agli stati membri dell'UE di allontanare dal proprio territorio i cittadini non comunitari irregolari e di procedere alloro effettivo rimpatrio, successivamente all'avvio delle procedure di espulsione e alloro trattenimento in appositi centri;

preso atto che, dal 01.01.2016 al 31.12.2016, gli immigrati registrati allo sbarco sulle nostre coste sono stati 181.436 mentre le istanze di protezione internazionale formalizzate dalle questure con il modello c.d. C3 sono state 123.600 e che, sempre nello stesso anno di riferimento, sono stati 51.170 gli immigrati che hanno ricevuto un diniego a seguito dell'esame della domanda da parte delle Commissioni territoriali competenti, altri 3.084 sono risultati irreperibili, mentre gli stranieri irregolari rimpatriati sono stati solo 8.446 di cui però 2.629 oggetto di riammissioni passive in Paesi Terzi;

rilevato infine che recentemente la stessa commissione europea ha sollecitato gli stati membri ad adottare una serie di misure, tra cui il trattenimento «in centri chiusi» degli immigrati irregolari in attesa di essere trasferiti verso i loro Paesi di origine, al fine di evitare così fughe per sottrarsi all'effettivo rimpatrio e conseguenti movimenti secondari,

impegna il Governo:

a garantire che la capienza effettiva dei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sia tale da garantire il trattenimento di tutti i cittadini di paesi terzi il cui ingresso o soggiorno sia irregolare presenti sul territorio nazionale e ad aumentare il periodo di

trattenimento nei centri di detenzione amministrativa fino a 18 mesi, in linea con l'articolo 15 commi 5 e 6 della direttiva 2008/115.

G18.205

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»;

rilevato che le recenti raccomandazioni adottate dalla Commissione europea si sono rese necessarie a fronte dei tassi di rimpatrio registrati in generale tra i paesi membri, inadeguati ed eccessivamente bassi, e che tra questi, secondo i dati dell'ufficio statistico europeo, l'Italia risulta il paese che rimpatria meno: nel 2015 in Italia le espulsioni sono state 26.058 ma gli effettivi rimpatri 11.944 a fronte, ad esempio, dei 86.000 della Francia e dei 65.000 della Gran Bretagna;

preso atto che il riconoscimento dello *status* di rifugiato, ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, rispetto alle domande avanzate è passato dal 13 per cento nel 2013 al 5 per cento nel 2015 e poi anche nel 2016 e, in generale, il numero delle domande accolte, ossia alle quali è stata riconosciuta una delle tre forme di protezione (*status* di rifugiato, protezione sussidiaria e umanitaria) è drasticamente diminuito, passando dal 60,9 per cento nel 2013 al 40,2 per cento registrato nel 2016;

rilevato, infine, che la chiusura della maggior parte dei Centri di Identificazione ed Espulsione (5 su 9) l'abbassamento del tempo massimo di trattenimento con legge 161/2014 da diciotto mesi a novanta giorni, hanno, di fatto, vanificato le procedure di espulsione, esponendoci non solo ad eventuali rilievi per infrazione della normativa comunitaria ma, soprattutto, a pericoli per la sicurezza interna, stante la presenza di migliaia di clandestini solo individuati tramite i rilievi dattiloscopici ma non identificati che attualmente circolano liberamente sui nostri territori;

impegna il Governo:

a destinare adeguate risorse al Fondo di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni al fine di procedere all'effettivo allontanamento e rimpatrio degli stranieri irregolari e clandestini.

G18.206

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»;

rilevato che dal 01.01.2016 al 31.12.2016 gli immigrati che hanno fatto ingresso illegale dai confini marittimi sono stati 181.436 mentre le istanze di protezione internazionale sono state in numero inferiore, ossia 123.600 e che, sempre nello stesso anno di riferimento, su 91.102 richieste di asilo esaminate 51.170 hanno ricevuto un diniego da parte delle Commissioni territoriali, mentre altri 3.084 richiedenti sono risultati irreperibili;

preso atto che nei primi mesi del 2017, e precisamente al 10.03.2017 gli immigrati giunti illegalmente via mare sono stati 15.843 con un incremento, nello stesso periodo di riferimento, del +66,84 per cento rispetto al 2016 e +73,77 per cento rispetto al 2015 e, quindi, con un *trend* in crescita esponenziale, mentre nei Centri di cui all'articolo 14 del25 luglio 1998, n. 286 le presenze registrate al 24.01.2017 sono state soia. 285, inferiori rispetto a quelle al 30.12.2016 quando erano, comunque, solo 288;

rilevato, infine, che gli stranieri rintracciati in posizione irregolare in territorio italiano dal 01.01.2017 al 15.02.2017 sono stati solo 5.296 e che, nello stesso periodo di riferimento, nel 2016, erano 5.118, di cui quelli effettivamente allontanati sono stati 2.388 nel 2017 e 2.202 nel 2016;

impegna il Governo:

ad adottare le più opportune e tempestive iniziative al fine di individuare tutti i cittadini di paesi terzi presenti sul territorio nazionale il cui ingresso o soggiorno sia irregolare e di garantire il loro trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

G185.207

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE, MARIN, PICCOLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2705 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»,

impegna il Governo:

a promuovere accordi bilaterali volti ad agevolare il trasferimento dei detenuti provenienti dai Paesi che fanno registrare il maggior flusso di immigrazione verso l'Italia, e, più in generale, con quei Paesi i cui cittadini registrano un alto tasso di presenza nelle carceri italiane;

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta ad incentivare l'utilizzo delle procedure previste dalla Convenzione di Strasburgo;

ad adoperarsi, presso le sedi internazionali, per invitare i Paesi non firmatari ad aderire alla Convenzione di Strasburgo;

a promuovere ogni iniziativa volta a semplificare le procedure di trasferimento dei detenuti stranieri, anche attraverso la promozione della conoscenza dello strumento del trasferimento e il confronto con gli organi giudiziari competenti nazionali e dei Paesi i cui cittadini hanno il più elevato tasso di presenza negli istituti penitenziari, come l'Albania e la Romania;

ad informare annualmente il Parlamento in merito ai dati relativi all'attuazione di accordi bilaterali per il rimpatrio dei detenuti stranieri, nonché in riferimento all'utilizzo delle procedure previste dalla Convenzione di Strasburgo.

G18.208

MALAN, BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, CARDIELLO, FAZZONE, MARINELLO, MARIN, PICCOLI

Il Senato,

nel corso dell'esame dell'articolo 18 dell'Atto Senato 2705,

impegna il Governo:

ad accertare quali imbarcazioni entrano nelle acque territoriali libiche per recuperare i migranti o segnalano la propria presenza mediante telecomunicazioni o dispositivi luminosi a trafficanti di persone e scafisti perché questi possano mettere in mare le persone che intendono trasportare in Italia;

ad addebitare alle organizzazioni le quali gestiscono le imbarcazioni che tengono i comportamenti suddetti i costi dell'accoglienza delle persone da esse trasportate;

ad escludere rigorosamente tali organizzazioni e quelle che con esse collaborano non occasionalmente da ogni tipo di attività di accoglienza di immigrati in qualsiasi modo retribuita a carico della finanza pubblica.

G18.209

MALAN, BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, CARDIELLO, FAZZONE, MARINELLO, MARIN, PICCOLI

Il Senato,

nel corso dell'esame «dell'articolo 18 dell'Atto Senato 2705,

impegna il Governo:

a rispettare l'area di intervento prevista dall'operazione Triton, salvo su specifica segnalazione di persone in pericolo;

ad accertare successivamente il comportamento delle ONG che effettuano tali segnalazioni e, in particolare, se esse siano in contatto con i trafficanti di esseri umani.

G18.210

MALAN, BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, CARDIELLO, FAZZONE, MARIN, PICCOLI

Il Senato,

nel corso dell'esame dell'articolo 18 dell'Atto Senato 2705,

impegna il Governo:

a prendere le opportune iniziative, ove necessario anche promuovendo la modifica di norme internazionali:

– affinché, in tutti i casi possibili, le persone soccorse nel mare Mediterraneo vengano portate nel porto sicuro più vicino e non necessariamente in Italia;

– al fine di ottenere che le persone soccorse nel mare Mediterraneo vadano eventualmente accolte nei paesi cui appartengono le imbarcazioni che li soccorrono.

G18.211

MALAN, BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, CARDIELLO, FAZZONE, MARIN, PICCOLI

Il Senato,

nel corso dell'esame dell'articolo 18 dell'Atto Senato 2705,

considerati con preoccupazione i dati forniti dall'ISTAT sulla denatalità, in contrasto con il crescente numero di immigrati che sbarcano in Italia,

impegna il Governo:

a programmare misure stabili a favore delle famiglie italiane in modo tale che per ogni minore esse ricevano benefici pari ad almeno un quarto del costo dell'accoglienza di un singolo immigrato.

EMENDAMENTI

18.0.11

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

(Disposizioni concernenti la polizia locale)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 121, sono inseriti i seguenti:

"L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli agenti ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla polizia locale autorizzati, ai sensi dell'articolo 11, con apposito regolamento di attuazione.

È escluso, per i sottoufficiali e agenti di polizia locale di cui al terzo comma del presente articolo, l'accesso ai dati e alle informazioni secretati di cui all'articolo 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128.

Il regolamento di cui al terzo comma garantisce comunque l'accesso ai dati relativi ai veicoli rubati, ai documenti d'identità rubati o smarriti, alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, ai precedenti penali nonché ai provvedimenti amministrativi penali pendenti riguardanti persone e cose.

Gli appartenenti alla polizia locale conferiscono al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, senza ritardo, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e di repressione dei reati nonché di quelle amministrative, secondo modalità tecniche individuate con il regolamento di cui al terzo comma".

2. Il regolamento di attuazione di cui al terzo comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 121, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore nella presente legge.

3. Il comma 1 dell'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. Gli operatori di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico, della Dire-

zione generale della motorizzazione civile e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"».

18.0.12

BUCCARELLA, CIOFFI, MONTEVECCHI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis*

(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno irregolare)

1. È abrogato l'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286.

2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 3-*septies* sono abrogate le parole: "di cui all'articolo 10-*bis*";

b) all'articolo 13, comma 5 è abrogato il penultimo periodo;

c) all'articolo 14-*ter* nel comma 3 è abrogato il secondo periodo;

d) all'articolo 16, nel comma 1 sono abrogate le parole: "nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-*bis*;

e) all'articolo 16, comma 1-*bis* sono abrogate le parole: "di cui all'articolo 10-*bis*".

3. Nei confronti degli stranieri che sono entrati irregolarmente nel territorio dello Stato e che non abbiano il presupposto per ottenere il rilascio o il rinnovo di alcun titolo di soggiorno restano applicabili le norme vigenti in materia di respingimenti e di espulsioni.

4. I risparmi derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono resi disponibili per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale nonché ai fini delle operazioni di respingimento, espulsione e rimpatrio di cui al presente decreto-legge».

— 185 —

18.0.14

BUCCARELLA, CIOFFI, MONTEVECCHI, CRIMI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno irregolare)

1. È abrogato l'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286.

2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 3-*septies* sono abrogate le parole: "di cui all'articolo 10-*bis*";

b) all'articolo 13, comma 5 è abrogato il penultimo periodo;

c) all'articolo 14-*ter* nel comma 3 è abrogato il secondo periodo;

d) all'articolo 16, nel comma 1 sono abrogate le parole: "nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-*bis*";

e) all'articolo 16, comma 1-*bis* sono abrogate le parole: "di cui all'articolo 10-*bis*".

3. Nei confronti degli stranieri che sono entrati irregolarmente nel territorio dello Stato e che non abbiano il presupposto per ottenere il rilascio o il rinnovo di alcun titolo di soggiorno restano applica bili le norme vigenti in materia di respingimenti e di espulsioni».

18.0.15

CASSON, DIRINDIN, RICCHIUTI, GRANAIOLA, CORSINI, MINEO, MUSSINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno illegale)

1. È abrogato l'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286.

2. In considerazione dell'abrogazione prevista nel comma 1 nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 3-*septies* sono abrogate le parole: "di cui all'articolo 10-*bis*";

b) all'articolo 13, comma 5, è abrogato il penultimo periodo;

c) all'articolo 14-*ter* nel comma 3 è abrogato il secondo periodo;

d) all'articolo 16; nel comma 1, sono abrogate le parole: "nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-*bis*;

e) all'articolo 16, comma 1-*bis*, sono abrogate le parole: "di cui all'articolo 10-*bis*".

3. Nei confronti degli stranieri che sono entrati irregolarmente nel territorio dello Stato e che non abbiano il presupposto per ottenere il rilascio o il rinnovo di alcun titolo di soggiorno restano applicabili e norme vigenti in materia di espulsioni.».

18.0.17

MANCONI, LO GIUDICE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis*

(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno irregolare)

1. l'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286, è abrogato.

2. Nei confronti degli stranieri che sono entrati irregolarmente nel territorio dello Stato e che non abbiano il presupposto per ottenere il rilascio o il rinnovo di alcun titolo di soggiorno restano applicabili nelle norme vigenti in materia di respingimenti e di espulsioni».

Conseguentemente al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 13, comma 3*-septies *sono abrogate le parole:* «di cui all'articolo 10-*bis*»;

b) *all'articolo 13, comma 5 è abrogato il penultimo periodo;*

c) *all'articolo 14*-ter *nel comma 3 è abrogato l'ultimo periodo;*

d) *all'articolo 16, nel comma 1 sono abrogate le parole:* «nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-*bis*»;

e) *all'articolo 16, comma 1-bis* sono abrogate le parole: «di cui all'articolo 10-*bis*».

18.0.100

GUERRA, LO MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, DIRINDIN, GRANAIOLA, CORSINI, RICCHIUTI, PEGORER, SONEGO, GATTI, FORNARO, GOTOR

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

(Abrogazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'articolo 10-*bis* è abrogato».

Art. 19.

19.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Sopprimere l'articolo.

19.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Sopprimere il comma 1.

19.3

CASSON, DIRINDIN, GRANAIOLA, RICCHIUTI, MINEO, MUSSINI

Al comma 1, dopo le parole: «Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza», *inserire le seguenti parole:* «non ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'articolo 403 del c.c.».

19.4

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo, Uras

Sopprimere il comma 2.

19.5

Manconi, Lo Giudice

Sopprimere il comma 2.

19.7

Cappelletti, Montevecchi, Giarrusso, Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

19.8

Calderoli, Arrigoni, Stefani

Al comma 2, lettera a) *sostituire le parole:* «di ulteriori 15 giorni» *con le seguenti:* «, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori quattordici mesi».

19.9

Calderoli, Arrigoni, Stefani

Al comma 2, lettera a) *sostituire le parole:* «di ulteriori 15 giorni» *con le seguenti:* «, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori otto mesi».

19.10

Calderoli, Arrigoni, Stefani

Al comma 2, lettera a) *sostituire* «15» *con* «90».

19.11

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Al comma 2, lettera a) *sostituire* «15» *con* «60».

19.12

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«*b-bis)* all'articolo 14, comma 5 al quinto sostituire la parola "novanta giorni" con "centottanta giorni" e inserire il seguente periodo: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi"».

19.13

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«*b-bis)* all'articolo 14, comma 5 al quinto sostituire la parola "novanta giorni" con "centottanta giorni" e inserire il seguente periodo: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giomi fino ad un termine massimo di ulteriori sei mesi"».

19.14

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«*b-bis)* all'articolo 14, comma 5 al quinto sostituire la parola "novanta giorni" con "centottanta giorni"».

19.16

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo, Uras

Sopprimere il comma 3.

19.17

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo, Uras

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività umanitarie presso i centri per l'accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo è autorizzata, per la loro gestione, la spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro 12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090 a decorrere dal 2019. Per interventi strutturali finalizzati al miglioramento qualitativo della vivibilità dei centri per l'accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo le spese di realizzazione dei centri è autorizzata, inoltre, la spesa di 13 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

19.18

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo, Uras

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività dei progetti della rete del sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati è autorizzata, la spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro 12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090 a decorrere dal 2019. Per interventi strutturali finalizzati al miglioramento dei luoghi di accoglienza inseriti nei progetti della rete del sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati è autorizzata, inoltre, la spesa di 13 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo l, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

19.15

CASSON, DIRINDIN, RICCHIUTI, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Al comma 3, sostituire le parole: «In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1 e 2» *con le seguenti:* «In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui al comma 2».

19.19

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Al comma 3, alla fine del primo periodo dopo le parole: «delle strutture»*, aggiungere le seguenti:* «con una capienza effettiva per ciascuna non inferiore a duecentocinquanta».

19.20

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Al comma 3, alla fine del primo periodo dopo le parole: «delle strutture»*, aggiungere le seguenti:* «con una capienza effettiva per ciascuna non inferiore a duecento».

19.21

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Al comma 3, alla fine del primo periodo dopo le parole: «delle strutture»*, aggiungere le seguenti:* «con una capienza effettiva per ciascuna non inferiore a cento cinquanta».

19.22

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Al comma 3, alla fine del primo periodo dopo le parole: «delle strutture»*, aggiungere le seguenti:* «e una loro capienza effettiva tale da garantire il trattenimento di tutti i cittadini di paesi terzi il cui ingresso o soggiorno sia irregolare presenti».

19.200

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui è dato specifico conto nella relazione di cui all'articolo 20».

19.23

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, PEGORER, CORSINI, RICCHIUTI, GOTOR, FORNARO, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Al comma 3, aggiungere, dopo il primo periodo, il seguente:

«A tal fine, il Comune può avvalersi di strutture per l'autonomia di piccole dimensioni, concepite per accogliere minori prossimi alla maggiore età, valutati individualmente dai servizi sociali come idonei per essere avviati progressivamente alla vita autonoma attraverso un accompagnamento educativo mirato. Le Regioni, nell'ambito delle loro competenze di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali si impegnano a promuovere, anche sperimentalmente, strutture con tali caratteristiche su tutti i territori definendone i requisiti strutturali e organizzativi».

19.24

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Al comma 3, al secondo periodo sostituire le parole: «La dislocazione dei», *con le seguenti:* «L'individuazione dei siti e delle aree ove saranno dislocati i», *e sostituire la parola:* «sentito», *con le seguenti:* «d'intesa con» *e dopo la parola:* «interessata», *aggiungere le seguenti:* «e con i Sindaci dei comuni interessati».

19.25

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 3, sostituire le parole: «sentito il presidente della regione interessata», *con le seguenti:* «sentita la regione interessata».

19.26

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 3, sostituire le parole: «sentito il presidente della regione interessata»*, con le seguenti:* «d'intesa con la regione interessata».

19.27

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 3, sostituire le parole: «sentito il presidente della regione interessata»*, con le seguenti:* «acquisito il parere del consiglio regionale».

19.29

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 3, dopo le parole: «il presidente della regione interessata,»*, inserire le seguenti:* «previo parere dei sindaci dei comuni interessati» *e dopo il secondo periodo inserire il seguente:* «Nell'individuazione dei siti e delle aree sulle quali dislocare i centri nonché nelle procedure di trasferimento dei migranti nel territorio dei rispettivi comuni, è richiesto il parere vincolante dei sindaci dei comuni interessati».

19.30

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 3, sostituire la parola: «privilegiando» *con le seguenti:* «esclusivamente presso».

19.32

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:

«I membri del Parlamento e, per i territori di competenza, i consiglieri regionali possono ispezionare, senza autorizzazione, i centri di cui al presente comma, al fine di acquisire tutte le informazioni relative alla struttura e verificarne le condizioni, ed incontrare altresì, durante le visite, il personale e le persone presenti nei centri medesimi. L'autorizzazione

non è altresì necessaria per coloro che accompagnano le persone sopraindicate per ragioni del loro ufficio».

19.201

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «Nei centri di cui al presente comma» *inserire le seguenti:* «si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e».

19.202

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 3, terzo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e i membri del Parlamento, i consiglieri regionali della regione in cui ha sede il centro, nonché coloro che li accompagnano per ragioni del loro ufficio possono accedervi in qualsiasi momento, senza autorizzazione, al fine di verificare i requisiti della struttura e le condizioni di trattenimento anche attraverso incontri con il personale e le persone presenti nei centri medesimi».

19.33

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 3, dopo il terzo periodo inserire i seguenti: «L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) vigila sulle procedure di gara per gli appalti di lavori di adeguamento e ristrutturazione dei centri di nuova istituzione di cui al presente comma, nonché sulle modalità di affidamento dei medesimi centri e sulla relativa gestione da parte degli enti gestori, e, a tal fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede qualsiasi documento ritenuto necessario. Al fine di garantire forme e modalità per la verifica degli adempimenti contrattuali da parte degli enti gestori, ivi compreso il mantenimento dei livelli qualitativi concordati, ed i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto, tutti gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente comma vengono comunque trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative. L'Anac trasmette annualmente al Governo e al Parlamento apposita elazione sull'attività svolta dagli enti ge-

stori dei centri e segnala fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici».

19.34

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministro dell'interno adotta, con proprio decreto, le iniziative idonee a garantire che le stazioni appaltanti, nell'affidamento dei servizi per la gestione dei centri di cui al presente comma, assicurino il rispetto della normativa vigente in materia di aggiudicazione di contratti pubblici e il rispetto dei principi di concorsualità, trasparenza, economicità, "par condicio" e buona amministrazione, anche in situazioni di estrema urgenza o di emergenza, e favoriscano la massima partecipazione, attraverso l'utilizzo di accordi-quadro che consentano di individuare preventivamente, mediante procedure ad evidenza pubblica, un elenco di possibili erogatori dei servizi con i quali stipulare apposite convenzioni finalizzate a far fronte alle esigenze di accoglienza. Il Ministro dell'interno adotta altresì le opportune iniziative volte a garantire azioni di monito raggio della corretta esecuzione dei contratti e ad assicurare la verifica periodica dell'efficacia, efficienza e qualità delle prestazioni fornite, nonché del raggiungimento degli obiettivi previsti».

19.35

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Nei centri di cui al presente comma è consentito l'accesso ai rappresentanti di associazioni od enti, diversi da quelli dell'ente gestore del centro, che non svolgano in convenzione a titolo oneroso con la Pubblica Amministrazione, sul territorio italiano, le attività presso i centri di servizio alle frontiere o presso i centri di accoglienza comunque denominati o presso i centri di permanenza temporanea e che siano iscritti nel registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

19.36

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle regioni nel cui territorio sia presente un centro di cui all'articolo 14 del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'istituzione di nuovi centri ai sensi del presente articolo determina la chiusura dei centri già esistenti».

19.37

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I centri di nuova istituzione non possono essere gestiti da soggetti privati».

19.38

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dei centri di nuova istituzione di cui al presente articolo, il Ministro dell'interno, provvede, con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le associazioni sindacali di categoria, ad incrementare il personale di polizia in servizio presso i centri medesimi, a fronte della corrispondente riduzione dell'utilizzo del personale di polizia per funzioni di notificazione e altri servizi connessi alla fase di ricorso giudiziario già prevista dal presente decreto-legge. Con il medesimo decreto di cui al presente comma viene stabilita, per il personale di polizia impiegato presso i centri di nuova istituzione, una indennità specifica di servizio, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 141 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

19.39

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. La gestione dei centri di cui al presente articolo è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno. Con decreto del Ministro dell'Interno, da adottar si entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalità relative alla gestione esclusivamente pubblica dei centri di cui al presente articolo».

19.42

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-*bis*. La gestione dei centri di nuova istituzione non può essere affidata a soggetti, enti o associazioni che gestiscano centri di accoglienza».

19.43

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività umanitarie presso i centri per l'accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo è autorizzata, per la loro gestione, la spesa di euro 19.125.000 a valere sulle risorse del programma FAMI – Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione».

19.44

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Al comma 4 sostituire le parole: «Ministero dell'Interno»*, con le seguenti:* «Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

19.203

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 4, sostituire le parole da: «la spesa di euro 19.125.000»*, fino alla fine del comma, con le seguenti:* «la spesa di 30 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma si provvede:

a) quanto a 19.125.000 euro per l'anno 2017, a valere sulle risorse del programma F AMI – Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020;

b) quanto a 5.875.000 per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, 11, 232;

c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando, per 5 milioni di euro per l'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.*

19.45

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 4, sostituire le parole da: «la spesa di euro 19.125.000», *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «la spesa di 30 milioni di euro». *All'onere derivante dal presente comma si provvede:*

a) *quanto a 19.125.000 euro per l'anno 2017, a valere sulle risorse del programma FAMI – Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020*;

b) *quanto a 10.875.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».*

19.47

RUSSO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Le attività di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *r)*, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, si intendono adempiute mediante la costituzione di specifiche sezioni di donatori volontari di sangue che si conformano ai requisiti di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219.

5-*ter*. AI decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera *h)*, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'Associazione subentra in tutti i rapporti con la Direzione Generale per la Motorizzazione, istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 138, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";

b) all'articolo 4, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. L'Ente individua con propri provvedimenti i beni mobili ed immobili da trasferire in proprietà all'Associazione ai sensi del presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresì, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all'Associazione nonché per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima. I provvedimenti di cui al presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione.";

c) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La gestione separata di cui al comma 2 si conclude il 31 dicembre 2017 con un atto del Presidente dell'Ente di ricognizione della massa attiva e passiva, che confluisce nella procedura di cui all'articolo 8, comma 2. I residui attivi e passivi riferiti alle relazioni interne fra le unità in cui l'Ente si articolava fino al 31 dicembre 2013 si intendono estinti a titolo definitivo con conseguente cancellazione delle relative partite contabili.";

d) all'articolo 4, sono abrogati i commi 4, 5 e 6;

e) all'articolo 8, comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

"A far data dallo gennaio 2018, l'Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al presente comma. Ai fini di cui al precedente periodo, l'amministratore dell'Ente, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *c)* del presente decreto, assume le funzioni di commissario liquidatore e il collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, assume quelle di comitato di sorveglianza. Il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione Iiquidatoria, del personale individuato, secondo le medesime modalità di cui al presente comma, con provvedimento del Presidente dell'Ente nell'ambito del contingente di personale già individuato quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine dello gennaio 2018 per il trasferimento anche in sovrannumero e per il contestuale trasferimento delle risorse ad altra amministrazione è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del Commissario liquidatore".

5-*quater*. Il personale dipendente dell'Ente, appartenente all'area professionale e medica, che non abbia trovato collocazione nel comparto di appartenenza, può accedere in mobilità, anche in soprannumero, nell'ambito della dirigenza delle professionalità sanitarie del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco, nonché delle qualifiche di ricercatore e tecnologo degli enti di ricerca e, per quanto riguarda i medici, nell'ambito della dirigenza medica dell'Istituto Nazionale per la promo-

zione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP). Detto personale può essere inquadrato nelle amministrazioni di destinazione anche se in possesso di specializzazione in disciplina diversa. La mobilità di cui al presente comma è finanziata a valere sulle risorse derivanti dalle facoltà di assunzione delle amministrazioni di destinazione».

19.48

BERNINI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Le attività di cui all'articolo 1 comma 4 lettera *f)* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, si intendono adempiute mediante la costituzione di specifiche sezioni di donatori volontari di sangue che si conformano ai requisiti di cui alla legge 21 ottobre 2005 n 219.

5-*ter*. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, al comma 1, lettera *h)* alla fine aggiungere il seguente periodo: "L'Associazione subentra in tutti i rapporti con la Direzione Generale per la motorizzazione istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizione di cui all'articolo 138, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.";

b) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. L'Ente individua con propri provvedimenti i beni mobili ed immobili da trasferire in proprietà all'Associazione ai sensi del presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresì, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili: da trasferire in proprietà all'Associazione nonché per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima. I provvedimenti di cui al presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione.";

c) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"La gestione separata di cui al comma 2 si conclude al 31 dicembre 2017 con un atto di ricognizione della massa attiva e passiva del Presidente dell'Ente. Le massa attiva e passiva, così individuate confluiscono nella procedura di cui all'articolo 8 comma 2. I residui attivi e passivi riferiti alle relazioni interne fra le unità in cui l'Ente si articolava fino al 31 dicembre 20 13 si intendono estinti a titolo definitivo con conseguente cancellazione delle relative partite contabili. 'Conseguentemente sono abrogati i commi 4,5 e 6.";

e) all'articolo 8, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A far data dal 10 gennaio 2018 l'Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al presente comma. Gli organi deputati alla liquidazione di cui all'articolo 198 del citato Regio Decreto sono rispettivamente l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *c)* quale commissario liquidatore e l'argano di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *b)* quale comitato di sorveglianza. Il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione liquidatoria, del personale individuato, secondo le medesime modalità di cui al presente comma, con provvedimento del Presidente dell'Ente nell'ambito del contingente di personale già individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine e del 10 gennaio 20 18 per il trasferimento anche in sovrannumero e contestuale trasferimento delle risorse ad altra amministrazione è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del Commissario Liquidatore".

5-*quater*. Il personale dipendente dell'Ente, appartenente all'area professionale e medica, che non abbia trovato collocazione nel comparto di appartenenza, può accedere in mobilità, anche in soprannumero, nell'ambito della dirigenza delle-professionalità sanitarie del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco, nonché delle qualifiche di ricercatore e tecnologo degli enti di ricerca e, per quanto riguarda i medici, nell'ambito della dirigenza medica dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà. Detto personale potrà essere inquadrato nelle amministrazioni di destinazione anche se in possesso di specializzazione in disciplina diversa. Resta fermo che la mobilità di cui al presente comma è finanziata a valere sulle risorse derivanti dalle facoltà di assunzione delle amministrazioni di destinazione».

19.49

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-*bis*. È istituito, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, un Organismo di controllo con il compito di verificare e monitorare il corretto adempimento di quanto previsto dalle convenzioni che disciplinano la gestione dell'accoglienza dei migranti richiedenti asilo da parte dei gestori dei centri, nonché la qualità dei servizi, i livelli di assistenza e accoglienza e la gestione contabile nei centri governativi, soprattutto di accoglienza temporanea.

5-*ter*. L'Organismo si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché del Corpo dì polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato.

5-*quater*. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Organismo».

19.50

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente, i centri di cui al presente articolo devono in ogni caso assicurare la necessaria assistenza dello straniero, il pieno rispetto della sua dignità e gli strumenti atti a rendere effettiva la libertà di corrispondenza con l'esterno. Durante la permanenza dei centri, il trattamento delle persone straniere deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, tenendo conto, per quanto attiene alla assegnazione e alle modalità di convivenza, anche delle caratteristiche derivanti dalla provenienza, dal sesso, dall'età e dalla religione professata dalla persona. Deve essere assicurata e periodicamente verificata la tutela della salute psicofisica delle persone trattenute, favorendo per quanto possibile la loro collaborazione alle attività dei centri, nel rispetto delle cautele imposte dalla legge».

19.51

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Nell'ambito del sistema di ripartizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale, il prefetto richiede, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto all'avvio delle procedure di allocazione, il parere dei sindaci degli enti locali coinvolti. Il parere del sindaco è vincolante ai fini delle decisioni relative alla distribuzione dei migranti. Se il parere non è reso, il prefetto è autorizzato ad avviare le procedure di distribuzione predeterminate».

— 203 —

19.52

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il questore decide la destinazione al centro le cui caratteristiche sono più idonee ad ospitare le persone di cui si dispone il trattenimento, sulla base di protocolli che il Ministro dell'Interno, anche al fine di assicurare un trattamento dignitoso alle persone, trasmette a ciascuna questura sul territorio».

ORDINI DEL GIORNO

G19.200

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Il Senato,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale,

premesso che:

nel *summit* euro-turco svoltosi il 29 novembre 2015 venne deciso di concedere alla Turchia un finanziamento pari a tre miliardi di euro, allo scopo di indurla a bloccare il deflusso dei migranti irregolari che dalla sua frontiera con la Grecia risalivano per la dorsale balcanica, fino a raggiungere la Slovenia, l'Italia, l'Austria e la Germania;

erano parte del pacchetto disposto in favore della Turchia anche importanti, per quanto discutibili, condizioni politiche, la cui attuazione si è in effetti rivelata più problematica, anche a causa della recrudescenza del terrorismo interno allo Stato turco;

il finanziamento originario, in una successiva occasione, al termine del Consiglio Europeo svoltosi tra il 17 ed il 18 marzo del 2016, è stato ulteriormente incrementato di altri tre miliardi di euro;

i risultati ottenuti sono stati incoraggianti, dal momento che gli afflussi di migranti provenienti dalle coste e dalla frontiera terrestre turche si sono considerevolmente ridotti;

mentre la dorsale balcanica dei flussi migratori irregolari è stata in qualche modo prosciugata, non accenna invece a diminuire il numero dei migranti che attraversano le acque del Mediterraneo, partendo dalle coste della Libia ed, in minor misura, dell'Egitto e della Tunisia per riversarsi sulle coste del nostro Paese,

impegna il Governo:

ad adoprarsi a chiedere in tutte le sedi competenti che l'Unione Europea metta a disposizione dei paesi rivieraschi del Mediterraneo un ammontare di risorse paragonabile a quello concesso alla Turchia, affinché agiscano per bloccare gli afflussi migratori illegali diretti verso l'Europa.

— 205 —

G19.201

CAPPELLETTI, CRIMI, MONTEVECCHI, GIARRUSSO

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 17 febbraio 2017 n. 13 recante Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale,

considerato che:

il decreto in esame contiene una molteplicità di disposizioni, che incidono sui diversi sistemi normativi che disciplinano i vari aspetti del fenomeno dell'immigrazione ma più segnatamente sui meccanismi processuali vigenti concernenti i procedimenti di impugnativa dei provvedimenti adottati dalle Commissioni territoriali in materia di riconoscimento della protezione internazionale, laddove i maggiori ritardi e i problemi strutturali vengono registrati in una fase diversa da quella giurisdizionale;

in particolare il novellato articolo 35-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 presenta profili di criticità che riguardano sia la compatibilità di tale procedimento con il pieno rispetto del diritto di difesa e del diritto alla pubblicità del giudizio, sia le ricadute che le modifiche introdotte dal decreto legge possono determinare sul funzionamento della Corte di cassazione, come ben evidenziato dalla Sezione Cassazione dell'Associazione Nazionale Magistrati e dall'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione che hanno proposto specifici correttivi sul merito;

rilevanti dubbi di legittimità sono stati sollevati in relazione al principio della pubblicità del giudizio fissato dall'articolo 6 CEDU, stante la mera eventualità della comparizione delle parti in primo grado, l'abolizione del secondo grado, il giudice e la forma camerale richiamata. Oltre ad essere evidente la disarmonia di tale meccanismo – soprattutto per effetto del combinato disposto di più norme contenute nel decreto in oggetto – con il sistema processuale vigente, risulta particolarmente complesso inquadrare il medesimo nella pluralità dei sistemi adottati dagli altri paesi europei per fronteggiare i medesimi fenomeni, con il rischio che la parcellizzazione delle procedura vada in danno dei richiedenti aventi pieno titolo o, per converso, che l'Italia sia sottoposta a procedure di infrazione comunitarie,

impegna il Governo:

ad assumere, nelle sedi competenti, tutte le iniziative volte alla definizione di un quadro comunitario il più possibile omogeneo, al fine di pervenire alla armonizzazione dei meccanismi di trattazione delle situazioni oggetto del presente decreto-legge;

ad assicurare in ogni caso che, ai fini della speditezza delle procedure, già durante l'eventuale permanenza in carcere delle persone interessate alle procedure di rimpatrio, respingimento o espulsione di cui al presente decreto siano adottate tutte le misure atte ad individuare i paesi di provenienza, in modo che il giudice possa disporre della pienezza delle

informazioni ai fini delle valutazioni di sua competenza, valutando tale omissione ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare;

ad assicurare che, nella fase di permanenza nelle strutture di cui al presente decreto, siano adottate misure organizzative atte a non confondere le persone provenienti dalle strutture carcerarie con quanti sono stati destinatari di un semplice rigetto della domanda di asilo o protezione internazionale.

G19.101

MARINELLO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale;

premesso che:

il decreto, in particolare il Capo III prevede delle misure per l'accelerazione delle procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea nonchè per il contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di migranti, volte a garantire tempi rapidi per l'espulsione degli immigrati irregolari;

i flussi dei migranti sulle coste italiane hanno subito un'accelerazione rilevante, nonostante le operazioni europee messe m campo;

considerato che:

il numero dei migranti disposto a rischiare la vita per attraversare il Mediterraneo cresce di anno in anno, ma cala il numero di chiamate di soccorso arrivate alle forze dell'ordine italiane dai telefoni satellitari a bordo delle carrette del mare;

il rapporto 2017 dell'agenzia europea *Frontex* fornisce una spiegazione della nuova tendenza: sempre più spesso i trafficanti fanno soccorrere i gommoni dalle navi delle organizzazioni umanitarie che si sono aggiunte a quelle militari nella missione di salvare i migranti. Le operazioni in mare in cui sono coinvolte le navi umanitarie sono cresciute dal 5 al 40 per cento. E nei mesi tra luglio e novembre 2016 gli interventi delle organizzazioni sono stati più numerosi delle chiamate di soccorso dei telefoni satellitari al Centro di coordinamento del soccorso marittimo;

impegna il Governo:

al fine di evitare comportamenti non appropriati delle organizzazioni non governative, a valutare l'opportunità di adottare tutte le intese

e gli accordi internazionali necessari con i Paesi del mediterraneo e le medesime organizzazioni non governative per:

a) evitare una sovrapposizione dei compiti delle Ong con le missioni internazionali in cui partecipa l'Italia, quali *Eunavfor Med o Frontex*;

b) sottoporre le azioni delle Organizzazioni non governative al coordinamento del Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo, subordinando all'approvazione del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto tutte gli interventi e le tratte delle imbarcazioni delle Ong, qualora il porto di approdo sia in territorio italiano;

c) evitare di sussidiare con finanziamenti pubblici le attività di soccorso delle Ong non autorizzate dal Corpo delle Capitanerie di porto, qualora il porto di approdo sia in territorio italiano;

d) indurre le Organizzazioni non governative a condurre i migranti salvati nei pressi delle coste africane nel porto più vicino e sicuro, evitando in tal modo l'insicuro attraversamento del Mediterraneo.

G19.102

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale» *(dd1270S);*

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge in esame prevede una nuova denominazione dei Centri di identificazione ed espulsione (CIE), in «Centri di permanenza per i rimpatri». Al comma 3 del medesimo articolo si prevede un ampliamento ed una distribuzione sull'intero territorio nazionale di tali centri. Le correlative iniziative sono assunte dal Ministro dell'interno d'intesa con quello dell'economia e finanza. La dislocazione di tali Centri è disposta sentito il Presidente della Regione interessata, puntando ad una ubicazione esterna ai centri urbani ed in strutture di proprietà pubblica idonee, anche mediante interventi di adeguamento o ristrutturazione,

impegnano il Governo:

a vigilare affinché le stazioni appaltanti garantiscano un adeguato livello di pubblicità e trasparenza delle procedure di aggiudicazione per gli appalti di lavori di adeguamento e ristrutturazione dei centri di permanenza per i rimpatri, nonché il controllo sull'imparzialità delle medesime procedure;

ad assicurare un efficace attività di monito raggio e controllo sulla regolare esecuzione del contratto di appalto da parte dell'ente gestore del centro di permanenza per i rimpatri;

a garantire la verifica della sussistenza dei requisiti dei soggetti affidatari della gestione dei centri, con particolare riferimento al possesso di garanzie di moralità professionale, e della qualità delle prestazioni erogate dai medesimi soggetti;

a garantire, nella scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, la corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge 190 del 2012, con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione previsti dalla predetta disciplina.

G19.103

SIMEONI, Maurizio ROMANI, FUCKSIA, VACCIANO, MUSSINI, BIGNAMI, BENCINI, DE PIETRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»;

premesso che, come si legge all'articolo 19 del decreto-legge in esame, sono previste misure volte a garantire l'ampliamento della rete dei centri di permanenza temporanea e assistenza, individuando specifici criteri per la loro identificazione. Tuttavia, anche e soprattutto alla luce delle numerose vicende scandalistiche e giudiziarie che coinvolgono la gestione dei summenzionati centri, occorre urgentemente operare una revisione della normativa vigente affinché detti centri siano disciplinati in maniera organica e sistematica;

preso atto che, ad oggi, le strutture di prima accoglienza sono gestite dalle Prefetture in forza delle disposizioni della legge 30 dicembre 1995 n. 563 e del relativo Regolamento di attuazione, decreto del Ministro dell'Interno n. 233 del 2 gennaio 1996. L'articolo 3 della legge in esame prevede, fra l'altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze. Dette strutture, organizzate come centri di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA), oppure centri di identificazione ed espulsione (CIE), sono destinate a garantire un primo soccorso limitato al tempo strettamente necessario per stabilire l'identità dello straniero e la legittimità della sua permanenza nel territorio italiano. L'accoglienza è garantita direttamente o tramite affidamento del servizio in convenzione con enti,

associazioni o cooperative. L'affidamento deve avvenire sulla base di procedure di evidenza pubblica volte a garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e trasparenza e ad assicurare la selezione di soggetti in possesso di adeguati requisiti soggettivi e di capacità tecnica e professionale. In caso di particolari situazioni di emergenza, il Ministero dell'Interno ha fornito indicazioni operative alle Prefetture con la circolare n. 14906 del 17.12.2014, nel senso di esplorare in via prioritaria la disponibilità degli enti locali ad assicurare servizi secondo quanto previsto nelle linee guida dello SPRAR (Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati istituito con la legge 30 luglio 2002, n. 189);

rilevato che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha reiteratamente affrontato la questione dell'affidamento dei servizi di accoglienza, con le deliberazioni n. 25/2012 e n. 7/2014; ancora, con l'entrata in vigore della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», *il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi decreti legislativi finalizzati, tra l'altro, alla revisione del titolo II del libro primo del codice civile, nonché al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale relativa al complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;*

in particolare, agli articoli 3 e 4 sono statuiti obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente: di disciplina degli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione; di individuazione di specifiche modalità e criteri di verifica periodica dell'attività svolta e delle finalità perseguite, nonché di riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione;

infine, un ulteriore effetto distorsivo del corretto funzionamento nella gestione dei centri di accoglienza deriva dal ricorso a proroghe delle convenzioni in atto o ad affidamenti diretti, per far fronte alle necessità di accoglienza in situazioni di estrema urgenza o emergenza. Pertanto, attesa la particolare natura e complessità delle prestazioni da erogare nell'ambito dei servizi di accoglienza,

impegna il Governo:

ad adottare entro i termini previsti dalla legge 6 giugno 2016, n. 106, i decreti legislativi di competenza;

a provvedere ad una disciplina organica e sistematica di tutti gli aspetti relativi agli affidamenti dei centri di accoglienza ad enti, associazioni o cooperative;

a richiamare l'attenzione delle amministrazioni sull'importanza e sulla necessità del monitoraggio dell'esecuzione del contratto, in relazione agli esiti e agli scostamenti tra quanto preventivato e quanto fornito.

G19.202

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale,

premesso che:

l'articolo 19, reca disposizioni urgenti per assicurare l'effettività delle espulsioni e il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri e, al comma 4, al fine di garantire l'esecuzione delle procedure di espulsione, respingimento o allontanamento degli stranieri irregolari dal territorio dello Stato – anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri provenienti dal Nord Africa – autorizza, in favore del Ministero dell'interno, per il solo anno 2017, la spesa di euro 19.125.000 a valere sulle risorse del programma FAMI – Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020;

il programma FAMI – Fondo Asilo, migrazione e integrazione è stato approvato in via definitiva dalla Commissione europea con decisione 5343 del 3 agosto 2015 e successivamente modificato e approvato con decisione 9608 del 16 dicembre 2015. La dotazione finanziaria complessiva per il periodo 2014-2020 è dì 630 milioni, di cui la metà derivanti da finanziamento comunitario e l'altra metà da finanziamento nazionale. Al 2015 risultavano impegnati 102 milioni, pari al 16 per cento del totale, come emerge dalla Relazione della Corte dei Conti sul Rendiconto generale dello Stato per il 2015, volume II, tomo II, cap. Ministero dell'Interno, pag. 233;

impegnano il governo ad adottare le necessarie misure per garantire l'esecuzione delle procedure di espulsione, respingimento o allontanamento degli stranieri irregolari dal territorio dello Stato, mediante una programmazione pluriennale di detti interventi e delle relative risorse necessarie per farvi fronte, almeno fino al periodo 2020, in linea con il periodo di programmazione 2014/2020 cofinanziato dall'Unione europea destinando risorse corrispondenti alle stime previste.

EMENDAMENTI

19.0.1

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, CARDIELLO, FAZZONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam)

1. Per assicurare il rispetto delle esigenze di sicurezza urbana, e al fine di salvaguardare l'identità e il ruolo delle moschee e degli imam in Italia, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 3,8, 19 e 20 della Costituzione, sono istituiti il Registro pubblico delle moschee e l'Albo nazionale degli *imam*.

2. È istituito presso il Ministero dell'interno il Registro pubblico delle moschee presenti nel territorio nazionale, di seguito denominato "Registro".

3. Coloro che esercitano la funzione di *imam* o sono comunque responsabili della direzione del luogo di culto chiedono al Ministro dell'interno l'iscrizione della moschea nel Registro, mediante apposita domanda presentata alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è ubicato il luogo di culto, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le ulteriori nonne necessarie per la sua attuazione.

5. La domanda di iscrizione nel Registro, corredata della documentazione edilizia e catastale relativa all'immobile adibito a luogo di culto, del piano economico-finanziario per la sua gestione e dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani ed esteri, deve essere sottoscritta, con firma autenticata da un notaio, da chi esercita la funzione di *imam* o è responsabile della direzione del luogo di culto ed essere accompagnata dalle firme autenticate di un numero di aderenti al culto nella misura del 5 per cento del numero delle persone professanti la religione musulmana legalmente residenti nella provincia.

6. La domanda di iscrizione deve contenere, a pena di nullità:

a) l'indicazione della denominazione e della sede della moschea;

b) l'indicazione della natura giuridica del soggetto che la gestisce;

c) la dichiarazione di chi esercita la funzione di *imam* o è responsabile della direzione del luogo di culto, attestante il possesso della cittadinanza italiana e il domicilio in Italia;

d) l'elenco della documentazione allegata.

7. Alla domanda di iscrizione sono allegate:

a) una relazione contenente:

1) l'esposizione dei princìpi religiosi cui si ispira l'attività svolta all'interno della moschea;

2) l'indicazione, qualora i princìpi religiosi comportino, oltre che l'esercizio di riti, anche attività di insegnamento (madrasa), delle materie e dei princìpi oggetto dell'insegnamento;

3) qualora sia prevista la presenza di un soggetto che esercita la funzione di *imam* o funzioni analoghe, le generalità del titolare;

4) l'autorità religiosa da cui l'ente dipende;

5) l'elenco delle altre sedi italiane ed estere con i nomi consistenza numerica dei fedeli;

b) copia dell'atto o del contratto relativo alla disponibilità della sede. La disponibilità dei locali deve essere garantita per un congruo periodo di tempo;

c) dichiarazione bancaria o di un istituto di credito comprovante la consistenza del patrimonio mobiliare eventualmente a disposizione del luogo di culto.

8. La domanda è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

9. La prefettura-ufficio territoriale del Governo cura l'istruttoria della domanda di iscrizione nel Registro, assumendo i pareri e le informazioni degli organi di pubblica sicurezza.

10. In particolare, la prefettura-ufficio territoriale del Governo, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche:

a) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali e indica le misure e le cautele eventualmente ritenute necessarie;

b) verifica la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

c) esprime parere motivato sull'impatto sociale derivante dall'autorizzazione all'iscrizione nel Registro.

11. Per i locali aventi capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al comma 2 sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri, che attesta la rispondenza del locale alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

12. Il prefetto, accertata la regolarità della domanda di iscrizione nel Registro e verificato l'esito favorevole di tutti gli accertamenti prescritti dalla presente legge, propone al Ministro dell'interno l'iscrizione della moschea nel Registro.

13. Il Ministro dell'interno dispone l'iscrizione nel Registro se sono rispettate tutte le condizioni stabilite dalla presente legge e se la moschea è realizzata nel rispetto dei piani urbanistici approvati dal comune nel cui territorio essa è ubicata.

14. Il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, vigila sullo svolgimento delle attività compiute all'interno della moschea, segnala le variazioni di chi esercita la funzione di *imam* o funzioni analoghe presso la medesima e comunica i fatti di particolare importanza al Ministro dell'interno. Cura altresì il controllo periodico sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, segnalando all'autorità competente le eventuali carenze.

15. Chi esercita la funzione di *imam* o il responsabile della direzione del luogo di culto presenta annualmente il bilancio della gestione economico-finanziaria della moschea e l'aggiornamento dell'elenco degli eventuali finanzia tori italiani ed esteri, debitamente documentato, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio, che ne cura la trasmissione al Ministro dell'interno.

16. Ove per qualsiasi causa cambi il titolare della funzione di *imam* o il responsabile della direzione del luogo di culto, il subentrante deve presentare al prefetto, entro le successive quarantotto ore, la documentazione atte stante il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

17. Il prefetto, qualora la moschea abbia cessato di possedere uno dei requisiti o non sia stato adempiuto uno degli obblighi previsti dalla presente legge, propone al Ministro dell'interno la revoca dell'iscrizione e, nei casi di particolare gravità, dispone provvisoriamente la chiusura

del luogo di culto in attesa della decisione del Ministro.

18. E istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Albo nazionale degli *imam*, di seguito denominato "Albo".

19. Chi intende esercitare la funzione di *imam* o funzioni analoghe chiede l'iscrizione all'Albo presentando domanda al Ministro dell'interno tramite la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza. L'iscrizione è obbligatoria ed è subordinata. al possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza e domicilio in Italia;

b) conoscenza della lingua italiana;

c) maggiore età;

d) assenza di sentenze di condanna definitiva, pronunziate o riconosciute in Italia, per delitti non colposi punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, o di sottoposizione a procedimento penale per i medesimi reati;

e) sufficiente livello di istruzione, preparazione, competenza ed esperienza coerenti con il profilo da ricoprire, secondo i criteri di valuta-

zione stabiliti dalla Commissione per l'Albo degli *imam* di cui all'articolo 9;

f) conoscenza e condivisione dei princìpi ispiratori del-processo di integrazione delle comunità di immigrati di fede musulmana nella comunità nazionale italiana;

g) conoscenza e condivisione dei diritti e dei doveri contenuti nella Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione elaborata dalla Consulta per l'Islam italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 2005;

h) attestato di idoneità rilasciato dalla Commissione per l'Albo degli *imam* di cui all'articolo 9.

20. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, verifica, in particolare, l'estraneità del richiedente a ogni collegamento con organizzazioni terroristiche ovvero legate o contigue al terrorismo.

21. In qualsiasi momento il prefetto mediante gli organi di pubblica sicurezza, può verificare il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge da parte di un soggetto iscritto all'Albo. In caso di mancanza dei requisiti, il prefetto ne informa il Ministro dell'interno e chiede la revoca dell'iscrizione all'Albo.

22. Nel caso in cui chi è iscritto all'Albo sia imputato per un delitto non colposo, punibile con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, il prefetto della provincia in cui è stato commesso il reato chiede aI Ministro dell'interno di sospendere l'iscrizione all'Albo.

23. Nei casi in cui il comportamento di chi è iscritto all'Albo costituisca minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, tenuto anche conto di eventuali procedimenti penali in corso, il prefetto competente chiede al Ministro dell'interno di revocare l'iscrizione all'Albo.

24. La revoca dell'iscrizione comporta l'impossibilità definitiva di presentare nuova richiesta di iscrizione all'Albo.

25. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita la Commissione per l'Albo degli *imam*, di seguito denominata "Commissione", competente per tutte le

questioni concernenti la formazione e la tenuta dell'Albo. La Commissione collabora con le istituzioni e con le autorità accademiche delle maggiori università dei Paesi arabi dell'area del mare Mediterraneo.

26. La Commissione ha carattere interreligioso ed è composta da dieci membri nominati per metà dal Ministro dell'interno e per metà dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il presidente è eletto dalla Commissione tra i membri nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'interno può disporre lo scioglimento della Commissione in caso di impossibilità di funzionamento o per gravi mancanze nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite.

27. La Commissione ha il compito di:

a) esaminare le domande di iscrizione all'Albo ed esprimere parere su di esse al Ministro dell'interno;

b) promuovere iniziative atte a elevare la qualificazione e l'aggiornamento degli imam iscritti all'Albo e favorire il dialogo e la collaborazione con i responsabili delle moschee e con le comunità degli immigrati di religione musulmana.

28. Per chi esercita la funzione di imam o funzioni analoghe, senza essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere *e)*, *f)*, *g)* e *h)* del comma 2 dell'articolo 7, e per coloro che intendono esercitare le funzioni di imam, sono istituiti appositi corsi di formazione e di studio presso le facoltà di lettere e filosofia delle principali università presso cui esistano corsi di specializzazione in storia e civiltà orientali.

29. I criteri e le modalità-per disciplinare e razionalizzare l'accesso ai corsi di cui al comma 1, anche con riferimento alla disponibilità di strutture, attrezzature e servizi, nonché al numero dei docenti e alla qualità dell'offerta didattica, sono determinati ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, d'intesa con la Commissione e in accordo con le università interessate.

30. Al termine del corso di formazione e di studio, l'università trasmette l'attestato di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341, con l'indicazione delle ore di frequenza e della verifica finale delle competenze acquisite, alla Commissione, che provvede a rilasciare un attestato con il quale certifica l'idoneità del titolare all'esercizio della funzione di *imam* nelle moschee italiane.

31. I soggetti ai quali si applica la presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo ed entro sei mesi dalla stessa data adeguano i rispettivi edifici di culto e nominano i responsabili ai sensi delle disposizioni della presente legge».

19.0.2

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

*Dopo l'***articolo***, inserire i seguenti*

«Art. 19-*bis*.

(Modifiche al testo unico immigrazione decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. al fine di rendere le procedure di espulsione maggiormente efficaci, al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 13:

1) comma 13-*bis*, sono sostituite le parole: "da uno a quattro anni" con le seguenti: "da tre a otto anni" e le parole: "da uno a cinque anni", con le seguenti: "da tre a dieci anni".

2) Al comma 13-*bis*, in fine è aggiunto il seguente periodo: "In nessun caso, nei confronti del condannato ai sensi del presente articolo, può essere nuovamente adottato un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico. I condannati ai sensi del presente comma sono esclusi dai benefici di cui alla legge sull'ordinamento penitenziario».

b) All'articolo 16:

1) al comma 1 sono sostituite le parole: "entro il limite di due anni e« con le seguenti: "entro il limite di tre anni e, ove la pena sia inferiore ad anni due, e".

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4. Qualora sia impossibile reperire il vettore o altro mezzo di trasporto idoneo ai sensi dell'articolo 14 comma 1 del presente testo unico, il giudice dispone comunque l'espulsione ai sensi del primo comma della presente legge, disponendo altresì che essa rimanga sospesa fino al reperimento del vettore medesimo, fatte salve, nelle more, le misure cautelari eventualmente adottate. Nei casi di cui al precedente periodo, la sentenza è immediatamente comunicata al Questore, affinché, nella gestione delle risorse di cui all'articolo 14-*bis* del presente testo unico, provveda con la massima priorità all'esecuzione della relativa espulsione".

3) Al comma 5, primo periodo sono sostituite le parole: "due anni", con le seguenti: "tre anni" .

4) Al comma 8 sono sostituite le parole: "della pena", con le seguenti: "della pena, senza che siano concedibili al condannato rientrato illegalmente i benefici di cui alla legge sull'ordinamento penitenziario".

5) All'articolo 22, comma 12 le parole: "da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato", sono sostituite dalle seguenti: "da tre a dieci anni e con la multa di 50.000 euro per ogni lavoratore impiegato".

Art. 19-*ter*.

(Sospensione straordinaria dell'applicazione di alcune disposizioni di cui al testo unico immigrazione decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Per l'attuazione degli interventi di emergenza, conseguenti alla dichiarazione di cui all'articolo 1 comma 1:

a) le disposizioni di cui al comma 5, articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 non si applicano;

b) le disposizioni di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applicano solo nei territori dove non vi siano condizioni di emergenza abitativa relative ai cittadini italiani;

c) Le disposizioni di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applicano solo agli stranieri titolari della carta di soggiorno;

d) Le quote di ingresso annualmente definite con decreto di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono sospese».

19.0.3

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Iscrizione anagrafica e cancellazione)

1. Il richiedente protezione internazionale ospitato in uno dei centri di cui agli artt. 9, 11 e 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 viene iscritto all'interno delle liste di convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, quando non iscritto autonomamente all'anagrafe della popolazione residente.

2. Il responsabile della convivenza anagrafica deve essere individuato nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa nel centro o nella struttura di accoglienza ed è tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. È tuttavia fatto obbligo per il responsabile della convivenza anagrafica di dare normale comunicazione della variazione della convivenza al competente Ufficio di anagrafe entro dieci giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

3. La comunicazione da parte del responsabile della convivenza anagrafica di revoca delle misure di accoglienza o di allontanamento non giustificato del richiedente protezione danno luogo a motivo di cancellazione dalla lista della convivenza anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente ammesso nell'ipotesi di cui all'articolo 23-*bis*, comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modificazioni o di essere iscritto in altra lista di convivenza anagrafica.

4. Restano immutate tutte le altre diposizioni di cui alla legge n. 1228 del 1954 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

— 218 —

19.0.4

CASSON, DIRINDIN, CORSINI, GRANAIOLA, RICCHIUTI, MINEO, MUSSINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

1. Il richiedente protezione internazionale ospitato in uno dei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 viene iscritto all'interno delle liste di convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, quando non iscritto autonomamente all'anagrafe della popolazione residente.

2. Il responsabile della convivenza anagrafica deve essere individuato nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa nel centro o nella struttura di accoglienza ed è tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. È tuttavia fatto obbligo per il responsabile della convivenza anagrafica di dare formale comunicazione della variazione della convivenza al competente Ufficio di anagrafe entro dieci giorni dalla data in cui sì sono verificati i fatti.

3. La comunicazione da parte del responsabile della convivenza anagrafica di revoca delle misure di accoglienza o di allontanamento non giustificato del richiedente protezione danno luogo a motivo di cancellazione dalla lista della convivenza anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente ammesso nell'ipotesi di cui all'articolo 23-*bis* comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modificazioni o di essere iscritto in altra lista di convivenza anagrafica.

4. Restano immutate tutte le altre disposizioni di cui alla legge n. 1228 del 1954 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

19.0.5

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Concorso dello Stato per garantire i servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati)

All'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-*bis*. Al fine di garantire i servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, i comuni dispongono dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinati allo Stato, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *f)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A tal fine, ogni anno i comuni comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la somma di cui al periodo precedente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per ciascun comune che abbia disposto dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinata allo Stato al fine di garantire servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, viene stornata somma equivalente in favore dello Stato a titolo di compensazione».

19.0.7

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo, Uras

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Minori non accompagnati)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge-non sono dirette ai minori non accompagnati, cui si applica la specifica disciplina».

Art. 20.

20.1

Endrizzi, Crimi, Morra, Montevecchi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «di ciascuno dei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», *con le seguenti:* «di ogni anno»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La relazione di cui al periodo precedente è integrata da una relazione redatta dal Garante dei di-

ritti delle persone detenute o private della libertà personale, dall'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), con il contributo di associazioni od enti che operano in favore degli immigrati previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed esperti del diritto dello straniero».

20.2

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché al numero delle procedure di espulsione, respingimento o allontanamento degli stranieri irregolari dal territorio dello Stato, effettuate a fronte delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 19, comma 4».

20.3

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Alla relazione è accluso un dossier statistico dettagliato, contenente:

a) i dati numerici relativi ai migranti giunti sul territorio italiano, con riferimento alle nazionalità di provenienza;

b) i dati numerici relativi alle richieste di protezione internazionale, con specifici riferimenti gli esiti delle procedure, al numero dei casi pendenti e ai rinnovi dei permessi di soggiorno rilasciati ai richiedenti protezione;

c) i costi sostenuti dallo Stato analiticamente considerati, con riferimento specifico alle attività di primo soccorso, alla gestione dei centri di permanenza, alle operazioni di rimpatrio, al funzionamento delle Commissioni territoriali e alle spese di giustizia.».

20.4

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. È costituito presso il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle strutture del predetto Ministero, un comitato di esperti sul monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto-legge, avente an-

che il compito di analizzare dati e informazioni sulle migliori prassi per la gestione dei procedimenti in materia di protezione internazionale. Il comitato, sulla base del lavoro svolto, formula proposte di intervento e progetti, ove opportuno anche in forma di modifiche alla legislazione vigente, volte ad assicurare il pieno rispetto delle garanzie processuali dei richiedenti protezione internazionale. Le proposte del comitato di cui al presente comma sono allegate alla relazione di cui al presente articolo. Con decreto del Ministro dell'interno è disciplinata la costituzione e il funzionamento del comitato, al quale partecipano anche giuristi di comprovata competenza in materia di diritto di asilo, diritti umani e diritto processuale civile. La partecipazione alle attività del comitato non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese di qualunque natura».

ORDINI DEL GIORNO

G20.200

LO MORO, MIGLIAVACCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2705 (Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale),

premesso che:

il decreto-legge in corso di conversione rappresenta un serio tentativo di velocizzazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale e di revisione della normativa di contrasto della immigrazione illegale;

il provvedimento approfondisce e innova su alcuni punti, dalla istituzione delle Sezioni specializzate alla competenza per materia e alla procedura, dal potenziamento delle commissioni territoriali alla disciplina delle attività amministrative e di notifica, dalla previsione della possibilità dei richiedenti protezione internazionale di partecipare ad attività di utilità sociale alle modifiche in materia di permesso per motivi umanitari e di protezione internazionale in caso di permesso di soggiorno e riconoscimento di protezione riconosciuti da due Stati membri UE diversi; dall'applicazione straordinaria di magistrati all'assunzione di personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali; mentre altri punti sono trattati nel provvedimento per aspetti specifici, in un quadro normativo che avrebbe avuto bisogno di interventi urgenti e che rimane invece immodificato;

su alcuni di questi punti sono stati presentati specifici emendamenti mentre su altri occorre intervenire acquisendo preventivamente elementi e dati nella disponibilità del governo;

tra le questioni da affrontare appare urgente intervenire in particolare in materia di flussi regolari, regolamentazione degli hot-spot, centri di permanenza per i rimpatri (ex CIE);

in particolare, non è sostenibile oltre il blocco totale dell'immigrazione che, senza fermare l'arrivo in Italia di migranti economici, espone gente che fugge dalla miseria e dalla fame a sacrifici inenarrabili e al rischio della vita per la ricerca di condizioni di vita migliori per sé e per la propria famiglia;

per gli *hot-spot* non può continuarsi a fare riferimento a normative nate in contesti emergenziali lontani nel tempo, ed in particolare alla cd. legge Puglia del 1995;

la condizione degli *ex* CIE, come fotografata, in particolare, dal rapporto prodotto nel gennaio 2017 dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato richiede una revisione totale della normativa, anche alla luce degli scandali che si continuano a registrare in relazione all'affidamento della gestione dei Centri;

su tale tema, che pure sono all'attenzione del Ministero dell'Interno, tanto che si è addivenuti alla previsione di un contratto tipo elaborato con la collaborazione dell'ANAC, serve un cambiamento radicale che rafforzi e giustifichi il cambio del nome da Centri di identificazione ed espulsione a Centri di permanenza per i rimpatri,

impegna il Governo:

a intervenire, per quanto di competenza, sulle materie sopra segnalate e, contestualmente, a fornire al Parlamento notizie e dati che consentano o almeno agevolino l'iniziativa parlamentare.

G20.201

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»;

rilevato che, secondo gli ultimi dati del Ministero dell'interno, sebbene nel corso dell'anno 2016 gli immigrati che hanno fatto ingresso illegalmente via mare nel territorio italiano siano stati 181.439, con un incremento del 17,94 per cento rispetto al precedente anno, e le richieste di asilo siano state 123.600, con un aumento del 47,20 per cento rispetto al 2015, tuttavia gli esiti positivi alle domande si sono mantenuti costanti nei due anni, ossia solo al 5 per cento è stato riconosciuto lo *status* di rifugiato, al 14 per cento la protezione sussidiaria, al 21 per cento quella umanitaria, mentre i rigetti sono aumentati passando dal 53 per cento a ben il 58 per cento nel 2016;

preso atto che nonostante la diminuzione del numero delle domande accolte, invece, gli immigrati richiedenti protezione internazionale presenti nel sistema di accoglienza sono passati da 22.118 nel 2013 a 103.792 nel 2015 fino a 176.554 nel 2016 con un *trend* in crescita esponenziale;

rilevato che il costo per la gestione degli immigrati è passato da 1.609 milioni di euro del 2013 (di cui solo 101 quale contributo dall'Unione europea) a 3.994 milioni di euro nel 2016 (di cui 112 dalla UE),

impegna il Governo:

a presentare con cadenza annuale al Parlamento una relazione dettagliata sul numero degli ingressi di cittadini stranieri nel territorio italiano dai confini terrestri, marittimi e aerei, sull'esito delle richieste di protezione internazionale presentate ed esaminate e degli eventuali ricorsi giurisdizionali avverso le decisioni adottate dalla competente autorità esaminatrice, infine sui costi conseguenti alle politiche adottate in materia di immigrazione e asilo.

EMENDAMENTI

20.0.1
CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(Commissione tecnica permanente)

1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, il Ministro del lavoro, il Ministro della salute e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che procede:

a) al monitoraggio delle situazioni di crisi e instabilità politica negli Stati confinanti e nei Paesi del Nord Africa di sponda mediterranea che potrebbero determinare un eccezionale afflusso migratorio verso l'Italia;

b) al monitoraggio dei dati relativi ai reati commessi da cittadini immigrati;

c) al fine di applicare efficacemente le disposizioni dicci al comma3, articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, alla compilazione e all'aggiornamento di una lista di Paesi UE fortemente interessati dal fenomeno migratorio verso l'Italia, con relativo studio del fenomeno per individuare le reali motivazioni ed avviare, attraverso accordi bilaterali con gli Stati interessati, modalità di accesso alle banche dati della pubblica sicurezza per schedare e identificare preventivamente i cittadini comunitari che rappresentano un rischio per il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza interna;

d) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente nel nostro Paese e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari e comunitari, nonché sui rimpatri;

e) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno, alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori e all'elaborazione di misure atte ad incentivarne i rimpatri;

f) all'analisi della capacità recettiva del Paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento alla disponibilità di posti di lavoro nei diversi settori occupazionali, di alloggi, e rispetto alla reale sostenibilità dei costi e dei servizi garantiti;

g) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;

h) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza;

i) al monitoraggio dei reali effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4-*bis* (accordo di integrazione) così come disciplinato dal D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179;

j) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei- flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad una immigrazione di qualità, includendo nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di rincongiungimento familiare».

20.0.2
COLLINA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

1. I centri di prima accoglienza finanziati dal Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) e le strutture ricettive temporanee attivate ai sensi del comma 3-*bis* dell'articolo 19, già attivati alla data del 10 giugno 2017, continuano a svolgere la loro funzione di centri di prima accoglienza come centri governativi ai sensi dei comma 1 del citato articolo 19, previo censimento e verifica del possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 19 e della loro conformità alla normativa regionale. Tali attività di verifica sono svolte dall'unità operativa attiva presso il Ministero dell'Interno».

20.0.4
BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251)

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Nelle ipotesi di reato di cui alla lettera *b)* del comma 1 e nelle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *b)* e *c)*, la revoca prevede la traduzione immediata dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri e la sua espulsione con accompagnamento entro le successive 48 ore.";

b) all'articolo 18, comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 16, commi 1, lettera *a)*, *b)*, primo periodo, *c)*, *d)*, *d-bis)* e comma 2. In questi casi la revoca prevede la traduzione immediata dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri e la sua espulsione con accompagnamento entro le successive 48 ore;"».

Art. 21.

21.2

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 349 del Codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Se taluna delle persone indicate nel presenta articolo rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le 24 ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le 36 ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete, ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un-convivente.

4-*bis*. Nel caso si tratti di persona straniera o apolide, trascorso il termine di cui al precedente comma senza che si sia potuto identificarla ma è certo il Paese di origine, questa è tradotta presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, per il trattenimento se minore di età e per l'espulsione se maggiorenne. L'espulsione non può avvenire se lede garanzie previste da Convenzioni e protocolli internazionali e la persona rimane presso il centro di permanenza per i rimpatri.

4-*ter*. La legge disciplina le modalità di applicazione delle disposizioni del comma 2-*bis*"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Disposizioni transitorie e finali».

21.3

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 349 del Codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Se taluna delle persone indicate nel presenta articolo rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le 24 ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le 48 ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete, ed m tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente.

4-*bis*. Nel caso si tratti di persona straniera o apolide, trascorso il termine di cui al precedente comma senza che si sia potuto identificarla ma è certo il Paese di origine, questa è tradotta presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, per il trattenimento se minore di età e per l'espulsione se maggiorenne. L'espulsione non può avvenire se lede garanzie previste da Convenzioni e protocolli internazionali e la persona rimane presso il centro di permanenza per i rimpatri.

4-*ter*. La legge disciplina le modalità di applicazione delle disposizioni del comma 2-*bis*."».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Disposizioni transitorie e finali».

21.4

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. L'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente:

"6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi ese-

cutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfa le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Disposizioni transitorie e finali».

21.5

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 è aggiunto, infine, il seguente comma:

"2-*bis*. Allo straniero che incorre in una delle ipotesi delittuose previste dall'articolo 16 commi 1, lettera *a)*, *b)*, primo periodo, *c), d)*, d-bis) e comma 2, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 nei 5 anni successivi dalla data della sua concessione è disposta, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, la revoca della stessa con le medesime modalità previste per la sua concessione."».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Disposizioni transitorie e finali».

21.0.1

COLLINA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

(Agevolazioni fiscali per i Comuni che accolgano richiedenti protezione internazionale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermo restando l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai Comuni che accolgano richiedenti protezione internazionale non si applicano le disposizioni di cui:

a) all'articolo 12, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) all'articolo 6, commi 8, 9, 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con madificazioni, dalla legge 6 agosto 2012, n. 133;

d) all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

2. I programmi e i provvedimenti statali che prevedono contributi a favore degli enti locali garantiscono priorità ai Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale».

Art. 22.

22.1

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo, Uras

Al comma 1 sopprimere la lettera b)*, conseguentemente alla lettera* c)*, sostituire le parole:* «1.699.494 euro per l'anno 2017, a 3.135.457 euro per l'anno 2018, a 2.779.792 euro per l'anno 2019 e a 2.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020» *con le seguenti:* «8.109.032 euro per l'anno 2017, a 25.805.957 euro per l'anno 2018, a 31.266.032 euro per l'anno 2019 e a 31.135.629 euro a decorrere dall'anno 2020» *e sostituire le parole:* «6.785 euro a decorrere daIl'anno 2017» *con le seguenti:* «6.416.323 euro per l'anno 2017, 22.677.285 euro per l'anno 2018 e 28.493.025 euro a decorrere dall'anno 2019».

€ 12,40

1.2.4. Testo 1 (ANNESSO)

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
21 marzo 2017
N. 1 – ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale (2705)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP2

BARANI, MAZZONI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MILO, PAGNONCELLI, PICCINELLI, SCAVONE, VERDINI

Il Senato,

in sede di esame di disegno di legge n. 2705,

premesso che:

l'istituzione, da parte del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 recante *«Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»,* nell'ambito del tribunale ordinario delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione appare disciplinata in modo gravemente contraddittoria. L'intento di assicurare una giurisdizione unica e specializzata in capo alla magistratura ordinaria è contraddetto in modo irrazionale dalla mancata concentrazione nel nuovo giudice di altre competenze concernenti tali materie che invece oggi restano disperse tra giudice di pace, giudice amministrativo e giudice ordinario;

l'accentramento operato dal decreto relativo alla competenza per territorio in soli 14 Tribunali riduce il diritto degli stranieri alla prossimità del giudice e ostacola l'attività dei difensori provenienti da sedi diverse, rendendo più difficoltoso il diritto di difesa della parte, che si troverà lontana dal Foro di discussione della propria controversia, ostacolando sotto il profilo logistico la concreta possibilità di accesso alla giurisdizione, compromettendo in tal modo le previsioni dell'articolo 24 della Costituzione;

Tip. Senato

la possibilità di tenere l'udienza per la convalida urgente di misure di trattenimento incidenti sulla libertà personale mediante collegamento audiovisivo a distanza, prevista dagli articoli 8 e 10 del D.l., impedirà al giudice di esaminare il richiedente nel luogo dove si trova e di verificarne le condizioni (spesso deficitarie) di accoglienza, costringendo il difensore alla difficile scelta tra il presenziare alla convalida accanto al suo assistito o accanto al giudice: in ciascuna delle due ipotesi la pienezza della sua funzione risulterà compressa, in violazione del diritto alla difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione;

la nuova disciplina prevista nel D.L. delle notificazioni delle decisioni delle Commissioni in capo ai responsabili dei centri di accoglienza può prestarsi a disfunzioni ed abusi nelle situazioni di irreperibilità o di revoca delle condizioni di accoglienza, il che potrebbe rendere ineffettivo il diritto alla difesa, poiché dalla notificazione della decisione della Commissione decorrono i termini per l'impugnazione della stessa decisione;

il nuovo rito per i ricorsi giurisdizionali in materia di protezione internazionale appare gravemente criticabile sotto il profilo della legittimità costituzionale. La previsione da parte dell'articolo 6 del decreto di un unico grado di merito caratterizzato da una cognizione di regola cartolare, nel quale l'udienza è solo un'eventualità e ha forma camerale, viola il principio del contraddittorio e della pubblicità del processo, garantiti dall'articolo 111 della Costituzione e dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come ribadito nella giurisprudenza costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo, e da ultimo riaffermato dalla Cassazione con sentenza n. 395/2017;

l'uso della videoregistrazione dell'audizione del richiedente potenzialmente sostitutivo dell'audizione dello straniero da parte del giudice, ai sensi dell'articolo 6 del decreto, non è conforme all'obiettivo indicato dalle disposizioni previste dal legislatore dell'Unione europea, orientate a rafforzare i diritti dei richiedenti protezione internazionale. A tal proposito il diritto dell'Unione valorizza la valutazione piena e diretta del giudice *ex nunc* di tutte le fonti di prova. A tal fine appare essenziale l'ascolto diretto e personale del richiedente, essendo spesso le dichiarazioni rese dallo stesso gli unici elementi su cui si basa la domanda (articolo 46 della Direttiva 2013/32/UE);

l'eliminazione dell'appello appare irrazionale e presenta elementi di incostituzionalità nell'ordinamento italiano in cui la garanzia del doppio grado di merito è prevista anche per controversie civili di ben minor valore rispetto all'accertamento se sussista o meno in capo allo straniero un fondato rischio di persecuzione o di esposizione a torture, trattamenti disumani e degradanti o eventi bellici in caso di rientro nel proprio Paese, e l'inevitabile trasferimento nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione delle criticità e delle disfunzioni che si dichiara di voler eliminare, l'eliminazione dell'appello, inoltre, sopprimerà per la sola materia della protezione internazionale un essenziale momento di uniformazione degli orientamenti giurisprudenziali e finirà per gravare pesantemente sui carichi della Cassazione (tenuta a decidere entro sei mesi dalla presentazione del ricorso), che finora si era occupata in misura ridotta della materia pro-

prio a causa dell'efficacia del filtro dell'appello. L'illegittimità costituzionale di tali scelte deriva insomma dall'avere previsto contestualmente:

1) il rito camerale per la trattazione dei relativi procedimenti;

2) il rito camerale ove l'esistenza dell'udienza di discussione è eventuale ed eventuale è anche la partecipazione della parte al processo e la sua audizione;

3) la soluzione di cui alle precedenti lettere nell'ambito di un processo che vede, quale principale fonte di prova, le dichiarazioni della parte, le quali devono essere valutate *ex nunc* dal giudice per espressa previsione normativa europea (articolo 46 della Direttiva 20 13/32/UE);

4) la eliminazione del doppio grado di giudizio di merito;

nel modello delineato dal D.L., dal combinato disposto delle opzioni su esposte, deriva la lesione del principio di eguaglianza, sotto il profilo della ragionevolezza, della riserva di legge in materia di stranieri, del diritto alla difesa (che in materia di protezione internazionale deve essere effettiva secondo la direttiva UE sulle procedure di esame delle domande) e del contraddittorio nel processo (articoli 3, 10, 24, 111 e 117 Costituzione);

la scelta di non fornire alcuna disciplina dei centri definiti «punti di crisi» *(gli hotspot* della terminologia dei documenti della Commissione europea), per il cui funzionamento si rinvia a testi normativi (la cd. legge Puglia del 1995) che non contengono alcuna precisazione circa la natura di questi luoghi e le funzioni che vi si svolgono, si pone in violazione della riserva di legge in materia di stranieri (articolo 10, comma 2 della Costituzione) e della riserva assoluta di legge in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale (articolo 13 della Costituzione);

si evidenzia, inoltre, che la recente decisione della Grande Camera della Corte EDU (sentenza Khlaifia del 15 dicembre 2016) ha condannato l'Italia proprio in relazione al più noto di questi centri (quello di Lampedusa), ritenendoli luoghi chiusi, in cui lo straniero viene privato della libertà senza alcuna base legale e senza alcun controllo dell'autorità giudiziaria, in violazione di due tra le norme più importanti della Costituzione e della CEDU, le norme sulla libertà personale (articolo 13 della Costituzione e articolo 5 CEDU),

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge in titolo.

EMENDAMENTO

Art. 15.

19.15
Ritirato
CASSON, DIRINDIN, RICCHIUTI, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Al comma 3, sostituire le parole: «In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1 e 2» *con le seguenti:* «In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui al comma 2».

€ 1,00

1.2.5. Testo 1 (ANNESSO II)

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
23 marzo 2017
N. 1 – ANNESSO II

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale (2705)

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.10000 (testo 2)/1

CRIMI, BUCCARELLA

All'emendamento 1.1000 (testo 2) delle Commissioni, sostituire le parole: «nè incrementi di dotazioni organiche», *con le seguenti:* «. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con propri decreti alla rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudiziari, relativamente al personale di magistratura, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione delle disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4, entro i limiti del ruolo organico di cui alla Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71.».

Tip. Senato

— 2 —

1.10000 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea).* – Sono istituite presso i tribunali ordinari del luogo nel quale ha sede la Corte d'appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazione organiche».

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 3 la parola: «6.785» *è sostituita dalla seguente:* «12.565»;

all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Le controversie ed i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnati alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1. È competente territorialmente la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato»;

all'articolo 22, comma 1, la parola: «8.293.766» *è sostituita dalla seguente:* «8.299.546», *la parola:* «25.990.691» *è sostituita dalla seguente:* «25.996.471», *la parola:* «31.450.766» *è sostituita dalla seguente:* «31.456.546», *la parola:* «31.320.363» *è sostituita dalla seguente:* «31.326.143»;

all'articolo 22, comma 1, lettera c), *la parola:* «1.699.494» *è sostituita dalla seguente:* «1.705.274», *la parola:* «3.135.457» *è sostituita dalla seguente:* «3.141.237», *la parola:* «2.779.792» *è sostituita dalla seguente:* «2.785.572», *la parola:* «2.649.389» *è sostituita dalla seguente:* «2.655.169», *la parola:* «6.785» *è sostituita dalla seguente:* «12.565».

Art. 2.

2.11/1

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

All'emendamento 2.11, sostituire la parola: «o» *con la seguente:* «e».

2.11
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, dopo le parole: «conoscenza della lingua inglese» *aggiungere le seguenti:* «o della lingua francese».

Art. 3.

3.17 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e dello stato di cittadinanza italiana».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d)*, capoverso* «Art. 19-*bis*»*, comma 1, dopo le parole:* «dello stato di apolidia» *inserire le seguenti:* «ed in materia di cittadinanza italiana».

3.2000/1
CRIMI, BUCCARELLA

All'emendamento 3.2000, capoverso «4-*bis*»*, sopprimere l'ultimo periodo.*

3.2000 [id. a 3.27 (testo 2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 4 prima delle parole: «In deroga» *sono inserite le seguenti:* «Salvo quanto previsto dal comma 4-*bis*,»;

dopo il comma 4 è aggiunto, infine, il seguente:

«4-*bis*. Le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti emessi dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale sono decise in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il col-

legio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione».

Art. 6.

6.2000/1

De Petris, Mineo, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras

All'emendamento 6.2000, al capoverso «3-septies» al secondo periodo dopo le parole: «quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione» *aggiungere le seguenti:* «o quando l'interessato chieda di essere ascoltato».

6.2000/2

De Petris, Mineo, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras

All'emendamento 6.2000, al capoverso «3-septies» al terzo periodo, dopo le parole: «Il procedimento è definito con decreto» *sopprimere le seguenti:* «non reclamabile» *e dopo il terzo periodo inserire il seguente:* «Il decreto è reclamabile entro trenta giorni dalla sua comunicazione, al Tribunale in composizione collegiale, composto da magistrati della medesima sezione specializzata, escluso il magistrato che ha deciso il decreto oggetto del reclamo. La pronuncia sul reclamo avviene con decreto da adottarsi entro tre mesi dalla presentazione.».

6.2000/3

Buccarella

*All'emendamento 6.2000, comma 3-*septies*, terzo periodo, sopprimere la parola:* «non».

6.2000/4

BUCCARELLA

All'emendamento 6.2000, sopprimere il comma 3-novies.

6.2000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, prima della lettera a) *anteporre la seguente:*

«0*a)* all'articolo 3, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Contro le decisioni di trasferimento adottate dall'autorità di cui al comma 3 è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ove non diversamente disposto dai commi seguenti.

3-*ter*. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione di trasferimento.

3-*quater*. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni, con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. Il decreto è pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione dell'autorità di cui al comma 3. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo. Il decreto con il quale è concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato è notificato, a cura della cancelleria. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del quinto e sesto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettersi entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non è impugnabile.

3-*quinquies*. Il ricorso è notificato all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. L'autorità può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti e può depositare, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva. Entro lo stesso termine l'autorità deve depositare i documenti da cui risultino gli elementi di prova e le circostanze indiziarie posti a fondamento della decisione di trasferimento.

3-*sexies*. Il ricorrente può depositare una nota difensiva entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3-*quinquies*, secondo periodo.

3-*septies*. Il procedimento è trattato in camera di consiglio. L'udienza per la comparizione delle parti è fissata esclusivamente quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione. Il procedimento è definito, con decreto non reclamabile, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di trenta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto da effettuarsi a cura della cancelleria anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di Cassazione decide sull'impugnazione entro due mesi dal deposito del ricorso.

3-*octies.* Quando con il ricorso di cui ai precedenti commi è proposta istanza di sospensione degli effetti della decisione di trasferimento, il trasferimento è sospeso automaticamente e il termine per il trasferimento del ricorrente previsto dall'articolo 29 del regolamento (VE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 decorre dalla comunicazione del provvedimento di rigetto della medesima istanza di sospensione ovvero, in caso di accoglimento, dalla comunicazione del decreto con cui il ricorso è rigettato.

3-*novies*. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nel procedimento di cui ai precedenti commi.

3-*decies*. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

3-*undecies*. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi con riguardo ai procedimenti di cui ai precedenti commi, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In ogni caso, il giudice può autorizzare il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza"».

Conseguentemente,

all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera e), *inserire la seguente:*

«*e-bis)* per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, in applicazione del regolamento (VE) n. 604/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013»;

all'articolo 21, comma 1, le parole: «6, comma 1, lettere» *sono sostituite dalle seguenti:* «6, comma 1, lettere 0*a)*».

6.3000/1

SERRA

All'emendamento 6.3000, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Le Commissioni territoriali trasmettono in ogni caso gli atti e i provvedimenti emanati nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, entro cinque giorni dall'adozione, all'ufficio della questura territorialmente competente che ne cura la consegna al destinatario. La notifica degli atti e dei provvedimenti s'intende eseguita se nel termine di quindici giorni dal momento della loro trasmissione il richiedente rifiuti di ricevere l'atto o il provvedimento o di sottoscrivere la ricevuta comprovante l'avventa notificazione o risulti irreperibile. L'ufficio di questura territorialmente competente mediante messaggio di posta elettronica certificata, comunica l'esito della notifica indicando il giorno e l'ora alla Commissione territoriale competente.

3-*bis*. Ai fini della decadenza dai termini aventi ad oggetto le impugnazioni nei procedimenti di riconoscimento della protezione internazionale, nei casi di incolpevole mancata conoscenza della trasmissione degli atti e dei provvedimenti di cui al precedente comma, il richiedente è ammesso a provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento"».

6.3000/2

SERRA

All'emendamento 6.3000 sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nelle ipotesi di irreperibilità del richiedente nell'ultimo domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Decreto legislativo del 18 agosto 2015 n. 142 e nei casi di allontanamento ingiustificato dai centri di accoglienza e di revoca delle condizioni di accoglienza come disposto dagli articoli 13 e 23 del medesimo decreto legislativo, la notificazione s'intende eseguita dal momento della consegna dell'avviso di ricevimento alla Commissione territoriale della impossibilità della notificazione. Ai fini della decadenza dai termini aventi ad oggetto le impugnazioni nei procedimenti di riconoscimento della protezione internazionale è fatta salva la facoltà del richiedente di ritirare il provvedimento adottato dalla Commissione territoriale presso l'ufficio della questura territorialmente competente, entro sessanta giorni dalla decisione"».

6.3000/3

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

All'emendamento 6.3000, alla lettera a), *comma 3*-ter, *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Nel caso di rifiuto o irreperibilità del richiedente la domanda di protezione internazionale sarà comunque dichiarata inammissibile»

6.3000/4

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

All'emendamento 6.3000, lettera a), *capoverso* «3-*ter*», *ultimo periodo, sostituire le parole:* «venti giorni» *con le seguenti:* «trenta giorni».

6.3000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, le lettere a) *e* b) *sono sostituite dalle seguenti:*

«*a)* all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono validamente effettuate presso il centro o la struttura in cui il richiedente è accolto o trattenuto di sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. La notificazione avviene in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia informatica per immagine del documento cartaceo, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del responsabile del centro o della struttura, il quale ne cura la consegna al destinatario, facendone sottoscrivere ricevuta. Dell'avvenuta notificazione il responsabile del centro o della struttura dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante messaggio di posta elettronica certificata contenente la data e l'ora della notificazione medesima. Ove il richiedente rifiuti di ricevere l'atto o di sottoscrivere la ricevuta il responsabile del centro o della struttura ne dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante posta elettronica certificata. La notificazione si intende eseguita nel momento in cui il messaggio di posta elettronica certificata di cui al periodo precedente diviene disponibile nella casella di posta elettronica certificata della Commissione territoriale.

3-*bis*. Quando il richiedente non è accolto o trattenuto presso i centri o le strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono effettuate nell'ultimo domicilio comunicato dal richiedente ai sensi del comma

2 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In tal caso le notificazioni sono effettuate da parte della Commissione territoriale a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni.

3-*ter*. Nei casi in cui la consegna di copia dell'atto al richiedente da parte del responsabile del centro o della struttura di cui al comma 3 sia impossibile per irreperibilità del richiedente e nei casi in cui alla Commissione territoriale perviene l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione effettuata ai sensi del comma 3-*bis* per inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, l'atto è reso disponibile al richiedente presso la questura del luogo in cui ha sede la Commissione territoriale. Decorsi venti giorni dalla trasmissione dell'atto alla questura da parte della Commissione territoriale, mediante messaggio di posta elettronica certificata, la notificazione si intende eseguita.

3-*quater*. Quando la notificazione è eseguita ai sensi del comma 3-*ter*, copia dell'atto notificato è reso disponibile al richiedente presso la Commissione territoriale.

3-*quinquies*. Ai fini di cui al presente articolo, il richiedente è informato, a cura della questura, al momento della dichiarazione di domicilio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che in caso di inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo allo stesso modo si procede quando il richiedente dichiara di voler ricevere le notificazioni ad un indirizzo di posta elettronica certificata al momento dell'ingresso nei centri o nelle strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il richiedente è informato, a cura del responsabile del centro o della struttura, che le notificazioni saranno effettuate presso il centro o la struttura e che, in caso di allontanamento ingiustificato o di sottrazione alla misura del trattenimento, le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo.

3-*sexies*. Nello svolgimento delle operazioni di notificazione di cui al comma 3, il responsabile del centro o della struttura è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge".

b) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le Commissioni territoriali dispongono l'audizione dell'interessato tramite comunicazione effettuata con le modalità di cui all'articolo 11"».

Conseguentemente all'articolo 21, comma 3, le parole: «fino al novantesimo giorno» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino al centottantesimo giorno».

6.29 (id. a 6.30)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «Art. 14»*, il comma 1 è sostituito con il seguente:*

«1. Il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana con l'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale. Della trascrizione del colloquio è data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e in ogni caso tramite interprete. Il componente della Commissione che ha condotto il colloquio, subito dopo la rilettura ed in cooperazione con il richiedente e l'interprete, verifica la correttezza della trascrizione e vi apporta le correzioni necessarie. In calce al verbale è in ogni caso dato atto di tutte le osservazioni del richiedente e dell'interprete, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o traduzione, che non siano state direttamente recepite a correzione del testo della trascrizione».

6.4000 (testo 3)/1

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

All'emendamento 6.4000 (testo 3), apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, salvo sia stata formulata l'istanza di non avvalersi della stessa»;

2) *alla lettera* b)*, sopprimere le parole da:* «l'interessato» *fino a:* «introduttivo e» *e le parole da:* «sulla» *fino a:* «ricorrente»;

3) *sopprimere la lettera* c).

6.4000 (testo 3)/2

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

All'emendamento 6.4000 (testo 3), alla lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, salvo sia stata formulata l'istanza di non avvalersi della stessa».

6.4000 (testo 3)/3

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

All'emendamento 6.4000 (testo 3), alIa lettera b) *sopprimere le parole da:* «l'interessato» *fino a:* «introduttivo e» *e le parole da:* «sulla» *fino a:* «ricorrente».

6.4000 (testo 3)/4

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

All'emendamento 6.4000 (testo 3), apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera* b)*, sostituire la parola:* «e»*, con la seguente:* «o»;

b) *sostituire la lettera* c)*, con la seguente:*

«*c)* l'impugnazione si fonda su elementi non dedotti, o non sufficientemente approfonditi, nel corso della procedura amministrativa di primo grado ovvero dall'esame della videoregistrazione sia emersa una significativa discrepanza fra la medesima e la trascrizione del colloquio»;

c) *dopo la lettera* c)*, aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* l'interessato chieda di essere ascoltato».

6.4000 (testo 3)/5

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

All'emendamento 6.4000 (testo 3), sopprimere la lettera c).

6.4000 (testo 3)/6

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

All'emendamento 6.4000 (testo 3), dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* l'interessato chieda di essere ascoltato».

6.4000 (testo 3)/7

De Petris, Mineo, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras

All'emendamento 6.4000 (testo 3), aggiungere, in finem il seguente periodo: «Il giudizio relativo al riconoscimento della protezione internazionale deve avvenire, comunque, con udienza pubblica».

6.4000 (testo 3)

Le Commissioni riunite

Al comma 11, lettera g)*, capoverso* «Art. 35-*bis*», *sostituire il comma 11 con il seguente:* «L'udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:

a) la videoregistrazione non è disponibile;

b) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione;

c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado».

6.60 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «Art. 14»*, dopo il comma 6 è inserito il seguente:*

«6-*bis*. In sede di colloquio il richiedente può formulare istanza motivata di non avvalersi del supporto della video registrazione. Sulla istanza decide la Commissione territoriale con provvedimento non impugnabile».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 7, dopo le parole: «per motivi tecnici» *inserire le seguenti:* «o nelle circostanze di cui al n. 6-*bis* del comma precedente».

6.125

Le Commissioni riunite

Al comma 1, lettera g)*, capoverso* «Art. 35-*bis*»*, comma 13, il sesto periodo è sostituito con il seguente:* «La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammis-

sibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima».

Art. 8.

8.1 (testo 2)/1
CRIMI, BUCCARELLA

All'emendamento 8.1 (testo 2), comma 2, premettere le seguenti parole: «Il responsabile della convivenza anagrafica deve essere individuato nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa nel centro o nella struttura di accoglienza ed».

8.1 (testo 2)/2
STEFANI, ARRIGONI

All'emendamento 8.1 (testo 2), aI comma 1, capoverso «Art. 5-*bis*», *al comma 2, sostituire la parola:* «venti», *con la seguente:* «dieci».

8.1 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, aggiungere, la seguente lettera:

«*a-bis)* dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente articolo:

"Art. 5-*bis*. - *(Iscrizione anagrafica). – 1.* Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ove non iscritto individualmente.

2. È fatto obbligo al responsabile della convivenza di dare comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

3. La comunicazione da parte del responsabile della convivenza anagrafica della revoca delle misure di accoglienza o di allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituiscono motivo

di cancellazione anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente iscritto ai sensi del comma 1.».

8.17

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera b)*, numero 3), terzultimo periodo, le parole:* «quarto periodo del presente comma»*, sono sostituite con le seguenti:* «quinto periodo del presente comma».

8.27

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b-bis)* all'articolo 7, comma 5, dopo le parole: "le cui condizioni di salute", sono inserite le seguenti: "o di vulnerabilità ai sensi dell'articolo 17, comma 1,"».

8.28

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b-bis)* all'articolo 7, comma 5, dopo le parole: "le cui condizioni di salute", sono inserite le seguenti: "o di vulnerabilità ai sensi dell'articolo 17, comma 1,"».

8.39/1

CRIMI, BUCCARELLA

All'emendamento 8.39, lettera a)*, sostituire la parola:* «con»*, con la seguente:* «o».

8.39/2

SACCONI

All'emendamento 8.39, alla lettera a)*, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «e dopo le parole "in favore delle collettività locali"»*, sono inserite le seguenti:* «nonché di concorso ai lavori di manutenzione e di gestione dei servizi interni ai locali che li ospitano,».

8.39

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «Art. 22-*bis. (Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale)*»*, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «d'intesa con i Comuni»*, sono inserite le seguenti:* «e con le regioni e le province autonome»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «con i Comuni»*, sono inserite le seguenti:* «, con le regioni e le province autonome»;

c) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* «i Comuni»*, sono inserite le seguenti:* «, le regioni e le province autonome»;

d) *al comma 3, secondo periodo, dopo le parole:* «dai Comuni»*, sono inserite le seguenti:* «, dalle regioni e dalle province autonome».

Art. 10.

10.10

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera b)*, terzultimo periodo, le parole:* «secondo periodo»*, sono sostituite con le seguenti:* «terzo periodo del presente comma».

Art. 11.

11.2 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 391.209 per l'anno 2017, di euro 521.612 per l'anno 2018 e di euro 130.403 per l'anno 2019».

Art. 12.

12.2/1
CRIMI

All'emendamento 12.2, prima delle parole: «al fine», *inserire la seguente:* «anche».

12.2
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «esigenze di servizio», *aggiungere le seguenti:* «al fine di accelerare la fase dei colloqui».

12.200
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «la spesa di 2.566.538 euro per l'anno 2017», *con le seguenti:* «la spesa di 2.766.538 euro per l'anno 2017».

12.100 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In relazione alla necessità di potenziare le strutture finalizzate al contrasto dell'immigrazione illegale e alla predisposizione degli interventi per l'accoglienza legati ai flussi migratori e all'incremento delle richieste di protezione internazionale, il Ministero dell'interno provvede, entro il 31 dicembre 2018, a predisporre il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Entro il predetto termine, il medesimo ministero provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera *b)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con conseguente riassorbimento, entro il successivo anno, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del citato decreto-legge n. 95 del 2012.».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno.».

Art. 13.

13.550 [*già* 13.0.1 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di assicurare la celerità di espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente articolo non si applica il limite sull'integrazione del numero di componenti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e a ciascuna delle sotto commissioni, presieduta dal componente più anziano, non può essere assegnato un numero inferiore a 250 candidati».

Art. 14.

14.3 (testo 4)/1

CRIMI, BUCCARELLA

All'emendamento 14.3 (testo 4), primo periodo, dopo le parole: «continente africano,», *inserire le seguenti:* «per le finalità di cui al presente decreto-legge,».

14.3 (testo 4)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per il potenziamento della rete diplomatica e consolare nel continente africano, il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato di venti unità. A tal fine è autorizzata la spesa di 203.000 euro per l'anno 2017, di 414.120 euro per l'anno 2018, di 422.402 euro per l'anno 2019, di 430.850 euro per l'anno 2020, di 439.467 euro per l'anno 2021, di 448.257 euro per l'anno 2022, di 457.222 euro per l'anno 2023, di 466.366 euro per l'anno 2024, di 475.694 euro per l'anno 2025 e di 485.208 euro a decorrere dall'anno 2026».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1:

all'alinea, le parole: «pari a 8.293.766 euro per l'anno 2017, a 25.990.691 euro per l'anno 2018, a 31.450.766 euro per l'anno 2019 e a 31.320.363 euro», *sono sostituite dalle seguenti:* «pari a 8.395.266 euro per l'anno 2017, a 26.197.751 euro per l'anno 2018, a 31.661.967 euro per l'anno 2019, a 31.535.788 euro per l'anno 2020, a 31.540.097 euro per l'anno 2021, a 31.544.492 euro per l'anno 2022, a 31.548.974 euro per l'anno 2023, a 31.553.546 euro per l'anno 2024, a 31.558.210 euro per l'anno 2025 e a 31.562.967 euro a decorrere dall'anno 2026»;

alla lettera c), *le parole:* «quanto a 1.699.494 euro per l'anno 2017, a 3.135.457 euro per l'anno 2018, a 2.779.792 euro per l'anno 2019 e a 2.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020», *sono sostituite con le seguenti:* «quanto a 1.800.994 euro per l'anno 2017, a 3.342.517 euro per l'anno 2018, a 3.022.396 euro per l'anno 2019 e a 2.891.993 euro a decorrere dall'anno 2020» *e le parole da:* «101.500 euro» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «203.000 euro per

l'anno 2017, per 414.120 euro per l'anno 2018, per 485.208 euro a decorrere dall'anno 2019».

14.4 (testo 4)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. Al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani all'estero per l'invio nel continente africano di personale dell'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementata la spesa di euro 2,5 milioni per l'anno 2017 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2018».

Conseguentemente all'articolo 22, comma 1:

all'alinea, le parole: «pari a 8.293.766 euro per l'anno 2017, a 25.990.691 euro per l'anno 2018, a 31.450.766 euro per l'anno 2019 e a 31.320.363 euro»*, sono sostituite dalle seguenti:* «pari a 10.793.766 euro per l'anno 2017, a 30.990.691 euro per l'anno 2018, a 36.450.766 euro per l'anno 2019 e a 36.320.363 euro»;

alla lettera c)*, le parole:* «quanto a 1.699.494 euro per l'anno 2017, a 3.135.457 euro per l'anno 2018, a 2.779.792 euro per l'anno 2019 e a 2.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020»*, sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.199.494 euro per l'anno 2017, a 8.135.457 euro per l'anno 2018, a 7.779.792 euro per l'anno 2019 e a 7.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020» *e le parole da:* «101.500 euro» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «2.601.500 euro per l'anno 2017, per 5.207.060 euro per l'anno 2018, per 5.242.604 euro a decorrere dall'anno 2019».

Art. 19.

19.15
Ritirato

CASSON, DIRINDIN, RICCHIUTI, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Al comma 3, sostituire le parole: «In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1 e 2»*, con le seguenti:* «In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui al comma 2».

19.28/1
ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ZIN

All'emendamento 19.28, aggiungere, in fine, il seguente capovero: «Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Per i primi tre anni di utilizzo, per le strutture destinate all'accoglienza di richiedenti protezione internazionale, le norme in materia di requisiti strutturali, di prevenzione incendi e di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 1º agosto 2011, n. 151, nonché le ulteriori norme e direttive in materia applicabili alle strutture con capacità ricettiva fino a 25 persone, si applicano fino ad una capacità ricettiva di 50 persone"».

19.28
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «sentita il presidente della regione», inserire le seguenti: «e della provincia autonoma».

19.32 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «Nei centri di cui al presente comma»*, inserire le seguenti:* «si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e».

19.42 (testo 2)
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di garantire ed assicurare un miglior livello qualitativo del servizio e una miglior tutela dei diritti delle persone ospitate, per l'affidamento della gestione dei centri di permanenza per i reimpatrii a soggetti, enti o associazioni costituisce titolo preferenziale la dotazione di personale formato alle funzioni connesse alla specifica natura dei centri di permanenza per i rimpatri. Per favorire lo sviluppo di competenze connesse alla qualità e alla specificità del servizio, nonché il rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza, oltre che per scoraggiare operazioni di concentrazione o la creazione di rendite di posizione volte ad impedire l'accesso a nuovi operatori, la gestione dei centri di permanenza per i reimpatrii è affidata a società, enti o associazioni che non gestiscano

già centri di accoglienza, salvo il caso che al bando non abbiano partecipato soggetti rispondenti al suddetto requisito».

19.47 (testo 3)/1
CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

All'emendamento 19.47 (testo 3), al comma 5-bis*, sopprimere le parole da:* «all'articolo 4»*, fino a:* «sono soppresse».

19.47 (testo 3)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di rafforzare le attività socio-sanitarie ed assistenziali a favore dei migranti e richiedenti asilo e la capacità ricettiva dell'Associazione della Croce rossa italiana nei confronti titolari di protezione umanitaria, al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

all'articolo 1, comma 4, lettera *r)*, dopo le parole: "norme statutarie", aggiungere: "mediante la costituzione di specifiche sezioni di donatori volontari di sangue che si conformano ai requisiti di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219";

all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. L'Ente individua con propri provvedimenti i beni mobili ed immobili da trasferire in proprietà all'Associazione ai sensi del presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresì, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all'Associazione nonché per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima. I provvedimenti di cui al presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione.";

all'articolo 8, comma 2: il primo periodo è sostituito dai seguenti: "A far data dal 1° gennaio 2018 l'Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al presente comma. Gli organi deputati alla liquidazione di cui all'articolo 198 del citato Regio decreto sono rispettivamente l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *e)* quale commissario liquidatore e l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *b)* quale comitato di sorveglianza. Detti organi restano in carica per 3 anni e possono essere proro-

gati, per motivate esigenze, dal ministero vigilante, per ulteriori 2 anni. La gestione separata di cui all'articolo 4, comma 2, si conclude al 31 dicembre 2017 con un atto di ricognizione della massa attiva e passiva del Presidente dell'Ente. La massa attiva e passiva, così individuate confluiscono nella procedura di cui al presente comma. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 4 sono abrogati. Il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione liquidatoria, del personale individuato, secondo le medesime modalità di cui al presente comma, con provvedimento del Presidente dell'Ente nell'ambito del contingente di personale già individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine del 1º gennaio 2018 sottoindicato, operante per il trasferimento anche in sovrannumero e contestuale trasferimento delle risorse ad altra amministrazione, è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del Commissario liquidatore. Resta fermo, all'atto dell'effettivo trasferimento, il divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi per tutta la durata del soprannumero e per il medesimo profilo professionale. Entro il 31 dicembre 2017 i beni mobili ed immobili necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione sono trasferiti alla stessa. Alla conclusione della liquidazione,"; al secondo periodo le parole "Alla medesima data" e le parole "salvo quelli relativi al personale rimasto dipendente dell'Ente, che restano in carico alla gestione liquidatoria." sono soppresse».

19.0.7 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«**Art. 19-*bis*.**

(Minori non accompagnati)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai minori stranieri non accompagnati».

Art. 21.

21.1
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 4, sostituire le parole: «di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *c)*», *con le seguenti:* «di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *b)*».

21.0.1000
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«**Art. 21-*bis*.**

(Sospensione di adempimenti e versamenti tributari nell'isola di Lampedusa)

1. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa in ragione dei flussi migratori e dei connessi adempimenti in materia di protezione umanitaria, il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è prorogato al 15 dicembre 2017. Gli adempimenti tributari di cui al periodo precedente, diversi dai versamenti sono effettuati con le modalità e con i termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».

Art. 22.

22.200
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, sostituire le parole: «pari a 8.293.766 euro per l'anno 2017», *con le seguenti:* «pari a 8.493.766 euro per l'anno 2017».

22.300

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* quanto a 200.000 euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».

€ 2,00

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2705
XVII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale"
Titolo breve: *D.L. 13/2017 in materia di protezione internazionale e di contrasto dell'immigrazione illegale*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) in sede referente	
N. 29 (pom.) 28 febbraio 2017	
N. 30 (pom.) 1 marzo 2017	(Proposto ciclo di audizioni)
N. 31 (pom.) 2 marzo 2017	
N. 8 (pom.) 7 marzo 2017 **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**	Audizioni informali
N. 9 (pom.) 8 marzo 2017 **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**	Audizioni informali
N. 32 (nott.) 8 marzo 2017	

N. 33 (ant.) 9 marzo 2017	Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 14 marzo 2017 alle ore 20:00
N. 34 (pom.) 15 marzo 2017	Allegato al resoconto testo emendamenti e odg
N. 35 (pom.) 16 marzo 2017	Approvati emendamenti
N. 36 (pom.) 20 marzo 2017	Fissato termine subemendamenti agli em.ti dei relatori e del Governo: 21/3/2017, h. 11. Approvati emendamenti (Proposte emendative allegate al resoconto)
N. 37 (ant.) 21 marzo 2017	Approvati emendamenti (Testo di emendamenti e ordini del giorno allegato al resoconto)
N. 38 (pom.) 21 marzo 2017	Approvati emendamenti Allegato al resoconto testo odg ed emendamenti
N. 39 (ant.) 22 marzo 2017	Accolti odg, allegato al resoconto testo odg ed emendamenti

N. 40 (ant.) 22 marzo 2017	Approvati emendamenti Effettuato coordinamento. accolti odg; allegato al resoconto testo odg ed emendamenti Esito: **concluso l'esame** proposto testo modificato

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1^ (Affari Costituzionali) e 2^ (Giustizia)

1.3.2.1.1. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 29 (pom.) del 28/02/2017

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2017
29ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE REFERENTE

(2705) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale***
(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore CUCCA (*PD*), illustra per le parti di competenza della Commissione giustizia il decreto-legge in titolo recante misure in materia di protezione internazionale e, più in generale, per il contrasto dell'immigrazione illegale. In via preliminare sottolinea che il provvedimento in esame riveste un'importanza centrale per la definizione di alcune problematiche connesse al fenomeno dell'immigrazione che, come è noto, ha assunto proporzioni sempre più rilevanti negli ultimi anni.
Per quanto concerne le disposizioni di diretta competenza della Commissione giustizia si sofferma, in primo luogo, sugli articoli da 1 a 5, i quali istituiscono e disciplinano le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell?Unione europea. Più nel dettaglio l'articolo 1 prevede l?istituzione di tali sezioni presso i tribunali ordinari di Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e

Venezia. Tali 14 sezioni sono composte da magistrati già in servizio, scelti in quanto dotati di specifiche competenze in materia di immigrazione. A tale riguardo preannuncia che diverse obiezioni sono già state sollevate in ordine alla individuazione delle sedi delle predette sezioni specializzate.

L'articolo 2, per la formazione dei magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia, prevede l?organizzazione da parte della Scuola superiore della magistratura, in collaborazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, di appositi corsi. Tali corsi prevedono specifiche sessioni dedicate alla valutazione delle prove, ivi incluse le tecniche di svolgimento del colloquio. La disposizione prevede inoltre determinati requisiti considerati titolo preferenziale ai fini dell?assegnazione alle sezioni specializzate. E? valutata altresì positivamente la conoscenza della lingua inglese. Inoltre al fine di assicurare una formazione continua dei magistrati addetti alle sezioni si prevede che, nei tre anni successivi all'assegnazione alla sezione specializzata, gli stessi devono partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale e negli anni successivi hanno l'obbligo di partecipare, almeno una volta ogni biennio, ad un corso di aggiornamento professionale. Infine l'articolo demanda a successive delibere del Consiglio Superiore della Magistratura l'organizzazione delle sezioni specializzate e la determinazione delle modalità con cui è assicurato annualmente, lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi applicative tra i presidenti delle sezioni specializzate.

L?articolo 3 individua la competenza per materia delle istituende sezioni specializzate. Il relatore per la Commissione giustizia rileva preliminarmente come presso le sezioni specializzate sia accentrata la competenza per i procedimenti in materia migratoria rientranti nella giurisdizione ordinaria e di competenza del tribunale, senza quindi che venga toccato da un lato il riparto tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa e dall'altro le competenze spettanti al giudice di pace.

Le sezioni specializzate sono competenti quindi per le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno in favore di cittadini dell'Unione europea e loro familiari; per le controversie in materia di allontanamento di cittadini dell'Unione europea e loro familiari; per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale; per le controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria; per le controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relativa agli altri provvedimenti dell?autorità amministrativa in materia di diritto all?unità familiare. Esse sono altresì competenti, per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia; per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con i procedimenti sopra indicati. In proposito il relatore ritiene opportuna una valutazione circa l'estensione della competenza anche alle cause e ai procedimenti connessi, la quale potrebbe comportare un eccessivo aggravio nel carico dei lavori delle sezioni specializzate.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 50-*bis*, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, 3) - il quale prevede che, nelle cause devolute alle sezioni specializzate, il tribunale giudichi in composizione collegiale - si prevede poi che nelle controversie di competenza delle sezioni specializzate il tribunale giudica in composizione monocratica.

L'articolo 4 fissa un particolare regime per la determinazione della competenza per territorio delle istituende sezioni, a seconda: del luogo in cui ha sede l?autorità che ha adottato il provvedimento impugnato; del luogo in cui ha sede la struttura di accoglienza governativa o del sistema di protezione ovvero il centro di identificazione ed espulsione in cui è presente il ricorrente; del luogo in cui il richiedente ha la dimora. Più in particolare l'articolo individua la competenza della sezione specializzata a seconda del territorio regionale/provinciale nel quale ha sede l?autorità che ha adottato il provvedimento impugnato. Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati ovvero trattenuti in un centro di identificazione ed espulsione si applicano le regole sulla competenza territoriale avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il centro ha sede. Per l'assegnazione dei procedimenti di

convalida delle misure di espulsione la competenza territoriale è determinata avendo riguardo al luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento soggetto a convalida. Infine, con riguardo alle controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia, ai fini della competenza territoriale rileva il luogo in cui l'attore ha la dimora.

L?articolo 5, infine, con riguardo alle materie di competenza delle istituende sezioni, attribuisce ai Presidenti delle sezioni specializzate le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale.

Di indubbio rilievo per la Commissione giustizia è poi quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 lettera *g)*, nella parte in cui riscrive la disciplina delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, inserendo nel decreto legislativo n. 25 del 2008 il nuovo articolo 35-*bis*. Tali controversie in base all'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 - abrogato dall'articolo 7 del decreto-legge - erano decise con rito sommario di cognizione. Il decreto-legge prevede invece per tali controversie l'applicazione del rito camerale a contraddittorio scritto e a udienza eventuale. Tale scelta, come si evince dalla relazione illustrativa del Governo, si giustificherebbe sulla base dei dati statistici i quali mostrano "una durata dei procedimenti in materia non ancora in linea con gli standard europei e non compatibile con le ragioni d'urgenza che sottendono questa materia". Per quanto concerne più nel dettaglio la procedura camerale, la disposizione prevede che il giudice decida anche sulla base delle informazioni relative alla situazione socio-politico - economica del Paese di provenienza, elaborate e aggiornate dalla Commissione nazionale per il diritto d'asilo; che l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata esclusivamente ove ricorrano determinate circostanze e che il contraddittorio inteso come intervento dialettico delle parti nel corso del giudizio sia garantito per iscritto attraverso il deposito di note difensive da parte del ricorrente.

Con riguardo alla compatibilità costituzionale del rito camerale anche in relazione a controversie coinvolgenti la titolarità dei diritti soggettivi, la relazione illustrativa richiama la sentenza n. 103 del 1985 (che a ben vedere riguardava l'applicazione del rito camerale alle controversie relative al subingresso all'assegnatario dell'unità poderale che fosse deceduto) e l'ordinanza n. 35 del 2002 della Corte costituzionale (con la quale la Consulta ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità sollevata con riguardo all'applicazione del rito camerale ai procedimenti per l'impugnazione dei provvedimenti di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza disposto dal questore). Il relatore pone la questione se, da un lato, la discrezionalità riconosciuta al giudice nell'acquisizione di informazioni e, dall'altro, le modalità di attuazione del contraddittorio possano consentire di definire piena la cognizione e rispettato il diritto di difesa.

Con riguardo alla pubblicità/oralità dell'udienza nella relazione illustrativa si rileva poi come secondo la giurisprudenza della Corte EDU nelle procedure per il riconoscimento dell'asilo e del soggiorno dello straniero non devono essere osservate le garanzie previste dall'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Sentenza n. 39652/98 caso Maaouia v. France). In particolare la relazione del Governo rinvia alle interpretazioni dell'articolo 6 CEDU operate dalla Corte di Strasburgo nei casi Döry v. Sweden (causa n. 28394 del 1995) e Miller v. Sweden (causa n. 55853 del 2000) - (si tratta di casi che, però, non riguardavano la materia migratoria) per la quale l'udienza orale può non avere luogo quando sussistono circostanze eccezionali. Secondo il giudice europeo "l'obbligo di tenere una udienza pubblica non è assoluto. Così, l'udienza può non tenersi, se una parte inequivocabilmente rinuncia a tale diritto o non sono ravvisabili questioni di pubblico interesse che rendono necessaria l'udienza stessa".

Tornando alla procedura, il decreto con il quale il Tribunale deve decidere entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, non è reclamabile, ma esclusivamente ricorribile per Cassazione entro il termine di giorni trenta, che decorre dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita.

La scelta legislativa in favore di un unico grado di merito sarebbe poi giustificata - come si legge nella relazione illustrativa - dalla circostanza per cui "i flussi dei procedimenti di protezione internazionale attualmente registrati presso le corti d'appello sono tali da non consentire la costituzione di sezioni specializzate presso il giudice di secondo grado". Sempre nella relazione illustrativa si osserva come la

mancata previsione di un secondo grado di merito sia comunque "pienamente compatibile con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea". In proposito è ricordata la sentenza resa nella causa Samba Diouf (C-69/10). In tale occasione la Corte ha rilevato che il diritto ad un ricorso effettivo ai sensi della legislazione europea non dà diritto ad un certo numero di gradi di giudizio. Il principio della tutela giurisdizionale effettiva attribuirebbe quindi al singolo il diritto di adire un giudice, e non il diritto a più gradi di giudizio.

Tale scelta peraltro risulterebbe compatibile con la Costituzione: infatti secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale il doppio grado di giurisdizione in materia civile non sembra trovare copertura costituzionale. In proposito, da ultimo con l'ordinanza 12 luglio 2013 n. 190, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 29 e 34, comma 37, del decreto legislativo n. 150 del 2011 rispetto agli articoli 3, 24, commi 1 e 2, e 111, comma 1, e 77, comma 1, della Costituzione in quanto " la garanzia del doppio grado di giudizio non gode, di per sé, di una copertura costituzionale, sicché non appare fondato il dubbio prospettato dalle odierne ordinanze relativo a una compressione del diritto di difesa conseguente al fatto che la pronuncia emessa in primo grado dalla Corte d'appello può essere impugnata solo con il ricorso per cassazione ".

L'articolo 7, poi, conseguentemente all'istituzione delle nuove sezioni specializzate, reca puntuali modifiche di coordinamento al decreto legislativo n. 150 del 2011, con il quale erano stati ridotti e semplificati i procedimenti civili di cognizione (devolvendo in linea generale al rito sommario di cognizione tutte le controversie in materia migratoria).

L'articolo 10 apporta modifiche all'articolo 20-*ter* del decreto legislativo n. 30 del 2007, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Più in particolare, la disposizione attribuisce la competenza in materia di convalida dei provvedimenti di allontanamento al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. La disposizione aggiunge inoltre all'articolo 20-*ter* ulteriori disposizioni relative all'udienza di convalida. In particolare, si prevede che quando l'interessato è trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione la sua partecipazione all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza, mediante un collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro. E' comunque sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente.

L'articolo 11 attribuisce al Consiglio superiore della Magistratura il compito di predisporre un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali, in deroga alle disposizioni in materia di applicazione dei magistrati, di cui agli articoli 110 e seguenti dell'Ordinamento giudiziario di cui al Regio decreto n. 12 del 1941. A tale fine il Consiglio superiore della Magistratura procede all'individuazione degli uffici giudiziari, sedi delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, interessati dal maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione. In questi casi, l'applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi. Il magistrato applicato ha diritto, ai fini di futuri trasferimenti, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni oltre alla misura del 50 per cento dell'indennità spettante in caso di trasferimento d'ufficio ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 133 del 1998. Per la copertura degli oneri il decreto-legge prevede uno stanziamento di euro 391.209 per l'anno 2017, di euro 521.612 per l'anno 2018 e di euro 130.403 per l'anno 2019.

Il relatore MANCUSO (*AP (Ncd-CpE)*), relatore per la Commissione affari costituzionali, riferisce sulle parti di competenza del disegno di legge in esame.

Nell'ambito del Capo II, l'articolo 6 del decreto legge in titolo apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 25 del 2008, che disciplina le procedure per il riconoscimento e la revoca dello *status* di

rifugiato. Nello specifico si individuano modalità di notifica più celeri per gli atti e i provvedimenti delle commissioni territoriali di riconoscimento della protezione internazionale; inoltre, si stabilisce con certezza il momento in cui si perfeziona la notifica nei casi in cui il richiedente si renda irreperibile. Il medesimo articolo dispone anche in merito al colloquio personale del richiedente presso la commissione nazionale o le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, introducendo una nuova disciplina in materia di verbalizzazione.

L'articolo 8 modifica il decreto legislativo n. 142 del 2015, recante norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. In particolare, si stabilisce che anche il richiedente protezione internazionale in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento sia trattenuto nel centro, quando vi siano fondati motivi per ritenere che la domanda sia stata presentata con intento dilatorio, analogamente a quanto già previsto per il richiedente destinatario di un provvedimento di espulsione. Inoltre, si prevede che la partecipazione del richiedente asilo ai procedimenti di convalida dei provvedimenti di trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri abbia luogo mediante collegamento audiovisivo. Infine, l'ultima delle novelle recate dall'articolo 8 introduce prospettive di impiego di richiedenti protezione internazionale in attività di utilità sociale.

L'articolo 9 modifica il testo unico in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, con disposizioni riguardanti il regime di annotazione dello *status* di protezione internazionale sui permessi di soggiorno dell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo e il regime di allontanamento dei lungo soggiornanti e dei loro familiari, quando costoro abbiano ottenuto la protezione internazionale in uno Stato membro diverso dall'Italia. La norma appare necessaria per la chiusura della procedura di infrazione con in cui la Commissione europea ha contestato il mancato recepimento della direttiva 2011/51/UE. Ulteriori novelle al testo unico dell'immigrazione riguardano le modalità e la tempistica relative alla domanda di ricongiungimento familiare.

L'articolo 12 reca disposizioni volte a potenziare la funzionalità degli organismi amministrativi deputati all'esame delle domande di protezione internazionale, attraverso l'assunzione di personale altamente qualificato, da impiegare a titolo continuativo ed esclusivo presso le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e la commissione nazionale per il diritto di asilo.

L'articolo 13 prevede l'assunzione di funzionari della professionalità giuridico-pedagogica, di servizio sociale e di mediatore culturale per sostenere interventi educativi, nonché programmi di inserimento lavorativo, e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni assegnate al Dipartimento per la giustizia minorile in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova.

Con l'articolo 14, si incrementa di 10 unità il contingente di personale locale delle sedi diplomatiche e consolari nel continente africano, per potenziare la rete diplomatica e consolare in relazione alle accresciute esigenze derivanti dall'emergenza in materia di immigrazione.

Il Capo III, che comprende gli articoli da 15 a 19, reca disposizioni volte a garantire le operazioni di identificazione dei cittadini stranieri, con particolare riguardo al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, nonché l'effettività dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini stranieri che non hanno diritto a soggiornarvi.

In particolare, l'articolo 15 modifica il testo unico in materia di immigrazione, individuando nel direttore della Direzione centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'interno l'autorità amministrativa competente ad adottare la decisione di inserire nel sistema di informazione Schengen una segnalazione effettuata al fine di rifiutare l'ingresso nel territorio nazionale di un cittadino straniero, nei confronti del quale esistano fondati sospetti che abbia commesso un reato grave o indizi che abbia intenzione di commetterlo nel territorio di uno Stato membro. La disposizione prevede che la decisione sia adottata su parere del Comitato di analisi strategica antiterrorismo. L'eventuale contenzioso relativo a tali decisioni è attribuito alla competenza funzionale del TAR del Lazio, in considerazione della omogeneità con i ricorsi avverso i provvedimenti di espulsione di cittadini stranieri per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, già attribuiti alla competenza del medesimo TAR.

L'articolo 16 dispone l'applicazione del rito abbreviato nei giudizi aventi ad oggetto le controversie

relative ai provvedimenti di espulsione dello straniero adottati dal Ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico e di sicurezza nazionale e di quelli per motivi di prevenzione del terrorismo adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge n. 144 del 2005.

L'articolo 17 reca disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri irregolari rintracciati sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare. Nello specifico, si prevede che lo straniero venga condotto in appositi "punti di crisi" presso i centri di prima accoglienza, e che qui sia sottoposto a rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico. Al contempo, lo straniero riceve informazioni sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito. Il rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico può essere effettuato anche nei centri dislocati lungo la frontiera marittima delle coste pugliesi, che furono previsti dal decreto-legge n. 451 del 1995.

Il reiterato rifiuto dello straniero di sottoporsi al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico costituisce rischio di fuga, ai fini del trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione. Il trattenimento - da disporsi da parte del questore, caso per caso - ha efficacia massima di trenta giorni, ed avviene con le garanzie giurisdizionali previste dal testo unico, ossia la comunicazione e la convalida da parte dell?autoritàgiudiziaria, l?assistenza del difensore alla relativa udienza e l?accesso al gratuito patrocinio. Qualora il trattenimento sia disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, competente per la convalida è il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

Con l'articolo 18 si modifica il testo unico in materia di immigrazione al fine di regolamentare il sistema informativo automatizzato, gestito dal Dipartimento della pubblica sicurezza, nell'ambito delle attività di contrasto dell'immigrazione irregolare, e di assicurare la gestione e il monitoraggio con modalità informatiche dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare. Al fine di realizzare un più elevato livello di condivisione delle informazioni relative a ciascuno straniero, la norma prevede l?interconnessione con le pertinenti banche dati delle Forze di polizia, nonché con il Sistema per la gestione dell?accoglienza (SGA) istituito presso il Dipartimento per le libertà civili e l?immigrazione del Ministero dell?interno, che sarà in grado di tracciare il percorso del cittadino straniero in Italia, dal suo ingresso nel territorio fino al termine del processo di prima accoglienza, concluso con l'ottenimento dello *status* di protezione internazionale e l?attivazione per il tramite del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) del processo di integrazione sociale, ovvero con la sua espulsione dal territorio o, infine, con il suo trasferimento in un altro Stato membro dell?Unione europea.

L'articolo 19 contiene alcune disposizioni finalizzate a garantire l'effettività dei provvedimenti di espulsione. In particolare, è previsto che il termine massimo di permanenza nei centri - che assumono la nuova denominazione di "centri di permanenza per il rimpatrio" - nei confronti dello straniero già detenuto per almeno 90 giorni presso strutture carcerarie, che è attualmente di 30 giorni, possa essere prorogato di ulteriori 15 giorni. Nei casi di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, quando non è possibile effettuare il rimpatrio, l'autorità giudiziaria può ripristinare lo stato di detenzione, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di espulsione. Si prevede, inoltre, il potenziamento dei centri di permanenza per il rimpatrio, in modo da garantirne una distribuzione omogenea sul territorio nazionale, al fine di superare le problematiche connesse alle ridotte capacità ricettive delle suddette strutture, il cui numero risulta esiguo rispetto alle esigenze connesse agli attuali flussi migratori.

Il Capo IV comprende gli articoli da 20 a 23. In particolare, l'articolo 20 prevede che il Governo riferisca al Parlamento per i primi tre anni dopo l'entrata in vigore del decreto legge in titolo sullo stato di attuazione delle nuove norme; l'articolo 21 reca disposizioni transitorie, mentre l'articolo 22 prevede la copertura finanziaria. Infine, l'articolo 23 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.3.2.1.2. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 30 (pom.) del 01/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MERCOLEDÌ 1 MARZO 2017
30ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
D'ASCOLA

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Chiavaroli e il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2705) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente D'ASCOLA fa presente che da parte di taluni senatori sono pervenute sollecitazioni tese all'effettuazione di un ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo.

Il senatore MANCUSO (*AP (Ncd-CpE)*), relatore per la 1a Commissione, ricorda che la Commissione affari costituzionali ha già svolto numerose audizioni di esperti e rappresentanti istituzionali, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui temi dell'immigrazione. Si potrebbe pertanto acquisire la

relativa documentazione, al fine di accelerare la definizione dell'esame in sede referente.

Il senatore CUCCA (*PD*), relatore per la 2a Commissione, propone di far pervenire osservazioni scritte all'attenzione delle Commissioni riunite.

La senatrice LO MORO (*Art.1-MDP*) manifesta la sua sorpresa per la posizione dei relatori. Il provvedimento, infatti, reca misure fortemente innovative e introduce modifiche sostanziali, soprattutto dal punto di vista procedurale. Pertanto, il materiale documentale acquisito dalla Commissione affari costituzionali sui temi dell'immigrazione potrebbe risultare non esaustivo dei temi da approfondire.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), nel concordare con la senatrice Lo Moro, ritiene indispensabile svolgere un ciclo di audizioni, considerata la portata profondamente innovativa del provvedimento.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) sottolinea l'esigenza di svolgere un ciclo di audizioni in quanto il provvedimento appare presentare elementi di criticità.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) osserva che la documentazione acquisita dalla 1a Commissione può comunque essere utile per analizzare il tema dell'immigrazione in modo complessivo e circoscrivere così le audizioni su alcuni temi specifici che richiedono un particolare approfondimento, come quelli relativi alle novità sotto il profilo organizzativo e procedurale.

Il senatore LUMIA (*PD*) osserva la necessità che le Commissioni riunite abbiano il tempo di esaminare il provvedimento e lavorare sulle proposte emendative nel rispetto dei brevi termini di scadenza costituzionalmente previsti dall'articolo 77 della Costituzione.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) sottolinea la particolare urgenza del provvedimento in esame, per affrontare i problemi della sicurezza determinati dall'eccezionale flusso migratorio. Pertanto, concorda con la proposta del senatore Cociancich di circoscrivere le audizioni ai temi che necessitano di un maggiore approfondimento, in particolare sulla istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell?Unione europea. A suo avviso, sarebbe preferibile prevedere un margine di tempo più ampio per l'esame delle proposte emendative, consentendo così un confronto ampio e costruttivo, al fine di individuare al più presto soluzioni adeguate dal punto di vista organizzativo e operativo.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) ritiene opportuno audire i soggetti che saranno coinvolti nella fase attuativa delle nuove disposizioni.

Il relatore MANCUSO (*AP (Ncd-CpE)*), prendendo atto delle esigenze rappresentate dai Gruppi parlamentari, concorda sullo svolgimento di un ciclo di audizioni, con l'auspicio che queste possano essere circoscritte ai soggetti che effettivamente possono offrire un contributo importante alla definizione del provvedimento e agli argomenti da approfondire.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) sottolinea l'opportunità di approfondire nell'ambito delle audizioni le questioni sottese all'articolo 6, comma 1, lettera *g*), del decreto-legge, nonché, quelle relative ai profili connessi con tale previsione.

La senatrice LO MORO (*Art.1-MDP*) concorda sulla necessità di un approfondimento in merito alla disciplina procedurale delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, pur ritenendo opportuna sia la previsione di un unico grado di giudizio, sia la partecipazione a distanza del richiedente la protezione internazionale al procedimento di convalida del provvedimento di trattenimento.

In ogni caso, si riserva di indicare, ulteriori temi da approfondire, nonché i soggetti da audire.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) si riserva di indicare gli argomenti da approfondire e i soggetti da audire.

Il senatore CRIMI (*M5S*) segnala l'opportunità di verificare i tempi necessari per l'implementazione delle novità introdotte dal punto di vista procedurale per le commissioni territoriali, nonché di quelle relative alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico.

Il senatore MAZZONI (*ALA-SCCLP*) osserva che la previsione di un unico grado di giudizio per l'impugnazione dei provvedimenti di revoca o cessazione dello *status* di rifugiato rischia di determinare un aumento insostenibile del contenzioso in Cassazione, che dovrà pronunciarsi entro sei mesi dal deposito del ricorso.

Inoltre, critica la discrezionalità riconosciuta al giudice nel disporre l'audizione del richiedente protezione internazionale, in quanto si potrebbe configurare una lesione del principio del giusto processo e del diritto di difesa.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) mette in evidenza alcuni aspetti riguardanti le procedure identificative dei soggetti richiedenti la protezione internazionale.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) ritiene indispensabile approfondire la compatibilità del rito camerale, in relazione a controversie che coinvolgono la titolarità di diritti soggettivi, con le norme costituzionali e, in particolare, con il principio del contradditorio tra le parti. A tale proposito, sarebbe opportuno audire un esperto in ambito processualcivilistico.

Il presidente D'ASCOLA comunica che sarà resa disponibile la documentazione relativa all'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione affari costituzionali sui temi dell'immigrazione.

Fissa, poi, per la giornata di domani, alle ore 14, il termine per l'indicazione degli specifici argomenti che saranno oggetto delle audizioni e, alle ore 15 dello stesso giorno, il termine per la presentazione delle richieste relative ai soggetti da audire.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore CASSON (*Art.1-MDP*) sottolinea che numerose parti del provvedimento in titolo risultano affette da rischi di illegittimità costituzionale e di violazione dell'ordinamento internazionale e dell'Unione europea. In questa fase è sua intenzione dare cenno, in maniera sintetica, di alcuni punti che, a suo avviso, presentano profili di particolare criticità.

L'istituzione nell'ambito del tribunale ordinario di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge appare disciplinata in modo contradditorio. Infatti l'intento di assicurare una giurisdizione unica e specializzata in capo alla magistratura ordinaria, obiettivo di per sé apprezzabile, appare contraddetto in modo irrazionale dalla mancata concentrazione nel nuovo giudice di altre competenze concernenti materie affini che restano affidate ad altri giudici, quali il giudice di pace e il giudice amministrativo.

L'accentramento operato dal decreto-legge della competenza per territorio in soli 14 tribunali riduce il diritto per gli stranieri alla prossimità del giudice ed ostacola l'attività dei difensori provenienti da sedi diverse, rendendo così più difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa della parte, nonché la concreta possibilità di accesso alla giurisdizione. Inoltre l'accentramento dei procedimenti in pochi tribunali rischia di accentuare le attuali difficoltà degli uffici giudiziari coinvolti che vedranno aumentare il carico di lavoro, anche perché le piante organiche degli uffici medesimi non vengono correlativamente aumentate, mentre il sistema delle applicazioni straordinarie di cui all'articolo 11 del decreto-legge riguarderà i soli incrementi straordinari dei procedimenti.

La videoregistrazione del colloquio con la Commissione territoriale con l'ausilio di sistemi di riconoscimento vocale, prevista dall'articolo 6 del decreto-legge, costituisce sì una delle principali novità, ma appare eccessivo l'ambito di applicazione di tale istituto anche quando motivi ostativi gravi potrebbero non giustificare il ricorso allo stesso; ciò determina altresì la mancanza di adeguate garanzie per la difesa.

La possibilità di tenere udienza per la convalida urgente di misure di trattenimento incidenti sulla libertà personale mediante collegamento audiovisivo a distanza, prevista dagli articoli 8 e 10 del decreto-legge, impedirà al giudice di esaminare il richiedente domanda di protezione internazionale nel luogo dove si trova e di verificarne le condizioni di accoglienza. In tal modo si costringerà inoltre il difensore alla difficile scelta tra il presenziare alla convalida accanto al suo assistito o accanto al giudice, comprimendo in entrambe le ipotesi l'effettivo esercizio del diritto alla difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione.

La nuova disciplina delle notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale in capo ai responsabili dei centri di accoglienza - di cui al nuovo articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008, così come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legge - può prestare il fianco a disfunzioni ed abusi in caso di irreperibilità o modifica delle condizioni di accoglienza, il che potrebbe indebolire il diritto alla difesa in ragione del fatto che dalla notificazione dei provvedimenti decorrono i termini per l'impugnazione dei medesimi.

Il nuovo rito per i ricorsi giurisdizionali in materia di protezione internazionale di cui all'articolo 6 del decreto legge appare gravemente censurabile sotto il profilo costituzionale, nella parte in cui introduce un unico grado di merito a contraddittorio eventuale, che rischia di porsi in contrasto con i principi del contraddittorio e della pubblicità del processo garantiti dall'articolo 111 della Costituzione e dall'articolo 6 della Convezione europea dei diritti dell'uomo. Va inoltre sottolineato problematicamente che il giudice dovrà visionare la videoregistrazione del colloquio con la Commissione territoriale in assenza delle parti, al fine di stabilire se è necessaria l'audizione dello straniero.

La soppressione del grado di appello, introdotta dal decreto legge, appare poi irrazionale in quanto la garanzia del doppio grado di giurisdizione è prevista anche per controversie civili di ben minore valore, rispetto all'accertamento di questioni di così grave delicatezza, che impattano su diritti fondamentali, come nel caso delle controversie oggetto di esame nel provvedimento in titolo. L'eliminazione dell'appello inoltre finirà per gravare pesantemente sui carichi di lavoro della Cassazione, che finora si è avvalsa dell'efficacia del filtro rappresentato dal grado di appello.

In tema di prima identificazione e di rimpatrio degli stranieri in situazione di soggiorno irregolare, il decreto legge persiste in una prevalente ottica repressiva del fenomeno, con l'accentuazione degli strumenti di rimpatrio forzoso e soprattutto con la decisione di dare inizio all'apertura di nuovi centri di detenzione amministrativa in attesa del rimpatrio. Risulta ormai chiaro da anni come un sistema efficiente di rimpatrio non possa basarsi esclusivamente sull'esecuzione coattiva degli stessi, ma debba innanzitutto riformare le previsioni in materia di ingresso e soggiorno e rendere più organica ed ampia la revisione delle strategie di governo dei flussi migratori attraverso la rivisitazione delle norme recate dal testo unico in materia di immigrazione, che impediscono un ordinato programma di regolarizzazione ed inserimento controllato dei migranti.

Da ultimo si segnala la previsione relativa all'integrazione di 250 unità di personale qualificato a supporto delle commissioni territoriali di cui all'articolo 12 del decreto-legge, che può produrre effetti positivi sul sistema a patto che vengano meglio precisati alcuni elementi.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*) ritiene, in premessa, che il decreto-legge nella sua impostazione di fondo si muova in continuità rispetto ai provvedimenti legislativi adottati in materia di immigrazione nelle scorse legislature in quanto, per un verso, è volto ad assicurare la libera circolazione ed il soggiorno degli stranieri regolari, ma per altro verso prevede che gli stranieri irregolari debbano essere sottoposti a provvedimenti che, pur nella gradualità delle misure sanzionatorie, assicurino in ultima analisi l'espulsione degli stessi dal territorio nazionale.

Sottolinea quindi la necessità di valutare con attenzione tutte le implicazioni sottese al decreto legge, con particolare riguardo alla disciplina dei centri di detenzione amministrativa in attesa del rimpatrio, ora denominati centri di permanenza per il rimpatrio. In particolare, oltre ad un'attenta valutazione in termini di costi, ritiene necessario esaminare *funditus* le modalità di impiego presso i medesimi centri del personale di polizia.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) dichiara di condividere in larga parte le considerazioni tecniche testé svolte dal senatore Casson. Si chiede poi, più in generale, se abbia senso confermare un'impostazione di politica migratoria che è stata elaborata in un periodo nel quale il numero di ingressi era molto più basso rispetto a quello attuale. Si chiede altresì se abbia senso sia la proposta di ridefinizione di alcuni aspetti dei procedimenti innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, sia la concreta soluzione prescelta per eliminare un grado di giudizio di merito. A tale riguardo segnala come modello alternativo, preferibile rispetto a quello previsto dall'articolo 6 del decreto legge, l'altro - utilizzato in diversi casi dal legislatore - in cui vi sono controversie nelle quali l'impugnazione avverso le determinazioni assunte da organi amministrativi specializzati viene proposta davanti alla Corte di appello competente per territorio, con un giudizio di merito in unico grado.

Più in generale ritiene che il provvedimento si caratterizza per la sussistenza di numerosi profili di criticità di rilievo costituzionale, organizzativo e funzionale, che possono ravvisarsi anche ad una prima sommaria valutazione, e che in materia di migrazione sia necessario muoversi nell'alveo degli istituti e dei principi generali dell'ordinamento vigente, anziché esperire strade sperimentali ed eccessivamente innovative.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente D'ASCOLA comunica che la seduta delle Commissioni riunite 1a e 2a -già convocata per domani, giovedì 2 marzo, alle ore 14 - è anticipata alle ore 12 (ovvero al termine dei lavori dell'Assemblea antimeridiana se successivo).

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.3. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 31 (pom.) del 02/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
GIOVEDÌ 2 MARZO 2017
31ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 2ª Commissione
BUCCARELLA

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Chiavaroli e il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 12,40.

IN SEDE REFERENTE

(2705) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) condivide l'impianto complessivo del provvedimento, volto a conferire maggiore efficienza e razionalità al meccanismo del riconoscimento di protezione internazionale, nel tentativo di garantire un'effettiva accoglienza ai richiedenti asilo, ma in un contesto di legalità e sicurezza per i cittadini. Tuttavia, ritiene opportuno approfondire alcuni aspetti.
Innanzitutto, rileva che, all'articolo 4, comma 1, lettera *p)*, nell'assegnazione delle controversie per competenza territoriale alla sezione specializzata di Venezia, si fa riferimento solo al Trentino e non

anche all'Alto Adige.

In secondo luogo, formula alcune perplessità in merito all'articolo 6 del decreto-legge. In particolare, appare necessario un approfondimento sul diverso regime della sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato: questa, infatti, interviene in modo automatico in via generale, mentre nelle ipotesi indicate dalle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del comma 3 del nuovo articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008 è subordinata al ricorrere di gravi e circostanziate ragioni. A suo avviso, in proposito, potrebbero emergere profili di incostituzionalità qualora la diversità di trattamento normativo non risultasse adeguatamente giustificata.

Critica, inoltre, la previsione per cui il tribunale decide con decreto sulle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti in materia di riconoscimento della protezione internazionale. Sarebbe preferibile, piuttosto, che sia pronunciata una sentenza, magari succintamente motivata, al fine di evidenziare in modo più compiuto le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, evitando così anche il rischio che un insufficiente apparato motivazionale finisca per rendere in concreto meno efficace lo strumento del ricorso per Cassazione. Ciò assume particolare importanza, essendo previsto un unico grado di giudizio di merito.

Sottolinea, quindi, l'esigenza di precisare se - entro i quattro mesi previsti per la conclusione del procedimento - si debba pervenire alla pronuncia del tribunale o sia sufficiente lo svolgimento dell'udienza. Analogamente, sarebbe preferibile precisare la decorrenza del termine di sei mesi per la pronuncia in Cassazione.

Infine, per evitare il rischio di violazioni del principio del contraddittorio, sarebbe opportuno prevedere che l'udienza in camera di consiglio - nel procedimento camerale - possa essere richiesta anche dalla parte, e non solo disposta a discrezione del giudice.

Il sottosegretario MANZIONE, pur apprezzando gli interessanti spunti di riflessione offerti dal senatore Pagliari, osserva che già nel decreto legislativo n. 150 del 2011 erano contemplate le medesime cause di esclusione della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato di cui al comma 3 del nuovo articolo 35-*bis* del citato decreto legislativo n. 25.

Sotto un diverso profilo rileva poi che, con il decreto-legge in esame, si opera una scelta chiara in favore del rito camerale e della decisione mediante decreto, peraltro già applicati in materia di diritto di famiglia e di diritti di stato. È vero che in questi casi il decreto è reclamabile, tuttavia bisogna considerare che, nelle controversie sul riconoscimento della protezione internazionale, la valutazione del giudice si inserisce in una procedura di controllo dell'attività amministrativa delle commissioni territoriali. Ciò potrebbe giustificare, quindi, l'assenza del reclamo - previsto invece in via generale dal procedimento disciplinato dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile - senza violare il principio del contraddittorio di cui all'articolo 111 della Costituzione.

Il relatore CUCCA (*PD*) osserva che per garantire il rispetto del principio del contraddittorio sarebbe opportuno prevedere la partecipazione del difensore, quantomeno a richiesta del medesimo. In questo modo sarebbero contemperate le esigenze di celerità e di efficacia del provvedimento con le garanzie costituzionali.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritiene eccessivo prevedere, per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, sia l'applicazione del procedimento camerale, sia l'impossibilità di proporre reclamo avverso il decreto del giudice monocratico.

Condivide poi le perplessità del senatore Pagliari sul fatto che la previsione della decisione per decreto, quindi con un apparato motivazionale quantomeno ridotto, rischia di restringere i margini per il sindacato di legittimità in Cassazione. Pertanto, auspica una riflessione approfondita su questi aspetti, in un'ottica di confronto costruttivo.

Il senatore LUMIA (*PD*) osserva che, dopo lo svolgimento delle audizioni, programmate per la prossima settimana, le Commissioni riunite potranno più agevolmente fare il punto sui nodi problematici del decreto-legge in esame.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 13,10.

1.3.2.1.4. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 8 (pom.) del 07/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 8
MARTEDÌ 7 MARZO 2017

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
D'ASCOLA

Orario: dalle ore 14 alle ore 16,25

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2705 (D.L. 13/2017 IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI CONTRASTO DELL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE)

1.3.2.1.5. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 9 (pom.) dell'08/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 9
MERCOLEDÌ 8 MARZO 2017

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
D'ASCOLA

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 16

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2705 (D.L. 13/2017 IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI CONTRASTO DELL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE)

1.3.2.1.6. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 32 (nott.) dell'08/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MERCOLEDÌ 8 MARZO 2017
32ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 21.

IN SEDE REFERENTE

(2705) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 marzo.

Il presidente D'ASCOLA comunica che nel corso delle audizioni svoltesi ieri ed oggi dinanzi gli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni 1a e 2a riunite, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* delle Commissioni.

Il presidente D'ASCOLA dà poi conto dei pareri che le Commissioni 5a e 14a hanno espresso sul provvedimento in titolo. Quindi prende atto delle richieste di alcuni senatori di rinviare i propri

interventi in discussione generale alla seduta di domani.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 2134 E CONNESSI

Il senatore PAGLIARI (*PD*), in qualità di correlatore, coglie l'occasione per chiedere che in Commissione giustizia venga ripreso quanto prima l'esame dei disegni di legge n. 2134 e connessi, recanti modifiche al codice antimafia, perché il ritardo che si sta verificando a tale riguardo appare ormai del tutto inaccettabile, anche in considerazione del fatto che - come già evidenziato nella seduta della Commissione dello scorso 6 dicembre - esso non in è in alcun modo da attribuire alla Commissione giustizia medesima.

Il correlatore LUMIA (*PD*) si associa alla richiesta del senatore Pagliari.

Il presidente D'ASCOLA fa presente che, quantunque la Commissione giustizia fosse pronta a proseguire l'esame dei disegni di legge in questione e dei relativi emendamenti fin dallo scorso mese di settembre, mancano a tutt'oggi i pareri della 5a Commissione che pure è stata sollecitata. Inoltre il Governo aveva preannunciato nuovi emendamenti che avrebbero dovuto essere presentati entro la giornata di oggi e che però non risultano ancora pervenuti.

La seduta termina alle ore 21,10.

1.3.2.1.7. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 33 (ant.) del 09/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
GIOVEDÌ 9 MARZO 2017
33ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
D'ASCOLA

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Chiavaroli e il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 12,55.

IN SEDE REFERENTE

(2705) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Riprende la discussione generale.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) esprime un giudizio molto critico sul provvedimento in titolo. Nel tentativo di accelerare i tempi delle procedure di riconoscimento della protezione internazionale, a suo avviso, si introducono modifiche suscettibili di determinare un *vulnus* nell'ordinamento giudiziario, indebolendo il sistema di garanzie processuali per i ricorrenti.
In realtà, il fenomeno dell'immigrazione ha ormai assunto carattere strutturale, non solo a causa dei conflitti, ma anche per motivi economici o ambientali. Ritiene pertanto inadeguato, a fronte di una

questione così complessa, un approccio esclusivamente repressivo.

Sottolinea, quindi, alcuni aspetti critici, evidenziati peraltro anche nel corso delle audizioni informali svolte.

In primo luogo, ritiene che l'istituzione di sezioni specializzate possa presentare profili di incostituzionalità, in quanto esse sarebbero competenti esclusivamente nell'esame di controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale e quindi destinate a una specifica categoria di persone qualificate solo in base alla nazionalità. Conseguentemente, a suo avviso, appare necessario estendere la competenza di tali sezioni a tutte le controversie connesse ai temi dell'immigrazione ampliandone inoltre il numero, affinché ve ne sia quanto meno una in ogni distretto di corte d'appello, anche per non ledere il diritto di difesa. Infatti, l'attività degli avvocati abilitati al gratuito patrocinio potrebbe risultare particolarmente onerosa, a causa della distanza della sede della sezione specializzata competente.

Un'ulteriore lesione del diritto di difesa, a suo avviso, è determinata dall'assenza di contraddittorio nel procedimento camerale, essendo prevista la videoregistrazione del colloquio con la commissione territoriale, alla quale non risulta che sia presente un avvocato, mentre l'udienza in camera di consiglio è meramente eventuale.

Ritiene necessaria, inoltre, una puntuale disciplina dei "punti di crisi", che sostituiranno gli *hot spot*, al fine di evitare margini di discrezionalità eccessivi nella determinazione del periodo di trattenimento del richiedente protezione internazionale.

Infine, rileva che le difficoltà connesse alla gestione dei centri di identificazione ed espulsione non possono essere superate solo modificandone la denominazione in centri di permanenza per i rimpatri.

Conclude, auspicando un'ampia disponibilità del Governo ad accogliere proposte di modifica volte a migliorare il testo in esame.

La senatrice LO MORO (*Art.1-MDP*) apprezza l'intento del Governo di dare un segnale di discontinuità, rispetto al passato, nella gestione dell'emergenza migratoria, confermando al contempo che l'Italia è all'avanguardia nell'affrontare questi temi.

Tuttavia, il testo presenta alcuni aspetti critici, evidenziati anche dagli esperti auditi, sui quali sarà opportuno intervenire nella fase emendativa, attraverso un'interlocuzione costruttiva con il Governo.

Segnala, in primo luogo, che non si è provveduto ad abolire il reato di clandestinità, né è stata introdotta una disciplina dei flussi migratori regolari. Inoltre, nel condividere l'istituzione di un più ampio numero di centri per l'identificazione, rileva che sarebbe stata opportuna una rielaborazione complessiva della normativa a tale riguardo, essendo insufficiente il riferimento al decreto-legge n. 541 del 1995. Su questo tema, preannuncia la presentazione di un ordine del giorno per impegnare il Governo a garantire che, in queste strutture, sia assicurato il rispetto di condizioni di vita dignitose.

Ritiene condivisibile la scelta di istituire sezioni specializzate, purché sia garantito concretamente l'esercizio del diritto di difesa, soprattutto tenendo presente che la maggior parte dei ricorrenti accede al gratuito patrocinio.

Sottolinea, in proposito, la necessità di distinguere in modo chiaro il procedimento amministrativo che si svolge davanti alla commissione territoriale da quello giurisdizionale. A tale proposito, ritiene che il comma 8 del nuovo articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dall'articolo 6, comma 1, lettera *g)* del decreto all'esame, dovrebbe trovare una collocazione più pertinente.

Ritiene che sia possibile accedere alla proposta di eliminare il grado dell'appello, purché siano rafforzate le garanzie processuali nel primo grado, ribadendo che la deliberazione delle commissioni territoriali non può essere considerata alla stregua di una pronuncia giurisdizionale. In particolare, ritiene preferibile prevedere la composizione collegiale del tribunale e la possibilità per il ricorrente di essere ascoltato direttamente dal giudice. Infatti la videoregistrazione del colloquio non sembra sufficiente a garantire il principio del contraddittorio.

Ancora con riferimento al nuovo articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, formula

osservazioni critiche in merito ai commi 14 e 15. Infatti, ritiene incomprensibile la deroga alla norma sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, mentre la definizione dell'urgenza per l'esame della controversia - a suo avviso - dovrebbe essere rimessa all'autonoma valutazione del giudice.

Infine, esprime apprezzamento per le norme di cui agli articoli 8 e 9, rispettivamente volte a consentire l'impiego dei richiedenti protezione internazionale per attività di utilità sociale e ad apportare al testo unico dell'immigrazione le modifiche necessarie, per rispondere alle critiche, sollevate in sede europea, per il mancato recepimento della direttiva 2011/51/UE.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*), soffermandosi sul significato del diritto di protezione internazionale, replica alla senatrice De Petris che lo stesso non può essere riconosciuto ai cosiddetti migranti economici. Quindi ritiene opportuno riportare alcuni dati ufficiali sul fenomeno dell'immigrazione al fine di poter fare alcune osservazioni di carattere generale. Ricorda che nel triennio 2014-2016 si è registrato l'ingresso in Italia di circa 500.000 migranti, dei quali solo 300.000 hanno fatto richiesta di asilo; di tali richieste solo 220.000 hanno avuto un esito mentre le restanti 80.000 risultano ancora pendenti. In realtà, il fenomeno dell'immigrazione è cresciuto a dismisura a partire dall'autunno del 2013, dopo che venne avviata dal Ministro dell'Interno l'operazione cosiddetta "Mare nostrum", la quale doveva costituire un deterrente per le operazioni degli scafisti e contestualmente diminuire le morti in mare. Senonché l'effetto dell'operazione "Mare nostrum" è stato, in realtà, controproducente; infatti non solo non sono diminuiti gli sbarchi dei migranti, ma sono anche aumentate le morti in mare, secondo i dati ufficiali riportati dalle organizzazioni internazionali sull'immigrazione. Peraltro osserva che le nazionalità dei soggetti richiedenti asilo non corrispondono quasi mai a quelle delle persone che effettivamente hanno bisogno di asilo. La maggior parte delle persone richiedenti asilo sono irregolari o clandestini e a tale riguardo occorre che l'Unione Europea riveda quanto prima le proprie politiche. Inoltre la vera emergenza a cui bisogna far fronte è quella del sistema di accoglienza che sta ormai implodendo. Le strutture temporanee di accoglienza spesso diventano permanenti con gravi oneri a carico degli enti locali.

Tuttavia, a nome del Gruppo della Lega, esprime un certo apprezzamento per il decreto-legge in esame che, sotto alcuni profili, costituisce un passo in avanti dal punto di vista delle politiche sull'immigrazione in Italia. In particolare, esprime favore per l'istituzione delle sezioni specializzate quantunque il relativo numero di 14 previsto dal decreto-legge sia esiguo rispetto all'effettivo bisogno; auspica pertanto che possano essere istituite sezioni specializzate per l' immigrazione presso ciascun distretto delle Corti d'appello. Valuta altresì positivamente il ripristino dei centri di trattenimento (Centri permanenti per rimpatri - CPR), anche se ravvisa la necessità dell'assunzione di un maggior numero di impiegati permanenti nei centri stessi. Osserva poi che è necessario applicare effettivamente il regolamento di Dublino III (Regolamento UE n. 604 del 2013) che stabilisce "i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide", così come avviene in altri Paesi. Infine osserva che deve essere messa a punto una politica di limitazione ai flussi migratori non solo attraverso gli sbarchi via mare ma anche per gli ingressi via terra. Senz'altro infine deve essere resa più efficace la politica dei rimpatri dei clandestini e degli irregolari.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) esprime, in via generale, perplessità sulle procedure previste dal decreto-legge in esame che incidono negativamente su alcuni diritti fondamentali della persona. In particolare, l'abolizione del giudizio di appello non è ammissibile nell'ambito di procedimenti che riguardano il diritto fondamentale alla protezione internazionale e dunque il diritto alla vita. Quanto alla istituzione delle sezioni specializzate solo in alcuni distretti delle Corti di appello, ravvisa un evidente disagio in cui si troveranno alcune sezioni, come ad esempio quella di Bologna a cui è accorpato per i procedimenti in esame l'ambito territoriale di Ancona; in sostanza la sezione

specializzata di Bologna si troverà con un carico di lavoro ingestibile per le controversie relative all'immigrazione. Auspica quindi che nella fase emendativa possano essere apportate modifiche tali da istituire le sezioni specializzate presso tutti i distretti delle Corti di appello.

Ravvisa inoltre la mancanza nel testo in esame di una disciplina dei flussi irregolari che sia connessa con la necessaria abolizione del reato di immigrazione clandestina.

Per quanto riguarda poi i CPR non riesce a cogliere una differenza sostanziale rispetto agli *ex* centri di identificazione ed espulsione (CIE). Al di la della differenza nominale resta la insufficienza di tali strutture rispetto all'obiettivo principale di proteggere i richiedenti asilo.

Quindi esprime perplessità sull'allungamento dei termini di permanenza in tali centri, così come previsto dal decreto-legge in esame. Occorrerebbe invece implementare le misure necessarie per l'identificazione degli stranieri detenuti in carcere nel più breve tempo possibile. Ravvisa infine il rischio di una eccessiva burocratizzazione delle procedure che si svolgono nell'ambito delle Commissioni territoriali.

Il senatore CRIMI (*M5S*), dopo aver sottolineato che sarebbe stato opportuno affrontare contestualmente anche le questioni inerenti alla gestione dell'accoglienza degli immigrati, ritiene condivisibile la scelta di istituire sezioni specializzate, ma al contempo bisognerebbe incrementare gli organici della magistratura, al fine di evitare un depauperamento dei tribunali ordinari, attraverso le applicazioni extradistrettuali.

Bisognerebbe altresì individuare, a suo avviso, criteri per eventuali conflitti di competenza tra le sezioni specializzate e gli altri organi giurisdizionali.

Ritiene inopportuno, inoltre, prevedere che gli atti e i provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale possano essere notificati anche al responsabile del centro di permanenza per i rimpatri, il quale dovrebbe poi trasmetterli al destinatario, dal momento che, in questo modo, si accresce il rischio di nullità della notifica.

Quanto alla videoregistrazione del colloquio davanti alla commissione territoriale, sarebbe opportuno prevedere casi specifici in cui il ricorrente possa chiedere che questa non sia effettuata, rimettendo la valutazione dei motivi alla commissione stessa. In tali casi, a suo parere, bisognerebbe prevedere la comparizione del ricorrente davanti al giudice.

Reputa, inoltre, opportuno disciplinare puntualmente l'impiego dei richiedenti protezione internazionale in attività socialmente utili, per evitare l'impiego di manodopera a basso costo.

Rileva, ancora, l'esigenza di una definizione più accurata dell'*iter* davanti alle commissioni territoriali, soprattutto con riferimento alla loro composizione, nonché ai tempi e alla omogeneità delle decisioni.

Quanto ai centri di permanenza per il rimpatrio, ritiene necessario prevedere i requisiti che tali strutture devono soddisfare affinché sia garantito il rispetto della dignità umana.

Inoltre, bisognerebbe prevedere controlli sulle procedure di appalto e sulla gestione di tali strutture, per evitare gli episodi di corruzione che hanno riguardato i centri di identificazione ed espulsione.

Infine, auspica che sia rivisto il numero e la distribuzione di tali centri sul territorio, in ragione delle dinamiche dei flussi migratori, al fine di agevolare anche le operazioni per il rimpatrio.

Il senatore FALANGA (*ALA-SCCLP*) esprime perplessità sulla procedura relativa alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale come disciplinata dal nuovo articolo 35-*bis* del decreto-legislativo n. 25 del 2008, introdotto dalla lettera *g*), comma 1, dell'articolo 6 del decreto-legge in esame, sottolineando tra l'altro l'assoluta non condivisibilità del venir meno della sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, previsto dal comma 13 del citato articolo 35-*bis*. Non condivide poi il divieto di sospensione dei termini processuali previsti per i procedimenti connessi al fenomeno dell'immigrazione nel periodo feriale. Infine osserva che spesso i gestori dei centri di accoglienza costituiscono delle *lobbies* per l'individuazione di alcuni professionisti legali a cui affidare

i procedimenti. Sotto questo profilo non vi è nessuna regolamentazione nel decreto-legge in esame.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), nel condividere i rilievi critici formulati dal senatore Crimi, ritiene che in realtà i centri di permanenza per il rimpatrio abbiano di fatto una funzione detentiva, in quanto destinati al trattenimento di persone in attesa di definizione della procedura di riconoscimento della protezione internazionale. Pertanto, sarebbe più opportuno che tali strutture fossero gestite dallo Stato, per evitare speculazioni legate al fenomeno migratorio e garantire il rispetto dei diritti umani.

In secondo luogo, ritiene opportuno prevedere procedimenti diversi, in ragione delle differenti situazioni soggettive dei richiedenti asilo. Per esempio, nel caso di donne sottoposte a maltrattamenti e abusi, sarebbe preferibile la comparizione davanti al giudice, in luogo della videoregistrazione del colloquio.

Infine, sottolinea l'esigenza di accelerare anche la fase successiva alla definizione del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, garantendo l'accoglienza effettiva a chi ne abbia diritto, oppure procedendo senza indugi al rimpatrio dei soggetti la cui richiesta sia stata respinta.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) osserva che l'applicazione del rito camerale alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, nei termini proposti, costituisce senz'altro una lesione grave del principio del contraddittorio in una materia che riguarda i diritti fondamentale della persona, risultando la stessa del tutto incompatibile con i principi del giusto processo come sancito anche dall'articolo 6 CEDU. Auspica pertanto che possa essere assicurato il diritto del soggetto richiedente asilo ad avere almeno un grado di giudizio di merito con una cognizione piena. Esprime poi forte perplessità per l'applicazione dello strumento del videoregistrazione nella procedura in questione.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) condivide l'esigenza di apportare alcuni correttivi al testo, tuttavia tenendo presente l'obiettivo di garantire una risposta in tempi rapidi alle istanze dei migranti che giungono sul territorio italiano, nel quadro della normativa comunitaria e degli impegni assunti dall'Italia in sede europea.

A tale proposito, appare indispensabile predisporre strumenti adeguati per garantire l'accoglienza in modo efficiente e rapido.

Auspica, inoltre, che siano individuate soluzioni appropriate per garantire a chi ha i requisiti di integrarsi nel tessuto sociale, evitando quei fenomeni di emarginazione e degrado che accrescono il sentimento di disagio dei cittadini italiani.

Il presidente D'ASCOLA dichiara chiusa la discussione generale.

Avverte poi che, alla luce dei sopravvenuti impegni della Commissione giustizia, in ordine all'esame del nuovo emendamento del Governo sul disegno di legge n. 2067 (riforma del processo penale) deferito ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, il termine per la presentazione degli emendamenti al decreto-legge in esame - già fissato dalla Presidenza a lunedì 13 marzo alle ore 18 - è differito a martedì 14 marzo, alle ore 20.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 34 (pom.) del 15/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MERCOLEDÌ 15 MARZO 2017
34ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
D'ASCOLA

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Chiavaroli e il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(2705) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il presidente D'ASCOLA comunica che sono stati presentati circa 530 emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto; ai fini dell'organizzazione del proseguo dei lavori delle Commissioni riunite convoca quindi immediatamente un Ufficio di Presidenza integrato dei Rappresentanti dei Gruppi.

La seduta, sospesa alle ore 14,05, riprende alle ore 14,40.

Il presidente D'ASCOLA comunica le decisioni dell'Ufficio di Presidenza integrato dei Rappresentanti dei Gruppi circa l'esame degli emendamenti relativi al provvedimento in titolo. Avverte poi che sono stati ritirati i seguenti emendamenti: 1.5, 2.12, 6.6, 6.24, 6.36, 6.51, 6.66, 6.79, 6.85, 8.26, 9.10, 10.4, 10.12 e 19.15.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice LO MORO (*Art.1-MDP*) comunica che i rappresentanti del proprio Gruppo non intendono illustrare gli emendamenti nelle Commissioni riunite.

Anche i senatori PAGLIARI (*PD*) e LUMIA (*PD*), rappresentanti del Partito democratico, rispettivamente nella 1a e nella 2a Commissione, affermano che i componenti del proprio Gruppo non illustreranno gli emendamenti.

Rispondendo a diverse richieste di chiarimenti, il correlatore CUCCA (*PD*) dichiara che, allo stato, egli e il correlatore Mancuso non ritengono di presentare ulteriori proposte emendative, rispetto a quelle contenute negli emendamenti già presentati.

Interviene il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) il quale, in via generale, osserva che la circostanza che il Gruppo di maggioranza relativa e il nuovo gruppo Art.1-MDP non vogliano dare conto degli emendamenti da essi presentati costituisce una forte menomazione per il procedimento legislativo. Al riguardo rileva che solo attraverso l'illustrazione e la discussione delle proposte emendative da parte di tutte le forze politiche si può giungere a soluzioni concordate e migliorative di un testo legislativo e, in particolare, del complesso testo del decreto-legge in esame.

Nel merito, si sofferma poi su alcuni emendamenti sottoscritti insieme ad altri rappresentanti del Gruppo di Forza Italia in ordine ai primi cinque articoli del testo del decreto-legge, riguardanti come è noto l'istituzione, la composizione e le competenze delle sezioni specializzate in materia di immigrazione e di protezione internazionale presso alcuni tribunali ordinari. In particolare, si sofferma sull'emendamento 1.18 che prevede l'istituzione delle predette sezioni specializzate in ciascuna delle 26 Corti di appello; tale previsione, ove accolta, comporterebbe una migliore distribuzione del carico di lavoro all'interno di ciascun distretto giudiziario, rispetto al disposto del decreto-legge che, come è noto, prevede l'istituzione di sole 14 sezioni specializzate. Quindi dà conto dell'emendamento 3.8, che abroga la disposizione del decreto-legge che attribuisce alle sezioni specializzate la competenza sulle controversie relative al riconoscimento della protezione umanitaria nei casi indicati dall'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008. Nella direzione delle maggiori garanzie procedurali si pone l'emendamento 3.25 che assicura la composizione collegiale della sezione specializzata per la risoluzione delle controversie relative alla materia dell'immigrazione e della protezione internazionale. A tale riguardo ricorda che il codice di procedura civile all'articolo 50-*bis* prevede una composizione collegiale del tribunale per le cause devolute alle sezioni specializzate, e una deroga a tale principio - come prevista nel testo del decreto-legge con riferimento alle sezioni specializzate - sarebbe inammissibile.

Si sofferma infine sull'emendamento aggiuntivo 5.0.1 che prevede l'adeguamento delle piante organiche conseguenti alle modifiche conseguenti al decreto legge, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il senatore FALANGA (*ALA-SCCLP*) dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti a firma dei

senatori Caliendo, Bernini ed altri.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) precisa che le proposte di modifica a sua firma sono volte, da un lato, a sopprimere le norme che arrecano pregiudizio alle garanzie processuali per i richiedenti protezione internazionale e, dall'altro, a introdurre correttivi per attenuare gli effetti negativi derivanti - a suo avviso - dall'introduzione di una procedura speciale per le controversie in materia di protezione internazionale.

Si sofferma, quindi, sull'emendamento 01.1, con il quale si intende segnalare l'esigenza di una revisione complessiva del testo unico in materia di immigrazione, disciplinando in particolare i flussi migratori regolari. Si potrebbe adottare, per esempio, la soluzione dei canali umanitari per l'ingresso controllato di persone vulnerabili, un progetto attualmente sperimentato - a titolo volontario - dalla Comunità di Sant?Egidio con la Federazione delle chiese evangeliche in Italia e la Tavola valdese.

A suo avviso, l'obiettivo del decreto-legge in esame non è tanto abbreviare i tempi per il riconoscimento della protezione internazionale, quanto ridurre drasticamente il numero degli aventi diritto e avviare gli altri - in particolare i migranti per motivi economici e ambientali - alla procedura di espulsione. Ritiene, infatti, che il provvedimento in esame, così come quello sulla sicurezza all'esame della Camera dei deputati, rispondano a mere finalità elettorali, in vista delle prossime consultazioni amministrative e politiche.

Con l'emendamento 01.2, si propone di sopprimere il Capo I, relativo all'istituzione di 14 sezioni specializzate in materia di immigrazione, il cui numero - a suo avviso - dovrebbe essere ampliato a 26, in modo da istituirne una presso ogni corte d'appello, come proposto con l'emendamento 1.17.

Con l'emendamento 3.1, invece, si estende la competenza di tali sezioni, al momento limitata solo alla questione della richiesta di protezione internazionale, a tutte le controversie connesse ai temi dell'immigrazione. Si potrebbero ravvisare, infatti, profili di incostituzionalità, qualora tali sezioni risultassero destinate a una specifica categoria di persone qualificate in base alla nazionalità.

L'emendamento 2.2 interviene sulla questione della formazione dei magistrati assegnati alle sezioni specializzate, prevedendo che i corsi siano organizzati anche in collaborazione con l'Agenzia europea dei diritti fondamentali, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni e il Garante dei detenuti. Inoltre, con gli emendamenti 2.18 e 2.19, si segnala l'opportunità della conoscenza della lingua francese da parte dei magistrati, dal momento che la maggior parte dei migranti proviene da Paesi francofoni.

Segnala, poi, l'emendamento 3.26, che propone di sopprimere la norma con cui si introduce una deroga all'articolo 50-*bis*, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, prevedendo che, nelle cause devolute alle sezioni specializzate, il tribunale giudica in composizione monocratica.

Con gli emendamenti 6.10 e 6.11, si intende evitare che agli operatori sociali responsabili di centri per migranti siano assegnati compiti estranei alle loro competenze. Si stabilisce, quindi, che - in caso di irreperibilità del richiedente - la notificazione degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale avvenga presso l'ufficio di polizia di frontiera o la questura territorialmente competente.

Gli emendamenti 6.23 e 6.32, invece, sono volti a garantire al migrante un adeguato servizio informativo sugli adempimenti necessari per la richiesta di protezione internazionale, mentre gli emendamenti 6.45 e 6.46 intendono rafforzare le tutele del richiedente riguardo all'uso della videoregistrazione.

Ritiene particolarmente importante l'emendamento 6.69, con il quale si propone di sopprimere la lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 6, che prevede l'applicazione del rito camerale, con comparizione eventuale della parte davanti al giudice, per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 25 del 2008. Anche gli emendamenti 6.90, 6.91 e 6.94 intervengono sulla procedura per l'esame delle predette controversie, al fine di ripristinare l'udienza di comparizione della parte, o quanto meno ampliare i casi in cui sia

previsto il suo svolgimento.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 20,35.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) riprende l'illustrazione delle proposte di modifica a propria firma al testo del decreto-legge, soffermandosi sull'emendamento 6.114, che propone di introdurre un secondo grado di giudizio,con reclamo dinanzi al tribunale in composizione collegiale, per le controversie di cui al già citato articolo 35 del decreto legislativo n. 25 del 2008.

L'emendamento 6.131, nel sopprimere il comma 14 del nuovo articolo 35-*bis* del richiamato decreto legislativo n. 25 del 2008, ripristina la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale anche per i procedimenti relativi alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale.

Con l'emendamento 6.138 si intende quindi garantire la disponibilità, presso i valichi di frontiera, di adeguati servizi di accoglienza per gli stranieri, nonché esaustive informazioni sulle procedure per l'accesso all'asilo, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Passa, quindi, all'emendamento 7.12, volto a rafforzare le tutele giurisdizionali nel procedimento per il riconoscimento dello *status* di apolide, secondo gli *standard* internazionali e le linee Guida dell?Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Gli emendamenti 8.6, 8.12, 8.19, 8.20 e 8.27 introducono modifiche al fine di limitare i casi in cui può essere disposto il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale nei centri per il rimpatrio. In particolare, con l'emendamento 8.27 si dispone che tale misura non sia applicabile alle persone vulnerabili.

Segnala, quindi, l'emendamento 8.40, con il quale si propone che i richiedenti protezione internazionale possano partecipare su base volontaria ad attività sociali, culturali, di formazione, al fine di facilitarne l'integrazione. In tal modo, si evita il rischio che l'impiego in attività di utilità sociale si configuri come prestazione d'opera a titolo gratuito. In ogni caso, l?adesione a tali attività non dovrebbe costituire condizione per l?accoglienza, come precisato con l'emendamento 8.60.

Gli emendamenti 12.1 e 12.5 riguardano la composizione delle commissioni territoriali. In particolare, con l'emendamento 12.1 si aumenta a 5 il numero dei componenti, in modo da evitare la prevalenza del voto del presidente in caso di parità. Con l'emendamento 12.5, invece, si richiede che il personale da destinare agli uffici delle commissioni territoriali abbia esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri, nonché conoscenza delle lingue straniere.

Con gli emendamenti 17.1 e 17.2 si propone, rispettivamente, di sopprimere e sostituire l'articolo 17, che introduce nuove disposizioni in materia di identificazione degli stranieri irregolari e di quelli salvati in mare. Ritiene criticabili, in particolare, la mancanza di un limite di tempo massimo di trattenimento degli stranieri nei cosiddetti punti di crisi, nonché l'assimilazione del rifiuto reiterato di sottoporsi alle procedure di identificazione al rischio di fuga, in quanto sembra configurarsi in tal modo una nuova fattispecie di reato. In alternativa, con gli emendamenti 17.18, 17.23 e 17.25 si apportano modifiche puntuali al testo dell'articolo 17.

L'emendamento 18.7 è volto a consentire la partecipazione degli ufficiali della Guardia costiera alle attività di accertamento dei reati connessi con l?immigrazione e, dunque, al contrasto dell?immigrazione illegale e del traffico di esseri umani.

Segnala, quindi, l'emendamento 19.1, soppressivo dell'articolo 19, con cui si istituiscono i centri per i rimpatri. A suo avviso, infatti, tali strutture ripropongono le medesime modalità repressive e detentive degli attuali centri per l'identificazione ed espulsione, che sono risultate inutili sia a fini di deterrenza, sia per l'esecuzione dei provvedimenti di espulsione.

Con gli emendamenti 19.17 e 19.18 si propone di sopprimere le norme volte alla realizzazione di nuovi centri di permanenza per i rimpatri, utilizzando le risorse stanziate a tale scopo per la gestione dei centri per l'accoglienza o dei progetti SPRAR.

Sottolinea poi l'esigenza di prevedere - come proposto con l'emendamento 19.0.7 - che le disposizioni del provvedimento in esame non si applichino ai minori non accompagnati, per i quali è stata di recente approvata dal Senato, in prima lettura, una normativa specifica.

Modifica infine l'emendamento 01.1, riformulandolo nell'emendamento 01.1 (testo 2), l'emendamento 1.17 riformulandolo nell'emendamento 1.17 (testo 2), nonché l'emendamento 8.19 riformulandolo nell'emendamento 8.19 (testo 2).

Il senatore MAZZONI (*ALA-SCCLP*) precisa, preliminarmente, che alcune delle proposte di modifica intendono superare i profili di incostituzionalità del provvedimento, segnalati anche da esperti di diritto costituzionale nel corso delle audizioni informali.

Passa, quindi, a illustrare gli emendamenti a propria firma. In particolare, gli emendamenti 1.11, 1.12 e 1.20 sono volti ad ampliare da 14 a 26 il numero delle sezioni specializzate, al fine di garantire il diritto alla prossimità del giudice e agevolare l'attività dei difensori provenienti da sedi diverse. Ritiene, inoltre, che l'accentramento dei procedimenti in pochi tribunali rischia di accentuare le attuali difficoltà degli uffici giudiziari coinvolti, il cui carico di lavoro è destinato ad aumentare in quanto non si provvede ad incrementare le piante organiche degli uffici in cui è istituita la sezione specializzata.

Quanto alla composizione delle sezioni specializzate, di cui all'articolo 2 del decreto-legge in esame, ritiene opportuno che quindi la conoscenza della lingua francese sia inserita tra i titoli preferenziali per l'assegnazione dei magistrati, come proposto con l'emendamento 2.11.

Gli emendamenti 3.2, 3.6, 3.11, 3.13, 3.15 e 3.20 sono volti a trasferire alle nuove sezioni specializzate tutte le funzioni giudiziarie in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché in materia di cittadinanza italiana, trattandosi di questioni tra loro strettamente connesse ma attualmente ripartite fra il giudice di pace, il giudice amministrativo e il giudice ordinario.

Con gli emendamenti 6.12, 6.17 e 6.22 si modifica la nuova disciplina delle notificazioni delle decisioni delle commissioni territoriali, in quanto vi è il rischio che si verifichino disfunzioni e abusi nelle situazioni di irreperibilità, con pregiudizio al diritto alla difesa, dal momento che dalla notificazione della decisione della commissione decorrono i termini per l'impugnazione.

Quanto alla videoregistrazione del colloquio con la commissione territoriale, gli emendamenti 6.30, 6.34, 6.50 e 6.57 sono volti a consentire che essa sia immediatamente disponibile per lo straniero e il suo difensore. L'emendamento 6.65, invece, prevede la facoltà di rifiutare la videoregistrazione per gravi ragioni di salute o religiose, oppure per timori di persecuzione.

Si sofferma, quindi, sull'emendamento 6.100, che rafforza la garanzia del contraddittorio, stabilendo che l'udienza sia convocata dal giudice anche su richiesta delle parti, salvo che lo stesso ritenga di avere già elementi sufficienti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Segnala, in particolare, l'emendamento 6.118, con il quale si intende ripristinare la garanzia del doppio grado di merito, peraltro prevista nell'ordinamento italiano anche per controversie civili di minor valore. Sarebbe incomprensibile, a suo avviso, l'eliminazione dell'appello proprio nell'accertamento della sussistenza in capo allo straniero di un rischio di persecuzione o esposizione a torture e maltrattamenti.

Si sofferma, infine, sull' emendamento 12.10, che mira a integrare gli uffici delle commissioni territoriali con personale altamente specializzato, e sull'emendamento 18.16, volto ad abrogare i reati di ingresso e soggiorno illegali. In questi anni, infatti, sono aumentati i procedimenti penali per tali reati, che però non hanno frenato i flussi migratori..

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) illustra l'ordine del giorno G/2705/14/2, con cui si impegna il Governo ad adottare misure finalizzate al contrasto dei trafficanti di esseri umani, i quali ormai, appena fuori dalle acque territoriali libiche, costringono i migranti ad abbandonare gli scafi. In questo modo, essi limitano persino il consumo di carburante, approfittando delle operazioni di soccorso, spesso effettuate da organizzazioni che poi si limitano a trasportare i naufraghi sul territorio italiano.

Conseguentemente, l'ordine del giorno G/2705/15/2 impegna il Governo a rispettare l'area di intervento prevista dall'operazione Triton, salvo in caso di segnalazione di persone in pericolo.

Con l'ordine del giorno G/2705/16/2 si intende promuovere la modifica delle norme internazionali, per fare in modo che le persone soccorse nel mar Mediterraneo siano portate nel porto sicuro più vicino e non necessariamente in Italia. Infine, l'ordine del giorno G/2705/17/2 impegna il Governo a programmare misure stabili di sostegno a favore delle famiglie italiane, in proporzione alle risorse stanziate per i migranti, anche per contrastare il calo della natalità.

Passa, poi, a illustrare le proposte di modifica a propria firma. Con l'emendamento 8.42, si prevede che nelle attività di utilità sociale siano impiegati solo i titolari di protezione internazionale, e non anche i richiedenti, per evitare effetti depressivi sul mercato del lavoro, soprattutto a danno dei cittadini italiani. Con la medesima finalità, ritiene opportuno precisare che tali attività non possano sostituire rapporti di lavoro o forniture già esistenti, anche se temporanei, come proposto dall'emendamento 8.50.

Con l'emendamento 8.56 si intende evitare che i progetti presentati dai Comuni che prestano i servizi di accoglienza siano esaminati con priorità ai fini dell'assegnazione delle risorse europee.

Infine, l'emendamento 17.19 è finalizzato ad accelerare le procedure burocratiche per l'identificazione, stabilendo che il rischio di fuga si configura nel caso che lo straniero rifiuti di sottoporsi ai rilievi, senza che questo comportamento debba essere reiterato.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) illustra l'emendamento 1.1, volto a sostituire l'articolo 1 del decreto-legge con l'introduzione di una competenza del giudice di pace sulle domande di protezione internazionale, al fine di rendere più efficiente rapido ed economico l'accertamento del diritto alla protezione medesima; l'emendamento 1.19, finalizzato all'ampliamento del numero delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea; l'emendamento 2.10; l'emendamento 6.18, volto a precisare al comma 3-*quinquies* dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 25 del 2008 - come introdotto dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto-legge - che nel caso di rifiuto o irreperibilità del richiedente, la domanda di protezione internazionale sarà dichiarata inammissibile; l'emendamento 6.72, teso a specificare che la proposizione del ricorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g) del decreto-legge - "capoverso art. 35-*bis*" in materia di controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale - non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato; nonché gli emendamenti 6.77 - volto ad introdurre ulteriori eccezioni alla regola prevista dal citato articolo35-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008 secondo cui la proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato - 6.78, 6.89 e 7.10.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) illustra l'ordine del giorno a propria firma G/2705/2/2, con cui si impegna il Governo a presentare al Parlamento una relazione dettagliata sul numero degli ingressi dei cittadini stranieri nel territorio italiano dai confini terrestri, marittimi ed aerei, nonché sull'esito delle richieste di protezione internazionale presentate ed esaminate e degli eventuali ricorsi giurisdizionali avverso le decisioni adottate dalla competenti autorità e, infine, sui costi conseguenti alle politiche adottate in materia di immigrazione ed asilo.

Illustra poi l'ordine del giorno G/2705/8/2 con sui si impegna il Governo ad adottare idonee iniziative nelle opportune sedi al fine di procedere ad una revisione degli accordi adottati in ambito europeo cosi da estendere la possibilità del ricollocamento dei richiedenti protezione internazionale di altre nazionalità, rispetto a quelle individuate nelle decisioni già adottate nell'ambito dell'Unione, esprimendo così l'esigenza di rivedere gli accordi assunti in ambito europeo.

Si sofferma quindi sull'ordine del giorno G/2705/9/2 con cui si impegna il Governo ad assumere tutte le iniziative necessarie a far sì che l'Unione europea metta a disposizione dei paesi rivieraschi del Mediterraneo, affinché anche tali Paesi pongano in essere tutte le misure necessarie per bloccare i

flussi migratori illegali diretti verso l'Europa, un ammontare di risorse paragonabile a quello concesso alla Turchia per le medesime finalità.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G/2705/11/2 l'oratore sottolinea come lo stesso sia volto ad impegnare il Governo a destinare adeguate risorse al Fondo rimpatri di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 al fine di procedere all'allontanamento e al rimpatrio degli stranieri irregolari e clandestini con maggiore efficacia di quanto fino ad ora avvenuto.

Passando agli emendamenti a sua firma, il senatore si sofferma sull'emendamento 6.68 con il quale viene abrogata la previsione di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008 in tema di permesso di soggiorno per motivi umanitari, sottolineando l'assoluta eccezionalità di tale previsione nel contesto europeo. Per quanto concerne l'emendamento 6.139 l'oratore evidenzia l'opportunità di un quadro normativo più efficace per quanto riguarda l'acquisizione di informazioni sui Paesi di origine dei richiedenti la protezione internazionale.

Passa poi ad illustrare gli emendamenti 8.2, 8.3 e 8.30, tutti finalizzati ad alleggerire gli oneri amministrativi che gravano sui Comuni in relazione alla presenza nel territorio degli stessi dei centri di accoglienza per i richiedenti la protezione internazionale.

Dopo aver illustrato gli emendamenti 8.41, 8.45 e 8.48 - questi ultimi due volti ad esentare i Comuni da qualsiasi onere finanziario erogato a favore dei richiedenti la protezione internazionale - si sofferma sulle proposte emendative 12.2 e 12.4, finalizzate a collegare la destinazione del personale agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, e della Commissione nazionale per il diritto di asilo di cui all'articolo 12 del decreto legge all'esigenza di accelerazione dei colloqui.

Dopo aver passato in rassegna gli emendamenti 19.12, 19.13 19.14 - tutti volti a prolungare le possibilità di trattenimento previste dal testo unico in materia di immigrazione - si sofferma sugli emendamenti 19.24 e 19.44 evidenziando il particolare rilievo dei primo di questi due ultimi emendamenti, essendo volto a prevedere che l'individuazione dei centri permanenti per il rimpatrio di cui al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legge avvenga d'intesa con la Regione e con i sindaci dei Comuni interessati.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) illustra l'emendamento 1.7 sottolineando come la seconda parte di tale emendamento sia connessa con altri emendamenti di cui è firmatario, presentati all'articolo 18, sia l'uno che gli altri essendo volti all'abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno irregolare nel territorio dello Stato di cui all'articolo 10-*bis* del decreto legislativo n. 286 del 1998. Si tratta, come noto, di fattispecie criminose che si sono rivelate assolutamente prive di qualsiasi efficacia deterrente e la vigenza delle quali si è risolta, di fatto, in un inutile e dispendioso carico di lavoro per gli uffici giudiziari. E' proprio muovendo da tale presupposto che alcune delle proposte emendative in questione non si limitano a prevedere tale abrogazione, ma stabiliscono anche che i risparmi da essa derivanti debbano essere resi disponibili per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché ai fini delle operazioni di respingimento, espulsione e rimpatrio di cui al decreto legge in esame.

La prima parte dell'emendamento 1.7 è volta a prevedere un'articolazione delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame tale da assicurare la presenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in ciascun distretto di corte d'appello, conformemente a diffuse indicazioni emerse in questo senso nel corso delle audizioni che hanno evidenziato l'assoluta insufficienza dell'assetto organizzativo delineato nell'articolo 1 del decreto legge in titolo.

In una prospettiva sostanzialmente corrispondente a quella della prima parte dell'emendamento 1.7, si muovono anche gli emendamenti 1.13 e 1.14 - ai quali aggiunge la propria firma - mentre l'emendamento 3.9 affronta l'esigenza di una concentrazione delle controversie in materia di protezione internazionale e di *status* dello straniero in generale, che consenta di superare quella

dispersione delle competenze medesime fra diversi organi giurisdizionali alle quali il provvedimento in esame non pone rimedio.

Passando all'articolo 6 il senatore Buccarella illustra gli emendamenti 6.27, 6.39 e 6.60. In relazione a tale ultima proposta emendativa - alla quale aggiunge la propria firma - sottolinea coma la stessa sia volta a modificare il testo dell'articolo 6 del decreto legge in modo da prevedere una maggiore flessibilità nella possibilità di ricorrere al colloquio videoregistrato davanti alla commissione territoriale, così da tener conto della effettiva possibilità che circostanze particolari possano rendere non opportuna tale forma di documentazione del colloquio. Gli emendamenti 6.93 e 6.97 sono invece a finalizzati a far sì che l'unico giudizio di merito che il provvedimento in esame assicura al richiedente protezione internazionale sia quanto meno qualificabile come un grado di giudizio a cognizione piena, mentre il successivo emendamento 6.116 si muove nella prospettiva di una riscrittura organica della disciplina del procedimento giurisdizionale, assicurando anche la possibilità del reclamo avverso il tribunale in composizione collegiale all'interno della medesima sezione specializzata. L'emendamento 6.129 sopprime infine il comma 14 dell'articolo 35-*bis* deldecreto legislativo n. 25 del 2008 - come introdotto dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legge in titolo - che stabilisce che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non operi nei procedimenti di cui all'articolo 35-*bis* medesimo.

Il senatore CRIMI (*M5S*) illustra, innanzitutto, l'emendamento 6.126, con il quale si precisa che la proposizione del ricorso in Cassazione sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, salvo che in alcuni casi specifici casi.

Si sofferma, quindi, sulle proposte di modifica riferite all'articolo 19, volte a garantire che nei centri per il rimpatrio sia effettivamente rispettata la dignità umana, al contrario di quanto accade attualmente nei CIE. In particolare, l'emendamento 19.32 prevede che tali strutture possano essere ispezionate, senza autorizzazione, anche da parlamentari e consiglieri regionali, per i territori di competenza.

Con l'emendamento 19.33 si garantisce la vigilanza dell'ANAC sulle procedure di gara per gli appalti dei lavori di ristrutturazione dei nuovi centri.

L'emendamento 19.36 stabilisce la chiusura dei CIE, nel momento in cui saranno avviati i centri per il rimpatrio, mentre l'emendamento 19.37 esclude che questi ultimi siano gestiti da cooperative private. In ogni caso, ritiene opportuno precisare che soggetti, enti e associazioni che gestiscono i centri di accoglienza non possono occuparsi anche dei centri per il rimpatrio, come proposto con l'emendamento 19.42.

Con l'emendamento 19.50, si intende garantire anche ai rifugiati le stesse garanzie che sono riconosciute ai detenuti, come il rispetto della dignità personale, la libertà di corrispondenza e la tutela della salute psicofisica.

Infine, l'emendamento 19.52 prevede che gli stranieri siano destinati non al centro di permanenza più vicino, ma a quello più idoneo. Si dovrebbe tenere conto, per esempio, delle specifiche caratteristiche personali delle persone ospitate, come il sesso e la religione professata, al fine di garantire la loro sicurezza e l'ordine pubblico. Inoltre, bisognerebbe individuare la struttura più adeguata anche alla migliore gestione delle procedure per l'espulsione.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) illustra l'ordine del giorno G/2705/3/2 volto ad impegnare il Governo innanzi tutto ad assumere, nelle sedi competenti, tutte le iniziative necessarie per la definizione di un quadro normativo europeo il più possibile omogeneo, così da pervenire all'armonizzazione dei meccanismi di trattazione delle situazioni oggetto del decreto legge in esame. Il Governo viene poi impegnato anche ad assicurare, ai fini della maggiore celerità ed efficacia delle procedure oggetto del provvedimento d'urgenza medesimo, che già durante l'eventuale permanenza in carcere delle persone interessate dalle procedure di rimpatrio, respingimento od espulsione siano adottate tutte le misure atte ad individuare i Paesi di provenienza, valutando eventuali omissioni in

proposito anche ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare. Da ultimo l'ordine del giorno impegna il Governo ad assicurare che, nella fase di permanenza nelle strutture di cui al decreto legge in titolo, siano adottate misure organizzative idonee a non confondere le persone provenienti dalle strutture carcerarie con quanti sono destinatari di un semplice rigetto della domanda di asilo o protezione internazionale e ciò al fine di evitare problematiche facilmente intuibili per l'ipotesi in cui tali misure non dovessero essere adottate.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il Presidente avverte che la seduta notturna già convocata per oggi, mercoledì 15 marzo, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 22,05.

(AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 2705

G/2705/1/1 e 2

LO MORO, MIGLIAVACCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2705 (Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale),

premesso che:

il decreto-legge in corso di conversione rappresenta un serio tentativo di velocizzazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale e di revisione della normativa di contrasto della immigrazione illegale;

il provvedimento approfondisce e innova su alcuni punti, dalla istituzione delle Sezioni specializzate alla competenza per materia e alla procedura, dal potenziamento delle commissioni territoriali alla disciplina delle attività amministrative e di notifica, dalla previsione della possibilità dei richiedenti protezione internazionale di partecipare ad attività di utilità sociale alle modifiche in materia di permesso per motivi umanitari e di protezione internazionale in caso di permesso di soggiorno e riconoscimento di protezione riconosciuti da due Stati membri UE diversi; dall'applicazione straordinaria di magistrati all'assunzione di personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali; mentre altri punti sono trattati nel provvedimento per aspetti specifici, in un quadro normativo che avrebbe avuto bisogno di interventi urgenti e che rimane invece immodificato;

su alcuni di questi punti sono stati presentati specifici emendamenti mentre su altri occorre intervenire acquisendo preventivamente elementi e dati nella disponibilità del governo;

tra le questioni da affrontare appare urgente intervenire in particolare in materia di flussi regolari, regolamentazione degli *hot-spot*, centri di permanenza per i rimpatri *(ex* CIE);

in particolare, non è sostenibile oltre il blocco totale dell'immigrazione che, senza fermare l'arrivo in Italia di migranti economici, espone gente che fugge dalla miseria e dalla fame a sacrifici inenarrabili e al rischio della vita per la ricerca di condizioni di vita migliori per sé e per la propria famiglia;

per gli *hot-spot* non può continuarsi a fare riferimento a normative nate in contesti emergenziali lontani nel tempo, ed in particolare alla cosiddetta Legge Puglia del 1995;

la condizione degli *ex* CIE, come fotografata, in particolare, dal rapporto prodotto nel gennaio 2017 dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato richiede una revisione totale della normativa, anche alla luce degli scandali che si continuano a registrare in relazione all'affidamento della gestione dei Centri;

su tale tema, che pure sono all'attenzione del Ministero dell'Interno, tanto che si è addivenuti alla previsione di un contratto tipo elaborato con la collaborazione dell'ANAC, serve un cambiamento radicale che rafforzi e giustifichi il cambio del nome da Centri di identificazione ed espulsione a Centri di permanenza per i rimpatri,

impegna il Governo:

a intervenire, per quanto di competenza, sulle materie sopra segnalate e; contestualmente, a fornire al Senato notizie e dati che consentano o almeno agevolino l'iniziativa parlamentare.

G/2705/2/1 e 2

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»;

rilevato che, secondo gli ultimi dati del Ministero dell'interno, sebbene nel corso dell'anno 2016 gli immigrati che hanno fatto ingresso illegalmente via mare nel territorio italiano siano stati 181.439, con un incremento del 17,94 per cento rispetto al precedente anno, e le richieste di asilo siano state 123.600, con un aumento del 47,20 per cento rispetto al 2015, tuttavia gli esiti positivi alle domande si sono mantenuti costanti nei due anni, ossia solo al 5 per cento è stato riconosciuto lo *status* di rifugiato, al 14 per cento la protezione sussidiaria, al 21 per cento quella umanitaria, mentre i rigetti sono aumentati passando dal 53 per cento a ben il 58 per cento nel 2016;

preso atto che nonostante la diminuzione del numero delle domande accolte, invece, gli immigrati richiedenti protezione internazionale presenti nel sistema di accoglienza sono passati da 22.118 nel 2013 a 103.792 nel 2015 fino a 176.554 nel 2016 con un *trend* in crescita esponenziale;

rilevato che il costo per la gestione degli immigrati è passato da 1.609 milioni di euro del 2013 (di cui solo 101 quale contributo dall'Unione europea) a 3.994 milioni di euro nel 2016 (di cui 112 dalla UE),

impegna il Governo:

a presentare con cadenza annuale al Parlamento una relazione dettagliata sul numero degli ingressi di cittadini stranieri nel territorio italiano dai confini terrestri, marittimi e aerei, sull'esito delle richieste di protezione internazionale presentate ed esaminate e degli eventuali ricorsi giurisdizionali avverso le decisioni adottate dalla competente autorità esaminatrice, infine sui costi conseguenti alle politiche adottate in materia di immigrazione e asilo.

G/2705/3/1 e 2

CAPPELLETTI, CRIMI, MONTEVECCHI, GIARRUSSO

Le Commissioni 1 e 2 riunite,

in sede di esame del decreto legge 17 febbraio 2017 n. 13 recante Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale,

considerato che:

il decreto in esame contiene una molteplicità di disposizioni, che incidono sui diversi sistemi

normativi che disciplinano i vari aspetti del fenomeno dell'immigrazione ma più segnatamente sui meccanismi processuali vigenti concernenti i procedimenti di impugnativa dei provvedimenti adottati dalle Commissioni territoriali in materia di riconoscimento della protezione internazionale, laddove i maggiori ritardi e i problemi strutturali vengono registrati in una fase diversa da quella giurisdizionale;

in particolare il novellato articolo 35-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 presenta profili di criticità che riguardano sia la compatibilità di tale procedimento con il pieno rispetto del diritto di difesa e del diritto alla pubblicità del giudizio, sia le ricadute che le modifiche introdotte dal decreto legge possono determinare sul funzionamento della Corte di cassazione, come ben evidenziato dalla Sezione Cassazione dell'Associazione Nazionale Magistrati e dall'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione che hanno proposto specifici correttivi sul merito;

rilevanti dubbi di legittimità sono stati sollevati in relazione al principio della pubblicità del giudizio fissato dall'articolo 6 CEDU, stante la mera eventualità della comparizione delle parti in primo grado, l'abolizione del secondo grado, il giudice e la forma camerale richiamata. Oltre ad essere evidente la disarmonia di tale meccanismo ? soprattutto per effetto del combinato disposto di più norme contenute nel decreto in oggetto ? con il sistema processuale vigente, risulta particolarmente complesso inquadrare il medesimo nella pluralità dei sistemi adottati dagli altri paesi europei per fronteggiare i medesimi fenomeni, con il rischio che la parcellizzazione delle procedura vada in danno dei richiedenti aventi pieno titolo o, per converso, che l'Italia sia sottoposta a procedure di infrazione comunitarie,

impegnano il Governo:

ad assumere, nelle sedi competenti, tutte le iniziative volte alla definizione di un quadro comunitario il più possibile omogeneo, al fine di pervenire alla armonizzazione dei meccanismi di trattazione delle situazioni oggetto del presente decreto-legge;

ad assicurare in ogni caso che, ai fini della speditezza delle procedure, già durante l'eventuale permanenza in carcere delle persone interessate alle procedure di rimpatrio, respingimento o espulsione di cui al presente decreto siano adottate tutte le misure atte ad individuare i paesi di provenienza, in modo che il giudice possa disporre della pienezza delle informazioni ai fini delle valutazioni di sua competenza, valutando tale omissione ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare;

ad assicurare che, nella fase di permanenza nelle strutture di cui al presente decreto, siano adottate misure organizzative atte a non confondere le persone provenienti dalle strutture carcerarie con quanti sono stati destinatari di un semplice rigetto della domanda di asilo o protezione internazionale.

G/2705/4/1 e 2

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2705 recante: « Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»,

impegna il Governo:

a promuovere accordi bilaterali volti ad agevolare il trasferimento dei detenuti provenienti dai Paesi che fanno registrare il maggior flusso di immigrazione verso l'Italia, e, più in generale, con quei Paesi i cui cittadini registrano un alto tasso di presenza nelle carceri italiane;

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta ad incentivare l'utilizzo delle procedure previste dalla Convenzione di Strasburgo;

ad adoperarsi, presso le sedi internazionali, per invitare i Paesi non firmatari ad aderire alla Convenzione di Strasburgo;

a promuovere ogni iniziativa volta a semplificare le procedure di trasferimento dei detenuti stranieri, anche attraverso la promozione della conoscenza dello strumento del trasferimento e il confronto con gli organi giudiziari competenti nazionali e dei Paesi i cui cittadini hanno il più elevato

tasso di presenza negli istituti penitenziari, come l'Albania e la Romania;

ad informare annualmente il Parlamento in merito ai dati relativi all'attuazione di accordi bilaterali per il rimpatrio dei detenuti stranieri, nonché in riferimento all'utilizzo delle procedure previste dalla Convenzione di Strasburgo.

G/2705/5/1 e 2

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»;

rilevato che la direttiva europea 2008/115 pone in capo agli stati membri precisi obblighi per il rimpatrio e l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare e prevede il trattenimento degli stessi in appositi centri fino a diciotto mesi onde consentire l'identificazione e l'avvio delle procedure di espulsione per rendere effettivo il loro rimpatrio;

preso atto che recentemente la Commissione europea ha raccomandato agli stati membri di adottare misure immediate al fine di procedere all'effettivo e rapido rimpatrio degli immigrati irregolari, tra cui lo snellimento delle procedure burocratiche e legislative;

rilevato infine che tra le nazionalità maggiormente rappresentate tra quelle dichiarate dai cittadini stranieri al momento del Toro ingresso irregolare via mare vi sono quella nigeriana, pakistana, gambiana, senegalese e ivoriana, e che, ad esempio, nel 2016 su 18.542 domande di asilo di cittadini nigeriani ben 13.066 hanno ricevuto un diniego dalle Commissioni territoriali esaminatrici, altri 755 sono risultati irreperibili, mentre, sempre nello stesso anno, risultano solo 760 quelli rimpatriati su 1.937 rintracciati,

impegna il Governo:

a stipulare e rendere operativi gli accordi bilaterali di riammissione con i paesi di origine che risultano tra le nazionalità maggiormente rappresentate tra quelle dichiarate dai cittadini stranieri al momento del loro ingresso irregolare dai confini marittimi, terrestri e aerei.

G/2705/6/1 e 2

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»;

rilevato che in Italia, secondo i dati forniti dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo, al 31 dicembre 2016 tra i principali paesi di origine dei richiedenti protezione internazionale vi è il Pakistan, al secondo posto dopo la Nigeria, con ben 13.510 domande d'asilo registrate lo scorso anno;

preso atto che, benché il Pakistan sia la seconda nazione per numero di richieste di protezione internazionale, secondo le informazioni fornite dal Dipartimento della pubblica Sicurezza ? Direzione centrale dell'Immigrazione e della polizia delle frontiere, con riguardo alle nazionalità dichiarate al momento dello sbarco, risulta che nel 2016 gli immigrati di origine pakistana sono stati solo 2.773 (1.901 nel 2015), un numero quindi decisamente inferiore rispetto alle domande di asilo;

rilevato altresì che, nonostante la proclamata interruzione della rotta balcanica, dal consistente divario tra il numero degli arrivi registrati al momento degli sbarchi e quello delle domande di asilo presentate, si deduce chiaramente che la maggior parte degli immigrati di nazionalità pakistana che nel 2016 hanno formulato richiesta di protezione internazionale in Italia sono dunque arrivati via terra, probabilmente percorrendo la già nota rotta balcanica, dopo aver attraversato altri paesi europei, per giungere, infine, in Italia,

impegna il Governo:

ad adottare specifiche e idonee misure per contrastare l'ingresso irregolare via terra di immigrati dagli altri stati europei confinanti, Francia, Svizzera, Austria e Slovenia, mediante capillari e

opportuni controlli alle frontiere terrestri, in particolar modo, con l'Austria e la Slovenia, entrambi paesi aderenti allo Spazio Schengen.

G/2705/7/1 e 2

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione iIlegale»;

rilevato che secondo gli ultimi dati forniti dal Dipartimento della pubblica Sicurezza ? Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere, nel 2016 gli stranieri rintracciati in posizione irregolare sono stati complessivamente 41.473, in aumento rispetto a quelli rintracciati il precedente anno, 34.107 nel 2015;

preso atto che le richieste dell'Italia di riammissione attive in paesi terzi accolte sono state solo 1.738 nel 2015 e 2.629 nel 2016, mentre quelle dei Paesi terzi di riammissione passive in Italia accolte sono state di gran lunga superiori e per la precisione 26.023 nel 2015 e 23.234 nel 2016;

rilevato infine che l'articolo 7 del Regolamento UE 604/2013 dispone una gerarchia tra i criteri per la determinazione dello stato competente all'esame di una richiesta di protezione internazionale di cui ai successivi articoli e che quello del paese di ingresso e/o soggiorno previsto dall'articolo 13 è al quarto posto,

impegna il Governo:

ad adottare opportune e tempestive iniziative al fine di potenziare i controlli con i paesi confinanti, Slovenia, Austria, Svizzera e Francia, e incrementare le riammissioni nei paesi terzi degli stranieri rintracciati in posizione irregolare.

G/2705/8/1 e 2

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»;

rilevato che il programma di ricollocazione, c.d. «Relocation», adottato dall'Unione Europea nell'ambito dell'Agenda Europea sulla Migrazione del 3 maggio 2015 e divenuto operativo nel settembre del medesimo anno per effetto delle Decisioni del Consiglio Europeo n. 1523 e n. 1601, prevedeva, in parziale deroga al Regolamento «Dublino III» (1.604/2013), una prima fase per la redistribuzione di circa 40 mila richiedenti protezione internazionale da Italia e Grecia in altri Stati membri dell'Unione entro il 26 settembre 2017;

preso atto che secondo quanto stabilito possono beneficiare del ricollocamento solo i richiedenti protezione internazionale «*in clear need of protection*», ossia appartenenti a determinate nazionalità, o apolidi, per le quali il tasso di riconoscimento della protezione internazionale, sulla base dei dati Eurostat dell'ultimo quadrimestre, è pari o superiore al 75 per cento, cioè siriani, iracheni e eritrei;

rilevato infine che al 27 febbraio 2017 risultano ricollocati dall'Italia solo 3.703 richiedenti protezione internazionale e che le nazionalità dei richiedenti indicate nel piano di ricollocamento europeo non risultano, secondo i dati disponibili al 31.12.2016, tra quelle dichiarate al momento del foto segnalamento per asilo politico né tra quelle dei richiedenti asilo, dove ai primi posti tra i paesi di origine vi sono Nigeria, Pakistan, Gambia, Senegal e Costa d'Avorio,

impegna il Governo:

ad adottare idonee iniziative nelle opportune sedi al fine di procedere ad una revisione degli accordi adottati in ambito europeo per estendere la possibilità del ricollocamento a richiedenti protezione internazionale di altre nazionalità rispetto a quelle già individuate dal piano europeo.

G/2705/9/1 e 2

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Il Senato,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale,

premesso che:

nel *summit* euro-turco svoltosi il 29 novembre 2015 venne deciso di concedere alla Turchia un finanziamento pari a tre miliardi di euro, allo scopo di indurla a bloccare il deflusso dei migranti irregolari che dalla sua frontiera con la Grecia risalivano per la dorsale balcanica, fino a raggiungere la Slovenia, l'Italia, l'Austria e la Germania;

erano parte del pacchetto disposto in favore della Turchia anche importanti, per quanto discutibili, condizioni politiche, la cui attuazione si è in effetti rivelata più problematica, anche a causa della recrudescenza del terrorismo interno allo Stato turco;

il finanziamento originario, in una successiva occasione, al termine del Consiglio Europeo svoltosi tra il 17 ed il 18 marzo del 2016, è stato ulteriormente incrementato di altri tre miliardi di euro;

i risultati ottenuti sono stati incoraggianti, dal momento che gli afflussi di migranti provenienti dalle coste e dalla frontiera terrestre turche si sono considerevolmente ridotti;

mentre la dorsale balcanica dei flussi migratori irregolari è stata in qualche modo prosciugata, non accenna invece a diminuire il numero dei migranti che attraversano le acque del Mediterraneo, partendo dalle coste della Libia ed, in minor misura, dell'Egitto e della Tunisia per riversarsi sulle coste del nostro Paese,

impegna il Governo:

ad adoprarsi a chiedere in tutte le sedi competenti che l'Unione Europea metta a disposizione dei paesi rivieraschi del Mediterraneo un ammontare di risorse paragonabile a quello concesso alla Turchia, affinché agiscano per bloccare gli afflussi migratori illegali diretti verso l'Europa.

G/2705/10/1 e 2

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»;

rilevato che è proprio da una direttiva comunitaria, precisamente la numero 2008/115 recepita nel decreto legislativo 286/98, che discende il preciso obbligo in capo agli stati membri dell'UE di allontanare dal proprio territorio i cittadini non comunitari irregolari e di procedere alloro effettivo rimpatrio, successivamente all'avvio delle procedure di espulsione e alloro trattenimento in appositi centri;

preso atto che, dal 01.01.2016 al 31.12.2016, gli immigrati registrati allo sbarco sulle nostre coste sono stati 181.436 mentre le istanze di protezione internazionale formalizzate dalle questure con il modello c.d. C3 sono state 123.600 e che, sempre nello stesso anno di riferimento, sono stati 51.170 gli immigrati che hanno ricevuto un diniego a seguito dell'esame della domanda da parte delle Commissioni territoriali competenti, altri 3.084 sono risultati irreperibili, mentre gli stranieri irregolari rimpatriati sono stati solo 8.446 di cui però 2.629 oggetto di riammissioni passive in Paesi Terzi;

rilevato infine che recentemente la stessa commissione europea ha sollecitato gli stati membri ad adottare una serie di misure, tra cui il trattenimento «in centri chiusi» degli immigrati irregolari in attesa di essere trasferiti verso i loro Paesi di origine, al fine di evitare così fughe per sottrarsi all'effettivo rimpatrio e conseguenti movimenti secondari,

impegna il Governo:

a garantire che la capienza effettiva dei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sia tale da garantire il trattenimento di tutti i cittadini di paesi terzi il cui ingresso o

soggiorno sia irregolare presenti sul territorio nazionale e ad aumentare il periodo di trattenimento nei centri di detenzione amministrativa fino a 18 mesi, in linea con l'articolo 15 commi 5 e 6 della direttiva 2008/115.

G/2705/11/1 e 2

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»;

rilevato che le recenti raccomandazioni adottate dalla Commissione europea si sono rese necessarie a fronte dei tassi di rimpatrio registrati in generale tra i paesi membri, inadeguati ed eccessivamente bassi, e che tra questi, secondo i dati dell'ufficio statistico europeo, l'Italia risulta il paese che rimpatria meno: nel 2015 in Italia le espulsioni sono state 26.058 ma gli effettivi rimpatri 11.944 a fronte, ad esempio, dei 86.000 della Francia e dei 65.000 della Gran Bretagna;

preso atto che il riconoscimento dello *status* di rifugiato, ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, rispetto alle domande avanzate è passato dal 13 per cento nel 2013 al 5 per cento nel 2015 e poi anche nel 2016 e, in generale, il numero delle domande accolte, ossia alle quali è stata riconosciuta una delle tre forme di protezione (*status* di rifugiato, protezione sussidiaria e umanitaria) è drasticamente diminuito, passando dal 60,9 per cento nel 2013 al 40,2 per cento registrato nel 2016;

rilevato, infine, che la chiusura della maggior parte dei Centri di Identificazione ed Espulsione (5 su 9) l'abbassamento del tempo massimo di trattenimento con legge 161/2014 da diciotto mesi a novanta giorni, hanno, di fatto, vanificato le procedure di espulsione, esponendoci non solo ad eventuali rilievi per infrazione della normativa comunitaria ma, soprattutto, a pericoli per la sicurezza interna, stante la presenza di migliaia di clandestini solo individuati tramite i rilievi dattiloscopici ma non identificati che attualmente circolano liberamente sui nostri territori;

impegna il Governo:

a destinare adeguate risorse al Fondo di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni al fine di procedere all'effettivo allontanamento e rimpatrio degli stranieri irregolari e clandestini.

G/2705/12/1 e 2

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»;

rilevato che dal 01.01.2016 al 31.12.2016 gli immigrati che hanno fatto ingresso illegale dai confini marittimi sono stati 181.436 mentre le istanze di protezione internazionale sono state in numero inferiore, ossia 123.600 e che, sempre nello stesso anno di riferimento, su 91.102 richieste di asilo esaminate 51.170 hanno ricevuto un diniego da parte delle Commissioni territoriali, mentre altri 3.084 richiedenti sono risultati irreperibili;

preso atto che nei primi mesi del 2017, e precisamente al 10.03.2017 gli immigrati giunti illegalmente via mare sono stati 15.843 con un incremento, nello stesso periodo di riferimento, del +66,84 per cento rispetto al 2016 e + 73,77 per cento rispetto al 2015 e, quindi, con un *trend* in crescita esponenziale, mentre nei Centri di cui all'articolo 14 del25 luglio 1998, n. 286 le presenze registrate al 24.01.2017 sono state soia. 285, inferiori rispetto a quelle al 30.12.2016 quando erano, comunque, solo 288;

rilevato, infine, che gli stranieri rintracciati in posizione irregolare in territorio italiano dal 01.01.2017 al 15.02.2017 sono stati solo 5.296 e che, nello stesso periodo di riferimento, nel 2016, erano 5.118, di cui quelli effettivamente allontanati sono stati 2.388 nel 2017 e 2.202 nel 2016;

impegna il Governo:

ad adottare le più opportune e tempestive iniziative al fine di individuare tutti i cittadini di paesi terzi presenti sul territorio nazionale il cui ingresso o soggiorno sia irregolare e di garantire il loro trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

G/2705/13/1 e 2

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Le Commissioni riunite 1 e 2,

in sede di esame del decreto legge 17 febbraio 2017 n. 13 recante Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale;

premesso che:

l'articolo 13 del provvedimento in oggetto, «al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova», prevede l'assunzione di funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale;

considerato che:

per «mediatore culturale» si intende persona bilingue che svolge azione di mediazione tra due appartenenti a comunità linguistiche differenti. Tuttavia, nel caso della mediazione, l'interpretariato linguistico «deve dare conto di variabili e sfumature che nella comunicazione interpersonale vanno ricercate nelle differenze culturali, etniche, religiose, di genere e di vissuto, in particolare quello migratorio» (cfr. Ministero della Giustizia, Linee di indirizzo per il riconoscimento della figura professionale del mediatore interculturale). Ne deriva che la conoscenza e la mediazione linguistica appaiono condizione necessaria ma non sufficiente per svolgere ciò che deve essere considerata la vera e propria «mediazione culturale»: un intervento calibrato e intelligente volto a mediare tra lingue e culture diverse, anche attraverso quei «saperi informali» e non scritti, entro un percorso di facilitazione dell'accesso ai servizi sul territorio, di sensibilizzazione e comprensione delle usanze e dei comportamenti sociali di un popolo, di consapevolezza culturale e civile;

il mediatore culturale opera principalmente nell'accoglienza di primo e secondo livello, in ambienti come scuole e ospedali, negli uffici per l'immigrazione, nei servizi pubblici, nelle questure e in carcere, presso Asl e medici di base e presso le associazioni *no-profit* e organizzazioni umanitarie, aiutando la persona immigrata ad ambientarsi entro una nuova realtà;

la figura professionale del «mediatore culturale» è una figura relativamente nuova e tuttavia ha assunto una importanza crescente, negli ultimi due decenni, alla luce dell'insistito riproporsi o del permanere di guerre e conflitti, con conseguente venir meno di diritti umani e civili, e di forti instabilità in diverse aree del pianeta, tutti aspetti che hanno determinato l'intensificarsi dei flussi migratori;

valutato che:

non trattandosi di figura professionalmente «normata» esistono diversi percorsi per aspirare a diventare mediatori culturali: si va dall'offerta formativa di alcune Università con riferimento a corsi interfacoltà di «mediazione culturale», a Master di primo e secondo livello o a corsi formativi organizzati dalle Regioni di formazione e avviamento al lavoro;

nonostante siano state stilate dal Ministero della Giustizia Linee di indirizzo per il riconoscimento della figura professionale del mediatore interculturale, esse mettono esplicitamente in rilievo numerose criticità, fra cui prioritariamente l'assenza di uniformità nei percorsi formativi;

impegna il Governo:

ad assumere ogni provvedimento utile, anche a carattere normativo, finalizzato a:

? armonizzare e rendere omogenea, d'intesa con le Regioni, la formazione e i diversi percorsi di accesso alla qualifica;

? valutare tutte le tipologie di percorso formativo affermatesi fin qui nella prassi, al fine di stabilire pari dignità ed equipollenza fra il livello dell'alta formazione universitaria, della formazione

professionale e delle strategie di formazione permanente che consentano periodi di integrazione e aggiornamento delle competenze.

G/2705/14/1 e 2

MALAN, BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, CARDIELLO, FAZZONE, MARINELLO

Il Senato,

nel corso dell'esame dell'articolo 18 dell'Atto Senato 2705,

impegna il Governo:

ad accertare quali imbarcazioni entrano nelle acque territoriali libiche per recuperare i migranti o segnalano la propria presenza mediante telecomunicazioni o dispositivi luminosi a trafficanti di persone e scafisti perché questi possano mettere in mare le persone che intendono trasportare in Italia;

ad addebitare alle organizzazioni le quali gestiscono le imbarcazioni che tengono i comportamenti suddetti i costi dell'accoglienza delle persone da esse trasportate;

ad escludere rigorosamente tali organizzazioni e quelle che con esse collaborano non occasionalmente da ogni tipo di attività di accoglienza di immigrati in qualsiasi modo retribuita a carico della finanza pubblica.

G/2705/15/1 e 2

MALAN, BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, CARDIELLO, FAZZONE, MARINELLO

Il Senato,

nel corso dell'esame «dell'articolo 18 dell'Atto Senato 2705,

impegna il Governo:

a rispettare l'area di intervento prevista dall'operazione Triton, salvo su specifica segnalazione di persone in pericolo;

ad accertare successivamente il comportamento delle ONG che effettuano tali segnalazioni e, in particolare, se esse siano in contatto con i trafficanti di esseri umani.

G/2705/16/2

MALAN, BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, CARDIELLO, FAZZONE

Il Senato,

nel corso dell'esame dell'articolo 18 dell'Atto Senato 2705,

impegna il Governo:

a prendere le opportune iniziative, ove necessario anche promuovendo la modifica di norme internazionali:

? affinché, in tutti i casi possibili, le persone soccorse nel mare Mediterraneo vengano portate nel porto sicuro più vicino e non necessariamente in Italia;

? al fine di ottenere che le persone soccorse nel mare Mediterraneo vadano eventualmente accolte nei paesi cui appartengono le imbarcazioni che li soccorrono.

G/2705/17/1 e 2

MALAN, BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, CARDIELLO, FAZZONE

Il Senato,

nel corso dell'esame dell'articolo 18 dell'Atto Senato 2705,

considerati con preoccupazione i dati forniti dall'ISTAT sulla denatalità, in contrasto con il crescente numero di immigrati che sbarcano in Italia,

impegna il Governo:

a programmare misure stabili a favore delle famiglie italiane in modo tale che per ogni minore esse ricevano benefici pari ad almeno un quarto del costo dell'accoglienza di un singolo immigrato.

G/2705/18/1 e 2

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Le Commissioni riunite 1 e 2,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale,

premesso che:

l'articolo 19, reca disposizioni urgenti per assicurare l'effettività delle espulsioni e il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri e, al comma 4, al fine di garantire l'esecuzione delle procedure di espulsione, respingimento o allontanamento degli stranieri irregolari dal territorio dello Stato ? anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri provenienti dal Nord Africa ? autorizza, in favore del Ministero dell'interno, per il solo anno 2017, la spesa di euro 19.125.000 a valere sulle risorse del programma FAMI ? Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020;

il programma FAMI ? Fondo Asilo, migrazione e integrazione è stato approvato in via definitiva dalla Commissione europea con decisione 5343 del 3 agosto 2015 e successivamente modificato e approvato con decisione 9608 del 16 dicembre 2015. La dotazione finanziaria complessiva per il periodo 2014-2020 è dì 630 milioni, di cui la metà derivanti da finanziamento comunitario e l'altra metà da finanziamento nazionale. Al 2015 risultavano impegnati 102 milioni, pari al 16 per cento del totale, come emerge dalla Relazione della Corte dei Conti sul Rendiconto generale dello Stato per il 2015, volume II, tomo II, cap. Ministero dell'Interno, pag. 233;

impegnano il governo ad adottare le necessarie misure per garantire l'esecuzione delle procedure di espulsione, respingimento o allontanamento degli stranieri irregolari dal territorio dello Stato, mediante una programmazione pluriennale di detti interventi e delle relative risorse necessarie per farvi fronte, almeno fino al periodo 2020, in linea con il periodo di programmazione 2014/2020 cofinanziato dall'Unione europea destinando risorse corrispondenti alle stime previste.

Art. 01

01.1 (testo 2)

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al Capo I premettere il seguente:

«Capo 01

Art. 01.

(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno irregolare)

1. E' abrogato l'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 26 luglio1998, n. 286.

2. In considerazione dell'abrogazione di cui al comma 1, al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, apportare le seguenti modifiche:

All'articolo 13, comma 3-*septies* abrogare le parole "di cui all'articolo 10-*bis*";

All'articolo 13, comma 5 abrogare il penultimo periodo;

All'articolo 14-*ter*, comma 3, sopprimere il secondo periodo;

All'articolo 16, comma 1, abrogare le parole "nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-*bis";*

All'articolo 16, comma 1-*bis* sopprimere le parole "di cui all'articolo 10-*bis*».

01.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al Capo I premettere il seguente:

«Capo 01

Art. 01.

(delega al Governo in materia di riforma della disciplina di ingresso e di soggiorno)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione dell'articolo 10 della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data in vigore della legge di conversione-del presente decreto, un decreto legislativo avente ad oggetto la riforma delle norme in materia di ingresso e di soggiorno.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene-ai seguenti principi e criteri

direttivi:

a) apertura di canali regolari di ingresso, sia per lavoro, sia per ricerca lavoro, che per accedere al diritto di asilo;

b) riduzione del ricorso all'allontanamento, solo per ipotesi limitate, incentivando i rimpatri volontari, con strumenti normativi e finanziari specifici;

c) previsione di una ampia e organica revisione delle norme del T.V delle leggi sull'immigrazione che impediscono un ordinato programma di regolarizzazione ed inserimento controllato dei migranti;

d) abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno illegali».

01.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Sopprimere il Capo I.

01.3

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

All'articolo premettere i seguenti:

«Art. 01.

(Finalità della presente legge)

1. Nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 52: "la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino", in osservanza dei principi di cui all'articoli 1, 2, 3 e 10 della Costituzione, la presente legge è finalizzata a prevedere intereventi ordinari e straordinari per garantire la sicurezza dei cittadini, la salvaguardia e la tutela del territorio nazionale minacciato da un eccezionale afflusso migratorio, motivato da particolari condizioni di instabilità politica negli Stati confinanti e nei Paesi del Nord Africa di sponda mediterranea.

Art. 02.

(Dichiarazione dello stato di salvaguardia della sicurezza del territorio nazionale)

1. Nelle more di un intervento strutturale e strategico, coordinato a livello dell'Unione Europea, per far fronte a condizioni di pericolo per la sicurezza del territorio nazionale, dovute ad un eccezionale afflusso migratorio verso l'Italia o dovute ad una accertata recrudescenza di fenomeni criminali riconducibili ad una massiccia presenza di immigrati clandestini sul territorio italiano o finalizzate al contrasto di associazioni criminali straniere, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del consiglio dei ministri delibera lo stato di salvaguardia della sicurezza del territorio nazionale, determinandone la durata in stretto riferimento alla qualità degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di salvaguardia del territorio nazionale al venir meno dei relativi presupposti.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza, conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede anche in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Gli interventi emanati in deroga alle leggi vigenti ai sensi del comma 2 devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 ,2 e 3, istituisce una Commissione speciale coordinata dal Ministro della difesa, dal Ministro dell'interno e dal Ministro degli esteri, formata dal capo della polizia e dai capi di stato maggiore delle forze armate.

5. La commissione provvede, entro e non oltre 10 giorni dalla sua costituzione, ad elaborare un piano strategico di interventi finalizzati a scongiurare l'emergenza ed atti a salvaguardare la sovranità nazionale e la difesa della Patria.

6. Il piano strategico può prevedere interventi anche in deroga ai trattati internazionali.

7. La Commissione di cui al comma 4 ai fini di cui all'articolo 1 può prevedere il ricorso all'utilizzo delle Forze Armate:

a) per il controllo delle linee di confine e delle linee costiere;

b) per operazioni navali atte ad intercettare e fermare le navi che trasportano immigrati clandestini in acque internazionali, in prossimità del limite dell'acque territoriali degli Stati stranieri interessati dalle partenze;

c) per il contrasto alle associazioni criminali di matrice straniera che operano nel territorio italiano;

d) per azioni di contrasto alle associazioni criminali che gestiscono la tratta di persone;

e) previa stipula o revisione di accordi bilaterali con i Paesi interessati, per l'allestimento di centri di identificazione per gli immigrati nei luoghi interessati dalle partenze dei flussi migratori;

f) per operazioni speciali con l'obiettivo di localizzazione, identificazione ed espulsione immediata degli immigrati clandestini presenti nel territorio italiano;

1.1

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. *? (Competenze del giudice di pace in materia di protezione internazionale) ? 1.* Al fine di rendere più efficiente, rapido ed economico l'accertamento del diritto alla protezione internazionale con il presente decreto viene attribuita la competenza per l'esame delle relative domande in prima istanza ai giudici di pace.

2. Sono istituite presso gli uffici dei giudici di pace circondariali in ogni distretto di Corte di Appeno sezioni specializzate in materia di protezione internazionale».

conseguentemente sono apportate le seguenti modifiche ai successivi articoli:

1) *all'articolo 9 comma 2 del codice di procedura civile le parole:* «allo stato e»*, sono soppresse;*

2) *all'articolo 3:*

a) *al comma 1, sopprimere le lettere* a) *e* b);

b) *i commi 2 e 4 sono soppressi*.

3) *all'articolo 5 il comma 1, è così modificato:* «Nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate dalla legge al Presidente delle rispettive sezioni specializzate spettano al Presidente del Tribunale».

4) *all'articolo 6:*

a) *al comma 1, lettera* a) *ovunque ricorrano la parola o le parole:* «commissione territoriale» *o commissioni territoriali sono sostituite dalle parole:* «giudice di pace circondariale» *o* «giudici di pace circondariali»;

b) *le lettere* b)*,* c) *e* d) *sono abrogate;*

c) *al comma 1, lettera* e)*, è così sostituito:*

«Art. 33. *? (Revoca o cessazione della protezione internazionale riconosciuta). ?1.*Il Ministero dell'interno può presentare istanza di revoca o di cessazione dello status di protezione internazionale all'ufficio del giudice di pace che ha pronunciato la sentenza di cui all'articolo 32. 2. Ricevuta l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 8-*bis*.;

d) *al comma 1, lettera* g)*, è così sostituito:*

«dopo l'articolo 35 sono inseriti i seguenti:

"Art. 35-*bis*.

(Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale)

1. Le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui al titolo I e al titolo III del libro secondo del codice di procedura civile.

2. m caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione.

3. La presentazione della domanda comporta la sospensione dell'esecuzione dell'espulsione, salvo

che il giudice ne dichiari la manifesta infondatezza.

4. L'istante è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito degli avvocati iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

5. La domanda, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza deve essere notificata a cura della cancelleria all'istante presso il difensore e al Ministero dell'interno presso la prefettura ufficio territoriale del Governo del luogo in cui è stata presentata la domanda.

6. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 417-*bis* del codice di procedura civile.

7. Le parti possono depositare tutti gli atti e la documentazione necessari ai fini della decisione; il giudice può procedere d'ufficio a tutti gli atti di istruzione necessari per la definizione del processo.

8. Gli atti del procedimento sono esenti da ogni tassa e imposta.

9. Il giudizio è definito, in ogni caso, entro sei mesi dalla domanda.

10. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile;

Art. 35-ter.

(Casi di inammissibilità della domanda)

1. Il giudice di pace dichiara inammissibile la domanda e non procede alla fissazione dell'udienza nei seguenti casi:

a) il richiedente sia stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione;

b) il richiedente abbia reiterato l'identica domanda dopo che questa sia stata decisa, senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine;

c) quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251»;

e) le parole: Tribunale' e Tribunali', ovunque ricorrono, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: Uffici del giudice di pace circondariale competenti per territorio' e Ufficio del giudice di pace circondariale competente per territorio'"»;

5) *All'articolo 7:*

a) *il comma 1, lettera* a)*, è soppresso*;

b) *il comma 1, lettera* b), *sono soppresse le parole:* «libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea»;

c) *al comma 1, lettera* d) *ed* e), *sono abrogate*;

6) *All'articolo 8:*

a) *comma 1, lettera* b)*, n. 2), le parole:* «Tribunale» *sono sostituite dalle parole:* «Ufficio del giudice di pace» *e le parole:* «libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea» *sono soppresse*;

b) *comma 1, lettera* b)*, n. 4), è così modificato:* «il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3, che presenta domanda di protezione internazionale, rimane nel centro per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza della domanda proposta»;

c) *comma 1, lettera* c)*, è così sostituito: le parole:* «Tribunali in composizione monocratica» *e* «Tribunale in composizione monocratica»*, ovunque ricorrono, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:* «giudici di pace circondariale competenti per territorio» *e* «giudice di pace circondariale competente per territorio».

7) *All'articolo 10:*

a) *al comma 1, lettera* a)*, le parole:* «libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea» *sono soppresse*;

8) *All'articolo 11, comma 3, le parole:* «a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0.10 per

ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni» *sono soppresse*;

9) *All'articolo 12:*

a) *le parole:* «uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale» sono sostituite con «Uffici circondariali del Giudice di Pace»;

b) *le parole:* «Ministero dell'Interno» *sono sostituite con:* «Ministero della Giustizia»;

c) *le parole:* «appartenente alla terza area funzionale dell'Amministrazione civile dell'Interno» *sono sostituite con* «da destinarsi esclusivamente agli uffici circondariali del Giudice di Pace, con divieto di applicazione presso altri uffici giudiziari del distretto».

10) *All'articolo 17:*

a) *al comma 3, le parole:* «il Tribunale» *sono sostitute da:* «il Giudice di Pace circondariale» *e le parole:* «libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea» *sono soppresse*.

1.2

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di protezione internazionale). ? 1*. Al fine di rendere più efficiente, rapido ed economico l'accertamento del diritto alla protezione internazionale con il presente decreto viene attribuita la competenza per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale ai giudici di pace.

2. Sono istituite presso gli uffici dei giudici di pace circondariali di ogni distretto di Corte di Appello sezioni specializzate in materia di protezione internazionale».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

1) *all'articolo 9 comma 2 del codice di procedura civile le parole:* «allo stato e»*, sono soppresse*;

2) *all'articolo 3:*

a) *al comma 1, sopprimere le lettere* a) *e* b);

b) *i commi 2 e 4 sono soppressi.*

3) *all'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente:*

«Nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate dalla legge ai Presidente delle rispettive sezioni specializzate spettano al Presidente del Tribunale».

4) *all'articolo 6:*

a) *al comma 1, lettera* e)*, è così sostituito:*

«Art. 33. - *(Revoca o cessazione della protezione internazionale riconosciuta). ? 1*. Il Ministero dell'interno può presentare istanza di revoca o di cessazione dello *status* di protezione internazionale all'ufficio del giudice di pace che ha pronunciato la sentenza di cui all'articolo 32.

2. Ricevuta l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 8-*bis*.»;

b) *al comma 1, lettera* g) *è così sostituito:*

«dopo l'articolo 35 sono inseriti i seguenti:

"Art. 35-*bis*.

(Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale)

1. Le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui al titolo I e al titolo III del libro secondo del codice di procedura civile.

2. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione.

3. La presentazione della domanda comporta la sospensione dell'esecuzione dell'espulsione, salvo che il giudice ne dichiari la manifesta infondatezza.

4. L'istante è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito degli avvocati iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di

procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

5. La domanda, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza deve essere notificata a cura della cancelleria all'istante presso il difensore e al Ministero dell'interno presso la prefettura ufficio territoriale del Governo del luogo in cui è stata presentata la domanda.

6. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 417-*bis* del codice di procedura civile.

7. Le parti possono depositare tutti gli atti e la documentazione necessari ai fini della decisione; il giudice può procedere d'ufficio a tutti gli atti di istruzione necessari per la definizione del processo.

8. Gli atti del procedimento sono esenti da ogni tassa e imposta.

9. Il giudizio è definito, in ogni caso, entro sei mesi dalla domanda.

10. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile.

Art. 35-*ter*.

(Casi di inammissibilità della domanda)

1. Il giudice di pace dichiara inammissibile la domanda e non procede alla fissazione dell'udienza nei seguenti casi:

a) il richiedente sia stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione;

b) il richiedente abbia reiterato l'identica domanda dopo che questa sia stata decisa, senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine;

c) quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

d) le parole: 'Tribunale' e 'Tribunali', ovunque ricorrono, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: Uffici del giudice di pace circondariale competenti per territorio' e Ufficio del giudice di pace circondariale competente per territorio'"»;

5) *all'articolo 7:*

a) *il comma 1, lettera* a) *è soppresso*;

b) *il comma 1, lettera* b) *sono soppresse le parole:* «libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea»;

c) *al comma 1, lettera* d) *ed* e) *sono abrogate*;

6) *all'articolo 8:*

a) *comma 1, lettera* b)*, numero 2), le parole:* «Tribunale» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ufficio del giudice di pace circondariale» *e le parole:* «libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea» *sono soppresse*;

b) *comma 1, lettera* b)*, numero 4), è così modificato*:

«il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3, che presenta domanda di protezione internazionale, rimane nel centro per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza della domanda proposta"»;

c) *comma 1, lettera* c) *è così modificato, le parole:* «Tribunali in composizione monocratica» *e:* «Tribunale in composizione monocratica»*, ovunque ricorrono, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:* «giudici di pace circondariali competenti per territorio» *e:* «giudice di pace circondariale competente per territorio»;

7) *all'articolo 10:*

a) *al comma 1, lettera* a)*, le parole:* «libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea» *sono soppresse*;

8) *all'articolo 11:*

a) *al comma 3, le parole:* «a un punteggio di anzianità aggiuntivo paria 0.10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni» *sono soppresse*;

9) *all'articolo 12:*

a) *le parole:* «uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale» *sono sostituite con le seguenti:* «Uffici circondariali del Giudice di Pace»*, ovunque ricorrono*;

b) *le parole:* «Ministero dell'Interno» *sono sostituite con le seguenti:* «Ministero della Giustizia»;

c) *le parole:* «appartenente alla terza area funzionale dell'Amministrazione civile dell'Interno» sono sostituite con le seguenti: «da destinarsi esclusivamente agli uffici circondariali del Giudice di Pace, con divieto di applicazione presso altri uffici giudiziari del distretto»;

10) *all'articolo 17, comma 3:*

a) *le parole:* «il Tribunale» *sono sostitute da:* «il Giudice di Pace circondariale» *e le parole:* «libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea» *sono soppresse*;

1.3

SIMEONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? *(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea). ? 1*. Sono istituite presso i tribunali ordinari del capoluogo del distretto di corte di appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera Circolazioni dei cittadini dell'Unione europea, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche».

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1.4

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? *(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea). ? 1*. Sono istituite presso i tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche».

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire il primo comma con il seguente:

«Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnati alla sezione specializzata istituita nel distretto di Corte d'appello nel cui territorio ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato».

1.5

MANCONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? *(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea). ? 1*. Sono istituite presso i tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche».

Conseguentemente all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnate alla sezione specializzata operante nel distretto di Corte d'appello nel cui territorio ha residenza o, in mancanza, domicilio effettivo o dimora abituale il ricorrente ovvero, qualora non si trovi in Italia, nel territorio in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento».

1.6

SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? *(Istituzione di sezioni specializzate presso i tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea). ? 1*. Sono istituite presso le sedi dei tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'Appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dei paesi dell'Unione europea senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche».

Conseguentemente, all'articolo 4 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnate alle sezioni specializzate con sede nei tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'Appello nel cui territorio il richiedente ha la residenza o il domicilio o la dimora».

1.7

BUCCARELLA, CIOFFI, MONTEVECCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? *(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea). ? 1*. Sono istituite presso i tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

2. L'istituzione avviene senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, né incrementi di dotazioni organiche, all'uopo utilizzando i risparmi derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*».

Conseguentemente, dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno irregolare)

1. È abrogato l'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286.
2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 13, comma 3-*septies* sono abrogate le parole: "di cui all'articolo 10-*bis*" ;
   b) all'articolo 13, comma 5 è abrogato il penultimo periodo;
   c) all'articolo 14-*ter* nel comma 3 è abrogato il secondo periodo;
   d) all'articolo 16, nel comma 1 sono abrogate le parole: "nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-*bis*";
   e) all'articolo 16, comma 1-*bis* sono abrogate le parole: "di cui all'articolo 10-*bis*"».

1.8

CASSON, DIRINDIN, GRANAIOLA, CORSINI, RICCHIUTI, MINEO, MUSSINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Sono istituite presso i tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari al milione di euro per l'anno 2017 e a 1,5 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando:

a) per l'anno 2017 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) a decorrere dall'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

1.9

CASSON, DIRINDIN, GRANAIOLA, CORSINI, RICCHIUTI, MINEO, MUSSINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Sono istituite presso i tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini

dell'Unione europea.

2. L'istituzione delle sezioni specializzate di cui al comma 1 avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né incrementi di dotazioni organiche, anche in considerazione. delle minori spese per la finanza pubblica derivanti dal trasferimento a tali sezioni di funzioni in precedenza spettanti ai giudici amministrativi e ai giudici di pace e-dalla mancata apertura e dall'archiviazione dei procedimenti penali concernenti l'abrogazione del reato di cui all'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286».

1.10

PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ORELLANA, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? *(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea). ? 1*. Sono istituite, presso i tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello, sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

2. L'istituzione avviene senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, né incrementi di dotazioni organiche, anche in considerazione delle minori spese per la finanza pubblica derivanti dal trasferimento .a tali sezioni di funzioni in precedenza spettanti ai giudici amministrativi e ai giudici di pace.».

1.11

MAZZONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. ? *1*. Sono istituite presso i tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

2. L'istituzione avviene senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, né incrementi di dotazioni organiche, anche in considerazione delle minori spese per la finanza pubblica derivanti dal trasferimento a tali sezioni di funzioni in precedenza spettanti ai giudici amministrativi e ai giudici di pace e dalla mancata apertura e dall'archiviazione dei procedimenti penali concernenti i reati abrogati dall'articolo 18-*bis*».

1.12

MAZZONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. ? *1*. Sono istituite presso i tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

2. Al fine del finanziamento del funzionamento delle 26 sezioni specializzate si provvede altresì utilizzando gli stanziamenti di bilancio che erano stati previsti per finanziare le operazioni di videoconferenza originariamente istituite nell'articolo 8, al comma 1, la lettera *b)* numero 3) e nell'articolo 10, al comma 1, la lettera *b)*, soppressi dalla presente legge di conversione in legge del decreto-legge.».

1.13

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. ? *(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea) ? 1*. Sono istituite presso i tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.».

1.14

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. ? *(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea) ? 1*. Sono istituite presso ciascun tribunale ordinario le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.».

1.15

BRUNI, PERRONE, LIUZZI, ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da:* «i tribunali di Bari» *fino a* «Venezia» *con le seguenti:* «presso le Corti d'Appello»;

b) *aggiungere il seguente comma:*

«1-*bis*. Le controversie ed i procedimenti di cui all'articolo 3 sono assegnati alla sezione specializzata operante nel Distretto di Corte d'Appello nel cui territorio ha la residenza, o in mancanza il domicilio effettivo o la dimora abituale, il ricorrente ovvero, qualora questo non si trovi nel territorio dello Stato Italiano, nel luogo in cui ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

Conseguentemente, ove ricorrano sostituire la parola: «tribunale» *o* «tribunali» *con* «Corte d'Appello».

1.16

BRUNI, PERRONE, LIUZZI, ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma l, sostituire le parole da:* «di Bari» *fino a* «Venezia» *con le seguenti:* «dei capoluoghi dei distretti di Corte d'Appello»;

b) *aggiungere il seguente comma:*

«l-*bis*. Le controversie ed i procedimenti di cui all'articolo 3 sono assegnati alla sezione specializzata operante nel Distretto di Corte d'Appello nel cui territorio ha la residenza, o in mancanza il domicilio effettivo o la dimora abituale, il ricorrente ovvero, qualora questo non si trovi nel territorio dello Stato Italiano, nel luogo in cui ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

1.17 (testo 2)

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 1, sostituire le parole da: «i tribunali ordinari» *fino a:* «e Venezia» *con le seguenti:* «ogni Corte d'Appello, per un numero totale di 26,» *e sostituire le parole:* «e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea» *con le seguenti:* «e cittadinanza italiana».

E conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

Conseguentemente dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno irregolare)

1. E' abrogato l'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 26 luglio1998, n. 286.

2. In considerazione dell'abrogazione di cui al comma 1, al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, apportare le seguenti modifiche:

All'articolo 13, comma 3-*septies* abrogare le parole "di cui all'articolo 10-*bis*";

All'articolo 13, comma 5 abrogare il penultimo periodo;

All'articolo 14-*ter*, comma 3, sopprimere il secondo periodo;

All'articolo 16, comma 1, abrogare le parole "nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-*bis";*

All'articolo 16, comma 1-*bis* sopprimere le parole "di cui all'articolo 10-*bis*».

1.17

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, sostituire le parole da: «i tribunali ordinari» *fino a:* «e Venezia» *con le seguenti:* «ogni Corte d'Appello, per un numero totale di 26,» *e sostituire le parole:* «e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea» *con le seguenti:* «e cittadinanza italiana».

E conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

1.18

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 1, sostituire le parole da: «i tribunali» *fino alla fine, con le seguenti:* «ciascuna delle 26 Corti di appello, sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

1.19

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Sostituire le parole: «Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia» *con le seguenti:* «presso ogni distretto di Corte di Appello».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 13 e 14.

1.20

MAZZONI

All'articolo sostituire le parole da: «Bari» *a* «Venezia» *con le seguenti:* «Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanisetta, Caserta, Catania, Catanzaro, Crotone, Firenze, Gorizia, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Venezia e Verona».

1.21

LO MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, GATTI, RICCHIUTI

Al comma 1, sostituire le parole da: «di Bari» *fino a:* «Venezia» *con le seguenti:* «dei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello».

1.22

DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Al comma 1, dopo la parola: «Cagliari» *inserire la seguente:* «Caltanissetta».

Conseguentemente:

all'articolo 4, comma 1, lettera e), *sopprimere la parola:* «Enna»;

all'articolo 4, comma 1, lettera l), *sopprimere le parole:* «Agrigento, Caltanissetta»;

all'articolo 4, dopo la lettera n), *aggiungere la seguente:*

«*n-bis)* quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna è competente la sezione specializzata di Caltanissetta».

1.23

ALBANO, VACCARI, FASIOLO, ANGIONI, D'ADDA, CALEO, FAVERO

Al comma 1, dopo la parola: «Lecce», *inserire la seguente:* « Genova».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, alla lettera o) *sopprimere la parola:* «Liguria», *e, dopo la lettera* «o)» *inserire la seguente:*

«*o-bis)* quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio della Regione Liguria è competente la sezione specializzata di Genova».

1.24

RUSSO

Al comma 1, dopo la parola: «Torino» *inserire la seguente:* «Trieste».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1:

? *dopo la lettera* o) *inserire la seguente:*

«*o-bis)* quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia è competente la sezione specializzata di Trieste;»;

? *alla lettera* p) *sopprimere le parole:* «Friuli-Venezia Giulia,».

1.25

FASIOLO, FAVERO, MARAN, FRAVEZZI, ORELLANA, SILVESTRO, PEZZOPANE, TOMASELLI, COCIANCICH, PADUA

Al comma 1, dopo la parola: «Torino», *inserire la seguente:* «, Trieste».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, alla lettera p), *sopprimere lo parola:* «Friuli-Venezia Giulia», *e, dopo lo lettera* p), *inserire lo seguente:*

«*p-bis)* quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia è competente la sezione specializzata di Trieste».

1.26

ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, ZIN, BERGER

Al comma 1, dopo le parole: «Torino e Venezia», *inserire le seguenti:* «, nonché presso il tribunale ordinario di Bolzano, anche al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di bilinguismo,».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* p), *sopprimere le seguenti parole:* «, Trentino»;

b) *dopo la lettera* p), *aggiungere, infine, la seguente:*

«*p-bis)* quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compresa nel territorio della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, è competente la sezione specializzata di Bolzano.».

1.27

ZELLER, PALERMO, LANIECE, ZIN, BERGER

Al comma 1, dopo le parole: «Torino e Venezia», *inserire le seguenti:* «, nonché presso il tribunale ordinario di Bolzano, anche al fine di garantire il rispetto delle ?norme in materia di bilinguismo,».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera p), *aggiungere, infine, la seguente:*

«*p-bis)* quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, è competente la sezione specializzata di Bolzano».

Art. 2

2.1

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Al comma 1, secondo periodo sopprimere le parole da: «, in collaborazione» *a:* «rifugiati».

2.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «19 maggio 2010» *inserire le seguenti:* «con l'Agenzia europea dei-diritti fondamentali, con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OlM), con il Garante dei detenuti e delle persone sottoposte a restrizioni della libertà, con qualificati esperti in diritto degli stranieri,».

2.3

PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ORELLANA, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «, e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati,», *con le seguenti:* «, con l'Alto commissariato delle N azioni unite per i rifugiati, con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), con Eurojust, con l'Organizzazione Internazionale perle Migrazioni (OIM), con il Garante per la protezione dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale e con-qualificati esperti in materia di diritti degli stranieri,».

2.4

BUCCARELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo le parole: «con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati» *inserire le seguenti:* «con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), con Eurojust, con la Organizzazione internazionale per le migrazioni, col Garante per la protezione dei diritti dei detenuti e

delle persone private della libertà personale, con qualificati esperti sulle materie del diritto degli stranieri,».

2.5

DI BIAGIO

Al comma 1 dopo le parole: «con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati» *inserire le seguenti:* «con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), con Eurojust, con la Organizzazione internazionale per le migrazioni, col Garante per la protezione dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, con qualificati esperti sulle materie del diritto degli stranieri,».

2.6

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, DIRINDIN, CORSINI, GOTOR, PEGORER, RICCHIUTI, FORNARO, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Al comma 1 dopo le parole: «con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati» *inserire le seguenti:* «, con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), con Emojust, con la Organizzazione internazionale per le migrazioni, col Garante per la protezione dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, con qualificati esperti sulle materie-del diritto degli stranieri,».

2.7

SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo le parole: «per i rifugiati,» *inserire le seguenti:* «nonché con l'Agenzia dell'Unione europea dei diritti fondamentali, con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale,».

2.8

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «I corsi prevedono specifiche sessioni dedicate alla raccolta di informazioni sulla situazione dei Paesi di origine degli stranieri, al diritto di asilo, al diritto all'unità familiare, alla condizione delle persone più vulnerabili, alla tratta delle persone, alla libertà personale, alla disciplina dell'ingresso, del soggiorno e degli allontanamenti degli stranieri, all'accertamento dell'apolidia e alla disciplina della cittadinanza italiana.».

2.9

LO MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, GATTI, RICCHIUTI

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

2.10

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Al comma 1, quarto periodo sostituire le parole: «considerata positivamente» *con le seguenti:* «considerato requisito necessario».

2.11

MAZZONI

Al comma 1, dopo le parole: «conoscenza della lingua inglese» *aggiungere le parole:* «o della lingua francese».

2.12

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «conoscenza della lingua inglese» *aggiungere, infine, le seguenti:* «o della lingua francese».

2.13

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, PEGORER, DIRINDIN, CORSINI, GOTOR, RICCHIUTI, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Al comma 1, dopo le parole: «conoscenza della lingua inglese» *inserire le seguenti:* «o della lingua francese».

2.14
DI BIAGIO
Al comma 1 dopo le parole: «conoscenza della lingua inglese» *aggiungere le seguenti parole*: «o della lingua francese».
2.15
BRUNI, PERRONE, LIUZZI, ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI
Al comma 1, quarto periodo, inserire infine le seguenti parole: «o della lingua francese».
2.16
PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ORELLANA, BATTISTA, ZIN
Al comma 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti: «o della lingua francese.».
2.17
SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BERTOROTTA, MONTEVECCHI
Al comma 1, alinea, dopo le parole: «della lingua inglese»*, aggiungere le seguenti:* «e della lingua francese».
2.18
BATTISTA, ORELLANA, PALERMO, LANIECE
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «della lingua inglese»*, aggiungere le seguenti:* «e francese».
2.19
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS
Al comma 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: «o francese».
2.20
SIMEONI
Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole da: «Nei tre anni successivi all'assegnazione alla sezione specializzata,»*, fino alla fine del comma.*
2.21
SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI
Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «specifiche sessioni dedicate»*, inserire le seguenti:* «al diritto d'asilo, agli aspetti relativi alla condizione delle persone in stato di vulnerabilità e disagio psico-fisico, alla libertà personale, alla disciplina dell'ingresso, del soggiorno e degli allontanamenti degli stranieri, nonché».
2.22
MAZZONI
Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e alla raccolta di informazioni sulla situazione dei Paesi di origine degli stranieri, nonché specifiche sessioni dedicate al diritto di asilo, al diritto all'unità familiare, alla condizione delle persone più vulnerabili, alla tratta delle persone, alla libertà personale, alla disciplina dell'ingresso, del soggiorno e degli allontanamenti degli stranieri e all'accertamento dell'apolidia e alla disciplina della cittadinanza italiana.».
2.23
BUCCARELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla raccolta di informazioni sulla situazione dei Paesi di origine degli stranieri, nonché specifiche sessioni dedicate al diritto di asilo, al diritto all'unità familiare, alla condizione delle persone più vulnerabili, alla tratta delle persone, alla libertà personale, alla disciplina dell'ingresso, del soggiorno e degli allontanamenti degli stranieri e all'accertamento dell'apolidia e alla disciplina della cittadinanza italiana.».
2.24
PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ORELLANA, BATTISTA, ZIN
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e alla raccolta di informazioni sulla situazione dei Paesi di origine degli stranieri, nonché specifiche sessioni dedicate al diritto di asilo, al diritto

all'unità familiare, alla condizione delle persone più vulnerabili, alla tratta delle persone, alla libertà personale, alla disciplina dell'ingresso, del soggiorno e dell'allontanamento degli stranieri, all'accertamento dell'apolidia e alla disciplina della cittadinanza italiana.» .

2.25

DI BIAGIO

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «e alla raccolta di informazioni sulla situazione dei Paesi di origine degli stranieri, nonché specifiche sessioni dedicate al diritto di asilo, al diritto all'unità familiare, alla condizione delle persone più vulnerabili, alla tratta delle persone, alla libertà personale, alla disciplina dell'ingresso, del soggiorno e degli allontanamenti degli stranieri e all'accertamento dell'apolidia e alla disciplina della cittadinanza italiana.».

2.26

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «e alla raccolta di informazioni sulla situazione dei Paesi di origine degli stranieri, nonché specifiche sessioni dedicate al diritto di asilo, al diritto all'unità familiare, alla condizione delle persone più vulnerabili, alla tratta delle persone, alla libertà personale, alla disciplina dell'ingresso, del soggiorno e degli allontanamenti degli stranieri e all'accertamento dell'apolidia e alla disciplina della cittadinanza italiana.».

2.27

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, GRANAIOLA, RICCHIUTI, DIRINDIN, MINEO, MUSSINI

Al comma 1, aggiungere le seguenti parole: «e alla situazione dei Paesi di origine degli stranieri, nonché specifiche sessioni dedicate al diritto di asilo, al diritto all'unità familiare, alla condizione delle persone più vulnerabili, alla tratta delle persone, alla libertà personale, alla disciplina dell'ingresso, del soggiorno e degli allontanamenti degli stranieri e all'accertamento dell'apolidia e alla disciplina della cittadinanza italiana».

2.28

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli organici degli uffici giudiziari nei quali sono costituite le sezioni specializzate, sono aumentati di un numero pari al numero dei magistrati assegnati alla sezione specializzata».

2.29

SIMEONI

Sopprimere il comma 3.

Art. 3

3.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a) *e* b) *con le seguenti:*

«*a)* per le materie previste dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 236/1998 in materia di convalida e proroga dei trattenimenti degli stranieri espulsi e respinti nei centri di permanenza e di ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione disposti dal prefetto, di convalida degli allontanamenti, di convalida delle misure accessorie personali all'espulsione con partenza volontaria;

b) per le materie previste dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 286/1998 circa i provvedimenti in materia di ingresso e soggiorno, per le materie previste dall'articolo 13, comma 11, decreto legislativo n. 286/1998 dei ricorsi contro le espulsioni ministeriali per motivi di ordine pubblico e sicurezza, sui ricorsi contro le decisioni di determinazione dello Stato competente ad esaminare le domande di protezione internazionale, sui ricorsi contro i dinieghi della cittadinanza per motivi di sicurezza nazionale o della concessione della cittadinanza, sui ricorsi contro la cessazione o limitazione delle misure di accoglienza dei richiedenti asilo previste dal decreto legislativo n. 142/2015 e in generale sui ricorsi avverso le decisioni prese nell'ambito dell'applicazione del

Regolamento UE 604/2013 nonché sui ricorsi avverso il mancato rilascio dei documenti e titoli di viaggio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

b-bis) per la materia dei ricorsi contro i respingimenti, di azioni civili e dei ricorsi sui rigetti contro i provvedimenti di diniego della concessione della cittadinanza».

3.2

MAZZONI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per i motivi di cui all'articolo 21 decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, nonché per i procedimenti di convalida dei provvedimenti previsti dall'articolo 20-*ter* del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;».

3.3

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole:* «per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza».

3.4

PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ORELLANA, ZIN

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le seguenti parole:* «per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza».

3.5

MANCONI, LO GIUDICE

1. Al comma l, lettera b), *sopprimere le parole:* «per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza».

3.6

MAZZONI

Al comma 1, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«*c-bis* per le controversie riguardanti la revoca dell'accoglienza ai sensi dell'articolo 23, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché per i ricorsi avverso le decisioni prese nell'ambito dell'applicazione del Regolamento UE 604/2013 e per i ricorsi avverso il mancato rilascio dei documenti e titoli di viaggio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251».

3.7

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Sono abrogati il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, la lettera *c-ter)* del comma 1, dell'articolo 11 e le parole: ", in particolare di carattere umanitario o" dell'articolo 13, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonché le ulteriori disposizioni attuative e i provvedimenti emanati e derivanti dalle disposizioni abrogate.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Disposizioni transitorie e finali».

3.8

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3.9

BUCCARELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«*e-bis)* per i giudizi contro i provvedimenti di diniego o di revoca o di annullamento dei visti di ingresso, di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di diniego di rinnovo o di conversione del

permesso di soggiorno degli stranieri;

e-ter) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di respingimento disposti nei confronti degli stranieri ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e-quater) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione disposti dal Ministro dell'Interno e dai Prefetti nei confronti degli stranieri ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e-quinquies) per i giudizi di convalida dei provvedimenti di allontanamento del Questore e di convalida delle misure alternative disposti in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di espulsione, da effettuarsi rispettivamente ai sensi dell'articolo 13, commi 5.2 e 5-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e-sexies) per i giudizi di convalida e di proroga dei provvedimenti di trattenimento degli stranieri nei centri di permanenza e dei provvedimenti alternativi, previsti nell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e-septies) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza del richiedente la protezione internazionale ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;

e-octies) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti adottati dal Ministero dell'Interno che determinano la competenza di un determinato altro Stato dell'Unione europea per l'esame della domanda di protezione internazionale e che dispongono il conseguente trasferimento in tale Stato del richiedente ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e contro i conseguenti provvedimenti della commissione territoriale che dichiarano l'estinzione dei procedimenti ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo».

3.10

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, DIRINDIN, CORSINI, RICCHIUTI, GOTOR, FORNARO, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti lettere:

«*f)* per i giudizi contro i provvedimenti di diniego o di revoca o di annullamento dei visti di ingresso, di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri;

g) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di respingimento disposti nei confronti degli stranieri ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

h) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione disposti dal Ministro dell'Interno e dai Prefetti nei confronti degli stranieri ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

i) per i giudizi di convalida dei provvedimenti di allontanamento del Questore e di convalida delle misure alternative disposti in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di espulsione, da effettuarsi rispettivamente ai sensi dell'articolo 13, commi 5.2 e 5-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

l) per i giudizi di convalida e di proroga dei provvedimenti di trattenimento degli stranieri nei centri di permanenza e dei provvedimenti alternativi, previsti nell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

m) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza del richiedente la protezione internazionale ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;

n) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti adottati dal Ministero dell'Interno che determinano la competenza di un determinato altro Stato dell'Unione europea per l'esame della domanda di protezione internazionale e che dispongono il conseguente trasferimento in tale Stato del richiedente ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e contro i conseguenti provvedimenti della commissione territoriale che dichiarano l'estinzione dei procedimenti

ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo».

3.11

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«*f)* per i giudizi contro i provvedimenti di diniego o di revoca o di annullamento dei visti di ingresso, di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri;

g) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di respingimento disposti nei confronti degli stranieri ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

h) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione disposti dal Ministro dell'Interno e dai Prefetti nei confronti degli stranieri ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

i) per i giudizi di convalida dei provvedimenti di allontanamento del Questore e di convalida delle misure alternative disposti in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di espulsione, da effettuarsi rispettivamente ai sensi dell'articolo 13, commi 5.2 e 5-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

l) per i giudizi di convalida e di proroga dei provvedimenti di trattenimento degli stranieri nei centri di permanenza e dei provvedimenti alternativi, previsti nell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

m) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza del richiedente la protezione internazionale ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;

3.12

PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ORELLANA, ZIN

Al comma 1, dopo la lettera e)*, aggiungere, in fine, le seguenti:*

«*e-bis)* per i giudizi contro i provvedimenti di diniego o di revoca o di annullamento dei visti di ingresso, di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri;

e-ter) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di respingimento disposti nei confronti degli stranieri ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e-quater) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione disposti dal Ministro dell'Interno e dai Prefetti nei confronti degli stranieri ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e-quinquies) per i giudizi di convalida dei provvedimenti di allontanamento del Questore e di convalida delle misure alternative disposti in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di espulsione, da effettuarsi rispettivamente ai sensi dell'articolo 13, commi 5.2-e 5-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e-sexies) per i giudizi di convalida e di proroga dei provvedimenti di trattenimento degli stranieri nei centri di permanenza e dei provvedimenti alternativi, previsti nell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e-septies) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza del richiedente la protezione internazionale ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;

e-octies) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti adottati dal Ministero dell'Interno che determinano la competenza di un determinato altro Stato dell'Unione europea per l'esame della domanda di protezione internazionale e che dispongono il conseguente trasferimento in tale Stato del richiedente, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e contro i conseguenti provvedimenti della commissione territoriale che dichiarano l'estinzione dei procedimenti,

ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo».

3.13

MAZZONI

Al comma 1, dopo la lettera e), *aggiungere le seguenti:*

«*f)* per i giudizi contro i provvedimenti di diniego o di revoca o di annullamento dei visti di ingresso, di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri;

g) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di respingimento disposti nei confronti degli stranieri ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

h) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione disposti dal Ministro dell'Interno e dai Prefetti nei confronti degli stranieri ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

i) per i giudizi di convalida dei provvedimenti di allontanamento del Questore e di convalida delle misure alternative disposti in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di espulsione, da effettuarsi rispettivamente ai sensi dell'articolo 13, commi 5.2 e 5-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

l) per i giudizi di convalida e di proroga dei provvedimenti di trattenimento degli stranieri nei centri di permanenza e dei provvedimenti alternativi, previsti nell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

m) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza del richiedente la protezione internazionale ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.».

3.14

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 2, sostituire le parole: «per le controversie» *con le seguenti:* «per il giudizio di appello nelle controversie» *e conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 5*.

3.15

MAZZONI

Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: «incluse le controversie riguardanti la revoca dell'accoglienza ai sensi dell'articolo 23 del decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i ricorsi avverso le decisioni prese nell'ambito dell'applicazione del Regolamento UE 604/2013 e i ricorsi avverso il mancato rilascio dei documenti e titoli di viaggio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.».

3.16

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «incluse le controversie riguardanti la revoca dell'accoglienza ai sensi dell'articolo 23, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i ricorsi avverso le decisioni prese nell'ambito dell'applicazione del Regolamento UE 604/2013 e i ricorsi avverso il mancato rilascio dei documenti e titoli di viaggio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251».

3.17

BRUNI, PERRONE, LIUZZI, ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e dello stato di cittadinanza italiana».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), *capoverso* «art. 19-*bis*», *comma 1, dopo le parole:* «dello stato di apolidia» *inserire le seguenti:* «ed in materia di cittadinanza italiana».

Conseguentemente, dopo le parole: «rito sommario di cognizione» *inserire le seguenti:* «Il ricorrente può chiedere di essere ascoltato dal giudice, il quale può disporre l'assunzione di prove testimoniali,».

3.18

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI, CORSINI, MINEO, MUSSINI
Alla fine del comma 2 dell'articolo 3, aggiungere le seguenti parole: «e per le controversie e i giudizi in materia di cittadinanza italiana».

3.19
PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ORELLANA, BATTISTA, ZIN
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per le controversie e i giudizi in materia di cittadinanza italiana».

3.20
MAZZONI
Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e per le controversie e i giudizi in materia di cittadinanza italiana.».

3.21
BUCCARELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per le controversie e i giudizi in materia di cittadinanza italiana».

3.22
MANCONI, LO GIUDICE
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per le controversie e i giudizi in materia di cittadinanza italiana».

3.23
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI
Sopprimere il comma 3.

3.24
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI
Sopprimere il comma 4.

3.25
CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE
Sopprimere il comma 4.

3.26
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS
Sopprimere il comma 4.

3.27
LO MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, GATTI, RICCHIUTI
Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione collegiale».

Art. 4

4.1
CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, DIRINDIN, CORSINI, RICCHIUTI, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI
Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnate alla sezione specializzata operante nel distretto di Corte d'appello nel cui territorio ha residenza o, in mancanza, domicilio effettivo o dimora abituale il ricorrente ovvero, qualora non si trovi in Italia, nel territorio in cui ha sede l'autorità che ha adottati il provvedimento».

4.2
PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ORELLANA, ZIN
Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnate alla sezione specializzata operante nel distretto di Corte d'appello nel cui territorio ha residenza o, in mancanza,

domicilio effettivo o dimora abituale il ricorrente ovvero, qualora quest'ultimo non si trovi in Italia, nel territorio in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento».

4.3

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnate alla sezione specializzata operante nel distretto di Corte d'appello nel cui territorio ha residenza o, in mancanza, domicilio effettivo o dimora abituale il ricorrente ovvero, qualora non si trovi in Italia, nel territorio in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento».

4.4

MAZZONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnate alle sezioni specializzate, istituite ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, operanti nel distretto di Corte d'appello nel cui territorio ha residenza o, in mancanza, domicilio effettivo o dimora abituale il ricorrente ovvero, qualora non si trovi in Italia, nel territorio in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento».

4.5

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnate alle sezioni specializzate delle Corti di appello in ragione del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato, compreso nel territorio di ciascuna Corte».

4.6

I RELATORI

Al comma 1, lettera p), *sostituire la parola:* «Trentino» *con le seguenti:* «Trentino-Alto Adige».

4.7

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nel caso di eventuali conflitti di competenza tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate dello stesso Tribunale, l'assegnazione è decisa dal presidente del tribunale».

4.8

MAZZONI

Al comma 3, dopo le parole: «ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» *inserire le seguenti:* «o sottoposti alle misure alternative previste nell'articolo 13, comma 5.2, e nell'articolo 14, comma 1-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero ospitati in una struttura straordinaria di accoglienza di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

4.9

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI, DIRINDIN, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Al comma 3, dopo le parole: «ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» *inserire le seguenti parole:* «o sottoposti alle misure alternative previste nell'articolo 13, comma 52, e nell'articolo 14, comma 1-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero ospitati in una struttura straordinaria di accoglienza di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

4.10

BUCCARELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 3, dopo le parole: «ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» *inserire le seguenti parole:* «o sottoposti alle misure alternative previste

nell'articolo 13, comma 5.2, e nell'articolo 14, comma 1-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero ospitati in una struttura straordinaria di accoglienza di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

4.11

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 3, dopo le parole: «ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» *inserire le seguenti:* «o sottoposti alle misure alternative previste nell'articolo 13, comma 5.2, e nell'articolo 14, comma 1-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero ospitati in una struttura straordinaria di accoglienza di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

4.12

PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ORELLANA, BATTISTA, ZIN

Al comma 3, dopo le parole: «ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, », *inserire le seguenti:* «o sottoposti alle misure alternative previste nell'articolo 13, comma 5.2, e nell'articolo 14, comma 1-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero ospitati in una struttura straordinaria di accoglienza di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.».

Art. 5

5.1

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 1, sostituire le parole: «del tribunale» *con le seguenti:* «della Corte d'appello»

5.0.1

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-*bis. ? (Adeguamento delle piante organiche) ? 1*. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con propri decreti alla rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudizi ari, relativamente al personale di magistratura, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione delle disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4, entro i limiti del ruolo organico di cui alla Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991., n. 71.

2. Dalle disposizioni del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e all'attuazione delle medesime si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Art. 6

6.1

ORELLANA, BATTISTA, PALERMO, LANIECE

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, alla lettera* a), *premettere la seguente:*

«*0a)* all'articolo 6, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Contestualmente alla presentazione della domanda di cui al comma 1, l'ufficio di polizia di frontiera, o l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente, esegue la notificazione, mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, della fissazione dell'audizione del richiedente presso la Commissione territoriale competente. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, ne è dato atto nella relazione di notificazione e la notificazione si considera fatta in mani proprie."».

2) *Al comma 1, alla lettera* a), *capoverso* «comma 3-*bis*», *l'ultimo periodo è sostituito con il seguente:* «In caso di irreperibilità del richiedente gli atti e i provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, rimangono depositati per la notifica presso l'ufficio di polizia di frontiera o l'ufficio della questura competente, in cui è stata presentata la domanda di

protezione internazionale, fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del permesso di soggiorno per richiesta asilo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Allo scadere di detto termine gli atti e i provvedimenti si intendono notificati».

Conseguentemente la lettera b) *è soppressa*.

6.2

BATTISTA, ORELLANA, PALERMO, LANIECE

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

«*0a)* all'articolo 6, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Contestualmente alla presentazione della domanda di cui al comma 1, l'ufficio di polizia di frontiera, o l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente, esegue la notificazione, mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, della fissazione dell'audizione del richiedente presso la Commissione territoriale competente. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, ne è dato atto nella relazione di notificazione e la notificazione si considera fatta in mani proprie".».

Conseguentemente la lettera b) *è soppressa*.

6.3

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, premettere alla lettera a) *la seguente:*

«*0a)* L'articolo 10-*bis* è sostituito dal seguente:

"1. Presso i valichi di frontiera, è disponibile materiale informativo, anche in forma audiovisiva, sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale.

2. Qualora vi siano indicazioni che lo straniero presente ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere, abbia esigenze di protezione internazionale o desideri presentare una domanda di protezione internazionale, il personale della polizia fornisce le informazioni sulla possibilità di farlo. A tal fine, si avvale, ove possibile, dei servizi di assistenza di cui all'articolo 11 comma 6 del testo unico immigrazione, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. La volontà di chiedere protezione internazionale non deve essere manifestata in una forma particolare, ma può essere espressa in qualsiasi forma dalla quale si possa desumere un timore in caso di ritorno nel paese d'origine o di provenienza.

4. Le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, sono fornite allo straniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell'ambito dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. I servizi di assistenza tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili di cui all'articolo 17, comma 1.

5. E assicurato l'accesso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, dei rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni connesse alla gestione amministrativa, l'accesso può essere limitato purché non impedito completamente.

6. É prevista la formazione e l'aggiornamento periodico sulla protezione internazionale, del personale delle autorità preposte a ricevere la domanda di protezione".».

6.4

PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ORELLANA, ZIN

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

«*0a)* all'articolo 3, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I provvedimenti di tale autorità che stabiliscono la competenza di un altro Stato dell'Unione europea per l'esame della domanda di protezione internazionale e che dispongono il conseguente trasferimento del richiedente nel territorio di tale Stato devono indicare i contatti presi e le risposte ricevute dalle autorità dell'altro Stato dell'Unione circa l'effettiva accettazione della presa in carico l'interessato e dell'esame della sua domanda di protezione internazionale, circa i tempi e i modi del trasferimento e circa le condizioni di accoglienza che saranno effettivamente riservate allo straniero nell'altro Stato. Essi sono impugnabili

entro trenta giorni dalla comunicazione con ricorso presentato alla competente sezione specializzata del tribunale in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si applica il rito sommario di cognizione e lo straniero ha diritto di chiedere di essere ascoltato, di disporre di un difensore e di un interprete. Il giudice si pronuncia entro il termine di tre mesi dalla presentazione del ricorso. Il trasferimento del richiedente nel territorio dell'altro Stato è sospeso fino alla scadenza del-termine per la presentazione del ricorso o, in caso di presentazione del ricorso, fino alla comunicazione della decisione del giudice."».

6.5

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, DIRINDIN, CORSINI, RICCHIUTI, GOTOR, FORNARO, PEGORER, MINEO, MUSSINI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«*0a)* all'articolo 3, alla fine del comma 3, è aggiunto il seguente periodo: "I provvedimenti di tale autorità che stabiliscono la competenza di un altro Stato dell'Unione europea per l'esame della domanda dì protezione internazionale e che dispongono il conseguente trasferimento del richiedente nel territorio di tale Stato devono indicare i contatti presi e le risposte ricevute dalle autorità dell'altro Stato dell'Unione circa l'effettiva accettazione della presa in carico l'interessato e dell'esame della sua domanda di protezione internazionale; circa i tempi e i modi del trasferimento e circa le condizioni di accoglienza che saranno effettivamente riservate allo straniero nell'altro Stato. Essi sono impugnabili entro trenta giorni dalla comunicazione con ricorso presentato alla competente sezione specializzata del tribunale in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si applica il rito sommario di cognizione e lo straniero ha diritto di chiedere di essere ascoltato, di disporre di un difensore e di un interprete. Il giudice sì pronuncia entro il termine di tre mesi dalla presentazione del ricorso. Il trasferimento del richiedente nel territorio dell'altro Stato è sospeso fino alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso o; in caso di presentazione del ricorso, fino alla comunicazione della decisione del giudice"».

6.6

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, lettera a), *premettere la seguente*:

«*0a)* all'articolo 3, comma 3, aggiungere, infine, i seguenti periodi: "I provvedimenti di tale autorità che stabiliscono la competenza di un altro Stato dell'Unione europea per l'esame delia domanda di protezione internazionale e che dispongono il conseguente trasferimento del richiedente nel territorio di tale Stato devono indicare i contatti presi e le risposte ricevute dalle autorità dell'altro Stato dell'Unione circa l'effettiva accettazione della presa in carico dell'interessato e dell'esame della sua domanda di protezione internazionale, circa i tempi e i modi del trasferimento e circa le condizioni di accoglienza che saranno effettivamente riservate ano straniero nell'altro Stato. Essi sono impugnabili entro trenta giorni dalla comunicazione con ricorso presentato alla competente sezione specializzata del tribunale in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si applica il rito sommario di cognizione e lo straniero ha diritto di chiedere di essere ascoltato, di disporre di un difensore e di un interprete. Il giudice si pronuncia entro il termine di tre mesi dalla presentazione del ricorso. Il trasferimento del richiedente nel territorio dell'altro Stato è sospeso fino alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso o, in caso di presentazione del ricorso, fino alla comunicazione della decisione del giudice"».

6.7

MAZZONI

Al comma 1, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

«*0a)* all'articolo 3, alla fine del comma 3, è aggiunto il seguente periodo:

"I provvedimenti di tale autorità che stabiliscono la competenza di un altro Stato dell'Unione europea per l'esame della domanda di protezione internazionale e che dispongono il conseguente trasferimento del richiedente nel territorio di tale Stato devono indicare i contatti presi e le risposte ricevute dalle autorità dell'altro Stato dell'Unione circa l'effettiva accettazione della presa in carico

l'interessato e dell'esame della sua domanda di protezione internazionale, circa i tempi e i modi del trasferimento e circa le condizioni di accoglienza che saranno effettivamente riservate allo straniero nell'altro Stato. Essi sono impugna bili entro trenta giorni dalla comunicazione con ricorso presentato alla competente sezione specializzata del tribunale in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si applica il rito sommario di cognizione e lo straniero ha diritto di chiedere di essere ascoltato, di disporre di un difensore e di un interprete. Il giudice si pronuncia entro il termine di tre mesi dalla presentazione del ricorso. Il trasferimento del richiedente nel territorio dell'altro Stato è sospeso fino alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso o, in caso di presentazione del ricorso, fino alla comunicazione della decisione del giudice;"».

6.8

MAZZONI

Al comma 1, lettera a)*, sostituire il capoverso* «3-*bis*» *con il seguente:*

«3-*bis*. Salvo quanto previsto ai commi 3-*ter* e 3-*quater*, le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale all'ultimo domicilio comunicato dal richiedente sono effettuate da parte della Commissione territoriale a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni. In caso di irreperibilità del richiedente la notificazione degli atti e dei provvedimenti avviene con deposito presso la Questura territorialmente competente in base al domicilio dichiarato dal richiedente, fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del permesso di soggiorno per richiesta asilo. Allo scadere di detto termine gli atti e i provvedimenti si intendono notificati.».

6.9

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, lettera a)*, sostituire il capoverso* «3-*bis*» *con il seguente:*

«3-*bis*. Salvo quanto previsto ai commi 3-*ter* e 3-*quater*, le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale all'ultimo domicilio comunicato dal richiedente sono effettuate da parte della Commissione territoriale a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni. In caso di irreperibilità del richiedente la notificazione degli atti e dei provvedimenti avviene con deposito presso la Questura territorialmente competente in base al domicilio dichiarato dal richiedente, fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del permesso di soggiorno per richiesta asilo. Allo scadere di detto termine gli atti e i provvedimenti si intendono notificati».

6.10

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «Art. 3-*bis*» *le parole:* «In caso dì inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, la notificazione si intende eseguita nel momento in cui perviene alla Commissione territoriale l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione» *sonosostituite con le seguenti:* «In caso di irreperibilità del richiedente la notificazione degli atti e dei provvedimenti avviene con deposito presso la Questura territorialmente competente in base al domicilio dichiarato dal richiedente, fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del permesso di soggiorno per richiesta asilo. Allo scadere di detto termine gli atti e i provvedimenti si intendono notificati».

6.11

ORELLANA, BATTISTA, PALERMO, LANIECE

Al comma 1, alla lettera a)*, capoverso* «Art. 3», *comma 3*-bis, *l'ultimo periodo è sostituito con il seguente:* «In caso di irreperibilità del richiedente gli atti e i provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, rimangono depositati per la notifica presso l'ufficio di polizia di frontiera o l'ufficio della questura competente, in cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale, fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del permesso di

soggiorno per richiesta asilo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Allo scadere di detto termine gli atti e i provvedimenti si intendono notificati».

6.12

MAZZONI

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «3-*bis*», *l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:* «In caso di irreperibilità del richiedente la notificazione degli atti e dei provvedimenti avviene con deposito presso la Questura territorialmente competente in base al domicilio dichiarato da richiedente, fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del permesso di soggiorno per la richiesta di asilo. Allo scadere di detto termine gli atti e i provvedimenti si intendono notificati».

6.13

PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ORELLANA, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «3-*ter*»*, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente:* «Nelle ipotesi in cui il richiedente sia irreperibile nell'ultimo domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e nelle ipotesi di allontanamento ingiustificato dai centri e di revoca delle condizioni di accoglienza previste negli articoli 13 e 23 del medesimo decreto legislativo, la notificazione si intende eseguita nel momento in cui perviene alla Commissione territoriale l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione o il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza disposto dal prefetto, fermo restando che in tali ipotesi il richiedente può presentarsi presso l'ufficio della questura territorialmente competente per ritirare la decisione notificata, entro sessanta giorni dalla data della sua adozione da parte della Commissione, decorsi inutilmente i quali la notifica si intende effettuata».

6.14

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, lettera a)*,capoverso* «3-*ter*»*, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente:* «Nelle ipotesi in cui il richiedente sia irreperibile nell'ultimo domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e nelle ipotesi di allontanamento ingiustificato dai centri e di revoca delle condizioni di accoglienza previste negli articoli 13 e 23 del medesimo decreto legislativo, la notificazione si intende eseguita nel momento in cui perviene alla Commissione territoriale l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione o il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza disposto dal prefetto, fermo restando che in tali ipotesi il richiedente può presentarsi presso l'ufficio della questura territorialmente competente per ritirare la decisione notificata, entro sessanta giorni dalla data della sua adozione da parte della Commissione, decorsi inutilmente i quali la notifica si intende effettuata».

6.15

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, PEGORER, CORSINI, RICCHIUTI, MINEO, MUSSINI

Al comma 1, lettera a)*, l'ultimo periodo del nuovo capoverso* «3-*ter*»*, del decreto legislativo28 gennaio 2008, n. 25 è sostituito dal seguente:*

«Nelle ipotesi in cui il richiedente sia irreperibile nell'ultima domicilio dichiarato e comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e nelle ipotesi di allontanamento ingiustificato dai centri e di revoca delle condizioni di accoglienza previste negli articoli 13 e 23 del medesimo decreto legislativo, la notificazione si intende eseguita nel momento in cui perviene alla Commissione territoriale l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione o il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza disposto dal prefetto, fermo restando che in tali ipotesi il richiedente può presentarsi presso l'ufficio della questura territorialmente competente per ritirare la decisione notificata, entro sessanta giorni dalla data della sua adozione da parte della Commissione, decorsi inutilmente i quali la notifica sì intende effettuata».

6.16

BERTOROTTA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «3-*ter*»*, primo periodo, dopo le parole:* «in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia informatica per immagine del documento

cartaceo», *sono inserite le seguenti:* «in lingua italiana ed in inglese o francese, a seconda della nazionalità del soggetto destinatario dello stesso».

6.17

MAZZONI

Al comma 1, lettera a)*, l'ultimo periodo del capoverso* «3-*ter*»*, è sostituito dal seguente:*

«Nelle ipotesi in cui il richiedente sia irreperibile nell'ultimo domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e nelle ipotesi di allontanamento ingiustificato dai centri e di revoca delle condizioni di accoglienza previste negli articoli 13 e 23 del medesimo decreto legislativo, la notificazione si intende eseguita nel momento in cui perviene alla Commissione territoriale l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione o il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza disposto dal Prefetto, fermo restando che in tali ipotesi il richiedente può presentarsi presso l'ufficio della Questura territorialmente competente per ritirare la decisione notificata, entro sessanta giorni dalla data della sua adozione da parte della Commissione, decorsi inutilmente i quali la notifica si intende effettuata».

6.18

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Al comma 1, lettera a)*, al capoverso 3*-quinquies)*, alla fine del periodo, dopo la parola:* «territoriale» *,sono aggiunte le seguenti:* «e nel caso di rifiuto o irreperibilità del richiedente la domanda di protezione internazionale sarà dichiarata infondata».

6.19

MANCONI

Al comma 1, lettera a)*, il capoverso* «3-*septies*»*, è soppresso.*

6.20

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera a)*, il capoverso* «3-*septies*» *è soppresso.*

6.21

CAPPELLETTI, MONTEVECCHI, GIARRUSSO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a)*, il comma 3*-septies *è soppresso.*

6.22

MAZZONI

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere il capoverso* «3-*septies*».

6.23

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* all'articolo 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-*bis*. Le commissioni territoriali assicurano ai richiedenti asilo, la cui domanda sia pendente dinanzi ad esse, un servizio informativo, se necessario con assistenza di interprete ai sensi del comma precedente, al fine di agevolare la loro piena comprensione dello stato del procedimento, degli adempimenti ed essi eventualmente richiesti, nonché dell'esatto contenuto delle decisioni adottate e delle motivazioni alla base delle stesse"».

6.24

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* All'articolo 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. Le commissioni territoriali assicurano ai richiedenti asilo la cui domanda sia pendente dinanzi ad esse un servizio informativo, se necessario con assistenza di interprete ai sensi del comma

precedente, al fine di agevolare la loro piena comprensione dello stato del procedimento, degli adempimenti ed essi eventualmente richiesti, nonché dell'esatto contenuto delle decisioni adottate e delle motivazioni alla base delle stesse"».

6.25

MAZZONI

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* all'articolo 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. Le commissioni territoriali assicurano ai richiedenti asilo la cui domanda sia pendente dinanzi ad esse un servizio informativo, se necessario con assistenza di interprete ai sensi del comma precedente, al fine di agevolare la loro piena comprensione dello stato del procedimento, degli adempimenti ad essi eventualmente richiesti, nonché dell'esatto contenuto delle decisioni adottate e delle motivazioni alla base delle stesse"».

6.26

MAZZONI

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* all'articolo 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Le commissioni territoriali assicurano ai richiedenti asilo la cui domanda sia pendente dinanzi ad esse un servizio informativo, se necessario con assistenza di interprete ai sensi del comma precedente, al fine di agevolare la loro piena comprensione dello stato del procedimento, degli adempimenti ed essi eventualmente richiesti, nonché dell'esatto contenuto delle decisioni adottate e delle motivazioni alla base delle stesse"».

6.27

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b-bis)* all'articolo 12, comma l-*bis*, le parole: «alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «alla presenza di almeno due componenti della Commissione».

6.28

BATTISTA, ORELLANA, PALERMO, LANIECE

Al comma 1, lettera c)*, il capoverso:* «Art. 14»*, è sostituito dal seguente:*

«Art. 14. - *(Verbale del colloquio personale). ? 1.* Il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in modo accurato e circostanziato in lingua italiana can l'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale. Della trascrizione del colloquio è data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e in ogni casa tramite interprete. L'interprete, subito dopo la conclusione del colloquio, verifica la correttezza della trascrizione ed apporta le correzioni necessarie, tenuto conto delle osservazioni dell'interessato, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione e di traduzione, delle quali è, in ogni caso, dato atto in calce al verbale di trascrizione.

2. Nella procedura di cui al comma l, il richiedente può farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato.

3. Il verba1e della trascrizione è sottoscritto dal presidente e dal componente della Commissione territoriale che ha condotto il colloquio, dall'interprete e dal richiedente.

4. Copia informatica del file contenente la videoregistrazione e del verbale della trascrizione sono conservati, per almeno tre anni, in un apposito archivio informatico del Ministero dell'interno, con modalità che ne garantiscono l'integrità, la non modificabilità e la certezza temporale del momento in cui sono stati formati.

5. Il richiedente riceve copia della trascrizione in una lingua italiana e in una lingua a lui comprensibile.

6. In sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale, la

videoregistrazione e il verbale di trascrizione sono resi disponibili all'autorità giudiziaria in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 10 ed è consentito al richiedente l'accesso alla videoregistrazione e al verbale di trascrizione.

7. La commissione territoriale adotta idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni dei richiedenti.

8. Quando il colloquio non può essere videoregistrato, per motivi tecnici, dell'audizione è redatto verbale sottoscritto dal richiedente, eventualmente assistita a proprie spese da un avvocato, e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Del motivo per cui il colloquio non può essere videoregistrato è dato atte nel verbale. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesse e non ostano a che l'autorità decidente adatti una decisione.

9. Il richiedente, eventualmente assistito dal suo avvocato, ha accesso al verbale o alla trascrizione e, se del caso, alle registrazioni prima che la Commissione abbia adottato una decisione.

10. Le specifiche tecniche di cui al comma 6 sono stabilite d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi Ministeri. Il provvedimento è adottato sentito, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali».

6.29

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma l, lettera c), *capoverso* «Art. 14», *il comma 1 è sostituito con il seguente:*

«1. Il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana con 1'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale. Della trascrizione del colloquio è data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e in ogni caso tramite interprete. Il componente della Commissione che ha condotto il colloquio, subito dopo la rilettura ed in cooperazione con il richiedente e l'interprete, verifica la correttezza della trascrizione e vi apporta le correzioni necessarie. In calce al verbale è in ogni caso dato atto di tutte le osservazioni del richiedente e dell'interprete, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o traduzione, che non siano state direttamente recepite a correzione del testo della trascrizione».

6.30

MAZZONI

Al comma 1, lettera c), *capoverso* «Art. 14», *il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana con l'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale. Della trascrizione del colloquio è data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e in ogni caso tramite interprete. Il componente della Commissione che ha condotto il colloquio, subito dopo la rilettura ed in cooperazione con il richiedente e l'interprete, verifica la correttezza della trascrizione e vi apporta le correzioni necessarie. In calce al verbale è in ogni caso dato atto di tutte le osservazioni del richiedente e dell'interprete, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o traduzione, che non siano state direttamente recepite a correzione del testo della trascrizione».

6.31

SERRA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera c), *capoverso* «Art. 14», *comma 1, dopo le parole:* «e trascritto in lingua italiana» *sonoinserite le seguenti:* «e in inglese o francese».

6.32

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera c), *capoverso* «Art. 14», *nel comma l, il secondo periodo è sostituito con il seguente:* «Il componente della Commissione che ha condotto il colloquio, subito dopo la rilettura ed in cooperazione con il richiedente e l'interprete, verifica la correttezza della trascrizione e vi apporta le

correzioni necessarie. In calce al verbale è in ogni caso dato atto di tutte le osservazioni del richiedente e dell'interprete, anche relative alla sussistenza dì eventuali errori di trascrizione o traduzione, che non siano state direttamente recepite a correzione del testo della trascrizione».

6.33

MALAN, BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, CARDIELLO, FAZZONE

Alla lettera c), *capoverso* «Art. 14» *comma 1, secondo periodo, le parole:* «in ogni caso» *sono sostituitecon le seguenti:* «ove necessario».

6.34

MAZZONI

Al comma 1, lettera c), *capoverso* «Art. 14» *comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:* «Il componente della Commissione che ha condotto il colloquio, subito dopo la rilettura ed in cooperazione con il richiedente e l'interprete, verifica la correttezza della trascrizione e vi apporta le correzioni necessarie. In calce al verbale è in ogni caso dato atto di tutte le osservazioni del richiedente e dell'interprete, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o traduzione, che non siano state direttamente recepite a correzione del testo della trascrizione».

6.35

ORELLANA, BATTISTA, PALERMO, LANIECE

Al comma 1, lettera c), *al capoverso* «Art. 14», *sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Nella procedura di cui al comma 1, il richiedente può farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato»;

b) *al comma 7, dopo le parole:* «dal richiedente», *inserire le seguenti:* «, eventualmente assistito a proprie spese da un avvocato,»;

c) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-*bis*. Il richiedente, eventualmente assistito dal suo avvocato, ha accesso al verbale o alla trascrizione e, se del case, alle registrazioni prima che la Commissione abbia adottato una decisione».

6.36

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, lettera c) *capoverso* «Art. 14» *il comma 2 è sostituito con il seguente:*

«2. Il verbale della trascrizione è sottoscritto dal presidente o dal componente della Commissione territoriale che ha condotto il colloquio e dall'interprete della lingua/idioma del richiedente. Il richiedente sottoscrive il verbale della trascrizione dopo che gli sia stata tradotta se non ha usato la lingua italiana nonché eventuali osservazioni o integrazioni riportate in calce ai sensi del comma 1. Il verbale è altresì sottoscritto dall'avvocato che ha presenziato al colloquio con riferimento alle domande da lui poste».

6.37

MAZZONI

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «Art. 14»*, il comma 2 è sostituito con il seguente:*

«2. Il verbale della trascrizione è sottoscritto dal presidente o dal componente della Commissione territoriale che ha condotto il colloquio e dall'interprete della lingua/idioma del richiedente. Il richiedente sottoscrive il verbale della trascrizione dopo che gli sia stata tradotta, se non ha usato la lingua italiana, nonché eventuali osservazioni o integrazioni riportate in calce ai sensi del comma 1. Il verbale è altresì sottoscritto dall'avvocato che ha presenziato al colloquio con riferimento alle domande da lui poste».

6.38

BATTISTA, ORELLANA, PALERMO, LANIECE

Al comma 1, lettera c) *al capoverso:* «Art. 14»*, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Il verbale della trascrizione è sottoscritto dal presidente o dal componente della Commissione territoriale che ha condotto il colloquio, dall'interprete e dal richiedente.»;

b) *al comma 4, dopo le parole:* «in lingua italiana»*, aggiungere le seguenti:* «o in una lingua a lui comprensibile»;

c) *al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole:* «e al verbale di trascrizione.».

6.39

BUCCARELLA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera c) *capoverso* «Art. 14»*, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito con i seguenti:* «Il richiedente sottoscrive il verbale della trascrizione dopo che gli sia stata tradotta, se non ha usato la lingua italiana, nonché eventuali osservazioni o integrazioni riportate in calce ai sensi del comma 1. Il verbale è altresì sottoscritto dall'avvocato che ha presenziato al colloquio con riferimento alle domande da lui poste».

6.40

PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ORELLANA, ZIN

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «Art. 14»*, al secondo comma, l'ultimo periodo è sostituito con i seguenti:* «Il richiedente sottoscrive il verbale della trascrizione dopo che gli sia stata tradotta, se non ha usato la lingua italiana, nonché eventuali osservazioni o integrazioni riportate in calce ai sensi del comma 1. Il verbale è altresì sottoscritto dall'avvocato che ha presenziato al colloquio con riferimento alle domande da lui poste».

6.41

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, DIRINDIN, CORSINI, GOTOR, PEGORER, RICCHIUTI, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Al comma 1, nella lettera c) *al comma 2 del nuovo testo dell'articolo 14 del decreto legislativo 28 gennaio 200, n. 25 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti:* «Il richiedente sottoscrive il verbale della trascrizione dopo che gli sia stata tradotta, se non ha usato la lingua italiana, nonché eventuali osservazioni o integrazioni riportate in calce ai sensi del comma 1. Il verbale è altresì sottoscritto dall'avvocato che ha presenziato al colloquio con riferimento alle domande da lui poste».

6.42

SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «Art. 14»*, comma 3, le parole:* «tre anni» *sono sostituitecon le seguenti:* «cinque anni».

6.43

SERRA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «Art. 14»*, comma 3, dopo le parole:* «in cui sono stati formati» *inserire le seguenti:* «, nonché sono adottate adeguate soluzioni tecniche affinché per la documentazione video sia garantita la riservatezza e l'accesso unicamente ai soggetti autorizzati, sia limitata la diffusione e sia protetta da eventuali intrusioni informatiche».

6.44

SERRA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «Art. 14»*, comma 3, dopo le parole:* «in cui sono stati formati» *inserire le seguenti:* «, nonché sono adottate adeguate soluzioni tecniche per la tutela dei documenti dai reati informatici».

6.45

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «Art. 14»*, al comma 3, aggiungere infine le parole:* «garantendo, altresì, la sicurezza delle registrazioni al fine di evitare che attacchi mirati alle copie informatiche delle videoregistrazioni stesse mettano in pericolo la sicurezza dei richiedenti asilo a rischio di persecuzione».

6.46

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «Art. 14»*, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Al richiedente e al suo difensore è garantita l'immediata disponibilità della videoregistrazione».

6.47

SERRA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «Art. 14»*, comma 4, dopo le parole:* «trascrizione in lingua italiana» *inserire le seguenti: «e in inglese o francese e nella lingua utilizzata dal soggetto richiedente per lo svolgimento del colloquio».*

6.48

SERRA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «Art. 14»*, comma 4, dopo le parole:* «trascrizione in lingua italiana» *inserire le seguenti:* «e in inglese o francese».

6.49

PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ORELLANA, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «Art. 14»*, al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Il richiedente e il suo difensore possono in ogni momento ottenere copia informatica del file contenente la videoregistrazione del colloquio».

6.50

MAZZONI

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «Art. 14»*, al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «Il richiedente e il suo difensore possono in ogni momento ottenere copia informatica del file contenente la videoregistrazione del colloquio».

6.51

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «Art. 14»*, comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo:* «Il richiedente e il suo difensore possono in ogni momento ottenere copia informatica del file contenente la videoregistrazione del colloquio».

6.52

BUCCARELLA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «Art.14»*, comma 4, è aggiunto il seguente periodo:* «Il richiedente e il suo difensore possono in ogni momento ottenere copia informatica del file contenente la videoregistrazione del colloquio».

6.53

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, CORSINI, RICCHIUTI, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Al comma 1, nella lettera c)*, al comma 4 del nuovo testo dell'articolo 14 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono aggiunte le seguenti parole:* «Il richiedente e il suo difensore possono in ogni momento ottenere copia informatica del file contenente la videoregistrazione del colloquio».

6.54

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «Art. 14» *dopo il comma 4, è inserito il seguente:*

«4-*bis*. Il richiedente ha la facoltà di rifiutare la videoregistrazione del colloquio per gravi ragioni di salute, religiose o per timori persecutori».

Conseguentemente all'articolo 19 sopprimere il comma 3.

6.55

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «Art. 14»*, il comma 5 è sostituito con il seguente:*

«5. In sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale, la

videoregistrazione ed il verbale di trascrizione sono acquisiti dall'autorità giudiziaria in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 8. Il richiedente ha il diritto di accedere alla videoregistrazione del colloquio, e di estrarne copia, secondo le modalità e le istruzioni che a tale fine verranno comunicate alla fine del colloquio».

6.56

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «Art. 14»*, il comma 5 è sostituito con il seguente:*

«5. In sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della commissione territoriale, la videoregistrazione ed il verbale di trascrizione sono acquisiti dall'autorità giudiziaria in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 8. Il richiedente ha il diritto di accedere alla videoregistrazione del colloquio, e di estrarne copia, secondo le modalità e le istruzioni che a tale fine verranno comunicate alla fine del colloquio».

6.57

MAZZONI

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «Art. 14»*, il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. In sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della commissione territoriale, la videoregistrazione ed il verbale di trascrizione sono acquisiti dall'autorità giudiziaria in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 8. Il richiedente ha il diritto di accedere alla videoregistrazione del colloquio, e di estrarne copia, secondo le modalità e le istruzioni che a tale fine verranno comunicate alla fine del colloquio».

6.58

MAZZONI

Al comma 1, lettera c)*, al capoverso* «Art. 14»*, il comma 5, è sostituito dal seguente:*

«5. In sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale, la videoregistrazione ed il verbale di trascrizione sono acquisiti dall'autorità giudiziaria in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 8. Il richiedente ha il diritto di accedere alla videoregistrazione del colloquio, e di estrarne copia, secondo le modalità e le istruzioni che a tale fine verranno comunicate alla fine del colloquio».

6.59

SERRA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «Art. 14»*, dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

«5-*bis*. La videoregistrazione di cui al precedente comma costituisce argomento di prova ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116 comma secondo del codice civile».

6.60

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «Art. 14»*, dopo il comma 6 è inserito il seguente:*

«6-*bis*. In sede di colloquio il richiedente può formulare istanza motivata di non avvalersi del supporto della video registrazione. Sulla istanza decide la Commissione territoriale».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 7, dopo le parole: «per motivi tecnici» *inserire le seguenti:* «o nelle circostanze di cui al n. 6-*bis* del comma precedente».

6.61

LO MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, GATTI, RICCHIUTI

Al comma l, lettera c)*, capoverso* «Art. 14»*, comma 7, dopo le parole:* «motivi tecnici,» *sono inserite le seguenti:* «ovvero qualora alla videoregistrazione si opponga motivatamente l'interessato».

6.62

PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ORELLANA, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «Art. 14»*, al comma 7, sono aggiunte, infine, i seguenti periodi:* «Il presente comma si applica altresì nelle ipotesi in cui la videoregistrazione non sia disposta su richiesta dello straniero per motivi connessi allo stato di salute fisica o psichica del richiedente certificati da struttura sanitaria o per le difficoltà connesse alle esigenze di particolare riservatezza in ragione

dell'età o dello stato di salute o a condizioni di particolare vulnerabilità del richiedente ovvero allorché il richiedente vi si opponga per inderogabili motivi connessi alle sue convinzioni religiose o al timore che la videoregistrazione sia in qualche modo riprodotta e accessibile a chi possa contribuire alle persecuzioni del richiedente o dei suoi familiari. A tali fini, nella convocazione del colloquio e prima del suo inizio il richiedente è informato in lingua a lui comprensibile che il conoquio sarà videoregistrato se non sussistono i motivi indicati nel periodo precedente».

6.63

CASSON, DIRINDIN, CORSINI, RICCHIUTI, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Al comma 1, lettera c)*, al comma 7 del nuovo testo dell'articolo 14 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono aggiunti alla fine i seguenti periodi:* «Il presente comma si applica altresì nelle ipotesi in cui la videoregistrazione non sia disposta su richiesta dello straniero per motivi connessi allo stato di salute fisica o psichica del richiedente certificati da struttura sanitaria o per le difiicoltà connesse alle esigenze di particolare riservatezza in ragione dell'età o dello stato di salute o a condizioni di particolare vulnerabilita del richiedente ovvero allorché il richiedente vi si opponga per inderogabili motivi connessi alle sue convinzioni religiose o al timore che la videoregistrazione sia in qualche modo riprodotta e accessibile a chi possa contribuire alle persecuzioni del richiedente o dei suoi familiari. A tali fini nella convocazione del colloquio e prima del suo inizio il richiedente è informato in lingua a lui comprensibile che il colloquio sarà videoregistrato se non sussistono i motivi indicati nel periodo precedente».

6.64

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «Art.14»*, comma 7, sono aggiunte, in fine, i seguenti periodi:* «Il presente comma si applica altresì nelle ipotesi in cui la videoregistrazione non sia disposta su richiesta dello straniero per motivi connessi allo stato di salute fisica o psichica del richiedente certificati da struttura sanitaria o per le difficoltà connesse alle esigenze di particolare riservatezza in ragione dell'età o dello stato di salute o a condizioni di particolare vulnerabilità del richiedente ovvero allorché il richiedente vi si opponga per inderogabili motivi connessi al timore che la videoregistrazione sia in qualche modo riprodotta e accessibile a chi possa contribuire alle persecuzioni del richiedente o dei suoi familiari. A tali fini nella convocazione del colloquio e prima del suo inizio il richiedente è informato in lingua a lui comprensibile che il colloquio sarà videoregistrato se non sussistono i motivi indicati nel periodo precedente».

6.65

MAZZONI

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «Art. 14»*, al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* «Il presente comma si applica altresì nelle ipotesi in cui la videoregistrazione non sia disposta su richiesta dello straniero per motivi connessi allo stato di salute fisica o psichica del richiedente certificati da struttura sanitaria o per le difficoltà connesse alle esigenze di particolare riservatezza in ragione dell'età o dello stato di salute o a condizioni di particolare vulnerabilità del richiedente ovvero allorché il richiedente vi si opponga per inderogabili motivi connessi alle sue convinzioni religiose. A tali fini nella convocazione del colloquio e prima del suo inizio il richiedente è informato in 1ingua a lui comprensibile che il colloquio sarà videoregistrato se non sussistono i motivi indicati nel periodo precedente».

6.66

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, lettera c), *capoverso* «Art. 14», *comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* «Le disposizioni di cui al presente comma si applica altresì nelle ipotesi in cui la videoregistrazione non sia disposta su richiesta dello straniero per motivi connessi allo stato di salute fisica o psichica del richiedente certificati da struttura sanitaria o per le difficoltà connesse alle esigenze di particolare riservatezza in ragione dell'età o dello stato di salute o a condizioni di particolare vulnerabilità del richiedente ovvero allorché il richiedente vi si opponga per inderogabili motivi connessi alle sue

convinzioni religiose. A tali fini nella convocazione del colloquio e prima del suo inizio il richiedente è informato in lingua a lui comprensibile che il colloquio sarà videoregistrato se non sussistono i motivi indicati nel periodo precedente.».

6.67

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 1, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«*c-bis)* all'articolo 32 il comma 3 è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 9, al comma 1, lettera a), *premettere la seguente:*

«*0a)* all'articolo 5, comma 6, le parole: "salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitarie o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano", sono sostituite dalle seguenti: "salvo che si tratti di minori, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del minore adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, di cui alla legge 20 marzo 2003, n. 77"».

6.68

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* all'articolo 32 il comma 3 è soppresso.

E conseguentemente all'articolo 3, comma 1 la lettera d) *è soppressa*.

6.69

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, sopprimere la lettera a) *e la lettera* b), *numero 4).*

Conseguentemente all'articolo 19, sopprimere il comma 3.

6.70

ORELLANA, PALERMO, LANIECE

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

6.71

BERTOROTTA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 35-*bis*», *comma 2, dopo le parole:* «e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale», *sono aggiunte le seguenti:* «o anche per mezzo di posta elettronica certificata ad uno degli indirizzi risultanti dai pubblici registri.».

6.72

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Al comma 1, lettera g) *capoverso* «Art. 35-*bis*. - (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale), i commi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

"3. La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato".».

Conseguentemente al comma 13 gli ultimi quattro periodi sono soppressi.

6.73

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 35-*bis*», *comma 3, la lettera* d) *è soppressa*.

Conseguentemente all'articolo 19 sopprimere. il comma 3.

6.74

MAZZONI

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 35-*bis*»,*comma 3, la lettera* d) *è soppressa.*

6.75

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 35-*bis*», *comma 3, la lettera d) è soppressa.*

.

6.76

MAZZONI

Al comma 1, lettera g)*, al capoverso* «Art. 35-*bis*»*, comma 3, la lettera* d) *è soppressa.*

6.77

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Al comma 1, lettera g)*, capoverso* «Art. 35-*bis*. ? *(Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale)*»*, al comma 3, sono aggiunte le seguenti lettere:*

«*d-bis)* da parte di un soggetto che abbia commesso o commetta un reato di qualsiasi natura, anche tra quelli che non comportino una pena detentiva o per i quali sia prevista la reclusione domiciliare, la messa alla prova o altre misure alternative al carcere;

d-ter) da parte di un soggetto che abbia rifiutato di ricevere atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale o si sia reso irreperibile per la loro comunicazione e notifica di cui all'articolo 11, commi 3 e seguenti;

d-quater) da soggetto nei cui confronti sia stata adottato un provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale;».

6.78

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Al comma 1, lettera g)*, capoverso* «Art. 35-*bis*. ? *(Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale)*»*, il comma 4 è soppresso.*

6.79

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, lettera g)*, capoverso* «Art. 35-*bis*»*, comma 6, le seguenti parole sono soppresse:* «rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione internazionale».

6.80

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera g)*, capoverso* «Art. 35-*bis*»*, comma 6, le seguenti parole sono soppresse:* «rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello *status* di rifugiato e della protezione internazionale».

6.81

PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ORELLANA, ZIN

Al comma 1, lettera g)*, capoverso* «Art. 35-*bis*»*, al sesto comma, le seguenti parole sono soppresse:* «rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione internazionale».

6.82

MAZZONI

Al comma 1, lettera g)*, capoverso* «Art. 35-*bis*»*, comma 6 sono soppresse le seguenti parole*: «rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione internazionale».

6.83

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 1, lettera g)*, capoverso* «Art. 35-*bis*»*, al comma 7, le parole:* «al giudizio di primo grado» *sono sostituite con le seguenti:* «al giudizio delle sezioni specializzate».

6.84

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, SONEGO, FORNARO, PEGORER, GOTOR, RICCHIUTI , MINEO, MUSSINI

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 35-*bis*», *comma 8,, le parole:* «entro venti giorni dalla notificazione del ricorso»*, sono sostituite dalle seguenti:* «fin dal momento della notifica della propria decisione al richiedente e all'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione e,

entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, al Giudice e al pubblico ministero, nonché al difensore se non è l'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione».

6.85

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, lettera g)*, capoverso* «Art. 35-*bis*»*, comma 8, le parole:* «entro venti giorni dalla notificazione del ricorso» *sono sostituite con le seguenti:* «fin dal momento della notifica della propria decisione al richiedente e all'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione e, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, al giudice e al pubblico ministero, nonché al difensore se non è l'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione».

6.86

PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ORELLANA, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, lettera g)*, capoverso* «Art. 35-*bis*»*, all'ottavo comma, le parole:* «entro venti giorni dalla notificazione del ricorso»*, sono sostituitecon le seguenti*: «fin dal momento della notifica della propria decisione al richiedente e all'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione e, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, al giudice e al pubblico ministero, nonché .al difensore se non è l'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione».

6.87

BUCCARELLA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera g)*, capoverso* «Art. 35-*bis*»*, comma 8, le parole:* «entro venti giorni dalla notificazione del ricorso» *sono sostituite con le seguenti:* «fin dal momento della notifica della propria decisione al richiedente e all'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione e, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, al giudice e al pubblico ministero, nonché al difensore se non è l'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione».

6.88

MAZZONI

Al comma 1, lettera g)*, capoverso* «Art. 35-*bis*»*, al comma 8, le parole:* «entro venti giorni dalla notificazione del ricorso» *sono sostituite dalle seguenti:* «fin dal momento della notifica della propria decisione al richiedente e all'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione e, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, al giudice e al pubblico ministero, nonché al difensore se non è l'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione,».

6.89

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Al comma 1, lettera g)*, capoverso* «Art. 35-*bis*» *ovunque ricorra, dopo la parola:* «entro» *è inserita la seguente:* «perentoriamente».

6.90

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera g)*, capoverso* «Art. 35-*bis*»*, sono soppressi i commi 10 e 11».*

Conseguentemente all'articolo 19 sopprimere il comma 3.

6.91

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera g)*, capoverso* «Art. 35-*bis*»*, i commi 10 e 11 sono sostituiti con il seguente:*

«10. Il giudizio relativo al riconoscimento della protezione internazionale non può prescindere dalla personale comparizione della parte.».

Conseguentemente all'articolo 19 sopprimere il comma 3.

6.92

PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ORELLANA, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, lettera g)*, capoverso* «Art. 35-*bis*»*, il comma 10 è sostituito con il seguente:*

«10. Il giudice, se ritiene necessario richiedere chiarimenti alle parti o disporre consulenze

tecniche o acquisire, anche d'ufficio, mezzi di prova ovvero se il ricorrente chieda di essere ascoltato, fissa l'udienza ?per la comparizione delle parti, salvo che ritenga di disporre già di elementi sufficienti per riconoscere al ricorrente lo *status* di rifugiato».

6.93

BUCCARELLA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, alla lettera g), *capoverso* «Art.35-*bis*», *il comma 10 è sostituito dal seguente:*

«10. Il giudice, si ritiene necessario richiedere chiarimenti alle parti o disporre consulenze tecniche o acquisire, anche d'ufficio, mezzi di prova ovvero se il ricorrente chieda di essere ascoltato, fissa l'udienza per la comparizione delle parti, salvo che ritenga di disporre già di elementi sufficienti per riconoscere al ricorrente lo *status* di rifugiato.».

6.94

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 35-*bis*», *il comma 10, è sostituito dal seguente:*

«10. Il giudice se ritiene necessario richiedere chiarimenti alle parti o disporre consulente tecniche o acquisire, anche d'ufficio, mezzi di prova ovvero se il ricorrente chieda di essere ascoltato, fissa l'udienza per la comparizione delle parti, salvo che ritenga di disporre già di elementi sufficienti per riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato fissa l'udienza per la comparizione delle parti».

6.95

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, DIRINDIN, CORSINI, RICCHIUTI, GRANAIOLA, MUSSINI, MINEO

Al comma 1, alla lettera g), *il comma 10, è sostituito dal seguente*:

«10. Il giudice, se ritiene necessario richiedere chiarimenti alle parti o disporre consulenze tecniche o acquisire, anche d'ufficio, mezzi di prova ovvero se il ricorrente chieda di essere ascoltato, fissa l'udienza per la comparizione delle parti, salvo che ritenga di disporre già dì elementi sufficienti per riconoscere al ricorrente lo *status* di rifugiato.».

6.96

MAZZONI

Al comma 1, lettera g)*, capoverso* «Art. 35-*bis*»*, il comma 10 è sostituito con il seguente:*

«10. È fissata udienza per la comparizione delle parti quando il giudice:

a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8, ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato;

b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti;

c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova.

d) su richiesta motivata delle parti».

6.97

SERRA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera g) *capoverso* «Art. 35-*bis*» *il comma 10 è sostituito con il seguente:*

«10. Il giudice, salvo che ritenga di disporre di elementi di prova sufficienti per riconoscere lo status di rifugiato al ricorrente, fissa l'udienza per la comparizione delle parti in contradditorio tra loro per:

a) l'audizione dell'interessato;

b) l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti;

c) l'assunzione dei mezzi di prova disposti d'ufficio».

6.98

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera g)*, capoverso* «Art. 35-*bis*»*, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *al comma 10 alinea sopprimere la parola:* «esclusivamente» *e dopo la lettera* c) *aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* su richiesta motivata delle parti»;

b) *sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. L'udienza è disposta ai fini dell'audizione del richiedente in ogni caso quando la videoregistrazione non è prodotta in giudizio, l'impugnazione si fonda su elementi non dedotti, o non sufficientemente approfonditi, nel corso della procedura amministrativa di primo grado ovvero dall'esame della videoregistrazione sia emersa una significativa discrepanza fra la medesima e la trascrizione del colloquio».

Conseguentemente all'articolo 19 sopprimere il comma 3.

6.99

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 1, lettera g)*, capoverso* «Art. 35-*bis*»*, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 10, sopprimere la parola:* «esclusivamente»;

b) *dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-*bis*. L'udienza per la comparizione delle parti è altresì disposta quando le parti ne facciano espressa richiesta motivata».

6.100

MAZZONI

Al comma 1, lettera g)*, al capoverso* «Art. 35-*bis*»*, comma 10, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *La parola:* «esclusivamente» *è soppressa;*

b) *Dopo la lettera* c) *è aggiunta la seguente:*

«*c-bis)* riceve richiesta motivata delle parti».

6.101

MANCONI

Al comma 1, lettera g)*, capoverso* »Art. 35-*bis*»*, comma 10, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea sopprimere la parola:* «esclusivamente»;

b) *dopo la lettera* c) *aggiungere in fine la seguente lettera:*

«*c-bis)* riceve richiesta motivata dalle parti».

6.102

LO MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, GATTI, RICCHIUTI

Al comma 1, lettera g)*, capoverso* «Art. 35-*bis*»*, comma 10, la parola:* «esclusivamente» *è sosituita con le seguenti:* «su richiesta dell'interessato ovvero».

6.103

BRUNI, PERRONE, LIUZZI, ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola:* «esclusivamente»*, con le seguenti:* «su istanza del ricorrente, ovvero».

6.104

BRUNI, PERRONE, LIUZZI, ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola:* «esclusivamente»*, con le seguenti:* «su istanza delle medesime per gravi e fondati motivi, ovvero».

6.105

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Al capoverso «Art 35-*bis)*» *comma 10, è aggiunta la seguente lettera:*

«*c-bis)* riceve motivata richiesta di audizione da parte dell'interessato, salvo che ritenga di disporre già di elementi sufficienti per riconoscere al ricorrente lo *status* di rifugiato».

6.106

BERTOROTTA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera g)*, capoverso* «Art. 35-*bis*»*, comma 10, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:*

«*c-bis)* ritenga sussistenti i gravi motivi richiesti dall'interessato ai fini della fissazione

dell'udienza per la comparizione delle parti».

6.107

ORELLANA, BATTISTA, PALERMO, LANIECE

Al comma 1, lettera g)*, al capoverso:* «Art. 35-*bis*»*, dopo il comma 10, è inserito il seguente:*

«10-*bis*. L'udienza è sempre disposta dal giudice quando il procedimento riguarda i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h-bis)*».

6.108

SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera g) *capoverso* «Art. 35-*bis*» *il comma 11 è soppresso.*

6.109

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 1, lettera g)*, capoverso* «Art. 35-*bis*»*, il comma 11 è sostituito con il seguente:*

«11. L'udienza è necessariamente disposta quando la videoregistrazione non risulti effettuata o comunque non sia resa disponibile ovvero quando l'impugnazione si fonda su elementi non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado. Per lo svolgimento dell'udienza può essere delegato uno dei membri del Collegio».

6.110

MAZZONI

Al comma 1, lettera g)*, capoverso* «Art. 35-*bis*» *il comma 11 è sostituito dal seguente:*

«11. L'udienza è disposta ai fini dell'audizione del richiedente in ogni caso quando la videoregistrazione non è prodotta in giudizio, l'impugnazione si fonda su elementi non dedotti, o non sufficientemente approfonditi, nel corso della procedura amministrativa di primo grado ovvero dall'esame della videoregistrazione sia emersa una significativa discrepanza fra la medesima e la trascrizione del colloquio».

6.111

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, lettera g)*, capoverso* «Art. 35-*bis*»*, il comma 11 è sostituito con il seguente:*

«11. L'udienza è disposta ai fini dell'audizione del richiedente in ogni caso quando la videoregistrazione non è prodotta in giudizio, l'impugnazione si fonda su elementi non dedotti o non sufficientemente approfonditi, nel corso della procedura amministrativa di primo grado ovvero dall'esame della videoregistrazione sia emersa una significativa discrepanza fra la medesima e la trascrizione del colloquio».

6.112

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma l, lettera g)*, capoverso* «Art. 35-*bis*» *comma 11, sono aggiunte in fine le seguenti parole:* «ovvero quando ne faccia espressa richiesta il difensore».

6.113

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera g)*, capoverso* «Art. 35-*bis*»*, comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «nonché su istanza del richiedente».

6.114

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera g)*, capoverso* «Art. 35-*bis*»*, il comma 13 è sostituito dal seguente:*

«13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero afferma che sussistono le condizioni per il rilascio al ricorrente di un permesso per motivi umanitari. Il decreto è reclamabile entro trenta giorni dalla sua comunicazione, al Tribunale in composizione collegiale, composto da magistrati della medesima sezione specializzata, escluso il magistrato che ha deciso il

decreto oggetto del reclamo. La pronuncia sul reclamo avviene con decreto da adottarsi entro tre mesi dalla presentazione. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3, viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato, ovvero se non è stato presentato reclamo. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche relativamente agli effetti del provvedimento cautelare pronunciato a norma del comma 4. Il termine per proporre ricorso per cassazionne è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere apposta in calce o a margine del medesimo ricorso e, qualora sia stata conferita al momento della proposizione del ricorso innanzi al tribunale, deve essere rinnovata, a pena di inammissibilità, nelle forme di cui al presente periodo. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi, sopravvenuti dopo l'udienza in cui è stato deciso il ricorso o il reclamo, anche riferiti a specifici motivi umanitari o sanitari o al pericolo concreto e attuale per ii ricorrente di subire nel Paese di invio rischi per la propria vita o per la propria incolumità personale anche derivanti da torture o da condanne a morte o da pene o trattamenti inumani o degradanti il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato dispone la sospensione degli effetti del predetto decreto, con conseguente ripristino, in caso di sospensione di decreto di rigetto, della sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il giudice decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile».

6.115

CASSON, DIRINDIN, RICCHIUTI, CORSINI, MINEO, MUSSINI

Al comma 1, lettera g)*, il comma 13 del nuovo testo dell'articolo 35*-bis *del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 è sostituito dal seguente:*

«13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero afferma che sussistono le condizioni per il rilascio al ricorrente di un permesso per motivi umanitari. Contro il decreto è ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, al Tribunale in composizione collegiale, composto da magistrati della medesima sezione specializzata, escluso il magistrato che ha deciso il decreto oggetto del reclamo. La pronuncia sul reclamo avviene con decreto da adattarsi entro tre mesi dalla presentazione. Nel giudizio sul reclamo si applicano i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 e 18. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3 e il provvedimento cautelare pronunciato ai sensi del comma 4 vengono meno se con decreto il ricorso è rigettato ovvero se non è stato presentato reclamo ovvero se non è reclamabile ovvero in caso di rigetto del reclamo. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto, se non è reclamabile, ovvero del decreto che decide sul reclamo, a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere apposta in calce o a margine del medesimo ricorso e, qualora sia stata confermata al momento della proposizione del reclamo innanzi al tribunale, deve essere rinnovata, a pena di inammissibilità,nelle forme di cui al presente periodo, La Corte di cassazione decide sull'impugnazione del decreto non reclamabile ovvero si pronuncia sul reclamo entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi sopravvenuti dopo l'udienza in cui è stato deciso il ricorso o il reclamo, anche riferiti a specifici motivi umanitari o sanitari o al pericolo concreto e attuale per il ricorrente di subire nel Paese di invio rischi per la propria vita o per la propria incolumità personale anche derivanti da torture o da condanne a morte o da pene o trattamenti inumani o degradanti, il presidente della sezione specializzata del tribunale che ha pronunciato il decreto che ha deciso sul ricorso o sul reclamo contro cui è stato proposto ricorso per cassazione, dispone degli effetti del predetto decreto, con conseguente sospensione dell'efficacia della decisione

della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il presidente della sezione decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile».

6.116

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Al comma 1, alla lettera g), *capoverso* «Art. 35-*bis*», *il comma 13 è sostituito dal seguente:*

«13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero afferma che sussistono le condizioni per il rilascio al ricorrente di un permesso per motivi umanitari. Contro il decreto è ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, al Tribunale in composizione collegiale, composto da magistrati della medesima sezione specializzata, escluso il magistrato che ha deciso il decreto oggetto de1 reclamo. La pronuncia sul reclamo avviene con decreto da adottarsi entro tre mesi dalla presentazione. Nel giudizio sul reclamo si applicano i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 e 18. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3 e il provvedimento cautelare pronunciato ai sensi del comma 4 vengono meno se con decreto il ricorso è rigettato: ovvero se non è stato presentato reclamo ovvero se non è reclamabile ovvero in caso di rigetto del reclamo. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto, se non è reclamabile, ovvero del decreto-legge decide sul reclamo, a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. Il termine per proporre. La procura alle reti per la proposizione del ricorso per cassazione deve esser apposta in calce o a margine del medesimo ricorso e, qualora sia stata confermata al momento della proposizione del reclamo innanzi al tribunale, deve essere rinnovata, a pena di inammissibilità, nelle forme di cui al presente periodo. La Corte di cassazione decide sull'impugnazione del decreto non reclamabile ovvero si pronuncia sul reclamo entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi sopravvenuti dopo l'udienza in cui è stato deciso il ricorso o il reclamo, anche riferiti a specifici motivi umanitari o sanitari o al pericolo concreto e attuale per il ricorrente di subire nel Paese di invio rischi per la propria vita o per la propria incolumità personale anche derivanti da torture o da condanne a morte o da pene o trattamenti inumani o degradanti, il presidente della sezione specializzata del tribunale che ha pronunciato il decreto che ha deciso sul ricorso o sul reclamo contro cui è stato proposto ricorso per cassazione, dispone degli effetti del predetto decreto, con conseguente sospensione dell'efficacia della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il presidente della sezione decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile».

6.117

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 35-*bis*» *il comma 13 è sostituito con il seguente:*

«13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. Avverso il decreto che rigetta il ricorso è ammesso reclamo entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita, al Tribunale in composizione collegiale. Nel procedimento dinanzi al Tribunale in composizione collegiale si applicano i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 e 18. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3, viene meno se con decreto il ricorso è rigettato, se non è stato proposto reclamo ovvero il reclamo-è stato rigettato. La disposizione di cui al periodo precedente

si applica anche relativamente agli effetti del provvedimento cautelare pronunciato a norma del comma 4. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione del decreto che decide sul reclamo, a cura della cancelleria, da effettuarsi-anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere apposta in-calce o a margine del medesimo ricorso e, qualora sta stata conferita al momento della proposizione del ricorso innanzi al tribunale, deve essere rinnovata, a pena di inammissibilità, nelle forme di cui al presente periodo. La Corte di cassazione decide sul reclamo entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi, il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato può disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto, con conseguente ripristino, in caso di sospensione di decreto di rigetto, della sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del reclamo. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il giudice decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile».

6.118

MAZZONI

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 35-*bis*», *il comma 13 è sostituito dal seguente:*

«13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero afferma che sussistono le condizioni per il rilascio al ricorrente di un permesso per motivi umanitari. Contro il decreto è ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, al Tribunale in composizione collegiale, composto da magistrati della medesima azione specializzata, escluso il magistrato che ha deciso il decreto oggetto del reclamo. La pronuncia sul reclamo avviene con decreto da adottarsi entro tre mesi dalla presentazione. Nel giudizio sul reclamo si applicano i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15,17 e 18. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3. e il provvedimento cautelare pronunciato ai sensi del comma 4 vengono meno se con decreto il ricorso è rigettato ovvero se non è stato presentato reclamo ovvero se non è reclama bile ovvero in caso di rigetto del reclamo. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto, se non è reclamabile, ovvero del decreto che decide sul reclamo, a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. Il termine per proporre. La procura alle reti per la proposizione del ricorso per cassazione deve esser apposta in calce o a margine del medesimo ricorso e, qualora sia stata confermata al momento della proposizione del reclamo innanzi al tribunale, deve essere rinnovata, a pena di inammissibilità, nelle forme di cui al presente periodo. La Corte di cassazione decide sull'impugnazione del decreto non reclamabile ovvero si pronuncia sul reclamo entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi sopravvenuti dopo l'udienza in cui è stato deciso il ricorso o il reclamo, anche riferiti a specifici motivi umanitari o sanitari o al pericolo concreto e attuale per il ricorrente di. subire nel Paese di invio rischi per la propria vita o per la propria incolumità personale anche derivanti da torture o da condanne a morte o da pene o trattamenti inumani o degradanti, il presidente della sezione specializzata del tribunale che ha pronunciato il decreto che ha deciso sul ricorso o sul reclamo contro cui è stato proposto ricorso per cassazione, dispone degli effetti dei predetto decreto, con conseguente sospensione dell'efficacia della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il presidente della sezione decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile.».

6.119

PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ORELLANA, ZIN

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 35-*bis*», *il comma 13 è sostituito con il seguente:*

«13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero afferma che sussistono le condizioni per il rilascio al ricorrente di un permesso per motivi umanitari. Contro il decreto è ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, al tribunale in composizione collegiale, composto da magistrati della medesima sezione specializzata, escluso il magistrato che ha deciso il decreto oggetto del reclamo. La pronuncia sul reclamo avviene con decreto da adottarsi entro tre mesi dalla presentazione. Nel giudizio sul reclamo si applicano i commi 6, 7,8,9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 e 18. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3 e il provvedimento cautelare pronunciato ai sensi del comma 4 vengono meno- se con decreto il ricorso è rigettato ovvero se non è stato presentato reclamo ovvero se non è reclamabile ovvero in caso di rigetto del reclamo. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto, se non è reclamabile, ovvero del decreto che decide sul reclamo, a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve esser apposta in calce o a margine del medesimo ricorsa e, qualora-sia stata confermata al momento della proposizione del reclamo innanzi al tribunale, deve essere rinnovata, a pena di inammissibilità, delle forme in cui al presente comma. La Corte di cassazione decide sull'impugnazione del decreto non reclamabile ovvero si pronuncia sul reclamo entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi sopravvenuti dopo l'udienza in cui è stato deciso il ricorso o il reclamo, anche riferiti a specifici motivi umanitari o sanitari o al pericolo concreto e attuale per il ricorrente di subire nei Paese di invio rischi per la propria vita o per la propria incolumità personale anche derivanti da torture o da condanne a morte o da pene o trattamenti inumani o degradanti, il presidente della sezione specializzata del tribunale che ha pronunciato il decreto che ha deciso sul ricorso o sul reclamo contro cui è stato proposto ricorso per cassazione, dispone degli effetti del predetto decreto, con conseguente sospensione dell'efficacia della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza dì sospensione. Il presidente della sezione decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile.».

6.120

MANCONI

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 35-*bis*», *il comma 13 è sostituito dal seguente:*

«13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero afferma che sussistono le condizioni per il rilascio al ricorrente di un permesso per motivi umanitari. Contro il decreto è ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla sua comunicazione al Tribunale in composizione collegiale, composto da magistrati della medesima sezione specializzata, escluso il magistrato che ha deciso il decreto oggetto del reclamo. La pronuncia sul reclamo avviene con decreto da adattarsi entro tre mesi dalla presentazione. Nel giudizio sul reclamo si applicano i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 e 18. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3 e il provvedimento cautelare pronunciato ai sensi del comma 4 vengono meno se con decreto il ricorso è rigettato ovvero se non è stato presentato reclamo ovvero se non è reclamabile ovvero in caso di rigetto del reclamo. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto, se non è reclamabile, ovvero del decreto che decide sul reclamo, a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. Il termine per proporre. La procura alla reti per la proposizione del ricorso per cassazione deve esser apposta in calce o a margine del medesimo ricorso e, qualora sia stata confermata al momento della proposizione del reclamo innanzi al tribunale, deve essere rinnovata, a pena di inammissibilità, nelle forme di cui al

presente periodo. La Corte di cassazione decide sull'impugnazione del decreto non reclamabile ovvero si pronuncia sul reclamo entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi sopravvenuti dopo l'udienza in cui è stato deciso il ricorso o il reclamo, anche riferiti a specifici motivi umanitari o sanitari o al pericolo concreto e attuale per il ricorrente di subire nel Paese di invio rischi per la propria vita o per la propria incolumità personale anche derivanti da torture o da condanne a morte o da pene o trattamenti inumani o degradanti, il presidente della sezione specializzata del tribunale che ha pronunciato il decreto che ha deciso sul ricorso o sul reclamo contro cui è stato proposto ricorso per cassazione, dispone degli effetti del predetto decreto, con conseguente sospensione dell'efficacia della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il presidente della sezione decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile».

6.121

SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera g) *capoverso* «Art. 35-*bis*» *il comma 13 è sostituito con il seguente:*

«13. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della pronuncia, con decreto che rigetta il ricorso, ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria o protezione temporanea per motivi umanitari. Contro il decreto che rigetta la domanda è ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al Tribunale in composizione collegiale della stessa sezione specializzata, cui non partecipa il magistrato che ha emesso il decreto reclamato. Il Tribunale in composizione collegiale decide con decreto sul reclamo entro tre mesi dalla presentazione del ricorso. Sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il giudizio davanti al Tribunale in composizione monocratica. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3 e del provvedimento cautelare di cui al comma 4 viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato ovvero se non è stato presentato reclamo o se è stato presentato ma rigettato. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni a decorre dalla comunicazione del decreto, anche alla parte non costituita, che ha deciso sul reclamo, a cura della cancelleria. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere apposta in calce o a margine del medesimo ricorso innanzi al tribunale e, qualora sia stata confermata al momento della proposizione del reclamo innanzi al Tribunale, deve essere rinnovata, a pena di inammissibilità, nelle forme di cui al presente periodo. La Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi per riconoscere la sussistenza del pericolo attuale del verificarsi di un danno grave alla persona del ricorrente nel paese di rimpatrio, il presidente della sezione specializzata del Tribunale che ha emesso il decreto che ha deciso sul ricorso o sul reclamo contro cui è proposto ricorso per cassazione, dispone, su istanza di parte, da presentare entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per Cassazione, o d'ufficio, la sospensione dell'efficacia del provvedimento emesso dalla Commissione territoriale. Il presidente della sezione decide entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta con decreto non impugnabile».

6.122

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma l, lettera g), *capoverso* «Art. 35-*bis*», *al comma 13, primo periodo, le parole* «il tribunale» *sono sostituitecon le seguenti:* «la Corte d'appello».

6.123

BRUNI, PERRONE, LIUZZI, ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma l, lettera g), *capoverso* «Art. 35-*bis*», *al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la parola:* «decreto», *con la seguente:* «con ordinanza».

Conseguentemente, ove ricorra nel comma, sostituire la parola: «decreto» *con* «ordinanza».

6.124

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE
Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 35-*bis*», *al comma 13, il secondo periodo è soppresso.*

6.125
I RELATORI
Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 35-*bis*», *comma 13, il sesto periodo è sostituito con il seguente:* «La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima».

6.126
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI
Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 35-*bis*», *comma 13 le parole da:* «Quando sussistono fondati motivi» *fino a* «impugnabile» *sono sostituite con le seguenti:* «La proposizione del ricorso in cassazione sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nei casi di cui alle lettere *a),b)*, *c)* e *d)* del comma 3».

6.127
CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE
Al comma l, lettera g), *capoverso* «Art. 35-*bis*», *al comma 13, ottavo periodo, le parole:* «il giudice» *sono sostituite con le seguenti:* «la Corte d'appello».

6.128
MANCONI, LO GIUDICE
Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 35-*bis*», *il comma 14 è soppresso.*

6.129
BUCCARELLA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA
Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 35-*bis*», *il comma 14 è soppresso.*

6.130
BATTISTA, ORELLANA, PALERMO, LANIECE
Al comma 1, lettera g), *al capoverso:* «Art. 35-*bis*», *il comma 14 è soppresso.*

6.131
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS
Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 35-*bis*», *il comma 14 è soppresso.*

6.132
MAZZONI
Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 35-*bis*», *sopprimere il comma 14.*

6.133
MAZZONI
Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 35-*bis*», *il comma 14, è soppresso.*

6.134
LO MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, GATTI, RICCHIUTI
Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 35-*bis*», *il comma 14 è soppresso.*

6.135
LO MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, GATTI, RICCHIUTI
Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 35-*bis*», *il comma 15 è soppresso.*

6.136
CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE
Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 35-*bis*», *al comma 17, primo periodo, le parole:* «il giudice», *sono sostituite con le seguenti:* «la Corte d'appello».

6.137
MAZZONI
Al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* l'articolo 10-*bis* è sostituito dal seguente:

"1. Presso i valichi di frontiera, è disponibile materiale informativo, anche in forma audiovisiva, sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale.

2. Qualora vi siano indicazioni che lo straniero presente ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere, abbia esigenze di protezione internazionale o desideri presentare una domanda di protezione internazionale, il personale della polizia fornisce le informazioni sulla possibilità di farlo. A tal fine, si avvale, ove possibile, dei servizi di assistenza di cui all'articolo 11, comma 6, del testo unico immigrazione, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. La volontà di chiedere protezione internazionale non deve essere manifestata in una forma particolare, ma può essere espressa in qualsiasi forma dalla quale si possa desumere un timore in caso di ritorno nel paese d'origine o di provenienza.

4. Le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, sono fornite allo straniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell'ambito dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. I servizi di assistenza tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili di cui all'articolo 17, comma 1.

5. É assicurato l'accesso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, dei rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni connesse alla gestione amministrativa, l'accesso può essere limitato purché non impedito completamente.

6. É prevista la formazione e l'aggiornamento periodico sulla protezione internazionale, del personale delle autorità preposte a ricevere la domanda di protezione"».

6.138

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, dopo la lettera g)*, aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* sostituire l'articolo 10-*bis*, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con il seguente:

"Art. 10-*bis*.

(Informazione e servizi di accoglienza ai valichi di frontiera)

1. Presso i valichi di frontiera, è disponibile materiale informativo, anche in forma audiovisiva, sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale.

2. Qualora vi siano indicazioni che lo straniero presente ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere, abbia esigenze di protezione internazionale o desideri presentare una domanda di protezione internazionale, il personale della polizia fornisce le informazioni sulla possibilità di farlo. A tal fine, si avvale, ove possibile, dei servizi di assistenza di cui all'articolo 11, comma 6, del testo unico immigrazione, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. La volontà di chiedere protezione internazionale non deve essere manifestata in una forma particolare, ma può essere espressa in qualsiasi forma dalla quale si possa desumere un timore in caso di ritorno nel paese d'origine o di provenienza.

4. Le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, sono fornite allo straniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale, ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell'ambito dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. I servizi di assistenza tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili di cui all'articolo 17, comma 1.

5. É assicurato l'accesso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, dei rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni connesse alla gestione amministrativa, l'accesso può essere limitato purché non impedito completamente.

6. É prevista la formazione e l'aggiornamento periodico sulla protezione internazionale, del

personale delle autorità preposte a ricevere la domanda di protezione"».

6.139

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Al comma 1, dopo la lettera g)*, aggiungere le seguenti:*

«*g-bis)* all'articolo 5, comma 1-*bis*, le parole: "può individuare periodicamente i", sono sostituite dalle seguenti: "trasmette l'elenco predisposto con cadenza trimestrale dal Ministero dell'Interno, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, dei paesi di origine o parte di tali Paesi considerati sicuri, ai sensi dell'articolo 37 e dell'allegato I della direttiva 2013/32/ UE, ai fini dell'articolo 28-*bis* e dei" e consegu

g-ter) all'articolo 28-*bis*, al comma 1, dopo la lettera *c)*, sono inserite le seguenti:

"*d)* il richiedente proviene da un paese di origine sicuro a norma dell'articolo 5, comma 1-*bis*;

e) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità e/o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente;

f) è probabile che, in mala fede, il richiedente abbia distrutto o comunque fatto sparire un documento d'identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o lo cittadinanza;

g) il richiedente ha rilasciata dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie, palesemente false o evidentemente improbabili che contraddicono informazioni sufficientemente verificate sul paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente lo sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE;

h) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio dello Stato o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e, senza un valido motivo, non si è presentato alle autorità o non ha presentato la domanda di protezione internazionale entro 120 giorni dal suo ingresso;

i) all'articolo 18-*bis*, al comma 3, le parole: fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e *3bis*. Nei casi di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-*bis*, sono ridotti ad un terzo', sono sostituite con le seguenti: "per un massimo di ulteriori sette giorni"».

6.140

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Al comma 1, dopo la lettera g)*, aggiungere la seguente:*

«g-*bis*) all'articolo 23-*bis*, sostituire la parola: "sospende l'esame della" con: "rigetta la" e, aggiungere dopo la parola: "domanda", le seguenti: ",dandone immediata comunicazione alle competenti autorità per gli adempimenti di cui agli articoli 10, 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e il comma 2 è soppresso».

6.141

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Esame preliminare degli aspiranti richiedenti asilo o altra forma di tutela internazionale)

1. Al fine di agevolare le procedure di richiesta ed eventuale concessione dello *status* di rifugiato o di altra forma di tutela internazionale, si procede in alto mare ad un primo esame della credibilità delle singole candidature su navi della Marina Mercantile appositamente noleggiate dallo Stato e schierate in acque internazionali, lungo le rotte maggiormente percorse dai migranti irregolari diretti verso le coste italiane.

2. La valutazione della credibilità delle candidature è operata da commissioni miste, di composizione militare e civile, dotate delle necessarie competenze giuridiche, linguistiche e geografiche.

3. Coloro la cui domanda non appaia manifestamente infondata potranno essere sbarcati in un porto italiano, seguendo il criterio della prossimità geografica. Per coloro i quali invece apparirà palesemente destituita di fondamento, verrà disposto l'immediato respingimento accompagnato verso le coste del paese sorgente.

4. Il noleggio delle navi appartenenti alla Marina Mercantile avverrà alla condizione economicamente meno onerosa per lo Stato».

Art. 7

7.1

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«*a)* all'articolo 16, comma 2, le parole: "il tribunale del luogo ove dimora il ricorrente" sono sostituite dalle seguenti: "la Corte d'appello sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora"»;

b) sostituire la lettera b)*, con la seguente:*

«*b)* all'articolo 17, comma 2, le parole: "il tribunale in composizione monocratica," sono sostituite dalle seguenti: "la Corte d'appello sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea"»;

c) sostituire la lettera e)*, con la seguente:*

«*e)* all'articolo 20, comma 2, le parole: "il tribunale in composizione monocratica del luogo in cui il ricorrente ha la residenza" sono sostituite dalle seguenti: "la Corte d'appello sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, di protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato"».

7.2

MANCONI

Al comma 1, sostituire le lettere a) *e* b)*, con le seguenti:*

«*a)* all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. È competente la sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea".

b) all'articolo 17, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. È competente la sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea"».

7.3

PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ORELLANA, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«a) all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. È competente la sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea"«;

b) sostituire la lettera b)*, con la seguente:*

«*b)* all'articolo 17, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. È competente la sezione specializzata del tribunale ordinaria in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea"».

7.4

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, sostituire la lettera d)*, con la seguente:*

«d) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

"Art. 19-*bis*. - *(Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di cittadinanza italiana). ? 1.* Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di accertamento della cittadinanza italiana, inclusi i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di diniego di riconoscimento o di acquisto o di riacquisto o di concessione o di revoca della cittadinanza italiana, sono regolate dal rito sommario di cognizione. Il ricorrente può comunque chiedere di essere ascoltato dal giudice. È consentita altresì l'assunzione di prove testimoniali.

2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora"».

7.5

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

"Art. 19-*bis.*

(Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di cittadinanza italiana)

1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di accertamento della cittadinanza italiana, inclusi i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di diniego di riconoscimento o di acquisto o di riacquisto o di concessione o di revoca della cittadinanza italiana, sono regolate dal rito sommario di cognizione. Il ricorrente può comunque chiedere di essere ascoltato dal giudice. È consentita altresì l'assunzione di prove testimoniali.

2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora"».

7.6

MAZZONI

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

"Art. 19-*bis.*

(Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di cittadinanza italiana)

1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di accertamento della cittadinanza italiana, inclusi i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di diniego di riconoscimento o di acquisto o di riacquisto o di concessione o di revoca della cittadinanza italiana, sono regolate dal rito sommario di cognizione. Il ricorrente può comunque chiedere di essere ascoltato dal giudice. È consentita altresì l'assunzione di prove testimoniali.

2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora"».

7.7

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, GOTOR, PEGORER, FORNARO, CORSINI, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

"Art. 19-*bis.*

(Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di cittadinanza italiana)

1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di accertamento della cittadinanza italiana, inclusi i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di diniego di riconoscimento o di acquisto o di riacquisto o di concessione o di revoca della cittadinanza italiana, sono regolate dal rito sommario di cognizione. Il ricorrente può comunque chiedere di essere ascoltato dal giudice. È consentita altresì l'assunzione di prove testimoniati.

2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione; protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora"».

7.8

MAZZONI

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

"Art. 19-*bis*.

(Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia)

1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia sono regolate dal rito sommario di cognizione. Al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per attesa apolidia, valido per sei mesi e rinnovabile fino al raggiungimento di una decisione definitiva sulla domanda di riconoscimento dello status di apolide. L'esame è svolto in cooperazione con il ricorrente, con onere della prova attenuato, e riguarda tutti gli elementi significativi dell'istanza. A seguito dell'accoglimento dell'istanza, è rilasciato un permesso di soggiorno per apolidia con validità quinquennale e rinnova bile fino all'acquisto di una cittadinanza o alla revoca dello status di apolide

2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora"».

7.9

PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ORELLANA, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

"Art. 19-*bis*.

(Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di cittadinanza italiana)

1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di accertamento della cittadinanza italiana, inclusi i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di diniego di riconoscimento o di acquisto o di riacquisto o di concessione o di revoca della cittadinanza italiana, sono regolate dal rito sommario di cognizione. Il ricorrente può comunque chiedere di essere ascoltato dal giudice. È consentita altresì l'assunzione di prove testimoniali.

2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora"».

7.10

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Al comma 1, lettera d), *capoverso* «Art. 19-*bis*», *le parole:* «dal rito sommario di cognizione.» *sono sostituite con le seguenti* «dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile».

7.11

MAZZONI

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «Art. 19-*bis*»*, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

«2-*bis*. Al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per attesa apolidia, valido per sei mesi e rinnovabile fino al raggiungimento di una decisione definitiva sulla domanda di riconoscimento dello status di apolide.

2-*ter*. L'esame è svolto in cooperazione con il ricorrente e riguarda tutti gli elementi significativi dell'istanza. A seguito dell'accoglimento dell'istanza, è rilasciato un permesso di soggiorno per apolidia con validità quinquennale e rinnovabile fino all'acquisto di una cittadinanza o alla revoca dello status di apolide».

7.12

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «Art. 19-*bis*»*, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

«2-*bis*. Al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per attesa apolidia, valido per sei mesi e rinnova bile fino al raggiungimento di una decisione definitiva sulla domanda di riconoscimento dello *status* di apolide.

2-*ter*. L'esame è svolto in cooperazione con il ricorrente e riguarda tutti gli elementi significativi dell'istanza. A seguito dell'accoglimento dell'istanza, è rilasciato un permesso di soggiorno per apolidia

con validità quinquennale e rinnovabile fino all'acquisto di una cittadinanza o alla revoca dello *status* di apolide».

7.13

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «Art. 19-*bis*»*, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

«2-*bis*. Al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per attesa apolidia, valido per sei mesi e rinnovabile fino al raggiungimento di una decisione definitiva sulla domanda di riconoscimento dello *status* di apolide.

2-*ter*. L'esame è svolto in cooperazione con il ricorrente e riguarda tutti gli elementi significativi dell'istanza. A seguito dell'accoglimento dell'istanza, è rilasciato il permesso di soggiorno per apolidia con validità quinquennale e rinnovabile fino all'acquisto di una cittadinanza o alla revoca dello *status* di apolide».

7.14

MAZZONI

Al comma 1, dopo la lettera d)*, aggiungere le seguenti:*

«*d-bis)* all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. È competente la sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea".

d-ter) all'articolo 17, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. È competente la sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea"».

7.15

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI, GRANAIOLA, CORSINI, MINEO, MUSSINI

Al comma 1, dopo la letteraa)aggiungere le seguenti:

«*d-bis)* all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2 È competente la sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea"«.

d-ter) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. È competente la sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea».

7.16

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera d)*, aggiungere le seguenti:*

«*d-bis)* all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. È competente la sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea".

d-ter) all'articolo 17, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. È competente la sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea"».

Art. 8

8.1

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Al comma 1, aggiungere, la seguente lettera:

«*a-bis)* dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente articolo 5-*bis*:

"Art. 5-*bis. ? (Iscrizione anagrafica e cancellazione) ? 1*. Il richiedente protezione internazionale ospitato in uno dei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, viene iscritto all'interno delle liste di convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, quando non iscritto autonomamente all'anagrafe della popolazione residente.

2. Il responsabile della convivenza anagrafica deve essere individuato nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa nel centro o nella struttura di accoglienza ed è tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. È tuttavia fatto obbligo per il responsabile della convivenza anagrafica di dare formale comunicazione della variazione della convivenza al competente Ufficio di anagrafe entro dieci giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

3. La comunicazione da parte del responsabile della convivenza anagrafica di revoca delle misure di accoglienza o di allontanamento non giustificato del richiedente protezione danno luogo a motivo di cancellazione dalla lista della convivenza anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente ammesso nell'ipotesi di cui all'articolo 23-*bis* comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 e successive modificazioni o di essere iscritto in altra lista di convivenza anagrafica.

4. Restano immutate tutte le altre diposizioni di cui alla legge n. 1228 del 1954 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223".».

8.2

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«*a-bis)* all'articolo 5, aggiungere il seguente comma 3-*bis* "Il responsabile del centro o della struttura è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Comune di ogni variazione relativamente alla dimora dei richiedenti accolti, ai sensi del precedente comma, per l'immediata cancellazione dell'iscrizione anagrafica degli stessi, secondo le modalità da stabilirsi con decreto ministeriale da adottarsi entro trenta giorni dalla conversione del presente decreto legge".».

8.3

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«*a-bis)* all'articolo 5, aggiungere il seguente comma 3-*bis* "L'iscrizione anagrafica di cui ai precedenti commi è temporanea e ha durata di tre mesi, trascorsi i quali si procede d'ufficio alla sua cancellazione, in mancanza della richiesta di rinnovo che deve essere formulata non meno di 30 giorni prima della scadenza da parte dell'interessato. La semplice iscrizione anagrafica non costituisce presupposto per il rilascio della carta di identità, la quale può essere rilasciata solo successivamente all'accoglimento della domanda di protezione internazionale".».

8.4

MAZZONI

Al comma 1, lettera b), *il numero 1) è soppresso.*

8.5

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, lettera b), *il numero 1) è soppresso*.

8.6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera b), *il numero 1) è soppresso*.

.

8.7

ORELLANA, BATTISTA, PALERMO, LANIECE

Al comma 1, lettera b), *il numero 1) è soppresso*.

8.8

PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ORELLANA, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, lettera b), *il numero 1) è soppresso*.

8.9

CASSON, GRANAIOLA, RICCHIUTI, DIRINDIN, MINEO, MUSSINI

Al comma 1, alla lettera b) *il numero 1) è soppresso.*

8.10

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Al comma 1, lettera b)*, punto 1) le parole da:* «quando» *a:* «espulsione» *sono soppresse.*

8.11

MAZZONI

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:*

«1-*bis*. Al comma 4, ultimo capoverso, le parole da: "Quando il trattenimento è già in corso" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale in composizione monocratica per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda e, in caso di decisione di rigetto della Commissione territoriale, per consentire l'eventuale presentazione del relativo ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 35-*bis*, commi 2 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25"».

8.12

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 1), è inserito il seguente:*

«1-*bis*) al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale in composizione monocratica per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda e, in caso di decisione di rigetto della Commissione territoriale, per consentire l'eventuale presentazione del relativo ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 35-*bis*, commi 2 e 4, del Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25"».

8.13

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 1, lettera b)*, n.2), le parole:* «tribunale sede» *sono sostituite con le seguenti:* «Corte d'appello sede».

8.14

MAZZONI

Al comma 1, lettera b)*, dopo il capoverso 2) è aggiunto il seguente:*

«2-*bis*) Al comma 5 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale in composizione monocratica per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda e, in caso di decisione di rigetto della Commissione Territoriale, per consentire l'eventuale presentazione del relativo ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 35-*bis*, commi 2 e 4, del Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25"».

8.15

PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ORELLANA, ZIN

Al comma 1, lettera b) *il numero 3) è soppresso.*

8.16

BERTOROTTA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera b)*, numero 3, dopo le parole:* «e la possibilità di udire quanto vi viene detto» *sono inserite le seguenti:* «nonché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa

di cui, rispettivamente, agli articoli 111 e 24 della Costituzione».

8.17

I RELATORI

Al comma 1, lettera b)*, numero 3), terzultimo periodo, le parole:* «quarto periodo del presente comma» *sono sostituite con le seguenti:* «quinto periodo del presente comma».

8.18

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, alla lettera b)*, dopo il numero 3) è inserito il seguente:*

«3-*bis*) Al comma 5 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale in composizione monocratica per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda e, in caso di decisione di rigetto della Commissione Territoriale, per consentire l'eventuale presentazione del relativo ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 35-*bis*, commi 2 e 4, del Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25"».

8.19 (testo 2)

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 1, lettera b)*, il numero 3) è soppresso.*

8.19

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera b)*, il numero 4) è soppresso.*

8.20

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera b)*, il numero 4) è sostituito con il seguente:* «4) il comma 7 è soppresso».

8.21

MAZZONI

Al comma 1, lettera b)*, il numero 4) è sostituito dal seguente:* «4) il comma 7 è abrogato».

8.22

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, lettera b)*, il numero 4) è sostituito dal seguente:* «4) il comma 7 è abrogato».

8.23

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Al comma 1, lettera b)*, numero 4), le parole da:* «, nonché»*, a* «proposto» *sono soppresse.*

8.24

MAZZONI

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire le seguenti lettere:*

«b-*bis)* all'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale di cui all'articolo 16, e si articola in una fase di prima accoglienza assicurata nelle strutture di cui agli articoli 9 e Il e una fase di seconda accoglienza disposta nelle strutture di cui agli articoli 14 e 11".

b-*ter)* all'articolo 8, aggiungere il seguente comma 3:

«Lo straniero è accolto nelle strutture di cui al comma 2 ai fini dell'espletamento delle operazioni di primo soccorso ed assistenza, nonché di identificazione ed accesso alle informazioni di cui all'articolo 10-*bis* del Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La permanenza è comunque limitata

al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di cui al primo periodo, alla valutazione delle condizioni di salute ed alla verifica della sussistenza delle condizioni di vulnerabilità di cui all'articolo 17. Sono garantiti i servizi alla persona per l'espletamento delle funzioni di cui al primo e secondo paragrafo"».

8.25

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, dopo la lettera b) *inserire le seguenti lettere:*

«b-*bis)* all'articolo 8, comma 1 è sostituito dal seguente: "Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale di cui all'articolo 16, e si articola in una fase di prima accoglienza assicurata nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 e una fase di seconda accoglienza disposta nelle strutture di cui agli articoli 14 e 11".

b-*ter)* all'articolo 8, aggiungere il seguente comma 3: "Lo straniero è accolto nelle strutture di cui al comma 2 ai fini dell'espletamento delle operazioni di primo soccorso ed assistenza, nonché di identificazione ed accesso alle informazioni di cui all'articolo 10-*bis* del Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La permanenza è comunque limitata al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di cui al primo periodo, alla valutazione delle condizioni di salute ed alla verifica della sussistenza delle condizioni di vulnerabilità di cui all'articolo 17. Sono garantiti i servizi alla persona per l'espletamento delle funzioni di cui al primo e secondo paragrafo"».

8.26

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente lettera:*

«b-*bis)* all'articolo 7, comma 5, dopo le parole: "le cui condizioni di salute", sono inserite le seguenti parole: "o di vulnerabilità ai sensi dell'articolo 17, comma 1,».

8.27

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«b-*bis)* all'articolo 7, comma 5, dopo le parole: "le cui condizioni di salute" sono inserite le seguenti: "o di vulnerabilità ai sensi dell'articolo 17, comma 1,"».

8.28

MAZZONI

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserirela seguente:*

«b-*bis)*. all'articolo 7, comma 5, dopo le parole: "le cui condizioni di salute" sono inserite le seguenti: "o di vulnerabilità ai sensi dell'articolo 17, comma 1,"».

8.29

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«*b-bis).* All'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nei centri di cui agli articoli 8, 9, 11 e 14 sono assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all'età, la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, l'apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell'articolo 17. Sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti"».

8.30

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis)* all'articolo 13, alla fine del periodo, dopo le parole: "presente decreto" aggiungere le seguenti: "e l'immediata cancellazione dell'iscrizione anagrafica di cui al precedente articolo 5,

secondo le modalità da stabilirsi con decreto ministeriale da adottarsi entro trenta giorni dalla conversione del presente decreto legge"».

8.31

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 1, lettera c), *n. 4), le parole:* «tribunale sede» *sono sostituitecon le seguenti:* «Corte d'appello sede».

8.32

MAZZONI

Al comma 1, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«*c-bis)* l'articolo 15, comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato"».

8.33

PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ORELLANA, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, dopo la lettera c), *inserire la seguente lettera:*

«*c-bis)* all'articolo 15, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato"».

8.34

CASSON, LO MORO, CORSINI, MIGLIAVACCA, PEGORER, SONEGO, FORNARO, RICCHIUTI, MINEO, MUSSINI

Nell'articolo 8, al comma 1, dopo la lettera c) *inserire la seguente lettera:*

«*c-bis)* l'articolo 15, comma6 è sostituito dal seguente:

"6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato"».

8.35

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, dopo la lettera c) *inserire la seguente lettera:*

«*c-bis)* all'articolo 15, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è

ospitato."».

8.36

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera c) *inserire la seguente:*

«*c-bis)* l'articolo 15, comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato"».

8.37

LEPRI, DALLA ZUANNA, BERTUZZI, CALEO, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, DEL BARBA, DI BIAGIO, DI GIORGI, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, ICHINO, LUMIA, MARAN , MARCUCCI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PADUA, PEZZOPANE, PUPPATO, ROMANO, RUSSO, SANTINI, SCALIA, SOLLO, SUSTA, VALDINOSI

Al comma 1, dopo la lettera c) *inserire la seguente:*

«*c-bis)* dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

"Art. 15-*bis*. ? *(Attività di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale). ? 1.* Nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 14 e seguenti, e in alternativa alle strutture ivi previste per l'accesso al sistema di accoglienza territoriale, l'attività di accoglienza nei confronti dei richiedenti, successiva alle misure di cui all'articolo 9, può essere svolta anche dai seguenti soggetti:

a) famiglie, in forma singola o associata;

b) enti del Terzo settore di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, autorizzati dalle Prefetture ad operare in deroga all'oggetto sociale previsto nel loro statuto, in quanto aventi finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale.

2. L'attività di accoglienza di cui al comma 1 deve essere realizzata in forma diffusa, evitando ogni forma di concentrazione delle persone ospitate e può essere attuata anche in forma integrata con gestioni miste. I soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, ospitano i richiedenti in numero limitato, in misura non superiore a tre per ogni struttura di accoglienza, salvo casi motivati o in cui il nucleo familiare accolto sia più numeroso. Il programma di accoglienza deve essere basato su un progetto personalizzato, definito con le Prefetture.

3. Il Ministero dell'interno può stipulare convenzioni nazionali con le reti associative di secondo livello di cui all'articolo 4, lettera *p)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106, in quanto autorizzate ad operare in rappresentanza degli enti del Terzo settore di cui al comma 1, lettera *b)*. In sede di attuazione delle convenzioni, in conformità alla valutazione del singolo caso, le Prefetture possono precisare le modalità di realizzazione delle stesse"».

Conseguentemente:

a) *al medesimo articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri per l'autorizzazione al funzionamento dei soggetti che svolgono l'attività di accoglienza di cui al comma 1 dell'articolo 15-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dalla legge di conversione del presente decreto-legge, sulla base di requisiti strutturali e gestionali minimi, nonché per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 del suddetto articolo 15-*bis*; per la valutazione dei requisiti di reputazione delle famiglie autorizzate a svolgere attività di accoglienza; per la formazione e la tenuta di albi, nazionali e regionali, distinti per tipologia di soggetto che svolge l'attività di accoglienza; per l'attività di controllo costante sul rispetto degli standard previsti dallo stesso decreto».

8.38

DI BIAGIO

Dopo la lettera c) *inserire la seguente:*

«*c-bis)* all'articolo 18 dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"6. È garantita la promozione di piani di accoglienza familiare temporanea dei minori non accompagnati, che consentano il coinvolgimento delle famiglie resesi disponibili all'accoglienza, attraverso gli enti e associazioni qualificate ed esperte nell'ambito delle procedure di affido».

8.39

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, BERGER

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «Art. 22-*bis. (Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale*)» *sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «d'intesa con i Comuni» *sono inserite le seguenti:* «e con le regioni e le province autonome»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «con i Comuni» *sono inserite le seguenti:* «, con le regioni e le province autonome»;

c) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* «i Comuni» *sono inserite le seguenti: «, le regioni e le province autonome»;*

d) *al comma 3, secondo periodo, dopo le parole:* «dai Comuni» *sono inserite le seguenti:* «, dalle regioni e dalle province autonome».

8.40

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «Art. 22-*bis*»*, al comma 1 le parole da:* «all'implementazione» *sino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti:* «a favorire, per i richiedenti protezione internazionale, la partecipazione su base volontaria ad attività sociali, culturali, di formazione, al fine di facilitare l'integrazione degli stessi».

8.41

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Al comma 1, lettera d) *paragrafo* «Art. 22-*bis. ? (partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale*)» *al comma 1 la parola:* «richiedenti» *è sostituita con le seguenti:* «cittadini stranieri a cui è stata riconosciuta la».

8.42

MALAN, BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, CARDIELLO, FAZZONE

Alla lettera d)*, capoverso* «Art. 22-*bis*»*, comma 1, la parola:* «richiedenti» *è sostituita con le seguenti:* «titolari di».

8.43

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «Art. 22-*bis. ? (Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale)*.» *al comma 1 dopo le parole:* «base volontaria» *sono aggiunte le seguenti:* «e a titolo gratuito».

8.44

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «Art. 22-*bis. ? (partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale)*.» *al comma 1, dopo le parole:* «normative vigenti» *sono aggiunte le seguenti:* «solo in caso di necessità, previa verifica e accertamento della mancanza di cittadini residenti a svolgere le medesime attività».

8.45

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Al comma 1, lettera d) *al paragrafo* «(Art. 22-*bis. ? Partecipazione dei richiedenti protezione*

internazionale ad attività di utilità sociale)» al termine del comma 1 dopo le parole: «normative vigenti» *sono aggiunte le seguenti:* «, senza alcun onere o spesa a carico del comune interessato».

8.46

SACCONI

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «Art 22-*bis*»*, comma 1, dopo le parole:* «in favore delle collettività locali»*, sono inserite le seguenti:* «nonché di concorso ai lavori di manutenzione e di gestione dei servizi interni ai locali che li ospitano,».

8.47

BRUNI, PERRONE, LIUZZI, ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «Art. 22-*bis*»*, comma 1, dopo le parole:* «normative vigenti»*, sono inserite le seguenti:* «dando in ogni caso priorità ai cittadini italiani aventi diritto all'accesso a tali tipologie di attività lavorative».

8.48

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Al comma 1, lettera d)*, al paragrafo* «(Art. 22-*bis ? Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale)» al termine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo:* «I comuni sono esentati da qualsiasi onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni dei richiedenti coinvolti, il cui obbligo rimane totalmente a carico dello Stato».

8.49

LEPRI, DALLA ZUANNA, BERTUZZI, CALEO, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, DEL BARBA, DI BIAGIO, DI GIORGI, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, ICHINO, LUMIA, MARAN , MARCUCCI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PADUA, PEZZOPANE, PUPPATO, ROMANO, RUSSO, SANTINI, SCALIA, SOLLO, SUSTA, VALDINOSI

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «Art. 22-*bis*»*, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «I prefetti, d'intesa con gli organi di vigilanza preposti a funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, operano e vigilano affinché, ad eccezione delle attività riguardanti la necessaria e personale cura da parte dei richiedenti dei luoghi in cui abitano, i campi d'impiego non sostituiscano lavori svolti normalmente da lavoratori retribuiti, pubblici o privati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

8.50

MALAN, BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, CARDIELLO, FAZZONE

Alla lettera d)*, capoverso* «Art. 22-*bis*»*, comma 1, è aggiunto il seguente periodo:* «Tali attività non possono sostituire rapporti di lavoro o forniture già esistenti, anche se temporanei».

8.51

LEPRI, DALLA ZUANNA, BERTUZZI, CALEO, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, DEL BARBA, DI BIAGIO, DI GIORGI, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, ICHINO, LUMIA, MARAN , MARCUCCI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PADUA, PEZZOPANE, PUPPATO, ROMANO, RUSSO, SANTINI, SCALIA, SOLLO, SUSTA, VALDINOSI

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «Art. 22-*bis*»*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-*bis.* Ai fini di cui al comma l, i soggetti che svolgono attività di accoglienza propongono ai richiedenti, fino all'esito delle domande di protezione internazionale, lo svolgimento di lavori di utilità sociale, senza alcuna forma retributiva o previdenziale, diretta o indiretta, salvo la copertura delle spese assicurative per i rischi di infortunio e per le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi; garantiscono lo svolgimento dei suddetti lavori utilizzando parte delle risorse loro riconosciute, sulla base di elementi precisati da progetti personalizzati. Gli enti del Terzo settore di cui all'articolo l5-*bis* propongono ai richiedenti di essere impegnati direttamente nell'ambito delle loro attività. L'attestazione, da parte dei soggetti che svolgono attività di accoglienza, dello svolgimento di lavori di utilità sociale, costituisce motivazione aggiuntiva

per la concessione di permessi per motivi umanitari».

Conseguentemente, all'articolo 22, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 8, comma l, lettera *d)*, capoverso «Art. 22», comma 1-*bis* , valutati in misura pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, previa riprogrammazione del CIPE, della quota relativa al cofinanziamento nazionale riguardante il Fondo europeo per i rifugiati, al fine della successiva assegnazione alla nuova frnalità di spesa di cui all'articolo 8, comma l, lettera *d)*, capoverso «Art. 22», comma 1-*bis*.».

8.52

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Al comma 1, lettera d)*, al capoverso* «Art. 22-*bis. ? (Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale)*» *i commi 2 e 3 sono soppressi.*

8.53

SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «Art. 22-*bis*»*, comma 2, leparole:* «e le organizzazioni del terzo settore» *sono soppresse.*

8.54

SIMEONI

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «Art. 22-*bis*»*, il numero 3 è soppresso.*

8.55

SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «Art. 22-*bis*»*, comma 3, le parole:* «, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore,» *sono soppresse.*

8.56

MALAN, BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, CARDIELLO, FAZZONE

Alla lettera d)*, al capoverso* «Art. 22-*bis*»*, comma 3, il secondo periodo è soppresso.*

8.57

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera d) *capoverso* «Art. 22-*bis*»*, è aggiunto il seguente periodo:* «I prefetti inviano annualmente al Ministero dell'interno una relazione contenente i dati sul monitoraggio dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, aggiungere le seguenti parole: «nonché alle relazioni dei prefetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *d)*».

8.58

MAZZONI

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «Art. 22-*bis*»*, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:*

«3-*bis*. L'accoglienza presso i centri di cui agli articoli 8, comma 2, 9, 11, 14, 19 e 19-*bis* non può mai essere subordinata all'adesione alle attività di utilità sociale di cui al presente articolo;

3-*ter*. Verifiche specifiche sull'applicazione della presente norma verranno poste in essere dalle Prefetture nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui all'art. 20, comma 1».

8.59

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, lettera d), *capoverso* «Art. 22-*bis*», *sono aggiunti, infine, i seguenti*:

«3-*bis*. L'accoglienza presso i centri di cui agli articoli 8, comma 2, 9, 11, 14,19 e 19-*bis* non può mai essere subordinata all'adesione alle attività di utilità sociale di cui al presente articolo.

3-*ter*. Verifiche specifiche sull'applicazione della presente norma verranno poste in essere dalle Prefetture nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 20, comma 1».

8.60

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera d), *capoverso* «Art. 22-*bis*», *dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:*

«3-*bis*. L'accoglienza presso i centri di cui agli articoli 8, comma 2; 9, 11, 14, 19 e 19-*bis* non può mai essere subordinata all'adesione alle attività di utilità sociale di cui al presente articolo.

3-*ter*. Verifiche specifiche sull'applicazione del comma 3-*bis* verranno poste in essere dalle Prefetture nell'ambito delle attività di monitoraggio- di cui all'articolo 20, comma 1».

8.61

MALAN, BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, CARDIELLO, FAZZONE

Dopo il comma 3, alla lettera d), *al capoverso* «Art. 22-*bis», è inserito il seguente:*

«3-*bis*. L'attuazione del presente articolo non può comportare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».

8.62

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere, infine, la seguente:*

«*d-bis)* all'articolo 23, nel comma 5 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti periodi: "Avverso il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato"».

8.63

PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ORELLANA, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere, in fine, la seguente:*

«*d-bis)* all'articolo 23, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Avverso il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la-lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato"».

8.64

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, PEGORER, FORNARO, RICCHIUTI, MINEO, MUSSINI

Al comma 1, dopo la lettera d), *inserire la seguente:*

«*d-bis)* all'articolo 23, nel comma 5 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti periodi: "Avverso il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e la libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete; se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato"».

8.65

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera d), *inserire la seguente:*

«*d-bis)* all'articolo 23, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Avverso il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato"».

8.66

MAZZONI

Al comma 1, dopo la lettera d), *inserire la seguente:*

«*d-bis)* all'articolo 23, nel comma 5 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti periodi: "Avverso il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato".».

Art. 9

9.1

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 1, lettera a), *premettere la seguente:*

«*0a)* all'articolo 5, comma 6, è aggiunto il seguente periodo: "Il questore procede al rinnovo del titolo di soggiorno, acquisito il parere positivo della competente Commissione territoriale".».

9.2

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 1, premettere alla lettera a), *la seguente:*

«*0a)* all'articolo 5:

1) dopo il comma 9-*bis* è inserito il seguente:

"9-*ter*. Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato allo straniero o all'apolide che nei cinque anni precedenti la richiesta sia stato condannato per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale. Allo straniero o all'apolide titolare di permesso di soggiorno, che venga condannato per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, il permesso di soggiorno è revocato per la durata di cinque anni dalla data di esecuzione della pena".».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)».

9.3

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 1, premettere alla lettera a)*, la seguente:*

«*0a)* sopprimere, negli articoli, ovunque ricorrano, le parole: "motivi umanitari".

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)».

9.4

ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ZIN, BERGER

Al comma 1, lettera a)*, dopo il numero 1), è inserito il seguente:*

«1-*bis)* al comma 2-*bis)*, dopo le parole: "test di conoscenza della lingua italiana", sono inserite le seguenti: "o della lingua tedesca nella provincia di Bolzano"».

9.5

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«a-*bis)* all'articolo 19:

2) al comma 2, lettera *a)*, inserire, in fine, il seguente periodo: "Qualora permangano fondati dubbi in merito alla minore età dello straniero o dell'aploide, questo è sottoposto tempestivamente a idonea visita socio sanitaria e a tutte le indagini mediche strumentali, non invasive, volte ad appurare la minore età. Il rifiuto dello straniero o apolide non accompagnato a sottoporsi alle indagini fa venire meno la presunzione della minore età"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)».

9.6

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«a-*bis)* all'articolo 19:

1) al comma 2, sostituire la lettera *d)*, con la seguente: "*d)* delle donne in stato di gravidanza e, previo esame del DNA (acido desossiribonucleico), delle donne nei sei mesi successivi alla nascita del minore cui si accompagnano"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)».

9.7

BRUNI, PERRONE, LIUZZI, ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, lettera b) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al n. 1) premettere il seguente:

«01) al comma 3, lettera *b)* apportare le seguenti modifiche:

i) al primo periodo, sostituire le parole: "aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale", con la seguente: "raddoppiato";

ii) al secondo periodo, sostituire la parola: "doppio" con la seguente: "quadruplo";

b) dopo il n. 2), inserire il seguente:

2-*bis)*. Dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-*bis)*. Qualora dal ricongiungimento, derivino per il nucleo familiare condizioni reddituali o patrimoniali che danno diritto a provvidenze pubbliche, ovvero di beni o servizi pubblici o di pubblica utilità, tali diritti sono attribuiti, a parità di condizioni, in via prioritaria ai cittadini italiani"».

9.8

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, GOTOR, FORNARO, CORSINI, RICCHIUTI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MINEO, MUSSINI

Al comma 1, lettera b) *il numero 2) è sostituito dal seguente:*

«2) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione richiesta. Trascorso tale termine senza che sia stato comunicato al richiedente un provvedimento scritto e motivato di diniego; l'interessato può presentare entro i successivi novanta giorni domanda di visto di ingresso per ricongiungimento familiare, completa di tutta la documentazione richiesta direttamente alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero competente per il suo Paese, dietro esibizione della ricevuta della domanda di nulla osta rilasciata dallo Sportello unico, da cui risulti la data di presentazione della domanda e la documentazione ad essa allegata"».

9.9

PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ORELLANA, ZIN

Al comma 1, lettera b) *sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione richiesta. Trascorso tale termine senza che sia stato comunicato al richiedente un provvedimento scritto e motivato di diniego, l'interessato può presentare entro i successivi novanta giorni domanda di visto di ingresso per ricongiungimento familiare, completa di tutta la documentazione richiesta, direttamente alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero competente per il suo Paese, dietro esibizione della ricevuta della domanda di nulla osta rilasciata dallo Sportello unico, da cui risulti la data di presentazione della domanda e la documentazione ad essa allegata"».

9.10

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, alla lettera b) *il numero 2) è sostituito dal seguente:*

«2) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione richiesta. Trascorso tale termine senza che sia stato comunicato al richiedente un provvedimento scritto e motivato di diniego, l'interessato può presentare entro i successivi novanta giorni domanda di visto di ingresso per ricongiungimento familiare, completa di tutta la documentazione richiesta, direttamente alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero competente per il suo Paese, dietro esibizione della ricevuta della domanda di nulla osta rilasciata dallo Sportello unico, da cui risulti la data di presentazione della domanda e la documentazione ad essa allegata"«.

9.11

MAZZONI

Al comma 1, lettera b)*, il capoverso 2 è sostituito dal seguente:*

«2) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione richiesta. Trascorso tale termine senza che sia stato comunicato al richiedente un provvedimento scritto e motivato di diniego, l'interessato può presentare entro i successivi novanta giorni domanda di visto di ingresso per ricongiungimento familiare, completa di tutta la documentazione richiesta, direttamente alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero competente per il suo Paese, dietro esibizione della ricevuta della domanda di nulla osta rilasciata dallo Sportello unico, da cui risulti la data di presentazione della domanda e la documentazione ad essa allegata"».

9.12

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Al comma 1, dopo la lettera b) *inserire le seguenti lettere* c)*,* d)*,* e)*:*

«*c)* all'articolo 13 al comma 13-*bis*:

1) sono sostituite le parole: "da uno a quattro anni" con le seguenti: "da tre a otto anni", e le parole: "da uno a cinque anni", con le seguenti: "da tre a dieci anni".

2) infine è aggiunto il seguente periodo: "In nessun caso, nei confronti del condannato ai sensi del presente articolo, può essere nuovamente adottato un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico. I condannati ai sensi del presente comma sono esclusi dai benefici di cui alla legge sull'ordinamento penitenziario".

d) all'articolo 16:

1) al comma 1 sono sostituite le parole: "entro il limite di due anni e" con le seguenti: "entro il limite di tre anni e, ove la pena sia inferiore ad anni due, e".

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4. Qualora sia impossibile reperire il vettore o altro mezzo di trasporto idoneo ai sensi dell'articolo 14 comma 1 del presente testo unico, il giudice dispone comunque l'espulsione ai sensi del primo comma della presente legge, disponendo altresì che essa rimanga sospesa fino al reperimento del vettore medesimo, fatte salve, nelle more, le misure cautelari eventualmente adottate. Nei casi di cui al precedente periodo, la sentenza è immediatamente comunicata al Questore, affinché, nella gestione delle risorse di cui all'articolo 14-*bis* del presente testo unico, provveda con la massima priorità all'esecuzione della relativa espulsione".

3) al comma 5, primo periodo sono sostituite le parole: "due anni", con le seguenti: "tre anni".

4) al comma 8 sono sostituite le parole: "della pena", con le seguenti: "della pena, senza che siano concedibili al condannato rientrato illegalmente i benefici di cui alla legge sull'ordinamento penitenziario".

e) all'articolo 22, comma 12 le parole: "da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato", sono sostituite dalle seguenti: "da tre a dieci anni e con la multa di 50.000 euro per ogni lavoratore impiegato"».

9.13

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, LIUZZI, ZIZZA

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b-bis)* dopo l'articolo 39-*bis*, è aggiunto il seguente:

"Art. 39-*ter*.

(Disposizioni per i medici extracomunitari).

1. I cittadini stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in un Paese non appartenente all'Unione Europea, che intendano partecipare ad iniziative di formazione o di aggiornamento presso aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, possono essere temporaneamente autorizzati, con decreto del Ministero della salute, allo svolgimento di attività di carattere sanitario nell'ambito di dette iniziative, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri. L'autorizzazione non può avere durata superiore a due anni e non costituisce titolo valutabile nella procedura di riconoscimento professionale del titolo extracomunitario ai fini dello stabilimento. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'interno, sono definiti gli specifici requisiti di professionalità dei medici, le modalità e i criteri per lo svolgimento di dette iniziative nonché i requisiti per il rilascio del visto di ingresso"».

9.14

BIANCONI

Al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* dopo l'articolo 39-*bis*, è aggiunto il seguente:

"Art.- 39-*ter*.

(Disposizioni per i medici extracomunitari)

1. I cittadini stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in un Paese non appartenente all'Unione Europea che intendano partecipare ad iniziative di formazione o di aggiornamento presso aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico possono essere temporaneamente autorizzati, con decreto del Ministro della salute, allo svolgimento di attività di carattere sanitario nell'ambito di dette iniziative, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri. L'autorizzazione non può avere durata superiore a due anni e non costituisce titolo valutabile nella procedura di riconoscimento professionale del titolo extracomunitario ai fini dello stabilimento. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'interno, sono definiti gli specifici requisiti di professionalità dei medici, le modalità e i criteri per lo svolgimento di dette iniziative, nonché i requisiti per il rilascio del visto di ingresso"».

9.15

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«*c) all'articolo 12:*

"1) al comma 1, le parole: 'da uno a cinque anni' sono sostituite dalle seguenti: 'da cinque a dieci anni'.

2) al comma 3, le parole: 'da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro', sono sostituite dalle seguenti: 'da dieci a venti anni e con la multa di 25.000 euro'.

3) al comma 3, dopo la lettera *e)*, sono inserite le seguenti:

'*f)* sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

g) tra le persone trasportate ci siano minori non accompagnati;

h) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto'.

4) Il comma 3-*bis*, è sostituito dal seguente:

'3-*bis*. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle

lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* del medesimo comma, si applica la pena dell'ergastolo. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo una o più delle ipotesi di cui alle medesime lettere e da siffatta condotta deriva la morte di una delle persone trasportate, si applica la pena dell'ergastolo'.

5) il comma 3-*ter* è soppresso.

6) al comma 3-*quater* le parole: 'ai commi 3-*bis* e 3-*ter'*, sono sostituite dalle seguenti: 'al comma 3-*bis'*.

7) al comma 3-*sexies* le parole: 'commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*', sono sostituite dalle seguenti: 'commi 3 e 3-*bis'"*».

9.16

PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ORELLANA, BATTISTA, ZIN

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 10 è sostituito dal seguente:

"Contro i provvedimenti di respingimento ovvero di diniego o di revoca o di annullamento del visto di ingresso ovvero di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente presente in Italia può comunque richiedere di essere ascoltato dal giudice. Tutti i provvedimenti di diniego di rinnovo o di conversione o di revoca o di annullamento dei permessi di soggiorno e del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disposti per motivi diversi dall'ordine pubblico e dalla sicurezza e fuori dei casi disposti a seguito di pronunce dell'autorità giudiziaria penale, divengono efficaci soltanto dopo che siano trascorsi i termini per l'impugnazione senza che sia stato proposto ricorso al tribunale ordinario ovvero soltanto dopo che sia non più impugnabile la sentenza sul ricorso giurisdizionale presentato. Il giudice che si pronuncia sul ricorso riconosce altresì la sussistenza o meno del diritto del decorrente ad ottenere il rilascio del visto o il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno".

1-*ter*. Sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e gli articoli 119, comma 1, lettera *m-sexies)*, e 135, comma 1, lettera *i)* del codice del processo amministrativo approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modifiche e integrazioni.

1-*quater*. Agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e all'articolo 18 del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150, le parole: "autorità giudiziaria ordinaria" e "giudice di pace", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea". La presente disposizione si applica per i giudizi sulle convalide o sulle proroghe dei trattenimenti, di ogni misura alternativa e degli allontanamenti e per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione concernenti provvedimenti adottati dopo la data di entrata in funzione delle sezioni specializzate dei tribunali ordinari in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

1-*quinquies*. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 5-*ter* è abrogato».

9.17

MAZZONI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. Il comma 10 dell'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente:

"Contro i provvedimenti di respingimento ovvero di diniego o di revoca o di annullamento del visto di ingresso ovvero di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno

o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente presente in Italia può comunque richiedere di essere ascoltato dal giudice. Tutti i provvedimenti di diniego di rinnovo o di conversione o di revoca o di annullamento dei permessi di soggiorno e del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disposti per motivi diversi dall'ordine pubblico e dalla sicurezza e fuori dei casi disposti a seguito di pronunce dell'autorità giudiziaria penale, divengono efficaci soltanto dopo che siano trascorsi i termini per l'impugnazione senza che sia stato proposto ricorso al tribunale ordinario ovvero soltanto dopo che sia non più impugna bile la sentenza sul ricorso giurisdizionale presentato. Il giudice che si pronuncia sul ricorso riconosce altresì la sussistenza o meno del diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del visto o il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno".

3. Sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli articoli 119, comma 1, lettera *m-sexies)* e 135, comma 1, lettera *i)* del codice del processo amministrativo approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni. La presente disposizione si applica per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione emanati dal Ministro dell'interno.

4. Negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e nell'articolo 18 del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150 le parole: "autorità giudiziaria ordinaria" e "giudice di pace", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: "sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea". La presente disposizione si applica per i giudizi sulle convalide o sulle proroghe dei trattenimenti, di ogni misura alternativa e degli allontanamenti e per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione concernenti provvedimenti adottati dopo la data di entrata in funzione delle sezioni specializzate dei tribunali ordinari in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

5. L'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 il comma 5-*ter* è abrogato».

9.18

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Il comma 10 dell'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente:

"Contro i provvedimenti di respingimento ovvero di diniego o di revoca o di annullamento del visto di ingresso ovvero di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente presente in Italia può comunque richiedere di essere ascoltato dal giudice. Tutti i provvedimenti di diniego di rinnovo o di conversione o di revoca o di annullamento dei permessi di soggiorno e del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disposti per motivi diversi dall'ordine pubblico e dalla sicurezza e fuori dei casi disposti a seguito di pronunce dell'autorità giudiziaria penale, divengono efficaci soltanto dopo che siano trascorsi i termini per l'impugnazione senza che sia stato proposto ricorso al tribunale ordinario ovvero soltanto dopo che sia non più impugnabile la sentenza sul ricorso giurisdizionale presentato. Il giudice che si pronuncia sul ricorso riconosce altresì la sussistenza o meno del diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del visto o il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno".

1-*ter*. Sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli articoli 119, comma 1, lettera *m-sexies)* e 135, comma 1, lettera *i)*, del codice del processo

amministrativo approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni. La presente disposizione si applica per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione emanati dal Ministro dell'interno.

1-*quater*. Negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e nell'articolo 18 del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150 le parole: "autorità giudiziaria ordinaria" e "giudice di pace", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea". La presente disposizione si applica per i giudizi sulle convalide o sulle proroghe dei trattenimenti, di ogni misura alternativa e degli allontanamenti e per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione concernenti provvedimenti adottati dopo la data di entrata in funzione delle sezioni specializzate dei tribunali ordinari in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

1-*quinquies*. Nell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 il comma 5-*ter* è abrogato».

9.19

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, MUSSINI, DIRINDIN, GRANAIOLA, MINEO, RICCHIUTI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«2. Il comma 10 dell'articola 6 del decreto legislativa 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente:

"Contro i provvedimenti di respingimento avvero di diniego o di revoca o di annullamento del visto di ingresso avvero di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente presente in Italia può comunque richiedere di essere ascoltato dal giudice. Tutti i provvedimenti di diniego di rinnovo o di conversione o di revoca o di annullamento dei permessi di soggiorno e del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo disposti per motivi diversi dall'ordine pubblico e dalla sicurezza e fuori dei casi disposti a seguito di pronunce dell'autorità giudiziaria penale, divengono efficaci soltanto dopo che siano trascorsi i termini per l'impugnazione senza che sia stato proposto ricorso al tribunale ordinario ovvero soltanto dopo che sia non più impugnabile la sentenza sul ricorso giurisdizionale presentato. Il giudice che si pronuncia sul ricorso riconosce altresì la sussistenza o meno del diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del visto o il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno".

3. Sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli articoli 119, commo 1, lettera *m-sexies)* e 135, comma 1, lettera *i)* del codice del processo amministrativo approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni. La presente disposizione si applica per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione emanati dal Ministro dell'interno.

4. Negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e nell'articolo 18 del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150 le parole: "autorità giudiziaria ordinaria" e "giudice di pace", ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti "sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea". La presente disposizione si applica per i giudizi sulle convalide o sulle proroghe dei trattenimenti, di ogni misura alternativa e degli allontanamenti e per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione concernenti provvedimenti adottati dopo la data di entrata in funzione delle sezioni specializzate dei tribunali ordinari in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

5. Nell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 il comma 5-*ter* è abrogato».

9.20

MANCONI, LO GIUDICE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Il comma 10 dell'articolo 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente:

"Contro i provvedimenti di respingimento ovvero di diniego o di revoca o di annullamento del visto di ingresso ovvero di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente presente in Italia può comunque richiedere di essere ascoltato dal giudice. Tutti i provvedimenti di diniego di rinnovo o di conversione o di revoca o di annullamento dei permessi di soggiorno e del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disposti per motivi diversi dall'ordine pubblico e dalla sicurezza e fuori dei casi disposti a seguito di pronunce dell'autorità giudiziaria penale, divengono efficaci soltanto dopo che siano trascorsi i termini per l'impugnazione senza che sia stato proposto ricorse al tribunale ordinario ovvero soltanto dopo che sia non più impugnabile la sentenza sul ricorso giurisdizionale presentato. Il giudice che si pronuncia sul ricorso riconosce altresì la sussistenza o meno del diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del visto o il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno".

1-*ter*. Sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli articoli 119, comma 1, lettera *m-sexies)* e 135, comma 1, lettera *i)* del codice del processo amministrativo approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni. La presente disposizione si applica per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione emanati dal Ministro dell'interno.

1-*quater*. Negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e nell'articolo 18 del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150 le parole: "autorità giudiziaria ordinaria" e "giudice di pace", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea". La presente disposizione si applica per i giudizi sulle convalide o sulle proroghe dei trattenimenti, di ogni misura alternativa e degli allontanamenti e per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione concernenti provvedimenti adottati dopo la data di entrata in funzione delle sezioni specializzate dei tribunali ordinari in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

1-*quinquies*. Nell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 il comma 5-*ter* è abrogato».

9.0.1

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. Restano validi, fino alla scadenza prevista, i permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati dal questore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Art. 10

10.1

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nell'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 le parole: "autorità giudiziaria ordinaria" sono sostituite dalle seguenti: "sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea».

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Avverso i provvedimenti di allontanamento di cui agli articoli 20 e 21 può essere presentato ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

2. Le controversie di cui al presente articolo sono disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150"».

10.2

PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ORELLANA, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, le parole: "autorità giudiziaria ordinaria", sono sostituite dalle seguenti: "sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea"».

10.3

CASSON, LO MORO, GRANAIOLA, MIGLIAVACCA, SONEGO, GOTOR, PEGORER, FORNARO, CORSINI, MINEO, MUSSINI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nell'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 le parole: "autorità giudiziaria ordinaria" sono sostituite dalle parole: "sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione; protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea"».

10.4

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, le parole: "autorità giudiziaria ordinaria" sono sostituite dalle parole: "sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea"».

10.5

MAZZONI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nell'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 le parole: "autorità giudizi aria ordinaria" sono sostituite dalle parole: "sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea"».

10.6

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* le parole: "tribunale in composizione monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "Corte d'appello, sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea"».

10.7

PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ORELLANA, ZIN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

10.8

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

10.9

MAZZONI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

10.10

I RELATORI

Al comma 1, lettera b)*, terzultimo periodo, le parole:* «secondo periodo» *sono sostituite con le*

seguenti: «terzo periodo del presente comma».

10.11

MAZZONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Avverso i provvedimenti di allontanamento di cui agli articoli 20 e 21 può essere presentato ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

2. Le controversie di cui al presente articolo sono disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150"».

10.12

MANCONI, LO GIUDICE

Dopo il comma 1 , aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Avverso i provvedimenti di allontanamento di cui agli articoli 20 e 21 può essere presentato ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

2. Le controversie di cui al presente articolo sono disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150"».

10.13

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, DIRINDIN, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Avverso i provvedimenti di allontanamento di cui agli articoli 20 e 21 può essere presentato ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadinì dell'unione europea.

2. Le controversie di cui al presente articolo sono disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150"».

10.14

PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ORELLANA, BATTISTA, ZIN

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Avverso i provvedimenti di allontanamento di cui agli articoli 20 e 21 può essere presentato ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

2. Le controversie di cui al presente articolo sono disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150"».

10.0.1

COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Iscrizione anagrafica e cancellazione)

1. Il richiedente protezione internazionale ospitato in uno dei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, viene iscritto all'interno delle liste di convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, quando non iscritto autonomamente all'anagrafe della popolazione residente.

2. Il responsabile della convivenza anagrafica deve essere individuato nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa nel centro o nella struttura di accoglienza ed è tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. È tuttavia fatto obbligo al responsabile della convivenza anagrafica di dare formale comunicazione della variazione della convivenza al competente Ufficio di anagrafe entro dieci giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

3. La comunicazione da parte del responsabile della convivenza anagrafica di revoca delle misure di accoglienza o di allontanamento non giustificato del richiedente protezione danno luogo a motivo di cancellazione dalla lista della convivenza anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente ammesso nell'ipotesi di cui all'articolo 23-*bis* comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, o di essere iscritto in altra lista di convivenza anagrafica.

4. Restano immutate tutte le altre diposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223».

Art. 11

11.1

SIMEONI

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'Art. 22, comma 1, dopo la parola: «11,» *sopprimere le parole:* «comma 3,».

11.2

I RELATORI

Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.

11.3

I RELATORI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis* per le finalità dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 391.209 per l'anno 2017, di euro 521.612 per l'anno 2018 e di euro 130.403 per l'anno 2019».

Art. 12

12.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 3, sostituire le parole: "un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante designato dall'UNHCR." con le seguenti: "un funzionario della carriera prefettizia, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da un rappresentante designato dall'UNHCR e da un rappresentante delle associazione e degli enti di tutela dei migranti. Il Presidente viene eletto a maggioranza semplice dai componenti della Commissione, tra i membri della Commissione stessa.

2) al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

12.2

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: «esigenze di servizio» *aggiungere le seguenti:* «al fine di accelerare la fase dei colloqui».

12.3

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «altamente qualificato», *aggiungere le seguenti:* «, con il ruolo di componente

a tutti gli effetti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale»;

b) *sostituire la cifra:* «250» *con* «400»;

c) *sostituire le parole:* «2.566.538 euro per l'anno 2017 e di 10.266.150 a decorrere dall'anno 2018», *con le seguenti:* «4.106.460,8 euro per l'anno 2017 e di 16.425.840 a decorrere dall'anno 2018».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «quanto a 1.699.494 euro per l'anno 2017, a 3.135.457 euro per l'anno 2018, a 2.779.792 euro per l'anno 2019 e a 2.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 6.785 euro a decorrere dall'anno 2017», *con le seguenti:* «quanto a 3.239.424 euro per l'anno 2017, a 9.295.147 euro per l'anno 2018, a 8.939.482 euro per l'anno 2019 e a 8.809.079 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 14.490 euro a decorrere dall'anno 2017».

12.4

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Sostituire le parole: «per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico» *con le seguenti:* «al fine di accelerare la fase dei colloqui per l'esame delle richieste di protezione internazionale».

12.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, dopo le parole: «di carattere specialistico» *inserire le seguenti:* «che abbia, in particolare, la documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri, nonché la documentata conoscenza delle lingue straniere» *e dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «La Commissione nazionale per il diritto di asilo predispone criteri e modalità per l'impiego del personale selezionato e, previa fermazione e costante aggiornamento disposto dalla Commissione stessa, può anche destinarlo a svolgere funzioni di raccolta, di elaborazione e di aggiornamento delle informazioni sui Paesi di origine dei richiedenti asilo e ad integrare le Commissioni territoriali ai fini dello svolgimento dei colloqui e delle decisioni, in modo da assicurare che ogni Commissione e ogni sezione delle Commissioni svolga riunioni tutti i giorni feriali ove sussistano particolari esigenze aggiuntive connesse all'esigenza di assicurare l'esame di tutte le domande nei termini previsti dalle norme in vigore».

12.6

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «250 unità» *con le seguenti:* «500 unità»,

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «2.566.538 euro» *e* «10.266.150 euro» *rispettivamente con le seguenti:* «5.133.076 euro» *e* «20.532.300».

Conseguentemente, all'articolo 22, al comma 1, apportare le seguenti variazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: «8.293.766 euro»; «25.990.691 euro»; «31.450.766 euro» *e* «31.320.363 euro» *rispettivamente con le seguenti:* «10.860.304 euro»; «36.256.841 euro»; «41.716.916 euro» e «41.586.513 euro»;

b) dopo la lettera *c)*, aggiungere la seguente:

«c-bis) quanto a 2.566.538 euro per l'anno 2017 e a 10.266.150 euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione, in misura lineare, delle dotazioni finanziarie residue di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della

legge n. 196 del 2009, nei programmi del Ministero della Difesa, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

12.7

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «250 unità» *con le seguenti:* «500 unità».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «2.566.538 euro» e «10.266.150 euro» *rispettivamente con le seguenti:* «5.133.076 euro» *e* «20.532.300».

Conseguentemente, all'articolo 22, al comma 1, apportare le seguenti variazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: «8.293.766 euro»; «25.990.691 euro»; «31.450.766 euro» e «31.320.363 euro» rispettivamente con le seguenti: «10.860304 euro»; «36.256.841 euro»; «41.716.916 euro» e «41.586.513 euro»;

b) dopo la lettera *c)*, aggiungere la seguente:

«*c-bis)* quanto a 2.566.538 euro per l'anno 2017 e a 10.266.150 euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

12.8

DE BIASI, DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, MANASSERO, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo le parole: «per il diritto di asilo», aggiungere in fine le seguenti: «e disposizioni per l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà»;

b) dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti:

«1-*bis.* Ai fini del migliore espletamento dei compiti di cui al comma 1, è prevista la formazione periodica dei componenti della Commissione nazionale e delle Commissioni territoriali di cui al comma l, in materia di salute e migrazioni erogata dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà, di seguito INMP. Le modalità di erogazione della formazione saranno disciplinate da appositi protocolli tra 1'INMP e le singole Commissioni.

1-*ter.* Al fine di consentire il pieno espletamento dei compiti e delle funzioni assegnate all'lNMP in materia di assistenza, ricerca e formazione per la salute delle popolazioni migranti svantaggiate, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

1-*quater.* All'articolo 17, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per il finanziamento delle attività dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), ivi comprese quelle di formazione periodica dei componenti della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, in materia di salute e migrazioni, sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è vincolato l'importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, alla cui erogazione, a favore del medesimo Istituto, si provvede annualmente, a seguito dell'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno di riferimento".

1-*quinquies.* Dalle disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

12.9

SERRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, i seguenti:

«1-*bis.* Ai fini della selezione del personale mediante procedura concorsuale di cui al comma 1, costituisce requisito essenziale di ammissione al concorso la comprovata esperienza e preparazione in materia di diritto d'asilo, diritto dell'immigrazione e diritti umani, nonché la documentata conoscenza della lingua inglese e della lingua francese.

1-*ter*. La Commissione nazionale per il diritto d'asilo, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del 28 gennai 2008 n. 25, stabilisce i criteri per l'organizzazione di corsi periodici per l'aggiornamento e la formazione costante del personale di cui al precedente comma. I corsi prevedono specifiche sessioni dedicate alla valutazione della permanenza dei requisiti richiesti.

1-*quater.* Ai fini dell'assunzione del personale delle Commissioni territoriali, il Ministro dell'interno, con propria direttiva, dispone i criteri organizzativi volti a garantire, nei casi in cui la richiesta di protezione internazionale provenga da un richiedente di sesso femminile, la presenza, al momento del colloquio, di una donna tra i membri della Commissione».

12.10

MAZZONI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis.* Ai fini della selezione del personale ai sensi del comma 1 costituisce requisito di ammissione la documentata competenza ed esperienza pluriennale nel campo della protezione internazionale o della tutela dei diritti umani e la conoscenza della lingua inglese o francese.

1-*ter.* Il personale selezionato deve partecipare alle sessioni di formazione professionale organizzate dalla Commissione Nazionale ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n.25».

12.11

CASSON, CORSINI, DIRINDIN, RICCHIUTI, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«2. Ai fini della selezione del personale ai sensi del comma 1 costituisce requisito di ammissione la documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri e la documentata conoscenza delle lingue straniere.

3. La Commissione nazionale per il diritto di asilo istituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 predispone criteri e modalità per l'impiego del personale selezionato ai commi 1 e 2 e, previa formazione e costante aggirnamento disposto dalla stessa Commissione nazionale ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, può anche destinarlo a svolgere funzioni di raccolta, di elaborazione e di aggiornamento delle informazioni sui Paesi di origine dei richiedenti asilo e ad integrare le Commissioni territoriali ai fini dello svolgimento dei colloqui e delle decisioni in modo da assicurare che ogni Commissione e ogni sezione dclle Commissioni svolga riunioni tutti i giorni feriali ove sussistano particolari esigenze aggiuntive connesse all'esigenza di assicurare l'esame di tutte le domande nei termini previsti dalle norme in vigore».

12.12

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis.* Ai fini della selezione del personale ai sensi del comma 1 costituisce requisito di ammissione la documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri e la documentata conoscenza delle lingue straniere.

1-*ter.* La Commissione nazionale per il diritto di asilo istituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 predispone criteri e modalità per l'impiego del personale selezionato ai commi 1 e 2 e, previa formazione e costante aggiornamento disposto dalla stessa Commissione nazionale ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, può anche destinarlo a svolgere funzioni di raccolta, di elaborazione e di aggiornamento delle informazioni sui Paesi di origine dei richiedenti asilo e ad integrare le Commissioni territoriali ai fini dello svolgimento dei colloqui e delle decisioni in modo da assicurare che ogni Commissione e ogni sezione delle Commissioni svolga

riunioni tutti i giorni feriali ove sussistano particolari esigenze aggiuntive connesse all'esigenza di assicurare l'esame di tutte le domande nei termini previsti dalle norme in vigore».

12.13

MANCONI, LO GIUDICE

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:

«1-*bis.* Ai fini della selezione del personale ai sensi del comma 1 costituisce requisito di ammissione la documentata competenza ed esperienza pluriennale nel campo della protezione internazionale o della tutela dei diritti umani e la conoscenza della lingua inglese o francese.

1-*ter.* Il personale selezionato deve partecipare alle sessioni di formazione professionale organizzate dalla Commissione Nazionale ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n.25».

12.14

PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ORELLANA, BATTISTA, ZIN

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-*bis*. Ai fini della selezione del personale ai sensi del comma 1 costituisce-requisito di ammissione la documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri e la documentata conoscenza delle lingue straniere.

1-*ter*. La Commissione nazionale per il diritto di asilo, istituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, predispone criteri e modalità per l'impiego del personale selezionato di cui ai commi 1 e 2 e, previa formazione e costante aggiornamento disposto dalla stessa Commissione nazionale, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, può anche destinarlo a svolgere funzioni di raccolta, di elaborazione e di aggiornamento delle informazioni sui Paesi di origine dei richiedenti asilo e ad integrare le Commissioni territoriali ai fini dello svolgimento dei colloqui e delle decisioni in modo da assicurare che ogni Commissione e ogni sezione delle Commissioni svolga riunioni tutti i giorni feriali, ove sussistano particolari esigenze aggiuntive connesse all'esigenza di assicurare l'esame di tutte le domande nei termini previsti dalle norme in vigore».

12.15

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Per la selezione del personale di cui al comma l sono criteri di ammissibilità l'esperienza pluriennale nel campo della protezione internazionale o della tutela dei diritti umani e la conoscenza della lingua inglese o francese.

1-*ter*. Il personale selezionato deve partecipare-alle sessioni di formazione professionale organizzate dalla Commissione Nazionale ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25».

12.100

Il Governo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 225, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire il primo periodo con il seguente: «Ferme restando le riduzioni delle dotazioni organiche previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e la conseguente rideterminazione degli organici adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015, il Ministero dell'Interno provvede, entro il 31 dicembre 2018, a predisporre il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.

125.»;
sopprimere il terzo periodo.».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nonché disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno.».

12.16

BARANI, MAZZONI, COMPAGNONE

Dopo il camma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per le finalità di cui al precedente comma e per potenziare gli organici degli Uffici territoriali del governo, i soggetti risultati vincitori o idonei all'ultimo concorso per accedere alla carriera prefettizia, completano gli ultimi 12 mesi del biennio di formazione iniziale presso un ufficio territoriale del governo».

12.17

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al comma 2, primo periodo, le parole: "massimo di venti", sono sostituite dalle seguenti: "di almeno una per ogni provincia"».

12.18

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "da un funzionario della Polizia di Stato", sono sostituite dalle seguenti: "da un funzionario delle Forze di polizia avente qualifica pari o superiore a quella di cui all'articolo 632, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66";

b) al quinto periodo, le parole: "da un funzionario", sono sostituite dalle seguenti: "da uno o più funzionari".».

12.19

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, a supporto del contingente di personale attualmente operativo presso gli uffici della Commissione nazionale per il diritto d'asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché a supporto del personale assunto con le procedure concorsuali di cui al precedente comma, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2017-2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato, con mansioni di assistente amministrativo appartenente alla seconda area funzionaIe dell'amministrazione civile dell'Interno, nel limite complessivo di 340 unità, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il personale così assunto ha il compito di coadiuvare i collegi giudicanti della Commissione nazionale e delle Commissioni territoriali, svolgendo in particolare le seguenti attività:

a) attività di collaborazione in compiti di natura tecnica o amministrativa;

b) attività di aggiornamento e cura per la corretta conservazione di atti e fascicoli;

c) attività di preparazione o formazione di atti per il corretto svolgimento del procedimento di esame delle domande di protezione internazionale, con particolare riguardo ai momento del colloquio con il richiedente;

d) assistenza del collegio giudicante, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali.

Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa pari a 5 milioni di euro per l'anno

2017 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «quanto a 1.699.494 euro per l'anno 2017, a 3.135.457 euro per l'anno 2018, a 2.779.792 euro per l'anno 2019 e a 2.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 6.785 euro a decorrere dall'anno 2017», *con le seguenti:* «quanto a 6.699.494 euro per l'anno 2017, a 13.135.457 euro per l'anno 2018, a 12.779.792 euro per l'anno 2019 e a 12.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 16.785 euro a decorrere dall'anno 2017».

Art. 13

13.1

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Sopprimere l'articolo.

13.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Il Ministero della giustizia è autorizzato, nel biennio 2017-2018, ad assumere un contingente di personale amministrativo della qualifica di assistente giudiziario, a tempo indeterminato, nel limite massimo di ulteriori 250 unità, nell'ambito della procedura selettiva prevista dall'articolo 1, commi 2-*bis* e 2-*quater*, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, nel rispetto di quanto stabilito dal medesimo articolo 1 del citato decreto-legge n. 177 del 2016.

3-*ter*. Le procedure di cui al comma 3-*bis*, sono disposte in-deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*. Le medesime procedure hanno carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'Amministrazione della giustizia in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali. Il reclutamento mediante le procedure concorsuali di cui ai commi 2-*bis* e 2-*quater* è disposto in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

3-*quater*. Per le finalità di cui al comma 3-bis, è autorizzata la spesa di euro 1.422.657 per l'anno 2017 e di euro 8.409.486 a decorrere dall'anno 2018, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di personale amministrativo della qualifica di assistente giudiziario».

13.3

SERRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, i seguenti:

«3-*bis*. Ai fini della selezione del personale di cui al comma 1, costituisce requisito essenziale la comprovata conoscenza dei processi e delle dinamiche psicologiche delle persone, in particolare minori, in stato di vulnerabilità e disagio psico-fisico.

3-*ter*. Ai fini della selezione del personale funzionario della professionalità di mediatore culturale, costituisce requisito essenziale la documentata conoscenza delle dinamiche di accoglienza, di

integrazione sociale, culturale ed economica, nonché dei diversi codici linguistici e culturali.».

13.4

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale l'uniformità dei percorsi formativi per l'espletamento della professionalità di mediatore culturale, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, specifiche linee guida sulle competenze, capacità e conoscenze di base necessarie per l'espletamento della professionalità di mediatore culturale».

13.5

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Con decreto del Ministro della Giustizia, da emanare entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, si provvede a determinare le sedi a cui assegnare i candidati risultanti vincitori delle procedure concorsuali di cui al comma 1».

13.0.1

I RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Misure per assicurare la celerità di procedure assunzionali dell'amministrazione della giustizia)

1. Al fine di assicurare la celerità di espletamento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 1, commi 2-*bis* e 2-*quater*, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, dell'articolo 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché all'articolo 13 del presente decreto, non si applica il limite sull'integrazione del numero di componenti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e a ciascuna delle sorto commissioni, presieduta dal componente più anziano, non può essere assegnato un numero inferiore a 250 candidati».

13.0.2

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«13-*bis*.

(disposizioni in materia di mediatori interculturali)

1. Al fine di far fronte alle indifferibili esigenze di supporto alle dinamiche di gestione dei flussi migratori, all'incremento delle domande di protezione internazionale e alla necessità di massimizzare le modalità di confronto ed ascolto dei migranti, il Governo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le organizzazioni datoriali e sindacali nonché le organizzazioni non lavorative di utilità sociali (ONLUS) operanti nel settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti l'istituzione dell'Albo dei mediatori interculturali e dell'Albo delle associazioni di mediazione interculturale, al fine di prevedere un sistema di regolamentazione nazionale della figura del mediatore interculturale.

2. L'esercizio della professione di mediatore interculturale è consentito previa iscrizione all'Albo dei mediatori culturali istituito ai sensi del comma 1, la cui gestione è demandata al Ministero dell'interno. L'iscrizione all'Albo è subordinata all'accertamento del possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in discipline giuridiche, umanistiche, sociali o linguistiche o titolo equipollente

riconosciuto dalla normativa vigente e dagli accordi bilaterali internazionali; in alternativa, è riconosciuta la possibilità di iscriversi all'Albo a coloro che, pur non in possesso di un titolo di studio riconosciuto in Italia, dimostrano di essere in possesso di conoscenze idonee ed equivalenti acquisite nei rispettivi Paesi di origine;

b) conoscenza della lingua e della cultura italiane e di almeno una lingua e una cultura di un Paese di origine dei cittadini immigrati presenti regolarmente nel territorio nazionale;

c) in via transitoria e per sei mesi dalla data di entrata in vigore dei relativi decreti legislativi, è riconosciuta la possibilità di iscriversi all'Albo di cui al comma 1, ai soggetti che hanno maturato una comprovata esperienza presso enti pubblici o privati.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-201-9, nell'ambito del programma "Fondi- di riserve speciali" dalla missione "Fondi da ripartire" nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

13.0.3

ALBERTINI, STEFANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-*bis*.

1. Sostituire l'articolo 1235 del Codice della Navigazione con il seguente:

" Art. 1235. ? *(Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria) ? 1*. Agli effetti dell'articolo 57 del Codice di procedura penale sono ufficiali di polizia giudizi aria:

a) gli ufficiali e i sottufficiali del Corpo delle capitanerie di porto ? Guardia costiera per l'accertamento dei reati previsti dal presente Codice e dalle leggi speciali marittime, nonché, in concorso con le forze di polizia, con riferimento ai reati comuni commessi nel porto. I direttori e i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna sono ufficiali di polizia giudizi aria con riferimento ai reati previsti dal presente Codice, nonché ai reati comuni commessi nell'aeroporto, se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli aeroporti in cui non ha sede un ufficio ENAC o non risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di polizia giudizi aria sono attribuite all'ufficio ENAC nella cui circoscrizione di competenza l'aeroporto è compreso;

b) i comandanti delle navi o degli aeromobili, con riferimento ai reati commessi a bordo in corso di navigazione, nonchè in relazione agli atti di polizia giudiziaria ordinati e alle delegazioni disposte dall'autorità giudiziaria;

c) i consoli, riguardo ai reati previsti dal presente Codice commessi all'estero, oltre che negli altri casi contemplati dalla legge consolare;

d) i comandanti delle navi da guerra nazionali per gli atti che compiono su richiesta dell'autorità consolare o, in caso di urgenza, di propria iniziativa. I comandanti stessi vigilano, sia in alto mare sia nelle acque territoriali di altro Stato, sulla polizia giudiziaria esercitata dai comandanti delle navi nazionali.

Sono agenti di polizia giudiziaria, con riferimento ai reati previsti dal presente Codice, nonchè in relazione ai reati comuni commessi nel porto, i sottocapi e comuni del Corpo delle capitanerie di porto ? Guardia costiera.

Assumono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria i sottocapi e comuni di altre categorie del Corpo equipaggi militari marittimi destinati presso le capitanerie di porto e uffici marittimi minori, i funzionari e gli agenti dell'Amministrazione della navigazione interna, i funzionari e gli agenti degli aeroporti statali o privati, in seguito alla richiesta di cooperazione da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Sono inoltre agenti di polizia giudiziaria gli agenti degli uffici di porto ovvero di aeroporto statale o privato in servizio di ronda.

Nell'ambito delle attività di ricerca e soccorso alla vita umana in mare e di vigilanza e controllo

rivolto all'accertamento, dei reati previsti dal presente codice e dalle altre leggi speciali marittime, il personale del Corpo delle capitanerie di porto Guardia costiera provvede, in particolare, all'accertamento dei reati commessi in violazione delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine ai sensi delia legge 30 luglio 2002, n.189"».

Art. 14

14.1

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Sopprimere l'articolo.

14.2

DI BIAGIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. ? *1*. Per il potenziamento della rete diplomatica e consolare nel continente africano nonché, per agevolare la funzionalità operativa, in quei Paesi dove è registrato un incremento delle domande di rilascio visti, il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato di sessanta unità. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 606500 per l'anno 2017, di euro 1.242.360 per l'anno 2018, di euro 1.455.624 a decorrere dall'anno 2919.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma dell'articolo 154 del è sostituito dal seguente: "È fatto obbligo alle rappresentanze diplomatiche o, in assenza, agli uffici consolari di prima classe di accertare con regolarità, di concerto con le rappresentanze sindacali in sede, dandone comunicazione ai competenti uffici, la compatibilità del contratto con le norme locali a carattere imperativo, assicurando in ogni caso l'applicazione delle norme locali più favorevoli al lavoratore in luogo delle disposizioni del presente titolo. Le condizioni contrattuali devono comunque essere adeguate a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati";

b) al primo comma dell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, e successive modificazioni, la parola: ", principalmente" è soppressa».

14.3

MICHELONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per il potenzia mento della rete diplomatica e consolare nel continente africano, il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato di venti unità. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 203.000 per l'anno 2017, di euro 414.120 per l'anno 2018, di euro 485.208 a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, lettera c)*, le parole da:* «101.500 euro» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «203.00 euro per l'anno 2017, per 414.120 euro per l'anno 2018, per 485.208 euro a decorrere dall'anno 2019».

14.4

LATORRE

Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-*bis*. AI fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, l'autorizzazione di spesa per l'invio di personale dell'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è incrementata di euro 2,5 milioni per l'anno 2017 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2018. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, come integrate dal primo periodo, al suddetto personale, ancorché non ricopra un posto di organico nella rappresentanza diplomatica o nell'ufficio consolare di destinazione, spetta il trattamento economico di cui al quinto comma dell'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, quando l'assegnazione è disposta per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, lettera c)*, le parole da:* «101.500 euro» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «2.601.500 euro per l'anno 2017, per 5.207.060 euro per l'anno 2018, per 5.242.604 euro a decorrere dall'anno 2019».

14.0.1

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Disposizioni urgenti per la sicurezza e l'operatività polizia locale)

1. In attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico" inserire le seguenti: "nonché al personale della polizia locale". Alle minori entrate derivanti dalla presente disposizione, valutate in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le Regioni possono implementare con proprie risorse le coperture assicurative della Polizia locale del territorio di loro competenza, stipulando apposite convenzioni con l'Inail.

2. Ai fini della piena attuazione degli obiettivi di cui al comma 18 della presente legge, l'articolo 57 del codice di procedura penale è così modificato:

1) al comma 1, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente:

"*b-bis)* i comandanti, i responsabili di area, gli addetti al collocamento e controllo, gli addetti al controllo appartenenti alla Polizia Locale ai sensi della legge n. 65 del 1986, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza quando necessario per l'espletamento delle funzioni;".

2) al comma 2, lettera *b)* le parole: «nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle provincie e dei comuni quando sono in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "gli agenti della polizia locale ai sensi della legge n. 65 del 1986, anche al di fuori dei territorio dell'ente di appartenenza quando necessario per l'espletamento delle proprie funzioni".

3. All'articolo 9 comma 1 della legge 1º aprile 1981, n. 121, le parole: ", agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11." sono così modificate: "e agli ufficiali di polizia locale, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11 e agli agenti di polizia locale debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11.".

4. Per la piena attuazione delle finalità e per il potenziamento del personale da impiegare nei servizi di tutela e controllo previsti dal presente decreto, i comuni che hanno rispettato gli obiettivi di finanza pubblica, possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 finalizzati alle assunzioni di personale della polizia locale, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano le facoltà assunzionali, nonché bandire procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale della polizia locale a copertura delle dotazione organiche esistenti.».

14.0.2

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Disposizioni in materia di anagrafe dei migranti richiedenti protezione internazionale)

1. È istituito il Registro nazionale degli stranieri richiedenti protezione internazionale.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di

funzionamento del registro attraverso l'utilizzo del sistema INA ?SAIA, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, recante "Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25«, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Lo straniero che richiede la protezione internazionale è identificato ed è sottoposto a rilievi foto dattiloscopici. l suoi dati vengono inseriti nel Registronazionale degli stranieri richiedenti protezione internazionale e tempestivamente aggiornati dalle questure competenti in caso di novità inerenti la concessione o la revoca del permesso di soggiorno.».

4. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Il rilascio della Carta di identità allo straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato ai fini di protezione internazionale è di esclusiva competenza dell'Ufficio territoriale del Governo.

1-*ter*. il prefetto competente per territorio verifica il diritto al rilascio o al mantenimento della carta di identità, vincolando la sua durata al permesso di soggiorno.

1-*quater*. Ove lo straniero non disponga di dimora abituale, la residenza anagrafica è fissata presso la sede dell'Ufficio territoriale del Governo competente. Il Prefetto individua a tal fine apposite sedi ove collocare il domicilio dello straniero, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142"».

14.0.3

COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo il comma 371, è inserito il seguente:

"371-*bis*. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti di finanziati con il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, non si computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti. Nei Comuni interessati dall'applicazione del precedente periodo, le spese per il personale assunto con contratto di lavoro flessibile nel settore dei servizi sociali sono escluse dalle limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"».

Art. 16

16.1

MAZZONI

Sopprimere l'articolo.

16.2

MANCONI, LO GIUDICE

Sopprimere l'articolo.

16.3

PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ORELLANA, ZIN

Sopprimere l'articolo.

Art. 17

17.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Sopprimere l'articolo.

17.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - *(Disposizioni per l'identificazione e le informazioni da fornire ai cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare) ? 1*. Le attività di soccorso di migranti ritrovati o che entrino nel territorio dello Stato in situazione di soggiorno irregolare comprendono una completa informazione, in lingua comprensibile, della facoltà di manifestare la volontà di presentare domanda di asilo, e dei suoi diritti, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 20 13/32/UE e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. L'informazione deve essere accurata, fatta attraverso un mediatore culturale, in lingua comprensibile e fornita immediatamente dopo che il richiedente abbia ricevuto un primo aiuto e sia stato posto in condizioni di ricevere le informazioni medesime in modo consapevole. L'attività informativa può essere fornita dallo Stato o da soggetti terzi di provata competenza nel settore della protezione internazionale in convenzione con lo Stato, garantendo che a tali soggetti non siano contestualmente affidate attività di monitoraggio o garanzia, nello stesso centro di prima accoglienza o in altri centri di eguale natura.

2. In mancanza delle informazioni di cui al comma 1 ogni eventuale provvedimento di respingimento o di espulsione deve intendersi nullo.

3. Le operazioni di identificazione sono effettuate da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza nelle ipotesi, nei modi, nei limiti e nei termini previsti dalla legge per la generalità dei cittadini nonché dal Regolamento n. 603/2013 che istituisce EURODAC.

4. Alle organizzazioni e alle persone che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 2 della direttiva 2013/32/UE è garantito l'accesso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne. È garantito altresì l'accesso alle strutture di accoglienza o di trattenimento ad enti indipendenti che monitorino l'effettivo rispetto del diritto all'informazione. Tali organizzazioni hanno accesso a tutti i luoghi in cui sono presenti o transitano gli: stranieri. L'accesso ai centri e alle singole parti di questi non può essere sottoposto a: previa autorizzazione. Tali organizzazioni, in occasione dei loro accessi, possono altresì fornire informazioni direttamente ai richiedenti asilo. Tali organizzazioni non possono svolgere in convenzione con la pubblica amministrazione; sul territorio italiano, le attività di cui al comma 2-*ter* dell'articolo 8 della direttiva 2013/32/UE ovvero altre attività in convenzione con pubblica Amministrazione nei centri di primo soccorso di cui all'articolo 8 comma 2 o di prima accoglienza di cui all'articolo 9 della direttiva 20 13/32/UE o nei centri di identificazione ed espulsione di cui all'articolo 14 decreto legislativo n. 286 del 1998.

5. Per evitare il riprodursi delle criticità nei centri di accoglienza previsti dal decreto-legge 30 ottobre 995, n. 51, convertito in legge 29 dicembre 1995, n. 573, che si riferiva ad una emergenzialità circoscritta in termini geografici e temporali, risulta necessario fissare dei termini massimi di acceglienza (24 ore), dei minimi *standard* di accoglienza e una modalità legittima di istituzione dei centri medesimi».

17.3

PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ORELLANA, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, capoverso «Art. 10-*ter*», *comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «punti di crisi», *sono inserite le seguenti:* «o, in mancanza, presso la locale questura».

17.4

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, PEGORER, DIRINDIN, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Al comma 1 nel testo del nuovo articolo 10-terdel decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286dopo le parole: «punti di crisi»*, sono aggiunte le seguenti parole:* «8, in mancanza, presso la locale Questura».

17.5

MAZZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 10-ter», *al comma 1 le parole:* «punti di crisi»*, sono inserite le seguenti:* «o, in mancanza, presso la locale questura».

17.6

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 10-*ter*» *dopo le parole:* «punti di crisi»*, sono inserite le seguenti:* «o, in mancanza, presso la locale Questura».

17.7

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art-10-*ter*» *secondo periodo, dopo le parole:* «punti di crisi»*, sono inserite le seguenti parole* «o, in mancanza, presso la locale Questura».

17.8

BERTOROTTA, MONTEVECCHI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «come previsto e disciplinato dal Decreto Ministeriale 27 ottobre 2011 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2011, n. 304».

17.9

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 10-ter.», apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-*bis*. Le operazioni di primo soccorso, che si svolgono nei centri di primo soccorso e accoglienza o nelle unità navali che prendono a bordo persone alla deriva o in difficoltà in mare comprendono l'assistenza medica che si rende necessaria, l'accertamento di situazioni di bisogni particolari, la fornitura di vitto e alloggio e di vestiti e gli accertamenti sanitari generali, l'assistenza di un mediatore linguistico-culturale per i primi contatti e per l'illustrazione delle operazioni di soccorso. Ogni straniero soccorso in mare o nelle vicinanze dei valichi di frontiera è ospitato insieme con i suoi familiari nell'ambito di un centro di accoglienza durante tutte le operazioni di soccorso, di identificazione e lo svolgimento dei colloqui, fatte salve le norme a tutela dei minori non accompagnati, delle persone più vulnerabili o vittime di violenza o di tratta delle persone. Lo straniero soccorso e bisognoso di cure mediche deve essere prioritariamente avviato alle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e riceve da esse le cure necessarie ai sensi dell'articolo 35 fino all'esito dell'evento morboso prima di svolgere l'identificazione e il colloquio previsto dal presente articolo.

1-*ter*. Il colloquio indicato al comma 1 prende in effettiva considerazione la situazione complessiva della persona e mira a definire la situazione personale, familiare, sociale e sanitaria in cui si trova lo straniero in Italia, inclusi gli eventuali atti di violenza o di sfruttamento subiti, a raccogliere tutti gli elementi utili ad accertarne l'identità e la nazionalità, a reperire i suoi documenti di viaggio e i suoi effettivi mezzi di sostentamento, gli eventuali rapporti di lavoro svolti in Italia, anche in modo irregolare, e i suoi legami familiari e sociali nel Paese di origine. Durante il colloquio deve essere fornita alla persona una completa informazione, in lingua a lui comprensibile, della sua condizione giuridica, delle misure previste dal presente testo unico a tutela delle vittime di reato, di violenze e di sfruttamento, anche lavorativo e sessuale, della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale e della successiva procedura, dei suoi diritti e dei suoi doveri in caso di presentazione della domanda, degli effetti della mancata presentazione della domanda di protezione internazionale e della facoltà dell'interessato di presentare la domanda in qualsiasi momento successivo e l'illustrazione delle successive procedure concernenti i rilievi fotodattiloscopici e l'identificazione che si svolgeranno nel centro o in questura, nonché della successiva verbalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte della Questura stessa e delle possibilità di ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno.

1-*quater*. Il colloquio indicato nel comma 1 è svolto da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ma può essere adempiuto da soggetti terzi di comprovata competenza nel settore della protezione internazionale in convenzione con il Ministero dell'interno e che non svolgano attività di monitoraggio

o di garanzia nell'ambito del medesimo centro o struttura o in altri centri di eguale natura. In ogni caso il colloquio si svolge con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale-qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana e ad esso può presenziare, se lo straniero ne dispone, un difensore o un rappresentante di ente o associazione operante in favore degli stranieri.

1-*quinquies*. Del colloquio è redatto un verbale contente le informazioni raccolte, che deve essere immediatamente riletto, integrato e sottoscritto anche dallo straniero e deve essere rilasciato in copia anche allo straniero a conclusione del colloquio stesso.

1-*sexies*. Le operazioni di identificazione e di svolgimento del colloquio e di firma del relativo verbale che si svolgano sulla terraferma in un determinato locale pubblico o privato o nei locali della questura o in un determinato centro, comunque denominato, devono durare complessivamente non più di 24 ore dall'ingresso nel centro o nel locale o nei locali della questura.

1-*septies*. Nei confronti dello straniero che non abbia manifestato la volontà di presentare domanda di protezione internazionale e che non abbia i requisiti per ottenere il rilascio di alcun altro tipo di titolo di soggiorno possono essere disposti eventuali provvedimenti di respingimento o di espulsione o di allontanamento o di trattenimento soltanto dopo il completamento delle operazioni di soccorso e di identificazione e dopo la firma della verbalizzazione del colloquio effettivamente svolto, salvo che si verifichino le circostanze indicate nel comma 3".

b) al comma 2, inserire in fine il seguente periodo:

"Tali operazioni si svolgono nei locali della questura dopo che sia stato svolto il colloquio. Si osservano le disposizioni previste nei commi 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies* e 1-*septies*"».

17.10

MAZZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 10-*ter*»*, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:*

«1-*bis*. Le operazioni di primo soccorso, che si svolgono nei centri di primo soccorso e accoglienza o nelle unità navali che prendono a bordo persone alla deriva o in difficoltà in mare comprendono l'assistenza medica che si rende necessaria, l'accertamento di situazioni di bisogni particolari, la fornitura di vitto e alloggio e di vestiti e gli accertamenti sanitari generali, l'assistenza di un mediatore linguistico-culturale per i primi contatti e per l'illustrazione delle operazioni di soccorso. Ogni straniero soccorso in mare o nelle vicinanze dei valichi di frontiera è ospitato insieme con i suoi familiari nell'ambito di un centro di accoglienza durante tutte le operazioni di soccorso, di identificazione e lo svolgimento del colloquio, fatte salve le norme a tutela dei minori non accompagnati, delle persone più vulnerabili o vittime di violenza o di tratta delle persone. Lo straniero soccorso e bisognoso di cure mediche deve essere prioritariamente avviato alle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e riceve da esse le cure necessarie ai sensi dell'articolo 35 fino all'esito dell'evento morboso prima di svolgere l'identificazione e il colloquio previsto dal presente articolo.

1-*ter*. Il colloquio indicato al comma 1 prende in effettiva considerazione la situazione complessiva della persona e mira a definire la situazione personale, familiare, sociale e sanitaria in cui si trova lo straniero in Italia, inclusi gli eventuali atti di violenza o di sfruttamento subiti, a raccogliere tutti gli elementi utili ad accertarne l'identità e la nazionalità, a reperire i suoi documenti di viaggio e i suoi effettivi mezzi di sostentamento, gli eventuali rapporti di lavoro svolti in Italia, anche in modo irregolare, e i suoi legami familiari e sociali nel Paese di origine. Durante il colloquio deve essere fornita alla persona una completa informazione, in lingua a lui comprensibile, della sua condizione giuridica, delle misure previste dal presente testo unico a tutela delle vittime di reato, di violenze e di sfruttamento, anche lavorativo e sessuale, della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale e della successiva procedura, dei suoi diritti e dei suoi doveri in caso di presentazione della domanda, degli effetti della mancata presentazione della domanda di protezione internazionale e della facoltà dell'interessato di presentare la domanda in qualsiasi momento successivo e l'illustrazione delle successive procedure concernenti i rilievi foto-dattiloscopici e l'identificazione che si svolgeranno nel centro o in Questura, nonché della successiva verbalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte della Questura stessa e delle possibilità di ottenere il rilascio di un

titolo di soggiorno.

1-*quater*. Il colloquio indicato nel comma 1 è svolto da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ma può essere adempiuto da soggetti terzi di comprovata competenza nel settore della protezione internazionale in convenzione con il Ministero dell'interno e che non svolgano attività di monitoraggio o di garanzia nell'ambito del medesimo centro o struttura o in altri centri di eguale natura In ogni caso il colloquio si svolge con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana e ad esso può presenziare, se lo straniero ne dispone, un difensore o un rappresentante di ente o associazione operante in favore degli stranieri.

1-*quinquies*. Del colloquio è redatto un verbale contente le informazioni raccolte, che deve essere immediatamente riletto, integrato e sottoscritto anche dallo straniero e deve essere rilasciato in copia anche allo straniero a conclusione del colloquio stesso.

1-*sexies*. Le operazioni di identificazione e di svolgimento del colloquio e di firma del relativo verbale che si svolgano sulla terraferma in un determinato locale pubblico o privato o nei locali della questura o in un determinato centro, comunque denominato, devono durare complessivamente non più di 24 ore dall'ingresso nel centro o nel locale o nei locali della questura.

1-*septies*. Nei confronti dello straniero che non abbia manifestato la volontà di presentare domanda di protezione internazionale e che non abbia i requisiti per ottenere il rilascio di alcun altro tipo di titolo di soggiorno possono essere disposti eventuali provvedimenti di respingimento o di espulsione o di allontanamento o di trattenimento soltanto dopo il completamento delle operazioni di soccorso e di identificazione e dopo la firma della verbalizzazione del colloquio effettivamente svolto, salvo che si verifichino le circostanze indicate nel comma 3«.

Conseguentemente:

All'articolo 10-ter *del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286, alla fine del comma 2, è inserito il seguente periodo:*

«Tali operazioni si svolgono nei locali della Questura dopo che il colloquio abbia avuto luogo. Si osservano le disposizioni di cui ai commi 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*, 1-*septies*».

17.11

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Al comma 1, capoverso «Art.10-*ter*»*, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Le operazioni di primo soccorso, che si svolgono nei centri di primo soccorso e accoglienza o nelle unità navali che prendono a bordo persone alla deriva o in difficoltà in mare comprendono l'assistenza medica che si rende necessaria, l'accertamento di situazioni di bisogni particolari, la fornitura di vitto e alloggio e di vestiti e gli accertamenti sanitari generali, l'assistenza di un mediatore linguistico-culturale per i primi contatti e per l'illustrazione delle operazioni di soccorso. Ogni straniero soccorso in mare o nelle vicinanze dei valichi di frontiera è ospitato insieme con i suoi familiari nell'ambito di un centro di accoglienza durante tutte le operazioni di soccorso, di identificazione e lo svolgimento dei colloqui, fatte salve le norme a tutela dei minori non accompagnati, delle persone più vulnerabili o vittime di violenza o di tratta delle persone. Lo straniero soccorso e bisognoso di cure mediche deve essere prioritariamente avviato alle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e riceve da esse le cure necessarie ai sensi dell'articolo 35 fino all'esito dell'evento morboso prima di svolgere 1'identificazione e il colloquio previsto dal presente articolo.

1-*ter*. Il colloquio indicato al comma 1 prende in effettiva considerazione la situazione complessiva della persona e mira a definire la situazione personale, familiare, sociale e sanitaria in cui si trova lo straniero in Italia, inclusi gli eventuali atti di violenza o di sfruttamento subiti, a raccogliere tutti gli elementi utili ad accertarne l'identità e la nazionalità, a reperire i suoi documenti di viaggio e i suoi effettivi mezzi di sostentamento, gli eventuali rapporti di lavoro svolti in Italia, anche in modo irregolare, e i suoi legami familiari e sociali nel Paese di origine. Durante il colloquio deve essere fornita alla persona una completa informazione, in lingua a lui comprensibile, della sua condizione giuridica, delle misure previste dal presente testo unico a tutela delle vittime di reato, di violenze e di sfruttamento, anche lavorativo e sessuale, della facoltà di presentare domanda di protezione

internazionale e della successiva procedura, dei suoi diritti e dei suoi doveri in caso di presentazione della domanda, degli effetti della mancata presentazione della domanda di protzione internazionale e della facoltà dell'interessato di presentare la domanda in qualsiasi momento successivo e l'illustrazione delle successive procedure concernenti i rilievi futodattiloscopici e l'identificazione che si svolgeranno nel centro o in Questura, nonché della successiva verbalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte della Questura stessa e delle possibilità di ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno.

1-*quater*. Il colloquio indicato nel comma 1 è svolto da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ma può essere adempiuto da soggetti terzi di comprovata competenza nel settore della protezione internazionale in convenzione con il Ministero dell'interno e che non svolgano attività di monitoraggio o di garanzia nell'ambito del medesimo centro o struttura o in altri centri di eguale natura. In ogni caso il colloquio si svolge con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana e ad esso può presenziare, se lo straniero ne dispone, un difensore o un rappresentante di ente o associazione operante in favore degli stranieri.

1-*quinquies*. Del colloquio è redatto un verbale contente le informazioni raccolte, che deve essere immediatamente riletto, integrato e sottoscritto anche dallo straniero e deve essere rilasciato in copia anche allo straniero a conclusione del colloquio stesso.

1-*sexies*. Le operazioni di identificazione e di svolgimento del colloquio e di firma del relativo verbale che si svolgano sulla terraferma in un determinato locale pubblico o privato o nei locali della questura o in un determinato centro, comunque denominato, devono durare complessivamente non più di 24 ore dall'ingresso nel centro o nel locale o nei locali della questura.

1-*septies*. Nei confronti dello straniero che non abbia manifestato la volontà di presentare domanda di protezione internazionale e che non abbia i requisiti per ottenere il rilascio di alcun altro tipo di titolo di soggiorno possono essere disposti eventuali provvedimenti di respingimento o di espulsione o di allontanamento o di trattenimento soltanto dopo il completamento delle operazioni di soccorso e di identificazione e dopo la firma della verbalizzazione del colloquio effettivamente svolto, salvo che si verifichino le circostanze indicate nel comma 3»

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 2 aggiungere il seguente periodo:

«Tali operazioni si svolgono nei locali della questura dopo che sia stato svolto il colloquio. Si osservano le disposizioni previste nei commi 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*, 1-*septies*».

17.12

PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ORELLANA, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, capoverso «Art. 10-*ter*»*, dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Le operazioni di primo soccorso, che si svolgono nei centri di primo soccorso e accoglienza o nelle unità navali che prendono a bordo persone alla deriva o in difficoltà in mare, comprendono l'assistenza medica che si rende necessaria, l'accertamento di situazioni di bisogni particolari, la fornitura di vitto e alloggio e di vestiti e gli accertamenti sanitari generali, l'assistenza di un mediatore linguistico-culturale per i primi contatti e per l'illustrazione delle operazioni di soccorso. Ogni straniero soccorso in mare o nelle vicinanze dei valichi di frontiera è ospitato insieme con i suoi familiari nell'ambito di un centro di aecoglienza durante tutte le operazioni di soccorso, di identificazione e lo svolgimento dei colloqui, fatte salve le norme a tutela dei minori non accompagnati, delle persone più vulnerabIli o vittime di violenza o di tratta delle persone. Lo straniero soccorso e bisognoso di cure mediche deve essere prioritariamente avviato alle struttue sanitarie pubbliche o convenzionate e riceve da esse le cure necessarie ai sensi dell'articolo 35 fino all'esito dell'evento morboso prima di svolgere l'identificazione e il colloquio previsto dal presente artìcolo.

1-*ter*. Il colloquio indicato al comma 1-*bis* prende in effettiva considerazione la situazione complessiva della persona e mira a definire la situazione personale, familiare, sociale e sanitaria in cui si trova lo straniero in Italia, inclusi gli eventuali atti di violenza o di sfruttamento subiti, a raccogliere tutti gli elementi utili ad accertarne l'identità e la nazionalità, a reperire i suoi documenti di viaggio e i suoi effettivi mezzi di sostentamento, gli eventuali rapporti di lavoro svolti in Italia, anche in modo

irregolare, e i suoi legami familiari e sociali nel Paese di origine. Durante il colloquio deve essere fornita alla persona una completa informazione, in lingua da lui comprensibile, della sua condizione giuridica, delle misure previste dal presente testo unico a tutela delle vittime di reato, di violenze e di sfruttamento, anche lavorativo e sessuale, della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale e della successiva procedura, dei suoi diritti e dei suoi doveri in caso di presentazione della domanda, degli effetti della mancata presentazione della domanda di protezione internazionale e della facoltà dell'interessato di presentare la domanda in qualsiasi momento successivo e l'illustrazione delle successive procedure concernenti i rilievi fotodattiloscopici e l'identificazione che si svolgeranno nel centro o in Questura, nonché della successiva verbalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte della Questura stessa e delle possibilità di ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno.

1-*quater.* Il colloquio indicato nel comma 1-*bis* è svolto da ufficiali o agenti di pubblica sicurea, ma può essere adempiuto da soggetti terzi di comprovata competenza nel settore della protezione internazionale in convenzione con il Ministero dell'interno e che non svolgano attività di monitoraggio o di garanzia nell'ambito del medesimo centro o struttura o in altri centri di eguale natura. In ogni caso il colloquio si svolge con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana e ad esso può presenziare, se lo straniero ne dispone, un difensore o un rappresentante di ente o associazione operante in favore degli stranieri.

1-*quinquies.* Del colloquio è redatto un verbale contente le informazioni raccolte, che deve essere immediatamente riletto, integrato e sottoscritto anche dallo straniero e deve essere rilasciato in copia anche allo straniero a conclusione del colloquio stesso.

1-*sexies.* Le operazioni di identificazione e di svolgimento del colloquio e di firma del relativo verbale che si svolgano sulla terraferma in un determinato locale pubblico o privato o nei locali della questura o in un determinato centro, comunque denominato, devono durare complessivamente non più di 24 ore dall'igresso nel centro o nel locale o nei locali della questura.

1-*septies.* Nei confronti dello straniero che non abbia manifestato la volontà di presentare domanda di protezione internazionale e che non abbia i requisiti per ottenere il rilascio di alcun altro tipo di titolo di soggiorno possono essere disposti eventuali provvedimenti di respingimento o di espulsione o di allontanamento o di trattenimento soltanto dopo il completamento delle operazioni di soccorso e di identificazione e dopo la firma della verbalizzazione del colloquio effettivamente svolto, salvo che si verifichino le circostanze indicate nel comma 3».

17.13

CASSON, DIRINDIN, GRANAIOLA, RICCHIUTI, MINEO, MUSSINI

Al comma 1 nel testo del nuovo articolo 10-ter del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286 dopo il comma 1 inserire i seguenti commi:

«1-*bis.* Le operazioni di primo soccorso, che si svolgono nei centri di primo soccorso e accoglienza o nelle unità navali che prendono a bordo persone alla deriva o in difficoltà in mare comprendono l'assistenza medica che si rende necessaria, l'accertamento di situazioni di bisogni particolari, la fomitura di vitto e alloggio e di vestiti e gli accertamenti sanitari generali, l'assistenza di un mediatore linguistico-culturale per i primi contatti e per l'illustrazione delle operazioni di soccorso. Ogni straniero soccorso in mare o nelle vicinanze dei valichi di frontiera è ospitato insieme con i suoi familiari nell'ambito di un centro di accoglienza durante tutte le operazioni di soccorso, di identificazione e lo svolgimento del colloquio, fatte salve le norme a tutela dei minori non accompagnati, delle persone più vulnerabili o vittime di violenza o di tratta delle persone. Lo straniero soccorso e bisognoso di cure mediche deve essere prioritariamente avviato alle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e riceve da esse le cure necessarie ai sensi dell'articolo 35 fino all'esito dell'evento morboso prima di svolgere l'identificazione e il colloquio previsto dal presente articolo.

1-*ter.* Il colloquio indicato al comma 1 prende in effettiva considerazione la situazione complessiva della persona e mira a definire la situazione personale, familiare, sociale e sanitaria in cui si trova lo straniero in Italia, inclusi gli eventuali atti di violenza o di sfruttamento subiti, a raccogliere

tutti gli elementi utili ad accertarne l'identità e la nazionalità, a reperire i suoi documenti di viaggio e i suoi effettivi mezzi di sostentamento, gli eventuali rapporti di lavoro svolti in Italia, anche in modo irregolare, e i suoi legami familiari e sociali nel paese di origine. Durante il colloquio deve essere fornita alla persona una completa informazione, in lingua a lui comprensibile, della sua condizione giuridica, delle misure previste al presente testo unico a tutela delle vittime di reato, di violenze e di sfruttamento, anche lavorativo e sessuale, della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale e della successiva procedura, dei suoi diritti e dei suoi doveri in caso di presentazione della domanda, degli effetti della mancata presentazione della domanda di protezione internazionale e della facoltà dell'interessato di presentare la domanda in qualsiasi momento successivo e l'illustrazione delle successive procedure concernenti i rilievi fotodattiloscopici e ridentificazione che si svolgeranno nel centro o in Questura, nonché della successiva verbalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte della Questura stessa e delle possibilità di ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno.

1-*quater*. Il colloquio indicato nel comma l è svolto da ufficiali o agenti dipubblica sicurezza, ma può essere adempiuto da soggetti terzi di comprovata competenza nel settore della protezione internazionale in convenzione con il Ministero dell'interno e che non svolgano attività di monitoraggio o di garanzia nell'ambito del medesimo centro o struttura o in altri centri di eguale natura. In ogni caso il colloquio si svolge con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana e ad esso può presenziare, se lo straniero ne dispone, un difensore o un rappresentante di ente o associazione operante in favare degli stranieri.

1-*quinquies*. Del colloquio è redatto un verbale cantente le informazioni raccolte, che deve essere immediatamente riletto, integrato e sottoscritto anche dallo straniero e deve essere rilasciato in copia anche allo straniero a conclusione del colloquio stesso.

1-*sexies*. Le operazioni di identificazione e di svolgimento del colloquio e di firma del relativo verbale che si svolgano sulla terraferma in un determinato locale pubblico o privato o nei locali della questura o in un determinato centro, comunque denominato, devono durare complessivamente non più di 24 ore dall'ingresso nel centro o nel locale o nei locali della questura

1-*septies*. Nei confronti della straniero che non abbia manifestato la valontà di presentare domanda di protezione internazianale e che non abbia i requisiti per ottenere il rilascio di alcun altro tipo di titolo di soggiorno possono essere disposti eventuali pravvedimenti di respingimento o di espulsione o di allontanamento o di trattenimento soltanto dopo il completamento delle operazioni di soccorso e di identificazione e dopo la firma della verbalizzazione del colloquio effettivamente svolto salvo che si verifichino le circostanze indicate nel comma 3».

17.14

DI BIAGIO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le limitazioni di cui al comma 1, capoverso art. 10-*ter*, comma 3, non si applicano alle persone portatrici di esigenze particolari ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

17.15

CASSON, DIRINDIN, RICCHIUTI, GRANAIOLA, CORSINI, MINEO, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 10-*ter*»*, alla fine del comma 2 è inserito il seguente periodo:* «Tali operazioni si svolgono nei locali della questura dopo che sia stato svolto il colloquio. Si osservano le disposizioni previste nei commi 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*, 1-*septies*».

17.16

PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ORELLANA, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, capoverso «Art. 10-*ter*»*, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Tali operazioni si svolgono nei locali della questura dopo che sia stato svolto il colloquio».

17.17

ORELLANA, PALERMO, LANIECE

Al comma 1, capoverso: «Art. 10-*ter*», *sopprimere il comma 3.*

17.18

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Sopprimere il comma 3.

17.19

MALAN, BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, CARDIELLO, FAZZONE

Al capoverso «Art. 10-*ter*», *comma 3, al primo periodo, sopprimere la parola:* «reiterato».

17.20

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «Art. 10-*ter*» *al comma 3, primo periodo la parola:* «reiterato» *è soppressa.*

17.21

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «Art. 10-*ter*» *al comma 3, al secondo periodo le parole:* «caso per caso» *sono soppresse.*

17.22

MALAN, BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, CARDIELLO, FAZZONE

Al capoverso «Art. 10-*ter*», *comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole:* «caso per caso,».

17.23

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 3, al secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» *con le seguenti:* «dieci giorni».

17.24

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «Art. 10-*ter*» *al comma 3, le parole che vanno da:* «Si applicano» *a:* «Unione Europea» *sono soppresse e sostituite dalle seguenti:* «in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

17.25

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli stranieri richiedenti protezioni internazionale nonché alle persone vulnerabili di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

17.26

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «è competente alla convalida il tribunale» *con le seguenti:* «è competente alla convalida la Corte d'appello».

17.27

CASSON, DIRINDIN, CORSINI, GRANAIOLA, RICCHIUTI, MINEO, MUSSINI

Dopo il comma 4 del nuovo articolo 10-ter *del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 alla fine del comma 2 è inserito il seguente comma:*

«4-*bis*. È sempre consentito l'accesso libero e senza preavviso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne, ai centri menzionati nel presente articolo e ai locali delle Questure e dei posti di polizia di frontiera e a tutti i locali pubblici o privati in cui lo straniero si trova sotto il controllo delle forze di polizia, al fine di verificare l'effettivo rispetto di diritto all'informazione e delle altre garanzie previste dal presente articolo ai rappresentanti dell'Alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati, al Garante nazionale e regionale dei detenuti e delle persone private della libertà personale ai rappresentanti di associazioni od enti, diversi da quelli dell'ente gestore del centro, che non svolgono in convenzione a titolo oneroso con la Pubblica Amministrazione, sul territorio

italiano, le attività presso i centri di servizio alle frontiere o presso centri di accoglienza comunque denominati o presso i centri di permanenza temporanea e che siano iscritti nel registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

17.28

PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ORELLANA, BATTISTA, ZIN

Al comma l, capoverso «Art. 10-*ter*», *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-*bis*. È sempre consentito l'accesso libero e senza preavviso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne, ai centri menzionati nel presente articolo e ai locali delle Questure e dei posti di polizia di frontiera e a tutti i locali pubblici o privati in cui lo straniero si trova sotto il controllo delle forze di polizia, al fine di verificare l'effettivo rispetto del diritto all'informazione e delle altre garanzie previste dal presente articolo ai rappresentanti dell'Alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati, al Garante nazionale e regionale dei detenuti e delle persone private della libertà personale e ai rappresentanti di associazioni od enti, diversi da quelli dell'ente gestore del centro, che non svolgano in convenzione a titolo oneroso con la Pubblica Amministrazione, sul territorio italiano, le attività presso i centri di servizio alle frontiere o presso i centri di accoglienza comunque denominati o presso i centri di permanenza temporanea e che siano iscritti nei registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

17.29

MAZZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 10-*ter*», *dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. È sempre consentito l'accesso libero e senza preavviso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne, ai centri menzionati nel presente articolo e ai locali delle Questure e dei posti di polizia di frontiera e a tutti i locali pubblici o privati in cui lo straniero si trova sotto il controllo delle forze di polizia, alfine di verificare l'effettivo rispetto del diritto all'informazione e delle altre garanzie previste dal presente articolo ai rappresentanti dell'Alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati, al Garante nazionale e regionale dei detenuti e delle persone private della libertà personale e ai rappresentanti di associazioni od enti, diversi da quelli dell'ente gestore del centro, che non svolgano in convenzione a titolo oneroso con la Pubblica Amministrazione, sul territorio italiano, le attività presso i centri di servizio alle frontiere o presso i centri di accoglienza comunque denominati o presso i centri di permanenza temporanea e che siano iscritti nel registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

17.30

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 10-*ter*», *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. È sempre consentito l'accesso libero e senza preavviso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne, ai centri menzionati nel presente articolo e ai locali delle Questure e dei posti di polizia di frontiera e a tutti i locali pubblici o privati in cui lo straniero si trova sotto il controllo delle forze di polizia, al fine di verificare l'effettivo rispetto del diritto all'informazione e delle altre garanzie previste dal presente articolo ai rappresentanti dell'Alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati, al Garante nazionale e regionale dei detenuti e delle persone private della libertà personale e ai rappresentanti di associazioni od enti, diversi da quelli dell'ente gestore del centro, che non svolgano in convenzione a titolo oneroso con la Pubblica Amministrazione, sul territorio italiano, le attività presso i centri di servizio alle frontiere o presso i centri di accoglienza comunque denominati o presso i centri di permanenza temporanea e che siano iscritti nel registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

17.31

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 1, capoverso «Art. 10-*ter*», *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sostituire il secondo comma con il seguente:

"Quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti di identità da essi esibiti, il trattenimento è consentito per non più di 48 ore"».

17.32

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 1, capoverso «Art. 10-*ter*», *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sostituire il secondo comma con il seguente:

"Quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti di identità da essi esibiti, il trattenimento è consentito per non più di 36 ore"».

Art. 18

18.1

DI BIAGIO

Al comma 1, capoverso 9-septies *dopo le parole:* «del medesimo Ministero dell'interno» *sono aggiungere in fine, le seguenti parole:* «, nonché con le centrali operative della polizia locale».

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di garantire la piena attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge anche in rapporto all'efficace operatività della polizia locale sul territorio, in relazione agli accertamenti necessari e nell'ambito delle politiche per la sicurezza e gestione del territorio, alla legge n. 121 del 1981 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 9 comma 1 le parole: ", agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11". Sono così modificate: "e agli ufficiali di polizia locale, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo Il e agli agenti di polizia locale debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11"».

18.2

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Al comma 1, dopo il comma 9-septies*, aggiungere il seguente:*

«9-*octies*. Nell'ambito delle attività di contrasto all'immigrazione irregolare e delle operazioni di soccorso di migranti effettuate in alto mare, il comandante dell'unità navale militare operante, nel rispetto degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali, può procedere, in luogo del sequestro di cui al comma 9-*quater*, all'affondamento del natante utilizzato per il trasporto, nei casi eccezionali in cui tale misura risulti indispensabile per fronteggiare un pericolo concreto ed attuale per la salvaguardia della vita umana degli stranieri soccorsi o dell'equipaggio dell'unità navale ovvero per la sicurezza della navigazione e non siano praticabili in concreto altri interventi, assicurando, ove possibile, ogni fonte di prova. Il comandante dell'unità navale militare che ha proceduto all'affondamento informa, senza ritardo, il pubblico ministero competente, trasmettendo, entro le quarantotto ore successive, il verbale delle operazioni compiute. Il verbale contiene l'indicazione delle circostanze di fatto che hanno legittimato il ricorso all'affondamento. La misura dell'affondamento prevista dal presente comma si applica solo ai natanti di stazza lorda (GT) inferiore a cinquecento».

18.3

DI BIAGIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico" inserire le seguenti: "nonché al personale della polizia locale". Alle minori entrate derivanti dalla presente disposizione, valutate in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Le Regioni possono implementare con proprie risorse le coperture assicurative della Polizia locale del territorio di loro competenza, stipulando apposite convenzioni con l'Inail».

18.4

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 2, sostituire le parole: «0,75 milioni di euro per l'anno 2017, 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 0,75 milioni di euro per l'anno 2019» *con le seguenti:* «1 milione di euro per l'anno 2017, 3,25 milioni di euro per l'anno 2018 e 1 milione di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della delle di conversione del presente decreto, le dotazioni finanziarie residue di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nei programmi del Ministero della Difesa, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte, in misura lineare, per un ammontare pari a 0,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019».

18.5

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di incrementare la dotazione organica dei magistrati delle direzioni distrettuali antimafia in misura pari ad almeno il 20 per cento del ruolo organico assegnato alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, provvede con propri decreti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla rideterminazione delle piante organiche delle direzioni distrettuali antimafia, così come determinato dall'allegato 1 di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 16 settembre 2008, n.143. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

18.6

BRUNI, PERRONE, LIUZZI, ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 1235 del Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo comma, premettere il seguente:*

"01. Agli effetti dell'articolo 57 del codice di procedura penale sono ufficiali di polizia Giudiziaria gli ufficiali ed i sottufficiali del corpo delle Capitanerie di porto ? Guardia Costiera";

b) *al primo comma, apportare le seguenti modifiche:*

1) sostituire la frase "Agli effetti dell'articolo 221 del codice di procedura penale sono ufficiali di polizia giudiziaria" con la seguente: "Sono altresì ufficiali di polizia giudiziaria";

2) al punto 1. Sopprimere le seguenti parole: "i comandanti, gli ufficiali del corpo delle capitanerie di porto,";

c) *al secondo comma, premettere il seguente:*

"02. Sono agenti di polizia giudiziaria i graduati e i militari di truppa del corpo delle Capitanerie di porto ? Guardia Costiera"».

18.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 1235, primo comma, numero 1), del Codice della navigazione, dopo le parole: "gli ufficiali del corpo delle capitanerie di porto," inserire le seguenti: "gli ufficiali della guardia costiera",».

18.8

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al fine di assicurare l'espletamento dei nuovi compiti assegnati, il Consiglio Superiore della Magistratura provvede a potenziare il contingente di magistrati assegnati alle direzioni distrettuali antimafia, fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria».

18.9

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 496 del Codice penale è aggiunto, in [me, il seguente periodo: "La condanna dello straniero o apolide per la dichiarazione mendace determina la revoca del permesso di soggiorno per un periodo di cinque anni dalla data di deposito della sentenza nella cancelleria del giudice che la ha pronunciata".».

18.10

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 496 del Codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La condanna dello straniero o apolide per la dichiarazione mendace determina l'impossibilità di rinnovare il permesso di soggiorno alla sua scadenza per un periodo di 5 anni".».

18.11

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Disposizioni concernenti la polizia locale)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge 1º aprile 1981, n. 121, sono inseriti i seguenti:

"L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli agenti ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla polizia locale autorizzati, ai sensi dell'articolo 11, con apposito regolamento di attuazione.

È escluso, per i sottoufficiali e agenti di polizia locale di cui al terzo comma del presente articolo, l'accesso ai dati e alle informazioni secretati di cui all'articolo 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128.

Il regolamento di cui al terzo comma garantisce comunque l'accesso ai dati relativi ai veicoli rubati, ai documenti d'identità rubati o smarriti, alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, ai precedenti penali nonché ai provvedimenti amministrativi penali pendenti riguardanti persone e cose.

Gli appartenenti alla polizia locale conferiscono al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, senza ritardo, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e di repressione dei reati nonché di quelle amministrative, secondo modalità tecniche individuate con il regolamento di cui al terzo comma".

2. Il regolamento di attuazione di cui al terzo comma dell'articolo 9 della legge 1º aprile 1981, n. 121, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore nella presente legge.

3. Il comma 1 dell'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. Gli operatori di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico, della Direzione generale della motorizzazione civile e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"».

18.12

BUCCARELLA, CIOFFI, MONTEVECCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno irregolare)

1. È abrogato l'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286.

2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 3-*septies* sono abrogate le parole: "di cui all'articolo 10-*bis*";

b) all'articolo 13, comma 5 è abrogato il penultimo periodo;

c) all'articolo 14-*ter* nel comma 3 è abrogato il secondo periodo;

d) all'articolo 16, nel comma 1 sono abrogate le parole: "nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-*bis*;

e) all'articolo 16, comma 1-*bis* sono abrogate le parole: "di cui all'articolo 10-*bis*".

3. Nei confronti degli stranieri che sono entrati irregolarmente nel territorio dello Stato e che non abbiano il presupposto per ottenere il rilascio o il rinnovo di alcun titolo di soggiorno restano applicabili le norme vigenti in materia di respingimenti e di espulsioni.

4. I risparmi derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono resi disponibili per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale nonché ai fini delle operazioni di respingimento, espulsione e rimpatrio di cui al presente decreto-legge«.

18.13

PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ORELLANA, BATTISTA, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis.*

(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno irregolare)

1. È abrogato l'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286.

2. In considerazione dell'abrogazione di cui al comma 1,. al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 3-*septies* sono abrogate le parole: "di cui all'articolo 10-*bis*";

b) all'articolo 13, comma 5 è abrogato il penultimo periodo;

c) all'articolo 14-*ter* nel comma 3 è abrogato il secondoperiodo;

d) all'articolo 16, nel comma 1 sono abrogate le parole: "nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-*bis*";

e) all'articolo 16, comma 1-*bis* sono-abrogate le parole: "di cui all'articolo 10-*bis*".

3. Nei confronti degli stranieri che sono-entrati irregolarmente nel territorio dello Stato e che non abbiano il presupposto per ottenere il rilascio o il rinnovo di alcun titolo di soggiorno restano applicabili nelle norme vigenti in materia di respingimenti e di espulsioni».

18.14

BUCCARELLA, CIOFFI, MONTEVECCHI, CRIMI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis.*

(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno irregolare)

1. È abrogato l'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286.

2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 3-*septies* sono abrogate le parole: "di cui all'articolo 10-*bis*";

b) all'articolo 13, comma 5 è abrogato il penultimo periodo;

c) all'articolo 14-*ter* nel comma 3 è abrogato il secondo periodo;

d) all'articolo 16, nel comma 1 sono abrogate le parole: "nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-*bis*";

e) all'articolo 16, comma 1-*bis* sono abrogate le parole: "di cui all'articolo 10-*bis*".

3. Nei confronti degli stranieri che sono entrati irregolarmente nel territorio dello Stato e che non abbiano il presupposto per ottenere il rilascio o il rinnovo di alcun titolo di soggiorno restano applica bili le norme vigenti in materia di respingimenti e di espulsioni».

18.15

CASSON, DIRINDIN, RICCHIUTI, GRANAIOLA, CORSINI, MINEO, MUSSINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis.*

(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno illegale)

1. È abrogato l'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286.

2. In considerazione dell'abrogazione prevista nel comma 1 nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 3-*septies* sono abrogate le parole: "di cui all'articolo 10-*bis*";

b) all'articolo 13, comma 5, è abrogato il penultimo periodo;

c) all'articolo 14-*ter* nel comma 3 è abrogato il secondo periodo;

d) all'articolo 16; nel comma 1, sono abrogate le parole: "nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-*bis*;

e) all'articolo 16, comma 1-*bis*, sono abrogate le parole: "di cui all'articolo 10-*bis*".

3. Nei confronti degli stranieri che sono entrati irregolarmente nel territorio dello Stato e che non abbiano il presupposto per ottenere il rilascio o il rinnovo di alcun titolo di soggiorno restano applicabili e norme vigenti in materia di espulsioni.».

18.16

MAZZONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis.*

(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno irregolare)

1. È abrogato l'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286.

2. In considerazione dell'abrogazione prevista nel comma 1 nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 13, comma 3-*septies* sono abrogate le parole: "di cui all'articolo 10-*bis*"; all'articolo 13, comma 5 è abrogato il penultimo periodo;

all'articolo 14-*ter* nel comma 3 è abrogato il secondo periodo;

all'articolo 16, nel comma 1 sono abrogate le parole: "nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-*bis*";

all'articolo 16, comma 1-*bis* sono abrogate le parole: "di cui all'articolo 10-*bis*".

3. Nei confronti degli stranieri che sono entrati irregolarmente nel territorio dello Stato e che non abbiano il presupposto per ottenere il rilascio o il rinnovo di alcun titolo di soggiorno restano applicabili nelle norme vigenti in materia di respingimenti e di espulsioni.».

18.17

MANCONI, LO GIUDICE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno irregolare)

1. l'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286, è abrogato.

2. Nei confronti degli stranieri che sono entrati irregolarmente nel territorio dello Stato e che non abbiano il presupposto per ottenere il rilascio o il rinnovo di alcun titolo di soggiorno restano applicabili nelle norme vigenti in materia di respingimenti e di espulsioni».

Conseguentemente al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) *all'articolo 13, comma 3*-septies *sono abrogate le parole:* «di cui all'articolo 10-*bis*»;

b) *all'articolo 13, comma 5 è abrogato il penultimo periodo;*

c) *all'articolo 14*-ter *nel comma 3 è abrogato l'ultimo periodo;*

d) *all'articolo 16, nel comma 1 sono abrogate le parole:* «nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-*bis*»;

e) *all'articolo 16, comma 1-bis* sono abrogate le parole: «di cui all'articolo 10-*bis*».

18.18

GUERRA, LO MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, DIRINDIN, GRANAIOLA, CORSINI, RICCHIUTI, PEGORER, SONEGO, GATTI, FORNARO, GOTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Abrogazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'articolo 10-*bis* è abrogato».

Art. 19

19.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Sopprimere l'articolo.

19.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Sopprimere il comma 1.

19.3

CASSON, DIRINDIN, GRANAIOLA, RICCHIUTI, MINEO, MUSSINI

Al comma 1, dopo le parole: «Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza», *inserire le seguenti parole:* «non ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'articolo 403 del c.c.».

19.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Sopprimere il comma 2.

19.5

MANCONI, LO GIUDICE

Sopprimere il comma 2.

19.6

MAZZONI

Sopprimere il comma 2.

19.7

CAPPELLETTI, MONTEVECCHI, GIARRUSSO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

19.8

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Al comma 2, lettera a) *sostituire le parole:* «di ulteriori 15 giorni» *con le seguenti:* «, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori quattordici mesi».

19.9

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Al comma 2, lettera a) *sostituire le parole:* «di ulteriori 15 giorni» *con le seguenti:* «, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori otto mesi».

19.10
CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI
Al comma 2, lettera a) *sostituire* «15» *con* «90».
19.11
CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI
Al comma 2, lettera a) *sostituire* «15» *con* «60».
19.12
CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI
Al comma 2, aggiungere la seguente lettera c)*:*
«*b)* all'articolo 14, comma 5 al quinto sostituire la parola "novanta giorni" con "centottanta giorni" e inserire il seguente periodo: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi"».
19.13
CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI
Al comma 2, aggiungere la seguente lettera c):
«*c)* all'articolo 14, comma 5 al quinto sostituire la parola "novanta giorni" con "centottanta giorni" e inserire il seguente periodo: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giomi fino ad un termine massimo di ulteriori sei mesi"».
19.14
CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI
Al comma 2, aggiungere la seguente lettera c):
«*d)* all'articolo 14, comma 5 al quinto sostituire la parola "novanta giorni" con "centottanta giorni"».
19.15
CASSON, DIRINDIN, RICCHIUTI, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI
Al comma 3, sostituire le parole: «In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1 e 2» *con le seguenti:* «In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui al comma 2».
19.16
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS
Sopprimere il comma 3.
19.17
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività umanitarie presso i centri per l'accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo è autorizzata, per la loro gestione, la spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro 12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090 a decorrere dal 2019. Per interventi strutturali finalizzati al miglioramento qualitativo della vivibilità dei centri per l'accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo le spese di realizzazione dei centri è autorizzata, inoltre, la spesa di 13 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
19.18

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività dei progetti della rete del sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati è autorizzata, la spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro 12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090 a decorrere dal 2019. Per interventi strutturali finalizzati al miglioramento dei luoghi di accoglienza inseriti nei progetti della rete del sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati è autorizzata, inoltre, la spesa di 13 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo l, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

19.19

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Al comma 3, alla fine del primo periodo dopo le parole: «delle strutture»*, aggiungere le seguenti:* «con una capienza effettiva per ciascuna non inferiore a duecentocinquanta».

19.20

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Al comma 3, alla fine del primo periodo dopo le parole: «delle strutture»*, aggiungere le seguenti:* «con una capienza effettiva per ciascuna non inferiore a duecento».

19.21

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Al comma 3, alla fine del primo periodo dopo le parole: «delle strutture»*, aggiungere le seguenti:* «con una capienza effettiva per ciascuna non inferiore a cento cinquanta».

19.22

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Al comma 3, alla fine del primo periodo dopo le parole: «delle strutture»*, aggiungere le seguenti:* «e una loro capienza effettiva tale da garantire il trattenimento di tutti i cittadini di paesi terzi il cui ingresso o soggiorno sia irregolare presenti».

19.23

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, PEGORER, CORSINI, RICCHIUTI, GOTOR, FORNARO, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Al comma 3, aggiungere, dopo il primo periodo, il seguente:

«A tal fine, il Comune può avvalersi di strutture per l'autonomia di piccole dimensioni, concepite per accogliere minori prossimi alla maggiore età, valutati individualmente dai servizi sociali come idonei per essere avviati progressivamente alla vita autonoma attraverso un accompagnamento educativo mirato. Le Regioni, nell'ambito delle loro competenze di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali si impegnano a promuovere, anche sperimentalmente, strutture con tali caratteristiche su tutti i territori definendone i requisiti strutturali e organizzativi».

19.24

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Al comma 3, al secondo periodo sostituire le parole: «La dislocazione dei»*, con le seguenti:* «L'individuazione dei siti e delle aree ove saranno dislocati i»*, e sostituire la parola:* «sentito»*, con le seguenti:* «d'intesa con» *e dopo la parola:* «interessata»*, aggiungere le seguenti:* «e con i Sindaci dei comuni interessati».

19.25

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 3, sostituire le parole: «sentito il presidente della regione interessata»*, con le seguenti:* «sentita la regione interessata».

19.26

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 3, sostituire le parole: «sentito il presidente della regione interessata»*, con le seguenti:* «d'intesa con la regione interessata».

19.27

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 3, sostituire le parole: «sentito il presidente della regione interessata»*, con le seguenti:* «acquisito il parere del consiglio regionale».

19.28

ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ZIN, BERGER

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «sentita il presidente della regione»*, inserire le seguenti:* «e della provincia autonoma».

19.29

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 3, dopo le parole: «il presidente della regione interessata,»*, inserire le seguenti:* «previo parere dei sindaci dei comuni interessati» *e dopo il secondo periodo inserire il seguente:* «Nell'individuazione dei siti e delle aree sulle quali dislocare i centri nonché nelle procedure di trasferimento dei migranti nel territorio dei rispettivi comuni, è richiesto il parere vincolante dei sindaci dei comuni interessati».

19.30

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 3, sostituire la parola: «privilegiando» *con le seguenti:* «esclusivamente presso».

19.31

ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ZIN, BERGER

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «esterne ai centri urbani»*, inserire le seguenti:* «, preferibilmente in prossimità di un aeroporto,».

19.32

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:

«I membri del Parlamento e, per i territori di competenza, i consiglieri regionali possono ispezionare, senza autorizzazione, i centri di cui al presente comma, al fine di acquisire tutte le informazioni relative alla struttura e verificarne le condizioni, ed incontrare altresì, durante le visite, il personale e le persone presenti nei centri medesimi. L'autorizzazione non è altresì necessaria per coloro che accompagnano le persone sopraindicate per ragioni del loro ufficio».

19.33

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 3, dopo il terzo periodo inserire i seguenti: «L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) vigila sulle procedure di gara per gli appalti di lavori di adeguamento e ristrutturazione dei centri di nuova istituzione di cui al presente comma, nonché sulle modalità di affidamento dei medesimi centri e sulla relativa gestione da parte degli enti gestori, e, a tal fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede qualsiasi documento ritenuto necessario. Al fine di garantire forme e modalità per la verifica degli adempimenti contrattuali da parte degli enti gestori, ivi compreso il mantenimento dei livelli qualitativi concordati, ed i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto, tutti gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente comma vengono comunque trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative. L'Anac trasmette annualmente al Governo e al Parlamento apposita elazione sull'attività svolta dagli enti gestori dei centri e segnala fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici».

19.34

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministro dell'interno adotta, con proprio decreto, le iniziative idonee a garantire che le stazioni appaltanti, nell'affidamento dei servizi per la gestione dei centri di cui al presente comma, assicurino il rispetto della normativa vigente in materia di aggiudicazione di contratti pubblici e il rispetto dei principi di concorsualità, trasparenza, economicità,

"par condicio" e buona amministrazione, anche in situazioni di estrema urgenza o di emergenza, e favoriscano la massima partecipazione, attraverso l'utilizzo di accordi-quadro che consentano di individuare preventivamente, mediante procedure ad evidenza pubblica, un elenco di possibili erogatori dei servizi con i quali stipulare apposite convenzioni finalizzate a far fronte alle esigenze di accoglienza. Il Ministro dell'interno adotta altresì le opportune iniziative volte a garantire azioni di monito raggio della corretta esecuzione dei contratti e ad assicurare la verifica periodica dell'efficacia, efficienza e qualità delle prestazioni fornite, nonché del raggiungimento degli obiettivi previsti».

19.35

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Nei centri di cui al presente comma è consentito l'accesso ai rappresentanti di associazioni od enti, diversi da quelli dell'ente gestore del centro, che non svolgano in convenzione a titolo oneroso con la Pubblica Amministrazione, sul territorio italiano, le attività presso i centri di servizio alle frontiere o presso i centri di accoglienza comunque denominati o presso i centri di permanenza temporanea e che siano iscritti nel registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

19.36

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle regioni nel cui territorio sia presente un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'istituzione di nuovi centri ai sensi del presente articolo determina la chiusura dei centri già esistenti».

19.37

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I centri di nuova istituzione non possono essere gestiti da soggetti privati».

19.38

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dei centri di nuova istituzione di cui al presente articolo, il Ministro dell'interno, provvede, con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le associazioni sindacali di categoria, ad incrementare il personale di polizia in servizio presso i centri medesimi, a fronte della corrispondente riduzione dell'utilizzo del personale di polizia per funzioni di notificazione e altri servizi connessi alla fase di ricorso giudiziario già prevista dal presente decreto-legge. Con il medesimo decreto di cui al presente comma viene stabilita, per il personale di polizia impiegato presso i centri di nuova istituzione, una indennità specifica di servizio, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 141 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

19.39

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. La gestione dei centri di cui al presente articolo è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno. Con decreto del Ministro dell'Interno, da adottar si entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalità relative alla gestione esclusivamente pubblica dei centri di cui al presente articolo».

19.40

ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ZIN, BERGER

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Per le strutture destinate all'accoglienza di richiedenti protezione internazionale, le norme

in materia di requisiti strutturali, di prevenzione incendi e di sicurezza di cui al decreto del presidente della Repubblica del 1 agosto 2011, n. 151, nonché le ulteriori norme e direttive in materia applicabili alle strutture con capacità ricettiva fino a 25 persone, si applicano fino ad una capacità ricettiva di 50 persone.

3-*ter*. Stante l'urgente necessità di attivare ulteriori posti da destinare all'accoglienza di richiedenti protezione internazionale, per i lavori e-gli acquisti relativi all'approntamento di strutture da destinare all'accoglienza di richiedenti protezione internazionale, le norme in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non trovano applicazione fino al 31 dicembre 2018».

19.41

ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ZIN

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Per le strutture destinate all'accoglienza di richiedenti protezione internazionale, le norme in materia di requisiti strutturali, di prevenzione incendi e di sicurezza di cui al decreto del presidente della Repubblica del 1 agosto 2011, n. 151, nonché le ulteriori norme e direttive in materia applicabili alle strutture con capacità ricettiva fino a 25 persone, si applicano fino ad una capacità ricettiva di 50 persone.

3-*ter*. Stante l'urgente necessità di attivare ulteriori posti da destinare all'accoglienza di richiedenti protezione internazionale, per i lavori e gli acquisti relativi all'approntamento di strutture da destinare all'accoglienza di richiedenti protezione internazionale, le norme in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non trovano applicazione fino ad una spesa di 250.000 euro per immobile».

19.42

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-*bis*. La gestione dei centri di nuova istituzione non può essere affidata a soggetti, enti o associazioni che gestiscano centri di accoglienza».

19.43

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività umanitarie presso i centri per l'accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo è autorizzata, per la loro gestione, la spesa di euro 19.125.000 a valere sulle risorse del programma FAMI ? Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione».

19.44

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Al comma 4 sostituire le parole: «Ministero dell'Interno»*, con le seguenti:* «Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

19.45

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 4, sostituire le parole da: «la spesa di euro 19.125.000»*, fino alla fine del comma, con le seguenti:* «la spesa di 30 milioni di euro». *All'onere derivante dal presente comma si provvede:*

a) *quanto a 19.125.000 euro per l'anno 2017, a valere sulle risorse del programma FAMI ? Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020*;

b) *quanto a 10.875.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».*

19.46

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 4, sostituire le parole da: «la spesa di euro 19.125.000»*, fino alla fine del comma, con le seguenti:* «la spesa di 30 milioni di euro». *All'onere derivante dal presente comma si provvede:*

a) *quanto a 19.125.000 euro per l'anno 2017, a valere sulle risorse del programma FAMI ? Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020;*

b) *quanto a 10.875.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».*

19.47

RUSSO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Le attività di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *r)*, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, si intendono adempiute mediante la costituzione di specifiche sezioni di donatori volontari di sangue che si conformano ai requisiti di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219.

5-*ter*. AI decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera *h)*, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'Associazione subentra in tutti i rapporti con la Direzione Generale per la Motorizzazione, istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 138, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";

b) all'articolo 4, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. L'Ente individua con propri provvedimenti i beni mobili ed immobili da trasferire in proprietà all'Associazione ai sensi del presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresì, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all'Associazione nonché per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima. I provvedimenti di cui al presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione.";

c) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La gestione separata di cui al comma 2 si conclude il 31 dicembre 2017 con un atto del Presidente dell'Ente di ricognizione della massa attiva e passiva, che confluisce nella procedura di cui all'articolo 8, comma 2. I residui attivi e passivi riferiti alle relazioni interne fra le unità in cui l'Ente si articolava fino al 31 dicembre 2013 si intendono estinti a titolo definitivo con conseguente cancellazione delle relative partite contabili.";

d) all'articolo 4, sono abrogati i commi 4, 5 e 6;

e) all'articolo 8, comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

"A far data dallo gennaio 2018, l'Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al presente comma. Ai fini di cui al precedente periodo, l'amministratore dell'Ente, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *c)* del presente decreto, assume le funzioni di commissario liquidatore e il collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, assume quelle di comitato di sorveglianza. Il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione Iiquidatoria, del personale individuato, secondo le medesime modalità di cui al presente comma, con provvedimento del Presidente dell'Ente nell'ambito del contingente di personale già individuato quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine dello gennaio 2018 per il trasferimento anche in sovrannumero e per il contestuale trasferimento delle risorse ad altra amministrazione è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del Commissario liquidatore".

5-*quater*. Il personale dipendente dell'Ente, appartenente all'area professionale e medica, che non abbia trovato collocazione nel comparto di appartenenza, può accedere in mobilità, anche in

soprannumero, nell'ambito della dirigenza delle professionalità sanitarie del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco, nonché delle qualifiche di ricercatore e tecnologo degli enti di ricerca e, per quanto riguarda i medici, nell'ambito della dirigenza medica dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP). Detto personale può essere inquadrato nelle amministrazioni di destinazione anche se in possesso di specializzazione in disciplina diversa. La mobilità di cui al presente comma è finanziata a valere sulle risorse derivanti dalle facoltà di assunzione delle amministrazioni di destinazione».

19.48

BERNINI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Le attività di cui all'articolo 1 comma 4 lettera *f)* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, si intendono adempiute mediante la costituzione di specifiche sezioni di donatori volontari di sangue che si conformano ai requisiti di cui alla legge 21 ottobre 2005 n 219.

5-*ter*. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, al comma 1, lettera *h)* alla fine aggiungere il seguente periodo: "L'Associazione subentra in tutti i rapporti con la Direzione Generale per la motorizzazione istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizione di cui all'articolo 138, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.";

b) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. L'Ente individua con propri provvedimenti i beni mobili ed immobili da trasferire in proprietà all'Associazione ai sensi del presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresì, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili: da trasferire in proprietà all'Associazione nonché per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima. I provvedimenti di cui al presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione.";

c) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"La gestione separata di cui al comma 2 si conclude al 31 dicembre 2017 con un atto di ricognizione della massa attiva e passiva del Presidente dell'Ente. Le massa attiva e passiva, così individuate confluiscono nella procedura di cui all'articolo 8 comma 2. I residui attivi e passivi riferiti alle relazioni interne fra le unità in cui l'Ente si articolava fino al 31 dicembre 20 13 si intendono estinti a titolo definitivo con conseguente cancellazione delle relative partite contabili. 'Conseguentemente sono abrogati i commi 4,5 e 6.";

e) all'articolo 8, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A far data dal 1º gennaio 2018 l'Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al presente comma. Gli organi deputati alla liquidazione di cui all'articolo 198 del citato Regio Decreto sono rispettivamente l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *c)* quale commissario liquidatore e l'argano di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *b)* quale comitato di sorveglianza. Il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione liquidatoria, del personale individuato, secondo le medesime modalità di cui al presente comma, con provvedimento del Presidente dell'Ente nell'ambito del contingente di personale già individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine e del 1º gennaio 20 18 per il trasferimento anche in sovrannumero e contestuale trasferimento delle risorse ad altra amministrazione è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del Commissario Liquidatore".

5-*quater*. Il personale dipendente dell'Ente, appartenente all'area professionale e medica, che non abbia trovato collocazione nel comparto di appartenenza, può accedere in mobilità, anche in soprannumero, nell'ambito della dirigenza delle-professionalità sanitarie del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco, nonché delle qualifiche di ricercatore e tecnologo degli enti di

ricerca e, per quanto riguarda i medici, nell'ambito della dirigenza medica dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà. Detto personale potrà essere inquadrato nelle amministrazioni di destinazione anche se in possesso di specializzazione in disciplina diversa. Resta fermo che la mobilità di cui al presente comma è finanziata a valere sulle risorse derivanti dalle facoltà di assunzione delle amministrazioni di destinazione».

19.49

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-*bis*. È istituito, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, un Organismo di controllo con il compito di verificare e monitorare il corretto adempimento di quanto previsto dalle convenzioni che disciplinano la gestione dell'accoglienza dei migranti richiedenti asilo da parte dei gestori dei centri, nonché la qualità dei servizi, i livelli di assistenza e accoglienza e la gestione contabile nei centri governativi, soprattutto di accoglienza temporanea.

5-*ter*. L'Organismo si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché del Corpo dì polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato.

5-*quater*. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Organismo».

19.50

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente, i centri di cui al presente articolo devono in ogni caso assicurare la necessaria assistenza dello straniero, il pieno rispetto della sua dignità e gli strumenti atti a rendere effettiva la libertà di corrispondenza con l'esterno. Durante la permanenza dei centri, il trattamento delle persone straniere deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, tenendo conto, per quanto attiene alla assegnazione e alle modalità di convivenza, anche delle caratteristiche derivanti dalla provenienza, dal sesso, dall'età e dalla religione professata dalla persona. Deve essere assicurata e periodicamente verificata la tutela della salute psicofisica delle persone trattenute, favorendo per quanto possibile la loro collaborazione alle attività dei centri, nel rispetto delle cautele imposte dalla legge».

19.51

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Nell'ambito del sistema di ripartizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale, il prefetto richiede, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto all'avvio delle procedure di allocazione, il parere dei sindaci degli enti locali coinvolti. Il parere del sindaco è vincolante ai fini delle decisioni relative alla distribuzione dei migranti. Se il parere non è reso, il prefetto è autorizzato ad avviare le procedure di distribuzione predeterminate».

19.52

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il questore decide la destinazione al centro le cui caratteristiche sono più idonee ad ospitare le persone di cui si dispone il trattenimento, sulla base di protocolli che il Ministro dell'Interno, anche al fine di assicurare un trattamento dignitoso alle persone, trasmette a ciascuna questura sul territorio».

19.0.1

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, CARDIELLO, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam)

1. Per assicurare il rispetto delle esigenze di sicurezza urbana, e al fine di salvaguardare l'identità e il ruolo delle moschee e degli imam in Italia, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 3,8, 19 e 20 della Costituzione, sono istituiti il Registro pubblico delle moschee e l'Albo nazionale degli *imam*.

2. È istituito presso il Ministero dell'interno il Registro pubblico delle moschee presenti nel territorio nazionale, di seguito denominato "Registro".

3. Coloro che esercitano la funzione di *imam* o sono comunque responsabili della direzione del luogo di culto chiedono al Ministro dell'interno l'iscrizione della moschea nel Registro, mediante apposita domanda presentata alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è ubicato il luogo di culto, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le ulteriori nonne necessarie per la sua attuazione.

5. La domanda di iscrizione nel Registro, corredata della documentazione edilizia e catastale relativa all'immobile adibito a luogo di culto, del piano economico-finanziario per la sua gestione e dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani ed esteri, deve essere sottoscritta, con firma autenticata da un notaio, da chi esercita la funzione di *imam* o è responsabile della direzione del luogo di culto ed essere accompagnata dalle firme autenticate di un numero di aderenti al culto nella misura del 5 per cento del numero delle persone professanti la religione musulmana legalmente residenti nella provincia.

6. La domanda di iscrizione deve contenere, a pena di nullità:

a) l'indicazione della denominazione e della sede della moschea;

b) l'indicazione della natura giuridica del soggetto che la gestisce;

c) la dichiarazione di chi esercita la funzione di *imam* o è responsabile della direzione del luogo di culto, attestante il possesso della cittadinanza italiana e il domicilio in Italia;

d) l'elenco della documentazione allegata.

7. Alla domanda di iscrizione sono allegate:

a) una relazione contenente:

1) l'esposizione dei princìpi religiosi cui si ispira l'attività svolta all'interno della moschea;

2) l'indicazione, qualora i princìpi religiosi comportino, oltre che l'esercizio di riti, anche attività di insegnamento (madrasa), delle materie e dei princìpi oggetto dell'insegnamento;

3) qualora sia prevista la presenza di un soggetto che esercita la funzione di *imam* o funzioni analoghe, le generalità del titolare;

4) l'autorità religiosa da cui l'ente dipende;

5) l'elenco delle altre sedi italiane ed estere con i nomi consistenza numerica dei fedeli;

b) copia dell'atto o del contratto relativo alla disponibilità della sede. La disponibilità dei locali deve essere garantita per un congruo periodo di tempo;

c) dichiarazione bancaria o di un istituto di credito comprovante la consistenza del patrimonio mobiliare eventualmente a disposizione del luogo di culto.

8. La domanda è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

9. La prefettura-ufficio territoriale del Governo cura l'istruttoria della domanda di iscrizione nel Registro, assumendo i pareri e le informazioni degli organi di pubblica sicurezza.

10. In particolare, la prefettura-ufficio territoriale del Governo, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche:

a) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali e indica le misure e le cautele eventualmente ritenute necessarie;

b) verifica la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

c) esprime parere motivato sull'impatto sociale derivante dall'autorizzazione all'iscrizione nel Registro.

11. Per i locali aventi capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al comma 2 sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri, che attesta la rispondenza del locale alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

12. Il prefetto, accertata la regolarità della domanda di iscrizione nel Registro e verificato l'esito favorevole di tutti gli accertamenti prescritti dalla presente legge, propone al Ministro dell'interno l'iscrizione della moschea nel Registro.

13. Il Ministro dell'interno dispone l'iscrizione nel Registro se sono rispettate tutte le condizioni stabilite dalla presente legge e se la moschea è realizzata nel rispetto dei piani urbanistici approvati dal comune nel cui territorio essa è ubicata.

14. Il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, vigila sullo svolgimento delle attività compiute all'interno della moschea, segnala le variazioni di chi esercita la funzione di *imam* o funzioni analoghe presso la medesima e comunica i fatti di particolare importanza al Ministro dell'interno. Cura altresì il controllo periodico sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, segnalando all'autorità competente le eventuali carenze.

15. Chi esercita la funzione di *imam* o il responsabile della direzione del luogo di culto presenta annualmente il bilancio della gestione economico-finanziaria della moschea e l'aggiornamento dell'elenco degli eventuali finanzia tori italiani ed esteri, debitamente documentato, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio, che ne cura la trasmissione al Ministro dell'interno.

16. Ove per qualsiasi causa cambi il titolare della funzione di *imam* o il responsabile della direzione del luogo di culto, il subentrante deve presentare al prefetto, entro le successive quarantotto ore, la documentazione atte stante il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

17. Il prefetto, qualora la moschea abbia cessato di possedere uno dei requisiti o non sia stato adempiuto uno degli obblighi previsti dalla presente legge, propone al Ministro dell'interno la revoca dell'iscrizione e, nei casi di particolare gravità, dispone provvisoriamente la chiusura

del luogo di culto in attesa della decisione del Ministro.

18. E istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Albo nazionale degli *imam*, di seguito denominato "Albo".

19. Chi intende esercitare la funzione di *imam* o funzioni analoghe chiede l'iscrizione all'Albo presentando domanda al Ministro dell'interno tramite la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza. L'iscrizione è obbligatoria ed è subordinata. al possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza e domicilio in Italia;

b) conoscenza della lingua italiana;

c) maggiore età;

d) assenza di sentenze di condanna definitiva, pronunziate o riconosciute in Italia, per delitti non colposi punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, o di sottoposizione a procedimento penale per i medesimi reati;

e) sufficiente livello di istruzione, preparazione, competenza ed esperienza coerenti con il profilo da ricoprire, secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione per l'Albo degli *imam* di cui all'articolo 9;

f) conoscenza e condivisione dei princìpi ispiratori del-processo di integrazione delle comunità di immigrati di fede musulmana nella comunità nazionale italiana;

g) conoscenza e condivisione dei diritti e dei doveri contenuti nella Carta dei valori della

cittadinanza e dell'integrazione elaborata dalla Consulta per l'Islam italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 2005;

h) attestato di idoneità rilasciato dalla Commissione per l'Albo degli *imam* di cui all'articolo 9.

20. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, verifica, in particolare, l'estraneità del richiedente a ogni collegamento con organizzazioni terroristiche ovvero legate o contigue al terrorismo.

21. In qualsiasi momento il prefetto mediante gli organi di pubblica sicurezza, può verificare il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge da parte di un soggetto iscritto all'Albo. In caso di mancanza dei requisiti, il prefetto ne informa il Ministro dell'interno e chiede la revoca dell'iscrizione all'Albo.

22. Nel caso in cui chi è iscritto all'Albo sia imputato per un delitto non colposo, punibile con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, il prefetto della provincia in cui è stato commesso il reato chiede aI Ministro dell'interno di sospendere l'iscrizione all'Albo.

23. Nei casi in cui il comportamento di chi è iscritto all'Albo costituisca minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, tenuto anche conto di eventuali procedimenti penali in corso, il prefetto competente chiede al Ministro dell'interno di revocare l'iscrizione all'Albo.

24. La revoca dell'iscrizione comporta l'impossibilità definitiva di presentare nuova richiesta di iscrizione all'Albo.

25. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita la Commissione per l'Albo degli *imam*, di seguito denominata "Commissione", competente per tutte le

questioni concernenti la formazione e la tenuta dell'Albo. La Commissione collabora con le istituzioni e con le autorità accademiche delle maggiori università dei Paesi arabi dell'area del mare Mediterraneo.

26. La Commissione ha carattere interreligioso ed è composta da dieci membri nominati per metà dal Ministro dell'interno e per metà dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il presidente è eletto dalla Commissione tra i membri nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'interno può disporre lo scioglimento della Commissione in caso di impossibilità di funzionamento o per gravi mancanze nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite.

27. La Commissione ha il compito di:

a) esaminare le domande di iscrizione all'Albo ed esprimere parere su di esse al Ministro dell'interno;

b) promuovere iniziative atte a elevare la qualificazione e l'aggiornamento degli imam iscritti all'Albo e favorire il dialogo e la collaborazione con i responsabili delle moschee e con le comunità degli immigrati di religione musulmana.

28. Per chi esercita la funzione di imam o funzioni analoghe, senza essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere *e)*, *f)*, *g)* e *h)* del comma 2 dell'articolo 7, e per coloro che intendono esercitare le funzioni di imam, sono istituiti appositi corsi di formazione e di studio presso le facoltà di lettere e filosofia delle principali università presso cui esistano corsi di specializzazione in storia e civiltà orientali.

29. I criteri e le modalità-per disciplinare e razionalizzare l'accesso ai corsi di cui al comma 1, anche con riferimento alla disponibilità di strutture, attrezzature e servizi, nonché al numero dei docenti e alla qualità dell'offerta didattica, sono determinati ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, d'intesa con la Commissione e in accordo con le università interessate.

30. Al termine del corso di formazione e di studio, l'università trasmette l'attestato di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341, con l'indicazione delle ore di frequenza e della verifica finale delle competenze acquisite, alla Commissione, che provvede a rilasciare un attestato con il quale certifica l'idoneità del titolare all'esercizio della funzione di *imam* nelle moschee italiane.

31. I soggetti ai quali si applica la presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo ed entro sei mesi dalla stessa data adeguano i rispettivi edifici di culto e nominano i responsabili ai sensi delle disposizioni della presente legge».

19.0.2

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Dopo l'articolo inserire i seguenti

«Art. 19-*bis.*

(Modifiche al testo unico immigrazione decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. al fine di rendere le procedure di espulsione maggiormente efficaci, al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 13:

1) comma 13-*bis*, sono sostituite le parole: "da uno a quattro anni" con le seguenti: "da tre a otto anni" e le parole: "da uno a cinque anni", con le seguenti: "da tre a dieci anni".

2) Al comma 13-*bis*, in fine è aggiunto il seguente periodo: " In nessun caso, nei confronti del condannato ai sensi del presente articolo, può essere nuovamente adottato un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico. I condannati ai sensi del presente comma sono esclusi dai benefici di cui alla legge sull'ordinamento penitenziario».

b) All'articolo 16:

1) al comma 1 sono sostituite le parole: "entro il limite di due anni e« con le seguenti: "entro il limite di tre anni e, ove la pena sia inferiore ad anni due, e".

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4. Qualora sia impossibile reperire il vettore o altro mezzo di trasporto idoneo ai sensi dell'articolo 14 comma 1 del presente testo unico, il giudice dispone comunque l'espulsione ai sensi del primo comma della presente legge, disponendo altresì che essa rimanga sospesa fino al reperimento del vettore medesimo, fatte salve, nelle more, le misure cautelari eventualmente adottate. Nei casi di cui al precedente periodo, la sentenza è immediatamente comunicata al Questore, affinché, nella gestione delle risorse di cui all'articolo 14-*bis* del presente testo unico, provveda con la massima priorità all'esecuzione della relativa espulsione".

3) Al comma 5, primo periodo sono sostituite le parole: "due anni", con le seguenti: "tre anni" .

4) Al comma 8 sono sostituite le parole: "della pena", con le seguenti: "della pena, senza che siano concedibili al condannato rientrato illegalmente i benefici di cui alla legge sull'ordinamento penitenziario".

5) All'articolo 22, comma 12 le parole: "da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato", sono sostituite dalle seguenti: "da tre a dieci anni e con la multa di 50.000 euro per ogni lavoratore impiegato".

Art. 19-*ter.*

(Sospensione straordinaria dell'applicazione di alcune disposizioni di cui al testo unico immigrazione decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Per l'attuazione degli interventi di emergenza, conseguenti alla dichiarazione di cui all'articolo 1 comma 1:

a) le disposizioni di cui al comma 5, articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 non si applicano;

b) le disposizioni di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applicano solo nei territori dove non vi siano condizioni di emergenza abitativa relative ai cittadini italiani;

c) Le disposizioni di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applicano solo agli stranieri titolari della carta di soggiorno;

d) Le quote di ingresso annualmente definite con decreto di cui all'articolo 21 del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono sospese».

19.0.3

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Iscrizione anagrafica e cancellazione)

1. Il richiedente protezione internazionale ospitato in uno dei centri di cui agli artt. 9, 11 e 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 viene iscritto all'interno delle liste di convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, quando non iscritto autonomamente all'anagrafe della popolazione residente.

2. Il responsabile della convivenza anagrafica deve essere individuato nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa nel centro o nella struttura di accoglienza ed è tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. È tuttavia fatto obbligo per il responsabile della convivenza anagrafica di dare normale comunicazione della variazione della convivenza al competente Ufficio di anagrafe entro dieci giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

3. La comunicazione da parte del responsabile della convivenza anagrafica di revoca delle misure di accoglienza o di allontanamento non giustificato del richiedente protezione danno luogo a motivo di cancellazione dalla lista della convivenza anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente ammesso nell'ipotesi di cui all'articolo 23-*bis*, comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modificazioni o di essere iscritto in altra lista di convivenza anagrafica.

4. Restano immutate tutte le altre diposizioni di cui alla legge n. 1228 del 1954 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

19.0.4

CASSON, DIRINDIN, CORSINI, GRANAIOLA, RICCHIUTI, MINEO, MUSSINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

1. Il richiedente protezione internazionale ospitato in uno dei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 viene iscritto all'interno delle liste di convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, quando non iscritto autonomamente all'anagrafe della popolazione residente.

2. Il responsabile della convivenza anagrafica deve essere individuato nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa nel centro o nella struttura di accoglienza ed è tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. È tuttavia fatto obbligo per il responsabile della convivenza anagrafica di dare formale comunicazione della variazione della convivenza al competente Ufficio di anagrafe entro dieci giorni dalla data in cui sì sono verificati i fatti.

3. La comunicazione da parte del responsabile della convivenza anagrafica di revoca delle misure di accoglienza o di allontanamento non giustificato del richiedente protezione danno luogo a motivo di cancellazione dalla lista della convivenza anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente ammesso nell'ipotesi di cui all'articolo 23-*bis* comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modificazioni o di essere iscritto in altra lista di convivenza anagrafica.

4. Restano immutate tutte le altre disposizioni di cui alla legge n. 1228 del 1954 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

19.0.5

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Concorso dello Stato per garantire i servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati)

All'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-*bis*. Al fine di garantire i servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, i comuni dispongono dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinati allo Stato, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *f)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A tal fine, ogni anno i comuni comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la somma di cui al periodo precedente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per ciascun comune che abbia disposto dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinata allo Stato al fine di garantire servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, viene stornata somma equivalente in favore dello Stato a titolo di compensazione».

19.0.6

LEPRI, DALLA ZUANNA, BERTUZZI, CALEO, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, DEL BARBA, DI BIAGIO, DI GIORGI, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, ICHINO, LUMIA, MARAN, MARCUCCI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PADUA, PEZZOPANE, PUPPATO, ROMANO, RUSSO, SANTINI, SCALIA, SOLLO, SUSTA, VALDINOSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(liquidazione anticipata degli ammortizzatori sociali)

1. I lavoratori extracomunitari fruitori di ammortizzatori sociali, ammessi ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cui all'articolo 14-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, possono richiedere la liquidazione anticipata dell'importo complessivo del trattamento che spetta loro e che non è stato ancora in tutto o in parte erogato, a titolo di incentivo di un'attività lavorativa autonoma o subordinata nel Paese d'origine. L'importo spettante viene erogato in distinte rate, con l'avvio e l'avanzamento della stessa attività e successivamente al ritorno nel Paese d'origine. Tale facoltà è consentita a fronte del divieto, nei successivi cinque anni, di svolgere in Italia attività lavorative o imprenditoriali.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo».

19.0.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*

(Minori non accompagnati)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge-non sono dirette ai minori non accompagnati, cui si applica la specifica disciplinano».

Art. 20

20.1

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «di ciascuno dei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», *con le seguenti:* «di ogni anno»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La relazione di cui al periodo precedente è integrata da una relazione redatta dal Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, dall'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, dall'Agenzia dell'Unione europea

per i diritti fondamentali (FRA), con il contributo di associazioni od enti che operano in favore degli immigrati previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed esperti del diritto dello straniero».

20.2

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché al numero delle procedure di espulsione, respingimento o allontanamento degli stranieri irregolari dal territorio dello Stato, effettuate a fronte delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 19, comma 4».

20.3

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Alla relazione è accluso un dossier statistico dettagliato, contenente:

a) i dati numerici relativi ai migranti giunti sul territorio italiano, con riferimento alle nazionalità di provenienza;

b) i dati numerici relativi alle richieste di protezione internazionale, con specifici riferimenti gli esiti delle procedure, al numero dei casi pendenti e ai rinnovi dei permessi di soggiorno rilasciati ai richiedenti protezione;

c) i costi sostenuti dallo Stato analiticamente considerati, con riferimento specifico alle attività di primo soccorso, alla gestione dei centri di permanenza, alle operazioni di rimpatrio, al funzionamento delle Commissioni territoriali e alle spese di giustizia.».

20.4

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. È costituito presso il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle strutture del predetto Ministero, un comitato di esperti sul monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto-legge, avente anche il compito di analizzare dati e informazioni sulle migliori prassi per la gestione dei procedimenti in materia di protezione internazionale. Il comitato, sulla base del lavoro svolto, formula proposte di intervento e progetti, ove opportuno anche in forma di modifiche alla legislazione vigente, volte ad assicurare il pieno rispetto delle garanzie processuali dei richiedenti protezione internazionale. Le proposte del comitato di cui al presente comma sono allegate alla relazione di cui al presente articolo. Con decreto del Ministro dell'interno è disciplinata la costituzione e il funzionamento del comitato, al quale partecipano anche giuristi di comprovata competenza in materia di diritto di asilo, diritti umani e diritto processuale civile. La partecipazione alle attività del comitato non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese di qualunque natura».

20.0.1

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Commissione tecnica permanente)

1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, il Ministro del lavoro, il Ministro della salute e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che procede:

a) al monitoraggio delle situazioni di crisi e instabilità politica negli Stati confinanti e nei Paesi del Nord Africa di sponda mediterranea che potrebbero determinare un eccezionale afflusso migratorio verso l'Italia;

b) al monitoraggio dei dati relativi ai reati commessi da cittadini immigrati;

c) al fine di applicare efficacemente le disposizioni dicci al comma 3, articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, alla compilazione e all'aggiornamento di una lista di Paesi UE

fortemente interessati dal fenomeno migratorio verso l'Italia, con relativo studio del fenomeno per individuare le reali motivazioni ed avviare, attraverso accordi bilaterali con gli Stati interessati, modalità di accesso alle banche dati della pubblica sicurezza per schedare e identificare preventivamente i cittadini comunitari che rappresentano un rischio per il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza interna;

d) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente nel nostro Paese e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari e comunitari, nonché sui rimpatri;

e) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno, alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori e all'elaborazione di misure atte ad incentivarne i rimpatri;

f) all'analisi della capacità recettiva del Paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento alla disponibilità di posti di lavoro nei diversi settori occupazionali, di alloggi, e rispetto alla reale sostenibilità dei costi e dei servizi garantiti;

g) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;

h) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza;

i) al monitoraggio dei reali effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4-*bis* (accordo di integrazione) così come disciplinato dal D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179;

j) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei- flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad una immigrazione di qualità, includendo nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di rincongiungimento familiare».

20.0.2

COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

1. I centri di prima accoglienza finanziati dal Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) e le strutture ricettive temporanee attivate ai sensi del comma 3-*bis* dell'articolo 19, già attivati alla data del 1º giugno 2017, continuano a svolgere la loro funzione di centri di prima accoglienza come centri governativi ai sensi dei comma 1 del citato articolo 19, previo censimento e verifica del possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 19 e della loro conformità alla normativa regionale. Tali attività di verifica sono svolte dall'unità operativa attiva presso il Ministero dell'Interno».

20.0.3

ORRÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

1. Ai comma 1 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, le parole: "15 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 2017"».

20.0.4

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251)

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Nelle ipotesi di reato di cui alla lettera *b)* del comma 1 e nelle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *b)* e *c)*, la revoca prevede la traduzione immediata dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri e la sua espulsione con accompagnamento entro le successive 48 ore.";

b) all'articolo 18, comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 16, commi 1, lettera *a)*, *b)*, primo periodo, *c)*, *d)*, *d-bis)* e comma 2. In questi casi la revoca prevede la traduzione immediata dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri e la sua espulsione con accompagnamento entro le successive 48 ore;"».

Art. 21

21.1

I RELATORI

Al comma 4, sostituire le parole: «di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *c)*» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *b)*».

21.2

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 349 del Codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Se taluna delle persone indicate nel presenta articolo rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le 24 ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le 36 ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete, ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un-convivente.

4-*bis*. Nel caso si tratti di persona straniera o apolide, trascorso il termine di cui al precedente comma senza che si sia potuto identificarla ma è certo il Paese di origine, questa è tradotta presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, per il trattenimento se minore di età e per l'espulsione se maggiorenne. L'espulsione non può avvenire se lede garanzie previste da Convenzioni e protocolli internazionali e la persona rimane presso il centro di permanenza per i rimpatri.

4-*ter*. La legge disciplina le modalità di applicazione delle disposizioni del comma 2-*bis*"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Disposizioni transitorie e finali».

21.3

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 349 del Codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Se taluna delle persone indicate nel presenta articolo rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le 24 ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le 48 ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete, ed m tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente.

4-*bis*. Nel caso si tratti di persona straniera o apolide, trascorso il termine di cui al precedente comma senza che si sia potuto identificarla ma è certo il Paese di origine, questa è tradotta presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, per il trattenimento se minore di età e per l'espulsione se maggiorenne. L'espulsione non può avvenire se lede garanzie previste da Convenzioni e protocolli internazionali e la persona rimane presso il centro di permanenza per i rimpatri.

4-*ter*. La legge disciplina le modalità di applicazione delle disposizioni del comma 2-*bis*."».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Disposizioni transitorie e finali».

21.4

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. L'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente:

"6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfa le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Disposizioni transitorie e finali».

21.5

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 è aggiunto, infine, il seguente comma:

"2-*bis*. Allo straniero che incorre in una delle ipotesi delittuose previste dall'articolo 16 commi 1, lettera *a)*, *b)*, primo periodo, *c), d), d-bis)* e comma 2, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 nei 5 anni successivi dalla data della sua concessione è disposta, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, la revoca della stessa con le medesime modalità previste per la sua concessione."».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Disposizioni transitorie e finali».

21.0.1

COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-*bis*.

(Agevolazioni fiscali per i Comuni che accolgano richiedenti protezione internazionale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermo restando l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai Comuni che accolgano richiedenti protezione internazionale non si applicano le disposizioni di cui:

a) all'articolo 12, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) all'articolo 6, commi 8, 9, 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con madificazioni, dalla legge 6 agosto 2012, n. 133;

d) all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

2. I programmi e i provvedimenti statali che prevedono contributi a favore degli enti locali garantiscono priorità ai Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale».

21.0.2

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-*bis*.

(Sospensione di adempimenti e versamenti tributari nell'isola di Lampedusa)

1. In considerazione del permanente stato di crisi nell'isola di Lampedusa, il termine della

sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è prorogato al 15 dicembre 2017. Gli adempimenti tributari di cui al periodo precedente, diversi dai versamenti sono effettuati con le modalità e con i termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate».

Art. 22

22.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1 sopprimere la lettera b)*, conseguentemente alla lettera* c)*, sostituire le parole:* «1.699.494 euro per l'anno 2017, a 3.135.457 euro per l'anno 2018, a 2.779.792 euro per l'anno 2019 e a 2.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020» *con le seguenti:* «8.109.032 euro per l'anno 2017, a 25.805.957 euro per l'anno 2018, a 31.266.032 euro per l'anno 2019 e a 31.135.629 euro a decorrere dall'anno 2020» *e sostituire le parole:* «6.785 euro a decorrere daIl'anno 2017» *con le seguenti:* «6.416.323 euro per l'anno 2017, 22.677.285 euro per l'anno 2018 e 28.493.025 euro a decorrere dall'anno 2019».

1.3.2.1.9. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 35 (pom.) del 16/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
GIOVEDÌ 16 MARZO 2017
35ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE REFERENTE

(2705) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore LEPRI (*PD*) dà conto dell'emendamento 8.37 che propone delle modalità alternative di accoglienza dei soggetti richiedenti protezione internazionale oltre a quelle già previste dalla normativa vigente; si prevede infatti che l'attività di accoglienza possa essere svolta anche dalle famiglie ovvero dagli enti del terzo settore autorizzati ad operare in deroga dalle prefetture quando il proprio statuto non preveda attività di questo tipo. È previsto inoltre che sia le famiglie che gli enti del terzo settore possano ospitare un numero limitato di soggetti richiedenti, in misura non superiore a tre per ogni struttura di accoglienza, salvo casi motivati. A tal fine possono essere stipulate delle

convenzioni con le strutture di secondo livello, nell'ambito degli enti del terzo settore per lo svolgimento della predetta attività di accoglienza. Si sofferma poi sugli emendamenti 8.49 e 8.51. In particolare l'emendamento 8.51 prevede che i soggetti che svolgono attività di accoglienza propongono ai soggetti richiedenti la protezione internazionale lo svolgimento di lavori di utilità sociale senza alcuna forma retributiva o previdenziale salvo la copertura delle spese assicurative per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi. Infine l'emendamento in esame stabilisce che l'attestazione, da parte dei soggetti che svolgono attività di accoglienza, dello svolgimento di lavori di utilità sociale, costituisce un elemento di valutazione meritevole ai fini della concessione dei permessi per motivi umanitari. Strettamente connesso, è l'emendamento 8.49 che prevede la competenza, in capo ai prefetti, di vigilare affinché gli ambiti di impiego dei richiedenti protezione non sostituiscano lavori svolti normalmente da lavoratori retribuiti, pubblici o privati. Infine si sofferma sull'emendamento 19.0.6 che prevede la possibilità per i lavoratori extracomunitari fruitori di ammortizzatori sociali di richiedere la liquidazione anticipata dell'importo complessivo del trattamento che spetta loro.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) precisa, preliminarmente, che intende procedere a una indicazione sintetica dei temi oggetto delle proposte di modifica a propria firma, piuttosto che a un'analisi dettagliata dei singoli emendamenti.

Si sofferma, in primo luogo, sull'istituzione di 14 sezioni specializzate per l'immigrazione presso i tribunali, ricordando come questa previsione sia stata oggetto di rilievi critici nel corso delle audizioni informali. A suo avviso, sarebbe opportuno istituire sezioni specializzate presso ciascun distretto delle Corti d'appello. Reputa, infatti, necessario ampliare il numero di tali sezioni, in considerazione delle dimensioni attuali del contenzioso in materia.

Critica, inoltre, la previsione della composizione monocratica del tribunale chiamato a giudicare nelle controversie di competenza delle sezioni specializzate, ritenendo che la composizione collegiale dell'organo giudicante garantirebbe maggiore celerità ed efficacia ai procedimenti.

In riferimento all'impiego, su base volontaria, in attività socialmente utili, osserva che sarebbe opportuno prevedere tale possibilità per i titolari di protezione internazionale, piuttosto che per i richiedenti. Auspica, in ogni caso, che la materia sia puntualmente disciplinata.

Riguardo alla composizione delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ricorda come nel corso delle audizioni svolte siano emerse alcune criticità. Rilevata la necessità di razionalizzare la composizione di dette commissioni, si sofferma in particolare sull'opportunità di implementare - fino a 400 unità - l'assunzione di personale altamente qualificato di cui all'articolo 12. Inoltre, ritenendo opportuno aumentare il numero di tali organismi, propone l'istituzione di una commissione per ogni provincia.

In materia di fermo per identificazione, previsto dall'articolo 349 del Codice di procedura penale, la proposta di ampliare la durata del trattenimento si rende necessaria per consentire accertamenti più puntuali nei confronti di stranieri sospettati di avere legami con il terrorismo internazionale.

Nessun altro chiedendo di intervenire per l'illustrazione degli emendamenti, il presidente D'ASCOLA avverte che si intenderà che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare le restanti proposte e dichiara conclusa tale fase. Passa poi alle dichiarazioni di improponibilità degli emendamenti stessi.

Dichiara quindi improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, i seguenti emendamenti: 01.1 - 01.1 (testo 2) - 01.3 - 1.7, limitatamente al capoverso art. 18-bis - 1.17 (testo 2), limitatamente al capoverso art. 18-bis - 3.14 - 4.7 - 9.2 - 9.3 - 9.13 - 9.14 - 9.15 - 12.16 - 13.2 - 13.4 - 13.0.1, limitatamente alle parole da "all'articolo 1 commi 2-*bis*" fino alle parole "n. 232, nonché" - 13.0.2 - 14.2, limitatamente al secondo comma - 14.0.1 - 17.31 - 17.32 - 18.1, limitatamente alle parole da "conseguentemente" fino alla fine - 18.3 - 18.6 - 18.7 - 18.9 - 18.10 - 18.11 - 18.12 - 18.13 - 18.14 - 18.15 - 18.16 - 18.17 - 18.18 - 19.32 - 19.33- 19.34 - 19.47 - 19.48 - 19.0.1 - 19.0.2, limitatamente al

capoverso "art. 19-*bis*", comma 1, lettera *a*) e lettera *b*), n. 5 - 19.0.5 - 19.0.6 - 20.0.3 - 21.2 - 21.3.

Per quanto riguarda l'emendamento 13.0.3 esso è proponibile a condizione che sia riformulato nel seguente modo: "Art. 13-*bis* . All'articolo 1235 del codice della navigazione è aggiunto in fine il seguente comma "Nell?ambito delle attività di ricerca e soccorso alla vita umana in mare e di vigilanza e controllo rivolto all?accertamento dei reati previsti dal presente codice e dalle altre leggi speciali marittime, il personale del Corpo delle capitanerie di porto Guardia costiera provvede altresì all?accertamento dei reati commessi in violazione delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine ai sensi della legge 30 luglio 2002, n.189??. Invece l'emendamento 18.5 è proponibile a condizione che sia riformulato in maniera analoga all'emendamento 18.8.

Infine avverte che, poiché sugli emendamenti 12.100, 14.4 e 21.0.2 sono state preannunciate delle riformulazioni, si riserva un'ulteriore valutazione di proponibilità di tali emendamenti alla luce delle predette riformulazioni.

Il Presidente comunica poi che è pervenuto il seguente parere della Commissione Bilancio: "la Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, a revisione del parere precedentemente espresso, preso atto che l'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale al responsabile del centro o della struttura prevista dall'articolo 6, comma 1, capoverso 3-*septies*, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con i seguenti presupposti che l'istituzione presso alcuni tribunali ordinari di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione, di cui al Capo I, avvenga nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; che le riprogrammazioni di risorse previste dagli articoli 9 e 10 avvengano nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza incidere su funzioni associate a oneri inderogabili; che, in relazione all'articolo 17, la possibilità di svolgere le attività di rilevamento previste dalla disposizione possa avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; che, in relazione all'articolo 18, la riprogrammazione prevista dal comma 2 non comporti pregiudizio alle finalità a cui le risorse erano precedentemente destinate; che, in relazione all'articolo 19, comma 5, la modifica del trattamento economico disposta risulti neutrale rispetto alla spesa prevista, risulti neutra anche con riferimento al bilancio della Croce Rossa Italiana.

Con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: - che all'articolo 11, comma 3, sia soppresso l'ultimo periodo e che sia inserito il seguente comma: «3-*bis*: Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 391.209 per l'anno 2017, di euro 521.612 per l'anno 2018 e di euro 130.403 per l'anno 2019»; - che all'articolo 12, comma 1, ultimo periodo, le parole: «la spesa di 2.566.538 euro per l'anno 2017» siano sostituite con le seguenti: «la spesa di 2.766.538 euro per l'anno 2017»; - che all'articolo 22, comma 1, le parole: «pari a 8.293.766 euro per l'anno 2017» siano sostituite dalle seguenti: «pari a 8.493.766 euro per l'anno 2017»; - che all'articolo 22, comma 1, dopo la lettera *c)* sia inserita la seguente: «*c-bis)*: quanto a 200.000 euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.». Il parere è altresì reso osservando che gli oneri calcolati per il personale da assumere, ai sensi dell'articolo 13, sembrano essere calcolati in modo diverso rispetto a quelli dell'articolo 12, nonostante si tratti della medesima area funzionale e del medesimo profilo professionale.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.3, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 5.0.1 (già 5.2), 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20,1.21, 2.28, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.14, 7.15, 7.16, 8.24, 8.25, 8.29, 8.31, 8.37, 8.38, 8.40, 8.48, 8.51, 8.62, 8.63, 8.64, 8.65 e 8.66.

Il parere non ostativo sulla proposta 01.1 è condizionato, ai sensi della medesima norma Costituzionale all'apposizione della clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 17, commi da 1 a 3, della legge di contabilità.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8.

Il parere rimane sospeso su tutte le proposte riferite all'articolo 6, ad eccezione dell'emendamento 6.141 su cui il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché su tutte le proposte riferite agli articoli da 9 fino alla fine".

Il senatore CRIMI (*M5S*) formula alcuni rilievi critici sulla pronuncia di improponibilità riferita all'emendamento 4.7 che, a suo avviso, introduce una disposizione direttamente correlata e consequenziale ad una norma del decreto-legge, regolando l'ipotesi di conflitti di competenza tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate.

Invita a riconsiderare anche l'improponibilità dell'emendamento 19.32, finalizzata a consentire ai membri del Parlamento e ai consiglieri regionali di ispezionare i centri di permanenza per i rimpatri, nonché degli emendamenti 19.33 e 19.34, tutte proposte a suo avviso coerenti con il contenuto del decreto-legge.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritiene imprescindibile - prima di procedere all'esame degli emendamenti - chiedere una rivalutazione da parte della Commissione bilancio del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte di modifica riferite all'articolo 1, volte ad ampliare il numero delle sezioni specializzate in materia di immigrazione.

Fa presente, peraltro, che tale esigenza è stata sottolineata da tutti i Gruppi, tenuto conto delle considerazioni degli esperti auditi, e che la misura può comunque essere assunta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Per questo motivo, bisognerebbe verificare se la contrarietà della Commissione bilancio sia stata determinata dalla mancanza della relazione tecnica del Governo.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) si associa alle considerazioni del senatore Calderoli.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel condividere la richiesta del senatore Calderoli, stigmatizza la consuetudine per cui, in assenza della relazione tecnica del Governo, viene espresso in ogni caso un parere contrario per mancanza di copertura finanziaria. Tale questione, a suo avviso, dovrebbe essere affrontata in via generale e non solo con riferimento al provvedimento in esame.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) preliminarmente osserva che non comprende le ragioni del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla Commissione bilancio in ordine agli emendamenti relativi all'articolo 1, volti a prevedere l'istituzione delle sezioni specializzate in tutti i distretti di Corti d'appello. Ricorda infatti che, se tali proposte emendative fossero accolte, ci sarebbe una riduzione generalizzata delle spese dal momento che si verificherebbe uno sgravio di lavoro per tutti i tribunali e le Corti di appello che, allo stato, si occupano della materia in esame. Passando poi al merito delle improponibilità comunicate dal Presidente richiama l'attenzione sull'emendamento 3.14 - che pure riconosce essere stato scritto in modo ambiguo - il quale sancisce il principio del doppio grado di giudizio per le controversie relative ai richiedenti la protezione internazionale davanti alle sezioni specializzate. Auspica quindi che la Presidenza possa rivalutare la proponibilità dell'emendamento in esame nonché degli altri emendamenti a sua firma e di altri componenti del proprio Gruppo di Forza Italia concernenti questioni importanti come quelle che riguardano le false dichiarazioni della identità personale da parte dei soggetti richiedenti protezione.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) concorda con il senatore Berger sulla necessità di affrontare in via definitiva la questione della mancanza della relazione tecnica, ai fini del parere della Commissione bilancio. Per il caso in esame, comunque, auspica che il Governo sia in grado di provvedere in modo sollecito.

Per quanto riguarda l'emendamento 01.1, preannuncia una sua eventuale trasformazione in un ordine del giorno.

Il correlatore MANCUSO (*AP (Ncd-CpE)*), anche a nome del correlatore Cucca, si rimette alle Commissioni riunite, riguardo alla proposta di chiedere una rivalutazione del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario MANZIONE, nel condividere l'esigenza di un'ulteriore riflessione relativamente al parere formulato dalla Commissione bilancio in ordine agli emendamenti relativi all'articolo 1, fa presente che solleciterà il Ministero della giustizia a fornire, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, tutti gli elementi necessari affinché la Commissione bilancio medesima possa riesaminare le sue valutazioni.

Il presidente D'ASCOLA assicura che informerà per le vie brevi la Presidenza della Commissione bilancio di quanto emerso nel corso del dibattito nelle Commissioni riunite

La senatrice MUSSINI (*Misto*), in ordine alla improponibilità degli emendamenti che prevedono le visite dei parlamentari e dei Consigli regionali nei centri di accoglienza, osserva che è essenziale capire se tali centri siano assimilabili ad altri luoghi in cui sono ammesse le visite dei parlamentari.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) chiede di riconsiderare la dichiarazione di improponibilità sull'emendamento 19.32, in quanto la proposta si limita a precisare le prerogative già riconosciute ai parlamentari, i quali hanno la facoltà di ispezionare i centri di permanenza per i rimpatri.
Ritiene incomprensibile, invece, il parere contrario della 5a Commissione *ex* articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti relativi ad una diversa articolazione delle sezioni specializzate, i cui effetti sul bilancio dello Stato non sono differenti da quelli determinati dallo stesso articolo 1.

Il senatore Mario MAURO (*FI-PdL XVII*) ritiene che l'emendamento 19.32 sia pertinente, in quanto volto ad allineare le prerogative dei parlamentari italiani a quelle dei parlamentari europei. Costoro, infatti, possono ispezionare i centri di accoglienza e verificare il rispetto delle norme in materia di asilo.

Il senatore ALBERTINI (*AP (Ncd-CpE)*) chiede alla Presidenza se ci siano margini per la rivalutazione della proponibilità dell'emendamento 13.0.3 - volto ad ampliare il raggio di azione delle capitanerie di porto nel contrasto all'immigrazione clandestina - poiché gli pare che la proponibilità condizionata come testé illustrata, circoscriva molto il ruolo delle capitanerie di porto medesime.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) preannuncia l'eventuale trasformazione in ordini del giorno degli emendamenti 18.12 e 18.14 che sono stati dichiarati improponibili. Richiama poi l'attenzione della Presidenza sull'emendamento 4.7 affinché ne rivaluti la proponibilità e dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento stesso.

La senatrice LO MORO (*Art.1-MDP*) ritiene incomprensibili i motivi della improponibilità dell'emendamento 18.18. Con la proposta di soppressione del reato di ingresso e soggiorno illegale, si intende appunto contrastare le presenze irregolari sul territorio italiano. Infatti, molti stranieri sono trattenuti nei centri per il rimpatrio, in attesa della definizione dell'*iter* giudiziario a loro carico.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) chiede una rivalutazione della dichiarazione di improponibilità dell'emendamento 19.0.5. Si dichiara comunque disponibile a riformulare l'emendamento in esame, il cui obiettivo è assegnare adeguate risorse agli enti territoriali per l'assistenza ai minori non accompagnati.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) chiede se la Presidenza intenda riconsiderare la proponibilità degli emendamenti relativi alla soppressione del reato di clandestinità, anche alla luce delle motivazioni addotte dalla senatrice Lo Moro.

Il presidente D'ASCOLA assicura che procederà a una rivalutazione degli emendamenti segnalati, sotto il profilo della proponibilità degli stessi.
Dispone quindi, su richiesta dei relatori, l'accantonamento degli ordini del giorno, nonché l'accantonamento degli emendamenti all'articolo 1 in ragione dell'esigenza di consentire un breve spazio di interlocuzione con la Commissione bilancio sui profili emersi nel corso del dibattito odierno.

Si passa quindi alla votazione delle proposte di modifica riferite all'articolo 2.

Il correlatore CUCCA (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti, tranne che sugli emendamenti da 2.11 a 2.19 compreso sui quali esprime invece parere favorevole.

Nello stesso senso si esprime il correlatore MANCUSO (*AP (Ncd-CpE)*).

Il sottosegretario MANZIONE esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 2.3 e 2.24 e li ritira.

La senatrice LO MORO (*Art.1-MDP*) ritira l'emendamento 2.9.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) chiede ai relatori di riconsiderare il parere sull'emendamento 2.10, in quanto la conoscenza della lingua straniera dovrebbe ormai essere considerata come un requisito necessario, ancor più per i magistrati delle sezioni specializzate in materia di immigrazione.

Il senatore CRIMI (*M5S*) chiede che sia riconsiderato il parere sull'emendamento 2.21. Ritiene opportuno, infatti, integrare i corsi di formazione per i giudici delle sezioni specializzate con sessioni dedicate all'approfondimento delle questioni connesse al diritto d'asilo, alla condizione di vulnerabilità dei migranti, alla disciplina dell'ingresso e del soggiorno. Questi argomenti, a suo avviso, sono più appropriati rispetto all'apprendimento di tecniche di svolgimento del colloquio.

Il senatore MAZZONI (*ALA-SCCLP*) ritira l'emendamento 2.22, riservandosi una sua eventuale successiva trasformazione in ordine del giorno.

Dopo che i correlatori hanno ribadito i pareri precedentemente espressi, con distinte votazioni le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10 - quest'ultimo dopo che il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ha annunciato il voto favorevole - 2.20, 2.21, 2.23 - quest'ultimo dopo che il senatore CRIMI (*M5S*) è intervento in sede di dichiarazione di voto favorevole - 2.25 e 2.28.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'emendamento 2.11.

Conseguentemente sono dichiarati assorbiti o preclusi gli emendamenti 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18 e 2.19, mentre l'emendamento 2.12 era già stato ritirato.

Sono poi ritirati gli emendamenti 2.26 e 2.27.

L'emendamento 2.29 viene invece dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.3.2.1.10. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 36 (pom.) del 20/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
LUNEDÌ 20 MARZO 2017
36ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
D'ASCOLA

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli e il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 19,20.

IN SEDE REFERENTE

(2705) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 marzo e si prosegue nella trattazione degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 15 marzo.

Il presidente D'ASCOLA, sciogliendo la propria precedente riserva e anche tenendo conto delle nuove formulazioni presentate, dichiara proponibili gli emendamenti 12.100 (testo 2), 14.4 (testo 2), 20.0.3 e 21.0.2. Dichiara altresì proponibili i nuovi emendamenti presentati dal relatore Mancuso 19.1000 e 21.0.1000.
A parziale modifica delle decisioni precedentemente assunte e anche tenendo conto delle

riformulazioni presentate, sono altresì dichiarati proponibili gli emendamenti 3.14 (testo 2), 18.5 (testo 2), 19.32 (testo 2), gli emendamenti 19.47 e 19.48 - fatta eccezione per le disposizioni di cui ai capoversi 5-*quater* dei medesimi - nonché gli emendamenti 21.2 e 21.3, questi ultimi due a condizione che siano riformulati nel senso di aggiungere all'articolo 349 del codice di procedura penale esclusivamente i capoversi 4-*bis* e 4-*ter* di cui agli emendamenti stessi. Tutte le suddette riformulazioni e le nuove proposte emendative sopra specificate sono pubblicate in allegato.

Il PRESIDENTE conferma quindi tutte le altre dichiarazioni di improponibilità anche con riferimento agli eventuali nuovi testi già presentati, pubblicati in allegato al resoconto.

A questo proposito, più in particolare, quanto all'emendamento 4.7 fa presente che la decisione circa l'improponibilità dello stesso è confermata anche sulla base di una sommaria disamina giurisprudenziale da cui emerge che le problematiche sottese a tale proposta emendativa rientrano senz'altro nell'ambito proprio delle questioni di competenza (cfr. *exempli gratia,* Cass., 24 settembre 1990, n. 9686; Cass. civ. Sez. III, 17/06/1993, n. 6751; Cass. civ. Sez. I, Ord., 01/02/2007, n. 2203). La nuova formulazione proposta - 4.7 (testo 2) - non supera i profili problematici in questione.

Con riferimento poi agli emendamenti volti a prevedere l'abrogazione delle norme incriminatrici relative ai reati di soggiorno ed ingresso illegale di cui all'articolo 10-*bis* del decreto legislativo n. 286 del 1998 - e più in generale a tutte le proposte incidenti su profili di carattere penale sostanziale - il presidente D'ASCOLA ribadisce, in primo luogo, che la materia penale sostanziale è estranea al decreto legge in conversione, che non contiene alcuna disposizione volta a ridefinire il trattamento sanzionatorio penale negli ambiti materiali che ne sono oggetto. Conseguentemente devono ritenersi improponibili per estraneità al decreto legge stesso tutte le proposte emendative che riguardino i predetti profili. In secondo luogo la declaratoria di improponibilità delle proposte emendative in questione è imposta, in via ulteriore, dalla circostanza che il caso in esame è sostanzialmente identico ad un precedente su cui la Corte costituzionale ha già avuto modo di pronunciarsi con la sentenza n. 32 del 2014, relativa alla cosiddetta legge Fini-Giovanardi (decreto-legge n. 272 del 2005, convertito dalla legge n. 49 del 2006). In tale pronuncia la Corte ha infatti specificamente escluso la sussistenza del requisito dell'omogeneità fra legge di conversione e decreto-legge, imposto dall'articolo 77 del Costituzione (cfr. Corte cost. n. 22 del 2012 e n. 34 del 2013, nonché la stessa Corte cost. n. 32 del 2014), in un caso in cui nel decreto-legge erano contenute norme di natura processuale, mentre l'emendamento approvato in sede di conversione aveva ad oggetto "norme a connotazione sostanziale, e non processuale". In terzo luogo, la Presidenza richiama l'attenzione sulle peculiarità del sindacato di legittimità costituzionale sulle norme penali sostanziali, anche con particolare riferimento alle norme penali di favore, gli effetti delle quali - quantomeno limitatamente al periodo di vigenza delle norme medesime - non sarebbero rimossi neppure da una declaratoria di illegittimità costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 148 del 1983 e n. 51 del 1985). Tali peculiarità impongono alla Presidenza di effettuare sugli emendamenti concernenti profili penali sostanziali un vaglio di proponibilità ancora più rigoroso di quello già particolarmente stringente richiesto dalla ricordata giurisprudenza costituzionale e dall'articolo 97 del Regolamento del Senato, come interpretato dalla Giunta per il Regolamento con il parere dell?8 novembre 1984.

Il PRESIDENTE dà altresì conto del parere della 14ª Commissione permanente, che ha formulato un parere contrario sugli emendamenti 01.3, in quanto prevede strumenti normativi, in deroga ad ogni disposizione vigente e ai trattati internazionali, non contemplati dall'ordinamento europeo; 6.140, in quanto il rigetto della domanda di protezione internazionale in caso di ingiustificato allontanamento dalle strutture di accoglienza è previsto dall'articolo 28 della direttiva 2013/32/UE solo in base a un adeguato esame del merito della domanda in linea con l'articolo 4 della direttiva 2011/95/UE; 6.141, in quanto l'esame preliminare degli aspiranti richiedenti asilo non è in linea con la direttiva 2013/32/UE, sulla procedura per il riconoscimento dello *status* di rifugiato; 18.2, in quanto l'affondamento del natante da esso previsto non è in linea con la Decisione (PESC) n. 2015/778, del 18 maggio 2015. Viene espresso parere non ostativo sugli emendamenti 19.8, 19.9, 19.10, 19.11, 19.12, 19.13, 19.14,

condizionatamente alla loro riconduzione alla tempistica prevista dall'articolo 15 della Direttiva 2008/115/CE; viene infine espresso parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Il senatore CRIMI (*M5S*), pur apprezzando lo sforzo della Presidenza rispetto a talune proposte emendative, non condivide né la decisione di improponibilità sull'emendamento 4.7 (testo 2) - in quanto ritiene opportuna la specificazione legislativa proposta nell'ipotesi di conflitti di competenza tra sezioni specializzate ordinarie dello stesso tribunale - né quella relativa alle proposte emendative volte ad abrogare il reato di immigrazione clandestina e praticabile, in quanto, a suo avviso, le predette proposte sono strettamente connesse con l'oggetto del decreto-legge.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), associandosi alle considerazioni testé svolte dal senatore Crimi con riferimento alla decisione di improponibilità sulle proposte emendative volte ad abrogare i reati di soggiorno e ingresso illegale di cui all'articolo 10-*bis* del Testo unico in materia di immigrazione, annuncia di aver posto il problema al Presidente del Senato, affinché possa essere assunta in Aula una diversa determinazione su tale specifica questione.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 3 del disegno di legge in titolo.

Il correlatore CUCCA (*PD*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 3, ad eccezione degli emendamenti 3.17 e 3.27. Sull'emendamento 3.17 esprime parere favorevole con richiesta di riformulazioni: che al primo conseguentemente siano aggiunte le parole "all'articolo 7" dopo le parole "conseguentemente,"; che venga soppresso il periodo riferito al secondo conseguentemente. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 3.27 con la seguente riformulazione: "Al comma 4 prima delle parole: «In deroga» sono inserite le seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 4-bis,». Dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente: «4-*bis*. Le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all?articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e quelle aventi ad oggetto l?impugnazione dei provvedimenti emessi dall?autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all?esame della domanda di protezione internazionale sono decise in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. 11 collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione»."

Il sottosegretario MANZIONE esprime pareri conformi a quelli del correlatore Cucca.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) chiede la votazione per parti separate sull'emendamento 3.1.

Le Commissioni riunite, posta in votazione tale richiesta, la respingono.

Le Commissioni riunite, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7 - previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), 3.8, 3.9, 3.10, 3.12, 3.13, mentre vengono ritirare le proposte emendative 3.4, 3.5 e 3.11. Sull'emendamento 3.14 (testo 2) prende la parola il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) in dichiarazione di voto favorevole, chiedendo chiarimenti al correlatore Cucca circa le conseguenze dell'eventuale estensione della competenza delle sezioni specializzate in materia di cittadinanza. Infatti poiché il correlatore ha espresso parere favorevole con riformulazione sul successivo emendamento 3.17 - che è appunto volto ad estendere la competenza delle sezioni specializzate anche alle controversie in materia di cittadinanza in aggiunta a quella in materia di apolidia - chiede di introdurre nel testo una specificazione che chiarifichi se in tali

controversie permanga un doppio grado di giudizio ovvero se nelle medesime controversie il testo sia volto ad introdurre un unico grado di giudizio di merito.

Si associa il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*).

Il correlatore CUCCA (*PD*) dichiara che la specificazione non appare necessaria in quanto il nuovo articolo 19-*bis* del decreto legislativo n. 150 del 2011 - come inserito dall'articolo 7, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge - dispone che le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia - e quindi anche in materia di cittadinanza se dovesse essere approvato l'emendamento 3.17 - siano regolate dal rito sommario di cognizione.

Posto in votazione, l'emendamento 3.14 (testo 2) è respinto.

Sono altresì distintamente posti in votazione e respinti gli emendamenti 3.15 e 3.23, mentre l'emendamento 3.16 è ritirato.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) fa proprio l'emendamento 3.17 - al quale aggiungono la propria firma i senatori MAZZONI (*ALA-SCCLP*) e BUCCARELLA (*M5S*) - ed accetta la riformulazione proposta dal relatore, riformulando l'emendamento 3.17 nell'emendamento 3.17 (testo 2), pubblicato in allegato.

L'emendamento 3.17 (testo 2) viene posto ai voti ed è approvato.

Conseguentemente sono dichiarati assorbiti o preclusi gli emendamenti 3.18, 3.19, 3.20, 3.21 e 3.22.

Sull'emendamento 3.24, così come sui successivi emendamenti 3.25 e 3.26, di identico contenuto e volti a sopprimere il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge - ai sensi del quale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-*bis*, primo comma, n. 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui all'articolo 3 del decreto legge medesimo, il tribunale giudica in composizione monocratica - si apre un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori CALDEROLI (*LN-Aut*), CALIENDO (*FI-PdL XVII*) e CRIMI (*M5S*), che sottopongono alla valutazione del correlatore Cucca e del rappresentante del Governo l'opportunità di riformulare il loro parere contrario in quanto sarebbe contraddittoria la loro posizione rispetto al parere favorevole con riformulazione sull'emendamento 3.27.

Dopo un ulteriore intervento del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) chiede una delucidazione in ordine alla proposta di riformulazione dell'emendamento 3.27, testé illustrato dai relatori; in particolare chiede di sapere se si tratta di un nuovo emendamento proposto dai relatori, nel qual caso sarebbe necessaria la fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti ovvero di una proposta di riformulazione del predetto emendamento 3.27.

La senatrice LO MORO (*Art.1-MDP*) ribadisce che l'intento originario della sua proposta emendativa era quello di rafforzare le garanzie procedurali, sancendo, in particolare, il principio della decisione collegiale per i soggetti richiedenti asilo per i quali non è previsto il diritto di reclamo a norma dell'articolo 6. Orbene, poiché pare che la riformulazione proposta dai relatori vada in questa direzione, senz'altro si dichiara disponibile a farla propria. Modifica quindi l'emendamento 3.27 riformulandolo nell'emendamento 3.27 (testo 2), pubblicato in allegato.

L'esame degli emendamenti 3.24, 3.25, 3.26 e 3.27 (testo 2) viene accantonato, così come l'esame degli emendamenti relativi agli articoli 5 e 6, questi ultimi in quanto connessi con gli emendamenti relativi all'articolo 1, già accantonato nella seduta di giovedì 16 marzo.

Si passa agli emendamenti relativi all'articolo 6.

Il relatore CUCCA (*PD*) esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3. Gli emendamento 6.1, e 6.2, fatti propri dal senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), sono ritirati.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) ritira l'emendamento 6.3.

I relatori preannunciano la presentazione a breve di alcune proposte relative all'articolo 6.

Il presidente D'ASCOLA, in considerazione di ciò, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 20,35, riprende alle ore 21.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) rileva che non si può proseguire l'esame degli emendamenti e, in particolare, la fase dell'espressione dei pareri in mancanza del relatore per le parti di competenza della 1a Commissione, il quale, peraltro non pare essere sostituito neanche dal Presidente ovvero dal Vice Presidente della Commissione medesima.

Il relatore CUCCA (*PD*), a tale riguardo, informa la Commissione che il correlatore Mancuso è stato bloccato in aeroporto a causa dei disagi causati dallo sciopero odierno degli aerei; in ogni caso sta per arrivare, fermo restando che i pareri sono stati concordati tra entrambi i relatori.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) conviene con il rilievo avanzato dal senatore D'Alì in ordine all'opportunità di non proseguire questa fase dell'esame in mancanza del relatore della 1a Commissione ovvero di un Vice Presidente che lo sostituisca. Oltretutto lamenta una scarsa attenzione da parte della Presidenza nei confronti dei componenti della 1a Commissione che solo pochi minuti fa sono stati resi edotti della rivalutazione delle proponibilità degli emendamenti.

Il presidente D'ASCOLA fa presente che non vi è una norma regolamentare che impedisca la prosecuzione dei lavori nelle circostanze su cui hanno richiamato l'attenzione i senatori D'Ali e Calderoli.

Il senatore CRIMI (*M5S*) a nome del Movimento 5 Stelle si associa ai rilievi critici per la mancanza di uno dei due relatori nella fase di espressione dei pareri.

Nel frattempo arriva il senatore Mancuso, relatore per le parti di competenza della 1a Commissione.

Riprende quindi l'esame degli emendamenti all'articolo 6.

I relatori si riservano di esprimere il parere sugli emendamenti 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 6.10 (testo 2), 6.11,

6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21 e 6.22, in una fase successiva dell'esame. Il parere è poi contrario sugli emendamenti 6.23, 6.25, 6.26, 6.27 e 6.28. I relatori si esprimono invece favorevolmente per gli emendamenti 6.29 e 6.30, dal contenuto sostanzialmente uguale. Esprimono parere contrario sugli emendamenti 6.31, 6.32 (testo 2) e 6.34, connessi per materia agli emendamenti 6.29 e 6.30 che, ove approvati, ne precluderebbero l'esame. Il parere è invece contrario sugli emendamenti 6.33, 6.35, 6.37, 6.38, 6.39, 6.40, 6.41, 6.42, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.50, 6.52, 6.53, 6.54, 6.55, 6.56, 6.57, 6.58, 6.59, 6.60, 6.61, 6.62, 6.63, 6.64, 6.65, 6.67, 6.68, 6.69, 6.70, 6.71, 6.72, 6.73, 6.74, 6.75, 6.76, 6.77, 6.78, 6.80, 6.81, 6.82, 6.83, 6.84, 6.86, 6.87, 6.88, 6.89 e 6.90. I relatori si riservano di esprimere successivamente il parere relativo agli emendamenti da 6.92 a 6.98 e per gli emendamenti da 6.100 a 6.107, nonché da 6.109 a 6.113, in quanto i profili sottesi a tali emendamenti saranno oggetto delle proposte relative all'articolo 6 che saranno da loro fra poco presentate. Formulano invece un parere contrario sull'emendamento 6.108, nonché sugli emendamenti 6.114, 6.115, 6.116, 6.117, 6.118, 6.119, 6.120, 6.121, 6.122, 6.123 e 6.124. Dopo che si sono espressi a favore dell'emendamento 6.125, formulano un parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 6.

Il presidente D'ASCOLA dispone l'accantonamento degli emendamenti all'articolo 6 su cui i relatori si sono riservati di esprimere il parere.

Il GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

La senatrice LO MORO (*Art.1-MDP*) chiede un chiarimento sul parere contrario sull'l'emendamento 6.61 relativo alla possibilità che alcuni soggetti - e, in particolare, le donne che hanno subito violenza - possano opporsi alla videoregistrazione. A tale riguardo si apre un dibattito in cui intervengono i RELATORI, il senatore LUMIA (*PD*) e il sottosegretario MANZIONE.

Il senatore CRIMI (*M5S*) richiama l'attenzione sull'emendamento 6.60 che riguarda sostanzialmente la stessa tematica.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) invita i relatori e il Governo a rivalutare il parere sugli emendamenti che riguardano queste tematiche.

Il senatore CASSON (*Art.1-MDP*) chiede un termine per la presentazione dei subemendamenti qualora la proposta preannunciata dai relatori sostanzino in veri e propri nuovi emendamenti.

Il senatore CRIMI (*M5S*) e il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), concordano con tale esigenza.

Sull'emendamento 6.23 interviene il senatore CRIMI (*M5S*) per dichiarazione di voto; a sostegno dell'emendamento in questione osserva che le commissioni territoriali debbono assicurare ai richiedenti asili un servizio informativo con eventuale assistenza di interpreti, al fine di agevolare la conoscenza delle varie fasi del procedimento nonché delle decisioni adottate nei loro confronti.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 6.23, con il quale si intende garantire un adeguato servizio informativo ai richiedenti asilo, per offrire maggiori tutele a partire dalla fase del procedimento che si svolge davanti alle commissioni territoriali.

Il sottosegretario MANZIONE ritiene apprezzabile l'obiettivo dei proponenti dell'emendamento 6.23.

Rileva, tuttavia, che i servizi informativi - quale forma di garanzia per i richiedenti asilo - sono già previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2008.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) ritira l'emendamento 6.24.

Posti ai voti sono respinti gli identici emendamenti 6.23, 6.25 e 6.26.

Il senatore CRIMI (*M5S*), a nome del Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 6.27, con il quale si propone di elevare a due il numero dei componenti della commissione territoriale alla cui presenza si svolge l'audizione del richiedente. In questo modo, a suo avviso, si favorirebbe una maggiore omogeneità delle decisioni nella fase amministrativa, riducendo così il contenzioso in sede giurisdizionale.

Il sottosegretario MANZIONE sottolinea che la garanzia della omogeneità delle decisioni risiede piuttosto nella collegialità dell'organo giudicante.

Posto ai voti, l'emendamento 6.27 è respinto.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 6.28 e lo ritira.

Sono quindi posti ai voti e approvati gli identici emendamenti 6.29 e 6.30.

Risultano pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 6.31, 6.32 (testo 2) (limitatamente alla lettera *a)*), 6.33 e 6.34.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 6.32 (testo 2), limitatamente alla lettera *b)*.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), intervenendo in dichiarazione di voto, sottolinea che l'emendamento è volto a rafforzare il sistema di garanzie processuali, soprattutto qualora sia proposto ricorso avverso la decisione della commissione territoriale. In tal caso, ritiene importante verificare che il richiedente abbia ben compreso il contenuto della trascrizione della videoregistrazione, sulla cui base potrebbe anche essere presentato il ricorso. A tal fine, quindi, è necessaria anche la presenza di un avvocato.

Il senatore CRIMI (*M5S*) si associa alle considerazioni della senatrice De Petris. Osserva, inoltre, che la presenza di un avvocato e la piena consapevolezza da parte del richiedente del contenuto della trascrizione, nonché degli adempimenti per richiedere la protezione internazionale, ha un effetto deflattivo del contenzioso e, pertanto, costituisce un vantaggio anche per la stessa amministrazione.

Il senatore CASSON (*Art.1-MDP*) dichiara il proprio voto favorevole sulla lettera *b)* dell'emendamento 6.32 (testo 2), in quanto la sottoscrizione del verbale del colloquio alla presenza dell'avvocato ha una sua coerenza sistematica. Peraltro, la misura è prevista non solo a tutela della persona audita, ma anche a garanzia della stessa amministrazione in senso lato.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) propone di espungere, in fine, le parole: «con riferimento alle

domande da lui poste».

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), accogliendo la proposta del senatore Caliendo, riformula in un testo 3 l'emendamento 6.32 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il correlatore CUCCA (*PD*), anche a nome del correlatore Mancuso, esprime parere contrario.

Il sottosegretario MANZIONE esprime parere conforme a quello dei relatori.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 6.32 (testo 3) è respinto.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 6.35 e lo ritira.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) ritira l'emendamento 6.36.

Posto ai voti, l'emendamento 6.37 è respinto.

L'emendamento 6.38 è precluso.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*), a nome del Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 6.39 volto a consentire anche all'avvocato del richiedente di sottoscrivere il verbale del colloquio effettuato dalla commissione territoriale. Si tratta, a suo avviso, di un elemento di garanzia indefettibile, soprattutto nei casi in cui il richiedente asilo sia soggetto a persecuzione politica.

Posti ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 6.39, 6.40 e 6.41.

Il senatore CRIMI (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 6.42, volto ad ampliare a 5 anni il periodo di conservazione della copia informatica del *file* contenente la videoregistrazione e la relativa trascrizione, per offrire maggiori garanzie al richiedente. Del resto, l'archiviazione di documenti elettronici non risulta particolarmente onerosa.

Posto ai voti, l'emendamento 6.42 è respinto.

Il senatore CRIMI (*M5S*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 6.43, che propone di individuare adeguate soluzioni tecniche per garantire la riservatezza della videoregistrazione, proteggendola da eventuali intrusioni informatiche.

Posto ai voti, l'emendamento 6.43 è respinto.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 6.44 e 6.45 sono respinti.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) insiste per la votazione dell'emendamento 6.46, pur in

presenza di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore CRIMI (*M5S*), a nome del Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole, in quanto ritiene essenziale che al richiedente e al suo difensore sia garantita la immediata disponibilità della videoregistrazione, anche al fine di assicurare che il contenuto del verbale e della trascrizione sia stato pienamente compreso.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritiene che l'emendamento in esame introduca surrettiziamente la presenza del difensore in una fase in cui questa non sarebbe prevista.

Il senatore CASSON (*Art.1-MDP*) osserva che l'immediata disponibilità della videoregistrazione è elemento essenziale per la predisposizione del ricorso avverso la decisione amministrativa e, quindi, fondamentale per l'esercizio del diritto di difesa, riconosciuto dall'articolo 24 della Costituzione. Annuncia, pertanto, il proprio voto favorevole.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) precisa che la presenza dell'avvocato è consentita anche nella fase amministrativa, seppure in via eventuale. Anche l'emendamento in esame, dunque, come il precedente 6.45, è volto a rafforzare le tutele sia per il richiedente asilo, sia più in generale per la procedura medesima, al fine di ridurre il contenzioso in sede giurisdizionale.

Posto ai voti, l'emendamento 6.46 è respinto.

Il senatore CRIMI (*M5S*) insiste per la votazione degli emendamenti 6.47 e 6.48, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 6.47 e 6.48 sono respinti.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 6.49 e lo ritira.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) ritira l'emendamento 6.51.

Il senatore MAZZONI (*ALA-SCCLP*) insiste per la votazione dell'emendamento 6.50, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore CASSON (*Art.1-MDP*) insiste per la votazione dell'emendamento 6.53, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Inoltre, intervenendo in dichiarazione di voto sugli identici emendamenti 6.50, 6.52 e 6.53, ribadisce che, per l'esercizio del diritto di difesa, è essenziale che al richiedente e al suo difensore sia garantita la possibilità di ottenere copia informatica del file contenente la videoregistrazione del colloquio.

Il senatore CRIMI (*M5S*) insiste per la votazione dell'emendamento 6.52, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Dopo aver anticipato il proprio voto favorevole sugli identici emendamenti 6.50, 6.52 e 6.53, sottolinea che la videoregistrazione è elemento fondamentale per l'*iter* in fase giurisdizionale e quindi il richiedente e il suo difensore devono poterne ottenere una copia. Evidenzia, inoltre, che nel *vademecum* fornito ai richiedenti protezione internazionale è precisata la possibilità di ricevere assistenza legale anche nel

corso dell'audizione davanti alla commissione.

Il senatore MINEO (*Misto-SI-SEL*), nel dichiarare il proprio voto favorevole sugli emendamenti in esame, sottolinea che la disponibilità della documentazione relativa al colloquio è elemento imprescindibile per l'esercizio del diritto di difesa.
Pertanto, negare tali garanzie, a suo avviso, esporrebbe il provvedimento al rischio di censure da parte della Corte costituzionale.

Posti ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 6.50, 6.52 e 6.53.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 6.54 è respinto.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) ritira l'emendamento 6.56.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto sugli identici emendamenti 6.55, 6.57 e 6.58, ricordando la necessità di rafforzare le garanzie giurisdizionali per il richiedente, a fronte dell'eliminazione dell'appello.

Posti ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 6.55, 6.57 e 6.58.

Posto ai voti, l'emendamento 6.59 è respinto.

Il senatore CRIMI (*M5S*) invita i relatori e il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere sull'emendamento 6.60, volto a evitare che lo strumento della videoregistrazione possa determinare un aumento del contenzioso, piuttosto che accelerare l'*iter* per il riconoscimento della protezione internazionale. Segnala, infatti, che il rifiuto anche motivato, da parte del richiedente, di avvalersi della videoregistrazione determinerebbe il diniego dello *status* di rifugiato, a cui seguirebbe quindi il ricorso in sede giurisdizionale. Questo espediente potrebbe accrescere, paradossalmente, il carico di lavoro per gli uffici giudiziari.

Il correlatore CUCCA (*PD*) propone di accantonare gli emendamenti 6.60 e 6.61, per una valutazione più approfondita.

Il presidente D'ASCOLA dispone, quindi l'accantonamento degli emendamenti 6.60 e 6.61, nonché degli emendamenti 6.62, 6.63, 6.64 e 6.65 per ragioni di connessione. Decide poi di sospendere brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 23, riprende alle ore 23,30.

Il PRESIDENTE propone ai membri delle Commissioni riunite di riprendere l'esame degli emendamenti a partire dall'articolo 1.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) prende la parola per esprimere il proprio disappunto sulla proposta del Presidente che non tiene conto anche della posizione dei Gruppi di minoranza. Ritiene inoltre doveroso che, qualora dovessero esservi nuove proposte emendative da parte dei relatori, venga

fissato un congruo termine per la presentazione di subemendamenti.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ritiene quanto mai opportuna la convocazione di un Ufficio di Presidenza della Commissioni riunite al fine di coinvolgere le opposizioni nella programmazione dei lavori. Ricorda che la Conferenza dei Capigruppo è stata convocata domani alle ore 16 e che, anche alla luce della discussione odierna, è verosimile che possa durare a lungo. Per tali ragioni ritiene assolutamente irragionevole che l'esame delle Commissioni riunite venga accelerato a tal punto da non consentire un serio approfondimento delle questioni problematiche che sono emerse durante l'esame del provvedimento in titolo, dato che l'Aula del Senato, con ogni probabilità, non potrà esaminare lo stesso prima della giornata di mercoledì.

Il senatore CRIMI (*M5S*), associandosi alle considerazioni testé svolte dai senatori Caliendo e De Petris, sottolinea altresì che talune proposte emendative dell'opposizione potrebbero contribuire a migliorare il contenuto del provvedimento. Propone pertanto la convocazione di un Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite, ammonendo altresì i membri della maggioranza di evitare forzature procedurali, perché in caso contrario il disegno di legge di conversione in esame potrebbe andare in Aula senza relatore.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) e la senatrice STEFANI (*LN-Aut*) si associano alle proposte testé formulate di convocazione di un Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite.

Il presidente D'ASCOLA convoca immediatamente l'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite, sospendendo contestualmente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 23,45 è ripresa alle ore 00,10.

Il sottosegretario CHIAVAROLI fa presente che il Governo ha presentato una relazione tecnica in Commissione bilancio nella quale è chiaramente indicato che l'eventuale incremento del numero delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea non determina un incremento degli oneri finanziari. In tal modo si intende confermare nei fatti l'apertura del Governo verso le proposte emendative relative all'articolo 1, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario. Il Governo inoltre è intenzionato ad ascoltare con atteggiamento di favore le proposte emendative che possono determinare un miglioramento del contenuto del provvedimento, anche con riferimento agli aspetti relativi all'ampliamento del contraddittorio, all'introduzione di controversie su cui le sezioni specializzate possono pronunciarsi in composizione collegiale, nonché alle previsioni in materia di notificazioni degli atti e dei provvedimenti relativi al procedimento di riconoscimento della protezione internazionale. Ribadisce quindi che il Governo non è in alcun modo contrario a proposte volte modificare il testo del decreto legge. Dichiara infine che, qualora ci fosse disponibilità da parte dei relatori a presentare nuove proposte emendative, anche il Governo presenterà due nuovi emendamenti.

I relatori CUCCA (*PD*) e MANCUSO (*AP (Ncd-CpE)*) presentano quindi le nuove proposte emendative 3.2000, 6.2000, 6.3000 e 6.4000, pubblicate in allegato. Vengono altresì presentati dal Governo gli emendamenti 17.1000 e 18.1000, pubblicati in allegato.

Il PRESIDENTE fissa la presentazione del termine per la presentazione dei subemendamenti alle suddette proposte emendative alle ore 11 della giornata di domani.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA E DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLE COMMISSIONI 1a E 2a RIUNITE PER DOMANI

Il presidente D'ASCOLA comunica che sono convocati un ufficio di Presidenza e un'ulteriore seduta delle Commissioni riunite, per domani, martedì 21 marzo 2017, rispettivamente alle ore 10,00 e alle ore 10,30.

La seduta termina alle ore 00,20.

(AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 2705

Art. 3

3.14 (testo 2)

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 2, sostituire le parole: «per le controversie» *con le seguenti:* «per il giudizio di primo grado nelle controversie».

3.14

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Al comma 2, sostituire le parole: «per le controversie» *con le seguenti:* «per il giudizio di appello nelle controversie» *e conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 5*.

3.17 (testo 2)

BRUNI, PERRONE, LIUZZI, ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e dello stato di cittadinanza italiana».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), *capoverso* «art. 19-*bis*», *comma 1, dopo le parole:* «dello stato di apolidia» *inserire le seguenti:* «ed in materia di cittadinanza italiana».

3.17

BRUNI, PERRONE, LIUZZI, ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e dello stato di cittadinanza italiana».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), *capoverso* «art. 19-*bis*», *comma 1, dopo le parole:* «dello stato di apolidia» *inserire le seguenti:* «ed in materia di cittadinanza italiana».

Conseguentemente, dopo le parole: «rito sommario di cognizione» *inserire le seguenti:* «Il ricorrente può chiedere di essere ascoltato dal giudice, il quale può disporre l'assunzione di prove testimoniali,».

3.27 (testo 2)

LO MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, GATTI, RICCHIUTI

Al comma 4 prima delle parole: «In deroga» sono inserite le seguenti: «Salvo quanto previsto dal

comma 4-bis,».

Dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

«4-bis. Le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti emessi dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale sono decise in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. 11 collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione».

3.27

LO MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, GATTI, RICCHIUTI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione collegiale».

3.2000

I RELATORI

Al comma 4 prima delle parole: «In deroga» sono inserite le seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 4-bis,».

Dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

«4-*bis*. Le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti emessi dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale sono decise in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. 11 collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione».

Art. 4

4.7 (testo 2)

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La ripartizione di funzioni tra sezioni specializzate e ordinarie dello stesso Tribunale, non implica l'insorgenza di una distinzione di competenza, in quanto suddivisioni interne del medesimo ufficio giudiziario. Ove non siano istituite le sezioni specializzate la questione di competenza è decisa ai sensi degli articoli 38 e seguenti del codice di procedura civile».

4.7

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nel caso di eventuali conflitti di competenza tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate dello stesso Tribunale, l'assegnazione è decisa dal presidente del tribunale».

Art. 6

6.32 (testo 3)

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 1, lettera c), capoverso "art. 14", apportare le seguenti modifiche:

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente "Il componente della Commissione che ha condotto il colloquio, subito dopo la rilettura ed in cooperazione con il richiedente e l'interprete, verifica la correttezza della trascrizione e vi apporta le correzioni necessarie. In calce al verbale è in ogni caso dato atto di tutte le osservazioni del richiedente e dell'interprete, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o traduzione, che non siano state direttamente recepite a correzione del testo della trascrizione";

b) al comma 2 sostituire il secondo periodo con i seguenti: "Il richiedente sottoscrive il verbale della trascrizione dopo che gli sia stata tradotta, se non ha usato la lingua italiana, nonché eventuali osservazioni o integrazioni riportate in calce ai sensi del comma 1. Il verbale è altresì sottoscritto dall'avvocato che ha presenziato al colloquio."

6.32 (testo 2)

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 1, lettera c), capoverso "art. 14", apportare le seguenti modifiche:

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente "Il componente della Commissione che ha condotto il colloquio, subito dopo la rilettura ed in cooperazione con il richiedente e l'interprete, verifica la correttezza della trascrizione e vi apporta le correzioni necessarie. In calce al verbale è in ogni caso dato atto di tutte le osservazioni del richiedente e dell'interprete, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o traduzione, che non siano state direttamente recepite a correzione del testo della trascrizione";

b) al comma 2 sostituire il secondo periodo con i seguenti: "Il richiedente sottoscrive il verbale della trascrizione dopo che gli sia stata tradotta, se non ha usato la lingua italiana, nonché eventuali osservazioni o integrazioni riportate in calce ai sensi del comma 1. Il verbale è altresì sottoscritto dall'avvocato che ha presenziato al colloquio con riferimento alle domande da lui poste."

6.32

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera c), *capoverso* «Art. 14», *nel comma l, il secondo periodo è sostituito con il seguente:* «Il componente della Commissione che ha condotto il colloquio, subito dopo la rilettura ed in cooperazione con il richiedente e l'interprete, verifica la correttezza della trascrizione e vi apporta le correzioni necessarie. In calce al verbale è in ogni caso dato atto di tutte le osservazioni del richiedente e dell'interprete, anche relative alla sussistenza dì eventuali errori di trascrizione o traduzione, che non siano state direttamente recepite a correzione del testo della trascrizione».

6.2000

I RELATORI

Al comma 1, prima della lettera a) anteporre la seguente:

«0*a)* all'articolo 3, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Contro le decisioni di trasferimento adottate dall'autorità di cui al comma 3 è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ove non diversamente disposto dai commi seguenti.

3-*ter*. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione di trasferimento.

3-*quater*. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni, con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. Il decreto è pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione dell'autorità di cui al comma 3. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo. Il decreto con il quale è concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato è notificato, a cura della cancelleria. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del quinto e sesto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettersi entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non è impugnabile. 3-*quinquies*. Il ricorso è notificato all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. L'autorità può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti e può

depositare, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva. Entro lo stesso termine l'autorità deve depositare i documenti da cui risultino gli elementi di prova e le circostanze indiziarie posti a fondamento della decisione di trasferimento.

3-*sexies*. Il ricorrente può depositare una nota difensiva entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3-*quinquies*, secondo periodo.

3-*septies*. Il procedimento è trattato in camera di consiglio. L'udienza per la comparizione delle parti è fissata esclusivamente quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione. Il procedimento è definito, con decreto non reclamabile, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di trenta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto da effettuarsi a cura della cancelleria anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di Cassazione decide sull'impugnazione entro due mesi dal deposito del ricorso.

3-*octies*. Quando con il ricorso di cui ai precedenti commi è proposta istanza di sospensione degli effetti della decisione di trasferimento, il trasferimento è sospeso automaticamente e il termine per il trasferimento del ricorrente previsto dall'articolo 29 del regolamento (VE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 decorre dalla comunicazione del provvedimento di rigetto della medesima istanza di sospensione ovvero, in caso di accoglimento, dalla comunicazione del decreto con cui il ricorso è rigettato.

3-*novies*. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nel procedimento di cui ai precedenti commi.

3-*decies*. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

3-*undecies*. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi con riguardo ai procedimenti di cui ai precedenti commi, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In ogni caso, il giudice può autorizzare il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza"».

Conseguentemente,

all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis)* per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, in applicazione del regolamento (VE) n. 604/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013»;

all'articolo 21, comma 1, le parole: «6, comma 1, lettere» *sono sostituite dalle seguenti:* «6, comma 1, lettere 0*a)*»

6.3000

I RELATORI

Al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono validamente effettuate presso il centro o la struttura in cui il richiedente è accolto o trattenuto di sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. La notificazione avviene in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia informatica per immagine del documento cartaceo, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del responsabile del centro o della struttura, il quale ne cura la consegna al destinatario, facendone

sottoscrivere ricevuta. Dell'avvenuta notificazione il responsabile del centro o della struttura dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante messaggio di posta elettronica certificata contenente la data e l'ora della notificazione medesima. Ove il richiedente rifiuti di ricevere l'atto o di sottoscrivere la ricevuta il responsabile del centro o della struttura ne dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante posta elettronica certificata. La notificazione si intende eseguita nel momento in cui il messaggio di posta elettronica certificata di cui al periodo precedente diviene disponibile nella casella di posta elettronica certificata della Commissione territoriale.

3-*bis*. Quando il richiedente non è accolto o trattenuto presso i centri o le strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono effettuate nell'ultimo domicilio comunicato dal richiedente ai sensi del comma 2 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In tal caso le notificazioni sono effettuate da parte della Commissione territoriale a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni.

3-*ter* Nei casi in cui la consegna di copia dell'atto al richiedente da parte del responsabile del centro o della struttura di cui al comma 3 sia impossibile per irreperibilità del richiedente e nei casi in cui alla Commissione territoriale perviene l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione effettuata ai sensi del comma 3-*bis* per inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, l'atto è reso disponibile al richiedente presso la questura del luogo in cui ha sede la Commissione territoriale. Decorsi venti giorni dalla trasmissione del! 'atto alla questura da parte della Commissione territoriale, mediante messaggio di posta elettronica certificata, la notificazione si intende eseguita"».

3-*quater.* Quando la notificazione è eseguita ai sensi del comma 3-*ter*, copia dell'atto notificato è reso disponibile al richiedente presso la Commissione territoriale.

3-*quinquies*. Ai fini di cui al presente articolo, il richiedente è informato, a cura della questura, al momento della dichiarazione di domicilio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che in caso di inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo. Allo stesso modo si procede quando il richiedente dichiara di voler ricevere le notificazioni ad un indirizzo di posta elettronica certificata. Al momento dell'ingresso nei centri o nelle strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il richiedente è informato, a cura del responsabile del centro o della struttura, che le notificazioni saranno effettuate presso il centro o la struttura e che, in caso di allontanamento ingiustificato o di sottrazione alla misura del trattenimento, le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo.

3-*sexies*. Nello svolgimento delle operazioni di notificazione di cui al comma 3, il responsabile del centro o della struttura è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge.

b) All'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le Commissioni territoriali dispongono l'audizione dell'interessato tramite comunicazione effettuata con le modalità di cui all'articolo 11".

*Conseguentemente all'articolo 21, comma 3, le parole "*fino al novantesimo giorno*" sono sostituite dalle seguenti "*fino al centottantesimo giorno*".*

6.4000

I RELATORI

Al comma 11 lettera g)*, capoverso* «Art. 35-*bis*» *sostituire il comma 11 con il seguente:*

«L'udienza è altresì disposta quando:

a) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice ritenga la

trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione;

b) la videoregistrazione non è resa disponibile;

c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado».

Art. 17

17.1000

Il Governo

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Le competenze relative al finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, già attribuite al Ministero dell'interno, sono trasferite al Ministero della salute.

1-*ter*. Il Ministero della salute procede al rimborso alle regioni e province autonome degli oneri effettivamente sostenuti per l'erogazione delle prestazioni sanitarie di cui al comma 1-*bis* rese dagli enti insistenti nell'ambito territoriale di competenza. Per tale finalità le regioni e province autonome interessa trasmettono al Ministero della salute un rendiconto attestante le prestazioni effettivamente erogate agli stranieri in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 35, commi 3 e 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

1-*quater*. Le modalità di attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter* sono definite con successivo provvedimento del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 18

18.5 (testo 2)

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di assicurare l'espletamento dei nuovi compiti assegnati, il Consiglio Superiore della Magistratura provvede a potenziare il contingente di magistrati assegnati alle direzioni distrettuali antimafia, fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

18.5

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di incrementare la dotazione organica dei magistrati delle direzioni distrettuali antimafia in misura pari ad almeno il 20 per cento del ruolo organico assegnato alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, provvede con propri decreti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla rideterminazione delle piante organiche delle direzioni distrettuali antimafia, così come determinato dall'allegato 1 di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 16 settembre 2008, n.143. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

18.1000

Il Governo

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. All'articolo 416, sesto comma, del codice penale sostituire le parole: «comma 3-*bis*» *con le seguenti:* «commi 3, 3-*bis*e 3-*ter*».

Art. 19

19.32 (testo 2)

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole "Nei centri di cui al presente comma" inserire le seguenti:

«si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e».

19.32

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:

«I membri del Parlamento e, per i territori di competenza, i consiglieri regionali possono ispezionare, senza autorizzazione, i centri di cui al presente comma, al fine di acquisire tutte le informazioni relative alla struttura e verificarne le condizioni, ed incontrare altresì, durante le visite, il personale e le persone presenti nei centri medesimi. L'autorizzazione non è altresì necessaria per coloro che accompagnano le persone sopraindicate per ragioni del loro ufficio».

19.47 (testo 2)

RUSSO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Al fine di rafforzare le attività socio-sanitarie ed assistenziali a favore dei migranti e richiedenti asilo e la capacità ricettiva dell'Associazione della Croce Rossa italiana nei confronti dei titolari di protezione umanitaria, al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

all'articolo 1, comma 4, lettera r), dopo le parole: "norme statutarie" sono aggiunte le seguenti: " mediante la costituzione di specifiche sezioni di donatori volontari di sangue che si conformano ai requisiti di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219";

all'articolo 4, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. L'Ente individua con propri provvedimenti i beni mobili ed immobili da trasferire in proprietà all'Associazione ai sensi del presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresì, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all'Associazione, nonché per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima. I provvedimenti di cui al presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione.";

c) all'articolo 4, sono abrogati i commi 3, 4, 5 e 6;

d) all'articolo 8, comma 2, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:

"A far data dal 1° gennaio 2018, l'Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al presente comma. Ai fini di cui al precedente periodo, l'amministratore dell'Ente, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e) del presente decreto, assume le funzioni di commissario liquidatore e il collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), assume quelle di comitato di sorveglianza. La gestione separata, di cui all'articolo 4, comma 2, si conclude al 31 dicembre 2017 con un atto del Presidente dell'Ente di ricognizione della massa attiva e passiva. La massa attiva e passiva, così individuate, confluiscono nella procedura di cui al presente comma. Il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione liquidatoria, del personale individuato, secondo le medesime modalità di cui al presente comma, con provvedimento del Presidente dell'Ente nell'ambito del contingente di personale già individuato quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine del 1° gennaio 2018 sottoindicato, operante per il trasferimento anche in sovrannumero e per il contestuale trasferimento delle risorse ad altra amministrazione, è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del Commissario Liquidatore. Resta fermo, all'atto dell'effettivo trasferimento, il divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi per tutta la durata del soprannumero e per il medesimo profilo professionale. Entro il 31 dicembre 2017 i beni mobili ed immobili necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione sono trasferiti alla stessa. Alla conclusione della liquidazione, i beni mobili e immobili rimasti di proprietà dell'Ente sono trasferiti all'Associazione, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi."."

19.47

RUSSO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Le attività di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *r)*, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, si intendono adempiute mediante la costituzione di specifiche sezioni di donatori volontari di sangue che si conformano ai requisiti di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219.

5-*ter*. AI decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera *h)*, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'Associazione subentra in tutti i rapporti con la Direzione Generale per la Motorizzazione, istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 138, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";

b) all'articolo 4, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. L'Ente individua con propri provvedimenti i beni mobili ed immobili da trasferire in proprietà all'Associazione ai sensi del presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresì, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all'Associazione nonché per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima. I provvedimenti di cui al presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione.";

c) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La gestione separata di cui al comma 2 si conclude il 31 dicembre 2017 con un atto del Presidente dell'Ente di ricognizione della massa attiva e passiva, che confluisce nella procedura di cui all'articolo 8, comma 2. I residui attivi e passivi riferiti alle relazioni interne fra le unità in cui l'Ente si articolava fino al 31 dicembre 2013 si intendono estinti a titolo definitivo con conseguente cancellazione delle relative partite contabili.";

d) all'articolo 4, sono abrogati i commi 4, 5 e 6;

e) all'articolo 8, comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

"A far data dallo gennaio 2018, l'Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al presente comma. Ai fini di cui al precedente periodo, l'amministratore dell'Ente, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *c)* del presente decreto, assume le funzioni di commissario liquidatore e il collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, assume quelle di comitato di sorveglianza. Il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione Iiquidatoria, del personale individuato, secondo le medesime modalità di cui al presente comma, con provvedimento del Presidente dell'Ente nell'ambito del contingente di personale già individuato quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine dello gennaio 2018 per il trasferimento anche in sovrannumero e per il contestuale trasferimento delle risorse ad altra amministrazione è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del Commissario liquidatore".

5-*quater*. Il personale dipendente dell'Ente, appartenente all'area professionale e medica, che non abbia trovato collocazione nel comparto di appartenenza, può accedere in mobilità, anche in soprannumero, nell'ambito della dirigenza delle professionalità sanitarie del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco, nonché delle qualifiche di ricercatore e tecnologo degli enti di ricerca e, per quanto riguarda i medici, nell'ambito della dirigenza medica dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP). Detto personale può essere inquadrato nelle amministrazioni di destinazione anche se in possesso di specializzazione in disciplina diversa. La mobilità di cui al presente comma è finanziata a valere sulle risorse derivanti dalle facoltà di assunzione delle amministrazioni di destinazione».

19.1000

MANCUSO, relatore

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5-*bis*. Conseguentemente al fine di rafforzare le attività socio-sanitarie ed assistenziali a favore dei migranti e richiedenti asilo e scongiurare la chiusura delle sedi non di proprietà dell'Associazione della Croce Rossa italiana che ospitano i titolari di protezione umanitaria, al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 sono apportate le ulteriori modifiche senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

a) all'articolo 1 comma 4 lettera r) dopo le parole "norme statutarie" aggiungere ", mediante la costituzione di specifiche sezioni di donatori volontari di sangue che si conformano ai requisiti di cui alla legge 21 ottobre 2005, n 219;"

b) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

1-*bis*. L'Ente individua con propri provvedimenti i beni mobili ed immobili da trasferire in proprietà all'Associazione ai sensi del presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresì, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all'Associazione nonché per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima. I provvedimenti di cui al presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione.

c) all'articolo 8, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A far data dal 1° gennaio 2018 l'Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al presente comma. Gli organi deputati alla liquidazione di cui all'articolo 198 del citato Regio Decreto sono rispettivamente l'organo di cui all' articolo 2, comma 3, lettera c) quale commissario liquidatore e l'organo di cui all' articolo 2, comma 3, lettera b) quale comitato di sorveglianza. Il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione liquidatoria, del personale individuato, secondo le medesime modalità di cui al presente comma, con provvedimento del Presidente dell'Ente nell'ambito del contingente di personale già individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine del 1° gennaio 2018 per il trasferimento anche in sovrannumero e contestuale trasferimento delle risorse ad altra amministrazione è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del Commissario Liquidatore. Conseguentemente la gestione separata di cui all'articolo 4 comma 2 si conclude al 31 dicembre 2017 con un atto di ricognizione della massa attiva e passiva del Presidente dell'Ente. La massa attiva e passiva, così individuate confluiscono nella procedura di cui al presente comma. I commi 3, 4, 5e6 dell'articolo 4 sono abrogati."

Art. 21

21.0.1000

MANCUSO, relatore

Dopo l?articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-*bis*.

(Sospensione di adempimenti e versamenti tributari nell?isola di Lampedusa)

1. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell?isola di Lampedusa in ragione dei flussi migratori e dei connessi adempimenti in materia di protezione umanitaria, il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall?articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è prorogato al 15 dicembre 2017. Gli adempimenti tributari di cui al periodo precedente, diversi dai versamenti sono effettuati con le modalità e con i termini stabiliti con provvedimento del direttore dell?Agenzia delle Entrate».

1.3.2.1.11. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 37 (ant.) del 21/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MARTEDÌ 21 MARZO 2017
37ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
D'ASCOLA

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro, il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli e il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 11,25.

IN SEDE REFERENTE

(2705) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, e si prosegue nella trattazione degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato al resoconto delle sedute del 15 e del 20 marzo.
Il presidente D'ASCOLA avverte che l'esame degli emendamenti riprende a partire dall'articolo 12, essendo stato deciso nell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni 1a e 2a riunite che sono accantonati tutti gli emendamenti relativi alle disposizioni del decreto-legge connesse, a vario titolo, con l'articolo 1 del medesimo. Ricorda quindi che sulla maggioranza degli emendamenti relativi all'articolo 1, istitutivo delle sezioni specializzate, la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. La Presidenza si è fatta carico di chiedere alla Presidenza della Commissione bilancio una revisione del parere sui predetti emendamenti.

I RELATORI esprimono quindi parere contrario sugli emendamenti 12.1, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 e

12.7. Il parere è invece favorevole sull'emendamento 12.200. I relatori si riservano di esprimere il parere sull'emendamento 12.8 che è dunque accantonato. Esprimono poi parere contrario sui successivi emendamenti 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14 e 12.15. Quindi, con il parere favorevole dei relatori, gli emendamenti 12.5, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14 e 12.15 sono trasformati in ordini del giorno - pubblicati in allegato al resoconto - e accolti dal GOVERNO.

Il parere dei RELATORI è poi favorevole sull'emendamento del Governo 12.100 (testo 2), mentre è contrario sui successivi emendamenti 12.17, 12.18 e 12.19.

I rappresentanti del GOVERNO esprimono pareri conformi a quelli dei relatori.

Il senatore CRIMI (*M5S*) chiede che, qualora i relatori e il Governo propongano delle riformulazioni per singoli emendamenti, questi stessi siano accompagnati da note illustrative, al fine di rendere più agevole la comprensione per tutti i componenti delle Commissioni riunite.

Si passa dunque alle votazioni.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 12.1, il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento a sua prima firma 12.2, chiedendo che i relatori e il Governo rivedano il parere su quest'ultimo che è volto ad accelerare la fase dei colloqui presso le commissioni territoriali.

Dunque i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO accolgono la richiesta del senatore Calderoli e, mutando il precedente parere, si esprimono a favore dell'emendamento in questione che, posto ai voti, risulta approvato.

Sull'emendamento 12.3 interviene per dichiarazione di voto il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) che insiste affinché sia accolta almeno la disposizione di cui alla lettera *a*) dell'emendamento medesimo. A sostegno di questa parte dell'emendamento interviene anche la senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*).

Dopo che i RELATORI hanno confermato il parere contrario, il sottosegretario MANZIONE, pur apprezzando la *ratio* dell'emendamento, osserva che la materia della composizione delle commissioni territoriali è disciplinata da una normativa diversa che dovrà essere evidentemente rivista in altra sede. A tale riguardo l'emendamento in esame può essere trasformato in un ordine del giorno che impegna il Governo a modificare la normativa vigente nel senso proposto dall'emendamento.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 12.3, 12.4, 12.6, 12.7 e 12.9. Risultano invece approvati l'emendamento 12.200 e l'emendamento 12.100 (testo 2). Respinto l'emendamento 12.17, il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 12.18 che, posto ai voti, non è approvato, così come è respinto l'emendamento 12.19.

In ordine agli emendamenti relativi all'articolo 13 i RELATORI esprimono parere contrario sugli emendamenti 13.1, 13.3 e 13.4, mentre si riservano sull'emendamento 13.5 che viene accantonato. Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme. E' altresì accantonato l'emendamento 13.0.1 per la parte dello stesso che è stata dichiarata proponibile e in relazione alla quale il GOVERNO esprime parere favorevole.

Il senatore DI BIAGIO (*AP-CpE*) ritira l'emendamento 13.0.2.

Dopo che il senatore ALBERTINI (*AP-CpE*) ha accettato la proposta di riformulazione, pubblicata in allegato al resoconto, che rende proponibile l'emendamento 13.0.3, modificandolo nell'emendamento 13.0.3 (testo 2), quest'ultimo emendamento è accantonato.

Dopo ulteriori richieste di specificazioni da parte dei senatori CALIENDO (*FI-PdL XVII*) e CRIMI (*M5S*), con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 13.1 e 13.3.

L'emendamento 14.3, fatto proprio dal senatore Pagliari, è riformulato dapprima in un Testo 2, e successivamente in un Testo 3, entrambi pubblicati in allegato al resoconto. Gli emendamenti in esame sono quindi accantonati.

L'emendamento 14.4 (testo 2), sottoscritto dal senatore Pagliari, e riformulato in un testo 3, pubblicato in allegato, viene anch'esso accantonato.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 14 - dopo che è stata ritirata la parte proponibile dell'emendamento 14.2 - i RELATORI dichiarano la propria contrarietà agli emendamenti 14.1, 14.0.2 e 14.0.3.

Con distinte votazioni risultano dunque respinti gli emendamenti 14.1 e 14.0.2, mentre l'emendamento 14.0.3 viene ritirato dal senatore COLLINA (*PD*) che preannuncia la presentazione di un ordine del giorno di contenuto analogo.

In ordine agli emendamenti relativi all'articolo 16, i RELATORI e il GOVERNO esprimono pareri contrari sugli emendamenti soppressivi 16.1, 16.2 e 16.3 i quali, posti congiuntamente ai voti, risultano respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Il presidente D'ASCOLA avverte che l'emendamento 17.1000, presentato dal Governo, è improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento.

Il correlatore MANCUSO (*AP-CpE*) esprime parere contrario sugli emendamenti 17.1, 17.2 e 17.3 e sugli identici 17.4, 17.5, 17.6 e 17.7. Il parere è altresì contrario sull'emendamento 17.8, nonché sugli identici 17.9, 17.10 e 17.11 e altresì sugli identici 17.12 e 17.13.

Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti 17.14, 17.15, 17.16, 17.17 e 17.18 (testo 2), sugli identici 17.19 e 17.20, nonché sugli identici 17.21 e 17.22. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 17.23, 17.24, 17.25 e 17.26 e sugli identici 17.27, 17.28, 17.29 e 17.30.

Il sottosegretario MANZIONE esprime parere conforme a quello dei relatori.

Posto ai voti con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 17.1 è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 17.2, ritiene indispensabile prevedere una puntuale disciplina dei centri di prima accoglienza e

assistenza, con la precisazione dei termini di tempo per il trattenimento del cittadino extracomunitario. A tale proposito, ricorda che l'Italia è già stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per trattenimento illegittimo di cittadini stranieri nel centro di accoglienza di Lampedusa e a bordo di navi militari, proprio in ragione della mancanza di un provvedimento che legittimino la privazione della libertà.

Il sottosegretario MANZIONE ricorda che l'articolo 17 del decreto-legge in esame introduce l'articolo 10-*ter* nel decreto legislativo n. 286 del 1998. Pertanto, la norma va considerata in un contesto più ampio, nel quale sono disciplinati sia i centri di accoglienza, sia le strutture per l'identificazione e l'espulsione, ora denominati centri di permanenza per il rimpatrio.

La ministra FINOCCHIARO riconosce l'esigenza, da un lato, di garantire un'accurata informazione ai cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi in mare e, dall'altro, di adeguare sia le norme sui centri di accoglienza, di cui all'articolo 9 della direttiva n. 32 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sia la disciplina relativa ai centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
Tuttavia, ritiene opportuno rinviare tale intervento a una norma più specifica. A tale proposito, ritiene condivisibile l'ordine del giorno G/2705/1/2, su cui anticipa il parere favorevole del GOVERNO, nel quale si segnala l'esigenza di un aggiornamento della normativa di riferimento.

Posto ai voti l'emendamento 17.2 è respinto.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 17.3 e lo ritira.

Posti ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 17.4, 17.5, 17.6 e 17.7.

Posto ai voti, l'emendamento 17.8 è respinto.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) concorda sulla necessità di una revisione della normativa sui centri di primo soccorso e accoglienza e, pertanto, ritiene condivisibile l'ordine del giorno G/2705/1/2. Del resto, anche l'emendamento 17.9, limitatamente alla lettera *a)*, capoverso 1-*bis*, va nella medesima direzione, sebbene indichi in modo più dettagliato come dovrebbero essere articolati l'organizzazione e il funzionamento degli *hot spot*. Si dichiara disponibile, pertanto, a trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 17.9, limitatamente alla lettera *a)*, capoverso 1-*bis*, da cui si potrebbe prendere spunto per un successivo intervento normativo.

Il senatore MAZZONI (*ALA-SCCLP*) dichiara la propria disponibilità a trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 17.10, auspicando tuttavia una riflessione approfondita sulle garanzie per il migrante in tema di prima informazione al momento del soccorso. Inoltre, sarebbe opportuno specificare che sono fatte salve le norme a tutela dei minori non accompagnati, anche per tenere conto del disegno di legge recentemente approvato dal Senato e ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) ritiene condivisibili le considerazioni del senatore Lo Giudice. Tuttavia, a suo avviso, sarebbe preferibile trasformare in ordine del giorno l'emendamento 17.11 nel suo complesso, in modo da prendere in considerazione anche i riferimenti all'assistenza immediata e alla completa informazione degli stranieri soccorsi.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 17.12 e si dichiara disponibile a trasformarlo in un ordine del giorno.

Il senatore CASSON (*Art.1-MDP*) si dichiara disponibile a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 17.13, ritenendo necessaria una revisione delle norme sui centri di primo soccorso e sullo svolgimento dei colloqui, che al momento risultano ancora troppo generiche. Chiede, inoltre, di aggiungere la propria firma all'ordine del giorno G/2705/1/2.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) si dichiara disponibile a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 17.18 (testo 2), dal contenuto analogo a quello degli emendamenti cui si è testé fatto riferimento. Segnala, inoltre, che l'emendamento a propria firma 19.0.7 reca appunto una norma di chiusura, con la quale si stabilisce che ai minori non accompagnati si applica la disciplina specifica.

Il senatore CRIMI (*M5S*) non conviene sull'opportunità di un rinvio della revisione della normativa, in quanto è difficile ipotizzare un ulteriore intervento, in breve tempo, sulla medesima materia. Pertanto, invita il Governo a predisporre una proposta condivisa, prendendo spunto dagli emendamenti presentati.

Il correlatore MANCUSO (*AP-CpE*) ritiene condivisibile solo la prima parte degli emendamenti 17.9, 17.10, 17.11, 17.12, 17.13 e 17.18 (testo 2). Sarebbe inopportuno, infatti, vincolare il Governo con norme eccessivamente dettagliate, come quelle contenute nei commi da 1-*ter* a 1-*septies* del nuovo articolo 10-*ter* del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene che si potrebbe impegnare il Governo "a valutare la possibilità" di attuare le disposizioni di cui ai commi da 1-*ter* a 1-*septies*, evitando vincoli troppo stringenti.

La ministra FINOCCHIARO propone di accantonare gli emendamenti in esame, per la definizione di un testo condiviso, da valutare con i proponenti. In ogni caso, esprime perplessità in merito alla opportunità di redigere un verbale del colloquio con lo straniero, in quanto tale adempimento potrebbe determinare ritardi nelle prime operazioni di soccorso.

Il presidente D'ASCOLA (*AP-CpE*) dispone, quindi, l'accantonamento degli emendamenti 17.9, 17.10, 17.11, 17.12, 17.13 e 17.18 (testo 2).

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 17.14 e 17.15 sono poi respinti.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 17.16 e 17.17 e li ritira.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) a nome del Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole sugli emendamenti identici 17.19 e 17.20, ritenendo che il rischio di fuga debba configurarsi al momento del rifiuto dello straniero di sottoporsi ai rilievi per l'identificazione, non essendo necessaria una reiterazione di tale comportamento.

Posti ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 17.19 e 17.20.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) interviene in dichiarazione di voto sugli emendamenti identici 17.21 e 17.22, annunciando su di essi il voto favorevole.

Il sottosegretario MANZIONE precisa che il provvedimento di trattenimento ha carattere individuale e, quindi, non può che essere valutato concretamente, nel caso specifico, anche in relazione alle particolari esigenze di protezione internazionale dello straniero.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), nell'annunciare il voto favorevole sugli emendamenti 17.21 e 17.22, non condivide l'interpretazione del rappresentante del Governo.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) osserva che i presupposti per il provvedimento di trattenimento devono necessariamente essere valutati nelle singole fattispecie.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) annuncia il voto contrario sugli emendamenti identici 17.21 e 17.22. A suo avviso, infatti, il provvedimento del questore richiede necessariamente una valutazione della situazione specifica dello straniero interessato.

Il senatore CASSON (*Art.1-MDP*) dichiara il proprio voto favorevole, in quanto l'espressione "caso per caso" sembra un *unicum* nell'ordinamento giuridico italiano. Del resto, il provvedimento di trattenimento non può che avere carattere individuale, essendo destinato alla singola persona che abbia rifiutato di farsi identificare.

Posti ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 17.21 e 17.22.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 17.23, 17.24 e 17.25 sono respinti.

L'emendamento 17.26 è accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti identici 17.27, 17.28, 17.29 e 17.30.

Il senatore CASSON (*Art.1-MDP*) preannuncia la trasformazione dell'emendamento 17.27 in un ordine del giorno volto a impegnare il Governo a porre in atto le misure opportune per garantire ai rappresentanti dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, al Garante nazionale e regionale dei detenuti e ai rappresentanti di associazioni o enti, diversi da quello gestore del centro, l'accesso libero e senza preavviso ai punti di crisi dove sono prestate le operazioni di soccorso e prima assistenza.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 17.28 preannunciando anch'egli la trasformazione dello stesso in un ordine del giorno di contenuto analogo.

Il senatore MAZZONI (*ALA-SCCLP*) preannuncia anch'egli la trasformazione dell'emendamento 17.29 in un ordine del giorno.

Infine anche il senatore LO GIUDICE (*PD*) preannuncia la trasformazione dell'emendamento 17.30 in

un ordine del giorno.

La ministra FINOCCHIARO preannuncia la disponibilità del Governo a valutare positivamente gli ordini del giorno.

Il senatore LUMIA (*PD*) propone di sospendere i lavori, per riprenderli alle ore 14.15.

Il presidente D'ASCOLA ritiene preferibile sospendere i lavori alle ore 13,30 e proseguire l'esame del provvedimento alle ore 15,30, anche per consentire lo svolgimento della seduta della Commissione affari costituzionali, convocata per le ore 15.

Il sottosegretario CHIAVAROLI chiede alla Presidenza la rivalutazione della sua dichiarazione di improponibilità sull'emendamento 17.1000 - volto a prevedere, mercé l'inserimento di commi aggiuntivi all'articolo 17 del decreto-legge, che le competenze relative al finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998 siano trasferite dal Ministero dell'Interno al Ministero della salute -, in quanto quest'ultimo è un emendamento di natura prevalentemente tecnica che si pone in attuazione di prescrizioni derivanti dalla nuova legge di contabilità.

Il senatore LUMIA (*PD*), anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, condividendo la richiesta del rappresentante del Governo, auspica che la Presidenza possa rideterminare la propria precedente valutazione.

Si associano i senatori PAGLIARI (*PD*) e COCIANCICH (*PD*).

Il senatore CRIMI (*M5S*), dichiara che la declaratoria in oggetto dovrebbe utilizzare i medesimi e rigorosi criteri di ammissibilità precedentemente utilizzati con riferimento a proposte emendative presentate dall'opposizione.

Dopo un breve intervento del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), che si associa alle considerazioni testé svolte dal senatore Crimi, prende la parola il senatore TORRISI (*AP-CpE*) sottoponendo alla valutazione della Presidenza l'opportunità di accantonare l'esame di tale questione.

Prende la parola la ministra FINOCCHIARO chiedendo fin d'ora alla Presidenza di valutare proponibile l'emendamento governativo 18.1000 - volto a sostituire il comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge, al fine di estendere l'ipotesi aggravata prevista per i reati di associazione per delinquere, finalizzati a commettere le condotte di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 12 del Testo unico sull'immigrazione, anche alle condotte descritte ai commi 3 e 3-*ter* del medesimo articolo 12 -, attesa la evidente omogeneità del disvalore sociale che le stesse esprimono. In tal modo si completa il disegno riformatore già contenuto nel decreto-legge, che attribuisce poteri di indagine per il reato associativo così aggravato alla Direzione distrettuale antimafia.

La seduta, sospesa alle ore 13,30, riprende alle ore 15,40.

In apertura di seduta il PRESIDENTE, oltre a confermare l'improponibilità dell'emendamento 17.1000 ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, dichiara improponibile l'emendamento 18.1000 del Governo per le medesime ragioni, diffusamente esposte nel corso della seduta di ieri, relative

all'estraneità all'oggetto del decreto-legge in titolo di proposte emendative attinenti alla materia penale sostanziale.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 18 su cui i correlatori CUCCA (*PD*) e MANCUSO (*AP-CpE*) esprimono parere contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime pareri conformi a quelli dei correlatori.

Dopo un breve intervento del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), sono posti distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 18.1, 18.2, 18.4 (testo 2), 18.5 (testo 2).

Dopo un breve intervento del senatore BUCCARELLA (*M5S*), viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 18.8 (testo 2).

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il presidente D'ASCOLA avverte che è convocata un'ulteriore seduta delle Commissioni riunite, alle ore 18 di oggi, con il medesimo ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

(AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 2705

G/2705/20/1 e 2 (già emendamento 12.5)

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

La 1ª commissione (Affari costituzionali) e la 2ª commissione (Giustizia),

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2705 di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione

internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale,
premesso che
l'articolo 12 al comma 1 prevede l'assunzione di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di tipo specialistico presso le commissioni territoriali
impegna il Governo
a prevedere che il predetto personale abbia, in particolare, la documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri, nonché la documentata conoscenza delle lingue straniere.
a prevedere altresì che la Commissione nazionale per il diritto di asilo predisponga criteri e modalità per l'impiego del personale selezionato e, previa fermazione e costante aggiornamento disposto dalla Commissione stessa, possa anche destinarlo a svolgere funzioni di raccolta, di elaborazione e di aggiornamento delle informazioni sui Paesi di origine dei richiedenti asilo e ad integrare le Commissioni territoriali ai fini dello svolgimento dei colloqui e delle decisioni, in modo da assicurare che ogni Commissione e ogni sezione delle Commissioni svolga riunioni tutti i giorni feriali ove sussistano particolari esigenze aggiuntive connesse all'esigenza di assicurare l'esame di tutte le domande nei termini previsti dalle norme in vigore.

G/2705/21/1 e 2 (già emendamento 12.10)

MAZZONI

La 1ª commissione (Affari costituzionali) e la 2ª commissione (Giustizia),
in sede di esame del disegno di legge A.S. 2705 di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale,
premesso che
l'articolo 12 al comma 1 prevede l'assunzione di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di tipo specialistico presso le commissioni territoriali

impegna il Governo

a prevedere ai fini della selezione del personale ai sensi del comma 1 costituisca requisito di ammissione la documentata competenza ed esperienza pluriennale nel campo della protezione internazionale o della tutela dei diritti umani e la conoscenza della lingua inglese o francese.

G/2705/22/1 e 2 (già emendamento 12.11)

CASSON, CORSINI, DIRINDIN, RICCHIUTI, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

La 1ª commissione (Affari costituzionali) e la 2ª commissione (Giustizia),
in sede di esame del disegno di legge A.S. 2705 di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale,
premesso che
l'articolo 12 al comma 1 prevede l'assunzione di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di tipo specialistico presso le commissioni territoriali

impegna il Governo

a prevedere che ai fini della selezione del personale ai sensi del comma 1 costituisca requisito di ammissione la documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri e la documentata conoscenza delle lingue straniere;

a prevedere altresì che la Commissione nazionale per il diritto di asilo istituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 predisponga criteri e modalità per

l'impiego del personale selezionato ai commi 1 e 2 e, previa formazione e costante aggiornamento disposto dalla stessa Commissione nazionale ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, possa anche destinarlo a svolgere funzioni di raccolta, di elaborazione e di aggiornamento delle informazioni sui Paesi di origine dei richiedenti asilo e ad integrare le Commissioni territoriali ai fini dello svolgimento dei colloqui e delle decisioni in modo da assicurare che ogni Commissione e ogni sezione dclle Commissioni svolga riunioni tutti i giorni feriali ove sussistano particolari esigenze aggiuntive connesse all'esigenza di assicurare l'esame di tutte le domande nei termini previsti dalle norme in vigore.

G/2705/23/1 e 2 (già emendamento 12.12)
BUCCARELLA, MONTEVECCHI
La 1ª commissione (Affari costituzionali) e la 2ª commissione (Giustizia),
in sede di esame del disegno di legge A.S. 2705 di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale,
premesso che
l'articolo 12 al comma 1 prevede l'assunzione di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di tipo specialistico presso le commissioni territoriali

impegna il Governo

a prevedere che ai fini della selezione del personale ai sensi del comma 1 costituisca requisito di ammissione la documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri e la documentata conoscenza delle lingue straniere;

a prevedere altresì che la Commissione nazionale per il diritto di asilo istituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 predisponga criteri e modalità per l'impiego del personale selezionato ai commi 1 e 2 e, previa formazione e costante aggiornamento disposto dalla stessa Commissione nazionale ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, può anche destinarlo a svolgere funzioni di raccolta, di elaborazione e di aggiornamento delle informazioni sui Paesi di origine dei richiedenti asilo e ad integrare le Commissioni territoriali ai fini dello svolgimento dei colloqui e delle decisioni in modo da assicurare che ogni Commissione e ogni sezione delle Commissioni svolga riunioni tutti i giorni feriali ove sussistano particolari esigenze aggiuntive connesse all'esigenza di assicurare l'esame di tutte le domande nei termini previsti dalle norme in vigore».

G/2705/24/1 e 2 (già emendamento 12.13)
MANCONI, LO GIUDICE
La 1ª commissione (Affari costituzionali) e la 2ª commissione (Giustizia),
in sede di esame del disegno di legge A.S. 2705 di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale,
premesso che

l'articolo 12 al comma 1 prevede l'assunzione di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di tipo specialistico presso le commissioni territoriali

impegna il Governo

a prevedere che ai fini della selezione del personale ai sensi del comma 1 costituisca requisito di

ammissione la documentata competenza ed esperienza pluriennale nel campo della protezione internazionale o della tutela dei diritti umani e la conoscenza della lingua inglese o francese;

a prevedere altresì che il personale selezionato debba partecipare alle sessioni di formazione professionale organizzate dalla Commissione Nazionale ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n.25.

G/2705/25/1 e 2 (già emendamento 12.14)

ROMANO, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ORELLANA, BATTISTA, ZIN

La 1ª commissione (Affari costituzionali) e la 2ª commissione (Giustizia),

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2705 di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale,

premesso che

l'articolo 12 al comma 1 prevede l'assunzione di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di tipo specialistico presso le commissioni territoriali

impegna il Governo

a prevedere che ai fini della selezione del personale ai sensi del comma 1 costituisca requisito di ammissione la documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri e la documentata conoscenza delle lingue straniere;

a prevedere che la Commissione nazionale per il diritto di asilo, istituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, predisponga criteri e modalità per l'impiego del personale selezionato di cui ai commi 1 e 2 e, previa formazione e costante aggiornamento disposto dalla stessa Commissione nazionale, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, può anche destinarlo a svolgere funzioni di raccolta, di elaborazione e di aggiornamento delle informazioni sui Paesi di origine dei richiedenti asilo e ad integrare le Commissioni territoriali ai fini dello svolgimento dei colloqui e delle decisioni in modo da assicurare che ogni Commissione e ogni sezione delle Commissioni svolga riunioni tutti i giorni feriali, ove sussistano particolari esigenze aggiuntive connesse all'esigenza di assicurare l'esame di tutte le domande nei termini previsti dalle norme in vigore.

G/2705/26/1 e 2 (già emendamento 12.15)

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

La 1ª commissione (Affari costituzionali) e la 2ª commissione (Giustizia),

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2705 di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale,

premesso che

l'articolo 12 al comma 1 prevede l'assunzione di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di tipo specialistico presso le commissioni territoriali

impegna il Governo

a prevedere che per la selezione del personale di cui al comma l siano criteri di ammissibilità l'esperienza pluriennale nel campo della protezione internazionale o della tutela dei diritti umani e la conoscenza della lingua inglese o francese;

a prevedere che per il personale selezionato debba partecipare alle sessioni di formazione professionale organizzate dalla Commissione Nazionale ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

Art. 13

13.0.3 (testo 2)

ALBERTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-*bis*. All'articolo 1235 del codice della navigazione è aggiunto in fine il seguente comma " Nell'ambito delle attività di ricerca e soccorso alla vita umana in mare e di vigilanza e controllo rivolto all'accertamento dei reati previsti dal presente codice e dalle altre leggi speciali marittime, il personale del Corpo delle capitanerie di porto Guardia costiera provvede altresì all'accertamento dei reati commessi in violazione delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine ai sensi della legge 30 luglio 2002, n.189"

13.0.3

ALBERTINI, STEFANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-*bis.*

1. Sostituire l'articolo 1235 del Codice della Navigazione con il seguente:

" Art. 1235. ? *(Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria) ? 1*. Agli effetti dell'articolo 57 del Codice di procedura penale sono ufficiali di polizia giudizi aria:

a) gli ufficiali e i sottufficiali del Corpo delle capitanerie di porto ? Guardia costiera per l'accertamento dei reati previsti dal presente Codice e dalle leggi speciali marittime, nonché, in concorso con le forze di polizia, con riferimento ai reati comuni commessi nel porto. I direttori e i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna sono ufficiali di polizia giudizi aria con riferimento ai reati previsti dal presente Codice, nonché ai reati comuni commessi nell'aeroporto, se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli aeroporti in cui non ha sede un ufficio ENAC o non risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di polizia giudizi aria sono attribuite all'ufficio ENAC nella cui circoscrizione di competenza l'aeroporto è compreso;

b) i comandanti delle navi o degli aeromobili, con riferimento ai reati commessi a bordo in corso di navigazione, nonchè in relazione agli atti di polizia giudiziaria ordinati e alle delegazioni disposte dall'autorità giudiziaria;

c) i consoli, riguardo ai reati previsti dal presente Codice commessi all'estero, oltre che negli altri casi contemplati dalla legge consolare;

d) i comandanti delle navi da guerra nazionali per gli atti che compiono su richiesta dell'autorità consolare o, in caso di urgenza, di propria iniziativa. I comandanti stessi vigilano, sia in alto mare sia nelle acque territoriali di altro Stato, sulla polizia giudiziaria esercitata dai comandanti delle navi nazionali.

Sono agenti di polizia giudiziaria, con riferimento ai reati previsti dal presente Codice, nonchè in relazione ai reati comuni commessi nel porto, i sottocapi e comuni del Corpo delle capitanerie di porto ? Guardia costiera.

Assumono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria i sottocapi e comuni di altre categorie del Corpo equipaggi militari marittimi destinati presso le capitanerie di porto e uffici marittimi minori, i funzionari e gli agenti dell'Amministrazione della navigazione interna, i funzionari e gli agenti degli aeroporti statali o privati, in seguito alla richiesta di cooperazione da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Sono inoltre agenti di polizia giudiziaria gli agenti degli uffici di porto ovvero di aeroporto statale o privato in servizio di ronda.

Nell'ambito delle attività di ricerca e soccorso alla vita umana in mare e di vigilanza e controllo rivolto all'accertamento, dei reati previsti dal presente codice e dalle altre leggi speciali marittime, il

personale del Corpo delle capitanerie di porto Guardia costiera provvede, in particolare, all'accertamento dei reati commessi in violazione delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine ai sensi delia legge 30 luglio 2002, n.189"».

Art. 14

14.3 (testo 3)

MICHELONI, PAGLIARI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

*"*1. Per il potenziamento della rete diplomatica e consolare nel continente africano, il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato di venti unità. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 203.000 per l'anno 2017, di euro 414.120 per l'anno 2018, di euro 485.208 a decorrere dall'anno 2019."

Conseguentemente all'articolo 22, comma 1,

- *all'alinea, le parole "*pari a 8.293.766 euro per l'anno 2017, a 25.990.691 euro per l'anno 2018, a 31.935.974 euro per l'anno 2019 e a 31.805.571 euro a decorrere dall'anno 2020" *sono sostituite dalle seguenti* "pari a 8.496.766 euro per l'anno 2017, a 26.404.811 euro per l'anno 2018, a 31.450.766 euro per l'anno 2019 e a 31.320.363 euro a decorrere dall'anno 2020";

- *alla lettera c), le parole da* "101.500 euro" *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* "203.000 euro per l'anno 2017, per 414.120 euro per l'anno 2018, per 485.208 euro a decorrere dall'anno 2019".

14.3 (testo 2)

MICHELONI, PAGLIARI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

*"*1. Per il potenziamento della rete diplomatica e consolare nel continente africano, il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato di venti unità. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 203.000 per l'anno 2017, di euro 414.120 per l'anno 2018, di euro 485.208 a decorrere dall'anno 2019."

Conseguentemente all'articolo 22, comma 1,

- *all'alinea, le parole "*pari a 8.496.766 euro per l'anno 2017, a 26.404.811 euro per l'anno 2018, a 31.450.766 euro per l'anno 2019 e a 31.320.363 euro a decorrere dall'anno 2020" *sono sostituite dalle seguenti* "pari a 8.293.766 euro per l'anno 2017, a 25.990.691 euro per l'anno 2018, a 31.935.974 euro per l'anno 2019 e a 31.805.571 euro a decorrere dall'anno 2020";

alla lettera c), le parole da "101.500 euro" *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* "203.000 euro per l'anno 2017, per 414.120 euro per l'anno 2018, per 485.208 euro a decorrere dall'anno 2019".

14.3

MICHELONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per il potenzia mento della rete diplomatica e consolare nel continente africano, il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato di venti unità. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 203.000 per l'anno 2017, di euro 414.120 per l'anno 2018, di euro 485.208 a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, lettera c)*, le parole da:* «101.500 euro» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «203.00 euro per l'anno 2017, per 414.120 euro per l'anno 2018, per 485.208 euro a decorrere dall'anno 2019».

14.4 (testo 3)

LATORRE

Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente comma:

*"*1-*bis*. Al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, l'autorizzazione di spesa per l'invio nel continente africano di personale dell'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementata di euro 2,5 milioni per l'anno 2017 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2018" .

Conseguentemente all'articolo 22, comma 1,
- *all'alinea, le parole "*pari a 8.293.766 euro per l'anno 2017, a 25.990.691 euro per l'anno 2018, a 31.450.766 euro per l'anno 2019 e a 31.320.363 euro " *sono sostituite dalle seguenti* "pari a 10.793.766 euro per l'anno 2017, a 30.990.691 euro per l'anno 2018, a 36.450.766 euro per l'anno 2019 e a 36.320.363 euro";
- *lettera c), le parole da* "101.500 euro" *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* "2.601.500 euro per l'anno 2017, per 5.207.060 euro per l'anno 2018, per 5.242.604 euro a decorrere dall'anno 2019".

14.4 (testo 2)
LATORRE
Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente comma:
*Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, lettera e), le parole da "*101.500 euro*" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "*2.601.500 euro per l'anno 2017, per 5.207.060 euro per l'anno 2018, per 5.242.604 euro a decorrere dall'anno 2019*".*
14.4
LATORRE
Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente comma:
«1-*bis*. AI fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, l'autorizzazione di spesa per l'invio di personale dell'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è incrementata di euro 2,5 milioni per l'anno 2017 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2018. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, come integrate dal primo periodo, al suddetto personale, ancorché non ricopra un posto di organico nella rappresentanza diplomatica o nell'ufficio consolare di destinazione, spetta il trattamento economico di cui al quinto comma dell'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, quando l'assegnazione è disposta per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, lettera c)*, le parole da:* «101.500 euro» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «2.601.500 euro per l'anno 2017, per 5.207.060 euro per l'anno 2018, per 5.242.604 euro a decorrere dall'anno 2019».

1.3.2.1.12. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 38 (pom.) del 21/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MARTEDÌ 21 MARZO 2017
38ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
D'ASCOLA

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro, il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli e il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 18,05.

IN SEDE REFERENTE

(2705) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi, e si prosegue nella trattazione degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato al resoconto delle sedute del 15 e del 20 marzo, a partire dall'articolo 19.

Il presidente D'ASCOLA avverte che le Presidenze riunite non accetteranno ulteriori riformulazioni di emendamenti ovvero nuovi emendamenti, fatte salve le proposte finalizzate alla soluzione di problematiche specificamente emerse nel corso dell'esame, e ciò al fine di assicurare la conclusione dei lavori nei tempi previsti dal calendario dell'Assemblea.

I RELATORI esprimono quindi pareri contrari sugli emendamenti 19.1, 19.2, 19.4, 19.5 e 19.6, nonché sugli emendamenti 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 19.11, 19.12, 19.13 e 19.14. Si riservano il parere in una fase successiva sull'emendamento 19.3, del quale viene conseguentemente disposto l'accantonamento.

E' quindi ritirato l'emendamento 19.15, mentre gli emendamenti 19.45 e 19.47 vengono riformulati negli emendamenti 19.45 (testo 2), pubblicato in allegato, e 19.47 (testo 2), che vengono accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio. Vengono altresì accantonati per ragioni di connessione gli emendamenti 19.1000 e 19.48.

Il parere è altresì contrario sugli emendamenti dal 19.16 al 19.27, mentre i RELATORI si rimettono alla Commissione per l'emendamento 19.28. Esprimono parere favorevole sull'emendamento 19.32 (testo 2), mentre il parere è contrario sui restanti emendamenti all'articolo 19. Sugli emendamenti 19.42 e 19.0.7, i relatori esprimono parere favorevole a condizione che gli stessi siano riformulati.

Il GOVERNO esprime parere conforme.

Sono ritirati gli emendamenti 19.25, 19.26 e 19.41.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 19.1 e 19.2, mentre risultano non approvati gli emendamenti 19.4, 19.5 e 19.6. Con successive votazioni sono respinti gli emendamenti da 19.7 a 19.23.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 19.24, che messo ai voti, non risulta approvato.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 19.27, risulta approvato l'emendamento 19.28, mentre è respinto l'emendamento 19.29.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), a nome del Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 19.30, con il quale si intende utilizzare, per la realizzazione dei centri di permanenza per il rimpatrio, esclusivamente le aree esterne ai centri urbani nei quali siano presenti strutture di proprietà pubblica, esposte al rischio di degrado. In questo modo, tra l'altro, si risparmierebbe denaro pubblico che altrimenti sarebbe necessario per l'acquisizione di immobili privati.

Posto ai voti, l'emendamento 19.30 è respinto.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 19.31 e lo ritira.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 19.32 (testo 2).

Il senatore CRIMI (*M5S*), a nome del Gruppo, annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 19.35. La proposta di modifica è volta a prevedere espressamente che sia garantito il libero accesso ai centri di accoglienza, comunque denominati, ai rappresentanti di associazioni ed enti diversi da quello

che gestiscono tali strutture, al fine di esercitare una vigilanza a scopo preventivo ed evitare ulteriori casi di abusi e malversazioni, come quelli più volte verificatisi nella gestione dei centri di identificazione ed espulsione.

Posto ai voti, l'emendamento 19.35 è respinto.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 19.36, volto a prevedere la chiusura dei centri di identificazione ed espulsione, a seguito della istituzione delle nuove strutture per il rimpatrio.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ritiene che i nuovi centri di permanenza per il rimpatrio non differiscano dagli *ex* CIE, se non nella denominazione.

Posto ai voti, l'emendamento 19.36 è respinto.

Il senatore CRIMI (*M5S*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 19.37, che potrebbe essere ritirato qualora fosse approvato l'emendamento 19.42.

L'emendamento 19.37 è quindi accantonato.

Il senatore CRIMI (*M5S*) insiste per la votazione dell'emendamento 19.38, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti, l'emendamento 19.38 è respinto.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 19.39, in attesa della votazione dell'emendamento 19.42, in quanto sarebbe inutile insistere per la gestione pubblica dei centri di permanenza per il rimpatrio, qualora fosse accolta la proposta di garantire la gestione separata dei centri di accoglienza e di quelli per il rimpatrio.

L'emendamento 19.39 è quindi accantonato.

L'emendamento 19.40 viene riformulato nell'emendamento 19.40 (testo 2), pubblicato in allegato, del quale viene poi disposto l'accantonamento.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 19.41.

La seduta, sospesa alle ore 19,15, riprende alle ore 19,25.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), accogliendo la proposta dei relatori, riformula in un testo 2 l'emendamento 19.42, pubblicato in allegato.

Il correlatore MANCUSO (*AP-CpE*) esprime parere favorevole.

Il sottosegretario CHIAVAROLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 19.42 (testo 2), in quanto - a suo avviso - la disposizione sarebbe incompatibile con la normativa sulla concorrenza e sugli appalti.

Posto ai voti, dopo prova e controprova, l'emendamento 19.42 (testo 2) è respinto.

Il senatore CRIMI (*M5S*) esprime il proprio disappunto per la decisione di ripetere più volte le operazioni di voto - i cui risultati, tra l'altro, sono stati tutti difformi tra loro - finché l'emendamento non è stato respinto.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) chiede di mettere in votazione gli emendamenti 19.37 e 19.39, precedentemente accantonati.

Il correlatore MANCUSO (*AP-CpE*) ribadisce il proprio parere contrario sugli emendamenti 19.37 e 19.39.

Il sottosegretario CHIAVAROLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), a nome del Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 19.37, volto a stabilire la gestione pubblica dei centri di detenzione, sia per considerazioni etiche - essendo inaccettabile che soggetti privati possano trarre profitto da tale gestione - sia per garantire il rispetto della dignità delle persone trattenute nei centri di identificazione ed espulsione, evitando i ripetuti episodi di abusi e malversazioni verificatisi negli ultimi anni.
Esprime forti critiche in merito al risultato della votazione dell'emendamento 19.42 (testo 2). Nonostante l'orientamento favorevole dei relatori e del Governo, è stata respinta la proposta di evitare che gli stessi enti gestiscano sia i centri per l'accoglienza sia i centri per il rimpatrio, finalizzata ad evitare fenomeni di sfruttamento degli immigrati. Rileva, peraltro, che, nella ripetizione della votazione, il numero dei favorevoli è più volte cambiato, probabilmente a causa di pressioni esterne.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) respinge fermamente l'ipotesi, avanzata dal senatore Endrizzi, di pressioni sui componenti delle Commissioni riunite da parte di soggetti interessati.

Posto ai voti, l'emendamento 19.37 è respinto.

È quindi posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 19.39, che risulta respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) insiste per la votazione dell'emendamento 19.43, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti, l'emendamento 19.43 è respinto.

È quindi posto ai voti, l'emendamento 19.44, che risulta respinto.

Posto ai voti, l'emendamento 19.46 è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) invita la Presidenza a riconsiderare il giudizio di proponibilità in merito agli emendamenti 19.47 (testo 2) e 19.48, nonché in merito all'emendamento 19.1000 del relatore Mancuso, in precedenza accantonati. A suo avviso, infatti, le questioni relative alla liquidazione dell?ente strumentale alla Croce rossa italiana non attengono al contrasto dell'immigrazione illegale.

Il senatore LUMIA (*PD*), pur sottolineando l'importanza di garantire che la Croce rossa disponga di una struttura moderna ed efficiente, da impiegare anche nelle attività assistenziali a favore dei migranti, ritiene opportuna una riflessione più approfondita sulla questione, sulla base dei criteri rigorosi finora applicati dalla Presidenza nella valutazione di proponibilità degli emendamenti.

Il senatore CRIMI (*M5S*) si associa alle considerazioni della senatrice De Petris.

Il presidente D'ASCOLA si riserva di riconsiderare la proponibilità degli emendamenti 19.47 (testo 2), 19.48 e 19.1000.

Il correlatore MANCUSO (*AP-CpE*) ritira l'emendamento 19.1000, mentre vengono nuovamente accantonati gli emendamenti 19.47 (testo 2) e 19.48.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 19.49, 19.50, 19.51 e 19.52 sono respinti.

È quindi posto ai voti, l'emendamento 19.0.2 per la parte proponibile, e cioè limitatamente al capoverso "art. 19-*bis*", comma 1, lettera *a)* e lettera *b)*, n. 5, che risulta respinto.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 19.0.3 e 19.0.4.

Il correlatore MANCUSO (*AP-CpE*), dopo aver riconsiderato l'emendamento 19.0.7, esprime - anche a nome del relatore Cucca - un parere favorevole.

Il sottosegretario CHIAVAROLI esprime parere conforme.

Il senatore CASSON (*Art.1-MDP*) chiede di aggiungere la propria firma.

Il presidente D'ASCOLA dispone l'accantonamento dell'emendamento 19.0.7, al fine di apportare correzioni meramente formali al testo.

La seduta, sospesa alle ore 20,10, riprende alle ore 20,15.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 20 del decreto legge sui quali i correlatori CUCCA (*PD*) e MANCUSO (*AP-CpE*) esprimono parere contrario, ad eccezione dell'emendamento 20.0.3, su cui esprimono parere favorevole.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei correlatori.

Le Commissioni riunite pongono distintamente in votazione e respingono gli emendamenti 20.1, 20.2, 20.4, 20.0.1, 20.0.4, mentre l'emendamento 20.0.2 è ritirato.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) trasforma il proprio emendamento 20.3 nell'ordine del giorno G/2705/33/1 e 2, pubblicato in allegato, che viene accolto dal Governo.

Su proposta dei correlatori viene accantonato l'emendamento 20.0.3, così come gli emendamenti relativi agli articoli 21 e 22 del decreto legge.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 9, sui quali i RELATORI esprimono parere contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei correlatori.

Con distinte votazioni le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 9.1, 9.4 - fatto proprio dal senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) - 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.11, 9.12, 9.16, 9.17, 9.0.1.

Sono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 9.18, 9.19 e 9.20.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 10, sui quali i correlatori CUCCA (*PD*) e MANCUSO (*AP-CpE*) esprimono parere contrario, ad eccezione dell'emendamento 10.10 sul quale esprimono parere favorevole.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei correlatori.

Su proposta dei RELATORI vengono accantonati gli emendamenti 10.1,10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.11, 10.13, 10.14 e 10.0.1.

Con un'unica votazione le Commissioni riunite respingono gli emendamenti di identico contenuto 10.7, 10.8 e 10.9.

Viene quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 10.10.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 11.

Prima di esprimere i pareri di competenza, i correlatori CUCCA (*PD*) e MANCUSO (*AP-CpE*) modificano l'emendamento 11.2 nell'emendamento 11.2 (testo 2), pubblicato in allegato.

Sull'emendamento 11.1 i CORRELATORI esprimono parere contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori, nonché parere favorevole sugli emendamenti dei relatori 11.2 (testo 2) e 11.3

Dopo che l'emendamento 11.1 è dichiarato decaduto per assenza della proponente, viene posto ai voti ed approvato l'emendamento 11.2 (testo 2). Conseguentemente è dichiarato assorbito l'emendamento 11.3.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) riformula l'emendamento 19.0.7 - che era stato precedentemente accantonato - nell'emendamento 19.0.7 (testo 2), pubblicato in allegato, che, con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e approvato.

Dopo che i relatori CUCCA (*PD*) e MANCUSO (*AP-CpE*) hanno presentato l'emendamento 1.10000, pubblicato in allegato - volto a recepire le indicazioni emerse nel corso dell'esame in ordine alle previsioni di cui all'articolo 1 - il presidente D'ASCOLA dispone l'accantonamento dell'emendamento medesimo, anche al fine di acquisire sullo stesso il necessario parere della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA PER DOMANI

Il presidente D'ASCOLA avverte che è convocata un'ulteriore seduta delle Commissioni 1a e 2a riunite, domani, mercoledì 22 marzo, alle ore 9,30, con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 20,35.

(AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 2705

G/2705/33/1 e 2

CALIENDO, MALAN, BERNINI, GASPARRI, PALMA, CARDIELLO, FAZZONE

La 1ª commissione (Affari costituzionali) e la 2ª commissione (Giustizia),

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2705 di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale,

impegna il Governo

ad includere nella relazione di cui all'articolo 20 un dossier statistico dettagliato, contenente:

a) i dati numerici relativi ai migranti giunti sul territorio italiano, con riferimento alle nazionalità di provenienza;

b) i dati numerici relativi alle richieste di protezione internazionale, con specifici riferimenti gli esiti delle procedure, al numero dei casi pendenti e ai rinnovi dei permessi di soggiorno rilasciati ai richiedenti protezione;

c) i costi sostenuti dallo Stato analiticamente considerati, con riferimento specifico alle attività di primo soccorso, alla gestione dei centri di permanenza, alle operazioni di rimpatrio, al funzionamento delle Commissioni territoriali e alle spese di giustizia.».

Art. 1

1.10000

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1 - (Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea). -
Sono istituite presso i tribunali ordinari del luogo nel quale ha sede la Corte d'appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche».
Conseguentemente sostituire il comma 1 dell'articolo 4 con il seguente:
"Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3 comma 1 sono assegnati alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1. E' competente territorialmente la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.".

Art. 11

11.2 (testo 2)
I RELATORI
Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.
*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma: «3-bis: "*per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 391.209 per l'anno 2017, di euro 521.612 per l'anno 2018 e di euro 130.403 per l'anno 2019*".»*

11.2
I RELATORI
Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.

Art. 19

19.0.7 (testo 2)
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*
(Minori non accompagnati)

1. Le disposizioni di cui al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con la presente legge non si applicano ai minori stranieri non accompagnati».

19.0.7
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*
(Minori non accompagnati)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge-non sono dirette ai minori non accompagnati, cui si applica la specifica disciplinano».

19.40 (testo 2)
ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ZIN
Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Per i primi 5 anni di utilizzo, per le strutture destinate all'accoglienza di richiedenti protezione internazionale, le norme in materia di requisiti strutturali, di prevenzione incendi e di sicurezza di cui al decreto del presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151, nonché le ulteriori norme e direttive in materia applicabili alle strutture con capacità ricettiva fino a 25 persone, si applicano fino ad una capacità ricettiva di 50 persone.

19.40
ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ZIN, BERGER
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Per le strutture destinate all'accoglienza di richiedenti protezione internazionale, le norme in materia di requisiti strutturali, di prevenzione incendi e di sicurezza di cui al decreto del presidente della Repubblica del 1 agosto 2011, n. 151, nonché le ulteriori norme e direttive in materia applicabili alle strutture con capacità ricettiva fino a 25 persone, si applicano fino ad una capacità ricettiva di 50 persone.

3-*ter*. Stante l'urgente necessità di attivare ulteriori posti da destinare all'accoglienza di richiedenti protezione internazionale, per i lavori e-gli acquisti relativi all'approntamento di strutture da destinare all'accoglienza di richiedenti protezione internazionale, le norme in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non trovano applicazione fino al 31 dicembre 2018».

19.42 (testo 2)

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-*bis*. La gestione dei centri di nuova istituzione è affidata prioritariamente a soggetti, a enti o associazioni che non gestiscano già centri di accoglienza».

19.42

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-*bis*. La gestione dei centri di nuova istituzione non può essere affidata a soggetti, enti o associazioni che gestiscano centri di accoglienza».

19.45 (testo 2)

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 4, sostituire le parole da: «la spesa di euro 19.125.000», fino alla fine del comma, con le seguenti: «la spesa di 30 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma si provvede:

a) quanto a 19.125.000 euro per l'anno 2017, a valere sulle risorse del programma FAMI ? Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020;

b) quanto a 5.875.000 per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando, per 5 milioni di euro per l'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

19.45

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 4, sostituire le parole da: «la spesa di euro 19.125.000»*, fino alla fine del comma, con le seguenti:* «la spesa di 30 milioni di euro». *All'onere derivante dal presente comma si provvede:*

a) *quanto a 19.125.000 euro per l'anno 2017, a valere sulle risorse del programma FAMI ? Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020*;

b) *quanto a 10.875.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».*

1.3.2.1.13. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 39 (ant.) del 22/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MERCOLEDÌ 22 MARZO 2017
39ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
D'ASCOLA

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro, il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli e il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

(2705) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri e si prosegue nella trattazione degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato al resoconto delle sedute del 15, del 20 e del 21 marzo.

Il presidente D'ASCOLA avverte che - in attesa del parere della Commissione bilancio su alcuni emendamenti relativi a profili condizionanti per la prosecuzione dell'esame - potranno essere esaminati gli ordini del giorno relativi al provvedimento in titolo.

L'ordine del giorno G/2705/1/1 e 2, a prima firma della senatrice Lo Moro, che impegna il Governo a intervenire in materia di flussi regolari e, in particolare, nella regolamentazione dei cosiddetti *hot-spot*, dopo che è sottoscritto anche dal senatore CASSON (*Art.1-MDP*), nonché da tutti i componenti del Partito Democratico nelle Commissioni riunite, è accolto dal GOVERNO con il parere favorevole dei

RELATORI.

Con il parere favorevole dei RELATORI è quindi accolto dal GOVERNO anche l'ordine del giorno G/2705/2/1 e 2, a prima firma del senatore Calderoli, che impegna il Governo a presentare una relazione annuale al Parlamento sul numero degli ingressi dei cittadini stranieri nel territorio italiano.

Con riferimento all'ordine del giorno G/2705/3/1 e 2, i RELATORI si esprimono a favore solo della parte dispositiva dello stesso. Dopo che il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) ha modificato l'ordine del giorno conformemente alle indicazioni dei relatori, l'ordine del giorno G/2705/3/1 e 2 (testo 2), pubblicato in allegato - al quale aggiunge la propria firma il senatore BUCCARELLA (*M5S*) - è accolto dal GOVERNO.

Con il parere favorevole dei RELATORI, è altresì accolto dal GOVERNO l'ordine del giorno G/2705/4/1 e 2, a firma della senatrice Bernini ed altri, volto a promuovere accordi bilaterali per favorire il trasferimento dei detenuti provenienti dai paesi interessati dal maggior afflusso di immigrazione verso l'Italia.

Con riferimento all'ordine del giorno G/2705/5/1 e 2, sempre in materia di accordi bilaterali con i paesi di origine degli immigrati, i RELATORI esprimono un parere favorevole a condizione che sia riformulato nel senso da essi indicato. Dopo che il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ha accettato la riformulazione testé illustrata, l'ordine del giorno G/2705/5/1 e 2 (testo 2), pubblicato in allegato, è accolto dal GOVERNO.

I RELATORI si esprimono a favore dei successivi ordini del giorno G/2705/6/1 e 2 e G/2705/7/1 e 2 a condizione che siano entrambi riformulati nel senso da essi indicato. Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) accetta la riformulazione per entrambi gli ordini del giorno che, nel testo 2, pubblicato in allegato, sono accolti dal GOVERNO.

E' altresì accolto dal GOVERNO l'ordine del giorno G/2705/8/1 e 2.

I RELATORI propongono una riformulazione per l'ordine del giorno G/2705/9/1 e 2, che è accettata dal senatore CALDEROLI (*LN-Aut*); quindi l'ordine del giorno G/2705/9/1 e 2 (testo 2), pubblicato in allegato, è accolto dal GOVERNO.

Per altro verso i RELATORI esprimono parere contrario sui successivi ordini del giorno G/2705/10/1 e 2 e G/2705/11/1 e 2, i quali, con due distinte votazioni, risultano respinti.

Con riferimento all'ordine del giorno G/2705/12/1 e 2, concernente le iniziative finalizzate ad individuare tutti gli ingressi irregolari di paesi terzi nel territorio nazionale, i RELATORI propongono una riformulazione che, però, non è accettata dalla senatrice STEFANI (*LN-Aut*). Dopo che il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*) ha dichiarato di aggiungere la firma all'ordine del giorno in esame, questo, messo in votazione, non è approvato.

Viene invece accolto come raccomandazione l'ordine del giorno G/2705/13/1 e 2.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G/2705/14/1 e 2, sul quale i RELATORI esprimono parere contrario, interviene in dichiarazione di voto il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) che, per un effettivo

contrasto alla immigrazione clandestina, ritiene cruciale impegnare il Governo nelle operazioni di individuazione delle imbarcazioni che entrano nelle acque territoriali libiche.

L'ordine del giorno in esame, sottoscritto anche dal senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*), è posto in votazione e risulta respinto.

I RELATORI esprimono parere contrario sull'ordine del giorno G/2705/15/1 e 2, al quale il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*) aggiunge la firma. Previe dichiarazioni di voto dei senatori MALAN (*FI-PdL XVII*) e GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*), l'ordine del giorno in esame, posto in votazione, non è approvato.

Quanto all'ordine del giorno G/2705/16/1 e 2, concernente le operazioni di soccorso nel mare Mediterraneo, il quale è sottoscritto anche dal senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*), dapprima interviene in dichiarazione di voto il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), poi prende la parola il ministro Anna FINOCCHIARO, la quale osserva che la materia in questione è molto delicata riguardando più nel dettaglio il diritto del mare o della navigazione, oltre che il diritto internazionale e i rapporti con altri paesi del Mediterraneo come Malta. Dunque la questione merita un adeguato approfondimento in altra sede.

Quindi l'ordine del giorno, posto in votazione, risulta respinto.

Analogamente non è approvato l'ordine del giorno G/2705/17/1 e 2. Risultano invece accolti dal GOVERNO i successivi ordini del giorno G/2705/18/1 e 2 e G/2705/19/1 e 2.

Sull'ordine del giorno G/2705/27/1 e 2, pubblicato in allegato, i RELATORI propongono una riformulazione affinché lo stesso possa essere accolto come raccomandazione; dopo che la senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ha chiesto una specificazione a tale riguardo, l'ordine del giorno G/2705/27/1 e 2 (testo 2), pubblicato in allegato, è accolto dal GOVERNO come raccomandazione.

E' accolto poi l'ordine del giorno G/2705/28/1 e 2, pubblicato in allegato, sottoscritto anche dai senatori LO MORO (*Art.1-MDP*), MIGLIAVACCA (*Art.1-MDP*), CASSON (*Art.1-MDP*), ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), MANASSERO (*PD*); invece per l'ordine del giorno G/2705/29/1 e 2, pubblicato in allegato, i RELATORI propongono una riformulazione che è accolta dai proponenti; l'ordine del giorno G/2705/29/1 e 2 (testo 2), pubblicato in allegato, risulta quindi accolto dal GOVERNO.

Accolti come raccomandazioni gli ordini del giorno G/2705/30/1 e 2 e G/2705/31/1 e 2, pubblicati in allegato, si passa all'esame dell'ordine del giorno G/2705/34/1 e 2, pubblicato in allegato, in riferimento al quale i RELATORI propongono una riformulazione che viene accettata dal senatore LO GIUDICE (*PD*). L'ordine del giorno G/2705/34/1 e 2 (testo 2), pubblicato in allegato, che concerne la gestione delle operazioni di primo soccorso, nonché a vario titolo i colloqui e l'identificazione degli stranieri migranti, è accolto dal GOVERNO ed è sottoscritto dai senatori MAZZONI (*ALA-SCCLP*), BUCCARELLA (*M5S*), ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), CASSON (*Art.1-MDP*) e DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), i quali ritirano contestualmente gli emendamenti, rispettivamente, a propria prima firma 17.10, 17.11, 17.12, 17.13 e 17.18 (testo 2), di contenuto analogo all'ordine del giorno in esame.

Intervenendo sull'ordine dei lavori il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) chiede alla Presidenza di

sospendere la seduta per consentire che i componenti delle Commissioni riunite possano partecipare all'inizio delle celebrazioni previste per il 60° Anniversario della stipula dei Trattati di Roma, che stanno per iniziare presso la Camera dei deputati.

Il presidente D'ASCOLA ritiene di non poter accogliere, allo stato, tale richiesta, dovendo i lavori delle Commissioni riunite proseguire in considerazione della necessità di concludere l'esame del decreto-legge in conversione entro la giornata di oggi, in modo da consentire l'avvio dell'esame in Assemblea a partire dalle ore 16,30, come imposto dal calendario dei lavori del Senato. Resta fermo che ciascun senatore è libero di partecipare alle suddette celebrazioni ovvero di chiedere che il Presidente del Senato, sulla base di una più ampia valutazione, disponga la sconvocazione della seduta delle Commissioni riunite.

Il presidente D'Ascola comunica che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sull'emendamento 1.10000 (testo 2) e, al fine di poter consentire a tutti i senatori di prenderne visione, decide di sospendere la seduta per pochi minuti.

La seduta sospesa alle ore 11.05 riprende alle ore 11,15.

Il presidente D'ASCOLA (*AP-CpE*) avverte che la Segreteria generale del Senato ha comunicato che il Presidente del Senato ha disposto la sconvocazione delle Commissioni riunite 1a e 2a per consentire ai componenti delle stesse di partecipare alla cerimonia celebrativa del 60° Anniversario dei Tratti istitutivi delle Comunità europee, nell'Aula di Montecitorio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il presidente D'ASCOLA avverte che è convocata un'ulteriore seduta delle Commissioni 1a e 2a riunite, oggi, mercoledì 22 marzo, alle ore 12, con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 11,20.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. 2705

G/2705/3/1 e 2 (testo 2)

CAPPELLETTI, CRIMI, MONTEVECCHI, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Le Commissioni 1 e 2 riunite,

in sede di esame del decreto legge 17 febbraio 2017 n. 13 recante Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale,

impegnano il Governo:

ad assumere, nelle sedi competenti, tutte le iniziative volte alla definizione di un quadro comunitario il più possibile omogeneo, al fine di pervenire alla armonizzazione dei meccanismi di trattazione delle situazioni oggetto del presente decreto-legge;

ad assicurare in ogni caso che, ai fini della speditezza delle procedure, già durante l'eventuale permanenza in carcere delle persone interessate alle procedure di rimpatrio, respingimento o espulsione di cui al presente decreto siano adottate tutte le misure atte ad individuare i paesi di provenienza, in modo che il giudice possa disporre della pienezza delle informazioni ai fini delle valutazioni di sua competenza, valutando tale omissione ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare;

ad assicurare che, nella fase di permanenza nelle strutture di cui al presente decreto, siano adottate misure organizzative atte a non confondere le persone provenienti dalle strutture carcerarie con quanti sono stati destinatari di un semplice rigetto della domanda di asilo o protezione internazionale.

G/2705/3/1 e 2

CAPPELLETTI, CRIMI, MONTEVECCHI, GIARRUSSO

Le Commissioni 1 e 2 riunite,

in sede di esame del decreto legge 17 febbraio 2017 n. 13 recante Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale,

considerato che:

il decreto in esame contiene una molteplicità di disposizioni, che incidono sui diversi sistemi normativi che disciplinano i vari aspetti del fenomeno dell'immigrazione ma più segnatamente sui meccanismi processuali vigenti concernenti i procedimenti di impugnativa dei provvedimenti adottati dalle Commissioni territoriali in materia di riconoscimento della protezione internazionale, laddove i maggiori ritardi e i problemi strutturali vengono registrati in una fase diversa da quella giurisdizionale;

in particolare il novellato articolo 35-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 presenta profili di criticità che riguardano sia la compatibilità di tale procedimento con il pieno rispetto del diritto di difesa e del diritto alla pubblicità del giudizio, sia le ricadute che le modifiche introdotte dal decreto legge possono determinare sul funzionamento della Corte di cassazione, come ben evidenziato dalla Sezione Cassazione dell'Associazione Nazionale Magistrati e dall'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione che hanno proposto specifici correttivi sul merito;

rilevanti dubbi di legittimità sono stati sollevati in relazione al principio della pubblicità del giudizio fissato dall'articolo 6 CEDU, stante la mera eventualità della comparizione delle parti in primo grado, l'abolizione del secondo grado, il giudice e la forma camerale richiamata. Oltre ad essere evidente la disarmonia di tale meccanismo ? soprattutto per effetto del combinato disposto di più norme contenute nel decreto in oggetto ? con il sistema processuale vigente, risulta particolarmente complesso inquadrare il medesimo nella pluralità dei sistemi adottati dagli altri paesi europei per fronteggiare i medesimi fenomeni, con il rischio che la parcellizzazione delle procedura vada in danno dei richiedenti aventi pieno titolo o, per converso, che l'Italia sia sottoposta a procedure di infrazione comunitarie,

impegnano il Governo:

ad assumere, nelle sedi competenti, tutte le iniziative volte alla definizione di un quadro comunitario il più possibile omogeneo, al fine di pervenire alla armonizzazione dei meccanismi di trattazione delle situazioni oggetto del presente decreto-legge;

ad assicurare in ogni caso che, ai fini della speditezza delle procedure, già durante l'eventuale permanenza in carcere delle persone interessate alle procedure di rimpatrio, respingimento o espulsione di cui al presente decreto siano adottate tutte le misure atte ad individuare i paesi di provenienza, in modo che il giudice possa disporre della pienezza delle informazioni ai fini delle valutazioni di sua competenza, valutando tale omissione ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare;

ad assicurare che, nella fase di permanenza nelle strutture di cui al presente decreto, siano adottate misure organizzative atte a non confondere le persone provenienti dalle strutture carcerarie con quanti sono stati destinatari di un semplice rigetto della domanda di asilo o protezione internazionale.

G/2705/5/1 e 2 (testo 2)

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»;

rilevato che la direttiva europea 2008/115 pone in capo agli stati membri precisi obblighi per il rimpatrio e l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare e prevede il trattenimento degli stessi in appositi centri fino a diciotto mesi onde consentire l'identificazione e l'avvio delle procedure di espulsione per rendere effettivo il loro rimpatrio;

preso atto che recentemente la Commissione europea ha raccomandato agli stati membri di adottare misure immediate al fine di procedere all'effettivo e rapido rimpatrio degli immigrati irregolari, tra cui lo snellimento delle procedure burocratiche e legislative;

rilevato infine che tra le nazionalità maggiormente rappresentate tra quelle dichiarate dai cittadini stranieri al momento del Toro ingresso irregolare via mare vi sono quella nigeriana, pakistana, gambiana, senegalese e ivoriana, e che, ad esempio, nel 2016 su 18.542 domande di asilo di cittadini nigeriani ben 13.066 hanno ricevuto un diniego dalle Commissioni territoriali esaminatrici, altri 755 sono risultati irreperibili, mentre, sempre nello stesso anno, risultano solo 760 quelli rimpatriati su 1.937 rintracciati,

impegna il Governo:

a stipulare e rendere operativi accordi bilaterali o intese tecniche di cooperazione migratoria contenenti clausole di riammissione, con i principale paesi di origine dei cittadini stranieri che si trovano in posizione irregolare in Italia.

G/2705/5/1 e 2

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»;

rilevato che la direttiva europea 2008/115 pone in capo agli stati membri precisi obblighi per il rimpatrio e l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare e prevede il trattenimento degli stessi in appositi centri fino a diciotto mesi onde consentire l'identificazione e l'avvio delle procedure di espulsione per rendere effettivo il loro rimpatrio;

preso atto che recentemente la Commissione europea ha raccomandato agli stati membri di adottare misure immediate al fine di procedere all'effettivo e rapido rimpatrio degli immigrati irregolari, tra cui lo snellimento delle procedure burocratiche e legislative;

rilevato infine che tra le nazionalità maggiormente rappresentate tra quelle dichiarate dai cittadini stranieri al momento del Toro ingresso irregolare via mare vi sono quella nigeriana, pakistana, gambiana, senegalese e ivoriana, e che, ad esempio, nel 2016 su 18.542 domande di asilo di cittadini nigeriani ben 13.066 hanno ricevuto un diniego dalle Commissioni territoriali esaminatrici, altri 755 sono risultati irreperibili, mentre, sempre nello stesso anno, risultano solo 760 quelli rimpatriati su 1.937 rintracciati,

impegna il Governo:

a stipulare e rendere operativi gli accordi bilaterali di riammissione con i paesi di origine che risultano tra le nazionalità maggiormente rappresentate tra quelle dichiarate dai cittadini stranieri al momento del loro ingresso irregolare dai confini marittimi, terrestri e aerei.

G/2705/6/1 e 2 (testo 2)

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»;

rilevato che in Italia, secondo i dati forniti dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo, al 31 dicembre 2016 tra i principali paesi di origine dei richiedenti protezione internazionale vi è il Pakistan, al secondo posto dopo la Nigeria, con ben 13.510 domande d'asilo registrate lo scorso anno;

preso atto che, benché il Pakistan sia la seconda nazione per numero di richieste di protezione internazionale, secondo le informazioni fornite dal Dipartimento della pubblica Sicurezza ? Direzione centrale dell'Immigrazione e della polizia delle frontiere, con riguardo alle nazionalità dichiarate al momento dello sbarco, risulta che nel 2016 gli immigrati di origine pakistana sono stati solo 2.773 (1.901 nel 2015), un numero quindi decisamente inferiore rispetto alle domande di asilo;

rilevato altresì che, nonostante la proclamata interruzione della rotta balcanica, dal consistente divario tra il numero degli arrivi registrati al momento degli sbarchi e quello delle domande di asilo presentate, si deduce chiaramente che la maggior parte degli immigrati di nazionalità pakistana che nel 2016 hanno formulato richiesta di protezione internazionale in Italia sono dunque arrivati via terra, probabilmente percorrendo la già nota rotta balcanica, dopo aver attraversato altri paesi europei, per giungere, infine, in Italia,

impegna il Governo:

ad adottare specifiche e idonee iniziative per contrastare l'ingresso irregolare via terra di immigrati dagli altri stati europei confinanti, Francia, Svizzera, Austria e Slovenia, mediante opportune misure di controllo alle frontiere terrestri, in particolar modo, con l'Austria e la Slovenia, entrambi paesi aderenti allo Spazio Schengen, nell'ambito della normativa vigente a livello europeo.

G/2705/6/1 e 2

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»;

rilevato che in Italia, secondo i dati forniti dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo, al 31 dicembre 2016 tra i principali paesi di origine dei richiedenti protezione internazionale vi è il Pakistan, al secondo posto dopo la Nigeria, con ben 13.510 domande d'asilo registrate lo scorso anno;

preso atto che, benché il Pakistan sia la seconda nazione per numero di richieste di protezione internazionale, secondo le informazioni fornite dal Dipartimento della pubblica Sicurezza ? Direzione centrale dell'Immigrazione e della polizia delle frontiere, con riguardo alle nazionalità dichiarate al momento dello sbarco, risulta che nel 2016 gli immigrati di origine pakistana sono stati solo 2.773 (1.901 nel 2015), un numero quindi decisamente inferiore rispetto alle domande di asilo;

rilevato altresì che, nonostante la proclamata interruzione della rotta balcanica, dal consistente divario tra il numero degli arrivi registrati al momento degli sbarchi e quello delle domande di asilo presentate, si deduce chiaramente che la maggior parte degli immigrati di nazionalità pakistana che nel 2016 hanno formulato richiesta di protezione internazionale in Italia sono dunque arrivati via terra, probabilmente percorrendo la già nota rotta balcanica, dopo aver attraversato altri paesi europei, per giungere, infine, in Italia,

impegna il Governo:

ad adottare specifiche e idonee misure per contrastare l'ingresso irregolare via terra di immigrati dagli altri stati europei confinanti, Francia, Svizzera, Austria e Slovenia, mediante capillari e opportuni controlli alle frontiere terrestri, in particolar modo, con l'Austria e la Slovenia, entrambi paesi aderenti allo Spazio Schengen.

G/2705/7/1 e 2 (testo 2)

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione iIIegale»;

rilevato che secondo gli ultimi dati forniti dal Dipartimento della pubblica Sicurezza ? Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere, nel 2016 gli stranieri rintracciati in posizione irregolare sono stati complessivamente 41.473, in aumento rispetto a quelli rintracciati il precedente anno, 34.107 nel 2015;

preso atto che le richieste dell'Italia di riammissione attive in paesi terzi accolte sono state solo 1.738 nel 2015 e 2.629 nel 2016, mentre quelle dei Paesi terzi di riammissione passive in Italia accolte sono state di gran lunga superiori e per la precisione 26.023 nel 2015 e 23.234 nel 2016;

rilevato infine che l'articolo 7 del Regolamento UE 604/2013 dispone una gerarchia tra i criteri per la determinazione dello stato competente all'esame di una richiesta di protezione internazionale di cui ai successivi articoli e che quello del paese di ingresso e/o soggiorno previsto dall'articolo 13 è al quarto posto,

impegna il Governo:

ad adottare opportune e tempestive iniziative al fine di potenziare i controlli con i paesi confinanti, Slovenia, Austria, Svizzera e Francia, e incrementare le riammissioni nei paesi terzi degli stranieri rintracciati in posizione irregolare, nell'ambito della normativa vigente a livello europeo.

G/2705/7/1 e 2

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione iIIegale»;

rilevato che secondo gli ultimi dati forniti dal Dipartimento della pubblica Sicurezza ? Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere, nel 2016 gli stranieri rintracciati in posizione irregolare sono stati complessivamente 41.473, in aumento rispetto a quelli rintracciati il precedente anno, 34.107 nel 2015;

preso atto che le richieste dell'Italia di riammissione attive in paesi terzi accolte sono state solo 1.738 nel 2015 e 2.629 nel 2016, mentre quelle dei Paesi terzi di riammissione passive in Italia accolte sono state di gran lunga superiori e per la precisione 26.023 nel 2015 e 23.234 nel 2016;

rilevato infine che l'articolo 7 del Regolamento UE 604/2013 dispone una gerarchia tra i criteri per la determinazione dello stato competente all'esame di una richiesta di protezione internazionale di cui ai successivi articoli e che quello del paese di ingresso e/o soggiorno previsto dall'articolo 13 è al quarto posto,

impegna il Governo:

ad adottare opportune e tempestive iniziative al fine di potenziare i controlli con i paesi confinanti, Slovenia, Austria, Svizzera e Francia, e incrementare le riammissioni nei paesi terzi degli stranieri rintracciati in posizione irregolare.

G/2705/9/1 e 2 (testo 2)

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Il Senato,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale,

premesso che:

nel *summit* euro-turco svoltosi il 29 novembre 2015 venne deciso di istituire un fondo

dell'importo di tre miliardi di euro (*Facility for refugees in Turkey)* al fine di migliorare le condizioni di vita dei rifugiati siriani in Turchia e contribuire così alla riduzione dei flussi irregolari che dalla frontiera turca con la Grecia risalivano per la dorsale balcanica, fino a raggiungere la Slovenia, l'Italia, l'Austria e la Germania;

il finanziamento originario, in una successiva occasione, al termine del Consiglio Europeo svoltosi tra il 17 ed il 18 marzo del 2016, è stato ulteriormente incrementato di altri tre miliardi di euro;

i risultati ottenuti sono stati incoraggianti, dal momento che gli afflussi di migranti provenienti dalle coste e dalla frontiera terrestre turche si sono considerevolmente ridotti;

mentre la dorsale balcanica dei flussi migratori irregolari è stata in qualche modo prosciugata, non accenna invece a diminuire il numero dei migranti che attraversano le acque del Mediterraneo, partendo dalle coste della Libia ed, in minor misura, dell'Egitto e della Tunisia per riversarsi sulle coste del nostro Paese,

impegna il Governo:

ad adoperarsi a chiedere in tutte le sedi competenti che l' Unione europea mette a disposizione un ammontare di risorse adeguato e prevedibile nel tempo al fine di favorire la collaborazione dei paesi di origine e transito dei flussi irregolare diretti dall'Africa verso l'Europa, anche attraverso più efficaci politiche dell'asilo in loco ed il miglioramento delle condizioni di vita nei campi di accoglienza.

G/2705/9/1 e 2

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Il Senato,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale,

premesso che:

nel *summit* euro-turco svoltosi il 29 novembre 2015 venne deciso di concedere alla Turchia un finanziamento pari a tre miliardi di euro, allo scopo di indurla a bloccare il deflusso dei migranti irregolari che dalla sua frontiera con la Grecia risalivano per la dorsale balcanica, fino a raggiungere la Slovenia, l'Italia, l'Austria e la Germania;

erano parte del pacchetto disposto in favore della Turchia anche importanti, per quanto discutibili, condizioni politiche, la cui attuazione si è in effetti rivelata più problematica, anche a causa della recrudescenza del terrorismo interno allo Stato turco;

il finanziamento originario, in una successiva occasione, al termine del Consiglio Europeo svoltosi tra il 17 ed il 18 marzo del 2016, è stato ulteriormente incrementato di altri tre miliardi di euro;

i risultati ottenuti sono stati incoraggianti, dal momento che gli afflussi di migranti provenienti dalle coste e dalla frontiera terrestre turche si sono considerevolmente ridotti;

mentre la dorsale balcanica dei flussi migratori irregolari è stata in qualche modo prosciugata, non accenna invece a diminuire il numero dei migranti che attraversano le acque del Mediterraneo, partendo dalle coste della Libia ed, in minor misura, dell'Egitto e della Tunisia per riversarsi sulle coste del nostro Paese,

impegna il Governo:

ad adoprarsi a chiedere in tutte le sedi competenti che l'Unione Europea metta a disposizione dei paesi rivieraschi del Mediterraneo un ammontare di risorse paragonabile a quello concesso alla Turchia, affinché agiscano per bloccare gli afflussi migratori illegali diretti verso l'Europa.

G/2705/19/1 e 2

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l?accelerazione dei procedimenti in materia di protezione

internazionale, nonché per il contrasto dell?immigrazione illegale" (ddl 2705);
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge in esame prevede una nuova denominazione dei Centri di identificazione ed espulsione (CIE), in "Centri di permanenza per i rimpatri". Al comma 3 del medesimo articolo si prevede un ampliamento ed una distribuzione sull'intero territorio nazionale di tali centri. Le correlative iniziative sono assunte dal Ministro dell'interno d'intesa con quello dell'economia e finanza. La dislocazione di tali Centri è disposta sentito il Presidente della Regione interessata, puntando ad una ubicazione esterna ai centri urbani ed in strutture di proprietà pubblica idonee, anche mediante interventi di adeguamento o ristrutturazione,
impegnano il Governo:
a vigilare affinché le stazioni appaltanti garantiscano un adeguato livello di pubblicità e trasparenza delle procedure di aggiudicazione per gli appalti di lavori di adeguamento e ristrutturazione dei centri di permanenza per i rimpatri, nonché il controllo sull'imparzialità delle medesime procedure;
ad assicurare un efficace attività di monitoraggio e controllo sulla regolare esecuzione del contratto di appalto da parte dell'ente gestore del centro di permanenza per i rimpatri;
a garantire la verifica della sussistenza dei requisiti dei soggetti affidatari della gestione dei centri, con particolare riferimento al possesso di garanzie di moralità professionale, e della qualità delle prestazioni erogate dai medesimi soggetti;
a garantire, nella scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, la corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge 190 del 2012, con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione previsti dalla predetta disciplina.
G/2705/27/1 e 2 (testo 2)
DE PETRIS
Il Senato,
premesso che:

- Il Decreto-legge in esame improntato ad una ottica forte di contrasto del fenomeno migratorio appare tuttavia, nel suo complesso, inadeguato a garantire un'equa fruizione dei diritti legati alla protezione internazionale dei migranti;

- con la previsione, per quest'anno, di un aumento esponenziale degli sbarchi nel nostro Paese e nella consapevolezza di trovarci di fronte ad un fenomeno epocale che non si esaurirà certamente nel breve periodo, è necessaria una riforma sistemica delle politiche migratorie al fine di coniugare i diritti dei migranti con una gestione efficiente del fenomeno.

Impegna il Governo:

- a valutare l'opportunità di prevedere un'ampia e organica revisione delle norme del Testo Unico delle leggi sull'immigrazione che impediscono un ordinato programma di regolarizzazione ed inserimento controllato dei migranti, che comprenda la riduzione del ricorso all'allontanamento, utilizzandolo solo per ipotesi limitate, incentivando i rimpatri volontari nonché l'apertura di canali regolari di ingresso, sia per lavoro, sia per ricerca di lavoro, che per accedere al diritto di asilo e ad abrogare il reato di ingresso e soggiorno irregolare di cui all'articolo 10-*bis* del decreto legislativo n. 286 del 1998.

G/2705/27/1 e 2 (già emendamento 01.1)
DE PETRIS
Il Senato,
premesso che:

- Il Decreto-legge in esame improntato ad una ottica forte di contrasto del fenomeno migratorio appare tuttavia, nel suo complesso, inadeguato a garantire un'equa fruizione dei diritti legati alla

protezione internazionale dei migranti;

- con la previsione, per quest'anno, di un aumento esponenziale degli sbarchi nel nostro Paese e nella consapevolezza di trovarci di fronte ad un fenomeno epocale che non si esaurirà certamente nel breve periodo, è necessaria una riforma sistemica delle politiche migratorie al fine di coniugare i diritti dei migranti con una gestione efficiente del fenomeno.

Impegna il Governo:

- a prevedere un'ampia e organica revisione delle norme del Testo Unico delle leggi sull'immigrazione che impediscono un ordinato programma di regolarizzazione ed inserimento controllato dei migranti, che comprenda la riduzione del ricorso all'allontanamento, utilizzandolo solo per ipotesi limitate, incentivando i rimpatri volontari nonché l'apertura di canali regolari di ingresso, sia per lavoro, sia per ricerca di lavoro, che per accedere al diritto di asilo e ad abrogare il reato di ingresso e soggiorno irregolare di cui all'articolo 10-*bis* del decreto legislativo n. 286 del 1998.

G/2705/28/1 e 2

MANCONI, LO GIUDICE, LO MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, ROMANO, MANASSERO

La 1ª commissione (Affari costituzionali) e la 2ª commissione (Giustizia),

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2705 di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale,

premesso che

l'articolo 10-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (inserito dall'articolo 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94), ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (c.d. reato di immigrazione clandestina), punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro;

l'articolo 2, comma 3, lettera b), della legge 28 aprile 2014, n. 67, recante delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio dei reati, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della stessa, prevede espressamente l'abrogazione del reato di ingresso e soggiorno illegale, con sua trasformazione in illecito amministrativo, pur mantenendo rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia;

considerato che

la citata delega non è stata attuata;

come confermato di recente anche dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Franco Roberti, i dati disponibili evidenziano che la previsione del reato di immigrazione clandestina nel nostro ordinamento non ha avuto finora una funzione efficacemente dissuasiva sull'immigrazione irregolare e che anzi, molto spesso, esso ha costituito un ostacolo per le indagini;

lo stesso Ministro della Giustizia, nel corso dell'audizione nella commissione Affari costituzionali del Senato nel mese di luglio 2015, ha dichiarato che il reato di immigrazione clandestina ha avuto un' "efficacia limitata se non nulla sul piano della deterrenza" e che "i flussi non sono diminuiti per le minacciate sanzioni"; d'altra parte l'"l'abrogazione del reato di immigrazione clandestina non solo comporterà un risparmio di risorse, giudiziarie e amministrative", ma avrà anche "effetti positivi per l'efficacia delle indagini in materia di favoreggiamento all'immigrazione clandestina e traffico di migranti";

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti di competenza volti a depenalizzare il reato di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato.

G/2705/29/1 e 2 (testo 2)

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2705 recante: "Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale"
premesso che:
l'articolo 12 autorizza per il biennio 2017-2018 il Ministero dell'interno ad assumere, mediante procedure concorsuali fino a 250 unità di personale - a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente -altamente qualificato, per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo,
impegna il Governo,
a valutare l'opportunità di prevedere che il personale da destinare agli uffici di cui in premessa, abbia il ruolo di componente a tutti gli effetti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

G/2705/29/1 e 2
BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE
Il Senato,
in sede di discussione dell'AS 2705 recante: "Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale"
premesso che:
l'articolo 12 autorizza per il biennio 2017-2018 il Ministero dell'interno ad assumere, mediante procedure concorsuali fino a 250 unità di personale - a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente -altamente qualificato, per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo,
impegna il Governo,
a prevedere che il personale da destinare agli uffici di cui in premessa, abbia il ruolo di componente a tutti gli effetti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

G/2705/30/1 e 2
COLLINA
La 1a commissione (Affari costituzionali) e la 2a commissione (Giustizia),
in sede di esame del disegno di legge A.S. 2705 di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale,
Premesso che:
l'articolo 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ha istituito, presso il Ministero dell'interno, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo;
L'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto a decorrere dall'anno 2011 per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, limitazioni rispetto alla possibilità di assumere nuovo personale.
impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che:
nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti di finanziati con il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, non vengano computate al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti;
nei Comuni interessati dall'applicazione del precedente periodo, le spese per il personale assunto con

contratto di lavoro flessibile nel settore dei servizi sociali siano escluse dalle limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

G/2705/31/ 1 e 2
MAZZONI
Il Senato
in sede di esame del disegno di legge AS 2705 recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017 n. 13 recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale , nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale"
premesso che:
nel 2014 il Parlamento italiano ha approvato la legge 28 aprile 2014 n. 67 con la quale si delegava specificamente il Governo ad attivarsi per l'abrogazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, previsto dall'articolo 10-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
sono trascorsi poco meno di tre anni dall'approvazione della suddetta legge delega senza che di fatto si sia provveduto ;
impegna il Governo
ad abrogare l'articolo 10-bis del decreto legislativo del 26 luglio 1998 n 286;
in considerazione di tale abrogazione ad apportare le seguenti modificazioni:
- all'articolo 13 comma 3-septies sono abrogate le parole : "di cui all'art 10-bis"
- all'articolo 13 comma 5 è abrogato il penultimo periodo;
- all'articolo 14-ter del comma 3 è abrogato il secondo periodo;
- all'articolo 16, nel comma 1 sono abrogate le parole: " nel pronunciare condanna per il reato di cui all'art 10-bis";
- all'articolo 16 coma I-bis sono abrogate le parole:" di cui all'art 10-bis";
a prevedere che nei confronti degli stranieri che sono entrati irregolarmente nel territorio dello Stato e che non abbiano il presupposto per ottenere il rilascio o il rinnovo di alcun titolo di soggiorno, restino applicabili le norme vigenti in maniera di respingimenti ed espulsioni.

G/2705/34/ 1 e 2 (testo 2)
MANCONI, LO GIUDICE, MAZZONI, BUCCARELLA, ROMANO, CASSON, DE PETRIS
La 1ª commissione (Affari costituzionali) e la 2ª commissione (Giustizia),
in sede di esame del disegno di legge A.S. 2705 di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale,
premesso che
l'articolo 17 reca una serie di disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare;
aggiungendo un articolo (il 10-ter) all'interno del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, si prevede, in particolare, che lo straniero (che abbia irregolarmente varcato il confine o sia stato salvato in mare venga) condotto in appositi "punti di crisi" presso i centri di prima accoglienza e che ivi sia sottoposto a rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, ricevendo al contempo le informazioni sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito;
come si evince dalla relazione di accompagnamento al provvedimento, la ratio della disposizione è

quella di fornire «una cornice normativa alle misure organizzative che l'Italia si è impegnata ad adottare, nei settori dell'asilo, della prima accoglienza e del rimpatrio, anche in conseguenza dell'individuazione, da parte dell'Unione europea, di misure concrete di solidarietà nei confronti degli Stati membri in prima linea, come l'Italia, nel fronteggiare la crisi venutasi a creare nel Mediterraneo, in conseguenza degli afflussi eccezionali di migranti, attraverso la ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale tra tutti gli Stati membri, nonché con l'invio di squadre dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), di Frontex ed altre agenzie competenti, nei Paesi sottoposti ad una maggiore pressione, con il fine di fornire un supporto operativo nelle procedure di identificazione e di rilevamento delle impronte digitali (decisioni (UE) 2015/1523 del 14 settembre 2015 e 2015/1601 del 22 settembre 2015)»; a tal fine, il Ministero dell'interno ha provveduto ad individuare alcuni centri, tra quelli destinati alla prima accoglienza, con funzioni di hot spot (terminologia presente dei documenti della Commissione europea), in cui sono canalizzati appunto i flussi di migranti; all'interno di tali strutture è effettuato un primo screening sanitario e sono successivamente avviate le procedure di identificazione, con la compilazione di un apposito modulo contenente i dati personali del migrante e le informazioni di base, tra cui, in particolare, la volontà del migrante di richiedere protezione internazionale;

considerato che

come è stato rilevato anche nel corso delle audizioni svolte in sede referente, la disposizione non fornisce un'adeguata e sufficiente disciplina dei centri definiti "punti di crisi", per il cui funzionamento si rinvia, piuttosto, a testi normativi (la cd. legge Puglia del 1995) che, in ogni caso, non contengono, alcuna precisazione circa la natura di questi luoghi e le funzioni che vi si svolgono;

tale omissione rischia, tra l'altro, di determinare una violazione dei principi costituzionali di cui agli articoli 10, comma 2 (riserva di legge in materia di stranieri) e 13 (riserva assoluta di legge in materia di provvedimenti restrittivi della libertà) della Costituzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutti gli atti di competenza volti a definire, con maggiore chiarezza e certezza, le funzioni e le operazioni svolte prevedendo, in particolare, che:

a) le operazioni di primo soccorso, che si svolgono nei centri di primo soccorso e accoglienza o nelle unità navali che prendono a bordo persone alla deriva o in difficoltà in mare comprendano la necessaria assistenza medica, l'accertamento di situazioni di bisogni particolari, la fornitura di vitto e alloggio e di vestiti e gli accertamenti sanitari generali, l'assistenza di un mediatore linguistico-culturale per i primi contatti e per l'illustrazione delle operazioni di soccorso;

b) ogni straniero soccorso in mare o nelle vicinanze dei valichi di frontiera sia ospitato insieme con i suoi familiari nell'ambito di un centro di accoglienza durante tutte le operazioni di soccorso, di identificazione e lo svolgimento dei colloqui, fatte salve le norme a tutela dei minori non accompagnati, delle persone più vulnerabili o vittime di violenza o di tratta delle persone;

c) lo straniero soccorso e bisognoso di cure mediche sia prioritariamente avviato alle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e riceva da esse le cure necessarie fino all'esito dell'evento morboso prima di svolgere l'identificazione e il previsto colloquio previsto;

2. a valutare l'opportunità di prevedere che:

a) il colloquio prenda in effettiva considerazione la situazione complessiva della persona e sia orientato a definire la situazione personale, familiare, sociale e sanitaria in cui si trova lo straniero in Italia, inclusi gli eventuali atti di violenza o di sfruttamento subiti, a raccogliere tutti gli elementi utili ad accertarne l'identità e la nazionalità, a reperire i suoi documenti di viaggio e i suoi effettivi mezzi di sostentamento, gli eventuali rapporti di lavoro svolti in Italia, anche in modo irregolare, e i suoi legami familiari e sociali nel Paese di origine;

b) nel corso del colloquio sia obbligatoriamente fornita alla persona una completa informazione, in lingua a lui comprensibile, della sua condizione giuridica, delle misure previste dal testo unico a tutela delle vittime di reato, di violenze e di sfruttamento, anche lavorativo e sessuale, della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale e della successiva procedura, dei suoi diritti e dei suoi

doveri in caso di presentazione della domanda, degli effetti della mancata presentazione della domanda di protezione internazionale e della facoltà dell'interessato di presentare la domanda in qualsiasi momento successivo e l'illustrazione delle successive procedure concernenti i rilievi fotodattiloscopici e l'identificazione che si svolgeranno nel centro o in questura, nonché della successiva verbalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte della Questura stessa e delle possibilità di ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno;
c) il colloquio sia svolto da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero da soggetti terzi di comprovata competenza nel settore della protezione internazionale in convenzione con il Ministero dell'interno e che non svolgano attività di monitoraggio o di garanzia nell'ambito del medesimo centro o struttura o in altri centri di eguale natura;
d) il colloquio si svolga con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale-qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana e ad esso possa presenziare, se lo straniero ne dispone, un difensore o un rappresentante di ente o associazione operante in favore degli stranieri;
e) del colloquio sia redatto un verbale contente le informazioni raccolte, verbale che deve essere immediatamente riletto, integrato e sottoscritto anche dallo straniero e deve essere rilasciato in copia anche allo straniero a conclusione del colloquio stesso;
f) le operazioni di identificazione e di svolgimento del colloquio e di firma del relativo verbale che si svolgano sulla terraferma in un determinato locale pubblico o privato o nei locali della questura o in un determinato centro, comunque denominato, debbano durare complessivamente non più di 24 ore dall'ingresso nel centro o nel locale o nei locali della questura;
g) nei confronti dello straniero che non abbia manifestato la volontà di presentare domanda di protezione internazionale e che non abbia i requisiti per ottenere il rilascio di alcun altro tipo di titolo di soggiorno possano essere disposti eventuali provvedimenti di respingimento o di espulsione o di allontanamento o di trattenimento soltanto dopo il completamento delle operazioni di soccorso e di identificazione e dopo la firma della verbalizzazione del colloquio effettivamente svolto, salvo che si verifichino le circostanze indicate nel comma 3 dell'articolo 17 del presente provvedimento (rifiuto reiterato del cittadino straniero di sottoporsi ai rilievi fotodattiloscopici e segnaletici);
h) le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletica siano svolte alla fine del colloquio.

G/2705/34/ 1 e 2
MANCONI, LO GIUDICE
La 1ª commissione (Affari costituzionali) e la 2ª commissione (Giustizia),
in sede di esame del disegno di legge A.S. 2705 di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale,
premesso che
l'articolo 17 reca una serie di disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare;
aggiungendo un articolo (il 10-ter) all'interno del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, si prevede, in particolare, che lo straniero (che abbia irregolarmente varcato il confine o sia stato salvato in mare venga) condotto in appositi "punti di crisi" presso i centri di prima accoglienza e che ivi sia sottoposto a rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, ricevendo al contempo le informazioni sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito;
come si evince dalla relazione di accompagnamento al provvedimento, la ratio della disposizione è quella di fornire «una cornice normativa alle misure organizzative che l'Italia si è impegnata ad adottare, nei settori dell'asilo, della prima accoglienza e del rimpatrio, anche in conseguenza

dell'individuazione, da parte dell'Unione europea, di misure concrete di solidarietà nei confronti degli Stati membri in prima linea, come l'Italia, nel fronteggiare la crisi venutasi a creare nel Mediterraneo, in conseguenza degli afflussi eccezionali di migranti, attraverso la ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale tra tutti gli Stati membri, nonché con l'invio di squadre dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), di Frontex ed altre agenzie competenti, nei Paesi sottoposti ad una maggiore pressione, con il fine di fornire un supporto operativo nelle procedure di identificazione e di rilevamento delle impronte digitali (decisioni (UE) 2015/1523 del 14 settembre 2015 e 2015/1601 del 22 settembre 2015)»; a tal fine, il Ministero dell'interno ha provveduto ad individuare alcuni centri, tra quelli destinati alla prima accoglienza, con funzioni di hot spot (terminologia presente dei documenti della Commissione europea), in cui sono canalizzati appunto i flussi di migranti; all'interno di tali strutture è effettuato un primo screening sanitario e sono successivamente avviate le procedure di identificazione, con la compilazione di un apposito modulo contenente i dati personali del migrante e le informazioni di base, tra cui, in particolare, la volontà del migrante di richiedere protezione internazionale;

considerato che

come è stato rilevato anche nel corso delle audizioni svolte in sede referente, la disposizione non fornisce un'adeguata e sufficiente disciplina dei centri definiti "punti di crisi", per il cui funzionamento si rinvia, piuttosto, a testi normativi (la cd. legge Puglia del 1995) che, in ogni caso, non contengono, alcuna precisazione circa la natura di questi luoghi e le funzioni che vi si svolgono;

tale omissione rischia, tra l'altro, di determinare una violazione dei principi costituzionali di cui agli articoli 10, comma 2 (riserva di legge in materia di stranieri) e 13 (riserva assoluta di legge in materia di provvedimenti restrittivi della libertà) della Costituzione,

impegna il Governo

1. ad adottare tutti gli atti di competenza volti a definire, con maggiore chiarezza e certezza, le funzioni e le operazioni svolte prevedendo, in particolare, che:

a) le operazioni di primo soccorso, che si svolgono nei centri di primo soccorso e accoglienza o nelle unità navali che prendono a bordo persone alla deriva o in difficoltà in mare comprendano la necessaria assistenza medica, l'accertamento di situazioni di bisogni particolari, la fornitura di vitto e alloggio e di vestiti e gli accertamenti sanitari generali, l'assistenza di un mediatore linguistico-culturale per i primi contatti e per l'illustrazione delle operazioni di soccorso;

b) ogni straniero soccorso in mare o nelle vicinanze dei valichi di frontiera sia ospitato insieme con i suoi familiari nell'ambito di un centro di accoglienza durante tutte le operazioni di soccorso, di identificazione e lo svolgimento dei colloqui, fatte salve le norme a tutela dei minori non accompagnati, delle persone più vulnerabili o vittime di violenza o di tratta delle persone;

c) lo straniero soccorso e bisognoso di cure mediche sia prioritariamente avviato alle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e riceva da esse le cure necessarie fino all'esito dell'evento morboso prima di svolgere l'identificazione e il previsto colloquio previsto;

2. a valutare l'opportunità di prevedere che:

a) il colloquio prenda in effettiva considerazione la situazione complessiva della persona e sia orientato a definire la situazione personale, familiare, sociale e sanitaria in cui si trova lo straniero in Italia, inclusi gli eventuali atti di violenza o di sfruttamento subiti, a raccogliere tutti gli elementi utili ad accertarne l'identità e la nazionalità, a reperire i suoi documenti di viaggio e i suoi effettivi mezzi di sostentamento, gli eventuali rapporti di lavoro svolti in Italia, anche in modo irregolare, e i suoi legami familiari e sociali nel Paese di origine;

b) nel corso del colloquio sia obbligatoriamente fornita alla persona una completa informazione, in lingua a lui comprensibile, della sua condizione giuridica, delle misure previste dal testo unico a tutela delle vittime di reato, di violenze e di sfruttamento, anche lavorativo e sessuale, della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale e della successiva procedura, dei suoi diritti e dei suoi doveri in caso di presentazione della domanda, degli effetti della mancata presentazione della domanda di protezione internazionale e della facoltà dell'interessato di presentare la domanda in qualsiasi

momento successivo e l'illustrazione delle successive procedure concernenti i rilievi fotodattiloscopici e l'identificazione che si svolgeranno nel centro o in questura, nonché della successiva verbalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte della Questura stessa e delle possibilità di ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno;

c) il colloquio sia svolto da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero da soggetti terzi di comprovata competenza nel settore della protezione internazionale in convenzione con il Ministero dell'interno e che non svolgano attività di monitoraggio o di garanzia nell'ambito del medesimo centro o struttura o in altri centri di eguale natura;

d) il colloquio si svolga con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale-qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana e ad esso possa presenziare, se lo straniero ne dispone, un difensore o un rappresentante di ente o associazione operante in favore degli stranieri;

e) del colloquio sia redatto un verbale contente le informazioni raccolte, verbale che deve essere immediatamente riletto, integrato e sottoscritto anche dallo straniero e deve essere rilasciato in copia anche allo straniero a conclusione del colloquio stesso;

f) le operazioni di identificazione e di svolgimento del colloquio e di firma del relativo verbale che si svolgano sulla terraferma in un determinato locale pubblico o privato o nei locali della questura o in un determinato centro, comunque denominato, debbano durare complessivamente non più di 24 ore dall'ingresso nel centro o nel locale o nei locali della questura;

g) nei confronti dello straniero che non abbia manifestato la volontà di presentare domanda di protezione internazionale e che non abbia i requisiti per ottenere il rilascio di alcun altro tipo di titolo di soggiorno possano essere disposti eventuali provvedimenti di respingimento o di espulsione o di allontanamento o di trattenimento soltanto dopo il completamento delle operazioni di soccorso e di identificazione e dopo la firma della verbalizzazione del colloquio effettivamente svolto, salvo che si verifichino le circostanze indicate nel comma 3 dell'articolo 17 del presente provvedimento (rifiuto reiterato del cittadino straniero di sottoporsi ai rilievi fotodattiloscopici e segnaletici);

h) le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletica siano svolte alla fine del colloquio.

1.3.2.1.14. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 40 (ant.) del 22/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MERCOLEDÌ 22 MARZO 2017
40ª Seduta (2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
D'ASCOLA
indi del Vice Presidente della 1ª Commissione
TORRISI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Finocchiaro, il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando, il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli e il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 12,25.

IN SEDE REFERENTE

(2705) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella 1a seduta antimeridiana di oggi, e si prosegue nella trattazione degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato al resoconto delle sedute del 15, del 20 e del 21 marzo.

Il presidente D'ASCOLA dà lettura de seguente ulteriore parere della Commissione bilancio: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 19.47 (testo 2), 19.45 (testo 2), 14.3 (testo 2), 14.3 (testo 3) e 14.4 (testo 3).

A revisione del parere precedentemente espresso, il parere sull'emendamento 1.10000 è di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga riformulato nel modo seguente: "*Sostituire l'articolo 1 con il seguente*: «Art. 1 *(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea)* 1.Sono istituite presso i tribunali ordinari del luogo nel quale ha sede la Corte d'appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. 2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazione organiche.». *Conseguentemente*: All'articolo 2, comma 3 la parola: «6.785» è sostituita dalla seguente: «12.565» All'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Le controversie ed i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnati alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1. È competente territorialmente la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.» All'articolo 22, comma 1, la parola: «8.293.766» è sostituita dalla seguente: «8.299.546», la parola «25.990.691» è sostituita dalla seguente: «25.996.471», la parola «31.450.766» è sostituita dalla seguente: «31.456.546», la parola «31.320.363» è sostituita dalla seguente: «31.326.143» All'articolo 22, comma 1, lettera *c)*, la parola: «1.699.494» è sostituita dalla seguente: «1.705.274», la parola: «3.135.457» è sostituita dalla seguente: «3.141.237», la parola: «2.779.792» è sostituita dalla seguente: «2.785.572», la parola: «2.649.389» è sostituita dalla seguente: «2.655.169», la parola: «6.785» è sostituita dalla seguente: «12.565».".

A revisione del parere precedentemente espresso, il parere sull'emendamento 17.1000 è di nulla osta.

Il parere è altresì di nulla osta su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione della proposta 8.37 (testo 2) su cui il parere rimane sospeso."

Si procede, quindi, all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati, a partire da quelli riferiti all'articolo 1.

Il correlatore CUCCA (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 01.2. Inoltre, riformula in un testo 2 l'emendamento 1.10000, pubblicato in allegato, al fine di recepire i rilievi della Commissione bilancio.

Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 (limitatamente al capoverso "Art. 1", commi 1 e 2), 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 (testo 2) (limitatamente al primo e secondo capoverso), 1.18 (testo 2), 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26 e 1.27.

Il sottosegretario MANZIONE esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento 1.10000 (testo 2) dei relatori.

Posto ai voti, l'emendamento 01.2 è respinto.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), intervenendo sull'emendamento 1.10000 (testo 2), annuncia che il Gruppo di Forza Italia si asterrà dalla votazione, non essendo stati forniti dai relatori e dal Governo i chiarimenti richiesti in merito alla pretesa di istituire le nuove sezioni specializzate senza "incrementi di dotazioni organiche". Ritiene inopportuno, infatti, incidere sulla facoltà del Ministro della giustizia di adeguare - con decreto ministeriale - le piante organiche dei magistrati, per garantire la gestione dei flussi di lavoro, alla luce delle esigenze di redistribuzione del personale che si presenteranno inevitabilmente con l'istituzione delle sezioni specializzate.

Posto ai voti, l'emendamento 1.10000 (testo 2) è approvato.

Risultano pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 (limitatamente al capoverso "Art. 1", commi 1 e 2), 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 (testo 2) (limitatamente al primo e secondo capoverso), 1.18 (testo 2), 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26 e 1.27.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, precedentemente accantonati.

Il correlatore CUCCA (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti identici 3.24, 3.25 e 3.26. Esprime altresì parere contrario sui subemendamenti 3.2000/1 e 3.2000/2 e favorevole sull'emendamento 3.27 (testo 2).

Il sottosegretario MANZIONE esprime parere conforme a quello del correlatore Cucca. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento 3.2000 dei relatori.

Posti ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 3.24, 3.25 e 3.26.

Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 3.2000/1 e 3.2000/2.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) annuncia che si asterrà dalla votazione sull'emendamento 3.2000. Pur essendo favorevole alla decisione collegiale sulle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, nota che - a seguito della modifica proposta dai relatori - le sezioni specializzate giudicheranno in composizione monocratica sulle altre materie di loro competenza. In questo modo, a suo avviso, si introduce una distinzione inaccettabile in tema di diritti soggettivi.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritiene positiva - sebbene non completamente soddisfacente - la norma, in quanto consente una valutazione collegiale quanto meno per le controversie per le quali è stato eliminato l'appello.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ritiene che la modifica proposta dai relatori sia migliorativa ma insufficiente, in quanto continueranno a essere giudicate in composizione monocratica le altre controversie di competenza delle sezioni specializzate, tra cui quelle in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno, determinando così una ingiustificabile disparità di trattamento. Per questo motivo, si asterrà dalla votazione.

Posti ai voti, gli emendamenti identici 3.2000 e 3.27 (testo 2) sono approvati.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, precedentemente accantonati.

Il presidente D'ASCOLA avverte che gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 risultano preclusi a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.10000 (testo 2).

Il correlatore CUCCA (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti identici 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 e 4.12.

Il sottosegretario MANZIONE esprime parere conforme a quello dei relatori.

Posti ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 e 4.12.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, precedentemente accantonati.

Il presidente D'ASCOLA avverte che l'emendamento 5.1 è precluso a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.10000 (testo 2).

Il correlatore CUCCA (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 5.0.1.

Il sottosegretario CHIAVAROLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) insiste per la votazione dell'emendamento 5.0.1, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore CRIMI (*M5S*), a nome del Gruppo, annuncia il voto favorevole, ritenendo necessario precisare il termine entro il quale il Ministro della giustizia deve provvedere alla rideterminazione delle piante organiche, con la specifica finalità di far fronte all'aumento del carico di lavoro dovuto all'accentramento presso le sezioni specializzate di cui all'articolo 1 delle controversie previste dall'articolo 3.

Posto ai voti, l'emendamento 5.0.1 è respinto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6, precedentemente accantonati.

Il correlatore CUCCA (*PD*) esprime parere contrario sui subemendamenti 6.2000/1, 6.2000/2, 6.2000/3, 6.2000/4, 6.2000/5, 6.2000/6, 6.2000/7, 6.2000/8 e 6.2000/9. Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti 6.4, 6.5 e 6.7, che risulterebbero comunque preclusi dall'eventuale approvazione dell'emendamento 6.2000, nonché sugli emendamenti 6.8, 6.9 e 6.10 (testo 2).

Esprime altresì parere contrario sui subemendamenti 6.3000/1 e 6.3000/2, nonché sugli identici 6.3000/3 e 6.3000/4. Il parere è contrario sugli emendamenti 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21 e 6.22.

Invita i proponenti dell'emendamento 6.60 a riformularlo, aggiungendo, in fine, le parole: «con provvedimento non impugnabile».

Esprime parere contrario sugli identici 6.62, 6.63, 6.64 e 6.65 e sugli emendamenti 6.67, 6.68, 6.69, 6.70, 6.71 e 6.72.

Esprime altresì parere contrario sugli identici 6.73, 6.74, 6.75 e 6.76, nonché sugli emendamenti 6.77, 6.78, 6.80, 6.81, 6.82, 6.83, 6.84, 6.86, 6.87, 6.88, 6.89, 6.90, 6.91, 6.92, 6.93, 6.94, 6.95, 6.96, 6.97 e 6.98. Il parere è contrario sui subemendamenti 6.4000/1, 6.4000/2, 6.4000/3, 6.4000/4, 6.4000/5, 6.4000/6, 6.4000/7, 6.4000/8 e 6.4000/9, nonché sugli emendamenti 6.99, 6.100, 6.101, 6.102, 6.103, 6.104, 6.105, 6.106, 6.107, 6.108, 6.109, 6.110, 6.111, 6.112, 6.113, 6.114, 6.115, 6.116, 6.117, 6.118, 6.119, 6.120, 6.121, 6.122, 6.123, 6.124, 6.126, 6.127, 6.128, 6.129, 6.130, 6.131, 6.132, 6.133, 6.134, 6.135, 6.136, 6.137, 6.138, 6.139, 6.140 e 6.141.

Il sottosegretario MANZIONE esprime parere conforme a quello dei relatori. Esprime, inoltre, parere favorevole sugli emendamenti 6.2000, 6.3000, 6.4000 e 6.125 dei relatori.

Il senatore CRIMI (*M5S*), accogliendo l'invito del relatore Cucca, riformula l'emendamento 6.60 in un testo 2, pubblicato in allegato.

La senatrice LO MORO (*Art.1-MDP*) chiede di aggiungere la propria firma, nonché quella dei senatori Migliavacca, Casson, Gatti e Ricchiuti, all'emendamento 6.60 (testo 2).

Il senatore LUMIA (*PD*) ritira l'emendamento 6.99.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) chiede di riconsiderare il parere sull'emendamento 6.105, affinché sia sempre prevista la comparizione davanti al giudice quando si tratti di persone vulnerabili. A suo avviso, infatti, si tratta di una forma di garanzia più significativa rispetto alla collegialità della decisione.

Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 6.2000/1, 6.2000/2, 6.2000/3, 6.2000/4, 6.2000/5 e 6.2000/6.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) chiede ai relatori di riconsiderare il parere sul subemendamento 6.2000/7.

Posto ai voti - dopo che i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO hanno ribadito il parere contrario - è respinto il subemendamento 6.2000/7.

Sono quindi posti ai voti gli identici subemendamenti 6.2000/8 e 6.2000/9, che risultano respinti.

Posto ai voti, l'emendamento 6.2000 è approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 6.4, 6.5 e 6.7.

Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 6.3000/1 e 6.3000/2.

Sono quindi posti ai voti gli identici subemendamenti 6.2000/3 e 6.2000/4, che risultano respinti.

Posto ai voti, l'emendamento 6.3000.

Risultano pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 6.8, 6.9, 6.10 (testo 2) (limitatamente alla lettera *a)*), 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21 e 6.22.

Si passa quindi all'emendamento 6.60 (testo 2).

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) chiede chiarimenti circa la portata dell'emendamento in esame. Infatti, a suo avviso, la possibilità riconosciuta al migrante di non avvalersi della videoregistrazione rischia di vanificare il tentativo di accelerare le procedure amministrative e giurisdizionali in materia

di riconoscimento della protezione internazionale.

La ministra FINOCCHIARO sottolinea che la richiesta di non avvalersi della videoregistrazione deve essere adeguatamente motivata e su di essa deciderà la commissione territoriale, con provvedimento non impugnabile. In sostanza, si individuano alcuni motivi di carattere eccezionale che prevalgono sull'esigenza di speditezza.

Posto ai voti, l'emendamento 6.60 (testo 2) è approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 6.61.

Posti ai voti, sono poi respinti gli identici emendamenti 6.62, 6.63, 6.64 e 6.65.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 6.67, 6.68, 6.69, 6.70 e 6.71.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 6.72, volto a garantire in ogni caso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. A suo avviso, infatti, spesso l'istanza di sospensione è presentata con finalità dilatorie, prolungando in modo ingiustificato il tempo di permanenza del migrante sul territorio italiano.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 6.72.

Posti ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 6.73, 6.74, 6.75 e 6.76.

Con distinte votazioni le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 6.77 - previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice STEFANI (*LN-Aut*) - e 6.78.

Con un unica votazione le Commissioni riunite respingono gli emendamenti di identico contenuto 6.80, 6.81 e 6.82, mentre l'emendamento 6.83 è ritirato.

Vengono altresì respinti gli emendamenti 6.84, 6.85, 6.86, 6.87, 6.88 - di identico contenuto - nonché, con distinte votazioni, gli emendamento 6.89 - previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice STEFANI (*LN-Aut*) - 6.90, 6.91 - previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) - 6.92, 6.93, 6.94, 6.95, 6.96, 6.97 - con dichiarazioni di voto favorevole dei senatori ENDRIZZI (*M5S*) e CALIENDO (*FI-PdL XVII*) - 6.98, 6.105, 6.106 e 6.107.

Si passa quindi alla votazione dei subemendamenti all'emendamento 6.4000 dei relatori, teso a sostituire il comma 11 dell'articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, come introdotto dall'articolo 6, comma 1, lettera *g*), del decreto-legge in conversione.

Con un'unica votazione vengono respinti i subemendamenti di identico contenuto 6.4000/1 e 6.4000/2 - sui quali il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) dichiara voto favorevole - e, con distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 6.4000/3, 6.4000/4, 6.4000/5 - previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) - 6.4000/6, 6.4000/7, 6.4000/8 e 6.4000/9, quest'ultimo con

dichiarazione di voto favorevole del senatore ENDRIZZI (*M5S*).

Su proposta dei rappresentanti del GOVERNO i relatori modificano l'emendamento 6.4000 riformulandolo nell'emendamento 6.4000 (testo 2), pubblicato in allegato.

Si apre quindi un dibattito nel quale prendono la parola i senatori ENDRIZZI (*M5S*), CRIMI (*M5S*) e BUCCARELLA (*M5S*) - i quali chiedono ai relatori di modificare ulteriormente l'emendamento in oggetto specificando che le condizioni previste dell'emendamento in votazione, ricorrendo le quali deve essere disposta l'udienza per la comparizione delle parti, siano espressamente configurate come ipotesi alternative - la senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) - la quale esprime serie perplessità circa la costituzionalità della proposta emendativa in oggetto anche con riferimento al rispetto dell'effettività del diritto di difesa e del contraddittorio - e il senatore PAGLIARI (*PD*), il quale precisa che nel rito camerale la presenza delle parti è un eccezione alla regola, che può essere prevista a discrezione del giudice qualora la ritenga indispensabile ai fini della decisione, e pertanto, a suo avviso, non sussistono profili di incostituzionalità rispetto alla proposta emendativa in oggetto, con riferimento alle esigenze di tutela del contradditorio.

Al termine del dibattito i correlatori CUCCA (*PD*) e MANCUSO (*AP-CpE*) riformulano l'emendamento 6.4000 (testo 2), trasformandolo nell'emendamento 6.4000 (testo 3), pubblicato in allegato.

L'emendamento 6.4000 (testo 3), posto ai voti, è approvato.

Conseguentemente sono dichiarati assorbiti o preclusi gli emendamenti 6.99, 6.100, 6.101, 6.102, 6.103, 6.104, 6.108, 6.109, 6.110, 6.111, 6.112, 6.113, mentre gli emendamenti 6.114, 6.115, 6.116, 6.117, 6.118, 6.119, 6.120, 6.121, 6.122, 6.127 e 6.136 sono dichiarati preclusi a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.10000 (testo 2).

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 6.123, 6.124, 6.126 - su cui il senatore CRIMI (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto favorevole -, così come sono respinti gli emendamenti di identico contenuto 6.128, 6.129, 6.130, 6.131, 6.132, 6.133 e 6.134, mentre l'emendamento 6.135 è ritirato.

Posto ai voti, l'emendamento 6.125 viene approvato.

Sono poi poste in votazione le proposte emendative di identico contenuto 6.137 e 6.138, che risultano respinte, così come vengono respinti, con distinte votazioni, gli emendamento 6.139, 6.140 e 6.141.

Con riferimento all'articolo 7, i RELATORI esprimo parere contrario per tutti gli emendamenti, salvo che per l'emendamento 7.10 che chiedono sia accantonato.

Il sottosegretario CHIAVAROLI esprime, per conto del Governo, un parere conforme.

Disposto quindi l'accantonamento dell'emendamento 7.10, sono messi in votazione e respinti gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 e 7.6.

Risultano preclusi gli emendamenti 7.7, 7.8 e 7.9.

Con distinte votazioni non sono approvati gli emendamenti 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15 e 7.16.

Per quanto riguarda l'articolo 8, i RELATORI propongono una riformulazione per l'emendamento 8.1 e non si esprimono sugli emendamenti 8.2 e 8.3 che sono strettamente connessi all'emendamento 8.1.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) modifica l'emendamento, riformulandolo nel senso indicato dai relatori nell'emendamento 8.1 (testo 2), pubblicato in allegato.

I RELATORI esprimono poi parere contrario sugli emendamenti da 8.4 a 8.9, di identico contenuto. Il parere è altresì contrario sull'emendamento 8.10, nonché sugli identici emendamenti 8.11, 8.12 e 8.14, e poi per gli emendamenti 8.13, 8.15 e 8.16.
Dopo che è stato ritirato l'emendamento 8.18, i relatori esprimono parere contrario sui successivi emendamenti 8.19 (testo 2), 8.20, 8.21. 8.22, 8.23, 8.24 e 8.25. Il parere è favorevole sugli identici 8.27 e 8.28; invece è ritirato l'emendamento 8.29. I relatori esprimono quindi parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 8, mentre si riservano sull'emendamento 8.37 (testo 2), pubblicato in allegato.
Dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento 8.38, i relatori si esprimono quindi a favore dell'emendamento 8.39, mentre manifestano la propria contrarietà sugli emendamenti 8.40, 8.41 e 8.42. Il parere è invece favorevole sull'emendamento 8.43; dichiarano quindi un parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 8, mentre si riservano di esprimere il parere sull'emendamento 8.51 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori e parere favorevole sull'emendamento dei relatori 8.17.

Passando alle votazioni, sull'emendamento 8.1 (testo 2) interviene per dichiarazione di voto contrario il senatore CRIMI (*M5S*).

L'emendamento 8.1 (testo 2), con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, posto in votazione, risulta approvato.

Sono quindi preclusi gli emendamenti 8.2 ed 8.3.

Posti congiuntamente ai voti sono respinti gli emendamenti da 8.4 a 8.9.

E' altresì respinto l'emendamento 8.10.

Posti congiuntamente ai voti sono poi respinti gli emendamenti 8.11, 8.12 e 8.14.

Con distinte votazioni sono inoltre respinti gli emendamenti 8.13, 8.15 e 8.16, mentre risulta approvato l'emendamento 8.17.

Sono poi respinti gli emendamenti da 8.19 (testo 2) a 8.25, Invece risultano approvati gli emendamenti 8.27 e 8.28, di identico contenuto. Con distinte votazioni sono, successivamente, respinti gli

emendamenti 8.30 e 8.31, nonché gli emendamenti da 8.32 a 8.36, questi ultimi di contenuto identico fra loro.

Accantonato l'emendamento 8.37 (testo 2), risulta respinto l'emendamento 8.38, mentre è approvato l'emendamento 8.39.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 8.40, 8.41 e 8.42.

Con riferimento all'emendamento 8.43, che prevede la possibilità che i soggetti richiedenti asilo svolgano attività di utilità sociale a titolo gratuito, intervengono dapprima per dichiarazione di voto contrario i senatori CRIMI (*M5S*) e la senatrice LO MORO (*Art.1-MDP*). Poi si svolge un breve dibattito al quale partecipano i senatori LO GIUDICE (*PD*), DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), CALDEROLI (*LN-Aut*), PAGLIARI (*PD*), LUMIA (*PD*) e MALAN (*FI-PdL XVII*). In considerazione dei rilievi emersi nel corso della discussione, i RELATORI e i rappresentanti del GOVERNO mutano il parere precedentemente espresso, rimettendosi alle Commissioni riunite. Quindi l'emendamento 8.43, posto in votazione, non è approvato.

Con successive distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 8.44, 8.45, 8.46, 8.47 e 8.48.

Il senatore LEPRI (*PD*) ritira l'emendamento 8.49.

Dopo la dichiarazione di voto del senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), l'emendamento 8.50, messo in votazione, risulta respinto.

Accantonato l'emendamento 8.51 (testo 2), sono distintamente posti in votazione, e respinti, gli emendamenti 8.52, 8.53, 8.55, 8.56, 8.57. L'emendamento 8.54 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Dopo che è respinto l'emendamento 8.57, sono posti congiuntamente in votazione gli identici emendamenti 8.58, 8.59 e 8.60, i quali risultano non approvati.

Respinto l'emendamento 8.61, sono posti congiuntamente in votazione e respinti altresì gli identici emendamenti 8.62, 8.63, 8.64, 8.65 e 8.66.

Con riferimento all'articolo 10, con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.11, 10.13 e 10.14.
Dopo che l'emendamento 10.0.1 è stato dichiarato precluso per effetto dell'approvazione dell'emendamento 8.1 (testo 2), l'emendamento 12.8 - con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO - è posto ai voti e respinto.

Con riferimento all'articolo 13, sull'emendamento 13.5, precedentemente accantonato, i RELATORI esprimono parere contrario. Modificano quindi l'emendamento 13.0.1 riformulandolo nell'emendamento 13.0.1 (testo 2), pubblicato in allegato, mentre formulano un invito al ritiro per l'emendamento 13.0.3 (testo 2).

I rappresentanti del GOVERNO esprimono pareri conformi, formulando altresì parere favorevole sull'emendamento 13.0.1 (testo 2).

Messo in votazione, è respinto l'emendamento 13.5.

Invece l'emendamento 13.0.1 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Il senatore ALBERTINI (*AP-CpE*) ritira quindi l'emendamento 13.0.3 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 14, i RELATORI esprimono parere favorevole sull'emendamento 14.3 (testo 4), pubblicato in allegato, nonché sull'emendamento 14.4 (testo 4), pubblicato in allegato; a quest'ultimo il senatore PAGLIARI (*PD*) dichiara di aggiungere la firma.

I rappresentanti del GOVERNO esprimono pareri conformi.

Con distinte votazioni, sono quindi approvati gli emendamenti 14.3 (testo 4), e 14.4 (testo 4).

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17, precedentemente accantonati.

Dopo che l'emendamento 17.26 è stato dichiarato precluso per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.10000 (testo 2), il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa proprio e ritira l'emendamento 17.28 trasformandolo nell'ordine del giorno G/2705/32/1 e 2, accolto dal GOVERNO e pubblicato in allegato.

Il senatore CASSON (*Art.1-MDP*) ritira l'emendamento 17.27 e converge sull'ordine del giorno G/2705/32/1 e 2, a cui aggiunge la propria firma.

Il senatore MAZZONI (*ALA-SCCLP*) ritira l'emendamento 17.29 per convergere sull'ordine del giorno G/2705/32/1 e 2, a cui aggiunge la propria firma.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) ritira l'emendamento 17.30 per convergere sull'ordine del giorno G/2705/32/1 e 2, a cui aggiunge la propria firma.

Con il parere favorevole dei RELATORI, l'ordine del giorno è accolto dal GOVERNO.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Il presidente D'ASCOLA avverte che l'emendamento 19.47 - il cui testo 2 è stato da ultimo riformulato in un testo 3, pubblicato in allegato - resta accantonato in attesa del parere della 5a Commissione. Infine, gli emendamenti 19.0.3 e 19.0.4 risultano preclusi per effetto dell'approvazione dell'emendamento 8.1 (testo 2).

Il correlatore CUCCA (*PD*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 19.3. Sull'emendamento 19.40 (testo 2), il parere è favorevole. Esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento 19.45 (testo 2).

Il sottosegretario CHIAVAROLI esprime parere conforme a quello del relatore fatta eccezione per l'emendamento 19.40 (testo 2), sul quale si rimette alla Commissione.

La senatrice LO MORO (*Art.1-MDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 19.3 e lo ritira.

Si apre un breve dibattito sull'emendamento 19.40 (testo 2).

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritiene inopportuna la modifica proposta, volta ad ampliare il numero delle strutture da destinare all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, tra l'altro derogando alla normativa sulla prevenzione incendi.

Il senatore LUMIA (*PD*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento in esame, anche per evitare malintesi. Si potrebbe ritenere, infatti, che la normativa in materia di sicurezza sia derogabile per le strutture destinate all'accoglienza degli immigrati.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) precisa che la modifica è richiesta da Regioni ed enti locali per affrontare la situazione di emergenza e reperire più facilmente immobili in cui alloggiare i migranti, che altrimenti sarebbero ospitati nelle caserme. Infatti, i lavori di adeguamento alle normative di prevenzione incendi, per gli edifici che possono ospitare fino a 50 persone, sono particolarmente onerosi e richiedono tempi lunghi di attuazione. Pertanto, si chiede di estendere anche a tali strutture le deroghe già previste per le strutture con capacità ricettiva fino a 25 persone.

Il correlatore CUCCA (*PD*), anche a nome del correlatore Mancuso, prendendo atto dell'orientamento emerso nel dibattito, modifica il parere precedentemente espresso sull'emendamento 19.40 (testo 2) e si rimette alla Commissione.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 19.40 (testo 2).

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 19.45 (testo 2).

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 21, nonché dell'emendamento 20.0.3, di contenuto analogo agli emendamenti 21.0.1000 e 21.0.2.

Il presidente TORRISI (*AP-CpE*) ricorda che gli emendamenti 21.1 e 21.3 sono proponibili solo a condizione che siano riformulati nel senso di aggiungere all'articolo 349 del codice di procedura civile esclusivamente i capoversi 4-*bis* e 4-*ter*.

Dopo che gli emendamenti 21.1 e 21.3 sono stati ritirati, il correlatore CUCCA (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 21.4, 21.5 e 21.0.1. Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento 21.0.2 del Governo e sull'emendamento 20.0.3.

Il sottosegretario MANZIONE esprime parere conforme a quello dei relatori. Inoltre, esprime parere favorevole sugli emendamenti 21.1 e 21.0.1000.

Posto ai voti, l'emendamento 21.1 è approvato.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 21.4 e 21.5.

Il senatore COLLINA (*PD*) ritira l'emendamento 21.0.1, che è successivamente fatto proprio dal senatore Calderoli.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 21.0.1.

Posto ai voti, l'emendamento 21.0.1000 è approvato.

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 21.0.2 e 20.0.3.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22, precedentemente accantonati.

Il correlatore CUCCA (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 22.1.

Il sottosegretario MANZIONE esprime parere conforme a quello dei relatori. Inoltre, esprime parere favorevole sugli emendamenti 22.200 e 22.300, pubblicati in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 22.200 è approvato.

Posto ai voti con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 22.1.

Posto ai voti, l'emendamento 22.300 è approvato.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*), presenta l'ordine del giorno G/2705/35/1e 2, pubblicato in allegato, che è accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti 7.10, 8.37 (testo 2), 8.51 (testo 2) e 19.47 (testo 3), precedentemente accantonati.

Il correlatore CUCCA (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 7.10.

Il sottosegretario MANZIONE esprime parere conforme a quello dei relatori.

Posto ai voti con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 7.10.

Il senatore LEPRI (*PD*) ritira gli emendamenti 8.37 (testo 2) e 8.51 (testo 2).

Si passa quindi all'emendamento 19.47 (testo 3).

Il presidente D'ASCOLA ricorda di aver dichiarato inizialmente improponibile l'emendamento in questione nella seduta dello scorso 16 marzo. Successivamente lo stesso emendamento è stato

dichiarato proponibile nella seduta del 20 marzo attribuendo rilievo, in particolare, al fatto che il comma 5 dell'articolo 19 del decreto-legge in conversione fa riferimento all'articolo 6, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 178 del 2012, recante norme per la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) critica la decisione di dichiarare proponibile l'emendamento 19.47 (testo 3). Pur ammettendo che vi sia una connessione per materia con il provvedimento in esame, in ogni caso la modifica che si propone di introdurre è troppo ampia rispetto a quella riferita all'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2012. Sarebbe opportuno, quindi, che nella valutazione della proponibilità dell'emendamento in esame siano applicati i medesimi rigorosi criteri adottati per le proposte di modifica relative all'abrogazione del reato di clandestinità.

Il senatore CRIMI (*M5S*) si associa alle considerazioni della senatrice De Petris. Pur condividendo l'esigenza di affrontare la questione della liquidazione dell'ente strumentale alla Croce rossa, sarebbe opportuno rinviare tale argomento a uno specifico provvedimento, anche per consentire una più ampia riflessione su un tema così complesso.

Il presidente TORRISI, anche a nome del presidente D'Ascola, conferma la proponibilità dell'emendamento 19.47 (testo 3).

Il correlatore CUCCA (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 19.47 (testo 3).

Il sottosegretario MANZIONE esprime parere conforme a quello dei relatori.

Non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, il presidente TORRISI dispone una breve sospensione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 16,05, riprende alle ore 16,20.

Il presidente D'ASCOLA dà conto del seguente ulteriore parere della Commissione bilancio: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.37 (testo 2), 8.51 (testo 2) e 19.47 (testo 3). "

Il vice ministro MORANDO informa che la Commissione bilancio ha formulato sull'emendamento 19.47 (testo 3) un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione per assenza di relazione tecnica. Tuttavia, il Governo ha già predisposto un testo corretto della relazione tecnica precedentemente riferita all'emendamento 19.1000, che è in fase di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) obietta che, formalmente, il parere sull'emendamento 19.47 (testo 3) è contrario, in quanto non è possibile anticipare l'esito della valutazione da parte della Ragioneria generale.
Pertanto, alle criticità sul contenuto del testo, si aggiungono anche quelle relative alla copertura finanziaria.

Il senatore MINEO (*Misto-SI-SEL*) osserva che, probabilmente, per la verifica positiva della

Ragioneria generale occorrerà riformulare in un testo 4 l'emendamento 19.47.

Con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, è posto ai voti e approvato l'emendamento 19.47 (testo 3).

Le Commissioni riunite conferiscono, infine, mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modifiche apportate, autorizzandoli altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare gli eventuali interventi di coordinamento che si rendessero necessari.

La seduta termina alle ore 16,30

(AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 2705

G/2705/32/1 e 2 già emendamento 17.28

ROMANO, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ORELLANA, BATTISTA, ZIN

La 1ª commissione (Affari costituzionali) e la 2ª commissione (Giustizia),

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2705 di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale,

premesso che

l'articolo 17 introduce l'articolo 10-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998 recante disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale o soccorsi nelle operazioni di salvataggio in mare

impegna il Governo

a prevedere che i rappresentanti dell'Alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati, il Garante nazionale e regionale dei detenuti e delle persone private della libertà personale, nonché i rappresentanti di associazioni od enti, diversi da quelli dell'ente gestore del centro, che non svolgano in convenzione a titolo oneroso con la Pubblica Amministrazione, sul territorio italiano, le attività presso i centri di servizio alle frontiere o presso i centri di accoglienza comunque denominati o presso i centri di permanenza temporanea e che siano iscritti nei registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, abbiano l'accesso libero ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne, ai centri menzionati nel predetto articolo e ai locali delle Questure e dei posti di polizia di frontiera;

a prevedere altresì che ai soggetti summenzionati sia consentito l'accesso senza preavviso a tutti i locali pubblici o privati in cui lo straniero si trovi sotto il controllo delle forze di polizia, al fine di verificare l'effettivo rispetto del diritto all'informazione e delle altre garanzie previste dalla richiamata disposizione del decreto legge.

G/2705/35/1 e 2 (testo 2)

BUCCARELLA, CIOFFI, MONTEVECCHI, SANTANGELO, MORRA, GIARRUSSO, CAPPELLETTI

La 1ª commissione (Affari costituzionali) e la 2ª commissione (Giustizia),

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale" (DDL 2705);

premesso che:

l'introduzione nel nostro ordinamento del reato di ingresso e soggiorno irregolare nel territorio dello Stato di cui all'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286 non ha prodotto effetti positivi ne' in termini di riduzione del fenomeno dell'immigrazione clandestina ne' in termini di impatto sull'amministrazione della giustizia, avendo anzi aggravato i carichi di lavoro ed il dispendio di risorse umane e strumentali necessarie a gestire i relativi procedimenti, finendo con l'ostacolare indagini volte all'accertamento delle responsabilità dei trafficanti di esseri umani che gestiscono gli sbarchi sulle nostre coste;
considerato che
il Parlamento, mediante la legge 28 aprile 2014, n.67 aveva già rilevato i profili critici della fattispecie, delegando il governo all'abrogazione del reato in oggetto e alla sua trasformazione in illecito amministrativo. A tale proposito occorre ricordare che II primo presidente della Cassazione, Giovanni Canzio, parlando alla cerimonia inaugurale dell'anno giudiziario 2016 ha rilevato in riferimento al reato di clandestinità che la risposta sul terreno del procedimento penale si è rivelata inutile, inefficace e per alcuni profili dannosa, mentre la sostituzione del reato con un illecito e con sanzioni di tipo amministrativo, fino al più rigoroso provvedimento di espulsione, darebbe risultati concreti".
impegnano il Governo:
a valutare l'opportunità di assumere le opportune iniziative - per quanto di competenza - volte a pervenire all'obiettivo dell'abrogazione del reato cui all'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286.

G/2705/35/1 e 2
BUCCARELLA, CIOFFI, MONTEVECCHI, SANTANGELO, MORRA, GIARRUSSO, CAPPELLETTI
La 1ª commissione (Affari costituzionali) e la 2ª commissione (Giustizia),
in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale" (DDL 2705);

premesso che:

l'introduzione nel nostro ordinamento del reato di ingresso e soggiorno irregolare nel territorio dello Stato di cui all'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286 non ha prodotto effetti positivi ne' in termini di riduzione del fenomeno dell'immigrazione clandestina ne' in termini di impatto sull'amministrazione della giustizia, avendo anzi aggravato i carichi di lavoro ed il dispendio di risorse umane e strumentali necessarie a gestire i relativi procedimenti, finendo con l'ostacolare indagini volte all'accertamento delle responsabilità dei trafficanti di esseri umani che gestiscono gli sbarchi sulle nostre coste;

considerato che

il Parlamento, mediante la legge 28 aprile 2014, n.67 aveva già rilevato i profili critici della fattispecie, delegando il governo all'abrogazione del reato in oggetto e alla sua trasformazione in illecito amministrativo. A tale proposito occorre ricordare che II primo presidente della Cassazione, Giovanni Canzio, parlando alla cerimonia inaugurale dell'anno giudiziario 2016 ha rilevato in riferimento al reato di clandestinità che la risposta sul terreno del procedimento penale si è rivelata inutile, inefficace e per alcuni profili dannosa, mentre la sostituzione del reato con un illecito e con sanzioni di tipo amministrativo, fino al più rigoroso provvedimento di espulsione, darebbe risultati concreti".
impegnano il Governo:
ad assumere le opportune iniziative - per quanto di competenza - volte a pervenire all'obiettivo dell'abrogazione del reato cui all'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286.

Art. 1.

Art. 1

1.10000 (testo 2)

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. *(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea)*

Sono istituite presso i tribunali ordinari del luogo nel quale ha sede la Corte d'appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazione organiche.».

Conseguentemente:

All'articolo 2, comma 3 la parola: «6.785» è sostituita dalla seguente: «12.565»

All'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Le controversie ed i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnati alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1. È competente territorialmente la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.»

All'articolo 22, comma 1, la parola: «8.293.766» è sostituita dalla seguente: «8.299.546», la parola «25.990.691» è sostituita dalla seguente: «25.996.471», la parola «31.450.766» è sostituita dalla seguente: «31.456.546», la parola «31.320.363» è sostituita dalla seguente: «31.326.143»

- All'articolo 22, comma 1, lettera *c)*, la parola: «1.699.494» è sostituita dalla seguente: «1.705.274», la parola: «3.135.457» è sostituita dalla seguente: «3.141.237», la parola: «2.779.792» è sostituita dalla seguente: «2.785.572», la parola: «2.649.389» è sostituita dalla seguente: «2.655.169», la parola: «6.785» è sostituita dalla seguente: «12.565».".

1.10000

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1 - (Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea). -

Sono istituite presso i tribunali ordinari del luogo nel quale ha sede la Corte d'appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche».

Conseguentemente sostituire il comma 1 dell'articolo 4 con il seguente:

"Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3 comma 1 sono assegnati alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1. E' competente territorialmente la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.".

Art. 6

6.60 (testo 2)

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI, BULGARELLI, LO MORO

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. In sede di colloquio il richiedente può formulare istanza motivata di non avvalersi del supporto della video registrazione. Sulla istanza decide la Commissione territoriale con provvedimento

non impugnabile».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 7, dopo le parole: «per motivi tecnici» *inserire le seguenti:* «o nelle circostanze di cui al n. 6-*bis* del comma precedente».

6.60

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «Art. 14»*, dopo il comma 6 è inserito il seguente:*

«6-*bis*. In sede di colloquio il richiedente può formulare istanza motivata di non avvalersi del supporto della video registrazione. Sulla istanza decide la Commissione territoriale».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 7, dopo le parole: «per motivi tecnici» *inserire le seguenti:* «o nelle circostanze di cui al n. 6-*bis* del comma precedente».

6.4000 (testo 3)

I RELATORI

Al comma 11 lettera g), capoverso «Art. 35-bis» sostituire il comma 11 con il seguente:

«L'udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:

a) la videoregistrazione non è disponibile;

b) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione;

c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado».

6.4000 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 11 lettera g), capoverso «Art. 35-bis» sostituire il comma 11 con il seguente:

«L'udienza è altresì disposta quando:

a) la videoregistrazione non è disponibile;

b) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione;

c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado».

6.4000

I RELATORI

Al comma 11 lettera g)*, capoverso* «Art. 35-*bis*» *sostituire il comma 11 con il seguente:*

«L'udienza è altresì disposta quando:

a) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione;

b) la videoregistrazione non è resa disponibile;

c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado».

Art. 8

8.1 (testo 2)

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Al comma 1, aggiungere, la seguente lettera:

«*a-bis)* dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente articolo 5-*bis*:

"Art. 5-*bis. ? (Iscrizione anagrafica) ? 1*. Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ove non iscritto individualmente.

2. E' fatto obbligo al responsabile della convivenza di dare comunicazione della variazione della

convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

3. La comunicazione da parte del responsabile della convivenza anagrafica della revoca delle misure di accoglienza o di allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale cosittuiscono motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente iscritto ai sensi del comma 1.».

8.1

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Al comma 1, aggiungere, la seguente lettera:

«*a-bis)* dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente articolo 5-*bis*:

"Art. 5-*bis. ? (Iscrizione anagrafica e cancellazione) ? 1*. Il richiedente protezione internazionale ospitato in uno dei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, viene iscritto all'interno delle liste di convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, quando non iscritto autonomamente all'anagrafe della popolazione residente.

2. Il responsabile della convivenza anagrafica deve essere individuato nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa nel centro o nella struttura di accoglienza ed è tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. È tuttavia fatto obbligo per il responsabile della convivenza anagrafica di dare formale comunicazione della variazione della convivenza al competente Ufficio di anagrafe entro dieci giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

3. La comunicazione da parte del responsabile della convivenza anagrafica di revoca delle misure di accoglienza o di allontanamento non giustificato del richiedente protezione danno luogo a motivo di cancellazione dalla lista della convivenza anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente ammesso nell'ipotesi di cui all'articolo 23-*bis* comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 e successive modificazioni o di essere iscritto in altra lista di convivenza anagrafica.

4. Restano immutate tutte le altre diposizioni di cui alla legge n. 1228 del 1954 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223".».

Art. 13

13.0.1 (testo 2)

I RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-*bis.*

(Misure per assicurare la celerità di procedure assunzionali dell'amministrazione della giustizia)

1. Al fine di assicurare la celerità di espletamento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 13 del presente decreto, non si applica il limite sull'integrazione del numero di componenti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e a ciascuna delle sorto commissioni, presieduta dal componente più anziano, non può essere assegnato un numero inferiore a 250 candidati».

13.0.1

I RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-*bis.*

(Misure per assicurare la celerità di procedure assunzionali dell'amministrazione della giustizia)

1. Al fine di assicurare la celerità di espletamento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 1, commi 2-*bis* e 2-*quater*, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, dell'articolo 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché all'articolo 13 del presente decreto, non si applica il limite sull'integrazione del numero di componenti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e a

ciascuna delle sorto commissioni, presieduta dal componente più anziano, non può essere assegnato un numero inferiore a 250 candidati».

Art. 14

14.3 (testo 4)

MICHELONI, PAGLIARI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Per il potenziamento della rete diplomatica e consolare nel continente africano, il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato di venti unità. A tal fine è autorizzata la spesa di 203.000 euro per l'anno 2017, di 414.120 euro per l'anno 2018, di 422.402 euro per l'anno 2019, di 430.850 euro per l'anno 2020, di 439.467 euro per l'anno 2021, di 448.257 euro per l'anno 2022, di 457.222 euro per l'anno 2023, di 466.366 euro per l'anno 2024, di 475.694 euro per l'anno 2025 e di 485.208 euro a decorrere dall'anno 2026."

14.3 (testo 3)

MICHELONI, PAGLIARI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Per il potenziamento della rete diplomatica e consolare nel continente africano, il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato di venti unità. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 203.000 per l'anno 2017, di euro 414.120 per l'anno 2018, di euro 485.208 a decorrere dall'anno 2019."

Conseguentemente all'articolo 22, comma 1,

- *all'alinea, le parole "*pari a 8.293.766 euro per l'anno 2017, a 25.990.691 euro per l'anno 2018, a 31.935.974 euro per l'anno 2019 e a 31.805.571 euro a decorrere dall'anno 2020" *sono sostituite dalle seguenti* "pari a 8.496.766 euro per l'anno 2017, a 26.404.811 euro per l'anno 2018, a 31.450.766 euro per l'anno 2019 e a 31.320.363 euro a decorrere dall'anno 2020";
- *alla lettera c), le parole da* "101.500 euro" *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* "203.000 euro per l'anno 2017, per 414.120 euro per l'anno 2018, per 485.208 euro a decorrere dall'anno 2019".

14.3 (testo 2)

MICHELONI, PAGLIARI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Per il potenziamento della rete diplomatica e consolare nel continente africano, il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato di venti unità. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 203.000 per l'anno 2017, di euro 414.120 per l'anno 2018, di euro 485.208 a decorrere dall'anno 2019."

Conseguentemente all'articolo 22, comma 1,

- *all'alinea, le parole "*pari a 8.496.766 euro per l'anno 2017, a 26.404.811 euro per l'anno 2018, a 31.450.766 euro per l'anno 2019 e a 31.320.363 euro a decorrere dall'anno 2020" *sono sostituite dalle seguenti* "pari a 8.293.766 euro per l'anno 2017, a 25.990.691 euro per l'anno 2018, a 31.935.974 euro per l'anno 2019 e a 31.805.571 euro a decorrere dall'anno 2020";

alla lettera c), le parole da "101.500 euro" *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* "203.000 euro per l'anno 2017, per 414.120 euro per l'anno 2018, per 485.208 euro a decorrere dall'anno 2019".

14.3

MICHELONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per il potenzia mento della rete diplomatica e consolare nel continente africano, il contingente

di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato di venti unità. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 203.000 per l'anno 2017, di euro 414.120 per l'anno 2018, di euro 485.208 a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, lettera c)*, le parole da:* «101.500 euro» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «203.00 euro per l'anno 2017, per 414.120 euro per l'anno 2018, per 485.208 euro a decorrere dall'anno 2019».

14.4 (testo 4)

LATORRE, PAGLIARI

Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente comma:

*"*1-*bis*. Al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani all'estero per l'invio nel continente africano di personale dell'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementata la spesa di euro 2,5 milioni per l'anno 2017 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2018" .

Conseguentemente all'articolo 22, comma 1,

- *all'alinea, le parole "*pari a 8.293.766 euro per l'anno 2017, a 25.990.691 euro per l'anno 2018, a 31.450.766 euro per l'anno 2019 e a 31.320.363 euro" *sono sostituite dalle seguenti* "pari a 10.793.766 euro per l'anno 2017, a 30.990.691 euro per l'anno 2018, a 36.450.766 euro per l'anno 2019 e a 36.320.363 euro";
- *lettera c), le parole "*quanto a 1.699.494 euro per l'anno 2017, a 3.135.457 euro per l'anno 2018, a 2.779.792 euro per l'anno 2019 e a 2.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020" *sono sostituite dalle seguenti: "*quanto a 4.199.494 euro per l'anno 2017, a 8.135.457 euro per l'anno 2018, a 7.779.792 euro per l'anno 2019 e a 7.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020" *e le parole da* "101.500 euro" *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti* "2.601.500 euro per l'anno 2017, per 5.207.060 euro per l'anno 2018, per 5.242.604 euro a decorrere dall'anno 2019".

14.4 (testo 3)

LATORRE

Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente comma:

*"*1-*bis*. Al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, l'autorizzazione di spesa per l'invio nel continente africano di personale dell'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementata di euro 2,5 milioni per l'anno 2017 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2018" .

Conseguentemente all'articolo 22, comma 1,

- *all'alinea, le parole "*pari a 8.293.766 euro per l'anno 2017, a 25.990.691 euro per l'anno 2018, a 31.450.766 euro per l'anno 2019 e a 31.320.363 euro " *sono sostituite dalle seguenti* "pari a 10.793.766 euro per l'anno 2017, a 30.990.691 euro per l'anno 2018, a 36.450.766 euro per l'anno 2019 e a 36.320.363 euro";
- *lettera c), le parole da* "101.500 euro" *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* "2.601.500 euro per l'anno 2017, per 5.207.060 euro per l'anno 2018, per 5.242.604 euro a decorrere dall'anno 2019".

14.4 (testo 2)

LATORRE

Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente comma:

*Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, lettera e), le parole da "*101.500 euro*" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "*2.601.500 euro per l'anno 2017, per 5.207.060 euro per l'anno 2018, per 5.242.604 euro a decorrere dall'anno 2019*".*

14.4

LATORRE

Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-*bis*. AI fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, l'autorizzazione di spesa per l'invio di personale dell'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è incrementata di euro 2,5 milioni per l'anno 2017 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2018. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, come integrate dal primo periodo, al suddetto personale, ancorché non ricopra un posto di organico nella rappresentanza diplomatica o nell'ufficio consolare di destinazione, spetta il trattamento economico di cui al quinto comma dell'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, quando l'assegnazione è disposta per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, lettera c)*, le parole da:* «101.500 euro» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «2.601.500 euro per l'anno 2017, per 5.207.060 euro per l'anno 2018, per 5.242.604 euro a decorrere dall'anno 2019».

Art. 19

19.47 (testo 3)

RUSSO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5-bis . Al fine di rafforzare le attività socio-sanitarie ed assistenziali a favore dei migranti e richiedenti asilo e la capacità ricettiva dell'Associazione della Croce Rossa italiana nei confronti titolari di protezione umanitaria, al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 sono apportate le seguenti modifiche senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

all'art 1 comma 4 lettera r) dopo le parole "norme statutarie" aggiungere ".mediante la costituzione di specifiche sezioni di donatori volontari di sangue che si conformano ai requisiti di cui alla legge 21 ottobre 2005 n 219;"

all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

1-bis. L'Ente individua con propri provvedimenti i beni mobili ed immobili da trasferire in proprietà all'Associazione ai sensi del presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresì, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all'Associazione nonché per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima. I provvedimenti di cui al presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione.

e) all'articolo 8, comma 2: il primo periodo è sostituito dai seguenti : "A far data dal 1" gennaio 2018 l'Ente è posto in liquidazione ai sensi del tìtolo V del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al presente comma. Gli organi deputati alla liquidazione di cui all'articolo 198 del citato Regio Decreto sono rispettivamente l'organo di cui all' art. 2, comma 3, lettera e) quale commissario liquidatore e l'organo di cui all' art 2, comma 3, lettera b) quale comitato di sorveglianza. Detti organi restano in carica per 3 anni e possono essere prorogati, per motivate esigenze, dal Ministero Vigilante, per ulteriori 2 anni. La gestione separata di cui all'art 4 comma 2 si conclude al 31 dicembre 2017 con un atto di ricognizione della massa attiva e passiva del Presidente dell'Ente. La massa attiva e passiva, così individuate confluiscono nella procedura di cui al presente comma. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'art 4 sono abrogati. Il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione liquidatoria, del personale individuato, secondo le medesime modalità di cui al presente comma, con provvedimento del Presidente dell'Ente nell'ambito del contingente di personale già individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine del 1 gennaio 2018 sottoindicato, operante per il trasferimento anche in sovrannumero e contestuale trasferimento delle risorse ad altra amministrazione, è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del Commissario Liquidatore. Resta fermo, all'atto dell'effettivo trasferimento, il divieto di assunzione per

le amministrazioni riceventi per tutta la durata del soprannumero e per il medesimo profilo professionale. Entro il 31 dicembre 2017 i beni mobili ed immobili necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione sono trasferiti alla stessa. Alla conclusione della liquidazione," Al secondo periodo le parole "Alla medesima data" e le parole " salvo quelli relativi al personale rimasto dipendente dell'Ente, che restano in carico alla gestione liquidatoria". sono soppresse.

19.47 (testo 2)

RUSSO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Al fine di rafforzare le attività socio-sanitarie ed assistenziali a favore dei migranti e richiedenti asilo e la capacità ricettiva dell'Associazione della Croce Rossa italiana nei confronti dei titolari di protezione umanitaria, al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

all'articolo 1, comma 4, lettera r), dopo le parole: "norme statutarie" sono aggiunte le seguenti: " mediante la costituzione di specifiche sezioni di donatori volontari di sangue che si conformano ai requisiti di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219";

all'articolo 4, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. L'Ente individua con propri provvedimenti i beni mobili ed immobili da trasferire in proprietà all'Associazione ai sensi del presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresì, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all'Associazione, nonché per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima. I provvedimenti di cui al presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione.";

c) all'articolo 4, sono abrogati i commi 3, 4, 5 e 6;

d) all'articolo 8, comma 2, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:

"A far data dal 1° gennaio 2018, l'Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al presente comma. Ai fini di cui al precedente periodo, l'amministratore dell'Ente, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e) del presente decreto, assume le funzioni di commissario liquidatore e il collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), assume quelle di comitato di sorveglianza. La gestione separata, di cui all'articolo 4, comma 2, si conclude al 31 dicembre 2017 con un atto del Presidente dell'Ente di ricognizione della massa attiva e passiva. La massa attiva e passiva, così individuate, confluiscono nella procedura di cui al presente comma. Il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione liquidatoria, del personale individuato, secondo le medesime modalità di cui al presente comma, con provvedimento del Presidente dell'Ente nell'ambito del contingente di personale già individuato quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine del 1° gennaio 2018 sottoindicato, operante per il trasferimento anche in sovrannumero e per il contestuale trasferimento delle risorse ad altra amministrazione, è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del Commissario Liquidatore. Resta fermo, all'atto dell'effettivo trasferimento, il divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi per tutta la durata del soprannumero e per il medesimo profilo professionale. Entro il 31 dicembre 2017 i beni mobili ed immobili necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione sono trasferiti alla stessa. Alla conclusione della liquidazione, i beni mobili e immobili rimasti di proprietà dell'Ente sono trasferiti all'Associazione, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi."."

19.47

RUSSO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Le attività di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *r)*, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, si intendono adempiute mediante la costituzione di specifiche sezioni di donatori volontari di sangue che si conformano ai requisiti di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219.

5-*ter*. AI decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera *h)*, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'Associazione subentra in tutti i rapporti con la Direzione Generale per la Motorizzazione, istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 138, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";

b) all'articolo 4, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. L'Ente individua con propri provvedimenti i beni mobili ed immobili da trasferire in proprietà all'Associazione ai sensi del presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresì, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all'Associazione nonché per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima. I provvedimenti di cui al presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione.";

c) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La gestione separata di cui al comma 2 si conclude il 31 dicembre 2017 con un atto del Presidente dell'Ente di ricognizione della massa attiva e passiva, che confluisce nella procedura di cui all'articolo 8, comma 2. I residui attivi e passivi riferiti alle relazioni interne fra le unità in cui l'Ente si articolava fino al 31 dicembre 2013 si intendono estinti a titolo definitivo con conseguente cancellazione delle relative partite contabili.";

d) all'articolo 4, sono abrogati i commi 4, 5 e 6;

e) all'articolo 8, comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

"A far data dallo gennaio 2018, l'Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al presente comma. Ai fini di cui al precedente periodo, l'amministratore dell'Ente, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *c)* del presente decreto, assume le funzioni di commissario liquidatore e il collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, assume quelle di comitato di sorveglianza. Il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione Iiquidatoria, del personale individuato, secondo le medesime modalità di cui al presente comma, con provvedimento del Presidente dell'Ente nell'ambito del contingente di personale già individuato quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine dello gennaio 2018 per il trasferimento anche in sovrannumero e per il contestuale trasferimento delle risorse ad altra amministrazione è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del Commissario liquidatore".

5-*quater*. Il personale dipendente dell'Ente, appartenente all'area professionale e medica, che non abbia trovato collocazione nel comparto di appartenenza, può accedere in mobilità, anche in soprannumero, nell'ambito della dirigenza delle professionalità sanitarie del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco, nonché delle qualifiche di ricercatore e tecnologo degli enti di ricerca e, per quanto riguarda i medici, nell'ambito della dirigenza medica dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP). Detto personale può essere inquadrato nelle amministrazioni di destinazione anche se in possesso di specializzazione in disciplina diversa. La mobilità di cui al presente comma è finanziata a valere sulle risorse derivanti dalle facoltà di assunzione delle amministrazioni di destinazione».

Art. 22

22.200

I RELATORI

*Al comma 1, sostituire le parole: «*pari a 8.293.766 euro per l'anno 2017*» con le seguenti «*pari a 8.493.766 euro per l'anno 2017*».*

22.300

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis): quanto a 200.000 euro per l'anno 2017,mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2705
XVII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale"
Titolo breve: *D.L. 13/2017 in materia di protezione internazionale e di contrasto dell'immigrazione illegale*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta	Attività
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	
N. 465 (pom.) 21 febbraio 2017	Esito: **Esame e rinvio** Conclusione su presupposti di costituzionalità
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)	
N. 465 (pom.) 21 febbraio 2017	Richiesta assegnazione congiunta **Nota**: Per una questione di competenza sul ddl
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	
N. 466 (pom.) 22 febbraio 2017	Esito: Favorevole Conclusione su presupposti di costituzionalità

N. 185 (pom.) 21 marzo 2017 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo **su emendamenti**
	Parere destinato all'Assemblea
3ª (Affari esteri, emigrazione)	
N. 132 (pom.) 1 marzo 2017	Esito: Favorevole
	Parere destinato alle Commissioni riunite **1ª (Affari Costituzionali) , 2ª (Giustizia)**
5ª (Bilancio)	
N. 704 (pom.) 1 marzo 2017	Esito: **Esame e rinvio**
	Parere destinato alle Commissioni riunite **1ª (Affari Costituzionali) , 2ª (Giustizia)**
N. 705 (pom.) 7 marzo 2017	Esito: **Esame e rinvio**
N. 706 (ant.) 8 marzo 2017	Esito: **Esame e rinvio**
N. 707 (pom.) 8 marzo 2017	Esito: Non ostativo con condizioni
	Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: Non ostativo con osservazioni con presupposto
N. 710 (ant.) 15 marzo 2017	Esito: **Rinvio su emendamenti**

N. 711 (ant.) 16 marzo 2017	Esito: Non ostativo con condizioni
	Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: parte Non ostativo con condizioni **parte Contrario su emendamenti**
	Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: Non ostativo **su emendamenti**
	Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 712 (pom.) 16 marzo 2017	Esito: parte Contrario **parte Non ostativo con condizioni su emendamenti**
	Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: parte Contrario **parte Non ostativo su emendamenti**

N. 713 (pom.) 21 marzo 2017	Esito: Contrario **su emendamenti**
	Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: Non ostativo **su emendamenti**
	Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 714 (ant.) 22 marzo 2017	Esito: parte Contrario **parte Non ostativo con condizioni su emendamenti**
	Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: Non ostativo **su emendamenti**
	Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 715 (pom.) 22 marzo 2017	Esito: Contrario **su emendamenti**
	Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)

N. 716 (ant.)
23 marzo 2017

Esito: parte Contrario **parte Non ostativo con condizioni su emendamenti**

Parere destinato all'Assemblea Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)

Esito: parte Contrario **parte Non ostativo su emendamenti**

Esito: **Rinvio su emendamenti**

5ª Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)

N. 717 (pom.)
28 marzo 2017

N. 718 (pom.)
28 marzo 2017

Nota: Comunicazioni del Presidente sul ddl (sull'emendamento sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia)

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

N. 336 (pom.)
28 febbraio 2017

Esito: **Esame e rinvio**

Parere destinato alle Commissioni riunite **1ª (Affari Costituzionali) , 2ª (Giustizia)**

N. 337 (pom.)
1 marzo 2017

Esito: **Non emesso parere**

Nota: Proposta di parere non accolta

11ª (Lavoro, previdenza sociale)

N. 297 (pom.) 28 febbraio 2017	Esito: **Esame e rinvio** Parere destinato alle Commissioni riunite **1ª (Affari Costituzionali) , 2ª (Giustizia)**
N. 298 (pom.) 1 marzo 2017	Esito: Favorevole con osservazioni
14ª (Politiche dell'Unione europea)	
N. 249 (ant.) 8 marzo 2017	Esito: Non ostativo con osservazioni Parere destinato alle Commissioni riunite **1ª (Affari Costituzionali) , 2ª (Giustizia)**
N. 46 (pom.) 20 marzo 2017 **Sottocomm. pareri (fase disc.)**	Esito: parte Contrario **parte Non ostativo con condizioni parte Non ostativo su emendamenti**
Commissione parlamentare questioni regionali	
2 marzo 2017 (ant.)	Esito: Favorevole con osservazioni Parere destinato alle Commissioni riunite **1ª (Affari Costituzionali) , 2ª (Giustizia)**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 465 (pom.) del 21/02/2017

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2017
465ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
TORRISI

Interviene il vice ministro dell'interno Bubbico.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2705) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale***
(Parere alla 2ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore MARAN (*PD*) illustra il decreto-legge n. 13 del 17 febbraio 2017, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.

Il provvedimento si compone di 23 articoli, suddivisi in quattro Capi.

Il Capo I, che comprende gli articoli da 1 a 5, reca le norme per l'istituzione di 14 sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell?Unione europea. Come stabilito all'articolo 1, tali sezioni sono individuate presso i tribunali di Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia.

L'articolo 2 prevede che i giudici che compongono le sezioni specializzate siano dotati di specifiche

competenze e partecipino ai corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, in collaborazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, al fine di acquisire una specializzazione in materia.

All'articolo 3 sono elencate le materie di competenza delle sezioni specializzate, nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica, in deroga a quanto previsto dal codice di procedura civile. A tali sezioni sono assegnate le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore di cittadini dell'Unione europea, in materia di allontanamento di cittadini comunitari per motivi di pubblica sicurezza, in materia di riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria, nonché in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari.

L'articolo 4 individua i criteri per definire la competenza territoriale delle sezioni specializzate, su base regionale, mentre l'articolo 5 prevede che, nelle materie devolute alle sezioni specializzate, le competenze che la legge riserva al presidente del tribunale spettano al presidente delle rispettive sezioni specializzate.

Il Capo II, che comprende gli articoli da 6 a 14, reca disposizioni volte ad accelerare i tempi per la definizione delle procedure amministrative e giurisdizionali per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché interventi in materia di esecuzione penale esterna e messa alla prova.

L'articolo 6 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 25 del 2008, che disciplina le procedure per il riconoscimento e la revoca dello *status* di rifugiato. In particolare, si individuano modalità di notifica più celeri per gli atti e i provvedimenti delle commissioni territoriali di riconoscimento della protezione internazionale; inoltre, si stabilisce con certezza il momento in cui si perfeziona la notifica nei casi in cui il richiedente si renda irreperibile. Infine, si prevede che le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale - diversamente da quanto stabilito con decreto legislativo n. 150 del 2011 - siano regolate dal rito camerale, per esigenze di speditezza e semplificazione.

L'articolo 7 apporta le modifiche necessarie per il coordinamento del decreto legislativo n. 150 del 2011, recante disposizioni in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, con la nuova disciplina processuale delle controversie in materia di protezione internazionale.

L'articolo 8 modifica il decreto legislativo n. 142 del 2015, recante norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. In particolare, si stabilisce che anche il richiedente protezione internazionale in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento sia trattenuto nel centro, quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata con intento dilatorio, analogamente a quanto già previsto per il richiedente destinatario di un provvedimento di espulsione. Inoltre, si prevede che la partecipazione del richiedente asilo ai procedimenti di convalida dei provvedimenti di trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri abbia luogo mediante collegamento audiovisivo.

L'articolo 9 modifica il testo unico in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, con disposizioni riguardanti il regime di annotazione dello *status* di protezione internazionale sui permessi di soggiorno dell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo e il regime di allontanamento dei lungo soggiornanti e dei loro familiari, quando costoro abbiano ottenuto la protezione internazionale in uno Stato membro diverso dall'Italia. La norma appare necessaria per la chiusura della procedura di infrazione con in cui la Commissione europea ha contestato il mancato recepimento della direttiva dell'Unione europea n. 51 del 2011.

L'articolo 10 reca disposizioni di coordinamento della disciplina in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2007, con la disciplina delle nuove sezioni specializzate.

L'articolo 11 prevede un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali di magistrati negli uffici sedi di sezioni specializzate di nuova istituzione, fino a un massimo di 20 unità, per affrontare

l'incremento del numero di procedimenti connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte di migranti presenti sul territorio nazionale, nonché gli ulteriori procedimenti giudiziari connessi al fenomeno dell'immigrazione.

L'articolo 12 reca disposizioni volte a potenziare la funzionalità degli organismi amministrativi deputati all'esame delle domande di protezione internazionale, attraverso l'assunzione di personale altamente qualificato, da impiegare a titolo continuativo ed esclusivo presso le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e la commissione nazionale per il diritto di asilo.

L'articolo 13 prevede l'assunzione di funzionari della professionalità giuridico-pedagogica, di servizio sociale e di mediatore culturale per sostenere interventi educativi nonché programmi di inserimento lavorativo e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni assegnate al Dipartimento per la giustizia minorile in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova.

Con l'articolo 14, si incrementa di 10 unità il contingente di personale locale delle sedi diplomatiche e consolari nel continente africano, per potenziare la rete diplomatica e consolare in relazione alle accresciute esigenze derivanti dall'emergenza in materia di immigrazione.

Il Capo III, che comprende gli articoli da 15 a 19, reca disposizioni volte a garantire le operazioni di identificazione dei cittadini stranieri, con particolare riguardo al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, nonché l'effettività dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini stranieri che non hanno diritto a soggiornarvi.

In particolare, l'articolo 15 modifica il testo unico in materia di immigrazione, individuando nel direttore della Direzione centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'interno l'autorità amministrativa competente ad adottare la decisione di inserire nel sistema di informazione Schengen di seconda generazione una segnalazione effettuata al fine di rifiutare l'ingresso nel territorio nazionale di un cittadino straniero, nei confronti del quale esistano fondati sospetti che abbia commesso un reato grave o indizi che abbia intenzione di commetterlo nel territorio di uno Stato membro.

L'articolo 16 novella il codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010, al fine di assicurare una celere definizione dei ricorsi avverso i procedimenti di espulsione, per motivi di ordine pubblico e di sicurezza nazionale, e di quelli per motivi di prevenzione del terrorismo.

L'articolo 17 reca disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri irregolari rintracciati sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare.

Con l'articolo 18, si modifica il testo in materia di immigrazione al fine di regolamentare il sistema informativo automatizzato, gestito dal Dipartimento della pubblica sicurezza, nell'ambito delle attività di contrasto dell'immigrazione irregolare, e di assicurare la gestione e il monitoraggio con modalità informatiche dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare.

L'articolo 19 contiene alcune disposizioni finalizzate a garantire l'effettività dei provvedimenti di espulsione. In particolare, è previsto che il termine massimo di permanenza nei centri - che assumono la nuova denominazione di "centri di permanenza per il rimpatrio" - nei confronti dello straniero già detenuto per almeno 90 giorni presso strutture carcerarie, che è attualmente di 30 giorni, può essere prorogato di ulteriori 15 giorni. Inoltre, quando non è possibile effettuare il rimpatrio, l'autorità giudiziaria può ripristinare lo stato di detenzione, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di espulsione.

Il Capo IV comprende gli articoli da 20 a 23. In particolare, l'articolo 20 prevede che il Governo riferisca al Parlamento per i primi tre anni dopo l'entrata in vigore del decreto sullo stato di attuazione delle nuove norme; l'articolo 21 reca disposizioni transitorie, mentre l'articolo 22 prevede la copertura finanziaria. Infine, l'articolo 23 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

Conclude, proponendo alla Commissione un parere che riconosca la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PER UNA QUESTIONE DI COMPETENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2705

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) ritiene che il provvedimento in materia di contrasto dell'immigrazione illegale sia particolarmente complesso e, quindi, meritevole di un esame approfondito. Tuttavia, a suo avviso, il dibattito non può esaurirsi in sede di valutazione dei presupposti di costituzionalità. Infatti, il decreto-legge, sebbene sia stato assegnato in sede referente alla Commissione giustizia, reca misure attinenti all'ordine pubblico, al diritto di asilo, all'immigrazione, che coinvolgono la competenza della Commissione affari costituzionali, la quale non solo sta svolgendo un'indagine conoscitiva sui temi dell'immigrazione ma sulla medesima materia ha esaminato numerosi atti normativi comunitari.
Pertanto, ritiene opportuno richiedere alla Presidenza del Senato una nuova assegnazione del disegno di legge di conversione alle Commissioni riunite 1ª e 2ª.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) si associa alle considerazioni della senatrice Bernini. Infatti, sebbene le norme riguardanti l'istituzione delle sezioni specializzate, nonché la procedura per la decisione delle controversie in materia siano di competenza della Commissione giustizia, è altresì indubbio che le disposizioni sul trattenimento nei centri di permanenza per il rimpatrio e sulle operazioni di identificazione dei cittadini stranieri, nonché le questioni in materia di protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell?Unione europea sono strettamente attinenti all'ambito di competenza della Commissione affari costituzionali.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ricorda l'intenso lavoro di approfondimento svolto dalla Commissione affari costituzionali sulle modifiche al regolamento di Dublino, sui temi dell'accoglienza dei rifugiati e del riconoscimento della protezione sussidiaria e della protezione internazionale, sulla cosiddetta "Agenda europea sulla migrazione" e sui reinsediamenti dei migranti. Pertanto, ritiene opportuno che il decreto-legge sia esaminato dalle Commissioni riunite 1ª e 2ª.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritiene comprensibile la scelta, compiuta dal Presidente del Senato, di assegnare alla Commissione giustizia l'esame in sede referente del provvedimento, volto a istituire sezioni specializzate per l'esame di controversie in materia di immigrazione, da definire mediante procedimento camerale.
Tuttavia, occorre riconoscere che il decreto-legge contiene anche disposizioni in tema di immigrazione che riguardano i diritti soggettivi dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale. Pertanto, ritenendo che tali argomenti siano strettamente attinenti alle competenze della Commissione affari costituzionali, conviene sulla proposta avanzata dalla senatrice Bernini.

Il senatore MAZZONI (*ALA-SCCLP*) ricorda che la Commissione affari costituzionali, in questa legislatura, ha esaminato con particolare attenzione i temi concernenti l'immigrazione. Pertanto sarebbe opportuno, a suo avviso, che un provvedimento così rilevante sia esaminato congiuntamente dalle Commissioni riunite 1ª e 2ª.

Il vice presidente TORRISI, acquisito l'orientamento dei Gruppi e condividendo le ragioni esposte, avverte che richiederà alla Presidenza del Senato di valutare una nuova assegnazione del disegno di legge alle Commissioni riunite 1ª e 2ª.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 466 (pom.) del 22/02/2017

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2017
466ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
TORRISI

Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e i sottosegretari di Stato per l'interno Manzione e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2705) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale***
(Parere alla 2ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 febbraio.

Il senatore MAZZONI (*ALA-SCCLP*) ritiene complessivamente condivisibile il provvedimento, in quanto volto ad accelerare e rendere effettivi i rimpatri, in modo da favorire l'integrazione dei migranti aventi diritto alla protezione internazionale.
Esprime, tuttavia, alcune perplessità in merito alla previsione di un unico grado di giudizio per la definizione dei procedimenti relativi alle richieste di asilo. A suo avviso, la norma sembrerebbe in contrasto con l'articolo 10 della Costituzione.
Inoltre, ravvisa elementi di criticità nella previsione secondo cui il giudice dispone l'audizione del

richiedente asilo solo qualora lo ritenga necessario, e comunque dopo aver visionato la videoregistrazione del colloquio personale con l'interessato. Ciò, a suo giudizio, potrebbe ledere il principio del contraddittorio, riconosciuto dal secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ritiene improprio il ricorso alla decretazione d'urgenza, sia perché il provvedimento reca importanti misure di carattere ordinamentale, che incidono profondamente in materia di immigrazione e riconoscimento della protezione internazionale, sia perché su una questione tanto complessa sarebbe necessario un ampio dibattito, che non può essere limitato in ragione dei ristretti termini per la conversione in legge del decreto.

Non ravvisa, tra l'altro, il requisito dell'urgenza, in quanto il provvedimento era già stato preannunciato dal precedente Governo. In realtà, a suo avviso, con il decreto-legge in esame si risponde in modo inadeguato ai gravi problemi determinati dall'aumento esponenziale dei flussi migratori, anche a causa dell'incapacità dell'Unione europea di apprestare misure efficaci.

Il provvedimento, in sostanza, comprime i diritti dei migranti, attraverso l'introduzione del procedimento camerale e della videoregistrazione del colloquio con il richiedente, e si limita a rafforzare i procedimenti di espulsione, anche dando seguito agli accordi conclusi con Libia e Nigeria, dove peraltro le condizioni di vita dei migranti sono insostenibili.

Infine, segnala che la partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale potrebbe nascondere una forma di prestazione d'opera non retribuita.

Pertanto, annuncia il proprio voto contrario.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) sottolinea che la pressione migratoria sul territorio nazionale ha raggiunto dimensioni incalcolabili, con conseguente aumento dei procedimenti amministrativi per il riconoscimento della protezione internazionale e relativi ricorsi giurisdizionali. La situazione si è aggravata a causa dei provvedimenti assunti da alcuni Stati membri dell'Unione europea, che hanno determinato la chiusura della rotta balcanica e fatto convergere il traffico di immigrati clandestini su quella mediterranea.

A suo avviso, sarebbe necessario un cospicuo stanziamento di risorse da parte dell'Unione europea per ottenere, nel Nord Africa, gli stessi risultati ottenuti attraverso l'accordo con la Turchia. Anche il provvedimento in esame appare del tutto insufficiente a conseguire gli obiettivi annunciati, in quanto le risorse previste sono troppo limitate per potenziare i centri di identificazione ed espulsione e garantire i rimpatri.

Ritiene, inoltre, che - allo scopo di accelerare i tempi di definizione della posizione giuridica dei cittadini stranieri - non siano sufficienti le modifiche procedurali previste, se al contempo non si rafforzano gli organici delle commissioni territoriali.

Annuncia, quindi, che si asterrà dalla votazione, auspicando che il Governo adotti effettivamente misure adeguate per contrastare la crisi provocata dai flussi migratori.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene del tutto inappropriato l'uso della decretazione d'urgenza per affrontare la complessa materia dell'immigrazione. Sarebbe necessario, infatti, un approccio più organico e rispettoso dei diritti riconosciuti ai migranti, anche per evitare contestazioni successive, per violazione degli articoli 10 e 24 della Costituzione.

Peraltro, a suo avviso, senza un'adeguata revisione del regolamento di Dublino, qualsiasi misura risulterà insufficiente.

A nome del Gruppo, quindi, annuncia che si asterrà dalla votazione.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) ritiene che il provvedimento presenti i caratteri della necessità e dell'urgenza, considerata la grave situazione di emergenza determinata dall'aumento esponenziale dei

flussi migratori, a fronte di una inadeguata risposta dell'Unione europea. A suo avviso, infatti, alcune misure si rendono indispensabili a seguito della mancata applicazione del principio di reciprocità in ambito comunitario sul tema del ricollocamento dei migranti, come invece originariamente previsto dal regolamento di Dublino.

Restano certamente da approfondire alcuni aspetti, con particolare riguardo alla limitatezza delle risorse finanziarie previste, nonché alle soluzioni procedurali individuate a livello amministrativo e giurisdizionale al fine di accelerare i tempi per il riconoscimento della protezione internazionale.

A nome del Gruppo, pertanto, annuncia che si asterrà dalla votazione.

Il senatore BRUNI (*CoR*), pur considerando necessarie le misure previste dal decreto-legge in esame, ritiene insussistente il requisito dell'urgenza, soprattutto nei primi due Capi del provvedimento, con i quali si istituiscono sezioni specializzate in materia di immigrazione e protezione internazionale e si apportano modifiche di carattere procedurale, al fine di accelerare i tempi per la definizione delle procedure di riconoscimento della protezione internazionale. Peraltro, a suo avviso, alcune disposizioni richiederanno lunghi tempi di attuazione, come quelle relative alla formazione dei giudici delle sezioni specializzate.

Preannuncia, pertanto, la propria astensione.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritiene che l'adozione del rito processuale camerale per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale non leda il diritto di difesa, in quanto l'articolo 24 della Costituzione non prevede necessariamente un doppio grado di giudizio. Inoltre, a suo avviso, l'istituzione di sezioni specializzate risponde all'esigenza di garantire una specifica competenza dei giudici in materia di immigrazione e quindi non appare in conflitto con il principio del giudice naturale precostituito per legge.

Il provvedimento, quindi, reca disposizioni necessarie e urgenti per contrastare la situazione di emergenza determinata dai flussi migratori, a fronte dell'inerzia dell'Unione europea. Le misure adottate, inoltre, appaiono omogenee perché volte, da un lato, a sveltire le procedure di riconoscimento del diritto d'asilo e, dall'altro, a rendere effettivi i rimpatri. Ulteriori approfondimenti nel merito potranno essere effettuati in sede referente.

Pertanto, a nome del Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata nella seduta del 21 febbraio dal relatore Maran, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

IN SEDE REFERENTE

(2583) ***Deputato Sandra ZAMPA ed altri. - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati***, approvato dalla Camera dei deputati

(1295) ***Francesca PUGLISI ed altri. - Misure per la protezione e la tutela delle persone straniere di minore età non accompagnate***

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 dicembre 2016.

Il vice presidente TORRISI comunica che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti del relatore, pubblicati in allegato.

Avverte, infine, che il relatore ha presentato gli emendamenti 7.100, 12.100, 16.100, 17.100 e 21.100, pubblicati in allegato, i quali recepiscono le condizioni espresse dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché l'emendamento 11.100, finalizzato ad una più corretta redazione del testo.

Il relatore MAZZONI (*ALA-SCCLP*) ritira gli emendamenti 2.2, 3.0.1, 4.3, 5.2, 5.15, 6.3, 6.6, 6.78.2, 9.2, 9.3, 10.2, 12.2, 13.2, 13.4, 18.2 e 19.0.1. Pur ritenendo che alcune modifiche al testo licenziato dalla Camera dei deputati sarebbero state opportune, ritiene prevalenti le esigenze di speditezza nell'approvazione definitiva del provvedimento. Ricorda, a tale riguardo, l'allarme delle organizzazioni umanitarie, per la situazione drammatica dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio nazionale, il cui numero è in costante aumento.

Tuttavia, alcune modifiche si rendono necessarie per recepire i rilievi della Commissione bilancio.

Esprime, quindi, parere contrario su tutti gli emendamenti e subemendamenti.

Il sottosegretario MANZIONE esprime parere favorevole sugli ulteriori emendamenti del relatore 7.100, 11.100, 12.100, 16.100, 17.100 e 21.100. Sui restanti emendamenti e subemendamenti, esprime parere conforme a quello del relatore.

Inoltre, accoglie l'ordine del giorno G/2583/1/1.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) fa propri gli emendamenti 2.2, 3.0.1, 4.3, 5.2, 5.15, 6.3, 6.6, 6.78.2, 9.2, 9.3, 10.2, 12.2, 13.2, 13.4, 18.2 e 19.0.1, ritirati dal relatore. Segnala che le risorse stanziate con il provvedimento in esame risultano irrisorie.

Il senatore MAZZONI (*ALA-SCCLP*), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 2.2, 3.0.1, 4.3, 5.2, 5.15, 6.3, 6.6, 6.78.2, 9.2, 9.3, 10.2, 12.2, 13.2, 13.4, 18.2 e 19.0.1.

Il sottosegretario MANZIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ritira i subemendamenti 2.2/4 , 5.2/1, 5.2/2, 5.2/4, 5.2/5, 5.2/6, 5.2/7, 5.2/16, 5.2/17, 5.2/26, 5.2/27, 5.2/29, 5.2730, 5.2/31, 5.2/33, 5.2/35, 5.2/36, 6.3/1, 6.3/2 e 6.3/5, nonché gli emendamenti 6.4 e 6.5.

Ritira altresì i subemendamenti 9.3/1, 9.3/2, 10.2/1 e 10.2/3, nonché l'emendamento 12.3. Ritira infine i subemendamenti 13.2/1, 13.2/2 e 13.4/2 e gli emendamenti 14.2 e 15.0.1.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritira i subemendamenti 5.2/9, 5.2/20 e 5.2/21, nonché gli emendamenti 5.5, 5.8, 5.9, 5.11, 5.13 e 5.14. Ritira altresì il subemendamento 6.3/3, nonché gli emendamenti 6.8, 8.3, 13.3, 14.2 e 21.2.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento presentato all'articolo 1.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.1 è respinto.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 2.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.1 è respinto.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio il subemendamento 2.2/1 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 2.2/2, 2.2/3, 2.2/5, 2.2/6 e 2.2/7 sono respinti.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 2.2.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 3.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.1 è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 3.0.1/1 e 3.0.1/2 sono respinti.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.0.1, che risulta respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 4.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.1 è respinto.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 4.2 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, il subemendamento 4.3/1 è respinto.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.3, che risulta respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 5.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in assenza dei proponenti, fa proprio il subemendamento 5.2/3 e lo ritira.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, il subemendamento 5.2/8 è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 5.2/10, 5.2/11, 5.2/12, 5.2/13, 5.2/14 e 5.2/15 sono respinti.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio il subemendamento 5.2/18 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, il subemendamento 5.2/19, che risulta respinto.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritira il subemendamento 5.2/22.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa propri i subemendamenti 5.2/23 e 5.2/24.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 5.2/23 e 5.2/24 sono respinti.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritira il subemendamento 5.2/25 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2583/2/1, pubblicato in allegato.

Il vice ministro BUBBICO accoglie l'ordine del giorno G/2583/2/1.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio il subemendamento 5.2/28 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 5.2/32 e 5.2/34 sono respinti.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 5.2, che risulta respinto.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa propri gli emendamenti 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.10 e 5.12.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.10 e 5.12 sono respinti.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 5.15 è respinto.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 5.16 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 6.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 6.1 è respinto.

Il senatore NACCARATO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*) ritira l'emendamento 6.2.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, il subemendamento 6.3/4 è respinto.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 6.3.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 6.6 è respinto.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 6.7.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 7.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 7.1 è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 7.100 del relatore.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 8.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 8.1 e 8.2 sono respinti.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 9.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 9.1.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, il subemendamento 9.2/1 è respinto.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 9.2 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2583/3/1, pubblicato in allegato.

Il vice ministro BUBBICO accoglie l'ordine del giorno G/2583/3/1.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 9.3 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2583/4/1, pubblicato in allegato.

Il vice ministro BUBBICO esprime parere contrario.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'ordine del giorno G/2583/4/1 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 10.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 10.1 è respinto.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in assenza dei proponenti, fa proprio il subemendamento 10.2/2 e lo ritira.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, il subemendamento 10.2/4 è respinto.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 10.2.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 11.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 11.1 è respinto.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 11.2 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 11.100 del relatore.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 12.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 12.1 è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 12.100 del relatore.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 12.2 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 13.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 13.1 è respinto.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in assenza dei proponenti, fa proprio il subemendamento 13.2/1 e lo ritira.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 13.2 è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, il subemendamento 13.4/1 è respinto.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 13.4.

Si passa alla votazione dell'emendamento presentato all'articolo 14.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 14.1 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento presentato all'articolo 15.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 15.1 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 16.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 16.1 è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 16.100 del relatore.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 17.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 17.1 è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 17.100 del relatore.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 18.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 18.1 e 18.2 sono respinti.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 19.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 19.1 è respinto.

Il senatore VOLPI (*LN-Aut*) insiste per la votazione del subemendamento 19.0.1/1, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Intervenendo in dichiarazione di voto, fa presente la necessità di ridurre il numero di soggetti presenti al tavolo di tecnico di coordinamento nazionale - di cui si propone l'istituzione con l'emendamento 19.0.1 - al fine di ridurre i tempi di elaborazione delle linee di indirizzo per le politiche di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, il subemendamento 19.0.1/1 è respinto.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 19.0.1.

Si passa alla votazione dell'emendamento presentato all'articolo 20.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 20.1 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 21.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 21.1 è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 21.100 del relatore.

Si passa alla votazione dell'emendamento presentato all'articolo 22.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 22.1 è respinto.

Si passa alla votazione finale.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), intervenendo in dichiarazione di voto, ritiene che il testo approvato in prima lettura sarebbe stato meritevole di alcune correzioni e integrazioni, tanto più considerando che - a causa delle modifiche necessarie per recepire i rilievi della Commissione bilancio - sarà indispensabile un ulteriore esame da parte della Camera dei deputati.
In ogni caso, sottolinea l'esigenza di approvare senza ulteriori indugi il provvedimento in esame, in quanto introduce una regolazione della materia, tutelando i diritti dei minori stranieri non accompagnati.
Annuncia, pertanto, il proprio voto favorevole.

La Commissione conferisce quindi al relatore Mazzoni il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 2583, con le modifiche accolte nel corso dell'esame e con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Il connesso disegno di legge n. 1295 risulta pertanto assorbito.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

Le priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea) (n. 915)

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il relatore COCIANCICH (*PD*) propone di esprimere un parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l?opportunità di impegnare il Governo, riguardo alla riforma del sistema europeo di asilo, ad adoperarsi in sede negoziale affinché vengano garantite una distribuzione uniforme dell'impegno e un?effettiva condivisione degli oneri da parte di tutti gli Stati membri, in linea con la Risoluzione adottata il 5 ottobre 2016 (*Doc.* XVIII n. 156).

Inoltre, in relazione alle misure di armonizzazione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale per cittadini di Paesi terzi o apolidi, dello status per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e del contenuto della protezione riconosciuta, è opportuno che il Governo sostenga nei negoziati sulla proposta di regolamento tutte le misure necessarie ad alleggerire la gestione dei richiedenti asilo nel Paese di primo ingresso, secondo quanto previsto nella risoluzione del 19 ottobre 2016 (Doc. XVIII n. 167).

Infine, il Governo dovrebbe richiedere una piena ed efficace attuazione, da parte degli altri Stati membri, delle decisioni sulla ricollocazione (decisione (UE) 2015/1523 e decisione (UE) 2015/1601).

Previa dichiarazione di voto contraria dei senatori CALDEROLI (*LN-Aut*) ed ENDRIZZI (*M5S*), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 16,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 915

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,
premesso che nel programma di lavoro per il 2017 la Commissione europea ha annunciato l'intenzione di presentare un esame intermedio relativo all'attuazione dell'Agenda europea sulla migrazione, allo scopo di consolidare i diversi assi di intervento e di stilare un bilancio orizzontale, compresa

l'attuazione del nuovo quadro di partenariato in materia di migrazione con i Paesi terzi;
osservato che la Commissione europea considera prioritarie numerose proposte relative alla riforma del sistema europeo comune di asilo;
valutate positivamente le linee di azione prospettate dal Governo nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2017, con particolare riguardo all'impegno a proseguire l'azione volta a mantenere al centro dell?Agenda europea la necessità di una maggiore condivisione degli oneri nella gestione del fenomeno migratorio, sia per quanto riguarda i profili interni sia per quelli esterni,

esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l?opportunità di inserire, nella propria risoluzione, i seguenti impegni al Governo:
a) con riguardo alla riforma del sistema europeo di asilo, adoperarsi in sede negoziale affinché vengano garantite una distribuzione uniforme dell'impegno e un?effettiva condivisione degli oneri da parte di tutti gli Stati membri, in linea con la Risoluzione adottata il 5 ottobre 2016 (Doc. XVIII, n. 156);
b) in relazione alle misure di armonizzazione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale per cittadini di paesi terzi o apolidi, dello status per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e del contenuto della protezione riconosciuta, sostenere - nei negoziati sulla proposta di regolamento - tutte le misure necessarie ad alleggerire la gestione dei richiedenti asilo nel Paese di primo ingresso, secondo quanto previsto nella risoluzione del 19 ottobre 2016 (Doc. XVIII, n. 167);
c) richiedere una piena ed efficace attuazione, da parte degli altri Stati membri, delle decisioni sulla ricollocazione (decisione (UE) 2015/1523 e decisione (UE) 2015/1601).

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2583
Art. 2

2.2/1
MALAN
All'emendamento 2.2, al capoverso «Art. 2»*, al comma 1, sostituire le parole:* «di età inferiore agli anni diciotto»*, con le seguenti:* «di minore età secondo la legge nazionale italiana».
2.2/2
CALDEROLI
All'emendamento 2.2, al capoverso «Art. 2»*, sostituire le parole:* «di età inferiore agli anni diciotto» *con le seguenti:* «di cui sia accertata la minore età».
2.2/3
CALDEROLI
All'emendamento 2.2, al capoverso «Art. 2»*, sostituire le parole:* «qualsiasi causa»*, con le seguenti:* «aver formalizzato domanda di protezione internazionale».
2.2/4
DE PETRIS
All'emendamento 2.2, al capoverso «Art. 2»*, inserire le seguenti:* «, o ad essere sottoposto alla giurisdizione italiana,».
2.2/5
CALDEROLI
All'emendamento 2.2, al capoverso «Art. 2»*, sostituire la parola:* «privo»*, con le seguenti:* «di cui sia preventivamente accertata la mancanza».
2.2/6

CALDEROLI

All'emendamento 2.2, al capoverso «Art. 2»*, sostituire le parole da:* «rappresentanza» *a* «italiano»*, con le seguenti:* «da parte di familiari o di altri adulti per lui responsabili in base alla legge o agli usi e finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per esso responsabile».

2.2/7

CALDEROLI

All'emendamento 2.2, al capoverso «Art. 2»*, dopo le parole:* «ordinamento italiano»*, aggiungere le seguenti:* «e successivamente all'esperimento delle procedure per il ricongiungimento familiare nei paesi di origine e ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013».

2.2

MAZZONI, *relatore*

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *(Definizione). ? 1.* Ai fini della presente legge, per minore straniero non accompagnato si intende il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'apolide di età inferiore agli anni diciotto che si trova per qualsiasi causa nel territorio nazionale privo di assistenza e di rappresentanza legale in base alle leggi del riordinamento italiano».

Art. 3

3.0.1/1

CALDEROLI

All'emendamento 3.0.1, sostituire le parole: «dal Ministero dell'interno»*, con le seguenti:* «con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

3.0.1/2

CALDEROLI

All'emendamento 3.0.1 dopo la parola: «interno,»*, aggiungere le seguenti:* «di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

3.0.1

MAZZONI, *relatore*

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Valutazione e determinazione del minore)

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo le parole: "Per la valutazione dell'interesse superiore del minore" sono inserite le seguenti: ", da attuarsi attraverso procedure previste in apposite linee adottate dal Ministero dell'interno,"».

Art. 4

4.3/1

CALDEROLI

All'emendamento 4.3 dopo le parole: «lettera *b)*»*, aggiungere le seguenti:* «e la lettera *a)*».

4.3

MAZZONI, *relatore*

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Art. 5

5.2/1

DE PETRIS

All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*»*, sopprimere le lettere* a) *e* b).

5.2/2

DE PETRIS

All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*»*, sopprimere la lettera* a).

5.2/3

ORELLANA, PALERMO, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO

All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*», *sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Ai fini dell'identificazione di minori stranieri non accompagnati si applicano le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2016, n. 234"».

Conseguentemente alla lettera d), *sostituire le parole:* «il comma 6», *con le seguenti:* «i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9»;

Conseguentemente sopprimere le lettere b), c), e), f).

5.2/4

DE PETRIS

All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*», lettera *a) sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, in presenza di un tutore e di un mediatore culturale, un colloquio con il minore non accompagnato volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente, con il coinvolgimento di organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori».

5.2/5

DE PETRIS

All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*», *lettera* a), *comma 1, sopprimere le parole:* «coadiuvate, ove necessario, da mediatori culturali,».

5.2/6

DE PETRIS

All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*», *lettera* a), *comma 1, sopprimere le parole:* «ove necessario» *e sostituire le parole:* «, se necessario,» *con le seguenti:* «di un colloquio con il minore volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, svolto da personale qualificato della struttura di prima accoglienza sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente, con il coinvolgimento di organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, nonché, ove risulti necessario,».

5.2/7

DE PETRIS

All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*», *lettera* a), *comma 1,sopprimere le parole:* «ove necessario».

5.2/8

CALDEROLI

All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*», *lettera* a), *comma 1 sostituire le parole:* «mediatori culturali», *con le seguenti:* «interpreti qualificati».

5.2/9

SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

All'emendamento 5.2, al capoverso «Art. 19-*bis*», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera* a), *comma 1, dopo le parole:* «da mediatori culturali», *inserire le seguenti*: «e da uno psicologo»;

b) *alla lettera* b), *dopo le parole:* «alla presenza», *inserire le seguenti:* «di uno psicologo,».

5.2/10

CALDEROLI

All'emendamento 5.2, al capoverso «Art. 19-*bis*», *lettera* a), *comma 1, prima della parola:* «minore», *inserire la seguente:* «presunto».

5.2/11

CALDEROLI

All'emendamento 5.2, al capoverso «Art. 19-*bis*», *lettera* a), *comma 1, alla fine del primo periodo dopo le parole:* «leggi vigenti», *aggiungere le seguenti:* «ed in particolare dal Regolamento UE n.

603/2013 anche ai fini dell'esperimento delle procedure per il ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013».

5.2/12

CALDEROLI

All'emendamento 5.2, al capoverso «Art. 19-*bis*», *lettera* a), *al comma 2 sopprimere le parole:* «Ove necessario».

5.2/13

CALDEROLI

All'emendamento 5.2, al capoverso «Art. 19-*bis*», *lettera* a), *comma 2, sostituire le parole:* «manifesta la volontà di chiedere la protezione internazionale», *con le seguenti:* «abbia espresso e formalizzato richiesta di protezione internazionale» *e la parola:* «possibile» *con la seguente:* «evidente».

5.2/14

CALDEROLI

All'emendamento 5.2, al capoverso «Art. 19-*bis*», *lettera* a) *comma 2, sostituire le parole:* «promuovono le opportune iniziative al fine di accelerare il compimento degli accertamenti di cui al presente comma», *con le seguenti:* «si attivano al fine di esperire nel più breve tempo le procedure per il ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 e di accertare la presenza di un familiare, di un adulto per esso responsabile, di un tutore già designato o da designarsi o di strutture di accoglienza nello Stato di origine ai fini del rimpatrio».

5.2/15

CALDEROLI

All'emendamento 5.2, al capoverso «Art. 19-*bis*», *lettera* a) *comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* «presente comma», *aggiungere le seguenti:* «e della ricerca di familiari o adulti per esso responsabili o di strutture di accoglienza nel paese di origine».

5.2/16

DE PETRIS

All'emendamento 5.2, al capoverso «Art. 19-*bis*», *sopprimere la lettera* b).

5.2/17

DE PETRIS

All'emendamento 5.2, al capoverso «Art. 19-*bis*», *alla lettera* b), *sostituire le parole:* «i commi 3 e 4» , *con le seguenti:* «il comma 4», *e al capoverso comma 3, dopo le parole:* «religiose del minore:», *sopprimere la seguente:* «necessario».

Conseguentemente, sopprimere le lettere c) *e* d)

5.2/18

MALAN

All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*», *lettera* b), *al comma 3, sostituire le parole:* «su richiesta della forza di polizia che procede all'identificazione, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni può disporre» *con le seguenti:* «le forze di polizia che procedono all'identificazione devono segnalare senza indugio la circostanza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni che, entro le 48 ore, dispone».

5.2/19

CALDEROLI

All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*», *lettera* b), *comma 3, sostituire le parole:* «può disporre» *con la seguente:* «dispone».

5.2/20

SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

All'emendamento 5.2, al capoverso «Art. 19-*bis*», *lettera* a), *comma 3, dopo le parole:* «tramite esami socio-sanitari», *inserire le seguenti:* «non invasivi».

5.2/21

SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

All'emendamento 5.2, al capoverso «Art. 19-*bis*», *lettera* a) *comma 3, dopo le parole:* «tramite esami socio sanitari», *inserire le seguenti:* «finalizzati anche all'individuazione di eventuali comportamenti o problemi che derivino da disagio psicofisico e».

5.2/22

CALDEROLI

All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*», *lettera* b) *comma 3 sostituire le parole:* «possono comprendere» *con la seguente:* «comprendono».

5.2/23

MALAN

All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*», *lettera* b), *al comma 3, sopprimere le parole:* «, dell'età presunta, del sesso e delle tradizioni religiose».

5.2/24

MALAN

All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*», *lettera* b), *al comma 3, sopprimere le parole:* «di un mediatore culturale o».

5.2/25

CALDEROLI

All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*», *lettera* b), *al comma 3, dopo le parole:* «di un mediatore culturale», *inserire le seguenti:* «con comprovata esperienza».

5.2/26

DE PETRIS

All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*», *lettera* b), *comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «si applicano, ove ne ricorrano i presupposti le previsioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24».

5.2/27

DE PETRIS

All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*», *lettera* b), *comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «In ogni caso, in attesa dell'esito del processo di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita presso le apposite strutture di prima accoglienza previste dalla legge».

5.2/28

MALAN

All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*», *lettera* b), *al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il rifiuto dello straniero non accompagnato a sottoporsi alle indagini di cui al comma 2 fa venire meno fa presunzione della minore età di cui al comma 8».

5.2/29

DE PETRIS

All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*», *sopprimere la lettera* d).

5.2/30

DE PETRIS

All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*», *sostituire la lettera* d), *con la seguente:*

«*d)* al comma 6, sopprimere le parole: ", ove necessario,"».

5.2/31

DE PETRIS

All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*», *lettera* e), *al punto 2), sopprimere le parole:* «e alla forza di polizia che ha richiesto l'accertamento, che ne informa la questura competente in base al luogo in cui si trova l'interessato.

La Forza di polizia che ha richiesto l'accertamento ne comunica altre si l'esito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni».

5.2/32

CALDEROLI

All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*», *lettera* e), *numero 2, sostituire le parole da:* «La forza di polizia»*, fino alla fine del comma con le seguenti:* «nonché all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento».

5.2/33

DE PETRIS

All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*», *sopprimere la lettera* f).

5.2/34

CALDEROLI

All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*», *lettera* f)*, comma 9, sopprimere le parole:* «anche su istanza dell'interessato o di chi lo rappresenta» *e:* «ne ravvisi la necessità ovvero».

5.2/35

DE PETRIS

All'emendamento 5.2, capoverso «Art. 19-*bis*», *lettera* f)*, comma 9, al primo periodo, dopo le parole:* «ulteriori accertamenti»*, inserire le seguenti:* «, nel rispetto dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona».

5.2/36

DE PETRIS

All'emendamento 5.2, sopprimere le parole da: «Conseguentemente» *sino alla fine dell'emendamento.*

5.2

MAZZONI, *relatore*

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*» *apportare le seguenti modifiche:*

a) sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Le forze di polizia, coadiuvate, ove necessario, da mediatori culturali procedono all'identificazione del minore straniero non accompagnato sulla base di documenti idonei e, se necessario, attraverso l'acquisizione dei dati eventualmente presenti nelle banche dati previste dalle leggi vigenti. Sono ritenuti documenti idonei il passaporto o un documento di identità, anche non in corso di validità, ovvero altro documento di riconoscimento munito di fotografia. Documenti differenti da quelli di cui al periodo precedente costituiscono principio di prova ai fini dell'identificazione.

2. Ove necessario, si procede alla identificazione del presunto minore con il coinvolgimento delle autorità diplomatico consolari, salvo i casi in cui il minore manifesta la volontà di chiedere, la protezione internazionale ovvero emerge una possibile esigenza di protezione internazionale. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno promuovano le opportune iniziative al fine di accelerare il compimento degli accertamenti di cui al presente comma»;

b) sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

«3. Quando a conclusione degli adempimenti di cui al comma 1 permangono dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, su richiesta della forza di polizia che procede all'identificazione, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni può disporre l'accertamento dell'età tramite esami socio-sanitarie che possono comprendere, ove necessario, esami radiografici, da effettuare presso strutture sanitarie pubbliche con reparti pediatrici, nel rispetto del dell'integrità fisica e Psichica, dell'età presunta, del sesso e delle tradizioni religiose del minore ove necessario, gli esami socio-sanitari sono svolti alla presenza di un mediatore culturale o di un interprete»;

c) al comma 5, dopo le parole: «è informato,» *inserire le seguenti:* «ove necessario»;

d) sopprimere il comma 6;

e) al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «dell'accertamento socio-sanitario» inserire le seguenti: «riporta l'indicazione di attribuzione dell'età stimata secondo il margine di errore insito nelle metodiche

utilizzate e i conseguenti valori minimi e massimo dell'età attribuita ed»;

2) sostituire le parole da: «all'esercente la responsabilità genitoriale» fino alla fine del comma, con le seguenti: «al tutore e alla forza di polizia che ha richiesto l'accertamento, che ne informa la questura competente in base al luogo in cui si trova l'interessato. La Forza di polizia che ha richiesto l'accertamento ne comunica altresì l'esito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni unitamente ad una relazione in cui si dà atto delle attività condotte per l'accertamento dell'età del presunto minore»;

f) sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Entro cinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 7, il Tribunale per i minorenni, anche su istanza dell'interessato o di chi lo rappresenta, può disporre ulteriori accertamenti, da effettuarsi entro ventiquattro ore, ove ne ravvisi la necessità ovvero ravvisi irregolarità nella procedura seguita ai sensi del presente articolo. L'avvio e la conclusione degli ulteriori accertamenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati alla questura competente in base al luogo in cui si trova l'interessato, alla forza di polizia che ha richiesto l'accertamento, se diversa dalla questura, e al tutore».

Conseguentemente,

all'articolo 6, comma 2, capoverso «comma 7-ter» *sostituire le parole:* «articolo 19-bis»*, con le seguenti:* «articolo 19»;

all'articolo 9, comma 2, sostituire le parole: «di cui all'articolo 19-bis» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 19»;

all'articolo 12, comma 1, lettera b)*, capoverso* «comma 2-bis»*, sostituire le parole:* «di cui all'articolo 19-bis» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 19».

G/2583/2/1 (già em. 5.2/25)

CALDEROLI

Il Senato,

premesso che:

l'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato,

impegna il Governo:

ad assicurare anche lo svolgimento di esami socio-sanitari, svolti alla presenza di un mediatore culturale o di un interprete con comprovata esperienza.

Art. 6

6.3/1

DE PETRIS

All'emendamento 6.3, sopprimere le parole da: «apportare» *sino a:* «b)».

6.3/2

DE PETRIS

All'emendamento 6.3, sostituire la lettera a) *con la seguente:* «al capoverso 7-*bis*», *sostituire le parole:* «l'esercente la responsabilità genitoriale» *con le seguenti:* «il tutore».

6.3/3

SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

All'emendamento 6.3, lettera b), *dopo le parole:* «il tutore» *inserire le seguenti:* «, coadiuvato da uno psicologo,».

6.3/4

CALDEROLI

All'emendamento 6.3, lettera b) *sostituire le parole:* «nonché il responsabile della struttura di accoglienza» *con le seguenti:* «nonché le forze di polizia».

6.3/5

DE PETRIS

All'emendamento 6.3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*b-bis)* sopprimere il capoverso: "7-*quater*"».

6.3

MAZZONI, *relatore*

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il capoverso a-bis);

b) al capoverso «7-ter» *sostituire le parole:* «l'esercente la responsabilità genitoriale nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui all'articolo 19-*bis*, comma 1» *con le seguenti:* «il tutore nonché il responsabile della struttura di accoglienza».

Art. 7

7.100

MAZZONI, *relatore*

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso 1-bis*, sostituire la parola:* «promuovono» *con le seguenti:* «possono promuovere»*;*

b) dopo il capoverso 1-bis*, inserire il seguente:* «1-*ter*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci».

Art. 9

9.2/1

CALDEROLI

All'emendamento 9.2, dopo la parola: «ministeriale», *aggiungere le seguenti:* «previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

9.2

MAZZONI, *relatore*

Al comma 1, dopo la parola: «accompagnati» *aggiungere le seguenti:* «regolato con specifico decreto ministeriale».

9.3/1

DE PETRIS

All'emendamento 9.3, sostituire le parole da: «, alla Procura della Repubblica» *sino alla fine dell'emendamento, con le seguenti:* «e al Tribunale per i minorenni».

9.3/2

DE PETRIS

All'emendamento 9.3, sostituire le parole: «nonché alla questura competente in base al luogo in cui si è abituata la» *con la seguente:* «dalla».

9.3

MAZZONI, *relatore*

Al comma 2, sostituire le parole: «e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni» *con le seguenti:* «alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni nonché alla questura competente in base al luogo in cui si è situata la struttura di accoglienza in cui si trova il minore».

G/2583/3/1 (già em. 9.2)

CALDEROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2583 recante disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati;

premesso che:

l'articolo 9, comma 1 - in attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 - dispone l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, se necessario, di regolare il Sistema informativo con specifico decreto

ministeriale.

G/2583/4/1 (già em. 9.3)

CALDEROLI

Il Senato,

premesso che:

il presente disegno di legge prevede che, nel momento in cui il minore straniero non accom-pagnato sia entrato in contatto o sia stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolga un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione;

in seguito a tale colloquio il personale qualificato della struttura di accoglienza compila un'apposita cartella sociale, evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che la cartella sociale venga trasmessa, oltre che alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, anche alla questura competente in base al luogo in cui si è situata la struttura di accoglienza in cui si trova il minore.

Art. 10

10.2/1

DE PETRIS

All'emendamento 10.2, alla lettera a) *sostituire le parole:* «su richiesta del tutore» *con le seguenti:* «su richiesta dello stesso minore direttamente o attraverso il suo tutore».

10.2/2

ORELLANA, PALERMO, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO

All'emendamento 10.2, lettera a), *sostituire le parole:* «su richiesta del tutore», *con le seguenti:* «su richiesta inoltrata dal minore stesso prima della nomina del tutore, o su richiesta del tutore nominato ai sensi degli articoli 343, e seguenti, del codice civile».

10.2/3

DE PETRIS

All'emendamento 10.2, sopprimere la lettera b).

10.2/4

CALDEROLI

All'emendamento 10.2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purchè di età inferiore ai quattordici anni».

10.2

MAZZONI, *relatore*

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) *sostituire le parole:* «, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile,» *con le seguenti:* «su richiesta del tutore»;

b) alla lettera b), *sostituire le parole da:* «di quattordici anni» *fino a:* «affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9» *con le seguenti*: «affidato, anche ai sensi dell'articolo 9».

Art. 11

11.100

MAZZONI, *relatore*

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «Nelle regioni» *inserire le seguenti:* «e nelle province autonome di Trento e di Bolzano» *e sostituire le parole:* «del Garante nazionale» *con le seguenti:* «dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza».

Art. 12

12.100

MAZZONI, *relatore*
Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «e alle risorse» *con le seguenti:* «ed è, comunque, stabilita nei limiti delle risorse».

Art. 13

13.2/1
ORELLANA, PALERMO, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO
All'emendamento 13.2, sostituire la parola: «il»*, con le seguenti:* «l'ultimo periodo del».

13.2/2
DE PETRIS
All'emendamento 13.2, sostituire le parole: «il comma 1» *con le seguenti:* «e successive modificazioni».

13.2
MAZZONI, *relatore*
Sopprimere il comma 1.

13.4/1
CALDEROLI
All'emendamento 13.4 sostituire la parola: «l'accoglienza» *con le seguenti:* «il trattenimento ai fini del rimpatrio».

13.4/2
DE PETRIS
All'emendamento 13.4 sostituire le parole: «in strutture per adulti»*, con le seguenti:* «, in accordo col minore, in continuità con il precedente percorso».

13.4
MAZZONI, *relatore*
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tal caso l'accoglienza prosegue in strutture adulti».

Art. 16

16.100
MAZZONI, *relatore*
Al comma 1, capoverso 4-quater*, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017».

Art. 17

17.100
MAZZONI, *relatore*
Sostituire il comma 3 con i seguenti:
«3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 154.080 euro annui a decorrere dall'anno 2017.
3-*bis*. All'attuazione delle restanti disposizioni contenute nel presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 19

19.0.1/1
CALDEROLI
All'emendamento 19.0.1 sopprimere le parole: «; nonché da rappresentanti delle comunità di accoglienza per minori e delle organizzazioni di tutela e di promozione dei diritti dei minori».

19.0.1
MAZZONI, *relatore*
*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Tavolo tecnico di coordinamento nazionale)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. il Tavolo di coordinamento nazionale di cui al primo comma, di concerto con l'osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, elabora linee di indirizzo e strategiche per le politiche di protezione di tutela dei minori stranieri non accompagnati. A tal fine il Tavolo tecnico è integrato da rappresentanti dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i Rifugiati; nonché da rappresentanti delle comunità di accoglienza per minori e delle di tutela e di promozione dei diritti dei minori"».

Art. 21

21.100

MAZZONI, *relatore*

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Agli oneri derivanti dagli articoli 16 e 17, comma 3, pari a 925.550 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2-*bis*. Dall'attuazione della presente legge, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 16 e all'articolo 17, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 185 (pom., Sottocomm. pareri) del 21/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 21 MARZO 2017
185ª Seduta

Presidenza del Presidente provvisorio
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,50.

(2705) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale***
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo. Propone quindi di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio della attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera *l)*, della legge 12 agosto 2016, n. 170 (n. 390)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore COLLINA (*PD*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

(313) ***Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea***

(Parere alla 9ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1367) ***Linda LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo***

(Parere alla 10ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con rilievi, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo. All'articolo 1, comma 1, lettera *d*), capoverso 1), rileva che la norma ivi prevista, nell'attribuire ai gestori, in luogo dei comuni interessati, il potere di individuare le aree riservate alle attività di sci acrobatico, appare incongrua, in quanto sembra prescindere dalla ragionevole esigenza di una opportuna valutazione anche di interessi pubblici. In riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), capoverso 3-*bis*, osserva che la norma, nel riconoscere ai gestori il compito di individuare apposite aree destinate all'atterraggio di elicotteri di soccorso, appare non coerente con le prerogative dell'ente locale in materia di sicurezza e gestione del territorio. Quanto all'articolo 15, comma 1, lettera *a*), capoverso "1-*bis*", appare necessario, a suo avviso, prevedere che l'istituzione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, di specifiche figure a cui affidare compiti di soccorso e vigilanza sia prevista come facoltà, nel rispetto dell'autonomia ad esse riconosciuta in materia.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Si sofferma, quindi, sui relativi emendamenti.

Quanto all'emendamento 2.16, propone di esprimere un parere non ostativo, rilevando che la norma ivi prevista, nel riconoscere ai gestori il compito di individuare apposite aree destinate all'atterraggio di elicotteri di soccorso, appare non coerente con le prerogative dell'ente locale in materia di sicurezza e gestione del territorio.

Relativamente all'emendamento 12.5, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando che la norma ivi prevista - in determinate ipotesi di soccorso - assegna funzioni di coordinamento generale, potenzialmente attivabili su tutto il territorio nazionale, a strutture organizzative - quali il Bergrettungsdienst (BRD), territorialmente localizzate.

Sui restanti emendamenti propone di formulare, infine, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.2. 3^ (Affari esteri, emigrazione)

1.4.2.2.1. 3ª(Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 132 (pom.) del 01/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)
MERCOLEDÌ 1 MARZO 2017
132ª Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(2052) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° ottobre 2016.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Il presidente CASINI (*AP (Ncd-CpE)*), in sostituzione del relatore Pegorer, illustra gli emendamenti 3.1, 3.2 e 4.1, pubblicati in allegato, finalizzati a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.
Verificata la presenza del numero legale, il presidente CASINI pone in votazione l'emendamento 3.1, che è approvato.
Il presidente CASINI pone quindi in votazione l'emendamento 3.2, che è approvato.
Il presidente CASINI pone infine in votazione l'emendamento 4.1, che è approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Pegorer a riferire favorevolmente all?Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2184) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 febbraio 2016.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Il relatore AMORUSO (*ALA-SCCLP*) illustra gli emendamenti 3.1 e 3.2, pubblicati in allegato, finalizzati a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente CASINI pone in votazione l'emendamento 3.1, che è approvato.

Il presidente CASINI pone quindi in votazione l'emendamento 3.2, che è approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Amoruso a riferire favorevolmente all?Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(2705) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale***

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore VERDUCCI (*PD*) ricorda che la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 13, contenente disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.

Il decreto-legge, composto da 23 articoli, ha come scopo principale di rendere più rapidi i procedimenti amministrativi per il riconoscimento della protezione internazionale e i relativi ricorsi giurisdizionali, tenuto conto dell'aumento esponenziale delle domande avutosi negli ultimi anni. Le domande di protezione internazionale già nel 2014 hanno registrato un aumento del 143 per cento rispetto all'anno precedente, con un *trend* che è poi continuato nei due anni successivi, con un + 32,33 per cento nel 2015 e un ulteriore + 47,20 per cento nel 2016.

A fronte di questo scenario, il decreto-legge, istituendo un giudice specializzato, cerca di contemperare le esigenze di maggiore snellezza e certezza dei tempi relativi alle procedure di esame e di valutazione delle domande, con il rispetto delle norme previste, fra l'altro, da specifiche convenzioni internazionali a tutela dei diritti umani dei richiedenti.

A questa finalità si accompagna quella di intensificare gli strumenti per assicurare l'effettività dei provvedimenti di espulsione.

Nello specifico il provvedimento dispone (capo I, articoli 1-5) l'istituzione, presso i tribunali ordinari di 14 città italiane, di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, disciplinandone composizione e competenze, ed individuando nel rito monocratico la modalità di trattazione dei procedimenti. Analogamente a quanto avviene in altri Paesi dell'Unione (fra cui Belgio, Paesi Bassi e Svezia) queste sezioni assumeranno le funzioni di organi di impugnazione specializzate in materia di immigrazione, asilo e accertamento dello stato di apolidia. Il testo prevede altresì (art. 2) che i giudici assegnati alle sezioni specializzate partecipino ai corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, in collaborazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, al fine di acquisire una particolare specializzazione in materia. Si ricorda che l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) è l'agenzia dell'Unione europea istituita nel 2010 con il compito di stimolare la cooperazione fra gli Stati membri in materia di asilo e sostenere i Paesi membri i cui sistemi di asilo e accoglienza sono sottoposti a particolare pressione.

Il decreto-legge detta inoltre (capo II, articoli 6-14) misure per la semplificazione delle procedure esperite davanti alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e dei procedimenti giudiziari di riconoscimento dello *status* di persona internazionalmente protetta.

Il provvedimento dispone altresì (capo III, articoli 15-19) misure finalizzate all'accelerazione delle procedure di identificazione e di definizione della posizione giuridica di cittadini di Paesi extra europei, nonché volte a contrastare l'immigrazione illegale e il traffico di migranti.

Da ultimo, il decreto (capo IV, articoli 20-23) individua, fra le disposizioni transitorie e finali, anche le coperture finanziarie del provvedimento.

Per quanto di competenza, si evidenzia innanzitutto la conformità delle norme del decreto alle disposizioni del diritto internazionale in materia di protezione di richiedenti asilo e delle altre norme a tutela dei diritti umani, a partire dalla Convenzione delle Nazioni Unite sullo *status* dei rifugiati del 1951. Lo stesso può dirsi relativamente alle norme relative al diritto alla libertà e alla sicurezza e ad un equo processo - di cui, fra gli altri, agli articoli 5 e 6 della Convenzione europea per la salvaguarda dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - a quelle relative al diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale - di cui, fra l'altro, all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Sarebbe peraltro auspicabile che i giudici assegnati alle sezioni specializzate dei Tribunali fossero sottoposti a procedure di formazione e aggiornamento anche sulle condizioni geopolitiche dei Paesi di provenienza dei richiedenti asilo e sulle altre misure di protezione umanitaria da parte dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni. Inoltre, come segnalato di recente dalla Commissione per i diritti umani del Senato, oltre

che da numerose organizzazioni non governative, e come emerge dalle sedute della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione ed espulsione, istituita dalla Camera dei deputati, sarebbe auspicabile la messa a punto di una cornice giuridico-normativa di rango primario per lo svolgimento delle procedure previste nell'ambito dell'approccio dei c.d. *hotspot*, come definite dall'Agenda europea sulla migrazione del 13 maggio 2015, presso gli attuali centri preposti alle operazioni di identificazione e rilevamento delle impronte digitali dei migranti. Si tratta infatti di assicurare l'assoluta rispondenza di tali strutture e dei tempi di trattenimento dei cittadini stranieri al loro interno ai nostri principi di civiltà giuridica. L'articolo 17 del provvedimento, infatti, pur riferendosi agli *hotspot*, nulla precisa al riguardo.

Relativamente ai singoli articoli del dispositivo di interesse specifico per la nostra Commissione, si pone in evidenza il contenuto dell'articolo 14 che, nell'ambito delle misure di semplificazione, stabilisce l'incremento di dieci unità del contingente di personale locale delle sedi diplomatiche e consolari nel continente africano, per le necessità di potenziamento della rete, in stretta connessione con l'emergenza in atto in materia di immigrazione. Si tratta di una disposizione che viene incontro, sia pure parzialmente, a quelle esigenze di maggiore attenzione verso l'Africa e le dinamiche migratorie che la nostra stessa Commissione ha più volte sollecitato. Per gli oneri economici della misura, l'articolo 22 stabilisce (comma 1, lett. *c*) che si provveda utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per poco più di 100 mila euro nel 2017, per oltre 200 mila nel 2018 e per più di 240 mila euro a decorrere dal 2019.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere favorevole sul provvedimento in esame proposto dal relatore, pubblicato in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(2673) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016***
(Esame e rinvio)

Il relatore CORSINI (*PD*) ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge recante la ratifica del Protocollo, fatto nel giugno 2016, relativo ai privilegi e alle immunità accordati alle sedi, ai giudici, al cancelliere e al personale del Tribunale unificato dei brevetti.

L'Accordo istitutivo di un Tribunale unificato dei brevetti, finalizzato alla creazione di un sistema completo di protezione sovranazionale dei brevetti rilasciati ai sensi della Convenzione di Monaco, con un'efficacia giuridica unitaria in tutto il territorio dell'Unione europea, è stato ratificato con la legge n. 214 del 2016. L'Accordo istitutivo prevede, fra l'altro, la creazione di un Tribunale di primo grado - avente una divisione centrale a Parigi, con sezioni a Londra e Monaco di Baviera - una Corte d'appello e una cancelleria.

Il Protocollo oggi in esame completa le previsioni dell'Accordo istitutivo, disciplinando gli aspetti relativi ai privilegi fiscali e alle immunità dalla giurisdizionale per le diverse sedi del tribunale - attualmente previste in Francia, Germania, Regno Unito e Lussemburgo - e per le eventuali divisioni locali e regionali attraverso cui esso possa trovarsi ad operare.

Composto da un preambolo e da 19 articoli, il Protocollo dispone l'inviolabilità delle sedi, degli archivi e dei documenti del Tribunale, nonché l'immunità dalla giurisdizione dei suoi beni e delle sue risorse finanziarie. Il testo stabilisce altresì che le immunità si estendano ai rappresentanti degli Stati parte che compongono i Comitati amministrativo, di bilancio e consultivo ed ai loro atti e documenti, prevedendo tuttavia alcune facoltà per gli Stati nei confronti dei rispettivi cittadini che all'atto di assumere le proprie funzioni presso il Tribunale siano stabilmente residenti nei loro territori.

Il regime delle agevolazioni fiscali del Tribunale include l'esenzione da tutte le imposte dirette e dall'IVA, ma non da quelle imposte che costituiscono il corrispettivo di servizi pubblici. Relativamente ai privilegi ed alle immunità dei giudici e del Cancelliere, il documento internazionale rinvia al Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, stabilendo per queste figure l'esenzione dalle imposte nazionali sul reddito percepito dal Tribunale e dai contributi ai sistemi previdenziali e sanitari del Paese ospite. Analoghe immunità e privilegi vengono accordati anche al restante personale, sia pure con distinguo che consentono agli Stati parte di poter escludere dal godimento dei vantaggi fiscali i propri cittadini o i dipendenti del Tribunale già stabilmente residenti sul proprio territorio nazionale.

Il Protocollo stabilisce altresì che lo Stato parte interessato adotti le misure necessarie a facilitare l'accesso, il soggiorno e l'uscita dal proprio territorio del personale del Tribunale e delle altre persone convocate o citate davanti ad esso e che spetti al Cancelliere notificare ed aggiornare le nomine del personale del Tribunale.

Il disegno di legge di ratifica consta di tre articoli che ineriscono rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2) ed all'entrata in vigore del testo (articolo 3).

Non sono previsti oneri per il nostro Paese.

Il Protocollo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento dell'Unione europea e con le convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2674) ***Ratifica ed esecuzione degli emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014***

(Esame e rinvio)

Il relatore VERDUCCI (*PD*) espone il contenuto del disegno di legge di ratifica degli emendamenti al testo dell'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti base, adottati nel dicembre 2014.

Il Fondo comune per i prodotti base è un organismo finanziario intergovernativo, operativo dal 1989, per favorire i Paesi in via di sviluppo produttori di materie prime. Compito precipuo di questo organismo è quello di operare per il finanziamento o il cofinanziamento di progetti pilota nel settore delle materie prime, destinati al miglioramento della produzione e del commercio dei prodotti di base, al fine di migliorarne la capacità produttiva e qualitativa, e agevolare l?accesso al mercato. Composto attualmente di 113 membri, di cui 103 Paesi e 10 Istituzioni internazionali (tra cui l?Unione europea, l?Unione africana, il Mercato Comune per il Sud-Est dell?Africa e la Comunità Economica Eurasiatica), il Fondo ha sede ad Amsterdam. L'Italia, che ha provveduto a ratificare l'Accordo istitutivo nel 1984, è l'ottavo Paese donatore dell'organismo finanziario e partecipa attivamente alle sue

attività.

Le proposte emendative dell'Accordo oggi in esame, frutto di una ampia discussione svoltasi nel Consiglio esecutivo del Fondo ed in appositi gruppi di lavoro, sono finalizzate a consentire all'organismo finanziario di adattarsi al nuovo scenario economico finanziario internazionale. L'intento principale è quello di permettere al Fondo di reperire risorse presso la comunità dei donatori su base volontaria, essendosi nel frattempo esaurite le contribuzioni degli Stati membri, e di cancellare alcune azioni esigibili e i corrispondenti debiti contratti da tali Stati. Fra le misure di maggior rilievo, si segnala l'introduzione di un nuovo obiettivo per il Fondo, quello di promuovere lo sviluppo dei prodotti di base e di contribuire allo sviluppo sostenibile sul piano sociale, economico e ambientale; vengono altresì previste alcune nuove funzioni per l'organismo finanziario, fra cui quella di poter mobilizzare risorse e di porsi come fornitore di servizi. Viene inoltre allargata a qualsiasi organizzazione intergovernativa, e non solo a quelle che si occupino di integrazione economica regionale, la possibilità di diventare membro del Fondo.

Sul piano delle risorse finanziarie, viene, fra l'altro, prevista una procedura più stringente per l'aumento delle quote di capitale, e viene trasferita al Consiglio dei Governatori la facoltà di decidere a maggioranza qualificata il versamento delle quote di capitale sottoscritte dai Membri al momento dell'adesione. Vengono inoltre eliminate le previsioni relative alla concessione di doni e al fondo di riserva, nonché contemplata la possibilità di accettare risorse finanziarie messe a disposizione su base volontaria da uno o più Membri.

Il disegno di legge di ratifica consta di tre articoli che ineriscono rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2) ed all'entrata in vigore del testo (articolo 3).

Non sono previsti oneri. Non prevedendosi più contributi obbligatori, viene anzi eliminato un onere potenziale per il bilancio pubblico.

Gli emendamenti all'Accordo internazionale non presentano profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento dell'Unione europea e con le convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

Il presidente CASINI comunica che la documentazione acquisita nell'ambito dell'esame dell'Atto del Governo n. 383, svolto dalle Commissioni 3ª e 7a riunite, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione

La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2705

La 3a Commissione, Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo,
preso atto che esso è finalizzato in particolare a rendere più rapidi i procedimenti amministrativi

davanti alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, e ad istituire sezioni specializzate di tribunale in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea;
apprezzata la norma che prescrive che i magistrati assegnati alle sezioni specializzate partecipino ad appositi corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, in collaborazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati al fine di acquisire una particolare specializzazione in materia;
espresso l'auspicio che tali magistrati possano ricevere una formazione continua anche sulle condizioni geopolitiche dei Paesi di provenienza dei richiedenti asilo e sulle altre misure di protezione umanitaria da parte delle Organizzazioni internazionali di settore, a partire dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;
valutate altresì le misure finalizzate all'accelerazione delle procedure di identificazione e di definizione della posizione giuridica di cittadini di Paesi extra europei, nonché volte a contrastare l'immigrazione illegale e il traffico di migranti;
apprezzato in particolare il contenuto dell'articolo 14 che, nell'ambito delle misure di semplificazione previste dal decreto, stabilisce l'incremento di dieci unità del contingente di personale locale delle sedi diplomatiche e consolari nel continente africano, per le necessità di potenziamento della rete diplomatica e consolare in Africa, in stretta connessione con l'emergenza in atto in materia di immigrazione, provvedendo alla relativa copertura finanziaria;
auspicato che tale contingente possa essere ulteriormente incrementato e che, più in generale, le nostre sedi diplomatiche e consolari possano essere dotate di tutti gli strumenti
per affrontare al meglio le particolari esigenze legate alla gestione dei flussi migratori, anche sotto il profilo delle loro condizioni di sicurezza;
considerato che la relazione tecnica al provvedimento evidenzia la conformità delle norme previste dal decreto alle disposizioni del diritto internazionale in materia di diritti umani;
auspicando altresì che venga al più presto definita una cornice normativa di rango primario per lo svolgimento delle procedure previste nell'ambito dei cosiddetti *hotspot*, come definiti dall'Agenda europea sulla migrazione 2015,al fine di assicurare la conformità di tali strutture ai principi del nostro ordinamento e alle norme internazionali in materia di protezione dei diritti umani;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2052

Art. 3

3.1

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole «*anno 2015*», ovunque ricorrono, con le seguenti «*anno 2017*» e le parole «*bilancio triennale 2015-2017*» con le seguenti «*bilancio triennale 2017-2019*».*

3.2

IL RELATORE

Sopprimere i commi da 2 a 4.

Art. 4

4.1

IL RELATORE

*Sostituire la parola «*derivano*» con le seguenti «*devono derivare*».*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2184

Art. 3

3.1

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole «*anno 2015*», ovunque ricorrono, con le seguenti «*anno 2017*» e le parole «*bilancio triennale 2015-2017*» con le seguenti «*bilancio triennale 2017-2019*»*

3.2

IL RELATORE

Sopprimere i commi da 2 a 4.

1.4.2.3. 5^ (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 704 (pom.) del 01/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 1 MARZO 2017
704ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2705) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale***
(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'istituzione presso alcuni tribunali ordinari di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione, appare opportuno acquisire maggiori informazioni sulla sostenibilità di tali riorganizzazioni nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione all'articolo 2. Le nuove attività di formazione da questo previste, infatti, verrebbero coperte con stanziamenti di bilancio calibrati per far fronte ai fabbisogni preesistenti rispetto a quelli derivanti dal provvedimento. Andrebbe assicurato che tale riprogrammazione delle risorse sia effettivamente sostenibile, escludendo quindi anche la necessità di maggiori stanziamenti futuri.

Quanto all'articolo 6, comma 1, capoverso 3-*septies*, occorre chiarire se l'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale al responsabile del centro o della struttura possa comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le innovazioni procedurali previste dall'articolo 9 sono finanziate mediante riprogrammazioni delle

risorse disponibili su esistenti capitoli di bilancio. Occorre acquisire maggiori informazioni sulla sostenibilità di tali riprogrammazioni, anche in relazione alla possibilità che esse possano riguardare precedenti funzioni a cui sono associati oneri inderogabili.

Per quanto riguarda l'articolo 10, si segnala che la relazione tecnica individua le risorse impiegate a copertura di oneri che non sono quantificati dal testo della disposizione.

In relazione all'articolo 11, si fa presente che la copertura finanziaria indicata dal comma 3 viene riferita dalla relazione tecnica al comma 2 anziché, come sembra suggerire il testo della disposizione, al comma 3 medesimo. In tal caso, gli eventuali oneri derivanti dall'attribuzione del punteggio di anzianità aggiuntivo ai magistrati risulterebbero privi di copertura.

Quanto all'articolo 12, si segnala che la relazione tecnica non precisa le aliquote adottate per la determinazione degli effetti "indotti", come invece espressamente previsto dalla legislazione vigente. Emergono inoltre alcune differenze tra i dati indicati dalla relazione tecnica e quelli riportati nel Conto Annuale 2015 relativamente al personale contrattualizzato del Ministero dell'interno. Si segnala inoltre che non sono quantificati i costi di espletamento della procedura concorsuale, contrariamente a quanto avviene per l'analoga disposizione di cui all'articolo 13.

Considerazioni analoghe valgono per l'articolo 13. Inoltre, si fa presente che per il personale oggetto di tale articolo gli oneri sembrano essere calcolati in modo diverso rispetto a quelli dell'articolo 12, nonostante si tratti del medesimo profilo professionale e area funzionale.

In relazione all'articolo 17, appare necessario acquisire rassicurazioni in merito alla possibilità di svolgere le attività di rilevamento previste dalla disposizione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Nel caso tali attività richiedano personale e strumentazione specializzati, potrebbero invece derivarne maggiori oneri.

Quanto all'articolo 18, occorre acquisire chiarimenti in merito alla possibilità che la riprogrammazione prevista dal comma 2 non comporti pregiudizio alle finalità a cui le risorse erano precedentemente destinate.

Per quanto riguarda l'articolo 19, occorre acquisire conferma che la quantificazione dell'onere associato al comma 3 sia corretta. Quanto al comma 4, oltre ad acquisire conferma della disponibilità delle risorse previste a copertura, occorre chiarire se la riprogrammazione delle risorse medesime possa pregiudicare le attività precedentemente finanziate. In relazione al comma 5, infine, andrebbe confermato che la modifica del trattamento economico disposta risulti effettivamente "neutrale" rispetto alla spesa già prevista, anche in relazione al bilancio della Croce rossa italiana.

Per ulteriori osservazioni si rinvia alla Nota di lettura n. 163 del Servizio del bilancio del Senato.

Il vice ministro MORANDO si riserva di acquisire presso gli uffici gli elementi di risposta richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1847) ***Rosa Maria DI GIORGI ed altri. - Norme per incentivare l'insediamento in Italia di istituzioni accademiche straniere***

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore LUCHERINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre acquisire conferma dal Governo che la revisione proposta dalla novella di cui all'articolo 1 delle condizioni previste dalla

disciplina vigente per definire le filiazioni di istituti di insegnamento universitario per stranieri sia compatibile con il comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 4 del 1999 che si intende novellare (concernente le esenzioni fiscali IVA di cui al comma 8-*bis*, dell'articolo 34 del decreto legge n. 69 del 1989), sia con riguardo alla nuova lettera *b)* ove non è più esplicitamente previsto che queste istituzioni possono impartire insegnamenti solo a studenti iscritti alle università dei paesi di origine (la nuova lettera *b)* propone infatti solo un limite temporale di corsi e una delimitazione di materie) sia con riguardo alla lettera *d)* del comma 2 che, introducendo l'articolo 5-*bis*, sembra allargare la platea dei soggetti sin qui disciplinati dall'articolo 2 della legge n. 4 del 1999. In secondo luogo occorre acquisire conferma della neutralità finanziaria della norma contenuta alla lettera *c)* con cui si intende sostituire il comma 5 del richiamato articolo 2, soprattutto in ordine all'applicazione dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi (Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986). Fa presente che occorre altresì acquisire conferma della neutralità finanziaria dell'articolo 2 del disegno di legge che amplia i limiti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 2001 in materia di contratti di lavoro a tempo determinato.

Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala che occorre valutare, in relazione al testo, le proposte 1.6, 1.10, 1.11, 2.3 e 2.4. Osserva poi che comporta maggiori oneri la proposta 2.0.1. Fa infine presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione due note tecniche predisposte rispettivamente dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Dipartimento delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2541) ***Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Patrizia Terzoni ed altri

(Parere alla 13a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 febbraio scorso.

Il vice ministro MORANDO, nel far presente che la relazione tecnica non è stata ancora predisposta, ribadisce quanto già riferito nella precedente seduta sia in merito alla difficoltà di coordinare il lavoro di approfondimento delle numerose amministrazioni coinvolte, sia in relazione alla contraddizione presente nell'articolo 9 del testo del provvedimento. Si impegna, tuttavia, ad accelerare il processo di redazione della relazione tecnica.

Il presidente TONINI (*PD*),in sostituzione del relatore Broglia, prospetta due alternative. La Commissione può attendere la predisposizione della relazione tecnica, oppure procedere a esprimere un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla modifica dell'articolo 9 del provvedimento, sulla scorta delle due note tecniche precedentemente messe a disposizione dal vice ministro.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) ritiene necessario disporre di una relazione tecnica compiuta per poter adeguatamente valutare il provvedimento. Propende, pertanto, per la prima ipotesi.

Il senatore SANTINI (*PD*) reputa sufficiente la documentazione già prodotta dal Governo per l'espressione di un parere.

Il presidente TONINI (*PD*), in sostituzione del relatore Broglia, propone quindi di predisporre una bozza di parere che tenga conto delle note già disponibili, rinviando l'esame alla prossima seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2484) ***Deputato QUINTARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio scorso.

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la proposta 3.7. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO ribadisce quanto già precedentemente espresso in merito all'assenza di osservazioni di alcun tipo sugli aspetti finanziari del provvedimento, così come confermato dalla nota tecnica già posta a disposizione della Commissione. La predisposizione di una formale relazione tecnica appare pertanto superflua, anche in considerazione del fatto che le due autorità interessate dal provvedimento si dichiarano in grado di espletare le nuove funzioni nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Quanto agli emendamenti, esprime un parere non ostativo sulla proposta 3.7 segnalata dal relatore.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del GOVERNO, il relatore propone l'approvazione di un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2258) ***Disposizioni in materia di conflitti di interessi***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 maggio 2016.

Il vice ministro MORANDO deposita formalmente la relazione tecnica verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato, da cui si evince la necessità di un profondo ripensamento del testo per superarne i problemi di natura finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1110) ***Paola PELINO ed altri. - Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana***

(1410) ***BOCCHINO ed altri. - Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio*** **Italian parlamentary Committee for Space**

(1544) ***TOMASELLI ed altri. - Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana***

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 gennaio scorso.

Il vice ministro MORANDO riferisce che la Ragioneria generale dello Stato è ancora in attesa della relazione tecnica chiesta all'amministrazione di competenza sulla terza versione del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.3.2. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 705 (pom.) del 07/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 7 MARZO 2017
705ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(624, 895, 1020, 2160, 2163, 2175, 2178, 2187, 2196, 2197, 2202, 2547 e 2591-A Doc. XXII, nn. 30 e 37-A) ***Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando che per le parti di competenza non vi sono osservazioni da formulare né in relazione al testo né agli emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore viene approvata.

(2443) ***Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LAI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, la necessità di acquisire la relazione tecnica di passaggio, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 della legge di contabilità (auspicata anche dal rappresentante del Governo all'atto dell'espressione del parere sul testo approvato alla Camera dei deputati). Nell'esame presso l'altro ramo del Parlamento la prima relazione tecnica sul testo è stata negativamente verificata in particolare in ordine alla mancata quantificazione dell'onere relativo al fabbisogno di queste nuove figure negli organici della pubblica amministrazione, tema che potrebbe apparire superato dal comma 2 dell'articolo 4, che tuttavia occorre valutare. Nell'elaborazione della nuova relazione tecnica sarebbe inoltre necessario chiarire anche quali conseguenze possa avere, per le pubbliche amministrazioni che già erogano questo servizio, la creazione di un'apposita qualifica (articolo 8) e quali oneri possa generare l'inserimento del personale già in organico in una qualifica differente dal quella attualmente ricoperta.

Il rappresentante del GOVERNO conferma che non è ancora pervenuta la relazione tecnica richiesta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2227) ***Camilla FABBRI ed altri. - Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini***
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*), in sostituzione del relatore Lucherini, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando che il provvedimento, che non è corredato della relazione tecnica, intende favorire la realizzazione di un programma di iniziative per celebrare la figura di Gioacchino Rossini in occasione della ricorrenza dei centocinquanta anni dalla sua morte, che cadrà nel 2018.
Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1 segnala che la dichiarazione di bene culturale di particolare interesse ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera *d)* del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2010), prevista dal comma 3 per il Palazzo Olivieri a Pesaro, sede del Conservatorio intitolato a Rossini, comporta delle agevolazioni fiscali, oltre che l'eventuale accesso a contributi in conto capitale e interessi per l'esecuzione di interventi conservativi. Tali oneri per il bilancio dello Stato - se non per l'indebitamento netto essendo Palazzo Olivieri di proprietà di una fondazione pubblica - non sono stati presi in considerazione dall'articolo 5, il quale riferisce la copertura finanziaria al solo onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4. Occorre altresì valutare che le agevolazioni fiscali e i contributi possono comportare oneri non riconducibili a un tetto di spesa e non limitati agli anni 2017 e 2018. Su tali aspetti appare necessario acquisire le valutazioni del Governo. In relazione alla copertura finanziaria disposta dall'articolo 5, occorre acquisire conferma che il Fondo impiegato disponga delle necessarie risorse. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare sul testo. Non vi sono altresì osservazioni sugli emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO rileva preliminarmente che sarebbe opportuno predisporre una relazione tecnica, da parte dell'amministrazione competente, al fine di compiere le necessarie verifiche come evidenziato dalla relatrice. Segnala comunque la presenza di evidenti profili problematici nel testo del provvedimento. Per quanto concerne la prevista copertura sul FISPE (Fondo esigenze urgenti ed indifferibili), fa presente che, anche se il Governo avrebbe in realtà intenzione di utilizzare le risorse per altre finalità, nel Fondo sono presenti le necessarie disponibilità. Dal punto di vista della copertura è pertanto garantita la capienza del Fondo. Segnala, poi, come evidenziato dalla relatrice, che sarebbe più corretto riferire la copertura al complesso del provvedimento. Quanto all'articolo 1, che secondo i proponenti sarebbe privo di oneri, fa presente che la dichiarazione di bene culturale di particolare interesse prevista per Palazzo Olivieri di Pesaro produce conseguenze di ordine fiscale che devono essere attentamente verificate e quantificate. Nel complesso, pertanto, sarà necessaria una relazione tecnica che chiarisca i profili finanziari dell'articolo 1 e riconsideri la prevista copertura a carico del FISPE.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2236) ***Gianluca ROSSI ed altri. - Disposizioni per favorire l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici in favore di studenti con disturbo specifico dell'apprendimento***

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo (che prevede un'IVA al 4 per cento per l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici per studenti affetti da DSA), che occorre anzitutto rilevare la necessità che al comma 1 dell'articolo 1 sia fatto un riferimento alle forme di accertamento medico previste dalla legge e alla conseguente certificazione del disturbo al fine di evitare utilizzi impropri della norma e di delimitare la platea dei beneficiari. Per quanto riguarda poi l'articolo 2 occorre anzitutto acquisire dal Governo conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, occorre altresì una valutazione della quantificazione dell'onere effettuata dal disegno di legge posto che la normativa sui disturbi da DSA è ormai vigente da alcuni anni e può consentire una stima dell'onere attendibile.

In relazione agli emendamenti occorre acquisire una relazione tecnica in ordine alla proposta 1.1. Occorre valutare in relazione al testo gli emendamenti 1.2 e 1.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione alcune note predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze con le quali si forniscono risposte alle osservazioni formulate dalla relatrice. Per quanto concerne in particolare l'articolo 1, concorda con quanto proposto dalla relatrice circa l'opportunità di prevedere forme di accertamento medico al fine di evitare utilizzi impropri delle agevolazioni; sul punto, fa presente che l'emendamento 1.4 potrebbe rispondere a tali esigenze. In relazione all'articolo 2, segnala che il Dipartimento delle finanze ha quantificato l'effetto finanziario dell'introduzione delle agevolazioni fiscali in 4,7 milioni di euro nel 2017, 15,2 milioni di euro nel 2018 e 10,7 milioni di euro nel 2019. Fa presente che al riguardo la Ragioneria generale dello Stato si è espressa negativamente sul punto, poiché le disponibilità presenti sul FISPE non risultano sufficienti. Inoltre fa presente la necessità di tenere conto delle modifiche apportate alla legge di contabilità sulla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 2, del provvedimento. Riterrebbe in ogni modo necessaria la predisposizione di una relazione tecnica che dia complessivamente conto

degli effetti finanziari recati dal provvedimento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2603) ***CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178***

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando che il provvedimento, che non è corredato della relazione tecnica, intende consentire a tutti gli utenti telefonici, a prescindere dal fatto che il proprio numero sia o meno presente negli elenchi telefonici pubblici, di iscriversi al Registro pubblico delle opposizioni al fine di non ricevere chiamate commerciali o promozionali. Per quanto di competenza, segnala che occorre valutare se l'eventuale ampliamento della platea di beneficiari del servizio possa pregiudicarne la sostenibilità finanziaria con conseguenti oneri a carico del Ministero per lo sviluppo economico. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Quanto agli emendamenti, occorre valutare in relazione al testo le proposte 1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10. Occorre altresì valutare l'emendamento 1.28 con l'analogo 1.0.1. Appare infine necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 1.0.6. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota predisposta dall'Ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo economico da cui si evince che il testo del provvedimento, pur presentando molte criticità nel merito, non comporta effetti di finanza pubblica connessi all'ampliamento della platea dei beneficiari del servizio. Riterrebbe tuttavia necessario qualche approfondimento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente (n. 381)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera *f)*, e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Esame e rinvio)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che è corredato di relazione tecnica positivamente verificata. Per quanto di competenza, evidenzia che l'articolo 3 consente agli enti locali di erogare gratuitamente tutti i diversi servizi elencati dal precedente articolo 2: occorre valutare la necessità di specificare, stante la generale clausola di invarianza di cui all'articolo 14, che tale opzione può essere realizzata solo ove non vi siano rischi di disequilibrio nei bilanci degli enti locali. Occorre chiarire se la norma di cui all'articolo 5, che prevede sia garantito il trasporto gratuito degli alunni delle scuole primarie statali, possa realizzarsi ad effettiva invarianza di oneri, dal momento che l'articolato pone a carico delle famiglie interessate "una quota di partecipazione" e che la relazione tecnica si limita a specificare che l'onere ricade, alla luce del quadro normativo vigente, sugli enti locali. Occorre poi valutare se sia opportuno l'inserimento all'articolo 7, che sancisce la generale e completa gratuità di libri e materiali didattici per le scuole primarie, un riferimento alle risorse utilizzate a copertura della norma, pur prendendo atto di quanto specificato dalla relazione tecnica, ossia che si tratta di un onere finora sostenuto dagli enti locali e ora transitato in capo al MIUR. Quanto all'articolo 9, comma 2, occorre conferma circa la disponibilità delle risorse ivi stanziate, dal momento che diverse norme in via di emanazione utilizzano il Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015. Rispetto all'articolo 10, va chiarito se il potenziamento della "carta dello studente", che è qui definito come strumento destinato ad una platea più ampia e operante a regime, possa essere effettuato in assenza di oneri, dal momento che vi sono interrelazioni con attività delle pubbliche amministrazioni e col sistema pubblico di identificazione elettronica del cittadino. Per ulteriori profili fa riferimento alla Nota di lettura n. 164 del Servizio del Bilancio. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO preannuncia che nella prossima seduta della Commissione sarà consegnata una relazione tecnica esplicativa che fornirà le risposte richieste dal relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2705) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale***
(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 1° marzo.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze che sintetizza le risposte alle osservazioni formulate dal relatore e dal Servizio del bilancio. Più in dettaglio, per quanto concerne la richiesta di maggiori informazioni sulla sostenibilità dell'istituzione presso alcuni tribunali ordinari di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione, fa presente che il Ministero della giustizia conferma che tale istituzione è realizzabile senza oneri aggiuntivi per la finanza

pubblica, specificando altresì che le attuali dotazioni organiche sia del personale di magistratura che del personale amministrativo risultano sufficienti allo svolgimento di tali compiti. Per quanto concerne l'organizzazione delle attività formative connesse all'aggiornamento professionale dei magistrati addetti alle citate sezioni specializzate, lo stesso Ministero ricorda che l'attività formativa è organizzata dalla Scuola superiore della Magistratura nell'ambito di un piano di programmazione ordinaria relativo al perfezionamento delle competenze lavorative a cui sono già chiamati a partecipare i magistrati. Viene confermata, pertanto, la congruità degli stanziamenti previsti a legislazione vigente. Per quanto concerne le osservazioni riferite ai costi per le apparecchiature di videoregistrazione e trascrizione con sistemi di riconoscimento vocale, il Ministro dell'interno fa presente che tali costi rientrano nell'ambito delle spese per la gestione dei servizi informatici del Ministero dell'interno coperti con le risorse stanziate sui corrispondenti capitoli di bilancio. Quanto all'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale al responsabile del centro o della struttura di accoglienza o di permanenza di cittadini stranieri, il Ministero dell'interno conferma che non si determineranno maggiori oneri in quanto la norma prevista dall'articolo 6 ha carattere meramente ordinamentale. Con riferimento all'articolo 9, ove si richiedevano maggiori informazioni sulla sostenibilità delle riprogrammazioni delle risorse disponibili sugli esistenti capitoli di bilancio, sottolinea che la nota specifica dettagliatamente tali riprogrammazioni. In merito all'articolo 11, il Ministero della giustizia concorda con l'osservazione avanzata dal relatore riguardo alla necessità di modificare la disposizione, destinando gli stanziamenti di copertura finanziaria indicati al comma 3 per il finanziamento del regime delle indennità connesso al piano di applicazioni straordinarie extradistrettuali. In merito all'articolo 12, in cui la relazione tecnica non precisava le aliquote adottate per la determinazione degli effetti indotti, il Ministero dell'interno risponde alle richieste di chiarimento formulate dal relatore e dal Servizio del bilancio. Per quanto attiene alle osservazioni relative alle attività di rilevamento fotodattiloscopico previste dall'articolo 17, il Ministero dell'interno ribadisce che si tratta di attività già svolte con le risorse disponibili e finanziate dal bilancio a legislazione vigente. Per quanto riguarda gli oneri connessi all'attivazione del sistema informativo automatizzato per la gestione dei procedimenti riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare dei cittadini stranieri previsti dall'articolo 18, il Ministero dell'interno provvede ad individuare specificamente la riprogrammazione delle risorse, ribadendo, in conclusione, che non dovrebbero manifestarsi gli effetti negativi paventati dal relatore. Per quanto concerne, infine, la richiesta di conferma della correttezza della quantificazione dell'onere e della disponibilità delle risorse previste a copertura dai commi 3 e 4 dell'articolo 19 del provvedimento, il Ministero dell'interno ribadisce quanto già affermato nella relazione tecnica confermando, per quanto attiene alla copertura finanziaria delle operazioni di rimpatrio di cui al comma 4, la disponibilità delle risorse del Fondo asilo migrazione e integrazione (FAMI).

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(302, 1019, 1151, 1789 e 1907-A) ***Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che sarebbe anzitutto necessaria una nuova relazione

tecnica anche per dar conto della nuova formulazione del testo approvato dalla Commissione di merito. Per quanto concerne l'istituzione del Fondo previsto dal provvedimento, fa presente che, allo stato attuale, il FISPE non presenta le necessarie disponibilità. Pertanto, il testo del provvedimento risulta scoperto ed il parere del Governo non può che essere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1638) ***Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa governativa
(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 26 febbraio 2015 la Commissione bilancio ha espresso un parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul provvedimento in titolo. Ricorda, inoltre, che nella seduta del 28 febbraio scorso, il vice ministro MORANDO ha riferito che, dopo il parere contrario della Commissione bilancio sull'attuale testo, si sono svolte interlocuzioni volte ad individuare una riformulazione che potesse superare le ragioni della contrarietà.

Il rappresentante del GOVERNO comunica che nella seduta di domani sarà messa a disposizione della Commissione una nota documentata che dovrebbe consentire di dare soluzione, attraverso delle condizioni sul provvedimento, di rivedere il parere precedentemente espresso dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione
Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(968) ***PAGLIARI ed altri. - Norme in materia di domini collettivi***
(Parere alle Commissioni 2a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 ottobre 2014.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 16 ottobre 2014 era stata richiesta formalmente l'acquisizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il vice ministro MORANDO fa presente che il Dipartimento delle finanze ha predisposto una serie di osservazioni sul testo che richiedono soltanto di essere integrate dal Ministero dell'ambiente nella propria relazione tecnica. Segnala che i rilievi avanzati sul testo sembrano essere stati recepiti e che talune criticità potrebbero essere superate, in particolare in riferimento all'IMU agricola.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2134) ***Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri: Laura Garavini ed altri: Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il rappresentante del GOVERNO comunica che il Ministero di giustizia ha trasmesso al Ministero dell'economia una relazione tecnica, che è attualmente in fase di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(313) ***Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea***

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio scorso.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione una relazione tecnica verificata negativamente da parte della Ragioneria generale dello Stato. Fa presente in particolare che le osservazioni critiche della Ragioneria generale dello Stato concernono l'individuazione delle risorse nel bilancio di AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) necessarie per lo svolgimento delle previste attività.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota integrativa, concernente in particolare il tema dei giochi ed il PREU (Prelievo erariale unico), diretta a completare le osservazioni tecniche predisposte dal Governo in ordine alla proposta emendativa sul reddito di cittadinanza 1.1 (testo 2) presentata al disegno di legge n. 2494.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.3.3. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 706 (ant.) dell'08/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 8 MARZO 2017
706ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (n. 384)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera *i)*, e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BROGLIA (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza, che alla luce delle articolate illustrazioni contenute nella citata relazione tecnica, non vi sono osservazioni.

Il vice ministro MORANDO concorda circa l'assenza di criticità finanziarie.

Nessun altro chiedendo di intervenire il relatore propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(2459) ***Deputati Mara CAROCCI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il vice ministro MORANDO dà atto della circostanza che la Ragioneria generale dello Stato ha ricevuto e considerato gli ulteriori chiarimenti pervenuti circa il regime di proprietà del bene interessato e si è espressa nel senso dell'assenza di oneri per la finanza pubblica. Analogamente non si ravvisano profili critici a proposito dell'emendamento 1.1.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), alla luce degli elementi forniti, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che il bene assegnato in proprietà al Comune sia inutilizzato. Esprime inoltre parere non ostativo sull'emendamento 1.1.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2541) ***Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Patrizia Terzoni ed altri

(Parere alla 13a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 febbraio scorso.

Il presidente TONINI chiede al rappresentante del Governo se vi siano aggiornamenti in merito alla relazione tecnica già richiesta.

Il vice ministro MORANDO informa che la procedura di redazione dell'analisi tecnica si presenta piuttosto complessa, dal momento che coinvolge sei diverse amministrazioni, aventi competenza sulla materia in questione. Allo stato attuale sono pervenute risposte da parte di tre amministrazioni, mentre si stanno sollecitando gli ulteriori elementi. Assicura quindi che la relazione tecnica sarà trasmessa non appena il quadro informativo sarà completo.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1638) ***Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa governativa
(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO informa che la Ragioneria generale dello Stato ha esaminato la documentazione fornita dai Ministeri competenti in materia di legislazione stradale e ha concluso con un'ulteriore verifica negativa della relazione tecnica nuovamente predisposta, riguardante in particolare la possibilità di svolgere i nuovi compiti previsti dall'articolato con le risorse esistenti a legislazione vigente da parte di alcune amministrazioni. Mette il documento a disposizione dei senatori.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2705) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale***
(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione un'ulteriore nota di chiarimento sui profili finora segnalati.

Il relatore SANTINI (*PD*) prende atto della consegna e assicura che terrà conto degli ulteriori elementi.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.3.4. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 707 (pom.) dell'08/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 8 MARZO 2017
707ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2705) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale***
(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo, con presupposti e osservazione, e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che l'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale al responsabile del centro o della struttura prevista dall'articolo 6, comma 1, capoverso 3-septies, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con i seguenti presupposti: che l'istituzione presso alcuni tribunali ordinari di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione, di cui al Capo I, avvenga nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; che le riprogrammazioni di risorse previste dagli articoli 9 e 10 avvengano nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza incidere su funzioni associate a oneri inderogabili; che, in relazione all'articolo 17, la possibilità di svolgere le attività di rilevamento previste dalla disposizione possa avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; che, in

relazione all'articolo 18, la riprogrammazione prevista dal comma 2 non comporti pregiudizio alle finalità a cui le risorse erano precedentemente destinate; che, in relazione all'articolo 19, comma 5, la modifica del trattamento economico disposta risulti neutrale rispetto alla spesa prevista, risulti neutra anche con riferimento al bilancio della Croce Rossa Italiana.

Con le seguenti condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 11, comma 3, sia soppresso l'ultimo periodo e che sia inserito il seguente comma 3-bis: "Per le finalità dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 391.209 per l'anno 2017, di euro 521.612 per l'anno 2018 e di euro 130.403 per l'anno 2019"; che, in relazione all'articolo 12, sia inserita nel testo la quantificazione delle spese concorsuali, calcolate in 200.000 euro dalla nota integrativa della Relazione tecnica, e siano conseguentemente reperite le risorse necessarie alla copertura per l'integrazione dell'articolo 22 del provvedimento.

Il parere è altresì reso osservando che gli oneri calcolati per il personale da assumere, ai sensi dell'articolo 13, sembrano essere calcolati in modo diverso rispetto a quelli dell'articolo 12, nonostante si tratti della medesima area funzionale e del medesimo profilo professionale.".

Il vice ministro MORANDO dichiara di condividere il parere e auspica che l'articolo 12 sia corretto secondo le indicazioni del parere.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2603) ***CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178***

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO illustra una nota della Ragioneria generale dello Stato relativa al testo e agli emendamenti. Riferisce, in particolare, che la gestione del registro delle opposizioni è sostenuta dalla Fondazione Ugo Bordoni con oneri a carico degli operatori commerciali che si avvalgono del servizio. Il Ministero per lo sviluppo economico (MISE) conferma che tale meccanismo di funzionamento rimarrebbe in vigore anche se il provvedimento in oggetto fosse approvato. Ritiene, pertanto, che il testo non presenti profili finanziari problematici. Esprime, pertanto, un parere non ostativo sul testo.

Quanto agli emendamenti, esprime parere non ostativo sulle proposte 1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.0.6.

In relazione alle proposte 1.28 e 1.0.1, segnala che il coinvolgimento del Garante per la *privacy* potrebbe comportare un aggravio di oneri per il funzionamento del Registro. Ritiene, tuttavia, tale eventualità non sufficiente a giustificare l'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti. Chiede, infine, di poter disporre di ulteriore tempo per l'approfondimento dell'emendamento 1.12 (testo 2).

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Rappresentante del Governo, il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*)propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. In merito agli emendamenti esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.28 e 1.0.1. Il parere rimane sospeso sull'emendamento 1.12 (testo 2). Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(352) ***DE POLI. - Disposizioni in materia di ricerca e di utilizzo di tessuti e di cellule staminali ai fini terapeutici***
(913) ***Manuela GRANAIOLA ed altri. - Promozione della donazione del sangue da cordone ombelicale e della rete di banche che lo crioconservano***
(Parere alla 12a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 giugno 2014.

Il presidente TONINI ricorda che nella seduta del 19 giugno 2014 era stata richiesta formalmente l'acquisizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il vice ministro MORANDO chiede di rinviare ulteriormente l'esame del testo unificato non disponendo ancora della relazione tecnica richiesta.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2134) ***Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri: Laura Garavini ed altri: Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO chiede di rinviare l'esame del provvedimento per consentire ulteriori approfondimenti della relazione tecnica trasmessa dall'Amministrazione competente al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) ***PAGLIARI ed altri. - Codice del processo tributario***
(Parere alle Commissioni 2ª e 6ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione una Nota tecnica elaborata dal Dipartimento delle finanze sulla proposta nella quale sono messi in luce alcuni aspetti piuttosto problematici. Fa tuttavia presente che la richiesta relazione tecnica non è ancora pronta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.3.5. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 710 (ant.) del 15/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 15 MARZO 2017
710ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (n. 378)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera *c)*, e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Esame e rinvio)

Il senatore DEL BARBA (*PD*), in sostituzione del relatore Lai, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la relazione tecnica ascrive carattere di sostanziale neutralità finanziaria al complesso delle disposizioni, ad eccezione delle misure di cui all'articolo 8, istitutivo dei Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT). A tale riguardo, la relazione tecnica chiarisce come al personale nominato all'interno degli istituendi Gruppi non spetti alcuna retribuzione aggiuntiva o rimborso spese e che gli oneri individuati riguardano il parziale esonero dall'attività ordinaria, da concedersi a due docenti per ciascun ambito territoriale, in relazione alle attività del GIT medesimo. Va quindi valutata l'opportunità di chiarire espressamente all'interno del testo l'assenza di compensi aggiuntivi per tutti i partecipanti al Gruppo, anche al fine di evitare incertezze interpretative e contenziosi. Occorre poi chiarire se i corsi di specializzazione di cui all'articolo 14 siano, come risulta essere a legislazione vigente, a carico dei frequentanti, e in tal caso se sia opportuna una specificazione in tal senso. Va valutata l'opportunità di specificare che la partecipazione all'Osservatorio di cui all'articolo 17 non dà luogo a compensi o rimborsi, come assicurato dalla relazione tecnica. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO, nel mettere a disposizione una nota di chiarimenti del proprio Dicastero, si dichiara in ogni caso d'accordo col relatore circa l'opportunità di inserire nel testo un riferimento esplicito alla gratuità della partecipazione ai gruppi di inclusione territoriale di cui all'articolo 8. Quanto invece all'articolo 14, conferma che i corsi universitari sono e rimangono a carico dei partecipanti: stante la coerenza con la normativa già vigente sull'autonomia degli atenei non ritiene in questo caso necessario integrare il testo con un'ulteriore specificazione. Da ultimo conviene circa la possibilità di una specificazione da apportare all'articolo 17 e consistente nel chiarire che anche la partecipazione all'Osservatorio ivi previsto avviene a titolo gratuito.

Il RELATORE si riserva di proporre un parere alla Commissione già nel corso delle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero (n. 383)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera *h)*, e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Esame e rinvio)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il Governo ha reso diversi chiarimenti durante l'esame presso la Camera dei deputati, in particolare con riguardo alla capienza dei Fondi utilizzati a copertura dall'articolo 39, commi 2 e 3, nonché alla sufficienza delle risorse già presenti in bilancio per far fronte agli oneri connessi alla selezione del personale da destinare al servizio presso le scuole all'estero, ai sensi degli articoli 30 e 31. Risulta, invece, opportuno precisare (anche sulla scorta degli elementi forniti dal Governo nella sede citata) che la decorrenza di cui all'articolo 39, comma 1, va fissata all'anno 2018 anziché all'anno 2017, al fine di far coincidere la copertura con la prospettiva di spesa per attività formative formulata con gli articoli 14 e 15. Appare inoltre necessario sostituire il riferimento, presente all'articolo 39, comma 1, ai risparmi di spesa di cui all'articolo 658 del d.lgs. 297 del 1994, che verrebbe abrogato, con analogo richiamo all'articolo 28 del provvedimento in esame. Inoltre va chiarito che il richiamo di cui all'articolo 39, comma 3, deve essere inteso al comma 1 dell'articolo 35 anziché al comma 2, essendo il primo a contenere l'autorizzazione di spesa. Al fine di garantire un'uniformità di carattere formale, la clausola di invarianza di cui all'articolo 39, comma 4, va riformulata prevedendo che dal decreto non "devono" derivare nuovi oneri, in luogo dell'attuale "possono". Per i profili di quantificazione e gli ulteriori approfondimenti, fa rinvio alla Nota di lettura n. 165 del Servizio del Bilancio. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori due note di chiarimenti in risposta alle osservazioni formulate.

Il RELATORE prende atto degli elementi forniti e assicura che formulerà una bozza di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2705) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale***
(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite sugli emendamenti. Rinvio dell'esame)

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede se vi siano novità rispetto alla riformulazione del testo, necessaria in attuazione del parere già reso dalla Commissione sulle parti condizionate, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il vice ministro MORANDO, a tale riguardo, mette a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato.

Il PRESIDENTE prende atto dell'approfondimento svolto da parte del Governo e ricorda che si è in attesa della trasmissione degli emendamenti da parte delle Commissioni riunite. In quella sede potranno essere svolte ulteriori considerazioni sull'ottemperanza al parere approvato dalla Commissione sul testo.

L'esame è quindi rinviato.

(2051) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011***
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre aggiornare i riferimenti temporali di cui all'articolo 3, comma 1. Inoltre, alla luce della nuova procedura di monitoraggio degli oneri e di compensazione degli scostamenti di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge di contabilità e finanza pubblica, appare opportuno sopprimere la clausola di salvaguardia disposta dall'articolo 3, commi da 2 a 4. Quanto all'articolo 4, comma 1, occorre sostituire le parole: "non derivano" con le seguenti: "non devono derivare". Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO dichiara di condividere le osservazioni del relatore, tanto sull'aggiornamento dei riferimenti temporali, quanto sulla soppressione della precedente clausola di monitoraggio e sulla correzione della clausola di invarianza.

Il RELATORE, stante la dichiarazione adesiva del rappresentante del Governo, ritiene possibile pervenire a un parere già nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2098) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009***

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre aggiornare i riferimenti temporali di cui all'articolo 3, comma 1. Inoltre, alla luce della nuova procedura di monitoraggio degli oneri e di compensazione degli scostamenti di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, risulta opportuno sopprimere la clausola di monitoraggio inserita nel testo all'articolo 3, commi da 2 a 4. Per ciò che attiene all'ampio numero di attività bilaterali previste dagli articoli da 3 a 7 del testo dell'Accordo, preso atto che il testo e la Relazione tecnica non prevedono sia sostenuta alcuna spesa, va chiarito che sia le forme di collaborazione che vadano oltre le spese di viaggio e missione già finanziate, sia richieste di attivazione degli strumenti pattizi con oneri a carico della parte richiedente, necessiteranno di apposito ulteriore provvedimento legislativo. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO dichiara, anche in questo caso, di condividere l'invito del relatore a un aggiornamento dei riferimenti temporali e della procedura di monitoraggio. Quanto invece alla specificazione richiesta in merito alle ulteriori attività di collaborazione con l'Ecuador, assicura che anche il Governo considera necessario un ulteriore intervento di livello legislativo qualora si intenda in futuro mettere in atto specifiche azioni bilaterali nell'ambito delle ampie materie descritte dall'Accordo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente TONINI avverte che la seduta pomeridiana di oggi della Commissione, già convocata per le ore 14,30, non avrà più luogo, in relazione all'esigenza, rappresentata da un Gruppo parlamentare, di tenere la propria assemblea nella medesima fascia oraria. Avverte altresì che la seduta

della Commissione, già convocata per domani, giovedì 16 marzo, alle ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.3.6. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 711 (ant.) del 16/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 16 MARZO 2017
711ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2705) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale***
(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti. Parziale rettifica del parere già reso sul testo)

Il presidente TONINI comunica che, alla luce di una ulteriore nota, tramessa dalla Ragioneria generale dello Stato, è necessario rivedere il parere precedentemente espresso sul testo. La Ragioneria generale dello Stato, infatti, ritiene opportuno uno specifico riferimento anche al comma 3 dell'articolo 11 in ordine alla copertura. Inoltre indica le correzioni di copertura dell'articolo 12 e di conseguenza dell'articolo 22, integrando così la prima nota trasmessa sul testo.

Il relatore SANTINI (*PD*) propone pertanto di modificare il parere precedentemente espresso sul testo, precisando le condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione già espresse nel primo parere, nel modo seguente:
"- che all'articolo 11, comma 3, sia soppresso l'ultimo periodo e che sia inserito il seguente comma: «3-*bis*: Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 391.209 per l'anno 2017, di

euro 521.612 per l'anno 2018 e di euro 130.403 per l'anno 2019»;

- che all'articolo 12, comma 1, ultimo periodo, le parole: «la spesa di 2.566.538 euro per l'anno 2017» siano sostituite con le seguenti: «la spesa di 2.766.538 euro per l'anno 2017»;

- che all'articolo 22, comma 1, le parole: «pari a 8.293.766 euro per l'anno 2017» siano sostituite dalle seguenti: «pari a 8.493.766 euro per l'anno 2017»;

- che all'articolo 22, comma 1, dopo la lettera *c)* sia inserita la seguente: «*c-bis)*: quanto a 200.000 euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».".

Posta ai voti la proposta di integrazione è accolta.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti.

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli articoli da 1 a 5, occorre valutare le proposte 01.1, 01.3, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 3.7 e 5.0.1. (già 5.2). Occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 e 1.21. Comporta maggiori oneri la proposta 2.28. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5.

Per quanto riguarda le proposte riferite all'articolo 6**,** occorre valutare gli emendamenti 6.3 (con gli analoghi 6.137 e 6.138), 6.16, 6.28, 6.31, 6.38 (lettera *b)*), 6.46, 6.47, 6.48, 6.49 (e gli analoghi 6.50, 6.51, 6.52 e 6.53), 6.62 (e gli analoghi 6.63, 6.64, 6.65, 6.66 tutti con riferimento al profilo della traduzione), 6.91 e 6.122 (con gli analoghi 6.127 e 6.136) Comporta maggiori oneri la proposta 6.141.

Quanto all'articolo 7, occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 7.1, 7.2 (con gli analoghi 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9) e 7.14 (con gli analoghi 7.15 e 7.16). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7

In relazione all'articolo 8, occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 8.24 (con l'analogo 8.25), 8.29, 8.31, 8.37, 8.38, 8.40, 8.41, 8.42, 8.48, 8.51 e 8.62 (con gli analoghi 8.63, 8.64, 8.65 e 8.66). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

Per quanto riguarda l'articolo 9, appare necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 9.16 (con gli analoghi 9.17, 9.18, 9.19 e 9.20). Occorre altresì valutare le proposte 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 e 9.13 (con l'analogo 9.14). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Quanto all'articolo 10, occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 10.1 (con le analoghe 10.2, 10.3, 10.4 e 10.5), 10.6 e 10.11 (con le analoghe 10.12, 10.13 e 10.14). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11**,** occorre valutare le proposte 11.1 e 11.2 mentre non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Quanto alle proposte riferite all'articolo 12, occorre valutare gli emendamenti 12.1, 12.5, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17 e 12.18. Occorre altresì acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 12.3, 12.6, 12.7, 12.8, 12.19 nonché sull'emendamento 12.100 del Governo. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 12.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 13.2 e 13.0.2. Occorre altresì valutare le proposte 13.4, 13.0.1 e 13.0.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.

In relazione all'articolo14, comportano maggiori oneri gli emendamenti 14.2, 14.0.2 e 14.0.3. Appare invece necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 14.3, 14.4 e 14.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 14.

Non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo 15.

Per quanto riguarda l'articolo 16, occorre valutare la proposta 16.1 (con le analoghe 16.2 e 16.3).

Quanto all'articolo 17, occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 17.2, 17.9 (con le analoghe 17.10, 17.11, 17.12 e 17.13) e 17.26. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 17.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 18 occorre acquisire una relazione tecnica in ordine alle proposte 18.1 e 18.3. Comportano maggiori oneri le proposte 18.4 e 18.5. Occorre altresì valutare le proposte 18.6, 18.7, 18.8, 18.11 e 18.12. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 18.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 19**,** comportano maggiori oneri le proposte 19.17, 19.18, 19.38, 19.43 e 19.0.5. Occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione degli emendamenti 19.47, 19.48, 19.0.1 e 19.0.6. Occorre altresì valutare le proposte 19.15, 19.22, 19.23, 19.33, 19.37, 19.39, 19.40, 19.41, 19.45, 19.46, 19.49 e 19.50. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 19.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 20, occorre valutare le proposte 20.4, 20.0.1e 20.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 20.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 21, occorre acquisire una relazione tecnica per valutare la proposta 21.0.1.

Non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO rileva come la proposta 01.1 contenga una delega al Governo di portata molto ampia ma priva di effetti onerosi diretti. Ritiene perciò necessario condizionarne il nulla osta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'apposizione della clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 17, commi da 1 a 3, della legge di contabilità. Sulla proposta 01.3 ritiene necessaria la predisposizione di una relazione tecnica che dimostri che il complesso delle attività ivi previste sono realizzabili con le risorse disponibili a legislazione vigente. Quanto alle proposte 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26 e 1.27, che prevedono l'istituzione nei tribunali di sezioni specializzate per l'immigrazione, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in assenza di una relazione tecnica che dimostri che la costituzione di tali sezioni è realizzabile senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Sulla proposta 3.7 il parere è non ostativo, mentre sull'emendamento 5.0.1 (già 5.2) il parere è contrario in assenza di una relazione tecnica che permetta di verificare se la rideterminazione delle piante organiche degli uffici della magistratura ordinaria ivi prevista è realizzabile senza ulteriori oneri. Concorda, inoltre, con il relatore sulla necessità di acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 e 1.21. Concorda, altresì, sulla maggiore onerosità della proposta 2.28, diretta ad aumentare il personale a disposizione delle sezioni specializzate degli uffici giudiziari, che indirettamente mette in luce la necessità di acquisire una relazione tecnica su tutte le proposte emendative da 1.1 a 1.21 precedentemente considerate. Passando all'articolo 6 concorda sulla maggiore onerosità della proposta 6.141. Propone invece, di sospendere il parere su tutti gli altri emendamenti riferiti a tale articolo, in quanto trattano tematiche particolarmente complesse, relative alla giurisdizione in materia di immigrazione, sulle quali si è in attesa di note esplicative da parte del Ministero della giustizia. Passando all'articolo 7, concorda con il relatore sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sulle proposte 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.14, 7.15 e 7.16, che trasferiscono una serie di competenze alle sezioni specializzate dei tribunali: tali emendamenti, infatti, comportano una ridistribuzione dei carichi di lavoro all'interno dei tribunali che debbano essere attentamente valutati.

Sul tema dei carichi di lavoro nei tribunali interviene il senatore URAS (*Misto*), per rilevare come sia a tutti noto che in nessuna realtà territoriale vi siano sufficienti risorse di personale per far fronte alle attività ordinarie. Chiede pertanto al Governo come sia possibile poter predisporre una relazione

tecnica che affermi la realizzabilità di ulteriori attività all'interno dei tribunali nell'ambito delle risorse disponibili.

Il vice ministro MORANDO ricorda che le relazioni tecniche sono necessarie per quantificare con certezza l'eventuale sussistenza di oneri; nel caso in esame, è possibile che le relazioni tecniche possono dimostrare l'invarianza di spesa o, più probabilmente, la presenza di oneri che, in tal caso, andranno opportunamente coperti.

Passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8, concorda con il relatore sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sulle proposte 8.24, 8.25, 8.29, 8.31, 8.37, 8.38, 8.40, 8.41, 8.42, 8.48, 8.51, 8.62, 8.63, 8.64, 8.65 e 8.66.

Il relatore SANTINI (*PD*) ritiene che l'emendamento 8.37 abbia contenuto ordinamentale e che, anziché un parere contrario per assenza di relazione tecnica, potrebbe essere sufficiente apporre da parte della Commissione una clausola di invarianza di risorse, considerato che i soggetti interessati sono di natura privata.

Il rappresentante del GOVERNO conferma la necessità di disporre di una relazione tecnica per comprendere la reale portata della norma, dal momento che l'emendamento prevede un complesso di misure di non immediata valutazione.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede chiarimenti in merito alla proposta 8.41, che promuove la partecipazione ai lavori socialmente utili dei cittadini stranieri anziché dei soggetti richiedenti asilo. A suo parere, infatti, tale proposta non presenta profili di onerosità in quanto addirittura restringe la potenziale platea dei soggetti a cui i Prefetti possono rivolgere la loro attività.

Il rappresentante del GOVERNO ritiene fondata l'osservazione della senatrice Comaroli, rilevando che in effetti l'emendamento 8.41, così come l'emendamento 8.42, restringe la platea dei soggetti interessati. Su tali proposte, pertanto, ritiene possibile proporre l'espressione di un parere non ostativo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il relatore SANTINI (*PD*) propone l'espressione di un seguente parere: "In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.3, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 5.0.1 (già 5.2), 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20,1.21, 2.28, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.14, 7.15, 7.16, 8.24, 8.25, 8.29, 8.31, 8.37, 8.38, 8.40, 8.48, 8.51, 8.62, 8.63, 8.64, 8.65 e 8.66.

Il parere non ostativo sulla proposta 01.1 è condizionato, ai sensi della medesima norma Costituzionale, all'apposizione della clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 17, commi da 1 a 3, della legge di contabilità.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8.

Il parere rimane sospeso su tutte le proposte riferite all'articolo 6, ad eccezione dell'emendamento 6.141 su cui il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché su tutte le proposte riferite agli articoli da 9 fino alla fine.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il presidente TONINI avverte che la Commissione è ulteriormente convocata alle ore 13,30 di oggi, giovedì 16 marzo 2017 con il medesimo ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.3.7. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 712 (pom.) del 16/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 16 MARZO 2017
712ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 13,35

IN SEDE CONSULTIVA

(2705) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale***
(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore, in merito alla necessità di acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 9.16, 9.17, 9.18, 9.19 e 9.20, nonché sull'emendamento 9.6. Ritiene invece privi di effetti finanziari diretti gli emendamenti 9.4, 9.13 e 9.14. Sono altresì privi di effetti finanziari anche gli emendamenti 9.3 e 9.5.

Dichiara quindi di concordare sulla necessità di richiedere una relazione tecnica su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10 segnalati dal relatore.

Quanto all'articolo 11, ritiene non onerosa la proposta 11.1, mentre in relazione alla proposta 11.2 richiama la necessità di accogliere la condizione espressa nel parere rivisto sul testo.

In relazione all'articolo 12 comportano maggiori oneri le proposte 12.1, 12.5, 12.10 (limitatamente al

comma 1-*ter*), 12.11, 12.12, 12.13 (limitatamente al comma 1-*ter*), 12.14, 12.15 (limitatamente al comma 1-*ter*) e 12.17. Ritiene meramente ordinamentale l'emendamento 12.18, mentre è necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 12.16, 12.3, 12.6, 12.7, 12.8 e 12.19. Mette inoltre a disposizione della Commissione una relazione tecnica positivamente verificata sull'emendamento 12.100, da cui risulta che la proposta presenta effetti esclusivamente di natura ordinamentale.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede che venga predisposta una relazione tecnica sull'emendamento 12.6.

Il vice ministro MORANDO assicura che provvederà a far richiedere una relazione tecnica all'amministrazione competente. Riferisce, inoltre, di aver ricevuto dal Ministero della salute una bozza di relazione tecnica, non ancora verificata, sull'emendamento 12.8.

Reputa opportuno disporre di una relazione tecnica sugli emendamenti 13.2, 13.0.2, 13.0.1 e 13.0.3, al fine di valutarne compiutamente gli aspetti finanziari, mentre ritiene non oneroso l'emendamento 13.4.

Concorda quindi sul carattere oneroso delle proposte 14.2, 14.0.2 e 14.0.3. Riferisce, inoltre, di aver ricevuto una relazione tecnica non ancora verificata sugli emendamenti 14.3 e 14.4. Appare, altresì, necessario acquisire ulteriori elementi sulla proposta 14.0.1.

Non comportano oneri gli emendamenti 16.1, 16.2 e 16.3, mentre concorda sulla necessità di ulteriori approfondimenti in merito alle proposte riferite all'articolo 17 e segnalate dal relatore tramite l'acquisizione di apposite relazioni tecniche.

E' necessario acquisire una relazione tecnica anche sugli emendamenti 18.1, 18.3, 18.6, 18.7, 18.8, 18.11 e 18.12, mentre comportano maggiori oneri le proposte 18.4 e 18.5.

Sono altresì onerosi gli emendamenti 19.17, 19.18, 19.38, 19.43 e 19.0.5, nonché le proposte 19.15, 19.23, 19.45 e 19.46, mentre necessitano di relazione tecnica le proposte 19.47, 19.48, 19.0.1, 19.0.6, 19.33, 19.37, 19.39, 19.40 e 19.41.

Presentano, invece, carattere ordinamentale gli emendamenti 19.22 e 19.50, mentre la proposta 19.49 dovrebbe essere integrata con la previsione di una clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore SANTINI (*PD*) chiede che venga predisposta una relazione tecnica sull'emendamento 19.0.6.

Il vice ministro MORANDO si impegna a far predisporre la relazione tecnica richiesta, mentre ritiene necessario acquisire ulteriori elementi tecnici in merito alle proposte 20.0.1 e 20.0.2. L'emendamento 20.4 appare privo di effetti finanziari.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 21 occorre acquisire una relazione tecnica per valutare la proposta 21.0.1.

Dichiara, inoltre, che il parere non ostativo sull'emendamento 21.0.2 richiede di sostituire la parola: "permanente" con la seguente: "permanere dello", al fine di specificare che quanto disposto dall'emendamento terminerà di avere efficacia allorché l'isola di Lampedusa esca dal proprio stato di crisi.

Per quanto riguarda, infine, le proposte riferite all'articolo 6 e precedentemente accantonate, ritiene che comportino maggiori oneri gli emendamenti 6.3, 6.137 e 6.138. Necessitano invece di relazione tecnica gli emendamenti 6.16, 6.28, 6.31, 6.38, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.50, 6.51, 6.52, 6.53, 6.62, 6.63, 6.64, 6.65, 6.66, 6.122, 6.127 e 6.136, mentre appare manifestamente privo di effetti onerosi l'emendamento 6.91.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede che venga predisposta una relazione tecnica sull'emendamento 6.16.

Il vice ministro MORANDO assicura che la relazione verrà richiesta quanto prima alla competente amministrazione.

Non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti.

Alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il relatore propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.3, 6.137, 6.138, 6.16, 6.28, 6.31, 6.38, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.50, 6.51, 6.52, 6.53, 6.62, 6.63, 6.64, 6.65, 6.66, 6.122, 6.127, 6.136, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.6, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 12.1, 12.5, 12.10 (limitatamente al comma 1-*ter*), 12.11, 12.12, 12.13 (limitatamente al comma 1-*ter*), 12.14, 12.15 (limitatamente al comma 1-*ter)*, 12.16, 12.17, 12.3, 12.6, 12.7, 12.8, 12.19, 13.2, 13.0.2, 13.0.1, 13.0.3, 14.2, 14.0.2, 14.0.3, 14.3, 14.4, 14.0.1, 17.2, 17.9, 17.10, 17.11, 17.12, 17.13, 17.26, 18.1, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.11, 18.12, 19.17, 19.18, 19.38, 19.43, 19.0.5, 19.47, 19.48, 19.0.1, 19.0.6, 19.15, 19.23, 19.33, 19.37, 19.39, 19.40, 19.41, 19.45, 19.46, 20.0.1, 20.0.2 e 21.0.1.

Il parere è altresì di semplice contrarietà sulle proposte 9.4, 9.13 e 9.14.

Il parere non ostativo sugli emendamenti 11.2 e 11.3 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, al recepimento della condizione relativa all'articolo 11, comma 3, sul testo del parere riformulato.

Il parere non ostativo sulla proposta 19.49 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il parere non ostativo sulla proposta 21.0.2 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla sostituzione della parola: "permanente" con la seguente: "permanere dello".

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,10.

1.4.2.3.8. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 713 (pom.) del 21/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 21 MARZO 2017
713ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2705) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale***
(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 17.1000 (a cui è allegata una mera illustrazione), 12.100 (testo 2) e 19.1000. Occorre ribadire la richiesta di relazione tecnica anche sulle riformulazioni 1.18 (testo 2), 14.3 (testo 2), 14.3 (testo 3) e 14.4 (testo 3). Comportano maggiori oneri gli emendamenti 17.18 (testo 2), 18.4 (testo 2), 18.5 (testo 2) e 18.8 (testo 2). Occorre valutare gli emendamenti 13.0.3 (testo 2) e 19.45 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il vice ministro MORANDO premette che gli Uffici del proprio dicastero hanno svolto approfondimenti su numerose proposte emendative, tuttavia non riuscendo a terminare l'acquisizione di tutti gli elementi, stante il poco tempo a disposizione e la complessità degli interventi proposti. Pertanto non vi è stato modo di assumere una posizione riguardo agli emendamenti 13.0.3 (testo 2) e

19.45 (testo 2). Quanto all'emendamento 17.1000, informa che non è ancora pervenuta una relazione tecnica alla verifica. Rispetto all'emendamento 12.100 (testo 2) assicura che le indicazioni già verificate per la prima formulazione possono essere riferite anche al nuovo testo trasmesso.

Il presidente TONINI conclude quindi che il parere di nulla osta già espresso sull'emendamento 12.100 può estendersi anche alla relativa riformulazione.

Il rappresentante del GOVERNO informa poi che non è stata ancora svolta una verifica delle relazioni tecniche sull'emendamento 19.1000. Sull'emendamento 1.18 (testo 2), così come sulle proposte 17.18 (testo 2), 18.4 (testo 2), 18.5 (testo 2) e 18.8 (testo 2) il parere del Governo è, invece, negativo, dal momento che le stesse appaiono recare nuovi oneri per la finanza pubblica. Rispetto agli emendamenti 14.3 (testo 2), 14.3 (testo 3) e 14.4 (testo 3), segnala che sono pervenute relazioni tecniche da parte delle Amministrazioni competenti per materia, attualmente all'esame della Ragioneria generale dello Stato.

Il PRESIDENTE propone dunque di sospendere il parere sugli emendamenti per i quali è in via di ultimazione il processo di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato, mentre risulta più appropriato mantenere un parere di contrarietà per assenza di relazione tecnica nei casi in cui il Governo riferisca che non sono stati trasmessi nemmeno gli elementi fondamentali per la verifica tecnica.

Il RELATORE evidenzia che, poco prima dell'inizio della seduta, è pervenuto agli Uffici della Commissione l'ulteriore emendamento 1.10000.

Il vice ministro MORANDO considera senz'altro necessaria una relazione tecnica sul testo.

Il PRESIDENTE propone l'espressione di un parere contrario per assenza di relazione tecnica, da mantenere fermo finché la stessa non verrà prodotta.

Il rappresentante del GOVERNO informa che sull'emendamento 18.1000, ancorché non segnalato come oneroso dal relatore, è stata realizzata e verificata una relazione tecnica, che mette a disposizione dei senatori. È stata inoltre redatta e verificata negativamente una relazione tecnica sulla proposta 19.0.6, mentre la verifica è risultata positiva rispetto all'emendamento 7.4.

Il RELATORE, prendendo atto degli approfondimenti svolti dal Governo, segnala dunque l'opportunità di mantenere il parere contrario già espresso sull'emendamento 19.0.6 durante la seduta del 16 marzo scorso, mentre può essere superata la contrarietà sulla proposta 7.4.

Il vice ministro MORANDO riferisce che è in corso l'approfondimento concordato con la Commissione anche sulla proposta 8.37: nel caso di specie però gli elementi richiesti al competente Ministero dell'interno non sono ancora pervenuti. Va in particolare chiarito se la previsione di ulteriori soggetti incaricati di svolgere servizi di accoglienza ai migranti possa ingenerare nuovi costi.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) esprime la preoccupazione che l'emendamento, apparentemente neutro dal punto di vista del costo sostenuto per l'assistenza di ciascuna persona interessata, produca in realtà oneri consistenti in relazione alla improvvisa sostituzione dei precedenti soggetti deputati all'accoglienza con nuove figure.

Il vice ministro MORANDO ricorda inoltre l'emendamento 8.51, sul quale pure è stato svolto un approfondimento. Dalle verifiche del Ministero del lavoro e dell'Inail è emerso che le risorse risultano sufficienti ma che, al contempo, occorrono alcuni correttivi alla formulazione della proposta, già individuati dalle Amministrazioni stesse. Passa poi all'emendamento 12.6, per il quale non è ancora stato trasmesso alcun elemento ai fini della verifica di equilibrio finanziario e che risulta, in ogni caso non corretto dal punto di vista della formulazione della copertura. Quanto invece all'emendamento 12.8, informa che vi è allo stato una bozza di relazione tecnica, in via di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Gli emendamenti 14.3 e 14.4 sono stati analizzati e l'esito della verifica è stato negativo. Ancora in corso è invece la verifica delle relazioni tecniche sulle proposte 19.47 e 19.48. Sono da ultimo pervenute indicazioni da parte della Ragioneria generale dello Stato circa l'onerosità degli emendamenti 6.141 e 9.5.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) dissente dalle conclusioni degli Uffici del Governo, ritenendo che la visita medica prevista dall'emendamento 9.5 possa essere garantita dalle strutture pubbliche esistenti e che la rinuncia alla verifica della maggiore età delle persone interessate risulti evidentemente più onerosa, dal momento che andrà garantita loro assistenza in ogni caso, considerando fondata la loro dichiarazione di minore età.

La senatrice GUERRA (*Art.1-MDP*) si esprime criticamente sull'emendamento, ritenendolo non coordinato con le recenti norme in tema di verifica della maggiore età, peraltro frutto di un confronto con le regioni.

Il PRESIDENTE, al di là degli aspetti di merito, considera necessario mantenere un parere prudenzialmente contrario, dal momento che non è provata la neutralità finanziaria dell'attività medica prescritta.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.10000, 17.1000, 19.1000, 1.18 (testo 2), 17.18 (testo 2), 18.4 (testo 2), 18.5 (testo 2) e 18.8 (testo 2). Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti ad eccezione delle proposte 8.37 (testo 2), 13.0.3 (testo 2), 14.3 (testo 2), 14.3 (testo 3), 14.4 (testo 3), 19.45 (testo 2) e 19.47 (testo 2), sulle quali il parere è sospeso. A revisione del parere precedentemente espresso il parere sull'emendamento 7.4 è di nulla osta, mentre il parere sulle proposte 6.141 e 9.5 è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(968) ***PAGLIARI ed altri. - Norme in materia di domini collettivi***

(Parere alle Commissioni 2a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e

rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 marzo.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una relazione tecnica sul testo del provvedimento.

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) assicura che terrà conto della relazione nella formulazione della proposta di parere sul testo.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2100) ***Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010***

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando anzitutto, per quanto di competenza, quanto affermato nella relazione tecnica, secondo la quale le attività previste dall'articolo 1 del Memorandum (tra cui la cessione di mezzi di ricambio e strumentazioni, l'assistenza nelle attività di acquisto e riparazione di materiali nonché l'addestramento del personale peruviano) saranno svolte a titolo oneroso ma non lucrativo, ossia dietro rimborso da parte del governo peruviano delle relative spese, pertanto senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Occorre poi valutare la necessità di aggiornare la decorrenza degli oneri e il bilancio triennale di riferimento indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge. Segnala, infine, l'opportunità di modificare la clausola di salvaguardia indicata all'articolo 3, commi da 2 a 4, del provvedimento, alla luce delle variazioni recentemente apportate all'articolo 21 della legge di contabilità n. 196 del 2009. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO conviene sulla necessità di aggiornare i riferimenti temporali e la procedura di monitoraggio degli oneri.

Il RELATORE si riserva di proporre a breve uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2182) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014***

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LAI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando anzitutto, per quanto di competenza, che lo stesso è munito di relazione tecnica positivamente verificata. Occorre poi valutare la necessità di aggiornare la decorrenza degli oneri e il bilancio triennale di riferimento indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge. Segnala, infine, l'opportunità di modificare la clausola di salvaguardia indicata all'articolo 3, commi da 2 a 4, del provvedimento, alla luce delle variazioni recentemente apportate all'articolo 21 della legge di contabilità n. 196 del 2009. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO conviene anche in questo caso circa la necessità di aggiornare i riferimenti temporali e la procedura di monitoraggio degli oneri.

Il RELATORE assicura che proporrà una bozza di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2183) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014***

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre aggiornare i riferimenti temporali di cui all'articolo 3, comma 1. Inoltre, alla luce della nuova procedura di monitoraggio degli oneri e di compensazione degli scostamenti di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge di contabilità e finanza pubblica, appare opportuno sopprimere la clausola di salvaguardia disposta dall'articolo 3, commi da 2 a 4. Quanto all'articolo 4, comma 1, occorre valutare una riformulazione del testo da cui risulti chiaro che "non devono derivare"- anziché "non derivano" - nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In relazione all'articolo 4, comma 2, appare opportuno specificare che gli oneri derivanti dall'articolo 5 dell'Accordo potranno essere sostenuti soltanto successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che abbiano stanziato le occorrenti risorse finanziarie. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo con le segnalazioni della relatrice e mette a disposizione una nota ove si indicano puntualmente le modifiche ritenute necessarie.

La RELATRICE prende atto e si riserva di fornire una bozza di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2673) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SPOSETTI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazione da formulare sul testo in esame. Ritiene comunque di sottolineare che qualora l'Italia intendesse aprire sul nostro territorio una divisione locale o regionale del Tribunale di primo grado, facoltà concessa dal Protocollo agli Stati sottoscrittori, ciò dovrebbe essere fatto con apposito provvedimento legislativo. In ogni caso, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MORANDO conviene.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo del relatore è messa ai voti e risulta approvata.

(2674) ***Ratifica ed esecuzione degli emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore SANTINI (*PD*), in sostituzione della relatrice Ricchiuti, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, positivamente verificata, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.
Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(988) ***PAGLIARI ed altri. - Codice del processo tributario***
(Parere alle Commissioni 2ª e 6ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 marzo.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota tecnica nella quale si evidenzia come la trasformazione delle commissioni tributarie in tribunali a carattere professionale possa comportare oneri assai rilevanti per i quali occorre, come richiesto dalla Commissione, una relazione tecnica volta a quantificare le risorse necessarie per la copertura di tali oneri.

Il relatore LAI (*PD*) prende atto delle valutazioni del Governo e preannuncia che individuerà un testo di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1828) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007***
(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 14 marzo.

Il vice ministro MORANDO conferma i rilievi espressi dal relatore e comunica che il Governo individua i primi oneri, ai quali collegare la copertura finanziaria, nell'anno 2019.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) prende atto delle informazioni fornite e assicura che formulerà una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2051) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011***
(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il vice ministro MORANDO dichiara, anche in questo caso, di condividere la necessità di un aggiornamento degli oneri e della procedura di monitoraggio.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) preannuncia la presentazione di una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2098) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009***

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il vice ministro MORANDO, come nei casi precedenti, conferma la necessità di un aggiornamento del riferimento temporale degli oneri e precisa che gli stessi si devono intendere decorrenti dal corrente anno 2017.

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) assicura che formulerà una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività (n. 382)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera g), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Esame e rinvio)

Il relatore BROGLIA (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiarire se il vincolo di destinazione imposto all'organico di potenziamento dall'articolo 17, comma 3 (il quale prevede la destinazione del 5 per cento dei docenti «alla promozione dei temi della creatività») sia compatibile con l'assetto normativo attuale, che consente alle istituzioni scolastiche di individuare in condizioni di autonomia le funzioni sulle quali concentrare il predetto organico di potenziamento. In caso contrario la destinazione alla materia della creatività andrebbe resa facoltativa, onde evitare pregiudizio alle restanti finalità, quali la gestione di progetti o l'interdisciplinarietà, con conseguente maggior fabbisogno di docenti o rischio di indurre scoperture di personale.
Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente TONINI avverte che domani, mercoledì 22 marzo, alle ore 14, è convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per svolgere un incontro con alcuni rappresentanti del Parlamento europeo, impegnati in materia di interesse della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.3.9. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 714 (ant.) del 22/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 22 MARZO 2017
714ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2705) **Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale**
(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite su ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma Costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore SANTINI (PD) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte 8.37 (testo 2), 14.3 (testo 4), 14.4 (testo 4), 19.40 (testo 2) e 19.47 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO riferisce che sulla proposta 1.10000, sulla quale nella seduta di ieri era stato espresso parere contrario in assenza di relazione tecnica, è stata fatta una valutazione complessiva che ha portato a predisporre una relazione tecnica positivamente verificata a condizione che l'emendamento venga integralmente riformulato secondo le modalità previste dalla stessa relazione tecnica. Sulla proposta 8.37, che prevede una diversa ipotesi di utilizzo delle risorse dedicate all'accoglienza dei richiedenti asilo, comunica che il Ministero dell'interno ha predisposto una nota in

cui conferma che tali risorse sono suscettibili di una diversa modalità di utilizzo. Continua a mancare, tuttavia, una relazione tecnica che assicuri che la presenza diffusa di richiedenti asilo sul territorio nazionale non presenti aspetti problematici riguardo alla loro sorveglianza e controllo. Ciò premesso, si conferma pertanto il parere contrario, già espresso nella seduta di ieri, per assenza di relazione tecnica, sulla proposta 8.37, mentre sulla riformulazione dell'emendamento 8.37 (testo 2), su cui risulta in fase di elaborazione una relazione tecnica, propone di sospendere il parere in attesa dei richiesti riscontri tecnici. Sulle proposte 14.3 (testo 2), 14.3 (testo 3) e 14.4 (testo 3), il cui esame era stato sospeso nella seduta di ieri, si propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in assenza di relazione tecnica. Invece sulle proposte 14.3 (testo 4) e 14.4 (testo 4), su cui è stata predisposta una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, propone l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut), in riferimento alla proposta emendativa 14.3 (testo 4), chiede come sia giustificabile un onere limitato a 220.000 euro in relazione al previsto aumento di 20 carabinieri per il potenziamento della rete diplomatica e consolare nel continente africano.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che la relazione tecnica illustra nel dettaglio il determinarsi di tali oneri e che comunque il suddetto importo ha carattere esclusivamente aggiuntivo, essendo riferito alle indennità di servizio all'estero corrisposte. Sulla proposta 19.40 (testo 2), tralasciando ogni giudizio sul merito, ritiene che abbia contenuto ordinamentale e che pertanto, sotto l'aspetto finanziario non risulti problematica. Quanto alla proposta 19.47 (testo 2), rileva che tratta lo stesso argomento già affrontato dagli emendamenti 19.1000 e 19.48. Al riguardo, il Governo ha effettuato una verifica tecnica sulla proposta 19.1000, su cui è pervenuta una nota di approfondimento da cui emerge un riscontro negativo: pertanto, sulla proposta 19.47 (testo 2) propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica. Sulla proposta 13.0.3 (testo 2), rimasta sospesa nella seduta di ieri, propone l'espressione di un parere non ostativo in quanto appare avere carattere meramente ordinamentale. Viceversa, sulla proposta 19.45 (testo 2), su cui non è ancora pervenuta una relazione tecnica, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, confermando comunque l'impegno del Governo ad effettuare un approfondimento sull'argomento. Sulla proposta 17.1000 mette a disposizione della Commissione una relazione tecnica positivamente verificata: propone pertanto, a revisione del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso nella giornata di ieri, un parere di nulla osta. Da ultimo comunica che sull'emendamento 19.0.6, su cui è già stato espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica, è pervenuta una nota tecnica negativamente verificata da parte della Ragioneria generale dello Stato: viene pertanto confermata la contrarietà sulla proposta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Alla luce dei chiarimenti, forniti dal rappresentante del Governo, il relatore SANTINI (PD) propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 19.47 (testo 2), 19.45 (testo 2), 14.3 (testo 2), 14.3 (testo 3) e 14.4 (testo 3).

A revisione del parere precedentemente espresso, il parere sull'emendamento 1.10000 è di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga riformulato nel modo seguente: "Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1 (Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea)

1. Sono istituite presso i tribunali ordinari del luogo nel quale ha sede la Corte d'appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazione organiche.».

Conseguentemente:

- All'articolo 2, comma 3 la parola: «6.785» è sostituita dalla seguente: «12.565»
- All'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Le controversie ed i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnati alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1. È competente territorialmente la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.»
- All'articolo 22, comma 1, la parola: «8.293.766» è sostituita dalla seguente: «8.299.546», la parola «25.990.691» è sostituita dalla seguente: «25.996.471», la parola «31.450.766» è sostituita dalla seguente: «31.456.546», la parola «31.320.363» è sostituita dalla seguente: «31.326.143»
- All'articolo 22, comma 1, lettera c), la parola: «1.699.494» è sostituita dalla seguente: «1.705.274», la parola: «3.135.457» è sostituita dalla seguente: «3.141.237», la parola: «2.779.792» è sostituita dalla seguente: «2.785.572», la parola: «2.649.389» è sostituita dalla seguente: «2.655.169», la parola: «6.785» è sostituita dalla seguente: «12.565».".

A revisione del parere precedentemente espresso, il parere sull'emendamento 17.1000 è di nulla osta.

Il parere è altresì di nulla osta su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione della proposta 8.37 (testo 2) su cui il parere rimane sospeso.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI

Il presidente TONINI comunica che la riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, convocata per le ore 14,30 di oggi, mercoledì 22 marzo 2017, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.4.2.3.10. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 715 (pom.) del 22/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 22 MARZO 2017
715ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1828) **Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007**
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 3, comma 1, le parole "dall'anno 2017" siano sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2019", le parole "per l'anno 2015" siano sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2017" e che le parole "bilancio triennale 2015-2017" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2017-2019"; che, all'articolo 3, siano soppressi i commi 2, 3 e 4.".".

Il vice ministro MORANDO esprime un parere conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2051) **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011**

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore DEL BARBA (PD) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 3, comma 1, le parole "dall'anno 2015" siano sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2017", le parole "per l'anno 2015" siano sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2017" e che le parole "bilancio triennale 2015-2017" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2017-2019"; che, all'articolo 3, siano soppressi i commi 2, 3 e 4; che all'articolo 4, comma 1, le parole "non derivano" siano sostituite dalle seguenti: "non devono derivare".".

Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo con il relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2098) **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009**

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione e condizioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 3, comma 1, le parole "dall'anno 2015" siano sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2017", le parole "per l'anno 2015" siano sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2017" e che le parole "bilancio triennale 2015-2017" siano sostituite dalle

seguenti: "bilancio triennale 2017-2019"; che, all'articolo 3, siano soppressi i commi 2, 3 e 4; che all'articolo 4, comma 1, le parole "non derivano" siano sostituite dalle seguenti: "non devono derivare";

e con la seguente osservazione: ove si intenda dare seguito alle ulteriori attività prefigurate dagli articoli da 3 a 7 del testo dell'Accordo, non oggetto di quantificazione e copertura nell'ambito del disegno di legge di ratifica, ciò andrà disposto con previo provvedimento legislativo.".

Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo con il relatore.

La senatrice BULGARELLI (M5S) esprime soddisfazione per la menzione, sottoforma di osservazione, della questione riguardante le ulteriori attività prefigurate dagli articoli da 3 a 7 del testo dell'Accordo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2100) **Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010**

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che le attività previste dall'articolo 1 del Memorandum saranno svolte a titolo oneroso ma non lucrativo, ossia dietro rimborso da parte del governo peruviano delle relative spese, pertanto senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 3, comma 1, le parole "anno 2015" siano sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "anno 2017" e le parole "bilancio triennale 2015-2017" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2017-2019"; che all'articolo 3 siano soppressi i commi 2, 3 e 4; che all'articolo 4 la parola "derivano" sia sostituita con le seguenti: "devono derivare".".

Il vice ministro MORANDO esprime un parere conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2182) **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1°**

dicembre 2014

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LAI (PD) propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 3, comma 1, le parole "anno 2015" siano sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "anno 2017" e le parole "bilancio triennale 2015-2017" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2017-2019"; che all'articolo 3 siano soppressi i commi 2, 3 e 4.".

Il vice ministro MORANDO esprime un parere conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2183) **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014**

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore BROGLIA (PD), in sostituzione della relatrice Zanoni, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 3, comma 1, le parole "anno 2015" siano sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "anno 2017" e le parole "bilancio triennale 2015-2017" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2017-2019"; che all'articolo 3 siano soppressi i commi 2, 3 e 4; che all'articolo 4 la parola "derivano" sia sostituita dalle seguenti: "devono derivare";

che l'articolo 4, comma 2, sia sostituito dal seguente: "Gli eventuali oneri derivanti dall'articolo 5 dell'Accordo sono sostenuti solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.".".

Il vice ministro MORANDO esprime un parere conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(313) **Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della**

dieta mediterranea

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 marzo.

Il presidente TONINI (PD), in sostituzione della relatrice Zanoni, dichiara che la Commissione non può che prendere atto che la relazione tecnica sul provvedimento è stata verificata negativamente, pur contenendo degli elementi che i proponenti potrebbero considerare utili nell'eventualità di una riformulazione del testo. Propone, pertanto, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (n. 378)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera c), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione due note tecniche contenenti elementi di risposta alle osservazioni del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente (n. 381)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera f), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 marzo.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione una nota tecnica di risposta alle osservazioni del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività (n. 382)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera g), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione una nota tecnica di risposta alle osservazioni del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2705) **Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale**
(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite su ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il relatore SANTINI (PD) illustra gli ulteriori emendamenti 8.51 (testo 2) e 19.47 (testo 3) relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutarne i profili finanziari.

Il vice ministro MORANDO riferisce preliminarmente in merito all'emendamento 19.1000 che la riformulazione prospettata dal Governo potrebbe superare il vaglio della Ragioneria generale dello

Stato. Una relazione tecnica positivamente verificata necessita, tuttavia, che l'amministrazione di competenza ne predisponga preliminarmente una bozza. In mancanza di tale bozza non si può che confermare un parere contrario.

In relazione all'emendamento sospeso 8.37 (testo 2), riferisce che, in base ad approfondimenti compiuti dal Ministero dell'interno, le risorse suggerite dalla proposta per la copertura finanziaria sono state impegnate per far fronte agli oneri derivanti dal provvedimento in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Lo stesso Ministero suggerisce ai proponenti di modificare la proposta nel senso di limitarla trasformandola in una sperimentazione temporanea. Gli elementi tecnici forniti dal Ministero suggeriscono, inoltre, che la spesa associata ad ogni rifugiato potrebbe essere superiore di circa 10 euro rispetto a quella derivante dalla legislazione vigente. Sulla formulazione attuale dell'emendamento, il parere non può che essere contrario.

Esprime, altresì, parere contrario sugli ulteriori emendamenti 19.47 (testo 3) e 8.51 (testo 2). In relazione a quest'ultimo, specifica che il parere contrario è motivato sia dal fatto che il carattere valutativo, anziché determinato, degli oneri richiede la predisposizione di una relazione tecnica da parte dell'amministrazione competente, sia dalla insufficienza delle risorse disponibili per l'anno 2017 rispetto agli oneri previsti.

Il relatore SANTINI (PD) interviene in merito all'emendamento 8.51 (testo 2) chiarendo che il testo avanza una proposta per rimpinguare le risorse necessarie attingendo al Fondo europeo per l'accoglienza dei rifugiati. In relazione alla quantificazione degli oneri, invece, fa presente che l'emendamento è corredato di una relazione tecnica dell'INAIL.

Il vice ministro MORANDO fa presente, in relazione a quest'ultimo aspetto, che l'INAIL dovrebbe trasmettere la nota al Ministero del lavoro che poi provvederà a inoltrarla al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il relatore SANTINI (PD), preso atto degli approfondimenti forniti dal vice ministro Morando, prega il Presidente di essere sollevato dall'incarico di Relatore sul provvedimento in titolo poiché in disaccordo con le argomentazioni addotte dal Governo.

Il presidente TONINI (PD), in qualità di relatore, propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.37 (testo 2), 8.51 (testo 2) e 19.47 (testo 3). ".

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore AZZOLLINI (FI-PdL XVII) rinnova la richiesta di audizione dei vertici della Cassa

depositi e prestiti e di Poste italiane S.p.a., già avanzata in altre occasioni.

Il PRESIDENTE rassicura il senatore Azzollini dichiarandosi impegnato nel dare seguito alla richiesta.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.4.2.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.4.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 716 (ant.) del 23/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 23 MARZO 2017
716ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2705) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale***
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore TONINI (*PD*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre ribadire un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 01.3, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.13, 1.14, 1.18 (testo 2), 1.21, 1.19, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 2.28, 2.201, 5.0.1, 6.3, 6.16, 6.28, 6.31, 6.38, 6.46, 6.47, 6.48, 6.52, 6.53, 6.63, 6.64, 6.204, 6.122, 6.127, 6.138, 6.141, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.7, 7.200, 7.15, 7.16, 8.25, 8.29, 8.31, 8.37, 8.38, 8.40, 8.202, 8.48, 8.51, 8.62, 8.64, 8.65, 8.206, 9.5, 9.6, 9.18, 9.19, 9.20, 10.1, 10.3, 10.6, 10.13, 12.1, 12.3, 12.5, 12.200, 12.6, 12.7, 12.8, 12.11, 12.12, 12.13 (limitatamente al comma 1-*ter*), 12.15 (limitatamente al comma 1-*ter*), 12.19, 12.17, 13.2, 13.0.2, 13.0.3, 13.0.200, 14.2, 14.3, 14.200, 14.0.1, 14.0.2, 14.0.3, 17.2, 17.9, 17.11, 17.13, 17.26, 17.200, 18.1, 18.3, 18.4, 18.5, 18.201, 18.202, 18.8, 18.0.11, 18.0.12, 19.17, 19.18, 19.200, 19.23, 19.33, 19.37, 19.38, 19.39, 19.43, 19.45, 19.47, 19.48, 19.0.1, 19.0.5, 20.0.1, 20.0.2 e 21.0.1.
Occorre altresì ribadire il parere di semplice contrarietà sulle proposte 9.202, 9.14, nonché ribadire, ai

sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la necessità di inserire una clausola di invarianza finanziaria all'emendamento 19.49.

Comportano maggiori oneri gli emendamenti, 1.203, 1.205, 1.206, 1.207, 2.202 e 18.200.

Occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.201, 1.202, 1.204 e 1.18 (testo 2).

Occorre valutare la proposta 19.203.

Per quanto riguarda gli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite, occorre segnalare che sono stati approvati, tra gli altri, gli emendamenti 13.0.1 (testo 2) e 19.47 (testo 3) su cui è stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) nota con sorpresa che sono stati approvati emendamenti in difformità dal parere della Commissione.

Il relatore TONINI (*PD*) puntualizza che l'emendamento 19.47 (testo 3) è stato effettivamente approvato in pendenza di parere contrario per assenza di relazione tecnica ma che, in ogni caso, era stato comunicato che la relazione tecnica era in fase di verifica da parte della Ragioneria Generale dello Stato.

Il vice ministro MORANDO conferma che la procedura di revisione è stata compiuta e mette a disposizione la relazione tecnica positivamente verificata.

Il relatore TONINI (*PD*) nota che la relazione tecnica si riferisce al precedente testo 19.1000; va pertanto assicurato che i due testi siano identici. Al riguardo, ad una sommaria comparazione, le proposte appaiono uguali, con la sola differenza della lettera citata al capoverso 5-*bis*, lettera *c)*, nel testo trasmesso risultando "lettera *c)*", mentre nella relazione tecnica "lettera *e)*".

Il vice ministro MORANDO conferma la discrepanza testuale e conviene sull'opportunità di darne conto. Quanto ai restanti emendamenti segnalati, concorda sulla necessità di ribadire i pareri contrari già deliberati durante la fase referente, così come quelli di semplice contrarietà. Conviene, altresì, sull'onerosità degli emendamenti di nuova presentazione segnalati dal Presidente, così come sulla necessità di acquisire relazioni tecniche. Esprime poi un parere contrario sull'emendamento 19.203 in assenza di relazione tecnica debitamente verificata. Quanto all'emendamento 13.0.1 (testo 2), anch'esso approvato dalle Commissioni riunite, conferma l'orientamento contrario da parte del Governo.

Il PRESIDENTE informa che nella tarda serata di ieri sono pervenute le proposte subemendative presentate all'Assemblea. Risulta necessario analizzarle partitamente, non essendovi stato all'evidenza il tempo per una istruttoria da presentare alla Commissione.

Il rappresentante del GOVERNO comunica che anche gli uffici governativi non hanno potuto prendere conoscenza ed approfondire i testi da ultimo depositati.

Il relatore TONINI (*PD*), sentite anche le comunicazioni del Governo, evidenzia che non è possibile un esame estensivo delle proposte prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea e ritiene pertanto necessario pervenire ad un parere sugli emendamenti, rinviando la trattazione dei subemendamenti.

Propone, dunque, l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione

programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti e i subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.3, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.13, 1.14, 1.18 (testo 2), 1.21, 1.19, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 2.28, 2.201, 5.0.1, 6.3, 6.16, 6.28, 6.31, 6.38, 6.46, 6.47, 6.48, 6.52, 6.53, 6.63, 6.64, 6.204, 6.122, 6.127, 6.138, 6.141, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.7, 7.200, 7.15, 7.16, 8.25, 8.29, 8.31, 8.37, 8.38, 8.40, 8.202, 8.48, 8.51, 8.62, 8.64, 8.65, 8.206, 9.5, 9.6, 9.18, 9.19, 9.20, 10.1, 10.3, 10.6, 10.13, 12.1, 12.3, 12.5, 12.200, 12.6, 12.7, 12.8, 12.11, 12.12, 12.13 (limitatamente al comma 1-*ter*), 12.15 (limitatamente al comma 1-*ter*), 12.19, 12.17, 13.2, 13.0.2, 13.0.3, 13.0.200, 14.2, 14.3, 14.200, 14.0.1, 14.0.2, 14.0.3, 17.2, 17.9, 17.11, 17.13, 17.26, 17.200, 18.1, 18.3, 18.4, 18.5, 18.201, 18.202, 18.8, 18.0.11, 18.0.12, 19.17, 19.18, 19.200, 19.23, 19.33, 19.37, 19.38, 19.39, 19.43, 19.45, 19.47, 19.48, 19.0.1, 19.0.5, 20.0.1, 20.0.2, 21.0.1, 1.203, 1.205, 1.206, 1.207, 2.202, 18.200, 1.201, 1.202, 1.204, 19.203 e 13.0.1 (testo 2). Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 9.202 e 9.14. Il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 19.9 all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Il parere sull'emendamento 19.47 (testo 3) è altresì condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla sostituzione al capoverso 5-bis, lettera *c)*, delle parole: "lettera *e)*" con le seguenti: "lettera *c)*". Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti trasmessi, mentre rimane sospeso sui subemendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni *standard* delle province e delle città metropolitane (n. 398)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, richiamandone sinteticamente i temi e proponendo di attendere la conclusione dei lavori della Commissione bicamerale per il federalismo fiscale sul medesimo testo.

Rammenta, infatti, che in altre occasioni analoghe la Commissione bilancio ha analizzato uno schema di decreto in materia di fabbisogni *standard* per i profili di stretta competenza, facendo proprie alcune osservazioni risultanti dal lavoro istruttorio e approfondito svolto dalla Commissione bicamerale. Ritiene di riproporre la medesima modalità di lavoro, stante l'impegno profuso anche in questo caso da parte della citata Commissione.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.4.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 717 (pom.) del 28/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 28 MARZO 2017
717ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni *standard* delle province e delle città metropolitane (n. 398)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 23 marzo.

La relatrice ZANONI (*PD*) fa presente che il parere che la Commissione è tenuta a esprimere non dovrebbe presentare particolari difficoltà, in quanto la nota metodologica in esame non affronta problemi di quantificazione e copertura di oneri ma di ripartizione di risorse esistenti. Ricorda altresì che la Commissione bicamerale per il federalismo fiscale effettua una valutazione approfondita nel merito del provvedimento, per cui potrebbe essere opportuno fare riferimento a tale analisi nell'espressione del parere. La Commissione bicamerale esprimerà il proprio parere nella seduta antimeridiana di domani, proponendo un parere favorevole con alcune osservazioni. Ricorda infine che la Commissione bilancio, nell'esame del precedente schema di decreto in materia di fabbisogni *standard* delle province e delle città metropolitane, aveva preso atto del parere precedentemente espresso dalla Commissione bicamerale condividendone i contenuti.

Il presidente TONINI, non essendovi richieste di intervento, rimanda alle sedute di domani l'espressione del parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2754) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LAI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire la relazione tecnica di passaggio, al fine di verificare l'equilibrio finanziario del testo risultante dalla prima lettura parlamentare. Inoltre occorre acquisire specifica conferma che l'installazione di sistemi di videosorveglianza, come prevista dall'articolo 7, comma 2-*ter*, non può generare oneri ulteriori rispetto a quelli quantificati, quali quelli di manutenzione o gestione dei nuovi sistemi. Occorre poi conferma che l'articolo 7, comma 2-*bis*, nel prevedere assunzioni a tempo indeterminato, non sia in grado di determinare effetti sui saldi di finanza pubblica in relazione all'utilizzo di risparmi di spesa. Sempre in relazione all'articolo 7, va confermato che l'attività aggiuntiva prevista per le commissioni dal comma 2-*quater*, sia effettivamente realizzabile nell'ambito delle risorse esistenti a legislazione vigente. Per ulteriori approfondimenti rinvia alla Nota di lettura n. 169 del Servizio del bilancio del Senato. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2233-B) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 7 occorre acquisire chiarimenti in ordine all'estensione dei contributi ad amministratori e sindaci di cui al comma 1, capoverso 15-*bis*, in quanto non è chiaro quale sia la prestazione a favore di tali soggetti a fronte dell'aliquota contributiva prevista dall'ultimo periodo.

Occorre altresì acquisire chiarimenti in ordine alla modifica apportata dalla Camera dei

deputati all'articolo 9, comma 1, circa la deducibilità delle spese di viaggio e soggiorno per le spese della formazione posto che il calcolo delle minori entrate è rimasto lo stesso. La relazione tecnica al disegno di legge originario presentato in Senato stimava infatti numero di beneficiari che nella relazione tecnica di passaggio appare minore di quello iniziale senza una chiara spiegazione delle ragioni.

In relazione all'articolo 25, occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura con riferimento alla lettera *a)*. Invece, con riferimento alle risorse di cui alla lettera *d)* appare necessario appurare che l'utilizzo di risorse destinate al cofinanziamento dei fondi europei non metta a rischio tale utilizzo e le finalità di quel fondo.

Per ulteriori osservazioni si rinvia alla nota n. 172 del Servizio del Bilancio

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(447) ***Maria RIZZOTTI. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri***

(1611) ***VACCARI ed altri. - Disciplina delle attività funerarie***

(2492) ***MANDELLI ed altri. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri***

(Parere alla 12a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il testo unificato elaborato dalla Commissione di merito si propone di rivedere e modificare l'intera materia relativa al settore funerario, sia in ordine ai compiti degli enti territoriali, sia degli organismi sanitari che operano sul territorio, sia degli operatori commerciali del settore. Occorre pertanto acquisire una relazione tecnica che renda evidente l'innovazione legislativa che il disegno di legge propone rispetto alla legislazione vigente al fine di poter individuare la corretta copertura degli oneri. In particolare, approfondimenti si rendono necessari in relazione agli articoli 3, comma 4, 6, 9, 10, comma 12 e seguenti, 15, 16, 18, 19 e 20. La relazione tecnica si rende altresì necessaria in quanto il provvedimento stabilisce oneri amministrativi sia in capo agli enti territoriali che all'Agenzia dell'entrate che dell'ISTAT rispetto ai quali appare necessario un approfondimento al fine di valutare il possibile impatto finanziario (articolo 21). Infine, il provvedimento prevede all'articolo 22 un aumento delle detrazioni fiscali, sia in termini di entità di quelle esistenti che di nuove detrazioni, per le quali non è prevista nessuna quantificazione dell'onere e nessuna copertura finanziaria.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore sulla necessità di disporre di una relazione tecnica unitaria in cui i diversi Ministeri competenti coinvolti forniscano tutti i chiarimenti necessari. Assicura, in ogni caso, l'impegno del Governo a fornire le delucidazioni richieste in tempi rapidi.

Il PRESIDENTE ricorda che il settore funerario è caratterizzato da un elevato livello di evasione fiscale e che pertanto eventuali interventi diretti a prevedere un aumento delle detrazioni

fiscali potrebbero avere, nel lungo periodo, effetti virtuosi consentendo un recupero di gettito attualmente sottratto all'Erario. Resta il fatto che, allo stato attuale, sia necessaria una corretta quantificazione degli oneri e un'adeguata copertura, senza la quale il parere della Commissione bilancio non potrà che essere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2304) ***Paola PELINO ed altri. - Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone***

(2355) ***Stefania PEZZOPANE ed altri. - Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio***

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre anzitutto acquisire conferma dal Governo della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura del provvedimento di cui all'articolo 4. Inoltre, occorre chiarire se le suddette risorse possano essere sufficienti a sostenere le finalità previste dall'articolo 2 del disegno di legge e a coprire le spese per il funzionamento del Comitato promotore delle celebrazioni di cui all'articolo 3.

In merito agli emendamenti, occorre valutare la proposta dei relatori 3.200. Occorre altresì valutare la proposta 4.1. Comportano maggiori oneri le identiche proposte 3.14 e 3.200/11. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che, per quanto riguarda la norma che prevede una copertura a carico del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (Fispe), le relative risorse sono attualmente disponibili. Mette poi a disposizione della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato che propone di apportare alcune modifiche al testo affinché risulti chiaro che gli oneri ivi previsti devono essere coperti dalla norma avente carattere generale contenuta all'articolo 5. Segnala che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo starebbe predisponendo una relazione tecnica in cui recepisce tali rilievi. La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede conto dei motivi per cui le proposte emendative 3.14 e 3.200/11 presentino maggiori oneri.

Il PRESIDENTE propone di rinviare i necessari approfondimenti, anche sugli emendamenti, a una fase successiva, quando la Commissione si sarà espressa sul testo del provvedimento. Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1110) ***Paola PELINO ed altri. - Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana***

(1410) ***BOCCHINO ed altri. - Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio*** **Italian parlamentary Committee for Space**

(1544) ***TOMASELLI ed altri. - Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana***

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 1° marzo.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) ***PAGLIARI ed altri. - Codice del processo tributario***

(Parere alle Commissioni 2ª e 6ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il vice ministro MORANDO ricorda che la Ragioneria generale dello Stato ha evidenziato come la trasformazione delle commissioni tributarie in tribunali a carattere professionale possa comportare oneri assai rilevanti. Propone pertanto che la Commissione esprima un parere contrario sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dal momento che questo provvede ad istituire dei tribunali tributari senza quantificare l'onere relativo e senza prevedere una corretta copertura.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(968) ***PAGLIARI ed altri. - Norme in materia di domini collettivi***

(Parere alle Commissioni 2a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ricorda che è pervenuta una relazione tecnica positivamente verificata. Propone pertanto l'espressione di un parere di nulla osta sul testo del provvedimento.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2134) ***Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri: Laura Garavini ed altri: Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa della relazione tecnica di passaggio richiesta al Governo.

Il vice ministro MORANDO comunica che il Ministero della giustizia ha predisposto una relazione tecnica su cui la Ragioneria generale dello Stato si è espressa negativamente. La Ragioneria generale dello Stato, in particolare, ha rilevato che l'articolo 15 del provvedimento contiene disposizioni onerose già presenti nel nostro ordinamento giuridico introdotte con la legge di stabilità per il 2016: tale norma, pertanto, necessita di una riformulazione. Viene segnalato, inoltre, che la relazione tecnica non esamina gli articoli da 16 a 19 sui quali, anche se formalmente di competenza del Ministero dell'interno, spetta comunque all'Amministrazione principale predisporre un'analisi tecnica.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2236) ***Gianluca ROSSI ed altri. - Disposizioni per favorire l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici in favore di studenti con disturbo specifico dell'apprendimento***

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una relazione tecnica negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) segnala che la scorsa settimana, in sede di esame del disegno di legge n. 2705 di conversione del decreto-legge n. 13/2017, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale, le Commissioni di merito hanno approvato l'emendamento 19.47 (testo 3), in materia di Croce rossa, su cui la Commissione bilancio si era espressa negativamente, dopo che il rappresentante del Governo aveva dichiarato che tale proposta, priva ancora di relazione tecnica, sarebbe stata bollinata in tempi rapidi dalla Ragioneria generale dello Stato e che pertanto le Commissioni riunite, ove lo ritenessero, potevano procedere all'approvazione di quel testo. Reputa pertanto del tutto inusuale che un rappresentante del Governo intervenga in una Commissione di merito preannunciando la verifica positiva di un emendamento, con ciò prevaricando le prerogative proprie della Commissione bilancio. Ricorda infatti che è la Commissione bilancio a dover esprimere un parere sugli emendamenti, basandosi sulle relazioni tecniche predisposte dal Governo. Segnala peraltro che la relazione tecnica sull'emendamento in questione appare poco chiara, dal momento che prevede la rinuncia a un maggior gettito. Fa presente infine che i tempi di esame delle relazioni tecniche sono troppo ristretti per poterne consentire un esame adeguato e che spesso la Commissione bilancio si trova a esprimere pareri non ostativi senza aver potuto svolgere i necessari approfondimenti.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione bilancio aveva inizialmente dato parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su due proposte emendative (19.47 (testo 3) e 13.0.1 (testo 2)), che successivamente le Commissioni di merito hanno approvato. Il giorno seguente la Commissione bilancio ha quindi rivisto il parere sulla proposta 19.47 (testo 3) in una sede diversa, ossia in sede di parere per l'Assemblea, dal momento che nel frattempo era pervenuta una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Tale proposta emendativa, pertanto, avendo ricevuto il nulla osta da parte della Commissione bilancio, qualora dovesse essere riproposta nel maxi emendamento in fase di predisposizione da parte del Governo, non sarebbe soggetta a ulteriori rilievi. Più in generale ricorda che il lavoro svolto dalla Commissione bilancio deve tener conto di volta in volta delle diverse circostanze e della tempistica con cui le altre Commissioni svolgono la loro attività. A seconda dei casi, infatti, taluni possono ritenere che la Commissione proceda con troppa prudenza o con eccessiva celerità, in realtà anche dovendosi adeguare alle modalità con cui si svolge il lavoro nelle Commissioni referenti. In ogni caso, la Commissione, nello svolgere la propria attività, si attiene sempre a una serie rigida di regole, in particolare per quanto riguarda la necessità di disporre di relazioni tecniche ogni qualvolta queste siano prescritte dal Regolamento, relazioni che sono sottoposte a un attento vaglio che ha natura tecnica anche se l'espressione del parere è un atto posto in essere da un organismo politico.

Il vice ministro MORANDO ricorda che, durante l'esame del disegno di legge in sede referente, aveva personalmente informato le Commissioni di merito del fatto che la Commissione bilancio aveva formulato sull'emendamento 19.47 (testo 3) un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica. Al tempo stesso, aveva reso noto che il Governo aveva predisposto una relazione tecnica sulla stessa proposta, in fase di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato. Ciò premesso il successivo voto delle Commissioni di merito in

assenza del nulla osta da parte della Commissione bilancio rientra nell'ambito delle responsabilità e delle competenze proprie delle Commissioni parlamentari. Ricorda infine che il giorno successivo, nel momento in cui è pervenuta la relazione tecnica positivamente verificata, anche la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sulla proposta 19.47 (testo 3). Da ultimo, fa presente che la rinuncia al maggior gettito prevista nella relazione tecnica citata dalla senatrice Bulgarelli è una formulazione correttamente utilizzata dal Dipartimento delle finanze nel predisporre le proprie note ed è una motivazione normalmente utilizzata per l'espressione dei pareri non ostativi in casi come quelli dell'emendamento in questione.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.4.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 718 (pom.) del 28/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 28 MARZO 2017
718ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 17,50

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2705

Il presidente TONINI informa che, durante la discussione in Assemblea del disegno di legge n. 2705, di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale nonché per il contrasto all'immigrazione illegale, il Governo ha presentato l'emendamento 1.900, sul quale ha posto la questione di fiducia. L'emendamento è stato trasmesso dal Presidente del Senato, affinché, in relazione all'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, la Commissione bilancio possa informare l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria. Ad una prima verifica risultano compresi nel testo depositato dal Governo tutti gli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite in sede referente con sole due particolarità da segnalare: l'emendamento 19.47 (testo 3), che interviene sul processo di riforma della Croce rossa, non è incluso in quanto dichiarato inammissibile dalla Presidenza del Senato. Inoltre, è stato inserito l'emendamento 13.0.1 (testo 2), nonostante avesse ottenuto un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Questa seconda circostanza merita di essere segnalata, in quanto la riproposizione nell'emendamento di fiducia di un emendamento dichiarato privo di copertura finanziaria, pur nell'autonomia spettante al Governo, non rappresenta un precedente edificante. In ogni caso, la disposizione è ora assistita da relazione tecnica come tutto il resto dell'emendamento di fiducia. Al riguardo, va notato che la verifica positiva è collegata ad una riformulazione indicata dalla stessa relazione tecnica.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) ritiene più corretto richiamare il parere contrario già espresso, non rilevando in questa fase la positiva valutazione della Ragioneria generale dello Stato su un testo

riformulato.

Il PRESIDENTE fa presente che il parere contrario era stato espresso per assenza di relazione tecnica, e che pertanto la sua redazione e positiva verifica rappresentano un fatto di cui tenere conto.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede di chiarire l'esatta portata della modifica richiesta dalla relazione tecnica, atteso che ad una prima analisi il testo appare solo riscritto in altra forma.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede quali siano le conseguenze di una richiesta di modifica dell'emendamento sul quale il Governo ha già posto la questione di fiducia.

Il PRESIDENTE, in relazione all'ultimo intervento, ricorda che vi è una costante prassi nel senso che il Governo può dichiarare di accettare la segnalazione proveniente dalla Commissione bilancio e conseguentemente dichiarare che il voto di fiducia andrà a svolgersi sul testo riformulato.

Il vice ministro MORANDO precisa che la differenza tra l'emendamento 13.0.1 (testo 2) e la proposta di riformulazione proveniente dalla Ragioneria generale dello Stato è la seguente: prima si consentiva una deroga senza limiti alla legislazione vigente nel variare la composizione delle Commissioni di concorso, mentre ora ci si limita a diminuire la soglia minima di candidati per ciascuna Sottocommissione, documentando che il maggior fabbisogno di Commissari, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, è compensato dalle minori spese di missione, derivanti dalla più celere conclusione della procedura concorsuale.

Nessuno chiedendo di intervenire, si impegna a riferire al Presidente del Senato quanto emerso nel corso del dibattito svoltosi.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 29 marzo 2017, già convocata alle ore 9, è sconvocata. Avverte altresì che la seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, è anticipata alle ore 14.30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,20.

1.4.2.5. 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.5.1. 7ª(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 336 (pom.) del 28/02/2017

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2017
336ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2705) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale***
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice IDEM (*PD*), segnalando che attiene alla competenza della Commissione l'articolo 13 del decreto-legge in esame, relativo all'assunzione di funzionari della professionalità giuridico-pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale. Precisa in proposito che il comma 1 autorizza il Ministero della giustizia ad avviare, nel biennio 2017-2018, apposite procedure concorsuali per l'assunzione di un numero massimo di 60 unità nei profili sopra citati. Dopo aver evidenziato che, in base al comma 2, tali procedure sono disposte in deroga ai limiti vigenti in materia di *turn over*, dà conto delle risorse stanziate per tali obiettivi, previste dal comma 3.

Rileva altresì che la norma ha lo scopo di supportare gli interventi educativi e i programmi di inserimento lavorativo per un migliore trattamento dei soggetti richiedenti asilo e protezione internazionale, dando piena attuazione alle nuove funzioni e ai compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015. In conclusione dà conto della copertura degli oneri e sottolinea che, secondo la relazione tecnica, tali assunzioni non avverranno prima del mese di settembre 2017.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(313) ***Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea***

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente relatore MARCUCCI (*PD*), premettendo che il disegno di legge in titolo, all'esame della 9a Commissione, è volto a promuovere la dieta mediterranea anche per quanto concerne gli aspetti culturali connessi a tale stile alimentare, nonché per diffondere quest'ultimo nei sistemi di ristorazione collettiva, ed in particolare nelle mense scolastiche. Tiene a precisare preliminarmente che gli obiettivi culturali sottesi al provvedimento andrebbero perseguiti con la partecipazione qualificata del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tenuto conto che al Dicastero compete in maniera esclusiva la tutela e, in maniera concorrente, la valorizzazione del patrimonio culturale ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Quanto all'istituzione di un marchio per la dieta mediterranea - patrimonio dell'umanità, di cui agli articoli 2, comma 1, lettera *c*), e 6, manifesta dubbi sulla proposta contenuta nel testo, in ragione del fatto che l?utilizzo dei marchi UNESCO, associato alle Convenzioni del 1972 e 2003, è soggetto ad una precisa disciplina, peraltro di carattere multinazionale. Suggerisce dunque di sopprimere il riferimento al marchio, come del resto previsto dall'emendamento 6.1 (testo 2) presentato nella sede di merito dal relatore.

Sempre l'articolo 2, al comma 2, lettera *b)* - prosegue il Presidente relatore - menziona le mense scolastiche quali potenziali destinatari della dieta mediterranea, mentre la lettera *c*) attiene all'elaborazione di modelli innovativi per la fruizione dei relativi prodotti all'interno dei contesti socio-culturali nei territori di provenienza, in modo da valorizzare tanto il patrimonio culturale immateriale, quanto quello materiale, considerato che la dieta mediterranea è già inserita nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Il medesimo articolo 2, comma 2, lettera *d*), stabilisce la predisposizione di attività formative e divulgative sulla dieta mediterranea anche attraverso la collaborazione con istituti scolastici di ogni ordine e grado per la programmazione, nell'ambito dei piani di offerta formativa integrativa, di progetti didattici sui medesimi temi.

Ritiene poi che l'articolo 2, comma 2, lettera *f)*, includa impropriamente la dieta mediterranea nei "siti iscritti nella lista del patrimonio culturale materiale dell'umanità". In proposito, reputa non del tutto corretta l?associazione tra l?elemento "dieta mediterranea", riconosciuto dalla Convenzione del 2003 sul patrimonio immateriale, e i siti iscritti nel patrimonio materiale, in quanto questi ultimi sono riferiti alla Convenzione UNESCO del 1972 sulla protezione del patrimonio mondiale, basata su diversi fondamenti, criteri, valori e procedure. Paventa quindi il rischio che tale associazione ingeneri equivoci, anche in riferimento al rapporto con la locazione geografica.

Fa presente inoltre che l'articolo 3 istituisce il Comitato per la tutela e valorizzazione della dieta mediterranea, del quale fanno parte, rispettivamente, anche un esperto designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno designato dal Dicastero dei beni culturali. Oltre a segnalare l'esigenza di inserire la corretta denominazione di quest'ultimo Ministero, ritiene che la rappresentanza dell'Amministrazione dei beni culturali nel suddetto Comitato debba essere incrementata, tenuto conto dei compiti che esso svolge.

Relativamente all'articolo 4, comma 3, il Presidente relatore suggerisce di includere anche il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo tra i Dicasteri chiamati ad adottare iniziative di promozione e comunicazione della dieta mediterranea.

Quanto all'articolo 5, relativo alla promozione della dieta mediterranea nei servizi di mensa scolastica, fa notare che l'articolo 4 del decreto-legge n. 104 del 2013, come modificato dalla legge n. 107 del 2015, già reca una disciplina analoga a quella in esame. Considerato che le norme del disegno di legge in titolo sembrano dunque sovrapporsi a disposizioni analoghe, peraltro già in vigore, preannuncia l'intenzione di proporre alla Commissione di merito la soppressione dell'articolo 5.

Segnala conclusivamente che l'articolo 7, comma 1, potrebbe introdurre ambiguità terminologiche connesse alla denominazione del Fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea - patrimonio dell'umanità. A ciò aggiunge che il comma 3 reca una novella alla legge n. 77 del 2006, la quale è oggetto di modifica anche da parte del disegno di legge n. 2371, approvato in via definitiva dalla 7a Commissione. Sul punto, alla luce del testo approvato dalla 7a Commissione, il Presidente relatore propone una ridefinizione più puntuale degli elementi del patrimonio culturale immateriale di cui alla Convenzione UNESCO del 2003, provvedendo anche ad una loro opportuna distinzione rispetto all?attività di valorizzazione e gestione del patrimonio materiale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2236) ***Gianluca ROSSI ed altri. - Disposizioni per favorire l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici in favore di studenti con disturbo specifico dell'apprendimento***

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice PUGLISI (*PD*) segnala che il disegno di legge in titolo prevede agevolazioni fiscali per l'acquisto e per l'uso di strumenti compensativi e di sussidi in favore di studenti cui è stato diagnosticato un disturbo specifico dell'apprendimento (DSA). Fa presente che il provvedimento è composto di due articoli e mira a completare il pacchetto di misure previste dalla legge n. 170 del 2010. Ricorda in particolare che, ai sensi di tale legge, la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia sono definite quali disturbi specifici di apprendimento, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di *deficit* sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

Riepiloga indi brevemente gli obiettivi della citata legge n. 170: garantire per le persone con DSA il diritto all'istruzione e promuoverne il successo formativo e scolastico; limitare i disagi relazionali; adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle esigenze formative degli studenti in oggetto; formare gli insegnanti e al contempo sensibilizzare i genitori; promuovere la diagnosi precoce e i percorsi didattici riabilitativi; garantire pari opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale. La stessa legge, all'articolo 5, prevede che gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.

Dopo aver richiamato in proposito anche le misure contenute nell'atto del Governo n. 378, rammenta che le scuole garantiscono: l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonche' misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.

Tornando al provvedimento in esame, fa presente che l'articolo 1, con una modifica all'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), introduce una nuova agevolazione nella forma di detrazione d'imposta per le spese sostenute dai genitori in favore dei minori, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere. La seconda nuova agevolazione consiste nell'applicazione dell'aliquota IVA al 4 per cento nel caso dell?acquisto di strumenti tecnici e informatici necessari all'apprendimento e alla comunicazione verbale dei minori con diagnosi di DSA.

In conclusione, evidenzia che secondo l'articolo 2 alla copertura degli oneri, stimati in 21 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2017, si provvede attraverso una corrispondente riduzione del "Fondo per interventi strutturali di politica economica".

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione (n. 377)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera *b*), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica la 1a Commissione ha espresso le proprie osservazioni sull'atto in titolo, nelle quali sono contenuti alcuni rilievi in merito sia all'esigenza di un rispetto più puntuale del principio di delega, sia all'articolato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (n. 378)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera *c*), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica la 1a Commissione ha espresso le proprie osservazioni sull'atto in titolo, avanzando alcuni rilievi riferiti all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 6, comma 1.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2287-*bis*) ***Delega al Governo per il codice dello spettacolo***
(459) ***Emilia Grazia DE BIASI. - Legge quadro sullo spettacolo dal vivo***
(1116) ***Laura BIANCONI. - Legge quadro per lo spettacolo dal vivo***
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con riferimento agli atti in titolo, ha audito la scorsa settimana i rappresentanti dell'Ente nazionale protezione animali (ENPA), della Lega anti vivisezione (LAV), dell'Ente nazionale circhi (ENC), del Club amici del circo (CADEC), della Federazione europea detentori e proprietari di animali esotici e domestici (FEDEA), dell'Associazione nazionale Fondazioni lirico-sinfoniche (ANFOLS), delle Istituzioni concertistico-orchestrali (ICO), della Fondazione Milano (Scuole civiche), del Tavolo permanente delle federazioni bandistiche italiane, della Conferenza europea dei produttori di strumenti musicali (CAFIM), della Rete dei festival, dell'Associazione italiana musicisti jazz (MIDJ), dell'Associazione nazionale di festival jazz italiani (I-JAZZ), e oggi alcuni artisti e professionisti del settore, i quali hanno consegnato o preannunciato documentazioni che - unitamente ad eventuali integrazioni - saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, con riferimento all'esame degli schemi di decreto legislativo attuativi della legge n. 107 del 2015 (Buona scuola), l'Ufficio di Presidenza - integrato dai rappresentanti dei

Gruppi - ha audito oggi i rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), i quali hanno preannunciato una documentazione che - unitamente a eventuali integrazioni - sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.5.2. 7ª(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 337 (pom.) del 01/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCOLEDÌ 1° MARZO 2017
337ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CONTE
indi del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Borletti Dell'Acqua Buitoni e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione n. 3-03151 della senatrice Montevecchi su una procedura di selezione di giovani laureati per attività di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale precisando, in primo luogo, che da specifici accertamenti svolti presso le competenti strutture del Ministero risulta che tutti i pagamenti relativi al programma "500 giovani per la cultura" sono stati effettuati. Per quanto invece riguarda il proseguimento del tirocinio e le aspettative di assunzione, fa presente che, pur comprendendo le aspirazioni dei giovani, l?avviso pubblico del 6 dicembre 2013 era chiaro nei suoi fini e limiti fin dall?intestazione: ritiene pertanto che coloro i quali hanno partecipato al bando fossero consapevoli della durata di dodici mesi del tirocinio. Ricorda del resto che tale limite era determinato dallo stanziamento complessivo di 2,5 milioni di euro, corrispondenti all?indennità di 5.000 euro lordi per ciascun partecipante al programma, stabilito dal decreto legge n. 91 del 2013.

A proposito del tipo di rapporto, precisa che lo stesso avviso pubblico, al comma 3 dell?articolo 5, specifica che il programma formativo non costituisce in alcun modo e non dà luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato e che, quindi, non sono ad esso applicabili le normative di legge e contrattuali previste per i lavoratori subordinati; fa notare inoltre che, secondo il successivo comma 5,

il rilascio dell?attestato di partecipazione non comporta obblighi di assunzione da parte del Ministero.

Afferma dunque che un?aspettativa di stabilizzazione, per quanto comprensibile, non aveva un?oggettiva giustificazione, sia per la natura del programma formativo, sia per quanto stabilito dall?articolo 97 della Costituzione in merito all?obbligo di assunzione nella Pubblica amministrazione tramite procedura concorsuale specifica.

In relazione al concorso per 500 funzionari, sottolinea che, in questo caso, l?Amministrazione ha bandito un vero e proprio concorso per l?assunzione di funzionari il cui numero prestabilito è solo per mera coincidenza uguale a quello del bando del 6 dicembre 2013, dal momento che esso è stato invece stabilito dall?articolo 1, comma 328, della legge n. 208 del 2015. Rileva peraltro che nel bando di concorso i tirocini svolti presso il Ministero dai candidati sono stati espressamente previsti all?articolo 10, comma 2, lettera *b*), laddove si stabilisce che sono assegnati fino a un massimo di 5 punti, con il limite di 3 per anno, all?esperienza professionale acquisita tramite tirocini.

In ordine al ricorso tuttora pendente presso il TAR Lazio, evidenzia che alcuni dei ricorrenti sono stati ricevuti dalla Direzione generale educazione e ricerca, in qualità di rappresentanti dei 500 giovani, in occasione della pubblicazione del decreto 24 marzo 2016, relativo al bando di concorso per 500 funzionari, e che in tale occasione era già stato loro illustrato esattamente quanto riferito.

Conclude accennando alle professioni dei beni culturali, cui l?Amministrazione annette particolare interesse. Al riguardo, riferisce che gli uffici competenti hanno già individuato il quadro dei requisiti di abilità, conoscenze e competenze dei singoli professionisti e svolto le procedure di consultazione delle diverse associazioni professionali, portando pertanto a compimento gli adempimenti preliminari alla costituzione degli elenchi previsti dalla legge n.110 del 2014, che potrebbero essere attivati entro l?anno in corso.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, prendendo atto anzitutto con favore che tutti i giovani sono stati remunerati. Tiene peraltro a precisare che l'interrogazione è stata presentata ad agosto 2016 e, successivamente a tale data, non erano disponibili notizie aggiornate. A seguito delle informazioni del Sottosegretario si compiace che tutti i pagamenti siano stati effettuati anche se il compenso, già esiguo, si è ulteriormente ridotto nel tempo.

Quanto al limite temporale di durata dell'attività, pari a dodici mesi, riconosce che ciò è previsto dal bando ma precisa che i tirocinanti avevano chiesto proprio una proroga del bando sulla base di motivazioni che giudica ragionevoli, essendo riferite al mancato completamento delle relative attività. Preannuncia pertanto la presentazione di un ulteriore atto di sindacato ispettivo per conoscere se e in che modo siano state completate la suddette attività, tanto più che le finalità del bando possono essere ritenute a suo avviso condivisibili.

Ritiene invece insoddisfacenti le comunicazioni rese in relazione alle professionalità del settore dei beni culturali, in quanto si sarebbe aspettata una risposta affermativa circa la compilazione dei summenzionati elenchi, al fine di dare pieno riconoscimento a tali figure professionali.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-03288 della senatrice Blundo sulla gratuita consultazione e fruibilità dei dati sull'adozione dei testi da parte delle scuole italiane raccolti dall'Associazione italiana editori (AIE), premettendo che il Ministero si adopera al fine di salvaguardare la concorrenza e il mercato della vendita dei libri scolastici e garantisce a tutti gli operatori economici l?accesso gratuito e non discriminatorio a tali dati.

Informa quindi che il 24 giugno 2014 il Ministero ha stipulato un protocollo d?intesa con l?Associazione italiana editori (AIE) per la "rilevazione dei dati connessi con le dotazioni dei libri di testo delle scuole ed istituti del primo e del secondo ciclo di istruzione". Dalla combinazione della banca dati del Dicastero (contenente l?anagrafe delle scuole) e della banca dati relativa ai libri di testo editi (catalogo dei libri scolastici), alimentata ed aggiornata in base alle informazioni fornite dai singoli editori, di cui l?AIE è titolare, e grazie alle istituzioni scolastiche che associano per ciascuna disciplina

insegnata il libro di testo adottato, si determina la banca dati Ministero-AIE che contiene i libri di testo adottati per ciascuna disciplina in ogni classe.

Riferisce poi che, a seguito di sollecitazioni pervenute al Ministero circa l?esclusività da parte dell?AIE della banca dati dei testi scolastici, l'Amministrazione il 15 dicembre 2015 ha rivolto una richiesta di parere all?Autorità garante della concorrenza e del mercato. Con nota del 26 maggio 2016, il Garante ha rilasciato il parere rilevando che, da un punto di vista concorrenziale, il Dicastero deve garantire a tutti gli operatori economici l?accesso gratuito e non discriminatorio ai dati adozionali, in quanto dati pubblici.

Rende noto pertanto che è stato, di seguito, stipulato il 30 giugno 2016 un *addendum* al protocollo di intesa tra il Ministero e l'AIE, con la finalità di consentire al Dicastero di rendere pubblicamente e gratuitamente accessibili le informazioni relative alle scelte adozionali. Conferma perciò che, attualmente, le informazioni circa i testi adottati sono *open data*, pubblicate sul sito del Dicastero e disponibili, quindi, a tutti gli operatori che ne avessero necessità, tento più che esse sono state rese pubbliche ogni qual volta le scuole le inserivano. Con riferimento allo scorso anno scolastico, rende noto che sono stati pubblicati tre aggiornamenti del *file* dei dati adozionali relativi alle seguenti date: 4 luglio 2016, 5 agosto 2016 e 12 ottobre 2016. Sottolinea conclusivamente che si sono verificati centinaia di *download* dello stesso *file*, a testimonianza della visibilità, della gratuità e della libera fruizione di questi dati da parte di chiunque fosse interessato.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) ritiene che risposta sia in parte lacunosa, in quanto risulta che prima del 5 luglio l'AIE abbia commercializzato detti prodotti. Non è stato peraltro dato alcun riscontro circa la richiesta di garantire realmente la fruibilità. Domanda inoltre quali siano le iniziative che il Dicastero intende assumere nei confronti di coloro i quali non hanno adeguatamente svolto l'attività di vigilanza. Si dichiara infine parzialmente soddisfatta.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(2574) ***Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Gabriella Giammanco ed altri; Nunzia De Girolamo ed altri; Maria Valentina Vezzali ed altri; Minardo; Nunzia De Girolamo ed altri; Daniela Sbrollini ed altri; Eugenia Roccella; Invernizzi ed altri; Rampelli ed altri; Marti ed altri; Gabriella Giammanco ed altri; Silvia Chimienti ed altri

(Parere alla 11a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore TOCCI (*PD*), il quale mette a disposizione dei senatori una nota di sintesi sul provvedimento, ricordando che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla 11a Commissione. Afferma preliminarmente che il disegno di legge approvato in prima lettura rappresenta, a suo avviso, un esempio di errata redazione di un testo normativo, in quanto esso presenta due difetti.

In primo luogo, pare ispirato alla cosiddetta "legislazione giornalistica", consistente nella volontà di dare immediate risposte ad eventi contingenti, elaborando così leggi disorganiche, recanti una visione parziale dei problemi in quanto dettate dall'emozione e dall'emergenza del momento.

Una ulteriore criticità consiste nel sovrapporre diverse iniziative legislative sulla stessa materia, dando vita a una cosiddetta "legislazione bulimica". Nel ritenere opportuno contrastare tale modalità di legiferare, passa all'esame dell'articolato, segnalando che in esso si introduce il tema della videosorveglianza, tra l'altro, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia, indubbiamente a seguito di spiacevoli fatti di cronaca. Tiene comunque a precisare che la telesorveglianza, qualora sia necessaria, può essere disposta per iniziativa della magistratura, senza appositi provvedimenti legislativi. Reputa dunque inopportuno prevedere per legge tale possibilità perché essa avrebbe una valenza *erga omnes,* a suo avviso eccessiva, e testimonierebbe il fallimento della scuola, in quanto essa non sarebbe in grado di prevenire e controllare comportamenti inadeguati.

Fa presente altresì che è prevista una valutazione attitudinale per il personale di tali istituti: si domanda in proposito cosa si intenda con tale dizione, tenuto conto che gli educatori e i docenti compiono un preciso percorso formativo. Nel ritenere anche tale requisito eccessivo, paventa il rischio che ciò evochi una volontà di controllo estranea alla attività pedagogica.

Segnala peraltro che le norme sulla formazione degli operatori degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, contenute nel provvedimento in titolo, impattano anche sull'atto del Governo n. 377 (formazione iniziale e accesso all'insegnamento), previsto dalla legge n. 107 del 2015. In proposito, giudica fuori luogo inserire disposizioni in materia quando la formazione di tali soggetti è disciplinata in maniera organica da altri provvedimenti legislativi. Ciò, anche in considerazione del disegno di legge n. 2443, attualmente all'esame della 7a Commissione, che individua con precisione il profilo professionale degli educatori socio-pedagogici e socio-sanitari.

Ipotizza inoltre che gran parte delle materie trattate nel provvedimento rientrino nella competenza regionale. Richiama dunque l'attenzione della Commissione su tali profili in vista del parere da esprimere alla Commissione di merito.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*) domanda quali siano i tempi per l'espressione del parere e se sia possibile richiedere un'assegnazione congiunta con l'11a Commissione.

La senatrice PUGLISI (*PD*) condivide le perplessità manifestate dal relatore, domandando altresì ragguagli sul seguito dell'esame.

Anche la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) chiede se sia possibile una eventuale assegnazione alle Commissione riunite 7a e 11a.

Il presidente CONTE fa presente che il provvedimento è stato incardinato in Commissione lavoro, la quale ha in corso un'attività conoscitiva informale. Si riserva pertanto di riferire al presidente Marcucci tali richieste, fermo restando che attualmente la 7a Commissione è competente in sede consultiva.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2705) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale***

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice IDEM (*PD*) dà conto di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*) ritiene che la stringatezza del parere dimostri il notevole imbarazzo della maggioranza rispetto al provvedimento in titolo. Afferma infatti che, sebbene nelle tematiche relative all'immigrazione siano fondamentali gli interventi educativi, il resto del decreto-legge testimonia a suo avviso un passo indietro rispetto alle politiche di integrazione, tenuto conto delle disposizioni in esso contenute. Per tali motivazioni, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), nel concordare con le considerazioni della senatrice Petraglia, chiede chiarimenti sulle professionalità giuridico-pedagogiche, previste dall'articolo 13, segnalando altresì che il mediatore culturale è una figura professionale di grande importanza, cui va riconosciuto un ruolo specifico, non limitato alla conoscenza della lingua dei migranti. Ritiene infatti che tali professionisti debbano anche possedere una profonda conoscenza delle culture dei Paesi di provenienza di tali soggetti, onde scongiurare problematiche successive. Fa presente poi che per diventare mediatore culturale devono essere effettuati appositi *master* o svolti corsi a livello regionale, pur in assenza di un univoco riconoscimento di tale figura professionale. Si domanda pertanto in che modo possa essere accertata la qualità di tali percorsi. Chiede dunque alla relatrice di inserire dette indicazioni nello schema di parere, sollecitando ulteriormente maggiori dettagli sul profilo delle professionalità giuridico-pedagogiche.

La senatrice PUGLISI (*PD*) si associa a tale richiesta di chiarimenti, tenuto conto che la professione dell'educatore e del pedagogista è oggetto di uno specifico disegno di legge all'esame della Commissione (Atto Senato n. 2443). Suggerisce pertanto di inserire una osservazione nello schema di parere al fine di sottolineare tale aspetto.

Il senatore LIUZZI (*CoR*), pur ritenendo assai interessanti i rilievi posti, invita a tener conto del fatto che, al di fuori delle conoscenze della Commissione, possano esistere percorsi professionali nei settori giuridico-pedagogici, come richiesto dall'articolo 13. Invita dunque a prestare particolare attenzione a tali profili.

Il senatore MARIN (*FI-PdL XVII*) ritiene che le considerazioni avanzate abbiano un preciso significato anche alla luce del disegno di legge n. 2583 sulla protezione dei minori non accompagnati. Chiede perciò a sua volta di modificare lo schema di parere per recepire tali osservazioni.

Prende brevemente la parola la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) per precisare di aver appena verificato l'esistenza di specifiche professionalità giuridico-pedagogiche secondo circolari del Ministero della giustizia, riferite però al personale degli istituti penitenziari.

La relatrice IDEM (*PD*) ritiene che le sollecitazioni della senatrice Montevecchi entrino nel merito di una riflessione sistematica sulle competenze delle figure professionali richiamate. Fa notare

comunque che, nelle situazioni di accoglienza o di sostegno a richiedenti asilo, si intrecciano profili giuridici e pedagogici. Sottolinea altresì che saranno i bandi relativi alle procedure concorsuali a prevedere eventuali requisiti formativi. Si dichiara comunque disponibile ad un approfondimento.

Il PRESIDENTE dispone quindi una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,30.

La relatrice IDEM (*PD*) illustra un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Verificato il prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice è posto in votazione e non risulta approvato, registrandosi parità di voti.

(313) ***Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea***
(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) dà conto di uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore CONTE (*AP (Ncd-CpE)*) chiede di rinviare la votazione, onde approfondire le osservazioni contenute nello schema di parere.

La senatrice PUGLISI (*PD*) concorda.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) ritiene preferibile votare nella seduta odierna.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*) si dichiara contraria alla richiesta di rinvio e chiede che sia messa in votazione.

La senatrice PUGLISI (*PD*) chiede se sia possibile una sospensione della seduta onde valutare l'inserimento di una osservazione circa la qualità del cibo nelle mense scolastiche.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) fa presente che porrà anzitutto in votazione la richiesta di rinvio dell'esame. Successivamente, qualora dovesse essere respinta la richiesta di rinvio, valuterà un'eventuale sospensione per approfondire il contenuto dello schema di parere.

La Commissione approva la richiesta di rinvio dell'esame.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) invita tutti i Gruppi a far pervenire eventuali integrazioni allo schema di parere prima della seduta di martedì prossimo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta ulteriore documentazione da parte dell'Istituto italiano di tecnologia di Genova (IIT), i cui rappresentanti sono stati auditi il 26 ottobre 2016 negli Uffici di Presidenza delle Commissioni 7a e 12a riunite, nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato n. 827 (progetto *Human technopole*).

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Comunica inoltre che, con riferimento all'esame dell'atto del Governo n. 383 (scuola italiana all'estero), è pervenuta una documentazione da parte della Direzione generale per la promozione del sistema Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2705

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato l'articolo 13 del decreto-legge in esame, relativo all'assunzione di funzionari della professionalità giuridico-pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale;

rilevato che la norma ha lo scopo di supportare gli interventi educativi e i programmi di inserimento lavorativo per un migliore trattamento dei soggetti richiedenti asilo e protezione internazionale;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

ULTERIORE SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2705

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato l'articolo 13 del decreto-legge in esame, relativo all'assunzione di funzionari della professionalità giuridico-pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale;

rilevato che la norma ha lo scopo di supportare gli interventi educativi e i programmi di inserimento lavorativo per un migliore trattamento dei soggetti richiedenti asilo e protezione internazionale;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:
1. si invitano le Commissioni di merito a sollecitare il Governo affinchè sia assicurato il riconoscimento della professionalità dei mediatori culturali, sulla base di un'adeguata formazione;
2. si invitano le Commissioni di merito a sollecitare il Governo affinchè i bandi per il reclutamento della summenzionata figura professionale giuridico-pedagogica siano elaborati tenendo conto prevalentemente delle competenze pedagogiche, rinvenibili nelle classi di laurea LM50, LM57, LM85 e LM93.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 313

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che gli obiettivi culturali sottesi al provvedimento andrebbero perseguiti con la necessariapartecipazione qualificata del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in ragione delle specifiche attribuzioni ad esso spettanti dalla legislazione vigente in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ivi compreso il paesaggio;

manifestati dubbi sull'istituzione di un marchio per la dieta mediterranea - patrimonio dell'umanità, di cui agli articoli 2, comma 1, lettera *c*), e 6, in ragione del fatto che l?utilizzo dei marchi UNESCO, associato alle Convenzioni del 1972 e 2003, è soggetto ad una precisa disciplina, peraltro di carattere multinazionale;

valutato l'articolo 2, comma 2, lettere *b*) e *c*), in merito al quale si segnala l'esigenza di specificare che si tratta di iniziative di valorizzazione;

ritenuto che l'articolo 2, comma 2, lettera *f*), menzioni impropriamente la dieta mediterranea nei "siti iscritti nella lista del patrimonio culturale materiale dell'umanità";

reputato necessario riequilibrare il ruolo del Dicastero dei beni culturali nell'esercizio dei compiti previsti dagli articoli 2, comma 3, 3, comma 2, e 4, comma 3;

quanto all'articolo 5, relativo alla promozione della dieta mediterranea nei servizi di mensa scolastica, rilevato che l'articolo 4 del decreto-legge n. 104 del 2013, come modificato dalla legge n. 107 del 2015, già prevede al comma 5-*quater* una disciplina analoga;

considerato che l'articolo 7, comma 3, inserisce una novella alla legge n. 77 del 2006, su cui insiste

anche il disegno di legge n. 2371, approvato in via definitiva dalla 7a Commissione in sede deliberante e in corso di pubblicazione;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. all'articolo 1, comma 2, si propone di menzionare espressamente le competenze "dello Stato", oltre a quelle delle regioni e degli enti locali;
2. all'articolo 2, comma 2, lettera *f*), si suggerisce di sopprimere le parole "particolarmente nell'ambito dei siti inseriti nella lista del patrimonio materiale dell'umanità UNESCO", in quanto si introduce una impropria associazione tra l?elemento "dieta mediterranea", riconosciuto dalla Convenzione del 2003 sul patrimonio immateriale, e i siti iscritti nel patrimonio materiale riferiti alla Convenzione UNESCO del 1972 sulla protezione del patrimonio mondiale, basata su diversi fondamenti, criteri, valori e procedure;
3. all'articolo 2, comma 3, si invita a prevedere il concerto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'attuazione degli obiettivi del medesimo articolo;
4. all'articolo 3, comma 2, si segnala l'esigenza, in coerenza con quanto osservato al punto precedente, di riequilibrare la presenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo all'interno del Comitato per la tutela e valorizzazione della dieta mediterranea, stabilendo un numero di rappresentanti paritario a quello dei Ministeri dell?agricoltura e della salute;
5. all?articolo 3, comma 4, lettera *b*) si reputa opportuno sostituire la parola "tutelare", che afferisce attività di stretta competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con "promuovere";
6. all'articolo 4, comma 3, si suggerisce di includere anche il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo tra i Dicasteri chiamati ad adottare iniziative di promozione e comunicazione della dieta mediterranea;
7. le disposizioni previste dall'articolo 5 sembrano sovrapporsi a previsioni legislative già vigenti, per cui si invita la Commissione di merito a valutare la soppressione dell'articolo 5;
8. si invita a valutare l'opportunità di sopprimere il marchio "dieta mediterranea - patrimonio dell'umanità", di cui all'articolo 6, data la particolare disciplina prevista per i marchi UNESCO, e di espungere ogni riferimento al "patrimonio dell'umanità" nel resto dell'articolato;
9. in relazione all'articolo 7, comma 3, tenuto conto che esso incide sulla legge n. 77 del 2006 già oggetto di modifica da parte del disegno di legge n. 2371, approvato in via definitiva dalla 7 a Commissione, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Al fine di rendere coerente con le finalità della presente legge le disposizioni della legge 20 febbraio 2006, n. 77, e successive modificazioni, all?articolo 4 della stessa legge sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: ??d) alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani inseriti nella lista del "Patrimonio mondiale" sotto la tutela dell?Unesco, nonché alla diffusione della loro conoscenza; nell?ambito delle istituzioni scolastiche la valorizzazione si attua anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole; b) dopo la lettera *d-bis) è* aggiunta la seguente: ??d)-*ter*alla salvaguardia, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale immateriale italiano iscritto nelle liste previste dagli articoli 16, 17 e 18 della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 e resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167"; nell?ambito delle istituzioni scolastiche la valorizzazione si attua anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole??.

1.4.2.6. 11^ (Lavoro, previdenza sociale)

1.4.2.6.1. 11ª(Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 297 (pom.) del 28/02/2017

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2017
297ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE
indi del Presidente
SACCONI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Le priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea) (n. 915)
(Parere alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 febbraio.

La senatrice MANASSERO (*PD*) dà conto di uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato. In particolare, sottolinea la necessità di orientare il pilastro dei diritti sociali alle pari opportunità e al pari accesso al mercato del lavoro. A fronte della crescita economica non omogenea, rimarca l'esigenza di interventi di perequazione nel mercato del lavoro e dei sistemi di *welfare*. Evidenzia l'importanza dell'istituto dell'apprendistato come leva per contrastare la disoccupazione giovanile.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) denuncia l'assenza nel programma di lavoro della Commissione europea di novità rilevanti rispetto alle politiche perseguite negli anni passati. Lamenta

gli effetti delle recenti riforme del lavoro, responsabili di un aumento della disoccupazione e di un impiego infruttuoso di ingenti risorse pubbliche.

La senatrice CATALFO (*M5S*), nel preannunciare che i senatori del suo Gruppo presenteranno presso la Commissione di merito una riflessione più approfondita, sottolinea l'esigenza di prendere in adeguata considerazione i punti costitutivi del pilastro sociale europeo. Lamenta carenze nella lotta alla disoccupazione e nell'integrazione dei trattamenti pensionistici al fine di garantire condizioni di vita dignitose. Per definire la nuova architettura dell'Europa sociale, ritiene fondamentale tornare a parlare di reddito minimo garantito

Il senatore ICHINO (*PD*) sottolinea i risultati importanti conseguiti dalla recente riforma del lavoro. Si sofferma sull'aumento dell'occupazione a tempo indeterminato che si registra per la prima volta dopo 35 anni. Ritiene necessario, invece, ridurre il cuneo fiscale retributivo che è fra i più alti d'Europa. Misure in tal senso sono essenziali per una riforma complessiva del mercato del lavoro.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) denuncia la normativa italiana in materia di aggiornamento professionale dei lavoratori marittimi, che lede i principi europei di parità d'accesso al mercato del lavoro. Questi lavoratori infatti sono costretti nel nostro Paese a seguire corsi di formazione a terra, che determinano un aumento non sostenibile di costi per le imprese. Auspica inoltre che l'istituto dell'apprendistato sia liberato da una serie di pastoie burocratiche e che nel settore dell'artigianato sia orientato principalmente alla formazione in azienda.

Il presidente SACCONI invita a riflettere sulle modalità di recepimento delle direttive europee negli Stati membri. Differenti forme di recepimento, pur a partire dallo stesso testo normativo, possono generare fenomeni distorsivi non sostenibili in un mercato del lavoro unico.

Presente il prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata a maggioranza.

(2705) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale***

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente SACCONI (*AP (Ncd-CpE)*), relatore, illustra il testo, per le parti di competenza. Si sofferma in particolare sull'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, che introduce nel decreto legislativo n. 142 del 2015 - in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale - l'articolo 22-*bis*, relativo alla partecipazione di questi soggetti ad attività sociale, su base volontaria e in favore delle collettività locali. Fa presente che tale attività è promossa dal prefetto, d'intesa con i Comuni, anche attraverso la stipula di protocolli di intesa con gli enti locali e le organizzazioni del terzo settore; possono inoltre essere predisposti progetti da finanziare con risorse europee destinate all'immigrazione e all'asilo. La norma riproduce largamente una circolare del Ministero dell'Interno in vigore e potrebbe apparire ultronea; il Presidente relatore riterrebbe utile inserirvi anche la possibilità che i richiedenti asilo concorrano alla manutenzione e gestione dei locali che li ospitano, sottolineandone l'incentivo

virtuoso ed il potenziale risultato di economie di spesa. Propone altresì che ai fini del rilascio di permessi umanitari vengano tenuti in considerazione, in positivo e in negativo, i comportamenti dei richiedenti.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*) chiede chiarimenti sulla tipologia di richiedenti asilo ospitati nelle strutture in questione.

Il presidente SACCONI (*AP (Ncd-CpE)*), relatore, precisa che i richiedenti asilo temporaneamente ospitati non possono considerarsi ancora regolarizzati quanto alle forme della loro presenza nel nostro Paese.

La senatrice D'ADDA (*PD*), richiamato l'intento lodevole del decreto, rappresenta tuttavia la difficoltà degli enti gestori di prevedere ipotesi di risparmio a fronte del lavoro volontario degli ospiti, che non può essere quantificato in anticipo. Esprime altresì forti perplessità sulla possibilità di condizionare il rilascio di permessi umanitari condizionato alla partecipazione ad attività lavorative.

La senatrice CATALFO (*M5S*) evidenzia criticità rispetto al coinvolgimento dei soggetti del terzo settore, tenuto conto anche di alcune esperienze negative, che non devono essere assolutamente incentivate. Ritiene che il coinvolgimento dei richiedenti asilo in attività lavorative, per quanto volontario, possa determinare squilibri nel mercato del lavoro.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) richiama la propria esperienza nella gestione di flussi migratori determinatisi nella provincia di Trento a partire dal 1992, per effetto della guerra nella *ex* Iugoslavia e sottolinea l'importanza del coinvolgimento lavorativo dei richiedenti asilo nelle strutture ospitanti. Manifesta perplessità sulla possibilità di finanziare progetti in questo campo con fondi europei.

Il senatore ICHINO (*PD*), dopo aver citato la disciplina del diritto d'asilo data dall'articolo 10 della Costituzione, si sofferma su esperienze di accoglienza attuate in Svezia e fondate sui principi di autoorganizzazione delle strutture di ricovero, che incontrano il consenso della quasi totalità degli interessati.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) rammenta le condizioni di disumanità alla base dei flussi migratori. Invita a cercare soluzioni conformi ai principi dell'accoglienza e dubita che le ipotesi di coinvolgimento volontario in attività lavorative dei richiedenti asilo possano rimanere realmente tali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO N. 915

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato l'affare assegnato in titolo,
rileva che il documento elenca le 10 priorità politiche individuate dalla Presidenza Juncker e le azioni che prevede di realizzare durante il 2017, focalizzate su tre ambiti chiave, quali migrazioni e frontiere esterne, sicurezza esterna e interna, sviluppo socio-economico e giovani;
apprezza che una delle prime iniziative legislative, preannunciate dalla Commissione europea, sia rivolta ai giovani fino a 25 anni di età e concerna l'innalzamento qualitativo dei tirocini e formule di mobilità per gli apprendisti, anche nel quadro di un rafforzamento dei legami tra università, imprese ed altre organizzazioni, allo scopo di migliorare l'interazione tra la ricerca e l'insegnamento;
valuta positivamente che nella Relazione programmatica, con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro, il Governo abbia preannunciato il proprio impegno per l'attuazione di forme più incisive di coordinamento tra le competenti autorità di controllo nazionali ed internazionali, nonché l'avanzamento del negoziato sulla proposta di revisione della direttiva sul distacco dei lavoratori (COM (2016)128), considerata importante anche dalla Presidenza maltese. In proposito, ricorda il parere favorevole con osservazioni espresso il 3 maggio 2016 (*Doc*. XVIII, n. 125) in riferimento ad alcune scadenze temporali della direttiva, al concetto di "retribuzione", all'applicazione in Italia della tutela dei lavoratori e alla specifica situazione dell'autotrasporto.
Per queste ragioni, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni.
Con riferimento al pilastro europeo dei diritti sociali, reputa positiva la presentazione di una serie di iniziative relative alle problematiche legate alla conciliazione tra vita professionale e vita privata per le famiglie che lavorano, l'accesso alla protezione sociale, l'attuazione della direttiva 2003/88/CE sull'orario di lavoro e la revisione della direttiva 91/533/CEE, sulla dichiarazione scritta che impone al datore di lavoro l'obbligo di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro.

La Commissione inoltre ritiene che, come è stato recentemente evidenziato anche nel corso della Conferenza interparlamentare sulla stabilità, il coordinamento economico e la *governance* europea, tenutosi a Bruxelles lo scorso 30 gennaio-1° febbraio, il pilastro dei diritti sociali, per conseguire mercati del lavoro e sistemi di protezione sociale equi, deve essere orientato alle pari opportunità e pari accesso al mercato del lavoro, compresi lo sviluppo di competenze, l'apprendimento permanente e il sostegno attivo all'occupazione; alle condizioni di lavoro eque, per creare un equilibrio tra i lavoratori e i datori di lavoro; alla protezione sociale sostenibile, incluso l'accesso a servizi essenziali quali l'assistenza all'infanzia, l'assistenza sanitaria e l'assistenza a lungo termine, al fine di assicurare una vita dignitosa e protezione dai rischi.

Di contro, la crescita dell'eurozona, che ha registrato effettivamente un *trend* positivo nel corso degli ultimi anni, non è stata omogenea in tutti i 28 Stati membri ed ha contribuito a dividere ulteriormente il divario tra i Paesi del Mediterraneo e i Paesi del blocco continentale. Ciò ha comportato una crescita diseguale all'interno del mercato comune, con elementi di forte criticità che ne impediscono la crescita equa e sostenibile.
La Commissione richiama pertanto l'esigenza che, in tema di sviluppo della protezione sociale dei cittadini comunitari, sia perseguito l'obiettivo di garantire il funzionamento corretto ed equo dei mercati del lavoro e dei sistemi di *welfare* in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.
La Commissione ritiene altresì necessario focalizzare l'attenzione del Governo sul rilancio dell?apprendistato come leva per contrastare la disoccupazione giovanile, per limitare il ricorso a strumenti, quali i tirocini formativi e di orientamento, quando non correttamente utilizzati, perché disgiunti dal percorso formativo e sullo svolgimento di una seria e capillare attività di monitoraggio nella valutazione dell?offerta formativa contenuta nelle proposte di tirocinio.

1.4.2.6.2. 11ª(Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 298 (pom.) del 01/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 1 MARZO 2017
298ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2705) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale***
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*) apprezza le indicazioni emerse nella seduta di ieri, in cui si precisa che il rilascio del permesso umanitario non può essere condizionato dallo svolgimento di attività lavorative. Ritiene comunque che la partecipazione alla gestione e alla manutenzione delle strutture ospitanti possa rappresentare un'occasione di integrazione dei richiedenti asilo con le comunità locali.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) riconosce che il coinvolgimento in occasioni di lavoro costituisce un'opportunità importante di confronto con le comunità locali. A tal fine auspica che i richiedenti asilo possano svolgere anche attività di insegnamento della lingua e della cultura dei propri Paesi di origine e che possano essere inoltre impiegati in lavori socialmente utili.

Il presidente SACCONI (*AP (Ncd-CpE)*), relatore, dà conto di uno schema di parere, allegato al resoconto, che fa riferimento agli elementi emersi nel corso del dibattito. In primo luogo, sottolinea il richiamo a non promuovere attività lavorative dei richiedenti asilo a favore delle comunità di accoglienza che comportino oneri di finanza pubblica. Ribadisce che il loro coinvolgimento in lavori di manutenzione e gestione delle strutture ospitanti non deve essere inteso come condizione per il rilascio del permesso umanitario. La partecipazione ad attività lavorative costituisce invece una risposta allo spirito di accoglienza da parte delle comunità locali.

La senatrice D'ADDA (*PD*) interviene per sottolineare che le precisazioni fornite dal Presidente relatore rimuovono ogni dubbio circa la possibilità di condizionare il rilascio di permessi umanitari allo svolgimento di attività lavorative e consentono dunque il superamento delle perplessità da lei evidenziate nella precedente seduta.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo, in quanto ritiene che determinate pratiche di accoglienza possano avere effetti negativi sui rapporti fra richiedenti asilo e comunità locali.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel preannunciare voto favorevole, plaude alla scelta di impegnare i richiedenti asilo in attività che possano rivelarsi utili alle comunità locali. Chiede se siano previste dal testo in esame ipotesi di sanzione nel caso di rifiuto a prestare determinate attività lavorative.

La senatrice CATALFO (*M5S*), annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo, confermando le proprie perplessità sul coinvolgimento degli enti del terzo settore, alla luce degli scandali verificatisi proprio nel settore dell'accoglienza degli extracomunitari.

La senatrice MANASSERO (*PD*) apprezza le puntualizzazioni del Presidente, evidenziando come il lavoro sia uno strumento importante di integrazione sociale. Auspica che adeguati strumenti premiali siano rivolti agli enti locali più coinvolti nell'opera di assistenza e di inserimento dei richiedenti asilo. Annuncia conclusivamente il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*), pur dando atto al Presidente di aver accolto le indicazioni del dibattito della seduta di ieri, preannuncia voto di astensione, evidenziando nuovamente le proprie perplessità sulle modalità di coinvolgimento dei richiedenti asilo in attività lavorative volontarie.

Il presidente SACCONI (*AP (Ncd-CpE)*), relatore, ribadisce la necessità di evitare oneri di finanza pubblica. Ritiene che il coinvolgimento dei richiedenti asilo nei termini indicati possa rafforzare sul territorio uno spirito di accoglienza e di comunità, alla luce anche dei lunghi tempi di attesa dei permessi umanitari. La formulazione dello schema di parere intende premiare comportamenti proattivi, senza per questo ledere i principi internazionali sul divieto di lavoro coatto. Esclude la possibilità di un impiego dei richiedenti asilo in attività lavorative che non siano ben precisate, in quanto ciò determinerebbe un'alterazione dei principi di concorrenza nel mercato del lavoro.

Presente il prescritto numero di senatori, mette quindi ai voti lo schema di parere testé presentato, che risulta approvato a maggioranza.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (n. COM (2016) 815 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

La senatrice D'ADDA (*PD*) riassume i capisaldi della relazione svolta nella precedente seduta, ritenendo che la proposta di regolamento soddisfi le esigenze crescenti di mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione europea. In particolare, sottolinea che tale proposta rivolge la dovuta attenzione ai bisogni dei nuclei familiari.

La senatrice CATALFO (*M5S*) ritiene opportuno introdurre nello schema di risoluzione il riferimento a determinati indicatori in materia sociale, al fine di prevenire fenomeni di *dumping*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (n. COM (2017) 11 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 febbraio.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*) anticipa l'intento di presentare uno schema di parere favorevole, dal momento che la proposta di direttiva introduce maggiori livelli di protezione, prevedendo parametri più stringenti per l'esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Canali di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: tirocini e apprendistato (n. 789)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 febbraio.

Il presidente SACCONI (*AP (Ncd-CpE)*), relatore, riassume lo schema di risoluzione, già illustrata nella seduta del 21 febbraio e pubblicata in allegato al resoconto di tale seduta, richiamando lo sforzo volto a conseguire un ampio consenso. Si sofferma, in particolare, sulla parte dispositiva, chiedendo ai Gruppi di segnalare tempestivamente le ulteriori integrazioni che ritengano necessarie. Ritiene infatti che un'ampia convergenza possa avere effetti realmente incisivi nei confronti del Governo, evitando che si continui ad abusare dello strumento dei tirocini e rilanciando, al contrario, l'istituto dell'apprendistato.

La senatrice CATALFO (*M5S*) chiede chiarimenti sul punto della risoluzione relativo alle modalità di svolgimento dell'apprendistato.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) esprime perplessità sulla scelta di valorizzare gli enti bilaterali, che hanno prodotto esperienze non sempre rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro. Plaude invece al coinvolgimento delle parti sociali.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*) richiama il problema dei giovani sportivi, che di fatto sono apprendisti privi di ogni tutela, e chiede che siano inserite precisazioni in tal senso nello schema di risoluzione.

La senatrice MANASSERO (*PD*), nel concordare con le proposte del Presidente, informa che l'ANPAL sta procedendo ad attività di orientamento degli studenti della scuola secondaria. Chiede che il vertice dell'ente sia dunque convocato in audizione.

La senatrice PARENTE (*PD*) ricorda che l'istituto dell'apprendistato è stato disciplinato di recente dai decreti attuativi del *Jobs Act*. Suggerisce un riferimento alla differenza tra l'apprendistato professionalizzante e le altre forme di apprendistato.

La senatrice CATALFO (*M5S*), nell'accogliere la proposta della senatrice Manassero di audire il vertice dell'ANPAL, richiama le differenze tra le regioni sull'età di accesso all'apprendistato.

Il presidente SACCONI (*AP (Ncd-CpE)*), relatore, ritiene necessario che gli strumenti di coprogettazione siano calati nel tessuto imprenditoriale dei diversi territori. A tal fine è necessario

rafforzare un'interlocuzione tra le istituzioni e le parti sociali, dal momento che l'istruzione, la formazione e il lavoro non costituiscono più momenti separati nella storia professionale dei lavoratori. Pertanto, considera necessario coinvolgere gli enti bilaterali di formazione che nel nostro Paese hanno svolto un'importante esperienza formativa, come dimostra ad esempio il settore dell'edilizia. Precisa, infine, che l'età di accesso all'apprendistato è determinata dall'assolvimento degli obblighi scolastici.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, convocata alle ore 9 di domani, giovedì 2 marzo, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2705

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che il provvedimento affronta la problematica del contrasto all'immigrazione illegale e risponde all'esigenza di assicurare una maggiore celerità ai ricorsi giurisdizionali in materia di immigrazione e di protezione internazionale,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.
In primo luogo, si segnala l'esigenza che i lavori dei richiedenti asilo al servizio della comunità di accoglienza non comportino oneri aggiuntivi di finanza pubblica.
Si invitano inoltre le Commissioni di merito a valutare la possibilità di coinvolgere i richiedenti asilo nella gestione e manutenzione dei locali che li ospitano, con lo scopo di favorire il clima di accoglienza e ridurre la loro inattività.

1.4.2.7. 14^ (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.7.1. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 249 (ant.) dell'08/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 8 MARZO 2017
249ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2673) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore MIRABELLI (*PD*) introduce l'esame del disegno di legge in titolo, con il quale si provvede alla ratifica del Protocollo sui privilegi e le immunità del Tribunale unificato dei brevetti (TUB), relativo all?Accordo sull?istituzione del TUB, del 19 febbraio 2013, ratificato con legge n. 214 del 2016.

Al riguardo, ricorda che, inizialmente, l?Italia si era dichiarata indisponibile ad aderire ad un accordo che prevede l?utilizzo di tre lingue ufficiali (inglese, francese e tedesco) tra cui non figura l?italiano, mentre poi ha mutato posizione, aderendo, il 2 luglio 2015, alla cooperazione rafforzata, a cui partecipano oggi 25 Stati membri dell?Unione europea.

Essendo previste sedi del TUB in diversi Stati membri (Francia, Germania, Regno Unito, Lussemburgo) e la possibilità di istituire divisioni locali o regionali anche in altre località, tra le quali figura Milano, nel contesto dell?apposito Comitato preparatorio intergovernativo è stato negoziato un Protocollo sui privilegi e le immunità del TUB e del suo personale, onde fornire alla materia un?impostazione unitaria, utile tanto agli Stati parte quanto al personale, di diverse nazionalità, che sarà impiegato dall?organizzazione.

Il Protocollo in titolo, pertanto, disciplina le immunità dalla giurisdizione e i privilegi fiscali del Tribunale stesso, dei rappresentanti degli Stati membri che siedono nei suoi organi, dei giudici, dei cancellieri e del restante personale, nonché la cooperazione con le autorità nazionali degli Stati

membri, sia per quanto riguarda la prevenzione di abusi da parte dei titolari delle immunità, sia per ciò che concerne l?accesso e la residenza del personale del TUB nei rispettivi territori.

In base all?Accordo del 2013, istitutivo del TUB, gli Stati membri contraenti che ne ospitano le sedi sono tenuti a mettere a disposizione i locali e, per i primi sette anni, anche il necessario personale amministrativo di supporto, mentre dall?ottavo anno, quando il TUB raggiungerà l?autonomia finanziaria, il personale sarà assunto dal Tribunale stesso.

Dopo aver valutato come il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla sua compatibilità con l?ordinamento europeo, il relatore illustra un conferente schema di parere favorevole.

Il senatore MOLINARI (*Misto-Idv*) osserva come l'acronimo TUB, indicato nella relazione governativa al disegno di legge, rischi di ingenerare confusione con l'analogo acronimo TUB individuato da tempo per indicare il testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di Senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole presentato dal relatore e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(2705) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale***

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore COCIANCICH (*PD*), dà conto del decreto-legge in titolo, che appresta misure per definire più celermente i procedimenti amministrativi innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e i relativi ricorsi giurisdizionali, in ragione dell?aumento esponenziale dei casi trattati (dai 26.620 del 2013 ai 123.600 del 2016), e anche considerando che l?afflusso eccezionale di migranti impone, tra i tanti tasselli del mosaico di provvedimenti necessari per la sua gestione, di velocizzare i tempi di identificazione delle persone e di definizione delle procedure, amministrative e giurisdizionali, volte ad accertare lo *status* di persona internazionalmente protetta per chi presenta domanda, nonché di avviare rapidamente i migranti in arrivo verso le forme di accoglienza previste ovvero verso le misure idonee ad assicurarne il rimpatrio.

Al termine della sua esposizione, il relatore dà lettura di un conferente schema di parere non ostativo con osservazioni, nel quale si evidenzia, in primo luogo, che il diritto al doppio grado di giudizio trova riconoscimento nell?articolo 2 del settimo Protocollo addizionale alla CEDU, concernente il "diritto ad un doppio grado di giudizio in materia penale", ovverosia nei casi in cui vi sia la commissione di un reato. Tale previsione "non legittima una interpretazione per cui il riesame ad opera di un tribunale superiore debba coincidere con un giudizio di merito. La formulazione dell'art. 2, nel demandare al legislatore interno ampi spazi per la disciplina dell'esercizio del diritto all'impugnazione, non esclude, infatti, che il principio si sostanzi nella previsione del ricorso in Cassazione, già previsto dalla Costituzione italiana"(Corte cost., sent. 288 del 1997).

La limitazione della previsione convenzionale alla materia penale e la irrinunciabilità del ricorso per cassazione per violazione di legge lasciano intendere che non vi è una preclusione a che i ricorsi riguardanti le domande di protezione internazionale, purché venga comunque garantita l?effettività del ricorso dinanzi ad un giudice (articolo 13 della CEDU, su cui si basa l?articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell?Unione europea), siano trattati in un unico grado di merito. Così, peraltro, incidendo sulla tempistica di definizione del procedimento giurisdizionale, che migliorerebbe in modo sensibile.

Pertanto, sotto questo profilo, prosegue il relatore, il nuovo procedimento di cui all'articolo 35-*bis* decreto legislativo n. 25 del 2008 (introdotto con la lettera g) del comma 1 dell?articolo 6 del provvedimento in titolo) non solleva problemi di compatibilità comunitaria, segnatamente con riguardo all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e all'articolo 46 della direttiva 2013/32/UE.

Dubbia è invece la rispondenza ai citati articoli 47 della Carta e 46 della direttiva 2013/32/UE del nuovo articolo 35-*bis*, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 25 del 2008. Tali commi limitano la comparizione delle parti ad alcuni casi specifici, rimessi alla valutazione discrezionale del giudice. Manca tuttavia la possibilità per il richiedente protezione internazionale di chiedere la sua comparizione personale innanzi al giudice. La circostanza appare di ostacolo al pieno dispiegarsi delle possibilità di difesa e di attuazione del principio del contraddittorio, che devono essere attivabili anche in sede giudiziale oltre che nel procedimento innanzi all'autorità amministrativa. In questa prospettiva, la decisione del giudice sarebbe, di norma, assunta solo in base agli atti e documenti scritti prodotti dalle parti.

I dubbi sulla legittimità della mancata comparizione personale delle parti sono altresì correlati alla qualificazione dell'asilo quale diritto soggettivo perfetto sia in base all'articolo 10, comma terzo, della Costituzione che all'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Su tale profilo, il relatore invita le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di prevedere, nel procedimento giurisdizionale di cui al nuovo articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, la comparizione personale del richiedente protezione internazionale, ove da egli richiesta.

Si apre la discussione generale.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel rilevare l'importanza del provvedimento in esame e pur convenendo sul fatto che esso non comporta alcun problema di compatibilità con l'ordinamento europeo, esprime un rilievo critico sulla scelta politica di limitare, in via di fatto ma anche sul piano più propriamente legislativo, il diritto al doppio grado di giudizio per i richiedenti protezione internazionale.

Si tratta di una limitazione ancor più ingiustificata in quanto va a gravare su persone assai vulnerabili a cui, conseguentemente, spetterebbe un ordinario grado di tutela giurisdizionale.

Concorda, invece, con l'impostazione del relatore laddove si ribadisce l'esigenza della comparizione personale innanzi al giudice.

Il senatore MOLINARI (*Misto-Idv*) osserva, da un lato, che in realtà un livello minimo di assistenza legale agli immigrati che approdano sulle nostre coste è, comunque, sufficientemente garantito dalle numerose ONG operanti *in loco,* dall'altro, che, molto spesso, l'utilizzo delle video-conferenze nei procedimenti giudiziali ed amministrativi rappresenta uno strumento dilatorio.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) palesa la propria perplessità, di carattere generale, sulle modalità di gestione dei flussi migratori ad opera dell'Italia ma, soprattutto, dell'Unione Europea, la quale appare chiaramente non in grado di imporre a tutti gli Stati membri una equa e condivisa ricollocazione dei migranti.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, appurata la presenza del prescritto numero di Senatori necessario per deliberare, mette in votazione la proposta di parere presentata dal relatore e pubblicata in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (n. COM (2016) 821 definitivo)

(Osservazioni alla 10a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana del 1° marzo.

Preliminarmente, prende la parola il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*), per rappresentare, nella sua veste di Presidente della Sottocommissione per i rapporti con le Regioni in tema di politiche dell'Unione Europea, gli esiti della seduta della Sottocommissione medesima, tenutasi il 7 marzo scorso, durante la quale sono state esaminate le risoluzioni delle Assemblee legislative della Regione Abruzzo e della Regione Emilia Romagna, inerenti proprio la proposta di direttiva in titolo.

Allo scopo di fornire un contributo per i Commissari e la relatrice Fissore, egli informa che l'orientamento della Sottocommissione è stato di condivisione dei principali rilievi critici espressi dai due Consigli regionali, che configurano un mancato rispetto del principio di proporzionalità, introducendo un controllo preventivo da parte della Commissione europea sugli atti legislativi, regolamentari e amministrativi dello Stato e delle regioni, che incide in maniera eccessiva sulla sovranità legislativa statale e regionale.

In particolare, la nuova procedura di notifica prevede che l?azione legislativa o amministrativa non possa esplicare i suoi effetti giuridici e pratici nei confronti dei cittadini, per "vizio procedurale sostanziale di natura grave", qualora non si sia provveduto alla previa notifica della misura alla Commissione europea e qualora non siano trascorsi tre mesi dalla notifica stessa o addirittura sei mesi nel caso in cui la Commissione abbia espresso l?intenzione di adottare una decisione di incompatibilità.

La proposta, quindi, non solo interferisce nell?*iter* procedurale legislativo o regolamentare, allungando i tempi di adozione fino a un massimo di sei mesi, ma arriva fino ad inficiarne l?efficacia per un mero vizio procedurale di forma.

Pertanto, si chiede di mantenere il regime attuale che prevede la previa notifica delle misure nazionali, senza che ciò possa interferire sull?efficacia degli atti adottati in base al potere legislativo o amministrativo nazionale.

Le citate risoluzioni dei due Consigli regionali, prosegue l'oratore, evidenziano, poi, altri elementi critici contenuti nella proposta, di cui la Commissione europea dovrebbe tenere conto e provvedere a modificare o a chiarire.

Per esempio, la Commissione dovrebbe chiarire se dall?inadempimento della procedura di notifica ne consegua l?apertura di una procedura di infrazione.

Oppure, nell?ipotesi in cui si mantenga la norma sul vizio procedurale sostanziale di natura grave, la Commissione europea dovrebbe chiarire se spetta agli Stati definire le conseguenze giuridiche derivanti dal vizio e l?eventuale possibilità di richiedere un risarcimento dei danni.

Andrebbero, poi, chiariti l?obbligo degli Stati membri, di cui all?articolo 3, paragrafo 5, della proposta, di "fornire informazioni che dimostrano" la conformità con la direttiva, nonché l?obbligo di notifica della misura adottata, entro due settimane dall?adozione, previsto dal successivo paragrafo 7.

Sarebbe, inoltre, utile, ai fini di una corretta applicazione della direttiva, un?elencazione esaustiva di tutti gli elementi che devono essere oggetto della notifica, in quanto, per esempio, nel testo vigente non è chiaro se l?obbligo sia previsto anche per i regimi di autorizzazione (lacuna che era emersa anche in fase di consultazione pubblica).

Infine, nell?ambito della procedura di consultazione, è previsto che lo Stato notificante risponda alle osservazioni degli altri Stati membri o della Commissione europea, entro un mese dal loro ricevimento. Occorrerebbe chiarire se ciò si configuri come un obbligo e, in caso affermativo, quali siano le conseguenze giuridiche di una sua inosservanza.

La senatrice FISSORE (*PD*), relatrice, nel ringraziare il senatore Floris per il contributo della "Sottocommissione Regioni" da lui presieduta, sottopone all'attenzione dei Commissari una proposta di osservazioni non ostative con rilievi, che, peraltro, tengono conto e includono non pochi dei suggerimenti formulati dalle Assemblee regionali che si sono pronunciate al riguardo.

La base giuridica è individuata negli articoli 53, paragrafo 1, 62 e 114, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare direttive sul riconoscimento delle qualifiche relative all?accesso alle attività autonome, compresi i servizi, e per adottare le misure sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l?instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

Il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l?obiettivo di rafforzare le procedure di notifica, previste dalla direttiva 2006/123/CE, di requisiti o regimi di autorizzazione nuovi o modificati, relativi all?accesso e all?esercizio di attività di servizi, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente, in quanto l?instaurazione di un mercato unico dei servizi richiede un?azione vincolante e omogenea sull?intero territorio europeo.

Per quanto riguarda, invece, il principio di proporzionalità, alcuni aspetti della nuova disciplina delle procedure di notifica sembrano incidere in maniera eccessiva sui processi decisionali interni agli Stati membri.

In particolare, la nuova procedura di notifica, che prevede che l?azione legislativa o amministrativa non possa esplicare i suoi effetti giuridici e pratici nei confronti dei cittadini, per "vizio procedurale sostanziale di natura grave", qualora non si sia provveduto alla previa notifica della misura alla Commissione europea e qualora non siano trascorsi tre mesi dalla notifica stessa o sei mesi nel caso in cui la Commissione abbia espresso l?intenzione di adottare una decisione di incompatibilità, sembra interferire in modo eccessivo sulla potestà legislativa e amministrativa degli Stati membri, imponendo l?inefficacia di misure legislative o regolamentari nazionali, regionali o locali, per un mero vizio procedurale di forma.

Inoltre, le disposizioni sulle procedure di consultazione e decisione, che introducono un termine dilatorio per l?entrata in vigore di disposizioni nazionali che può arrivare fino a sei mesi dalla notifica, sembrano essere eccessivamente onerose in termini di efficienza dell?azione regolatoria nazionale, regionale o locale, creando un notevole impatto sugli *iter* procedurali di adozione degli atti legislativi, regolamentari e amministrativi, a livello nazionale, regionale o locale, con un inevitabile allungamento dei tempi di adozione.

Il criterio della proporzionalità appare non rispettato anche se si prende a paragone l?analoga

procedura di notifica prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535 sulle regolamentazioni tecniche. L?articolo 6 di tale direttiva prevede infatti che gli Stati membri rinviano l?adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione, durante i quali la stessa Commissione e gli altri Stati membri possono rivolgere, allo Stato membro che ha notificato la misura, un parere circostanziato evidenziando possibili ostacoli alla libera circolazione dei servizi elettronici o alla libertà di stabilimento degli operatori di tali servizi. Nel caso in cui vi sia un parere circostanziato, lo Stato membro interessato sospende per un ulteriore mese (per un totale di quattro mesi) l?entrata in vigore delle misure, per poi poter procedere a dare attuazione alla nuova regolamentazione, senza essere obbligato a tenere conto dei pareri ricevuti.

Nell?ambito di tale normativa, dettata dalla direttiva (UE) 2015/1535 sulle regolamentazioni tecniche, la Corte di giustizia ha effettivamente affermato il principio in base al quale una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata alla Commissione non può essere fatta valere nei confronti di un privato (sentenza Schwibbert dell?8 novembre 2007 nella causa C?20/05 ed altre). Tuttavia, la sua applicazione ad un ambito diverso, appunto quello della disciplina dell?accesso e dell?esercizio di attività di servizi, può essere discutibile e dovrebbe comunque essere affermata dalla stessa Corte di giustizia.

La Commissione di merito, pertanto, è invitata a valutare l?opportunità di avanzare le seguenti proposte: mantenere il regime attuale che prevede la previa notifica delle misure nazionali, senza che ciò possa interferire sull?efficacia degli atti adottati in base al potere legislativo o amministrativo nazionale; chiarire se dall?inadempimento della procedura di notifica ne consegua l?apertura di una procedura di infrazione; nell?ipotesi in cui si mantenga la norma sul vizio procedurale sostanziale di natura grave, chiarire se spetta agli Stati definire le conseguenze giuridiche derivanti dal vizio e l?eventuale possibilità di richiedere un risarcimento dei danni; chiarire l?obbligo degli Stati membri, di cui all?articolo 3, paragrafo 5, della proposta, di "fornire informazioni che dimostrano" la conformità con la direttiva, nonché l?obbligo di notifica della misura adottata, entro due settimane dall?adozione, previsto dal successivo paragrafo 7; prevedere, ai fini di una corretta applicazione della direttiva, un?elencazione esaustiva di tutti gli elementi che devono essere oggetto della notifica, in quanto, per esempio, nel testo vigente non è chiaro se l?obbligo sia previsto anche per i regimi di autorizzazione; infine, nell?ambito della procedura di consultazione, è previsto che lo Stato notificante risponda alle osservazioni degli altri Stati membri o della Commissione europea, entro un mese dal loro ricevimento. Occorrerebbe chiarire se ciò si configuri come un obbligo e, in caso affermativo, quali siano le conseguenze giuridiche di una sua inosservanza.

La senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*), nel riconoscere che la bozza di parere testé esposta racchiude le principali problematiche che emergono dall'applicazione dell'atto comunitario in titolo, tiene, comunque, a sottolineare che la normativa prefigurata da quest'ultimo comporterebbe, senza dubbio, una serie di vischiosità e complicazione amministrative che andrebbero ad ostacolare l'attività degli operatori e dei fornitori di servizi in Italia.

Successivamente, il PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del numero legale richiesto, mette in votazione lo schema di osservazioni predisposto dalla relatrice e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2673

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che con esso si provvede alla ratifica del Protocollo sui privilegi e le immunità del Tribunale unificato dei brevetti (TUB), relativo all?Accordo sull?istituzione del TUB del 19 febbraio 2013, ratificato con legge n. 214 del 2016;
ricordato che, inizialmente, l?Italia si era dichiarata indisponibile ad aderire ad un accordo che prevede l?utilizzo di tre lingue ufficiali (inglese, francese e tedesco) tra cui non figura l?italiano e che ha poi mutato posizione, aderendo, il 2 luglio 2015, alla cooperazione rafforzata, a cui partecipano oggi 25 Stati membri dell?Unione europea;
considerato che, essendo previste sedi del TUB in diversi Stati membri (Francia, Germania, Regno Unito, Lussemburgo) e la possibilità di istituire divisioni locali o regionali anche in altre località, tra le quali figura Milano, nel contesto dell?apposito Comitato preparatorio intergovernativo è stato negoziato un Protocollo sui privilegi e le immunità del TUB e del suo personale, onde fornire alla materia un?impostazione unitaria, utile tanto agli Stati parte quanto al personale, di diverse nazionalità, che sarà impiegato dall?organizzazione;
rilevato che il Protocollo in titolo, pertanto, disciplina le immunità dalla giurisdizione e i privilegi fiscali del Tribunale stesso, dei rappresentanti degli Stati membri che siedono nei suoi organi, dei giudici, dei cancellieri e del restante personale, nonché la cooperazione con le autorità nazionali degli Stati membri, sia per quanto riguarda la prevenzione di abusi da parte dei titolari delle immunità, sia per ciò che concerne l?accesso e la residenza del personale del TUB nei rispettivi territori;
ricordato che, in base all?Accordo del 2013, istitutivo del TUB, gli Stati membri contraenti che ne ospitano le sedi sono tenuti a mettere a disposizione i locali e, per i primi sette anni, anche il necessario personale amministrativo di supporto, mentre dall?ottavo anno, quando il TUB raggiungerà l?autonomia finanziaria, il personale sarà assunto dal Tribunale stesso;
valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla sua compatibilità con l?ordinamento europeo,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2705

La Commissione,
esaminato il decreto-legge in titolo, che appresta misure per definire più celermente i procedimenti amministrativi innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e i relativi ricorsi giurisdizionali, in ragione dell?aumento esponenziale dei casi trattati (dai 26.620 del 2013 ai 123.600 del 2016);
considerato che l?afflusso eccezionale di migranti impone, tra i tanti tasselli del mosaico di provvedimenti necessari per la sua gestione, di velocizzare i tempi di identificazione delle persone e di definizione delle procedure, amministrative e giurisdizionali, volte ad accertare lo *status* di persona internazionalmente protetta per chi presenta domanda, nonché di avviare rapidamente i migranti in arrivo verso le forme di accoglienza previste ovvero verso le misure idonee ad assicurarne il rimpatrio;
rilevato che:
- il decreto-legge si compone di 4 capi, relativi: all?istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell?Unione europea (Capo I, articoli 1-5); a misure per la semplificazione e l?efficienza delle procedure, amministrative e giurisdizionali, connesse ai fenomeni dell?immigrazione (Capo II, articoli 6-14); a misure per l?accelerazione delle procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica di

cittadini non europei, nonché per il contrasto dell?immigrazione illegale e del traffico di migranti (Capo III, articoli 15-19); alle disposizioni transitorie e finali (articoli 20-23);
- la lettera g) del comma 1 dell?articolo 6 riscrive la disciplina delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale con un nuovo articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato. Si prevede l?applicazione del rito in camera di consiglio di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, con contraddittorio scritto e a udienza eventuale. L'articolo 7 del decreto-legge abroga contestualmente l'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2011, che prevedeva invece per le medesime controversie il rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile; tale rito continua comunque ad applicarsi ai procedimenti sorti entro il centottantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto-legge;
- l'articolo 9, lettera a), modifica l'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di uniformare l'ordinamento interno a quanto rilevato dalla Commissione europea con l'apertura della procedura di infrazione n. 2013/0276. Nello specifico, la Commissione lamenta il mancato recepimento delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 8, nonché dell'articolo 1, paragrafo 7, lettera a), della direttiva 2011/51/UE, limitatamente alla prima parte dei paragrafi 3-*bis* e 3-*ter*, introdotti nell'articolo 12 della direttiva 2003/109/CE. La disposizione specifica, sulla base dei rilievi mossi dalla Commissione europea, il regime dell'annotazione da apporre sul permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale, che deve recare l'indicazione dello Stato membro dell'Unione europea che l'ha riconosciuta;
- l'articolo 17 reca disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare. Sono altresì disciplinate le modalità delle operazioni di rilevamento foto-dattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 (rilevamento, trasmissione e confronto delle impronte digitali) e 14 (rilevamento e trasmissione di dati relativi alle impronte digitali) del regolamento UE n. 603/2013 ed è assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito. Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi configura rischio di fuga ai fini del trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri;
- l'articolo 19 reca disposizioni per assicurare l'effettività delle espulsioni e il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri;
valutato che:
- l?articolo 4 della direttiva 2013/32/UE, recepita con il decreto legislativo n. 142 del 2015, prescrive che, per trattare i procedimenti relativi alle domande di protezione internazionale, gli Stati membri individuino l?autorità competente fornendola di mezzi appropriati e formazione adeguata;
- l'articolo 46 della direttiva 2013/32/UE impone agli Stati membri di assicurare un ricorso effettivo per il richiedente protezione internazionale, che preveda l?esame completo ed *ex nunc* degli elementi di fatto e di diritto, compreso, se del caso, l?esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE, quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado;
- la Corte di giustizia dell?Unione europea, sentenza 28 luglio 2011, causa C-29/10, *Brahim Samba Diouf*, ha ritenuto che la disciplina statale sui procedimenti relativi alle richieste di asilo rientra nell?ambito di applicazione dell?articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell?Unione europea e che il *"principio della tutela giurisdizionale effettiva attribuisce al singolo il diritto di adire un giudice, e non il diritto a più gradi di giudizio"*;
- l'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all?accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, prevede che un richiedente protezione internazionale può essere trattenuto, tra l'altro, *"per determinarne o verificarne l?identità o la cittadinanza"*;
- il 2 marzo 2017, la Commissione europea ha presentato un rinnovato piano d'azione dell'UE sul

rimpatrio e una serie di raccomandazioni agli Stati membri su come rendere più efficaci le procedure di rimpatrio, tra le quali, per quanto in questa sede rileva: - eliminare le inefficienze mediante la riduzione dei termini per i ricorsi, l'emissione sistematica di decisioni di rimpatrio senza data di scadenza e la combinazione delle decisioni sulla fine del soggiorno regolare con l'emissione della decisione di rimpatrio per non duplicare il lavoro; - combattere gli abusi del sistema, sfruttando la possibilità di valutare le domande di asilo con procedure accelerate o, se ritenute opportune, con procedure di frontiera quando si sospetta che tali domande siano presentate solo per ritardare l'esecuzione della decisione di rimpatrio;

ricordato che, in sede di inaugurazione dell?anno giudiziario 2017, il Primo Presidente della Corte di cassazione ha rilevato l?esigenza di un?urgente ridefinizione legislativa, in termini di semplificazione e accelerazione, dei procedimenti legati all?ingresso di migranti, oggetto di un incremento esponenziale;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

Il diritto al doppio grado di giudizio trova riconoscimento nell?articolo 2 del settimo Protocollo addizionale alla CEDU, concernente il "diritto ad un doppio grado di giudizio in materia penale", ovverosia nei casi in cui vi sia la commissione di un reato. Tale previsione *"non legittima una interpretazione per cui il riesame ad opera di un tribunale superiore debba coincidere con un giudizio di merito. La formulazione dell'art. 2, nel demandare al legislatore interno ampi spazi per la disciplina dell'esercizio del diritto all'impugnazione, non esclude, infatti, che il principio si sostanzi nella previsione del ricorso in Cassazione, già previsto dalla Costituzione italiana"* (Corte cost., sent. 288 del 1997).

La limitazione della previsione convenzionale alla materia penale e la irrinunciabilità del ricorso per cassazione per violazione di legge lasciano intendere che non vi è una preclusione a che i ricorsi riguardanti le domande di protezione internazionale, purché venga comunque garantita l?effettività del ricorso dinanzi ad un giudice (articolo 13 della CEDU, su cui si basa l?articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell?Unione europea), siano trattati in un unico grado di merito. Così, peraltro, incidendo sulla tempistica di definizione del procedimento giurisdizionale, che migliorerebbe in modo sensibile.

Pertanto, sotto questo profilo, il nuovo procedimento di cui all'articolo 35-*bis* decreto legislativo n. 25 del 2008 (introdotto con la lettera g) del comma 1 dell?articolo 6 del provvedimento in titolo) non solleva problemi di compatibilità comunitaria, segnatamente con riguardo all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e all'articolo 46 della direttiva 2013/32/UE.

Dubbia è invece la rispondenza ai citati articoli 47 della Carta e 46 della direttiva 2013/32/UE del nuovo articolo 35-*bis*, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 25 del 2008. Tali commi limitano la comparizione delle parti ad alcuni casi specifici, rimessi alla valutazione discrezionale del giudice. Manca tuttavia la possibilità per il richiedente protezione internazionale di chiedere la sua comparizione personale innanzi al giudice. La circostanza appare di ostacolo al pieno dispiegarsi delle possibilità di difesa e di attuazione del principio del contraddittorio, che devono essere attivabili anche in sede giudiziale oltre che nel procedimento innanzi all'autorità amministrativa. In questa prospettiva, la decisione del giudice sarebbe, di norma, assunta solo in base agli atti e documenti scritti prodotti dalle parti.

I dubbi sulla legittimità della mancata comparizione personale delle parti sono altresì correlati alla qualificazione dell'asilo quale diritto soggettivo perfetto sia in base all'articolo 10, comma terzo, della Costituzione che all'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Su tale profilo, valutino pertanto le Commissioni di merito di prevedere, nel procedimento giurisdizionale di cui al nuovo articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, la comparizione personale del richiedente protezione internazionale, ove da egli richiesta.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO COM(2016) 821 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

La Commissione, esaminato l?atto in titolo,
considerato che la proposta è diretta a rafforzare l?efficacia della procedura di notifica alla Commissione europea, prevista dalla direttiva 2006/123/CE ("direttiva servizi") per gli Stati membri che intendono adottare regimi di autorizzazione o requisiti nuovi o modificati, relativi all?accesso e all?esercizio di attività di servizi, attraverso la soppressione dell?articolo 15, paragrafo 7, e dell?articolo 39, paragrafo 5, secondo e terzo comma, della direttiva servizi, e l?istituzione di una nuova disciplina in un atto legislativo separato;
considerato che, secondo valutazioni della Commissione europea, l?attuale procedura di notifica prevista dalla direttiva servizi non assicura la corretta e piena attuazione della direttiva servizi da parte degli Stati membri. In particolare, il 40 per cento dei dialoghi strutturati tra la Commissione e gli Stati membri, avviati nel 2015, per garantire la conformità alla direttiva servizi ha riguardato misure nazionali di recente adozione. La proposta, pertanto, prevede una nuova procedura, che assicuri la necessaria valutazione sulla compatibilità con la direttiva servizi, in una fase che precede l?entrata in vigore delle misure nazionali in questione, al fine di assicurare maggiore certezza del diritto e incrementare la competitività e l?integrazione dei mercati dei servizi in Europa, a beneficio sia dei consumatori sia degli imprenditori;
considerato, in particolare, che la nuova procedura di notifica prevede che la misura nazionale di regolamentazione, qualora non si sia provveduto alla previa notifica della misura alla Commissione europea o qualora non siano trascorsi tre mesi dalla notifica stessa o sei mesi nel caso in cui la Commissione abbia espresso l?intenzione di adottare una decisione di incompatibilità, non possa esplicare i suoi effetti giuridici e pratici nei confronti dei cittadini, configurandosi quale "vizio procedurale sostanziale di natura grave",
richiamata la normativa nazionale di attuazione della direttiva 2006/123/CE, che in relazione alle procedure di notifica prevede all?articolo 13 la subordinazione dell?efficacia di nuove disposizioni che prevedono requisiti, alla previa notifica alla Commissione europea, inoltrata tramite il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Lo stesso articolo precisa che la notifica di un progetto di regolamentazione tecnica soddisfa al contempo il predetto obbligo di notifica;
richiamata, inoltre, la legge n. 317 del 1986, che stabilisce una procedura d?informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell?informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE (e della nuova direttiva (UE) 2015/1535 che ne ha ripreso le disposizioni), che all?articolo 9 prevede che le nuove regole tecniche non possono entrare in vigore prima di tre mesi dalla loro comunicazione alla Commissione europea, né di un ulteriore mese qualora la Commissione o un altro Stato membro abbiano emesso un parere circostanziato secondo cui la misura può ostacolare la libera circolazione o dei servizi elettronici o la libertà di stabilimento dei prestatori di tali servizi (o di tre ulteriori mesi qualora si tratti di ostacoli alla libera circolazione delle merci). Sono comunque fatti salvi i motivi imperativi di interesse generale, previsti dalla direttiva;
valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell?articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012;
valutate, altresì, le risoluzioni delle Assemblee legislative della regione Emilia-Romagna, del 14 febbraio 2017, e della regione Abruzzo, del 22 febbraio 2017, pervenute ai sensi degli articoli 24, comma 3, e 25 della legge n. 234 del 2012,
formula per quanto di competenza osservazioni non ostative, con i seguenti rilievi:
la base giuridica è individuata negli articoli 53, paragrafo 1, 62 e 114, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare direttive sul riconoscimento delle qualifiche relative

all?accesso alle attività autonome, compresi i servizi, e per adottare le misure sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l?instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;
il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l?obiettivo di rafforzare le procedure di notifica, previste dalla direttiva 2006/123/CE, di requisiti o regimi di autorizzazione nuovi o modificati, relativi all?accesso e all?esercizio di attività di servizi, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente, in quanto l?instaurazione di un mercato unico dei servizi richiede un?azione vincolante e omogenea sull?intero territorio europeo;
per quanto riguarda il principio di proporzionalità, alcuni aspetti della nuova disciplina delle procedure di notifica sembrano incidere in maniera eccessiva sui processi decisionali interni agli Stati membri.
In particolare, la nuova procedura di notifica, che prevede che l?azione legislativa o amministrativa non possa esplicare i suoi effetti giuridici e pratici nei confronti dei cittadini, per "vizio procedurale sostanziale di natura grave", qualora non si sia provveduto alla previa notifica della misura alla Commissione europea e qualora non siano trascorsi tre mesi dalla notifica stessa o sei mesi nel caso in cui la Commissione abbia espresso l?intenzione di adottare una decisione di incompatibilità, sembra interferire in modo eccessivo sulla potestà legislativa e amministrativa degli Stati membri, imponendo l?inefficacia di misure legislative o regolamentari nazionali, regionali o locali, per un mero vizio procedurale di forma.
Inoltre, le disposizioni sulle procedure di consultazione e decisione, che introducono un termine dilatorio per l?entrata in vigore di disposizioni nazionali che può arrivare fino a sei mesi dalla notifica, sembrano essere eccessivamente onerose in termini di efficienza dell?azione regolatoria nazionale, regionale o locale, creando un notevole impatto sugli *iter* procedurali di adozione degli atti legislativi, regolamentari e amministrativi, a livello nazionale, regionale o locale, con un inevitabile allungamento dei tempi di adozione.
Il criterio della proporzionalità appare non rispettato anche se si prende a paragone l?analoga procedura di notifica prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535 sulle regolamentazioni tecniche.
L?articolo 6 di tale direttiva prevede infatti che gli Stati membri rinviano l?adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione, durante i quali la stessa Commissione e gli altri Stati membri possono rivolgere, allo Stato membro che ha notificato la misura, un parere circostanziato evidenziando possibili ostacoli alla libera circolazione dei servizi elettronici o alla libertà di stabilimento degli operatori di tali servizi. Nel caso in cui vi sia un parere circostanziato, lo Stato membro interessato sospende per un ulteriore mese (per un totale di quattro mesi) l?entrata in vigore delle misure, per poi poter procedere a dare attuazione alla nuova regolamentazione, senza essere obbligato a tenere conto dei pareri ricevuti.
Nell?ambito di tale normativa, dettata dalla direttiva (UE) 2015/1535 sulle regolamentazioni tecniche, la Corte di giustizia ha effettivamente affermato il principio in base al quale una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata alla Commissione non può essere fatta valere nei confronti di un privato (sentenza Schwibbert dell?8 novembre 2007 nella causa C?20/05 ed altre). Tuttavia, la sua applicazione ad un ambito diverso, appunto quello della disciplina dell?accesso e dell?esercizio di attività di servizi, può essere discutibile e dovrebbe comunque essere affermata dalla stessa Corte di giustizia.
Valuti pertanto, la Commissione di merito, l?opportunità di avanzare le seguenti proposte:
- mantenere il regime attuale che prevede la previa notifica delle misure nazionali, senza che ciò possa interferire sull?efficacia degli atti adottati in base al potere legislativo o amministrativo nazionale;
- chiarire se dall?inadempimento della procedura di notifica ne consegua l?apertura di una procedura di infrazione;
- nell?ipotesi in cui si mantenga la norma sul vizio procedurale sostanziale di natura grave, chiarire se spetta agli Stati definire le conseguenze giuridiche derivanti dal vizio e l?eventuale possibilità di richiedere un risarcimento dei danni;
- chiarire l?obbligo degli Stati membri, di cui all?articolo 3, paragrafo 5, della proposta, di "fornire

informazioni che dimostrano" la conformità con la direttiva, nonché l?obbligo di notifica della misura adottata, entro due settimane dall?adozione, previsto dal successivo paragrafo 7;
- prevedere, ai fini di una corretta applicazione della direttiva, un?elencazione esaustiva di tutti gli elementi che devono essere oggetto della notifica, in quanto, per esempio, nel testo vigente non è chiaro se l?obbligo sia previsto anche per i regimi di autorizzazione;
- infine, nell?ambito della procedura di consultazione, è previsto che lo Stato notificante risponda alle osservazioni degli altri Stati membri o della Commissione europea, entro un mese dal loro ricevimento. Occorrerebbe chiarire se ciò si configuri come un obbligo e, in caso affermativo, quali siano le conseguenze giuridiche di una sua inosservanza.

1.4.2.7.2. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 46 (pom., Sottocomm. pareri (fase disc.)) del 20/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

LUNEDÌ 20 MARZO 2017
46ª Seduta

Presidenza della Presidente
CARDINALI

Orario: dalle ore 18,35 alle ore 18,50

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni riunite 1a e 2a:

(2705) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale*** : parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizione e in parte non ostativo su emendamenti;

alla 11a Commissione:

(2233-B) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati : parere non ostativo.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2705
XVII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale"
Titolo breve: *D.L. 13/2017 in materia di protezione internazionale e di contrasto dell'immigrazione illegale*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 766 (pom.) 21 febbraio 2017	**Dibattito connesso** *Calendario dei lavori* Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 9 marzo 2017 alle ore 13:00
N. 790 (pom.) 22 marzo 2017	**Questioni procedurali** Respinta questione pregiudiziale.
	Discussione generale Autorizzata la relazione orale. Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.
N. 791 (ant.) 23 marzo 2017	**Discussione generale** Conclusa la discussione generale.
N. 794 (pom.) 28 marzo 2017	**Trattazione articoli** *(Replica dei relatori)*. Posta questione di fiducia su emendamento 1.900 (testo corretto) interamento sostitutivo dell'articolo unico del ddl di conversione del decreto-legge
	Trattazione articoli Discussa questione di fiducia su emendamento 1.900 (testo corretto) interamento sostitutivo dell'articolo unico del ddl di conversione del decreto-legge

N. 795 (ant.) 29 marzo 2017	**Voto finale** Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente) Votazione per appello nominale. Votata questione di fiducia su emendamento 1.900 (testo corretto) interamento sostitutivo dell'articolo unico del ddl di conversione del decreto-legge: **accordata** : favorevoli 145, contrari 107, astenuti 1, votanti 253, presenti 260

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 766 (pom.) del 21/02/2017

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

766a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2017
(Pomeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente LANZILLOTTA
e del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Area Popolare (Ncd-Centristi per l'Europa): AP (Ncd-CpE); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,42)*.

Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 15 febbraio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,44)*.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 16 marzo 2017, distribuendo su un arco temporale più ampio la trattazione degli argomenti già previsti dal calendario vigente, con alcune integrazioni.

Le integrazioni stabilite concernono: l'inserimento del disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica sul contrasto alla povertà, già approvato dalla Camera dei deputati, ove concluso dalla Commissione; il decreto-legge sul contrasto all'immigrazione illegale; le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo, nella seduta antimeridiana di mercoledì 8 marzo; la clausola «ove concluso dalla Commissione» per la Commissione d'inchiesta sul sistema bancario.

Il calendario potrà inoltre essere integrato con la discussione del documento definito dalle Commissioni 3a e 4a sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

Nella seduta pomeridiana di oggi si svolgerà, fino alla sua conclusione, la discussione generale del disegno di legge di conversione del decreto-legge sul Mezzogiorno.

Domani mattina la seduta avrà inizio alle ore 9 con la chiama per l'elezione di un Vice Presidente del Senato. Le urne rimarranno aperte fino alle ore 12,30. Dopo la chiama proseguirà l'esame del decreto-legge sul Mezzogiorno, con l'intento di concluderlo entro la serata.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017.

- Disegno di legge n. 2494 e connessi - Contrasto alla povertà e riordino delle prestazioni sociali *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale)*

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 16 marzo 2017

Martedì	21	febbraio	pom.	h. 16,30	- Disegno di legge n. 2692 - Decreto-legge n. 243, coesione sociale e territoriale aree del Mezzogiorno *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Scade il 28 febbraio)* - Votazione per l'elezione di un Vice Presidente del Senato *(Voto a scrutinio segreto mediante schede)* ***(Mercoledì 22, ant.) (*)*** - Disegno di legge n. 2583 - Protezione dei minori stranieri non accompagnati *(Approvato dalla Camera dei deputati)* - Disegno di legge n. 2092 e connessi - Disposizioni in materia di cittadinanza *(Approvato dalla Camera dei*

Mercoledì	22	"	ant.	h. 9-13	*deputati) (Ove concluso dalla Commissione)* - Disegno di legge n. 2494 e connessi - Contrasto alla povertà e riordino delle prestazioni sociali *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Ove concluso dalla Commissione)* - *Doc*. III, n. 2 - Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla elezione contestata nella Regione Liguria - Disegno di legge n. 624 e connessi - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario *(Ove concluso dalla Commissione)*
"	"	"	pom.	h. 16,30	
Giovedì	23	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	23	febbraio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

(*) La chiama si terrà in apertura della seduta antimeridiana di mercoledì 22 febbraio. Le urne resteranno aperte fino alle ore 12.30.
Gli emendamenti al disegno di legge n. 2583 (Protezione minori stranieri non accompagnati) dovranno essere presentati entro le ore 17 di mercoledì 22 febbraio.
I termini per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 2092 e connessi (Disposizioni in materia di cittadinanza), n. 2494 e connessi (Contrasto alla povertà e riordino delle prestazioni sociali) e n. 624 e connessi (Commissione inchiesta sistema bancario) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	28	febbraio	ant.	h. 11-13	- Seguito mozioni sui docenti di seconda fascia e sull'abilitazione degli insegnanti precari
Martedì	28	febbraio	pom.	h. 16,30-20	- Seguito disegno di legge n. 2067 e connessi - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario *(Approvato dalla Camera dei deputati)* - Eventuale seguito disegni di legge non conclusi
Mercoledì	1°	marzo	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	2	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	2	marzo	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Il calendario potrà essere integrato con la discussione del documento definito dalle Commissioni riunite 3a e 4a sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

Martedì	7	marzo	ant.	h. 11-13	- Mozioni sulla carta geologica d'Italia

Martedì	7	marzo	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Seguito disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874-B - Delitto di tortura *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)* - Disegno di legge n. 302 e connessi - Riconoscimento della lingua italiana dei segni - Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 9 e 10 marzo 2017 ***(mercoledì 8, ant.)*** - Disegno di legge n. 2085 - Legge annuale mercato e concorrenza *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale)* - Disegno di legge costituzionale n. 2643 - Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Prima deliberazione del Senato) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Ove concluso dalla Commissione)* - Disegno di legge n. 2441 - Modifiche al codice penale per contrastare il fenomeno dei matrimoni forzati e precoci *(Ove concluso dalla Commissione)*
Mercoledì	8	"	ant.	h. 9,30	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	9	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	9	marzo	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 302 e connessi (Riconoscimento della lingua italiana dei segni) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 23 febbraio.
I termini per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge costituzionale n. 2643 (Minoranza linguistica ladina) e al disegno di legge n. 2441 (Contrasto fenomeno matrimoni forzati e precoci) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	14	marzo	ant.	h. 11-13	- Mozione n. 717, Mandelli, su iniziative contro la diffusione dell'AIDS
Martedì	14	marzo	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 2705 - Decreto-legge n. 13, procedimenti protezione internazionale e contrasto immigrazione illegale *(Scade il 18 aprile) (Voto finale entro il 22 marzo)*
Mercoledì	15	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	16	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	16	marzo	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2705 (Decreto-legge n. 13, procedimenti protezione internazionale e contrasto immigrazione illegale) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 9 marzo.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2692
(Decreto-legge n. 243, coesione sociale e territoriale aree del Mezzogiorno)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		

PD	1 h.	8'
FI-PdL XVII		35'
M5S		31'
Misto		30'
AP (Ncd-CpE)		28'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
ALA-SCCLP		22'
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)		22'
LN-Aut		21'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. 2494 e connessi
(Contrasto alla povertà e riordino delle prestazioni sociali)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1h.	
Governo	1h.	
Votazioni	1h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	35'
FI-PdL XVII		49'
M5S		44'
Misto		42'
AP (Ncd-CpE)		39'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		33'
ALA-SCCLP		31'
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)		30'
LN-Aut		29'
CoR		28'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2085
(Legge annuale mercato e concorrenza)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1h.	
Governo	1h.	
Votazioni	1h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	35'
FI-PdL XVII		49'
M5S		44'
Misto		42'
AP (Ncd-CpE)		39'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		33'
ALA-SCCLP		31'

GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)		30'
LN-Aut		29'
CoR		28'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 9 e 10 marzo 2017

(3 ore, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
Gruppi 2 ore e 30 minuti, di cui:	
PD	34'
FI-PdL XVII	17'
M5S	16'
Misto	15'
AP (Ncd-CpE)	14'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE	12'
ALA-SCCLP	11'
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)	11'
LN-Aut	10'
CoR	10'
Dissenzienti	5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2705 (Decreto-legge n. 13, procedimenti protezione internazionale e contrasto immigrazione illegale)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1h.	
Governo	1h.	
Votazioni	1h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	35'
FI-PdL XVII		49'
M5S		44'
Misto		42'
AP (Ncd-CpE)		39'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		33'
ALA-SCCLP		31'
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)		30'
LN-Aut		29'
CoR		28'
Dissenzienti		5'

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, ancora una volta all'interno della Conferenza dei Capigruppo abbiamo sollevato una questione molto sentita dall'opinione pubblica che, per la verità, ci

pone anche all'attenzione dell'altro ramo del Parlamento e che, tuttavia, non trova una soluzione. Mi riferisco al disegno di legge in materia di cittadinanza, rispetto al quale, tra l'altro, si sta svolgendo in questo momento una manifestazione al Pantheon ed è prevista per il 28 febbraio un'iniziativa nazionale.

Oggi è stato dato addirittura annuncio di una mozione *sui generis* da parte di alcuni deputati del Partito Democratico, che chiedevano al Senato di approvare il disegno di legge, che - ahimè - è stato approvato dalla Camera più di un anno fa e giace, quindi, da più di un anno all'interno della 1ª Commissione, affari costituzionali, del Senato.

È noto che al riguardo ci sono posizioni molto diverse e che sono stati presentati 8.700 emendamenti, ma proprio in virtù di questa situazione, signor Presidente, in più occasioni ho chiesto che il disegno di legge fosse inserito nel calendario dei lavori e, com'è noto, è stato inserito. Tuttavia, arrivati a questo punto, credo occorra assumersi una responsabilità, altrimenti non si sblocca la situazione in Commissione che, davanti agli 8.700 emendamenti, neanche inizia la discussione.

Chiedo, quindi, che il disegno di legge n. 2092 rimanga in calendario, così come previsto, ma con l'eliminazione della dicitura «ove concluso dalla Commissione». Credo che l'eliminazione di questa formula darebbe finalmente un impulso al lavoro in Commissione. Molti sostengono che i propri non sono emendamenti ostruzionistici e che vi sono alcune questioni di merito. Questa modifica della formula indurrebbe ogni forza politica e ogni Gruppo ad assumersi la responsabilità di esplicitare quali sono le questioni che intende affrontare e forse la situazione si sbloccherebbe.

Non è possibile, signor Presidente, mantenere norme sulla cittadinanza risalenti al 1992, che oggi non sono più adeguate ad affrontare e risolvere il problema di dare una risposta a un milione di persone, che sono nei fatti cittadini italiani, in quanto sono nati qui, parlano perfettamente la nostra lingua, lavorano e studiano qui: ci sono circa 800.000 bambini. Credo non sia degno di un Paese civile continuare a procrastinare questa situazione.

Signor Presidente, chiedo per l'ennesima volta - e anticipo quanto detto dal senatore Zanda, il quale aveva manifestato la propria disponibilità - che in quest'Assemblea ognuno si assuma la responsabilità di ciò che vota. Anche il Gruppo del Partito Democratico faccia uno sforzo di buona volontà e voti la mia proposta di eliminare la formula «ove concluso dalla Commissione», in modo da spingere la Commissione a concludere l'esame del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei innanzitutto stigmatizzare il modo di procedere dell'attività parlamentare. Onestamente, questa programmazione non risponde più ad alcuna logica: non riusciamo a rispettare i calendari, neppure nel breve periodo, perché ogni volta interviene qualcosa per cui si modifica la programmazione addirittura per volere dell'Assemblea. È un modo di procedere inaccettabile, che non ci permette di lavorare in modo sereno, efficace e proficuo.

A maggior ragione, ciò avviene questa settimana. Signor Presidente, mi perdoni, gliel'ho detto anche prima in Conferenza dei Capigruppo: è inammissibile che si debba comprimere tutto il lavoro entro domani pomeriggio perché giovedì 23 vi è uno sciopero dei mezzi. Sembra che in quest'Aula ci siano persone che non sono in grado di stare a Roma fino al venerdì, che non sono in grado di programmarsi e di programmare il proprio lavoro per rimanere in Senato a lavorare o tornare a casa il venerdì, come fanno tantissime persone. E allora che succede? Succede che noi ci ritroviamo a dover comprimere i lavori tra oggi pomeriggio, stasera e domani, perché domani sera ci sono persone che devono correre a prendere un treno o un aereo, perché non ci si può permettere di tornare a casa il venerdì. Mi scusi se lo ribadisco, ma questa è una cosa inaccettabile, perché poi noi ci troviamo a dover lavorare con i tempi compressi e questo ha ricadute negative sulle modalità con cui vengono esaminati i provvedimenti e spesso questi provvedimenti hanno come epilogo una questione di fiducia, che comprime ancora una volta la libertà di una forza politica di poter esprimere la propria opinione su un provvedimento. Se, infatti, sui provvedimenti voi ponete continuamente delle questioni di fiducia, le forze di opposizione come la nostra come potranno mai esprimersi? È inaccettabile. *(Applausi dal*

Gruppo M5S).

E allora, io ribadisco qui l'appello che vi ho fatto accoratamente nella Conferenza dei Capigruppo: vi ho chiesto di riflettere, perché non è solo una questione del Movimento 5 Stelle. Qui c'è un Paese che sta aspettando da questo Parlamento un segnale, sta aspettando un segnale di serietà, di volontà di occuparsi delle cose del Paese. Ed è possibile che non riesca a uscire un segnale per i cittadini da quest'Aula? Noi siamo i loro rappresentanti! Possibile che nessuno di noi senta dentro questo obbligo morale? *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD).*

Sì, sì, urlate, ma intanto voi andate a casa il mercoledì sera! Parlate con il vostro Capogruppo, che in Conferenza dei Capigruppo non ha portato la vostra voce; evidentemente voi sareste rimasti qui fino a venerdì, ma non vi siete coordinati con il vostro Capogruppo, al quale invece va benissimo che i lavori dell'Assemblea finiscano domani sera.

Allora, detto questo, senza correre il rischio di dover apporre l'ennesima fiducia, potremmo agevolmente, tra oggi pomeriggio e domani, esaminare il decreto-legge sul Mezzogiorno e giovedì, come da calendario, procedere con la votazione del documento della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari che riguarda l'incandidabilità del senatore Minzolini. Non ce ne voglia il senatore Minzolini, ma sono trecento giorni e sette mesi che quel documento attende il passaggio in Aula ed è anche questa una cosa inaccettabile. Quindi giovedì potremmo continuare, come da programma dei lavori, esaminando il documento della Giunta delle elezioni e, siccome mi risulta che domani potrebbe concludersi anche l'esame del provvedimento per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sulle banche, potremmo inserire in calendario anche tale provvedimento e iniziare a incardinarlo in Aula. Questa è la mia proposta di calendario, perché è inutile prevedere due ore di seduta d'Assemblea il martedì mattina e impegnare l'Assemblea con delle mozioni per lavarci la coscienza, quando poi, per uno sciopero dei mezzi, facciamo finire i lavori d'Assemblea il mercoledì pomeriggio, strozzando i lavori parlamentari. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

BOTTICI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signor Presidente, mi ha preceduto la mia Capogruppo. Anch'io volevo chiedere di inserire in calendario per giovedì mattina la discussione del provvedimento per l'istituzione della Commissione d'inchiesta. Proprio per il fatto che c'è lo sciopero dei mezzi e che molti scioperi dipendono dalle leggi che questo Parlamento fa, propongo di utilizzare la giornata di giovedì per lavorare e dare dimostrazione che il Parlamento c'è.

PAGLINI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per chiedere a questa Assemblea di avere un po' di coscienza perché noi vorremmo che fosse calendarizzato al più presto un atto politico che libererebbe l'Italia e il nostro Paese. Lo libererebbe perché l'Italia sta vivendo sotto un ricatto continuo: per persone povere si intendono persone che non hanno la possibilità di trovare un lavoro e in questo Paese l'83 cento delle persone che non lavorano si rivolgono a parenti, amici, politici, amministratori locali, potenti e solamente il 4 per cento si rivolge agli enti preposti o agli uffici di collocamento. Il reddito di cittadinanza vuole liberare gli italiani da questo sistema corrotto nelle fondamenta più profonde, un sistema mafioso in cui non esiste una tutela seria diffusa sul territorio. Le persone, pur di sopravvivere, si rivolgono alle mafie.

Presidente, il disegno di legge n. 1148 sul reddito di cittadinanza è un provvedimento serio, non è un palliativo come quello del Governo, che, guarda caso, lo ha cominciato a presentare due giorni prima del *referendum* costituzionale, perché questo Governo si è ricordato dei poveri solamente quando voleva un voto. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Siamo dell'avviso che si debba dare un segnale. Siamo stanchi di essere presi in giro da una classe politica cieca, sorda e presa solo dai propri giochi di potere e dalle proprie poltrone, che non uscirà mai di qua con la testa alta perché dopo quattro anni che siamo qua, nessuno ha fatto niente.

Il disegno di legge del Governo che volete calendarizzare è un falso: darà solamente a 250.000

famiglie le briciole. Si parla si e no di 320 euro al mese, solo se hai una condizione economica vergognosa, con magari due figli minori a carico.

Signor Presidente, il reddito di cittadinanza - lo diceva Calamandrei, non la senatrice Paglini - libera le persone, perché una persona povera non è libera. Una persona può essere libera solo in uno Stato con le mani libere e con una classe politica che fa gli interessi dei cittadini. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Per questo, signor Presidente, la ringrazio per avermi consentito di intervenire e chiedo a tutti di prendersi questa responsabilità: volete continuare a prenderci in giro ancora per un po' o vogliamo alzare tutti la testa e fare il lavoro per cui siamo stati mandati qua, il bene delle persone che stanno fuori da questi palazzi? *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, volta ad espungere la clausola «ove concluso dalla Commissione» riferita al disegno di legge sulla cittadinanza, avanzata dalla senatrice De Petris.

Non è approvata.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, volta ad inserire per giovedì prossimo l'esame del documento della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sull'elezione contestata nella Regione Liguria, avanzata dalla senatrice Montevecchi.

Non è approvata.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione della proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, volta ad inserire la discussione di ulteriori disegni di legge.

Verifica del numero legale

DIVINA *(LN-Aut)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, prima che lei proceda con le altre votazioni, mi permetto di farle presente che, per ciò che riguarda la votazione della mia proposta, a me pare che lei l'abbia posta in modo errato, perché lei ha posto in votazione la proposta di inserimento di qualcosa che è già previsto nel calendario di giovedì 23 febbraio. *(Applausi della senatrice Bottici)*.

PRESIDENTE. Forse lei non ha ascoltato bene. Lei ha chiesto l'inserimento per giovedì, mentre non era previsto per giovedì...

MONTEVECCHI *(M5S)*. Sì, signor Presidente, era già previsto per giovedì 23 febbraio, come confermato dal prospetto che ci ha fornito la Conferenza dei Capigruppo.

PRESIDENTE. Allora la sua richiesta non aveva ragione di esistere: se era già previsto nel calendario, non c'era bisogno di votare una modifica del calendario.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, volta ad inserire la

discussione dei disegni di legge sul reddito di cittadinanza e sull'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario.

Non è approvata.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Sull'ordine dei lavori

TONINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI *(PD)*. Signor Presidente, la 5a Commissione ha quasi ultimato il lavoro sulla conversione del decreto-legge sul Mezzogiorno. Siamo nella fase delle dichiarazioni di voto e del voto finale sul mandato al relatore. Le chiederei pertanto mezz'ora, quaranta minuti, per poter espletare anche questa fase, in modo da poter venire in Aula con il relatore.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Tonini.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo i ragazzi, le ragazze e i docenti del Liceo classico «Torquato Tasso» di Salerno, che assistono ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Sospendo la seduta fino alle ore 17,45.

(La seduta, sospesa alle ore 17,06, è ripresa alle ore 17,45).

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

Discussione del disegno di legge:

(2692) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 17,46)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2692, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore facente funzioni, senatore Tonini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

TONINI, *f.f. relatore*. Signora Presidente, sostituisco il relatore, senatore Lai, che, in qualità di Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince, oggi è a Bruxelles per incontri in sede NATO, programmati da tempo. E, quindi, si scusa per il mio tramite, ma è giustificato da altri incarichi istituzionali.

Il provvedimento al nostro esame è stato affrontato dalla 5a Commissione, compatibilmente con dei tempi molto ristretti. E su questo punto mi corre l'obbligo di riferire all'Assemblea il sentimento di un certo disagio, dovuto al fatto che si sta affermando una prassi di bicameralismo alternato per cui i decreti-legge vengono esaminati da una sola Camera, potendo l'altra soltanto esprimere un parere conforme. E ciò naturalmente dovrebbe essere oggetto di una discussione e, in ogni caso, non trova il consenso generale dei Gruppi, anche se poi si sta affermando come una prassi spinta dall'inerzia delle cose.

Ciò detto, il provvedimento al nostro esame ha consentito comunque una discussione di livello sulle politiche per il Mezzogiorno. Naturalmente - come è stato detto dal Governo - il provvedimento in discussione non ha l'ambizione di segnare una svolta storica nelle politiche meridionali. Pertanto, le critiche che sono state rivolte di un testo deludente probabilmente non colgono l'obiettivo vero ed esplicito del provvedimento, che invece è quello di affrontare in maniera innovativa e comunque efficace nodi importanti che hanno a che fare con questioni di lungo periodo e di lunga data nel nostro Paese che affliggono, in particolare, alcune aree del Mezzogiorno e punti particolarmente sensibili del sistema meridionale del nostro Paese.

Vengo quindi a una rapida elencazione dei punti essenziali. L'articolo 1 contiene le norme per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA, nonché progetti di efficienza energetica e risanamento ambientale di grandi dimensioni. Questo è il primo grande blocco del decreto-legge che affronta un tema all'attenzione di tutto il territorio e che riguarda l'economia di tutto il sistema Paese e non solo - anche se ovviamente principalmente - del Mezzogiorno e della Regione Puglia. L'articolo 1-*bis*, introdotto dalla Camera, autorizza una spesa di 24 milioni di euro per il 2017 allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi dell'ILVA per i quali sia avviato o prorogato nel corso dello stesso anno il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria.

L'articolo 2 detta disposizioni finalizzate a garantire un rapido adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate nel 2012 e nel 2014, evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere mediante interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari.

L'articolo 3 interviene sulla composizione della cabina di regia istituita per definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e per assicurare il coordinamento con ulteriori iniziative di valorizzazione del predetto comprensorio, anche con riferimento alla sua dotazione infrastrutturale. Si prevede, inoltre, che questa cabina di regia sia presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o da un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio da lui designato. Rispetto al testo originariamente approvato dal Governo, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stata inserita la possibilità di designare anche un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio oltre che un Ministro.

L'articolo 3-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, autorizza l'attuale commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del Comune di Statte, ad effettuare l'affidamento alla Sogin SpA del servizio di trasporto, caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti presenti nel suddetto deposito, nonché la finale bonifica radiologica e rilascio delle aree prive di vincoli radiologici, anche avvalendosi di società controllate.

L'articolo 3-*ter*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, prevede che la Regione Puglia provveda, avvalendosi dell'Agenzia per la protezione ambientale della Regione Puglia e dell'Azienda sanitaria locale competente, alla predisposizione di un piano straordinario di indagine e di approfondimento, volto alla verifica dello stato delle matrici ambientali nel Comune di Ugento e, segnatamente, nell'area interessata dalla presenza della discarica in località Burgesi.

L'articolo 3-*quater*, inserito nel corso della prima lettura presso la Camera dei deputati, interviene in materia di incentivi sull'energia prodotta a favore degli esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi. Ciò avviene, da un lato, mediante proroga del diritto di fruire di un incentivo sull'energia e, dall'altro, cambiando i criteri per la determinazione dell'importo del medesimo incentivo.

L'articolo 3-*quinquies* incrementa di dieci unità, limitatamente all'anno 2017, la forza media di ufficio ausiliari di complemento dell'Arma dei carabinieri

L'articolo 4 reca disposizioni per contrastare la crisi in atto nel comparto del trasporto marittimo, in particolare nel settore della movimentazione dei *container* e nelle attività del trasbordo di merci, il

cosiddetto *transhipment*.

L'articolo 4-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, incrementa il contributo per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti, finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni, dal 2017 al 2022.

L'articolo 4-*ter*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, demanda a un regolamento del Ministro della salute e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la revisione delle modalità, dei requisiti e dei termini per l'accertamento di idoneità delle navi cisterna che effettuano il trasporto di acqua destinata al consumo umano.

L'articolo 5 incrementa di 50 milioni di euro per il 2017 lo stanziamento del fondo per le non autosufficienze.

L'articolo 5-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, destina, nell'ambito della sottoscrizione degli accordi di programma necessari all'assegnazione delle risorse residue del piano pluriennale di interventi per il patrimonio sanitario pubblico, una quota pari a 100 milioni di euro per la riqualificazione e l'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle Regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna e, in particolare, per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o rotazionale.

L'articolo 6 autorizza il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca alla stipula e all'esecuzione di convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee.

L'articolo 7 prevede il ricorso alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai fini dell'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi nell'ambito della Presidenza italiana del G7 nel 2017. Il comma 1-*bis* dell'articolo 7, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, autorizza, a decorrere dall'anno 2017, la spesa annua di 500.000 euro, finalizzata all'organizzazione con cadenza annuale della Conferenza per il dialogo Mediterraneo, denominata MED Dialogue.

L'articolo 7-*bis* persegue le finalità di favorire il riequilibrio territoriale tra le diverse zone del Paese, prevedendo che le risorse aggiuntive per le politiche di coesione siano assegnate anche secondo le differenzialità presenti nei territori del Mezzogiorno. Esso prevede, inoltre, l'effettuazione di una ricognizione degli stanziamenti ordinari di spesa in conto capitale nei territori medesimi.

In particolare, il comma 1 assegna all'autorità politica per la coesione il compito di curare l'applicazione del principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive nei territori delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.

L'articolo 7-*ter*, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, consente all'Agenzia per la coesione territoriale di stipulare apposite convenzioni con le società *in house* delle amministrazioni dello Stato, con l'obiettivo di rafforzare l'attuazione della programmazione 2014-2020, di sostenere la crescita economica e accelerare la realizzazione degli interventi delle politiche di coesione.

L'articolo 7-*quater*, inserito nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, modifica in parte la disciplina del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno, introdotto dalla legge di stabilità 2016. In particolare, si prevede l'inclusione della Sardegna tra le Regioni del Mezzogiorno ammesse alla deroga alla disciplina in tema di aiuti di Stato; l'aumento delle aliquote applicate al credito d'imposta sottostante all'acquisto di beni strumentali nuovi; l'ammontare massimo di ciascun progetto di investimento e la soppressione del divieto di cumulo del credito di imposta con gli aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea.

La Camera ha poi introdotto quattro ulteriori articoli che elenco rapidamente: l'articolo 7-*quinquies* reca disposizioni per il completamento degli interventi finanziati con i contributi concessi ai sensi di tre disposizioni legislative. A tal fine si consente una proroga per un periodo di tre anni a decorrere

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame per l'impiego di quei contributi che, non utilizzati per l'intervento originariamente autorizzato, vengono destinati ad altre finalità di interesse pubblico.

L'articolo 7-*sexies* istituisce in via sperimentale un programma denominato Magna Grecia - Matera verso il Mediterraneo, finalizzato a finanziarie specifici progetti per la valorizzazione del ruolo di Matera quale città porta verso il Mediterraneo. Il programma è connesso al ruolo di Matera quale capitale europea della cultura che le è stato riconosciuto per il 2019.

L'articolo 7-*septies* interviene sul codice antimafia per consentire la destinazione delle aziende confiscate alla criminalità o dei singoli beni aziendali agli enti territoriali.

Infine, l'articolo 7-*novies* introduce modifiche alle disposizioni dell'ultima legge di bilancio che istituivano una nuova misura di maggiorazione del 150 per cento degli ammortamenti su beni ad alto contenuto tecnologico, Industria 4.0.

Concludo così la mia relazione e ringrazio i colleghi per l'attenzione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Saluto ad una delegazione comunale e ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo una delegazione del Comune di Campodarsego, in provincia di Padova, che sta assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Salutiamo inoltre una rappresentanza di allievi e docenti dell'Istituto statale di istruzione superiore «Vincenzo Capirola» di Leno, in provincia di Brescia, che è oggi in visita al Senato. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2692 (ore 18)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Cioffi. Ne ha facoltà.

CIOFFI *(M5S)*. Signora Presidente, ci troviamo a discutere un provvedimento che parla di coesione sociale e territoriale e di Mezzogiorno, un tema antico. Il relatore ci ha detto che non ha un approccio organico ma, se non ricordo male, di questione meridionale parlava Gramsci esattamente novant'anni fa e, quindi, stiamo parlando di una storia antica che si ripete sempre uguale a se stessa.

Forse bisognerebbe avere il coraggio di affrontare realmente i nodi che riguardano il Mezzogiorno, perché sono tante le ragioni storiche e le cose non fatte. Entrando, però, nel dettaglio, potremmo parlare di tre soli articoli del provvedimento al nostro esame e precisamente dell'articolo 2, che parla della situazione delle fognature, dell'articolo 4, che parla dei porti di Gioia Tauro e di Taranto, e dell'articolo 7 che tratta il G7.

L'articolo 2 parla di sistemi fognari e depurativi e stabilisce che dobbiamo fare un commissario unico che accentri su di se i poteri dei commissari straordinari. È molto singolare il fatto che si debba fare questo, perché non rispettiamo alcune direttive europee. Ma sarà bene spiegare quale sia la direttiva che non rispettiamo, e cioè la n. 271 del 1991 che, prevedeva che, entro l'anno 2000, tutti i sistemi fognari e depurativi dovessero essere adeguati.

Siamo nel 2017: la politica dei commissari straordinari è fallita e noi nominiamo un bel commissario unico centrale a cui le Regioni danno i soldi per gestire l'operazione. Non mi sembra sia questo il modo di affrontare i problemi, assegnando tutti i poteri a un commissario straordinario che dovrà gestire i fondi anche delle Regioni. E ciò è molto interessante se si considera che poi tutto passa attraverso il Ministero dell'ambiente. È una vecchia storia che tutti conoscono: non si capisce perché il Ministero dell'ambiente si occupi di infrastrutture e, nel caso specifico, di infrastrutture fognarie e

depurative. Forse quando fu istituito il Ministero dell'ambiente bisognava dargli un po' di soldini in modo da poter gestire risorse economiche. È un problema storico, ben conosciuto da chi si occupa di Ministero dell'ambiente. E ricordiamo alcuni personaggi che hanno fatto il bello e il cattivo tempo in quel Ministero: mi sembra uno fosse il direttore Mascazzini. Ma questa è un'altra storia che ben conoscono coloro che hanno lavorato con il Ministero dell'ambiente.

All'articolo 4 si parla dei porti di Goia Tauro e di Taranto, cioè i porti *transhipment*. Ebbene, cosa facciamo con questa disposizione? Torniamo indietro al 1994. Il modernismo si ricollega all'antico; ma, se lo facessimo in senso buono, non ci sarebbe nulla da dire. Noi, invece, ritorniamo all'antico nel senso sbagliato. La legge n. 84 del 1994 fu una riforma che provava a risolvere dei problemi. Ma, poiché non li abbiamo risolti, creiamo un'agenzia di somministrazione di lavoro di proprietà dell'autorità portuale. I 400 lavoratori del porto di Gioia Tauro e gli altrettanti del porto di Taranto vanno indubbiamente tutelati, ma usiamo uno strumento sbagliato per farlo. E questa è una costante, una continua ripetizione: è un approccio sbagliato nel modo di ragionare, che non è corretto né conforme all'interesse collettivo.

Nel porto di Gioia Tauro abbiamo una concessione che scade nel 2043 con un concessionario unico: abbiamo dato tutto il porto a un solo concessionario. Che situazione è questa? Abbiamo dato il porto con il più alto pescaggio che esiste in Italia a un unico concessionario, che ha fatto grandi volumi; poi sono subentrati i porti egiziani e algerini e siamo andati in crisi. Lo stesso è successo a Taranto con il Pireo. Che modo di affrontare le cose è questo?

PRESIDENTE. La prego di concludere.

CIOFFI *(M5S)*. Termino con il G7, che fu deciso a giugno 2016: per nominare il commissario abbiamo dovuto aspettare gennaio 2017 e adesso il Governo, colpevole del ritardo nella nomina, ci dice che andiamo in deroga al codice appalti voluto dal Governo stesso perché non riusciamo a fare le opere. Forse bisognerebbe avere un minimo di senso del pudore.

Nonostante tutte queste criticità, ci sono anche aspetti interessanti di cui, però, discuteranno altri miei colleghi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Liuzzi. Ne ha facoltà.

LIUZZI *(CoR)*. Signora Presidente, il decreto-legge in esame conferma la convinzione - non è soltanto del Parlamento, ma di tutto il Paese - in ordine alla scomparsa del Mezzogiorno dall'agenda del Governo.

Il provvedimento non contribuirà a imprimere una spinta alla stagnante economia del Sud; anzi, costituirà un'ulteriore occasione mancata per quel rilancio della struttura produttiva e dell'offerta dei servizi, a cominciare da quelli turistici e culturali, nel Sud. Ahimè, esso interviene in maniera non sistemica ma puntuale, nel senso che prevede risorse per alcuni siti, per alcune zone del Paese, e lascia sguarnito tutto il resto del Meridione; si occupa di economia assistenziale a Taranto, venendo incontro alla forte, drammatica situazione occupazionale dell'area ILVA, mettendo a disposizione fondi per evitare licenziamenti, ricorrendo alla cassa integrazione e guadagni per alcune migliaia di lavoratori.

Sull'intera vicenda del più grande polo siderurgico d'Europa continuano a piovere cattive notizie; mai buone nuove, mai soluzioni di rilevanza generale, che offrano ai 12.000 lavoratori diretti e agli altrettanti addetti dell'indotto diffuso soluzioni definitive che alimentino nuovamente la speranza delle famiglie colpite nei più profondi affetti.

A Taranto resta irrisolta la questione dei crediti vantati dalle ditte di autotrasporto che, nel decennio scorso, hanno fornito prestazioni in favore dell'ILVA, ma non sono state pagate a causa della rovinosa situazione di cassa dello stabilimento. Ricordiamo che piove sempre sul bagnato, quando la bocciatura da parte dell'autorità giudiziaria del patteggiamento proposto dalla famiglia Riva allontana di fatto l'acquisizione al bilancio dello Stato delle ingenti somme destinate alla bonifica e a soddisfare i creditori.

Quali saranno le conseguenze di tale bocciatura? I giovani del Mezzogiorno assistono sgomenti a tutto questo, vivono in uno stato di rassegnazione e di torpore, stati d'animo che non aiutano la gioventù

meridionale a recuperare le energie necessarie al riscatto e alla rivendicazione dei tanti meriti che pure il Sud può vantare, a cominciare dalla qualità delle relazioni umane, la difesa dei valori, delle tradizioni e gli ottimi risultati nell'istruzione e nelle competenze professionali e lavorative.

Governo e maggioranza hanno bocciato un emendamento presentato alla Camera dall'onorevole Palese, Capogruppo di Direzione Italia, che prorogava i termini di utilizzazione di 49 milioni di euro a favore dell'Università del Salento; danaro che non potrà più agevolare l'innovazione tecnologica in quell'università, la qualità degli studi universitari e la migliore infrastrutturazione dei dipartimenti.

Signor Ministro, il decreto-legge in esame non va in soccorso di queste aspettative. Concede poche risorse, distribuite male; giunge come manna per alcune località (vedi la Scuola europea di Brindisi e Matera per onorare le attese della Capitale europea della cultura 2019) e lascia a bocca asciutta il resto dei territori.

Signor Ministro, duole sinceramente denunciare tutto ciò e assistere al disfacimento della Nazione e al fatto di non riuscire a convincere la classe dirigente del suo partito, il PD, ad abbandonare la folle corsa al *cupio dissolvi* per mettersi finalmente di buzzo buono ad affrontare le vere emergenze del Paese: dalle banche al credito sofferente, dall'occupazione che non decolla alle imprese mortificate dai provvedimenti a zig-zag, dall'eccessivo carico fiscale che grava su imprese, famiglie e professionisti, al debito pubblico che corre a rotta di collo.

Signor Ministro, il PD mantiene il freno a mano sull'azione del Governo Gentiloni e il Mezzogiorno ne fa le spese. Diremmo: *goodbye* Mezzogiorno, alla prossima! *(Applausi dal Gruppo CoR).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Puglia. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, quando ho letto il titolo del provvedimento in esame ho pronunciato la parola «finalmente», perché esso recita «interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno». Si parla di «situazioni critiche», ma il Mezzogiorno è tutto critico da quando abbiamo deciso di unificarci. È diventato tutto critico, perché avevamo le industrie più floride e attualmente ci ritroviamo senza più nulla.

Allora, mi aspettavo da questo Governo misure molto più robuste e invece nulla: soltanto interventi straordinari e momentanei. Nulla per le aziende e nulla per le piccole medie imprese. Mi aspettavo un abbattimento totale dell'IRAP, finalmente stabile: nulla. Mi aspettavo il ripristino della normativa che voi avete voluto abolire, ossia quella - tecnicamente è contenuta nella legge n. 407 del 1990 - che dava la possibilità ai datori di lavoro che assumevano, proprio nel Mezzogiorno d'Italia, di ottenere degli sconti. Era una legge fondamentale. L'avete voluta abolire e sostituire con il *jobs act* e abbiamo visto che fine ha fatto.

Mi aspettavo qualcosa sul tema della dispersione scolastica nel Mezzogiorno d'Italia. Mi aspettavo un intervento robusto e, invece, avete bocciato delle nostre proposte che vertevano proprio su questo tema. Ricordiamo che, se vogliamo realmente contrastare la mafia, la camorra e le tante mafie, dobbiamo partire dalla cultura, dall'istruzione e dai nostri giovani. E invece nulla: solo provvedimenti *spot*.

Noi abbiamo *o' mare, o' sole, o' mandolino* e *a' sfugliatella*, abbiamo quello che potrebbe realmente fare la differenza, ossia il turismo. Abbiamo un patrimonio artistico e culturale, ma anche architettonico e soprattutto archeologico invidiato in tutto il mondo. Nelle nostre zone c'è Pompei, conosciuta in tutto il mondo, e anche Torre Annunziata, Torre del Greco, Ercolano, la Reggia di Portici e Castellammare di Stabia. Veramente non riesco a capire perché non ci sia nulla nel provvedimento in esame. Nel nostro territorio abbiamo l'oro, ma questo Governo è cieco e - ripeto - nel provvedimento non vi è nulla che possa realmente dare alle nostre piccole e medie imprese quella spinta necessaria per poter finalmente incrementare l'occupazione, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia.

Mi aspettavo qualcosa anche per risolvere i problemi legati alla cosiddetta Terra dei fuochi, che identifica delle zone in cui vengono accantonati cumuli di rifiuti senza essere controllati.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 18,14)**

(*Segue* PUGLIA). Il nostro territorio avrebbe dovuto ricevere delle risorse finanziarie per aiutarci a fronteggiare il problema. Tuttavia, questo Governo, pur pubblicizzando in televisione lo stanziamento di risorse e impegnandosi a risolvere il problema della Terra dei fuochi, ha poi dirottato nel silenzio i soldi a favore di Expo 2015. E abbiamo visto che fine hanno fatto le risorse e anche l'indagine che attualmente coinvolge chi ha gestito quella manifestazione, oggi fatto diventare dal Partito Democratico il sindaco di una grande città italiana, Milano. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Guardo questo provvedimento e mi dico: prima i cittadini vi cacciano via e non vi votano più, prima liberiamo il Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Candiani)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Campanella. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli anglosassoni fanno una distinzione tra la politica, che chiamano *politics*, e le politiche di settore, che chiamano *policy*.

Il problema che emerge dall'analisi del provvedimento in esame sta nella mancanza di politica o, quanto meno, nella scorrettezza della scelta di fondo.

Noi di Sinistra Italiana siamo l'unica forza in Parlamento che è coerentemente contraria alla visione neoliberistica che costringe questo Governo - e tutti i Governi che saranno retti dalla stessa visione - a una gestione in una compatibilità complessiva di un bilancio che deve essere riportato in un pareggio da favola, tanto è irraggiungibile.

Il provvedimento al nostro esame attacca alcuni problemi e in alcuni casi gli interventi sono anche interessanti e non mal fatti. Manca, tuttavia, una visione risolutiva di fondo. Il Sud - come altri colleghi hanno evidenziato prima di me - ha bisogno di una strategia e di un intervento complessivi. Al contrario, ancora una volta, si prevede una serie di interventi puntuali, di suture, che produce un tessuto cucito qua e là, una sorta di *patchwork*, che risolve i singoli sintomi ma lascia inalterata la malattia.

Alla Camera - tra l'altro anche con la partecipazione del Gruppo Sinistra Italiana - sono stati introdotti alcuni interventi migliorativi. Ma, complessivamente, accanto ad alcune misure anche apprezzabili - penso, ad esempio, alle misure relative ai fondi per la sanità della città di Taranto o allo stanziamento di risorse aggiuntive per integrare il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti dell'ILVA - manca una trama sottostante. Possiamo dire che il Governo ha perso ancora una volta un'occasione per proporre al Parlamento e al Paese un vero e proprio progetto organico per il Meridione, prevedendo interventi di carattere più strutturale, anch'essi urgenti e improcrastinabili, e non solo per colmare le asimmetrie e i ritardi che si sono aggravati nella crisi, ma anche per consolidare e rendere non episodici i modesti segnali di ripresa registrati a partire dal 2015, in un quadro di persistente fragilità del sistema produttivo meridionale e di vera e propria emergenza sociale.

Ricordo in questa occasione che in grandi città del Meridione - penso a Messina, come più volte ho denunciato - la somministrazione dell'acqua potabile è discontinua, aleatoria: è sufficiente che piova perché l'acquedotto che adduce acqua alla città di Messina entri in crisi e la somministrazione diventi aleatoria, a fortuna. Messina è stata una settimana, dieci giorni senz'acqua. Ma anche altre grandi città in Sicilia - penso ad Agrigento - ricevono l'acqua «a fortuna» e, tra l'altro, la pagano carissima.

La condizione economica di tutto il Mezzogiorno necessita di un progetto complessivo, di una strategia nazionale di rilancio. E queste considerazioni sono state portate in Parlamento anche dalla SVIMEZ, audita in Commissione bilancio, che ha osservato che, soltanto attraverso l'adozione di una politica nazionale per il Meridione, sarà possibile intervenire per la riduzione dell'attuale divario esistente, oltre che per superare le debolezze strutturali dell'intero Paese. Il Sud, infatti, non è un problema solo per il Sud: l'arretratezza economica e infrastrutturale in cui il Sud è mantenuto è un problema per tutto il Paese.

L'effetto annuncio cui ci aveva abituato il precedente Governo - penso al Masterplan per il Mezzogiorno - non può risolvere i problemi dell'Italia meridionale. Il Sud ha bisogno di una nuova politica industriale, dei servizi pubblici, della scuola, dell'università, dell'amministrazione della

giustizia, per raggiungere obiettivi generali e specifici. Non servono - per intenderci - interventi tanto fantasiosi quanto dannosi, come il Ponte sullo Stretto.

Serve una strategia organica, fondata sullo sviluppo di investimenti pubblici, per realizzare soprattutto piccole opere utili e anche interventi di infrastrutturazione sociale. Serve una politica industriale ordinaria, oltre agli estemporanei e limitati sgravi fiscali, spesso peraltro inutili e inefficaci, dati alle imprese e che non hanno prodotto risultati importanti.

Vedete, le risorse per il Mezzogiorno, e non solo quelle dei fondi europei, tra l'altro si sono costantemente ridotte. I patti siglati con le Regioni del Sud non sono sufficienti; non ci sono misure di largo respiro e di impatto sul medio e lungo termine. Ci siamo ripetuti più volte in quest'Aula che c'è una politica che funziona, quella che pensa alle generazioni successive, non quella che pensa alle elezioni successive. Anche la CGIL, nella sua audizione, ha sottolineato con forza come, senza una robusta crescita del Mezzogiorno, non c'è possibilità di inversione del ciclo economico. E le misure contenute in questo decreto-legge rispondono a punti, a pezzi, rapsodicamente si potrebbe dire, solo ad alcune urgenze contingenti e improcrastinabili. Viene delusa l'esigenza di una politica complessiva e di un quadro complessivo, industriale, ambientale e sociale.

Sull'ILVA regna l'incertezza, perché la prevista cessione a terzi subisce ulteriori spostamenti nel tempo. Vengono messi in cassa integrazione 5.000 lavoratori e il piano ambientale ancora non lo si conosce. Per ora le uniche risorse messe a disposizione sono quelle dello Stato, mentre quelle della famiglia Riva non sono ancora disponibili. Siamo in presenza di un piano e di un quadro drammatico dal punto di vista ambientale, ma anche sanitario e occupazionale, che rimane sostanzialmente invariato. Tuttavia, accanto a queste negatività, bisogna pur dire che esistono i 50 (più altri 20) milioni di euro per la sanità di Taranto. È anche interessante che venga aumentato di 50 milioni in Fondo per la non autosufficienza, ma si tratta ancora di risorse limitate, che rispondono in modo assai parziale al dramma dei disabili, degli anziani e delle famiglie.

Il grande tema della povertà assoluta nel nostro Paese è drammaticamente aumentato negli ultimi anni e, di fronte ad essa, questi interventi appaiono assolutamente parziali e quindi complessivamente inefficaci. Ora, vorrei sottolineare che il Gruppo Sinistra Italiana ha visto l'approvazione alla Camera di un emendamento aggiuntivo che interviene direttamente sulla destinazione delle risorse in conto capitale in favore delle Regioni del Mezzogiorno, anche alla luce dei rilievi emersi nel corso dell'audizione del rappresentante della SVIMEZ, prevedendo in particolare un meccanismo che, una volta implementato, dovrebbe consentire, nel *mix* fra risorse aggiuntive e risorse ordinarie, alle Regioni meridionali di colmare il *gap* rispetto alle altre aree del Paese.

Comunque, per concludere, rimane quel discorso che dicevo all'inizio. Insieme ad alcune norme che sono importanti e necessarie, ne vediamo alcune altre discutibili, come ad esempio quelle relative ad interventi funzionali alla preparazione e all'organizzazione della presidenza italiana del G7 nel 2017. E rimane comunque delusa l'aspettativa di un provvedimento organico, che manca da troppo tempo, nonostante gli annunci velleitari di *masterplan* per fronteggiare la situazione sociale ed economica di grande sofferenza del Mezzogiorno. Quindi, se il provvedimento dovesse mantenere queste caratteristiche, noi non potremo far altro che astenerci, tenendo conto di quanto c'è di positivo (come dicevo prima), per l'assenza appunto di una spinta a risolvere i problemi del Mezzogiorno, che non sono costituiti da singoli punti o da singole criticità. *(Applausi dal Gruppo Misto e del senatore Liuzzi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tarquinio. Ne ha facoltà.

TARQUINIO *(CoR)*. Signor Presidente, ci ritroviamo con il solito problema ultradecennale del Mezzogiorno. Però, come ha detto il collega poc'anzi, tale problema non viene mai affrontato seriamente. Andiamo avanti con provvedimenti tampone, ma questo accade da decenni e non ne faccio un'accusa verso questo Governo. È da decenni che il problema viene affrontato in maniera completamente sbagliata, non capendo che cosa vuol dire il Mezzogiorno per questo Paese e non vedendo i problemi per quelli che sono. Nel frattempo si accumulano ritardi su ritardi e problemi su problemi. Tanti anni fa, infatti, il Mezzogiorno era carente di infrastrutture e oggi le infrastrutture sono

rimaste le stesse. Non si fa niente per superare il *gap* con il Nord, che è necessario per lo stesso Nord. Come diceva il collega, se non cresce il Mezzogiorno, non cresce neanche l'Italia: la mancata crescita del Mezzogiorno azzoppa la crescita del Nord Italia. Questo è il dato reale e, quando lo apprendiamo sembriamo tutti voler saltare sulla sedia, affannandoci a parlare dei problemi dei depuratori e delle multe pagate nel 2016 (62,7 milioni di euro) o dei 364.000 euro di multe al giorno. Ci preoccupiamo di sostituire i commissari mettendone uno solo, ma stiamo sempre allo stesso punto: non si vuole affrontare un problema enorme e serio, che ha va preso di petto (come di petto andavano affrontate le emergenze idrogeologiche e sismiche di questo Paese, immaginando che uno sforzo di quel tipo avrebbe prodotto effetti positivi sul PIL). Si lascia invece scorrere tutto in questo modo. Facciamo i tamponamenti a Taranto. Diamo 70 milioni alla sanità per acquistare i macchinari dimenticando che nel frattempo la Regione Puglia chiude gli ospedali e non si sa quindi questi macchinari dove andranno. Dimentichiamo, tra le tante cose, la crisi dei porti che è enorme e per cui non si fa niente. Se non si creano zone economiche speciali che rendono appetibile quel porto, dove andiamo? Ciò accade in ogni Paese d'Europa e del mondo.

Con tutto il rispetto per il Mezzogiorno e per tutti noi, il collega intervenuto prima ha saltato l'argomento più importante: il Mezzogiorno non potrà mai crescere se non si affronta seriamente il problema della criminalità, se lo Stato non sarà presente ovunque e comunque, se lo Stato non garantirà con uomini, mezzi e dotazioni le forze della Polizia e dei Carabinieri. Se questo non ci sarà, il Mezzogiorno non crescerà perché il cancro della mafia del Mezzogiorno c'è - e da meridionale lo dico e lo ripeto sempre - ma lo Stato non c'è; il dramma è questo, e non c'è principalmente negli ultimi quindici anni. Forse c'era prima. Si pensa sempre e solo alla mafia (è mafia tutto) ma qui la criminalità organizzata è peggiore della mafia, questo è il dato reale, però nulla accade e facciamo finta. Diamo le mance che poi qualcuno gestisce anche in maniera sbagliata, non risolvendo nessun problema e aumentando la rabbia della gente. Dove andremo a finire prima o poi? Il popolo meridionale è abituato a sopportare di tutto, spesso anche a essere poco diligente, ma se "esplode" poi non lo controlla più nessuno, come accadrà se esploderà l'intera Nazione su altri problemi. Non ci poniamo questi problemi e non li affrontiamo. Queste mance non servono a nessuno. I problemi in questo Paese sono a un punto di non ritorno nell'Italia intera e, a maggior ragione, nel Mezzogiorno; o li affrontiamo di petto con tutto ciò che comporta o si perde solo tempo. Questi interventi, con cui si accontentano Tizio e Caio per la propria realtà regionale o provinciale, non servono a niente. Ci accorgiamo che la macchina dello Stato con i vari commissari non funziona e che i poteri sostituivi che vi sono stati dati servono solo per superare ostacoli che, spesso artatamente, pongono le stesse amministrazioni locali. Perché non ce lo diciamo? Perché non ci deve essere un fatto virtuoso a livello nazionale per andare avanti nelle vere opere pubbliche necessarie? Non si fa tutto questo; giochiamo con i vari equilibri inutili e non affrontiamo il problema per quello che è: il problema del Mezzogiorno è dell'intera Italia e tira giù l'intera Italia. Questo è il dato reale; lamentiamoci poi di quanto accade. Da meridionale dico tutto questo. Non sono nato a Milano, ma a Foggia: sono pugliese e non mi chiamo fuori da tutto questo, però come non denunciare queste cose? Le carenze sono tante, spesso anche perché chi dovrebbe indagare, se non c'è un politico in mezzo, lascia stare perché non è urgente. È grave anche questo. Questo è un Paese che deve fare un esame al suo interno in ogni istituzione. Le cose non vanno ovunque; non c'è chi è perfetto e non c'è nessuno che può dire che le assoluzioni non esistono: sono tutti colpevoli. Questo vale anche all'interno del corpo in cui esercita lei, signor Ministro. Non ci rendiamo conto di tutto questo e facciamo ognuno la commedia di chi è il migliore e chi il più sporco. Il più sporco alla fine siano tutti noi se non abbiamo il coraggio di dire le cose per quelle che sono e affrontare di petto i problemi di questo Paese, al di là delle parti politiche, perché la fazione è quella che fa sempre più danno. L'Italia ha bisogno di tutti noi senza fazioni, e sbagliamo se non facciamo questo.

Per quanto riguarda il Mezzogiorno, o questo Governo - e ho detto già prima che vi sono decenni di latitanza seria su tale questione, quindi non faccio accuse specifiche - affronta il tema seriamente e con la consapevolezza di tutti, partendo innanzitutto da lotta alla criminalità, infrastrutture e tutto il resto, oppure ci prendiamo in giro.

Per tale ragione, al di là di ogni considerazione, da parte mia - non impegno il Gruppo perché per esso si esprimerà chi interverrà in dichiarazione di voto - non ritengo sia possibile votare un provvedimento di questo tipo. *(Applausi dal Gruppo CoR)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Consiglio. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, si è parlato di questo provvedimento come di un decreto-legge che ha avuto una linea piuttosto coraggiosa nel diventare man mano qualcosa di diverso con le modifiche che erano state apportate. Si è parlato di un decreto-legge di ampio respiro, ma appare chiaro che le singole iniziative con i relativi stanziamenti su ILVA, area di Taranto, Gioia Tauro, depurazione delle acque reflue, G7 di Taormina, Scuola europea di Brindisi, non consentono nel modo più assoluto di giustificare l'enfasi con la quale il Governo Gentiloni sostiene di aver riportato il Mezzogiorno in agenda come tema prioritario.

Non vorremmo che questo provvedimento venga sognato e pensato da qualcuno come il nuovo Piano Marshall per il Sud. A dire il vero, il presidente Tonini ne ha già ampiamente annacquato le pretese nella sua esposizione. L'ex *Premier* aveva sognato un Ministero per il Mezzogiorno tutto dedicato, come aveva detto, al rilancio occupazionale ed industriale; un Ministero in grado di battersi in sede europea (con risultati che fino ad ora ha sicuramente "ciccato"), slegando il cofinanziamento del piano 2014-2020 dai paletti del Patto di stabilità, almeno per quanto riguarda gli investimenti delle Regioni. Il Ministero per il Sud, senza un ragionamento e una visione complessiva, è una cattedrale nel deserto di cui avremmo fatto volentieri a meno.

Ma perché - questa è la domanda che ci viene da porre tutte le volte che leggiamo il titolo di un provvedimento - non lo intitolate basandovi sulle questioni che sono contenute all'interno del provvedimento stesso? I problemi del Sud - ne abbiamo menzionati alcuni in precedenza - vengono a vario titolo sistemati con un po' di soldi, con qualche mancetta, ma i problemi reali sono altri, Presidente: la disoccupazione *post*-industriale, il degrado urbano, le mafie che gestiscono affari di dimensioni mondiali e l'economia illegale e sommersa. Quando sono arrivati i soldi per il Sud, mai sono andati alla gente e ai cittadini; hanno soltanto accresciuto il clientelismo senza creare un'economia vitale e libera.

La qualità della vita è sempre più scarsa: guardate le classifiche e controllate se trovate una città del Mezzogiorno nei primi dieci o venti posti. Quanto agli ospedali, si destinano 70 milioni di euro ma poi agli ospedali del Sud mancano addirittura le lettighe e non c'è un posto dove mettere gli ammalati, che vengono ricoverati per terra. C'è il degrado ambientale (la terra dei fuochi insegna), ma non c'è stata la forza in questi tre o quattro anni di costruire un termovalorizzatore per risolvere il problema dei rifiuti. Quanto al lavoro nero, i *voucher* non hanno fatto altro che acuire ancora di più questa forma di scarsa attenzione ai giovani.

Ho letto - per dire una cosa simpatica, Ministro - che si fa il Festival a Sanremo, terra dei fiori sì ma non della musica, e invece probabilmente questo festival andrebbe fatto a Napoli; ma Napoli e Palermo non vengono considerate città d'arte. Queste scarse attenzioni, secondo me, danno l'idea molto negativa della possibilità che il Sud possa essere rilanciato con la politica.

Poi c'è l'arte di arrangiarsi e il provvedimento in esame effettivamente è un po' arrangiato. Come dicevo in precedenza, ci sono mance e mancette per situazioni che non si è avuto la forza e il coraggio di affrontare nella legge di bilancio. Le avete tolte dalla legge di bilancio, perché non riuscivate ad affrontarle, e le avete "cacciate" nel provvedimento in esame. Abbiamo visto l'ex Presidente del Consiglio sottoscrivere patti con i Presidenti delle Regioni del Sud - i famosi patti - e avremmo voluto vederne i risultati. Mi pare che ci sia poca carne al fuoco e tanto fumo. Forse si trattava di propaganda elettorale, andata anche piuttosto male, visti i risultati del *referendum* costituzionale del 4 dicembre. Le Regioni del Centro-Sud sono tutte amministrate da vostri governatori, colleghi della maggioranza, e in alcune di queste non siete riusciti nemmeno a spendere i soldi arrivati dai fondi strutturali.

Il tasso di disoccupazione dei giovani tra i quindici e i ventiquattro anni, nel Mezzogiorno, è del 60 per cento circa e non è mai stato così alto. Sono dati che vanno a braccetto con i 10 miliardi di euro andati in fumo, signor Presidente, derivanti dalla perdita di PIL relativa all'ILVA. Il rallentamento

dell'acciaieria, per cui avete stanziato qualche soldo (ma siamo al dodicesimo o al tredicesimo provvedimento) ha provocato fra il 2013 e il 2015 una perdita secca di investimenti fissi lordi pari a 2,19 miliardi di euro. Meno denaro e meno tecnologie nelle nostre attività produttive: questo è il risultato finale, con i concorrenti esteri che sono entrati come una lama nel burro, con un aumento dell'*import* di acciaio dall'estero di 1,78 miliardi di euro.

Ora interviene il provvedimento in esame, con quattro, cinque o sei punti, un po' a macchia di leopardo, che hanno cercato di affrontare le più disparate iniziative, senza alcuna strategia generale, alcun coordinamento e alcuna visione per il futuro. Ebbene, se il futuro non è il problema di questo Governo, signori, crediamo che questo Governo non debba avere futuro. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Compagnone. Ne ha facoltà.

COMPAGNONE *(ALA-SCCLP)*. Signor Presidente, il provvedimento oggi in esame reca un titolo assai impegnativo e altisonante, perché quando parliamo di Mezzogiorno e coesione territoriale parliamo certamente di un tema che rimanda alla questione meridionale, come più volte è stato detto, e ai tanti anni di storia e di politica sostanzialmente fallimentari su questo tema. Ci brucia che anche questi ultimi anni di legislatura siano passati invano, nonostante avessimo invocato a più riprese non misure "*spot*" per il Mezzogiorno, ma un piano straordinario di perequazione, che si ponesse come obiettivo quello di garantire la riduzione del divario di sviluppo che ancora oggi perdura tra Nord e Sud del Paese e che, sotto la spinta della crisi globale, ha ulteriormente allargato la propria forbice.

I dati statistici a nostra disposizione (mi riferisco a quelli dello SVIMEZ) ci parlano di una timida ripresa del Meridione, di una piccola inversione di tendenza che non presenta, però, i caratteri della stabilità, bensì quelli più preoccupanti della congiuntura occasionale, dell'eccezionalità, non supportata da precise scelte politiche.

Bisogna infatti dire e avere coscienza del fatto che i modesti segnali di ripresa al Sud non fanno venir meno il contesto drammatico di una profonda e irrisolta emergenza sociale e di una persistente fragilità strutturale. Il potenziale produttivo del Sud è ancora debole a causa della crisi globale e i picchi positivi sono concentrati solo in alcune nicchie produttive. Persistono infatti i grandi problemi strutturali e di competitività. Per interrompere la lunga spirale di bassa produttività, bassa crescita e dunque minore benessere per i cittadini occorre la buona politica. È questo che la politica dovrebbe fare, essendo nata per gestire la vita degli uomini, con un'azione che dovrebbe essere consapevole, decisa ed efficace, per servire la gente e migliorare le sue condizioni di vita: questo è il problema dei problemi.

Oggi, ogni giorno, siamo tartassati da questa pseudo-informazione, da mille questioni spesso legate a vicende particolari di partito, a *gossip* e a tutta una serie di cose che niente hanno a che vedere con il problema più importante di tutti. Secondo noi oggi l'unico grande problema è la disoccupazione giovanile: questo è il problema dei problemi che dovremmo sforzarci di contrastare in ogni modo. Penso poi al tema della sicurezza sociale e di una gestione corretta, intelligente e ordinata dei flussi migratori. Questi due grandi problemi, che dovrebbero occupare il dibattito ogni giorno in TV e in Parlamento, basterebbero e avanzerebbero per discutere e cercare di trovare delle soluzioni a lungo termine, non dico definitive ma quanto meno durature.

Abbiamo detto più volte e lo ribadiamo ancora oggi che è una priorità assoluta rilanciare il Paese partendo dal Sud, dove la tenuta sociale di molte realtà territoriali è largamente compromessa: come sappiamo, infatti, in molte parti lo Stato non riesce quasi a gestire il territorio. Per essere concreti, come hanno detto tanti colleghi, al Mezzogiorno non servono norme e interventi settoriali e questo è il vero problema del provvedimento in esame. Non bastano interventi settoriali a macchia di leopardo, o norme *spot* come quelle contenute nel decreto-legge in discussione; così come non servono norme per incrementare la flessibilità delle assunzioni a tempo determinato se le imprese sono talmente allo stremo che non riescono ad assumere nessuno (né a tempo determinato né a tempo indeterminato).

Questo provvedimento, infatti, non affronta minimamente le cause del divario, né quelle della disoccupazione, che oggi è davvero la più grande emergenza del Mezzogiorno, come abbiamo detto.

Certo, il testo contiene qualche buon intervento, come l'incremento delle risorse per il fondo di coesione e l'introduzione del principio di assegnazione differenziale delle risorse aggiuntive nei territori delle Regioni del Sud; le previsioni riguardanti le bonifiche ambientali di grandi dimensioni, i 100 milioni di riqualificazione delle tecnologie della radioterapia oncologica, ma si tratta di disposizioni irrilevanti per la finalità della coesione territoriale del Mezzogiorno.

Al di là di queste disposizioni puntiformi e prevalentemente localistiche, manca una strategia complessiva. Gli interventi che esaminiamo oggi potrebbero essere di qualche efficacia solo se ci muovessimo in un contesto diverso di normalità, solo se l'emergenza economica del Sud non si fosse intrecciata con quell'emergenza sociale che è diventata anche civile e per fronteggiare la quale non basta qualche ricetta veloce contrabbandata come un intervento risolutivo; occorrono invece politiche complessive per il lavoro e la solidarietà che riescano a compensare veramente gli effetti della crisi contrastando le diseguaglianze strutturali che di fatto ostacolano la vera ripresa del Paese.

Certo, prendiamo atto che il Governo Gentiloni ha sentito la necessità di dotarsi finalmente di un Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno e quindi speriamo che ciò significhi l'acquisizione per il Governo del concetto della dignità del Mezzogiorno. Se è così, il Governo non può chiudere gli occhi e fare finta che non esista questo dualismo territoriale del mercato del lavoro, un dualismo tanto più pericoloso quando diventa dualismo generazionale, dal momento che proprio i giovani stanno subendo i contraccolpi maggiori di questa situazione che va avanti ormai da diversi anni. L'Italia è infatti troppo diseguale per crescere e anche la distribuzione delle famiglie è diversa a seconda delle aree territoriali. Infatti, nel Centro-Nord una famiglia su due è collocata nei due quinti più ricchi, al Sud invece più frequentemente le famiglie appartengono ai due quinti più poveri.

La sfida è dunque quella di una effettiva e forte ripresa degli investimenti, che al Sud significa avere addizionalità, una condizione essenziale per rendere sia quel *master plan* per il Mezzogiorno che i Patti per il Sud strumenti davvero efficaci che non si risolvono nella mera ricognizione delle opere. Occorre, infatti, accentuare i caratteri di strategicità degli interventi che vanno coordinati con le varie fonti di finanziamento, non solo europee, ma soprattutto con le politiche generali ordinarie, che finora sono state il vero punto debole delle politiche nel Mezzogiorno.

Accanto al rilancio di una rinnovata politica industriale specifica per il Mezzogiorno, occorre investire in logistica, infrastrutture, energie, territorio, capitale umano, nell'agroalimentare e nella cultura, rovesciando così la perifericità del Sud. Occorre rendere "attraente" il territorio, rilanciandone la competitività.

Queste politiche debbono guardare agli obiettivi di fondo che ho già citato, primo tra tutti quello di ridurre le disuguaglianze, combattendo la povertà, contrastando la disoccupazione giovanile, in questo momento il cancro della nostra società, il grande problema che rende infelici le famiglie e i giovani, incapaci di realizzare la propria esistenza e la propria vita. Insomma, tutto il contrario di ciò che la buona politica dovrebbe fare.

Occorre rilanciare la domanda interna e garantire l'effettiva tutela dei diritti di cittadinanza in tutto il territorio nazionale in maniera uniforme. In mancanza di una strategia di questo genere, ci troveremo sempre in presenza di operazioni di piccolo cabotaggio e di scarsa sostanza. I microinterventi non servono, come pure rimanere ancorati ad una legislazione dell'emergenza: manifesta solo lo sguardo corto del Governo, che non vede lontano, che non guarda alle prospettive di sviluppo del Paese, che dimentica come solo gli interventi radicali e coraggiosi di coesione territoriale sono gli unici che possono fondare una ripresa del nostro Paese veramente duratura.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Padua. Ne ha facoltà.

PADUA *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, desidero iniziare questo intervento ricordando, innanzitutto, il titolo del decreto-legge che, in ottemperanza alle norme ivi contenute, reca interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno, e non già di tutto il Mezzogiorno. Come sostenuto più volte dal Governo, ma è bene ribadirlo per avere chiarezza al riguardo, non si tratta, dunque, di un intervento di necessità e urgenza che interessa, in via generale, il Sud ma, al contrario, di un intervento

che tratta di alcuni temi specifici, ben individuati, che richiedevano interventi emergenziali.

Il decreto-legge, dunque, affronta alcune questioni, peraltro di rilievo assolutamente primario, che, seppur specifiche, possono però essere inquadrate all'interno di uno schema e di un disegno più grande, rivolto al rilancio di strategie specifiche per il Mezzogiorno e, di conseguenza, per il nostro Paese.

Il simbolo concreto più eclatante ed evidente che il Governo Gentiloni, in continuità con quello Renzi, punti a dare la massima attenzione per il Sud può essere desunto dall'istituzione di un Dicastero apposito per la coesione sociale, territoriale e il Mezzogiorno. Questo Ministero ha un compito fondamentale, importantissimo: deve vigilare sull'applicazione e sul buon esito dei patti per il Sud, sulla base di un piano d'azione generale (il cosiddetto *masterplan*) fondato sul dialogo e sull'ascolto dei bisogni primari dei cittadini e delle comunità locali e, quindi, per fare poi delle scelte condivise. Infatti, è con l'interazione continua e costante tra Roma e le amministrazioni territoriali che possono raggiungersi quegli obiettivi fondamentali che passano dall'individuazione delle priorità alle concrete capacità di risposta che possono essere date ai problemi dei diversi territori. Si parte proprio da lì: dal dialogo con Regioni, Città metropolitane e Comuni, ovvero gli enti che sono più vicini ai cittadini, quegli enti di prossimità così importanti. È con loro che il Governo centrale, e in particolare il Ministero affidato all'onorevole ministro De Vincenti, deve trovare quell'interazione indispensabile per compiere scelte opportune.

Mi pare, comunque, data la rilevanza del decreto-legge in discussione, che si sia partiti con il piede giusto, nell'ottica di un intervento che tocca molti aspetti essenziali per la coesione sociale e territoriale. Mi piace sottolineare questo punto. È un cambio di sguardo: non più quei provvedimenti che cadevano dall'alto e che, in qualche modo, erano spesi in maniera strana o, comunque, emergenziale anche a livello degli enti locali, ma qualcosa di concertato, di condiviso, in termini di ascolto e di accoglienza.

Comincio solo con brevi cenni, perché il provvedimento è molto importante, da ciò che riguarda l'ILVA. Innanzitutto, vorrei ricordare come nel decreto-legge varato dall'Esecutivo vi sia uno stanziamento di 70 milioni specifici, che si aggiungono agli altri già destinati alla sanità e all'ambiente per la città di Taranto, dedicati all'acquisto di apparecchiature medico-diagnostiche avanzate che consentono di far fronte ai bisogni della sanità locale.

Sono stati anche riservati 100 milioni per tutte le Regioni del Sud - Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna - per le apparecchiature di radiologia e di diagnostica oncologica. Tramite l'approvazione di interventi che puntano all'ammodernamento tecnologico delle dotazioni delle strutture sanitarie, come quelli previsti dagli articoli 1 e 5-*bis* del decreto-legge in conversione, si intende anche consentire una più efficace e utile organizzazione dei servizi, con particolare riferimento, anche, ad interventi che dovranno riguardare la formazione e l'aggiornamento professionale del personale sanitario. In questo modo, potranno essere rese più omogenee le terapie utilizzate anche al Sud, secondo le ultime evidenze scientifiche, riducendo, peraltro, i viaggi della speranza che costano tanta fatica ai pazienti e alle loro famiglie e determinano tanto sperpero di denaro pubblico per la mobilità interregionale.

Ancora: 30 milioni sono destinati a programmi di sostegno e supporto per le famiglie disagiate dell'area tarantina: sono interventi di inclusione e di integrazione in territori cui lo Stato deve guardare con un'ottica duplice: risanamento ambientale dell'ILVA e riqualificazione ambientale della città di Taranto, con particolare riguardo alla salute dei cittadini, e mantenimento dei livelli occupazionali. È questa, certo, una delle sfide principali che si pone il provvedimento in esame.

Sono risorse queste, conviene ribadirlo, che si aggiungono a una serie di interventi, come peraltro è stato ricordato da alcuni colleghi in Aula, già attuati da questo Governo, dal precedente e dal Parlamento, durante questa legislatura.

Voglio ora fare un cenno, come hanno fatto altri colleghi, alle acque reflue. Come ben sappiamo, purtroppo, da procedure d'infrazione europee, è fondamentale che il provvedimento tratti della questione dei ritardi del nostro Paese in materia di depurazione: ci sono serie criticità in molte zone del

Sud e, come è ben noto, esistono, purtroppo, conseguenze molto negative a questo correlate in ambito sanitario e, quindi, sulla qualità della vita dei cittadini e delle cittadine.

Mi è piaciuta anche molto la parte relativa all'utilizzo dei beni confiscati e la loro messa a disposizione da parte degli enti locali per fini sociali. Molto spesso gli enti locali, i Comuni, non hanno spazi a disposizione e devono affrontare ulteriori spese per le emergenze sociali che sono sempre in aumento. Ebbene, questo provvedimento permetterà l'utilizzo anche dei beni delle aziende che sono in odore di malavita organizzata.

Infine, ultimo ma non per valenza, vale la pena sottolineare l'articolo 7 del decreto-legge sul prossimo G7 da tenersi a Taormina ai fini dell'accelerazione delle procedure amministrative necessarie all'organizzazione dell'evento, nel rispetto completo del principio di trasparenza. Attrezzare in modo idoneo Taormina per ospitare il G7 è una questione che investe non solamente la Sicilia ma tutta l'Italia. Che un simile evento avvenga in Sicilia evidenzia la volontà chiara del Governo di dare all'isola, e quindi all'intero Sud, una nuova e rinnovata centralità, nel contesto europeo e internazionale.

Infatti, senza una ripartenza del Sud, in prima linea quotidianamente, per esempio - voglio ricordarlo - sull'emergenza immigrazione e gravato oggi da una non meno seria emergenza occupazionale soprattutto fra i giovani, non riparte il nostro Paese, il quale non può prescindere da una politica generale per il Mezzogiorno.

Voglio evidenziare che tale politica ha preso forma con il *masterplan* lanciato dal Governo Renzi un anno e mezzo fa che ha fatto nascere i patti per il Sud con le otto Regioni e le sette Città metropolitane coinvolte, cui va aggiunto poi il contratto istituzionale di sviluppo per Taranto.

Bene, colleghi, non voglio aggiungere una nota polemica, ma ho ascoltato il dibattito in quest'Aula e tanti di voi si sono lamentati di questo provvedimento. Mi chiedo allora: nei vent'anni passati chi ha governato questo Paese che cosa ha fatto dato che si è dimenticato completamente del Sud? E adesso ci si scandalizza perché non sono sufficienti questi provvedimenti. Intanto sono un inizio e ci sarà un *continuum*.

Ho detto all'inizio del mio intervento che il provvedimento al nostro esame riguarda alcune emergenze territoriali del Sud, alcune: non è il piano del Mezzogiorno, riguarda alcune urgenze. Veramente mi stupisco se penso che chi per tanti anni è stato seduto in questa come nell'altra Aula, rappresentando il Paese per tanti anni con le maggioranze più ampie possibili, non si è proprio mai preoccupato di questo Sud. Dico, allora, che il passo è cambiato; si è visto che c'è un'attenzione del Governo precedente e di quello attuale, del Governo Renzi come del Governo Gentiloni: la presenza del Ministro che rappresenta la coesione territoriale e il Mezzogiorno mostra un cambio di passo. È una volontà diversa e mi piace che questo sia coniugato all'ascolto, all'attenzione e al monitoraggio, perché quello che viene scritto nel *masterplan* non è il libro dei sogni ma realtà concrete che debbono attuarsi e concretizzarsi. In tal senso sta a tutti noi stimolare i rappresentanti dei nostri Comuni, la nostra parte politica. Tutti, a livello istituzionale, dobbiamo andare a verificare le grandi potenzialità che possono esserci in questo atto come in altri provvedimenti che hanno riguardato il Sud. Gli stessi 100 milioni di cui si è parlato prima vanno a revisionare, ad arricchire quelle tecnologie spesso obsolete che ci sono al Sud.

È vero che ci sono difficoltà nella sanità; lo sappiamo o lo abbiamo verificato in Commissione sanità tante volte; ci sono ancora, purtroppo, gravi disparità tra Nord e Sud, un divario che aumenta. Questo, però, è un segno, l'inizio di un percorso.

Prendiamo, allora, il bene che vediamo anche in questo provvedimento e continuiamo a lavorare con impegno e determinazione, senza recriminazioni ma guardando avanti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gualdani. Ne ha facoltà.

GUALDANI *(AP (Ncd-CpE))*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, per anni il Mezzogiorno è stato derubricato dall'agenda di Governo, che lo ha tenuto in coda alle priorità di questo Paese. In questa legislatura, invece, è stata impressa una svolta importante sotto il profilo

metodologico e culturale.

La maggioranza si è assunta la responsabilità di restituire dignità politica alla questione meridionale. Come, infatti, diceva anche la collega, in questa legislatura si è finalmente tolta la benda e si sta cercando di lavorare anche tenendo conto dei gravi problemi che affliggono il Mezzogiorno. Lo si è fatto in termini nuovi e innovativi, e il *masterplan* ha declinato nuove logiche: non più un assecondare dinamiche del lamento, ma un impulso, uno stimolo a fare di più. Sono stati siglati patti che hanno riguardato tutte le Regioni meridionali e le Città metropolitane di quest'area e, in conseguenza di ciò, nei prossimi anni, si muoveranno risorse pari a 95 miliardi di euro per infrastrutture, ambiente, cultura, coesione sociale, promozione di attività economiche e agricoltura. Direi che non è poco: sfido chiunque a portare questi dati in riferimento a Governi passati.

Avremo, quindi, appuntamenti importanti, come Palermo capitale italiana della cultura per l'anno 2018, che avvicinerà l'appuntamento di Matera capitale europea della cultura per l'anno 2019. Sappiamo bene che la cultura è una variabile molto importante per il rilancio e per lo sviluppo del Sud. È il più grande giacimento di energie e potenzialità che abbiamo a disposizione e, purtroppo, risulta largamente sottoutilizzato. L'esempio di Pompei ci dimostra che molto si può fare sotto questo punto di vista, e sono convinto che quella di Palermo sia una sfida strategica proprio per rilanciare la cultura come *asset* per lo sviluppo. Mettere in rete musei, bellezze, patrimonio storico, naturalistico e ambientale è imprescindibile per un Paese come l'Italia, ma soprattutto per il Mezzogiorno.

Siamo oggettivamente in una fase nuova, in cui ciascuno è chiamato ad assumersi le proprie responsabilità, e il Governo lo sta facendo in maniera importante.

Il decreto-legge in esame reca una serie di misure urgenti per la coesione sociale e territoriale e per far fronte a criticità che interessano aree del Mezzogiorno, prevedendo interventi che coniugano ambiente e occupazione. Si va dall'ILVA alla rete sanitaria; si interviene per garantire un rapido adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2012 e del 2014 ed evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue: un obiettivo che viene perseguito affidando i compiti di coordinamento e realizzazione dei citati interventi a un unico commissario straordinario del Governo, in sostituzione dei precedenti commissari nominati con lo sblocca Italia. È una misura da non sottovalutare. Si tratta di una criticità che è direttamente collegata anche alla promozione delle nostre coste di straordinaria bellezza. Abbiamo la necessità di rafforzare l'attrattività turistica del nostro mare, che attualmente è sottodimensionata. Una delle cause è sicuramente legata alla mancata depurazione di acque reflue.

Ci sono poi misure legate alla portualità che puntano ad offrire supporto alle vie del mare, che riguardano in particolare i porti del Mezzogiorno e che consentono alla riforma del sistema portuale di essere ancora più efficiente dopo il processo di razionalizzazione delle autorità portuali.

C'è poi la parte dedicata al G7 di Taormina. Questo appuntamento, di indiscussa valenza per l'Italia, anche in relazione all'attuale momento geopolitico mondiale e agli scenari che si prospettano per il prossimo futuro, avrà come vetrina dell'Italia per il mondo intero una *location* di straordinaria bellezza. Taormina sarà epicentro del mondo, e noi, facendo anche tesoro delle criticità emerse nel passato, dobbiamo far sì che la preparazione di questo appuntamento possa svolgersi con trasparenza ed efficienza. Il Governo ha predisposto un quadro normativo rispondente a questa priorità, in cui anche l'urgenza e la necessità non costituiscano zone d'ombra in cui, purtroppo, in passato abbiamo visto annidarsi *virus* che hanno pregiudicato l'immagine del nostro Paese. Noi quindi guardiamo con assoluta serietà a questo importante appuntamento che vedrà protagonista il nostro Paese e anche la Sicilia.

Ci sono, poi, anche altre misure di sicuro rilievo e impatto, anche dal punto di vista sociale. Penso, ad esempio, all'incremento delle risorse per il Fondo per le non autosufficienze o alle misure in materia di coesione sociale.

Il Sud è certamente una questione che non può ridursi al numero degli stanziamenti o alle risorse destinate. Il Mezzogiorno è soprattutto una questione politica che investe la responsabilità delle classi

dirigenti a tutti i livelli, da quelle centrali a quelle periferiche e locali.

È in questo quadro che deve essere inserito questo provvedimento, che non è un *collage* di emergenze, ma, in qualche modo, evidenzia come il primo vero provvedimento del Governo Gentiloni si sia rivolto proprio alle criticità di questa vasta macroarea che conta otto Regioni e oltre 20 milioni di abitanti. Sappiamo bene che in essa si addensano problemi enormi, a partire dal fatto che oltre un terzo della popolazione vive in condizioni di indigenza, che lì si registra il più basso numero di popolazione attiva occupata, che il numero delle donne che lavorano è ben lontano dagli obiettivi europei, che esiste un'emergenza giovani e che l'emigrazione giovanile ci priva di intelligenze e anche di braccia.

I tasselli di questo provvedimento ci dimostrano che c'è consapevolezza di tutto questo e che, se proviamo a scongiurare la chiusura dell'ILVA, se vogliamo dotare il Sud di infrastrutture portuali e per la depurazione delle acque, se vogliamo proseguire sul recupero di aree urbane come Bagnoli e investire su processi di rigenerazione urbana e bonifica, e se, infine, consideriamo Taormina non solo la sede per una foto dei sette Presidenti e dei Primi Ministri dei Paesi più industrializzati e vogliamo farci carico delle fragilità di una parte assai importante del nostro Paese, tutto questo dimostra la volontà di garantire un'inversione di tendenza per il Mezzogiorno. Un Mezzogiorno non più considerato unicamente come destinatario di risorse a pioggia, ma come centro delle nuove potenzialità da sfruttare per la rinascita del sistema Paese.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Giovanni Pascoli» di Cormons, in provincia di Gorizia, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2692 (ore 19,06)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barozzino. Ne ha facoltà.

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, mi sento di ripetere che i titoli a effetto utilizzati da questo Governo sono sempre sorprendenti. Il decreto-legge in esame reca «Interventi urgenti e necessari per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno». E chi potrebbe non essere d'accordo a intervenire su questi temi? Mi rivolgo soprattutto a noi che viviamo nel Mezzogiorno.

Dobbiamo però leggere i dati della SVIMEZ, stando ai quali negli ultimi quindici anni il Sud è cresciuto la metà rispetto alla Grecia. Ora c'è una lievissima ripresa (dal mio punto di vista ciò non è neanche tanto vero e poi spiegherò le ragioni). Nel 2014 si sono registrate al Sud solo 174.000 nascite, il minimo storico da oltre centocinquant'anni. In certe aree del Mezzogiorno la disoccupazione giovanile supera abbondantemente il 50 per cento, mentre quella generale si attesta al 15 per cento.

Come sempre ripeto, questi dati - ahimè - non sono nemmeno veritieri, in quanto ormai i dati dell'ISTAT considerano anche chi lavora pochi giorni. Ripeto e ripeterò fino alla noia che considerare occupato un lavoratore che lavora per pochi giorni ed è pagato con i *voucher* è veramente una cosa non degna di questo Paese.

Oltre a quanto ho appena detto, un dato che preoccupa e dovrebbe far riflettere tutti è che, nel giro di pochi decenni - si calcola quaranta o cinquant'anni - gli abitanti del Sud saranno 4,2 milioni in meno. In altre parole, 4,2 milioni di persone che abitano al Sud saranno costrette a emigrare.

Io vengo dalla Basilicata e c'è un'altra cosa che dico da sempre e che continuerò a ripetere fino alla noia. Ogni anno più di 3.000 giovani lasciano la propria casa in Basilicata senza farvi più ritorno. La

drammaticità di questa scelta risiede non solo nel fatto che lasciano la propria terra - questo è un dato che dovrebbe far riflettere - ma che lo fanno per andare forse a sopravvivere. È infatti di questo che si parla, visto come è ormai ridotto il mondo del lavoro.

Questi dati dovrebbero far riflettere tutti noi, perché ci dicono che servono misure veramente straordinarie per rimettere in moto il Mezzogiorno. Come è stato detto da tanti prima di me, la ripresa del Mezzogiorno sarebbe utile per tutto il Paese, svolgendo una funzione di traino. Ad esempio, ciò di cui ha bisogno il Sud è un piano straordinario per il lavoro e non di questi *spot* (non so neanche come definirli), che sono solo una piccola boccata di ossigeno. Servirebbe - ripeto - un piano straordinario per il lavoro.

In tanti si interrogano spesso su dove prendere le risorse. Anche su questo tema vorrei ripetere cose che sicuramente ho già detto. Prendiamo ad esempio gli ultimi dati. Non voglio parlare dei 20 miliardi di euro regalati pochi giorni fa alle banche, come è sotto gli occhi di tutti. Né dei 20 miliardi del *jobs act* che sono stati letteralmente regalati e che non hanno prodotto alcun incremento occupazionale, anzi. Davanti al rappresentante del Governo, che non so se ha letto con attenzione le notizie degli ultimi giorni, voglio ricordare che ormai per gli operai è difficile anche andare in bagno e che sono costretti a urinarsi addosso. Ecco ciò che - purtroppo - il *jobs act* ha prodotto nell'ultimo periodo.

In ultimo, vorrei ricordare i 10 miliardi di euro riguardanti il famoso *bonus* da 80 euro. Tutto sommato, facendo una piccola addizione, si arriva a 50 miliardi di euro. Si tratta di una sperimentazione di reddito minimo garantito. Ricordo che su questo tema la componente Sinistra Italiana del Gruppo Misto ha promosso quattro anni fa la presentazione di un disegno di legge di iniziativa popolare - l'unico di iniziativa popolare - che il Governo non pensa minimamente di prendere in considerazione.

Tutti voi dite che noi siamo in Europa; ma se siamo nell'Unione europea, non capisco perché siamo rimasti l'unico posto, insieme alla Grecia (anzi la Grecia già si sta muovendo in questa direzione), a non voler adottare questa misura europea. Non si capisce perché.

Ho fornito dei dati; solitamente non riporto dati perché i numeri sono numeri, mentre io vorrei parlare di politica e vorrei che questo Governo dimostrasse un po' di attenzione verso il Sud. Avete perso, ancora una volta, un'occasione per dare dignità a un popolo.

Io - ripeto - vengo dalla Basilicata e ho fornito i dati sull'emigrazione giovanile. Voglio ricordarvi che la Basilicata è una Regione che ha ormai poco più di 500.000 abitanti, in cui vi sono risorse naturali che forse non hanno pari in Italia: non credo che vi sia un'altra Regione così ricca da questo punto di vista. Invece, il Governo ha conosciuto la Basilicata solo grazie ai suoi amici petrolieri - questo deve essere detto - che hanno lasciato e stanno lasciando solo devastazione in quel territorio.

Voglio ripetere ancora una volta queste cose affinché rimangano agli atti; non penso che questo Governo ascolterà, perché non l'ha mai fatto finora e non credo che lo farà ora, ma voglio che almeno queste considerazioni rimangano agli atti. Penso che il Sud meriti ben altro, soprattutto un altro Governo, attento a queste esigenze. Abbiamo parlato d'Italia e d'Europa e voglio ricordare che il Mezzogiorno fa parte dell'Italia. Il divario - nonostante neppure il Nord se la passi bene sul fronte della disoccupazione - si sta allargando in maniera esponenziale. Queste sono le riflessioni che devono essere fatte.

Sull'ILVA è intervenuto prima di me il compagno e amico Campanella che ha già detto tutto. La questione dell'ILVA, che da questo Governo è sempre trattata come emergenza, è ferma ormai da tre o quattro anni; nel frattempo, 5.000 lavoratori rischiano la cassa integrazione e fino a poco tempo fa erano 1.000.

Questi sono i dati reali, di questo dovremmo occuparci tutti, la maggioranza, che ha la responsabilità di affrontare le questioni, e l'opposizione, che dovrebbe avere la saggezza di adoperarsi affinché esse siano poste all'ordine del giorno e di fare puntualizzazioni precise in merito.

Ancora una volta ho portato queste istanze; spero - ma da quanto si sa porrete di nuovo la fiducia e non si potrà discutere di nulla - che vengano almeno accolte e che vi sia attenzione, perché il Sud merita veramente tanto e questo Governo, come sempre, fa finta di nulla. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-*

SEL).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Morra. Ne ha facoltà.

MORRA *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, già l'accorato dibattito e la partecipazione intensa, con tutti gli scranni pieni, che stanno accompagnando questi interventi dimostrano quanto il Sud sia protagonista della nostra scena politica. Debbo pensare che, a questo punto, è un protagonista latitante. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

CARDINALI *(PD)*. Ma parlano loro? Stamattina non c'era nessuno.

MORRA *(M5S)*. Di fatto, quest'Assemblea sta degnando, come al solito, il Mezzogiorno di un'attenzione che definire risibile è veramente poco. Il Sud è scomparso, non solo dall'agenda del Governo, ma anche dell'agenda di chi vuole fare investimenti per far tornare a essere produttiva una realtà che, un tempo, era importante nell'intero scacchiere mediterraneo, riuscendo, da sola, a garantire quella coesione sociale e territoriale che abbellisce il titolo del decreto-legge in questione.

Mi sembra opportuno chiarire subito che questo è un provvedimento che va a mettere delle toppe; infatti, è ormai da non so quanto tempo che, piuttosto che prefiggersi coesione sociale e territoriale, i Governi del Paese stanno lavorando per produrre lacerazione sociale, territoriale e, aggiungo anche, signor Ministro, generazionale.

Poc'anzi il collega Barozzino ha ricordato i dati relativi alla natalità del Mezzogiorno. Si tratta di dati impressionanti: il 2014 è stato l'anno in cui nel Mezzogiorno si sono registrate meno nascite rispetto a tutta la storia dell'Unità. Già questo fa capire quale sia il livello dell'intervento che deve essere fatto. Ma, mentre in queste ore Alessandro Profumo fa forse autocritica in merito al salvataggio di Monte dei Paschi di Siena e mentre poc'anzi ci si ricordava che 20 miliardi per salvare gli amici che hanno inguaiato le banche si trovano in fretta e furia, noi troviamo pochissimo per salvaguardare, lì dove è necessario, situazioni emergenziali o altrimenti per andare avanti con la solita politica del ricatto, del tira e molla, dell'assenza di programmazione.

Noi interveniamo, in base all'articolo 2, per sanare una questione per cui siamo sotto infrazione dall'anno 2000. A seguito di una direttiva europea del 1991, noi che dovevamo metterci in regola nel 2000, oggi, nel 2017, cosa facciamo? Udite, udite: interveniamo commissariando i commissari e quindi istituiamo un commissario unico, perché forse tutti quelli che hanno operato fino ad adesso hanno operato male. Benissimo, mi è stato insegnato che c'è lo strumento della sanzione. Ci sono responsabilità. Chi sbaglia deve pagare. In questi momenti tanti italiani stanno piangendo, per non dire ridendo, di un assessore regionale siciliano che gestisce il suo assessorato in maniera meschina e misera. Benissimo, noi cosa facciamo? Incrementiamo il Fondo per le non autosufficienze. Benissimo, raddoppiamo, triplichiamo tale Fondo, ma facciamo in modo che tutto arrivi a chi di dovere. Noi abbiamo chiesto alla Camera che, ad esempio, il Fondo venisse ripartito in funzione del numero degli effettivi aventi diritto; anche questo è stato evitato.

Oppure, ancora: Gioia Tauro. Noi dobbiamo far partire l'ennesima agenzia per la somministrazione del lavoro. Benissimo, peccato però che non si nomini l'autorità di sistema portuale e, di conseguenza, 400 padri di famiglia non sappiano di che morte dovranno morire. Il Sud sta collassando. Poi, è ovvio, questo è l'ennesimo provvedimento tampone, perché bisogna fare *maquillage*. Sono venticinque anni che l'occupazione al Sud sta declinando; rispetto al 1992, il Sud ha perso circa il 10 per cento della sua forza lavoro e il 10 per cento è stato l'aumento registrato dal Centro-Nord. Su questi dati i Governi di tutte le parti debbono assumersi le loro responsabilità. Certo, anche i cittadini meridionali dovranno svegliarsi, ma lo stanno facendo. In Sicilia, magari fra qualche tempo, avremo dei cambiamenti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boccardi. Ne ha facoltà.

BOCCARDI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, signor Ministro, ci troviamo a discutere questo provvedimento senza la necessaria tranquillità che avremmo voluto, perché siamo a conoscenza delle proteste che si sono venute a creare in questi giorni fuori dall'Aula e specialmente oggi fuori dalla Camera dei deputati, dove ci giungono notizie di lanci addirittura di bombe-carta e di

cariche delle Forze dell'ordine contro i dimostranti. Credo innanzitutto che sia opportuno rivolgere un forte invito a tutti a ritrovare la calma e a superare le divisioni con il dialogo.

Mi sono stati concessi pochi minuti per il mio intervento e, in generale, poco tempo è stato riservato a questo provvedimento. Neanche facciamo in tempo a entrare nel vivo della discussione, che già sulle agenzie stampa leggiamo dell'intenzione del Governo di porre la fiducia, impedendo quindi ai senatori la possibilità di correggere e migliorare il testo al nostro esame.

Il Mezzogiorno è la principale questione nazionale ancora irrisolta, ma purtroppo il Governo la relega ad argomento di contorno, cui dedicare poca attenzione e poco tempo.

Il disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno» nel suo contenuto ci lascia molto perplessi e insoddisfatti. Eppure vi abbiamo offerto diverse occasioni per migliorare il testo. Ad esempio, abbiamo proposto di adottare specifiche disposizioni in materia di lavoro stagionale prevedendo misure di tutela in deroga per gli imprenditori che mantengono i livelli occupazionali.

Signor Ministro, onorevoli colleghi, ci sono imprese e imprese; ci sono imprenditori che rimangono ad operare in Italia, non si lasciano attrarre dalle sirene della delocalizzazione, non licenziano i propri collaboratori, neppure in periodi di crisi come questo, ma si sacrificano con loro per mantenere inalterati i livelli occupazionali. Credo che questi imprenditori meritino misure fiscali di tutela perché difendono la produzione italiana e, soprattutto, il lavoro italiano.

Altro esempio è l'articolo 7-*quater* del decreto-legge in discussione, che modifica in parte la disciplina del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno, introdotta dalla legge di stabilità 2016. Abbiamo chiesto al Governo di adottare misure volte a prevedere che il credito di imposta sia esteso agli interventi per limitare i danni da pioggia o da grandine, comprese le coperture delle piantagioni di frutta, anche alla luce degli eventi calamitosi che hanno colpito il Mezzogiorno e, in particolare, la Puglia, specialmente nel corso del 2016 e dei primi mesi del 2017. Il maltempo ha causato ingentissimi danni all'agricoltura del Mezzogiorno e sappiamo tutti quanto sia importante l'agricoltura per lo sviluppo del Mezzogiorno eppure il Governo si è dimostrato insensibile non accogliendo il nostro emendamento a favore delle imprese che, per colpa del maltempo, hanno visto distrutti i raccolti e danneggiate irreparabilmente le coperture della piantagioni. La mancata approvazione del nostro emendamento da parte del Governo è imperdonabile perché le imprese agricole del Sud costituiscono un modello da valorizzare ed esportare. Lo dice anche il rapporto ISMEA-SVIMEZ di oggi: sono più giovani e crescono più del resto del Paese, con un 7,3 per cento in più nel 2015 rispetto all'1,6 del Centro-Nord. È l'agricoltura che traina il PIL del Mezzogiorno, che cresce dello 0,8 per cento, mentre al Centro-Nord si ferma allo 0,5. È un sistema, quindi, a cui guardare e che merita incentivi. I prodotti agricoli e alimentari del Sud sono quelli che crescono anche nelle esportazioni. Al Meridione crescono anche gli investimenti in agricoltura e l'occupazione, che conta sempre più rapporti di lavoro stabili e a favore dei giovani. Anche il peso dell'imprenditorialità giovanile agricola è in crescita: sono quasi 20.000 le imprese guidate da giovani al Sud nei primi mesi del 2016. È evidente che l'agricoltura è un settore dalle grandi potenzialità nel Mezzogiorno, ma servono misure dedicate al primo insediamento e politiche di sostegno e detassazione dell'imprenditoria giovanile. La fiducia dei giovani imprenditori del Sud deve contagiare il Governo. Si inizi sfruttando i fondi europei messi a disposizione dai piani di sviluppo rurale regionali. Il Sud può fare da esempio e traino per il resto del Paese.

Che dire poi dell'ILVA? L'articolo 1 del decreto-legge in oggetto reca disposizioni in materia di completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA, nonché progetti di efficienza energetica e risanamento ambientale di grandi dimensioni. Abbiamo chiesto - purtroppo il Governo non ci ha ascoltato - di prevedere, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di settore, il finanziamento, nell'ambito del piano finanziario presentato all'acquirente, di misure volte alla riduzione delle emissioni di CO2 al fine di soddisfare l'urgente necessità di una transizione verso un'economia sostenibile e decarbonizzata, basata sull'efficienza energetica, sulle energie rinnovabili e

su infrastrutture intelligenti e a trasformare la tecnologia di produzione di acciaio a emissioni di CO2 ultraridotte.

Mi sono soffermato, visto il poco tempo a disposizione, su questi pochi punti, ma ve ne sono tanti altri per illustrare quanto carente sia questo provvedimento.

In generale, manca un piano serio per il rilancio della parte del Paese rimasta più indietro, che nonostante tutto, in alcune realtà, si è comunque sviluppata, anche se cresce a un ritmo pari alla metà della media nazionale.

Il provvedimento al nostro esame testimonia la presenza di una serie di norme approvate dai Governi di centrosinistra degli ultimi anni, che non hanno trovato soluzione ai problemi del Mezzogiorno; una serie di disposizioni che rinviano i problemi di anno in anno, a partire dalle norme che riguardano l'ILVA di Taranto, che hanno registrato il dodicesimo provvedimento in materia dal 2012 ad oggi, ed è il sesto, se riferito ai Governi Renzi-Gentiloni. Sono stati cinque anni sostanzialmente persi senza trovare una soluzione definitiva a un tema che si trascina da molti, troppi anni.

In queste disposizioni si riscontra l'incapacità di trovare una soluzione alla riconversione industriale della grande industria siderurgica, oltre che ai problemi ambientali, di ricollocazione dei lavoratori e di salute pubblica ad essa connessi. È insomma assente ancora una volta una strategia di insieme che punti soprattutto sul potenziamento delle infrastrutture, la cui carenza costituisce uno degli atavici freni alla crescita economica del Mezzogiorno.

Va messo in atto un coordinamento delle risorse provenienti dall'Europa e va studiato un piano per il Mezzogiorno che, grazie alle garanzie della presenza del finanziamento pubblico, funzioni da moltiplicatore dell'investimento pubblico. Parliamo dei fondi europei, che vengono assegnati al nostro Mezzogiorno: sono di importo elevato (oltre 40 miliardi l'ultima tornata di finanziamenti sino al 2020), ma non vengono spesi perché non agganciati a una progettualità reale. Bisogna, quindi, incoraggiare chi ha progettualità e scoraggiare chi ha sprecato o manca di progetti concreti. È necessario finalmente capire che non si possono più utilizzare i fondi strutturali per fare spesa corrente o per formare persone che poi non troveranno uno sbocco lavorativo laddove vengono formate.

Questo è il quadro. Quello che manca è una politica di programmazione e di controllo sui fondi che, uniti a quelli privati (anche esteri), possano finalmente dare una scossa a una economia ancora piegata dalla crisi.

Preannuncio quindi che voteremo contro questo provvedimento che è, ancora una volta, un'occasione mancata per risollevare le sorti del Sud. Il Sud, secondo noi, chiede e si merita altro.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Santini. Ne ha facoltà.

SANTINI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per anni il Sud è stato ai margini dell'agenda politica del Paese e le risorse disponibili sono state spesso usate male o in ritardo, o distorte verso altre finalità o per altre emergenze. Negli ultimi tre anni numerosi interventi hanno contribuito ad un cambiamento di rotta. La SVIMEZ, nell'ultimo rapporto, ci ha detto che il PIL e l'occupazione nel Mezzogiorno, dopo sette anni, sono tornati a crescere, così come alcuni settori vitali non sono più in contrazione, ma risultano invece in estensione. Nell'ultimo anno sono state siglati dal Governo centrale diversi patti territoriali con i governi regionali del Sud e con le città metropolitane. I prossimi anni dovranno essere utilizzati per accelerare in tempi rapidi le risorse disponibili che, come sappiamo, sono molto ingenti (oltre 95 miliardi).

Nel decreto-legge in esame sono contenute misure puntuali e mirate sia ad affrontare il tema delle emergenze sia a rafforzare misure di sistema. Vi sono misure per l'ILVA; si investe sulla salute con risorse destinaste a una rete di cura in un comprensorio segnato dagli effetti di una industrializzazione pesante; vengono rafforzate le strutture di oncologia e radioterapia nel Mezzogiorno, e sappiamo, purtroppo, quanto questo sia necessario; viene rafforzato, sul piano dello sviluppo, il credito d'imposta, facendo crescere le aliquote di agevolazione ed estendendone l'accesso anche alla Sardegna, per le grandi e per le piccole imprese per l'acquisto dei beni strumentali. Tutte queste misure servono ad accrescere la potenzialità produttiva e non, come qualcuno sostiene, la macchina di rappresentanza.

Nello specifico, sono significative le misure per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA, dopo molti interventi, nonché progetti di efficienza energetica e risanamento ambientale, a cui si aggiungono importanti misure, come già sottolineato, per l'emergenza sanitaria e il sostegno assistenziale per le famiglie di Taranto e dei Comuni limitrofi.

Viene inoltre autorizzata una spesa di 24 milioni di euro per integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso l'ILVA dopo lunghi anni di cassa integrazione. Sul piano ambientale, vi sono misure specifiche che assicurano un rapido adeguamento alle sentenze di condanna da parte della Corte di giustizia europea, evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione.

Si modifica la composizione della cabina di regia, istituita per definire gli indirizzi strategici per il programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e per ulteriori iniziative nel territorio. Si concede un'autorizzazione all'attuale commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del Comune di Statte. Infine, la Regione Puglia provvederà, avvalendosi dell'Agenzia per la protezione ambientale e dell'Azienda sanitaria locale competente, alla predisposizione di un piano straordinario di indagine e di approfondimento volto alla verifica dello stato delle matrici ambientali, in particolare nel Comune di Ugento e nelle aree interessate dalla maggiore presenza di discariche. Si interviene anche in materia di trasporti marittimi e dei settori della movimentazione dei *container* e dell'attività di trasbordo delle navi (il cosiddetto *transhipment*). Si incrementa il contributo per la rete immateriale degli interporti finalizzata a potenziare la rete logistica, con investimenti di 5 milioni di euro all'anno, per ciascuno dei prossimi cinque anni. Viene istituita in via temporanea, per un periodo massimo di trentasei mesi, un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per riqualificare professionalmente i dipendenti, con lo scopo di sostenere l'occupazione e di accompagnare i necessari processi di riconversione industriale.

Sul piano sociale, si incrementa di 50 milioni di euro lo stanziamento per il Fondo per le non autosufficienze, quindi con la possibilità di consentire maggiore efficacia a questi interventi e si destina, nell'ambito degli accordi di programma necessari all'assegnazione delle risorse residue del piano pluriennale di interventi per il patrimonio sanitario pubblico, una quota di oltre 100 milioni di euro per la riqualificazione e l'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica in tutte le Regioni meridionali, ovvero in Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna e, in particolare, per l'acquisizione di apparecchiature dotate di nuove tecnologie robotiche o rotazionali. Sul piano delle politiche di sviluppo, si persegue la finalità di favorire il riequilibrio territoriale tra le diverse zone del Paese, lavorando quindi sul fatto che le risorse aggiuntive per la politica di coesione siano assegnate anche secondo le differenze presenti nei territori, cercando quindi di renderle più mirate ed efficaci. Si consente all'Agenzia per la coesione territoriale di stipulare apposite convenzioni con le società *in house* dello Stato, con l'obiettivo di rafforzare l'attuazione della programmazione 2014-2020, per recuperare i ritardi del passato, sostenere la crescita economica e accelerare la realizzazione degli interventi delle politiche di coesione. Tali attività sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione nazionale ed europea vigente. Come dicevamo, viene modificata la disciplina del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno, introdotte dalla legge di stabilità per il 2016. A tal fine ci sarà una proroga di tre anni per l'impiego dei contributi che non siano stati utilizzati per l'intervento originariamente autorizzato, in modo tale che possano essere destinati ad altre finalità di interesse pubblico. Come sappiamo, questo è un tema sempre molto faticoso per ciò che riguarda il Sud, che qui trova una risposta concreta, che speriamo sia anche molto efficace. L'articolo 7-*novies*, infine, introduce modifiche alle disposizioni dell'ultima legge di bilancio, per rafforzare la misura di maggiorazione del 150 per cento degli ammortamenti sui beni ad alto contenuto tecnologico, in modo da assicurare uno sviluppo qualitativo del settore industriale, secondo il Piano industria 4.0.

In conclusione, possiamo dire che la questione meridionale, con il provvedimento in esame, fa un

passo in avanti. Non è solo una questione di quantità di risorse, che pure sono importanti e stanziate in misura sufficiente, ma le misure dei Governi Renzi e Gentiloni sono finalizzate anche a dare sostegno alla struttura, alla classe dirigente e alla gestione del cambiamento, per utilizzare al meglio tali risorse. In quest'area del territorio nazionale risiede un potenziale di riscatto significativo per il Paese sia per sconfiggere la crisi al Sud, sia per dare più forza alla ripresa complessiva. Una cultura autenticamente riformista vede quindi nel Mezzogiorno un banco di prova, molto impegnativo e con il decreto-legge in esame, puntuale, specifico, ma anche di sistema, si fa un deciso passo in avanti. *(Applausi dei senatori Berger e Padua)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, oggi ricorre il venticinquennale di un gravissimo genocidio avvenuto a Khojaly in Azerbaigian alla fine del febbraio 1992. La verità sul fatto: da parte armena l'operazione si è giustificata parlando di operazione militare, ma in quella vicenda sono morti più di 600 civili, più di 100 donne, più di 150 tra bambini e anziani e la guerra non si fa contro i civili, le donne, i bambini e gli anziani.

Per chi non conoscesse la vicenda, il tutto avviene nel contesto di quella guerra combattuta a ritmi alterni nel Nagorno-Karabakh, un territorio conteso tra Azerbaigian e Armenia. Quattro risoluzioni dell'ONU sanciscono la sovranità dell'Azerbaigian su quelle aree, su cui però nell'arco di questi oltre venticinque anni è avvenuta una vera e propria pulizia etnica: più di 2 milioni di azeri ormai non possono più vivere nei propri territori, sono stati sradicati e sono profughi interni, cioè vivono in altre parti di quel Paese.

Il Caucaso per noi è una terra assai lontana, che desta poco interesse nei *media* europei; anzi, più che informazione corretta su quegli eventi si è fatta propaganda. I nostri *media* occidentali probabilmente non gradiscono i Governi forti. Se andiamo a vedere dei piccoli resoconti, notiamo che, qualsiasi fatto accada in quei Paesi, si trovano sempre responsabilità da addossare all'Azerbaigian, alla Russia, ad Israele e adesso anche nei confronti dell'America, perché è cambiata l'Amministrazione e nei confronti dell'Amministrazione Trump non c'è la stessa tolleranza che vi era nei confronti di quella precedente. Io posso dire di aver visto almeno un servizio RAI (non credo ne siano stati fatti tanti altri) in cui, descrivendo quello che sta accadendo nel Nagorno-Karabakh, si sono fatte delle interviste, si sono raccolte delle opinioni, peccato che fossero esclusivamente di soggetti armeni. Questo non è fare informazione, ma forse fare deformazione dell'informazione.

Noi vorremmo poter far conoscere la verità di quella situazione, di ciò che accaduto, di quel tragico evento e il Parlamento è uno dei pochi luoghi in cui ciò è possibile. Guardando a cosa è successo in zone assimilabili, nell'ex Jugoslavia per esempio tutti abbiamo conosciuto il grande eccidio di Srebrenica e in quel caso si è costituita una commissione internazionale per accertare se vi fossero state violazioni di diritti umani e per rilevare le responsabilità.

Ebbene, noi avremmo il piacere di capire cosa accadde venticinque anni fa a Khojaly nel Nagorno-Karabakh e una commissione sui crimini non di guerra, perché questi sono stati commessi nei confronti dei civili, sarebbe più che opportuna. *(Applausi del senatore Berger)*.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, in questa sede vorrei parlare di un tema che ho già trattato precedentemente, ovvero delle trattenute praticate a carico di pensionati e disoccupati, cioè di tutti coloro che percepiscono un emolumento economico, un'indennità o una pensione, da parte dell'INPS. Giustamente, ci sono le trattenute fiscali. Avevo già un po' storto il naso quando ho saputo che al pensionato non pervengono ogni mese i cedolini, nei quali egli può rilevare quali le trattenute vengono effettuate. Poi, c'è da dire che se pure avesse in mano questo cedolino dove leggere le trattenute già sarebbe difficile leggerle, ma neanche viene dato, né al disoccupato, che prende una indennità di disoccupazione di 600, 700 o 800 euro al massimo, né al pensionato. La cosa più grave è che sto ricevendo segnalazioni di persone che denunciano come tra queste trattenute vi siano quelle sindacali, effettuate a fronte di una loro scelta fatta nel momento in cui si sono recate in qualche patronato collegato al sindacato che, oltre alle varie documentazioni e deleghe per gestire la pratica, ha fatto loro firmare anche la delega per la trattenuta sindacale. Giustamente, è un diritto questo, ma a volte queste persone sono anche inconsapevoli. Chiedo allora al Ministro del lavoro di adottare un provvedimento al fine di chiedere all'INPS la conferma che queste deleghe sono ancora attuali, frutto di una reale spontanea volontà.

Dobbiamo capire che queste trattenute vengono effettuate tutti i mesi, per sempre e molto spesso la persona, se non riceve un cedolino da leggere, neanche riesce a capire cosa viene trattenuto.

Sarebbe quindi opportuno, signor Presidente, che il Ministro segnalasse all'INPS questa situazione. Semplicemente, bisogna chiedere alle persone di confermare che vogliono continuare ad avere le trattenute sindacali sulla pensione o sulle indennità di disoccupazione.

ICHINO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(PD)*. Signor Presidente, dal censimento permanente dei procedimenti giudiziari in materia di lavoro emergono alcuni dati che non mi sembra eccessivo qualificare impressionanti. Dal 2012 al 2016 il numero complessivo delle liti davanti alle sezioni lavoro di tribunali e corti d'appello, nel settore privato, è diminuito di un terzo. Ma ancora più drastica è la riduzione in atto, nello stesso settore, delle liti in materia di licenziamenti e di contratti a termine: nello stesso quinquennio il numero di questi procedimenti giudiziali si è ridotto del 69 per cento.

Mi è stato possibile ottenere questi dati alla fonte, cioè dal Ministero della giustizia, con grande difficoltà. Pongo, dunque, in proposito una prima questione: perché tanta difficoltà? La stessa legge n. 92 del 2012, la cosiddetta legge Fornero, che ha innescato questo processo virtuoso di allineamento del tasso italiano del contenzioso in materia di lavoro ai livelli degli altri maggiori Paesi europei, prevede espressamente il monitoraggio degli effetti prodotti, in funzione di una valutazione pragmatica e rigorosa dell'impatto della nuova normativa.

Ma, se anche la legge non lo prevedesse, quale mai potrebbe essere un motivo serio per non pubblicare *online* e aggiornare permanentemente l'intera serie di questi dati fin dall'inizio del censimento informatico e non solo quella successiva al 2011, in modo che chiunque possa studiarli e discuterne?

L'altra cosa, non meno importante, su cui dobbiamo interrogarci è il significato di questo fenomeno che i tecnici indicano con l'espressione "deflazione del contenzioso" e che si manifesta in queste dimensioni solo nel settore privato; nel settore pubblico la riduzione è stata soltanto del 13 per cento. Potremo rispondere a questa domanda solo quando l'intera serie dei dati sarà disponibile.

Per ora è interessante osservare che, poiché i procedimenti in materia di lavoro hanno costituito, fino a qualche anno fa, circa un terzo del totale dei procedimenti civili, si può anche sperare che il ritorno alla normalità del volume del contenzioso in materia di lavoro dia un contributo anche al miglioramento dell'efficienza del sistema della giustizia civile, un motivo in più, dunque, per consentire una piena conoscibilità e trasparenza di tutto il flusso dei procedimenti, sia nei suoi dati aggregati sia nei suoi dati disaggregati.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 22 febbraio 2017

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 22 febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,48)*.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Capacchione, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Della Vedova, De Poli, Di Giorgi, D'Onghia, Fravezzi, Gentile, Giacobbe, Idem, Martini, Mattesini, Micheloni, Monti, Nencini, Olivero, Perrone, Piano, Pizzetti, Rubbia, Schifani, Stucchi e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Corsini, per attività della 3a Commissione permanente; De Biasi, per attività della 12a Commissione permanente; Chiti, Liuzzi e Piccoli, per attività della 14a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Battista, Cappelletti, Floris, Granaiola, Lai, Mussini e Uras, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince; Nugnes e Puppato, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Gambaro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro aff. esteri e coop.
(Governo Gentiloni Silveri-I)
Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a L'Aja con risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015 (2709)
(presentato in data 21/2/2017).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 16 febbraio 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina del professor Ugo Patroni Griffi a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale (n. 97).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 8a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 13 marzo 2017.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 15 febbraio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 15 dicembre 1998, n. 444, la relazione sugli immobili adibiti a teatro, relativa all'anno 2016.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (Atto n. 953).

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 16 febbraio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la relazione sullo stato di attuazione delle misure per la nascita e lo sviluppo di imprese *start-up* innovative, aggiornata al 30 giugno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc*. CCXIII, n. 3).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 15 febbraio 2017, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria per l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), per l'esercizio 2015.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 498).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Sezione del Controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 13 febbraio 2017, ha inviato la determinazione n. 4/2017 relativa al programma dell'attività della Sezione stessa per l'anno 20176.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 952).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 15 febbraio 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche) (COM (2017) 10 definitivo).
Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 2ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 4 aprile 2017.
Le Commissioni 1ª, 3ª, 8ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 2ª Commissione entro il 28 marzo 2017.
La Commissione europea, in data 20 febbraio 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (COM (2017) 47 definitivo).
Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 8ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 6 aprile 2017.
Le Commissioni 3ª, 11ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 8ª Commissione entro il 30 marzo 2017.
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
I senatori Conte, Di Giacomo e Mastrangeli hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07014 del senatore Di Biagio ed altri.
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
MARINELLO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze* -
Premesso che a quanto risulta all'interrogante da un articolo de "la Repubblica" del 15 febbraio 2017 si apprende delle difficoltà economiche nella gestione del bilancio Inps;
considerato che:
la preoccupazione per la tenuta dei conti dell'Inps discende anche da un'ulteriore questione non di secondaria rilevanza. L'approvazione nel 2016 della legge sulle unioni civili (legge n. 76 del 2016) può comportare per il futuro danni collaterali irreversibili per la tenuta dell'ente previdenziale;
a quanto si apprende da un articolo de "La verità" del 10 febbraio 2017, attraverso una rielaborazione delle stime fornite dall'Inps e dalla Ragioneria dello Stato, le pensioni indirette e ai superstiti di coppie

tra persone dello stesso sesso costeranno all'Erario oltre un miliardo, da qui al 2050;
inoltre, l'estensione alle coppie omosessuali delle detrazioni per il coniuge a carico graverà sulle tasche dei lavoratori per altri 99,2 milioni di euro, da oggi al 2025; altri 5,8 milioni di euro dovrebbero essere stanziati in 10 anni per l'assegno al nucleo familiare delle coppie dello stesso sesso;
queste stime partono da previsioni che prendono come base di partenza le 65.000 unioni *gay* censite in Germania nel 2011; secondo l'ipotesi effettuata, in Italia si arriverà ad un sistema a regime unicamente nel 2035, con 50.000 coppie *gay* legate stabilmente. Ma questo dato non può essere che parziale, in quanto non tiene conto di eventuali distorsioni o abusi incentivati dalle previsioni della legge sulle unioni civili;
di fatto, ad oggi, chiunque può andare dinanzi all'ufficiale di stato civile, dichiararsi *gay*, anche se non lo è, e formare un'unione omosessuale. Potrebbe avvenire tra due amici, una badante ed una signora assistita: in tal modo, il superstite, potrebbe intascarsi la pensione a carico del contribuente, dopo aver già beneficiato delle detrazioni per il coniuge a carico o dell'assegno familiare; nella legge non sono posti limiti alle fantasie dei truffatori;
in ogni caso, la spesa per queste pensioni di reversibilità aggiuntiva è destinata a crescere e non sembra che la copertura finanziaria sia idonea. Al momento dell'approvazione della legge sulle unioni civili, il testo prevedeva una copertura dai 3,7 milioni di euro per il 2016 fino ai 22,7 per il 2025 per un totale, nei prossimi 10 anni, di 130 milioni di euro. Leggendo la relazione tecnica che accompagna la legge sulle unioni civili, si scopre che gran parte di questi 130 milioni di euro è destinata agli sgravi Irpef per il "coniuge" omosessuale a carico. Per le pensioni di reversibilità la cifra stanziata è assai inferiore: si va da 100.000 euro per il 2016 a 6,1 milioni per il 2025, per un totale in 10 anni di soli 25,3 milioni di euro;
diverse proteste circa la copertura finanziaria del provvedimento sono state avanzate già durante l'approvazione del testo in Senato; in quel caso la fretta del Governo *pro tempore* e l'apposizione della questione di fiducia non permisero valutazioni approfondite sul tema;
ai tempi della discussione in Senato, il senatore Lucio Malan, senatore di Forza Italia, depositò presso la 5a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio) una relazione alternativa a quella del Governo, in cui stimava il costo totale di questi matrimoni in 4,5 miliardi di euro nei primi 10 anni, di cui circa 3,7 per le pensioni di reversibilità. Il calcolo diverso dei costi si basava sul fatto che attualmente si spendono circa 55 miliardi di euro per la reversibilità. Secondo un'indagine Istat, il 6,7 per cento della popolazione ha risposto a un questionario del 2012, dicendo di essere omosessuale/bisessuale, ma solo il 2,4 per cento lo ha dichiarato pubblicamente. Calcolando il 6,7 e il 2,4 per cento di 55 miliardi si dimostra facilmente che la reversibilità nei prossimi 10 anni costerà tra gli 1,32 e i 3,69 miliardi di euro, e non 25 milioni. Che la copertura di bilancio per questa legge fosse manifestamente sottostimata e calcolata in modo incongruente, emergeva sempre dalla relazione governativa, nel momento in cui per le detrazioni per il coniuge a carico si stimavano 67.000 unioni civili in 10 anni, mentre a proposito di reversibilità, la cifra scendeva inspiegabilmente e magicamente a 30.000;
un altro "errore" macroscopico contenuto nel testo, a parere dell'interrogante, lo ha fatto notare il senatore Maurizio Sacconi. Le regole di contabilità pubblica richiedono per la spesa previdenziale una proiezione degli oneri ad almeno 10 anni, in quanto devono essere stimati nel momento in cui se ne dispiegano compiutamente gli effetti. Effetti che in questo caso si manifesteranno quando la nuova platea dei beneficiari raggiungerà il tasso medio di mortalità. Ed è evidente che considerando solo i prossimi 10 anni, per fortuna, pochi sono i decessi previsti con le conseguenti pochissime prestazioni. In sostanza, il Governo ha stimato un'età media delle coppie che ricorrono all'unione civile inferiore ai cinquant'anni. In questo modo ha spostato il peso economico della reversibilità, perché si presume che un quarantenne viva ormai fino a 80 anni. Quindi il superstite inizierà a ricevere la pensione del compagno non prima del 2045. La realtà, invece, è ben diversa. A unirsi con il nuovo istituto saranno soprattutto coppie sopra i 50 anni e quindi le prestazioni di reversibilità inizieranno ben prima di quanto previsto dal Governo;

inoltre, l'allargamento imponderabile della platea dei beneficiari determinerà oneri che sono stati ampiamente sottovalutati e che aumenteranno quando la Corte costituzionale italiana non potrà che accogliere il ricorso di quanti segnaleranno la disparità di trattamento con le stabili convivenze eterosessuali, magari con figli;
anche il firmatario del presente atto, durante il dibattito in Aula sulle unioni civili, segnalò una dimenticanza rilevante contenuta nel testo votato. Infatti, sempre in merito agli aspetti previdenziali, la reversibilità che questo testo ha inserito è soltanto parziale, perché non riguarda tutti gli Italiani, ma solo una parte, cioè tutti coloro i quali hanno una copertura previdenziale da parte degli istituti pubblici, dell'INPS e dall'ex amministrazione INPDAP. Resterebbero fuori da questo diritto tutti gli Italiani che, invece, hanno una copertura previdenziale con le cosiddette casse autonome. Quindi, da questo punto di vista, i casi sono due: o la legge prevede che si applichi ai professori, agli impiegati, ai magistrati e non ai giornalisti, agli architetti e medici, oppure si tratta di una grave dimenticanza, in quanto non è prevista una specifica copertura;
considerato, inoltre, che:
la Corte dei Conti, recentemente, ha fotografato il deterioramento della solidità finanziaria dell'Inps: nella relazione sul bilancio 2015 dell'Istituto di previdenza, i magistrati contabili scrivono che "sul versante economico patrimoniale si assiste a una situazione in peggioramento rispetto al precedente esercizio. Lo scostamento tra i saldi finanziari e quelli economici è dovuto principalmente all'andamento dei residui attivi". La Corte sottolinea che l'esercizio 2015 si è chiuso con un risultato economico negativo per 16,3 miliardi, "condizionato da un accantonamento al fondo rischi crediti contributivi per 13,09 miliardi. In conseguenza di ciò, il patrimonio netto si attesta su 5,87 miliardi, con un decremento sul 2014 di 12,54 miliardi". Ma a questo punto i magistrati contabili anticipano un effetto a valere sul 2016, notando che "per effetto di un peggioramento dei risultati previsionali assestati del 2016 (con un risultato economico negativo che si attesta su 7,65 miliardi) il patrimonio netto passi, per la prima volta dall'istituzione dell'ente, in territorio negativo per 1,73 miliardi". Andando ancora oltre nel tempo e scontando il bilancio di previsione per il 2017 adottato dal presidente il 27 dicembre 2016 e in corso di approvazione da parte del Civ (Consiglio di indirizzo e vigilanza), mostra un risultato economico di esercizio negativo per 6,152 miliardi e un patrimonio netto che si attesta a meno 7,863 miliardi;
i magistrati scrivono che la "movimentazione del patrimonio netto nel 2015, mostra con evidenza il peso che deriva da risultati economici negativi condizionati dal forte incremento dei crediti svalutati perché a rischio di realizzabilità";
questa denuncia da parte dei giudici contabili sarebbe stata stigmatizzata dal Ministro del lavoro, Giuliano Poletti, il quale ha sottolineato un generale quadro di tenuta del sistema: "Il sistema è assolutamente sostenibile" riferisce dice ai giornalisti che chiedevano conto delle preoccupazioni dei magistrati contabili, "Oggi non sono previsti interventi perché le risorse che fanno fronte alle situazioni che le leggi prevedono in termini di costi sono già definite dalla legge di bilancio, che garantisce la copertura di queste situazioni";
il presidente dell'Inps, Tito Boeri, ha definito tali preoccupazioni come "fuori luogo". Si tratta, a suo avviso, di una mera questione contabile, in quanto il disavanzo deriva da ritardi nei trasferimenti dello Stato che vengono anticipati dall'Inps e poi ripianati di nuovo dallo Stato stesso;
in ogni caso, come ribadito dalla stessa Corte, non sembra più procrastinabile " una riforma della governance dell'Inps che parta dalla revisione di funzioni e compiti dei tre principali organi - di indirizzo e vigilanza, di rappresentanza legale dell'ente, di indirizzo politico-amministrativo - che, insieme al direttore generale, compongono quel particolare assetto duale disegnato dal legislatore per gli enti previdenziali pubblici";
in questo clima di incertezza sulla solidità dei conti dell'ente previdenziale, sembra assurdo e paradossale, a giudizio dell'interrogante, elargire ulteriori spese senza un'adeguata attività istruttoria; soprattutto, sembra che le coperture economiche siano manipolate ad arte, per la pura e semplice convenienza politica di parte. Purtroppo con i conti dello Stato non si scherza, in quanto si rischia di

fornire unicamente macerie alle generazioni future,
si chiede di sapere:
se non sia opportuno predisporre un'indagine, al fine di acquisire dati certi sulla esatta quantificazione della popolazione che andrebbe a beneficiare delle misure previste dalla legge sulle unioni civili, in modo tale da predisporre una copertura adeguata agli esborsi economici che l'INPS dovrà sostenere nel prossimo futuro;
al fine di evitare ulteriori contenziosi estremamente gravosi per l'Erario, se non sia opportuno prevedere l'estensione delle suddette misure pensionistiche e di sostegno al reddito anche a coloro che hanno una copertura previdenziale con le cosiddette casse autonome o a coloro che istituiscono stabili convivenze eterosessuali, disciplinate dalla medesima legge, per evitare disparità di trattamento sia tra categorie di lavoratori all'interno della medesima unione sia fra unioni diverse dal matrimonio.
(4-07029)
MARINELLO - *Al Ministro della salute* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
il signor O.P., originario della provincia di Agrigento, è stato ricoverato in data 8 gennaio 2016 presso il reparto di Neurochirurgia dell'azienda ospedaliera policlinico "Vittorio Emanuele" di Catania per essere sottoposto ad intervento neurochirurgico finalizzato alla risoluzione della patologia di "mielopatia compressiva in corrispondenza delle vertebre C3 e C4";
il signor P. è purtroppo deceduto in data 5 marzo 2016 presso l'azienda ospedaliera "Gravina" di Caltagirone, dove era stato trasferito in data 21 gennaio 2016 dopo essere stato sottoposto presso l'ospedale di Catania a due interventi, il secondo dei quali resosi necessario a causa delle complicazioni verificatesi durante il primo;
per fare chiarezza sulle circostanze che hanno determinato il decesso, a seguito del ricorso al giudice da parte dei familiari della vittima, il pubblico ministero del Tribunale di Catania ha disposto una consulenza tecnica e dato relativo incarico a tre esperti. Tali specialisti hanno individuato la causa della morte in una broncopolmonite originata dal batterio *pseudomonas aeruginosa*, che ha causato una grave infezione, fino allo *shock* settico e all'insufficienza multiorgano. Dai rilievi dei consulenti, il pubblico ministero ha ritenuto di chiedere al giudice per le indagini preliminari l'archiviazione del procedimento a carico dei sanitari in quanto, pur essendo stato accertato che la prima causa del decesso del signor P. sia stata un'infezione nosocomiale, non sarebbe possibile accertare quale sia stato il fattore determinante l'insorgenza di tale infezione;
considerato che, per quanto risulta:
la relazione medico-legale al pubblico ministero è stata sottoposta alla valutazione di due esperti incaricati dai familiari della vittima, che, dopo aver riscontrato passaggi a tratti lacunosi e a tratti contraddittori, hanno formulato critiche puntuali e sono giunti a conclusioni nettamente contrastanti con quelle della prima perizia;
in particolare, è stato rilevato dai consulenti di parte come l'infezione ospedaliera sia stata certamente contratta dal paziente presso il presidio ospedaliero, a causa del mancato rispetto delle linee guida e delle raccomandazioni per la prevenzione di tali polmoniti che sono statisticamente la prima causa di morte fra le infezioni contratte in ambiente ospedaliero;
infatti, vista l'assenza di preesistenti problemi polmonari del paziente, gli esperti hanno sottolineato che l'infezione è stata contratta oltre ogni ragionevole dubbio, necessariamente e alternativamente, o nel corso del secondo intervento cui è stato sottoposto d'urgenza il signor P., in data 11 gennaio 2016, per la rimozione di un ematoma derivante dalla lesione del nervo glossofaringeo e dalla lesione tracheale provocate dal personale sanitario durante il primo intervento, ovvero nei successivi giorni di ricovero presso il reparto di terapia intensiva e rianimazione del policlinico; in ogni caso, secondo gli esperti della parte offesa, l'infezione è stata causata dalla mancata adozione delle idonee misure igienico-sanitarie dell'ambiente, del personale o dei presidi medici e dall'inosservanza delle cautele e delle procedure previste per la prevenzione di forme di contagio in sede di terapia intensiva pneumologica;
inoltre, sembrerebbe aver contribuito alle complicanze respiratorie anche l'errato collocamento del

tubo da sondino nasogastrico, finito nel bronco principale sinistro (apparto respiratorio), anziché nello stomaco (apparto digerente) a causa di una maldestra manovra durante il ricovero in rianimazione dall'11 gennaio al 16 gennaio 2016;
infine, nonostante quella che gli specialisti incaricati dai familiari della vittima chiamano "evidente sintomatologia" e nonostante gli esami radiografici, che permettevano di sospettare già dall'11 gennaio che il paziente fosse affetto da una grave pneumopatia infettiva, non sono stati eseguiti accertamenti idonei sulla natura del germe responsabile dell'infezione, procedendo quindi per 7 giorni con una terapia antibiotica di tipo "empirico", invece che mirato e calibrato sulle reali condizioni del paziente. La presenza del batterio ospedaliero è stata subito ed inequivocabilmente confermata dagli esami colturali eseguiti presso l'ospedale di Caltagirone, dove il signor P. è stato trasferito in data 21 gennaio 2016 in condizioni ormai disperate;
tenuto conto che, a quanto risulta:
durante i sei mesi precedenti il ricovero del signor P., da agosto 2015 a gennaio 2016, nel solo reparto di terapia intensiva e rianimazione del policlinico Vittorio Emanuele di Catania sono stati riscontrati, per stessa ammissione della direzione sanitaria, ben 14 casi, su 84 ricoveri, di contrazione di germi nosocomiali particolarmente resistenti, molti dei quali possono portare alla morte del paziente;
l'imparzialità e la terzietà nelle valutazioni tecniche medico-legali di due dei tre consulenti del pubblico ministero potrebbero sembrare non pienamente soddisfatte alla luce dei seguenti fatti: uno degli esperti ha accettato l'incarico di consulenza di parte proposto, qualche mese dopo la vicenda, proprio dall'azienda ospedaliera policlinico Vittorio Emanuele, in un altro procedimento civile pendente presso il Tribunale di Catania; un altro degli specialisti nominati dal pubblico ministero, come emerso in sede di conferimento dell'incarico, è risultato essere collega di lavoro di uno dei medici indagati a seguito del ricorso dei familiari della vittima,
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, nel rispetto dell'autonomo svolgimento dei procedimenti giudiziari, disporre tutte le verifiche ritenute più idonee ed efficaci per accertare l'eventuale sussistenza di responsabilità del personale sanitario tali da causare, anche indirettamente, la morte del signor P. e riconducibili a violazioni ed inosservanza delle regole e delle procedure di prevenzione, diagnosi e cura previste dalle norme in materia sanitaria;
se non ritenga che sia necessario predisporre un'indagine accurata da parte degli ispettori del Ministero in merito alle condizioni igienico-sanitarie del nosocomio catanese, al fine di ripristinare, qualora sia necessario, gli *standard* igienico-sanitari per la cura dei degenti.
(4-07030)
BATTISTA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:
il 19 febbraio 2017 la trasmissione televisiva "Le Iene" ha mandato in onda un servizio in cui si denuncia l'esistenza di un'associazione aggiudicatrice di un bando di finanziamento dell'Unar, a cui farebbero capo alcuni circoli, saune e centri massaggi riservati a pratiche erotico-omosessuale;
in particolare, l'Unar, l'Ufficio anti discriminazioni razziali all'interno del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, si occupa di promuovere la parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni razziali, etniche e sessuali, con campagne di comunicazione e progetti in collaborazione con associazioni *no profit*;
come previsto da statuto, la *mission* della suddetta associazione sarebbe quella dell'informazione sulle malattie sessualmente trasmissibili, come l'Aids. Le persone nel circolo, però, fanno intendere chiaramente che queste iniziative sono solo una copertura: ingresso riservato solo a uomini e immagini che immortalano scene di sesso omoerotico, molto spinto, al limite della violenza, senza alcun tipo di precauzione;
l'associazione coinvolta sarebbe vincitrice di un bando di finanziamento pari a 55.560 euro;
a quanto si evince dal servizio televisivo trasmesso, dietro l'attività dell'associazione sarebbe chiaramente occultato il *business* del sesso a pagamento;
considerato che:

laddove fossero accertate le responsabilità nel mancato controllo e vigilanza nella gestione dei fondi governativi erogati all'associazione coinvolta, è da ritenersi come atto moralmente e professionalmente inqualificabile, nonché vergognoso;
tutto ciò offende, non solo l'etica associazionistica, ma quanti credono e fruiscono delle agevolazioni fiscali per la promozione culturale e scientifica,
si chiede di sapere:
quali iniziative, misure e provvedimenti il Governo abbia in animo di intraprendere per chiarire l'inquietante vicenda denunciata nel servizio televisivo;
quali siano le azioni concrete volte ad assicurare la corretta e severa vigilanza *ex post* dei fondi assegnati tramite bando;
se, infine, non sia indispensabile e tempestiva una dichiarazione ufficiale chiarificatrice all'opinione pubblica, considerata soprattutto la delicata e imbarazzante circostanza.
(4-07031)
VOLPI - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute* - Premesso che:
la vita e la cultura millenaria delle comunità del Gennargentu ruotano attorno all'allevamento del suino. Gli abitanti della zona traggono da sempre sostentamento dall'allevamento di suini ed altre variabili suinicole;
nell'area del Gennargentu (Barbagia e Ogliastra), la Giunta regionale sarda, tramite una *task force* coordinata da "unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana", ha stabilito l'abbattimento con la forza, "*manu militari*", di molti suini sani, fonte di sopravvivenza di un'antichissima cultura dell'allevamento. Il suino sardo allo stato brado, importante fonte di reddito e di sostentamento delle popolazioni locali, è patrimonio di biodiversità, patrimonio genetico di una razza suina in via di estinzione, inserita fra le 6 razze autoctone nazionali presenti nell'isola. La razza tutelata per legge è stata ufficialmente riconosciuta con decreto ministeriale n. 21664 l'8 giugno 2006;
la regolarizzazione degli allevamenti, con l'estinzione del pascolo brado, sarebbe condizione igienico-sanitaria indispensabile per l'eradicazione della peste suina africana;
su tale linea l'azione di abbattimento dei suini sani allo stato brado voluta dalla Giunta regionale sarda va avanti nonostante le numerose, inascoltate lamentele degli allevatori, impossibilitati a regolarizzare i propri allevamenti suini entro i termini stabiliti scaduti il 30 novembre 2015 e a causa delle pesanti sanzioni da pagare;
sono stati presentati diversi esposti in merito all'abbattimento di capi suini di razza sarda, affinché vengano effettuate opportune indagini valutando gli eventuali profili di illiceità penale e individuare i possibili responsabili e procedere nei loro confronti;
l'11 novembre 2011 la Comunità europea ha istituito il divieto assoluto di far varcare i confini della Sardegna per qualsiasi prodotto a base di carne suina sarda. La peste suina africana, nonostante sia una forma influenzale altamente virulenta, è innocua per l'uomo ed il virus non è trasmissibile attraverso le carni macellate e lavorate. Attualmente risultano insufficienti le motivazioni di carattere scientifico e sanitario che giustifichino il divieto di esportazione dei prosciutti sardi anche quando la loro stagionatura rispetta le normative europee, considerato che nei documenti disponibili non esiste traccia di tali indispensabili motivazioni. In Sardegna non è attualmente possibile in nessun caso lavorare e esportare prosciutti di carne suina proveniente da allevamenti sardi, anche se sottoposti a un trattamento di fermentazione e di stagionatura naturali di almeno 190 giorni, causando ingenti danni economici ai singoli operatori e all'economia dell'area del Gennargentu e della Sardegna. Il mercato delle carni suine sarde resta chiuso. Il macellato è destinato a un mercato interno che, sebbene con alti consumi, rappresenta un bacino ristretto;
l'unità di progetto per la lotta alla peste suina africana che opera al servizio della Giunta continua con proclami a minacciare ulteriori interventi di abbattimenti di suini allo stato brado mentre il territorio è diventato una pericolosa polveriera sociale pronta a esplodere: si registra una grave situazione di tensione sociale che potrebbe causare un pericoloso conflitto con le popolazioni;
si è chiusa il 18 ottobre 2016 con l'ultima audizione tenuta nella sede della ASL 1 di Sassari con i

rappresentanti dell'unità di progetto la visita degli ispettori del Food and veterinary office (Fvo) della Commissione europea, che hanno visto il *team* di esperti UE, supportati dai colleghi del Ministero della salute, del Centro di referenza nazionale pesti suine, dal personale degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e dai NAS dei Carabinieri visitare macelli, punti di allevamento e di trasformazione in diversi territori dell'Isola;
nell'area del Gennargentu la stragrande maggioranza degli allevatori alleva suini non solo come azienda ma anche per fabbisogno familiare. Se tutti i cittadini utenti del diritto d'esercizio d'uso civico facessero richiesta di recintare porzioni di territorio, la superficie da concedere sarebbe praticamente insufficiente, per cui sarebbe impossibile soddisfare tutte le richieste, con conseguenti possibili discriminazioni;
la regolarizzazione dei suini irregolari nei demani civici dell'area del Gennargentu può essere realizzata positivamente solo restituendo il diritto e uso millenario di pascolo brado agli allevatori e a tutti i cittadini utenti del diritto di uso civico del loro territorio. La peste suina africana nei demani civici non può e non deve rappresentare motivazione plausibile per imporre il divieto a tempo indeterminato del diritto di pascolo brado previsto dalla legge regionale n. 12 del 1984,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano porre in essere azioni per fermare lo sterminio di una specie suina da tutelare, patrimonio di biodiversità dell'area del Gennargentu e principale fonte di sostentamento delle popolazioni locali, effettuando prelievi sui suini, regolarizzando i maiali sani ed investendo, piuttosto, le ingenti somme destinate all'abbattimento degli animali al pascolo brado alla ricerca dei vaccini per la peste suina africana.
(4-07032)
STEFANO - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* -
(4-07033)
(*Già* 3-01592)
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO - *Ai Ministri dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
da tempo, ma in particolare nelle ultime settimane, in più istituti scolastici del Paese le forze dell'ordine sono entrate all'interno delle aule svolgendo, anche con dei cani a seguito, controlli antidroga durante le lezioni tra i banchi occupati dagli studenti;
2 anni fa, a Terni, un docente è stato sospeso dall'insegnamento per essersi opposto all'ingresso delle forze dell'ordine in classe;
visto che:
come raccontano alcuni insegnanti, le irruzioni all'interno delle scuole sarebbero avvenute all'improvviso, durante le lezioni, senza neanche bussare alla porta;
sempre secondo le testimonianze dei docenti, all'interno di molte delle classi perquisite ci sarebbero stati studenti che frequentano centri sociali o che fanno politica;
tale azione da parte delle forze dell'ordine sarebbe mirata soprattutto alla ricerca di droghe leggere;
considerato che:
la scuola non è uno spazio pubblico come altri, ma il luogo della formazione, non solo culturale, della persona e del cittadino, dove i ragazzi dovrebbero essere messi nella migliore condizione sociale e psicologia, al fine di un migliore apprendimento e di una migliore crescita;
irruzioni e perquisizioni, che talvolta possono provocare traumi psicologici nei ragazzi, non avvengono in altri luoghi pubblici, come caserme, tribunali e come il Parlamento stesso dove, secondo alcune inchieste giornalistiche, l'utilizzo di droghe, non solo leggere, sembra essere più frequente di quanto si immagini;
valutato che:
le politiche e le leggi proibizionistiche messe finora in campo nel nostro Paese, non solo non hanno risolto il problema del consumo di stupefacenti, ma alimentano quotidianamente l'enorme rete di criminalità organizzata presente in Italia;

al fine di infliggere un duro colpo alla criminalità organizzata e controllare l'uso di certi tipi di stupefacenti, l'unico intervento utile, sperimentato anche in altri Paesi con ottimi risultati, sarebbe quello a parere degli interroganti della legalizzazione delle droghe leggere;
in tema di lotta allo spaccio di stupefacenti la relazione annuale della Direzione nazionale antimafia, del febbraio 2015, afferma che "senza alcun pregiudizio ideologico, proibizionista o antiproibizionista che sia, si deve registrare il totale fallimento dell'azione repressiva";
recentemente Raffaele Cantone, presidente dell'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), ha sostenuto che "una legalizzazione intelligente possa evitare il danno peggiore per i ragazzi, cioè entrare in contatto con ambienti della criminalità e che i soldi che spendiamo in processi e repressione, nell'attuazione del proibizionismo, sarebbero spesi molto meglio nella prevenzione";
la discussione in merito alla presentazione del provvedimento sulla legalizzazione della *cannabis* è da tempo sospesa presso la Camera dei deputati,
si chiede di sapere:
se ai Ministri in indirizzo risulti secondo quali criteri le forze dell'ordine scelgono di fare irruzione all'interno di alcune aule di scuole del nostro Paese e perché non scelgono di intervenire in altri luoghi pubblici;
se non ritengano dannoso per l'attività scolastica e di formazione, per gli insegnanti e per gli studenti stessi, questa tipologia di perquisizione;
quali azioni di competenza il Governo intenda intraprendere al fine di accelerare la legislazione sulla legalizzazione della *cannabis* da troppo tempo ferma in Parlamento, anche alla luce dei pessimi risultati ottenuti dalla normativa proibizionistica di questo Paese che, di fatto, secondo gli interroganti, non fa altro che alimentare la rete criminale, come certificato tra gli altri anche dall'Autorità nazionale anticorruzione e dalla Direzione nazionale antimafia.
(4-07034)

1.5.2.2. Seduta n. 790 (pom.) del 22/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

790a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 22 MARZO 2017

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente CALDEROLI
e della vice presidente DI GIORGI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 794 del 28 marzo 2017
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa: AP-CpE; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,35)*.

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, *segretario*, *dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,37)*.

Sulla scomparsa di Alfredo Reichlin

*ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, la notte scorsa è scomparso l'onorevole Reichlin e ci tengo a pronunciare qualche parola per ricordarlo a tutta l'Assemblea poiché con lui è scomparso uno dei padri fondatori della Repubblica, che ha servito il suo Paese e aiutato le nuove generazioni nell'intelletto e nella moralità.

È stato uno degli ultimi italiani che hanno fatto la storia d'Italia: dalla Resistenza, combattuta da giovane partigiano comunista, alla nascita della democrazia; dal lungo e faticoso cammino del Dopoguerra alla lotta al terrorismo rosso e allo stragismo nero; dall'affermazione della Repubblica all'ingresso in Europa. In tutti questi appuntamenti Alfredo Reichlin c'era, e c'è stato da protagonista.

Prima di diventarne amico, ho avuto la fortuna di averlo incontrato e conosciuto quando ero ancora un ragazzo, alla fine degli anni Cinquanta. Ero compagno di studi di suo fratello Andrea e frequentavo la loro casa a Roma, in via Alessandria. Per Andrea e per me, che eravamo studenti del ginnasio, Alfredo era una figura mitica, che appariva e scompariva dalla nostra vista, sempre circondato da un'aurea che intuivamo di politica alta, già allora fatta insieme di azione e pensiero, di impegno sociale e di lotta parlamentare.

È stato uno dei costruttori del Partito Comunista Italiano e ha creduto nella sua diversità, accompagnandone la storia sino al PDS, ai DS e alla fondazione del Partito Democratico, che ha visto nascere e crescere.

Quante volte ho discusso con Alfredo Reichlin di sinistra e di centrosinistra. Quante volte ho ascoltato da lui lezioni fatte di pensiero, perché era sempre alla ricerca di un'idea politica nuova e vincente, e di realismo poiché non perdeva mai di vista i rapporti di forza e la condizione del sistema politico. Non era solo un forte guerriero politico, che non si è mai sottratto in Parlamento e nel Paese alla lotta per la tutela dei più deboli e degli ultimi, ma era anche un grande uomo di pensiero politico, che credeva nel valore delle grandi correnti ideali del secolo scorso e sapeva come arrivare al fondo dei problemi con vista lunga e ricchezza culturale. Politicamente era un rappresentante del popolo, ma culturalmente e nel pensiero era uno spirito aristocratico.

Politico a tutto tondo, aveva uno spessore culturale di cui nel nostro Paese sono rimaste poche tracce, persino in Parlamento. Amava il teatro, il cinema, la letteratura e persino la poesia. La sua presenza a «l'Unità», che aveva diretto con grande successo, costante sino alla fine, e la sua passione indomita per la politica hanno fatto un gran bene non solo alla sinistra e al centrosinistra italiani, ma al nostro Paese.

Negli ultimi mesi mostrava una delusione profonda per la crisi dell'intero sistema politico italiano. Posso dire d'averlo visto disperato per il declino della politica italiana, come testimonia il suo ultimo grido: «Non lasciamo la sinistra sotto le macerie!». Sognava una sinistra forte, certo per i numeri, ma prima ancora per le sue di idee e per il pensiero, con una grande visione del futuro del Paese e del mondo. Disprezzava le piccinerie e il nostro indugiare sulle nostre vicende personali. Quando parlava di politica non pensava mai solo ai rapporti di forza tra i diversi pezzi del partito, né aveva prudenze tattiche. Concludeva sempre dicendo: «Ci vogliono idee, ci vuole pensiero». Detestava il settarismo, il populismo, la demagogia e il loro tentativo di egemonia nella politica e nella cultura italiana ed europea. Credo che abbia molto sofferto per i contrasti dentro il Partito Democratico, soprattutto perché più di tutti noi era in grado di vederne le conseguenze a lungo termine.

Possiamo dire che ha tentato di cambiare l'Italia, cercando di guidare la sinistra discutendo con i suoi amici e i suoi compagni anche quando non era più in Parlamento e non aveva più cariche politiche, ma continuava a godere di uno straordinario credito per la lucidità dell'analisi e l'ampiezza della visione. La morte di Alfredo Reichlin è per molti di noi la scomparsa di un vero amico ed è per l'Italia intera la perdita di un grande *leader* politico e di un grande protagonista delle lotte sociali del nostro Paese.

Chi ha a cuore il futuro dell'Italia deve riflettere. Pesa sul nostro presente e sul nostro futuro la grande distanza che, in termini di spessore culturale, di sensibilità sociale, di ampiezza di visione, separa personalità come quella di Alfredo Reichlin dalla nuova classe dirigente politica, della quale anch'io, come tutti noi, faccio parte. La passione politica e la cultura guidavano la sua azione quotidiana. Nelle nostre discussioni, ogni volta che si lasciava il campo delle idee per finire nei particolari della politica politicante, si infiammava e perdeva le staffe, non sopportava che la politica non sapesse vedere le grandi questioni di fondo.

Appassionato e studioso di economia, Alfredo Reichlin è uno dei grandi dirigenti del PCI che hanno capito la necessità per il partito di fare i conti con il mercato, con le regole dell'economia contemporanea, con il potere finanziario, con il sistema industriale internazionale. Erano illuminanti i suoi racconti degli incontri tra lui, dirigente del PCI, e Cuccia, in quegli anni primo difensore del capitalismo italiano. Pensava che la politica italiana fosse entrata in crisi perché non aveva capito per tempo le necessità del cambiamento, perché non sapeva adattarsi alle mutate condizioni del Paese, dell'Europa e del mondo.

Erano visibili in Alfredo Reichlin due punti di vista tra loro apparentemente in contraddizione. Per un verso era un uomo politico rigorosamente realista, consapevole dei rapporti di forza e rispettoso delle necessità che ogni giorno, a tutti i livelli condizionano la nostra azione; ma per un altro verso pensava incessantemente a come cambiare la realtà, a come far crescere la qualità della politica, a come immettere un pensiero rinnovatore nella stagnante condizione italiana. Tuttavia, se debbo dire se era più realista o più sognatore, dico che era più sognatore, e faceva bene perché senza l'ambizione ideale, senza la voglia di cambiamento, senza il sogno di Reichlin, l'Italia non ce la farà mai. Se crediamo nella democrazia e la vogliamo forte dobbiamo continuare ad ascoltarlo anche dopo la sua scomparsa, per non dimenticarci la sua lezione, tenendo sempre presenti i valori che ci ha insegnato. *(L'Assemblea si leva in piedi. Vivi, prolungati applausi).*

GOTOR *(Art.1-MDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOTOR *(Art.1-MDP)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, mi unisco anch'io, a nome del Gruppo Articolo 1-Movimento democratico e progressista, al ricordo di Alfredo Reichlin, del compagno Alfredo.

La traiettoria della sua vita, laboriosa e feconda, si intreccia con quella della storia repubblicana: dalla scelta antifascista alla lotta nella Resistenza; dalla ricostruzione costituente e del dopoguerra alla costruzione del Partito nuovo di Togliatti; dall'impegno nel PCI di Berlinguer sino alle esperienze nei Democratici di Sinistra, nel Partito Democratico della Sinistra e nel Partito Democratico, di cui è stato tra i fondatori e, in ultimo, all'esigente simpatia con cui ha guardato alla nascita del nostro movimento.

La sua vita si intreccia soprattutto, quindi, con la storia della sinistra italiana ed è stata trascorsa a fianco dei lavoratori e in difesa dei più deboli, a partire da quei contadini pugliesi che scoprì negli anni Cinquanta, con il cappello in mano e abituati a chinare il capo, e a cui è riuscito, insieme a tanti altri, a dare riscatto e dignità. Come decisore politico - così amava definirsi - e come umanista politico a lui va il nostro deferente omaggio. Vite come la sua, con l'alta consapevolezza dei problemi che oggi le democrazie stanno attraversando a causa del dominio del turbocapitalismo finanziario, della crisi ovunque della rappresentanza democratica, degli affanni dell'unità italiana e del problema e della questione del Sud, devono essere da esempio e da monito per questo Parlamento e per tanti cittadini fuori da qui che vivono questo tempo mosso e incerto.

Di Alfredo Reichlin voglio ricordare la lucidità, il tratto esigente che non faceva sconti e l'inesauribile

curiosità che era l'aspetto dominante di quella personalità per chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. *(Applausi dai Gruppi Art.1-MDP, PD e Misto SI-SEL).*

CERVELLINI *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVELLINI *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, non ripeterò, condividendole profondamente, le considerazioni che hanno appena svolto il presidente Zanda e il senatore Gotor.

Aggiungo, a nome di Sinistra Italiana, soltanto alcune considerazioni legate anche alle mie esperienze personali, quelle di una generazione che si affacciava alla battaglia politica - perché così veniva chiamata, con il senso alto del rispetto di questo termine - e che vedeva, per noi giovani e giovanissimi, un grande maestro in Alfredo Reichlin: un maestro che non permetteva mai di trovare scorciatoie, perché faceva parte di una scuola dei pensieri lunghi. Oggi qualche commentatore superficiale, ma magari molto alla moda, potrebbe equivocarle con pensieri lenti. Erano tutt'altro che questo: riuscirono a parlare, ad esempio, all'intimo di una città che con le sue mille contraddizioni si andava trasformando profondamente, com'è la capitale del nostro Paese, di cui lui capeggiò la lista alle elezioni in cui ci si era prefissi di liberare Roma: non era il 1945, ma era la Roma dei palazzinari. Fummo sconfitti politicamente, ma non piegati, non calpestati. Quei pensieri lunghi misero radici e permisero non solo di vincere le elezioni successive ma di riaprire una partita profonda con le mille pieghe di cui quella città era ed è caratterizzata.

Credo che fondamentale sia stata la sua intelligenza mai banale, che ci consegna un'eredità inesauribile. Un aneddoto curioso è quello dei mille modi in cui veniva pronunciato nelle borgate di Roma il suo cognome straniero, ma anche i mille modi e la profondità per cui era conosciuto e riconosciuto Alfredo Reichlin dalla totalità delle borgate romane, come nessun altro dirigente o intellettuale (perché era anche questo).

Non aggiungo altro. Noi giovani eravamo veramente dei nani sulle spalle di giganti, in questa città e nel Paese. Scompare uno di questi giganti e noi non siamo forse pronti, vista la pochezza che spesso caratterizza il confronto e la battaglia politica (nel senso alto e non violento del termine). Dovremmo davvero trovare in questa eredità inesauribile le ragioni per onorare veramente una figura come quella del compagno Alfredo Reichlin. *(Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL, PD e Art.1-MDP).*

*COMPAGNA *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(CoR)*. Signor Presidente, anche il nostro Gruppo, da tutt'altro punto di osservazione e militanza politica, si unisce con commozione alle parole dei colleghi che mi hanno preceduto. Questa mattina, appresa la notizia della scomparsa di Alfredo Reichlin, mi sono domandato come e quanto Alfredo Reichlin appartenga alla storia d'Italia e come e quanto alla storia della sinistra. Debbo dire che, pur non militando a sinistra, propendo per pensare che Alfredo Reichlin appartenga alla storia d'Italia.

Alfredo Reichlin è stato soprattutto uno straordinario giornalista: certo, un giornalismo tutto iscritto nella vicenda del comunismo, prima, e del Partito Democratico, poi. Ricordo alcuni suoi bei libri: il primo, di circa vent'anni fa mi pare si chiamasse «Il silenzio dei comunisti», edito da Einaudi. Ne erano autori, insieme a lui, due grandi personalità che non ci sono più: una è una donna, Miriam Mafai, grande giornalista e comunista anch'essa, l'altro era Vittorio Foa, che aveva forse in comune con Alfredo Reichlin una certa simpatia e una certa apertura ad un mondo che era stato azionista. Filoazionista molto spesso aperto e disponibile all'azionismo, appunto, ma non al liberalismo. Del resto, molto opportunamente, il collega Zanda ricordava il suo rapporto con Cuccia, ed io potrei aggiungere il suo rapporto con Scalfari e con Berlinguer, il suo guardare con qualche interesse e passione al capitalismo, ma sempre chiuso al liberalismo.

Stamattina, ricordandolo sul «Corriere della Sera», Paolo Franchi evoca con orgoglio un proprio articolo giovanile consegnato nei primi anni Settanta all'allora direttore di «Rinascita», Reichlin, che negli anni Settanta appariva - e non solo perché dirigeva «Rinascita» - e appare ancora oggi a Franchi

uno dei grandi del comunismo, uno dei togliattiani veri. Nel giornalismo comunista, Alfredo Reichlin aveva vissuto la tragedia e l'umiliazione di essere allontanato dalla direzione dell'«Unità» quando Togliatti era ancora vivo, nel 1963, quando forse Reichlin aveva esagerato nell'ingraismo e si era sentito sballottato da quella competizione che si annunciava tra ingraiani e amendoliani. L'umiliazione fu che al suo posto, nel 1963, direttore dell'«Unità» era diventato Mario Alicata, uno dei ferri di lancia della componente amendoliana.

Del resto forse fu per questo che Reichlin non se la sentì, nel periodo 1968-1969 di seguire i suoi seguaci di sempre, il suo amico Pintor, la sua compagna di molti anni di vita, Luciana Castellina, nell'avventura del «Manifesto». Scelse di restare nella vecchia casa togliattiana, di restare al fianco (e di esserne ancora valorizzato) da Berlinguer. Negli ultimi tempi era molto amaro. Non tocca a me, perché sarebbe di cattivo gusto, evocare quanto male gli avesse fatto la deriva scissionistica. Ricordo però il suo ultimo articolo, che dovrebbe essere testamentario, intitolato «Non lasciamo la sinistra sotto le macerie». Anche chi non è di sinistra, ma è affezionato alla storia d'Italia, ritiene che la storia d'Italia - sia per chi proveniva dal comunismo, sia per chi proveniva dal più scombiccherato anticomunismo - è una storia di parlamentarismo. Abbiamo fatto male, giovedì scorso, ad indulgere a qualche aspetto di antiparlamentarismo più o meno dannunziano. Proprio per il rispetto che dobbiamo a questo ultimo ammonimento di un uomo come Reichlin (non lasciamo la sinistra sotto le macerie), credo che il parlamentarismo debba sempre essere un nostro punto di riferimento. Sulla base di questi sentimenti, signor Presidente, ci uniamo al dolore dei suoi cari e dell'Assemblea. *(Applausi dai Gruppi CoR, PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea allievi, docenti e accompagnatori del Liceo Ginnasio «Giovanni Verga» di Adrano, in provincia di Catania, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Sulla scomparsa di Alfredo Reichlin

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il Governo desidera associarsi agli interventi di ricordo e di cordoglio in memoria di Alfredo Reichlin e vuole porgere le condoglianze più sentite, da parte del Governo intero, ai suoi familiari.

Vorrei aggiungere un piccolissimo ricordo personale: ho conosciuto circa quarant'anni fa Alfredo Reichlin, un uomo che ha attraversato la storia della Repubblica, dalla Resistenza ad oggi, mai essendo altro che figlio del suo tempo, nel senso di essere pienamente inserito nel fluire, nel cambiare, nel mutare della storia d'Italia, sostenuto da un'idea alta della politica, come ricordava il presidente Zanda. Figura di intellettuale politico difficilmente rintracciabile nella storia politica italiana.

Un personaggio al quale tutti, a prescindere dalla collocazione politica, dobbiamo qualcosa. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. A nome mio, e di tutto il Senato, mi associo al cordoglio e al dolore dei congiunti, degli amici e dei compagni.

Invito il Senato ad osservare un minuto di silenzio in memoria di Alfredo Reichlin. *(Il Presidente si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea, che osserva un minuto di silenzio). (Applausi).*

Per la convocazione del Consiglio di Presidenza

BOTTICI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signor Presidente, so che in questo momento, con le celebrazioni in corso sui sessant'anni dalla firma dei Trattati di Roma e i fatti che stanno accadendo a Londra, un mio intervento sulla questione delle pensioni e dei vitalizi in base a quanto sta accadendo alla Camera dei deputati può sembrare assurdo.

Le chiedo, però, in qualità di Presidente del Senato di convocare con urgenza un Consiglio di Presidenza, perché è assurdo che alla Camera dei deputati venga discussa una proposta di delibera sulle pensioni e sui vitalizi, questione che riguarda tutti i parlamentari.

PRESIDENTE. Senatrice Bottici, come lei sa, questo argomento non è all'ordine del giorno. Eventualmente, potrà fare un intervento di fine seduta sulla questione. La ringrazio, comunque, per avere posto l'attenzione sul tema.

BOTTICI *(M5S)*. Lo so benissimo e per questo la invito a disporre subito questa convocazione.

Discussione del disegno di legge:

(2705) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale*** *(Relazione orale)***(ore 17,03)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2705.

I relatori, Cucca e Mancuso, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cucca.

CUCCA, *relatore*. Signor Presidente, le chiedo di sospendere brevemente la seduta al fine di poter riordinare tutta la documentazione.

PRESIDENTE. Accolgo la sua richiesta e, pertanto, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17,03, è ripresa alle ore 17,10).

La seduta è ripresa.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cucca.

CUCCA, *relatore*. Signor Presidente, siamo qui per la conversione in legge di un decreto-legge estremamente importante e molto atteso, considerata l'urgenza di provvedere in una materia davvero sentita da più parti e da tutto il Paese, quella concernente il fenomeno dell'immigrazione, che sta crescendo di giorno in giorno.

Il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti affinché si ottenga l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto all'immigrazione illegale. Si tratta di un tema del quale si discute da tantissimo tempo e fortemente sentito, con orientamenti differenti a seconda delle forze politiche che affrontano questi problemi, da tutta la Nazione.

Io mi occuperò solo della parte che riguarda la giustizia e, in particolare, degli articoli da 1 a 5, che sono i più pregnanti rispetto al contenuto del decreto-legge, molto complesso e articolato. Esso ha avuto in Commissione un percorso sicuramente travagliato, proprio in considerazione della complessità degli argomenti trattati al suo interno. Tuttavia, debbo dire che il dibattito in Commissione è stato estremamente serrato, ma anche sereno e aperto al confronto con le opposizioni. Al riguardo, corre l'obbligo di ringraziare per l'atteggiamento tenuto dalle opposizioni, che hanno fornito un contributo molto importante per la soluzione dei problemi principali di questo decreto-legge. I temi principali di cui parlerò a breve sono stati affrontati, come dicevo, con l'ausilio di tutti e, per qualche verso, anche con il consenso di tutte le forze politiche, almeno nell'ossatura principale del testo.

Il decreto-legge si compone di due parti, la prima delle quali - gli articoli da 1 a 5 - di competenza diretta della Commissione giustizia (ma anche in altre parti, fino all'articolo 22, la giustizia è coinvolta). Nel dettaglio, l'articolo 1 prevede l'istituzione presso alcuni tribunali delle sezioni

specializzate in materia di migrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. È stato questo uno dei temi che hanno dato più filo da torcere e che hanno anche allungato i tempi del lavoro in Commissione. Inizialmente, infatti, il testo prevedeva che vi fossero 14 sezioni dislocate in tutta Italia; sono state fatte numerose audizioni, abbiamo sentito tantissimi rappresentanti delle associazioni e della magistratura e da più parti si è prospettata la necessità di ampliare l'elenco delle sedi di queste sezioni specializzate, portandole a un numero corrispondente a quello delle sedi di corte d'appello in Italia, quindi a 26. È stato un tema molto dibattuto e che ha anche rallentato molto i lavori della Commissione, perché dall'approvazione dell'articolo 1 dipendeva buona parte del contenuto di altri articoli, quindi, sospendendo l'articolo 1, abbiamo dovuto sospendere l'esame anche di molti altri articoli.

L'articolo 2 prevede la formazione dei magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione nella materia trattata dal provvedimento. In effetti, l'articolo 1 prevede che i magistrati che vengono assegnati alle sezioni specializzate - si badi bene, non in via esclusiva, in quanto, pur essendo assegnati alle sezioni specializzate, possono svolgere anche altra attività ed è questo un dato estremamente importante da tenere presente - debbano acquisire la specializzazione tramite appositi corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, in collaborazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Questi corsi prevedono specifiche sessioni dedicate alla valutazione delle prove, ivi incluse le tecniche di svolgimento del colloquio. La disposizione prevede, inoltre, determinati requisiti considerati titolo preferenziale ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate. È valutata, altresì, positivamente la conoscenza della lingua inglese. Così era previsto originariamente nel testo; a seguito dei lavori in Commissione, si è aggiunto come titolo preferenziale anche la conoscenza della lingua francese per un motivo facilmente intuibile: il francese e l'inglese sono le lingue prevalentemente parlate dagli immigrati. La loro conoscenza consente un più diretto rapporto tra chi dovrà procedere all'interrogatorio e all'esame di queste persone e gli interessati stessi. Inoltre, al fine di assicurare una formazione continua dei magistrati addetti alle sezioni è stato previsto che, nei tre anni successivi all'assegnazione alla sezione specializzata, i giudici debbano partecipare, almeno una volta l'anno, a sessioni di formazione professionale. Negli anni successivi hanno comunque l'obbligo di partecipare, almeno una volta ogni biennio, a corsi di aggiornamento professionale. Da ciò si evince la grande attenzione che il Governo ha voluto dedicare a questa categoria di magistrati che si devono occupare di una materia delicata. Prevedere un livello estremamente alto di specializzazione ci consente anche di presagire che queste sezioni avranno magistrati di competenze particolarmente elevate che sapranno affrontare i problemi che nella quotidianità si stanno presentando oggi nel rapporto con gli immigrati. Gli aspetti fondamentali sono stati affrontati di petto dalle Commissioni 1a e 2a riunite, cercando di trovare soluzione ai quattro nodi che si sono presentati nel corso della discussione. In particolare, il primo nodo era il numero delle sedi, mentre il secondo grande tema era l'udienza del magistrato dopo il primo colloquio che si ha nelle commissioni territoriali. Il problema è stato risolto a seguito di un grande confronto con le opposizioni ed è stato deciso che il giudice possa non solo sempre disporre l'udienza per ascoltare l'interessato come era già previsto nel testo originale del decreto-legge, ma anche, in casi particolari, disporre effettivamente l'udienza. Su questo tornerò successivamente, se ci sarà il tempo, per individuare specificamente la soluzione adottata.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 17,19)**

(*Segue* CUCCA, *relatore*). Procedendo con l'esame dell'articolato, l'articolo 3 individua la competenza per materia. È opportuno rilevare come presso le sezioni specializzate sia accentrata la competenza per i procedimenti in materia migratoria rientrante nella giurisdizione ordinaria e di competenza del tribunale, senza che venga toccato il riparto tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa e le competenze spettanti al giudice di pace. La situazione rimane uguale alla precedente. Le sezioni specializzate saranno competenti per le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno in favore dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari, per le controversie in materia di allontanamento dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari e per le controversie in

materia di riconoscimento della protezione internazionale, per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, per le controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria, per le controversie in materia di diniego del nullaosta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché per gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare. Le sezioni sono competenti anche per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e per le cause e i procedimenti che presentino ragioni di connessione con quelli di cui si è detto.

Di indubbio rilievo per la Commissione giustizia è poi quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera *g)*, nella parte in cui riscrive la disciplina delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, inserendo quindi nel decreto legislativo n. 25 del 2008 il nuovo testo dell'articolo 35-*bis*. Tali controversie, in base all'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2011, abrogato dall'articolo 7 del decreto-legge, erano decise con rito sommario di cognizione. Il decreto-legge invece prevede che per tali controversie si applichi il rito camerale a contraddittorio scritto e a udienza eventuale. Come dicevo, il problema dell'eventualità dell'udienza è stato superato individuando una serie di casi e di particolari condizioni nei quali il giudice deve sempre valutare quando l'udienza si debba comunque tenere.

Un altro grande tema da affrontare è stato quello della collegialità del giudice che deve andare a esaminare i soggetti immigrati. Anche questo tema, dopo un lunghissimo dibattito, è stato risolto prevedendo in alcune circostanze la collegialità del giudice.

Il quarto e ultimo tema, che ha fornito moltissimi spunti di discussione e che è stato risolto oggi, è stato quello della tutela delle registrazioni. C'è da precisare prima di tutto il fatto che, una volta che si apra la procedura, l'immigrato deve essere sottoposto a un colloquio preventivo; prima di andare dal giudice, egli deve recarsi a svolgere un colloquio preventivo che dovrebbe essere videoregistrato. Ci si è posti il problema della tutela della *privacy* dei soggetti che non intendano sottoporsi alla videoregistrazione per motivi di sicurezza, di *privacy* o per qualunque altro motivo che possa pregiudicare, in qualche maniera, la loro sicurezza. Si è allora deciso di consentire che, ove sussistano questi problemi o comunque l'interessato ritenga che sussistano, si possa chiedere, con istanza motivata, che venga evitata la videoregistrazione. Ovviamente, nel caso in cui dovesse essere accolta tale domanda, si procederà senza la videoregistrazione fermo restando che, poi, il giudice che dovrà successivamente valutare potrà e dovrà disporre la comparizione del diretto interessato, ricordando che la tutela della *privacy* e i motivi di sicurezza vengono assicurati in considerazione del tipo di udienza, trattandosi di un'udienza camerale e quindi privata e quindi l'interessato non avrebbe problemi di alcun genere sotto questo aspetto.

L'articolo 7, conseguentemente all'istituzione delle nuove sezioni specializzate, reca modifiche di coordinamento al decreto legislativo n. 150 del 2011, con cui erano stati ridotti e semplificati i procedimenti civili di cognizione, devolvendo, in linea generale, al rito sommario di cognizione tutte le controversie in materia immigratoria.

Infine, l'articolo 11 dispone che sia il Consiglio superiore della magistratura ad avere il compito di disporre un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali. Anche su questo tema sono sorte numerose discussioni nella Commissione.

Come dicevo, la discussione è stata molto serrata e ha avuto toni estremamente aspri. Per quanto riguarda la materia della giustizia, sono state approvate significative proposte emendative, volte a modificare le disposizioni aventi a oggetto le sezioni specializzate in materia di immigrazione.

Nel dettaglio, come già detto, le Commissioni riunite hanno approvato l'emendamento 1.10000 (Testo 2), portando il numero delle sedi da 14 a 26 (in sostanza, una per ogni corte di appello già esistente). Siccome è stata mossa l'obiezione che in talune corti di appello questo fenomeno non si sente, si è ritenuto che istituire la sezione specializzata significa non spostare i magistrati da un servizio che stanno già svolgendo e che continueranno a svolgere, bensì che, nell'eventualità sia necessario, per un qualsiasi motivo, affrontare il problema in quella sede di corte di appello, la sezione sarà comunque

esistente. L'emendamento ha peraltro avuto un *iter* particolarmente travagliato, posto che la Commissione bilancio ha mosso numerosi rilievi, che sono stati poi superati con la presentazione di una formulazione differente.

Per quanto riguarda la competenza delle sezioni specializzate, le Commissioni riunite hanno poi approvato diversi emendamenti con cui si attribuisce a dette sezioni anche la competenza per le controversie aventi a oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale. In tal modo, si è previsto che, su tali controversie e su quelle in materia di riconoscimento della protezione internazionale, le sezioni specializzate giudichino in composizione collegiale, come ho detto in precedenza. Il collegio decide poi in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritenga non sia necessaria ulteriore istruzione; ove essa sia invece richiesta, il collegio procede a istruire il fascicolo sul caso particolare, con tutte le azioni ritenute necessarie per una compiuta conoscenza delle problematiche.

Puntuali disposizioni sono state introdotte con riguardo alla procedura prevista per le controversie in materia di impugnazione dei provvedimenti di trasferimento adottati dall'autorità in materia di domande di protezione internazionale. In seguito all'approvazione della proposta emendativa 3.17 (testo 2), la competenza delle sezioni specializzate è stata estesa anche alle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana. Anche per tali controversie si prevede l'applicazione del rito sommario di cognizione, che ha un significato giuridico particolarmente pregnante, ed è stato oggetto di numerose discussioni. Da più parti si richiedeva infatti una maggior specificazione sul rito sommario di cognizione, che però, oggettivamente, è ampiamente regolato dal codice. Si è quindi ritenuto di non dover accedere a specificazioni che avrebbero ulteriormente appesantito un testo già complesso nel suo insieme.

Le Commissioni riunite sono intervenute anche sull'articolo 2 del decreto-legge, prevedendo, come detto in precedenza, che venga valutata positivamente, come una sorta di titolo preferenziale, la conoscenza non solo della lingua inglese, ma anche della lingua francese.

Le Commissioni riunite sono altresì intervenute nella procedura relativa alla controversia in materia di protezione internazionale con riferimento, come ho detto alla richiesta dell'udienza. L'emendamento 6.4000 (Testo 3) ha modificato il comma 11 dell'articolo 6, prevedendo che, al di là dell'ipotesi in cui il giudice ritenga necessario e opportuno, ai fini del decidere, fissare l'udienza, essa debba essere fissata quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi: la videoregistrazione fatta nella fase precedente non è disponibile per un qualsiasi motivo (l'interessato si è rifiutato, l'apparecchiatura era guasta, la videoregistrazione è andata distrutta a seguito di un qualsiasi incidente); l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione; l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado.

Nel corso del dibattito è emerso che in alcuni casi non era prevista l'impugnazione, o meglio il grado d'appello, ma soltanto la ricorribilità per Cassazione e si è prospettato che questo avrebbe potuto implementare moltissimo il numero dei ricorsi per Cassazione. Qualcuno ha manifestato il timore che la Cassazione rimanesse ingolfata con questi procedimenti e non fosse in condizioni di affrontare il presumibilmente elevato numero di ricorsi, ragion per cui si è deciso di porre dei paletti così da evitare il ricorso gratuito o per qualche verso infondato alla Corte di cassazione laddove non ci siano motivi seri che supportino il ricorso stesso. In questo senso, inseguendo un'efficacia deflattiva della norma, si è precisato che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per Cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto che si intende impugnare. Nella generalità dei casi, infatti, accade che, una volta conferita la procura, questa permane per tutti i gradi del giudizio. Nella fattispecie, si è invece ritenuto più utile che la procura venga conferita solo successivamente, a ragion veduta, così da evitare che si propongano ricorsi infondati unicamente con effetti di tipo dilatorio. Per evitare questo problema, si impone al difensore anche la

certificazione della data di rilascio in suo favore della procura medesima.

Signor Presidente, il collega Mancuso svolgerà il prosieguo della relazione in maniera dettagliata e compiuta. Tengo molto soltanto a esprimere un ringraziamento nei confronti di tutti i colleghi che, dopo un serrato dibattito, talvolta anche dai toni molto aspri, sui temi principali, quelli che davvero caratterizzano l'intero provvedimento e che sono stati oggetto della discussione più aspra, sono riusciti a dare un apporto molto concreto. Con la maggioranza si sono trovate soluzioni che, a mio avviso, hanno migliorato notevolmente il testo originario.

Mi consenta infine di ringraziare - credo di doverlo fare anche nominativamente - i funzionari che erano sempre presenti ai lavori della Commissione: il dottor Goracci della 1a Commissione, il dottor Cavallucci, il dottor Smurra e la dottoressa Annecchiarico. Chiedo scusa se non conosco i nomi degli altri funzionari della 1a Commissione, che pure hanno partecipato, ma è doveroso ringraziarli tutti perché l'apporto che è stato dato ai lavori delle Commissioni riunite è stato, a mio avviso, determinante per condurre in porto il risultato questa sera all'esame dell'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Mancuso)*.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati trasmessi ai Gruppi gli emendamenti approvati in Commissione. Come già stabilito ieri dalla Conferenza dei Capigruppo, decorre da ora il termine di un'ora per la presentazione di eventuali subemendamenti agli stessi.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mancuso.

MANCUSO, *relatore*. Signor Presidente, io cominciò da dove ha concluso il collega Cucca, cioè dai ringraziamenti, che vorrei estendere anche al Governo, che ha garantito una presenza costante all'interno della Commissione nelle persone del sottosegretario Manzione, della sottosegretaria Chiavaroli e della ministra Finocchiaro; vorrei altresì ringraziare i presidenti D'Ascola e Torrisi che sono stato determinanti nel gestire un'aula di Commissione a volte anche un po' conflittuale, se non proprio esplosiva.

CRIMI *(M5S)*. Non è corretto!

PRESIDENTE. Proceda pure, senatore Mancuso.

MANCUSO, *relatore*. Chiaramente mi associo ai ringraziamenti ai colleghi dell'opposizione che, grazie al loro atteggiamento costruttivo e responsabile, hanno contribuito a migliorare un testo che sicuramente è stato partorito in maniera difficoltosa. È un testo difficile perché dettato dall'emergenza, da questo fenomeno devastante che necessitava di provvedimenti, in questo caso il decreto-legge che, proprio perché necessario, indispensabile e urgente, recava con sé debolezze e criticità che sono state corrette in seno alla Commissione con un lavoro assiduo, impegnativo, faticoso e stringente.

I ringraziamenti vanno estesi anche alla Presidenza, perché, come lei ben sa, signor Presidente, inizialmente il provvedimento in esame era stato assegnato alla Commissione giustizia, che probabilmente da sola sarebbe stata più veloce; ritengo però che l'apporto della 1a Commissione, che in questi casi ha competenze sicuramente innegabili, sia stato determinante per esitare un provvedimento che ritengo tutto sommato valido, nonostante le debolezze che può portare con sé.

Per quanto riguarda le competenze della 1a Commissione, che rappresento, ed entrando nel merito degli articoli, parto dall'articolo 6, che reca un novero di modifiche, di novellazioni di precedenti norme e che riguarda le notificazioni e il colloquio personale relativamente al procedimento di riconoscimento della protezione internazionale. Come è stato detto, l'obiettivo delle novelle è quello di favorire la celerità, la certezza del regime delle notificazioni e di agevolare lo svolgimento dei colloqui, utilizzando la videoregistrazione, il cui utilizzo - come detto dal relatore Cucca - è stato in parte modificato grazie ai suggerimenti dell'opposizione. Inoltre, si modifica la disciplina in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale. Tale modifica comporta l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo il ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. La controversia che in tal caso si avvia prende la forma non più del rito sommario di cognizione, ma di rito camerale a contraddittorio scritto e a udienza eventuale, un'eventualità che, come detto dal relatore Cucca, ha subito una modificazione a maggior tutela del soggetto richiedente asilo. Infine, in questo

articolo si prevede che il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi procedimenti debba avvenire esclusivamente con modalità telematica.

L'articolo 7 reca modifiche di coordinamento del decreto legislativo n. 150 del 2011, devolvendo in linea generale al rito sommario di cognizione tutte le controversie in materia migratoria.

L'articolo 8 stabilisce che il richiedente protezione internazionale, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento, sia trattenuto nel centro dove è ospitato quando vi siano fondati motivi per ritenere che la domanda sia stata presentata solo per ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento stesso.

Inoltre, si prevede che la partecipazione del richiedente asilo ai procedimenti di convalida dei provvedimenti di trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri abbia luogo mediante collegamento audiovisivo. Infine, si introducono prospettive di impiego dei richiedenti protezione internazionale su base volontaria in attività di utilità sociale per le collettività locali. Gli altri attori coinvolti in questi progetti sono il prefetto, i Comuni e le organizzazioni del terzo settore (associazioni di volontariato, eccetera).

L'articolo 9 reca disposizioni di recepimento della disciplina sulle annotazioni.

L'articolo 10 attribuisce la competenza in materia di convalida dei provvedimenti di allontanamento a carico dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari al tribunale sede delle sezioni specializzate per l'immigrazione. Inoltre, si prevede che, quando l'interessato è trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione, la sua partecipazione all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante un collegamento audiovisivo.

L'articolo 11 attribuisce al Consiglio superiore della magistratura il compito di predisporre un piano straordinario di mobilità extradistrettuale per destinare un maggior numero di magistrati alle sezioni specializzate in materia di immigrazione.

L'articolo 12 reca disposizioni volte a potenziare gli organismi amministrativi che esaminano le domande di protezione internazionale attraverso l'assunzione di personale altamente qualificato da impiegare presso le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e la commissione nazionale per il diritto di asilo.

L'articolo 13 prevede l'assunzione di funzionari della professionalità giuridico-pedagogica, di servizio sociale e di mediatore culturale per sostenere interventi educativi, nonché programmi di inserimento lavorativo.

L'articolo 14 incrementa il contingente di personale locale delle sedi diplomatiche e consolari nel continente africano, per potenziare la rete diplomatica e consolare in relazione alle accresciute esigenze derivanti dall'emergenza in materia di immigrazione.

L'articolo 15 stabilisce che la decisione di inserire nel sistema di informazione Schengen una segnalazione effettuata al fine di rifiutare l'ingresso nel territorio nazionale di un cittadino straniero per il sospetto che abbia commesso un reato grave o abbia intenzione di commetterlo nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea spetti al direttore della direzione centrale della polizia di prevenzione del Ministero dell'interno.

L'articolo 16 configura una nuova ipotesi di rito abbreviato per la definizione del ricorso avverso i provvedimenti di espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale e per motivi di prevenzione del terrorismo.

L'articolo 17 reca disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri irregolari rintracciati sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare. Nello specifico, si prevede che lo straniero venga condotto in appositi punti di crisi presso i centri di prima accoglienza e che qui sia sottoposto a rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico. Al contempo, lo straniero riceve informazioni sulle procedure di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito. Il reiterato rifiuto dello straniero di sottoporsi al rilevamento foto dattiloscopico e segnaletico costituisce rischio di fuga e può motivare l'adozione della misura di trattenimento presso un centro di permanenza

per i rimpatri.

L'articolo 18, al fine di assicurare la gestione informatica dei procedimenti amministrativi sugli ingressi e i soggiorni irregolari, realizzando una maggiore condivisione delle informazioni relative a ciascun straniero, prevede l'interconnessione del sistema informativo automatizzato del Dipartimento della pubblica sicurezza con le banche dati delle forze di polizia e con il sistema per la gestione dell'accoglienza, istituiti presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

L'articolo 19 mira a garantire l'effettività dei provvedimenti di espulsione e il termine massimo di permanenza. La novità del provvedimento è che i CIE vengono trasformati in centri di permanenza per il rimpatrio. Non si tratta soltanto di un cambio di denominazione, perché anche nell'organizzazione di tali centri sono state apportate delle modifiche che vanno a favore di un migliore controllo, di un maggiore rispetto e dell'organizzazione del lavoro per rendere più fluida l'attività di identificazione, controllo e rimpatrio.

L'articolo 20 prevede che il Governo riferisca al Parlamento per i primi tre anni dopo l'entrata in vigore del decreto-legge sullo stato di attuazione delle nuove norme.

L'articolo 21 modula l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge in modo che esse non incidano sui procedimenti amministrativi e giudiziari in corso e vi sia margine per le amministrazioni di attrezzarsi.

Questi sono gli articoli di competenza della 1a Commissione. Mi sembra che l'illustrazione del provvedimento sia stata completa e che il senatore Cucca abbia già esposto le questioni discusse e aperte al confronto con le opposizioni.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto docenti e studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Monsignor Antonio Bello» di Molfetta, in provincia di Bari, che stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2705 (ore 17,48)

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate due questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire la senatrice De Petris per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, credo che mai come questa volta la pregiudiziale che noi presentiamo sia così adeguata al grado dei rilievi di incostituzionalità presenti, a nostro avviso, all'interno del decreto-legge in discussione. E sottolineo già in premessa che ho una certezza certa - lo dico apposta, rafforzandola - che non passerà molto tempo per vedere molte parti di questo decreto-legge - ahimè, visto tutto il tempo che avremo perso - dichiarate illegittime dalla nostra Corte costituzionale. E credo che gli echi ci saranno anche presso la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Procedo per ordine, signor Presidente. Intanto inizio dalla scelta di utilizzare il decreto-legge. Da questo punto di vista, qui possiamo discutere a lungo se l'immigrazione ancora una volta possa essere considerata e trattata solo come un fenomeno di emergenza e utilizzare il decreto-legge, e quindi il presupposto dell'urgenza, per emanare alcune disposizioni. Diciamo e ribadiamo sempre che questo ormai è un fenomeno che può avere magari dei picchi più alti o più bassi, ma è strutturale. Prima lo capiamo, prima ci mettiamo in testa che è così e che faremo i conti con esso per moltissimi anni - forse riguarderà non solo i nostri figli, ma anche i nostri nipoti - e meglio è per tutti.

E meglio è per la capacità di mettere in campo strumenti reali di governo del fenomeno, che riguarda certamente l'Italia, ma anche e innanzitutto l'Europa. Alla luce dei principi formulati nella nostra Costituzione, è evidente che gli strumenti di governo devono essere tutti orientati al rispetto dei diritti fondamentali. E non sto parlando in modo generico - sento spesso pronunciare parole retoriche riguardanti lo spirito di solidarietà e l'accoglienza, che spesso, alla prova dei fatti, sono vuote - ma mi riferisco al rispetto dei nostri principi e valori costituzionali.

Con il decreto-legge in esame si utilizza ancora una volta uno strumento che dovrebbe essere legato a condizioni di necessità e di urgenza che possono, però, essere presenti oggi, così come potevano esserlo ieri e potranno esserlo domani. Inoltre, si sceglie di operare attraverso questo strumento per introdurre modifiche di sistema che - come ho detto all'inizio del mio intervento - presentano dei profili molto delicati per quanto riguarda la salvaguardia dei principi costituzionali e dei principi accettati e contenuti all'interno delle convenzioni internazionali. Vedrete poi che queste norme, ancora una volta, non saranno idonee a risolvere i problemi di sistema che abbiamo di fronte a noi, per ciò che riguarda in particolare il sistema di protezione internazionale.

A nostro avviso, dunque, è evidente il difetto del presupposto costituzionale dell'urgenza, anche perché - è un'abitudine ormai consolidata - vengono inserite all'interno del decreto-legge delle disposizioni che non sono di immediata applicazione come quelle - ad esempio - che si applicano una volta trascorsi centottanta giorni dall'emanazione del decreto-legge, le quali - voglio evidenziarlo ai due relatori e ai Presidenti - sono finalizzate a ridisegnare completamente la tutela giurisdizionale in materia di protezione internazionale. Si fa riferimento, quindi, nell'ambito dell'immigrazione, a una questione specifica e particolarmente delicata, che ha però un grande impatto dal punto di vista dei diritti umani e per quanto concerne la vita delle persone. Stiamo parlando, infatti, nella maggior parte dei casi, di soggetti vulnerabili.

Per quanto riguarda invece la questione dell'omogeneità, dopo tutto quel che è accaduto in Commissione, potrei stare a tediare a lungo i colleghi. Mi limito a dire che, dal punto di vista del criterio dell'omogeneità, troviamo molti difetti all'interno del testo. A tal proposito, rilevo che nel decreto-legge in esame è stato inserita un'altra materia del tutto diversa, riguardante la Croce Rossa e il suo processo di liquidazione. Siamo tra l'altro in attesa di sapere quale sarà, alla fine, il testo 4 dell'emendamento a ciò riferito, visto che il testo 3, approvato dalla maggioranza delle Commissioni in sede referente, ha avuto il parere contrario da parte della 5a Commissione bilancio.

Dunque, a nostro avviso, non solo non ci sono i requisiti di necessità e urgenza, ma addirittura non si può utilizzare un decreto-legge per ridisegnare il profilo delle tutele giurisdizionali.

Una questione che riteniamo continui a mantenere un profilo molto delicato è quella delle sezioni specializzate. Riconosco ai relatori che si è fatto un lavoro importante, tanto che da 14 almeno sono state portate a 26, che è comunque un risultato. Ma il pericolo della specialità, ovvero il possibile conflitto con l'esplicito divieto costituzionale di istituzione di giudici speciali, non è completamente escluso.

E lo dico perché questo difetto, che vi era anche all'inizio dell'esame del decreto-legge, non è stato fugato neanche con il lavoro delle Commissioni e con gli emendamenti perché non viene trasferita tutta la materia alle sezioni speciali.

Noi abbiamo sezioni specializzate nei nostri tribunali - lo sappiamo tutti - come quella delle imprese e si vuole ora istituire una per la famiglia. Ma sono sezioni per materia. In questo caso, invece, più che una materia, vengono assegnate categorie di persone specificamente qualificate. Quindi, vi sono dei profili di costituzionalità molto seri.

La seconda questione è che viene innovato completamente il rito e, intanto, si elimina un grado di appello. Da questo punto di vista, è evidente che siamo pienamente in violazione non solo del primo comma dell'articolo 3 della nostra Carta costituzionale, ma anche dell'articolo 111 sempre della nostra Costituzione per quanto riguarda il giusto processo.

Voglio ricordare che nel nostro ordinamento il doppio grado di giudizio è previsto per la stragrande

maggioranza delle controversie, e anche per quelle civili, e spesso anche per questioni di livello molto basso. Qui, invece, voi avete eliminato un grado di giudizio su persone sottoposte a rischi gravissimi, quali persecuzioni e trattamenti disumani, con rischio della libertà e dell'incolumità personale. Stiamo parlando, tra l'altro, di soggetti molto vulnerabili ed è evidente che l'eliminazione di un grado di appello è un contravvenire a un principio sacrosanto del nostro ordinamento costituzionale.

Ulteriore elemento lesivo, sempre dei principi costituzionali, si rileva ovviamente nella scelta di sostituire il rito sommario di cognizione con quello camerale. Abbiamo svolto certamente un lavoro, ma vorrei dire che comunque il contraddittorio, anche se ha più possibilità - è stato approvato un emendamento - rimane ancora non un elemento obbligatorio e normale, nel senso che, comunque, è una ipotesi prevista ma non certamente asseverata come elemento normale.

Per di più, abbiamo limitato, anche in questo caso con un emendamento, la videoregistrazione. Dal nostro di punto di vista, essendo sì aumentata la possibilità del contraddittorio, ma rimanendo sempre residuale, la videoregistrazione diventa ancora di più un elemento di prova fondamentale. Da questo punto di vista, rintracciamo degli elementi di incostituzionalità molto forti, sia di violazione delle regole del giusto processo che del principio del contraddittorio sancito dall'articolo 11 della Costituzione. Per di più, con la violazione degli articoli 10 e 24, si violano diritti sia di asilo che di difesa.

Arriviamo, poi, a un'altra serie di questioni riguardanti la seconda parte del provvedimento. Noi rileviamo, sia per i punti di crisi che per i CPR, delle violazioni dei diritti costituzionali, e soprattutto per quanto riguarda i CIE (oggi CPR) perché, nonostante il loro fallimento, si continuano ad avere procedimenti di trattenimento e detenzione amministrativa.

Per tutti questi motivi, signor Presidente, chiediamo di non passare all'esame del provvedimento per manifesta e sostanziale incostituzionalità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Mazzoni per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

MAZZONI *(ALA-SCCLP)*. Signor Presidente, il decreto-legge in esame ha anche implicazioni positive, nel senso che la decisione di istituire sezioni specializzate nell'ambito del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione va nella giusta direzione, anche se appare disciplinata in modo gravemente contraddittorio.

L'intento di assicurare una giurisdizione unica e specializzata in capo alla magistratura ordinaria è, infatti, contraddetto in modo irrazionale dalla mancata concentrazione nel nuovo giudice di altre competenze concernenti tali materie, le quali oggi restano disperse tra giudice di pace, giudice amministrativo e giudice ordinario.

L'accentramento operato dal decreto-legge relativo alla competenza per territorio in soli 14 tribunali riduceva, poi, il diritto degli stranieri alla prossimità del giudice e ostacola l'attività dei difensori provenienti da sedi diverse, rendendo più difficoltoso il diritto di difesa della parte. Ora, il lavoro delle Commissioni ha fortunatamente colmato questo *vulnus*, ottenendo che in ogni tribunale che si trova in una città sede di corte d'appello vengano istituite sezioni specializzate.

La possibilità di tenere l'udienza per la convalida urgente di misure di trattenimento incidenti sulla libertà personale mediante collegamento audiovisivo a distanza, prevista dagli articoli 8 e 10 del decreto-legge, impedirà al giudice di esaminare il richiedente nel luogo dove si trova e di verificarne le condizioni (spesso deficitarie) di accoglienza, costringendo il difensore alla difficile scelta tra il presenziare alla convalida accanto al suo assistito o accanto al giudice che deve decidere: in ciascuna delle due ipotesi la pienezza della sua funzione risulterà compressa, in violazione del diritto alla difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione.

La nuova disciplina prevista nel decreto-legge delle notificazioni delle decisioni delle Commissioni in capo ai responsabili dei centri di accoglienza può prestarsi, poi, a disfunzioni e abusi nelle situazioni di irreperibilità o di revoca delle condizioni di accoglienza, il che potrebbe rendere ineffettivo il diritto alla difesa.

Inoltre, il nuovo rito per i ricorsi giurisdizionali in materia di protezione internazionale appare gravemente criticabile sotto il profilo della legittimità costituzionale. La previsione da parte dell'articolo 6 del decreto-legge di un unico grado di merito caratterizzato da una cognizione di regola cartolare, nel quale l'udienza è solo un'eventualità e ha forma camerale, viola, infatti, il principio del contraddittorio e della pubblicità del processo, garantito dall'articolo 111 della Costituzione e dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come ribadito nella giurisprudenza costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

L'uso della videoregistrazione dell'audizione del richiedente potenzialmente sostitutivo dell'audizione dello straniero da parte del giudice, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge, non è conforme all'obiettivo indicato dalle disposizioni previste dal legislatore dell'Unione europea, orientate a rafforzare i diritti dei richiedenti protezione internazionale.

L'eliminazione dell'appello - questo è l'altro punto veramente dolente - mentre appare irrazionale e presenta elementi di incostituzionalità nell'ordinamento italiano, in cui la garanzia del doppio grado di merito è prevista anche per controversie civili di ben minore valore rispetto all'accertamento se sussista o meno in capo allo straniero un fondato rischio di persecuzione o di esposizione a torture, trattamenti disumani e degradanti o eventi bellici in caso di rientro nel proprio Paese, non appare giustificata se si considera l'inevitabile trasferimento nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione delle criticità e delle disfunzioni che si dichiara di voler eliminare.

L'eliminazione dell'appello, inoltre, sopprimerà per la sola materia della protezione internazionale un essenziale momento di uniformazione degli orientamenti giurisprudenziali e finirà per gravare pesantemente sui carichi della Cassazione.

L'illegittimità costituzionale di tali scelte deriva insomma dall'avere previsto contestualmente: il rito camerale per la trattazione dei relativi procedimenti; il rito camerale ove l'esistenza dell'udienza di discussione è eventuale ed eventuale è anche la partecipazione della parte al processo e la sua audizione; la soluzione di cui ai punti precedenti nell'ambito di un processo che vede, quale principale fonte di prova, le dichiarazioni della parte, le quali devono essere valutate *ex nunc* dal giudice per espressa previsione normativa europea; l'eliminazione del doppio grado di giudizio di merito.

Sulla scelta di non fornire alcuna disciplina dei centri definiti «punti di crisi» mi soffermerò in discussione generale.

L'ultimo punto, ma non certo per importanza, è il seguente. È certamente vero, come sottolineato nella relazione di accompagnamento al decreto-legge, che le garanzie sottese al diritto al ricorso effettivo dinanzi al giudice si modulano differentemente a seconda della natura della materia processuale (penale, civile, amministrativa) e del tipo e del grado di giudizio; così come è vero che la garanzia dell'udienza orale, ineludibile per il processo penale, può essere sottoposta a consistenti restrizioni nei processi civili e amministrativi; ma è altrettanto vero che le limitazioni a questa garanzia devono rispondere al principio di proporzionalità.

Credo sia indubbio che il procedimento relativo al riconoscimento del diritto alla protezione internazionale è destinato a concludersi con una decisione che dispiega sui diritti e sulla vita del richiedente un'incidenza del tutto paragonabile a quella di una sentenza in materia penale. Ebbene, la disciplina dettata in questo decreto-legge non prevede il diritto pieno del richiedente protezione internazionale a comparire davanti al proprio giudice.

Per tutti questi motivi, signor Presidente, proponiamo di non procedere all'esame del provvedimento in titolo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione, passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2705

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dalla senatrice De Petris e da altri senatori (QP1) e dal senatore Barani e da altri senatori (QP2).

Non è approvata.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Amidei. Ne ha facoltà.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ancora una volta... *(Brusio)*.

Aspettiamo che vi sia un po' di tranquillità.

PRESIDENTE. I colleghi che intendono allontanarsi lo facciano con sollecitudine in modo da consentire gli interventi in discussione generale.

Prego, senatore Amidei.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei fare una breve riflessione, compatibilmente con i cinque minuti che ho a disposizione, su un provvedimento che - a mio avviso - va esattamente nella direzione opposta a quella per la quale è stato pensato e scritto.

Nel momento in cui andiamo a definire le forme più idonee per contrastare l'immigrazione illegale viene da chiedersi quale sia invece l'immigrazione legale, al punto tale che, per assurdo, diventano illegali gli immigrati legali. Se andiamo a leggere nello specifico alcune norme, ci troviamo di fronte a un atteggiamento e a un articolato normativo che facilitano l'immigrazione illegale piuttosto che contrastarla, andando così sostanzialmente nella direzione opposta. Ancora una volta, il Governo ha perso un'occasione per fare qualcosa di buono.

Si adottano sistemi inadatti per affrontare una problematica che, nel suo contenuto e nella sua essenza, è molto seria. Mi riferisco a come effettivamente limitare o contrastare l'immigrazione illegale piuttosto che agevolarla nelle norme. E con questi sistemi inadatti è come se il Governo volesse andare sulla luna con il deltaplano. Se leggiamo due o tre articoli come esempio, capiamo subito di quanto siano inidonee le norme recate dal provvedimento. Citerò testualmente anche alcuni passaggi.

All'articolo 13 si parla di assunzioni di funzionari della professionalità giuridico-pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale con il fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo, misure di sostegno all'attività trattamentale, al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni, prevedendo una sessantina di unità a tale scopo. Se da un lato si coglie l'aspetto positivo dell'assunzione di personale, dall'altro si rilevano un'ulteriore spesa e una chiara volontà nel mantenere gli immigrati illegali, che si significa la quasi totalità. E alcuni articoli vanno ulteriormente ad avvalorare quanto dico, come quello che parla di ricorso avverso il decreto di espulsione per motivi di sicurezza nazionale e di terrorismo. All'articolo 17, invece, si legge: «Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico», come previsto dal regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio, «ed è assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito».

Secondo voi, le persone che arrivano nei nostri territori con mezzi di fortuna che sfidano qualsiasi criterio di buonsenso, come barconi e canotti, rischiando la vita, dovrebbero volontariamente

rimpatriare assistiti? Credo che si sia totalmente al di fuori di ogni buonsenso.

Non cito l'articolo 18 per ragioni di tempo, ma l'articolo 19 a un certo punto parla della dislocazione dei centri di nuova istituzione, la quale avviene sentito il Presidente della Regione interessata, ma non si nominano i sindaci, che sono figure importanti e fondamentali dei territori. E, quindi, ancora una volta, si attua un criterio inadatto a far sì che quelle persone possano essere collocate.

Le aree di proprietà pubblica esterne ai centri urbani sono indicate come i siti migliori, resi idonei allo scopo mediante interventi di adeguamento e ristrutturazione, tenendo conto della necessità di realizzare strutture di capienza limitata, idonea a garantire condizioni di trattenimento che assicurino l'assoluto rispetto della dignità della persona. E secondo voi, in una logica del genere, dovremmo pensare che questi siano criteri risolutivi dell'immigrazione illegale? Sono invece a favore di un'immigrazione illegale.

Ma quando mai questo Governo si è preso la briga... Non so dove sia ora il ministro Minniti. L'ho intravisto prima in Aula e mi auguro che tenga conto anche delle parole che sto pronunciando.

Ho ancora un minuto, signor Presidente?

PRESIDENTE. No, è già fuori di tre.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Recupero quello di prima.

PRESIDENTE. No, è compreso quello.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Concludo allora.

Signor ministro Minniti, che non vedo presente in Aula, quando il Governo colloca gli immigrati in strutture, pubbliche o private che siano, si è mai posto il problema dell'impatto che si genera su un tessuto sociale ed economico, su certe realtà e aree? Ci si è mai posto il problema del danno arrecato a quella struttura turistica in prossimità della quale arbitrariamente il proprietario di un'altra, d'accordo con il prefetto, ha deciso di ospitare quelle persone? E nessuno si pone il problema del danno che viene creato, che non è chiaramente insito nella natura di quelle persone, che hanno obiettivi diversi dal turista che visita un luogo. Nessuno, però, si interroga sul danno che siffatte situazioni creano.

Allora, signor Ministro, che non vedo presente in Aula, tenga conto di queste situazioni. Prima di spostare quelle persone in modo arbitrario, interrogatevi sulle difficoltà che si procurano alle genti del posto, che sono obbligatoriamente tenute a ospitarle.

Signor Presidente, la ringrazio per la pazienza che ha voluto dedicarmi, ma non altrettanto ha fatto il Ministro. Mi auguro che le mie parole non rimangano inascoltate e una volta ogni tanto, quando si fanno i provvedimenti, si facciano nel senso giusto e non siano inutili, come le tante leggi che abbiamo in Italia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Senatore Amidei, le ho dato un po' di tempo in più in misura compensativa rispetto alle mancate risposte alle sue interrogazioni.

È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, è mancata in questo decreto-legge una visione complessiva del fenomeno dell'immigrazione e di come il nostro Paese, da oltre tre anni, sta cercando di governarlo - in modo pessimo - perché è privo di una seria analisi, anche per l'incompletezza e la frammentarietà dei dati (lacune che con questo decreto-legge non si vogliono colmare). Se si vuole veramente governare l'immigrazione in una situazione di costante emergenza, non ci si può limitare ad affrontare il tema dei diritti umani e della persona, delle garanzie processuali o dei diritti internazionali.

Il problema principale, colleghi, è che in questo Parlamento buonista viene messo in discussione da molti un punto fermo, che è premessa fondamentale quando si affronta il tema dell'immigrazione: il diritto internazionale all'asilo riconosce la protezione internazionale solo a coloro che scappano da guerre o a coloro che sono perseguitati per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche. Non esiste invece il diritto internazionale a una protezione per i migranti economici o persino per i migranti climatici, come molti

qui dentro vorrebbero riconoscere.

Vorrei descrivere il fenomeno in Italia. Nel triennio 2014-2016 gli ingressi e gli sbarchi sono stati 505.000, ma - attenzione - solo via mare. A questi dovrebbero aggiungersi le migliaia di persone che entrano via terra, dall'Austria e dalla Slovenia in particolare, cioè da Paesi dell'area Schengen, dove noi non imponiamo il diritto di Paese di primo ingresso.

Dall'inizio dell'anno al 20 marzo 2017 sono già entrate via mare più di 18.000 persone, pari a oltre il 32 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Perché do i dati dell'ultimo triennio? Dalla fine del 2013, anno in cui si sono registrati 42.330 ingressi, c'è stata un'impennata degli sbarchi grazie - lo sottolineo - alle operazioni Mare nostrum (introdotta dopo la strage di Lampedusa del 3 ottobre 2013) e, poi, Triton. Negli obiettivi, quelle missioni internazionali avrebbero dovuto costituire un deterrente per gli scafisti e diminuire le morti in mare. Come i dati dimostrano, i risultati hanno invece visto un aumento esponenziale degli ingressi, a maggior ragione dopo l'attività delle navi delle organizzazioni non governative da settembre dello scorso anno.

In secondo luogo, si sono incrementate - e di molto - le morti in mare. Do alcuni dati forniti dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni. Dal 1990 al 2012 (ossia in un arco di ventitré anni) sono state registrate 2.711 morti nel Mediterraneo. Nel 2013 il numero è stato pari a 477 (comprese le 388 morti nella strage di Lampedusa del 3 ottobre). Dopo l'operazione Mare nostrum il numero delle morti si è innalzato: nel 2014 è stato pari a 3.270, nel 2015 a 3.771 e lo scorso anno a oltre 5.000. Nei primi due mesi del corrente anno i morti sono già oltre 500.

Veniamo alle organizzazioni non governative, di cui questa mattina ha parlato il procuratore della Repubblica di Catania Zuccaro in sede di Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen. Dal settembre 2016 appartenenti a una decina di organizzazioni non governative non italiane, la metà con sede in Germania, spuntate come funghi - come dice Frontex, non collaborano con le attività di polizia e di *intelligence* - dispongono di 13 navi battenti bandiera di Paesi poco collaborativi con le nostre magistrature che stazionano stabilmente - h24 - al limite delle acque libiche e si fanno notare da facilitatori scafisti, che così inviano verso di loro gommoni precari, di produzione cinese, carichi di immigrati che vengono salvati e trasportati in Italia.

Nel complessivo anno 2016, queste organizzazioni non governative hanno compiuto, da sole, il 30 per cento dei soccorsi in mare nelle aree di ricerche e soccorso. Nei primi due mesi del 2017, operando a pieno regime, hanno svolto il 50 per cento dei soccorsi e, in barba a quanto previsto dalla Convenzione dell'ONU sul diritto del mare, se ne guardano bene dal portare i migranti salvati nel porto più vicino e sicuro di Zarzis, in Tunisia, ma si dirigono direttamente in Italia.

Queste navi, super equipaggiate e dotate di droni sofisticati, hanno dei costi di navigazione elevatissimi, stimati in circa 10.000 euro al giorno cadauna. Chi finanzia tutto questo? È questa un'invasione pianificata a tavolino? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Gibiino)*. È inaccettabile che dei privati si sostituiscano allo Stato per realizzare, di fatto, un corridoio umanitario verso il nostro Paese. Ci domandiamo se queste organizzazioni non governative favoriscono l'immigrazione clandestina in Italia. Esse dovrebbero essere indagate non solo ai sensi del cosiddetto articolo 12 della legge Bossi-Fini, per favoreggiamento del reato di immigrazione clandestina, ma anche per omicidio colposo.

Anche la procura di Catania correla le attività di queste ONG con l'aumento delle morti, visto che le organizzazioni criminali ricorrono a gommoni sempre più inadeguati (gommoni cinesi dove si muore persino per schiacciamento) mettendo alla guida non scafisti, che si sono fatti furbi, ma gli stessi migranti, dotandoli semplicemente di bussola e cellulare, per i quali non è nemmeno configurabile il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Dopo gli ingressi, veniamo al numero delle richieste di asilo nell'ultimo triennio: sono state "solo" 300.000 contro i 500.000 ingressi. Dove sono andati i 200.000 che non hanno fatto richiesta di asilo? Nel triennio, di questi 300.000 richiedenti, solo 220.000 sono state le richieste esaminate dalle

Commissioni territoriali. Nel 2016 le richieste di asilo sono state 123.600 (il 50 per cento in più rispetto al 2015) e nelle prime settimane del 2017 registriamo un aumento del 60 per cento rispetto al pari periodo del 2016. Sempre lo scorso anno sono state "solo" 91.100 le richieste esaminate, e di queste il 60 per cento sono state respinte. Dunque, nonostante l'aumento delle commissioni territoriali (che da diciotto mesi sono state elevate a 48) cresce costantemente la coda delle persone in attesa di esame della richiesta di asilo: al 10 marzo - lo dice il presidente della Commissione nazionale per il diritto d'asilo, il prefetto Trovato - le pendenze in ordine alle richieste di asilo sono 120.000.

Analizzando tali richieste si scoprono, poi, cose davvero interessanti. Le nazionalità più numerose che chiedono protezione internazionale in Italia non sono quelle che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale (soglia che la UE stabilisce nel 75 per cento). La prima nazionalità a fare richiesta d'asilo è la Nigeria con l'otto per cento di riconoscimento di protezione; la seconda è il Pakistan con il 23 per cento; la terza il Gambia con il cinque per cento; la quarta il Senegal con il quattro per cento; la quinta la Costa d'Avorio con l'otto per cento; la sesta l'Eritrea con il 74 per cento. Insomma, per quantità di richieste di asilo bisogna arrivare al sesto posto per trovare gli eritrei e addirittura all'undicesimo per trovare gli afghani, entrambe nazionalità che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale, ma che registrano numeri bassi.

Prime riflessioni. Questo spiega perché negli ultimi due anni la percentuale di rifugiati media è del cinque per cento, mentre quella di coloro che ottengono protezione sussidiaria è del 14 per cento; cioè a meno del 20 per cento (uno su cinque) degli esami delle richieste di asilo si riconoscerà la protezione internazionale. I dati dimostrano, dunque, che la gran parte di coloro che chiedono asilo sono migranti economici, dunque irregolari, clandestini. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Questi sono messi nel sistema di accoglienza per anni.

Tra le nazionalità di migranti in ingresso balzano all'occhio i pakistani, che ottengono il tre per cento di stato di rifugiato e il cinque per cento della protezione sussidiaria, e che dunque sono prevalentemente migranti economici, dunque clandestini. I numeri ci dicono che i pakistani sbarcati nel 2016 sono molti meno (il 20 per cento) rispetto a quelli che hanno chiesto asilo: 2.770 sono sbarcati, 13.510 hanno richiesto asilo nel 2016. Sono forse stati paracadutati nel nostro Paese? No. Qual è allora la motivazione? Percorrendo la rotta dei Balcani - che quindi non è totalmente interrotta, nonostante noi Europa, noi Italia, diamo sei miliardi al sultano Erdogan per bloccarla *(applausi dal Gruppo LN-Aut)* - i pachistani e altri migranti, venendo dal Medio Oriente, passano attraverso i confini terrestri, soprattutto austriaco e sloveno, che sono Paesi di area Schengen, che dunque non sono controllati.

Dove emerge con tutta forza il lato più significativo dell'emergenza? È nel sistema di accoglienza, che registra una situazione che diventa ogni giorno sempre più esplosiva. Elevati ingressi più foto segnalamenti a tappeto che ci ha imposto l'Europa hanno determinato un'esplosione dei numeri che sta facendo collassare il sistema di accoglienza dove vengono assistiti i sedicenti profughi. Alla fine del 2013 erano 22.000 nel sistema di accoglienza; a fine 2014 erano 66.000, a fine 2015 erano 104.000, alla fine dello scorso anno 176.000, con spese enormi a carico del nostro Paese; spese passate da 1,6 miliardi del 2013, con un contributo dell'Unione europea di soli 100 milioni di euro, a 4 miliardi del 2016, con soli 112 milioni di contributo dell'Unione europea: un contributo che non si avvicina neanche a meno del 3 per cento del costo complessivo. L'impatto fiscale dell'emergenza migranti tocca quasi lo 0,3 per cento del nostro PIL; oltre il 60 per cento di questi 4 miliardi è speso per l'accoglienza: un esborso con spreco enorme di risorse. È una follia. Assistiamo al fatto che per un periodo medio di due o tre anni (a volte anche quattro) ci sono molte persone che per l'80 per cento non hanno diritto alla protezione internazionale, con l'automatica conseguenza che l'80 per cento dei posti nel sistema di accoglienza (quasi 140.000) è dato da strutture temporanee, case private o condomini, alberghi, *resort* gestiti da cooperative in odore di affari o da albergatori falliti, spesso individuati dai prefetti che scavalcano i sindaci. Tutto ciò avviene con costi economici e sociali enormi, incombenze enormi per i Comuni.

Vorrei ora fare alcune riflessioni. Il decreto-legge è un cambio di passo, un'inversione di tendenza

rispetto al disastroso triennio Renzi-Alfano. Si prende finalmente atto degli intollerabili lunghi tempi di valutazione delle richieste di asilo e dei ricorsi, nonché dell'elevato cambio di valutazione (il 54 per cento delle sentenze dei giudici rispetto alle commissioni); si prevedono funzionari per le commissioni territoriali; per i ricorsi nei tribunali si istituiscono delle sezioni specializzate per l'asilo, in ritardo rispetto a quando, un anno e mezzo fa, il Parlamento si è pronunciato in tal senso chiedendo un impegno al Governo; inoltre, dopo averli irresponsabilmente quasi tutti smantellati, si prende atto della necessità di individuare luoghi dove trattenere gli irregolari in attesa di espulsione e di respingimento. Si inverte la politica attuata fino ad ora che ha previsto la chiusura dei CIE, ma temiamo che questo sia semplicemente fatto per dare una risposta flebile all'Unione europea che ci ha richiamato per la debolezza in ordine all'azione del trattenimento.

Questo però non basta. In sede di esame in Commissione il decreto-legge è stato annacquato e svuotato. Si è disquisito troppo di garanzie e tutele degli immigrati; garanzie che, nonostante già esistano, si è voluto rinforzare: per loro tante attenzioni, per gli italiani indigenti, sulla soglia di povertà, senza lavoro, con una pensione da fame e senza casa nessuna tutela. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Noi della Lega Nord abbiamo in mente una politica diversa sull'immigrazione. Per noi bisogna attuare politiche basate sul rigore e sulla deterrenza che disincentivino le partenze e dunque, di conseguenza, le morti in mare. Bisogna urgentemente lavorare per diminuire i *pull factor*, cioè i fattori di attrazione, diversamente proseguirà l'invasione del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cociancich. Ne ha facoltà.

COCIANCICH *(PD)*. Signor Presidente, prendo la parola sul decreto-legge Minniti, come è stato sinteticamente definito, che affronta una questione che ritengo centrale non solo sul tema del sistema di accoglimento dei migranti in Italia, ma anche per definire che tipo di Paese siamo, come noi pensiamo noi stessi, qual è il livello di civiltà e di capacità di relazionarci sia con gli altri Paesi che con gli stranieri, ma anche con noi stessi.

Presidenza della vice presidente DI GIORGI**(ore 18,35)**

(*Segue* COCIANCICH).Vengono spesso citate cifre, anche forse un po' manipolate e molte delle quali poco credibili. Dico subito che per cercare di sviluppare il mio ragionamento, nei minuti che mi sono concessi, mi affiderò ai dati che ci sono pervenuti con il 29° Rapporto Italia dell'Eurispes in distribuzione in questi giorni e che sono quindi facilmente verificabili da parte di tutti coloro che mi ascoltano.

Dal rapporto Eurispes sull'Italia emergono dati che francamente dovrebbero farci riflettere e danno un'indicazione su quale Paese siamo oggi anche in riferimento al tema dell'immigrazione e - lasciatemelo dire - anche dell'emigrazione. Infatti, può sembrare sorprendente ma l'Italia oggi è ancora un Paese con un'emigrazione superiore rispetto all'immigrazione.

Gli italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), secondo il documento Eurispes, superano i 4,8 milioni. Complessivamente si stima che siano almeno 5.200.000 gli italiani all'estero, mentre sappiamo che gli stranieri residenti o ospitati a vario titolo in Italia sono all'incirca 5 milioni. Quindi, in realtà siamo un Paese che ha un'emigrazione numericamente superiore all'immigrazione.

L'aspetto interessante da notare è che la nostra emigrazione è di natura strettamente economica, perché i cittadini italiani che vanno all'estero - dico una banalità - non sono costretti da guerra, fame o carestia, ma sono cittadini che hanno una più che legittima aspirazione a migliorare il proprio sistema di vita, la propria qualità di lavoro e che cercano occasioni di incontro: pensiamo che ciò sia normale e auspicabile. Pensiamo anche che ciò possa portare benessere al nostro Paese e quindi promuoviamo questa emigrazione di natura squisitamente economica.

Per quale motivo, dunque, se siamo fieri e contenti di poter emigrare per ragioni economiche, dobbiamo continuare a guardare, con sguardo truce, a coloro che, venendo da altre latitudini, si muovono per le stesse ragioni?

Questa è la prima contraddizione sulla quale dovremmo riflettere, perché è una doppia morale quella che mettiamo in atto, per cui ciò che facciamo noi va bene, ma se lo fanno gli altri, esattamente per gli stessi motivi, non va bene.

Mi trovo fortemente a disagio di fronte a questa distinzione un po' manichea tra la condizione dell'immigrato rifugiato e quella del migrante per ragioni economiche, perché, se guardiamo alle situazioni economiche di molti dei Paesi da cui questi migranti provengono, esse giustificano il loro migrare all'estero molto di più delle ragioni che sono alla base della nostra emigrazione. Credo che dovremmo evitare questo doppiopesismo tra noi e gli altri e dovremmo guardare con interesse alle ragioni per le quali gli altri vengono nel nostro Paese. Se si guarda a questo con interesse scopriremo che la maggior parte di coloro che vengono lo fanno perché vogliono integrarsi, realizzare la loro vita, contribuire a migliorarla e, al tempo stesso, migliorare quella del Paese che li ospita.

È successo questo? Credo che questa sia la domanda fondamentale, perché altrimenti sembra che ci dobbiamo dividere tra coloro che fanno i buonisti e sono per l'accoglienza e quelli che sono più pragmatici e sono contro l'accoglienza e che vogliono respingere l'invasione, com'è stato detto poc'anzi dal senatore Arrigoni.

Se guardo ai dati economici e al vantaggio economico per il nostro Paese leggo sul rapporto Eurispes che il contributo economico diretto degli immigrati in Italia supera i 120 miliardi di euro nel 2015, pari all'8,7 per cento del PIL complessivo; nel 1998 questo rapporto era soltanto del 2,3 per cento. Inoltre, la presenza di immigrati negli anni di espansione, ossia dal 1998 al 2007, ha innalzato la crescita cumulativa del PIL di 3,9 punti percentuali, ossia dal 10,5 al 14,4 per cento. Mentre negli anni della crisi, quando il PIL è calato, ha limitato di tre punti la discesa del PIL, che quindi è sceso dal meno 10,3 per cento al meno 7,3 per cento. Senza gli immigrati avremmo avuto una decrescita assai più grave.

Domando pertanto: quando noi sentiamo proporre - io non lo propongo di certo - delle politiche che vanno verso il respingimento indiscriminato dei migranti o dei rifugiati, mi chiedo se stiamo proponendo una politica lungimirante e nell'interesse degli italiani o se stiamo proponendo una politica che, in definitiva, danneggia il nostro Paese.

Credo che questa sia la domanda alla quale chiunque di noi oggi qui, qualunque sia il suo orientamento culturale o filosofico, dovrebbe tentare di dare una risposta. Ho l'impressione che insistere con una politica di respingimento ottuso e cieco alla fine non abbia altra conseguenza che quella di danneggiare il nostro Paese. Credo che questo debba essere uno dei motivi per i quali dobbiamo cercare di spostare l'attenzione da una politica di mero respingimento a una politica della capacità di accoglimento, perché noi oggi siamo profondamente incapaci di accogliere in maniera adeguata coloro che vengono nel nostro Paese. Costoro vengono - ripeto - con l'intenzione di portare ricchezza e benessere per se stessi, per le famiglie che hanno lasciato nel Paese d'origine e anche per il Paese che li ospita, nel quale in molti casi, laddove venissero integrati, pagherebbero le imposte, le tasse, i contributi, finanziando così non soltanto la loro vita personale, ma anche il sistema complessivo di *welfare*. Di questo dobbiamo tenere conto se consideriamo che oggi il livello di decrescita demografica del nostro Paese è drammatico, ed è previsto che nei prossimi anni ci sia un calo della popolazione di oltre 20 milioni di cittadini italiani. Chi pagherà le pensioni ai cittadini italiani se non ci saranno più dei giovani che possono lavorare e versare i contributi? Questo lo chiedo a coloro che oggi propugnano soltanto una politica di respingimento.

Noi abbiamo interesse ad avere un'immigrazione, se possibile, di qualità, e le indagini statistiche dimostrano che la maggioranza degli stranieri che vengono in Italia ha un livello culturale e intellettuale di alto profilo: sono ingegneri, medici, persone tendenzialmente alfabetizzate e laureate, e che peraltro accettano lavori sottopagati e di un livello che gli italiani non accettano più. *(Commenti del senatore Gaetti)*. Noi abbiamo il problema importante di trovare risorse per lavori che oggi gli italiani non accettano più di fare e abbiamo la possibilità di ricorrere alle risorse che ci vengono offerte da questi migranti. Credo che sarebbe un segno di civiltà del nostro Paese se fossimo capaci di offrire loro condizioni economiche adeguate al lavoro, perché siamo della convinzione che tutti gli uomini

siano uguali su questo pianeta e che quindi, a parità di lavoro, debbano essere trattati in maniera adeguata. Questo preverrebbe uno dei problemi importanti, ossia l'attrazione che questi stranieri trovano da parte delle organizzazioni criminali, perché sono le organizzazioni mafiose e quelle che in genere si muovono nell'illegalità che si rafforzano con persone lasciate nell'illegalità; un'illegalità che è, in fin dei conti, per legge, perché di fatto non si riesce a inquadrare queste persone dando loro una prospettiva di integrazione reale.

Vengo finalmente al cosiddetto decreto Minniti, che cerca di mettere un po' di chiarezza in tutto questo sistema; cerca di dare un sistema più razionale, più efficace e anche più celere sul tema dell'accoglienza, in modo da verificare se sussistano i requisiti per poter chiedere accoglienza. Non posso non ricordare l'articolo 10, terzo comma, della nostra Costituzione, il quale recita: «Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'esercizio effettivo delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge». Pertanto, tutti coloro che non possono beneficiare delle libertà democratiche garantite nel nostro Paese, hanno diritto di asilo in Italia. Ciò prevale anche su tutte le convenzioni internazionali, che comunque riconoscono un diritto d'asilo, anche se a condizioni più restrittive; ma il nostro Paese e la nostra Costituzione, quella che è stata definita la Costituzione più bella del mondo, garantisce questo tipo di diritto: il diritto di asilo. E noi non possiamo sottrarci, oggi, ai precetti della Costituzione italiana.

Concludendo, signora Presidente, ritengo che non possa che essere accolto con favore un sistema che ci consente di agire con celerità, che offre garanzie di difesa ragionevoli e che impedisce che giovani stranieri, che hanno attraversato il mare, vadano a marcire per anni nei CIE, consentendo una pronta definizione della loro condizione, per potersi inserire più rapidamente nel sistema economico italiano. Questo è il motivo per il quale, anche se vi possono essere alcuni aspetti non totalmente convincenti nel decreto-legge in esame, ritengo che nella sostanza esso faccia compiere al nostro Paese un passo in avanti nell'accoglienza. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mineo. Ne ha facoltà.

MINEO *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, proprio oggi Papa Bergoglio ha detto che l'immigrazione è la più grande tragedia dopo la seconda guerra mondiale. Ha ragione, ma da quando ho memoria, l'immigrazione nel nostro Paese è stata gestita in modo demagogico, facendo esercizio di populismo, senza affrontarla con l'energia necessaria ad una grande tragedia. Mi riferisco ai Governi che si sono succeduti, di destra e di sinistra, alla legge Turco-Napolitano, che avrebbe dovuto disciplinare l'immigrazione regolare e non l'ha fatto, alla legge Bossi-Fini, che prevedeva le espulsioni con l'accompagnamento alle frontiere: ma a quali frontiere, visto che i migranti vengono dall'Africa subsahariana? Avremmo dovuto portarli alla frontiera con la Slovenia? E come avremmo dovuto farlo? Mi riferisco poi al reato di clandestinità, che è ancora in vigore e che punisce uno *status* e non specifiche condotte criminali. Certo, non c'è soltanto questo: ho visto contadini e pescatori siciliani fare delle catene umane per salvare i migranti e i naufraghi a 100 metri dalla riva e c'è stata l'operazione Mare nostrum, in cui navi italiane sono andate nelle acque maltesi a salvare delle persone, perché Malta seguiva la politica delle tre civette, che non vedono, non sentono e non parlano.

Poi, una volta che i migranti sbarcavano sul nostro territorio - ed è quello che si legge sui giornali e che dice la gente - che fine facevano? Per tre anni c'è stato il *tandem* Renzi-Alfano, che si divideva in lavoro in modo furbo. Da un lato Renzi chiedeva, a ragione, all'Europa di farsi carico del problema dei migranti e dall'altro lato Alfano lasciava che molti di essi attraversassero questo nostro Paese così lungo, fino alle frontiere con gli Stati europei del Nord, dove volevano andare. La furbizia, però, non paga. Capite infatti che l'Europa ha utilizzato questa nostra furbizia come alibi per non dare risposta ad una domanda giusta, ovvero a chi chiedeva che questa grande tragedia non venisse affrontata solo da Paesi investiti dall'immigrazione, ma da tutta l'Europa.

È poi arrivata la crisi del 2008. Alfredo Reichlin, che alcuni colleghi hanno ricordato, una settimana fa scriveva che al Lingotto abbiamo abbracciato il liberismo, non vedendo che stava arrivando la più seria e la più disastrosa crisi del capitalismo. Ebbene, quella crisi ha cambiato le cose anche con

riguardo all'immigrazione, che è diventato un *business* appetitoso, sia per la corruzione, per i corrotti e per i corruttori, sia per le mafie. Immagino che ricordiate le parole di Buzzi: «Tu c'hai idea quanto ce guadagno sugli immigrati? Il traffico di droga rende meno». Oppure quelle di Odevaine, che diceva: «Avendo questa relazione continua con il Ministero... sono in grado (...) di orientare i flussi». E orientava tali flussi verso le periferie, creando una pericolosissima guerra tra poveri, cioè tra persone emarginate come i migranti o che appartengono alla piccola borghesia, che cerca di costruire un suo decoro urbano nelle periferie e che si sente minacciata da questi nuovi arrivi. Ora pare che tutto sia cambiato: ora è arrivato Minniti. Di Minniti si potrebbe dire che viene da una scuola, quella dei funzionari del PCI, a proposito della quale una volta D'Alema ebbe a dire, in mia presenza, che è l'unica scuola di formazione della classe dirigente del nostro Paese, visto che non abbiamo l'École nationale d'administration (ENA). In effetti Minniti sembra più abile di Alfano, sa certo parlare in pubblico meglio di Lotti e sembra più solido di un Sandro Gozi. Però anche Minniti cade nei soliti errori. Il decreto-legge che stiamo esaminando è stato scritto dagli stessi consulenti e dagli stessi funzionari che hanno scritto le leggi che hanno avuto risultati così improvvidi nella nostra storia.

Infatti, l'idea forte di questo provvedimento è l'abolizione di un grado di giudizio solo per i migranti. Ma questa è una bomba ad innesco lento. Io mi rendo ben conto che vi sono lungaggini nel nostro procedimento penale e civile e da molti anni penso che la generosa riforma promossa da Vassalli del codice di procedura penale e del codice di procedura civile, con l'arrivo del rito accusatorio in un sistema che era inquisitorio, non sia stata ancora digerita, e che bisognerebbe mettere mano a una grande riforma.

Ma abolire un grado di giudizio solo per una categoria di persone è un modo di procedere che non tiene conto della universalità dei giudizi e che non può tenere alla prova della storia e neanche della cronaca immediata. E poi non c'è solo questo. C'è la possibilità del giudice di non sentire il richiedente asilo, ma di limitarsi a sentire la registrazione della seduta davanti alla commissione. La difesa può esserci e può non esserci quando si dà il giudizio di merito sulla richiesta di protezione internazionale.

Alcune norme contenute nel decreto-legge, nonostante il tentativo di migliorarlo in modo caotico nei lavori di Commissione, sono norme suicide, fatte cioè in modo tale da essere molto presto bocciate dalla Corte costituzionale. Questo mi fa pensare che siamo di fronte di nuovo ad una *ammuina*, cioè a un provvedimento che serve per dire che c'è e non ad affrontare e risolvere la grande tragedia di cui parlava Papa Francesco.

Poi c'è la cosa, giusta, che Minniti dice sui giornali, cioè che bisognerebbe trovare un accordo con i Paesi dai quali i migranti arrivano. Certo che bisognerebbe concordare con questi Paesi, ma io non vedo alcuna critica dell'accordo, già in crisi, che l'Europa ha fatto con la Turchia. C'era una proposta della diplomazia vaticana che andava in altro senso e che chiedeva delle zone rese sicure ai confini con la Siria: una accoglienza gestita da organizzazioni internazionali.

Questo non è stato fatto e ci si è fidati del dittatore Erdogan, come ci si era fidati in passato di Gheddafi. E presto il rubinetto della immigrazione, che è stato apparentemente chiuso a danno delle condizioni di vita di questi migranti, sarà riaperto. C'è l'accordo con la Libia. Ma che accordo è? Un accordo scritto sulla sabbia, con un Governo che governa, forse, solo alcuni quartieri di Tripoli.

E poi c'è il peggio; mi riferisco all'altro provvedimento che deve arrivare (anzi, che è già arrivato in Commissione affari costituzionali): quello sulla sicurezza. Qui si mettono insieme i migranti, i poveri, gli emarginati e chi fa accattonaggio nelle città e si invitano i sindaci a intervenire per difendere il decoro pubblico. Questa è una cosa gravissima.

Naturalmente, Minniti dice che non è così e che c'è sempre il prefetto che interviene e il sindaco segnala. Ma voi dovete considerare le cose nel contesto. In una situazione in cui sindaci, con il taglio di trasferimenti ai comuni e alle regioni, non hanno più modo di essere quello che erano, cioè sindaci eletti direttamente dal popolo, i rappresentanti dello Stato davanti alla richiesta di giustizia, i rappresentanti dello Stato davanti alla richiesta di tutela, di *welfare* e di protezione sociale: nel momento in cui sindaci questo non lo possono fare più e si dà loro il compito di segnalare la caduta del decoro urbano e di comunicare ai prefetti chi siano le persone da allontanare, non vedete come cambia

la funzione del sindaco?

Quando poi queste persone vengono allontanate dai nostri occhi, da noi che viviamo nei centri storici insieme ai turisti e ai bei locali e alle biblioteche, essi vanno messi lì dove erano già stati messi con la vicenda di Mafia Capitale e di Buzzi: nelle periferie disagiate dove si scatena la lotta tra poveri. Perché una parte del nostro Paese è sì arrabbiata con chi sta in alto, ma poi se la prende con chi sta più in basso di lei. Questa è la verità. Ed è un fenomeno pericolosissimo. In America, ad esempio, esiste un popolo nativo che si definisce il popolo degli uomini, il che sottintende che chi non appartiene alla tribù non è un uomo. Ma se si fa così si perde il senso dell'umanità e si finisce per diventare non uomini anche noi.

Vorrei concludere con due rapide considerazioni, la prima delle quali sullo Stato di diritto. Negli Stati Uniti, anche davanti all'emergenza terrorismo, dopo l'11 settembre, nessuno ha pensato di cambiare le leggi americane e le garanzie previste per ogni cittadino. Si sono inventati una porcheria infame come Guantanamo perché se il terrorista fosse arrivato sul suolo americano avrebbe goduto di tutti diritti di un cittadino americano. Questo per quanto riguarda il provvedimento che dobbiamo votare tra oggi e domani.

In secondo luogo, mi premeva dire che contro la demagogia e il populismo serve un po' di realismo politico e di trasparenza. La prima cosa da dire è che non si può affrontare il problema dell'immigrazione senza umanità. Richiamo a tale proposito il paragone già fatto sul popolo degli uomini e non mi ripeto.

In secondo luogo bisogna gestire il problema con intelligenza: il nostro è un Paese di vecchi, dunque abbiamo bisogno di giovani che vengano da un'altra parte per diventare cittadini italiani.

In terzo luogo bisogna gestire questo fenomeno con rigore perché se non si garantisce il rigore, il rispetto della legge, è assolutamente evidente che si crea quella guerra fra poveri che ci rende tutti meno umani. Poi ci sono quelli che sfruttano il momento e soffiano sul fuoco, ma è l'essenziale che è mancato: è mancata la volontà politica di affrontare il problema dell'immigrazione, e purtroppo manca ancora. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea gli studenti della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Messina, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2705 (ore 18,58)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lepri. Ne ha facoltà.

LEPRI *(PD)*. Signora Presidente, il decreto-legge che ci accingiamo a convertire fa i conti con la straordinaria pressione migratoria che abbiamo sotto gli occhi e che, soprattutto, dobbiamo saper governare sempre meglio. Noi sappiamo - lo sa anzitutto il Governo che ce lo propone - che questo decreto-legge non si configura come una ricetta risolutiva, se mai ve ne fosse una, perché sono necessarie politiche diverse e interventi diversi. Il decreto-legge al nostro esame non è altro che un aggiustamento del quadro legislativo e delle politiche che dobbiamo realizzare, sapendo che sono molteplici e sono riconducibili a grandi filoni di intervento come quello, più volte citato, teso ad evitare la partenza delle persone soprattutto dalle coste libiche ed africane, come gli accordi di riammissione che possano consentire di accompagnare indietro - in molti casi, ahimè, anche contro la loro volontà - gli immigrati che non hanno diritto ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Sono necessari, inoltre, maggiori investimenti nei Paesi da cui provengono gli immigrati e una maggiore cooperazione internazionale.

Queste ed altre azioni rappresentano le grandi politiche che naturalmente devono avere anche altri luoghi di indirizzo legislativo in cui possono essere ancor meglio messe a punto. In parte sono misure che possono trovare già oggi, con questo quadro legislativo, degli aggiustamenti e delle implementazioni attraverso gli atti di Governo.

Il decreto-legge al nostro esame si concentra, in particolare, sulle procedure giudiziarie in base alle quali si valuta la legittimità delle richieste di protezione presentate da parte dei richiedenti asilo e che, in qualche modo, puntano a snellire tali procedure che si sono indubitabilmente rivelate eccessivamente farraginose. Lo snellimento delle procedure non può, tuttavia - e il lavoro fatto in Commissione certamente lo conferma - mettere in alcun modo in discussione i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti in nome del rispetto della persona umana, ma anche dei tanti trattati internazionali che tutelano le persone migranti.

L'altra questione piuttosto importante che viene affrontata riguarda le modalità attraverso cui esercitare un contenimento, anche in questo caso, rispettoso dei diritti e della dignità delle persone in custodia, qualora si sia di fronte a persone che hanno commesso reati, passati in giudicato e per i quali è previsto un procedimento di espulsione attraverso l'accompagnamento coatto. Questa ulteriore questione viene affrontata attraverso una visione intelligente, cioè una spalmatura dei centri per il rimpatrio, attraverso strutture di dimensione più piccola, che possano consentire maggiore efficacia, ma anche maggiore rispetto della vita delle persone in custodia.

Queste sono, sostanzialmente, le sfide di questo decreto-legge, che a me pare possano essere individuate come positivamente affrontate. Vi sono, poi, altre questioni che sono trattate solo di sfuggita - o meglio, non lo sono - che la nostra attività emendativa ha provato a introdurre, al momento con poco successo, ma che io voglio ricordare, affinché resti agli atti della discussione generale, come elementi assolutamente importanti, come ricordava prima il collega Cociancich. In una logica di completamento delle politiche per l'immigrazione, occorre orientarsi non solo a una giusta gestione dei flussi, anche in riferimento alla necessità di evitare forme di «invasione» (che naturalmente dobbiamo evitare perché occorre che i flussi siano, per quanto possibile, regolati, ben sapendo che ciò non è propriamente facile), ma anche a una politica di gestione delle presenze e dei nuovi arrivi, proprio in riferimento ai dati che prima ricordava il collega Cociancich. Non siamo, infatti, di fronte a un'invasione, ma a un fenomeno che può tornare - ed è già tornato - fortemente utile alla nostra economia e alle nostre comunità; pensiamo ai tanti lavori che vengono svolti anche in sostituzione di quelli una volta fatti dagli italiani e che ora gli italiani fanno fatica ad accettare di svolgere. Proprio in forza di questa ricchezza che l'immigrazione sta portando nel nostro Paese, dobbiamo essere capaci di accogliere i nuovi arrivi nel modo più efficace, più attento e più promozionale.

Non è questo l'oggetto del decreto-legge in esame e rimandiamo eventualmente questa sfida ad altri provvedimenti legislativi. Tuttavia, in questa sede voglio almeno toccare le questioni fondamentali che attraverso l'attività emendativa abbiamo rappresentato, sperando che, magari nel corso delle ultime valutazioni da parte del Governo e nella discussione dell'Assemblea, si possano riconsiderare le proposte che sono state, almeno temporaneamente, non accolte.

In particolare, sollecitiamo che possa diventare pratica diffusa - e quindi legge - quella che in non poche esperienze possiamo definire come accoglienza diffusa. Abbiamo, infatti, l'esigenza di evitare forme di contenimento delle persone immigrate in pochi grandi contenitori. Anche se è forse inevitabile che ciò avvenga per la prima accoglienza, è assolutamente inopportuno che vi siano forme di seconda accoglienza in grandi contenitori; è assai più efficace, oltre che preferibile anche dal punto di vista dell'integrazione e del controllo sociale, che l'accoglienza avvenga invece in piccoli e in piccolissimi centri, nelle famiglie, negli enti di terzo settore, anche non specializzati nell'accoglienza.

Era questo il senso degli emendamenti che avevamo presentato e che, ripeto, contiamo possano trovare, in sede di discussione in Assemblea, una considerazione diversa. Pensiamo, infatti, che quella possa essere una forma di controllo, non solo di accoglienza, più efficace di quella che finora, purtroppo frequentemente, anche per ragioni comprensibili, siamo riusciti ad attuare, ossia quella organizzata in luoghi di media e grande dimensione, con tutti i problemi che ciò determina.

Una seconda idea di fondo riguarda, infine, la necessità che vengano fatti lavori utili dalle persone accolte e in attesa di risposta rispetto alla richiesta di essere riconosciuti o no come rifugiati. Anche in questo caso è molto importante, pur sapendo che non è possibile prevedere un obbligo da questo punto di vista, che le persone in attesa della risposta possano svolgere - in molti casi questa possibilità è preclusa da una mancata organizzazione - lavori utili anche attraverso le stesse realtà diffuse che garantiscono l'accoglienza. Questa è una seconda suggestione che consegniamo al dibattito in Assemblea e che riteniamo fondamentale perché si possa completare questo percorso, da un lato, di una rigorosa valutazione dei requisiti per l'ingresso in Italia e, al contempo, anche di un'accoglienza intelligente, capace anche di fare i conti con una questione che riassumo in modo molto semplice: cosa facciamo delle persone che sono state valutate in modo positivo a seguito dell'esercizio di lavori utili e alle quali però è stata respinta la richiesta di permesso di soggiorno per motivi di protezione? In questi casi non possiamo semplicemente dire che tutti vanno rimpatriati perché ciò è materialmente impossibile. Dovremo trovare delle forme intelligenti. Ad esempio, in un emendamento è scritto che l'esercizio positivo del lavoro utile potrebbe diventare un elemento di valutazione positiva per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria. Sono delle suggestioni al momento perché gli emendamenti sono stati respinti, ma crediamo siano proposte importanti che debbono entrare nell'agenda politica del nostro Parlamento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Serra. Ne ha facoltà.

SERRA *(M5S)*. Signora Presidente, il decreto-legge di cui si discute è carente sotto diversi profili, in particolare in ordine al riconoscimento dei diritti fondamentali previsti dal nostro ordinamento. Occorre rilevare che non possiede i requisiti, come stabilito dalla Costituzione, di straordinaria necessità e urgenza, poiché contiene sia norme di non immediata applicazione, sia norme eterogenee.

Il graduale incremento delle domande di riconoscimento del diritto alla protezione internazionale si registra a partire dall'anno 2011 e, in maniera più significativa, dall'anno 2014. Pertanto, non può ritenersi ragionevole ritenere sussistenti i caratteri della straordinarietà. In difformità all'articolo 77 della Costituzione, il decreto-legge, infatti, non contiene norme di immediata applicazione: alcune disposizioni si applicheranno a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore del provvedimento. Sono fatti salvi i tempi necessari al Consiglio superiore della magistratura per adottare le circolari organizzative. I motivi di urgenza addotti dal Governo per evitare accumuli nel ruolo nei tribunali non sembrano assolutamente coerenti con i reali intenti. Sono previste norme non omogenee rispetto all'oggetto del provvedimento. Difatti, l'articolo 13 disciplina l'assunzione di funzionari della professionalità giuridico-pedagogica, di servizio sociale, nonché di mediatore culturale in favore dei servizi del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia. Vengono assegnate alla competenza esclusiva di 26 sezioni specializzate - abbiamo sentito il relatore - materie estranee alla protezione internazionale. Si tratta, infatti, di controversie, come previsto dall'articolo 3, che riguardano i cittadini stranieri, ad eccezione della cittadinanza e delle espulsioni, materie per le quali la competenza rimane in capo al giudice di pace, ed i permessi di soggiorno ordinari, già di competenza della giurisdizione amministrativa. La scelta dell'istituzione di sezioni specializzate in 26 tribunali suddivisi sul territorio nazionale non trova fondamento e riscontro sulle controversie instaurate, fino ad oggi, nei vari tribunali territoriali, né nei tempi di loro definizione, né nel rapporto tra il numero delle decisioni delle commissioni e le impugnazioni delle stesse.

L'individuazione degli uffici presso i quali collocare le future sezioni si basa sui dati relativi al numero delle domande di protezione internazionale esaminate negli anni 2015 e 2016. Viene meno un grado di giudizio di merito (grado d'appello) nelle procedure di riconoscimento della protezione internazionale. In tal modo, vengono ridotte le garanzie previste dalla Carta costituzionale nei confronti dei cittadini stranieri, le quali invece vengono riconosciute agli altri cittadini. L'adozione di tale scelta produce, ragionevolmente, una marginalizzazione delle parti coinvolte nelle stesse.

Dopo il rigetto da parte delle commissioni territoriali dell'istanza finalizzata al riconoscimento della protezione internazionale e del conseguente *status* di rifugiato, si può presentare ricorso al tribunale e, successivamente, impugnare l'ulteriore ed eventuale diniego davanti alla corte d'appello. Il

provvedimento in esame prevede invece che venga saltato il grado d'appello, con tutto ciò che ne deriva in ordine alla tutela dei diritti fondamentali, violando l'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il giudizio relativo al diritto di riconoscimento della protezione internazionale si svolge in camera di consiglio, secondo il rito previsto dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile; si tratta di un rito semplificato e celere rispetto al rito a cognizione ordinaria.

Attualmente è prevista la comparizione delle parti interessate, quindi del richiedente che intende impugnare il provvedimento di diniego della commissione territoriale. Il decreto-legge in esame prevede che la comparizione del richiedente sia esclusivamente disposta in determinati casi tassativi, ritenuti tali a discrezione del giudice. Questo viola il principio del contradditorio nella formazione della prova.

Il Movimento 5 Stelle ha delle proposte da avanzare in merito, che possano in qualche modo fermare gli sbarchi illegali ma soprattutto salvare tutti: gli italiani, troppo spesso dimenticati, e i rifugiati, costretti a fuggire dalle loro terre di origine per arrivare in un Paese ormai allo stremo, soffocato da una classe politica impegnata a perseguire solo i propri interessi e incapace di offrire un futuro anche ai suoi concittadini. Le nostre proposte sono: superamento della cosiddetta Convenzione di Dublino; iniziative nei confronti dei Paesi di origine e di transito, per contrastare le organizzazioni criminali che lucrano e continuano a lucrare sul traffico di esseri umani; istituzione di quote massime di migranti per Paese, definite sulla base degli indici demografici ed economici, così da ottenere un'equa distribuzione degli stessi; istituzione di punti di richiesta d'asilo, finanziati dall'Unione europea, anche al di fuori del territorio europeo e in collaborazione con le Nazioni Unite; revisione di tutti i bandi interministeriali destinati alla prima accoglienza e alla gestione dei servizi connessi, con particolare riguardo ai criteri di spesa; concessione di beni e servizi per le famiglie italiane in difficoltà, perché bisogna assolutamente evitare le tensioni tra cittadini italiani e rifugiati. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gibiino. Ne ha facoltà.

GIBIINO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, ho ascoltato con grande attenzione gli interventi dei relatori e dei miei colleghi. Certamente si è trattato di interventi non esattamente mirati al testo del provvedimento, ma questo non è un caso, dal momento che il provvedimento è molto tecnico. Dall'ascolto degli interventi dei colleghi si capisce perfettamente come il Governo sia intervenuto in una materia così grave scollandosi completamente dalla realtà. Questo provvedimento si occupa dell'istituzione di sezioni specializzate, come se il problema dell'immigrazione fosse limitato alla gestione delle domande di protezione internazionale da parte di chi chiede asilo, quindi come gestire nei numeri il flusso migratorio. Quindi risolviamo o tentiamo di risolvere a valle ciò che non stiamo risolvendo a monte.

Qualche anno fa il numero di migranti, che - come il collega della Lega ha sottolineato - sono migranti economici, era ridotto a poche migliaia di unità. Essendoci poche unità che sbarcavano sulle nostre coste, non era necessario creare delle sezioni specializzate per occuparsi di questa materia. I numeri che si accompagnano alla relazione sul disegno di legge di conversione di questo decreto-legge infatti evidenziano una preoccupante *escalation*. Nel 2013 il numero è stato pari a 26.620, nel 2014 a oltre 63.000, nel 2015 a 83.900 e nel 2016 a 123.600.

Ebbene, in queste condizioni ci ritroviamo in una fase in cui non abbiamo ben chiaro cosa sta accadendo. Proprio stamattina il Capo dello Stato ha evidenziato come l'Europa non cresce demograficamente ed economicamente, mentre c'è un'Africa che non cresce economicamente, ma demograficamente è proiettata a passare da uno a due miliardi di persone. Se queste persone vengono continuamente portate in Italia, non saremmo in condizione di gestirle anche se tutti i tribunali diventassero sezioni specializzate.

Abbiamo presentato una serie di emendamenti, ma il Governo è rimasto sordo. Possiamo andare avanti senza pensare a degli accordi bilaterali con i Paesi da cui proviene un flusso di migrazione importante? Possiamo continuare, come è stato sottolineato da qualche collega in quest'Aula, a non accertare quali imbarcazioni stanno portando i migranti in Italia? Possiamo continuare a chiudere gli occhi e a non

vedere che ci sono delle imbarcazioni che costano migliaia e migliaia di euro al giorno e che nulla hanno a che vedere con la Marina militare o con l'impegno dell'Unione europea nel Mediterraneo? Stiamo parlando di imbarcazioni che portano il 50 per cento dei migranti nei nostri porti, andando a raccoglierli a poche miglia dalla costa africana. Possiamo ancora non notare come queste imbarcazioni non utilizzano il porto più vicino, ma attraversano il Canale di Sicilia e portano i migranti in Italia?

All'articolo 8 si inizia a disciplinare in maniera vaga come questi richiedenti protezione internazionale su base volontaria possono essere impiegati in attività di utilità sociale, su indicazione dei prefetti, che le promuovono d'intesa con i Comuni, nel quadro di una condizione di favore della collettività locale. A margine di tutto quello che vi ho detto, vorrei segnalare che ho condotto un'indagine, che probabilmente uscirà sui *mass-media* tra qualche settimana, su cosa accade esattamente al CARA di Mineo. Se certe cose accadono lì, probabilmente succedono anche negli altri centri. Ricordo che il CARA di Mineo è il più grosso centro e raccoglie migliaia di persone. Sotto l'occhio vigile delle nostre Forze dell'ordine, ogni giorno, alle ore 7 del mattino, vengono aperti i cancelli e ai migranti viene consentito di portare fuori centinaia e centinaia di biciclette. I migranti rientrano poi attraverso il cancello e viene successivamente consentito loro di uscire alle ore 8, non a gruppi importanti, ma, come si suol dire, alla spicciolata. Essi si indirizzano verso le biciclette e si portano in luoghi concordati, lungo la strada intorno al territorio di Caltagirone e Mineo, dove vengono raccolti da gruppi che gestiscono queste migliaia di migranti, portandoli nei campi. Da altre parti questa forma di reclutamento si chiama caporalato. Tale condizione viene gestita a livello locale e ai migranti viene corrisposto un importo giornaliero compreso tra i 15 e i 20 euro. A fine serata i migranti tornano con le loro biciclette al CARA di Mineo e rientrano nel centro.

Quanto dico è ben noto a tutti e non so come tale fenomeno possa inquadrarsi all'interno dell'articolo 8 del provvedimento, laddove si parla di attività di utilità sociale in favore della collettività locale su base volontaria. Quello che sta accadendo in Italia con la gestione dei migranti e i suoi costi, nonché con le imbarcazioni di organizzazioni non governative, è un fatto di una gravità incredibile. Mi spiace aver ascoltato qualcuno in quest'Aula definire tutto questo processo migratorio una ricchezza per il nostro PIL, parlando addirittura della possibilità di gestire i migranti non nei centri come il CARA, ma portandoli in famiglia per una crescita complessiva degli europei insieme agli africani. Sono parole, dette dai colleghi di maggioranza per supportare un provvedimento che non ha capo né coda; non risolve a valle ciò che questo Governo non è in grado di risolvere a monte. *(Applausi del senatore Amidei)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fasiolo. Ne ha facoltà.

FASIOLO *(PD)*. Signora Presidente, colleghi, contrariamente a quanto appena sostenuto poco fa dal collega, credo che il decreto-legge dia risposte, non tutte, ma dà comunque risposte alla gestione non emergenziale dei flussi migratori; una gestione invece organica, razionale.

I flussi oggi sono sempre più legati a motivazioni di instabilità politica dei Paesi del Sud del Mediterraneo e hanno portato a una vera e propria mutazione nella caratterizzazione del fenomeno migratorio, determinata dalla necessità di fuggire da luoghi devastati da guerre e da persecuzioni. Questo dobbiamo tenerlo bene in conto.

Con riferimento al decreto-legge rilevo che, anche se non fornisce tutte le risposte, dà risposta ad alcune fondamentali misure concrete per razionalizzare e semplificare le procedure che fino a oggi hanno messo in grande difficoltà le operazioni relative al riconoscimento dei migranti che hanno diritto alla protezione internazionale, i relativi ricorsi giurisdizionali e in corte d'appello.

I numeri dei migranti che rischiano la vita per raggiungere il nostro Paese - è stato detto - sono sconvolgenti e in continuo aumento. Nel 2013 le domande di asilo sono state 26.620, nel 2016 123.600. Nel 2017 questo numero è in forte incremento: solo nei primi mesi del 2017, 15.844 migranti sono arrivati in Italia via mare; il 74 per cento in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Il continuo incremento dei flussi, e di conseguenza delle richieste di protezione internazionale, naturalmente preoccupa; abbiamo visto che fino a ora le commissioni territoriali si sono trovate in grandissima difficoltà nello smistamento delle domande e nell'organizzazione dei rimpatri per i

migranti irregolari. Questo fatto non ci deve sorprendere: gli strumenti a disposizione erano - e questo decreto-legge mette mano a questi aspetti - inadeguati per fronteggiare un numero di persone così ingente.

Lasciatemi dire che valuto complessivamente positive le norme contenute nel decreto-legge, che assume l'impegno a ridurre i tempi delle domande e a rendere più snella la presa in carico dei migranti da destinare alle forme di accoglienza previste: dalla ricollocazione fino al rimpatrio forzato.

Vorrei focalizzare l'attenzione, cari colleghi, su alcuni articoli. In particolare, segnalo che all'articolo 1, a seguito dell'approvazione di alcuni emendamenti - uno dei quali a mia firma - le 14 sezioni specializzate all'interno di tribunali distrettuali passano a 26. Direi che è una norma fondamentale della quale sono pienamente soddisfatta.

Segnalo poi l'articolo 6, contenente i criteri per il riconoscimento della protezione internazionale, che contribuirà ad accelerare le procedure amministrative e giurisdizionali.

Apprezzo anche l'articolo 13, che contiene previsioni riguardanti interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo, misure di sostegno all'attività trattamentale: è la parte costruttiva del provvedimento, prima citata ampiamente - anche con riferimento a emendamenti che, purtroppo, non sono stati accolti - dal collega Lepri.

Vi è poi l'articolo 19, contenente due parole chiave (efficienza ed efficacia) per garantire l'effettività dei provvedimenti di rimpatrio e di espulsione che saranno assunti dai nuovi Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR), risultanti dalla trasformazione dei CIE. Dunque i CIE non ci sono più, ma speriamo che i tempi di permanenza in questi centri siano davvero brevi. Mi auguro soprattutto che si eviti di concentrare nelle stesse località presenze di CARA e di CPR e che sia adeguatamente apprezzata la sensibilità delle popolazioni: ad esempio a Gradisca c'è un CARA e c'era un CIE, e se quest'ultimo sarà trasformato in CPR evidentemente il problema si farà sentire. Andrebbero evitate - lo spero - situazioni simili.

Giudico inoltre positivamente il potenziamento delle commissioni territoriali, finanziariamente, nella specializzazione del personale e nel numero, nonché la formazione di sezioni specializzate per quanto riguarda i tribunali. Ritengo prioritario, fondamentale e positivo il fatto che in ogni Regione d'Italia sia stato istituito un tribunale della corte d'appello dedicato espressamente allo smaltimento dei ricorsi decisionali da parte dei migranti. Così, ad esempio, una Regione come il Friuli-Venezia Giulia, prima gravata da consistenti flussi migratori derivanti dal cosiddetto corridoio Adriatico-Baltico, si trovava inizialmente ad avere il tribunale specializzato più vicino a Venezia, chiamato peraltro a coprire la giurisdizione di tutto il Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli-Venezia Giulia). Ovviamente questo fatto sarebbe stato disfunzionale, proprio a causa dell'alto numero di transiti dei migranti e delle distanze non indifferenti tra i centri per il rimpatrio e Venezia. È quindi positivo che anche la Commissione si sia fatta carico della questione e abbia portato a 26 il numero di tali tribunali.

In secondo luogo fa bene il Ministero ad aumentare il numero del personale specializzato a più stretto contatto con i migranti, come ad esempio nel caso degli interpreti che, dopo una formazione specifica, possono dare un notevole contributo alla conoscenza dello *status* e delle esigenze dei migranti in arrivo.

Trovo inoltre utile la definizione che il decreto-legge ha dato dei tempi di permanenza dei migranti irregolari all'interno delle strutture specializzate, quindi anche lo snellimento dei tempi di espulsione.

Per quanto concerne i CARA, concordo sul fatto che, come bene hanno detto altri colleghi, occorra effettivamente puntare sul loro graduale superamento per favorire invece l'accoglienza diffusa del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). Per ottenere un'effettiva valorizzazione di questo sistema bisognerebbe, come ha suggerito lo stesso ministro Minniti in un'audizione presso la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, creare dei lavori volontari per i migranti nel nostro Paese, così da consentire loro l'ottenimento di crediti utili per conseguire il diritto di asilo. Anche queste persone hanno infatti il diritto e anche il dovere di contribuire al bene del Paese che li accoglie e non devono essere lasciate a se stesse, isolate, in condizioni a volte di ozio

forzato, nei centri di accoglienza senza far nulla.

In passato ho presentato diverse interrogazioni sui flussi migratori, sui CIE, e posso dire che sono soddisfatta degli sforzi che il Paese produce per spronare l'Unione europea a raggiungere un accordo con la Libia sul piano bilaterale necessario a regolamentare il flusso di migranti.

Concludo con la speranza che sicuramente l'Europa faccia attenzione alle esigenze poste dal nostro Paese. L'Italia sicuramente farà il suo dovere, lo sta facendo al meglio nell'affrontare determinate emergenze; tuttavia, come anche oggi ha ricordato il capo dello Stato Mattarella, occorre che tutti i Paesi garantiscano pari senso di responsabilità e autentico spirito di solidarietà europeista. Solo così si potrà affrontare e risolvere un problema di portata universale ed epocale che richiede risposte di altrettanto respiro e complessità. Su queste sfide si deciderà il futuro dell'Europa.*(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Mancuso)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Petraglia. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, il decreto Minniti-Orlando, a nostro avviso, risponde esattamente alla retorica dell'immigrazione di cui in questi anni si è particolarmente nutrita la destra, ma evidentemente, a giudicare dagli interventi di oggi, non solo la destra.

Ci saremmo aspettati da parte del Governo e del Partito Democratico la proposta di un nuovo modello culturale in grado di cambiare quello dell'odio, per combattere ogni forma di discriminazione, legata alla nazionalità o all'appartenenza etnico-culturale, nell'accesso ai diritti civili, sociali e politici, garantendo la rimozione degli ostacoli che ne impediscano l'effettivo esercizio. Sarebbero state molto utili e necessarie leggi e politiche di regolarizzazione dei migranti presenti sul territorio per favorire la loro inclusione sociale, costruendo un senso di appartenenza in grado di contribuire a un più diffuso rispetto della legalità. In Italia, se qualcuno l'avesse dimenticato, la legge su immigrazione in vigore si chiama Bossi-Fini, una vera e propria legge razziale in chiave moderna, più volte ritoccata in peggio ma mai cancellata: una vera vergogna.

In un momento storico internazionale così delicato, dove assistiamo alla costruzione di muri, barriere di filo spinato contro i migranti, anche da parte di quel grande Paese che ha costruito la propria storia proprio sul mescolamento di popoli, l'Italia e l'Europa hanno il dovere di dare un segnale di totale discontinuità e ritornare a parlare di accoglienza. Siamo ben consapevoli che è un tema che non porta voti: non è un caso il silenzio assordante sui giornali e sulle più grandi reti televisive delle maggiori forze di maggioranza e di opposizione. È troppo impopolare parlare di accoglienza dei migranti, mentre è più facile commuoversi dinanzi a immagini di sbarchi e di morte di donne, bambini e uomini, poco importa il loro destino. Poco importa se sono in fuga da guerre, violenze, fame e povertà; quella grande povertà che noi Paesi occidentali abbiamo contribuito ad alimentare con lo sfruttamento di quei territori e popoli.

Basta con la retorica che siamo davanti ad un'emergenza umanitaria insostenibile; i dati non dicono questo. Lo *storytelling* di questi anni ha inglobato i peggiori luoghi comuni.

I CIE, luoghi di assoluta inumanità come abbiamo da sempre denunciato insieme alle associazioni che si occupano di accoglienza, come conferma la relazione della Commissione diritti umani del Senato, vengono ora considerati una necessità al punto che il decreto Minniti ne prevede uno per ogni Regione, con capienza addirittura fino a 2.000 persone: si chiamano Centri permanenti per il rimpatrio, senza prevedere funzioni modificate ma sopratutto il rispetto pieno dei diritti delle persone trattenute. Espulsione che avviene, più o meno e nonostante piccole modifiche, con uniche modalità sia per chi proviene da percorsi di criminalità e periodi lunghi di carcere sia per i lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno. Sarebbe dunque più giusto prevedere percorsi di regolarizzazione individuale.

II Governo pensa all'accoglienza diffusa aprendo un CPR in ogni Regione nel silenzio totale dei Presidenti di Regione, anche di coloro che governano in nome del centrosinistra. Sarà aperto un CPR persino in Toscana, la mia Regione, luogo già individuato e concordato. E il presidente Rossi? E i sindaci del PD? Un gran silenzio. Cancellati di colpo anni di battaglie contro l'apertura dei CIE in Toscana.

D'altra parte il silenzio ha radici profonde. Nel 2014 sono stati inventati i Centri di accoglienza straordinaria (CAS), istituiti con circolare dell'8 gennaio 2014 dal Ministero dell'interno, per fronteggiare l'afflusso straordinario di stranieri, attivati dalle prefetture; una gestione emergenziale a tutt'oggi opaca e scarsamente utile alla vita delle persone. Un criterio emergenziale che permette infatti molte facilitazioni per ciò che concerne l'*iter* d'aggiudicazione dell'appalto, garantendo un sistema snello per la gestione degli immigrati e il loro controllo: un vero *business* in assenza di controlli da parte delle prefetture (anche su questo abbiamo sollecitato il Governo a intervenire con diverse interrogazioni, presentate negli ultimi mesi). Sono centri affidati senza appalti a presunte imprese sociali, spesso di indubbia affidabilità, dove si consumano soprusi e abusi, e davvero vorremmo sapere come vengono spesi i soldi degli affidamenti, motivo per cui abbiamo presentato denunce alle procure.

Una scelta, questa dei CAS, che ha creato molti problemi con le realtà locali, perché i sindaci non sono stati in molti casi nemmeno informati né coinvolti nella semplice scelta dei luoghi; per molti altri sindaci è stata invece una scelta di comodo perché li ha deresponsabilizzati. È per questo motivo che nelle nostre città si vedono vagare giovani stranieri senza fare nulla, spesso vittime del *racket* dell'elemosina, abbandonati al loro destino e con l'immagine sbagliata del lavoro, della cultura del lavoro e del nostro Paese. Non è un caso che, anche in questo dibattito sul decreto-legge in esame, abbiamo discusso - pensate - del lavoro gratuito - un vero paradosso - e non di inserimenti lavorativi.

Questo sistema sbagliato non viene però cancellato, e niente ha a che vedere con parole come «inclusione», «accoglienza» e «integrazione», che sono state tipiche - e lo sono - della legge n. 189 del 2002 che ha istituito lo SPRAR: un sistema di assistenza diffusa, costituito da una rete di enti locali in collaborazione con il terzo settore, con l'obiettivo di realizzare progetti di accoglienza integrata non finalizzata solo all'assistenza immediata, ma all'integrazione sociale ed economica dei richiedenti, al fine di consentire una riconquista dell'indipendenza secondo percorsi personalizzati.

Ad oggi le persone coinvolte nello SPRAR risultano essere molti più rispetto ai soli richiedenti asilo. I servizi, in piccoli alloggi, spaziano dai bisogni primari ai corsi d'italiano, dai corsi di formazione, all'inserimento scolastico, all'assistenza legale e all'inserimento lavorativo. Un sistema integrato che ha coinvolto comunità locali, istituzioni e cittadini. Tanti sindaci rivendicano queste esperienze. Sarebbe allora stato necessario intervenire per aumentare risorse, per favore la crescita e la diffusione di questo modello, invece che preferire l'apertura di venti CPR, che non abbiamo ben capito se sia aggiungano ai sei CIE, e con una capienza aumentata.

A sostegno del decreto-legge e delle tesi volte a combattere l'immigrazione clandestina (reato ancora in essere, e devo dire che abbiamo trovato molto ridicolo che il nostro emendamento per abolirlo sia stato considerato inammissibile per estraneità di materia), l'invasione e l'emergenza, una nota giornalista d'inchiesta, prima in programmi televisivi e poi su note testate nazionali, propone addirittura l'apertura di caserme, circa 400 luoghi pubblici con 500 posti, per un totale di 2.000 posti. Ciò ignorando tutto; ignorando che stiamo parlando di persone che chiedono asilo: profughi, sfollati, rifugiati, che hanno bisogno non solo di luoghi per la detenzione, dove regna sovrana la spersonalizzazione, ma di servizi, competenze, umanità e normalità.

Nell'enfasi di sostenere il cosiddetto decreto Minniti, siamo arrivati anche a definire l'eliminazione di un'importante garanzia come il secondo grado di giudizio per il riconoscimento del diritto d'asilo, cioè la possibilità di ricorrere in appello, come una buona opportunità per semplificare i tempi lunghi. Si cancellano cioè garanzie costituzionali in nome della semplificazione; si violano gli articoli 3, 24 (sul diritto alla difesa) e 111 della Costituzione. L'Associazione nazionale magistrati e molti costituzionalisti hanno denunciato il grave attacco alle garanzie e ai diritti con conseguenze enormi e imprevedibili per tutti. Si introduce in nome della semplificazione una procedura meno garantista, discriminante nei confronti di chi ha già subito violenze e discriminazioni di ogni tipo. Positivo è l'aumento delle sezioni, che divengono 26; ci sarebbe piaciuta la collegialità e non il giudice monocratico, per tutti i casi e non solo per pochissime possibilità.

Oggi i dati dicono che quasi il 70 per cento delle domande viene accolto e che quindi le persone ottengono un titolo di soggiorno sono tante. Quindi noi stiamo parlando di costruire tale sistema per

circa il 30 per cento: quelli che continuate a chiamare «clandestini», ma che sono pur sempre persone in fuga da guerre, povertà e in cerca di una speranza per il futuro.

Ci sono urgenze di cui il Parlamento dovrebbe occuparsi: un decreto flussi che possa consentire di assumere regolarmente un operaio o una *baby sitter*, e di assumere quindi gli stranieri al fine di contrastare il lavoro nero; e la legge sulla cittadinanza ormai rinviata *sine die*. Non si può pensare ad un sistema di accoglienza rinchiuso nei confini nazionali: ne hanno parlato questa mattina i Presidenti di Camera e Senato e il Presidente della Repubblica. Ma allora la priorità è un vero coinvolgimento dell'Europa, non per l'emergenza ma per un'accoglienza strutturale. Ci saremmo aspettati una battaglia vera dell'Italia su questo, perché, come ha detto il presidente Mattarella, nella storia dell'Europa le barriere servivano solo a inferocire i popoli.

Come Sinistra Italiana voteremo contro il decreto-legge in esame, che consideriamo anticostituzionale e discriminatorio. Devo dire che, ascoltando gli interventi della maggioranza, che raccontano e parlano d'altro, per noi è del tutto incomprensibile come dei compagni di strada, che sono rappresentati dai colleghi della maggioranza, possano decidere di votare a favore di questo vergognoso decreto-legge. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lo Giudice. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE *(PD)*. Signora Presidente, il decreto-legge in esame affronta un tema assai importante, su cui è necessario che si ridefiniscano le regole e le procedure, in modo da affrontare un fenomeno che ha assunto dimensioni differenti da quelle che aveva poco tempo fa, non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche dal punto di vista qualitativo. La presenza di numeri così enormemente più grandi rispetto a quelli di qualche anno fa, che sono stati citati da alcuni interventi precedenti al mio, fa sì che cambino anche la qualità dell'intervento e dell'accoglienza, la qualità della modalità e delle procedure di accoglienza, di identificazione e di gestione delle vite, delle storie e delle sofferenze di tante decine di migliaia di persone, che entrano a contatto con noi, con lo Stato italiano, con la nostra macchina organizzativa. Tutto ciò rappresenta una materia più complicata da gestire, che impone a tutti noi una maggiore attenzione.

Con il provvedimento in esame stiamo assumendo ad una serie di decisioni operative, che vanno nel senso dello snellimento delle procedure, della velocizzazione del meccanismo e della maggiore efficienza del sistema.

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 19,43)**

(*Segue* LO GIUDICE). All'interno di parole come «snellimento delle procedure», «velocizzazione» ed «efficientamento» troviamo però le storie individuali di tante persone, che dal nostro Paese si aspettano una speranza di vita. Ecco allora che, nelle pieghe del provvedimento in esame, dobbiamo gestire e tenere conto di quelle storie, di quelle vite e di quelle esigenze, spesso diverse fra loro, tutte connotate da una situazione di vulnerabilità, di fragilità e di pericolosità.

Il provvedimento in esame ci consegna, oggi, uno strumento forse più efficace di gestione di questa macchina, ma ci consegna anche tante responsabilità in più, perché la velocizzazione delle procedure fa sì che mettiamo in campo - per alcune di queste misure in modo inedito e quindi sperimentale - delle modalità e delle procedure che possono portare con loro il rischio di una burocratizzazione del sistema e di far perdere di vista l'obiettivo di cui parlavo in precedenza e che deriva dal fatto che il nostro Stato si trova gestire tante vite sofferenti, tanti bisogni e tante situazioni derivanti dalla fuga da situazioni pericolose. Da questo punto di vista, alcune delle misure che abbiamo assunto necessiteranno di un monitoraggio molto puntuale. Penso, in particolare, ad alcune delle macromisure che noi stiamo assumendo, cioè a tutta una serie di procedure quali l'abolizione della possibilità di appello, che è stata al centro della discussione che abbiamo svolto in Commissione, una discussione molto utile e proficua con cui si è entrati nel merito di tante questioni e sono state trovate alcune correzioni. Sul punto ci si dice - e così è - che per quanto riguarda sia la nostra giurisprudenza costituzionale, sia la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, quelle misure sono perfettamente all'interno di procedure costituzionalmente corrette che garantiscono i diritti fondamentali della persona. Quelle misure, che stanno, dal punto di vista formale, all'interno di questo

quadro, possono poi, nella loro applicazione concreta, trovare delle sbavature e produrre situazioni di ingiustizia o di compressione di diritti fondamentali. Bisogna, infatti, ricordare che quando abbiamo a che fare con persone richiedenti asilo e richiedenti protezione internazionale, siamo in presenza di un bene in gioco, quello della vita e della sicurezza personale, che per questo motivo è tutelato come diritto fondamentale non solo dalla nostra legislazione, ma anche dagli impegni internazionali che l'Italia ha assunto nel corso del tempo. In presenza del diritto fondamentale alla vita e alla sicurezza personale, l'abolizione di quel grado di appello che, sì, potrà essere considerato, dal punto di vista generalistico, compatibile con il sistema di garanzie dei diritti fondamentali, ma che noi stiamo applicando in una situazione di fragilità e di preziosità dei diritti messi in gioco, dà luogo ad un sistema che dovrà essere fortemente monitorato.

Così come andrà gestita con la massima attenzione, e non in modo burocratico, l'altra novità che viene inserita, sempre dal punto di vista delle procedure. Mi riferisco al fatto che le persone interessate potranno vedere la loro richiesta accolta o respinta, non sulla base di un'udienza diretta, ma sulla base dell'assunzione di videoregistrazioni. Anche in questo caso, la *ratio* della nuova norma è assolutamente comprensibile, laddove ci siamo ritrovati a gestire nel giro di pochi anni centomila casi in più rispetto a quelli che gestivamo poco tempo fa. Però, a fronte di tante situazioni di fragilità individuale come quelle di gente che scappa da situazioni di grande pericolosità, dinanzi a perseguitati politici e a donne che vengono da situazioni di violenza, se non presenti nei luoghi da cui sono partite, incontrate durante l'avventura del raggiungimento del nostro Paese o delle nostre coste e, allo stesso tempo, a differenti condizioni, esistenziali, sociali e di relazioni umane, spesso di grande debolezza, la scelta di affidare la vita e la decisione sulla vita di una persona a una videoregistrazione deve essere contemperata da una grande attenzione. Noi abbiamo inserito nella fase emendativa in Commissione la possibilità per gli interessati di richiedere l'udienza, lasciando però al giudice la decisione ultima sull'udienza diretta in luogo della videoregistrazione. Ebbene, anche su questo sarà necessaria una grande attenzione e un monitoraggio affinché tutto proceda nel modo migliore e non burocratico.

Vorrei ora aggiungere una parola sul tema dei centri di permanenza per i rimpatri. Si è detto che sono necessari perché un momento di trattenimento per l'identificazione è indispensabile se l'obiettivo è quello di espellere coloro che non hanno titolo per rimanere in Italia. Attenzione, però, perché non basta e non basterà aver cambiato nome ai centri di identificazione e di espulsione e averli chiamati centri di permanenza per i rimpatri; non basta non basterà avere determinato un numero massimo contenuto di presenze all'interno di questi centri laddove sappiamo che questi numeri spesso non vengono rispettati nella realtà; non basta e non basterà aver previsto la possibilità, per il Garante nazionale delle persone private della libertà personale, di entrare in questi centri e monitorarli perché questa possibilità, laddove è stata presente negli anni scorsi, per esempio nei CIE collocati in territori in cui erano presenti garanti regionali dei detenuti, ha avuto una funzione di contenimento ma non certo la capacità di risolvere in maniera strutturale una serie di situazioni molto, molto gravi che nel corso degli anni sono avvenute all'interno dei CIE nel nostro Paese. Si dovrà quindi fare davvero attenzione a tutti questi aspetti affinché perché questi centri abbiano una gestione differente, un'anima differente, un ruolo differente rispetto a quelli che abbiamo conosciuto fin qui.

Concludo il mio intervento ricordando due aspetti sui quali sono stati approvati in Commissione due ordini del giorno a cui spero veramente che il Governo voglia dare seguito. Il primo riguarda gli *hotspot*, cioè i luoghi in cui avviene il primo approccio con le persone richiedenti asilo. Sono luoghi ai quali abbiamo affidato un grande ruolo in questa rivisitazione della norma senza che essi abbiano mai visto definire in maniera compiuta la loro identità. Sarà molto importante, quindi, definire le modalità con le quali, all'interno di questi luoghi, verranno gestite le persone, garantendo compiutamente i loro diritti fondamentali.

Il secondo punto riguarda un tema sul quale il Governo ha già avuto, nel 2014, una delega da questo Parlamento, cioè la depenalizzazione dell'immigrazione clandestina, l'abolizione del reato di immigrazione clandestina. Solo quella misura consentirebbe, dal punto di vista sia economico che della gestione e dell'utilizzo delle risorse sulla strada e per quanto riguarda gli operatori di polizia e i

tribunali di affrontare in maniera più efficace tutto il meccanismo. Abbiamo messo a disposizione un nuovo strumento, facciamo in modo che esso venga monitorato perché funzioni veramente nella direzione che noi tutti abbiamo ritenuto dovesse prendere, cioè quella della gestione efficace ed efficiente di un fenomeno migratorio molto complesso, senza mai dimenticare i fondamenti dello Stato di diritto e la necessità di rispettare i diritti umani fondamentali di qualunque donna e di qualunque uomo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Sull'attentato terroristico di Londra

PRESIDENTE. *(Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea)*. Onorevoli colleghi, vorrei richiamare l'attenzione dell'Aula per i fatti che sono accaduti oggi a Londra. L'attacco al Parlamento di Londra è un attacco alla democrazia, alla civiltà e all'umanità. Sgomenta la violenza che colpisce il cuore delle istituzioni inglesi che sono parte fondamentale della storia del parlamentarismo in Europa e nel mondo.

Ai cittadini colpiti, ai loro familiari, ai colleghi del Parlamento inglese, a tutto il popolo del Regno Unito va la nostra piena solidarietà e vicinanza. Chiedo all'Assemblea di osservare un minuto di silenzio per i gravi fatti appena accaduti. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2705 (ore 19,59)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Pin. Ne ha facoltà.

DE PIN *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Signor Presidente, l'immigrazione è un fenomeno di così crescenti proporzioni che richiede risposte urgenti e ben definite, non una semplice accozzaglia di provvedimenti che sembra dare un rattoppo qua e là. A costo di sembrare retorica, occorrono maggiore sicurezza e regole certe.

Dalla lettura del provvedimento, infatti, si apprende la creazione di sezioni apposite, oltretutto con il semplice distaccamento di giudici, che aggraverà la situazione di carenza dei magistrati nelle controversie civili e penali e provocherà ulteriori allungamenti nelle controversie pendenti o future.

La procedura è minuziosa quanto complessa e sconterà la mancata informatizzazione reale dell'organizzazione della giustizia, carente negli strumenti già per quanto riguarda il processo telematico e le relative udienze.

Al di là del buonismo strumentalizzato da parte di certa politica, appare ormai comprensibile come non sia più possibile accogliere tutta questa gente, soprattutto con gli attuali presupposti: si parla, da qui al futuro, di 80 milioni di migranti verso l'Europa.

Tra l'altro, fa un certo effetto pensare che i cittadini dell'Unione europea possono soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi soltanto quando il cittadino in questione abbia un lavoro nello Stato in cui soggiorna o comunque disponga di risorse economiche sufficienti, mentre un immigrato extra UE, come molto spessa si verifica, possa arrivare clandestinamente e rimanere nel nostro territorio senza avere le risorse necessarie: non ci si preoccupa che abbiano i mezzi adeguati per il proprio sostentamento e allo stesso tempo vengono abbandonati a loro stessi senza alcun controllo, facile preda di coloro che gestiscono mercati illegali.

Soprattutto, non riesco a comprendere come si possa voler porre norme di contrasto all'immigrazione clandestina e poi incrementare le spese militari per missioni all'estero, il cui risultato più evidente è un terrorismo feroce e sanguinario di ritorno e una migrazione, appunto, senza controllo.

Ci sono dei passi, tra l'altro, di questa disposizione che proprio non comprendo: quale misura di deterrenza rispetto al reiterato rifiuto dello straniero di sottoporsi al rilevamento fotodattiloscopico e

segnaletico, si viene a prevedere che siffatto rifiuto costituisca rischio di fuga, ai fini del trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione. A quel punto, invece di prevedere l'immediata espulsione dello straniero, che comunque non avrebbe motivo dopo l'assistenza apprestata di rifiutare il riconoscimento (se è in buona fede), questi viene semplicemente trattenuto nel centro, dopo di che parte l'udienza per la convalida, che comporta un grosso dispendio per lo Stato italiano, che deve: avviare un processo, pagare un avvocato, pagare un interprete, pagare per le notifiche e tutto il resto (senza contare il mantenimento nel centro stesso), tutto per un soggetto che si fida così tanto da recarsi sulle nostre coste per essere salvato e poi non vuole fornire notizie sulla sua identità.

Si scrive come se ogni immigrato, in quanto immigrato, abbia necessariamente bisogno di protezione, senza fare alcuna distinzione. Da noi quasi un asilo politico su due viene dato a persone che non ne avrebbero diritto secondo gli appositi trattati, ma che noi accogliamo comunque, tra lungaggini burocratiche, accertamenti e via dicendo. Il tutto per alimentare l'industria dell'accoglienza.

E invece nulla si dice circa il fatto che occorrerebbe una sorveglianza più stretta dei profughi nei centri d'accoglienza, che in molte città diventano manovalanza per la criminalità organizzata e sul fatto che nella quasi totalità dei casi non si può parlare neanche di veri e propri sbarchi, ma di salvataggi in alto mare, fuori dalle acque nazionali; salvataggi che in realtà avvengono a pochi chilometri dalle coste di provenienza dei profughi, con un grosso dispendio di uomini e mezzi.

I nostri centri di accoglienza sono allo stremo, ospitano più migranti di quanto ne possano contenere e a poco serve dar loro un nuovo nome e prevedere l'utilizzazione di strutture pubbliche (che, per la cronaca, vengono a malapena o quasi mai concesse per il bisogno della popolazione locale). Si può intavolare la previsione più dettagliata possibile su come risolvere l'emergenza a casa nostra, ma quando le istanze del nostro Governo a livello europeo, come è già accaduto con il Governo Renzi, affinché l'Europa si faccia carico di questo enorme problema, verranno nuovamente disattese e gli altri Stati continueranno a ergere muri ai confini, come ci comporteremo? Continuiamo a usare flotte come se fossero traghetti e navi che ci costano diverse centinaia di milioni di euro. La logica è la solita: un eccessivo ricorso al controllo dell'autorità giudiziaria su quasi ogni fase del procedimento di accoglienza/respingimento del migrante. Ma come dimostra l'esperienza attuale, sia il controllo all'interno dei centri, sia quello giudiziario, sono carenti, lenti ed inefficienti, avendo bisogno di molte più risorse economiche e di personale per funzionare, con il risultato che essi rimangono solo sulla carta.

Il problema del filtro preventivo fuori dal territorio dello Stato, base fondante del disegno di legge n. 2544 che ho presentato poco tempo fa per un nuovo sistema di controllo dell'immigrazione, non viene assolutamente trattato e si continua con la ricollocazione nelle varie Regioni dei richiedenti asilo. Per contrastare la migrazione irregolare, invece, occorrerebbe pensare soprattutto a lungo termine e per questo ho ritenuto fosse opportuno un nuovo sistema di controllo con l'istituzione di uffici per l'immigrazione nei Paesi di partenza degli immigrati, da affiancare a consolati e ambasciate già esistenti: lo straniero che intendesse emigrare in Italia dovrebbe obbligatoriamente presentarsi presso tale ufficio del suo Paese ed effettuare domanda di soggiorno a scopo lavorativo. Ritengo che le operazioni di accoglienza indiscriminata e il continuo impiego di navi militari siano un grave errore politico che sta incentivando le partenze da tutta l'Africa verso le coste libiche.

Presidenza della vice presidente DI GIORGI**(ore 20,03)**

(*Segue* DE PIN). Si tratta di un progetto che, pur volendo velocizzare le espulsioni, non affronta il cuore del problema e non sposta il momento del controllo che rimane all'interno del nostro territorio, con concreti rischi per la sicurezza e l'effettività di un filtro.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

MORRA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA *(M5S)*. Signora Presidente, colleghi, desidero portare l'attenzione di tutta l'Assemblea su questioni particolarmente rilevanti per chi è calabrese. In particolar modo, vorrei segnalare a questa Assemblea come del conflitto di interessi ci si ricordi forse quando è coinvolto Silvio Berlusconi e basta, come se non ci fossero altri conflitti di interesse. Mi sto riferendo alla nomina avvenuta a fine febbraio per Andrea Urbani, già subcommissario *ad acta* per la sanità in Calabria, a direttore generale della programmazione sanitaria, venendo ad essere, la stessa persona, sia controllore che controllato: a Roma controllerà ciò che dovrà fare a Catanzaro, in sintonia con il commissario Scura. Peccato che io abbia detto il falso, perché non c'è alcuna sintonia tra il commissario Scura e il subcommissario Urbani. Tant'è che, per esempio, il decreto n. 50, quello che autorizzava il bando di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di 592 professionalità nella sanità calabrese, è stato oscurato dal sito della Regione Calabria per cui, quando uno va a cercare, passa dal 49 al 51 come se nulla fosse. Questo perché, appunto, quel decreto, non controfirmato dal subcommissario Urbani, evidentemente dà fastidio.

Ora, scrivono alcune testate giornalistiche (non so quanto sia vero) che il subcommissario Urbani sarebbe emissione del sottosegretario di Stato Antonio Gentile. Attraverso quel subcommissario, contro cui hanno protestato già parecchi, anche per quel conflitto di interessi di cui dicevo, Tonino Gentile bloccherebbe l'operato del commissario Scura. Ora, a me, come a tutti i calabresi poco interessa questo; mi interessa però sapere se questo Governo ci vuole mettere a disposizione quelle 592 professionalità che servono per far funzionare una sanità che è allo sbando ormai cronicamente. Altrimenti dobbiamo chiudere tutti i nosocomi in Calabria, tanto noi siamo campioni di emigrazione sanitaria: si dice che l'ospedale più importante in Calabria sia fuori Regione, perché annualmente quasi 300 milioni di euro vengono spesi per la mobilità sanitaria. Fateci sapere cosa dobbiamo fare. Forse sarebbe il caso di decidere se Urbani debba essere direttore generale qui a Roma oppure subcommissario a Catanzaro. Oltre alle 592 unità (lavoro a tempo indeterminato), c'è da dire che ci sono i calabresi che aspettano di avere degli ospedali funzionanti. Forse a voi non ve ne frega niente della Calabria, ma io la rappresento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

BOTTICI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signora Presidente, sono contenta che oggi ci sia lei. Ormai è una consuetudine che io parli del Forteto e lei, essendo stata comunque nella Giunta comunale di Firenze, la conosce. Questa comunità ha bisogno di far luce su quello che è accaduto. Noi, in quest'Aula, abbiamo votato un'urgenza: ogni giorno faccio il conto e siamo a 57 giorni. Non so se il PD sia coinvolto o meno; mi auguro di no, in qualche modo, perché sarebbe una sconfitta. Ma il fatto che la maggioranza in Conferenza dei Capigruppo ancora non metta in calendario la discussione del provvedimento per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta un dubbio ma lo fa sorgere. Anche perché non c'è solo quella cooperativa in cui si sono svolti i fatti, c'è tutto un contorno di istituzioni che sono coinvolte, come l'università, le scuole, e i servizi sociali. È vero che in qualche modo, per ora, hanno pagato i colpevoli, ossia quelli che materialmente hanno commesso il fatto; ma tutto il resto no. E allora mi chiedo come possiamo aiutare uno Stato civile a dimostrare di essere tale, se realmente non andiamo a guardare quali sono le responsabilità; chi è che in quel momento non ha fatto attenzione. C'è la questione della cooperativa: parlo di cooperativa, perché quella non è una comunità cui bisognava affidare i bambini, ma è una cooperativa agricola, con l'avallo anche della Lega Coop. È necessario quindi capire chi è che in quel momento ha chiuso gli occhi, chi ha dato il consenso al Fiesoli di fare il progetto educativo. È necessario sapere se gli insegnanti sono ancora coinvolti nell'educazione dei minori e capire in quale progetto è stata coinvolta l'università, con quale motivazione e se il Ministero ha dato l'avallo.

Oggi ho presentato un'interrogazione, ma mi auguro che quest'Assemblea prenda a cuore il tema e che

la prossima settimana si trovi un giorno per discutere il testo volto all'istituzione di una Commissione d'inchiesta, facendola partire. Perché oggi mancano pochi mesi alla fine della legislatura e sappiamo che se non partiamo in tempo, la verità sul Forteto rimarrà sotterrata. Non so di chi sarà la colpa, ma sicuramente la maggioranza di quest'Assemblea ne avrà tanta. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CIOFFI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI *(M5S)*. Signora Presidente, oggi è accaduto un fatto che potremmo definire «osceno». Alla Camera dei deputati la maggioranza, rappresentata dai vecchi partiti, si è trincerata, speriamo per l'ultima volta, dietro i suoi meschini e antidemocratici privilegi di palazzo. In sede di Consiglio di Presidenza, sia alla Camera, che al Senato, il Movimento 5 Stelle aveva presentato una proposta molto semplice: far sì che i deputati e i senatori siano uguali a tutti i cittadini dal punto di vista del sistema pensionistico.

Su questa proposta si sarebbero dovuti esprimere i Consigli di Presidenza, però oggi, con un *blitz,* alla Camera dei deputati si è discusso e la proposta avanzata dal Movimento 5 Stelle è stata nascosta da una cortina fumogena. La vice presidente della Camera dei deputati, Marina Sereni, del Partito Democratico, ha voluto nascondere con un piccolo artificio quello che abbiamo proposto. Come ho detto, abbiamo proposto di levare l'odioso privilegio dei parlamentari, che possono andare in pensione con quattro anni, sei mesi e un giorno di contributi. Sostanzialmente, abbiamo chiesto di applicare ai parlamentari eletti la legge Fornero: l'età di sessantasette anni per andare in pensione e almeno vent'anni di contributi. In questo modo, forse, i parlamentari capirebbero come sia ingiusto, in un sistema contributivo puro, dover versare vent'anni di contributi.

Alla Camera dei deputati si è invece deciso di intervenire solo sui vecchi vitalizi. Ma in che modo? La proposta fatta dal Partito Democratico non prevede tagli reali e consistenti, ma una misera mancetta - questo è - data in sfregio alle persone di questo Paese. Infatti, per una pensione di 80.000 euro, si tratta di pagare 1.000 euro l'anno. In concreto, questo significa che molti parlamentari non pagheranno nulla.

Facciamo l'esempio di qualche campione nazionale che ha vissuto tutta la vita in politica e vediamo che cosa succederà, quanto pagherà per effetto della modifica approvata: Massimo D'Alema, prende 5.500 euro al mese e non pagherà nulla; Piero Fassino, prende 5.300 euro al mese e non pagherà nulla; Gianni Alemanno, prende 4.300 euro al mese e non pagherà nulla; Cirino Pomicino non pagherà nulla; Gianfranco Fini, prende 5.900 euro al mese e pagherà 6,5 euro al mese; Clemente Mastella, ex Ministro della giustizia, prende 7.000 euro al mese e pagherà 138 euro al mese.

Questo è quello che succede con questi campioni di destra, di centro e di sinistra, tutti figli del partito unico! Noi, una volta al Governo, ci impegniamo ad abolire questa schifezza, questo odioso e incredibile privilegio. Per i cittadini di questo Paese è rimasta un'unica speranza, che è il Movimento 5 Stelle! *(Applausi dal M5S)*.

CUOMO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUOMO *(PD)*. Signora Presidente, sarò molto più telegrafico dei colleghi che mi hanno preceduto, volendo comunicare all'Assemblea un fatto abbastanza grave avvenuto ieri. La città di Cantù ha un sindaco e questa non è notizia, è un fatto. Il sindaco di Cantù si chiama Claudio Bizzozzero, il quale, in una dichiarazione, ha definito la città di Napoli «una fogna infernale».

Mi chiedo come possa, un rappresentante istituzionale, lasciarsi andare a dichiarazioni tanto idiote, che sono intrise di un razzismo culturale e di una discriminazione territoriale in linea con i più beceri cori da stadio che sentiamo, purtroppo spesso, quando guardiamo le partite di calcio e soprattutto contro il popolo e la squadra napoletani.

Mi sento indignato - lo dico ai pochi colleghi che sono rimasti in Aula durante questi interventi di fine seduta - e per questo ho chiesto a un legale di presentare una denuncia contro il signor Claudio Bizzozzero.

Tutto questo, però, cara Presidente, cari pochi colleghi presenti, rilancia un tema che è politicamente

rilevante, al di là di quelli che sono i populismi e le demagogie che riguardano la vita politica, la propaganda e tutto ciò che ne consegue; un tema che sarà decisivo e dominante nel prossimo dibattito che avverrà tra le forze politiche, tra i parlamentari e soprattutto nei territori: la questione meridionale, che è un tema ancora politicamente rilevante. Se il Paese è ancora così diviso e i rappresentanti istituzionali si lasciano andare a dichiarazioni tanto idiote, credo che questo sarà il tema che ci riguarderà molto da vicino nei prossimi anni. *(Applausi del senatore Puglia).*

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, chiedo solo, tramite la sua persona, la sollecitazione della risposta all'interrogazione 4-06875, a mia prima firma.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 23 marzo 2017

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 23 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 20,18)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale (**2705**)
PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE
QP1
DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI
Respinta (*)
Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2705-A «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»,

premesso che:

l'attuale Governo, in perfetta continuità col precedente sulle tematiche dell'emigrazione, non riesce ad abbandonare l'ottica emergenziale ostinandosi a proporre politiche miopi ed inadeguate, invece di affrontare con lungimiranza ed umanità questo fenomeno storico e di rinunciare alla facile formula della riduzione dei diritti e delle garanzie, una risposta evidentemente inadeguata a sanare il

sistema di accoglienza italiano;

il provvedimento in esame interessa una materia, quella relativa al riconoscimento della protezione internazionale e al contrasto dell'immigrazione irregolare, profondamente intrecciata con una pluralità di questioni di rilevanza costituzionale traducendola, tuttavia, in una sistematica compressione di diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione e dal diritto internazionale e dell'Unione europea;

è evidente come l'aumento dei flussi migratori verificatosi negli ultimi anni, congiuntamente alla manifesta inadeguatezza delle misure approntate dagli Stati nazionali e dall'Unione europea, impongano un intervento e un generale ripensamento delle politiche sinora adottate. Tale aumento, tuttavia, non è configurabile in qualità di emergenza, essendo una condizione che interessa il continente europeo da ormai molti anni;

appare in tal senso del tutto illegittimo l'utilizzo dello strumento della decretazione di necessità e d'urgenza ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione. Il provvedimento contiene infatti molteplici norme di carattere ordinamentali volte, da un lato, a una modifica significativa della tutela giurisdizionale in ambito di protezione internazionale, con particolari riguardo al riconoscimento del diritto all'asilo sotto forma del riconoscimento dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria ovvero per il rilascio del permesso umanitario, e dall'altro ad accelerare le espulsioni degli immigrati cosiddetti «irregolari» incidendo in senso restrittivo sulle misure di contrasto al flusso migratorio irregolare nonché sulle procedure dedicate ai richiedenti protezione internazionale;

risulta in tal modo preclusa la possibilità per le forze parlamentari di sviluppare un dibattito e una riflessione approfonditi, che coinvolgano in modo diretto i numerosi soggetti operanti nel settore;

in aggiunta a ciò, il decreto-legge difetta del necessario presupposto dell'urgenza, trattandosi di disposizioni che non sono di immediata applicazione: alcune di esse, infatti, si applicano addirittura trascorsi 180 giorni dall'emanazione del decreto, e risultano principalmente finalizzate a ridisegnare completamente la tutela giurisdizionale nella materia della protezione internazionale;

le norme non presentano nemmeno il requisito dell'omogeneità, come si evince ad una lettura dell'articolo 13 concernere l'assunzione di funzionari della professionalità giuridico-pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale;

le disposizioni previste nel decreto-legge risultano in contrasto, in *primis*, con il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione. Il provvedimento, infatti, all'articolo 1 istituisce presso alcuni tribunali ordinari le Sezioni specializzate in materia di *«immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»,* aventi il compito di trattare tali profili in via esclusiva: risulta evidente la possibilità che tale previsione si ponga in aperto contrasto con il divieto di istituzione e di tribunali speciali di cui all'articolo 102 delle Costituzione;

nell'ordinamento italiano esistono indubbiamente alcuni esempi di tribunali specializzati. Tuttavia, in tali casi, il discrimine è la materia di intervento e non la nazionalità del soggetto: la specializzazione prevista nel decreto potrebbe invece tradursi in una vera e propria *«ghettizzazione processuale»*;

a causa della distanza logistica dal Foro di discussione, inoltre, le disposizioni incidono negativamente sul diritto di difesa della parte ledendo il primo comma dell'articolo 111 della Costituzione relativo all'attuazione di un giusto processo, e rischiano altresì di accrescere in modo esponenziale il carico di lavoro degli Uffici giudiziari coinvolti;

è inoltre da segnalare come l'istituzione di tali sezioni specializzate, e il loro accorpamento in soli 14 tribunali, non abbia un riscontro causale specifico: nella relazione illustrativa al decreto risultano infatti assenti i dati attuali sulle controversie dei Tribunali stessi, nonché sui tempi e la loro pendenza. L'individuazione dei tribunali presso cui vengono istituite le sezioni si basa dunque sul numero delle domande di protezione internazionale esaminate dalle Commissioni territoriali negli anni 2015 e 2016;

più opportuna sarebbe risultata la scelta di individuare una sede presso ogni Tribunale con sede nel distretto di Corte d appello, oppure presso ogni capoluogo di Regione, consentendo una

applicazione più adeguata del principio di prossimità del giudice naturale e scongiurando in tal modo un aggravio di costi per le strutture di accoglienza legata agli spostamenti dei ricorrenti per raggiungere i giudici;

tra l'altro, anche ammettendo la necessità una giurisdizione unica e specializzata, tale obiettivo risulta vanificato dalla mancata concentrazione di numerose altre competenze afferenti al diritto di asilo e degli stranieri, che rimangono in capo al Giudice di Pace, al Giudice amministrativo e al Giudice ordinario;

anche le previsioni relative alla notificazione delle decisioni incidono negativamente sui diritti di migranti e rifugiati: in condizioni di irreperibilità o revoca dell'accoglienza si rischia di rendere nulle le possibilità di difesa, poichè i termini per l'impugnazione della decisione decorrono proprio dalla data di notificazione della stessa;

ulteriore lesione del principio di uguaglianza è rintracciabile nella riforma delle procedure dedicate al riconoscimento del diritto d'asilo. La relazione al provvedimento enuncia l'obiettivo di *«potenziare la capacità e l'efficienza del sistema, con l'obiettivo di comprimere i tempi per la definizione della posizione giuridica del cittadini stranieri e avviare rapidamente i migranti in arrivo verso le forme di accoglienza previste ovvero verso le misure idonee ad assicurarne il rimpatrio»*;

tale intendimento manifesta in modo evidente una sostanziale incapacità del sistema giudiziario italiano nel rispondere all'incremento delle domande di asilo: un diritto riconosciuto da oltre mezzo secolo e che concerne la vita e la sicurezza fisica e psichica delle persone coinvolte. Come accennato, l'aumento dei casi non è più configurabile quale emergenza; si tratta invece di un fatto sistemico, che da molti anni richiede un intervento adeguato da parte dell'ordinamento italiano ed europeo;

a tale necessità il decreto in esame risponde in modo del tutto insufficiente e fortemente lesivo del diritto d'asilo tutelato dall'articolo 10 della Costituzione: nel tentativo di risolvere le disfunzioni del sistema giudiziario e amministrativo si comprimono i diritti dei rifugiati riducendone le garanzie in sede giurisdizionale senza alcun rispetto per i princìpi di ragionevolezza e proporzionalità che imporrebbero una modulazione delle stessa in base materia processuale;

viene infatti soppresso un grado di giudizio attraverso l'eliminazione del grado di appello, rinviando in tal modo tutto in capo alla Corte di Cassazione. L'Associazione Nazionale dei Magistrati, sezione Cassazione, nel suo comunicato del 14 febbraio 2017 ha già stigmatizzato l'irragionevolezza di tale scelta, sottolineando come nel nostro ordinamento il doppio grado sia previsto per la stragrande maggioranza delle controversie civili, spesso di valore di gran lunga inferiore rispetto ai casi di protezione internazionale;

anche le considerazioni presenti nella Relazione di accompagnamento circa la mancata previsione in molti sistemi giudiziari europei del doppio grado di giudizio appare pretestuosa: in tali Paesi, infatti, il doppio grado non è previsto in via generale e, dunque, non viene applicato nemmeno in materia di protezione internazionale;

la protezione internazionale diventa in tal modo l'unica materia connessa con diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione e da norme comunitarie e internazionali in cui risulta soppresso il grado di appello. Si tratta di persone sottoposte a rischi gravissimi: persecuzione, tortura, trattamenti disumani, guerra, morte. La vulnerabilità della condizione cui sono sottoposte lega intrinsecamente le garanzie del paese di accoglienza al diritto alla vita e alla dignità umana;

appare inoltre evidente come l'eliminazione del grado d'appello leda anche il principio di uguaglianza di fronte alla legge, sottoponendo cittadini italiani e stranieri a un diverso livello di tutela in sede giurisdizionale e violando in tal modo il primo comma dell'articolo 3 della carta costituzionale: un principio che, nell'accezione più generale, deve considerarsi applicabile a qualsiasi essere umano che si trovi sul suolo italiano;

l'obiettivo principale di tale disposizione è individuabile in una ulteriore distinzione tra migranti economici (e, dunque, irregolari) e richiedenti asilo, con un tentativo di dirottare la maggioranza delle persone dalla seconda categoria alla prima. Il fine primario richiamato nella relazione è infatti quello di *«garantire l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione e*

allontanamento dei cittadini stranieri in posizione di soggiorno irregolare»;

l'orientamento del decreto appare ancor meno giustificabile qualora si analizzi il suo legame con gli accordi bilaterali stipulati dal nostro paese con i paesi di origine e transito dei migranti, noti per i regimi dittatoriali e le sistematiche violazioni dei diritti umani: Turchia, Sudan, Libia. Paesi che, tra l'altro, risultano in questo modo legittimati ad avere un ruolo all'interno della comunità internazionale, a disprezzo di tutte le Convenzioni esistenti sulla tutela dei diritti fondamentali della persona. Questo vuol dire accelerare ed aumentare i rimpatri forzati, soprattutto attraverso la firma di accordi bilaterali con i paesi di origine e transito dei migranti - anche se si tratta di dittature sanguinarie come il Sudan di al-Bashir o paesi noti per le sistematiche violazioni dei diritti umani come la Libia. Nell'ambito del processo di esternalizzazione delle proprie frontiere l'Italia non si fa infatti problemi a sedersi al tavolo delle trattative con i peggiori dittatori del mondo (che vengono peraltro così pericolosamente *«rivalutati»* come legittimi attori della politica internazionale). Sembra quasi che l'Italia consideri perfettamente accettabile disporre rimpatri ad alta velocità e bassa garanzia, che però secondo il diritto internazionale sono ammissibili solo verso i cosiddetti *«paesi terzi sicuri»*;

si segnala in merito come l'Italia abbia già ricevuto nel 2012, con il caso Hirsi, una aspra condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo a causa dei rimpatri forzati verso la Libia allora governata da Gheddafi, e come oggi sia in fase di elaborazione un ulteriore ricorso per il rimpatrio forzato di 48 sudanesi avvenuto nel mese d'agosto: un evento in aperta violazione del principio di *non refoulement* e del divieto di espulsioni collettive di cui, rispettivamente, agli articoli 33 della Convenzione di Ginevra e 4, Protocollo Addizionale n. 4, della Convenzione europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali;

la scelta di sopprimere il secondo grado di giudizio, inoltre, farà confluire tutti i ricorsi sulla Corte di Cassazione, con un impatto devastante sulla programmazione dei lavori, anche considerando il vincolo semestrale nell'emissione della sentenza. Tutto ciò in aperto contrasto con le ragioni di *«straordinaria necessità e urgenza»* che hanno condotto il Governo Renzi a emanare qualche mese fa il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 *«per la definizione del contenzioso presso la cassazione»* e *«per l'efficienza degli uffici giudiziari»*;

ulteriore elemento lesivo del diritto di asilo è rinvenibile nella scelta di sostituire il rito sommario di cognizione con quello camerale: in questo modo, infatti, si limitano le possibilità del contraddittorio, esplicitamente previsto dal quarto comma dell'articolo 111 della Costituzione, con l'esclusione del contatto diretto tra il ricorrente e il giudice nell'intero arco di giudizio, anche a causa di un utilizzo improprio della videoregistrazione dell'audizione: tale strumento non può essere sostitutivo ma integrativo del colloquio, ed è utile solo qualora sia garantita la comparizione della parti e la presenza deI mediatore linguistico culturale;

la decisione giudiziale verrebbe dunque formulata su dichiarazioni rilasciate in fase amministrativa senza che al ricorrente sia consentito di eccepire violazioni, nonostante la videoregistrazione, come intuibile, presenti spesso un carattere distorsivo dovuto alla mancanza di contatto diretto;

la comparizione della parte è un elemento essenziale e imprescindibile per le decisioni in materia di protezione internazionale, poiché le dichiarazioni rilasciate dal richiedente asilo costituiscono il presupposto soggettivo per l'esame della sua credibilità e della coerenza con le informazioni sul Paese di origine;

tra l'altro, le disposizioni non presentano garanzie per i richiedenti asilo per ciò che concerne il profilo della loro sicurezza: sarebbe stato necessario introdurre norme per consentire allo straniero di rifiutare la videoregistrazione per ragioni motivate legate alla salute, alla religione o a timori persecutori, nonché l'immediata disponibilità per lo straniero e il suo avvocato di visionare la stessa rafforzando al contempo la sicurezza delle videoregistrazioni;

la nuova configurazione introduce dunque un sistema lesivo della pubblicità del giudizio di cui all'articolo 6 della *Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* (CEDU): nel primo grado la comparazione delle parti risulta eventuale, il secondo grado

viene abolito e il giudizio di legittimità presso la Corte di cassazione è, di nuovo, tendenzialmente camerale. Sulla questione della pubblicità dell'udienza sì è espressa, di recente, la stessa Corte di Cassazione (sez. VI ord 10.1.2017 n. 395), sostenendo come tale principio sia di rilevanza costituzionale e dunque in ragione della conformazione complessiva del procedimento, possa essere derogato nel giudizio di cassazione a fronte dell'assicurazione della pubblicità di giudizio in prima o seconda istanza;

la Corte Costituzionale, con l'ord. 170/2009, ha inoltre dichiarato legittimo il rito camerale nella tutela dei diritti soggettivi solo a condizione che risulti garantita la *«facoltà dell'impugnazione - sia per motivi di merito che per ragioni di legittimità»,* elemento soppresso invece dal presente decreto;

tra l'altro, tale disposizione appare non conforme al diritto dell'Unione Europea, nel quale la valutazione diretta del giudice *ex nunc* di tutte le fonti di prova, tra cui ovviamente l'ascolto personale e diretto del richiedente asilo, risulta valorizzata e non marginalizzata (art. 46 della Direttiva 2013/32/UE);

il nuovo meccanismo determinerà inoltre una disparità di applicazione da parte dei giudici, che richiederanno la comparizione delle parti in modo del tutto discrezionale ledendo nuovamente il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione;

è evidente come tutti questi profili materializzino una lesione degli articoli 10, 24 e 111 della Costituzione, violando sia il diritto d'asilo e alla difesa, in generale, che il diritto al giusto processo e al principio del contraddittorio;

è da segnalare, tra l'altro, come la decisione amministrativa e le sue procedure, individuate quali prove fondamentali alla base della decisione dei giudici, siano assunte da organismi che operano in assenza di una reale autonomia ed indipendenza: si tratta delle commissiori territoriali, la cui composizione è strettamente legata al Ministero dell'Interno e agli Enti territoriali. Entrambi questi soggetti sono tuttavia organi politici che, come è ovvio, possono influenzare in modo determinante le decisioni assunte dalle Commissioni;

tale norma rischia poi di avere un effetto paradossale, incentivando tattiche difensive strumentali volte unicamente alla fissazione di un'udienza: attualmente, infatti, il cambiamento di versione dalla fase amministrativa a quella giudiziaria è considerato un elemento di minore attendibilità del racconto di persecuzione. Il meccanismo previsto dal decreto, invece, porterà lo straniero ad avere interesse a mentire nel ricorso al Tribunale pur di ottenere di essere ascoltato dal Tribunale stesso su quanto sostenuto in sede di commissione territoriale;

anche le previsioni cui agli articoli 8 e 10, circa la possibilità di tenere l'udienza per la convalida urgente di misure di trattenimento incidenti sulla libertà personale mediante collegamento audiovisivo a distanza, non consentiranno al giudice di esaminare il richiedente nel luogo dove si trova, verificandone le condizioni (spesso deficitarie) di accoglienza. Un modello previsto sinora soltanto nell'ambito dei processi di criminalità organizzata. Allo stesso tempo il difensore si vedrà costretto a scegliere tra il presenziare alla convalida accanto al suo assistito o accanto al giudice, con una chiara compressione del suo ruolo;

il secondo ordine di questioni concerne la perseveranza nella scelta di misure repressive volte al contrasto del fenomeno dei migranti irregolari, attraverso alcune modifiche alla disciplina del rimpatrio e, soprattutto, mediante l'apertura di molteplici Centri di Identificazione, rinominati «Centri di permanenza per i rimpatri» *come previsto all'articolo 19 del decreto. Una scelta di forma che non cambia la sostanza: si privano della libertà uomini e donne cui si può attribuire soltanto la responsabilità di essere fuggiti da condizioni drammatiche. Una decisione poco comprensibile anche considerando il sostanziale fallimento delle politiche repressive, portate avanti nel corso degli anni senza alcun risultato: la motivazione che spinge le persone a raggiungere il continente europeo non può in alcun modo essere frenata, né tantomeno si può pensare di farlo attraverso una sostanziale compressione della tutela dei diritti umani, in violazione del più volte citato articolo 10 della Costituzione;*

un sistema non solo irragionevolmente costoso, ma che comporta condizioni disumane per i migranti rinchiusi: in alcuni casi, come nella sentenza emessa dal Tribunale di Crotone il 12 dicembre 2012, le rivolte scoppiate all'interno dei centri sono state giudicate legittime e proporzionate all'offesa a causa delle condizioni in cui si trovavano i migranti. Le strutture sono state valutate infatti *«non convenienti alla loro destinazione: che è quella di accogliere esseri umani»*;

oltre a trattenere migliaia di persone con la privazione dei propri diritti fondamentali, i centri non si sono nemmeno dimostrati utili alla loro funzione principale, l'espulsione dei migranti irregolari: più adatto a tal fine sarebbe un aumento delle risorse per i programmi di rimpatrio volontario assistito;

ancora una volta è necessario sottolineare la massima urgenza dell'apertura di canali di ingresso regolari e di possibilità di soggiorno stabili: se infatti, bloccare i flussi migratori - oltre ad essere profondamente disumano - risulta impossibile, è invece possibile affrontare in modo sistemico la loro gestione, distanziandosi da un approccio orientato sull'allontanamento coatto di persone in precarie condizioni umane, sociali e civili;

andrebbe dunque rivista in modo sistemico e organico l'intera normativa relativa alle politiche migratorie, al fine di consentire l'apertura immediata di canali di ingresso regolari (abrogando, dunque, il reato di immigrazione clandestina), stabilizzare il soggiorno dei migranti e rafforzare lo strumento dei rimpatri volontari in luogo delle espulsioni operando altresì le dovute pressioni in sede europea per l'apertura di corridoi umanitari, che consentirebbero il salvataggio di decine di migliaia di vite;

non meno rilevante che le risorse stanziate nel 2017 per l'apertura di centri da dislocare sull'intero territorio nazionale ammontino a soli 19 milioni di euro, del tutto insufficienti allo scopo, configurando, a causa della insufficiente copertura finanziaria, la violazione dell'articolo 81, terzo comma, laddove recita che *«ogni legge che importi nuovi e maggiori oneri .. deve farvi fronte»*;

il decreto, tra l'altro, all'articolo 17 fa riferimento ai cosiddetti *«punti di crisi»* o *hotspot* rinviando alla legge 29 dicembre 1995, n. 563 (la legge Puglia), senza fornire, tuttavia, una disciplina giuridica a tali centri di primo soccorso e assistenza né chiarire con precisione i tempi della limitazione della libertà personale subita dai migranti o richiedenti asilo da identificare: una previsione in aperto contrasto con l'articolo 13 della Costituzione, che individua stringenti condizioni a tale limitazione. Alcuna previsione sui termini massimi di accoglienza e degli standard minimi della stessa è contenuta infatti nel decreto;

le modalità previste dall'articolo 17 circa il trattenimento dello straniero, presso i punti di crisi, che abbia irregolarmente varcato il confine o sia stato salvato in mare, o che sia stato rintracciato comunque in posizione di irregolarità nel territorio nazionale, pongono anche in questo caso con evidenza la non conformità rispetto alla riserva di legge assoluta posta dall'articolo 13, secondo comma, della Costituzione, secondo il quale *«Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto dell'autorità giudiziaria...»*;

tra l'altro, l'Italia è stata di recente condannata dalla Grande Camera della Corte EDU per il trattenimento di cittadini stranieri nell'*hotspot* di Lampedusa e sulle navi trasformate in veri e propri centri di detenzione, giudicato illegittimo per l'assenza di un provvedimento del giudice e, dunque, per l'impossibilità di presentare un ricorso effettivo, ledendo gli articoli 5 e 13 della Convenzione CEDU;

è necessario che tutte le attività di soccorso dei migranti irregolari comprendano una completa informazione, accurata e comprensibile a chiunque, anche per ciò che concerne la possibilità di presentare una domanda di asilo: una attività informativa che è espresso compito dello Stato. Inoltre, i soggetti che prestano assistenza ai richiedenti devono poter avere completo accesso alle strutture di accoglienza o trattenimento senza che sia prevista una Previa autorizzazione, in modo da fornire direttamente ulteriori informazioni ai richiedenti;

ulteriore profilo stigmatizzabile si rinviene nelle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto, ove si prevede che i prefetti promuovano *«ogni intesa utile all'implementazione dell'impiego di richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali».* Se da un lato può essere intuibile la volontà di rafforzamento dei processi di

integrazione dei migranti nelle comunità ospitanti, è del tutto inaccettabile la previsione di un lavoro volontario e, dunque, non retribuito, che rischia di configurarsi in qualità di *«scambio»* tra la possibilità della permanenza nel nostro paese e una sorta di lavoro forzato;

i richiedenti asilo non sono individui criminali, ma persone in condizioni drammatiche cui deve essere concesso ogni strumento per accedere a un diritto riconosciuto a tutti i livelli, non solo dagli articoli 1 e 3, già evidenziati, ma anche dall'articolo 36 della carta costituzionale, laddove recita *«Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro»*;

il decreto appare dunque improponibile, configurando forme di diritto speciale per gli stranieri in ambiti che concernono i princìpi di pari dignità e uguaglianza degli esseri umani,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge in titolo.

QP2

BARANI, MAZZONI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MILO, PAGNONCELLI, PICCINELLI, SCAVONE, VERDINI

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame di disegno di legge n. 2705,

premesso che:

l'istituzione, da parte del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 recante «Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale», nell'ambito del tribunale ordinario delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione appare disciplinata in modo gravemente contraddittoria. L'intento di assicurare una giurisdizione unica e specializzata in capo alla magistratura ordinaria è contraddetto in modo irrazionale dalla mancata concentrazione nel nuovo giudice di altre competenze concernenti tali materie che invece oggi restano disperse tra giudice di pace, giudice amministrativo e giudice ordinario;

l'accentramento operato dal decreto relativo alla competenza per territorio in soli 14 Tribunali riduce il diritto degli stranieri alla prossimità del giudice e ostacola l'attività dei difensori provenienti da sedi diverse, rendendo più difficoltoso il diritto di difesa della parte, che si troverà lontana dal Foro di discussione della propria controversia, ostacolando sotto il profilo logistico la concreta possibilità di accesso alla giurisdizione, compromettendo in tal modo le previsioni dell'articolo 24 della Costituzione;

la possibilità di tenere l'udienza per la convalida urgente di misure di trattenimento incidenti sulla libertà personale mediante collegamento audiovisivo a distanza, prevista dagli articoli 8 e 10 del D.l., impedirà al giudice di esaminare il richiedente nel luogo dove si trova e di verificarne le condizioni (spesso deficitarie) di accoglienza, costringendo il difensore alla difficile scelta tra il presenziare alla convalida accanto al suo assistito o accanto al giudice: in ciascuna delle due ipotesi la pienezza della sua funzione risulterà compressa, in violazione del diritto alla difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione;

la nuova disciplina prevista nel D.L. delle notificazioni delle decisioni delle Commissioni in capo ai responsabili dei centri di accoglienza può prestarsi a disfunzioni ed abusi nelle situazioni di irreperibilità o di revoca delle condizioni di accoglienza, il che potrebbe rendere ineffettivo il diritto alla difesa, poiché dalla notificazione della decisione della Commissione decorrono i termini per l'impugnazione della stessa decisione;

il nuovo rito per i ricorsi giurisdizionali in materia di protezione internazionale appare gravemente criticabile sotto il profilo della legittimità costituzionale. La previsione da parte dell'articolo 6 del decreto di un unico grado di merito caratterizzato da una cognizione di regola cartolare, nel quale l'udienza è solo un'eventualità e ha forma camerale, viola il principio del contraddittorio e della pubblicità del processo, garantiti dall'articolo 111 della Costituzione e dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come ribadito nella giurisprudenza

costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo, e da ultimo riaffermato dalla Cassazione con sentenza n. 395/2017;

l'uso della videoregistrazione dell'audizione del richiedente potenzialmente sostitutivo dell'audizione dello straniero da parte del giudice, ai sensi dell'articolo 6 del decreto, non è conforme all'obiettivo indicato dalle disposizioni previste dal legislatore dell'Unione europea, orientate a rafforzare i diritti dei richiedenti protezione internazionale. A tal proposito il diritto dell'Unione valorizza la valutazione piena e diretta del giudice *ex nunc* di tutte le fonti di prova. A tal fine appare essenziale l'ascolto diretto e personale del richiedente, essendo spesso le dichiarazioni rese dallo stesso gli unici elementi su cui si basa la domanda (articolo 46 della Direttiva 2013/32/UE);

l'eliminazione dell'appello appare irrazionale e presenta elementi di incostituzionalità nell'ordinamento italiano in cui la garanzia del doppio grado di merito è prevista anche per controversie civili di ben minor valore rispetto all'accertamento se sussista o meno in capo allo straniero un fondato rischio di persecuzione o di esposizione a torture, trattamenti disumani e degradanti o eventi bellici in caso di rientro nel proprio Paese, e l'inevitabile trasferimento nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione delle criticità e delle disfunzioni che si dichiara di voler eliminare, l'eliminazione dell'appello, inoltre, sopprimerà per la sola materia della protezione internazionale un essenziale momento di uniformazione degli orientamenti giurisprudenziali e finirà per gravare pesantemente sui carichi della Cassazione (tenuta a decidere entro sei mesi dalla presentazione del ricorso), che finora si era occupata in misura ridotta della materia proprio a causa dell'efficacia del filtro dell'appello. L'illegittimità costituzionale di tali scelte deriva insomma dall'avere previsto contestualmente:

1) il rito camerale per la trattazione dei relativi procedimenti;

2) il rito camerale ove l'esistenza dell'udienza di discussione è eventuale ed eventuale è anche la partecipazione della parte al processo e la sua audizione;

3) la soluzione di cui alle precedenti lettere nell'ambito di un processo che vede, quale principale fonte di prova, le dichiarazioni della parte, le quali devono essere valutate *ex nunc* dal giudice per espressa previsione normativa europea (articolo 46 della Direttiva 20 13/32/UE);

4) la eliminazione del doppio grado di giudizio di merito;

nel modello delineato dal D.L., dal combinato disposto delle opzioni su esposte, deriva la lesione del principio di eguaglianza, sotto il profilo della ragionevolezza, della riserva di legge in materia di stranieri, del diritto alla difesa (che in materia di protezione internazionale deve essere effettiva secondo la direttiva UE sulle procedure di esame delle domande) e del contraddittorio nel processo (articoli 3, 10, 24, 111 e 117 Costituzione);

la scelta di non fornire alcuna disciplina dei centri definiti «punti di crisi» *(gli hotspot* della terminologia dei documenti della Commissione europea), per il cui funzionamento si rinvia a testi normativi (la cd. legge Puglia del 1995) che non contengono alcuna precisazione circa la natura di questi luoghi e le funzioni che vi si svolgono, si pone in violazione della riserva di legge in materia di stranieri (articolo 10, comma 2 della Costituzione) e della riserva assoluta di legge in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale (articolo 13 della Costituzione);

si evidenzia, inoltre, che la recente decisione della Grande Camera della Corte EDU (sentenza Khlaifia del 15 dicembre 2016) ha condannato l'Italia proprio in relazione al più noto di questi centri (quello di Lampedusa), ritenendoli luoghi chiusi, in cui lo straniero viene privato della libertà senza alcuna base legale e senza alcun controllo dell'autorità giudiziaria, in violazione di due tra le norme più importanti della Costituzione e della CEDU, le norme sulla libertà personale (articolo 13 della Costituzione e articolo 5 CEDU),

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge in titolo.

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate, è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione .

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bisinella, Bubbico, Cassano, Castaldi, Cattaneo, Chiavaroli, Crosio, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fattori, Gentile, Longo Fausto Guilherme, Mauro Mario Walter, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Ranucci, Rossi Gianluca, Rubbia, Stucchi, Turano, Valentini, Vicari e Volpi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini, per attività della 3a Commissione permanente; Compagnone, Nugnes e Orellana, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Corsini, Gambaro e Giro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Panizza e Scilipoti Isgrò, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Battista ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e di aderire al Gruppo parlamentare Articolo 1 - Movimento democratico e progressista.

La Presidente del Gruppo Articolo 1 - Movimento democratico e progressista ha accettato tale adesione.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore De Poli ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00751 del senatore Mandelli ed altri.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

La senatrice Filippin ha aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00247 della senatrice Ginetti ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Bisinella ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03602 delle senatrici Bellot e Munerato.

La senatrice Bertorotta ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07122 della senatrice Catalfo e del senatore Giarrusso.

I senatori Pepe e Casaletto hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07209 del senatore Vacciano ed altri.

Interrogazioni

Gianluca ROSSI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* -

Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

alla fine di marzo 2016, Tata Steel ha annunciato di voler vendere o chiudere le acciaierie inglesi, di cui era entrata in possesso nel 2007, la più grande delle quali, Port Talbot, impiega circa 11.000 lavoratori tra diretti e indiretti. Tata Steel opera in India (Tata Steel limited), Asia sud orientale (Tata Steel Thailand and NatSteel) ed Europa (Tata Steel Europe), dove solo quest'ultima *corporate* ha una capacità produttiva di 18 milioni di tonnellate *per annum* ed un panorama produttivo fortemente diversificato, intrecciando parte della sua gamma con quella della multinazionale tedesca;

da tempo si ricorrono le notizie su possibili forme di fusione tra Tata e ThyssenKrupp, a partire dall'agenzia "Reuters", che il 24 giugno 2016 ha annunciato la prossima firma di un *memorandum* d'intesa sulla fusione delle "divisioni acciaio" delle 2 *corporation*. Il 4 aprile 2016, tramite una *corporate news*, la stessa ThyssenKrupp, pur smentendo la notizia, confermava la volontà di un consolidamento sul mercato europeo dell'acciaio anche attraverso *partnership* non meglio definite;

il 23 febbraio 2017 su "Financial Times", "Handelsblatt", "Frankfurter Allgemeine Zeitung" e "Milano Finanza" appare la notizia della vendita del gigantesco impianto siderurgico brasiliano Csa di ThyssenKrupp alla famiglia Rocca con una rilevante minusvalenza, circostanza che provocherà la chiusura dell'anno economico della multinazionale tedesca in rosso. Heinrich Hiesinger, *ceo* di ThyssenKrupp, intervistato da quotidiani internazionali, non cita l'acciaio inox tra gli interessi strategici della multinazionale tedesca;

il 17 marzo 2017, dal sito della rivista specializzata "Siderweb", si apprende che «L'ultima questione da definire sarebbe il prezzo. La due diligence tra il gruppo Tata e ThyssenKrupp sarebbe arrivata alle fasi finali. Secondo le indiscrezioni la lunga trattativa potrebbe concludersi a maggio con il nulla osta da parte dell'antitrust inglese all'operazione». La fase negoziale attuale, dice il portale specializzato, «si concentrerebbe sul prezzo, con un particolare focus sul sito di Port Talbot. L'indiscrezione ha avuto come effetto immediato un recupero del 4% per le azioni Tata quotate sui mercati internazionali»;
se fossero vere le rivelazioni, sarebbe ragionevole pensare, infatti, che il primo sito produttivo ad essere coinvolto dalla fusione sarebbe quello di Terni, perché è l'unico sito ThyssenKrupp per l'acciaio inox e l'unica realtà produttiva di acciai inossidabili piani in Italia, con una quota di mercato superiore al 40 per cento, che lo colloca tra i primi produttori mondiali di acciai laminati piani inossidabili. Come è noto, le imprese del gruppo, oltre ad occupare circa 2.300 dipendenti e impiegare altrettante persone nell'indotto diretto di riferimento, rappresentano la realtà industriale di maggior rilievo dell'Italia centrale, distribuendo redditi che, secondo le usuali metodologie di determinazione statistica, ricadono su circa 20.000 persone;
considerato che, ad avviso dell'interrogante:
una possibile nuova stagione di incertezza per lo stabilimento ternano porterebbe ad un panorama esiziale per il futuro inquadramento strategico delle produzioni di acciaio;
sarebbe urgente comprendere i "confini" di tale accordo tra le due *global company* e quale sia il mercato oggetto di tale *joint venture*. Risulta imprescindibile, inoltre, comprendere se l'accordo riguarderebbe il *global network* delle due multinazionali o esclusivamente il mercato europeo dell'acciaio;
lo scorso 22 marzo 2016, in sede di verifica dell'accordo di programma presso il Ministero dello sviluppo economico, ThyssenKrupp, per voce del suo rappresentante Peter Sauer, ha ribadito che esiste un legame a doppio filo tra le sorti del futuro di AST e le misure *antidumping* sull'acciaio cinese e che «se le produzioni non verranno protette, ThyssenKrupp ha in serbo un piano B». Ciò lascia numerosi interrogativi irrisolti e, anche alle luce delle indiscrezioni di stampa, non andrebbe perso ulteriore tempo per effettuare una ricognizione del contingente, garantendo un impegno del Governo ai massimi livelli;
il "caso Inoxum", ossia lo *spin off* nato dall'accordo ThyssenKrupp-Outokumpu, risalente al 2012, unitamente alla vicenda di Port Talbot, ha messo in evidenza l'assenza di una reale azione strategica europea, nonostante il "piano Tajani" per la siderurgia e la vulnerabilità dei Governi nazionali di fronte alle decisioni unilaterali delle multinazionali;
lo stabilimento ternano non è nelle condizioni di sopportare un nuovo periodo di incertezze e scelte rinviate, né di giocare la sua partita per una rinnovata centralità di mercato senza l'impegno delle istituzioni tutte,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza dello stato dell'arte dell'eventuale progetto di fusione e di quali relative informazioni disponga;
quali azioni intenda mettere in atto, al fine di garantire la continuità produttiva e i relativi livelli occupazionali di una delle produzioni più strategiche per la competitività del Paese.
(3-03604)
VACCIANO, DE PIETRO, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, MOLINARI, PEPE, CASALETTO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* -
(3-03605)
(*Già* 4-07209)
D'ADDA - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
il regime sperimentale "opzione donna" è una misura che offre la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità alle lavoratrici che abbiano un'anzianità totalmente contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti, e a 58 anni per le lavoratrici autonome;

questa misura, introdotta dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, prevede che "In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180";
con le circolari n. 35 e n. 37 del 2012, l'Inps applica a tale regime sperimentale un elemento ulteriore sulle pensioni, dopo le modifiche introdotte dalla "riforma Fornero" (di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011), stabilendo che, per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, al requisito anagrafico dei 57 anni per le lavoratrici dipendenti e 58 per quelle autonome si introduce l'incremento (3 mesi) legato all'aumento dell'aspettativa di vita;
considerato che:
con l'art. 1, comma 281, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), tali disposizioni non vengono abrogate ma viene prevista una relazione alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, da parte del Governo, sulla base dei dati rilevati dall'Inps, nell'ambito della propria attività di monitoraggio sull'attuazione della sperimentazione, con particolare riferimento alle lavoratrici interessate e ai relativi oneri previdenziali;
nel caso in cui, dall'azione di monitoraggio, dovesse risultare un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l'utilizzo delle risorse non utilizzate per la prosecuzione della sperimentazione o per interventi con finalità analoghe;
per questa tipologia di prestazione resta infatti in vigore la "finestra mobile", secondo la quale l'assegno viene erogato dopo 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome (si veda la circolare Inps n. 53/2011) dopo la maturazione dei requisiti,
si chiede di sapere:
se i previsti monitoraggi annuali siano stati effettuati e quali siano gli esiti;
se il Ministro in indirizzo abbia intenzione di riprendere, nelle forme che riterrà opportune, la sperimentazione di "opzione donna" accanto e insieme ad altre soluzioni previdenziali.
(3-03606)
BENCINI, Maurizio ROMANI, SIMEONI, URAS, MOLINARI - *Ai Ministri della difesa e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
in data 21 febbraio 2017 (*Gazzetta Ufficiale* 4ª serie speciale n. 14) il Ministero difesa, Direzione generale per il personale militare, ha indetto il primo bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale in possesso di laurea triennale in infermieristica da immettere, a nomina diretta, nel ruolo dei marescialli dell'Esercito e della Marina militare, anziché in quello degli ufficiali delle rispettive forze armate;
in merito all'esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione in ambito militare, l'art. 212 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), stabilisce che il personale svolge, con autonomia professionale, le specifiche funzioni ed è articolato in conformità a quanto previsto dalla legge 1° febbraio 2006, n. 43. Fermo restando il titolo universitario abilitante, di cui alla legge n. 43, il personale del servizio sanitario militare può svolgere il percorso formativo presso le strutture del servizio stesso, individuate con decreto del Ministro della salute, che garantisce la completezza del percorso formativo. Al personale infermieristico è attribuita la diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni;
il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'art. 682, comma 4, punto 3, stabilisce che il reclutamento dei marescialli avviene tra il personale in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito anche nell'anno in cui è bandito il concorso; l'art. 679, inoltre, definisce le modalità di reclutamento dei marescialli, ripartendo il reclutamento in concorsi pubblici ed interni, mentre, stando ai contenuti dell'art. 760, per la nomina nel grado dei

maresciallo non è prevista alcuna formazione universitaria, ma è necessario frequentare un corso di formazione e di specializzazione, nonché il tirocinio complementare, fino alla concorrenza di un periodo formativo minimo di 6 mesi, sino ad un periodo massimo formativo di 2 anni. Per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente delle forze armate, all'art. 646, stabilisce che è necessario essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea;

in data 30 dicembre 2016 (*Gazzetta Ufficiale* 4ª serie speciale n. 103), la Direzione generale per il personale militare ha indetto un bando di concorso per l'arruolamento straordinario a nomina diretta di 3 ufficiali del ruolo speciale del corpo delle Capitanerie di porto, ove, tra i titoli, viene espressamente richiesto il possesso di laurea triennale in Ingegneria, titolo accademico della stessa durata e del medesimo valore rispetto alla laurea in Infermieristica. Risulta, quindi, palese che il titolo di laurea richiesto per la nomina diretta degli infermieri nel ruolo marescialli, di cui al concorso in data 21 febbraio 2017 corrisponde al livello di formazione accademica richiesta nel bando di concorso in data 30 dicembre 2016 per la nomina di 3 ufficiali del ruolo speciale nelle Capitanerie di porto; in entrambi i bandi di concorso il titolo di laurea corrisponde a titolo di studio previsto dall'art. 652, comma 1, del decreto legislativo n. 66, per l'ammissione al concorso per l'alimentazione straordinaria dei ruoli normali degli ufficiali in servizio permanente, nonché al titolo previsto dall'art. 658 per l'ammissione al concorso per l'alimentazione straordinaria dei ruoli speciali degli ufficiali in servizio permanente;

secondo il contratto collettivo nazionale 200-2009, relativo al personale del comparto Ministeri, i laureati in Infermieristica sono inquadrati nell'area 3ª dei funzionari sanitari, corrispondenti al personale militare arruolato nel corpo degli ufficiali dei gradi direttivi e non al personale inquadrato nel ruolo dei marescialli;

la tabella annessa al decreto ministeriale 18 aprile 2002, concernente la procedura per il trasferimento del personale delle forze armate e dell'Arma dei Carabinieri, dichiarato inidoneo al servizio militare incondizionato, nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, continua a rendere corrispondenti i marescialli infermieri alla professione ausiliaria della area 2ª (assistenti) e non alla qualifica professionale di infermiere,

si chiede di sapere:

se il Ministro della difesa ritenga di dover intervenire, con urgenza, optando per la sospensione o, in alternativa, per la revisione del bando di concorso indetto dalla Direzione generale per il personale militare del 21 febbraio 2017, al fine di garantire ai laureati in Infermieristica l'inquadramento nel ruolo degli ufficiali, grado direttivo, corrispondente al titolo richiesto, così come stabilito per i laureati triennali in Ingegneria nel bando di concorso indetto dalla stessa Direzione in data 30 dicembre 2016;

se intenda verificare, e conseguentemente valutare, i criteri sino ad oggi adottati dalla Direzione generale per il personale militare per la definizione dei ruoli indicati nei bandi di concorso per l'arruolamento del personale militare, segnatamente a quelli indetti per l'immissione a nomina diretta, in base al titolo di studio;

se i Ministri in indirizzo, in linea con il principio di equiordinazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale dei diversi comparti, ed al fine di favorire i giusti processi di mobilità del personale non dirigenziale operante nelle pubbliche amministrazioni, non ritengano opportuno confrontarsi sui criteri di inquadramento del personale militare infermieristico attraverso la comparazione tra gli ordinamenti professionali disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro, tenuto conto del titolo di laurea abilitante, dei compiti e delle responsabilità del profilo professionale indicato nelle declaratorie delle aree funzionali.

(3-03607)

BERTOROTTA, PETROCELLI, PUGLIA, MORRA, GIARRUSSO, LEZZI, MARTON, SERRA, MARTELLI, LUCIDI, ENDRIZZI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

in data 6 agosto 1991, il Parlamento italiano ha approvato la ratifica e l'esecuzione della convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e l'allora Repubblica venezuelana, oggi Repubblica

bolivariana del Venezuela;
dalla metà del 2014, con la caduta dei prezzi del petrolio, il Paese latino-americano vive una profonda crisi monetaria, che pesa gravemente sull'economia e sulla qualità della vita. La crisi economica è ulteriormente aggravata dalla situazione politica che, a seguito delle elezioni del dicembre 2015, vede una maggioranza parlamentare diversa rispetto alla composizione del Governo; ciò contribuisce ad aumentare l'instabilità politica ai massimi livelli;
la straordinaria crescita del tasso di inflazione influisce in maniera determinante sulla situazione economica e monetaria attuale, rendendo obsoleta la convenzione in materia di sicurezza sociale tra Italia e Venezuela, stipulata il 7 giugno 1988 e ratificata con legge 6 agosto 1991, n. 260;
considerato che:
dal 2010 i pensionati italiani in Venezuela lamentano gravi problemi di conversione della pensione erogata dall'INPS in moneta locale, con conseguente perdita del potere d'acquisto e peggioramento delle condizioni di vita;
dal maggio 2014, Alitalia ha sospeso i voli da Roma per Caracas, isolando di fatto i nostri connazionali, che sono costretti a effettuare scalo in Spagna o in Portogallo, aumentando considerevolmente i tempi e i costi di spostamento da e per Roma;
da dicembre 2015 l'ente previdenziale venezuelano IVSS (Instituto venezolano de los seguros sociales) ha sospeso il pagamento delle pensioni dovute ai circa 1.000 pensionati venezuelani residenti in Italia;
il Senato italiano, in data 24 gennaio 2017, ha approvato la mozione 1-00709 del sen. Casini nonché l'ordine del giorno 9/1-00709/1 presentato dal sen. Sangalli, che impegna il Governo a valutare la possibilità di utilizzare strumenti di carattere risarcitorio a favore dei cittadini e delle società italiane che vantino crediti nei confronti del Governo e degli enti pubblici venezuelani;
l'ambasciata venezuelana, interpellata dalla prima firmataria del presente atto, ha più volte sottolineato la volontà di collaborazione tra il Governo italiano e quello venezuelano per risolvere le criticità evidenziate;
considerato inoltre che:
in data 24 ottobre 2016, il direttore centrale delle settore convenzioni internazionali e comunitarie dell'INPS, dottor Giuseppe Conte, in risposta ad una richiesta di informazioni da parte dalla prima firmataria del presente atto, in relazione alle prestazioni pensionistiche non retributive, sosteneva che "Con riferimento, in particolare, all'integrazione al minimo, gli aumenti delle pensioni venezuelane, quasi decuplicate nel loro valore nominale negli ultimi 5 anni, hanno fatto aumentare l'ammontare del trattamento di base, portando ad una forte riduzione, se non addirittura all'azzeramento, dell'integrazione al minimo";
il 29 settembre 2016 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato, ha espresso parere favorevole all'adozione del tasso Dicom (cambio parallelo) ai fini del calcolo delle prestazioni italiane legate ai redditi erogati dall'INPS in favore dei pensionati italiani residenti in Venezuela, a decorrere dal 1° gennaio 2017;
nel mese di gennaio 2017 sono stati corrisposte dall'INPS pensioni più alte ai pensionati italiani residenti in Venezuela, in virtù dell'adozione di un cambio più favorevole per i nostri concittadini pensionati;
sono pervenute, nel mese di febbraio 2017, alla prima firmataria segnalazioni provenienti da pensionati residenti in Venezuela che affermano di ricevere lo stesso importo di pensione, senza aver riscontrato alcun aumento. Inoltre, a febbraio e a marzo 2017 numerosi pensionati residenti in Venezuela hanno lamentato confusione nell'indicazione degli importi. In particolare, non risulterebbe chiaro se gli aumenti ricevuti nel mese di gennaio 2017 siano rimborsi di quote antecedenti o la mensilità di gennaio. I patronati non riuscirebbero a fornire indicazioni circa la causale dei versamenti, ovvero non avrebbero le informazioni sufficienti per chiarire se detti aumenti siano corrisposti a parziale saldo dei mesi precedenti o se costituiscano l'importo della pensione di gennaio 2017, ricalcolata secondo il nuovo sistema di cambio, alimentando involontariamente un clima di incertezza;
nel mese di marzo 2017 è altresì pervenuta una lista contenente i nominativi di circa 100 pensionati

che, vantando crediti nei confronti di IVSS, sollecitano un accordo tra gli enti previdenziali dei due Paesi al fine di permettere all'INPS di anticipare parte delle pensioni dovute dal Venezuela;
nel corso della recente visita del Movimento 5 Stelle in Venezuela la delegazione, composta dall'on. Manlio Di Stefano e dai sen. Vito Petrocelli e Ornella Bertorotta, ha avuto la possibilità di confrontarsi con i parlamentari venezuelani di maggioranza e opposizione. In particolare, la compagine che sostiene il Governo Maduro si è impegnata a risolvere quanto prima il problema delle pensioni IVSS. La stessa problematica è stata sollevata anche durante l'incontro con il Ministro degli esteri venezuelano, che ha mostrato apertura al dialogo sul tema;
considerato altresì che, a parere degli interroganti:
la grave situazione economica nel Paese latino-americano richiede alle istituzioni italiane una maggiore assistenza ai nostri connazionali;
le condizioni che avevano portato alla sottoscrizione della convenzione in materia di sicurezza sociale tra i due Paesi sono profondamente cambiate, al punto da rendere la convenzione obsoleta; è necessario che l'INPS si attivi per risolvere le problematiche segnalate dai pensionati residenti in Venezuela che non avrebbero ancora ricevuto l'adeguamento della propria pensione al cambio parallelo;
è necessario che siano chiariti i tempi e le modalità dei rimborsi delle mensilità precedenti all'adeguamento del pagamento delle pensioni con il nuovo regime di cambi da parte dell'INPS;
è necessario riattivare quanto prima i collegamenti aerei tra Roma e Caracas, permettendo così ai nostri connazionali di raggiungere l'Italia in maniera più veloce ed economica;
è necessario, al di là di ogni considerazione politica o ideologica, confrontarsi e dialogare con il Governo in carica, per risolvere in maniera definitiva i problemi concreti dei nostri connazionali;
al fine di tutelare i pensionati italo-venezuelani in Italia e prevenire la povertà assoluta in età avanzata, è necessario che l'INPS si faccia carico dei crediti vantati dai circa 1.000 pensionati residenti in Italia che attendono da dicembre 2015 di percepire la pensione erogata da IVSS, anticipando almeno parte delle somme dovute attraverso il versamento dell'importo corrispettivo alla pensione minima italiana, su cui l'INPS potrà rivalersi in accordo con IVSS,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se intendano sostenere un processo di dialogo finalizzato ad una modifica della convenzione pensionistica, anche alla luce del mutato quadro politico ed economico dei due Paesi contraenti;
se intendano adottare, per quanto di competenza e conformemente allo spirito del citato ordine del giorno approvato in data 24 gennaio 2017, iniziative a tutela delle pensioni degli italiani residenti in Venezuela attraverso la concessione del permesso all'apertura conto corrente presso Poste Italiane;
se intendano attivarsi, nei limiti delle rispettive attribuzioni, al fine di concordare con il Governo venezuelano una soluzione sulla situazione di Alitalia e permettere così il ripristino dei voli aerei diretti da e per Roma;
se intendano valutare l'ipotesi di sondare la volontà di altre compagnie aeree di attivare servizi di trasporto aereo per la tratta Caracas-Roma;
se intendano attivarsi, nell'ambito delle rispettive competenze, affinché l'INPS corrisponda ai pensionati che vantano crediti verso IVSS somme tali da garantire, a titolo di anticipo sulla maggior somma dovuta dall'IVSS, la pensione minima sociale riconosciuta dal sistema italiano.
(3-03608)
CAMPANELLA, BUEMI, BOCCHINO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e per gli affari regionali* - Premesso che:
nel corso degli ultimi 6 anni più volte è stata sollecitata alla Procura della Repubblica ed alla Corte dei conti, da più soggetti operanti nel settore, l'attenzione su alcuni fatti verificatisi nel mondo della formazione professionale siciliana;
le pesanti condanne, arrivate grazie all'intervento delle autorità competenti, a parere degli interroganti non sono servite a scardinare un sistema viziato da interventi amministrativi *contra legem*, attraverso

comportamenti che si traducono, mediante l'impropria erogazione di ingenti fondi pubblici, in ingiustificati arricchimenti a favore di soggetti non legittimati e nella disfunzione di un servizio pubblico, di fatto inattivo in Sicilia per tutto il 2016 e non ancora attivato nel 2017, con pesantissime ripercussioni sugli operatori del settore, di fatto ormai da anni privi di occupazione e di reddito;
in data 7 ottobre 2016 è stata pubblicata la graduatoria relativa all'avviso n. 8/2016 inerente alla formazione professionale in Sicilia, con cui sono state stanziate risorse pubbliche per complessivi 136 milioni di euro;
la pubblicazione ha fatto riemergere la questione dell'idoneità dei criteri adottati, al fine di individuare gli enti preposti allo strategico settore della formazione in Sicilia ed il relativo personale;
considerato che:
a parere degli interroganti, sono stati accreditati e finanziati per milioni di euro soggetti privi dei requisiti di cui all'art. 4 della legge della Regione Siciliana 24 marzo 1976, n. 24, all'art. 5 della legge regionale 21 dicembre 1978, n. 845, all'art. 14, punto 6, lett. *f)*, del decreto del Presidente della Regione Sicilana 1° ottobre 2015, n. 25, mediante l'introduzione della circolare n. 22 del 15 giugno 2016 dell'attuale assessore per l'istruzione e la formazione professionale, Bruno Marziano;
ciò, a parere degli interroganti, potrebbe comportare che i soggetti interessati, in violazione delle norme di legge, con un semplice provvedimento amministrativo, potranno essere destinatari di finanziamento a fondo perduto pur svolgendo attività lucrativa, potendo inoltre scaricare i costi e detrarre l'IVA sugli acquisti;
considerato che, a parere degli interroganti:
si è resa non necessaria la rendicontazione, con la giustificazione secondo la quale così vorrebbe la normativa comunitaria, che, viceversa, col regolamento (CE) n. 1303/2013, si è limitata ad indicare una modalità di quantificazione dei costi finanziabili delle ore di corso mediante criteri *standard*, non ad abolire le attività finali di verifica dei corretti ed integrali impegni e spesa dei fondi pubblici erogati dalla pubblica amministrazione da parte dei soggetti beneficiari;
oltre a non aver avviato alcuna attività per l'anno 2016, privando la comunità siciliana del diritto di fruire della formazione garantito ai sensi degli articoli 3, 4, 9, 33, 35 e 38 della Costituzione, non risultano avviati neanche quelli previsti per il 2017;
considerato inoltre che:
a quanto risulta agli interroganti, la commissione regionale per l'impiego, organo preposto ad esprimere parere preventivo sul piano formativo ed a garantire la corrispondenza tra i corsi finanziati e le necessarie esigenze del territorio, non si riunisce da anni;
a quanto risulta agli interroganti, il nucleo di valutazione dei progetti ammessi a finanziamento è stato costituito in violazione di legge (art. 47 della legge della Regione Siciliana 5 novembre 2004, n. 15) esclusivamente con personale dipendente dell'amministrazione regionale. Lo stesso nucleo risulta essere suddiviso in tre sottocommissioni (sempre in violazione di legge), giungendo a conclusioni diverse su progetti identici e dedicando una manciata di minuti all'esame di ciascuno dei progetti medesimi;
le destinazioni d'uso richieste, obbligatorie per gli immobili da adibire a sedi didattiche ed amministrative, risultano essere state stravolte, in violazione di norme primarie urbanistiche (art. 23-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) attraverso la circolare n. 7 dell'8 febbraio 2017 dell'assessore Bruno Marziano, intervenuta ad istanze di partecipazione all'avviso già presentate da tempo;
a quanto risulta agli interroganti, non sarà possibile ricollocare con priorità il personale licenziato dagli enti che hanno cessato l'attività, in quanto l'albo in atto utilizzato è "aperto", e non "chiuso" così come previsto dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se, nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni, intendano adottare provvedimenti finalizzati ad ovviare alle evidenziate criticità, nel pieno rispetto dei principi che regolano l'attività amministrativa, oltre ad attivarsi presso gli enti coinvolti, affinché sia fatta chiarezza sull'avviso n. 8 del 2016 della Regione

Siciliana, al fine di verificare la sussistenza o meno dell'attuazione del servizio pubblico, per cui sono stati impegnati fondi comunitari, al cui corretto e tempestivo impiego lo Stato non è estraneo essendo, peraltro, il soggetto cofinanziatore.
(3-03609)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

TARQUINIO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
il 22 marzo 2017 il quotidiano "Italia Oggi" ha pubblicato l'articolo dal titolo "Nessuna rottamazione su errori formali del Fisco" a firma di Matteo Monaldi;
l'articolo, richiamato nella sua totalità, appare all'interrogante pienamente condivisibile, in quanto si espone il rischio per i cittadini che hanno aderito o intenderanno aderire alla "rottamazione" delle cartelle di Equitalia, sulla base di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, di non poter fruire della definizione agevolata dei ruoli, per colpa di un errore formale dell'Agenzia delle entrate. Errore che sembra essere tutt'altro che una mera ipotesi giornalistica e che richiede una soluzione urgente;
il testo infatti spiega che: «La rigidità dei flussi informatici tra l'Amministrazione finanziaria e l'Agente della riscossione penalizza i contribuenti che si vedranno negare il beneficio dello stralcio delle sanzioni per i ruoli nei quali le sanzioni sono stati riportati con il codice "I" (imposta) in luogo del codice corretto "S" (sanzioni). I ruoli sono delle liste in cui sono riportati i debiti di ciascun contribuente. Per ciascun importo iscritto a ruolo, l'Agenzia delle entrate indica la natura del debito, sia esso a titolo di imposta, di interessi e/o di sanzioni. Tali liste sono quindi trasmesse telematicamente all'Agente della riscossione che procedere con le attività esecutive. Orbene, con la definizione agevolata dei debiti prevista dall'art. 6 del dl 193/2016, il contribuente che ne faccia richiesta potrà definire i propri debiti beneficiando, tra l'altro dello stralcio delle sanzioni. Tale beneficio è riconosciuto da Equitalia la quale procede a calcolare gli importi dovuti per la definizione e ad incassare il dovuto. La problematica riscontrata è che i calcoli che saranno operati dall'Agente della riscossione si baseranno esclusivamente sui dati presenti nei suoi sistemi informatizzati. Pertanto nell'ipotesi in cui l'Agenzia delle entrate trasmetta ad Equitalia un ruolo contenente imposte e sanzioni e queste ultime siano state identificate erroneamente con il codice "I" (cioè a dire Imposta), Equitalia procederà a richiedere al contribuente l'intero ammontare iscritto a ruolo atteso che dalle informazioni in suo possesso la quota di sanzioni sono comunque identificate come imposte. L'errore di classificazione degli importi iscritti a ruolo, tuttavia, non è di facile individuazione, in quanto i codici "I" (imposta) e "S" (sanzioni) non sono indicati nelle cartelle di pagamento ma solamente negli estratti di ruolo che i contribuenti possono richiedere presso gli sportelli di Equitalia. Anche nell'ipotesi in cui il contribuente si accorga dell'errore commesso dall'Amministrazione finanziaria, questo non potrà rivolgersi ad Equitalia in quanto questa non ha la facoltà di agire sulla classificazione dei debiti ad essa trasmessi, ma dovrà fare istanza all'Agenzia delle entrate con tutte le problematiche di tempistica per la lavorazione della pratica che mal si conciliano con la scadenza dei termini per la rottamazione»;
alla luce di quanto detto, ed al fine di rendere realmente effettivo il beneficio della definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo, previsto per i cittadini dal decreto-legge citato, nonché per evitare di arrecare un danno ai medesimi cittadini, che potrebbero vedersi costretti ad intraprendere onerosi ricorsi contro l'Agenzia delle entrate, a causa di un errore di imputazione dei codici delle sanzioni,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia informato di tale problematica e quali provvedimenti urgenti intenda assumere, ed in caso contrario per quale motivo, al fine di scongiurare il verificarsi del diniego da parte di Equitalia nei confronti dei cittadini che hanno richiesto la definizione agevolata dei ruoli secondo le previsioni dell'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 e se non ritenga opportuno ed urgente, ed in caso contrario per quale motivo, avviare un'indagine sull'operato dell'Agenzia delle entrate per comprendere le ragioni per le quali, per alcuni ruoli, le sanzioni siano state riportate con il codice "I" (imposta) in luogo del codice corretto "S" (sanzioni).
(3-03610)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

D'AMBROSIO LETTIERI - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

il problema della disabilità, spesso al centro dell'attenzione per le croniche carenze organizzative e strutturali, attiene a tutti i comparti della società italiana e riguarda patologie rare, malattie invalidanti, disabilità gravi e gravissime;

nel comparto scolastico, in particolare, il problema della disabilità attiene non solo ai numerosissimi alunni che frequentano con difficoltà le aule italiane, ma anche alle migliaia di insegnanti, che nelle medesime aule svolgono il loro ruolo di docenti;

premesso, inoltre, che:

secondo un'inchiesta pubblicata il 15 marzo 2017 da "Ofcs Report" (*magazine* destinato alla percezione della sicurezza che approfondisce temi dell'attualità), nelle nostre scuole, di ogni ordine e grado, sarebbe presente "un esercito invisibile di oltre 100.000 docenti disabili";

detto cospicuo numero di docenti disabili, che terrebbe regolarmente lezione, costituirebbe circa il 15 per cento di tutto il corpo docente (circa 750.000 insegnanti);

nel novero dei docenti disabili considerati nel *report* sarebbe inclusa ogni forma di disabilità;

considerato che:

gli alunni con disabilità non sono sempre supportati adeguatamente con un congruo numero di insegnanti di sostegno secondo le necessità;

gli insegnanti con disabilità, oltre a dover affrontare difficoltà per esercitare l'attività d'insegnamento, sarebbero costretti, secondo le testimonianze raccolte dal *report*, anche a subire azioni di *mobbing* da parte dei dirigenti scolastici: in molti casi, pertanto, avrebbero manifestato la propensione a rinunciare all'incarico;

in Italia, inoltre, sono molti i lavoratori che usufruiscono dei permessi consentiti dalla legge n. 104 del 1992 sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità;

preso atto che tutti i disabili vivono quotidianamente molte e pesanti difficoltà,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, risultino gli elenchi contenenti i dati relativi ai docenti in ruolo, ovvero precari, che sono impegnati nelle scuole italiane di ogni ordine e grado, ovvero se intendano procedere alla rilevazione dei medesimi;

se risulti, in particolare, il grado di disabilità di ognuno dei docenti individuati;

se risultino casi di *mobbing* posti in essere ai danni di docenti con disabilità e, in caso affermativo, quanti e in quali scuole;

se esistano e quanti siano i docenti, che usufruiscono della legge n. 104 del 1992, ovvero dei permessi per l'assistenza a familiari disabili;

se e in quali modi intendano intervenire, in coordinamento fra loro, per realizzare una concreta strategia di sostegno alle persone con disabilità, in ogni comparto della vita sociale e lavorativa, atta a contenere i disagi, allo stato ancora in capo alle persone affette da *handicap* di qualunque genere e gravità.

(4-07218)

PAGLIARI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il Garante per i detenuti di Parma ha sottolineato che l'assunzione da parte del direttore del carcere della città dell'incarico di direttore *pro tempore* del carcere di Firenze è incompatibile con l'alto carico di impegno che tale ruolo richiede, come si apprende da un articolo de "la Repubblica", edizione di Parma, del 13 marzo 2017;

ciò metterebbe il direttore nella condizione di doversi occupare di più di 1.300 detenuti a 250 chilometri di distanza fra i due istituti, mettendo a rischio non solo la qualità del lavoro del direttore stesso, ma soprattutto la vivibilità dei detenuti;

tale considerazione proviene dalla constatazione che, a fronte di una capienza di 468 persone, sono 590 i detenuti oggi presenti nell'istituto di via Burla a Parma;

quest'ultimo è composto da 6 sezioni di alta sicurezza, una per detenuti AS1 (appartenenti alla criminalità organizzata di tipo mafioso), e 5 per detenuti in AS3 (condannati per reati associativi). Ci sono poi detenuti in regime di 41-*bis*, membri della criminalità mafiosa, altri in media sicurezza. Ci sono anche 80 ergastolani e un ospedale con 20 posti, aperto a carcerati in grave stato di salute provenienti da altre strutture;
oltre tutto nel carcere di Sollicciano sono presenti 744 detenuti (494 i posti regolamentari) e 485 agenti di Polizia penitenziaria (696 quelli previsti);
considerato che il carcere di Parma è senza un direttore in servizio con assegnazione fissa dal 2011,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;
se non intenda intervenire per dotare l'istituto di Parma di un direttore in via definitiva, in grado di affrontare i gravi problemi di affollamento e migliorare la vita dei detenuti.
(4-07219)
CENTINAIO - *Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
esisterebbe un notevole malcontento nel personale ferroviario di bordo che, anche attraverso proprie realtà associative, esprime timori crescenti circa la propria incolumità?, anche a causa delle tempistiche di intervento delle forze dell'ordine richiesto in viaggio e nelle stazioni;
viene fatto notare, in particolare, un incremento delle persone sprovviste di titolo di viaggio, spesso nel tentativo di compiere furti o chiedere l'elemosina, disturbando i viaggiatori;
in alcune situazioni e soprattutto nelle fasce orarie notturne il personale si trova a confrontarsi con ubriachi e persone aggressive, che cercano lo scontro verbale ed anche fisico con chi si limita a svolgere le mansioni previste dal proprio lavoro;
in alcuni casi limite, l'unico mezzo di difesa del capotreno e? la richiesta di intervento delle forze dell'ordine che, purtroppo, per loro oggettive difficolta? logistiche, non sempre riescono a intervenire tempestivamente, con il risultato di abbandonare in situazioni ad alto rischio il personale ed i viaggiatori;
i "filtri" eseguiti da "Protezione Aziendale" di Trenitalia e Rete ferroviaria italiana arginano solo parzialmente un problema le cui manifestazioni si stanno comunque evolvendo, a causa di una vera e propria maggior strutturazione organizzativa della minaccia rappresentata da chi cerca di accedere ai treni, seguendo tutte le vie possibili, sfruttando i sottopassi, attraversando i binari o salendo direttamente a bordo nelle fermate intermedie;
non mancano gli episodi degenerati in aggressioni fisiche;
per ovviare a tutto ciò potrebbe forse rivelarsi utile rivedere le procedure d'intervento della Polizia ferroviaria in caso di chiamata da parte del personale di bordo, adottando soluzioni atte a garantire al meglio non solo la sicurezza dei lavoratori ma anche quella dei viaggiatori,
si chiede di sapere:
quali misure i Ministri in indirizzo ritengano di dover adottare per rassicurare il personale ferroviario di bordo ed i viaggiatori esposti al rischio crescente della criminalità ferroviaria;
se, in particolare, non ritenga utile procedere al potenziamento dei servizi di bordo e dei pattugliamenti in stazione assicurati dalla Polizia ferroviaria, anche incrementandone gli organici.
(4-07220)
MARINELLO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:
con l'atto di indirizzo 1-00672, il firmatario del presente atto di sindacato ispettivo richiedeva l'impegno del Governo ad adottare tutti gli interventi e le misure necessarie per garantire il rispetto della normativa vigente, relativa alla *governance* dell'INPS, nonché la funzionalità e la credibilità dell'istituto stesso, in un momento così delicato nella vita del Paese. Nell'atto, si evidenziavano diverse criticità relative al piano di riorganizzazione dell'INPS, varato dal presidente Tito Boeri, nei mesi scorsi. Il piano aveva incassato a settembre 2016 un fermo del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali mediante un parere articolato di 14 pagine, dopo che erano emersi diversi rilievi critici sollevati dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
con l'atto di sindacato ispettivo 4-07029, l'interrogante ha evidenziato come la Corte dei conti abbia recentemente fotografato il deterioramento della solidità finanziaria dell'istituto; il presidente dell'INPS ha definito tali preoccupazioni come "fuori luogo". Si tratta, a suo avviso, di una mera questione contabile, in quanto il disavanzo registrato dall'ente deriva da ritardi nei trasferimenti dello Stato, che vengono anticipati dall'INPS e poi ripianati di nuovo dallo Stato stesso;
considerato che:
come ribadito dalla stessa Corte dei conti, non sembra più procrastinabile una riforma della *governance* dell'INPS, che parta dalla revisione di funzioni e compiti dei tre principali organi, di indirizzo e vigilanza, di rappresentanza legale dell'ente, di indirizzo politico-amministrativo, che, insieme al direttore generale, compongono quel particolare assetto duale disegnato dal legislatore per gli enti previdenziali pubblici;
in questo clima di incertezza sulla solidità dei conti dell'ente previdenziale, sembra a giudizio dell'interrogante assurdo e paradossale dover assistere all'ennesimo atto discutibile del presidente Boeri;
secondo quanto si apprende da un articolo de "il Fatto Quotidiano" del 20 marzo 2017, il collegio dei sindaci revisori avrebbe denunciato Boeri alla Corte dei conti per danno erariale. Al centro delle contestazioni avanzate dall'organismo di vigilanza dell'istituto vi sarebbe l'attribuzione di 2 incarichi dirigenziali di livello generale, nell'ambito della travagliata riorganizzazione della dirigenza imposta dal presidente, che sta scatenando una forte conflittualità interna a colpi di carte bollate;
il primo incarico contestato riguarderebbe l'ex capo segreteria di Boeri, Luciano Busacca. Promosso a dirigente di prima fascia, Busacca sarebbe stato messo a capo della segreteria tecnico-normativa, attraverso la quale passano tutte le iniziative e le proposte provenienti dagli uffici;
l'altra nomina a direttore finita sotto la censura del collegio sindacale sarebbe quella di Massimo Antichi. Conosciuto nell'ambiente scientifico soprattutto per alcuni editoriali, in cui dava accurate indicazioni all'Esecutivo su "come dare un buon governo all'INPS", Antichi sarebbe stato inquadrato come direttore di livello generale a capo dell'ufficio Studi e ricerche, con un contratto esterno;
Busacca e Antichi, a detta dei revisori, sarebbero stati nominati con un forte aggravio sul costo del lavoro, pari a circa 340.000 euro di aumenti retributivi, senza tenere minimamente in considerazione i dirigenti generali di ruolo in organico e i titoli e le esperienze professionali in loro possesso. Eppure Boeri, a seguito della riorganizzazione dello scorso febbraio, aveva "parcheggiato", ad avviso dell'interrogante, ben 6 dirigenti di prima fascia in ruoli marginali di studio;
queste nomine sarebbero avvenute a parere dell'interrogante in un contesto certamente poco roseo; da tempo ormai, il consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) non ha approvato il bilancio dell'istituto. Dall'inizio del 2017, l'amministrazione dell'ente procede in modalità provvisoria applicando "per dodicesimi" il bilancio dell'anno scorso. I membri del CIV attendono ancora risposte sulle cause del disavanzo patrimoniale, previsto quest'anno in 7,8 miliardi di euro, 6,1 miliardi in più del 2016. Le osservazioni del CIV fanno riferimento anche ai 95 miliardi di euro di crediti non esigibili e sulla cattiva gestione del patrimonio immobiliare;
in questa gestione discutibile del patrimonio dell'ente, secondo un'inchiesta condotta dal "Quotidiano Nazionale", la metà o quasi dei super burocrati dell'INPS guadagna 239.800 euro, appena 200 euro sotto il tetto massimo di legge dei 240.000, in pratica tutti con lo stesso premio di risultato,
si chiede di sapere:
al fine di evitare ulteriori esborsi estremamente gravosi per l'erario, se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno avvalersi dei propri poteri ispettivi in merito alla gestione economica delle risorse umane dell'INPS e del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ente, in modo tale da valutare la rispondenza della gestione ai criteri dell'efficienza economica;
se non sia il caso di avviare una precisa indagine sulle nomine contestate, per valutare l'effettiva

necessità di reperire risorse esterne al personale, senza valutare le competenze interne;
se non sia il caso di revocare l'incarico al presidente, qualora emergessero rilievi e responsabilità circa il danno economico causato all'erario.
(4-07221)
BARANI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
secondo quanto riportato da notizie di stampa, nell'ambito di un'inchiesta per abuso e falso, il rettore dell'università di Chieti, Carmine di Ilio, e il direttore generale del medesimo ateneo, Filippo Del Vecchio, sono stati interdetti dalle rispettive funzioni;
a seguito di tali eventi, il dottor Livon, direttore generale dell'uUniversità presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il capo del dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, dottor Mancini, avrebbero dapprima incaricato il decano dell'università di Chieti, professor Vacca, di ricoprire il ruolo di rettore *pro tempore*, per poi tornare sui propri passi;
il membro del senato accademico Goffredo De Carolis è stato sospeso dal lavoro e dallo stipendio per 3 mesi, a seguito di alcune critiche mosse, nell'espletamento delle proprie funzioni, all'operato dell'ex direttore generale Del Vecchio;
come denunciato da diverse sigle sindacali del comparto scuola, le nomine del prorettore e del vice direttore generale della medesima università sarebbero avvenute oltre i termini previsti;
le medesime sigle sindacali parlano di una "situazione di crisi della governance dell'Ateneo", evidenziando una grave mancanza di legalità e una precaria funzionalità delle attività didattiche e di ricerca,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei fatti esposti e quali iniziative intenda prendere, per quanto di propria competenza;
se non ritenga di ricorrere al commissariamento dell'ateneo fino all'elezione del nuovo rettore;
se non ritenga di doversi adoperare per il reintegro, a seguito di tutte le verifiche del caso, del componente del senato accademico Goffredo De Carolis;
se e quali iniziative di competenza intenda assumere nei confronti del capo del dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca presso il Ministero, dottor Mancini, e del dottor Livon, direttore generale dell'università presso il Ministero, in merito alla vicenda a giudizio dell'interrogante opaca inerente alla misteriosa "nomina-non nomina" del decano dell'università di Chieti, professor Vacca, al ruolo di rettore *pro tempore*.
(4-07222)
CONSIGLIO, CENTINAIO - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
il mercato della distribuzione di carburanti ha un ruolo strategico per l'economia del nostro Paese: vale circa 45 miliardi di euro all'anno di fatturato complessivo ed ingloba circa 80.000 lavoratori fra titolari, collaboratori e dipendenti, occupati presso oltre 22.000 impianti nella rete ordinaria e circa 450 aree di servizio autostradali;
negli anni, il settore è stato interessato da una serie di interventi normativi di liberalizzazione a cui, tuttavia, non ha fatto seguito l'adozione di una seria politica industriale per lo sviluppo competitivo del mercato;
la perdita di interesse da parte del legislatore verso questo settore ha determinato la creazione di condizioni di assoluta criticità per l'intero sistema, le quali, a loro volta, hanno offerto terreno fertile al proliferare di fenomeni di illegalità, a danno di quanti operano regolarmente sul mercato, nel rispetto delle vigenti normative, anche, e soprattutto, di natura tributaria;
l'illegalità è ormai dilagante nel settore; secondo stime accreditate, quasi il 20 per cento dei volumi di carburanti attualmente riversati sulla rete sono di origine clandestina o commercializzati in evasione di imposta a diverso titolo, con evidenti danni, oltre che per l'erario, anche per il mercato e la concorrenza;
il fenomeno appare in stretta relazione con l'eccessiva tassazione fiscale, come peraltro evidenziato

nella relazione tecnica di accompagnamento alla legge di bilancio per il 2017, dove si fa riferimento esplicito alle "frodi riscontrate nel settore carburanti specialmente a seguito dell'incremento di circa il 30 per cento delle aliquote sul gasolio e sulla benzina";
il livello di tassazione sui carburanti in Italia è attualmente superiore di 23,3 centesimi al litro e del 40 per cento rispetto alla tassazione media dell'Unione europea; tuttavia al gestore, con circa 3 centesimi al litro di margine, a lordo di tutti gli oneri e le spese di gestione, rimane poco più del 2 per cento del prezzo "alla pompa" dei carburanti;
tuttavia, non è possibile non evidenziare come tale fenomeno e soprattutto la possibilità di avere un'efficace opera di controllo e di contrasto siano da mettere in relazione anche con la progressiva polverizzazione della proprietà o titolarità dei punti vendita, effetto dell'abbandono del mercato di operatori integrati e delle multinazionali (prima Shell, ora ExxonMobil, a breve Total), che, oltre al resto, sta sottraendo al nostro Paese anche ingenti investimenti industriali e commerciali;
in tale scenario, viene messo in discussione anche il quadro normativo posto a tutela del gestore. Risultano infatti sempre più frequenti i casi di proprietari o titolari degli impianti che agiscono in violazione delle condizioni economiche e contrattuali dei gestori, sottoposte a tutela legislativa. Gestori che sono già obbligati a rifornirsi di prodotti di carburanti in esclusiva, senza avere alcun controllo sul prezzo di rifornimento e su quello di rivendita al pubblico;
alla luce delle considerazioni esposte, i gestori, in assenza di interventi, sono più esposti al pericolo di essere tagliati fuori dal mercato, senza alcuna possibilità di difesa, un pericolo alimentato anche dal fatto che, quando le compagnie petrolifere (come il caso già citato della ExxonMobil) decidono di cedere i propri impianti in Italia, lo fanno senza alcun rispetto delle regole sulla contrattazione collettiva,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo voglia adoperarsi per favorire al più presto l'apertura di un tavolo di concertazione tra le parti interessate per la definizione di un processo di riordino e di riforma del settore, che si ponga quale obiettivo inderogabile quello di ristabilire le regole della concorrenza attraverso la previsione di controlli, ed eventuali penalizzazioni, per i comportamenti posti in violazione delle norme di legge sui contratti di gestione e la contrattazione collettiva, nonché di contrastare le forme di illegalità e di irregolarità fiscale e di arrestare l'abbandono della rete italiana da parte di operatori integrati, internazionali e dalla capacità di garantire investimenti industriali e commerciali all'economia del nostro Paese.
(4-07223)
GASPARRI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
l'11 marzo 2017 la città di Napoli, in occasione di un incontro che prevedeva la presenza di Matteo Salvini, è stata invasa da pericolosi manifestanti, appartenenti a gruppi violenti di *black block*;
il sindacato "Italia celere" ha segnalato all'interrogante che nel corso degli scontri, provocati dai gruppi di contestatori, travisati e con caschi al seguito, decine di poliziotti e carabinieri sarebbero stati portati in ospedale, a causa del lancio di sassi, petardi, biglie e addirittura bombe *molotov*;
alla vigilia di tali scontri il sindaco di Napoli, De Magistris, si sarebbe apertamente schierato dalla parte dei centri sociali e contro il *diktat* del prefetto di Napoli, che avrebbe cercato di scongiurare gli episodi di violenza;
da notizie in possesso dell'interrogante, in vista dell'annunciato evento e nonostante l'altissima allerta, non sarebbe stato predisposto un adeguato servizio di viabilità, e le forze di Polizia sarebbero state costrette a respingere i criminali travisati e armati di *molotov* accese, passando in mezzo al traffico tra le macchine;
considerato che:
da parte di alcune forze politiche sarebbe stata rinnovata la proposta, ad avviso dell'interrogante inaccettabile, dei numeri identificativi per le forze dell'ordine;
di recente, il Consiglio d'Europa ha rinnovato la richiesta di una legge nazionale che preveda il reato di tortura, che penalizzerebbe gli appartenenti alle forze dell'ordine,
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda fare chiarezza su quanto accaduto ed individuare le responsabilità delle autorità civili e militari, che hanno minato la sicurezza della città di Napoli, dei suoi cittadini e delle forze di polizia impegnate nella tutela di questi ultimi;
se non intenda, nei limiti della propria competenza, verificare l'operato del sindaco di Napoli, accertando se abbia realmente preso tutte le precauzioni necessarie e se abbia predisposto o meno il servizio di Polizia locale.
(4-07224)
ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, MARTON - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
dal sito *web* del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ufficio IV, Ambito territoriale di Belluno, si legge che "a fronte di immutate e ridotte unità di personale in servizio, presso questo ufficio, continua a rimanere sospeso - con decorrenza 1 febbraio 2017 e fino al 31 marzo 2017 - il ricevimento del pubblico nei settori organici, mobilità, ruolo del personale docente, educativo ed ATA. Per lo stesso motivo verranno altresì interdette, con i predetti Uffici, le comunicazioni telefoniche";
il provvedimento di sospensione del servizio di ricevimento al pubblico è da imputare pertanto al sottodimensionamento dell'organico, non più in grado di reggere i carichi di lavoro in capo al personale dell'ufficio, situazione cui si aggiungono il congedo per quiescenza di 2 unità, il trasferimento di una terza unità presso un altro ufficio, oltre ad un pensionamento occorso nel dicembre 2016;
risulta evidente, a parere degli interroganti, il fatto che la situazione comporterà notevoli ritardi nelle scadenze da rispettare e che, nonostante l'impegno profuso dal personale in servizio, il carico di lavoro non possa essere sostenuto da un organico palesemente sottodimensionato;
la situazione sussiste nonostante più volte le organizzazioni sindacali, come riportato con nota del 19 marzo 2017 dalla federazione Confsal dell'Unione nazionale sindacati autonomi, abbiano fatto presente al Ministero in indirizzo le problematiche e abbiano chiesto con forza un aumento della dotazione organica;
considerato che, a quanto risulta agli interroganti:
le problematiche riguardanti l'ambito territoriale di Belluno non sarebbero un caso isolato, in quanto la citata organizzazione sindacale riporta che tutto il Veneto soffrirebbe una scopertura di organico di oltre il 30 per cento sul totale e non sarebbe in grado di assicurare l'offerta didattica in termini qualitativi;
a riprova di ciò, i dati numerici forniti da Confsal, relativi alle scoperture dell'organico degli uffici scolastici del Veneto segnalano che l'Ufficio scolastico regionale e provinciale di Venezia soffrirebbe una scopertura di organico di 77 unità; l'Ufficio scolastico di Belluno di 11 unità; quelli di Padova e Rovigo di 10 unità; quello di Treviso di 28 unità; l'Ufficio scolastico di Verona di 19 unità; quello di Vicenza di 6 unità,
si chiede di sapere quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla problematica descritta, che vede coinvolta la Regione Veneto.
(4-07225)
BARANI - *Ai Ministri per gli affari regionali e dello sviluppo economico* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
Finpiemonte è la finanziaria regionale che opera a sostegno dello sviluppo e della competitività del Piemonte;
su incarico della Regione, Finpiemonte detiene partecipazioni in alcune società a vocazione tecnologica;
la finanziaria è soggetta a direzione e coordinamento da parte della Regione, che detta alla società direttive finalizzate ad indicarne le principali linee operative;
secondo quanto riportato dagli organi di stampa, il presidente di Finpiemonte, Fabrizio Gatti, sarebbe stato coinvolto, nella sua qualità di socio all'85 per cento della Gem Immobiliare, in un buco di

bilancio dell'ammontare di circa 9,7 milioni di euro, a seguito di un affare riguardante la compravendita di un immobile presso il comune di Collegno (Torino);
la compravendita risale all'anno 2010 con l'interessamento della Gem Immobiliare, il cui azionista di maggioranza risulta essere coperto da una società fiduciaria, all'acquisizione di un capannone e di una palazzina;
l'affare immobiliare va in porto e la Gem Immobiliare procede alla ristrutturazione di entrambi gli immobili, prima di rimetterli sul mercato;
il progetto di ristrutturazione della palazzina prevedeva un ampliamento dei volumi pari a 2.700 metri quadrati, tanto che la Gem Immobiliare addiviene alla stipula di un contratto preliminare con la società Geodata, interessata all'acquisto dell'immobile;
il Comune di Collegno non concede però l'autorizzazione per i lavori di ampliamento ed il relativo cambio di destinazione, il che determina la mancata concretizzazione della vendita a Geodata, una situazione di tensione finanziaria in capo alla Gem Immobiliare e una serie di azioni esecutive da parte dei creditori, che fanno giungere la questione all'attenzione del tribunale fallimentare;
i debiti della Gem ammontano a circa 9,7 milioni di euro e interessano diversi istituti finanziari: la Bim (Banca intermobiliare), Intesa San Paolo e Mps;
al fine di ristrutturare il debito, Fabrizio Gatti e il socio Giuseppe Arabia vendono le rispettive quote della Gem Immobiliare a una società di consulenza informatica, la Csp SpA, che pone in essere un investimento dall'ammontare pari a circa il doppio del proprio capitale;
considerato che, a quanto risulta all'interrogante:
la Csp SpA ha in corso un prestito obbligazionario e nell'anno 2015 ha fatturato 28 milioni di euro;
l'attività della Csp SpA è rivolta in particolar modo alle pubbliche amministrazioni ed è destinataria di finanziamenti europei e regionali, compreso un bando veicolato da Finpiemonte;
nel 2015 la Csp SpA ha acquisito il Cic, Consorzio per l'informazione del canavese, dal Cis Piemonte, ente regionale per l'informatizzazione,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano al corrente dei fatti esposti e come li valutino, in particolare per quanto attiene al ruolo del presidente di Finpiemonte.
(4-07226)
RANUCCI, RUTA - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
il tratto di mare che costeggia le isole Eolie è attualmente abitato da almeno un centinaio di delfini; secondo l'associazione "Filicudi Wildlife Conservation", che si occupa di studio e ricerca su cetacei e tartarughe marine, ci sono 42 delfini Tursiope e molti di più della specie Stenella striata, i primi si aggirano sotto la costa e si cibano di pesce, mentre gli altri rimangono un po' più distanti;
ogni notte i pescatori delle Eolie si trovano costretti a contendersi il pesce con i gruppi di cetacei, che circondano le imbarcazioni, danneggiano le reti e si nutrono del pesce, in particolare totani, che dovrebbe essere destinato alla pesca, e ad essere prese di mira sono soprattutto le piccole imbarcazioni di circa 5 metri, che non superano le 12 miglia di distanza tra Lipari e Salina e che sono la maggioranza in queste zone;
i pescatori locali hanno lanciato l'allarme, lamentando un fatturato decurtato del 70 per cento e la situazione di grave crisi economica delle famiglie; essi affermano che "prima ogni barca portava a terra circa 25 chili di totani, adesso non più di tre chili" e "prima portavamo a casa circa duemila euro al mese, adesso spesso torniamo al porto senza nemmeno aver incassato le spese per il carburante";
Giuseppe Spinella, vicepresidente del Co.Ge.Pa, il consorzio che riunisce le 119 imbarcazioni che pescano nelle acque attorno alle isole Eolie, ha avanzato, a nome della categoria, precise richieste, tra cui il riconoscimento dello stato di calamità naturale e l'allontanamento dei delfini dai tratti di mare frequentati dalle imbarcazioni;
tra le ipotesi avanzate, si profila quella di testare, nei prossimi mesi, un dissimulatore acustico denominato "Pingers", che verrà posizionato sulle imbarcazioni o sugli attrezzi di pesca, al fine di allontanare i delfini in modo totalmente innocuo, anche se si teme che possa essere solo una soluzione

temporanea;
considerato che:
la pesca rappresenta per la maggior parte degli abitanti delle isole Eolie una delle poche, se non l'unica, fonte di sostentamento per il bilancio familiare;
in questi anni si è assistito nell'arcipelago alla realizzazione di progetti, che si propongono di studiare e proteggere delfini e tartarughe marine;
a giudizio degli interroganti, non si tratta di dover operare una scelta tra pescatori o cetacei, ma di porre in essere le giuste misure per contenere il danno ambientale ed economico generato dal riscaldamento delle acque ed i fenomeni ad esso correlati, quali ad esempio la presenza dei delfini sotto costa,
si chiede di sapere:
quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare, al fine di sostenere, anche attraverso finanziamenti mirati, l'attività della pesca nell'arcipelago delle isole Eolie, in particolare alla luce dei danni e dei fenomeni generati dal riscaldamento delle acque;
se intendano istituire un tavolo di concertazione per individuare, in tempi rapidi, le soluzioni adottabili per coniugare il rispetto dell'ambiente e della fauna marina con le esigenze lavorative e reddituali dei pescatori.
(4-07227)
COMAROLI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
stando alle notizie di stampa di questi giorni, emerge come non sia stata ancora attivata l'erogazione del *bonus* mamma di 800 euro, riconosciuto alla nascita o all'adozione e previsto per il 1° gennaio 2017;
il *bonus*, previsto dalla legge di bilancio per il 2017, è finalizzato al sostegno economico per le prime spese che le famiglie devono affrontare per la nascita o l'adozione di un figlio. Si rende evidente quanto il rispetto dei tempi di erogazione di tale contributo sia essenziale, proprio perché le spese più importanti legate alla nascita di un bambino mettono a dura prova il bilancio familiare per l'acquisto, non prorogabile, di beni di prima necessità;
le famiglie economicamente più fragili, che avevano fatto affidamento sulla giusta misura introdotta con la legge di bilancio, rischiano di doversi indebitare;
uno dei principi cardine della politica della Stato sociale è la protezione, valorizzazione e sviluppo dei nuclei familiari, come istituzione base irrinunciabile, per garantire la salvaguardia di principi e valori necessari per l'educazione dei figli;
la piaga della denatalità affligge il nostro Paese. Si registra un decremento del numero medio di figli per donna: il saldo naturale (nascite meno decessi) registra nel 2016 un valore negativo (con un calo di 134.000) che rappresenta il secondo maggior calo di sempre, superiore soltanto a quello del 2015 (un calo di 162.000);
è necessario prendere esempio dalle politiche messe in atto in questi anni in altri Paesi europei; tra tutti la Francia, che in pochi anni è riuscita ad invertire il *trend* demografico negativo, grazie ad interventi mirati a considerare la famiglia parte integrante dello Stato al centro di una politica di sicurezza sociale;
la famiglia, nonostante in questi ultimi anni abbia subito gli attacchi da parte di una politica tesa alla sua disgregazione, rappresenta sostanzialmente ancora il pilastro su cui si fondano le comunità locali, il sistema educativo, le strutture di produzione di reddito, il contenimento delle forme di disagio sociale,
si chiede di sapere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo stiano adottando per procedere all'immediata erogazione del contributo che, tenuto conto di quanto detto e della violazione delle legittime aspettative dei beneficiari, dovrebbe includere un ulteriore stanziamento di risorse, per ristorare le famiglie del danno eventualmente subito, nel caso in cui siano state costrette ad indebitarsi per far fronte alla prime spese necessarie.

(4-07228)

SIMEONI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, FUCKSIA, MUSSINI, BENCINI - *Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il servizio regionale "ReCUP" gestisce le prenotazioni delle prestazioni specialistiche nell'ambito sanitario svolte in regime ambulatoriale, erogate dalle 12 ASL e dalle 7 aziende ospedaliere, policlinici universitari e IRCCS pubblici della Regione Lazio;

la gestione del servizio è affidata alla cooperativa sociale "Capodarco" e, nonostante numerosi cittadini lamentino la difficoltà di mettersi in contatto con un operatore e quando ciò avviene vengono richieste informazioni per identificate l'utente e la prescrizione della prestazione da effettuare prima ancora che venga ricercata l'eventuale disponibilità, a fine settembre 2015 la cooperativa e le principali sigle sindacali hanno firmato un accordo, con il quale è stato stabilito l'uso dei contratti di solidarietà di tipo difensivo ai sensi della legge n. 863 del 1984 e del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, per ben 1.880 dipendenti, a valere per un periodo di 24 mesi;

in data 10 dicembre 2015, con l'atto prot. n. 341058 è stato adottato nei confronti della Capodarco il provvedimento interdittivo antimafia scaturito dalle indagini sulle gravi e diffuse infiltrazioni nel tessuto imprenditoriale, politico istituzionale di Roma;

in data 17 dicembre 2015, con l'atto prot. n. 357692, il prefetto di Roma ha decretato la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, relativi alla necessità di assicurare la prosecuzione delle prestazioni previste dal contratto per garantire la continuità delle funzioni e servizi indifferibili per la tutela del diritto fondamentale alla salute e per l'esigenza della salvaguardia dei livelli occupazionali;

considerato che una nota del presidente dell'Anac, indirizzata al prefetto di Roma e concernente il procedimento di verifica dei presupposti per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione alla Capodarco, chiariva la necessità del provvedimento citato: «il servizio di gestione integrale del CUP è finalizzato a garantire il libero accesso dei cittadini alle prestazioni sanitarie e costituisce, pertanto, un servizio pubblico indifferibile ed essenziale per la tutela del diritto fondamentale alla salute, la cui interruzione recherebbe senza dubbio un grave pregiudizio all'utenza», e che «l'ulteriore circostanza, rappresentata dalla ASL Roma C, in ordine all'impiego esclusivo di personale dipendente e/o socio della Cooperativa Sociale Capodarco nell'espletamento di tale servizio». Circostanza quest'ultima, che ha determinato «una vera e propria posizione di interdipendenza funzionale e professionale dell'Azienda nei confronti della Cooperativa Sociale Capodarco»,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se, nell'ambito delle proprie attribuzioni, non intendano assumere iniziative, anche tramite il commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, al fine di assicurare l'efficienza del servizio sanitario nel Lazio, in relazione non solo al numero, alla professionalità e alla tutela degli operatori impiegati per il servizio ReCUP, ma anche relativamente all'ottimizzazione delle procedure di prenotazione;

se non intendano assumere iniziative al fine di evitare che il diritto alla salute, garantito dalla Costituzione, sia messo a rischio dalla più che diffusa pratica di esternalizzazione alle cooperative e al terzo settore.

(4-07229)

CASSON - *Ai Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

nel comune di Chioggia (Città Metropolitana di Venezia) si sta costruendo un deposito di GPL e oli minerali della portata di 10.350 metri cubi in un sito che nel piano regolatore portuale (PRP) e piano regolatore generale (PRG) è destinato a zona di buncheraggio, distante solo 250-500 metri da abitazioni, scuole, attività commerciali, ferrovia ed altri luoghi densamente abitati;

le navi gasiere con circa 2.500 tonnellate di GPL, deputate al continuo rifornimento del deposito,

passeranno attraverso la bocca di porto, adiacenti a spiagge in estate densamente frequentate, porteranno all'interno della laguna veneta quantità enormi di derivati del petrolio, costeggeranno tutto il centro storico di Chioggia, fino ad arrivare nel sito di approdo in prossimità del centro abitato;
tutto ciò è avvenuto nel più completo silenzio delle autorità pubbliche locali che non hanno informato la popolazione, come la legge prevede, nonostante il forte impatto che tale scelta avrà nell'intero territorio del comune di Chioggia;
i cittadini si sono accorti di quello che stava accadendo solo quando sono risultati evidenti i lavori della ditta, in particolare con l'arrivo dei serbatoi a fine novembre 2016;
gli abitanti del comune di Chioggia, al fine di contrastare la costruzione di questo scellerato deposito, autorizzato con decreto interministeriale n. 17407 del 26 maggio 2015, hanno costituito ad agosto 2016 il "Comitato no deposito GPL", per cercare di capire come fosse stato possibile autorizzare l'insediamento di 3 serbatoi da 3.000 metri cubi di GPL ciascuno, da destinare al rifornimento domestico dell'alta Italia, impianto definito dalla normativa "a rischio di incidente rilevante" e trasformando così il porto da commerciale a industriale, con tutte le conseguenze che ne derivano;
il sito in questione era stato identificato dalla Giunta comunale come sede per il nuovo mercato ittico all'ingrosso (ora ubicato nel centro cittadino), trasferimento necessario e non più derogabile per eliminare l'elevato numero di *camion* che giornalmente attraversano il centro abitato, fonte di inquinamento atmosferico, acustico e di pericolosità per la viabilità. Anche gli operatori del mercato reclamano da diversi anni questa nuova sede per maggiori e nuove opportunità di crescita, in un ambito tipico dell'economia della città, che vanta la seconda flotta peschereccia d'Italia;
si segnala che ASPO (Azienda Speciale per il Porto), ente di diritto pubblico, emanazione della Camera di commercio di Venezia, creata per lo sviluppo e la gestione del porto, ha sempre contrastato il trasferimento del mercato ittico all'ingrosso e non ha mai concesso al Comune di Chioggia i terreni per realizzarne il trasferimento, terreni demaniali acquisiti con finanziamenti pubblici, ma gestiti come proprietà da ASPO, che ha concesso invece i terreni alla ditta Costa Bioenergie per la realizzazione di un intervento che rappresenterà un macigno per la città, per la sicurezza e il futuro dei suoi abitanti;
considerato che, a quanto risulta all'interrogante:
la città di Chioggia non vuole il deposito di GPL visto che: il comitato cittadino "NO GPL" ha raccolto in 6 mesi 12.000 firme di cittadini contrari al deposito a rischio di incidente rilevante, in quanto troppo vicino alle abitazioni, scuole ed attività produttive. 12.000 firme su 42.100 iscritti alle liste elettorali e 26.900 votanti alle ultime elezioni comunali. È evidente che la popolazione non vuole il deposito; già nel 2016 si è costituito anche il comitato per lo sviluppo del porto, che rappresenta gli imprenditori portuali, fortemente preoccupati per i possibili danni alle loro attività. Il ricorso al TAR Veneto presentato dagli stessi a novembre 2016 è stato dichiarato irricevibile con provvedimento del 7 marzo 2017; il Consiglio comunale di Chioggia, con propri atti n. 110 del 22 settembre 2015, n. 63 del 30 aprile 2016 e n. 78 del 22 novembre 2016, ha deliberato la contrarietà nei riguardi della realizzazione dell'intervento, indicando in modo dettagliato le ragioni che sostengono tale volontà politica;
rilevato che numerose, di vario genere e gravi sono le irregolarità osservate nell'*iter* autorizzativo del suddetto deposito, riscontrate attraverso lo studio accurato dei documenti e dei verbali con l'aiuto di professionisti di dimostrata competenza, criticità che devono emergere nella loro piena gravità a tutela dei cittadini di Chioggia, come di seguito si rappresenta;
1. la mancata considerazione degli obblighi relativi alla pianificazione della prevenzione dei rischi di incidente rilevante: la compatibilità territoriale è richiesta dal decreto ministeriale 13 ottobre 1994 n. 2524, laddove, all'art. 3.2, prescrive che i depositi fissi di GPL di capacità complessiva superiore a 30 metri cubi, come quello citato (di metri cubi 9.000), "devono essere ubicati in aree destinate a zona industriale o assimilata nei Piani Regolatori o nelle previsioni di altri strumenti urbanistici o in aree agricole da definire in accordo con gli strumenti urbanistici locali." Trattasi di normativa tecnica di particolare rilevanza, costituendo, l'intero citato decreto ministeriale, base e quadro sistemico prescrittivo e operativo specifico "per la prevenzione degli incendi (…) dei depositi di GPL", norma tecnica non derogabile/superabile, se non con tanto di motivazioni, valutazioni e controprove espresse,

tecnicamente adeguate e commisurate al caso specifico e all'importanza dell'interesse generale da tale norma tutelato. La considerazione degli obblighi relativi alla pianificazione della prevenzione dei rischi di incidente rilevante, è stata pure segnalata nella nota citata della capitaneria, facendo riferimento sia alle norme di prevenzione incidenti (normativa "Seveso"), sia alle norme sui porti (legge n. 84 del 1994). In particolare, nell'istruttoria N.O.F. (Documentazione integrativa del rapporto di sicurezza preliminare - giugno 2014, prot. 8173), la ditta Costa Bioenergie dichiara che tale documento integrativo sostituisce totalmente il precedente rapporto di sicurezza preliminare, al fine dell'ottenimento di N.O.F. (nulla osta di fattibilità) e tiene conto delle richieste evidenziate dal gruppo di lavoro (CTR) e di una serie di modifiche progettuali maturate a posteriori dalla ditta stessa. In tale documento si rileva che a Pag. 10, punto A.1.2.1, nella descrizione dei principali siti sono omessi elementi sensibili significativi, quali ad esempio: circa 2.000 abitanti, nido famigliare, scuola primaria, scuole secondarie di 1° e 2° grado, centro di formazione professionale, centro diurno per anziani, poliambulatori e centri riabilitativi e diagnostici, aziende di lavorazione dei molluschi, cisterna dell'acqua a servizio della città, centro storico con tutte le relative attività commerciali ed abitative. D'altra parte l'area, con raggio di 1.000 metri dal baricentro del deposito, interessa ulteriori elementi sensibili, anch'essi non specificati dalla ditta. Si sottolinea l'importanza della corretta identificazione degli elementi sensibili (ambiente e persone) richiamando la normativa riferita alle direttive "Seveso", al decreto ministeriale 13 ottobre 1994, al decreto ministeriale 9 maggio 2001, e successive normative relative alla sicurezza ed alla pianificazione urbanistica e territoriale, per le zone interessate da stabilimenti e impianti a rischio di incidente rilevante come quello in questione, a tutela della sicurezza delle persone e dell'ambiente;

2. la Provincia di Venezia (ora Città metropolitana), con le deliberazioni prot. n. 333/2015 e n. 668/2015, ha ritenuto di non assoggettare questo progetto alla valutazione di impatto ambientale (VIA) nonostante l'entità di tale deposito e l'impatto che avrà nel territorio di Chioggia: gravi ripercussioni sulla sicurezza dei cittadini e sull'ambiente lagunare, ricadute sulle attività economiche, quali turismo, pesca, attività marittime. La valutazione di solo *screening* era condizionata all'assolvimento di alcune prescrizioni che ad oggi non risultano assolte, in particolare la valutazione dei rischi nel transito delle navi gasiere attraverso le bocche di porto (le stesse dove si stanno posizionando le paratie mobili del MOSE) e canale Lombardo. Ci si chiede per quale motivo, a distanza di 22 mesi, le prescrizioni non siano ancora state soddisfatte e i lavori di costruzione continuino in assenza di valutazione di impatto ambientale;

3. nell'*iter* autorizzativo del deposito è mancato il parere, obbligatorio e vincolante, della commissione per la salvaguardia di Venezia. Il deposito insiste sulla laguna sud di Venezia e quindi è sottoposto alla legislazione speciale per la sua tutela. Tale grave irregolarità è stata segnalata al Ministero dello sviluppo economico, curatore primo della procedura di autorizzazione dell'impianto, ma anche al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non solo perché contitolare del potere di autorizzazione, quanto piuttosto perché titolare primo, tra gli altri ministeri, delle competenze governative per la salvaguardia di Venezia, in attuazione della legislazione speciale. Inoltre va rammentato che presso la Regione è insediata la commissione di salvaguardia, ad essa la Regione garantisce segreteria e supporto operativo e ne esprime il presidente (nella persona del presidente della Giunta); tuttavia, malgrado la rilevanza assoluta delle proprie funzioni e ruolo nella commissione stessa, nel momento dell'"Intesa con il MISE e il MIT", con delibera della Giunta regionale n. 660 del 28 aprile 2015, sembra dimenticarsene totalmente;

4. l'*iter* autorizzativo non ha considerato l'obiettivo programmatico di "estromissione del traffico petrolifero dalla Laguna di Venezia", espressamente stabilito a livello nazionale dal sistema normativo per la salvaguardia della laguna di Venezia (legge n. 789 del 1984, art. 3, lett. *l)*): "evitare il trasporto nella laguna di petroli e derivati". Trattasi di indirizzo politico-programmatico ma certamente impegnante a ogni livello istituzionale pubblico, anche per il notevole impegno di iniziative e sforzi finanziari già espressi nella politica della salvaguardia. L'addebito di irregolarità va rivolto innanzitutto alla Regione, rientrando tale obiettivo, pur speciale e di livello statale, comunque nel quadro delle

previsioni/prescrizioni "pianificatorie", indicazioni rispetto alle quali, in sede di intesa, la Regione deve procedere alla verifica dell'"ammissibilità" della proposta di intervento in questione;

5. la mancata verifica della "ammissibilità sotto il profilo urbanistico e pianificatorio" (linee guida per la procedura di approvazione dei progetti; circolare del Ministero dello sviluppo economico 13 agosto 2012, prot. n. 0016268, cap 2, alinea 3) rispetto ai diversi documenti, piani e programmi, plausibilmente per lo più di livello regionale o minore ma non solo, in particolare rispetto alle prescrizioni e indicazioni degli strumenti di coordinamento territoriali (PALAV-PTRCV; PTCP) e dei piani settoriali, tra cui innanzitutto il PRT vigente (1990). Va rammentato che tutti i piani richiamati non prevedono nel porto di Chioggia alcun inserimento, né ruolo energetico/petrolifero, ma solo sviluppi di traffici commerciali di merci non pericolose e passeggeri, circostanza, che rende la "verifica di ammissibilità pianificatoria" particolarmente importante per consentire, sulla sua base, una corretta valutazione discrezionale sulla ammissibilità (opportunità/compatibilità) di un intervento così contrastante e conflittuale con le prospettive, ormai consolidate, tecniche ed economiche del porto, condivise (e finanziate) a ogni livello istituzionale;

6. la mancata autorizzazione paesaggistica (artt. 146, 147 e 159 del decreto legislativo n. 42 del 2004, codice del paesaggio), obbligatoria, stante l'inclusione del sito oggetto dell'intervento nell'ambito del vincolo paesaggistico della laguna di Venezia. L'addebito anche di questa irregolarità è da attribuire alla Regione, che doveva rilevare questo stato pianificatorio-vincolistico, sia direttamente in proprio, sia indirettamente (perché relativo ad un vincolo paesaggistico che puntualmente è riferito e rappresentato nel PTCP, piano che come tale doveva essere pure considerato nella verifica di ammissibilità pianificatoria). Conferma sulla competenza primaria regionale per tale attività viene anche dalla circolare Ministero dello sviluppo economico n. 0016268 del 13 agosto 2012, che appunto segnala tra i compiti della regione anche "l'autorizzazione ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i., ove non delegata agli enti locali". Si sottolinea che la protezione del paesaggio è un valore garantito dall'art.9 della Costituzione: "la Repubblica (...) tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione";

7. l'erroneo accertamento di conformità urbanistica dell'intervento, espresso dal Comune, erroneo sia nella verifica rispetto ai contenuti del PRG, sia nella verifica rispetto ai contenuti del PRP. La responsabilità di tale errore pare essere della dirigenza "*pro tempore*" del settore Urbanistica del Comune di Chioggia, ma una propria verifica la doveva fare la Regione (nell'occasione della verifica per la propria intesa, verifica ad essa attribuita dalla circolare del Ministero dello sviluppo economico) e la dovevano fare pure il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dello sviluppo economico, stante la motivazione addotta dal funzionario del Comune di Chioggia ed espressamente riferita nel decreto interministeriale: "il deposito GPL è conforme al piano regolatore del porto in quanto ricadente in zona destinazione bunkeraggio navi";

8. la mancata considerazione delle note della capitaneria di porto di Chioggia che, con le note in date 11 luglio 2014, 2 ottobre 2014 e 27 febbraio 2015, ha più volte segnalato al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la non conformità del progetto al proprio PRP. In particolare, con l'ultima di quelle note, la capitaneria ha esplicato puntualmente i termini della questione, allegando sia un estratto delle norme tecniche, sia un estratto della cartografia dello stesso PRP. Di tale ultima attestazione non risulta riscontro alcuno nei verbali delle due Conferenze dei servizi e nemmeno nella successiva deliberazione interministeriale;

9. la mancanza del parere del Comune di Chioggia. Il parere di conformità urbanistica rilasciato dagli uffici non costituisce "Parere del Comune di Chioggia", parere quest'ultimo che è tutt'altro che un certificato urbanistico (che è un mero accertamento d'ufficio), e che invece è libero e discrezionale, che quindi non può che essere anche "politico" (da esprimersi da parte di un organismo politico: sindaco, Giunta, Consiglio), persino prescindendo, anche legittimamente, dalla conformità urbanistica. Per la correttezza della procedura è necessario che il parere sia richiesto al Comune. Qualora il Comune esprima tale parere, è necessario che esso sia argomentatamente preso in considerazione, così come ogni altro parere, dall'amministrazione procedente (Ministero dello sviluppo economico e

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) nel momento della assunzione della determinazione finale (ovverosia nel decreto interministeriale). Se non viene espresso dal Comune, Ministero dello sviluppo economico e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel decreto stesso, devono riferire che il parere è stato richiesto e non è stato espresso;

10. la precisa destinazione di PRP e di PRG a "zona buncheraggio" del sito individuato in Val da Rio, esclude attività diverse quali il deposito GPL. Di fatto la richiesta della ditta Costa Bioenergie si riferisce ad un nuovo impianto non di mero "ampliamento", in quanto il deposito cambia per quantità e tipologia di prodotto: da 1.350 metri cubi a 10.350 metri cubi, da gasolio per rifornimento carburante di navi e pescherecci a deposito di GPL per esigenze energetiche nazionali, facendo di fatto rientrare tale deposito nella normativa prevista per "gli impianti a rischio di incidente rilevante". Inoltre il primo progetto di gasolio per buncheraggio, benché autorizzato con decreto interministeriale del 21 maggio 2013 n. 17369, non è mai stato realizzato. A chiarimento dell'importanza del concetto e per analogia, si richiama la sentenza n. 130/2013 del TAR del Veneto del 5 febbraio 2013 "in primo luogo perché non può parlarsi di ampliamento tra impianti tra loro diversi, strutturalmente e funzionalmente autonomi, che sono solo collegati tra loro, in secondo luogo perché l'impianto di frantumazione, quand'anche fosse da qualificare, secondo la prospettazione delle parti resistenti e della controinteressata, come ampliato dall'impianto di produzione del calcestruzzo, non potrebbe neppure essere definito come già "esistente", atteso che, benché autorizzato, non è stato ancora realizzato e l'espressione impianti "esistenti ed autorizzati" utilizzata dalla citata deliberazione della Giunta regionale non costituisce un'endiadi";

11. è di questi giorni (8 marzo 2017) la risposta dell'Avvocatura civica della Regione Veneto inviata al Comune di Chioggia, nella quale viene affermata la mancanza dell'autorizzazione paesaggistica e la mancanza del permesso di costruire nell'*iter* autorizzativo. La mancanza di queste due autorizzazioni parrebbe già di fatto qualificare l'opera come "abuso edilizio";

considerato che:

tutte queste criticità rischiano di superare la soglia del penalmente rilevante e di dovere interessare la Procura della Repubblica;

l'art. 2 del decreto intereministeriale n. 17407 del 26 maggio 2015 dispone l'ultimazione dei lavori nel minor tempo possibile e, in ogni caso, non oltre due anni a decorrere dalla data del decreto interministeriale stesso, salva la possibilità di proroghe a cura del Ministero dello sviluppo economico, congiuntamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il 26 maggio 2017 scadranno i due anni di tempo concessi per l'ultimazione dei lavori,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti indicati;

se, prima di concedere eventualmente la proroga dal 27 maggio 2017, non ritengano di dover convocare una nuova Conferenza dei servizi, questa volta con tutti gli enti coinvolti nella problematica, in particolare il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Soprintendenza e il Comune di Chioggia nella persona del sindaco;

se non ritengano di dover acquisire la valutazione di impatto ambientale per gli impianti a rischio di incidente rilevante;

se non ritengano di dover informare e acquisire la volontà della popolazione di Chioggia rispetto al progetto in questione, attraverso incontri e assemblee diffuse, come da normativa Seveso.

(4-07230)

MORRA, BERTOROTTA, ENDRIZZI, CRIMI, GIARRUSSO, MORONESE, BULGARELLI, SERRA, PUGLIA, TAVERNA, CAPPELLETTI, CASTALDI, MONTEVECCHI - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è un ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale, vigilato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con un ruolo centrale di riferimento in ambito nazionale atteso il compito di svolgere, promuovere, diffondere,

trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese. È dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile;

organo di vertice del CNR è il presidente. Ai sensi dell'art. 6 dello statuto del CNR: "Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, è responsabile delle relazioni istituzionali, vigila e sovrintende il corretto svolgimento delle attività dell'ente. Il presidente: a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione stabilendone l'ordine del giorno; b) convoca e presiede il consiglio dei direttori di dipartimento stabilendone l'ordine del giorno; c) convoca il consiglio scientifico stabilendone l'ordine del giorno e lo presiede senza diritto di voto; d) conferisce l'incarico al direttore generale sulla base della delibera di nomina del consiglio di amministrazione. In caso di urgenza, adotta provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del consiglio stesso. Il presidente è scelto tra persone di alto profilo scientifico e competenze tecnico-organizzative con le procedure di cui all'articolo II del decreto di riordino, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente eletto dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti";

presidente del CNR, a decorrere dal 20 febbraio 2016, è il professor Massimo Inguscio, incarico che ha svolto cumulativamente a quello di professore ordinario di Fisica presso l'università degli studi di Firenze fino al 1° giugno 2016, data del suo collocamento in aspettativa senza assegni dall'incarico universitario (secondo l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980). Il professor ha già ricoperto, dal 9 marzo 2009 al 19 dicembre 2013, l'incarico di direttore del dipartimento materiali e dispositivi del CNR. Successivamente, dal 20 dicembre 2013 al 19 febbraio 2016, ha ricoperto la carica di presidente dell'INRIM (Istituto nazionale di ricerca metrologica), altro ente pubblico;

la collezione nazionale di composti chimici e centro screening (CNCCS), società consortile a responsabilità limitata, è un consorzio pubblico-privato costituito nel 2010 dal CNR, dall'Istituto superiore di sanità (ISS) e dall'IRBM Science Park SpA allo scopo di sviluppare e gestire una banca dati di molecole di origine sintetica e naturale e di sistemi cellulari per l'identificazione di nuovi *lead compound* (composti guida) per applicazioni in diagnostica e farmaceutica;

nella sua qualità di socio il CNR, siede attraverso un suo rappresentante nel consiglio di amministrazione del consorzio. Questa carica è stata ricoperta da Luigi Ambrosio (all'epoca direttore del dipartimento di scienze chimiche e tecnologie dei materiali del CNR), fino al 18 aprile 2016. Successivamente, la carica sarebbe stata ricoperta dallo stesso presidente del CNR Inguscio, il quale in totale autonomia decideva di autonominarsi nel consiglio di amministrazione del CNCCS. Il 29 luglio 2016 si è fatto sostituire dal dottor Paolo de Natale (all'epoca direttore facente funzioni dell'istituto nazionale di ottica del CNR) che ha nominato in sua vece. Per tale carica è prevista una remunerazione pari a circa 30.000 euro annui;

la decisione assunta e la conseguente carica ricoperta per oltre 3 mesi presenta, a parere degli interroganti, oltre a problemi di opportunità, un chiaro profilo di incompatibilità sia ai sensi dell'art. 15 dello statuto del CNR che dell'art. 9 del decreto legislativo n. 39 del 2013. Ciò nonostante, il 19 maggio 2016 il presidente Inguscio avrebbe autocertificato l'insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 39 del 2013. Successivamente, in data 16 giugno 2106, con altra autocertificazione avrebbe dichiarato di ricoprire (ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 33 del 2013) esclusivamente ulteriori cariche non retribuite presso il Museo di storia della scienza di Firenze;

con precedente atto di sindacato ispettivo 4-06911, si chiedevano chiarimenti in merito al fatto che il presidente Inguscio aveva delegato la parte più qualificante dei poteri conferitigli dallo statuto a 3 componenti del consiglio di amministrazione. Infatti, in virtù di 3 distinti provvedimenti datati 17 gennaio 2017 Inguscio avrebbe delegato a tre consiglieri "il compito di vigilare e sovrintendere il corretto svolgimento delle attività dell'ente, con attività di studio, analisi e trattazione delle

problematiche relative agli Istituti del CNR, con la finalità di evidenziarne le criticità e proporre soluzioni operative idonee al loro superamento". Si tratta della professoressa Gloria Saccani Jotti, ordinario di Patologia clinica presso l'università degli studi di Parma, del professor Edoardo Frosini, ordinario di Diritto pubblico presso l'università "Suor Orsola Benincasa" di Napoli ,e del professor Lagalla, ordinario di Biopatologia e biotecnologie mediche presso l'università di Palermo, già rettore della stessa università, ex assessore regionale per la sanità siciliana della Giunta Cuffaro, nonché aspirante candidato alle prossime elezioni regionali siciliane. In virtù di tali deleghe la professoressa Saccani Jotti deve occuparsi degli istituti afferenti al dipartimento di scienze biomediche; il professor Frosini di quelli afferenti al dipartimento di scienze umane e sociali, patrimonio culturale e il professor Lagalla degli istituti collocati nell'area meridionale del Paese;

nell'atto si evidenziava che il conferimento delle 3 deleghe appariva in contrasto con gli articoli 6 e 7 dello statuto del CNR, i quali prevedono esclusivamente che sia il consiglio di amministrazione a conferire deleghe al presidente, mentre non è inserita alcuna previsione di delega dal presidente al consiglio di amministrazione o a suoi singoli componenti;

considerato che:

da notizie pubblicate su "Il Foglietto della Ricerca" del 9 marzo 2017 si è appreso che il CNR si appresta a varare il nuovo statuto. Quello attuale è entrato in vigore il 1° maggio 2015, ma il recente decreto legislativo n. 218 del 2016, reca la semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, tra le disposizioni transitorie e finali prevede che "Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli Enti adeguano i propri statuti ed i propri regolamenti alle disposizioni in esso contenute" (art. 19, comma 1);

la bozza del documento relativo alle modifiche allo statuto prevedrebbe, tra le altre, la modifica dell'art. 15, comma 2, che, in tema di incompatibilità, stabilisce che il presidente, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Il nuovo statuto, in sostanza, farebbe cadere tale vincolo, lasciando al presidente (ora in aspettativa) la facoltà di optare o meno per l'aspettativa stessa. Non sarebbe più un obbligo, dunque, ma una facoltà del presidente cumulare 2 attività assai impegnative: quella di docente universitario e quella di presidente del più grosso ente di ricerca del Paese, con quasi un miliardo di euro di *budget*, 8.000 dipendenti, 105 istituti e oltre 300 strutture di ricerca disseminati su tutto il territorio nazionale;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

l'azione del presidente del CNR, professor Massimo Inguscio, appare poco comprensibile in quanto, da un lato, ritiene di delegare parte dei compiti assegnatigli dallo statuto ad alcuni consiglieri di amministrazione dell'ente, mentre, dall'altro, trova il tempo per ricoprire ulteriori incarichi universitari e cariche retribuite in consorzi di cui il CNR è socio. Infatti, egli ha inteso cumulare tale incarico con altri incompatibili per ben 2 volte: la prima volta dal 20 febbraio 2016 al 1° giugno 2016, quando ha contemporaneamente svolto l'incarico di professore ordinario di Fisica presso l'università di Firenze; la seconda dal 18 aprile al 29 luglio 2016, quando ha svolto l'incompatibile incarico di rappresentante del CNR nel consiglio di amministrazione del CNCCS. Inoltre, lo svolgimento di tali incarichi retribuiti non è stato inserito in autocertificazioni a firma del presidente, il cui principale obiettivo appare la rimozione del divieto di cumulo degli incarichi presidenziali dall'emanando nuovo statuto del CNR;

l'incarico di guidare il più grande ente di ricerca del Paese, che assorbe risorse pubbliche e private per circa un miliardo di euro, è compito impegnativo che deve essere onorato a tempo pieno e fino in fondo, senza lasciare spazio al contestuale svolgimento di ulteriori ruoli e cariche, retribuiti e non. Ciò anche in ragione della retribuzione corrisposta al professor Inguscio per l'espletamento dell'incarico di presidenza;

la deroga alla sfera delle attribuzioni e competenze degli organi di enti pubblici sarebbe esclusivamente riservata alla legge. Nel caso di specie non appare ravvisabile alcuna previsione normativa o statutaria che legittimi l'operato del presidente del CNR,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza intendano intraprendere, al fine di garantire il corretto espletamento degli incarichi di presidenza presso il CNR e siano sanzionate situazioni di incompatibilità normativamente disciplinate;
se, effettuati i doverosi riscontri ed accertamenti in merito, non ritengano che sia doveroso porre in essere il commissariamento del CNR, viste le ripetute violazioni al regime legale delle incompatibilità da parte dell'organo di vertice, nonché per assicurare che il finanziamento della ricerca pubblica venga impiegato secondo efficienza ed efficacia.
(4-07231)
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che da organi di stampa risulterebbe che, presso numerosi musei e biblioteche, anche di notevole valore storico-artistico internazionale, diversi operatori svolgono lavoro di catalogazione, di portineria, perfino di fornitura di materiali agli utenti, come dei veri e propri dipendenti: eppure non risultano contrattualizzati e tutelati, non sono riconosciuti degni neanche di una trattativa sindacale. In particolare, se le notizie riportate risultassero vere, si tratterebbe di circa 25 lavoratori della biblioteca nazionale centrale di Roma, che non vengono neppure pagati con i tanto discussi e discutibili *voucher*, ma prendono rimborsi con gli scontrini: presentano le ricevute della spesa fatta in un mese e la biblioteca ricambia con un *forfait* di circa 400 euro;
considerato che a quanto risulta agli interroganti, non hanno mai avuto diritti come ferie pagate o malattie retribuite, e che soprattutto non hanno mai firmato un contratto, poiché ufficialmente sono volontari, ma lavorano regolarmente da molti anni alla biblioteca nazionale di Roma;
ritenuto che a parere degli interroganti i fatti esposti, qualora corrispondessero al vero, sono indecorosi e indegni, ancor di più se non si ponesse fine a questo atteggiamento, che, oltre a violare i diritti della persona e del lavoratore, tradirebbero anche le "buone intenzioni", messe a punto da tutti i documenti ministeriali e della Commissione europea relativi alle opportunità che la funzione educativa del museo e delle biblioteche offrono,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover appurare i fatti descritti;
se non ritenga di dover effettuare un'indagine nella biblioteca nazionale di Roma, in tutti i musei e presidi di cultura aperti al pubblico, per verificare i regolamenti e le pratiche in uso;
se non ritenga che il mancato rispetto delle disposizioni sui diritti delle lavoratrici e dei lavoratori di questi settori non sia l'occasione per avviare un piano di stabilizzazione pluriennale.
(4-07232)
CAMPANELLA, BOCCHINO - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
nel dicembre 2011, la razionalizzazione (ovvero lo smantellamento) del settore dei treni notturni di Trenitalia ha prodotto 665 esuberi tra i lavoratori delle ditte in appalto che fornivano i servizi di accompagnamento notte, tra cui 483 dipendenti della Servirail e 182 della Wasteels;
nel nuovo appalto, presso la Angel service hanno trovato collocazione 241 lavoratori; con l'accordo del 30 dicembre 2011, presso la Regione Lombardia, hanno trovato una soluzione occupazionale 126 lavoratori, più altri 39 lavoratori del Veneto;
Trenitalia si è impegnata (con missiva alle organizzazioni sindacali del direttore centrale delle risorse umane e organizzazione del 13 luglio 2012) a trovare concrete soluzioni occupazionali per i lavoratori rimasti esclusi dagli accordi e ad utilizzare detto personale per le future esigenze di assunzioni da parte delle società del gruppo;
nel secondo semestre 2012 si è fatto seguito all'accordo, con la progressiva ricollocazione dei lavoratori siciliani e calabresi in ditte che operano in appalto per conto di Trenitalia, nel settore della manutenzione dei rotabili, al fine di espletare il "percorso propedeutico", necessario all'assunzione in una delle società del gruppo FS: sono assunti 16 lavoratori alla ditta TMC, insieme ai lavoratori ex RSI (Rail service Italia) che operavano nella manutenzione delle carrozze letto;

l'accordo, che prevedeva il passaggio di tutti i lavoratori ex Servirail a FS entro l'anno seguente, di fatto è stato disatteso: a dicembre 2013, 18 lavoratori sono stati contattati da FS di Palermo per ricevere le istruzioni necessarie per il passaggio in ferrovia; per tutto il 2014 questi lavoratori sono restati in attesa, finché a dicembre sono stati nuovamente chiamati per le visite di revisione (e non di prima assunzione) e hanno firmato un contratto con RFI nel quale si faceva esplicita menzione del "percorso propedeutico", i restanti 20 lavoratori hanno proseguito le attività in cantiere; in seguito, altri due sono stati assunti da RFI;
nel 2015 la ditta TMC si è ritirata dall'appalto, licenziando tutti i lavoratori ex Servirail, che sono stati assorbiti dall'altra azienda appaltante, Ecoindustria;
il 15 giugno 2015 i dipendenti ex RFI sono stati assunti da Trenitalia, mentre quelli ancora esclusi hanno continuato il loro "percorso propedeutico", gratificati anche da premi di produttività a riconoscimento del lavoro svolto;
a fine 2015 il direttore delle risorse umane di Trenitalia ha comunicato ai lavoratori presso la ditta Servirail la messa in mobilità, a far data dal 7 gennaio 2016, per cessazione dell'appalto con la seguente motivazione: "le Aziende non possono continuare a sostenere costi non giustificabili. Per questo motivo è stato deciso di interrompere il rapporto con la Società Ecoindustria";
considerato che sono 25 i lavoratori non ancora collocati che hanno rispettato gli accordi e applicato con regolarità il "percorso propedeutico" all'assunzione in FS,
si chiede di sapere quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano assumere nei confronti di Trenitalia, al fine di favorire il ricollocamento dei lavoratori calabresi e siciliani qualificati, ancora in attesa di essere definitivamente assunti fa FS, come da accordi siglati con le organizzazioni sindacali.
(4-07233)
CATTANEO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze* -
Premesso che:
la fondazione denominata Istituto italiano di tecnologia (IIT) nasce come "fondazione di diritto privato" con il decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, con una dotazione, disciplinata dall'articolo 4, di un ingente finanziamento pubblico annuo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2004 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014. Il medesimo articolo stabiliva, inoltre, quale scopo della fondazione "promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale. A tal fine la fondazione instaura rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti esteri di eccellenza (comma 1)";
nonostante la citata legge di conversione n. 326 del 2003 prevedesse un finanziamento pubblico per 10 anni, con termine nel 2014, ad oggi esso continua senza interruzioni, né termine ultimo, in quanto il comma 10 dell'art. 4, che fissava il limite temporale all'autorizzazione di spesa per il finanziamento di IIT, è stato modificato nel 2005 con la legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), eliminando il termine temporale di 10 anni, fatto che avveniva due soli anni dopo l'istituzione dell'ente, quando cioè era ancora in fase di progettazione e di "*startup*" e prima che esistessero elementi per valutarne l'attività, la produttività e il beneficio per il sistema Paese. In particolare, la modifica introdotta nel testo di legge rideterminava il finanziamento "in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009", abolendo contestualmente la frase che nella legge istitutiva di IIT prevedeva un termine ultimo e cioè l'autorizzazione della spesa "dal 2005 al 2014";
nel 2014, anno in cui si sarebbe dovuto interrompere il finanziamento originario, in forza della legge istitutiva, il disegno di legge contenente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e il bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017, nel programma 17.15, dal titolo "Ricerca di base e sviluppo tecnologico", prevedeva per IIT circa 96 milioni di euro annui per il triennio 2015-2017. Sempre nel 2014, la legge n. 190 (legge di stabilità per il 2015), al comma 176 dell'art. 1, ha stabilito

una rideterminazione della spesa autorizzata, con un incremento "di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015";
nel *dossier* sulla legge di stabilità per il 2015, con previsione di spesa per il triennio 2016-2018, al fondo integrativo speciale per la ricerca nazionale, che nella legge di stabilità dell'anno precedente doveva destinare 26 milioni nel biennio 2015-2017, cifra che viene diminuita a 25 milioni nel triennio 2016-2018, si osserva che le risorse annue per IIT sono invece aumentate (passando da 96 a 99 milioni di euro) e coprono un ulteriore anno di finanziamento (il 2018). Analizzando la relazione preparata per la Camera, a fine 2014, di presentazione della legge finanziaria, si osserva che per il triennio di programmazione 2015-2017, le risorse destinate ad IIT costituiscono il terzo investimento per dimensione, tra quelli pianificati nel bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze;
con il decreto-legge n. 185 del 2015, recante "Misure urgenti per interventi nel territorio", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2016, sono stati stanziati i primi fondi per Human Technopole (HT), prevedendo, al comma 2 dell'art. 5, che: "è attribuito all'Istituto Italiano di tecnologia (IIT) un primo contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate" e che "IIT elabora un progetto esecutivo che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze";
al patrimonio di IIT, dal 2008 sono da aggiungersi anche i 129 milioni del patrimonio della disciolta fondazione IRI, come specificato dall'articolo 17 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. In quell'anno, presidente dell'IIT era il professor Vittorio Grilli che allora ricopriva anche la carica di direttore generale del tesoro, oltre ad essere membro del consiglio di amministrazione della fondazione IRI, sulla cui opportunità di essere partecipe, fin dall'istituzione dell'ente IIT, di una molteplicità di funzioni e responsabilità sono da intendersi integralmente richiamate le considerazioni e i quesiti sollevati nell'atto di sindacato ispettivo, 3-01443, pubblicato il 24 febbraio 2004, a firma dei senatori Modica, Tessitore e Bassanini;
risulta da numerose determine della Corte dei conti, che la maggior parte delle risorse dell'ex fondazione IRI, giacciono da anni presso i conti correnti fruttiferi dell'ente IIT, nonostante la legge, nel conferirle all'Istituto, esplicitamente dicesse che erano "destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla collaborazione passiva con centri di ricerca pubblici e privati ad elevato contenuto tecnologico";
inoltre, malgrado il finanziamento ordinario di 50 milioni di euro per il 2004 e delle centinaia di milioni per gli anni successivi già richiamati, risulta che l'IIT abbia ricevuto "in aggiunta" un "prestito/erogazione" di 100 milioni di euro da parte della Cassa depositi e prestiti (CDP), i cui costi finanziari sono a carico del Ministero dell'economia, ovvero di tutti i cittadini. Invero tale ulteriore erogazione trova la base normativa in forza dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge n. 269 del 2003 istitutiva di IIT, laddove prevede che i soggetti fondatori (Ministero dell'economia) possono disporre la devoluzione di risorse all'Istituto fino a 2 anni dopo la pubblicazione dello statuto e la CDP è "autorizzata" (non obbligata) all'emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore massimo di 100 milioni di euro, cifra che, si aggiunge così (per legge) al finanziamento ordinario; non è però chiaro perché l'Istituto abbia inteso avvalersene nel termine massimo possibile, in un periodo in cui aveva grandi disponibilità di risorse ancora da spendere, per poi accantonarli nel proprio patrimonio, dove ancora giacciono, così sottraendo risorse alla ricerca scientifica nazionale; né sono chiari i dettagli dell'avvenuta erogazione, le sue ragioni originarie (cioè previste all'atto dall'erogazione), né soprattutto i costi del prestito sopportati dal Ministero dell'economia, ovvero i tassi di prestito, cui si è vincolati prima e dopo la rinegoziazione del 2011, i termini dell'estinzione, eventuali rinegoziazioni ed il costo totale per il cittadino;
ciò che è noto è che l'erogazione ulteriore (rispetto alle risorse pubbliche esposte) pari a 100 milioni di euro (di "prestito") da CDP a favore di IIT viene ripagata a CDP dal Ministero dell'economia (dai cittadini); tale assegnazione "aggiuntiva" rispetto al finanziamento ordinario, di cui non sono mai state

spiegate necessità, modalità e costi, non è mai comparsa nelle presentazioni dell'ente, in cui si ricapitolano le erogazioni dello Stato;

tale erogazione di 100 milioni avveniva con un decreto del Ministero dell'economia del marzo 2004 (il cui ragioniere generale era il professor Vittorio Grilli, negli 8 anni successivi direttore generale, viceministro e poi Ministro dell'economia) il quale autorizzava CDP (che vedrà il professor Vittorio Grilli nel consiglio di amministrazione a partire dal maggio 2005 e per i successivi 6 anni) all'erogazione a favore di IIT (il cui commissario unico era il professor Vittorio Grilli, carica trasformata in presidenza per i successivi 12 anni);

si stima che il costo di quei 100 milioni di euro aggiuntivi (rispetto al finanziamento ordinario) erogati da CDP al commissario unico di IIT, senza che ve ne fosse un'evidente necessità, potrebbe arrivare a 200 milioni di euro;

si può calcolare quindi che in aggiunta al finanziamento ordinario, pari a circa 100 milioni di euro annui, ai 128 milioni provenienti dalla liquidazione di IRI (oltre alle altre piccole e continue erogazioni segnalate), IIT costi allo Stato altri 300 milioni di euro circa, di cui 100 milioni di "prestito" ottenuto da CDP (ente pubblico) e altri circa 200 milioni di esborso da parte del Ministero dell'economia per ripagare a CDP un prestito, con i relativi interessi, a IIT non necessario, come dimostrato dall'abnormità di un accantonamento di risorse giacenti sui conti correnti dell'ente, pari ad oltre mezzo miliardo di euro, noto alla stampa come "tesoretto", qualificato dall'ente quale "risparmio di buona gestione" o "risparmio della fase di start up" ma che, considerando l'ulteriore aggiunta del "prestito" da CDP, si configura ancora di più come sovradimensionamento dei fondi pubblici erogati rispetto alle reali esigenze dell'ente, già oggetto di interrogazioni a risposta immediata in Senato (seduta n. 706 del 20 ottobre 2016);

l'ammontare di fondi pubblici erogati a IIT, fondazione di diritto privato, nel corso di 14 anni corrisponde a circa 1,7 miliardi di euro, contando solo i finanziamenti erogati e non quelli già impegnati, e rappresenta, in base ai dati SIOPE 2015, il 97 per cento delle entrate di un ente che rivendica la propria natura giuridica privata;

sarebbe necessario sapere se e di quanto il costo effettivo del prestito di 100 milioni di euro erogato da CDP a IIT si discosti dalla stima di costo di circa altri 200 milioni di esborso da parte del Ministero per ripagare CDP, visto che tutte le informazioni in merito non sono pubbliche e che il costo a carico dell'erario per restituire il prestito erogato da CDP andrà sostenuto pure se l'IIT chiudesse. Finché non saranno chiariti questi aspetti, i costi sostenuti dallo Stato per le ricerche dell'ente e le cifre impegnate per IIT, così come esposti fino ad oggi dall'ente non possono considerarsi veritieri;

queste informazioni si rendono necessarie per avere contezza di quanto IIT costi realmente al cittadino e quanto venga sottratto alla libera e paritetica competizione nazionale per l'accesso alle risorse dello Stato da parte di studiosi e ricercatori meritevoli in quelle stesse discipline e che patiscono di non concorrere con le loro idee, con danno al Paese, causato dall'assenza di valutazioni comparative che impedisce di stabilire se esistano idee migliori finanziabili rispetto a quelle che sono sostenute con un'erogazione non competitiva che favorisce un ente di diritto privato messo in condizioni di ricevere in modo privilegiato finanziamenti *ad libitum*,

si chiede di conoscere se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro in indirizzo non ritengano opportuno, in relazione alla devoluzione sistematica di risorse pubbliche per la ricerca fatte all'Istituto italiano di tecnologia, a partire dalla legge istitutiva n. 326 del 2003, chiarire urgentemente i seguenti aspetti:

perché il termine originariamente previsto per il finanziamento pubblico di IIT, ente di diritto privato, che avrebbe dovuto finire nel 2014, sia stato eliminato per legge a nemmeno due anni dalla nascita dell'Istituto, in assenza di qualunque analisi e valutazione di pubblica utilità ed anzi nell'evidenza dell'incapacità di spendere i fondi già erogati;

la finalità con cui un ente, già abbondantemente finanziato per legge e a casse piene (disponeva di 101 milioni di euro al momento della richiesta del prestito), abbia deciso o sia stato messo in grado di usufruire di fondi aggiuntivi, previsti dalla legge, ma tuttavia opzionali, nella massima cifra

disponibile, al costo di scaricare sui cittadini il pagamento del capitale e gli ingenti interessi;
quale sia stata l'"analisi del bisogno" e se fu mai presentata, in considerazione del fatto che si generarono subito cospicui accantonamenti come la storia ha dimostrato, sottolineando la scarsa capacità pubblica di previsione delle necessità dell'ente e quindi un quantomeno inefficiente uso del denaro pubblico;
chi abbia discusso e autorizzato tra il 2004 e il 2005 l'erogazione di tale aggiuntiva ingente quota di denaro pubblico per un ente che non era ancora dotato in misura significativa né di risorse umane né di laboratori, né aveva provato in alcun modo la sua capacità di spesa;
quale sia, ad oggi, il costo sostenuto dallo Stato per questa erogazione aggiuntiva e opzionale;
quando verrà estinto tale rapporto debitorio;
perché e chi abbia deciso nel 2011 di rinegoziare i tassi di questo prestito e con quali penali a carico del Ministero dell'economia e delle finanze;
quanto, complessivamente, costeranno al cittadino i 100 milioni di euro aggiuntivi che IIT ha ricevuto;
per quale ragione la maggior parte delle risorse finanziarie dell'ex fondazione IRI giacciano ancora nel patrimonio di IIT, contrariamente a quanto previsto dalla legge, che destinava all'Istituto tali fondi;
chi e perché, a fronte di un'ulteriore riduzione del finanziamento alla ricerca pubblica nazionale, abbia deciso di aumentare di 3 milioni annui il trasferimento di fondi pubblici ad IIT, come evidenziato nel *dossier* di accompagnamento alla legge di stabilità per il 2015;
se non si ravvisi, a fronte di queste ed ulteriori notizie circa la gestione finanziaria e patrimoniale di IIT, ente avente natura giuridica privata, che riceve continuativamente fondi pubblici (fino a il coprire 97 per cento dei suoi costi, dati SIOPE 2015), il tutto senza alcuna valutazione istituzionale e comparativa, uno stridente contrasto nell'affidare, seppure in via transitoria fino a 24 mesi e con una contabilità separata, proprio a questo ente la realizzazione, senza un'evidenza di peculiari competenze finanziarie, gestionali o scientifiche per farlo, di un progetto ambizioso quale quello che si annuncia essere Human Technopole, con tanto di dotazione pari ad 80 milioni di euro;
quale sia, ad oggi, il costo totale sostenuto dallo Stato per IIT, includendo ivi ogni forma di finanziamento diretta o indiretta, e quali le risorse già impegnate per il futuro finanziamento dell'Istituto, in ragione di quali fonti normative.
(4-07234)
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
il mancato rispetto delle previsioni di incremento finanziario del Sistema sanitario nazionale sta provocando enormi problemi di tenuta economica dei sistemi sanitari regionali, con un conseguente peggioramento dei servizi offerti, in termini sia della qualità erogata che di tempistica garantita;
a fronte di una mancata crescita degli stanziamenti finanziari per la sanità pubblica, dei previsti tagli miliardari e dei tagli ai fondi sociali, come quello per la non autosufficienza, cresce la spesa farmaceutica, in particolare quella ospedaliera, anche a causa dell'incapacità delle Regioni di pianificare la spesa;
l'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, disciplina il "*payback*" sulla spesa farmaceutica convenzionata ospedaliera, e al comma 7 prevede che: "A decorrere dall'anno 2013, è posta a carico delle aziende farmaceutiche una quota pari al 50 per cento dell'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal comma 4 del presente articolo. Il restante 50 per cento dell'intero disavanzo a livello nazionale è a carico delle sole regioni nelle quali è superato il tetto di spesa regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi; non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo";
l'art. 21 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, al comma

23 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo denominato "Fondo per payback 2013-2014-2015" al quale sono riassegnati gli importi versati all'entrata del bilancio dello Stato dalle aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio. Il medesimo articolo disciplina il ruolo dell'AIFA rispetto all'erogazione del "*payback*" e le modalità ed i tempi con cui le aziende farmaceutiche devono versare il rimborso sul fondo ministeriale;
la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), prevede l'istituzione di un fondo di 500 milioni di euro per i farmaci oncologici fuori tetto della spesa farmaceutica ed un altro di 500 milioni di euro sull'epatite C;
visto che:
nel corso degli ultimi anni alcune aziende farmaceutiche hanno fatto ricorso al tribunale amministrativo contro il sistema di *payback* della spesa farmaceutica ed in particolare contro il sistema di rendicontazione da parte delle Regioni per le spese eccedenti;
tali ricorsi hanno contribuito ad evitare, per anni, il pagamento del *payback* per il periodo 2013-2015 che ammonta a circa 1,5 miliardi di euro;
alcune aziende farmaceutiche hanno versato nel citato fondo la quota spettante, mentre altre, anche in attesa di nuovi pronunciamenti della giustizia amministrativa, non hanno ancora pagato;
rispetto ad un totale di circa 1,5 miliardi di euro di *payback* per la spesa farmaceutica per il periodo 2013-2015, le aziende farmaceutiche hanno versato circa 900 milioni di euro;
ad oggi, per quanto a conoscenza degli interroganti, il Ministero competente non ha ancora provveduto a versare alle Regioni le risorse presenti nel "fondo per il *payback* 2013-2014-2015";
considerato che:
di fatto, il sistema di *payback* in vigore garantisce le aziende farmaceutiche che percepiscono l'intera somma spesa dalle Regioni per i farmaci "convenzionati" e mette in crisi il bilancio nazionale e regionale in quanto, come dimostrato, non vi è certezza che le aziende restituiscano, come previsto dalla legge, il 50 per cento del superamento del tetto di spesa per la farmaceutica ospedaliera;
con il decreto-legge n. 113 del 2016, a differenza del decreto-legge n. 95 del 2012, è stato sostanzialmente riconosciuto alle aziende farmaceutiche uno "sconto" rispetto al *payback* dovuto dal 10 al 20 per cento sulle somme teoriche 2013-2015 calcolate da AIFA;
l'istituzione dei due fondi pubblici da 500 milioni di euro per farmaci oncologici ed epatite C rappresenta dal punto di vista finanziario un risparmio per le aziende farmaceutiche rispetto al sistema del *payback*;
alcune aziende farmaceutiche non hanno rispettato e continuano a non rispettare la normativa vigente in merito al *payback* sulla spesa farmaceutica;
i bilanci delle Regioni, di cui la spesa sanitaria rappresenta una parte preponderante, sono in sofferenza anche a causa del mancato adempimento delle aziende sanitarie e del fatto che il Ministero non provvede a versare alle Regioni quanto finora incassato per gli anni 2013-2015;
non sono stati rispettati da parte di alcune aziende farmaceutiche i termini obbligatori previsti dall'art. 21 del decreto-legge n. 113 del 2016, in particolare al comma 2 ed 8, rispetto alle tempistiche del rimborso del *payback*;
il comportamento di alcune aziende farmaceutiche e l'atteggiamento lassista del Governo rischiano di sfociare in una procedura di infrazione europea nei confronti della Repubblica italiana per comportamento lesivo della concorrenza,
si chiede di sapere:
quali siano i motivi dei ritardi dei pagamenti del *payback* sulla spesa farmaceutica convenzionata ospedaliera da parte di alcune aziende;
visto il valore complessivo del *payback* di circa 1,5 miliardi di euro, per quale motivo i Ministri in indirizzo non intervengano, anche in forma automatica e compensativa, nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti che, con il loro comportamento, rischiano tra l'altro di trascinare l'Italia nell'ennesima procedura di infrazione europea;
per quali motivi il Ministero dell'economia e delle finanze non abbia ancora provveduto a versare alle

Regioni il *payback* pagato dalle aziende farmaceutiche nel fondo 2013-2014-2015;
per quali motivi il Governo, nella sua attività di monitoraggio della spesa sanitaria, non monitori l'errata previsione delle Regioni rispetto alla spesa farmaceutica ospedaliera;
visto il fallimento della procedura di *payback*, che sta contribuendo a mettere in crisi i bilanci delle Regioni ed il sistema sanitario pubblico, se abbia o meno intenzione di proporre una rivisitazione del sistema di governo della spesa farmaceutica convenzionata ospedaliera.
(4-07235)
D'AMBROSIO LETTIERI - *Ai Ministri dell'interno e per gli affari regionali* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
la trasmissione "Le Iene", andata in onda lo scorso 19 marzo 2017, ha svelato un orribile giro di prostituzione minorile nel parcheggio dello stadio di Bari;
a seguito dell'inchiesta giornalistica, gli inquirenti avrebbero avviato un'indagine per sfruttamento della prostituzione minorile e, contestualmente, i servizi sociali di Bari sarebbero intervenuti per affidare i bambini, soprattutto di nazionalità bosniaca, a strutture protette;
premesso che:
un'altra indagine, basata sulla stessa ipotesi di reato, sarebbe stata avviata circa un anno fa, senza portare ad alcun riscontro investigativo;
il sindaco di Bari, nonché presidente dell'Anci, avrebbe affermato che "da oltre un mese la Polizia municipale con i servizi sociali ha allontanato i primi bambini dalla strada e dalle famiglie che probabilmente li sfruttavano" ("la Repubblica", edizione di Bari, del 20 marzo 2017);
tale affermazione, se non smentita, confermerebbe che gli orrori commessi sui bambini rom nella città di Bari erano noti alle autorità cittadine ben prima della messa in onda dell'inchiesta de "Le Iene";
considerato che all'interrogante risulterebbe che gli operatori sociali preposti alle operazioni necessarie per il trasferimento dei bambini rom in strutture protette sarebbero solo 2;
considerato, inoltre, che:
il Parlamento, attualmente, sta procedendo all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 14 del 2017, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
detto decreto, in particolare, introduce la possibilità, per il sindaco, di adottare ordinanze contingibili e urgenti in relazione alla necessità di realizzare interventi per prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, eccetera;
preso atto che, a giudizio dell'interrogante i fatti verificatisi nella città di Bari dovrebbero essere oggettivamente contrastati con urgenza e in maniera efficace, anche attraverso l'adozione di misure *ad hoc*, che avrebbero dovuto essere tempestivamente poste in essere dal primo cittadino,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano intervenire con urgenza, ciascuno per quanto di competenza, al fine di conseguire tempestivamente, senza ulteriori indugi, il trasferimento in strutture protette dei minori sfruttati, presenti nei campi rom della città di Bari;
se risultino i motivi per i quali, pur essendo a conoscenza della *notitia criminis*, le autorità locali non abbiano posto in essere detto trasferimento in tempi più rapidi;
se risulti il numero dei minori ad oggi ospitati nei campi rom presenti nella città di Bari;
se risulti il numero dei minori ad oggi allontanati dai campi rom presenti nella città di Bari per essere trasferiti nelle strutture protette;
se risulti il numero degli operatori sociali preposti al trasferimento dei minori in strutture protette e se detto numero risulti essere congruo;
se risultino i motivi per i quali alcune aree della città di Bari siano completamente al di fuori di qualunque controllo di legalità;
se risulti che il sindaco di Bari abbia posto in essere le opportune iniziative atte a contrastare i fenomeni di prostituzione riportati, anche alla luce delle disposizioni contenute nel decreto-legge sulla sicurezza nelle città;

se i Ministri in indirizzo condividano le iniziative poste in essere dalle autorità locali nelle circostanze descritte e, in caso contrario, se intendano persuadere le stesse a intraprendere nuove e diverse iniziative di contrasto al fenomeno della prostituzione minorile nella città di Bari;

se e quali iniziative intendano porre in essere con urgenza, per far sì che siano effettuati controlli mirati sulle comunità rom presenti nella città di Bari;

se e quali iniziative, anche legislative, intendano assumere, in generale, per contrastare con maggiore efficacia il fenomeno della prostituzione minorile.

(4-07236)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-03605, del senatore Vacciano ed altri, sulle modifiche normative in materia di riscossione;

10a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):

3-03604, del senatore Gianluca Rossi, sul futuro dello stabilimento ternano della ThyssenKrupp;

11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

3-03606, della senatrice D'Adda, sulla prosecuzione della sperimentazione del regime "opzione donna";

3-03609, del senatore Campanella ed altri, sulla correttezza delle procedure relative al settore della formazione professionale in Sicilia.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-07019 del senatore De Poli.

1.5.2.3. Seduta n. 791 (ant.) del 23/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

791a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 23 MARZO 2017
(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi del vice presidente CALDEROLI
e della vice presidente LANZILLOTTA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa: AP-CpE; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,31)*.

Si dia lettura del processo verbale.

SCOMA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 16 marzo.*

Sul processo verbale

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,35, è ripresa alle ore 9,55).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.

MARTELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI *(M5S)*. Signor Presidente, rinnoviamo la richiesta di verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto i nostri lavori.

(La seduta, sospesa alle ore 9,58, è ripresa alle ore 10,18).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.

MARTELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI *(M5S)*. Signor Presidente, rinnoviamo la richiesta di verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 10,19)*.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2705) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale*** *(Relazione orale)***(ore 10,19)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2705.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà.

GINETTI *(PD)*. Signor Presidente, il decreto-legge oggetto di conversione, recante disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale, dimostra come accoglienza e sicurezza non sono finalità alternative o antagoniste; anzi, vuole dimostrare come la tutela dei diritti alla protezione internazionale richieda come condizione l'adempimento anche rigoroso di obblighi, dalla registrazione, all'identificazione e al trattenimento, in conformità peraltro alle direttive europee in materia di procedure, *status* e accoglienza: tasselli di un unico *puzzle*.

Di fronte a un aumento esponenziale dal 2013 ad oggi delle richieste di asilo, passate da 26.000 a oltre 123.000 e con un 40 per cento di riconoscimenti, tra *status* di rifugiato, protezione sussidiaria o umanitaria, la definizione di tali procedimenti richiede tempi maggiormente congrui e certi, anche in relazione al relativo aumento del numero di impugnazioni e dei ricorsi in sede giurisdizionale contro i dinieghi. Semplificazione, dunque, da attuare anche con la soppressione di un grado di appello avverso le decisioni, purché nella garanzia del rito collegiale e del giusto processo, tra videoregistrazioni e garanzia del contraddittorio.

In questa direzione i lavori svolti dalle Commissioni riunite hanno dato un contributo importante nella definizione di aspetti particolarmente delicati, tra esigenza di accelerazione dei tempi di esame delle domande e garanzia dei diritti nei confronti di persone particolarmente vulnerabili, anche in attuazione in sede di prima istanza della direttiva 2013/32/UE, nonché al fine di uniformare l'ordinamento ai rilievi di cui alla procedure d'infrazione in materia di annotazione nel permesso di soggiorno dello Stato membro di attribuzione dello *status*. Un risultato significativo di tale lavoro è rappresentato dall'estensione delle sedi dei tribunali di prima impugnazione con le sezioni specializzate, ampliate da 14 a 26, e dunque coincidenti con i capoluoghi di ciascun distretto.

Altra esigenza perseguita dalle disposizioni del decreto-legge, come evidenziato anche dalla relazione annuale del garante Palma che sarà presentata alla Camera, è quella di enucleare con maggior rigore le attività di identificazione e riconoscimento dei migranti, sino a considerare il rifiuto come legittimo motivo di trattenimento per pericolo di fuga, e assicurare l'effettività degli eventuali provvedimenti di espulsione e allontanamento attraverso i nuovi centri di permanenza per una capienza ampliata a 1.600

posti.

Nuovi stanziamenti sono previsti per i rimpatri volontari e per l'attivazione del sistema automatizzato per la gestione dei procedimenti riguardanti l'ingresso e il soggiorno degli irregolari, collegati con altre piattaforme: interoperabilità delle banche dati necessaria in vista del rafforzamento della cooperazione giudiziaria europea e di polizia.

Particolare rilievo in tale quadro ordinamentale assume l'assunzione di figure professionali esperte, nonché la previsione di specifica formazione dell'organo giurisdizionale di impugnazione, cui eravamo stati richiamati peraltro dall'Alto commissariato per i rifugiati dell'ONU: norme di implementazione di un sistema in grado di governare un fenomeno di portata sovranazionale con complessi risvolti internazionali.

Una sfida che non riguarda solo l'Italia, né solo l'Europa. È una sfida mondiale in un contesto di instabilità e di una geopolitica in continua evoluzione. Purtuttavia, il Mediterraneo rappresenta un confine e senza dubbio il campo di prova, per noi e per l'Europa, della capacità di affrontare tale emergenza umanitaria, e da qui il destino, il futuro e la tenuta dello stesso processo di integrazione europea verso uno spazio unico di libertà, sicurezza e giustizia. Uno spazio unico che richiede un impegno maggiore verso una comune politica di immigrazione, di difesa e di politica estera europea.

Sono oltre due anni che in quest'Aula ripetiamo quanto resti ancora da fare per dare completa attuazione a quel Titolo V del Trattato di Lisbona e in particolare per un'unica politica per le migrazioni, ed un'unica politica di asilo, con il presupposto imprescindibile che a uno spazio interno di libera circolazione di beni, servizi e persone debba corrispondere un'unica frontiera esterna dell'Unione europea. Lo ripetiamo oggi in concomitanza con le celebrazioni dei sessant'anni dalla firma dei Trattati di Roma. Per questo credo che, sul piano operativo, il rafforzamento dell'agenzia Frontex, il potenziamento delle operazioni Triton e Poiseidon, la nuova Guardia di frontiera e costiera europea e l'implementazione della presenza dell'EASO (Ufficio europeo di sostegno per l'asilo) con Europol nei punti di crisi *hotspots* rappresentino gli strumenti per arrivare a uniformare la disciplina di procedure istruttorie, accoglienza e *status*, secondo le nuove normative, a partire da comuni elenchi di Paesi di origine sicuri e rimpatri veloci ed effettivi.

In questa stessa direzione, l'accordo di collaborazione con la Libia per la formazione di una Guardia costiera libica, che possa svolgere il servizio di controllo e soccorso nelle acque locali, rappresenta un importante passo in avanti per scongiurare quelle partenze; partenze spesso senza sbarchi e con stragi in mare che hanno causato oltre 4.500 vittime nel solo 2016. Il richiamo forte formulato dal presidente Grasso a non creare un'equivalenza tra migrazione e fenomeno del terrorismo e di radicalizzazione islamica è in questa direzione condivisibile, ma praticabile nell'immaginario collettivo solo se condizione per l'accoglienza sia la garanzia di una risposta normativa per una maggior sicurezza pubblica, l'ordine e la legalità, senza deroghe. Ma occorrono anche norme di disciplina delle procedure di accoglienza chiare e semplificate e soprattutto un maggior impegno politico, internazionale oltreché europeo, convergente, con più efficaci politiche di vicinato e politiche di sostegno allo sviluppo e di cooperazione con le aree destabilizzate e di crisi, che vanno dall'Africa settentrionale, al Corno d'Africa, al Medio Oriente, dando seguito agli strumenti di dialogo regionale avviati già nel 2006 con il processo di Rabat e con il processo di Kartoum del 2014, anche a partire dal rafforzamento della rete diplomatica in quei luoghi, come disposto nel decreto-legge oggetto di conversione.

Occorre avviare una gestione più efficace di ingresso delle frontiere esterne e di accoglienza nel sistema Schengen, anche con la rivisitazione, già in corso di discussione, dell'accordo di Dublino; accordi che non si limitino a sostenere meccanismi di ricollocazione, compiuti con difficoltà e resistenze, come evidenziato nell'ultima relazione della Commissione europea. È necessario dare completa attuazione all'agenda europea sulla migrazione, per una responsabilità condivisa ma non divisa, unica e integrata. Anche sulla capacità dell'Europa di gestione delle migrazioni si misurerà la forza di proseguire con determinazione nel processo di integrazione europeo, cui ci ha richiamato ieri il presidente della Repubblica Mattarella, visto che anche su tali problematiche irrisolte si è giocato il *referendum* sulla Brexit.

È necessario un sistema interno di accoglienza diffuso, che si basi su appalti conformi alla comunicazione della Commissione europea per la fornitura dei servizi, come richiesto anche dall'ANAC; un sistema di controllo e verifica che scongiuri che questi luoghi di attesa, sin troppo lunga, non si trasformino in luoghi di disagio ed emarginazione, tra violenze e traffici illegali. Un impegno mirato, quello nella lotta al traffico di esseri umani, dai luoghi di partenza ai luoghi di approdo e di permanenza, a partire dalla creazione di rotte legali di ingresso, alternative e sicure, che sottraggano risorse alla tratta e alla criminalità organizzata.

Infine, una questione importante riguarda l'accoglienza dei minori, di cui abbiamo discusso la scorsa settimana in questa Aula in occasione dell'approvazione della specifica normativa, cui peraltro il decreto-legge fa rinvio. Ci riferiamo ai minori non accompagnati, perché i numeri ci parlano di troppe vite di cui si perdono le tracce, con un'indignazione che rischia di essere soffocata dall'indifferenza e dalla paura dell'altro da sé, che ci allontana non dal sentimento di solidarietà e vicinanza da concedere, ma dal sentimento più profondo di comune appartenenza ad un unico e interdipendente destino, quello di una umanità più ampia. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marin. Ne ha facoltà.

MARIN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, sembra strano dover parlare di un decreto-legge come quello al nostro esame. La domanda che mi pongo e che pongo alla maggioranza che credo voterà in modo convinto questo decreto è la seguente: rispetto alla situazione, su cosa incide realmente questo provvedimento? Saranno i corsi la priorità? Quando si fermano gli italiani per strada e si chiede loro come occorra affrontare il tema dell'immigrazione nel nostro Paese, che purtroppo è ridotto a un grande parcheggio della disperazione (quando va bene), rispondono forse che occorre che i magistrati facciano i corsi e parlino l'inglese (o forse il francese, come suggerivamo noi con un emendamento)? È così che si tratta il tema dell'immigrazione? Credo che dobbiamo riportare il tema a quello che è realmente.

L'anno scorso ci sono stati circa 181.000 arrivi di migranti in Italia, il 20 per cento in più rispetto ai 153.812 arrivi dell'anno precedente. In questi primi tre mesi gli arrivi sono raddoppiati (la fonte dei dati è il Ministero dell'interno). Solo nei primi tre mesi dell'anno (marzo deve ancora finire e basta ricordare i 3.500 arrivi dello scorso fine settimana), i numeri sono più che raddoppiati rispetto allo stesso periodo del 2015 e ancora aumentati rispetto agli arrivi del 2014.

Tutti questi arrivi dobbiamo fermarli o riteniamo che il nostro sia un Paese dove debbano esserci 134.000 domande di asilo? Poi bisogna andare a vedere, perché bisognerà confrontarsi con la realtà: quante di queste persone ospitate nei cosiddetti centri di accoglienza - poi parlerò di un impegno che ha preso il Ministro l'altro giorno in Veneto e che ha subito disatteso - che presentano queste domande ne hanno veramente diritto? La percentuale sarà intorno al 10 per cento.

Con questo decreto avete deciso di "mettere i puntini sulle i" non su come bloccare gli arrivi, ma sull'aspetto burocratico delle commissioni territoriali e, poiché porrete la fiducia sul decreto, anche su questo aspetto avete pensato di intervenire. Quando una domanda di asilo viene respinta la prima volta, perché si deve poter ricominciare con i ricorsi una seconda volta, peraltro con il patrocinio gratuito dello Stato, avviando così la macchina burocratica? Il patrocinio gratuito comporta spese per 45 milioni e non per la prima domanda, ma per le richieste che derivano dal primo diniego che c'è stato. Con questi interventi sul funzionamento delle commissioni è come se lo Stato italiano affermasse che se non si ha diritto allo *status* di richiedente asilo si dà il via, con il patrocinio gratuito, ai ricorsi e naturalmente si rimane nei centri di accoglienza (o di prima accoglienza) a spese del contribuente italiano.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 10,31)**

(*Segue* MARIN). Il problema che un decreto-legge sull'immigrazione dovrebbe porsi è come si bloccano gli arrivi e cosa fare per far sì che questa invasione - perché ormai nel nostro Paese, purtroppo, si parla di un'autentica invasione - venga fermata.

Un altro dato su cui inviterei la maggioranza ed il Governo a riflettere è che quest'anno, stando ai

numeri dell'anno scorso, gli arrivi saranno più di 250.000 (sono stati 181.000 l'anno scorso). Quante di queste persone, ad oggi, sappiamo dove sono, se si trovano nei centri o - come dovrebbe essere - se si sono inseriti nella vita sociale? Quasi tutti sono tuttora nei centri di assistenza - grazie all'assistenzialismo cronico, di cui parlerò più avanti, tanto caro alle cooperative - oppure sono spariti: non sappiamo dove sono, come vivono e cosa fanno. Questa domanda noi non ce la poniamo: facciamo un decreto-legge sull'immigrazione i cui i primi punti sono dedicati a stabilire se il magistrato parli l'inglese o no, che ci deve essere l'interprete e tutto deve essere tradotto. Non può essere questo il modo di affrontare il tema.

A questo proposito, faccio un inciso territoriale. Qualche giorno fa il ministro dell'interno Minniti, in occasione di una sua visita a Bagnoli di Sopra, in Veneto (dove ventiquattr'ore fa c'è stato un arresto perché due operatrici di un centro di accoglienza hanno subìto un tentativo di violenza), ha incontrato i sindaci che lavorano sul territorio ed ha garantito - do una notizia alla maggioranza - non solo che non sarebbe arrivato più nessuno, ma che il centro di Bagnoli di Sopra ed altri della zona sarebbero stati chiusi e spostati altrove. Ebbene, do notizia ai colleghi del Gruppo del Partito Democratico che ancora ieri sono arrivati prima 35 e poi, con un'altra direttiva della prefettura, altre 15 persone. Altri arrivi, quindi, in un centro che il Ministro, solo ventiquattr'ore fa, ha detto che avrebbe chiuso.

A me dispiace che la politica ed il Governo del mio Paese perdano credibilità in questo modo, dicendo, nel giro di ventiquattr'ore, che il centro sarà chiuso mentre continuano gli arrivi. Non è rimasto altro da fare che riversare sugli amministratori il fallimento di una politica migratoria che è nata con Mare Nostrum, è proseguita con Frontex ed ha avuto il suo culmine quando quest'Assemblea ha deciso di depenalizzare il reato di immigrazione clandestina: neanche quel deterrente abbiamo deciso che dovesse esserci. Avete detto (voi, non noi, perché grazie al Cielo non ci prenderemo mai questa responsabilità politica): «Porte aperte per tutti, più ne vengono meglio è». Avete rivendicato un grande successo quando avete detto che ci sarebbe stata questa sussidiarietà, questo aiuto all'Italia e alla Grecia, e cioè che circa 20.000 migranti sarebbero stati inviati ad altri Paesi europei, ma anche in questo caso, siccome i numeri non hanno colore politico, i ricollocamenti in Europa l'anno scorso sono stati appena 4.170. Questo 20 per cento, che è aumentato costantemente, ritorna anche nei ricollocamenti. Promettete ricollocamenti, fate festa e vendete questo grande successo, ma poi vediamo che i ricollocamenti sono in numero assolutamente esiguo.

Qual è il problema, allora? La politica migratoria italiana. Questo mi sarebbe piaciuto sentire e ci sarebbe piaciuto dare un contributo alla discussione tramite emendamenti e ordini del giorno, toccando anche le coscienze di qualcuno. Siete proprio così sicuri di fare la cosa giusta? Siamo in grado di reggere a un'autentica invasione e a una tale ondata migratoria? No, non lo siamo.

Le persone che arrivano nel nostro Paese per lavorare e migliorare le proprie condizioni di vita e quelle della loro famiglia sono ben accette, ci mancherebbe altro. Chi viene qua, però, ha tre possibilità e la prima è cadere vittima del lavoro nero. Chi viene nel nostro territorio ed è in regola - come abbiamo già detto - trova le braccia aperte ad accoglierlo e ne ha diritto; è giusto che ci sia e ce ne prendiamo carico. Con questi numeri, però, o si cade vittima del lavoro nero o - ancora peggio - si delinque, e ne vediamo di casi. Bisognerà poi anche leggere i numeri della popolazione carceraria del nostro Paese? Dovremo confrontarli, altrimenti di cosa parliamo? Parliamo di nulla. Fa bene allora chi dice che la politica e questo Governo hanno stancato e noi ci chiamiamo fuori dalla politica che non agisce. Bisognerà guardare i numeri concreti.

La seconda possibilità è delinquere, mentre la terza possibilità per chi da noi arriva è continuare a vivere nelle cooperative da vittima dell'assistenzialismo cronico, che evidentemente piace molto alle stesse cooperative. Di assistenzialismo cronico si tratta, secondo la logica dello «State qua, con telefonino, televisioni e richieste varie, tutto il giorno a non far nulla». D'altronde, l'assistenzialismo cronico è talmente culturale che diciamo di essere contrari all'assistenza continua dello Stato, perché crediamo che le persone debbano essere libere e autonome.

Non esito dunque a definire «fallimentare» questo decreto-legge, che probabilmente voterete - evidentemente, in maggioranza o nel Partito Democratico si fa così - senza neanche leggerlo e senza

essere andati a vedere cosa c'è in esso di concreto. Fossi un parlamentare di maggioranza, mi chiederei che cosa mi stanno facendo votare. Non è indicata una sola cosa. La domanda è: dobbiamo fermare gli arrivi di migranti o secondo il Governo devono essere continui, in aumento esponenziale giorno per giorno, mese per mese, anno per anno? Dobbiamo fermare gli arrivi dei migranti? Guardate che negli altri Paesi europei stanno diminuendo, mentre noi siamo in una situazione diversa (e certo abbiamo anche confini difficili, rappresentati per i tre quarti da coste).

Se dobbiamo fermare gli arrivi dei migranti, mi spiegate qual è il punto del provvedimento che lo prevede? Non c'è e per un semplice motivo: abbiamo un'idea diversa di questo Paese. Voi siete contenti che le nostre città sono grandi parcheggi della disperazione (e poi ci sono i tre aspetti che abbiamo visto prima: delinquenza, lavoro nero e assistenzialismo cronico). Se va bene, dunque, parliamo di grandi parcheggi della disperazione, ma l'Italia che abbiamo in mente noi è completamente diversa.

Sbandierate anche l'accordo con la Libia e arrivate a posizioni che sono state dei Governi Berlusconi, che riuscivano a bloccare gli arrivi. L'avete sbandierato; ci hanno chiesto le barche, gli 800 milioni, la formazione e in questi giorni non c'è un miglioramento che sia uno. E vi ricordo che gli scafisti che guidano le barche sono mercanti di morte: purtroppo, infatti, grazie a questa politica migratoria, sono aumentati anche i decessi dei migranti nel Canale di Sicilia. Ma ciò è ovvio, se passa il messaggio che si parte in qualsiasi condizione e poi, comunque, c'è qualcuno che li prende. Quando parliamo di vite umane, credo dispiaccia a tutti sapere che purtroppo i decessi sono aumentati.

Grazie a questa politica migratoria, le cose non cambieranno e le posizioni non si invertiranno. Il nostro Paese continuerà a essere invaso, giorno per giorno, sempre di più. E non sarà in grado di dare una vita dignitosa alle persone che se lo meritano e che arrivano per migliorare le condizioni della loro vita e quella della loro famiglia, e peggioreremo anche la sicurezza dei nostri concittadini.

Questa è l'Italia che state disegnando: grazie al cielo, presto si voterà, e credo che gli italiani decideranno che il Paese che vogliono per loro sia completamente diverso. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Ilaria Alpi» di Ladispoli, in provincia di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2705 (ore 10,40)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cirinnà. Ne ha facoltà.

CIRINNA' *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, abbiamo lungamente lavorato nelle Commissioni congiunte affari costituzionali e giustizia su questo testo, che ha a che fare con la vita di persone disperate. È bene chiarirlo, dopo gli interventi che abbiamo sentito negli ultimi minuti. Ed è bene chiarirlo davanti ai giovani studenti delle nostre scuole che saranno il futuro del nostro Paese.

Quanto può essere disperata una madre, una giovane donna in gravidanza per affrontare il mare su un gommone o, peggio, per metterci sopra da solo un minore non accompagnato? Chi di noi metterebbe il proprio bambino in questa condizione, in mano a persone senza scrupoli, pur di salvarlo dalla disperazione? Su questo noi stiamo lavorando e su questo abbiamo riflettuto con alcuni colleghi nelle Commissioni congiunte: penso ai colleghi Manconi e Lo Giudice.

Stiamo esaminando un decreto-legge che si occupa di due questioni: protezione internazionale e contrasto all'immigrazione illegale. In particolare, l'articolo 10-*bis* del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero (di cui

conosciamo testi normativi del 1988 e del 2009) ha introdotto nel nostro ordinamento il reato d'ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - quello che viene chiamato reato di immigrazione clandestina - punito con una ammenda da 5.000 a 10.000 euro.

L'articolo 2 della legge n. 67 del 2014 reca una delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio dei reati. Tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio di questa delega viene prevista espressamente l'abrogazione del reato di ingresso e soggiorno illegale, con la sua trasformazione in un illecito amministrativo, pur mantenendo rilievo penale delle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia. Quindi, nessuno potrà non rispettare provvedimenti amministrativi già presi.

La depenalizzazione di questo reato, però, ci viene chiesta in particolare dai magistrati. E va premesso che la delega non è stata ancora attuata. Anche il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Franco Roberti, specifica che i dati disponibili evidenziano che la previsione del reato di immigrazione clandestina nel nostro ordinamento non ha avuto finora alcuna efficacia dissuasiva sull'immigrazione irregolare. Anzi, molto spesso, ha costituito un ostacolo per le indagini.

Lo stesso ministro della giustizia, Andrea Orlando, nel corso dell'audizione alla Commissione affari costituzionali del Senato nel mese di luglio 2015 ha dichiarato che il reato di immigrazione clandestina ha avuto un efficacia limitata, se non addirittura nulla, sul piano della deterrenza e che i flussi non sono diminuiti per la minaccia o il rischio di avere delle sanzioni. D'altra parte, l'abrogazione del reato di immigrazione clandestina - dice il nostro Guardasigilli - non solo comporterà un risparmio in termini di risorse giudiziarie e amministrative, ma avrà anche effetti positivi per l'efficacia delle indagini in materia di favoreggiamento e traffico di migranti.

Noi abbiamo approvato un ordine del giorno in Commissioni congiunte 1a e 2 a, con il quale abbiamo chiesto di adottare opportuni provvedimenti volti alla depenalizzazione del reato d'ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato.

Veniamo a un'altra parte di lavoro, sempre svolto in Commissione, in particolare di concerto con i colleghi Manconi e Lo Giudice. Con essi ci siamo soffermati sull'articolo 17 del testo che abbiamo in esame, che reca una serie di disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare.

L'ipotesi è quella di aggiungere un articolo, che dovrebbe essere il 10-*ter*, all'interno del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme delle condizioni dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. Si prevede, in particolare, che lo straniero che abbia irregolarmente...

PRESIDENTE. Senatrice, deve terminare.

CIRINNA' *(PD)*. Presidente, mi è stato detto dal Gruppo che avevo a disposizione dei minuti in più.

PRESIDENTE. A me ne avevano segnati cinque e gliene ho dato uno in più.

CIRINNA' *(PD)*. La ringrazio. Avrò bisogno almeno di altri tre. Adesso mi ha anche fatto perdere il filo.

L'ipotesi, per i punti d'identificazione, è di avere norme più specifiche che abbiano attenzione per alcune questioni, perché non stiamo parlando di valigie smarrite, di pacchi o pratiche burocratiche. Stiamo parlando di persone in stato di bisogno. Stiamo parlando di regolare le procedure più rapide per la richiesta di diritto di asilo e per le espulsioni. Faremo accordi bilaterali. Stiamo parlando di persone che vivono un disagio: se sei un migrante irregolare, sei comunque una persona in stato di necessità; se sei una persona che chiede protezione internazionale, lo sei ancora di più. In entrambi i casi sui tratta sempre di persone vulnerabili e abbiamo bisogno di capire se hanno dei bisogni particolari. E i bisogni possono essere relativi all'identità di genere. Possono essere donne maltrattate o persone perseguitate per motivi politici o religiosi. Il personale che dovrà lavorare nei centri non sa chi ha di fronte, non sa quali necessità di delicatezza quelle persone hanno.

Faccio un ultimo richiamo - Presidente, la ringrazio - a un caso appena accaduto al Centro di

identificazione ed espulsione (CIE) di Brindisi, dove una giovane donna transessuale brasiliana, per aver semplicemente perso il permesso di soggiorno avendo perso il lavoro, è stata detenuta nel braccio maschile per otto giorni. Ha dovuto fare lo sciopero della fame per chiedere di essere spostata dove sono detenute le donne. Le questioni che riguardano l'identità delle persone creano certamente ulteriori situazioni di disagio.

Ringrazio il ministro Minniti e ancora di più le associazioni che si sono fatte carico della tragedia che stava vivendo quella donna per aver risolto temporaneamente la questione. Ma tutto questo andrà regolato bene anche per il futuro, perché abbiamo a che fare con persone che hanno subìto un disagio e che probabilmente non possono essere accolte senza guardare alla loro singola situazione. Ciò che è accaduto a Brindisi non si deve più verificare.

Signor Presidente, chiedo alla Presidenza l'autorizzazione a consegnare la restante parte del mio intervento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Conte. Ne ha facoltà.

BIANCONI *(AP-CpE)*. No, interviene dopo.

PRESIDENTE. Scusate, ma non sono in Presidenza a gestire ciò che fate al momento. Se ho un elenco, lo rispetto e concedo i tempi che mi vengono richiesti dai Gruppi.

È iscritta a parlare la senatrice Bertorotta. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA *(M5S)*. Signor Presidente, il decreto-legge in esame si inserisce nella scia di quelli di fattura renziana: roboanti nelle intenzioni e caotici e incostituzionali alla prova dei fatti.

Volevate affrontare il problema dell'immigrazione, ma - diciamoci la verità - lo avete fatto con la solita fretta elettoralistica: in sostanza, in pochi mesi vorreste risolvere i problemi che avete ignorato per anni, con un occhio all'elettorato di estrema destra. Se per anni avete difeso la magistratura, oggi vi sostituite a essa, non solo alterando la legge, ma addirittura modificando i gradi di giudizio a vostro piacimento. Così, se insieme a Lega Nord, Forza Italia e Gruppetti vari in Parlamento avete inserito un quarto grado di giudizio, salvando Minzolini dalla sorte a cui era destinato dalla legge Severino, con i migranti vi siete dimostrati meno indulgenti, togliendo un grado di giudizio. Per i vostri sodali inserite gradi di giudizio, sospendete la legge e reinventate le procedure a vostro piacimento; mentre per i migranti, agnello sacrificale delle campagne elettorali, li togliete, sospendendo le garanzie costituzionali.

Noi vi abbiamo sempre detto che il problema va affrontato all'origine, cooperando con i Paesi di provenienza con accordi di rimpatrio, incentivando soprattutto il rimpatrio volontario che, a conti fatti, allo Stato italiano costa meno di un'accoglienza a tempo indeterminato e di qualsiasi altra procedura di espulsione, finanche del reato di clandestinità, agitato dalla Lega Nord come spauracchio da mostrare ai migranti che, dopo aver attraversato il Sahara, la Libia e il Mediterraneo, dovrebbero poi aver paura di un reato che li mette in carcere per qualche mese, con conseguente intasamento degli istituti penitenziari e uno spropositato aumento dei costi, senza che ciò produca di per sé alcun beneficio evidente.

Il fallimento dell'accordo con il pupazzo al-Sarraj - mi perdonerete per l'infelice paragone, ma di questo si tratta - non ci fa avanzare da questo punto di vista. Un Governo che fallisce in tema di accordi di cooperazione sui rimpatri vorrebbe invece rifarsi con un pesante e ingiustificato abbassamento delle garanzie costituzionali verso il cittadino straniero, creando una sorta di diritto speciale in materie che riguardano i principi fondamentali di pari dignità e uguaglianza di tutte le persone. È un *iter* discriminatorio che oggi viene applicato sui migranti e che domani potrebbe essere applicato ai cittadini italiani, magari per snellire i procedimenti giudiziari. Siamo al paradosso, alla creazione di muri giuridici che prima o poi andranno a colpire i cittadini italiani e che fanno emergere una pesante contraddizione della Sinistra europea: da una parte si critica Trump per la gestione dei flussi migratori negli Stati Uniti; dall'altra si agisce peggio di Trump, distruggendo le garanzie dello Stato liberale con la pretesa di agire in sua difesa. È un corto circuito politico e giuridico vergognoso e

indegno per la nostra democrazia.

Voi non avete alcuna legittimità per legiferare in questo tema per tre motivi: il primo è che in tre anni di Governo Renzi non avete voluto affrontare il tema, lasciando tutto come era e facendovi coinvolgere in continui scandali sulla gestione dei centri di accoglienza. In secondo luogo, non avete alcun tipo di supporto da parte di chi si occupa del fenomeno migratorio, ovvero dalle associazioni, dai Comuni, dalle organizzazioni dei magistrati che ritengono il presente decreto-legge deleterio e pericoloso. In terzo luogo, con il voto di scambio della settimana scorsa improntato al principio per cui "Io ti salvo Lotti e tu mi salvi Minzolini", non solo avete introdotto un quarto grado di giudizio, quello del Parlamento, ma avete dimostrato ancora una volta, tutti insieme, di essere casta, di avere disprezzo della legge e di essere incapaci di legiferare per il bene del Paese.

Siamo di fronte all'ennesimo provvedimento inutile, che non passerà l'esame della Corte costituzionale e farà la fine dell'Italicum, della legge Madia e della riforma costituzionale con cui avete tenuto questo Paese bloccato per due anni.

Concludo, signor Presidente, dicendo che il Paese merita di meglio ma, a giudicare dal livello di questa classe politica autoreferenziale, non ci vorrà molto a cancellare le vostre nefandezze. Andiamo alle elezioni e chiudiamo questa pagina vergognosa della democrazia italiana. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, il provvedimento in esame contiene alcuni aspetti positivi nel migliorare la procedura per le espulsioni. Sebbene ci sia qualche miglioramento su questo aspetto, che forse potrà portare - credo sia una stima molto ottimistica - ad avere un migliaio di espulsioni in più all'anno, noi assistiamo giorno per giorno a un arrivo di persone soccorse e recuperate in mare di gran lunga maggiore a quello dei primi mesi del 2016, anno in cui si è di gran lunga battuto il *record* del 2015, quando era già aumentato il numero degli arrivi rispetto al 2014.

Si tratta di una situazione di cui non si vede la fine, né la possibilità di una soluzione pensabile, ma soprattutto non viene proposta dal Governo alcuna soluzione. A fronte di questo blandissimo provvedimento, che forse consentirà di espellere un migliaio di persone, abbiamo una serie di situazioni che non vengono assolutamente affrontate.

Un'altra affermazione del Governo italiano è che anche gli altri Paesi europei devono ospitare i migranti. Si parla del grande problema dell'Ungheria, che dovrebbe accogliere più o meno 700 persone, secondo calcoli decisi da qualcuno che non è né il popolo ungherese né italiano. E 700 persone dovrebbero toccare - non si capisce bene come mai - all'Ungheria. Allora, appioppando 700 o 400 persone anche all'Ungheria si risolverebbe forse il problema? Ricordo che l'anno scorso, secondo i dati ufficiali, 181.000 persone sono entrate in questo modo. E ciò non vuol dire che ci sono stati 181.000 immigrati, perché gli immigrati sono stati molti, ma molti di più. Sono solo quelli arrivati attraverso la rotta dei barconi. E queste sono le soluzioni che vengono prospettate.

Proprio ieri, nel celebrare i sessant'anni dai Trattati di Roma, il presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato un dato molto semplice: oggi l'Africa ha circa un miliardo di abitanti e, all'attuale ritmo di crescita, questo numero dovrebbe raddoppiare nei prossimi venticinque anni. Siccome già oggi molti di quei Paesi soffrono di gravi ed enormi carenze, dove molte persone, specialmente bambini, ogni giorno lottano contro la fame e muoiono per fame o per debolezza organica, la soluzione, allora, è di importare in Europa? E in particolare di importare in Italia che, grazie alle politiche del Governo, nei primi tre mesi del 2017 ha avuto oltre l'80 per cento di tutti gli immigrati, profughi o presunti tali di tutta l'Europa? L'85 per cento circa dei nuovi arrivi quest'anno in Europa si è verificato in Italia. Cosa facciamo, allora? Il miliardo di africani in più (soprannumerari) dei prossimi venticinque anni verrà fatto venire in Europa, di cui 800 milioni in Italia (l'80 per cento) e 200 milioni negli altri Paesi? Questa è la soluzione? E la soluzione sta nel fatto che magari ne espelliamo 1.000 o riusciamo ad appiopparne 700 al popolo ungherese? Francamente non mi sembra questa la soluzione.

Solo la Nigeria, uno dei Paesi da cui proviene una percentuale molto significativa dei migranti che

giungono in Italia, ogni anno aumenta la sua popolazione di 2.800.000 persone e ripeto: "ogni anno". Le accogliamo in Italia? O anche solo - si fa per dire - l'80 per cento dei nigeriani in più accogliamo in Italia? E non parliamo poi di tutto il resto dell'Africa.

Ma poi leggiamo delle cose davvero sorprendenti, di cui nessuno approfondisce il portato. Nell'ambito degli arrivi recentissimi - parecchie migliaia di nuovi immigrati sono arrivate in un giorno solo - molti vengono dal Bangladesh. Al di là dell'India, del Pakistan e al di là dell'Iran, quelle persone, che sarebbero molto più vicine al Giappone o addirittura ai tratti estremi del continente americano, dal Bangladesh arrivano in Italia.

Bisognerebbe allora intervenire nei Paesi d'origine. Con il denaro con cui manteniamo 100 persone che arrivano nel nostro Paese e vengono poi accolte in tutti i modi che conosciamo, si potrebbero salvare molte migliaia di vite in Africa, compresi tutti coloro che non hanno i 2.000, 3.000 o 4.000 euro da dare agli scafisti, con i quali si finanzia il terrorismo o altri traffici immondi. Quelli sì che bisognerebbe aiutarli: costerebbe molto di meno e si potrebbero costruire realtà a lungo periodo in Africa. E invece no: investiamo tutto nel recuperare le persone a pochissimi chilometri dalla Libia.

Ieri ho presentato in Commissione alcuni ordini del giorno, sottoscritti da tutti i componenti del Gruppo Forza Italia, con cui si chiede al Governo di impegnarsi, al di là del testo del provvedimento. Cosa si chiedeva con quegli ordini del giorno, che sono stati tutti respinti? Ne cito uno non nostro, ma sottoscritto dal senatore Calderoli e da altri colleghi della Lega Nord, con cui si chiedeva di adottare le opportune iniziative per individuare gli stranieri in soggiorno irregolare in Italia. Il parere del Governo è stato contrario e la maggioranza ha votato in conformità, respingendolo. Pazienza per chi soggiorna irregolarmente in Italia. Non si parlava di legalità. Si sono dette tante cose sulla legalità. Ma la legalità vale solo per qualcuno?

Un ordine del giorno sottoscritto da me e da altri senatori del Gruppo Forza Italia intendeva impegnare il Governo a occuparsi di quelle organizzazioni che - secondo la denuncia dell'organismo internazionale Frontex - collaborano e sono conniventi con gli scafisti e sono complici del traffico di merce umana che causa migliaia di morti. L'ordine del giorno è stato respinto dal Governo e dalla maggioranza.

Abbiamo chiesto che ci si attenga all'area di intervento prevista dall'operazione Triton, che dovrebbe essere vincolante per l'Italia. Anche questo ordine del giorno è stato respinto.

Un altro ordine del giorno chiedeva al Governo di adoperarsi affinché non tutti i migranti che vengono recuperati nel Mediterraneo vengano portati in Italia. Questa cosa sembrerebbe elementare: quando una nave è danese, olandese o tedesca è territorio del rispettivo Paese e, quindi, è giusto che i migranti vengano portati in Danimarca, Olanda e Germania. Al contrario, i migranti vengono portati tutti in Italia, a causa in parte di determinati accordi e in parte della passività del Governo italiano. Il parere sull'ordine del giorno è stato contrario, quasi a significare che li vogliamo tutti in Italia. Di fronte a queste prospettive c'è veramente da chiedersi quale sia l'intendimento del Governo.

Concludo ricordando un altro ordine del giorno, che è stato respinto, con cui si chiedeva al Governo di programmare e studiare - quindi non doveva farlo nell'immediato - delle misure affinché ogni famiglia italiana con minore abbia aiuti pari a un quarto del costo che comporta un profugo richiedente asilo o immigrato (chiamiamolo come vogliamo). L'ordine del giorno è stato respinto: un italiano non vale neanche un quarto di uno straniero. Per questo motivo, ci troviamo nella situazione per cui in Italia la differenza di popolazione tra italiani e stranieri scende ogni giorno di 1.600 persone. È come se ogni quattro giorni un Comune italiano di media grandezza diventasse straniero.

Se questa è la prospettiva che si vuole offrire, indubbiamente il provvedimento in esame va in quella direzione, che è sbagliata, in quanto contro gli italiani e la nostra civiltà, che - grazie a come è e al benessere che si è guadagnata - può aiutare degli stranieri, ma non tutti, altrimenti finiamo come i Paesi dai quali quelle stesse persone provengono. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Conte. Ne ha facoltà.

CONTE *(AP-CpE)*. Signor Presidente, il decreto?legge che ci accingiamo a convertire fa i conti con la straordinaria pressione migratoria che abbiamo sotto gli occhi e che soprattutto dobbiamo saper governare sempre meglio.

È stato detto che i numeri dei migranti che rischiano la vita per raggiungere il nostro Paese sono sconvolgenti e in continuo aumento. Nel 2013 le domande di asilo sono state pari a 26.620 e nel 2016 a 123.600. Nel 2017 il numero è in forte incremento: solo nei primi mesi, 15.844 migranti sono arrivati in Italia via mare, il 74 per cento in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

II continuo incremento dei flussi, e di conseguenza delle richieste di protezione internazionale, naturalmente preoccupa. Abbiamo visto che fino a ora le commissioni territoriali si sono trovate in grandissima difficoltà nello smistamento delle domande e nell'organizzazione dei rimpatri per i migranti irregolari. Questo fatto non ci deve sorprendere: gli strumenti a disposizione erano - e il decreto-legge in esame mette mano a questi aspetti - inadeguati per fronteggiare un numero di persone così ingente.

Lasciatemi dire che valuto complessivamente positive le norme contenute nel decreto-legge, che assume l'impegno a ridurre i tempi delle domande e a rendere più snella la presa in carico dei migranti da destinare alle forme di accoglienza previste, dalla ricollocazione fino al rimpatrio forzato.

Sappiamo che questo decreto-legge non si configura come una ricetta risolutiva - semmai ve ne fosse una - perché sono necessari politiche diverse, interventi diversi, politiche internazionali differenti. Il decreto-legge al nostro esame non è altro che un aggiustamento del quadro legislativo e delle politiche che dobbiamo realizzare, sapendo che sono molteplici e riconducibili a grandi filoni di intervento come quello più volte citato teso a evitare la partenza delle persone soprattutto dalle coste libiche e africane, come gli accordi di riammissione che possano consentire di accompagnare indietro - in molti casi anche contro la loro volontà - gli immigrati che non hanno diritto a un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Sono necessari, inoltre, maggiori investimenti nei Paesi da cui provengono gli immigrati e una maggiore cooperazione internazionale.

Queste e altre azioni rappresentano le grandi politiche che naturalmente devono avere anche altri luoghi di indirizzo legislativo in cui possono essere ancor meglio messe a punto. In parte sono misure che possono trovare già oggi, con questo quadro legislativo, aggiustamenti e implementazioni attraverso gli atti di Governo.

Il decreto-legge si concentra, in particolare, sulle procedure giudiziarie, in base alle quali si valuta la legittimità delle richieste di protezione presentate a parte dei richiedenti asilo, e in qualche modo punta a snellire quelle che si sono indubitabilmente rivelate eccessivamente farraginose. Lo snellimento delle procedure non può, tuttavia - e il lavoro fatto in Commissione certamente lo conferma - mettere in alcun modo in discussione i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti in nome del rispetto della persona umana, ma anche dei tanti trattati internazionali che tutelano le persone migranti.

L'altra questione piuttosto importante che viene affrontata riguarda le modalità attraverso cui esercitare un contenimento, anche in questo caso, rispettoso dei diritti e della dignità delle persone in custodia, qualora si sia di fronte a persone che hanno commesso reati passati in giudicato e per i quali è previsto un procedimento di espulsione attraverso l'accompagnamento coatto. Questa ulteriore questione viene affrontata attraverso una visione intelligente e cioè con una spalmatura dei centri per il rimpatrio, attraverso strutture di dimensioni più piccole, che possano consentire maggiore efficacia, ma anche maggiore rispetto della vita delle persone in custodia.

Queste sono sostanzialmente le sfide di questo decreto-legge, che pare possano essere individuate come positivamente affrontate.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 11,09)**

(*Segue* CONTE). In una logica di completamento delle politiche per l'immigrazione, occorre orientarsi non solo a una giusta gestione dei flussi, anche in riferimento alla necessità di evitare forme di invasione, ma anche a una politica di gestione delle presenze e dei nuovi arrivi. Siamo, infatti, di fronte non a un'invasione, ma a un fenomeno che può tornare - ed è già tornato - fortemente utile alla

nostra economia e alle nostre comunità. Pensiamo ai tanti lavori che vengono svolti anche in sostituzione di quelli una volta realizzati dagli italiani e che ora gli italiani stessi fanno fatica ad accettare di svolgere. Proprio in forza di questa ricchezza che l'immigrazione sta portando nel nostro Paese, dobbiamo essere capaci di accogliere i nuovi arrivi nel modo più efficace, più attento e più promozionale.

Giudico inoltre positivamente il potenziamento delle commissioni territoriali, finanziariamente nella specializzazione del personale e nel numero, nonché la formazione di sezioni specializzate per quanto riguarda i tribunali. Ritengo prioritario, fondamentale e positivo il fatto che in ogni Regione d'Italia sia stato istituito un tribunale della corte d'appello dedicato espressamente allo smaltimento dei ricorsi decisionali da parte dei migranti.

Le Commissioni riunite hanno approvato l'emendamento 1.10000 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo 1.

L'emendamento, riformulato tenendo conto dei rilievi della Commissione bilancio, propone un ampliamento del numero delle sezioni specializzate, prevedendo che esse siano istituite presso i tribunali ordinari del luogo nel quale ha sede la corte d'appello. Tale ampliamento non comporta ulteriori oneri o la necessità di incrementi di organico, in quanto vi si deve provvedere nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'istituzione di sezioni specializzate, secondo quanto precisato nella relazione, risponde all'esigenza di assicurare una maggiore celerità ai ricorsi giurisdizionali in materia di immigrazione, a fronte del significativo aumento delle richieste di protezione internazionale registratosi negli anni 2013-2016 in conseguenza dell'eccezionale afflusso di migranti. L'esponenziale aumento delle domande dirette alle commissioni territoriali si è tradotto in un altrettanto esponenziale incremento del numero delle impugnazioni in sede giurisdizionale delle decisioni amministrative, che ha interessato in particolare alcuni distretti di corte d'appello. I 14 tribunali (individuati ai fini dell'istituzione delle sezioni specializzate) sono stati scelti proprio sulla base dei dati relativi al numero delle domande di protezione internazionale esaminate negli ultimi due anni da ciascuna commissione territoriale o sezione distaccata.

La previsione di sezioni specializzate non costituisce una novità nell'ordinamento processuale italiano. A ben vedere, infatti, il secondo comma dell'articolo 102 della Costituzione stabilisce che possono essere istituite sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei, estranei alla magistratura. Fra i giudici specializzati togati si possono annoverare le sezioni lavoro istituite presso i tribunali e le corti d'appello, per tutte le controversie di lavoro e della previdenza sociale, nonché, più recentemente, i cosiddetti tribunali delle imprese, sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti d'appello con sede nel capoluogo di ogni Regione con competenza in materia di impresa. Così - ad esempio - una Regione come il Friuli-Venezia Giulia, prima gravata da consistenti flussi migratori derivanti dal cosiddetto corridoio Adriatico-Baltico, si trovava inizialmente ad avere il tribunale specializzato più vicino a Venezia, chiamato peraltro a coprire la giurisdizione di tutto il Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli-Venezia Giulia). Ovviamente questo fatto sarebbe stato disfunzionale, proprio a causa dell'alto numero di transiti dei migranti e delle distanze non indifferenti tra i centri per il rimpatrio e Venezia. È quindi positivo che anche la Commissione si sia fatta carico della questione e abbia portato a 26 il numero di tali tribunali.

Per la formazione dei magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia è prevista l'organizzazione di corsi di formazione da parte della Scuola superiore della magistratura, in collaborazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, e con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Costituisce titolo preferenziale, ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate, l'essere già stati addetti alla trattazione dei procedimenti in materia di immigrazione per almeno due anni, l'aver partecipato ai corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della magistratura o avere una particolare competenza in materia, per altra causa. In secondo luogo, fa bene il Ministero ad aumentare il numero del personale specializzato a più stretto contatto con i migranti, come ad esempio

nel caso degli interpreti che, dopo una formazione specifica, possono dare un notevole contributo alla conoscenza dello *status* e delle esigenze dei migranti in arrivo.

Trovo inoltre utile la definizione che il decreto-legge ha dato dei tempi di permanenza dei migranti irregolari all'interno delle strutture specializzate, e quindi anche lo snellimento dei tempi di espulsione. I corsi di formazione dei magistrati prevedono specifiche sessioni dedicate alla valutazione delle prove, ivi incluse le tecniche di svolgimento del colloquio. È valutata positivamente, altresì, la conoscenza della lingua inglese, come era previsto originariamente nel testo. A seguito dei lavori in Commissione, si è aggiunto come titolo preferenziale anche la conoscenza della lingua francese per motivi facilmente intuibili: il francese e l'inglese sono le lingue prevalentemente parlate dagli immigrati e la loro conoscenza consente un più diretto rapporto tra chi dovrà procedere all'interrogatorio e all'esame di quelle persone e gli interessati stessi. Inoltre, al fine di assicurare la formazione continua dei magistrati addetti alle sezioni, è stato previsto che, nei tre anni successivi all'assegnazione alla sezione specializzata, i giudici debbano partecipare, almeno una volta l'anno, a sessioni di formazione professionale. Negli anni successivi hanno comunque l'obbligo di partecipare, almeno una volta ogni biennio, a corsi di aggiornamento professionale.

Da ciò si evince la grande attenzione che il Governo ha voluto dedicare a questa categoria di magistrati che si devono occupare di una materia delicata. Prevedere un livello estremamente alto di specializzazione ci consente anche di presagire che queste sezioni avranno magistrati di competenze particolarmente elevate, che sapranno affrontare i problemi che nella quotidianità si stanno presentando oggi nel rapporto con gli immigrati.

Gli aspetti fondamentali sono stati affrontati dalle Commissioni la e 2a riunite, cercando di trovare soluzione ai quattro nodi che si sono presentati nel corso della discussione. In particolare, il primo nodo era il numero delle sedi, mentre il secondo grande tema era l'udienza del magistrato dopo il primo colloquio che si ha nelle commissioni territoriali. Il problema è stato risolto a seguito di un grande confronto con le opposizioni ed è stato deciso che il giudice possa non solo sempre disporre l'udienza per ascoltare l'interessato, come era già previsto nel testo originale del decreto-legge, ma anche, in casi particolari, disporre effettivamente l'udienza.

In conclusione, si tratta di un provvedimento necessario che contempla le esigenze di celerità con la tutela dei diritti umani e pertanto ne auspico convintamente una rapida approvazione.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Guerra. Ne ha facoltà.

GUERRA *(Art.1-MDP)*. Signor Presidente, il decreto-legge che oggi discutiamo rappresenta un serio tentativo di velocizzare i procedimenti in materia di protezione internazionale e di rivedere la normativa di contrasto dell'immigrazione illegale. Infatti, la rinnova su alcuni punti, che sono stati anche significativamente migliorati nel corso del lavoro in Commissione, quali l'istituzione delle sezioni specializzate, il potenziamento delle commissioni territoriali, la disciplina delle attività amministrative di notifica, la previsione della possibilità dei richiedenti protezione internazionale di partecipare ad attività di utilità sociale, le modifiche in materia di permesso per motivi umanitari e di protezione internazionale in caso di permesso di soggiorno e il riconoscimento di protezione riconosciuti da due Stati membri UE diversi.

C'è però un insieme di argomenti molto rilevanti che avrebbero richiesto e richiedono ancora interventi urgenti e profondi di revisione di un quadro normativo insoddisfacente che resta invece immodificato: mi riferisco a materie fondamentali come la regolamentazione degli *hot spot*, gli ex CIE ora ribattezzati centri di permanenza per i rimpatri, e la disciplina dei flussi regolari. Su questi temi il provvedimento interviene solo per aspetti specifici, marginali, mentre sarebbe necessario un ripensamento profondo che si basi su un esame dei limiti della situazione attuale, ripensamento che dovrebbe essere agevolato da dati e notizie da mettere a disposizione del Senato per agevolarne l'iniziativa parlamentare.

Mi soffermo un attimo sugli importanti temi trascurati dal decreto-legge: occorre una razionalizzazione del sistema dell'accoglienza e mi riferisco in particolare alla disciplina degli *hot spot*, per i quali non è solo necessario un attento monitoraggio dell'azione amministrativa, ad esempio

attraverso la definizione e il rispetto degli *standard* da garantire su tutto il territorio nazionale, ma anche un intervento normativo visto che le norme di riferimento sono state predisposte con la legge Puglia del 1995, in un contesto cioè in cui l'immigrazione non si presentava con gli elementi di strutturalità che oggi conosciamo e si seguiva quindi un approccio emergenziale.

Allo stesso modo, una riflessione richiede la condizione degli ex CIE, così come è stata fotografata dal rapporto prodotto e aggiornato nel gennaio 2017 dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato. Ne emerge una situazione a volte drammatica, aggravata dagli scandali che si continuano a registrare in relazione all'affidamento della gestione dei centri. Anche in questo caso è richiesto un doppio livello di intervento: sul piano amministrativo, su cui qualcosa si sta facendo (il Ministro dell'interno, con la collaborazione dell'ANAC, ha infatti predisposto un contratto tipo), ma anche sul piano della revisione normativa. Bisogna che sia meglio chiarito chi entra nei nuovi centri, quali sono le condizioni in cui le persone devono essere trattenute, quale monitoraggio deve essere compiuto per evitare il ripetersi del fenomeno dei trattamenti disumani che a volte si sono verificati.

Insomma, il cambio di nome da centri di identificazione ed espulsione a centri di permanenza per i rimpatri richiede un cambiamento radicale di prospettiva, che il decreto-legge, invece, purtroppo non ha neppure iniziato.

Infine, ma non ultimo per importanza, il blocco dell'immigrazione regolare è risultato inefficace nel fermare l'arrivo in Italia di migranti economici; espone, quindi, gente che fugge dalla miseria e dalla fame a enormi sacrifici e a rischio della vita per ricercare condizioni di vita migliori per sé e per le proprie famiglie. La normativa relativa va, quindi, radicalmente ripensata, ad esempio pensando da accordi di migrazione circolare, ad esempio favorendo gli ingressi regolari di persone che hanno maggiori possibilità di occupabilità.

A questo si affianca l'enorme problema, da risolvere, legato alla presenza in Italia di 435.000 irregolari, le cui richieste di asilo sono scadute o in procinto di esserlo. Questi invisibili sono il principale bacino di manodopera per la criminalità organizzata, per il lavoro nero e per l'estremismo che definiamo religioso. La prima cosa da fare è renderli visibili; per questo occorre abolire da subito il reato di ingresso e soggiorno illegale (cosiddetto reato di clandestinità), come noi abbiamo provato a fare già da questo provvedimento con un emendamento di tutto il nostro Gruppo MDP, dichiarato, però, inammissibile dalla Commissione.

La legge in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio, che reca disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili (legge n. 67 del 2014), recava all'articolo 2 una delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio dei reati. Tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega vi era anche l'abrogazione del reato di ingresso e soggiorno illegale, trasformato in illecito amministrativo. Il decreto legislativo n. 7 del 2016 di attuazione di questa legge non ha, però, previsto l'abrogazione del reato.

È stato un errore del precedente Governo non aver voluto procedere all'eliminazione di questo reato, che si è rivelato inutile e dannoso. È urgente porre rimedio a questo errore e non farlo in questo decreto-legge è stato perdere un'occasione.

Bisogna inoltre creare nuove opportunità a questi invisibili, ad esempio prevedendo - come autorevolmente suggerito anche da Emma Bonino - la possibilità di un permesso di soggiorno per comprovata integrazione e di un permesso temporaneo per la ricerca di lavoro; una proposta utile per favorire l'emersione di immigrati illegali e per contrastare il caporalato stagionale.

Voglio concludere il mio intervento con un'osservazione di carattere generale. «*Volem acollir*», Vogliamo accogliere: con queste semplici parole un mese fa, il 18 febbraio, alcune centinaia di migliaia di persone si sono radunate a Barcellona per dire basta ai muri e alla xenofobia; una manifestazione plurale e spontanea, una sfida democratica e popolare al nazionalismo e alle destre. Anche in Italia siamo pronti ad accogliere questa sfida. Le politiche di accoglienza sono per noi un dovere anche morale, perché nella condizione di chi emigra da guerre, povertà e disastri climatici

riconosciamo un'umanità sofferente, cui non possiamo rimanere indifferenti.

Quello che più ci preoccupa è il continuo accostamento tra il bisogno di sicurezza e paura, quando non criminalizzazione, nei confronti degli stranieri. Noi pensiamo, al contrario, che il giusto bisogno di sicurezza sia prevalentemente garantito da politiche di integrazione. Anche per questo, il tema del riconoscimento della cittadinanza e, quindi, l'approvazione dello *ius soli* è in cima agli impegni che chiediamo a noi stessi e a questo Parlamento. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti e ad una delegazione di parlamentari albanesi

PRESIDENTE. Stanno seguendo i nostri lavori gli studenti e i docenti del collegio «Villoresi San Giuseppe» di Monza, che salutiamo e ringraziamo per la loro presenza. *(Applausi)*.

Stanno assistendo ai nostri lavori anche alcuni parlamentari albanesi. Salutiamo la delegazione in visita a Roma e in Italia, con l'amicizia tipica dei nostri popoli. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2705 (ore 11,25)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fattorini. Ne ha facoltà.

FATTORINI *(PD)*. Signor Presidente, vorrei intervenire su due aspetti: il primo riguarda l'inquadramento generale, di tipo storico-politico, sull'immigrazione; l'altro riguarda, invece, alcuni aspetti specifici attinenti alle competenze della Commissione affari esteri di cui faccio parte.

Alcune considerazioni generali riguardano, secondo me, l'importanza che ha l'immigrazione nei due grandi fenomeni che caratterizzano la crisi della globalizzazione oggi e cioè l'incrocio, che può diventare perverso (come abbiamo visto accadere tante volte nella storia) tra un populismo genericamente inteso, che non è riferito al popolo, ma alla degenerazione delle paure che ha il popolo, che sono anche giuste e a cui vanno date delle risposte, quindi un populismo che nasce direttamente da un disagio sempre più profondo e pervasivo, dovuto alla crisi economica, ed un populismo di matrice nazionalista, protezionista, che oggi definiremmo sovranista-nazionalista.

Questi due populismi, nella storia, hanno avuto un impatto pericolosissimo: pensiamo all'esito disastroso della crisi di Weimar, che portò al nazismo, in cui questi due populismi trovarono una grandissima unità, nascendo da una parte di sinistra, spesso con un esito catastrofico, anche se aveva un'origine per così dire progressista, che cercava di venire incontro alle esigenze vere della crisi economica e, dall'altra, da un bisogno di sicurezza e di protezione dei confini che nasceva dalla paura dell'invasione dell'altro, che allora veniva individuato nell'ebreo, ma comunque dello straniero e del diverso. È quello che drammaticamente fu chiamato *Blut und Boden* (sangue e suolo), per questo l'intervento che mi ha preceduta mi trova decisamente concorde sulla necessità e l'urgenza di risolvere il problema dello *ius soli*, cioè del riconoscimento del diritto di chi nasce in un territorio e non solo di chi vi appartiene per ragioni di sangue, di tradizione e di radici. *Blut* è il sangue e *Boden* è la terra, il terreno. Si tratta di esigenze insite nell'animo umano, che storicamente ritornano, non solo negli ultimi due secoli, ma anche prima, e sono esigenze reali. Tutto sta nel vedere quali risposte riusciamo a dare.

L'emigrazione incrocia queste paure, sembra quasi il fenomeno che maggiormente può dare eco ed anche la risposta più perversa a questi che sono problemi reali, a questa doppia paura.

L'immigrazione nella nostra epoca è diventato - e sarà sempre di più, per tanto tempo - un fatto endemico, che riguarda il periodo e l'epoca, ma anche la geografia, perché è globale. Va sempre ricordato che non riguarda solo l'Italia e l'Europa, ma investe quantità enormi di popolazioni che emigrano, si spostano, che sono perseguitate e che invadono per ragioni economiche e di persecuzione politica. Di queste migrazioni storicamente il Mediterraneo è stato la culla ed il cuore, noi lo abbiamo studiato nelle scuole come un fenomeno di ponte, il Mediterraneo tanto amato da Braudel, come culla

della civiltà, ma ci dimentichiamo spesso di ricordare che è stato anche un'occasione di invasioni pericolose, che non vanno negate, quindi non siamo i primi ad affrontarle.

Le paure che abbiamo ora sono però sproporzionate, lo diciamo sempre, se pensiamo ai numeri che certo sono significativi ed importanti, ma che si possono affrontare e che comunque non sono proporzionati alle paure che scatenano.

Il Mediterraneo, dunque, come luogo di ponte, ma anche di conflitti e di invasioni, un bacino di cui il nostro Paese è ponte e centro, è da sempre un mescolamento di tradizioni che ci riporta però al tema dell'identità: come in tutti i mescolamenti, effettivamente l'identità è a rischio. Lo vediamo dal calo demografico che nel nostro Paese è ancora più alto che negli altri Paesi europei, il che è tutto dire, e dal fatto che molti temono che questo venga compensato con i figli dell'immigrazione di prima e di seconda generazione.

Un'altra paura legata al tema dell'identità è quella della fatica, come abbiamo visto anche negli esperimenti più avanzati su questo terreno, dell'integrazione, come nel modello francese, dove le *banlieue* sono l'espressione molto concreta di un disagio sociale pesantissimo, che certo non è l'unico elemento, né quello veramente scatenante nel profondo, pur avendo sicuramente contribuito a veicolare il terrorismo nelle sue prime uscite devastanti in Francia.

Quindi vi sono ragioni economiche e di mancata integrazione sociale, ma, come abbiamo sempre detto, vi è anche la mancanza di una cultura in grado di produrre quest'integrazione. Come parlamentari del Mediterraneo e come OSCE, abbiamo svolto molto lavoro su questo punto, per verificare come la dimensione del dialogo interreligioso e interculturale possa essere veramente di aiuto per un'integrazione che non sia solo economica, che però è certamente la base. Insomma, si tratta di tutto quanto concorre a evitare quello che viene malamente definito - ma che pure è vero - come uno «scontro di civiltà». Abbiamo cercato di conoscere, come OSCE e come Assemblea parlamentare del Mediterraneo, anche gli *imam* moderati e non radicali, che contribuiscono alla formazione dei nostri cittadini musulmani.

Insomma, a cosa porta tutto questo? Al bisogno di un nuovo multiculturalismo, di fronte alla crisi della globalizzazione: quello vecchio, che abbiamo conosciuto fino agli anni '80, si è trasformato ed è completamento cambiato; quello che non funziona più sono i due estremi, ossia, da una parte, gli aspetti che definiamo politicamente corretti, quelli più facili e astratti, per cui va tutto bene e siamo tutti uguali, nella stessa dimensione culturale, religiosa e morale, e, dall'altra, quelli che, con un impianto decisamente razzista, vedono nell'altro un nemico assoluto. Questi due estremi non funzionano più, se mai l'hanno fatto, e rischiano di riprodursi nelle forme più caricaturali e violente.

Ora, per concludere, entrando nella seconda parte del discorso, nella direzione delle risposte che, come Commissione affari esteri, consideriamo molto soddisfacenti da parte di questo provvedimento, vorrei ricordare due aspetti. Per quanto riguarda la competenza della dimensione estera, abbiamo visto soprattutto una conformità con le disposizioni del diritto internazionale in materia di protezione dei richiedenti asilo e delle altre norme a tutela dei diritti umani, a partire soprattutto da quelle contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo statuto dei rifugiati del 1951. Sembrano essere complessivamente conformi al diritto internazionale, in materia di diritti umani, anche le norme relative alla libertà, alla sicurezza e ad un equo processo, come abbiamo sentito anche negli interventi precedenti, che corrispondono, fra gli altri, agli articoli 5 e 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e quelle relative al diritto a un ricorso effettivo a un giudice imparziale, di cui, fra l'altro, all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In questo senso, sarebbe auspicabile che i giudici assegnati alle sezioni specializzate dei tribunali fossero sottoposti a procedure di formazione e aggiornamento sulle condizioni geopolitiche dei Paesi di provenienza dei richiedenti asilo e sulle altre misure di protezione umanitaria da parte dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni.

Vorrei segnalare inoltre che di recente la Commissione diritti umani qui al Senato e altre numerose organizzazioni non governative, come emerge anche dalle sedute della Commissione parlamentare

d'inchiesta sul sistema di accoglienza, d'identificazione ed espulsione, istituita presso la Camera dei deputati, auspicano la messa a punto di una cornice giuridico-normativa di rango primario, per lo svolgimento delle procedure previste nell'ambito dell'approccio dei cosiddetti *hotspot*, centri preposti alle operazioni d'identificazione e rilevamento delle impronte digitali. Si tratta infatti di assicurare l'assoluta rispondenza di tali strutture, quanto ai tempi di trattenimento dei cittadini stranieri al loro interno, ai nostri principi di civiltà giuridica, e su questo c'è una precisazione che ci convince.

Infine, sempre con riferimento alla competenza della nostra Commissione, relativamente ai singoli articoli del dispositivo, evidenziamo quello che, nell'ambito delle misure di specificazione, stabilisce un aspetto che può sembrare secondario, ma che nell'ambito della diplomazia internazionale è invece molto rilevante, ossia l'incremento di dieci unità del contingente di personale locale delle sedi diplomatiche e consolari nel Continente africano per le necessità di potenziamento della rete, in stretta connessione con l'emergenza in atto in materia d'immigrazione. Si tratta di una disposizione che viene incontro, sia pure parzialmente, a quella esigenza di maggiore attenzione verso l'Africa e le dinamiche migratorie che la nostra Commissione affari esteri ha più volte sollecitato.

Con questo vorrei concludere proprio sull'Africa, che non è secondaria in questo provvedimento, non solo perché è vicina ed è un ponte, ma perché rappresenta davvero, simbolicamente e anche concretamente, il problema: il problema per noi Europa e il problema che vede precipitare tutte le considerazioni che facevo all'inizio del mio ragionamento. Un'Africa che vede raddoppiare di un miliardo di crescita demografica a fronte del nostro continuo *décalage*.

Quindi, io trovo che anche su questo, come politica internazionale e come politica di cooperazione, l'integrazione tra il tema della sicurezza e dell'immigrazione ed un attenzione azione politica e geopolitica all'Africa sia strategica per tutti e sia un filo conduttore degli interventi politici. E aver scelto la Libia come interlocutore su questo nuovo corso di immigrazione è, a mio avviso, uno dei tanti meriti da valorizzare.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lumia. Ne ha facoltà.

LUMIA *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, anche intorno a questo decreto-legge emergono approcci culturali e politici molto diversi.

In fondo a questa diversità possiamo trovare chi considera l'immigrazione al tempo della globalizzazione un problema e altri, invece, che, come me, la considerano una risorsa. Il conflitto è aperto e così rimarrà, chissà per quanto tempo.

In ogni democrazia avanzata ci si interroga su questo dilemma. Spesso il conflitto è strumentale. Più volte serve a nascondere i limiti strutturali in cui versano tutti i soggetti politici. Certo, i movimenti populisti capeggiano l'approccio che vede nell'immigrazione solo un problema per raccogliere un consenso elettorale che, diversamente, difficilmente sarebbero capaci di attrarre.

Quelli come me che, invece, considerano l'immigrazione una risorsa naturalmente devono prestare attenzione alla portata dei flussi, che comunque crescono e sono consistenti, ad esempio nel nostro Paese. Si scatenano paure e reali problemi che non vanno demonizzati. Semmai, vanno governati.

Ma anche quelli che considerano l'immigrazione un problema devono misurarsi con il fatto che è un fenomeno inarrestabile, storico, globale. Anche per loro bisogna chiamare alla responsabilità di Governo, piuttosto che all'esercizio della demonizzazione. In Italia, cari colleghi, abbiamo la memoria per trovare l'equilibrio giusto tra problema e risorsa. L'italiano onesto che migrava negli Stati Uniti era considerato spesso un problema. Invece, l'italiano mafioso era accolto come una risorsa. Così, cari colleghi, abbiamo conosciuto la storia della nostra emigrazione all'estero.

Io appunto ho ricordato la più consistente che abbiamo conosciuto, quella verso gli Stati Uniti. Un errore tragico, che spostava agli italiani onesti, siciliani, calabresi, campani e veneti, spesso maltrattati, anche nella loro dignità, verso la protezione dei mafiosi. Errore che non dobbiamo consumare oggi nei confronti degli immigrati che arrivano in Italia sulle nostre coste.

Lasciatemi dire senza retorica che l'immigrato onesto, che cerca protezione internazionale sulle nostre coste, è un fratello, una sorella, un bambino, un essere umano da accogliere ed integrare. Guai a

nascondere l'umanità che accompagna la loro tragedia, la loro fuga dalle guerre, la loro disperazione.

L'immigrato disonesto che non segue quelle rotte è il problema. L'immigrato che si fa mafioso, che si fa criminale: quello sì che va colpito e va allontanato dal nostro Paese. Di fronte all'immigrato disonesto la democrazia deve essere forte, rigorosa e non viceversa, come spesso accade. Quando di fronte a una donna che viene ridotta in condizioni di schiavitù, maltrattata e violentata la democrazia diventa lugubre, fredda e cinica, allora perdiamo tutti, cari colleghi, sia quelli che considerano l'immigrazione un problema, sia quelli che la considerano una risorsa. Ecco perché dobbiamo tutti cambiare approccio. Tutti siamo chiamati a vivere questa sfida con un passo diverso. Più interventi nei Paesi di origine? Sì, altro che. Più integrazione? Senz'altro, nel nostro Paese. Più Europa? Chi potrebbe essere contrario? È dall'integrazione di questi tre fattori che alla fine potremo trovare un cammino comune, un'ipotesi di lavoro condivisa e potremo affrontare seriamente questo problema.

Per quanto riguarda l'integrazione nel nostro Paese, tutti gli esperti ci dicono che il reato d'immigrazione clandestina si è di fatto trasformato in una bufala, crea solo problemi e intasa solo i nostri tribunali. Non è in grado assolutamente di dare una risposta anche a chi vede - a mio avviso in modo sbagliato - l'immigrazione come un problema. Forse dovremmo invece concentrarci sull'approvazione di una legge che riconosca lo *ius soli*, perché la cittadinanza moderna che integra è la migliore soluzione. È quella che evita che l'altro sia considerato una minaccia; è quella che fa in modo che l'altro partecipi alla vita della nostra società e delle nostre democrazie e che si possa evitare quanto sta succedendo in Europa. Mi riferisco anche alle seconde e terze generazioni che, alla fine, di fatto si sono sentite estranee culturalmente alla nostra vita culturale, ai nostri valori e, spesso, si sono trasformati in manovalanza per il terrorismo. Non facciamo questo errore; non chiudiamoci alla prospettiva dell'integrazione. Ci vogliono più Europa, più quote e più risorse. Più quote servono per condividere la necessità inevitabile di una dimensione di accoglienza. L'Europa gioca con l'Italia; non deve fare la furba e la cinica, dando in teoria disponibilità quando nella pratica non l'abbiamo ancora vista. C'è poi il peso degli investimenti che il nostro e gli altri Paesi, per le loro caratteristiche geografiche, sono chiamati a sopportare in termini di accoglienza con riferimento ai flussi migratori. Più interventi nei Paesi di origine? Certo, in Africa dobbiamo intervenire con massicci investimenti. Dobbiamo considerare quegli investimenti una risorsa per l'Europa e le nostre società, perché fanno in modo che l'immigrazione non sia così consistente come lo è oggi. È giusto che quelle donne, quei bambini e quegli uomini possano avere una *chance* di vita e di lavoro nei loro territori. Quegli investimenti, che a livello internazionale dobbiamo mettere insieme, sono baciati dal Signore, utili e positivi e tutti insieme dobbiamo lavorarci.

Non disdegno neanche, sul piano degli interventi nei Paesi di origine, interventi repressivi di polizia internazionale. Colleghi, possiamo tollerare che in alcuni Paesi africani ci siano dei veri e propri *lager* dove sono ammassati esseri umani, privati di qualsiasi libertà e dignità? Possiamo accettare passivamente, come avvenne durante la Seconda guerra mondiale, quei *lager* su cui anche allora si tergiversava, si negava e minimizzava? Anche noi abbiamo una realtà presente oggi in questi Paesi. Penso alla Libia e ad altri Paesi dove si concentrano i cammini e le tappe dell'immigrazione, dove si trasformano spesso quegli immigrati in schiavi, dove la tratta viene esercitata continuamente. Anche interventi repressivi e selettivi di polizia internazionale capeggiati dell'ONU devono trovare uno spazio in questa globale e integrata strategia.

Ecco perché, cari colleghi, non c'è spazio per le divisioni, né per utilizzare strumentalmente un diverso approccio nei confronti degli immigrati.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA **(ore 11,46)**

(*Segue* LUMIA). Il presente decreto-legge cerca di migliorare la condizione dell'accoglienza nel nostro Paese e nello stesso tempo interviene sull'immigrazione clandestina. È stato detto che in Commissione giustizia qui in Senato abbiamo molto migliorato il testo e ciò è avvenuto con il contributo di tutti i Gruppi parlamentari, di maggioranza e di opposizione. Anche noi del Partito Democratico abbiamo presentato emendamenti e ci siamo preoccupati di rendere questo testo solido da un punto di vista costituzionale, perché le garanzie nei confronti delle persone deboli ed esposte come gli immigrati non

sono mai troppe. In Commissione abbiamo contribuito a migliorare la scelta positiva fatta dal Governo di istituire delle sezioni specializzate che si occupano proprio delle controversie, e che sono chiamate a pronunciarsi sul diritto di protezione e di asilo; si tratta, quindi, di una scelta condivisibile che abbiamo già conosciuto nel nostro meccanismo ordinamentale della giustizia, come le sezioni famiglia e impresa che stiamo costituendo. In Commissione abbiamo discusso del numero delle sedi dei tribunali dove allocare le sezioni specializzate; il Governo nel decreto-legge ne prevedeva 14: ad esempio in Sicilia si prevedevano sezioni specializzate solo nei tribunali di Palermo e Catania e veniva escluso quello di Caltanissetta. Ho presentato degli emendamenti, così hanno fatto altri colleghi e alla fine è prevalsa la decisione giusta ed equilibrata di mantenere in piedi i 26 tribunali allocati nelle corti d'appello. Mi sembra che questa sia la decisione più equilibrata e più rispondente alla necessità di coprire l'intero territorio ed evitare che ci possano essere territori privi di un giudice che sia qualificato, ben formato, preparato e specializzato.

Cari colleghi, abbiamo altresì migliorato alcuni punti di garanzia costituzionale per fare in modo che la difesa e il contraddittorio non siano richiamati dai cultori del garantismo solo per i cittadini italiani, mentre nei confronti dell'immigrato debole sia esercitata la pessima cultura non garantista. Abbiamo quindi lavorato per migliorare l'udienza, la collegialità, la videoregistrazione e abbiamo preteso una maggiore qualificazione dei magistrati; inoltre, quando ci siamo trovati di fronte alla necessità di avere e di condividere procedure più snelle e veloci, abbiamo fatto in modo che ciò avvenisse nel pieno esercizio delle garanzie.

Ugualmente, abbiamo fatto in modo che anche nelle commissioni, che sono il primo nucleo di valutazione della richiesta di protezione e di diritto d'asilo, ci fossero più persone e persone più qualificate.

Ora saremo chiamati a una sfida che si eserciterà nel concreto realizzarsi del superamento dei CIE e nell'avvio su nuove basi dei Centri di permanenza per il rimpatrio. Per quanto il nostro Paese abbia cercato in tutti i modi di evitarlo, in questi contesti abbiamo conosciuto troppe violazioni di diritti umani. Per questo il decreto-legge in esame è un buon provvedimento, che va accompagnato nella realtà e concretamente monitorato; penso che questa scelta, che alla fine è stata condivisa al di là delle posizioni formali di maggioranza e di opposizione che in Aula che si assumeranno, possa qualificare il lavoro parlamentare e l'intervento del Senato. *(Applausi dei senatori Dirindin e Lo Giudice).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, parto dalle considerazioni che sono state appena fatte dal rappresentante del Partito Democratico. Il Gruppo di Forza Italia ha affrontato e sta affrontando con spirito costruttivo e positivo questi due provvedimenti sulla sicurezza: il primo è quello che riguarda la sicurezza sulle città, che è stato esaminato dalla Camera e che ora è arrivato in Senato, il secondo è il decreto-legge sull'immigrazione in discussione.

Abbiamo anche, ove è stato possibile e ove c'è stata possibilità di ascolto, inserito norme più utili, più efficaci e tese a migliorare la qualità di questi provvedimenti. Penso alla possibilità dell'arresto differito, che nel provvedimento sulla sicurezza nelle città è stato inserito partendo da emendamenti che il Gruppo di Forza Italia ha presentato e che poi il relatore ovviamente ha voluto riformulare, per non far vedere che si approvava un emendamento dei nostri parlamentari; ma l'iniziativa era chiaramente riconducibile a Forza Italia.

Stesso atteggiamento abbiamo avuto qui al Senato; tuttavia l'ascolto è stato scarsissimo e insufficiente. Non intervengo sugli aspetti tecnico-giuridici, che meglio di me il senatore Caliendo tratta in quest'Aula e ha trattato in Commissione, dove ha rappresentato le difficoltà dell'accorciamento dell'*iter* per l'esame della domanda di asilo, che noi condividiamo. Il fatto di fare prima per distinguere un profugo che ha diritto all'asilo da un clandestino è un aspetto fondamentale per gestire meglio le politiche dell'immigrazione. Noi condividiamo questo accorciamento della filiera, però ritenevamo che la corte di appello fosse la sede propria per questo esame e abbiamo sostenuto questa posizione con dovizia di argomenti; lo hanno fatto la senatrice Bernini, il senatore Caliendo, il senatore Palma e altri nelle Commissioni riunite. Ma, al di là di qualche aggiustamento tecnico sul numero delle sedi

competenti, non c'è stata la capacità di ascolto di una valutazione che era fondatissima in termini giuridici e che noi inviteremmo l'Aula a ripensare, se non ci fosse il capestro del voto di fiducia. Questo per dire che noi, sul piano dei fatti, abbiamo dato un contributo di un certo tipo, che però non è stato ascoltato e recepito.

Dopodiché questo decreto-legge, che fa tecnicamente male ciò che fa e che noi condivideremmo come principio, è soprattutto carente per quello che non fa. Noi abbiamo presentato una serie di emendamenti che sono stati considerati improponibili o inammissibili e che sono stati cancellati, ma che invece riguardavano tutta una serie di questioni. Penso in primo luogo al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui si abusa e che diventa il *passepartout* per far rimanere chiunque in Italia. Così come abbiamo contestato alcune norme in un precedente provvedimento sui minori, di cui si è occupata la senatrice Rizzotti. Noi siamo per il rispetto dei minori; ma il riconoscimento dei minori dai falsi minori e tutte le possibilità per aggirare la normativa sono stati sottovalutati. Avevamo chiesto diverse modalità per il fermo per l'identificazione e un lasso di tempo maggiore in termini di ore, ma anche questo è stato definito addirittura improponibile. Si è detto "no" all'istituzione del registro pubblico delle moschee e dell'albo degli *imam*; e la cronaca ci dice quanto sia urgente una verifica più attenta di coloro che vogliono esercitare il diritto costituzionale alla loro libertà religiosa e di quanti invece avvelenano, con la predicazione del fondamentalismo islamico, le città dell'Italia e dell'Europa. Abbiamo visto anche bocciati a prescindere come improponibili tutti i nostri emendamenti per restringere il concetto della protezione per motivi umanitari e tante altre norme per facilitare le procedure di identificazione.

Quindi noi siamo assolutamente insoddisfatti del *modus operandi* del Governo e della maggioranza. Vedete, non basta un atteggiamento un po' più deciso - ci voleva poco, del resto - dell'attuale Ministro dell'interno rispetto ai suoi predecessori per risolvere i problemi. Guardate che sui giornali di oggi trova spazio una verità che noi denunciamo da tempo: l'atteggiamento ambiguo delle organizzazioni non governative. Il «Corriere della Sera» di oggi, ma anche altri giornali (perfino «il Fatto Quotidiano» e «La Stampa») sono stati costretti a prenderne atto. Ieri in Parlamento il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro ha detto le stesse cose che diciamo noi, cioè che le organizzazioni non governative non svolgono un'azione umanitaria, ma aiutano gli scafisti a portare i clandestini in Italia e in Europa. Questo stanno facendo; se poi lo fanno con dolo o lo fanno interpretando malamente il loro ruolo, di questo se ne sta occupando la procura di Catania. Vorrei anche dire al procuratore Zuccaro, che ho citato, che però non siamo d'accordo con lui quando dice che lo scafista è incolpevole, perché, poverino, agisce sotto la costrizione del trafficante di persone. No, procuratore, lo scafista fa parte della catena del crimine, che sfrutta la disperazione delle persone e si arricchisce, perché questa gente paga per avere questo tipo di transito. Quindi anche il procuratore dice una verità importante, ma poi fa una valutazione francamente disarmante su questo giustificazionismo nei confronti degli scafisti.

Noi abbiamo chiesto - lo ha fatto il presidente Paolo Romani e penso che tale decisione sarà presa - che il Senato della Repubblica convochi queste organizzazioni non governative nelle nostre Commissioni, per capire quale ruolo svolgono. Se Medici senza frontiere o altre organizzazioni devono aiutare i poveri derelitti, questo è giusto e vanno anche sostenute; si fanno per questo sottoscrizioni, raccolte, c'è lo strumento del 5 per mille. Ma se poi, di fatto, queste organizzazioni devono andare nelle acque libiche ad aiutare coloro che portano la gente, questi utilizzano gommoni destinati a navigare poche miglia ormai, perché tanto lo sanno che non devono attraversare il Mediterraneo e più partenze ci sono, più speculazioni ci sono, più morti ci sono. Quindi le organizzazioni non governative alimentano, insieme alla debolezza dei Governi, per primo quello italiano, questa strage nel Mediterraneo.

Poi c'è la storia dei nostri migranti. Mi spiace che non si possano mettere agli atti le fotografie: mostro una foto di mio nonno, che, negli anni Venti-Trenta, è emigrato in America, è stato li alcuni anni e questa foto lo ritrae. Lavorava come tecnico. E non è vero, senatore Lumia, che gli emigranti erano tutti in mano alla mafia perché non c'era il soccorso: c'è gente che è andata onestamente all'estero, ha onorato l'Italia ed è poi tornata nel nostro Paese dove ha educato i figli e i nipoti con sani valori.

(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Giovanardi. Commenti del senatore Lumia).

Cito un caso di famiglia, per dire che non sono ostile all'immigrato perché tutti abbiamo nelle nostre famiglie, soprattutto chi viene dal Sud, queste origini. Sul sito Internet di Ellis Island, consultabile da tutti, sono stati catalogati tutti i migranti, con il nome della nave da cui sono sbarcati e nell'elenco si trova anche il nome di mio nonno, con l'indicazione della nave e della data di arrivo. Quindi, c'era anche un modo di individuare e gestire quell'immigrazione. Poi, percentualmente, ci sarà stato - ahimè - qualche italiano che non ha onorato il proprio Paese, questo lo so anche io. Al riguardo, peraltro, c'è un dibattito se siano stati i criminali ad aver fatto degenerare alcuni italiani e l'accusa di mafiosità sia ingiusta e spesso sia un luogo comune, tanto che anche ieri, mi pare un olandese, ha dato un'immagine "allegorica" dell'Italia, sia pure per altre ragioni, e addirittura ho letto stamattina che un'agenzia di viaggi organizza il mafia *tour* in Sicilia. Sappiamo tutti che in Italia ci sono pagine drammatiche e negative da combattere, ma è sbagliato dare un'immagine denigratoria dell'Italia, che avrà anche avuto i suoi problemi, ma ha avuto anche Leonardo da Vinci, Guglielmo Marconi e Cristoforo Colombo, visto che stiamo parlando di America.

In conclusione, noi riteniamo che i flussi migratori siano un fatto della storia dell'umanità che tutti i popoli hanno vissuto. Attualmente però la situazione non è gestibile, perché tutti sappiamo che oggi l'afflusso eccessivo arriva non solo dalle zone di guerra, ma anche dall'Africa subsahariana e che la situazione instabile della Libia facilita questi traffici.

Prendiamo atto dei tentativi di fare conferenze internazionali. Anche all'inizio di questa settimana ce ne è stata una, con rappresentanti dell'Italia, della Germania e di altri Paesi, nonché con il rappresentante della Libia. Non riapro la polemica sulle guerre giuste e le guerre sbagliate, perché quanto alla vicenda della Libia, come abbiamo detto più volte in quest'Assemblea e come ricorderemo sempre, se oggi il Paese è così, è per le colpe di coloro - i Sarkozy, gli Obama, le Clinton e anche qualche senatore a vita di quest'Assemblea - che ritenevano che la guerra in Libia fosse la prima necessità della democrazia. *(Applausi dei senatori Razzi e Rizzotti)*. Vediamo quanto è complicato gestire la transizione verso la democrazia di Paesi che - ahimè - faticano ad approdarvi.

Riteniamo che il decreto-legge in esame, che si inserisce in questa situazione, sia un atto di consapevolezza che le cose non potevano andare avanti come stavano e stanno andando avanti. Purtroppo però esso è una risposta, assolutamente labile e debole, anche perché non c'è l'atteggiamento politico e lo si è visto in questi giorni. Il ministro Minniti è stato criticato anche da sinistra, perché vuol fare dei centri, che si chiamano non più centri di trattenimento, ma in un altro modo, con 1.600 posti. Senatore Alicata, lei viene da Siracusa: quante persone sono sbarcate l'altro ieri ad Augusta? Stiamo parlando di 1.600 persone sbarcate l'altro ieri e di 7.000 nelle ultime settantadue ore, le quali sono ora in giro per l'Italia. Quindi, alla fine, caro ministro Minniti, è inutile che si fa attaccare per 1.600 posti di trattenimento quando si esauriscono nel giro di ventiquattr'ore.

Riteniamo dunque che il provvedimento in esame sia insufficiente e che l'Italia abbia accolto e accoglierà migliaia di persone, ma anche che abbiamo superato i livelli di guardia. Riteniamo che questa politica di debolezza abbia favorito il crimine internazionale che perfino le organizzazioni che hanno una finalità umanitaria stiano - consapevolmente o no (su questo forse ci risponderà il procuratore di Catania) - alimentando questi traffici. Il provvedimento è carente sotto il profilo tecnico per quanto ho detto all'inizio circa il mancato ruolo delle corti d'appello e le decisioni che avete assunto, perché non è intervenuto con più chiarezza sui trattamenti umanitari, che spesso vengono estesi e abusati. Si poteva e si doveva fare molto meglio.

Apporre poi la fiducia rappresenta, francamente, un ulteriore errore. Non so il numero degli emendamenti, ma credo fosse nell'ordine di 300-400 o forse meno e non capisco perché non si possa più discutere dei provvedimenti esaminando gli emendamenti.

Qui ci sono parlamentari esperti: senatore Colucci, quante volte si sono discussi provvedimenti con 200-300 emendamenti? Lo facciamo anche noi. Abbiamo svolto discussioni con migliaia di emendamenti, ma non le voglio evocare. Quindi, l'invito al Governo è anche a non avere paura della discussione parlamentare. Capisco che adesso le maggioranze sono labili e ogni giorno si fonda un

partito, un Gruppo parlamentare: si viene la mattina e si esce la sera che sono nati altri partiti, altri Gruppi parlamentari, con conseguenze politiche; ahimè, questo è il tempo in cui viviamo. Credo, però, che non si debba temere la discussione parlamentare, perché in queste Aule ci sono competenze e contributi che possono migliorare la qualità dei provvedimenti, mentre la fiducia spesso li peggiora, perché impedisce quel confronto che noi invece auspichiamo per rendere l'Italia più sicura, senza razzismi ma anche senza le demagogie che voi state alimentando, anche con le scelte di questi giorni. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Signora Presidente, vediamo un attimo di riavvolgere il nastro, visto che si dice che la storia è maestra di vita, per capire come storicamente interi sistemi sono stati travolti dal fenomeno migratorio. Mi riferisco all'impero romano che, come sapete, le tentò tutte per regolamentare questo fenomeno. Lo fece attraverso la forza militare ma anche attraverso un'intelligente politica di integrazione, tentando di assimilare e di far diventare cittadini romani, con tutti i crismi dei vantaggi della cittadinanza romana, quelli che venivano da aree dove, allora si diceva, c'erano i «barbari», tanto è vero che, per certi aspetti, questa politica funzionò talmente che gli ultimi grandi generali romani Ezio e Stilicone erano barbari che si erano integrati.

Non tutti lo sanno, ma quando venne saccheggiata Roma dai goti venne risparmiata l'area attorno a via dei Serpenti, la vecchia Suburra, perché quei quartieri erano interamente abitati non da latini, ma - al pari dei quartieri oggi abitati dai cosiddetti extracomunitari - da popolazioni che venivano dall'Illiria, dalla Francia o addirittura da persone che venivano da Paesi germanici o dai goti. E arrivo all'attualità della nostra discussione.

Perché Roma venne saccheggiata? Perché l'imperatore fece entrare di là dal Danubio i goti, premuti a loro volta da popoli asiatici che mettevano a rischio la loro libertà, la loro autonomia e la loro vita, e incominciò lo psicodramma di un'intera popolazione trasportata dai romani al di là dal Danubio. Purtroppo, come avviene oggi, l'inefficienza della burocrazia e le promesse inevase nei confronti di questa popolazione la costrinsero in qualche modo a ribellarsi. Ci fu la famosa battaglia di Adrianopoli e da lì i barbari, i goti, penetrati nell'impero non con la forza delle armi ma attraverso un processo - ahimè, fallito - di integrazione, di assimilazione, arrivarono a saccheggiare Roma.

Lo dico perché, dal punto di vista storico, non fu leggero quello che capitò in quei secoli di crisi. Ci fu poi l'arrivo dei longobardi e al riguardo apro una parentesi: Salvini ha un bel dire e lamentarsi, ma io con Bossi scherzavo sempre ricordando che io, modenese, ho come santo San Giminiano, morto nel 396 dopo Cristo; fece il concilio di Milano con Sant'Ambrogio, ma Ambrogio e Giminiano erano romani e i longobardi arrivarono dopo il 500, quando l'impero romano era già caduto; erano brutti, sporchi e cattivi, erano i peggiori dei barbari e poi sono diventati i lombardi di oggi. Adesso alcuni storici - vedo Sergio Zavoli, che si diletta di queste cose - dicono che addirittura non saremmo nel 2017 perché negli anni che vanno dal 700 al 1100 nelle cronologie sono stati aggiunti due secoli che in realtà non ci sono stati, talmente c'è il buio nell'epoca della guerra gotica-bizantina, talmente è stata la decadenza, per due-tre secoli, di quello che è stato l'impero romano. Certamente, prendo atto che i lombardi di oggi sono i successori diretti di quelli che erano i barbari più feroci. C'è, però, un problema non secondario: i longobardi sono diventati cristiani; l'impero, pur dopo la caduta, attraverso la funzione della Chiesa, unificò l'Italia e tutta l'Europa all'insegna del classicismo, salvato dai conventi e da una visione che era quella cristiana.

Oggi abbiamo un fenomeno di dimensioni esattamente uguali a quelle di quel tempo ma abbiamo un problema in più: l'immigrazione è in larga parte musulmana, quindi di popolazioni con religione, modi di vivere, concezione della donna totalmente diversi dai nostri. E, come è stato più volte detto stamattina, ammontano a decine o a centinaia di milioni le persone che dall'Africa o da altri Continenti in questo momento vorrebbero venire in Europa.

Dunque la domanda da porsi, che ho sentito declinata in varie maniere, è la seguente: che cosa devono fare l'Europa e l'Italia per tentare una politica seria di integrazione, diversa da quella degli Stati Uniti, che è durata cento, duecento o trecento anni? Si tratta infatti di fenomeni che rischiano di essere

giocati in tempi storicamente brevissimi, in una manciata di anni.

Ho ascoltato l'intervento del collega Cociancich, che ha detto una cosa, a mio avviso, disarmante nella sua ingenuità, ovvero che siamo tutti uguali e che, come gli italiani emigrarono in America, in Australia o in Svizzera, così tutti gli africani vogliono venire in Italia. Il senatore Cociancich ha detto che ci sarebbe un salto logico, da parte di chi la pensa come me o come tanti altri colleghi che sono intervenuti: come sostenere che fosse giusto che gli italiani emigrassero in America e non sostenere che sia altrettanto giusto che milioni di africani giungano in Italia?

A me le situazioni sembrano totalmente diverse, innanzitutto perché gli italiani si recavano in Svizzera o negli Stati Uniti o in Australia mediante un rigoroso meccanismo di selezione in entrata, attraverso visti regolari, in un fenomeno che si è spalmato per decenni. Mi sembra che questo non abbia nulla a che fare con la situazione che stiamo vivendo.

Tutti dicono che i migranti fuggono dalla guerra, ma bisogna fare attenzione, perché dicendo così, sembra che i loro Paesi siano stati aggrediti. Purtroppo, nei Paesi africani, il fenomeno più consueto è quello delle guerre civili: si tratta di guerre fra di loro. Questo è quello che accade in Nigeria, tra musulmani e cristiani, ed è quello che è accaduto tra *hutu* e *tutsi*, in Ruanda, tanto da coinvolgere nei massacri fatti con i machete addirittura parroci e suore. Gli *hutu* massacravano i *tutsi* per ragioni ancestrali: l'Africa è un continente terribile. Possiedo ad esempio delle immagini, che non si possono neanche far vedere, perché si vedono persone massacrate e bruciate vive lentamente, perché cristiani. Si tratta di immagini davvero terrificanti, però al Ministero degli affari esteri mi hanno detto che l'Africa è anche questa.

Dunque, dall'Africa provengono le vittime, che vanno tutelate, ma provengono anche delle culture, che trasferiscono qui da noi le lotte tribali. Nelle nostre città, infatti, non è che tra le varie etnie ci sia una grande amicizia. Qui si ripercuotono e si ripropongono le divisioni, che magari verranno superate nel corso dei secoli, ma che attualmente costituiscono un rischio davvero reale. Basta vedere la cronaca europea, che testimonia come la visione secondo cui, in Gran Bretagna o in Francia, si sarebbe potuto risolvere il problema attraverso situazioni di extraterritorialità, con interi quartieri in cui viene addirittura applicata la *sharia* e in cui i magistrati non entrano a sindacare i diritti delle donne o il fatto che vengano applicate leggi, che per noi sono aberranti, abbia portato alle conseguenze che viviamo.

Personalmente convengo con la collega Bertorotta: sono sempre stato contrario al fantomatico reato di immigrazione clandestina, che è tragicomico e non so perché i Governi non lo aboliscano. Non ho cambiato idea quando ero in maggioranza e non cambio idea ora, che sono all'opposizione: vorrei capire a cosa serva avviare milioni di processi, che alla fine, collega Bertorotta, non finiscono con l'incarcerazione, ma con una multa e credo che nessuno di coloro che sono stati condannati abbia mai pagato una multa in riferimento a questo fantomatico reato, che ha soltanto intasato le procure e il lavoro degli avvocati d'ufficio, senza ottenere alcun risultato.

Altra cosa sono invece il respingimento o l'espulsione. Anche in questo caso, però, dobbiamo essere chiari: il respingimento e l'espulsione non sono una pena carceraria, non sono nulla di diverso dal fatto di rilevare, semplicemente, che una persona è entrata in Italia in maniera irregolare. Se una cosa del genere viene fatta in Australia o negli Stati Uniti - non parliamo dei Paesi arabi! - semplicemente la persona viene ricondotta al Paese d'origine, o si tenta di farlo. I missionari e le persone che sono in prima linea in quei Paesi continuano a spiegarci che, finché le persone più giovani, più attive e intraprendenti, che possiedono 3.000 o 4.000 euro, che fanno parte di una certa borghesia, se ne andranno in massa, quegli stessi Paesi saranno in preda alla disperazione, perché non avranno la capacità di sviluppare autonomamente la propria economia, a causa di un depauperamento delle classi dirigenti, i cui membri vengono in Europa a milioni, rischiando anche di morire.

Questo è il quadro nel quale ci muoviamo.

Come ha ricordato qualche collega, in Commissione ieri sono stati presentati due ordini del giorno, che anch'io ho sottoscritto, uno dei quali diceva una cosa molto semplice: se si verifica che le organizzazioni non governative effettivamente scavalcano lo Stato e mettono in moto un meccanismo tale per cui, in combutta con i trafficanti di uomini, è sufficiente una segnalazione perché le ONG

vadano a prendere questi migranti, almeno lo Stato italiano smetta di finanziarle, perché i morti in mare sono poi addebitabili, appunto, a questo fenomeno. I trafficanti non devono più mettere i migranti su barconi che devono fare la traversata del Mediterraneo, perché con questo meccanismo li mettono su delle bagnarole, perché è sufficiente che non affondino per qualche ora nella speranza che arrivino a raccoglierli. Se arrivano in tempo, bene; se arrivano tardi, male, perché con cinismo li lasciano affogare. Questo ordine del giorno è stato respinto. Vorrei capire dal Ministro degli affari esteri perché un ragionamento così semplice, nella stessa giornata in cui il procuratore di Catania ha fatto questa denuncia, sia stato respinto.

Anche l'altro ordine del giorno era molto semplice: chiedeva al Governo di lavorare in Europa affinché, quando le navi raccolgono questi migranti, non debbano obbligatoriamente portarli in Italia, ma possano portarli anche nei porti di Francia, Malta, Croazia e Slovenia, che sono Europa come noi e dovrebbero farsi carico del fenomeno come noi. Anche questo ordine del giorno è stato respinto.

Al di là dei tecnicismi, anch'io riconosco, con un po' di ironia (nel limite di tempo che ancora ho a disposizione, ma credo di avere più di dieci minuti, essendo l'unico a parlare a nome del mio Gruppo), come sia pretestuosa tutta la polemica contro i CIE e i centri di raccolta, dove vengono trattenuti coloro che devono essere espulsi e che magari sono già stati in carcere e sono stati identificati. Poi arriva un ministro come Minniti e scopre l'acqua calda e cioè che ci dovrà pure essere un posto dove trattenere queste persone, visto anche che hanno precedenti penali, prima che, davanti alle nostre case o nelle strade, facciano crescere la rivolta popolare nei confronti di scippi, rapine o altre situazioni di invivibilità che, per evidenti ragioni, alimentano xenofobia e razzismo. Nel decreto-legge ci sono quindi aspetti positivi che condivido, ma sono inseriti in un quadro in cui non si capisce assolutamente, come ho sentito negli interventi degli amici di maggioranza, che cosa si voglia fare.

Prima si è parlato della mafia e della 'ndrangheta, ma è stata la polizia a dire che a Fermo, ai funerali del nigeriano rimasto ucciso in quel famoso episodio di cui abbiamo parlato in quest'Aula, quelli che tenevano la bara probabilmente facevano parte della mafia nigeriana, perché come la mafia italiana si è infiltrata in America, ci sono anche organizzazioni criminali "a seguito di", non solo terroristiche, che si infiltrano in Italia. Dunque, tutti quelli che arrivano sono buoni? Coloro che arrivano per sfuggire davvero alla guerra, assolutamente sì, ma quello dei 200 milioni di persone che vogliono venire in Italia perché ritengono che in Italia si stia meglio è un fenomeno che va governato.

È chiaro che la fiducia taglia la testa al toro, perché se il Governo chiede la fiducia sul provvedimento e non lo fa votare dal Parlamento, il nostro - per le ragioni che ho appena indicato - non potrà che essere un voto contrario e di sfiducia.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto per la formazione professionale nel terziario «Enjoy» di Porto Ferraio, in provincia di Livorno, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2705 (ore 12,13)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lo Moro. Ne ha facoltà.

LO MORO *(Art.1-MDP)*. Signora Presidente, è già intervenuta per il mio Gruppo la collega Guerra, per cui raccolgo il suo testimone, vado avanti nella discussione e non parlerò delle cose che mancano in questo provvedimento, se non per dire che abbiamo presentato un ordine del giorno, che è stato approvato in Commissione, proprio per impegnare il Governo e, per quanto di competenza, il Parlamento a provvedere a colmare le lacune che ci sono nel provvedimento.

In realtà, il fatto che ci siano lacune nel provvedimento è conseguente al fatto che siamo davanti a un decreto-legge, che dichiaratamente vuole accelerare le procedure in materia di protezione internazionale e intervenire nel contrasto all'immigrazione illegale, senza quindi affrontare l'intera tematica dell'immigrazione, ma soltanto alcuni temi. Se anche appare un provvedimento molto corposo, com'è in effetti, le lacune ci sono: lo abbiamo già detto e le lasciamo da parte. È un provvedimento corposo per il fatto che innova in maniera piuttosto pesante le procedure e quindi deve entrare nei dettagli procedurali per rendere il tutto leggibile.

Vediamo allora quali sono i paletti che abbiamo rispettato in questo provvedimento. Intanto, le sezioni specializzate. Si poteva certamente fare diversamente: per risolvere il problema bastavano probabilmente le tabelle cui stava lavorando il Consiglio superiore della magistratura, con una risoluzione che pure ci ha fatto avere; ma il Governo ha scelto le sezioni specializzate e noi non abbiamo avuto motivo di contrastare questa assunzione di responsabilità. Siamo intervenuti su questo aspetto solo per correggere il numero delle sezioni specializzate, perché ci sembrava di dover garantire la presenza presso i tribunali di tutte le corti d'appello; sotto questo profilo la Commissione è intervenuta, sicuramente aiutata anche dalle audizioni. Dobbiamo dirci la verità, infatti: abbiamo avuto audizioni di particolare qualità, che hanno impedito uno scontro frontale su temi che potevano sembrare prese di posizione. Tra le persone che abbiamo audito voglio ringraziare, in particolare, il presidente Cosentino, dell'Associazione nazionale magistrati, e, soprattutto, il vice presidente del Consiglio superiore della magistratura Legnini, che ha reso un'audizione eccezionale proprio per il ruolo costituzionale del CSM, i quali hanno fatto giustizia delle osservazioni che stavano emergendo, che sono apparse subito non ideologiche o politiche, ma basate sulla necessità di contemperare l'accelerazione voluta dal Governo e da noi condivisa con il diritto alla difesa e i diritti umani.

Abbiamo, perciò, allargato la competenza (è stato accettato l'allargamento della competenza anche alla materia del diritto di cittadinanza) e abbiamo mantenuto le sezioni specializzate, che però ora sono 26 e non il numero inferiore precedentemente previsto.

L'altro punto particolare presente nel provvedimento, che abbiamo accettato, anche se abbiamo cercato di arginarlo, riguarda la disciplina dettagliata della procedura presso le commissioni territoriali, alla quale si annette molta importanza. In particolare, viene introdotto uno strumento, quello della videoregistrazione, che poi, nell'evoluzione successiva, se vi dovesse essere un ricorso davanti a un giudice, acquista una rilevanza probatoria particolarmente pesante. In questo caso, siamo intervenuti cercando di tenere distinte le commissioni territoriali dalla fase successiva.

In qualche momento è sembrato quasi che queste commissioni territoriali potessero essere un primo grado di giudizio: non è così. I gradi di giudizio possono anche non essere due di merito e uno di legittimità ed essere solo uno di merito e uno di legittimità - cosa che abbiamo accettato, mettendo dei paletti dal punto di vista procedurale e della tutela dei diritti nella sostanza - ma era assolutamente necessario tenere le due cose completamente distinte. C'era nel provvedimento qualche elemento di confusione, ma noi abbiamo tenuto distinte le due fasi pretendendo e ottenendo che il ricorrente possa essere ascoltato, sia pure a seguito di una richiesta motivata (cosa che nei processi ordinari non c'è: il ricorrente viene sempre ascoltato, è obbligatorio ascoltare un ricorrente che lo richieda). In questo caso è stato messo un filtro (altri sono presenti in fasi successive) e il ricorrente può essere ascoltato se motiva la sua richiesta e se il giudice accoglie questa richiesta perché la ritiene essenziale ai fini della decisione. Resta, tuttavia, il principio di un contraddittorio che, sia pure motivato e condiviso dal giudice, rimane possibile.

L'altro elemento che non ci sembrava soddisfacente e che abbiamo ribaltato con una serena discussione, alla quale hanno partecipato tutte le forze politiche, comprese quelle di minoranza, che, per la verità, sono state particolarmente attente nella discussione generale e nell'approvazione degli emendamenti, è il seguente. Nell'ambito delle procedure di competenza della sezione specializzata le materie sono tante, ma il decreto si sofferma soprattutto su una materia specifica, che è quella della protezione internazionale, trattata all'articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, dove però era prevista la non reclamabilità. Mentre per tutte le altre materie c'è il decreto *ex* articolo 737 del

codice di procedura civile, ma c'è una possibilità di appello, per questa materia, proprio per la necessità di accelerare che ha portato alla videoregistrazione e alle cose di cui ho detto, era stata posta come obiettivo irrinunciabile dal Governo e, per il Governo, dal ministro Minniti, che lo ha detto chiaramente anche in sede di audizione, la non reclamabilità del decreto. Anche in questo caso abbiamo accettato questo paletto benché non fosse facile farlo, perché non ci sono molti casi, nel diritto italiano, in cui viene meno la collegialità quando non c'è il grado di appello, ma lo abbiamo accettato a condizione che venisse introdotto il principio della collegialità e quindi per questi provvedimenti specifici è previsto che non sia un giudice monocratico a provvedere, ma un giudice collegiale.

Sono tante, quindi, le modifiche che sono state introdotte. Il nostro è stato un approccio di grande disponibilità nei confronti del Governo, che non è stato certamente aiutato dall'impatto iniziale. Anche nelle audizioni, infatti, il fatto che stessimo discutendo di un provvedimento trasmesso qualche giorno prima di un altro provvedimento come quello sulla sicurezza urbana, che ha creato molte discussioni, ha fatto sì che si sia parlato di entrambi contestualmente ed esisteva la possibilità che in qualche modo si confondessero gli argomenti. Parlando di immigrazione, e quindi di un problema che è fortemente sentito in Italia e che va affrontato celermente, si sarebbe potuto parlare anche di sicurezza, ma noi abbiamo cercato di tenere distinti i due argomenti e siamo così arrivati serenamente ad una definizione, con i paletti su cui in parte ho riferito e che complessivamente sono stati il frutto di una discussione serena.

L'altro punto strategico che segnalava il Governo è quello relativo agli ex centri di identificazione ed espulsione (CIE). La senatrice Guerra ha spiegato per quali motivi non ci soddisfa la normativa sul punto; io aggiungo che, ferma restando la necessità di normare gli ex CIE e di fare in modo che non abbiano più niente a che fare con i CIE che sono stati anche oggetto di indagine da parte della Commissione e che sono luoghi di detenzione anche se non dovrebbero esserlo, l'esigenza che ha posto il Governo e che noi abbiamo rispettato è quella di fare in modo che questi centri siano presenti diffusamente sul territorio e quindi in tutte le Regioni. Anche questo paletto è stato rispettato, quindi complessivamente la normativa che ne risulta è una normativa sicuramente più rispettosa dei diritti dei ricorrenti, quindi dei richiedenti asilo, più rispettosa complessivamente delle norme costituzionali, ma anche dei paletti che aveva posto il Governo.

Concludo, in questa fase di discussione generale, dicendo che mi fa piacere che siano in tanti a considerare urgente l'abrogazione del reato di clandestinità. Quello che non avevamo condiviso nella discussione in Commissione era la votazione dell'emendamento che poi è stato espunto dal Presidente del Senato in fase di discussione in Aula, sulla Croce rossa. In realtà, abbiamo cercato di fare in modo che questo decreto fosse un decreto sull'immigrazione e abbiamo difeso tutto questo fino alla fine. Certo è stato sorprendente che non si potesse discutere il reato di clandestinità, perché non volevamo introdurre elementi di tipo penalistico, ma se il punto era di ridurre la presenza ed accelerare le procedure, non si poteva non sapere, anche perché è stato detto diffusamente che la pendenza di ricorsi giudiziari ovviamente obbliga le persone interessate (l'imputato ed i condannati in primo grado) a restare sul territorio italiano se non autorizzati ad allontanarsi e questo crea una pressione artificiosa che poteva ben essere risolta con l'abrogazione del reato di clandestinità.

Questo è quanto, dunque, siamo serenamente pronti ad affrontare per la prossima fase in Assemblea.

Voglio aggiungere che non condivido che si ponga la questione di fiducia sul provvedimento, perché molti degli emendamenti li abbiamo presentati noi per tutti i Gruppi: per esempio, sull'articolo 1 ce ne saranno uno o due, come quello cui ha fatto riferimento il senatore Gasparri, ma ce ne possono essere anche su molti altri articoli. Un Governo che ascolta e lavora con noi in Commissione e poi mette la questione di fiducia è una contraddizione. Lo dico perché presto arriverà il decreto sulla sicurezza e mi auguro che ci sia la stessa capacità di ascolto, altrimenti la cosa diventerebbe complicata. Il Governo sappia quindi che possiamo tollerare la questione di fiducia anche quando non la condividiamo, ove però gli argomenti e gli emendamenti vengono discussi in maniera approfondita in Commissione e si arriva a un punto di condivisione. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzoni. Ne ha facoltà.

MAZZONI *(ALA-SCCLP)*. Signora Presidente, credo che per esaminare compiutamente il senso di questo decreto-legge sia necessario contestualizzarlo con i dati più recenti forniti dal Ministero dell'interno.

A dicembre 2016, i migranti ospitati nelle diverse tipologie dei centri di accoglienza italiani erano circa 176.000, il 70 per cento in più del 2015. Si è fatta la scelta di puntare sull'accoglienza diffusa, che non è semplice da gestire, ma è sicuramente la migliore, e di procedere al superamento dei grandi centri, dove è molto più difficile garantire *standard* efficienti e costruire politiche d'integrazione.

Diamo atto al ministro Minniti del tentativo di uscire dall'approccio emergenziale a un fenomeno ormai definitivamente strutturale, come quello dell'immigrazione. I migranti devono essere distribuiti sul territorio in modo più omogeneo di quanto succede adesso: si tratta di una strada che si è iniziata a percorrere con la possibilità dei sindaci di presentare progetti territoriali nell'ambito del sistema SPRAR e con il criterio dei tre migranti per 1.000 abitanti, per governare un fenomeno che altrimenti i territori rischierebbero solo di subire. Sono già 1.200 i Comuni che adottano lo SPRAR e molti altri stanno completando le domande, la cui prima scadenza è fissata alla fine di marzo.

L'Associazione nazionale dei Comuni, partendo dalla ripartizione delle quote per Regione stabilite nel 2014, ha proposto una distribuzione più equilibrata, sulla base della popolazione residente, per evitare situazioni drammatiche, come la concentrazione di oltre 1.000 migranti su un territorio di circa 3.000 abitanti, com'è successo nei due Comuni limitrofi di Cona e Bagnoli, in Veneto. L'impatto in questi casi rischia di essere difficilmente sostenibile, sia per i migranti sia soprattutto per i residenti. Il sistema SPRAR, opportunamente rivisto, consente quindi, su base volontaria, a ogni sindaco e a ogni raggruppamento di piccoli Comuni, di gestire l'accoglienza sulla base delle specifiche caratteristiche delle città e dei territori. Aderire al sistema dello SPRAR significa anche garantire una distribuzione più equilibrata del flusso migratorio sul territorio.

Il Governo ha preso alcune misure negli ultimi mesi, dai 500 euro per ciascun migrante ospite, riconosciuto nella legge di bilancio dei Comuni, al potenziamento delle Commissioni territoriali, al tentativo, con questo decreto-legge, di semplificare le procedure di ricorso, per dimezzare i tempi d'attesa per l'esame delle richieste sul diritto di asilo. Come ho spiegato illustrando la questione pregiudiziale, però, il provvedimento contiene misure semplificatorie che rischiano di incorrere in una raffica di ricorsi alla Consulta, per la loro più che sospetta incostituzionalità.

Il decreto Minniti-Orlando apporta infatti significative modifiche di segno restrittivo alla disciplina della limitazione della libertà dei migranti in condizioni d'irregolarità e della tutela giurisdizionale dei richiedenti asilo.

Anzitutto, nonostante la dimostrata inefficacia del trattenimento nei centri d'identificazione ed espulsione rispetto all'obiettivo di agevolare le procedure d'identificazione e rimpatrio, il Governo ha scelto non solo d'investire ancora su questo istituto, ma addirittura di rafforzarlo. Si estende infatti ulteriormente di quindici giorni la durata del trattenimento nel centro del migrante già detenuto nei casi di particolare complessità delle procedure di identificazione e organizzazione del rimpatrio, previa convalida da parte del giudice di pace. Rispetto alla espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione si prevede anche che, quando non sia possibile effettuare il rimpatrio dello straniero per causa di forza maggiore, sia ripristinato lo stato di detenzione, sia pure per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento espulsivo. Inoltre, si dispone l'ampliamento della rete dei centri, pur tenendo conto, nella individuazione dei locali idonei, della necessità di realizzare strutture di capienza più limitata rispetto ai CIE.

Fortemente ridimensionata risulta poi, con questo decreto-legge, la tutela giurisdizionale del richiedente asilo rispetto al provvedimento di diniego di questo *status*. Il procedimento di ricorso avrà, infatti, natura esclusivamente camerale e prevalentemente cartolare con una significativa attenuazione della presenza del contraddittorio. Ai fini della decisione, il giudice utilizzerà infatti essenzialmente la videoregistrazione del procedimento amministrativo che si è tenuto davanti alla commissione territoriale. La comparizione del richiedente sarà invece disposta solo qualora il giudice lo ritenga

necessario a seguito della visione della videoregistrazione e quando il giudice, appunto, consideri indispensabile l'acquisizione di chiarimenti delle parti. La contrazione delle garanzie del contraddittorio così prevista è stata denunciata, tra gli altri, dallo stesso primo presidente della Corte di cassazione, che ha sottolineato come la garanzia del contraddittorio presupponga l'effettiva parità delle parti, mentre in alcuni casi il procedimento speciale prefigurato dal decreto Minniti-Orlando per le controversie in materia di protezione internazionale è a contraddittorio puramente eventuale.

Il problema è che pretendere la semplificazione delle procedure non può significare in alcun modo la soppressione delle garanzie. Ciò è tanto più rilevante se si considera che con il decreto-legge si esclude anche l'appello contro la decisione del tribunale. Il decreto finisce, insomma, con l'aggiungere ulteriori deroghe di segno restrittivo al diritto comune nei confronti dei soli stranieri, già di per sé destinatari di un sottosistema giuridico peculiare. Si pensi, per tutti, all'istituto della detenzione amministrativa nei centri.

Peraltro, il Governo non ha colto l'occasione per disciplinare quello che oggi costituisce un vero e proprio limbo giuridico, ovvero la permanenza negli *hotspot*. Ciò sarebbe stato opportuno anche alla luce della sentenza della Corte europea dei diritti umani del dicembre scorso, che ha condannato l'Italia per l'illegittimità del trattenimento di molti migranti nel periodo della primavera araba nel centro di accoglienza di Lampedusa. La Corte ha stigmatizzato l'assenza di una base giuridica adeguata che legittimasse il trattenimento dei migranti.

L'impressione complessiva, insomma, è che ancora una volta le modifiche normative in materia di immigrazione, sia pure con l'intento opportuno di accelerare procedure amministrative il cui numero è cresciuto esponenzialmente negli ultimi tempi, finiscano con il determinare un'ulteriore limitazione alla libertà e ai diritti dei migranti.

Voglio sottolineare che gli *hotspot* ancora non hanno un quadro normativo certo. Sono una sorta di limbo giuridico ed è assolutamente necessario precisare nella normativa nazionale e comunitaria quanto avviene in questi centri: a livello europeo non si è ritenuto di dover emanare regolamenti o direttive, perché si ritiene bastino i quadri regolatori delle agenzie europee che operano nei centri di identificazione e registrazione; a livello nazionale si è proceduto solo attraverso circolari ministeriali invece che sulla base di una legge. Nati come risposta della Commissione europea all'aumento del numero di migranti e alle perdite di vite umane nel Mediterraneo, gli *hotspot* sono stati introdotti in Italia dalla circolare del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2015. Su questi centri resta (e colpevolmente in questo decreto-legge non si è voluto intervenire sul punto) un alone di nebulosità intorno alle basi giuridiche che reggono l'approccio *hotspot*, nel quale si rileva l'assenza di una cornice giuridica. Nessun atto normativo, infatti, né italiano, né europeo, disciplina quanto avviene all'interno di questi centri. Ciò avviene a dispetto della riserva costituzionale prevista dall'articolo 10, comma 2, della Costituzione, secondo cui la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge. L'unica normativa di riferimento resta infatti quella del 1995, la cosiddetta legge Puglia, ripresa dal recente decreto legislativo n. 142 del 2015.

A gennaio il ministro dell'interno Minniti ha annunciato dei cambiamenti che coinvolgeranno gli attuali Centri di identificazione ed espulsione (CIE), parlando di un profondo cambio di rotta, con una *governance* trasparente e migliori condizioni di vita all'interno. I nuovi Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) dovrebbero essere più piccoli e più numerosi, uno per Regione nei pressi degli aeroporti. Attualmente i CIE attivi sono cinque: Roma, Bari, Caltanissetta, Torino e Trapani. Il fatto che ne siano rimasti solo cinque indica proprio la presa d'atto del loro gigantesco fallimento, per gli elevati costi, per le condizioni degradanti e il numero limitato di stranieri effettivamente rimpatriati, evidenziato anche da tutti gli studi indipendenti, oltre che dalla Corte dei conti e dalle relazioni delle Commissioni parlamentari di inchiesta, cosa che ha indotto i Governi precedenti a diminuirne drasticamente il numero. Questi cambiano nome: non si chiameranno più così, ma CPR.

Nelle intenzioni del Ministero dell'interno il modello rinnovato deve apparire meno vessatorio possibile eliminando i concetti di identificazione ed espulsione, però rimarranno comunque strutture da cui non si potrà uscire, anche se diventano solo centri finalizzati ai rimpatri e non quasi carceri di

tipo amministrativo per punire i clandestini. Come ho già detto e voglio ripetere, anche con questo decreto si è persa l'occasione di fornire un'adeguata cornice normativa a questi centri.

Presidente, la filosofia di fondo che permea la politica del Governo è, dunque, quella di espellere quanti più migranti possibili. È una misura che si potrebbe definire difensiva visto che anche nel 2017 si prevede che il numero di migranti in arrivo dalla rotta del Mediterraneo aumenti in modo esponenziale. Per perseguire questo ragionevole obiettivo, cioè la velocizzazione delle procedure di richiesta di asilo e lo snellimento del sovraccarico del sistema di accoglienza, la soluzione adottata è quella di comprimere le garanzie attraverso l'abolizione di un grado di giudizio per chi ha visto la propria istanza rigettata in primo grado. L'asilo non dovrebbe essere trattato al pari di una qualsiasi questione di diritto civile. Stiamo parlando, infatti, di un diritto considerato dalla Costituzione come diritto inalienabile della persona, un diritto soggettivo pieno, di cui questo decreto, pur mirando a obiettivi condivisibili, non ha tenuto debitamente conto.

L'ultima occasione che si è persa è quella di abolire il reato di immigrazione clandestina. Ricordo che nel 2014 il Parlamento italiano ha approvato una legge con la quale si delegava specificamente il Governo ad attivarsi per l'abolizione di questo reato, che si è dimostrato inutile e ha intasato i nostri tribunali, ma tutti gli emendamenti riferiti a questo punto sono stati dichiarati inspiegabilmente inammissibili.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Albertini. Ne ha facoltà.

ALBERTINI *(AP-CpE)*. Signora Presidente, inizierò il mio breve intervento con un'analisi aritmetica di due dati, ricavati dalla relazione al disegno di legge e che riguardano il numero di persone che hanno richiesto la protezione internazionale, in due anni di raffronto e ricomposizione interna.

Nel 2013, quando già abbondantemente si stava allargando il fenomeno migratorio, che poi assunse nel tempo e in circostanze più recenti dimensioni adeguatamente descritte da più persone come bibliche, il numero di persone - ho ricavato il dato da un testo inoppugnabile contenente le stime ufficiali del Ministero - che avevano domandato la protezione internazionale al nostro Paese era di 26.620 unità; a circa il 12 per cento di queste è stato riconosciuto lo stato *status* di rifugiato (3.078 persone). Passano tre anni, siamo nel 2016 e questo numero base passa da 26.620 a 123.600 unità: è quasi quintuplicato in tre anni. Tuttavia il dato più interessante e allarmante per inquadrare gli interventi legislativi cui stiamo dedicando la nostra attenzione è il secondo: su questa mole così imponente di domande di protezione internazionale, che come si diceva è quasi quintuplicata, soltanto a circa il 4 per cento (non più il 12 per cento di tre anni fa), pari a 4.808 persone, è stato riconosciuto lo *status* giuridico di rifugiato. Pertanto, le due cifre concernenti la dimensione strettamente umanitaria rispettosa delle nostre leggi, in applicazione della Costituzione che dà diritto d'asilo ai rifugiati, ci dicono che essa si è un po' accresciuta passando da 3.078 a 4.808, ma a fronte di una situazione che è quasi quintuplicata.

Questo dato deve farci enormemente riflettere su quello che è già accaduto e che può accadere in futuro in termini estremamente allarmanti, in merito a ciò che in uno scenario certamente drammatico può essere giustificato sotto vari profili, non solo umanitari, ma anche di applicazione delle leggi del diritto vigente in cui crediamo e della scala di valori in cui ci riconosciamo. In questo flusso che ha tali connotati si inseriscono cifre esponenziali: potenzialmente sono milioni le persone che possono desiderare di trasferirsi dai Paesi poveri in quelli ricchi, con ciò cercando di risolvere un problema di distribuzione del reddito in modo improprio; il numero di persone potenzialmente avvicinabili e che non rientrano nella categoria dei rifugiati può assumere dimensioni da vera e propria invasione.

Ricordo un episodio personale che ha a che fare con la mia passata esperienza di sindaco di Milano. Mi riferisco alla decisione di consegnare la massima onorificenza cittadina a Oriana Fallaci, che si trovava a New York in stato di malattia molto aggravato, tanto da non poter recarsi a Milano a ritirare questa benemerenza. Oriana Fallaci mi fece una telefonata molto ampia in cui conobbi molti aspetti della sua personalità, oltre a quelli che già conoscevo per averla letta, e mi citò una frase, che in questi anni sembra diventare realtà, riferita a un *leader* del mondo arabo (mi pare fosse Boumediene) che disse: «Noi vi conquisteremo con il ventre delle nostre donne». Ebbene, se i dati che ho riferito sono

appropriati e se la numerosa compagine di immigrati (non solo quelli che secondo le nostre leggi hanno caratteristiche di rifugiato) assume queste dimensioni, mi sembra che tale profezia possa avverarsi con drammatici esiti per la nostra civiltà e la nostra vita sociale.

Ho iniziato quest'intervento da un aspetto critico, da un aspetto inquietante, da un contesto allarmante, per poi evolvere però con una descrizione apprezzabile di quello che stiamo facendo per affrontare sia l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale - questo argomento ci viene contestato dall'Unione europea proprio perché non siamo abbastanza efficienti, dato il numero di domande di questo tipo di servizio, a definire lo *status* giuridico di chi viene nel nostro Paese - ma anche per contrastare l'immigrazione illegale.

In effetti, percorro molto brevemente qualche traccia del provvedimento, che è stato già ampiamente descritto dai colleghi (non voglio aggiungere ripetitivamente frasi già ascoltate), l'insieme del provvedimento verte soprattutto sull'istituzione di sezioni specializzate, ad esempio, in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini presso i tribunali ordinari dove hanno sede le corti d'appello. Vengono istituite ben 26 sezioni con competenza specifica in materia di immigrazione, utilizzando magistrati già in servizio. Questo certamente favorirà la definizione di questi casi e il discernimento tra chi ha titolo o no a restare nel nostro Paese, nel rispetto delle nostre leggi.

Viene stabilito, come già è stato descritto, che questa professionalità sia specializzata e sia acquisita anche attraverso corsi di formazione, con particolare attenzione a poter assicurare una dottrina e una capacità di intervento adeguate allo scopo. È previsto anche che i magistrati destinati a queste funzioni, non solo nell'avvio della loro nuova dimensione di competenza funzionale, ma anche negli anni successivi, abbiano la necessità cogente, e credo anche apprezzata da loro stessi, di un aggiornamento professionale e di un proseguimento della formazione *in itinere*.

Va anche ricordato, sotto questo profilo di accelerazione e di efficientamento del sistema giudiziario di riferimento per il controllo di questi scenari, che tutti i procedimenti in materia migratoria rientrano nella giurisdizione ordinaria del giudice monocratico. L'articolo 4 individua la competenza delle sezioni specializzate a seconda del territorio, inquadrandola con appropriati indici di riferimento, in particolare per quanto riguarda gli aventi diritto o, meglio, i ricorrenti; sul tema di accoglienza si fa riferimento al luogo in cui si trovano (l'istituzione pubblica dove sono ricoverati). Così per molti altri scenari, che vengono puntualmente affrontati in questa revisione dell'impianto organizzativo, come ad esempio l'accelerazione delle procedure di appello o l'inserimento molto diffuso delle modalità telematiche sia per la connessione dei dati e la trasmissione delle informazioni riguardanti il richiedente asilo sia per quanto riguarda le condizioni in cui si svolge l'interrogatorio o l'udienza, ove ci sia un dibattito sulla questione che riguarda il richiedente asilo. Quindi c'è tutto uno scenario che dà spazio a un efficientamento di funzionalità del sistema, oltre che all'aumento delle corti dedicate alla funzione.

Questo nostro intervento si inquadra in uno scenario internazionale in cui non solo ci impegniamo a rispettare le leggi, e in particolare la disciplina europea sullo *status* di protezione internazionale, ma ci adeguiamo anche alla capacità organizzativa che altri Paesi, magari con dimensioni meno rilevanti delle nostre come impatto con l'immigrazione, sono riusciti a realizzare.

Trascuro altri dettagli sullo stesso tema della giurisdizione su questo argomento, per affrontare un aspetto un po' più critico di questo provvedimento che ci apprestiamo ad approvare, complessivamente con consenso e con una ragionevole e convinta consapevolezza che stiamo facendo qualcosa di utile e di appropriato.

Nel corso del dibattito sugli emendamenti che ha impegnato le due Commissioni in sedute anche notturne molto complesse, con scambi dialettici abbastanza "tonici" tra diverse posizioni, si sono affrontati alcuni temi particolarmente delicati.

Vorrei qui fare una riflessione che non vuole contraddire quanto ho detto finora in termini di appoggio a questa linea del Governo, più severa per certi aspetti di contrasto all'immigrazione irregolare, e, per converso, più rispettosa dei diritti veri dei rifugiati in quanto tali. Negli ultimi giorni si è diffusa, non

solo nelle sedi istituzionali di cui stiamo parlando, ma anche nella Rete e nei mezzi di informazione, qualcosa che lascia perplessi, su cui raccomando l'attenzione del Governo e anche dei colleghi. Credo che molti di voi sanno che esiste un sistema - AIS (Automatic identification system) - che, per quanto riguarda le navi che hanno un dislocamento adeguato per navigare oltre le acque territoriali, quindi in mare aperto, è qualcosa di simile, dal punto di vista tecnologico, al *transponder* degli aerei. Questo sistema consente a meccanismi di controllo satellitare o di altro genere di individuare in ogni momento del giorno e dell'anno dove si trovi una determinata nave.

C'è anche un sito Internet - Marine Traffic - attraverso il quale, pagando un abbonamento modesto, certamente alla portata non solo del nostro Governo, ma anche dei singoli, si può monitorare dove ciascuna di queste navi si trova. Ebbene, non voglio approfondire i dettagli, ma tramite questo sito è emerso che in giorni particolari - sono definiti giorno, ora e luogo - si sono verificati dei casi particolarmente singolari, che meritano la nostra attenzione. A poche miglia dalla costa libica sia navi della Guardia costiera italiana (mi riferisco alla motonave Peluso), sia navi noleggiate da organizzazioni non governative, ancorché battente bandiera riconducibile a paradisi fiscali (penso alle motonavi Aquarius e Golfo Azzurro), si sono recate a poche decine di miglia dalle acque territoriali libiche, hanno raccolto centinaia - se non migliaia - di migranti che si trovavano su imbarcazioni con destinazione Italia e li hanno portati nel nostro territorio.

Voi sapete che il codice della navigazione prevede che quando si verifica un naufragio, ancorché potenziale, le operazioni di soccorso devono essere concluse con il ricovero delle persone nel porto più vicino al luogo di intercettazione. Nel caso di specie, quindi, si tratta certamente non delle coste della Sicilia davanti a Tripoli (che distano 250 miglia) ma piuttosto del porto di Zarzis, in Tunisia, (che si trova a 90 miglia), oppure di Malta (che è a 180 miglia dal luogo di prelievo). Questo scenario è particolarmente inquietante e va monitorato se si tiene conto che i costi che affronta il nostro Paese sono valutati in 3 miliardi di euro. Pensate che la manovra che dovrebbe essere attuata nell'autunno di quest'anno, che sembra inquietare il nostro Governo e noi tutti e scuotere i nostri bilanci, è intorno ai 3,4 miliardi di euro.

Ebbene, il costo dell'immigrazione così congegnata è quasi l'equivalente di questa manovra, e noi percepiamo una cifra irrisoria dall'Unione europea per fronteggiare questo fenomeno, con i nostri valori umanitari e i nostri criteri razionali e di persone civili. Tuttavia, quello che sta avvenendo - ho citato alcuni casi - è davvero inquietante perché sembra che ci sia una connessione tra chi va a raccogliere i potenziali "clienti" - mi si passi il termine prosaico per persone che vivono certamente una grande sofferenza o per le guerre da cui sfuggono o per la povertà che vogliono lasciare - e quelle organizzazioni, che poi raccolgono queste persone e le ospitano, a 35 euro al giorno, nei luoghi dove vengono umanitariamente ospitati. Credo, allora, che su questi argomenti non si possa e non si debba scherzare perché dietro questi aspetti, ammantati di generosa umanità, si nasconde in realtà in modo per sottrarre energie, che sarebbero meglio spese per altre destinazioni, e soprattutto per favorire quel commercio di esseri umani che sottende a questi fenomeni.

Mi avvio alla conclusione nei tempi che mi sono stati assegnati, confermando che il provvedimento nel suo insieme interviene certamente con appropriata organizzazione del sistema per favorire l'accelerazione dell'individuazione dello *status* di rifugiato. Esso ha però talune lacune nell'altro versante, quello, cioè, del contrasto all'immigrazione irregolare, soprattutto laddove non interviene adeguatamente - e non è difficile conoscere questo assetto se è stato accessibile a me come semplice cittadino - nel sorvegliare e nel controllare che non ci sia una connessione impropria tra l'apparente desiderio umanitario di soccorrere la sofferenza di esseri umani e il *business* che ne deriva dal fatto di andare a 250 miglia nelle acque territoriali libiche a raccogliere naufraghi per poi portarli nelle ONG finanziate dallo Stato italiano e lasciarli stanziali in questo territorio che, per quanto ispirato, nella nostra legislazione e nella nostra storia, ai valori umanitari, non è certamente nelle condizioni - né deve esserlo - di farsi carico di problemi che sono ben più ampi e ben diversi dalle sue risorse e soprattutto dalla volontà di affrontarli in questo modo.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mussini. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto)*. Signora Presidente, innanzitutto mi soffermo sul decreto-legge in sé. Il titolo stesso ci incoraggia a fare una riflessione su quella che evidentemente viene sentita come una necessità urgente: razionalizzare e rendere spedite le procedure. Per fare questo vengono esaminati con competenze tecniche gli aspetti che sono considerati una perdita di tempo, ciò sul quale comunque si può pensare di risparmiare tempo: in particolare, le notificazioni, il colloquio e l'impugnazione. Vorrei trasformare queste parole in tre concetti che per me sono la trasparenza, la conoscenza e il controllo. Se dalla procedura passo invece a quei contenuti di diritto che stanno dietro alla procedura medesima, sto parlando di tre elementi che non sono irrilevanti: la trasparenza, la conoscenza e il controllo. Essendo elementi che riguardano procedure di chi è richiedente protezione o asilo, ovvero un soggetto che si allontana evidentemente da una condizione di grave disagio e anche di pericolo, trasparenza, conoscenza e controllo (trasparenza di quello che riguarda lui, conoscenza della sua situazione e controllo anche delle scelte che vengono fatte su di lui) sono aspetti particolarmente rilevanti, perché stiamo parlando di soggetti che sono comunque in una condizione di inferiorità e di debolezza.

Da un lato il decreto-legge decide di risolvere la situazione attraverso strumenti che vorrebbero essere di razionalizzazione e di semplificazione, prima di tutto attraverso mezzi informatici, secondo una logica che abbiamo visto spessissimo, volta ad affidare a degli strumenti meccanici la capacità di risolvere delle procedure che, se dipendenti dal solo contributo umano, sono considerate eccessivamente lunghe. Colleghi, desidero solo farvi osservare che, il momento della conoscenza - quando cioè il giudice dovrà mettersi in relazione con un soggetto che avanza delle richieste specifiche - potrebbe avvenire attraverso una videoconferenza, così come avviene per i carcerati sottoposti a condizioni di massima sicurezza, connesse soprattutto ai reati di mafia. Tutto ciò contrasta sensibilmente con il concetto di specializzazione, su cui poi desidero tornare. Se vogliamo avere un giudice specializzato, dobbiamo anche avere un giudice avvertito, ovvero capace di avere un contatto con il soggetto e con la situazione che sta vivendo. Data la peculiare situazione di tali soggetti, tale capacità ben difficilmente potrà essere sviluppata attraverso una videoconferenza. È dunque necessaria una conoscenza specializzata rispetto alle condizioni del soggetto e alle informazioni che il soggetto potrebbe non volere o non poter dare attraverso una videoconferenza.

Desidero mettere in luce anche un altro aspetto, che potrebbe poi far naufragare il provvedimento in esame e perfino la volontà di introdurre elementi e strumenti che velocizzino tali procedure. Quando parliamo di informatica, di videoconferenza e di videoregistrazione, stiamo parlando di elementi che, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista della preparazione delle persone che dovranno occuparsi di tali procedure, richiedono investimenti congrui, sulle attrezzature e sulle persone; ma di tali congrui investimenti non vediamo traccia.

Anche per ciò che riguarda l'istituzione delle 14 sezioni, fortunatamente portate al 26, troviamo una serie di contraddizioni. Tali 14 sezioni furono identificate come tali sulla base di dati storici. A parte che nel corso delle audizioni ci è stato fatto notare che questi dati storici in realtà non sono stati presi e considerati secondo una modalità corretta, ma comunque occorre considerare che il volume di questi dati è destinato ad aumentare. Le sezioni sono state portate a 26, sulla base di una richiesta fatta in modo trasversale ed accolta, ma il modo stesso di immaginare queste sezioni indica una volontà che è quantomeno priva di visione. Parliamo di sezioni specializzate, ma nell'istituirle viene prevista un'indennità, come se si trattasse di sedi disagiate. Mi viene dunque da pensare che, più che di specializzazione, dovremmo forse parlare di ghettizzazione. Quando parliamo di specializzazione in quest'Aula, ci troviamo davanti ad un atteggiamento abbastanza schizofrenico. Non abbiamo il tempo di fare un confronto puntuale - ma spero che ce ne sarà il tempo quando arriverà il momento opportuno - tra le sezioni specializzate che si vogliono istituire e il trattamento che riceverà il tribunale per i minorenni, che è un soggetto portatore di una specifica specializzazione. C'è dunque una certa contraddizione nell'istituire delle sezioni specializzate, che hanno un certo tipo di competenze territoriali, quando un soggetto che invece ha una storia di contenuti specialistici, lo si va a disperdere in sezioni, per le quali verrebbe negata l'autonomia e l'esclusiva. Chiedo dunque al Governo di chiarire che cosa intenda per specializzazione. Se quello della specializzazione è una sorta di un *mantra*, che

viene invocato ogni volta che abbiamo bisogno di tranquillizzare un uditorio, è un conto. Se invece, quando parliamo di specializzazione, davvero intendiamo intraprendere la strada delle competenze specialistiche, allora a questa misura bisogna far conseguire sia un'adeguata destinazione di risorse sia una visione complessiva, che non deve poi frammentarsi in un'affermazione e in una contemporanea negazione.

C'è soprattutto un aspetto che inquieta nel decreto-legge ed è il sacrificio che viene fatto dei diritti costituzionali in nome di un risparmio e di una velocizzazione. Questo è un tema scottante e credo sia il momento di porsi una domanda: vogliamo essere un Paese civile? Vogliamo essere un Paese che risponde alla sua Costituzione, oppure non intendiamo esserlo? E se non intendiamo esserlo perché non intendiamo destinare risorse, allora bisogna che ce lo diciamo chiaramente.

C'è un altro tema sul quale per ragioni di tempo non posso dilungarmi, ma che non posso fare a meno di toccare, che è il problema reale dell'immigrazione. Innanzitutto vorrei chiarire che rifiuto la logica per cui l'immigrato è qualcuno che viene a prendersi qualcosa che non è suo e viene qui a inquinare una cultura e una civiltà che non sono le sue, prima di tutto perché una civiltà - secondo quanto ho detto prima - deve possedere i propri strumenti interni per affermare i propri valori e deve essere capace di farlo non certamente con le armi della contesa e della contestazione dei valori altrui, ma con il significato profondo, intrinseco, liberatorio e civile che questi valori devono sempre richiamare. Se si perde la capacità di affermarli, non sarà per via di una legge o militarizzando un territorio che saremo capaci di farlo. Dico questo anche in relazione all'altro decreto-legge di cui presto discuteremo in quest'Aula.

Vorrei sottolineare che ci sono grandi responsabilità, di cui sono portatori anche soggetti eletti in questa legislatura, ma che sono stati parlamentari in tante altre legislature precedenti. In primo luogo, vi è l'incapacità di governare la globalizzazione e attuare una politica estera veramente efficiente e capace di una visione globale. L'Italia autorizza missioni di pace che dovrebbero prima di tutto rispondere a quella che oggi viene vista come un'emergenza; non è il segmento finale dell'emergenza cui si dovrà rispondere, ma è tutto ciò che sta alle sue spalle. Mi domando: che risultati danno le missioni di pace in termini di certezze per coloro che devono allontanarsi dai propri Paesi? Noi siamo incapaci di autocritiche e correzioni per quanto riguarda le nostre missioni di pace.

Mi fanno quasi tenerezza i venti contrattisti che verranno destinati all'Africa dal Ministero degli affari esteri, come se venti contrattisti assunti *in loco* potessero dare la risposta che tutto il nostro impianto di politica estera non è riuscita a dare; qui parlo della politica estera che facciamo noi come Paese e su cui siamo carenti sia quanto a visione sia quanto a coinvolgimento dei cosiddetti convitati di pietra. Oggi i convitati di pietra sono tutti coloro che con l'Africa fanno affari, perché ci sono e non sono mai stati tirati in ballo e considerati responsabili di un progetto politico diverso che l'Italia deve elaborare nei confronti dell'Africa.

Voglio concludere il mio intervento suggerendovi un'idea: ricordo che nella mia parrocchia c'era un manifesto in cui era rappresentata l'immagine di un cocomero tagliato a metà, ma c'era un problema, perché la polpa del cocomero era tutta attaccata alla parte superiore della buccia. Sotto c'era scritto: «Nord e Sud parti uguali: restituite la differenza». Quindi, o accettiamo l'idea che qualcuno sia venuto a prendersi questa differenza, oppure cambiamo passo e cominciamo a valutare la questione in modo diverso e non come un peloso e purtroppo spesso evidente tentativo di fare degli immigrati un interesse, attraverso i centri o attraverso un lavoro sottopagato.

È giunto il momento di chiamare questi convitati di pietra e cominciare a chiedere loro di rispondere delle loro responsabilità, altrimenti tutto il resto sarà, per l'ennesima volta, solo una risposta posticcia a un'emergenza che continuerà a creare confusione e a degradare quella che in quest'Aula ho sentito definire come la nostra cultura e la nostra civiltà. *(Applausi della senatrice Bencini)*.

MARTELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI *(M5S)*. Signora Presidente, chiederei la gentilezza di far togliere le tessere dei colleghi

assenti rimaste nei dispositivi di votazione, che sono un po' brutte da vedere. Se non c'è la persona, dobbiamo far togliere la tessera.

PRESIDENTE. Invito gli assistenti parlamentari a rimuovere dai dispositivi di votazione le tessere non corrispondenti ad un senatore. *(Gli assistenti parlamentari provvedono a rimuovere le tessere)*.

È iscritto a parlare il senatore Buccarella. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signora Presidente, preliminarmente vorrei fare con voi, pochi colleghi, una considerazione su quello che stiamo facendo adesso in questa sede: una discussione generale ad Aula quasi completamente vuota, dopo tre giorni di voti serrati in Commissioni riunite, giustizia e affari costituzionali, con un testo coordinato finale che non è ancora nella nostra disponibilità, non per colpa degli Uffici, ma perché evidentemente le modalità di lavoro parlamentari presentano delle carenze. Infatti, qualsiasi persona si affacciasse qui per vedere come siamo costretti a lavorare converrebbe con noi che non siamo messi nelle condizioni di lavorare al meglio: di produrre il meglio di ciò che ciascuno di noi può fare.

Non è tanto la mancanza di un testo coordinato, dovuta alla calendarizzazione affannosa che la Presidenza impone a quest'Assemblea; è un'altra la circostanza su cui dovremmo fare una riflessione: stiamo parlando di un testo che ancora sostanzialmente non conosciamo. Già ora sappiamo che il Governo interverrà con un maxiemendamento, su cui verosimilmente sarà posta la fiducia la settimana entrante; quindi interveniamo su un testo che teoricamente potrebbe essere diverso. Sappiamo che, per un discorso di coerenza, non lo sarà, ma certamente in parte sarà diverso. Magari il maxiemendamento governativo interverrà su una questione che ha occupato le Commissioni nell'ultima mezz'ora della loro convocazione, ossia sull'emendamento che riguarda la Croce Rossa italiana. Vedremo, ma il fatto stesso che in questo momento si stia discutendo su un testo che teoricamente potrebbe essere stravolto o modificato, in particolari piccoli o rilevanti, dovrebbe farci considerare l'opportunità di modificare i Regolamenti parlamentari o, magari, di far sì che, qualora il Governo ritenga di dover intervenire con un maxiemendamento su cui porre la fiducia, questo tipo di discussione generale non abbia luogo o abbia luogo successivamente e non solo con il dibattito sulla fiducia, per dare la possibilità ai Gruppi e a ogni singolo parlamentare di intervenire avendo davanti il testo del disegno di legge, che noi ora oggettivamente non abbiamo. Pertanto, ogni considerazione che io e i miei colleghi abbiamo fatto e faremo successivamente sconta questo vizio logico, su cui occorrerebbe fare tutti insieme una riflessione, per dare un po' di credibilità al lavoro che svolgiamo e che viene percepito all'esterno del palazzo.

In questi tre giorni di votazioni febbrili su centinaia di emendamenti possiamo dire che qualche risultato è stato raggiunto, rispetto al giudizio completamente negativo che avevamo sul decreto-legge così come era stato presentato dal Governo. Infatti, pensiamo che, soprattutto grazie all'apporto anche delle altre opposizioni e a una certa, seppur moderata, disponibilità dei relatori e del Governo, siamo riusciti a limitare il danno; il danno a quei principi di civiltà giuridica che molto spesso sono evocati in questa sede, come anche recentemente è avvenuto in maniera pomposa. Mi riferisco ai diritti alla difesa, al diritto al contraddittorio, ai diritti civili, che spesso sono qui evocati a tutela di chi siede su una poltrona parlamentare o su uno scranno governativo. Mi riferisco all'ovvio dibattito che vi è stato e alle votazioni che noi continuiamo a ritenere scandalose sulla decadenza del senatore Minzolini e, prima ancora, sulla sfiducia al ministro Lotti. Quei principi, rispettabilissimi in astratto, rischiano di vacillare - se non di crollare - quando, come nel caso di cui ci stiamo occupando, si parla dei diritti dei richiedenti asilo e dei richiedenti la protezione internazionale: sono gli ultimi degli ultimi, come sappiamo bene.

Si tratta soprattutto di coloro che poi non votano e, quindi, non hanno alcun consenso elettorale da coltivare, anzi diventano oggetto e strumento della polemica politica da una parte o dall'altra, e le cui storie e vissuti, spesso tragici, sono oggetto della diatriba politica e falso-ideologica. E alla fine, chi ne fa le spese sono, oltre che i nostri cittadini, gli stessi richiedenti asilo.

Come dicevo, si è riusciti quantomeno a limitare un danno, sempre confidando che il testo del maxiemendamento riproporrà ciò che è venuto fuori dal lavoro delle Commissioni. Siamo riusciti a

fare in modo che un principio di civiltà giuridica, peraltro riaffermato di recente anche dalla nostra Corte di cassazione, nonché dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, ossia la necessità della pubblicità dell'udienza in un procedimento giurisdizionale, venisse almeno parzialmente recuperato dopo il lavoro emendativo. Mi riferisco al fatto che, sulla base del decreto-legge pervenutoci, il richiedente asilo rifiutarsi il riconoscimento da parte delle commissioni territoriali avrebbe potuto affrontare un *iter* giudiziario davanti alle istituende sezioni specializzate dei tribunali senza avere la possibilità, teorica ma anche pratica, di poter mai vedere in faccia il proprio giudice.

Come sappiamo, essendo stato abolito un grado di impugnazione, ossia l'appello o la reclamabilità dei provvedimenti di questo tribunale - non c'è più, e questo è uno dei problemi della tenuta giuridica del decreto, a nostro modo di vedere - siamo riusciti ad ampliare i casi in cui il richiedente asilo, dopo l'esame che il giudice dovrà fare della videoregistrazione del colloquio tenuto davanti alle commissioni, abbia la possibilità in un certo numero di casi di poter essere convocato in udienza e finalmente comparire personalmente. Il richiedente potrà avere magari a fianco il proprio legale, che conosce meglio il complesso apparato normativo nazionale, e avrà la possibilità di chiarire aspetti su circostanze di fatto che possono essere determinanti per la concessione o il diniego del riconoscimento della protezione internazionale. Questo è un bene.

È stato poi aumentato il numero delle sezioni specializzate dei tribunali, come abbiamo visto. Anche il Movimento 5 Stelle ha sostenuto la necessità che in ambito nazionale si portasse da quattordici a ventisei il numero delle suddette sezioni, pari al numero dei tribunali dove ha sede la corte d'appello in tutta Italia. E questo favorirà una maggiore distribuzione e una migliore aspettativa di giudizi più equi e più facilmente reperibili.

Siamo riusciti a garantire il rifiuto legittimo alla videoregistrazione davanti alle commissioni territoriali in tutti i casi in cui, per motivi di persecuzione politica, il richiedente, con motivazione, possa rifiutarsi di apparire in videoregistrazione, con il rischio che quel documento multimediale posso entrare nella disponibilità di regimi dittatoriali che perseguano anche con la tortura la violenza gli oppositori politici.

Siamo riusciti a garantire la collegialità del giudice. Abbiamo perso, però, l'occasione di sfruttare le istituende sezioni specializzate dei tribunali per raccogliere un criterio di unicità della giurisdizione. Ancora oggi, se questo sarà il testo del decreto-legge che passerà, per una serie di tematiche attinenti ai richiedenti asilo e ai cittadini extracomunitari rimarranno le competenze funzionali di altri giudici, come - ad esempio - il giudice di pace per il tanto "beneamato" reato di immigrazione clandestina, o i tribunali amministrativi. Si è quindi persa l'occasione per concentrare la competenza e la giurisdizione davanti allo stesso organo e questo avrebbe facilitato l'impossibilità di conflitti di competenza o di giurisdizione tra le varie autorità giudiziarie.

Signora Presidente, non so quanto tempo ho ancora a disposizione.

PRESIDENTE. Lo ha terminato. Si avvii, pertanto, a concludere il suo intervento.

BUCCARELLA *(M5S)*. Non avendo altro tempo a disposizione per il mio intervento, concludo con un richiamo alla questione del reato di immigrazione clandestina, reato introdotto con l'articolo 10-*bis* del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, che - come è noto a tutti - è stato un provvedimento adottato con la legge n. 67 del 2014. La depenalizzazione di tale reato è stata proposta dal Movimento 5 Stelle in Commissione giustizia e - mi piace ricordarlo - è stata anche votata dalla Rete. Il Governo non ha esercitato quella delega. Eppure, oggi abbiamo ascoltato esponenti anche della maggioranza, e soprattutto del Partito Democratico, auspicare la necessità e l'opportunità di abrogare un reato inutile, dannoso e costoso per le tasche degli italiani, che non disincentiva l'arrivo di chi non hai il diritto di richiedere l'asilo politico.

Per favore, si faccia finalmente questa benedetta abrogazione, perché renderà più semplice tutto l'*iter* per i richiedenti asilo e magari permetterà di destinare risorse - parliamo di decine di milioni di euro - in favore del miglioramento della funzionalità delle commissioni territoriali, dell'accoglienza e magari anche del respingimento. Sono risorse economiche che si devono e si possono recuperare facilmente abrogando questo benedetto reato che sembra essere il più resistente nel nostro panorama penale

nazionale. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, anche per questo provvedimento noi avevamo dato tutta la nostra disponibilità perché ritenevamo che trattasse un problema serio. Abbiamo però dovuto registrare l'assenza di qualsiasi possibilità di dialogo con il Governo, che è rimasto fermo su una indicazione non corretta. Mi riferisco alla competenza relativa alla valutazione delle commissioni territoriali.

Innanzi tutto, le commissioni territoriali - è colpa non sua, signor sottosegretario Chiavaroli, ma del Ministero dell'interno - dovevano essere una per provincia. Lo Stato ha lottato contro il terrorismo nel nostro Paese assicurando una serie di garanzie processuali e sostanziali e non si può pensare di istituire le commissioni soltanto nei 20 capoluoghi di Regione, perché dovrebbero essere una per ogni provincia se si vuole realizzare l'obiettivo della velocità.

Qual è la *ratio* di questo provvedimento? Accelerare i tempi di verifica di chi ha diritto allo stato di rifugiato e all'asilo. Anziché fare questo, avete complicato le cose. Non solo restano solo 20 commissioni, ma avete voluto anche mantenere una competenza del tribunale, anche se con le nostre indicazioni siete addivenuti almeno al compromesso di prevederne 26, come i distretti di corte d'appello. Questa scelta, però, è distonica rispetto all'ordinamento del nostro Paese, il quale prevede una serie di impugnative e di attività svolte da organi amministrativi, come le commissioni territoriali, che sono impugnabili davanti alle corti d'appello. Nessun caso prevede il tribunale. E siete stati costretti, per riprendere ciò che avviene negli altri procedimenti, e cioè appello e Cassazione, che sono due gradi, a prevedere il tribunale senza possibilità di appello e senza il passaggio in Cassazione. Questa è una scelta sbagliata, e non solo per profili di incostituzionalità, ma la cosa più grave è che non è funzionale. Noi avevamo anche proposto, per quanto riguardava sia la corte d'appello che il tribunale, una responsabilità del Ministro della giustizia per la determinazione delle piante organiche delle sezioni specializzate. Ci avete detto che non era necessario.

Mi dispiace, signora Sottosegretario, ma l'organizzazione giudiziaria è una questione tecnica e bisogna conoscerla per poterla applicare. Voi scrivete che i giudici che saranno assegnati a quelle sezioni dovranno avere delle specializzazioni e, dopo tre anni, dovranno fare dei corsi e quant'altro. Ciò lascia presupporre che resteranno in quelle sezioni per un lungo periodo di tempo, almeno cinque o sei anni, per avere la specializzazione. Come sono determinate queste certezze dal momento che non c'è una pianta organica? Anzi, voi dite che devono essere aumentate le dotazioni organiche. Ovviamente, vi riferite all'organico del tribunale. Certo, più che dotazioni sarebbe stato meglio scrivere piante organiche.

Vediamo, però, cosa avverrà. All'articolo 2 fate una lunga e bella esposizione della specializzazione di questi giudici e poi attribuite il potere di determinarne il numero a chi non ha però il potere di provvedere, e cioè al Consiglio superiore della magistratura. Voi attribuite al Consiglio superiore della magistratura il compito di determinare il numero dei giudici di quelle sezioni in relazione ai flussi.

Ma lei si rende conto, signora Sottosegretario, che il Consiglio superiore della magistratura non può intervenire sulla pianta organica? Può solo, nella formazione delle tabelle, tenere conto di quanto ha detto il Presidente del tribunale. Quando, per esempio, gli date anche un termine, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, il Consiglio superiore della magistratura come farà? Potrà dire - ad esempio - che su dieci persone in organico al tribunale di Bolzano o di Trento, tre si occuperanno di queste materie. E se, per ipotesi, il CSM dovesse riscontare che sarebbe molto più giusto che fossero, invece di tre, cinque i giudici, non potrà fare nulla.

Invece, il Ministro della giustizia ha già la possibilità - non c'è infatti necessità di un decreto del Presidente della Repubblica - con un decreto ministeriale, di determinare le piante organiche. E sarebbe molto giusto sapere quanti devono essere i giudici di ciascuna sezione specializzata tenendo conto dei flussi, mentre il Consiglio superiore della magistratura può solo determinarlo in base a quelli presenti. Si rende conto allora che tutto diventa una farsa. Dire che i giudici avranno una specializzazione e la possibilità di operare tutto sommato non avrà il beneficio che si vorrebbe

ottenere.

Vi è però di più. Sapete meglio di me che sono ormai vent'anni che magistrati hanno operato in queste materie e hanno una specializzazione. Ma molte volte non sono più giudici di tribunale, e prima erano in pretura o in altri uffici. E lei, Sottosegretario, si rende anche conto di che cosa avrebbe significato utilizzare quanto voi correttamente prevedete all'articolo 2: stabilire chi sono e come sono i giudici che dovrebbero svolgere questa funzione specializzata. Ma i giudici di cui all'articolo 2 sono solo quelli di quel tribunale. E, se non ve ne sono, non è possibile provvedere diversamente. Al contrario, determinando le piante organiche e attribuendo anche al Consiglio superiore della magistratura la possibilità, con i concorsi, di trasferire persone da un luogo all'altro probabilmente avremmo ottenuto un risultato migliore.

Fate una riflessione ulteriore quando andate alla Camera. Ripensateci e valutate l'opportunità di ritornare alle sedi di corte d'appello, perché significa avere un organismo collegiale e garanzie. Bisogna applicare a tutti il procedimento camerale e non - come avete fatto - solo ai rifugiati. Giudicare, invece, tutte le altre materie di cui all'articolo 3, compresa l'apolidia e l'accertamento dello stato di cittadinanza con il processo sommario di cognizione e il giudice monocratico, è una vergogna! Significa non garantire i diritti e non dare le stesse garanzie, le garanzie che dobbiamo assicurare a tutti per fare una politica seria dell'immigrazione. Ma voi non volete fare una politica dell'immigrazione.

Il titolo del provvedimento cita il contrasto all'immigrazione illegale e, pertanto, noi avevamo presentato degli emendamenti che riguardavano il fermo di polizia soltanto nella ipotesi in cui ricorrano sufficienti indirizzi di falsità nelle dichiarazioni che attengono alla propria identità o di falsità dei documenti prodotti ad attestazione della propria identità.

Per un falso burocratismo, però, si è ritenuto inammissibile questo emendamento sotto il profilo del diritto sostanziale. Come si è ritenuto altresì inammissibile, con parere contrario del Governo, la modifica dell'articolo 349 del codice di procedura penale.

Quale contrasto all'illegalità, allora, se, rispetto al caso in cui vi sono sufficienti indizi della falsità dei documenti prodotti da chi arriva, avete detto che la modifica non si deve fare con parere contrario del Governo?

Questa è la logica del provvedimento, nei confronti del quale, per le ragioni addotte, saremo costretti a votare contro, anche se volevamo dare un contributo serio a rendere finalmente funzionale un controllo della legalità, come abbiamo fatto quando eravamo al Governo riducendo gli ingressi a 2.750. E parlo degli ingressi dal mare, perché nella relazione non sono calcolati nemmeno quelli da terra. E basta vedere i numeri.

Di fronte a questo, abbiamo una protezione umanitaria che occorre rivedere per le centinaia di migliaia di persone che abbiamo; una protezione umanitaria che solo noi abbiamo grazie alla legge Turco-Napolitano, aggiustata poi dal Governo Belusconi, e che ha anche la Germania, sebbene abbia molti problemi per il riconoscimento in modo da ridurre il numero al minimo.

Tutti coloro che con la protezione umanitaria sono nel nostro Paese vi rimangono, perché non si ha la possibilità di mandarli negli altri Paesi che non la riconoscono. *(Applausi del senatore Carraro)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pagliari. Ne ha facoltà.

PAGLIARI *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, mi rendo conto che l'ora mi impone di restringere al massimo l'intervento sacrificando considerazioni che avrei voluto svolgere, ma che in parte ho sentito in altri interventi e, quindi, a quelli mi rifaccio.

Penso ci sia un'annotazione di base che riguarda il decreto-legtge in esame e che lo collega al decreto sulla sicurezza urbana. Siamo di fronte a un tentativo serio e vero di assumere le emergenze del nostro Paese in modo deciso e, per certi versi, nuovo, perché tale è l'approccio: non è più l'approccio di chi, di fronte a un fenomeno che subisce, si difende. È l'approccio di chi assume la complessità e la delicatezza del fenomeno e cerca di aggredirlo per governarlo, nella consapevolezza che non è facile farlo, ma che questa è la missione della politica.

In questo senso si muove il decreto-legge, tentando di razionalizzare il sistema complessivo dal punto di vista delle misure che riguardano soprattutto il problema della tutela giudiziaria, e sforzandosi di rendere quello dell'accoglienza un sistema garantito anche dalla legalità nella gestione della situazione degli immigrati e dalla ricerca di condizioni di effettività e tempestività della tutela e anche dei rimpatri.

Questo è molto semplicemente e sinteticamente il senso del provvedimento che credo si muova al di là della retorica e con grande responsabilità, ponendo l'attenzione ai diritti, alla legalità e al rispetto delle persone in un quadro di equilibrio. Rispettare gli immigrati è, infatti, un dovere fondamentale, ma trovare l'equilibrio con le esigenze degli indagini è parimenti fondamentale. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Caliendo)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

CUCCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA, *relatore*. Signora Presidente, considerata l'ora tarda e il fatto che il dibattito è stato particolarmente lungo e complesso, le chiederei, anche a nome del senatore Mancuso, di poter replicare martedì, alla ripresa dei lavori.

PRESIDENTE. La Presidenza accoglie la sua richiesta in tal senso.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo statale «Beppe Fenoglio» di Bagnolo Piemonte, in provincia di Cuneo, che stanno assistendo ai nostri lavori, che purtroppo sono quasi giunti alla loro conclusione. Si tratta, quindi, di una fase poco significativa della seduta dal punto di vista dell'esempio di quello che si fa generalmente in Senato. Credo comunque che avrete interesse a vedere l'Aula. *(Applausi)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

DI BIAGIO *(AP-CpE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO *(AP-CpE)*. Signora Presidente, l'articolo 153 del Regolamento del Senato dispone che il Ministro competente risponda entro venti giorni all'interrogante che abbia richiesto risposta scritta, legittimando un'opportuna celerità nel dare riscontro ad atti di sindacato ispettivo, che sono espressione di trasparente e lecita attuazione delle regole di democratica operatività di questi palazzi.

In questa sede non si pretende di chiedere, anche se sarebbe cosa giusta e legittima, che il riscontro venga dato in venti giorni, ma quanto meno che non si assista ad atti lasciati in giacenza per anni, malgrado solleciti continuamente ripetuti. E su questo credo di interpretare veramente il pensiero di tutti i colleghi.

Mi rivolgo pertanto alla Presidenza; a lei, signora Presidente, conoscendone la sensibilità, e agli uffici competenti dei Dicasteri, al fine di sollecitare una rigorosa presa di coscienza, e una conseguente responsabilità di chi di dovere, sulla gestione di uno spaccato di attività parlamentare che purtroppo è ingiustamente sottovalutata e che in questo modo rischia di incrinare la già debole immagine di quest'Aula agli occhi della cittadinanza che attende risposte e chiarimenti.

Chiedo pertanto alla Presidenza di adoperarsi in maniera vigorosa affinché vengano definiti termini più stringenti di gestione degli atti di sindacato ispettivo, per un rispetto reale del Regolamento e delle

inderogabili regole democratiche che lo sottendono. *(Applausi del senatore Liuzzi)*.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico di sollecitare il Governo nell'adempimento del suo obbligo di risposta alle interrogazioni.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 13,39)*.

Allegato B

Integrazione all'intervento della senatrice Cirinnà nella discussione generale del disegno di legge n. 2705

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge A.S. 2705 di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale, che l'articolo 17 reca una serie di disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare; aggiungendo un articolo (il 10-*ter*) all'interno del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui ai decreto legislativo n. 286 del 1998, si prevede, in particolare, che le straniero (che abbia irregolarmente varcato il confine o sia stato salvato in mare) venga condotto in appositi "punti di crisi" presso i centri di prima accoglienza e che ivi sia sottoposto a rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, ricevendo al contempo le informazioni sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito; come si evince dalla relazione di accompagnamento al provvedimento, la *ratio* della disposizione è quella di fornire «una cornice normativa alle misure organizzative che l'Italia si è impegnata ad adottare, nei settori dell'asilo, della prima accoglienza e del rimpatrio, anche in conseguenza dell'individuazione, da parte dell'Unione europea, di misure concrete di solidarietà nei confronti degli Stati membri in prima linea, come l'Italia, nel fronteggiare la crisi venutasi a creare nel Mediterraneo, in conseguenza degli afflussi eccezionali di migranti, attraverso la ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale tra tutti gli Stati membri, nonché con l'invio di squadre dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), di Frontex e altre agenzie competenti, nei Paesi sottoposti a una maggiore pressione, con il fine di fornire un supporto operativo nelle procedure di identificazione e di rilevamento delle impronte digitali (decisioni (UE) 2015/1523 del 14 settembre 2015 e 2015/1601 del 22 settembre 2015)»; a tal fine, il Ministero dell'interno ha provveduto a individuare alcuni centri, tra quelli destinati alla prima accoglienza, con funzioni di *hot spot* (terminologia presente dei documenti della Commissione europea), in cui sono canalizzati appunto i flussi di migranti; all'interno di tali strutture è effettuato un primo *screening* sanitario e sono successivamente avviate le procedure di identificazione, con la compilazione di un apposito modulo contenente i dati personali del migrante e le informazioni di base, tra cui, in particolare, la volontà del migrante di richiedere protezione internazionale.

Con il testo dell'ordine del giorno approvato nelle Commissioni 1ª e 2ª chiediamo quindi al Governo a prevedere, in particolare, che: a) le operazioni di primo soccorso comprendano la necessaria assistenza medica, l'accertamento di situazioni di bisogni particolari, la fornitura di vitto e alloggio e di vestiti e gli accertamenti sanitari generali, l'assistenza di un mediatore linguistico colturale per i primi contatti; b) lo straniero soccorso e bisognoso di cure mediche sia prioritariamente avviato alle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e riceva da esse le cure necessarie fino all'esito dell'evento morboso prima di svolgere l'identificazione e il previsto colloquio previsto. Chiediamo poi al Governo di valutare

l'opportunità di prevedere che: a) il colloquio sia orientato a definire la situazione personale, familiare, sociale e sanitaria in cui si trova lo straniero in Italia; b) nel corso del colloquio sia fornita alla persona una completa informazione, in lingua a lui comprensibile, della sua condizione giuridica; e) nei confronti dello straniero che non abbia manifestato la volontà di presentare domanda di protezione internazionale e che non abbia i requisiti per ottenere il rilascio di alcun altro tipo di titolo di soggiorno possano essere disposti provvedimenti di respingimento o di espulsione o di allontanamento o di trattenimento soltanto dopo il completamento delle operazioni di soccorso.

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Sul processo verbale:

sulla votazione relativa alla verifica del numero legale, il senatore Zavoli non ha potuto far risultare la sua presenza in Aula.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bilardi, Bisinella, Bubbico, Cassano, Castaldi, Cattaneo, Chiavaroli, Crosio, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fattori, Gentile, Longo Fausto Guilherme, Mattesini, Maturani, Mauro Mario Walter, Monti, Nencini, Olivero, Pepe, Pezzopane, Piano, Pizzetti, Ranucci, Rubbia, Sangalli, Sibilia, Stucchi, Turano, Valentini, Vicari e Volpi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini, per attività della 3a Commissione permanente; Spilabotte, per attività della 11a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Compagnone, Nugnes e Orellana, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Catalfo, Corsini, Gambaro e Giro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Panizza e Scilipoti Isgro', per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Amoruso Francesco Maria ed altri

Istituzione della Giornata del Mediterraneo (2509)

previ pareri delle Commissioni 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 23/03/2017);

Commissioni 11° e 13° riunite

Sen. Fabbri Camilla

Testo unico della normativa in materia di amianto (2602)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanita'), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 23/03/2017).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Bertorotta ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07198 della senatrice Catalfo e del senatore Giarrusso.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 16 al 22 marzo 2017)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 160

ANITORI: sulle normative relative al diritto di circolazione dei disabili nei vari Comuni italiani (4-06273) (risp. DELRIO, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

sulle normative relative al diritto di circolazione dei disabili nei vari Comuni italiani (4-06276) (risp.

DELRIO, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
CAPACCHIONE: sui limiti di età per il bando di concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 26 sottotenenti (4-07165) (risp. ROSSI, *sottosegretario di Stato per la difesa*)
CARDIELLO: sul pericolo di esondazione del fiume Sele e sulla difesa del suolo nel salernitano (4-07027) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)
sul pericolo di esondazione del fiume Sele e sulla difesa del suolo nel salernitano (4-07049) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)
CONTE: sull'ammodernamento della tratta ferroviaria tra Padova e Belluno (4-05503) (risp. DELRIO, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
DE CRISTOFARO: sulla chiusura dell'ambasciata italiana di Santo Domingo (4-06554) (risp. GIRO, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)
DE PETRIS ed altri: sulla revisione del piano per la conservazione e gestione del lupo in Italia (4-06878) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)
GASPARRI, GIOVANARDI: su un convegno sulle foibe organizzato a Costa Volpino (Bergamo) l'11 febbraio 2017 (4-06955) (risp. FEDELI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)
MARINELLO: su uno spiacevole episodio occorso a 3 connazionali a New York (4-06964) (risp. AMENDOLA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)
MORRA ed altri: su una proposta di modifica alla legge regionale della Calabria istitutiva dell'Autorità di bacino (4-06653) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)
Mozioni
MOSCARDELLI, ASTORRE, RUTA, ORRU', MARGIOTTA, SPILABOTTE, SCALIA, PEZZOPANE, PADUA, FAVERO, ANGIONI, MORGONI, SOLLO, CUCCA, GRANAIOLA, Mauro Maria MARINO - Il Senato,
premesso che:
il legislatore italiano, con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ha dato attuazione alla direttiva 2006/123/CE, meglio nota come direttiva Bolkestein, relativa ai servizi nel mercato interno, al fine di facilitare la creazione di un libero mercato di servizi in ambito europeo;
l'articolo 12 della direttiva Bolkestein prevede che, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri siano tenuti ad applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali;
in attuazione di quanto stabilito dalla direttiva Bolkestein, il legislatore non ha inserito il commercio al dettaglio svolto su aree pubbliche fra i settori esclusi dall'applicazione della direttiva, ma, al contrario, ha stabilito che lo stesso sia sottoposto agli obblighi previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010, ossia all'obbligo di procedure selettive, alla limitazione della durata delle autorizzazioni, al divieto di rinnovare automaticamente le concessioni e di accordare vantaggi al prestatore uscente;
le norme del decreto legislativo n. 59 del 2010 relative al commercio su aree pubbliche, anche in ragione delle problematiche sollevate, non sono entrate pienamente in vigore. L'accordo sancito in data 5 luglio 2012, in sede di Conferenza unificata, ha stabilito una proroga dell'attuale situazione fino al 7 maggio 2017, seguita da un regime transitorio di licenze, della durata compresa fra i 9 e i 12 anni, durante il quale i Comuni potranno assegnare gli spazi secondo criteri che tengano conto dell'anzianità di servizio nell'esercizio del mercato su aree pubbliche, per tutelare le imprese che già svolgono la loro attività in tali mercati;
l'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha espressamente previsto che: "Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data. Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle regioni, al fine del rilascio

delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti";
considerato che:
l'introduzione dei nuovi obblighi ha generato una situazione di incertezza applicativa, soprattutto con riferimento al settore del commercio su aree pubbliche;
emerge la necessità di garantire criteri volti ad assicurare priorità per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che valorizzino l'esperienza professionale acquisita e tengano conto delle esigenze di carattere occupazionale e sociale di tale categoria di commercianti e dei lavoratori da essi dipendenti;
occorre adottare, entro brevi termini, iniziative per salvaguardare il settore del commercio su aree pubbliche nel quale operano 196.000 aziende, prevalentemente a conduzione familiare;
le amministrazioni comunali hanno in più occasioni espresso, anche tramite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), le loro difficoltà operative ad assicurare la piena attuazione, nei tempi previsti, degli obblighi inerenti alla redazione e pubblicazione dei nuovi bandi per le concessioni,
impegna il Governo:
1) a predisporre una revisione del decreto legislativo n. 59 del 2010, finalizzata ad escludere il commercio al dettaglio sulle aree pubbliche dall'applicazione della direttiva Bolkenstein, ovvero ad individuare nuovi criteri per la concessione delle autorizzazioni che tengano conto delle diverse caratteristiche e dimensioni degli operatori e dei luoghi in cui si svolge il commercio ambulante;
2) a prevedere, nelle more della revisione, l'allineamento delle scadenze di ogni concessione di commercio su aree pubbliche in essere alla data del 31 dicembre 2020.
(1-00752)
Interpellanze
GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO, GASPARRI, TREMONTI, SACCONI, RIZZOTTI, BERNINI, Giovanni MAURO, DAVICO, AZZOLLINI, NACCARATO, CENTINAIO, DIVINA, ALBERTINI, ZIZZA, BRUNI, TARQUINIO, COMAROLI, PERRONE, LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI, MALAN, SERAFINI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che secondo quanto risulta agli interpellanti:
recentemente, un giudice monocratico di Torino, nel condannare con sentenza di primo grado un commerciante filatelico, ha teorizzato che tutte le lettere indirizzate, sin dal tempo degli antichi Stati, ad ogni tipo di ente pubblico, farebbero parte del demanio dello Stato;
nella sentenza, si dà atto che storicamente, con leggi dello Stato italiano, si è proceduto allo spoglio di interi archivi pubblici, destinando centinaia di milioni di documenti alla Croce rossa, perché ne potesse disporre per le sue attività benefiche;
lo stesso giudice ha opinato che, malgrado queste disposizioni legislative, tale materiale sarebbe dovuto andare al macero o comunque, se alienato a terze persone in decenni di compravendite nelle bancarelle, nei convegni filatelici, nelle aste pubbliche eccetera, il possessore potrebbe essere denunciato per incauto acquisto, qualora non alleghi ad ogni singolo pezzo il certificato di spoglio;
addirittura, negli scorsi anni sono state sequestrate collezioni di posta di combattenti della prima guerra mondiale, inviate dal fronte ai familiari, in quanto i locali archivi le hanno ritenute di valore storico, non tenendo conto del fatto che, dal 1915 al 1918, furono spediti dai soldati al fronte ben 4 miliardi di lettere e cartoline;
tutto questo è avvenuto disattendendo una circolare del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che diversificava la situazione delle buste o lettere trafugate dagli archivi, con relativa denuncia di furto, e i milioni di pezzi detenuti legittimamente dai collezionisti;
malgrado la circolare, si moltiplicano su tutto il territorio nazionale i sequestri e le denunce da parte dei carabinieri e dei responsabili degli archivi, con il rischio di paralisi di una realtà in cui operano una ventina di case d'asta, centinaia di commercianti, migliaia di circoli filatelici, milioni di appassionati, con un giro di affari di parecchie centinaia di milioni di euro;
l'Italia è un Paese con un immenso patrimonio culturale da salvaguardare, messo in pericolo dagli

scarsi mezzi messi a disposizione per la sua tutela,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga che i suoi uffici centrali e periferici stiano perseguitando i collezionisti, per merito dei quali o dei loro nonni e genitori si sono salvate dal macero e dalla distruzione piccoli frammenti di storia di scarsissimo valore economico, ma di indubbio valore affettivo;
se non ritenga urgente modificare la normativa in vigore, per chiarire, senza dubbi interpretativi, quando sia legittima la detenzione di una lettera indirizzata storicamente ad un ente pubblico o che comunque, abbia più di 50 anni.
(2-00454)
MARINELLO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
il fiume Mingardo, in Cilento, in provincia di Salerno, è collocato in un sito di interesse comunitario (SIC) e scorre per tutto il suo corso nel parco nazionale del Cilento del Vallo di Diano e degli Alburni (PNCDVA). Ai sensi dell'articolo 5, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, qualunque intervento sul sito può essere realizzato soltanto "con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e la sicurezza pubblica";
a causa della siccità prolungata, dovuta ai cambiamenti climatici, alla quale si sono aggiunti interventi antropici, come l'eccessivo emungimento delle acque del Mingardo e la costruzione di briglie a monte, che avevano il compito di frenarne la corrente, il fiume non ha trasportato i necessari sedimenti a mare, causando, pertanto, una progressiva e irreversibile erosione delle spiagge circostanti. Con il moto ondoso infatti si stabilisce un equilibrio dinamico tra apporto e asporto di sedimenti sull'arenile;
alla siccità si contrappongono, in forza della progressiva estremizzazione degli eventi atmosferici, fenomeni alluvionali, che provocano esondazioni del fiume. Gli eventi atmosferici del gennaio 2014 hanno creato danni notevoli, allagando campi, villaggi turistici ed un'erosione profonda degli argini;
a partire da ottobre 2015, il Genio civile, tramite intervento di una ditta specializzata locale, ha consentito l'estrazione di decine di tonnellate di sedimenti depositatisi negli anni nell'alveo del Mingardo dalla foce sino, risalendo, sino al ponte della strada ex statale 562, cosiddetta Mingardina;
tali sedimenti potrebbero essere utilizzati per il ripascimento delle spiagge dell'area. La rinomata spiaggia chiamata "Cala del Cefalo", che negli ultimi anni sta arretrando progressivamente con danni notevoli anche alla pineta e alla duna potrebbe essere salvata grazie alla tecnica del ripascimento;
infatti, secondo numerosi studi del professor Ortolani, ordinario di Geologia, direttore del Dipartimento di pianificazione e scienza del territorio all'Università di Napoli "Federico II", l'unica soluzione per ricostruire la spiaggia, è il ripascimento della stessa con sedimenti naturalmente compatibili. I sedimenti estratti dall'alveo del Mingardo sono stati considerati pienamente compatibili;
nell'ultimo decennio infatti, spiega Ortolani, la spiaggia è stata intaccata dalle mareggiate, che hanno ridotto sensibilmente lo spessore dei sedimenti". Occorre quindi intervenire urgentemente con un "(...) restauro geoambientale della spiaggia utilizzando i sedimenti accumulatisi nelle ultime decine di anni nel fondo valle Mingardo". "Questi sedimenti, spiega ancora Ortolani, "(...) possono essere prelevati meccanicamente e trasportati a mare riproducendo la morfologia fluviale e della spiaggia di alcune decine di anni fa. Ripascimento, praticamente, a chilometro zero";
tuttavia, secondo una informativa inviata al PNCVDA e al sindaco di Camerota dalle associazioni ambientaliste locali, i sedimenti del Mingardo non sono stati utilizzati per il ripascimento della Cala del Cefalo, nonostante la loro piena compatibilità e non si ha notizia di dove siano stati depositati o utilizzati,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, avvalendosi delle prerogative conferitegli dall'ordinamento, verificare se la notizia del mancato uso dei sedimenti del Mingardo per il ripascimento della spiaggia Cala del Cefalo, entrambi collocati all'interno del parco nazionale del Cilento, corrisponda a verità e, in caso di risposta positiva, se non ritenga opportuno individuare le relative responsabilità.
(2-00455)

Interrogazioni

AMATI, CARDINALI, GINETTI, VALENTINI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

il recente sisma che ha colpito duramente alcuni paesi dell'entroterra umbro e marchigiano, in particolare la comunità montana di Castelluccio di Norcia (Perugia), ha fortemente inciso sulla vita dei residenti costretti a vivere in una zona fortemente disagiata e già naturalmente isolata;

prima del sisma, l'economia del territorio di Castelluccio di Norcia si basava essenzialmente sul turismo e sull'agricoltura, soprattutto sulla coltivazione dalla famosa lenticchia di Castelluccio, nella cui esportazione, distribuzione e vendita tante famiglie del luogo hanno da sempre trovato il proprio sostentamento;

all'indomani del sisma, nel tentativo di rilanciare il territorio di Norcia sotto il profilo sociale, turistico ed economico e offrire un concreto aiuto alle popolazioni locali, alcuni cittadini hanno costituito l'associazione "Per la vita di Castelluccio di Norcia" *onlus*, composta da soli castellucciani, per rappresentare le esigenze dell'intera comunità del luogo;

i recenti eventi sismici hanno arrecato gravi danni anche alla rete viaria della zona, dove ancora oggi, a causa della chiusura delle strade principali, permangono forti criticità nella circolazione, con profondi disagi per i residenti e per gli agricoltori, che per fare pochi chilometri si vedono costretti a percorrere con trattori e seminatrici, lungo un percorso che dura anche 10 ore, strade alternative lunghissime e tortuose, con ritardi che non consentono di rispettare i tempi della semina;

è del tutto evidente che tale situazione impedisce qualsiasi forma di rilancio economico del territorio e decreta la fine delle attività economiche del luogo e dunque la sopravvivenza di tante famiglie;

considerato che:

la viabilità ordinaria per Castelluccio è così strutturata: strada provinciale 477 di collegamento con Norcia; strada statale 685 (Norcia galleria Forca Canapine), con la strada statale 64 (Ascoli Piceno) e la strada provinciale 477 (Perugia); strada provinciale 136 del Pian Perduto Castelsantangelo sul Nera-Castelluccio di Norcia (di competenza della Provincia di Macerata); strada provinciale 34 di Forca di Presta nel tratto dal bivio di Pretare fino al confine con la regione Umbria (di competenza della Provincia di Ascoli Piceno);

per ciò che riguarda la strada provinciale 136 i lavori da eseguire sembrerebbero di lieve entità,

si chiede di sapere:

quali azioni abbia intrapreso ovvero intenda intraprendere per ripristinare con la massima urgenza la viabilità ordinaria nel comune di Castelluccio di Norcia, considerata l'importanza strategica che essa ha per l'intera economia del posto;

quali siano i tempi previsti per ripristinare la viabilità e quale sia l'ordine in cui si prevede che vengano organizzati i lavori;

se siano state audite le associazioni rappresentative di abitanti e residenti di Castelluccio di Norcia per concordare soluzioni e stabilire le priorità di intervento;

se non si ritenga di approntare misure specifiche che possano consentire agli agricoltori di procedere alla semina delle lenticchie, senza affrontare circa 10 ore giornaliere di traversata a bordo di mezzi scomodi e pesanti come i trattori.

(3-03611)

COTTI, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIOFFI, GIARRUSSO, PUGLIA, SCIBONA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che l'Autorità portuale di Cagliari è commissariata dal 26 novembre 2013 e l'Autorità portuale del Nord Sardegna è commissariata dal 7 settembre 2013;

considerato che:

il 31 agosto 2016 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, che disciplina la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera *f)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, entrato in vigore il 15 settembre 2016;

esso istituisce l'Autorità di sistema portuale (AdSP) del mare di Sardegna che comprende i porti di Cagliari, Sarroch, Portovesme, Oristano, Olbia, Porto Torres, golfo Aranci e Santa Teresa di Gallura (solo banchina commerciale);
l'art. 10, comma 1, prevede che "Il Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, ferma restando l'applicazione della disciplina generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-*quater* della legge 8 agosto 1990, n. 241. Il Presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale"; inoltre, l'art. 22, comma 1, sancisce che "Gli organi delle soppresse Autorità portuali restano in carica sino all'insediamento dei nuovi organi delle AdSP, nominati ai sensi del presente decreto legislativo";
considerato inoltre che:
il Ministro in indirizzo ha provveduto a nominare quasi tutti i presidenti delle Autorità di sistema portuale;
il porto di Cagliari è il primo porto sardo e, da recenti rilevazioni effettuate da Assoporti, risulta essere il terzo porto italiano per movimentazione merci;
il porto di Cagliari è inserito tra i porti "*core*" nella rete transeuropea dei trasporti "Ten-t";
i porti del nord Sardegna sono tra i primi scali italiani per movimentazione passeggeri;
considerato altresì che, a parere degli interroganti:
i porti sardi non possono essere gestiti da Autorità portuali commissariate, tra le ultime in Italia rimaste tali;
la situazione di incertezza e rallentamento dei processi di sviluppo portuale, dovuta alla mancata nomina del presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, rende non più procrastinabile tale nomina;
considerato infine che:
la compagnia dei lavoratori portuali di Cagliari versa in una situazione economica gravissima, tale da mettere a repentaglio posti di lavoro e l'operatività del porto commerciale;
si assiste a un sensibile rallentamento negli investimenti e nell'adeguamento infrastrutturale nei porti gestiti dalle Autorità portuali commissariate e ad una situazione di grave incertezza negli scali compresi nella nascente AdSP, ma temporaneamente gestiti da consorzi industriali e dalle Capitanerie di porto,
si chiede di sapere quali siano i motivi della mancata nomina del presidente dell'AdSP del mare di Sardegna e in quali tempi si ritenga di procedere con la proposta di nomina, d'intesa con la presidenza della Regione autonoma della Sardegna.
(3-03612)
CIOFFI, CAPPELLETTI, DONNO, SANTANGELO, MORONESE, MORRA, CASTALDI, BERTOROTTA, PETROCELLI, GAETTI, GIROTTO, CATALFO - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico* - Premesso che la direttiva 2003/87/CE (direttiva EU ETS, emission trading scheme) prevede che dal 1° gennaio 2005 gli impianti dell'Unione europea che producono un volume elevato di emissioni non possano funzionare senza un'autorizzazione alle emissioni di gas serra. Ogni impianto autorizzato deve compensare annualmente le proprie emissioni con quote (European Union allowances, EUA, e EU aviation allowances, EUAA, equivalenti a una tonnellata di anidride carbonica) che possono essere comprate e vendute. Il quantitativo totale delle quote in circolazione nel sistema è definito a livello comunitario in funzione degli obiettivi dell'Unione europea al 2020 (un calo del 20 per cento delle emissioni rispetto ai livelli del 1990). Il sistema ha funzionato in modo che gli impianti possano acquistare le quote nell'ambito di aste pubbliche europee o riceverne a titolo gratuito. In alternativa, possono comprarle sul mercato;
considerato che:
le associazioni ambientaliste e delle energie rinnovabili europee ritengono che questo sistema abbia sostanzialmente fallito nei suoi intenti: ridurre le emissioni e migliorare le prestazioni tecnologiche dei

grandi impianti;
a sostegno di questa tesi, i dati di un *report* del Parlamento europeo (febbraio 2017), che si accinge a rimodulare questo settore (per il periodo 2021-2030), mostra che il sistema ETS ha contribuito in maniera poco incisiva a una riduzione reale dell'intensità delle emissioni e sugli investimenti in innovazione tecnologica, e che addirittura alcune industrie abbiano ottenuto un profitto legato alla distribuzione di un numero eccessivo di diritti di emissione. Un *surplus* pari a oltre 2 miliardi di " *allowance*", che è l'unità di misura dei cosiddetti diritti di emissione;
considerato inoltre che:
in un recente articolo di febbraio 2017, pubblicato sulla rivista mensile "Altreconomia" n. 190, viene riportata una situazione definita addirittura paradossale: i dati dell'articolo, che si basano su uno studio di un centro di ricerca olandese (CE di Delft), affermano che per alcuni settori il numero di "diritti di emissioni" distribuiti gratuitamente sulla base della legislazione vigente è superiore al volume complessivo delle emissioni reali degli stessi settori, e che ciò garantisce alle imprese un beneficio, potendo rivendere sul mercato le *free allowance* (diritti di emissione gratuiti) ottenuti senza alcun esborso di denaro;
i dati mostrerebbero che nel periodo tra il 2008 e il 2015 il *surplus* a livello europeo avrebbe garantito all'industria ad alta intensità di emissioni *extra* profitti per 7,5 miliardi di euro, concentrati per il 57,16 per cento in tre settori: il cemento (2,73 miliardi di euro), la siderurgia (784 milioni di euro), il petrolchimico (774 milioni di euro);
il suddetto articolo arriva a parlare di *carbon welfare*, ove le industrie maggiormente inquinanti, in particolare quella cementiera, tra le più colpite dalla crisi economica del 2009, hanno potuto beneficiare di diritti di emissione maggiori della produzione stessa, mettendo questo "patrimonio" a sostegno di una redditività decrescente;
i dati italiani, raccolti da Altreconomia a partire da un accesso ai *database* Eurostat, mostrerebbero per il solo settore del cemento in Italia un *surplus* di 50.000 tonnellate di anidride carbonica equivalente;
l'impatto di questo *surplus* sarebbe rilevabile direttamente dai bilanci 2015 di Italcementi spa (facente parte dal 2016 del gruppo tedesco HeidelbergCement) che rappresenta da sola il 23,5 per cento della produzione nazionale di cemento: la redditività dell'attività aziendale, misurata dal margine operativo lordo, pari a 40,8 milioni di euro, dipende quasi esclusivamente dalla vendita delle *free allowance* in eccesso, per un incasso complessivo di 40 milioni di euro;
per quanto riguarda Buzzi Unicem, società quotata in borsa che copre il 17,1 per cento della produzione italiana di cemento (nel 2015) ed è attiva anche in altri 5 Paesi sottoposti all'EU ETS (Germania, Lussemburgo, Polonia, Repubblica ceca, Olanda), i dati raccolti da Altreconomia mostrerebbero un *surplus* pari a circa 12 milioni di "diritti di emissione", legato in larga misura a una riduzione della produzione: da una cessione parziale, di queste *free allowance*, l'azienda ha ricavato 83,8 milioni di euro tra il 2008 e il 2015, pari al 17 per cento della redditività aziendale,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti illustrati;
se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, responsabile della tenuta dei registri delle emissioni, da cui dipende anche l'allocazione delle *free allowance*, non intenda avviare con urgenza un'analisi per capire quali aziende, e in che misura, abbiano beneficiato di un *surplus* di diritti di emissione gratuiti;
se non ritenga opportuno "ritirare" i diritti di emissioni gratuiti in eccesso, onde impedire che questi diventino di fatto dei sussidi a un'industria altamente inquinante, com'è quella del cemento;
se non ritengano questo sistema distorsivo dei principi per cui la citata direttiva è stata emessa nel 2003, e pertanto non ritengano opportuno introdurre nel nostro Paese una *carbon tax*, al fine di accelerare la transizione energetica, e quali iniziative intendano intraprendere a livello europeo al riguardo.
(3-03613)
MICHELONI - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e*

delle finanze - Premesso che:
si ritiene urgente e necessaria una conoscenza reale del patrimonio immobiliare italiano nel mondo, nonché la sua migliore valorizzazione e adeguamento ai bisogni attuali delle comunità italiane all'estero;
già dal maggio 2014 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale avviava un piano di razionalizzazione immobiliare, giustificando siffatto approccio in ragione del "generale indirizzo di *spending review* " e lasciando intendere la sottesa volontà di operare un risparmio intervenendo sulla gestione degli immobili e sedi facente parte del patrimonio degli immobili all'estero;
lo stesso Ministero dal 2014 avrebbe evidenziato l'opportunità di "effettuare un'analisi benefici-costi dell'operazione" al fine di "valutarne la fattibilità", e questa consisterebbe nella preliminare acquisizione di "perizie di valore reperite localmente secondo quanto previsto dalla legge 183/11";
considerato che:
l'articolo 1, comma 426, della legge n. 232 del 2016 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) prevede il mantenimento all'entrata dello Stato, per ciascun anno del triennio 2017-2019, di una quota delle risorse derivanti dalla vendita di immobili all'estero;
il citato comma 426 modifica il comma 624 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015): la lettera *a)* dispone l'incremento di somme che rimangono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato portandole all'ammontare di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 ed estendendone l'acquisizione anche al 2019, nella misura di 16 milioni;
il comma 624 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2016 dispone che le maggiori entrate realizzate nel triennio 2016-2018 da dismissioni immobiliari operate dal Ministero, in attuazione dei commi 1311 e 1312 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), rimangono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di 20 milioni di euro per il 2016 e di 10 milioni per ciascun anno 2017 e 2018. A seguito della disapplicazione delle disposizioni del successivo comma 1314, tali somme non possono essere impiegate per rifinanziare la legge n. 477 del 1998 finalizzata a ristrutturazione e restauro degli immobili del demanio italiano all'estero;
si ricorda che il comma 1311 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007 prevede che il Ministero si avvale dell'Agenzia del demanio per l'elaborazione di un piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero. Il comma 1312 prevede che il Ministro, sulla base di tale piano, individua con proprio decreto gli immobili da dismettere, anche per il tramite dell'Agenzia del demanio;
il comma 1314 (del quale il comma 624 prevede la non applicazione limitatamente alle entrate di 20 milioni per il 2016 e 10 milioni per il 2017 e il 2018) stabilisce che, compatibilmente con gli obiettivi di bilancio presentati in sede europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, possa destinare una quota non minore del 30 per cento dei proventi delle operazioni di dismissione previste dal precedente comma 1312 al rifinanziamento della legge n. 477 del 1998, finalizzata a ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria degli immobili del demanio italiano ubicati all'estero;
la lettera *b)* del comma 426 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2017 novella il testo del richiamato comma 624 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2016 giungendovi la previsione che, nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme individuate dalla lettera *a),* il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri la somma di 26 milioni di euro per ciascuna annualità 2017 e 2018, nonché la somma di 16 milioni per il 2019, al netto di quanto effettivamente versato in ciascuna annualità del triennio;
l'accantonamento è posto a valere sul finanziamento annuale all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero, previsto dall'art. 18, comma 2, lett. *c)*, della legge n. 125 del 2014, recante "Disciplina generale sulla cooperazione

internazionale per lo sviluppo";
lo stanziamento annuale rappresenta uno dei 5 canali di finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Gli altri canali sono costituiti dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, dagli introiti derivanti da convenzioni con soggetti pubblici o privati, da donazioni, lasciti e liberalità e dal 20 per cento della quota di diretta gestione statale dell'otto per mille (art. 47, comma 2, della legge n. 222 del 1985);
il programma avviato dal Ministero degli affari esteri è stato accolto con preoccupazione dalle comunità italiane *in loco*: a tal riguardo si segnala il lancio di varie petizioni a favore del mantenimento e la valorizzazione delle sedi;
in alcuni casi, si è attivata una raccolta di fondi per far sì che le stesse comunità possano riacquistare gli immobili,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo, in fase di elaborazione del piano di razionalizzazione, abbiano audito le associazioni e gli organi di rappresentanza degli Italiani all'estero al fine di evitare che il piano possa riscontrare forti opposizioni da parte delle comunità interessate;
se il piano di razionalizzazione preveda il giusto riconoscimento alle comunità italiane residenti all'estero che in alcuni casi hanno collaborato economicamente e con forza lavoro alla nascita del patrimonio immobiliare dello Stato all'estero;
che cosa preveda il piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero elaborato dell'Agenzia del demanio;
che cosa preveda il decreto ministeriale sugli immobili da dismettere, e quali immobili siano stati individuati;
se sia il caso di utilizzare una quota di quel 30 per cento dei proventi delle operazioni di dismissione, oltre ad essere utilizzata per il rifinanziamento della legge n. 477 del 1998, finalizzata a ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria degli immobili del demanio italiano ubicati all'estero, per mantenere una presenza stabile per la comunità ed i servizi rivolti a questa;
se sia possibile stabilire un prezzo favorevole degli immobili, nel caso in cui siano gli stessi rappresentanti delle comunità ad acquistarli.
(3-03614)
MICHELONI - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
il 9 marzo 1976 fu siglata a Roma la "Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio" (CDI, in vigore dal 27 marzo 1979), con la quale, per quanto attiene, in particolare, all'imposizione relativa ai beni immobili situati in uno dei Paesi contraenti diverso da quello di residenza, si stabilisce che tale imposizione spetta al Paese ove l'immobile è situato, che si tratti di reddito, di utile derivante da alienazione o di patrimonio (rispettivamente, artt. 6, 13 e 22 della CDI);
secondo quanto stabilito dall'art. 24, paragrafo 3, "Se un residente della Svizzera percepisce redditi e possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio (...), ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente debito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intero patrimonio senza tener conto dell'esenzione";
secondo informazioni provenienti da cittadini italiani residenti nella Confederazione Svizzera, alcune autorità locali hanno diramato una circolare rivolta a tutti i cittadini, ma in particolare a quelli di origine straniera, con la quale si informa che è in corso un processo di revisione della spesa sociale e di verifica dei requisiti, inclusa la situazione patrimoniale dei beneficiari; si informa inoltre che rimane tempo per sanare eventuali irregolarità entro il 31 marzo 2017, termine oltre il quale si prevedono, *a latere* di sanzioni varie, provvedimenti di "espulsione temporanea" da 5 a 15 anni;

il Dipartimento federale degli affari esteri della Confederazione Svizzera (DFAE), rispondendo in data 17 febbraio 2016 a una serie di questioni poste dall'Ambasciata italiana, inerenti ai beni immobili posseduti in Italia da cittadini italiani residenti in Svizzera, affermava che: l'imposta sui redditi delle persone fisiche viene prelevata sui tre livelli (federale, cantonale, comunale), mentre l'imposta sul patrimonio concerne unicamente i cantoni e i comuni; qualsiasi persona fisica domiciliata fiscalmente in Svizzera ha l'obbligo di dichiarare i suoi redditi e sostanza mondiali; nelle relazioni internazionali "l'assoggettamento dei beni immobili è delimitato secondo i principi del diritto federale concernente il divieto di doppia imposizione intercantonale; tale disposizione autorizza la presa in conto dei redditi derivati da immobili all'estero ai fini del calcolo dell'aliquota applicabile ai redditi assoggettati ad imposizione in Svizzera" (la cosiddetta "esenzione con progressività"); l'articolo 21, primo capoverso, della legge federale sull'Imposta federale diretta (LIFD) "fornisce un elenco non esaustivo dei redditi da sostanza immobiliare. Tra questi redditi figura il cosiddetto valore locativo degli immobili che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà. In pratica per valore locativo si intende l'affitto teorico annuale (inferiore comunque al valore di mercato) che il proprietario dovrebbe pagare per poter avere in uso proprio l'immobile. (...) Per quanto concerne gli immobili siti all'estero, il valore locativo viene preso in conto unicamente per il calcolo dell'aliquota applicata ai redditi assoggettati ad imposta in Svizzera"; dunque l'imposizione, applicata secondo il criterio descritto, "non viola le pertinenti disposizione della CDI. In particolare, l'art. 6 e l'art. 22 della CDI non prevedono un'imposizione esclusiva dei redditi immobiliari e della sostanza immobiliare nel Paese di situazione dell'immobile. (...) La Svizzera esonera i propri residenti proprietari di un immobile in Italia, ma prende in conto i redditi e il valore nella determinazione dell'aliquota (art. 24 CDI e art. 6 LIFD). Infine, non risulta alcuna imposizione contraria all'art. 25 CDI"; in conclusione, il DFAE, dopo aver spiegato che, sia per prassi, che per giurisprudenza le autorità locali responsabili dell'imposizione fiscale sul patrimonio rispettano il modello dell'"esenzione con progressività", ricorda che, oltre alla possibilità di adire le "vie legali di diritto interno", "l'autorità competente per l'applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni è a disposizione per discutere delle questioni relative all'applicazione delle sopracitate regole ed eventualmente valutare il caso nell'ambito di una domanda di procedura di amichevole composizione ai sensi dell'art. 26 CDI";

considerato che:

fino a pochi anni fa, la grande maggioranza dei cittadini italiani residenti in Svizzera ignorava la necessità di comunicare al fisco svizzero le proprietà immobiliari situate in Italia, peraltro soggette nel corso degli anni a ICI, IMU, eccetera;

a riprova della buona fede dei più, negli ultimi anni, nel corso dei quali le autorità svizzere si sono impegnate in una campagna di informazione più efficace e capillare e il mondo dell'associazionismo italiano ha contribuito a sostenerla ed espanderla, molti cittadini italiani hanno completato le proprie dichiarazioni al fisco svizzero e altri intendono farlo a breve;

l'asserita generosità con cui le autorità svizzere hanno presentato l'opportunità per i cittadini inadempienti di regolarizzare la propria posizione, considerando solo gli ultimi 10 anni, corrisponde in realtà alla prassi regolarmente adottata dalle medesime autorità in materia fiscale;

secondo informazioni provenienti da diversi cittadini italiani residenti in Svizzera, alcune autorità locali, a differenza di quanto asserito dal DFAE, non si limitano ad applicare il modello dell'"esenzione con progressività", ma considerano il suddetto "valore locativo" dell'immobile come reddito imponibile a tutti gli effetti, peraltro fissandone arbitrariamente il livello;

per quanto concerne i requisiti richiesti per le prestazioni sociali, nella stragrande maggioranza dei casi riguardanti i cittadini italiani residenti in Svizzera, la mera applicazione dell'aliquota sull'intero patrimonio non produrrebbe la perdita dei requisiti, esito quasi certo, invece, nel caso di una doppia imposizione fondata sul suddetto valore locativo degli immobili situati in Italia;

"Adire le vie legali di diritto interno" è una opportunità alla quale molti cittadini italiani, residenti in Svizzera, non possono accedere, per ovvie ragioni di carattere economico;

la necessità che le autorità locali della Confederazione Svizzera si conformino al divieto di doppia

imposizione non deriva, né dalla prassi, né dalla giurisprudenza di quel Paese, bensì dalla Convenzione in vigore dal 1979, in particolare dal primo e terzo paragrafo dell'art. 2: "La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative e dei suoi enti locali";
risulta pertanto evidente che dovrebbe essere la stessa Confederazione Svizzera ad assumere pienamente e preventivamente la responsabilità di evitare che ignari cittadini possano essere vessati dalle sue articolazioni amministrative, essendo altrimenti oggettivamente discutibile l'opportunità di stipulare simili accordi;
l'applicazione del suddetto valore locativo ai beni immobili, situati in Italia, anche quando circoscritta ai fini della determinazione dell'aliquota complessiva, appare in evidente contraddizione con il divieto della doppia imposizione. In base alle considerazioni avanzate dal DFAE nel documento citato, infatti, esso appare in tutto e per tutto equiparato a un reddito presunto: "La scelta del legislatore svizzero ha quale obiettivo di parificare parzialmente la situazione dei conduttori di immobili, che hanno un costo dovuto agli affitti mensili che non è deducibile fiscalmente, a quello dei proprietari di immobili destinati ad uso proprio, che possono dedurre gli interessi passivi ed i costi di manutenzione". Ora, non solo tale reddito non esiste nella realtà, altrimenti sarebbe imponibile in Italia e non ci sarebbe bisogno che siano le autorità locali svizzere a lavorare di fantasia per determinarlo, ma non esiste neppure in sede teorica, visto che i suoi ipotetici beneficiari pagano l'affitto in Svizzera;
nella grande maggioranza dei casi i beni immobili in questione sono situati in aree economicamente depresse e soggette ad un durevole fenomeno di spopolamento. Tale condizione rende non solo altamente improbabile un qualsiasi valore locativo superiore a zero, ma determina anche un valore patrimoniale puramente teorico: si tratta, in effetti, di immobili "fuori mercato";
la condizione paradossale in cui si trovano molti cittadini italiani residenti in Svizzera, dunque, unisce gli svantaggi di una proprietà immobiliare tassata come seconda casa in Italia, nonostante sia quasi sempre l'unica abitazione di proprietà, agli svantaggi inerenti alla loro condizione di affittuari in Svizzera, per riparare ai quali viene ulteriormente penalizzata la proprietà immobiliare in Italia. Tuttavia, non risulta in alcun passaggio della CDI, e tanto meno nella prassi internazionale tanto cara al DFAE, che gli accordi miranti a vietare la doppia imposizione siano finalizzati a permettere una imposizione tripla,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano procedere con la massima urgenza a convocare la commissione mista, prevista dall'art. 26 CDI, al fine di valutare l'insieme delle criticità e sospendere il termine del 31 marzo 2017, la cui persistenza può determinare un autentico dramma sociale, che avrebbe conseguenze gravi e durevoli sulle relazioni dei due Paesi;
se intendano negoziare, alla luce delle considerazioni espresse sullo scarso grado di consapevolezza del problema fino a pochi anni fa, nonché dell'entità residuale e della natura discutibile del cosiddetto "valore locativo" dei beni immobili in questione, termini di applicazione della regolarizzazione molto inferiori ai 10 anni previsti;
se vogliano informare gli organismi dell'Unione europea, per valutare anche la situazione dei cittadini europei non italiani residenti in Svizzera e verificare l'opportunità di considerare tali questioni nell'ambito delle trattative in corso tra Unione europea e Confederazione Svizzera;
se vogliano considerare l'opportunità, a fronte di minacce di espulsione dei nostri concittadini residenti in Svizzera, i quali, dopo una vita di lavoro in Svizzera e per la Svizzera, necessitano di aiuti sociali per sopravvivere e, in caso di risposta negativa da parte delle autorità, di reinserire la Confederazione elvetica nella "Black List".
(3-03615)
MONTEVECCHI, DONNO, CASTALDI, MORRA, CAPPELLETTI, SANTANGELO, GIARRUSSO, MORONESE, TAVERNA, BERTOROTTA - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:
è stata diffusa notizia della messa in vendita della storica sede dell'istituto italiano di cultura di

Bruxelles, in rue de Livourne 38, e del conseguente prossimo trasferimento dell'istituto nel nuovo edificio acquistato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in rue Joseph II, dove saranno dislocati gli uffici del consolato e dell'ambasciata;
per scongiurare tale eventualità è stata lanciata una petizione tramite la piattaforma *online* "change", nella quale si chiede di evitare la vendita della storica sede;
considerato che:
la sede attuale di rue de Livourne è una splendida *maison de maître* sita nel cuore di Bruxelles, risalente agli ultimi decenni dell'800 e divenuta nel 1932, grazie all'iniziativa di alcune fra le maggiori imprese dell'epoca (Olivetti, Fiat, Pirelli), la "casa d'Italia";
gli interni furono decorati da artisti italiani e attualmente ospitano, oltre agli uffici e alle aule utilizzate per lo svolgimento dei corsi, una magnifica biblioteca (circa 18.000 volumi), un'ampia sala adibita alle conferenze e alle mostre, un teatro per 350 persone destinato ai grandi eventi che hanno ospitato personaggi illustri, quali Francesco Rosi, Alberto Moravia, Dino Risi e Italo Calvino, o all'appuntamento settimanale con la proiezione di *film* italiani;
per gli Italiani residenti a Bruxelles la sede dell'istituto è sempre stata simbolo dell'eleganza, del buon gusto e nel contempo della sobrietà che sono propri della nostra tradizione;
inoltre, l'edificio sito in rue Joseph II, ora acquistato dal Ministero, è un anonimo fabbricato di 2 piani, di modesta fattura; a parere degli interroganti, è una sede del tutto inadeguata in quanto priva di visibilità, mancante di biblioteca (i libri finirebbero confinati nei sotterranei), senza una vera e propria sala per dibattiti e conferenze, nonché senza teatro e cinema;
infine, altri Paesi europei, come la Germania e la Spagna, investono somme importanti per dotare di sedi centrali e prestigiose i propri istituti di cultura,
si chiede di sapere:
quali siano le motivazioni che hanno portato alla decisione di acquistare l'immobile sito in rue Joseph II a Bruxelles;
se il Ministro in indirizzo non ritenga che la sede più prestigiosa e spaziosa di rue de Livourne sia più adeguata per ospitare l'istituto italiano di cultura di Bruxelles;
quali iniziative intenda adottare, affinché vengano salvaguardate le attività dell'istituto stesso, nonché la biblioteca.
(3-03616)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
D'AMBROSIO LETTIERI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
i pazienti adulti affetti da diabete hanno, dal 2014, conseguito la rimborsabilità di un nuovo tipo di insulina, la "deglutec";
detto farmaco, a lento assorbimento, ha mostrato di essere maggiormente efficace per la gestione e il controllo della patologia diabetica;
inoltre, l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), con determina del 18 gennaio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 2017, ha esteso la rimborsabilità del farmaco "deglutec" per la cura del diabete anche ai pazienti di minore età;
considerato che:
le Regioni, con propria circolare, possono rendere immediatamente disponibile la rimborsabilità del farmaco anche ai minori;
quasi tutte le Regioni italiane hanno provveduto all'emanazione della circolare per consentire a tutti i malati di diabete, di qualsiasi età, di accedere gratuitamente all'insulina;
il farmaco ha un costo di 150 euro per ciascuna confezione;
l'insulina "deglutec" è un farmaco salvavita;
considerato, inoltre, che:
la Regione Puglia non ha ancora emanato la circolare che rende esecutiva la determina Aifa;
il farmaco "deglutec" è, tuttavia, presente nel prontuario farmaceutico regionale e distribuito nelle farmacie pubbliche e private convenzionate,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei motivi per i quali la Regione Puglia, ad oggi, dopo oltre 60 giorni dalla pubblicazione della determina Aifa, non ha ancora esteso la rimborsabilità del farmaco "deglutec" anche ai minori affetti da diabete;
se e quali siano, eventualmente, le altre Regioni che ancora non hanno provveduto ad estendere la rimborsabilità di "deglutec" anche ai minori e per quali motivi;
se e quali provvedimenti intenda porre in essere con urgenza per rendere rimborsabile a tutti i pazienti italiani, di qualunque età, l'insulina "deglutec".
(4-07237)
DE POLI - *Ai Ministri per gli affari regionali, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
la legge di bilancio per il 2017 ha previsto una nuova misura a sostegno della famiglia, consistente nel "bonus mamme domani" pari a 800 euro per le donne incinte, erogato dall'INPS in un'unica soluzione e senza limiti di reddito, che potrà essere richiesto già a partire dal settimo mese di gravidanza;
l'INPS, con la circolare n. 39 del 27 febbraio 2017, ha comunicato la platea delle aventi diritto, senza però specificare le modalità di presentazione della domanda né tanto meno i tempi di erogazione del sussidio, giustificando il ritardo con la necessità di tempi tecnici per rendere funzionante la piattaforma *on line*, confermando che l'operatività è "imminente", ma senza sbilanciarsi su una data precisa;
il 2016 ha segnato un calo consistente di nascite determinato, senza dubbio, dalla disoccupazione giovanile, dalla precarietà lavorativa e dai costi relativi al mantenimento di un figlio, che, secondo recenti statistiche, si aggira sui 7.000 euro annui, pertanto, il rimando di responsabilità tra Governo e INPS al quale si assiste, che ha dilatato di tempi di operatività della norma, certamente non aiuta le persone che in quel contributo avevano visto un aiuto, seppur esiguo,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano urgentemente intervenire presso gli enti competenti, per giungere ad una soluzione imminente e risolutiva del problema, al fine di dare un aiuto concreto alle donne che, nonostante la crisi economica e lavorativa in atto nel nostro Paese, coraggiosamente decidono di essere mamme.
(4-07238)
DE POLI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
la correzione dei conti pubblici chiesti da Bruxelles al Governo italiano comporterà, entro il mese di aprile 2017, una manovra aggiuntiva da 3,4 miliardi di euro, con interventi che riguarderanno: 1) l'aumento sensibile delle accise per un gettito atteso di circa 1,5 miliardi di euro; 2) la riduzione di spesa con una razionalizzazione dei *budget* sui Ministeri di 800 milioni di euro, con risparmi "semilineari"; 3) un mini pacchetto di interventi su alcuni crediti d'imposta "settoriali" di 100-150 milioni di euro; 4) crediti d'imposta settoriali, che non si potranno applicare agli autotrasportatori al fine di evitare ricadute negative di impatto economico; 5) la lotta all'evasione, per un gettito stimato di un miliardo di euro;
tale previsione (proceduralmente in sintonia con le regole di finanza pubblica europee sul debito) potrà non essere inserita in uno specifico provvedimento economico da adottare in concomitanza con il Documento di economia e finanza, bensì con un provvedimento a parte, consentendo, pertanto, un ulteriore margine di tempo all'azione di Governo;
sul versante delle entrate, i risultati della lotta all'evasione hanno registrato un aumento di gettito pari ad oltre 19 miliardi di euro, con un incremento del 30 per cento rispetto al 2015, come comunicato ufficialmente dall'Agenzia delle entrate;
tali risorse, voci attive del bilancio statale, hanno carattere per lo più strutturale e sono calcolate al lordo della *compliance* avviata già dal precedente Governo Renzi;
i risultati nell'ambito dell'azione di contrasto all'evasione, in particolare, nel settore dei carburanti (accise ed IVA) non appaiono di immediata evidenza;
i reati tributari connessi a tali imposte, fra cui le frodi "carosello", sono dichiarativi e non di pericolo *ex* art. 56 del codice penale, in quanto il loro verificarsi si realizza con la presentazione della

dichiarazione dei redditi e, pertanto, penalmente perseguibili solo a partire dalla fine dell'anno successivo ai fatti contestabili;
per tale ultima ragione, si è consolidato un sistema di frode colossale nel quale vengono avviate società commerciali, con rappresentanti legali nullatenenti, al solo scopo di incassare l'IVA e poi non versarla;
tali società, spesso riconducibili alla criminalità organizzata, operando in modo aggressivo sui prezzi di vendita, finiscono per alterare in modo significativo il mercato, creando una concorrenza sleale nei confronti degli operatori onesti;
il recente intervento normativo di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, in attuazione della "delega fiscale" di cui alla legge 11 marzo 2014, n. 23, e diretto ad intervenire sulla materia del sistema sanzionatorio regolato dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante la "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205", pur migliorandolo, non ha eliminato completamente le criticità rivenienti nel *vulnus* del quadro legislativo;
un ulteriore intervento legislativo sul quadro normativo di riferimento appare, ragionevolmente, di difficile realizzazione;
anche le recenti attività giudiziarie condotte dalla Guardia di finanza e dalla Procura di Venezia, nell'operazione "Light fuel", imputando il reato di "ricettazione" in capo ai distributori acquirenti, non possono essere considerate risolutive in quanto soggette al vaglio dei diversi gradi di giudizio;
una possibile soluzione al problema può essere individuata nell'estensione della "solidarietà passiva" nel pagamento dell'imposta fra cedente e cessionario di cui all'articolo 60-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, intervenendo sul decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2005, inserendo, fra gli altri già previsti, anche il settore dei carburanti, con il vantaggio, *in primis*, delle istituzioni, del bilancio dello Stato, delle imprese "sane" (cui è consentita la sopravvivenza sul mercato), delle associazioni di categoria che riescono a vigilare sulla leale concorrenza nel settore, del cittadino e della collettività nel suo complesso, chiamato a corrispondere al dettaglio un prezzo "equo" e "stabile" ed allontanando il rischio di incorrere in aumenti legati a necessità contingenti di mera finanza pubblica,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire sul citato decreto 22 dicembre 2005, inserendo anche il settore dei "carburanti" tra i beni per i quali operano le disposizioni di cui all'art. 60-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (solidarietà passiva nel pagamento delle imposte), nella considerazione che una simile previsione consentirebbe di recuperare, in modo strutturale, un gettito di evasione stimato in circa 3 miliardi all'anno, responsabilizzando quei distributori acquirenti che sino ad oggi, proprio in forza del *vulnus* normativo, hanno deciso di rischiare, acquistando a prezzi palesemente fuori mercato.
(4-07239)
CERONI, FUCKSIA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
nel pomeriggio del 22 marzo 2017, poco prima delle ore 14, un Eurocity del tipo ETR 610 di Trenitalia sulla tratta Milano-Basilea è deragliato all'uscita della stazione di Lucerna, chiusa al traffico per alcune ore;
sono ignote, al momento, le cause dell'incidente. Dalla prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che un vagone del treno ad assetto variabile si sia piegato su un fianco e altri siano usciti dai binari, colpendo un pilone e lasciando la stazione senza corrente;
al momento dell'incidente nel treno si trovavano 160 viaggiatori, e dalle prime notizie diffuse si è appreso che vi sono diversi passeggeri feriti;
secondo la polizia di Lucerna molti passeggeri sono rimasti intrappolati nel treno;
la stazione è attualmente chiusa e le Ferrovie prevedono ritardi e soppressioni di treni;
il gravissimo episodio, che fa seguito ad altri ancor più gravi, si pensi ai disastri di Viareggio e in Puglia, tra la stazione di Andria e quella di Corato, dove hanno perso la vita decine di persone, ripropone il tema della sicurezza e dell'ammodernamento di alcune linee ferroviarie;

l'incidente di Lucerna deve richiamare l'attenzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul pericolo che su alcune tratte che collegano l'Italia con altri Paesi vicini siano presenti rischi concreti, con il conseguente pericolo del verificarsi di ulteriori e gravi incidenti ferroviari,
si chiede di sapere:
quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in relazione alle circostanze che hanno causato l'incidente;
se non intenda predisporre verifiche, controlli e un capillare monitoraggio su tutte le tratte ferroviarie italiane e su quelle che collegano l'Italia con i Paesi confinanti, al fine di garantire *standard* adeguati di tutela della sicurezza degli utenti e per la circolazione ferroviaria sull'intera rete nazionale;
se abbia consapevolezza dello stato di degrado del sistema ferroviario italiano, che registra ritardi quotidiani nelle partenze e negli arrivi dei treni, la continua riduzione dei servizi e la sua totale inadeguatezza e mancata funzionalità;
quali azioni siano state intraprese, o siano in procinto di esserlo, per permettere un miglioramento delle linee ferroviarie più a rischio;
se ritenga, per quanto di competenza, di accertare eventuali responsabilità collegate al rispetto di tutti gli *standard* di sicurezza e vigilanza adottati sulla linea ferroviaria.
(4-07240)
BORIOLI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
nei gironi scorsi le cronache del basso Piemonte si sono dovute occupare dell'ennesimo disservizio creato da Trenitalia ai danni dei tanti pendolari che quotidianamente utilizzano i collegamenti ferroviari tra la Liguria e l'alessandrino;
l'episodio a cui si fa riferimento si è verificato sul tratto Genova-Acqui Terme il 17 febbraio 2017, giorno in cui era stato indetto uno sciopero da parte del personale ferroviario della Regione Liguria; dopo una serie di annunci e di smentite da parte di Trenitalia sugli orari di partenza dei treni, i pendolari si sono ritrovati abbandonati per lunghe ore, e senza nessuna indicazione, nella stazione di Genova Brignole, per poi essere indirizzati verso la stazione di Genova Principe dove avrebbero dovuto trovare la coincidenza per Aqui Terme; una volta giunti alla stazione hanno però constatato che il treno per Aqui Terme era già partito;
considerato che:
l'episodio racconta solo l'ultimo dei tanti disservizi registrati negli ultimi mesi nel trasporto ferroviario regionale tra Liguria e basso Piemonte, dove, tra l'altro, recentemente si è registrata una significativa contrazione dell'offerta ferroviaria che si aggiunge al problema legato alla sostituzione dei treni con gli autobus che non sono in grado di assicurare un servizio adeguato ai cittadini;
infine, ferme restando le competenze che la legge attribuisce alle Regioni in materia di trasporto ferroviario regionale, particolari problemi si creano relativamente alle linee sovraregionali che rischiano di collocarsi in una sorta di "terra di nessuno" con seri danni ai cittadini utenti che non sanno a chi rivolgere le proprie proteste e le proprie istanze di tutela. Particolarmente penalizzati risultano, inoltre, i cittadini residenti in territori diversi da quello della Regione cui compete l'organizzazione del servizio,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo abbia avviato o intenda avviare una ricognizione per conoscere la qualità e la quantità del parco rotabile dell'azienda Trenitalia destinato ai servizi interregionali tra Liguria e Piemonte e quale sia il quadro che ne emerge;
se non ritenga di adottare, d'intesa con le Regioni interessate, adeguate misure finalizzate ad offrire ai cittadini utenti un servizio di informazione efficiente, affidabile e tempestivo, anche attraverso l'installazione di adeguati punti di informazione nelle stazioni ferroviarie;
nel processo di rinnovo dei contratti di servizio, se non ritenga di dover concertare con le Regioni dispositivi comuni da far valere sull'intero territorio nazionale a tutela dell'utenza, prevedendo anche misure di risarcimento a carico dell'azienda in caso di disservizi;
se non ritenga opportuno adoperarsi, affinché vengano previste sanzioni più pesanti nei confronti dei

soggetti erogatori di servizi essenziali che, per imperizia o negligenza, causano disagi ai cittadini.
(4-07241)
BUCCARELLA, DONNO, SERRA, TAVERNA, BULGARELLI, PUGLIA, MANGILI, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BLUNDO, SANTANGELO, COTTI, BOTTICI, BERTOROTTA, CASTALDI, MORONESE - *Ai Ministri della difesa, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
il Ministero della difesa, con bando pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 27 luglio 2016 e sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 141 del 23 luglio 2016, ha indetto una gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per l'appalto dei servizi di ristorazione, *catering* completo, *catering* veicolato e dei connessi servizi accessori presso gli enti, distaccamenti e reparti (EDR) del Ministero per l'anno 2017;
l'appalto era suddiviso in 10 lotti per aree geografiche per un importo complessivo di 131.371.648,27 euro;
a seguito della pubblicazione dell'elenco delle società ammesse alla gara, le imprese concorrenti ai vari lotti presentavano ricorso avverso le reciproche ammissioni. In totale, venivano presentati al Tar del Lazio 39 ricorsi;
attesa la necessità di concludere la procedura di gara, il Ministero della difesa procedeva nelle aggiudicazioni dei 10 lotti. I lotti messi a gara venivano, quindi, aggiudicati alle società risultate migliori offerenti: Elior Ristorazione SpA (lotti 2-4-5-6-7-8-9) e Ladisa SpA (lotti 1-3-10);
intervenivano anche i ricorsi avverso le aggiudicazioni con richiesta di decreto cautelare; di conseguenza, il Ministero, al fine di assicurare comunque la continuità del servizio a partire dal 1° gennaio 2017, procedeva mediante affidamento di un "contratto ponte" in via d'urgenza, con procedura negoziata *ex* art. 63, comma 2, lettera *c)*, del codice degli appalti, alle società risultate migliori offerenti ed aggiudicatarie, ossia Elior e Ladisa, ai prezzi di aggiudicazione della nuova procedura di gara, di gran lunga inferiori ai prezzi attualmente corrisposti alla uscente società aggiudicataria della procedura di gara del 2012, tali da concretizzarsi in un risparmio di 2.552.422,88 euro al mese;
considerato che:
seguivano i ricorsi avverso le aggiudicazioni contenenti domanda cautelare, che cristallizzavano la situazione, sospendendo così le aggiudicazioni della nuova procedura di gara;
il Ministero, essendo intervenuta nel frattempo la scadenza del contratto di appalto, ha concesso, in tutti i lotti, una proroga del servizio al gestore uscente raggruppamento temporaneo di imprese Dussmann nella composizione risultante dalla precedente gara del 2012 e ai prezzi della gara del 2012;
il Consorzio nazionale servizi (CNS) fa parte del raggruppamento di imprese;
considerato inoltre che:
in data 20 febbraio 2017 con la sentenza n. 740, il Consiglio di Stato, pronunciandosi in via definitiva, ha confermato un gravissimo illecito in capo a CNS sanzionato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
segnatamente, l'AGCM ha sanzionato il CNS per il seguente addebito: "dall'attività istruttoria è emersa l'esistenza di una pratica concordata, riconducibile, da un lato, alla presenza di elementi di oggettivo riscontro - tra i quali figurano scambi di informazioni oltre ad un accordo scritto - che rivelano l'esistenza di una collaborazione anomala (elementi esogeni) e, dall'altro, all'impossibilità di spiegare alternativamente le condotte parallele verificate come frutto plausibile di iniziative imprenditoriali delle parti (elementi endogeni)"; ed ancora: "oggetto dell'intesa è stato quello di condizionare l'esito della gara, eliminando il reciproco confronto concorrenziale, mediante l'utilizzo distorto dello strumento consortile; ciò al fine di garantire a CNS ed MFM il numero massimo di lotti maggiormente appetibili, sul presupposto che entrambe avrebbero complessivamente beneficiato dei risultati singolarmente conseguiti";
il Tar Lazio, che era stato chiamato a pronunciarsi sull'impugnativa del provvedimento dell'*antitrust*, con sentenza n. 10303/2016, aveva confermato in pieno l'addebito, ritenendo di ridurre solo parzialmente l'importo della sanzione pecuniaria. Al momento della partecipazione della gara di

appalto indetta dal Ministero della difesa, la sentenza del Tar Lazio n. 10303/2016 risultava tuttavia pendente innanzi al Consiglio di Stato e, quindi, non definitiva;
considerato altresì che:
al CNS è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria a seguito dell'accertamento da parte dell'AGCM di una condotta illecita consistita nell'aver influenzato indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante CONSIP. Nel caso di specie, la CONSIP, per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, aveva indetto una gara relativa il servizio di pulizia suddivisa in 13 lotti per complessivi 1,63 miliardi di euro. In seguito alle risultanze della gara, l'AGCM aveva rilevato alcune anomalie e attivato una procedura di indagine, rilevando che CNS, di concerto con altre società (Manutencoop Facility Management SpA e Roma Multiservizi SpA), aveva posto in essere una strategia partecipativa comune al fine di eliminare il reciproco confronto concorrenziale e spartibili i lotti più appetibili;
l'art. 80 del codice degli appalti, al comma 5, prescrive che: "Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: (...) c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione";
le linee dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 6, sugli illeciti professionali gravi negli appalti, pubblicate nel mese di dicembre 2016 ed espressamente richiamate dal codice degli appalti, stabiliscono che le stazioni appaltanti devono valutare ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente i provvedimenti di condanna divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per pratiche commerciali scorrette o per illeciti *antitrust* gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare;
considerato infine che, a parere degli interroganti, CNS, che ha posto in essere una condotta illecita gravissima tale incidere sulla sua integrità o affidabilità, sarebbe mandante del raggruppamento Dussmann, attuale gestore in proroga del servizio di ristorazione per il Ministero della difesa ed attuale concorrente non aggiudicatario della procedura di gara per l'anno 2017,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano che sia opportuno procedere alla revoca in autotutela della proroga del servizio a Dussmann, nonché anche all'esclusione dalla procedura di gara *sub iudice*, con conseguente affidamento dei lotti alle imprese risultate migliori offerenti, anche in considerazione del fatto che la revoca della proroga di affidamento del servizio alle società risultate migliori offerenti ai prezzi di aggiudicazione dell'odierna procedura di gara determinerebbe, ad avviso degli interroganti, il consistente risparmio mensile di 2.552.422,88 euro.
(4-07242)
BOTTICI, PAGLINI, MONTEVECCHI, MORONESE, TAVERNA, BULGARELLI, SANTANGELO, CATALFO, BERTOROTTA, MANGILI, AIROLA, PETROCELLI, MARTELLI, GIARRUSSO, LEZZI, BUCCARELLA, SERRA, MORRA, CRIMI, MARTON - *Ai Ministri della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'interno* - Premesso che secondo quanto risulta agli interroganti:
la prima firmataria del presente atto ha presentato in Senato, da quasi 60 giorni, il disegno di legge che prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la cooperativa "Il Forteto", una delle principali cooperative toscane di recupero per minori disagiati, sul

quale l'Aula ha votato la procedura d'urgenza, ma allo stato ancora fermo in 2a Commissione permanente (Giustizia);
Rodolfo Fiesoli è il fondatore della cooperativa, a cui il Tribunale dei minori di Firenze affida da un trentennio i ragazzi provenienti da famiglie disagiate;
considerato che secondo quanto risulta agli interroganti:
la vicenda continua a produrre gravi anomalie e omissioni, a partire dagli ultimi fatti accaduti;
il 17 marzo 2017, l'avvocato Giovanni Marchese, difensore di parte civile delle vittime de "Il Forteto", ha presentato formale denuncia sui ripetuti attacchi informatici al suo sito, che custodisce tutta la documentazione riguardante la cooperativa;
nel mese di marzo 2017, nel corso del nuovo processo sulle vicende de "Il Forteto", che vede Rodolfo Fiesoli imputato per violenze sessuali su minore, un giovane di 24 anni che fu ospite della cooperativa ha testimoniato nell'aula del tribunale fiorentino con difficoltà e con le lacrime agli occhi. L'udienza è stata spesso interrotta, perché il testimone non riusciva a raccontare tutti gli abusi subiti, come riportato da alcune frasi estrapolate dalle sue dichiarazioni: "Fiesoli denigrava con cose false la mia famiglia"; "Mi portò a disprezzare la mia famiglia vera, dopo che mi aveva inculcato cose false"; "Mi portava nella sua camera, mi abbracciava, mi palpeggiava e mi baciava, ma io non lo volevo, mi ribellavo quando potevo", come si legge su "la Nazione" del 13 marzo;
inoltre, al progetto educativo portato avanti da Rodolfo Fiesoli, fondatore della cooperativa e autore degli abusi e violenze, nelle scuole elementari, medie e superiori nella zona del Mugello, hanno collaborato gli educatori Giovanni Aversa, Elisa Baldini, Valentina Ceccherini, Simone Provenzano, Serena Timpano, Mauro Zingrini e gli insegnanti Luana Collacchioni, Wilma Chillari, Sonia Materassi, Anna Guidarelli, Sandra Vigiani e Antonio Venneri, come si legge su "Il libro dimenticato dalla scuola" a cura di Rodolfo Fiesoli, edito da Falco editore, 2009;
infine, Rodolfo Fiesoli, denominato "il profeta", era stato condannato già nel 1985 con l'accusa di abusi sui minori ospiti della cooperativa e, a parere degli interroganti, gli educatori che a vario titolo hanno partecipato al progetto non potevano non sapere,
si chiede di sapere:
se gli educatori citati che hanno collaborato con il Fiesoli abbiano ancora a che fare con i minori e in quale forma;
se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, intendano avviare un'indagine ministeriale relativamente agli studenti che hanno partecipato al progetto educativo del "profeta", per conoscere maggiori dettagli sugli insegnamenti impartiti ai minori.
(4-07243)
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO - *Al Ministro della salute* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
la Regione Molise, in regime di rientro dal debito sanitario fin dal 2009, ha presentato un piano operativo straordinario per il triennio 2016-2018, elaborato dal presidente della Regione nonché commissario *ad acta*;
il piano, approvato dal Ministero della salute fin dal dicembre 2015, ma rimasto fermo da mesi al tavolo tecnico interministeriale per la verifica degli adempimenti regionali presso il Ministero dell'economia e delle finanze, prevede un'anomala suddivisione delle risorse economiche, attribuendo alle strutture private convenzionate ed accreditate, prive di pronto soccorso, oltre il 40 per cento dei posti letto complessivi ospedalieri, a fronte di una media delle altre regioni che si aggira intorno al 15-20 per cento;
il presidente commissario Frattura annuncia da tempo di avere un piano approvato dal tavolo tecnico: si tratterebbe di un piano allegato al verbale della Conferenza Stato-Regioni del 3 agosto 2016, che contiene prescrizioni che la struttura commissariale del Molise deve eseguire, pena la mancata approvazione del piano;
alcune prescrizioni sono già esecutive, ma manca quella fondamentale, vale a dire le modalità di integrazione tra l'ospedale pubblico "Cardarelli" di Campobasso e una struttura privata che fa capo al

Vaticano, che giuridicamente è una fondazione, prima denominata "La Cattolica" ed ora fondazione "Giovanni Paolo II";
le cliniche private convenzionate che maggiormente hanno ottenuto vantaggi dal piano sono la fondazione Giovanni Paolo II, con sede a Campobasso, che fa capo all'università cattolica, e l'IRCCS Neuromed, con sede a Pozzilli (Isernia), di proprietà della famiglia di un parlamentare europeo in carica;
alla fondazione Giovanni Paolo II, di natura confessionale, costruita con finanziamento pubblico, ma divenuta in seguito proprietà dell'università cattolica del Sacro Cuore, è già stata assegnata l'esclusiva di alcune attività cliniche, come oncologia, cardiologia, i servizi di radiologia e i laboratori di analisi; è stato inoltre stanziato un ulteriore finanziamento pubblico regionale, per la costruzione di altri padiglioni che dovrebbero ospitare il residuo della struttura pubblica (ospedale Cardarelli);
per l'IRCCS Neuromed, che ha una vocazione neurologica, oltre all'aumento dei posti letto viene previsto, ed in parte già attuato, un ampliamento dell'accreditamento e dei finanziamenti regionali per l'espansione edilizia;
da una nota dell'ufficio stampa dell'università cattolica del Sacro Cuore si è appreso che il piano del Molise è stato preparato (segretamente), dopo una trattativa promossa dal Ministero, relativa al futuro assetto dell'attività della fondazione Giovanni Paolo II nell'ambito del sistema sanitario regionale, che ha posto le basi per la sostenibilità ed il rilancio della fondazione;
considerato che, per quanto risulta:
con delibera n. 63 del 23 novembre 2016 della Regione Molise, avente per oggetto "Definizione dei limiti massimi di finanziamento delle prestazioni sanitarie acquisibili dal Sistema Sanitario Regionale per le annualità 2016, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della Regione Molise. Provvedimenti", si stabilisce che, nell'anno 2016, per le prestazioni da privato, detta somma è di 117 milioni di euro;
nel piano operativo 2015-2018, invece, a pagina 2, tabella 1 (tendenziali 2015-2018 aggregazioni analisi scostamenti), al rigo C3 (prestazioni da privato), è scritto che l'importo previsto per l'anno 2016 è di 165, 254 milioni di euro;
se l'importo delle "prestazioni da privato" riportato fosse esatto, come scritto nel bilancio, ci sarebbe un *deficit* di 24,723 milioni di euro; se, invece, dovesse essere quello scritto nella delibera n. 63, si avrebbe un attivo di 23,531 milioni di euro;
risulta evidente la discrepanza tra questi dati, anche ai fini del piano di rientro;
nonostante il piano non sia ancora stato pubblicato, la struttura commissariale ha pubblicato in data 2 febbraio 2017 l'atto aziendale, vale a dire la trasposizione in azioni concrete di quanto contenuto nel piano, e sta agendo di conseguenza, mentre l'atto aziendale dovrebbe seguire l'approvazione da parte del Ministero competente;
considerato inoltre che, a quanto risulta agli interroganti:
l'accreditamento, la cessione di servizi e di reparti essenziali a strutture private, finanziate con stanziamenti pubblici, costituiscono la vera essenza di questo piano;
le strutture private accreditate non prevedono il servizio di pronto soccorso, con la conseguenza che le strutture pubbliche dovranno far fronte a tutte le necessità di pronto intervento, senza un adeguato numero di posti letto per ricoverare i malati urgenti,
si chiede di sapere:
quale sia stato il ruolo del Ministro in indirizzo in relazione alla trattativa, avvenuta in sede ministeriale, tra la Regione Molise e l'università cattolica del Sacro Cuore, per definire la sostenibilità ed il rilancio della fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso (notoriamente in *deficit*);
se abbia valutato la possibilità che il piano operativo possa produrre un ulteriore debito sanitario, considerando che le cifre riportate sono imprecise e poco attendibili, come già segnalato da associazioni locali;
se, attraverso il tavolo tecnico, sia stata fatta una valutazione su come si sia formato l'ingente debito pubblico sanitario della Regione Molise e quanta parte sia dipesa dalle strutture accreditate, come già

segnalato in passato proprio dai vari tavoli tecnici;
se sia stata adeguatamente valutata la mancata coincidenza tra la cifra indicata nel piano e quella discordante indicata nel decreto n. 63 del commissario *ad acta*. La cifra indicata nel bilancio del piano allegato agli atti della citata Conferenza Stato-Regioni risulta di gran lunga superiore a quanto indicato nel decreto n. 63;
se sia compatibile con gli ordinamenti vigenti l'emanazione e l'attuazione di un atto aziendale che fa riferimento ad un piano non ancora pubblicato, perché non ancora approvato dal tavolo tecnico ministeriale;
se non ritenga che la cessione a strutture private, per di più confessionali, di reparti essenziali per garantire l'erogazione dei LEA prefiguri lo smantellamento della sanità pubblica in Molise, a favore di privati, sovvenzionati con stanziamenti pubblici, e possa configurarsi come una violazione all'art. 32 della Costituzione.
(4-07244)
CERVELLINI, PETRAGLIA - *Al Ministro della salute* - Premesso che
nel corso della trasmissione di Rai3 "Presadiretta", è andato in onda il 13 marzo 2017 un servizio dal titolo "Sanità tradita", a cura di Giulia Bosetti, nel quale è stata affrontata la vicenda che riguarda la casa di cura "Colle Cesarano" di Tivoli (Roma), da anni al centro di indagini, ispezioni, polemiche e spesso sotto i riflettori per i bassissimi livelli di assistenza e l'alto tasso di mortalità dei pazienti psichiatrici ricoverati nella struttura;
la casa di cura è gestita dal 2004 dalla Geress srl accreditata definitivamente dalla Regione Lazio il 9 maggio 2013 per 160 posti letto di psichiatria (DCA n. U00155) e ulteriori 40 posti letto di residenza sanitaria assistenziale (DCA n. 000169), ed è una delle strutture più finanziate della Regione Lazio, con un *budget* pari a circa euro 8.300.000 euro all'anno;
dal 2010 al 2014 la società ha fatto ricorso per ben 5 volte agli ammortizzatori sociali, riducendo drasticamente un numero già esiguo di dipendenti, e non solo;
in costanza di cassa integrazione e procedure di mobilità, aperte sempre per "crisi aziendale", la Geress ha licenziato un terzo del personale dipendente e al contempo ha aumentato del 20,75 per cento il ricorso all'*outsourcing*;
dal 2011 utilizza spazi destinati agli ospiti della clinica (chiesa, bar, palestra, e altri due enormi locali adibiti per le attività ricreative) come centro di accoglienza per rifugiati (senza un'effettiva separazione tra i pazienti e ospiti), vicenda finita nel filone di inchiesta di "Mafia capitale" a causa del diretto coinvolgimento della "Cooperativa 29 giugno" di Salvatore Buzzi nella fornitura del vitto per gli ospiti;
nel 2012 un'ispezione della Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali ha evidenziato le gravi carenze organizzative e strutturali della casa di cura,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se sussistano in capo alla clinica i requisiti richiesti ai fini dell'accreditamento al Servizio sanitario nazionale;
se non intenda attivarsi, affinché vengano chiarite le ragioni per le quali non sia ancora stato sospeso o revocato l'accreditamento al SSN della struttura sanitaria;
se non ritenga che sussistano i presupposti affinché, per il tramite del commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, vengano assunte iniziative per la revoca dell'accreditamento, al fine di salvaguardare il fondamentale diritto alla salute dei cittadini, messo a rischio da una struttura sanitaria priva dei requisiti minimi richiesti dalla normativa nazionale e regionale e, comunque, quali iniziative di competenza intenda assumere al riguardo.
(4-07245)
CENTINAIO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, a giudizio dell'interrogante:

il nuovo sussidio di disoccupazione introdotto con il decreto legislativo n. 22 del 2015, attuativo della riforma cosiddetta *jobs act* (legge n. 183 del 2014), rappresenta una vera e propria beffa per i lavoratori stagionali, fortemente penalizzati dalla riduzione della durata dell'indennità;
in base alla normativa previgente alla riforma, infatti, gli stagionali occupati per 6 mesi all'anno erano percettori dell'assegno di disoccupazione per i restanti 6 mesi; con la Naspi (nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego), invece, si è voluto introdurre il criterio che prevede di rapportare la durata dei trattamenti di disoccupazione alla pregressa storia contributiva del lavoratore;
in base a tale criterio, attuato con l'articolo 5 del decreto legislativo n. 22, si prevede l'erogazione della Naspi per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, alle quali andranno sottratte le settimane di contribuzione che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione;
in altri termini, il Governo ha previsto che lavoratori con maggiore contribuzione al loro attivo, e minore ricorso alle prestazioni di disoccupazione nel quadriennio, avranno una prospettiva di maggiore durata di fruizione dell'indennità, mentre quelli con minore contribuzione al loro attivo e più frequente ricorso, nell'ultimo quadriennio, alle prestazioni di disoccupazione vedranno ridursi corrispondentemente la durata della Naspi;
tale meccanismo è alquanto paradossale, posto che premia i lavoratori stagionali più fortunati a scapito di chi, invece, avendo pause lavorative più lunghe tra un'assunzione ed un'altra, necessita di maggior durata di copertura reddituale;
lo stesso Governo, peraltro, riconoscendo la forte penalizzazione derivante dal passaggio dall'ex sussidio di disoccupazione alla Naspi, è intervenuto con un correttivo al sistema di calcolo della durata della Naspi medesima, sia pure per il solo 2015 e per i soli lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali,
si chiede di sapere se ed in che termini il Ministro in indirizzo intenda intervenire sulla problematica, anche rivedendo i criteri di fruizione della Naspi, a tutela dei lavoratori stagionali.
(4-07246)
CROSIO - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
il 9 marzo 2017, è stato dato avvio al processo di sperimentazione del 5G in Italia che interesserà 5 città italiane selezionate sulla base di criteri relativi alla distribuzione geografica, alla capillarità di connettività ultraveloce, alla disponibilità di frequenze nella banda 3,7-3,8 e all'appartenenza ai corridoi europei;
il sito del Ministero dello sviluppo economico riporta che, in aggiunta alle tre realtà selezionate con questi criteri (l'area metropolitana di Milano, Prato e Bari), sono state individuate anche L'Aquila e Matera: la prima in quanto nella fase di ricostruzione *post* terremoto, la seconda città in quanto capitale europea della cultura 2019 su cui stanno insistendo molti progetti che guardano al digitale;
desta dei dubbi la scelta di Prato, riconoscendo alle due città metropolitane di Milano e Bari l'indiscutibile ruolo di grandi città del Nord e del Sud d'Italia, ma ad avviso dell'interrogante non trovando giustificazioni nella scelta della città di Prato diverse da quelle politiche e dal fatto che è la città del sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico con delega alle comunicazioni Giacomelli;
per la sperimentazione della telefonia mobile 5G, cioè quella che supera l'attuale 4G e porta anche sugli *smartphone* la banda ultralarga, è disponibile la banda di frequenza 3700-3800 megahertz: un intervallo di 100 megahertz che secondo i tecnici del settore sono appena sufficienti per la sperimentazione di un solo operatore. La sperimentazione è quindi aperta a 3 soggetti per le 3 macro-aree geografiche di Milano, Prato e L'Aquila, Bari e Matera,
si chiede di sapere quali siano le ragioni che hanno orientato il Ministro in indirizzo ad individuare delle zone geografiche determinate per avviare la sperimentazione della telefonia mobile 5G, piuttosto che lasciare agli operatori privati la possibilità di scegliere le aree ritenute più opportune per i propri investimenti e, nello specifico, quali caratteristiche particolari abbia la città di Prato tali da farla preferire a tutte le altre città del Centro Italia per la sperimentazione, elevandola alla stregua di città metropolitane come Milano o Bari.

(4-07247)
MARTON, SANTANGELO, CRIMI, CASTALDI, PUGLIA, CAPPELLETTI, DONNO, MORONESE - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:
la legge 23 marzo 1983, n. 78, recante "Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare", disciplina il trattamento accessorio del personale militare in relazione al peculiare tipo di rischio, disagio e responsabilità;
in particolare, l'articolo 6 prevede la corresponsione dell'indennità di volo al personale in possesso del brevetto militare di specialista (tecnico o operatore), se facente parte degli equipaggi fissi di volo, mentre l'articolo 13 prevede il riconoscimento dell'indennità supplementare per pronto intervento aereo ai destinatari del precedente articolo 6, se in servizio presso gruppi, squadriglie e altri reparti di volo mantenuti in stato costante di pronto intervento;
lo Stato maggiore della Marina, dapprima con circolare prot. n. M_D MSTAT RG17 0005269 del 26 gennaio 2017 e, successivamente, con circolare prot. n. M_D MSTAT RG17 0016352 dell'8 marzo, ha determinato i contingenti massimi del personale destinatario delle indennità per l'esercizio finanziario del 2017;
la seconda circolare, oltre ad annullare e sostituire la prima, ha innovato la modalità di corresponsione dell'indennità di pronto intervento aereo, ritenendo necessaria l'effettiva prestazione giornaliera esclusivamente per gli specialisti tecnici in luogo dell'inserimento negli elenchi mensili degli equipaggi fissi di volo,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'ultima circolare dello Stato maggiore della Marina;
se ritenga le nuove modalità di riconoscimento delle indennità per gli specialisti tecnici conformi al dettato normativo della legge 23 marzo 1983, n. 78;
quali siano le motivazioni per cui la modifica delle modalità di erogazione delle indennità riguardi esclusivamente gli specialisti tecnici e non anche gli specialisti operatori e se non valuti tale disparità di trattamento iniqua.
(4-07248)
MATTESINI, ALBANO, ANGIONI, DALLA ZUANNA, Elena FERRARA, LAI, MARGIOTTA, PAGLIARI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
la sindrome da sensibilità chimica multipla (multiple chemical sensitivity syndrome, MCS) o intolleranza idiopatica ambientale ad agenti chimici (IIAAC) è un disturbo cronico, reattivo all'esposizione a sostanze chimiche, a livelli inferiori rispetto a quelli generalmente tollerati da altri individui, e in assenza di *test* funzionali in grado di spiegare segni e sintomi. In pratica, il malato presenta diversi sintomi se esposto a tali sostanze, anche se in piccolissime quantità;
la MCS si presenta vari livelli di gravità: alcuni soggetti ne soffrono solo occasionalmente, con sintomi lievi e con ipersensibilità olfattiva, mentre altri sono resi completamente disabili, al punto di dover bonificare il proprio ambiente di vita e di dover ridurre la loro vita sociale a incontri solo con persone adeguatamente decontaminate;
i sintomi della MCS sono molto vari. I più frequenti sono rinite, asma, mal di testa, stanchezza cronica, perdita della memoria a breve termine, dolori muscolari e articolari, problemi della pelle e digestivi e disfunzioni sensoriali. Con il tempo la MCS può produrre uno stato infiammatorio cronico che determina un danno organico irreversibile (artrite, *lupus* eritematoso sistemico, ischemie, patologie autoimmuni, cancro eccetera);
considerato che:
in Italia, il Servizio sanitario nazionale ancora non riconosce la MCS. Alcune Regioni italiane hanno provveduto autonomamente ad un riconoscimento, ossia Basilicata, Lazio, Abruzzo, Umbria, Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Veneto;
in Italia, le prime diagnosi e ricerche sulla MCS sono state eseguite nel 1995 dal professor Nicola Magnavita dell'università Cattolica di Roma. La malattia è citata come problema emergente nelle «Linee-guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati», di cui all'accordo 27

settembre 2001 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 27 novembre 2001. Nel 2005 è stato istituito un gruppo di lavoro presso il centro nazionale per le malattie rare dell'Istituto superiore di sanità, per individuare possibili criteri diagnostici, prestazioni sanitarie rispondenti a criteri di appropriatezza ed efficacia ed eventuali tutele assistenziali in favore di pazienti con sintomi riferibili a tale condizione. Nel 2008 la seconda sezione del Consiglio superiore di sanità ha ritenuto che l'indisponibilità di evidenze nella letteratura internazionale non consentisse, al momento, di considerare la MCS come entità nosologicamente individuabile e che, comunque, il SSN, attraverso i livelli essenziali di assistenza (LEA), fosse già in grado di fornire un'adeguata assistenza a tutti coloro che mostravano intolleranza all'esposizione a sostanze chimiche. Nel 2010 è stato attivato un tavolo presso la Direzione generale della programmazione sanitaria, avvalendosi anche di professionalità esperte segnalate dalle stesse associazioni di pazienti. Il 4 febbraio 2014 il sottosegretario di Stato per la salute, rispondendo ad un atto di sindacato ispettivo (4-02257 dell'on. Minardo) relativo alla tematica in esame si era impegnato a riavviare un nuovo approfondimento tecnico-scientifico;
alcuni malati gravi hanno ottenuto l'invalidità civile al 100 per cento per la MCS. Altri malati, meno gravi, ancora in grado di muoversi e di viaggiare, si rivolgono a centri all'estero altamente specializzati per ottenere cure specifiche, che in alcuni casi sono state rimborsate dalle aziende sanitarie locali ai sensi della legislazione vigente sulle patologie residuali. Purtroppo, molti malati stentano a ottenere qualsiasi assistenza medica;
alcuni Paesi stranieri come Stati Uniti, Canada, Germania e Danimarca hanno catalogato la MCS fra le malattie rare più gravi;
in Italia, l'incidenza della MCS non è attualmente nota. Poche centinaia di casi riferiti dall'Istituto superiore di sanità potrebbero rappresentare solo la punta di un fenomeno che, con cadenza sempre maggiore, le cronache locali e nazionali raccontano attraverso le vicende di cittadini malati che hanno difficoltà ad accedere alle cure,
si chiede di sapere quali misure intenda adottare il Ministro in indirizzo per promuovere iniziative volte alla conoscenza e alla cura della malattia, con interventi che mirano ad ottenere una sua diagnosi precoce, favorendo l'educazione sanitaria del soggetto affetto da MCS e della sua famiglia e provvedendo alla formazione e all'aggiornamento professionali del personale sanitario, nonché a predisporre gli opportuni strumenti di ricerca, anche al fine di riconoscere la sindrome da sensibilità chimica multipla come malattia sociale, inserendola nei LEA, così da favorire l'accesso alte cure all'interno del Servizio sanitario nazionale e sostenendo il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da questa malattia.
(4-07249)
VILLARI, AURICCHIO, Giovanni MAURO, DE PIN, PEPE, BOCCA, CASALETTO - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
l'Alzheimer (Alzheimer's *disease*) è una patologia neurodegenerativa progressiva ed irreversibile che colpisce il cervello. Questa malattia rappresenta la più comune causa di demenza (60 per cento dei casi) ed è in costante aumento; si stima che in Italia siano circa 1.240.000 le persone, che ne sono affette e che possano diventare 1.600.000 nel 2030 e addirittura 2.250.000 nel 2050;
l'esordio della malattia è spesso subdolo e sottovalutato, con il suo progredire, però, l'individuo ha difficoltà ad eseguire le normali funzioni quotidiane, dimentica facilmente, tende a perdersi e mostra disturbi comportamentali. In alcuni soggetti colpiti da questo morbo, si possono anche manifestare allucinazioni, incontinenza, difficoltà nel camminare e comportamenti inappropriati in pubblico;
negli stadi finali della malattia sopraggiunge la perdita dell'autonomia, che spesso richiede l'istituzionalizzazione;
attualmente non esiste una cura definitiva per essa, i farmaci disponibili possono solamente rallentarne il decorso;
quando il morbo di Alzheimer colpisce, purtroppo si riflette sulla vita dell'intera famiglia;
si è parlato di una cura entro il 2025 e questo significa che per almeno altri 10 anni la situazione dovrà

essere gestita al meglio dei mezzi attuali, per questo sarebbe cruciale la creazione di percorsi assistenziali *ad hoc*;
considerato che:
sono sempre di più i malati assistiti in casa, sempre più i costi a carico delle famiglie e la presenza dei servizi pubblici ancora in calo nell'assistenza. È il quadro della realtà dell'Alzheimer in Italia, come emerge dalla terza ricerca realizzata dal Censis con l'Aima (Associazione italiana malattia di Alzheimer), che ha analizzato l'evoluzione negli ultimi 16 anni della condizione dei malati e delle loro famiglie;
il problema si aggrava se il familiare che deve accudire il malato non è ancora in pensione, com'è il caso di molti, spesso ha difficoltà a conciliare gli impegni di lavoro con l'assistenza ed è per questo che i familiari lamentano una mancanza di sostegno e di aiuto da parte di professionisti del settore sanitario e sociale;
per i malati di demenza senile e Alzheimer non più autosufficienti esiste la possibilità di ricovero in strutture come le Rsa (Residenze sanitarie assistenziali), oppure altre strutture convenzionate con le Asl;
l'Unione europea ha promosso iniziative e risoluzioni sulla malattia di Alzheimer e le altre forme di demenza, sottolineando le necessità di mettere in campo azioni che non si concentrino unicamente sul trattamento farmacologico per l'Alzheimer, dopo lo sviluppo della malattia, ma anche su misure preventive, comprese la dieta e l'alimentazione, nonché lo sviluppo e la divulgazione al pubblico di consigli anche di carattere nutrizionale, sulla prevenzione della malattia attraverso campagne di sensibilizzazione;
sempre l'Unione europea incoraggia gli Stati membri a sviluppare servizi di assistenza sanitaria e sociali basati sul principio fondamentale di ottimizzare la copertura e garantire la parità di accesso e l'uguaglianza, favorire lo sviluppo della prestazione di servizi integrati nelle comunità e a domicilio, a beneficio delle persone affette da demenza, indipendentemente da età, sesso, etnia, censo, disabilità e residenza rurale o urbana. Invita anche a sviluppare servizi per alleggerire le incombenze degli assistenti familiari, quali centri di alloggio e accoglienza temporanea e di controllare la salute degli assistenti familiari, fornendo loro un'adeguata assistenza medica e un sostegno psicologico o sociale;
rilevato che:
attualmente le rate per i ricoveri dei malati di Alzheimer non autosufficienti presso strutture RSA sono pagate dai familiari, in base all'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) e molti che, purtroppo, hanno visto il proprio reddito calare nettamente per effetto della crisi, non riescono a pagare per i loro congiunti e temono di vederli dimettere dalle strutture perché non riuscirebbero ad assisterli in uno stadio avanzato della malattia;
il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 617 del 2017, ha stabilito che il malato di Azheimer ricoverato in RSA, che necessita di prestazioni sanitarie, non deve pagare la retta, che deve essere a carico del Servizio sanitario nazionale e non più dei parenti. Il caso è stato sollevato dalla figlia di una donna malata di Alzheimer (deceduta nel corso del giudizio) che aveva ricevuto un decreto ingiuntivo, chiesto dalla Rsa di Monza, presso la quale la paziente era stata ricoverata, con il quale le si intimava di pagare ben 39.274,66 euro a saldo della retta di ricovero, oltre interessi e spese. Del resto la stessa figlia si era impegnata a corrispondere gli importi mensili dovuti dalla madre, qualora fossero venute meno le risorse di quest'ultima. Ma il Tribunale ha chiarito anche che, in questi casi, un impegno come quello assunto dalla figlia, deve ritenersi nullo, non avendo ragion d'essere farsi carico dell'obbligo di pagare ciò che non è dovuto;
il Tribunale di Monza si è uniformato alle sentenze della Cassazione (in particolare alla sentenza n. 22776 del 2016) per le quali, quando vi sia stretta correlazione tra prestazioni assistenziali e quelle sanitarie, anche le prime sono a carico del Servizio sanitario e non possono, invece, essere fatte pagare ai malati e ai loro parenti,
si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire urgentemente e uniformarsi alla citata sentenza n. 617 del 2017, in cui si stabilisce che il malato di Alzheimer,

ricoverato presso le strutture RSA, non è tenuto a pagare la retta, essendo questa a carico del Servizio sanitario nazionale, evitando così una giusta, inevitabile ed estenuante valanga di ricorsi, e mostrando solidarietà alle tante famiglie colpite da questo dramma.
(4-07250)
ARACRI, SCIASCIA, FLORIS, PELINO, CERONI, PICCOLI, AMIDEI, MARIN, MINZOLINI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
sulla Cassia, al chilometro 88,200, in un'area agricola privata di un ettaro, sarebbe stato allestito un centro di accoglienza "temporaneo";
su questa area agricola sarebbero stati costruiti una serie di *container*e abitacoli vari con annessi impianti fognari, idrici ed elettrici e sarebbe stata allestita una mensa in locali di privati, sebbene il Comune di Viterbo sarebbe in possesso di aree e immobili, da anni in disuso;
non si conoscono i dati relativi alle spese sostenute per l'improvvisato centro di accoglienza, e il Comune avrebbe reso noto che il centro di accoglienza sarebbe provvisorio e attivo solo fino al corrente mese di marzo 2017,
si chiede di sapere:
come il Ministro in indirizzo, accertata la veridicità dei fatti, giustifichi l'impiego di risorse pubbliche per costruzioni dichiarate di natura provvisoria da Prefettura e Comune, ignorando l'esistenza nella stessa città di Viterbo di strutture pubbliche, attualmente inutilizzate, che meglio si presterebbero ad accogliere gli immigrati;
quali siano i costi sostenuti per allestire un centro di accoglienza provvisorio e il compenso riconosciuto ai soggetti privati proprietari dell'area agricola e della struttura adibita a mensa.
(4-07251)
ORRU', BERTUZZI, ANGIONI, CALEO, CANTINI, D'ADDA, DALLA ZUANNA, Stefano ESPOSITO, FASIOLO, FAVERO, GIACOBBE, LAI, MARGIOTTA, MIRABELLI, MOSCARDELLI, PADUA, VALDINOSI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, AGEA, istituita con decreto legislativo n. 165 del 1999, svolge funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore dei contributi stabiliti dalla politica agricola comune (PAC) dell'Unione europea;
l'AGEA nella Regione Sicilia cura, in qualità di organismo pagatore, l'esecuzione di tutti gli adempimenti affidati dalla normativa europea e nazionale, così come previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 165 del 1999 nelle Regioni in cui detti organismi pagatori non risultano costituiti;
considerato che:
il programma di sviluppo rurale (PSR) rappresenta lo strumento di attuazione del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR) e rappresenta altresì lo strumento di finanziamento per eccellenza della politica di sviluppo rurale;
la Sicilia è una regione che basa la propria economia prevalentemente sul settore agricolo e le misure del PSR si concretizzano in bandi di gara che rappresentano lo strumento con cui l'Europa chiama diversi soggetti a partecipare alle misure, essendo una delle regioni con il maggior numero di attività agricole biologiche d'Italia, con più di 300.000 ettari di produzione biologica;
visto che l'AGEA in qualità di organismo pagatore è in notevole ritardo con l'erogazione dei pagamenti per la Regione Siciliana relativi a diverse misure quali: il bando bio 2012 relativo al PSR Sicilia 2007-2013 e con le annualità 2015 e 2016 del bando bio 2015 inserito nel PSR 2014-2020, misura 11 (11.1.1 e 11.2.1), creando così ulteriori danni alle aziende siciliane, tra cui molte con sede nella provincia di Trapani, già piegate dalla crisi finanziaria degli ultimi anni,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire presso l'AGEA affinché comunichi, con la massima sollecitudine, i tempi certi in cui verranno effettuati alle imprese agricole beneficiarie i pagamenti relativi al bando bio 2012 per il PSR Sicilia 2007-2013, alle annualità 2015 e 2016 relative al bando bio 2015 inserito nel PSR 2014 2020, misura 11, ed anche alla domanda unica 2016.

(4-07252)
BOTTICI, CASTALDI, PUGLIA, DONNO, MORONESE, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PAGLINI, MORRA, LEZZI, SANTANGELO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
da notizie di stampa, si apprende che ChiantiBanca credito cooperativo si appresta a chiudere il bilancio 2016 con una perdita di circa 80 milioni di euro;
tale perdita deriverebbe dalla svalutazione di crediti deteriorati e, quindi, da pesanti accantonamenti imposti dalla Banca d'Italia, dopo una "rigorosa" ispezione ("Reuters" del 14 marzo 2017);
nello stesso lancio di agenzia è riportato che il patrimonio della Banca scende da 330 a 250 milioni di euro, cosa che consentirebbe, comunque, di mantenere un *core Tier1* maggiore del 10 per cento e, infine, che: "A dicembre l'assemblea Chianti Banca, rinunciando a un precedente progetto di trasformazione in spa, ha approvato il progetto di adesione alla holding coordinata dalla trentina Cassa Centrale Banca (progetto alternativo a quello di Iccrea) che ha sottoscritto obbligazioni convertibili della banca toscana per 20 milioni";
considerato che:
nella relazione al bilancio del 2015, a pag. 50, è scritto: "La crescita degli impieghi è avvenuta attraverso un'attenta selezione delle operazioni, tenendo conto dei bisogni della clientela tipica della Banca, piccole imprese e famiglie, e perseguendo una logica di ottimizzazione del profilo rischio/rendimento della Banca. Abbiamo quindi continuato a contenere le operazioni che per dimensioni, qualità e rischiosità degli operatori economici non corrispondevano finalità tipiche di un'azienda di credito cooperativa, pur se sostanzialmente portatrici di business e profitti", asserzione che, oggi a parere degli interroganti, suona come un'amara presa in giro di soci, risparmiatori e mercato;
la banca aveva chiuso l'esercizio 2015 con circa 313 milioni di euro di crediti deteriorati su circa 1,8 miliardi di impieghi e, nella nota integrativa relativa, si diceva che le sofferenze presentavo una crescita contenuta, di circa l'1,10 per cento;
il repentino peggioramento dei conti della banca sembra avvenire dopo l'arrivo di un nuovo presidente con grande esperienza di vigilanza, il dottor Lorenzo Bini Smaghi, che non era in azienda prima dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015;
considerato, infine, che a parere degli interroganti:
con l'arrivo, lo scorso anno, di Lorenzo Bini Smaghi, si è sbandierata in pompa magna l'intenzione della banca di trasformarsi in società per azioni e divenire un importante polo aggregatore, che avrebbe dovuto ricondurre, insieme alla BCC di Cambiano, che tale trasformazione ha compiuto, il sistema creditizio toscano a una decisa risalita della china;
a dispetto di quanto affermato, a dicembre 2016, ChiantiBanca decide di rientrare nell'alveo di sistema BCC (banca di credito cooperativo), aderendo ad una delle due iniziative per la creazione di poli aggregativi del sistema creditizio cooperativo;
il direttore generale è rimasto in carica fino a pochi giorni fa, invece di essere sostituito fin dallo scorso anno, quando la crisi si è appalesata, sicuramente in periodo precedente alla fine dell'anno, visto che decisioni così radicali sulla vita di un'azienda non si possono prendere in poche settimane,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
quali siano le ragioni per cui, solo nell'esercizio 2016, la situazione di ChiantiBanca presenta tale crollo nella situazione dei crediti deteriorati, quando il picco della crisi si è avuto negli anni precedenti;
se risulti che la Banca d'Italia, prima del 2016, non abbia mai segnalato problematiche significative relative a rate scadute, tensioni di liquidità sui conti correnti, mancati pagamenti di fatture e, in genere, di tutti quegli indicatori che ben descrivono l'andamento dei crediti;
se sia a conoscenza dei presupposti che hanno indotto la Banca d'Italia a disporre l'ispezione di vigilanza e, in particolare, se tale ispezione rientrasse nel programma di *routine*, oppure sia nata dalla rilevazione di dati anomali o, ancora, se il cambio al vertice della Banca abbia fatto mutare

l'atteggiamento della vigilanza stessa;
alla luce del cambio di strategia deciso dai vertici aziendali in merito alla trasformazione in SpA, per quale motivo il direttore generale della banca, Andrea Bianchi, sia stato sostituito solo a marzo 2017;
se il Ministro in indirizzo abbia ricevuto informazioni su quali siano stati gli indicatori che le segnalazioni di vigilanza hanno reso negli ultimi anni;
se il collegio sindacale di Chiantibanca, gli uffici deputati al controllo interno, in particolare al *risk management*, o la società di revisione abbiano segnalato elementi di criticità, anche in fase di approvazione dei bilanci.
(4-07253)
BOTTICI, MANGILI, GIARRUSSO, PUGLIA, BULGARELLI, MORRA, BUCCARELLA, CASTALDI, SANTANGELO, MORONESE - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
il 17 marzo 2017, il giornalista Davide Vecchi firma un articolo, pubblicato su "il Fatto Quotidiano", dal titolo "Il sito di Renzi: opaco e gestito a Palazzo Chigi", nel quale si afferma che il sito *internet* di Matteo Renzi sarebbe gestito da Francesca Grifoni, che fa parte dello *staff* di governo, mentre titolare del trattamento dei dati personali sarebbe la fondazione "Open", riconducibile allo stesso Matteo Renzi;
Francesca Grifoni, già dipendente della "Florence Multimedia", società di comunicazione creata da Matteo Renzi, quando questi era presidente della Provincia di Firenze, è stata membro dello *staff* di Gabinetto, quando Renzi divenne sindaco del capoluogo toscano, nonché componente dell'ufficio stampa nel Governo Renzi, e, da ultimo, riconfermata dal Governo Gentiloni con identico profilo e retribuzione dirigenziale;
considerato che la stessa Francesca Grifoni risulta essere titolare del dominio "matteorenzi",
si chiede di sapere:
se corrisponda al vero quanto evidenziato dal citato articolo di stampa;
quali siano le mansioni svolte dalla dottoressa Francesca Grifoni nell'ambito dell'Ufficio stampa del Presidente del Consiglio dei ministri Gentiloni;
se risponda a verità che, per alcuni giorni della settimana, la dottoressa Francesca Grifoni svolge il suo lavoro fuori sede e, nello specifico, a Firenze;
come si concili il suo incarico dirigenziale pubblico all'interno dell'ufficio stampa del Presidente del Consiglio dei ministri, con la titolarità del dominio "matteorenzi".
(4-07254)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
3a Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione):
3-03614, del senatore Micheloni, sul piano di dismissione dei beni immobili italiani all'estero;
3-03616, della senatrice Montevecchi ed altri, sulla vendita della storica sede dell'istituto italiano di cultura di Bruxelles;
8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):
3-03611, della senatrice Amati ed altri, sul ripristino del sistema viario interno a Castelluccio di Norcia (Perugia) per la ripresa delle attività economiche;
3-03612, del senatore Cotti ed altri, sulla nomina del presidente della nuova Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna;
13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):
3-03613, del senatore Cioffi ed altri, sulla validità per l'ambiente del sistema del computo delle emissioni inquinanti in Europa.

1.5.2.4. Seduta n. 794 (pom.) del 28/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

794a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 28 MARZO 2017
(Pomeridiana)

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del presidente GRASSO,
del vice presidente CALDEROLI
e del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa: AP-CpE; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,30)*.

Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 23 marzo.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato. *(Il senatore Candiani fa cenno di voler intervenire).*

Senatore Candiani, avrebbe dovuto avanzare per tempo la sua richiesta. Ormai il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,32)*.

Sull'ordine dei lavori

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, la seduta di questa mattina si è conclusa con un atto della maggioranza che noi riteniamo un po' vile. Dopo che il numero legale è mancato per due volte all'inizio della seduta e dopo l'avvio della discussione sulle mozioni aventi a oggetto la sindrome di Down, noi abbiamo chiesto di poter andare avanti nella trattazione dell'argomento nella seduta pomeridiana. Su questa proposta - ahimè - il Partito Democratico (ossia la maggioranza) ha richiesto la verifica del numero legale e lo ha fatto mancare. Riteniamo che questo sia un atto vile.

Ora chiediamo a lei, signora Presidente, di poter riprendere l'esame delle mozioni, fosse anche alla fine della seduta pomeridiana, perché tanta gente ci ha ascoltato e guardato il dibattito e attende ora un atto concreto.

Inoltre, signora Presidente, chiediamo in modo ufficiale le dimissioni del ministro Poletti, alla luce delle dichiarazioni che ha fatto ieri e che oggi ha confermato. I giovani italiani, secondo lui, anziché fare i *curricula*, dovrebbero andare a giocare a calcetto. Il problema è che il ministro Poletti è lo stesso Ministro che aveva umiliato giovani italiani che lasciano la patria dicendo che certe persone è meglio non averle tra i piedi. Questo Ministro un po' chiacchierone sembra aver voglia di andare a casa; sembra volersi metter in difficoltà e volervi mettere in difficoltà attaccando i giovani e i cittadini italiani che - lo ricordiamo al signor Poletti - sono quelli che gli pagano lo stipendio; sono i nostri datori di lavori. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. In un momento in cui abbiamo il 40 per cento di disoccupazione giovanile, anche grazie a voi e alle vostre politiche scellerate, non si può dire che, anziché fare un *curriculum*, bisogna andare a giocare a calcetto. Mi piacerebbe vedere il ministro Poletti giocare a calcetto e osservarlo correre leggiadro con i tacchetti in un campo di calcetto invece di invitare i ragazzi italiani ad andare a giocare! Presidente, per questo motivo regaliamo al ministro Poletti il piccolo pallone che ho in mano per andare a giocare a calcetto. *(I senatori del Gruppo LN-Aut espongono cartelli recanti le scritte: «Poletti, chiedi scusa» e «Poletti, dimettiti»)*.

PRESIDENTE. Invito gli assistenti a intervenire per rimuovere i cartelli.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Presidente, quel pallone serve al ministro Poletti per non essere un pallone gonfiato davanti ai cittadini italiani.

PRESIDENTE. Senatore Centinaio, ci sono gli strumenti regolamentari per dare corso alla sua richiesta.

Per quanto riguarda la questione molto seria che ha posto prima della conclusione della discussione delle mozioni sulle persone affette da sindrome di Down, deciderà... *(Brusio)*. Senatore Centinaio, spero che lei su una cosa seria ascolti la Presidenza e non rida. Chiedo agli assistenti di sottrarre la palla perché quest'Aula non è la sede per giocare a calcetto. Penso che lei abbia posto la questione seria del voto. Credo che la Conferenza dei Capigruppo dovrà decidere di calendarizzare al più presto e inserire al nostro ordine del giorno la conclusione della discussione sulle mozioni di questa mattina.

Sulla scomparsa di Mario Almerighi

BOTTICI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signora Presidente, qualche giorno fa è venuto a mancare il giudice Mario Almerighi, un giudice dimenticato dai giornali, dalle televisioni e dal pubblico, ma anche dalle istituzioni.

Il giudice Almerighi è colui che scoprì lo scandalo dei petroli. È colui che già venti anni prima di Mani pulite affermava che nel Parlamento c'erano politici corrotti.

È colui che ha smantellato un sistema e che è stato messo da parte dalle istituzioni, forse perché troppo scomodo. È colui che, alla morte di Roberto Calvi, ha dichiarato che non si trattava di un suicidio ma di un omicidio e che c'erano di mezzo la Chiesa, l'Istituto per le opere di religione (IOR), ma anche in quel caso fu dimenticato. È colui che ha fatto della sua vita un percorso di giustizia, onestà e moralità. È stato relegato al tribunale di Civitavecchia per concludere la sua carriera, ma ciò che ci lascia e ciò che ha fatto negli ultimi anni è il racconto delle vicende e degli scandali di questa Italia. E lo ha fatto forse nel modo più bello: anche attraverso delle rappresentazioni teatrali in cui è riuscito a coinvolgere i ragazzi.

Vedo quanto vi interessi. Ed è per questo che i giudici buoni spesso vengono dimenticati. Lui parlava di infiltrazioni mafiose nello Stato e, dopo quarant'anni, abbiamo ancora politici mafiosi; e siedono spesso in queste Aule e chi li ha coperti allora continua a coprirli oggi, sedendo ancora in queste Aule.

Chiedo quindi un minuto di silenzio come forma di rispetto per chi ha fatto, per chi ha cercato di togliere la mafia dallo Stato, per chi ha lottato e si è sentito isolato. E ancora oggi quest'Assemblea non dà assolutamente dimostrazione del fatto che i giudici buoni abbiano comunque una carriera illustre. Chiedo pertanto che l'Assemblea osservi un minuto di silenzio come forma di rispetto. «Rispetto», parola che in quest'Aula è assente dal vociferare che si ascolta. Perché io ho sentito in quest'Aula commemorare soggetti che non dovrebbero nemmeno lustrare le scarpe a un giudice. *(Commenti del senatore Giovanardi)*.

PRESIDENTE. Senatrice Bottici, si attenga alla commemorazione del giudice Almerighi senza infangare la memoria di altri. *(Commenti del senatore Santangelo)*.

BOTTICI *(M5S)*. Mi sto attenendo, signora Presidente, e lo sto chiedendo anche a quest'Aula. Il rispetto, infatti, è secondo me la prima cosa che quest'Assemblea dovrebbe insegnare, perché tutto ciò che viene fatto in quest'Aula poi ha un riflesso su coloro che stanno fuori e anche sugli studenti.

Io ho conosciuto il giudice Almerighi a una rappresentazione teatrale in cui si raccontava una vicenda, ossia l'omicidio del suo amico Ciaccio Montalto, anch'egli soggetto dimenticato. Mi auguro veramente che questi personaggi vengano ricordati da questa Italia e sicuramente mi auguro che chi ha coperto allora la mafia e ha consentito alla mafia, alla 'ndrangheta e alla camorra di entrare nello Stato non venga mai ricordato in queste Aule, nonostante si tratti di nostri colleghi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, io conoscevo Mario Almerighi da quarantasette anni. Egli non avrebbe mai voluto essere ricordato come un combattente ideale e politico: era un magistrato, un magistrato che credeva nella forza della legge, nella forza della legalità. Noi entrammo insieme in magistratura e dopo cinque anni fummo eletti al Consiglio superiore della magistratura, il Consiglio di Vittorio Bachelet. Abbiamo sofferto tutta l'epoca del terrorismo nel nostro Paese. E non erano certamente le posizioni politiche che ci aiutavano a ragionare e lottare! *(Applausi dei senatori Bernini e Sacconi)*.

Ieri, al suo funerale è stato ricordato come, quando lasciò Civitavecchia, non per il silenzio di quest'Assemblea ma per una gestione burocratica del Consiglio superiore della magistratura, egli disse: «Ho dato la mia vita per la legalità e la giustizia. Forse questa è la mia colpa». Questa è la legge. Questa è la logica dell'uomo.

Egli era nato in Sardegna e io mi divertivo molto quando ascoltavo una frase in lingua sarda senza

consonanti - che il collega Cucca, nonostante sia sardo non riesce a pronunciare - che lui diceva sempre. Era un uomo poliedrico che aveva tanti interessi nella vita. Oltre a fare il magistrato, ha scritto dei libri e negli ultimi tempi si era dedicato anche a creare *pièce* teatrali e a svolgere attività di sceneggiatore, tanto da avere avuto la soddisfazione di vedere i suoi lavori programmati in vari teatri.

È questa la logica della commemorazione. Non è uno scontro politico, ma è la logica di commemorare un uomo che ha servito lo Stato, servendo la legge, e la legge è al di sopra di tutti noi. Credo che questo sia il migliore ricordo di Mario Almerighi. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e CoR).*

LUMIA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA *(PD)*. Signora Presidente, anche il nostro Gruppo vuole rendere omaggio alla storia, all'impegno e alle qualità umane e professionali di Mario Almerighi. Giudice rigoroso, appassionato, colto e impegnato, Almerighi ha iniziato la sua attività a Genova, dove, insieme ai suoi colleghi Carlo Brusco e Adriano Sansa, si misurò con il famoso scandalo dei petroli: un lavoro intenso, rigoroso, impegnativo e rischiosissimo. Almerighi stesso lo descriveva così: «Ci occupammo delle multinazionali del petrolio italiane e straniere e della subordinazione della politica e del loro potere». Sandro Pertini lo comprese bene e lo accolse proprio qui al Senato; parlò con Almerighi e i suoi colleghi, tra l'altro in circostanze singolari, e li incitò ad andare avanti.

Anche a Roma la sua attività non fu facile: basti pensare al suo lavoro sul banchiere Roberto Calvi, ma vorrei ricordare anche la sua attività sulla morte dell'agente del reparto speciale dei NOCS, Samuele Donatoni, rimasto ucciso durante lo scontro a fuoco tra le Forze dell'ordine e i sequestratori di Giuseppe Soffiantini, ucciso proprio dai rapitori. Famoso anche il suo scontro con Andreotti: furono in tribunale ed ebbe il giusto riconoscimento.

Fu anche membro del Consiglio superiore della magistratura, eletto infatti nel 1976, ed è stato fondatore con Giovanni Falcone del Movimento per la giustizia.

Tra i suoi tanti colleghi che caddero durante la sua attività, anche lui impegnato nella lotta alle mafie e al terrorismo, volle ricordare in modo particolare, con un testo teatrale, Giangiacomo Ciaccio Montalto, ucciso il 25 ottobre 1983 a Valderice, in Provincia di Trapani.

Un uomo colto e brillante, tanto da dedicarsi alla scrittura di libri, romanzi e, appunto, testi teatrali di successo. Alla fine della sua carriera non arrivò il giusto riconoscimento dello Stato. Da parte del tribunale di Civitavecchia, dove fu presidente, e da parte proprio del Consiglio superiore della magistratura ricevette solo amarezze. Succede spesso a quelli che possiamo definire «servitori dello Stato».

Lungo il suo cammino professionale non sono mancati successi e riconoscimenti, ma anche problemi e difficoltà. Dobbiamo sempre ricordare che i servitori dello Stato non si arrendono. Non è facile servire lo Stato italiano; spesso gli ostacoli sono alti e i rischi elevati. Mario Almerighi non si è mai fermato di fronte agli ostacoli e non si è fatto mai intimidire dai rischi a cui, con le sue attività giudiziarie, è andato incontro. Lo Stato va servito, costi quel che costi, anche quando non conviene: così ha fatto Almerighi e così noi gli rendiamo omaggio. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa al ricordo e al cordoglio per la scomparsa di un magistrato che ha speso la sua vita al servizio dello Stato e della legalità e chiede all'Assemblea di condividere, con un minuto di silenzio, questo cordoglio. *(La Presidente si leva in piedi e con lei tutta l'Assemblea, che osserva un minuto di silenzio).*

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2705) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale*** *(Relazione orale)***(ore 16,49)**

Discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2705.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 23 marzo si è conclusa la discussione generale.

Onorevoli colleghi, avverto che la Presidenza dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, l'emendamento 19.47 (testo 3), approvato dalle Commissioni riunite, e il relativo subemendamento, concernenti il patrimonio dell'Associazione della Croce Rossa italiana, in quanto estraneo all'oggetto del decreto-legge.

La Presidenza rileva peraltro come, nel corso dell'esame in sede referente, non siano stati ammessi, a seguito di una valutazione estremamente rigorosa, emendamenti che invece avrebbero potuto essere considerati attinenti alla materia in esame.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cucca.

CUCCA, *relatore*. Signora Presidente, in Assemblea si è svolto sul tema in esame un dibattito articolato e già nella relazione introduttiva avevo sottolineato come la materia fosse complessa; d'altra parte, era stato abbastanza difficile affrontarla già in sede di lavori di Commissione. Nonostante ciò, mi accingo a fare una replica che sarà tutto sommato abbastanza breve, al fine di puntualizzare alcuni aspetti emersi nel corso della discussione, peraltro già trattati nel corso dei lavori della Commissione, ma che evidentemente non erano stati interamente recepiti.

Ribadisco che il dibattito che si è svolto in quest'Aula è stato molto serio ed ha confermato, di fatto, la complessità del provvedimento. Ma debbo altresì sottolineare che alcune critiche portate al provvedimento in esame mi sono sembrate immotivate e prive di ragioni esplicite e dirette alla critica di alcuni temi trattati, e per qualche verso sono state anche apodittiche e prive di vero significato.

Certo è che dal dibattito è emerso con chiarezza che le forze politiche rappresentate in quest'Assemblea hanno una differente visione sul tema dell'immigrazione. Vi sono, da una parte, coloro i quali sostengono la necessità del respingimento indiscriminato degli immigrati, fenomeno visto come un danno grave al nostro Paese e al suo sistema economico; dall'altra, vi sono coloro che invece ritengono che sia necessario accogliere gli immigrati che si trovino nelle condizioni di conseguire la tutela nel nostro Paese a causa delle condizioni soggettive ed oggettive, con riferimento alla situazione economica e politica esistente nei Paesi di provenienza. A questo riguardo, debbo dire che taluno di coloro che sono intervenuti in Assemblea - mi sembra sia stato il senatore Cociancich - ci ha fornito dei dati assolutamente rilevanti e, credo, molto meritevoli di attenzione, anche per comprendere quale sia il vero significato del fenomeno dell'immigrazione. Se non erro, il senatore Cocianchich ci ha indicato che addirittura il fenomeno dell'immigrazione porta un plusvalore anche in termini economici al nostro Paese. Lo stesso senatore Cocianchich ci ha ricordato che nella bilancia tra emigrazione e immigrazione sono più gli emigrati, quelli che vanno via, rispetto a quelli che entrano nel nostro Paese e, soprattutto, la bilancia in termini economici pende dalla parte degli immigrati. Quindi, con la regolamentazione che cerchiamo di dare al fenomeno con questo provvedimento di fatto ci impossessiamo anche di quel plusvalore di cui ci ha parlato il collega Cocianchich in quest'Aula, la qual cosa forse potrebbe indurci a cambiare anche la visione complessiva del fenomeno stesso.

L'accoglienza degli immigrati deve trovare fondamento sia nelle motivazioni umanitarie sia in quelle di carattere più strettamente economico. Ciò che è emerso - e che molti colleghi hanno travisato - è che la *ratio* del provvedimento e gli obiettivi che si intendono cogliere con la sua attuazione sono differenti rispetto a quelli che spesso sono stati prospettati nel corso della discussione. In tanti hanno voluto evidenziare che il decreto-legge in esame non risolve il problema dell'immigrazione in maniera definitiva. Ebbene, a me pare che queste argomentazioni siano strumentali a una critica politica che prescinde dal merito del provvedimento ed è fondata piuttosto sulla consueta contrapposizione che ci porta ad assumere posizioni di fatto assolutamente scollegate rispetto al merito dei provvedimenti che affrontiamo. Credo pertanto sia doveroso ribadire che questo provvedimento intende adottare strumenti operativi diretti allo snellimento delle procedure, alla velocizzazione degli interventi dello Stato, assicurando, quindi, anche una migliore efficienza dell'intero sistema preposto ad affrontare e risolvere le problematiche che si presentano di volta in volta in conseguenza del fenomeno

dell'immigrazione che, come è stato ribadito da tutti coloro che sono intervenuti nel corso del dibattito, ha assunto effettivamente dimensioni straordinarie, con conseguenze anche impreviste e imprevedibili, ed è destinato a crescere ulteriormente in maniera esponenziale nell'immediato futuro. In questo senso, quindi, è innegabile che il provvedimento che stiamo esaminando contenga numerosi aspetti positivi; peraltro, anche molti degli intervenuti hanno riconosciuto la bontà del decreto-legge, pur con la consapevolezza che non è sicuramente perfetto. Difficilmente si riesce a fare uscire dalle Aule parlamentari un provvedimento perfetto, perché sappiamo che si risponde a logiche di contrapposizione, di confronto, di dialogo e spesso bisogna anche fare sintesi. Non sarà sicuramente un provvedimento perfetto, ma certamente coglie finalmente la *ratio* di dare una regolamentazione ai fenomeni di cui abbiamo parlato. D'altra parte, questo è stato riconosciuto anche da molti colleghi dell'opposizione, e per tutti ricordo l'intervento del senatore Malan che ha auspicato un'approvazione anche rapida del provvedimento stesso.

Di contro, non mi pare corretto affermare, come taluno ha fatto, che, nel corso dei lavori in Commissione, che si sono svolti sicuramente in tempi estremamente rapidi e - se mi consentite - qualche volta anche concitati, non vi è stata possibilità di dialogo con il Governo. Questa affermazione è dettata dal fatto che la Commissione ha deciso di seguire una linea e si sono operate scelte differenti rispetto all'opinione di taluno che ha detto, appunto, che non vi è stata possibilità di dialogo. Peraltro la conferma di questo dato ci proviene dagli emendamenti approvati, che talvolta sono stati proposti dai membri di opposizione della 1a e della 2a Commissione riunite. Questo è un chiaro segno che molti dei temi affrontati sono stati risolti con l'approvazione delle proposte pervenute da parte dell'opposizione. Mi riferisco, ad esempio, alla scelta di prevedere la competenza a decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti delle commissioni territoriali. Si tratta di un tema di cui ho già parlato in discussione generale, che è tornato prepotentemente nel dibattito in Commissione e nel corso della discussione in Aula. La Commissione ha optato per affidare la scelta sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni territoriali alle sezioni specializzate dei tribunali. Taluno avrebbe voluto che la competenza spettasse alle corti d'appello. Credo sia opportuno ribadire ancora una volta che la scelta fatta risponde ad una presa d'atto della situazione esistente presso le corti d'appello in Italia, che attualmente presentano una carenza importante di organico, sono oberate da un numero imponente di fascicoli pendenti, presentano carenza di personale amministrativo oltre che di giudici e, quindi, la conseguenza è che, se avessimo operato una scelta differente, certamente avremmo paralizzato l'attività delle corti d'appello e la nuova normativa non avrebbe certamente trovato una facile applicazione. Lo stesso si può dire per ciò che riguarda l'obiezione, formulata da più parti, per quanto riguarda la possibilità di ricorrere in Cassazione avverso i provvedimenti delle sezioni specializzate dei tribunali, ricordando peraltro che è stato approvato un emendamento che, in qualche maniera, ha una funzione deflativa rispetto alla proposizione gratuita - mi si passi questo termine - dei ricorsi in Cassazione. Con tale emendamento si prevede infatti che la procura debba essere rilasciata successivamente alla conoscenza dell'esito della decisione del tribunale e il difensore deve darne certificazione, attraverso l'autentica della firma e la certificazione della data. In questo modo, certamente, considerata la situazione che si verrà a creare, si otterrà quello scopo deflativo per cui l'emendamento è stato proposto ed approvato.

In definitiva, possiamo quindi affermare che il provvedimento in esame, come detto, non è perfetto, ma affronta sicuramente i temi di un'emergenza che ha assunto ormai dimensioni rilevanti in maniera seria e condivisibile, con l'intento di riuscire a governare quei fenomeni, prestando particolare attenzione alla tutela, anche giudiziaria, degli immigrati e offrendo effettività e, soprattutto, tempestività - sto mutuando le parole utilizzate dal senatore Pagliari - sia per quanto riguarda la tutela, nel rispetto del dettato costituzionale, sia per quel che riguarda il rimpatrio.

Signor Presidente, mi siano consentite due annotazioni. Le Commissioni riunite, nell'affidare il mandato ai relatori, avevano anche autorizzato il coordinamento del testo ed effettivamente si sono presentati dei temi su cui è stato necessario operare un coordinamento, che, però evidentemente, non svilisce il contenuto del testo stesso. Ricordo che si tratta più che altro di operazioni di *drafting* più che

di un vero e proprio coordinamento. Per tutte, ricordo quella effettuata all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, n. 3-*quater*, in quanto in Commissione era stato espunto l'inciso in forza del quale la notificazione degli atti e dei provvedimenti si sarebbe potuto fare a mezzo di posta elettronica certificata. Conseguentemente, ripeto, si tratta di un'operazione di *drafting*. Poiché avevamo dimenticato, con quell'emendamento, di aggiungere la parola «conseguentemente», diventa necessario espungere dal numero 3-*sexies* del medesimo articolo 6, ogni riferimento alla posta elettronica certificata, anche nel caso in cui la richiesta di notifica a mezzo PEC fosse stata inoltrata direttamente dall'interessato.

Ribadisco, quindi, che sono state fatte operazioni di *drafting* che però non toccano in alcun modo il testo che è uscito dalla Commissione e che è stato affidato all'Aula. Ho preso atto anche delle decisioni che ha assunto la Presidenza relativamente ad una parte del disegno di legge che era stata molto contrastata, delle quali, ovviamente, prendiamo atto.

Per concludere, voglio evidenziare un tema che è emerso durante i lavori della Commissione, anche con la presentazione di numerosi emendamenti da parte di tutte le forze politiche, e che è stato riproposto in Aula. Ne hanno parlato quasi tutti coloro che sono intervenuti nel corso della discussione generale, dunque credo sia doveroso riprenderlo, considerato che gli emendamenti non sono stati ritenuti ammissibili perché si trattava di norme sostanziali e quindi si è deciso di non prenderli in considerazione. Il tema, però, esiste e credo sia arrivato il momento, per il Governo, di prendere atto di una istanza che è pervenuta da tutte le parti politiche di quest'Aula. Mi riferisco al reato di immigrazione clandestina del quale è stata chiesta, in maniera trasversale e quasi all'unanimità, l'abolizione o la depenalizzazione. Come dicevo, sono stati presentati numerosi emendamenti ma a causa della loro natura sostanziale non sono stati presi in considerazione in quanto inconferenti rispetto al contenuto del decreto-legge in esame. È evidente che la necessità, esposta in maniera *bipartisan*, di tale abrogazione esiste, credo quindi sia necessario procedervi in tempi brevi, così da consentire anche un notevole risparmio di risorse economiche, che potrebbero essere destinate ulteriormente ai temi trattati con questo decreto-legge, e soprattutto un risparmio di risorse lavorative e umane, decongestionando moltissimo i tribunali presso i quali, come sappiamo, si accumula un numero impressionante di questi procedimenti penali il cui esito, il più delle volte, è una sentenza sostanzialmente inutile, vuoi perché le sanzioni non sono recuperabili, vuoi perché, alla fine del procedimento, le persone sottoposte a procedimento penale per il reato di immigrazione clandestina sono diventate nel frattempo irreperibili. Un intervento normativo in questo senso è ormai improcrastinabile. È stata approvata una legge delega, ormai annosa: penso che sia arrivato il momento di dare attuazione a quella delega da parte del Governo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, composizione

PRESIDENTE. Comunico che in data 24 marzo 2017 il Presidente del Senato ha nominato i componenti della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, di cui alla deliberazione del Senato del 18 gennaio 2017. L'elenco sarà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Naturalmente la Presidenza auspica che sia svolto un lavoro utile quanto prima.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti della Scuola secondaria di primo grado «Francesco D'Ovidio-Edoardo Nicolardi» di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. Benvenuti in Senato. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2705 (ore 17,08)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mancuso.

MANCUSO, *relatore*. Signora Presidente, sono d'accordo con il collega Cucca nella valutazione di un aspetto della discussione generale che ho ascoltato e seguito con molta attenzione, e cioè mi è parso che, nel corso della discussione, molti interventi, soprattutto quelli pronunciati dai componenti della Commissione, seppur da punti di vista diversi, con intendimenti diversi e da parti politiche diverse, siano stati più puntuali, chiaramente perché provenienti da chi ha partecipato alla costruzione del provvedimento nel corso dei lavori di Commissione, che a volte hanno conosciuto momenti di concitazione. Altri interventi sono stati, invece, di carattere assolutamente generale, come se i colleghi volessero prendere spunto dal titolo del disegno di legge in esame per parlare in generale di un argomento così serio, importante e attuale, quale quello dell'immigrazione, ma, come diceva il senatore Cucca, in modo in parte scollegato e poco attinente al vero contenuto del testo.

Da più parti, durante la discussione generale, si è contestata la coerenza costituzionale di alcune norme che riguardano, soprattutto, la possibilità per il richiedente protezione internazionale di proporre reclamo avverso le decisioni del tribunale, tuttavia la necessità di velocizzare l'*iter* giuridico ha fatto sì che il riconoscimento della protezione internazionale sia trattato, in ogni grado, in via di urgenza. Tale scelta si giustifica sulla base di dati statistici che mostrano una durata del procedimento in materia non ancora in linea con gli *standard* europei e non compatibile con le ragioni di urgenza che sottendono la materia stessa.

Pertanto, come rilevato da più parti, su alcuni presunti disallineamenti con i principi costituzionali si è provveduto a rendere più ampia e, quindi, più compatibile con i suddetti principi la possibilità del soggetto richiedente di chiedere il contraddittorio, ossia l'intervento dialettico delle parti nel corso del giudizio, proprio a tutela del diritto soggettivo, ove il giudice ne riconosca l'ammissibilità. Pertanto, l'ampliamento delle possibilità di accesso all'udienza migliora certamente la coerenza costituzionale del decreto?legge, in quanto consente di definire piena la cognizione e rispettato il diritto di difesa.

Credo che su questo punto si sia giunti a un buon bilanciamento - come peraltro aveva richiesto in audizione il vice presidente del Consiglio superiore della magistratura Legnini - tra esigenze di protezione giurisdizionale dei diritti di chi richiede protezione umanitaria, da una parte, ed esigenze di buon andamento degli uffici giudiziari, dall'altra. Troviamo, pertanto, poco fondate le preoccupazioni di chi teorizza che l'esclusione della reclamabilità del decreto che definisce il primo grado possa provocare distonia con la disciplina di cui all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani, visto che, grazie al lavoro in Commissione, il ricorso alla forma collegiale è pacificamente garantito, ove se ne riconosca la necessità.

Con questo decreto-legge si è fatta chiarezza anche in materia di accertamento dello stato di apolidia, su cui ho ascoltato qualche intervento, affidando le competenze per questa materia al tribunale sede della sezione specializzata; l'ambito di applicazione di questo nuovo articolo è stato conseguentemente esteso anche alla controversia in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana.

Respingiamo con decisione le preoccupazioni di quanti, in corso di discussione generale in quest'Aula, hanno sostenuto che i diritti umani dei richiedenti asilo possano essere messi in discussione. Da questo punto di vista devo dire che le tutele alle persone umane sono state sempre assolutamente salvaguardate: ricordo per esempio che non possono essere oggetto di trattenimento le persone le cui condizioni di vulnerabilità siano incompatibili con il trattenimento stesso; allo stesso modo, quando si richiede il collegamento audiovisivo a distanza del richiedente protezione internazionale è possibile garantire la difesa del soggetto richiedente con la presenza del difensore. Anche in tema di riservatezza della videoregistrazione e del collegamento audiovisivo mi sembra che in Commissione si sia fatta molta chiarezza, preservando assolutamente la riservatezza di queste immagini. Anche la partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività sociali nei Comuni dove sono stati ospitati è un segnale di riconoscimento della dignità della persona. Ancora, sotto questo profilo, la

prevista assunzione presso il Ministero della giustizia di funzionari aventi competenze sotto il profilo professionale, giuridico, pedagogico, di servizio sociale, di mediatore culturale è finalizzata al supporto di interventi educativi, programmi d'inserimento lavorativi e di formazione per migliorare e ottimizzare i processi d'integrazione laddove se ne riscontrino i requisiti.

Le disposizioni urgenti per la sicurezza e l'operatività della rete diplomatica e consolare prevedono un potenziamento del contingente presente in questi uffici, sempre allo scopo di potenziare le reti e gli accordi con questi Paesi proprio per tentare di frenare i fenomeni migratori da quei Paesi e dare supporto alle gestioni *in loco* di progetti di aiuto e di sviluppo promossi da fondi, banche, privati e organismi internazionali, nonché di assicurare, tramite il trasferimento di contingenti di forze dell'Arma dei carabinieri in questi Paesi per garantire la sicurezza di questi presidi di frontiera.

Devo dire che il provvedimento in discussione, così come reca norme atte a tutelare i diritti della persona umana in quanto soggetto richiedente protezione perché avente diritto, reca anche misure atte a preservare il territorio nazionale dalla presenza di soggetti che questo diritto non lo hanno. Si prevedono quindi più rigore nel rifiuto dell'ingresso, rito abbreviato nei giudizi avverso il decreto di espulsione per motivi di sicurezza nazionale e di prevenzione del terrorismo, identificazione degli stranieri irregolari o soccorsi in operazioni di salvataggio in mare e richiamo normativo al rischio di fuga in caso di reiterato rifiuto di sottoporsi alle operazioni d'identificazione con conseguente espulsione forzata. Si prevedono inoltre misure di contrasto all'immigrazione illegale attraverso il potenziamento degli strumenti informatici e lo scambio di informazioni tra vari centri preposti, l'istituzione dei centri di permanenza per i rimpatri dove vengono ospitati i soggetti in attesa di rimpatrio nel pieno rispetto della dignità della persona.

Anche se presumiamo che il provvedimento in esame avrà delle difficoltà applicative, siamo certi che, dopo un naturale periodo di rodaggio in cui si noteranno tali difficoltà, una volta a regime saprà dare le giuste risposte in termini di celerità ai ricorsi giurisdizionali, di efficienza nell'amministrazione della giustizia anche grazie all'istituzione di sezioni specializzate, a magistrati addetti sottoposti a formazione continua e a personale specializzato, di miglioramento della logistica e della organizzazione del sistema dell'accoglienza, dell'identificazione, dei respingimenti, della ricollocazione e della integrazione.

Concludo, signora Presidente, nel ribadire i ringraziamenti per quanti hanno contribuito e partecipato alla definizione di questo provvedimento, ritenendo di poter manifestare apprezzamento per lo sforzo fatto, che ci ha consentito di trovare soluzioni adeguate al fine di rendere più efficienti le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, nelle varie fasi, agli aventi diritto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatrice Finocchiaro. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signora Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento che mi accingo a presentare, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2705, di conversione del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, che recepisce le proposte emendative approvate dalle Commissioni, ad eccezione di quelle ritenute improponibili dalla Presidenza.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo.

Conformemente alla prassi, trasmetto immediatamente il testo dell'emendamento alla 5ª Commissione permanente perché, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, informi l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria.

Comunico che il Presidente ha immediatamente convocato la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi per organizzare il relativo dibattito.

La seduta è sospesa e riprenderà a conclusione della Conferenza dei Capigruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 17,20, è ripresa alle ore 17,49).

Presidenza del presidente GRASSO

Sui lavori del Senato Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'emendamento interamente sostitutivo del testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.

Per la discussione sulla fiducia, che si svolgerà nell'odierna seduta, sono state ripartite due ore e venticinque minuti, in base a specifiche richieste dei Gruppi.

Le dichiarazioni finali di voto avranno luogo nella seduta antimeridiana di domani e seguirà quindi la chiama, orientativamente intorno alle ore 11,30.

La chiama per l'elezione dei tre senatori Segretari, originariamente prevista per domani mattina, avrà luogo in apertura della seduta pomeridiana di domani.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2705
e della questione di fiducia (ore 11,51)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, abbiamo discusso molte ore in Commissione; ore che forse potevano essere impiegate anche meglio perché siamo di fronte a un provvedimento importante.

Era una grandissima occasione di questo Governo e della sua maggioranza e l'occasione per tutto il Paese di affrontare una problematica per tanto tempo sottovalutata: sembrava che solo la Lega Nord ne parlasse; sembrava solo un manifesto, uno *slogan* della Lega Nord. Invece, si è compreso che quello dell'immigrazione è un problema. Invece però di approntare vere soluzioni questo provvedimento limita il problema a questioni procedurali: le procedure davanti ai tribunali, le procedure delle commissioni territoriali.

Signori, forse abbiamo parlato tanto, stiamo qui a disquisire se debba decidere la camera di consiglio, o se la decisione debba essere presa in composizione collegiale invece che monocratica, quando invece ci troviamo di fronte a un problema enorme.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA**(ore 17,52)**

(*Segue* STEFANI). Si è discusso anche sulla legittimità costituzionale del decreto-legge. Si è cercato di approntare un nuovo sistema, facendo anche talune forzature a livello ordinamentale. Si è utilizzato un determinato sistema perché la grossa preoccupazione sono le lungaggini giudiziarie che pendono attorno ai ricorsi contro i provvedimenti adottati dalle commissioni territoriali. Ma si è ignorato che sono le stesse commissioni territoriali ad essere già oltremodo oberate di un lavoro immane. Basti solo pensare al numero delle richieste d'asilo che vengono presentate ogni anno. Basti pensare che nel 2016 le richieste ammontavano a 181.000. Eppure, nulla si è detto sulla tempistica dell'esame in commissione, per cui non si ha nessuna cognizione se il tempo sia di un mese o di un anno.

Si è cercato di introdurre un meccanismo volto a togliere il giudizio d'appello e quindi a rimandare tutto ad un tribunale, di primo e di penultimo grado, con le sezioni specializzate. Per fortuna le Commissioni riunite hanno accolto gli emendamenti, proposti anche dal nostro Gruppo, finalizzati ad aumentare il numero delle sezioni rispetto a quelle previste nel provvedimento originario. Un esempio

classico è quello del tribunale di Venezia: la disposizione originaria prevedeva infatti che tale sezione specializzata dovesse trattare tutti i ricorsi avverso i provvedimento adottati dalle commissioni in Veneto, in Friuli-Venezia Giulia e in Trentino-Alto Adige, comportando una sorta di paralisi dell'attività del tribunale e, sicuramente, della sezione specializzate.

Mi scusi, signora Presidente...

PRESIDENTE. Senatrice Stefani, se non riesce a proseguire a causa della tosse, può sospendere il suo intervento e riprenderlo successivamente.

STEFANI *(LN-Aut)*. La ringrazio, signora Presidente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mineo. Ne ha facoltà.

MINEO *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, voglio dire subito che il provvedimento in esame è migliorato dopo i lavori di Commissione. Bisogna riconoscerlo, perché non ha senso procedere ogni volta muro contro muro e rifiutarsi di riconoscere i passi avanti che sono stati fatti. Si è arrivati ad un' ipotesi secondo la quale non è più il giudice monocratico ad essere competente nell'unico giudizio esistente per chi chiede protezione internazionale e sono state previste un po' di garanzie in più per il richiedente asilo nel corso dell'*iter*. Restano la struttura e la stortura del provvedimento e, in particolare, la stortura di aver abolito un grado di giudizio e di averlo fatto solo per questa fattispecie. Resta l'abitudine di fare le riforme a pezzi, che in genere si rivelano pessime riforme. Resta soprattutto l'abuso fatto verso il Parlamento dal Governo - dal Governo Gentiloni Silveri come dal Governo Renzi - perché l'imposizione della fiducia è un atto di violenza inutile. In sede di Commissione si era lavorato e l'intransigenza che era stata opposta, in una certa fase, dai relatori era stata superata con il lavoro e la collaborazione di tutte le opposizioni, di quelle di sinistra e di quelle di destra. È questo ciò che il Parlamento può e deve fare: parlare, discutere, provare a cambiare e migliorare i provvedimenti, anche quando in generale non si è d'accordo. Posso dare testimonianza che tutte le opposizioni, in Commissione, lo hanno fatto e ad un certo punto la maggioranza se ne è resa conto.

Perché dunque si è scelta l'imposizione della fiducia? Perché rimane il peccato di fondo di questa legislatura, per come si è sviluppata, e cioè il rifiuto di fare i conti con il Parlamento, con le Commissioni e con l'Assemblea, rimanendo la decisione del Governo - anzi, dei Governi, perché a questo punto sono due - di basarsi su maggioranze che sono state sperimentate e contrattate altrove e su trattative che avvengono al di fuori di queste Aule, per imporle poi in Parlamento, con provvedimenti spesso blindati, anche se devo dire che questo non è il caso del provvedimento in questione, perché almeno sulle questioni della giustizia il ministro Orlando ha dato prova di voler discutere. Voglio dire molto chiaramente che questo tipo di lesione della vita parlamentare fa parte di quello che proprio oggi un commentatore politico ha definito il populismo morbido di Renzi, distinguendolo dall'atteggiamento di un signore francese, che si chiama Macron, che ha posizioni simili a Renzi dal punto di vista politico, ma che sta molto più attento a non prendere questo tipo di deriva. Noi invece abbiamo una maggioranza che continua a comportarsi come se fosse continuamente in campagna elettorale e quindi a dover prendere provvedimenti che vengono imposti e strutturati per difendere l'unità indissolubile della maggioranza e per coprire le molte divergenze che invece ci sono.

Io credo che quella che ha portato il Governo Gentiloni Silveri a chiedere la fiducia sia la malattia più grave che ci impedisce, per esempio, di discutere della riforma elettorale. Io so che risulta comodo dire che è il Parlamento che non si mette d'accordo sulla riforma elettorale e che il Parlamento non farà più le riforme perché il *referendum* ha respinto il tentativo di farle con una estrema forzatura. Non è così! Il Parlamento non discute la legge elettorale perché la maggioranza lo sequestra, perché la maggioranza non ha idea di quale legge elettorale le convenga, anche perché probabilmente penserebbe a due leggi differenti, e continua a rimandare il confronto parlamentare in merito. Questa è la realtà dei fatti.

Ora, l'appello che posso fare come persona che da tanti, tanti anni segue la politica e che, come tanti italiani, si dispiace di questa deriva, è di smetterla con questo tipo di ricatto al Parlamento perché non produce nulla. È vero che il Governo Gentiloni Silveri ha usato almeno toni più diplomatici, e infatti non si sono ripetute in quest'Aula le *bagarre* cui eravamo abituati negli ultimi tempi del Governo

Renzi ma questo, di per sé, non può bastare. Credo che quello che si dà oggi ponendo la fiducia, sia un pessimo segnale politico e spero, anche se non ci credo, che questa sia una delle ultime fiducie che il Governo Gentiloni Silveri chiede. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*. *(Il senatore Airola fa cenno di voler intervenire)*.

PRESIDENTE. Senatrice Stefani, se la sente di riprendere?

STEFANI *(LN-Aut)*. Sì, signora Presidente, la ringrazio.

AIROLA *(M5S)*. Signora Presidente, mi segni per intervenire dopo sull'ordine dei lavori!

STEFANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, ho poca voce, ma riprendo il discorso.

Si è tanto elucubrato in Commissione su come strutturare un nuovo processo per cercare di evitare un grado di giudizio, per cercare di evitare che vi sia un giudizio di appello, per cercare di accelerare tutti questi procedimenti nella loro trattazione. A tal fine si è forse forzato l'ordinamento, cercando di inserire questo procedimento in camera di consiglio e di eliminare totalmente il processo di appello per andare direttamente in Cassazione.

Noi, però, abbiamo sollevato alcune perplessità in merito ad alcuni aspetti di tale procedura. Ad esempio, si è tanto parlato della possibilità di richiedere l'udienza e della possibilità di far intervenire personalmente il ricorrente. Alla fine, però, se ragioniamo su come è stata strutturata la norma, anche in fase emendativa, oggi, ogni volta che può essere avanzata una richiesta motivata di udienza e deve essere audito il ricorrente, tale udienza può essere fissata quando la videoconferenza non è disponibile in sede di commissioni territoriali. Allo stesso tempo, è stato approvato un emendamento in base al quale il richiedente può rifiutare la ripresa e, quindi, ogni qualvolta non viene fatta la ripresa audiovisiva, automaticamente verrà fatta l'udienza.

Come fa, quindi, questa norma ad andare d'accordo con la tempistica che viene prevista per la chiusura del procedimento in primo grado, cioè quattro mesi? Quattro mesi per il primo grado è una scadenza praticamente impossibile da rispettare. Nulla è detto, invece, su quali possono essere le sanzioni e le conseguenze nel caso in cui il provvedimento sia emesso dopo i quattro mesi. Se il provvedimento viene emesso in ritardo si intende che si tratti di una violazione di legge e quindi, ogni volta che accade, si potrebbe andare davanti alla Corte di cassazione?

Inoltre, si parla di altre problematiche relative alle tempistiche. Anche per quanto riguarda i sei mesi per il ricorso in Cassazione, dato che si parla del problema del carico pendente anche presso la Corte di cassazione, eliminando il filtro del processo d'appello, tutti i provvedimenti verranno impugnati dinanzi alla Cassazione, creando quindi una paralisi della Corte, come, tra l'altro, è già stato osservato dall'Associazione nazionale magistrati.

Il problema è che sono state respinte diverse proposte che noi avevamo avanzato in Commissione e che erano del tutto ragionevoli e del tutto necessarie. Noi avevamo chiesto di aumentare il fondo per le espulsioni, i respingimenti e gli allontanamenti. Avevamo chiesto di aumentare la capienza dei nuovi centri che, alla fine, non sono sicuramente in grado di accogliere tutti i richiedenti. Avevamo anche chiesto di arrivare al punto di eliminare la protezione umanitaria, che non è un istituto universalmente riconosciuto, non ci viene imposta dall'Europa: è una nostra invenzione e apre continuamente nuovi ricorsi.

Sono stati bocciati anche i nostri ordini del giorno, che noi pensiamo debbano invece costituire il principio ispiratore di tutto questo provvedimento. Avevamo chiesto un impegno da parte del Governo per garantire la capienza dei centri, per trattenere in quelle strutture i cittadini con ingresso o soggiorno irregolari e aumentare il periodo stesso di trattenimento: ordine del giorno bocciato. Avevamo chiesto l'impegno del Governo per identificare i cittadini con ingresso e soggiorno irregolari e anche questo è stato bocciato. Non si vuole arrivare a identificare tutti i cittadini; non si vuole garantire la capienza dei centri e avere la possibilità di tenere sotto controllo tutti gli immigrati che entrano nel nostro territorio.

Ma sono, invece, gli ordini del giorno che sono stati accolti che fanno comprendere quale sia la vera natura del provvedimento, dove si voglia arrivare e come si affronta il problema dell'immigrazione.

Vediamo approvati ordini del giorno nei quali, ad esempio, viene previsto che siano garantite, nel corso di operazioni di primo soccorso, in accertamento di situazioni di bisogno, forniture di vitto, di alloggio, di vestiti per tutti questi immigrati e che venga bloccata, addirittura, tutta la procedura di identificazione e non si possa procedere al colloquio ogni qual volta vi siano cure mediche, chiamiamole pure urgenti: fino all'esito del cosiddetto evento morboso non si potrà fare né l'identificazione, né il colloquio.

Vediamo accolti altri ordini del giorno in cui si prevede, addirittura, l'opportunità di rivedere tutta la normativa della legge Bossi?Fini «nell'ottica di un ordinato programma di regolarizzazione e inserimento dei migranti». Stiamo parlando della riduzione del ricorso all'allontanamento se non in casi estremi, nonché dell'apertura di canali regolari di ingresso, sia per lavoro (si può anche capire), sia per ricerca di lavoro, che per accedere al diritto di asilo. Si vogliono creare canali in base ai quali l'Italia sia un centro di totale accoglienza di un fenomeno che, invece di essere affrontato in questa maniera, dovrebbe essere affrontato all'origine, come abbiamo suggerito da tempo.

Nel provvedimento non sono previste tempistiche nette, ad esempio nella fase di trattazione all'interno delle commissioni. Comunque, tra l'attività della commissione e i vari ricorsi, prima che si arrivi in Cassazione più o meno passeranno due anni. Vi sono situazioni che restano completamente fuori, assolutamente non regolamentate da questo provvedimento e, anzi, totalmente disattese. Si capisce quali sono stati gli ordini del giorno e qual è l'obiettivo nascosto del trattamento del fenomeno dell'immigrazione: cioè lasciamo fare.

Ma se analizziamo i dati chiari e certi, vediamo che gli sbarchi, che - ricordiamo - nel 2013 erano 42.925, sono arrivati, nel 2016, a 181.436, escluse le rotte terrestri. Stiamo parlando solo di sbarchi, quindi di ingressi via mare; di tutti questi ingressi del 2016, le richieste di asilo sono state il 68 per cento, 123.000; mancano al conteggio 60.000 persone, che sono entrate e che non hanno nemmeno fatto la richiesta di asilo. Già queste sono disperse e non controllate nel nostro territorio. Se, poi, andiamo a guardare il numero stesso degli irreperibili, vediamo che nel 2016 erano più di 3.200; inoltre, delle 123.000 domande di asilo presentate, ne sono state accolte poco più di 36.000, quindi solo il 40 per cento.

Signori, su 181.000 - e stiamo parlando solo di sbarchi, di quei numeri che sono stati controllati - vi sono solo 36.000 richieste di asilo accolte; siamo parlando di 150.000 persone, solo nel 2016, che sono entrate e di cui non conosciamo nome e cognome, gli obiettivi, dove vivano, cosa facciano. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Non c'è nessuna possibilità di fare alcun tipo di azione affinché questi siano rimpatriati: sono qui e possono solo vagare nel nostro Paese, alimentando come un sottofondo di una civiltà, che non è più tale, fatto di chi vive di stenti, purtroppo magari di criminalità, ai margini della nostra società. Se questi sono i dati, il provvedimento in discussione non risolve il problema, ma solo in parte quello di cercare di aumentare il procedimento; tuttavia quest'anno quei 181.000 immigrati dell'anno scorso arriveranno a cifre mostruose e drammatiche.

A ciò infatti si aggiunga che il fenomeno non è stato trattato fin dall'inizio con la necessaria severità: è sufficiente andare a guardare anche semplicemente le dichiarazioni del procuratore capo di Catania, il dottor Zuccaro, presso il Comitato Schengen. Stiamo soltanto parlando di una problematica che riguarda le ONG, cioè di molte navi che battono bandiera di Gibilterra, della Germania e dell'Olanda, che materialmente arrivano vicino alle coste libiche per soccorrere questi migranti, ma in realtà li trasportano violando la normativa internazionale e li portano direttamente nel canale di Sicilia, dichiarando di averli recuperati lì. Lo stesso procuratore capo Zuccaro si domanda come mai Aquarius, la nave di SOS Mediterranée, abbia un costo giornaliero di 11.000 euro (mi riferisco al costo di gestione solo della nave); inoltre l'organizzazione non governativa MOAS ha speso 400.000 euro per il noleggio e l'utilizzo di due droni. Lo ripeto: 400.000 euro. Queste, peraltro, sono tutte spese riguardanti queste navi senza nemmeno considerare il costo stesso delle navi. *Cui prodest*? A chi va il vantaggio di queste iniziative, di questi denari spesi che lo stesso procuratore capo ha considerato comunque delle operazioni assolutamente sospette? Si consideri poi che il 30 per cento dei salvataggi

fatti nel 2016 è stato realizzato dalle ONG e nonostante questo - sono sempre le parole del procuratore capo - le morti non sono diminuite, anzi sono aumentate perché è cresciuto anche il numero dei migranti. Nel 2016 si parla di quasi 5.000 morti, quindi sono operazioni che non hanno scopo umanitario in questo senso, perché i morti ci sono. A questo punto sorgono dei dubbi su quale traffico può essere sotteso a questo tipo di viaggi che vengono fatti. Per questa ragione anche noi del Gruppo della Lega Nord abbiamo sollevato la problematica affinché si indaghi approfonditamente ed eventualmente si rinvengano i responsabili delle eventuali ipotesi di reato, che possono andare dal favoreggiamento all'immigrazione clandestina alla tratta di persone, se non anche a ipotesi più gravi.

È inutile pensare che con questo singolo provvedimento si risolva un problema che è enorme. Sarebbe come svuotare un oceano con un cucchiaino: ben venga che si utilizzi il cucchiaino, ma a nostro avviso non si è affrontato il problema; anzi, si è anche cercato di dimenticare che è un problema e, con atteggiamenti buonisti di finta accoglienza, si è oberata l'Italia di un peso enorme, che non è solo economico, ma anche sociale, che l'Italia non sa e non è in grado di affrontare. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Riva2-Luigi Pizzini» di Riva del Garda, in provincia di Trento, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2705 e della questione di fiducia (ore 18,14)

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Mi scusi, prima non avevo capito esattamente. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei rivolgere al Governo una domanda che può sembrare banale, ma spero che mi risponderà. Perché ponete la fiducia anche su questo provvedimento?

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Airola, sull'ordine dei lavori, ma questa è una domanda...

AIROLA *(M5S)*. Mi pare che sia sull'ordine dei lavori. Non mi rispondete che mettete la fiducia perché il Parlamento non si mette d'accordo, perché ve ne assumete la responsabilità.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, signora Ministro, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, giusto per riprendere quanto diceva poc'anzi il collega Airola, siamo all'ottantaduesimo voto di fiducia chiesto dal Governo al Parlamento nella XVII legislatura su provvedimenti di legge; e siamo oggi al quarantatreesimo voto di fiducia del Senato su un disegno di legge. Quindi ormai si può parlare di fiducia come metodo da parte di questo Governo.

Del resto, dopo essere andati oltre il paradosso estremo di mettere la fiducia sulle regole del gioco, cioè sulla legge elettorale, si era già andati oltre il limite dei principi democratici. Poi abbiamo scoperto che la fiducia sulle regole della rappresentanza democratica era scorretta nel merito e nel metodo. Seguendo quindi molti anni dopo il percorso che portò all'approvazione della cosiddetta legge truffa, abbiamo preso atto che era sbagliato il merito di quella legge elettorale, il cosiddetto Italicum, tanto che una sentenza della Consulta ne ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il contenuto di diverse norme. E abbiamo preso atto che anche il metodo era errato, perché l'Italicum riguardava solo il sistema di elezione della Camera dei deputati. Infatti il *referendum* del 4 dicembre 2016 ha bocciato sonoramente la legge costituzionale che dava il Senato per morto, mentre è ancora oggi vivo e vegeto.

Si gridava allo scandalo quando il Governo Berlusconi presentava una richiesta di fiducia; ma il ricorso che ne fece fu certamente più moderato e di necessità rispetto a quello che se ne fa ora. Esondante per il Governo è diventato quindi il Senato, ma anche la Camera. Non trova giustificazione nemmeno la circostanza che il Governo accolga nel maxiemendamento le modifiche approvate nelle Commissioni di merito, perché la Costituzione e il nostro Regolamento, signora Ministro, prevedono sia l'esame delle Commissioni, sia quello dell'Assemblea. Anche nelle democrazie occidentali l'uso di tale strumento (il ricorso alla fiducia) è veramente molto, ma molto limitato, dalle regole e nella prassi.

Mi rivolgo quindi al Presidente del Senato, che su questo non può esercitare poteri regolamentari, ma di *moral suasion* sicuramente sì. Se è vero che rientra nelle prerogative del Governo porre la questione di fiducia, è altrettanto certo che un suo uso eccessivo svilisce il ruolo degli eletti in Senato e la loro funzione fondamentale, che è quella legislativa. La continua umiliazione del ruolo dei senatori finisce per dare una giustificazione ai continui attacchi populisti alla nostra Assemblea, anche da parte di persone che ne fanno parte, e giustifica le richieste di riduzione del numero dei senatori, nonostante un *referendum* in tal senso sia stato esplicito.

Rimane poi difficile da capire il perché di una fiducia su un decreto-legge contenente norme i cui effetti giuridici hanno preso vita nel momento della loro pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*; si poteva discutere anche un'altra settimana e, dopo averle esaminate e magari bocciate attraverso il voto dell'Aula, si sarebbe salvato il testo così come piaceva al Governo. Non capiamo poi la richiesta o una richiesta in tal senso da un ministro, come Marco Minniti, considerato e stimato come una persona assolutamente di buonsenso in modo trasversale (lo ha dimostrato anche nei recenti avvenimenti).

La sostanza è che ora, anche alla Camera dei deputati, il provvedimento sarà costretto a un *iter* veloce e blindato, senza l'approfondimento di quei temi che avrebbero necessitato di una maggiore istruttoria. Ne cito uno. Ormai i migranti che entrano nel nostro Paese sono accolti a poco più di 12 miglia (quando anche non molto meno) dalle coste libiche, su imbarcazioni attrezzatissime, anche con droni, delle organizzazioni non governative. Tali imbarcazioni portano i migranti sulle navi delle forze italiane ed europee poste a presidio dei confini, le quali non possono fare altro che accompagnarli in Italia.

Grazie a questa nuova strategia, è aumentata la quantità di migranti in attivo rispetto allo scorso anno, quando i numeri erano già spaventosi. Dai 153.000 migranti del 2015 si è passati ai 181.000 del 2016, contando solo quelli sbarcati e non anche coloro che arrivano via terra da altri confini. Al contrario, i ricollocamenti si possono contare veramente in poche centinaia sui 160.000 previsti in sede europea.

Noi ci chiediamo se il decreto-legge in esame affronti questo tema, magari attraverso una modifica dell'articolo 12 della cosiddetta legge Bossi-Fini, per consentire di confiscare o sequestrare quelle navi. La risposta è no. Senza entrare ulteriormente nel merito del provvedimento, esso non affronterà il problema che intendeva risolvere.

Inoltre, ancora una volta si è riusciti a mortificare il lavoro e il contributo dei senatori che non erano pregiudizialmente contrari a norme che si proponevano di contrastare l'immigrazione illegale, considerati i danni che un'accoglienza senza limiti e gli enormi costi ad essa collegati stanno causando al nostro contesto sociale. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mussini. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto)*. Signora Presidente, credo che sia stato già detto tanto sul contenuto del decreto-legge e che già siano state espresse tutte le preoccupazioni rispetto alla scelta di apporre la fiducia.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 18,21)**

(*Segue* MUSSINI). Approfitto pertanto di questo prolungamento della discussione generale, che diventa tanto più generale perché stiamo parlando anche di una questione di fiducia, per riprendere un tema che ho già introdotto e anticipato nell'intervento fatto sul merito del decreto-legge.

Vorrei soffermarmi su un principio. Oggi stiamo discutendo di necessità ovviamente legate a un'urgenza, che è quella di un'ondata migratoria indubbiamente senza precedenti, la quale ci mette nelle condizioni di dover rinunciare a tutta una serie di garanzie e dover andare a recuperare grattando

il fondo del barile e istituendo delle sezioni specializzate a invarianza di finanza pubblica. Sappiamo che le commissioni territoriali sono poche e che stanno lavorando con dei ritmi sicuramente molto impegnativi e senza le adeguate risorse. I nostri tribunali sono parimenti senza le adeguate risorse e noi ci ritroviamo a dover provvedere a delle necessità che sono invece ingenti.

Vorrei spostare l'attenzione su un aspetto. Tutti questi migranti da qualche parte provengono. Il continente da cui essi provengono, cioè l'Africa, è estremamente ricco. Dovremmo allora porci la domanda su come mai non siamo capaci di intervenire su quella che è in realtà l'origine di questi problemi.

Rendo ora più esplicito un riferimento che ho già fatto. Noi parliamo, per esempio, di un Paese come la Nigeria, che è come una spugna imbevuta di petrolio che dovrebbe consentire al popolo nigeriano di beneficiare di una ricchezza che gli appartiene. A estrarre il petrolio in Nigeria ci va, tra le altre imprese straniere, anche l'ENI. Noi sappiamo - è notizia abbastanza recente - che, a proposito del giacimento OPL 245, sono viaggiati nei cieli tra Europa e Africa centinaia di milioni di dollari. Quel che è certo è che la popolazione nigeriana non ha beneficiato affatto delle centinaia di milioni pagate per questa licenza. Ed è solo un esempio. Sappiamo che numerose società fanno affari con l'Africa. Credo che un Governo debba essere coerente con una serie di principi, che devono essere chiaramente enunciati in una politica internazionale ed economica, che poi è legata alla catena delle responsabilità. Noi oggi sembriamo dei topini che si aggirano all'interno di una scatola e si arrabattano per cercare degli spiccioli qua e là, quando aziende che hanno una partecipazione pubblica, e sulle quali il Governo e lo Stato italiano dovrebbero poter dare delle indicazioni chiare e precise, stanno facendo affari. E l'unica certezza - poi si vedrà come andranno a finire le vicende giudiziarie - è che il popolo nigeriano non beneficerà per nulla di tutta questa ricchezza.

Ci ritroviamo allora a pagare un prezzo alto se pensiamo anche al disagio sociale che tutti gli interventi in questa Assemblea hanno con diverse sensibilità manifestato. È un disagio che ci viene direttamente in casa: è il disagio di chi deve scappare dal proprio Paese perché non ha diritto a beneficiare della sua ricchezza o di chi si trova a dover fuggire dalle guerre. Ci ritroviamo ad avere a che fare qui con degli esempi di profonda ingiustizia sociale e, prima ancora, economica, rispetto alla quale dovremmo porci coerentemente delle domande: quanto collaboriamo a certificare queste ingiustizie e quanto, invece, noi, come Paese che promuove dei valori di civiltà, ci attiviamo veramente per mettere quei popoli nelle condizioni di avere una risposta?

Sulle cosiddette missioni internazionali di pace - l'ho ricordato in questa sede - vorrei ci interrogassimo sulla relazione che c'è tra gli investimenti cospicui che facciamo per esse e il risultato che otteniamo. Mi sembra che stiamo condividendo delle spese di una grande sofferenza, che è quella non solo di chi vediamo arrivare sulle nostre spiagge, ma anche di chi nel proprio Paese non può vivere. Su una cosa credo siamo tutti concordi: chi si allontana dal proprio Paese per arrivare da noi in quelle condizioni e sottoporsi a certi patimenti, cui nessuno di noi volontariamente vorrebbe sottoporsi, evidentemente fugge da situazioni ancora più dolorose. Credo che una politica coerente dovrebbe prendere in considerazione prima di tutto le vere ragioni di queste migrazioni dolorose. *(Applausi della senatrice De Petris)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, il nostro Gruppo voterà contro la fiducia non solo per una chiara posizione politica, ma anche perché nel merito - come abbiamo detto nel corso della discussione generale - abbiamo una serie di perplessità.

La coppia di decreti che sta viaggiando tra Camera e Senato - mi riferisco a quello sulla sicurezza urbana, che esamineremo nei prossimi giorni al Senato nella Commissione competente e poi in Assemblea, e a questo ora in esame sull'immigrazione - è stata annunciata come una soluzione ai problemi della sicurezza, della legalità e del contrasto all'immigrazione. Non è così, perché il decreto-legge è già in vigore e ogni giorno abbiamo 2.000 sbarchi. Come Gruppo di Forza Italia abbiamo chiesto - diamo atto al presidente della Commissione difesa Latorre di aver condiviso questa nostra richiesta - un'indagine conoscitiva sul ruolo delle organizzazioni non governative che stanno

trasportando in Italia e in Europa migliaia di clandestini alla settimana, con un ruolo molto ambiguo, arrivando nelle acque libiche, avvisando le organizzazioni del traffico di persone e alimentandone le attività illegali. E inizieremo questa indagine il 6 aprile con l'audizione dell'ammiraglio Credendino e poi proseguiremo. Quindi, per noi questo tema è fondamentale.

Il decreto-legge in esame non risolve le questioni dell'immigrazione e noi lamentiamo la improponibilità e la inammissibilità di una serie di emendamenti che avevamo presentato. Ho già citato in discussione generale gli interventi riguardanti la corte d'appello, che doveva essere la sede delle verifiche sulle domande di asilo, e non il tribunale.

Avevamo presentato proposte per allungare il tempo di fermo per l'identificazione dei clandestini; l'istituzione di un registro pubblico delle moschee e l'albo nazionale degli imam; la migliore e più stringente definizione delle motivazioni di protezione umanitaria, che sono in Italia un *escamotage* per estendere a dismisura gli ingressi di clandestini; e tutta una serie di norme riguardanti l'inasprimento della pena per il reato di false dichiarazioni e il non rilascio del permesso di soggiorno allo straniero o all'apolide che, nei cinque anni precedenti la richiesta, sia stato condannato per taluni reati. Tutto ciò è stato considerato improponibile.

Allora, dall'elenco di ciò che non avete ammesso si capisce che quello in esame è un evanescente decreto-legge di pura propaganda. Sì, migliora per qualche verso e rende più rapide le procedure di esame delle richieste di asilo, ma non affronta il tema fondamentale. Abbiamo visto che ci sono stati vertici internazionali in questi giorni in Italia. Abbiamo visto che c'è un impegno per avere la collaborazione della Germania, dell'Austria e di altri Paesi per affrontare la questione libica. Tuttavia, vediamo anche che gli arrivi proseguono, che i costi sono giganteschi e che si lesinano i mezzi alle forze di polizia.

Oggi è il 28 marzo, e anche il terzo mese del 2017 trascorre senza che siano stati erogati gli 80 euro alle forze di polizia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Saranno erogati con gli arretrati: quando? Come? Intanto, siamo al terzo mese dell'anno. Approfitto a tal proposito della presenza del vice ministro Morando: ci si risponde citando la Corte dei conti e la registrazione. Certo, se uno mette la Madia a fare il Ministro, è ovvio che le pratiche vadano come vadano e non siano sbrigate in maniera efficace e adeguata.

Vi accingete, ma vi diffidiamo dal farlo, a mettere i codici identificativi sulle tute di poliziotti e carabinieri che svolgono attività di ordine pubblico: quasi fossero la controparte da marcare a vista. Guardatevi, nell'altro decreto-legge, dal compiere questa scelta, che potrebbe suscitare proteste più che giustificate del personale delle forze di polizia.

Il nostro no è dunque nel merito del provvedimento, e il no ovviamente è alla fiducia. Tra l'altro, presidente Calderoli e membri del Governo, gli emendamenti - a memoria ora non ricordo il numero esatto - mi sembra fossero circa 400. Non era una quantità così rilevante. Non erano quei milioni di emendamenti che a volte sono stati minacciati in quest'Aula e che, a torto o a ragione, potevano indurre a chiederci come avremmo potuto fare. Nella mia esperienza parlamentare ho visto tante volte discutere anche emendamenti ben più numerosi. Si temeva di entrare nel merito, forse, e di essere deboli nella difesa giuridica del ruolo dei tribunali anziché della corte d'appello. O si temeva che potessero fare breccia alcune proposte più securitarie - per usare un termine oggi in uso - che il Gruppo di Forza Italia avanza.

Quindi, sul fronte dell'immigrazione il bilancio del Governo Gentiloni Silveri è fallimentare. Anzi, lamentiamo le dichiarazioni arrendevoli di Gentiloni Silveri, che più volte ha detto in sostanza: che ci possiamo fare se questa è la situazione e la gente comunque arriverà? Il ministro Minniti ha proposto 1.600 posti nei nuovi centri di trattenimento. Ma solo nelle ultime settimane sono sbarcate circa 8.000 persone, che sono il quadruplo, il quintuplo, della capienza di questi centri che verrerebbero contestati. Poi è inutile prendersela con la popolazione di Cona, di Conetta o di altri Comuni non solo del Nordovest e del Nordest, ma anche del Sud, che protestano di fronte alla saturazione della presenza di clandestini. Se il ritmo degli sbarchi è questo, non si va da nessuna parte.

Ecco perché è necessaria una indagine conoscitiva - ci auguriamo rapida - del Senato sulle

organizzazioni non governative e sugli speculatori, che non sono solo i trafficanti di persone, ma anche altri che fanno operazioni strane. Sentiremo anche l'ammiraglio Credendino, che ha rilasciato forse più interviste nelle ultime settimane di alcuni politici. Egli è un militare e, ovviamente, risponde alle direttive sbagliate del Governo. Di fatto, però, dispone di un apparato mastodontico a disposizione di chi trasporta clandestini e che sa che arriverà: o l'organizzazione non governativa, o la nave di Frontex, o la Guardia costiera, o le navi delle varie realtà internazionali, che celebrano l'Europa.

In questi giorni abbiamo ascoltato molte frasi ed enunciazioni, ma l'Europa può avere un futuro se circoscrive i suoi compiti e assegna importanza prioritaria a temi quali la lotta al terrorismo, la difesa dei nostri confini esterni, la regolamentazione dei flussi migratori e il contrasto all'immigrazione clandestina. Vi è poi la lotta alla concorrenza sleale, che è un fenomeno diverso, ma parallelo all'immigrazione clandestina verso il nostro Paese, perché "immigrano" clandestinamente verso il nostro Paese prodotti realizzati sottocosto in altri Paesi del mondo, con speculazione e sfruttamento di manodopera.

C'è quindi un fallimento delle politiche italiane degli ultimi anni e c'è un fallimento delle politiche europee. Lo stesso Renzi aveva detto, forse in sede di rendiconto - il vice ministro Morando è più esperto di queste cifre - che erano stati spesi 4 miliardi nella stima del 2016. Abbiamo chiesto all'Europa il rimborso di una cifra del genere. Credo che 4 miliardi potremmo spendere - ma anche una cifra più ridotta - in Africa per realizzare piani internazionali che potrebbero soccorrere molta più gente e potremmo destinare parte di questi miliardi al sostegno delle forze di polizia italiane e alla sicurezza delle nostre città. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Riguardo al tema della sicurezza, di cui parleremo in sede di esame dell'altro decreto-legge, le misure che ci sono pervenute dalla Camera sono deludenti, perché il famoso DASPO non è corroborato da misure di ordine penale nelle nostre città devastate da fenomeni di violenza e di prepotenza, e anche nelle ultime ore le cronache riportano vicende drammatiche.

Allora il nostro è un no più che motivato a coloro che vantano una svolta solo apparente, una svolta solo nei titoli dei giornali, perché gli sbarchi proseguono addirittura più numerosi. E si è calcolato che nel 2017, con questi stessi ritmi, arriveranno 250.000 persone in più, che è quasi la popolazione del Molise. La Regione Molise non ne ha molti di più e non possiamo imbarcare una Regione in più in Italia.

Il decreto-legge al nostro esame non risolve assolutamente nulla. Ben altre sono le politiche che facemmo al Governo e torneremo a fare: accordi bilaterali, espulsioni più rapide e blocchi delle partenze, che sono urgenti per un'Italia sì accogliente, ma soprattutto più sicura e più attenta alle esigenze dei nostri cittadini. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Do la parola al presidente della 5a Commissione, senatore Tonini, perché riferisca all'Assemblea sui profili di copertura finanziaria dell'emendamento 1.900.

TONINI *(PD)*. Signor Presidente, la 5a Commissione, come da prassi ormai consolidata, ha verificato il testo del maxiemendamento sottoponendolo alle due valutazioni che ormai sono entrate nella tradizione di quest'Assemblea: per un verso, l'aderenza del maxiemendamento al testo approvato dalla Commissione; per altro verso, ovviamente l'aderenza ai profili di copertura.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 18,36)**

(*Segue* TONINI). Per quanto riguarda il primo punto, cioè l'aderenza del testo del maxiemendamento al testo approvato dalla Commissione, si rilevano due diversità: la prima riguarda la proposta contenuta in quello che, nei lavori della Commissione, era l'emendamento 19.47 (testo 3), riguardante la Croce Rossa, su cui la 5a Commissione aveva espresso parere contrario *ex* articolo 81 della Costituzione per assenza di relazione tecnica in Commissione. Al sopraggiungere però della relazione tecnica nel passaggio all'esame degli emendamenti per l'Aula, la 5a Commissione aveva espresso un parere di nullaosta. Quindi, l'emendamento aveva pieno diritto di essere inserito nel maxiemendamento dal punto di vista della procedura della 5a Commissione. Tuttavia, è intervenuto un giudizio di improponibilità da parte della Presidenza del Senato, che ovviamente supera l'*iter* precedente, e

correttamente il testo dell'emendamento sopracitato non è riportato nel maxiemendamento.

L'altro elemento di divergenza tra i due testi riguarda l'articolo 13: nel maxiemendamento, dopo il comma 3, è stato accolto il comma 3-*bis* («Misure per assicurare la celerità di procedure assunzionali dell'amministrazione della giustizia»), che ugualmente aveva ricevuto parere contrario da parte della 5a Commissione per assenza di relazione tecnica e, quindi, dal punto di vista del nostro Regolamento era sottoposto a rilievo di improcedibilità. Nel frattempo, però, la relazione tecnica di cui è corredato il maxiemendamento tratta questo punto - quindi la relazione tecnica è arrivata - e condiziona il parere di nulla osta della Ragioneria generale dello Stato a una riformulazione del medesimo comma. Questi sono i fatti.

Dal punto di vista della 5a Commissione, penso che si debbano sottolineare due aspetti. Il primo è il seguente: noi rileviamo che è stato scelto da parte del Governo di inserire un emendamento che avevo ricevuto il parere contrario della 5a Commissione *ex* articolo 81 della Costituzione, e vorremmo sinceramente che questo non costituisca precedente. È vero che siamo nell'ambito del *fair play* parlamentare, e non nell'ambito del Regolamento in senso stretto. È evidente però che, se viene vulnerato questo punto fondamentale, e cioè che il parere contrario *ex* articolo 81 da parte della 5a Commissione può essere superato dal Governo nel maxiemendamento, questo colpisce uno dei pilastri portanti della procedura di *fair play* parlamentare.

È vero peraltro che è presente la relazione tecnica che propone una riformulazione. Dal nostro punto di vista, mentre - da un lato - chiediamo che il Governo non consideri un precedente da generalizzare la prassi che ha tenuto nell'ammettere tale emendamento, gli chiediamo - dall'altro - quanto meno di accogliere la richiesta del Ragioniere generale dello Stato e, quindi, di procedere alla riformulazione, come previsto dalla relazione tecnica, che è positivamente verificata a questa condizione da parte della Ragioneria.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il vice ministro dell'economia e delle finanze, dottor Morando. Ne ha facoltà.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, vorrei intervenire solo su una delle due questioni sollevate, perché sulla prima il problema è risolto attraverso la decisione del Presidente del Senato. Quanto alla seconda, il Governo accoglie la proposta, che la Commissione bilancio avanza, di mantenere nel testo il comma 3-*bis* dell'articolo 13, nella formulazione che supera i problemi che si erano proposti in sede di esame dell'emendamento originario.

La Commissione - come si vede oggi - aveva motivatamente formulato, con l'accordo dello stesso Governo in quella sede, un parere contrario per assenza di relazione tecnica, perché bisognava dimostrare una compensazione tra risparmi e oneri maggiori, che adesso è stata dimostrata, e che tuttavia - come ha detto il Presidente - è dimostrata soltanto se il testo diventa quello proposto in sede di relazione tecnica. Tale testo elimina qualsiasi riferimento alla composizione delle commissioni, che aveva fatto sorgere in origine il dubbio che invece la compensazione non fosse perfetta e, in ogni caso, non motivata.

Il Governo accoglie pertanto la proposta di modifica del testo su questo punto specifico.

CUCCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA, *relatore*. Signor Presidente, intervengo solo per una precisazione. Mi sono reso conto, dalla lettura del testo, che non era stata recepita una modifica di coordinamento, peraltro autorizzata dalla Commissione. All'articolo 7, dopo le parole «dello stato di apolidia» si è scritto di inserire le seguenti parole: «in materia di cittadinanza». Questo è però contrario al punto dell'articolo 3, che è stato anch'esso modificato, dove si parla di «stato di cittadinanza».

Pertanto, in sede di coordinamento era stato proposto di inserire all'articolo 7, dopo le parole «dello stato di apolidia», le parole «e di cittadinanza italiana», espungendo le parole «in materia». Credo che non ci siano assolutamente problemi di natura finanziaria.

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo se prende atto di queste ulteriori precisazioni

del relatore.

FINOCCHIARO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Ne prendiamo atto, Presidente. Era una questione che peraltro avevamo colto anche noi e segnalato ai relatori.

PRESIDENTE. Anche la Presidenza ne prende atto e così resta stabilito.

È iscritta a parlare la senatrice Serra. Ne ha facoltà.

SERRA *(M5S)*. Signor Presidente, in questo decreto-legge che è stato tradotto in un maxiemendamento, di tutto ciò che ci siamo detti, sia in discussione generale sia adesso, sulle disposizioni urgenti per accelerare i procedimenti non c'è nulla, niente di niente, se non un continuo farfugliare soluzioni, un continuo mettere in campo proposte.

Ho ascoltato i relatori parlare di tutele che rimangono comunque salvaguardate: non è vero. Si è detto che il provvedimento reca norme a tutela della persona umana, maggior rigore nel rifiuto e nell'ingresso: non è vero.

Nelle ultime settimane sto visitando tutti i centri di accoglienza straordinari e sto avendo diversi colloqui con i prefetti, che continuano ad agire in maniera assolutamente emergenziale, benché non sia stato legiferato lo stato di emergenza. Ho visitato diversi centri, come SPRAR, dove le associazioni, le cooperative che si occupano di queste strutture sono quasi totalmente impreparate. Mancano mediatori culturali; manca una vera e propria capacità di comunicazione tra le persone che arrivano - non si sa né da dove arrivano né perché - e il territorio, e quindi manca una integrazione che non avverrà mai, perché essi stessi non riescono nemmeno a esprimersi parlando lingue diverse.

Stiamo continuamente creando situazioni di disagio sociale, ma anche economico, perché gli stessi Comuni ci chiedono con quali fondi possono riuscire a organizzare veri e propri centri di accoglienza. I Comuni stessi non hanno fondi.

Noi abbiamo presentato diversi emendamenti che potessero andare incontro anche al sistema professionale: le persone che accolgono gli immigrati devono comunque conoscere l'inglese e il francese.

Leggo adesso che in un emendamento presentato all'articolo 14, si propone, dopo il comma 1, un impegno di spesa di 2,5 milioni per l'anno 2017 e di 5 milioni per l'anno 2018. Ma per cosa? Per rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani all'estero con l'invio di nuovo personale dell'Arma dei carabinieri. Cosa succede, quindi? Invece di utilizzare i fondi per formare e preparare realmente le persone all'accoglienza, si continua a pensare di portare servizio e sistema di sicurezza esternamente. Inoltre, i nuovi centri di permanenza per il rimpatrio che dovrebbero rendere più veloce il rimpatrio di chi non ha diritto alla protezione internazionale né ha i presupposti normativi sono assolutamente identici ai CIE. Cambia semplicemente il numero, forse. Per adesso non si sa come verranno costruiti e adeguati. Continuiamo a parlare di luoghi, anzi di non luoghi, dove il rispetto degli esseri umani e dei loro diritti è assolutamente assente. Come Commissione diritti umani abbiamo condotto un'indagine conoscitiva su questa problematica e invito chiunque a vedere che tipo luoghi sono i CIE.

Si sarebbe dovuto ragionare sui presupposti che determinano i provvedimenti di allontanamento e trattenimento. Il Governo avrebbe dovuto occuparsi di disciplinare il sistema reale: quali sono i casi socialmente pericolosi - e quindi allontanarli - e quali, invece, riguardano persone veramente in condizioni di grave precarietà umana.

Ma nulla di tutto questo c'è nel decreto-legge in esame. E adesso il Governo sta chiedendo l'ennesima inutile fiducia su un decreto-legge che a me spaventa e non poco, perché sembra quasi che si aggiungano povertà a povertà e disperazione a disperazione. Si prevede infatti l'obbligo di accogliere delle persone in luoghi assolutamente incredibili, dove non c'è nulla, come i centri di accoglienza straordinaria (CAS) in mezzo alle campagne, senza la possibilità di avere alcun rapporto con i cittadini, oppure in luoghi assolutamente poveri. E ne ho visti diversi nella zona del Sulcis Iglesiente, dove già ci sono abbastanza povertà e disperazione.

Dunque, non si fa altro che aggiungere disperazione a disperazione. È un decreto-legge veramente

ignobile. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Endrizzi. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, il Governo Gentiloni Silveri persiste nel solco scavato dal Governo Renzi, con il novantaduesimo decreto-legge e l'ottantottesimo voto di fiducia. A richiedere la fiducia sul decreto-legge in esame è il ministro Finocchiaro, che proprio qui in Assemblea stigmatizzò l'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza da parte del Governo, di cui - va detto - allora non faceva parte.

Se viene posta la fiducia, non possiamo limitarci al merito del provvedimento in esame, ma inevitabilmente dobbiamo chiederci: il Governo merita la fiducia? Sul tema dei migranti ha un progetto complessivo che dia senso al decreto-legge in esame? La risposta è no. L'Italia è diventata una palude, dove un fiume di persone entra e non trova sbocco, perché abbandonata dall'Unione europea e dal suo stesso Governo. La rotta balcanica, che investiva la Germania, è stata tempestivamente chiusa, con un'azione dell'Unione europea che l'Italia contribuisce a pagare. La rotta libica, che investe l'Italia, è completamente aperta e, anzi, nei primi due mesi del 2017 gli afflussi sono incrementati del 48 per cento rispetto allo scorso anno. Nel 2016 sono entrati in Italia qualcosa come 180.000 migranti: se manteniamo questo *trend*, alla fine dell'anno quanti saranno?

Per noi l'Unione europea non fa nulla, anzi. Il Regolamento conosciuto come Dublino III impone all'Italia di gestire questa moltitudine di persone. Fin dal 2014, con la mozione presentata dall'onorevole Di Stefano, il Movimento 5 Stelle ha indicato che le risposte chiave sarebbero dovute arrivare dall'Unione europea: come ho detto poc'anzi, la Germania ha preteso e ottenuto esattamente questo. Nel nostro caso sarebbe stato doveroso cambiare il Regolamento Dublino III, laddove obbliga l'Italia a gestire un problema che invece è di tutti; definire quote massime di migranti per Paese, obbligare i *partner* europei a farsene carico e istituire punti di richiesta asilo, pagati dall'Europa, direttamente sul suolo africano, per evitare le morti in mare e l'emergenza a terra in Italia.

A distanza di anni il Governo ha iniziato a parlare di quote. E dico che ne ha iniziato "a parlare", perché è vero che sono state disposte quote di riallocazione dei richiedenti asilo, ma è stata una presa in giro: solo il 2 per cento ha avuto corso. Del resto, come possiamo andare a battere i pugni con l'Unione europea quando Renzi e Gentiloni Silveri si sono presentati "col cappello in mano" a mendicare sugli sforamenti in legge di bilancio causati dalle mancette elettorali per il *referendum*?

Le soluzioni qui non ci sono. Allora cosa troviamo nel decreto-legge in esame? Si punta a velocizzare i ricorsi sulle richieste di asilo, eliminando un grado di giudizio; vengono istituite sezioni specializzate dei tribunali, che decideranno in camera di consiglio con sentenza inappellabile, senza obbligo di udire il richiedente. Questo comporta una pericolosa compressione del diritto di difesa, non solo per l'interessato, ma per lo Stato stesso. Non sarebbe la prima volta che una legge risulta poi incostituzionale. E immaginate cosa accadrebbe? Il Governo, che ha adottato questa misura, peraltro con decreto-legge, si assume un serio azzardo.

Abbiamo presentato emendamenti per ripristinare il diritto di udienza, una misura che non avrebbe inciso particolarmente nell'economia del giudizio e avrebbe reso più solido il provvedimento sul piano della tutela dei diritti: respinti.

Ma ci sono altre perplessità: velocizzare l'*iter* per cui si sancisce chi ha diritto all'asilo e chi no ha senso se sapete cosa fare dopo. Nel 2016 abbiamo avuto 123.000 richieste di asilo con un aumento del 48 per cento dei flussi sull'anno precedente. Avremo qualcosa come 180.000 richieste di asilo. Le stime del Governo sono addirittura superiori. Poniamo allora che due domande su tre vengano accolte: abbiamo risorse per integrare 120.000 famiglie senza un piano europeo? E cosa diciamo, poi, agli italiani che non hanno un tetto e un lavoro?

Una nostra mozione del 2014 impegnava il Governo a stanziare risorse paritetiche per gli immigrati e per gli italiani: nulla di questo è avvenuto. Anzi, il Governo tiene bloccato il nostro provvedimento sul reddito di cittadinanza: una misura che in Europa manca solo a noi, che servirebbe a dare dignità a milioni di famiglie, di pensionati al minimo, sottraendoli al ricatto occupazionale delle

raccomandazioni e delle mancette politiche o alla mano delle mafie e che ridurrebbe le tensioni e le resistenze che anche sui territori vediamo accogliere i progetti SPRAR.

Penso ai Comuni, abbandonati a se stessi, che subiscono i tagli dei trasferimenti e non possono assumere personale per gestire i nuovi progetti e la mole di impegno in più che queste persone e famiglie richiedono. Penso davvero che quella al nostro esame sia una misura paravento, che suona tanto come "armiamoci e partite".

Penso poi alle migliaia di richiedenti che si vedranno negata la richiesta e non avranno diritto all'asilo. Dove andranno? Viene istituita una rete da 1.600 posti di nuovi centri per i rimpatri: si dice uno per Regione, più o meno. Ma quali rimpatri? Nel 2016 ne sono stati eseguiti 12.000. Questo decreto-legge stanzia una manciata di milioni che basterà per rimpatriare forse qualche migliaio di persone. E gli altri? Sono previste decine di migliaia di richieste. Che fine faranno? Si sta prendendo in giro un intero Paese! Finiti i centocinque giorni di permanenza in questi centri, i profughi verranno rilasciati, punto. E quei 1600 posti saranno solo un parcheggio a spese dei cittadini, una ciliegina sulla torta del *business* che le grandi catene private dell'accoglienza già si spartiscono.

Abbiamo presentato emendamenti per assicurare che questi centri - sono detentivi, sia chiaro! - siano gestiti direttamente allo Stato e non ci sia speculazione privata: respinti.

Abbiamo chiesto che almeno siano affidati a organizzazioni che si specializzano in questa delicata e particolare funzione; che si dia priorità, nelle assegnazioni, alle organizzazioni che non gestiscono già altre strutture, per favorire la specializzazione, dare più trasparenza e frenare le grandi organizzazioni che assumono quasi un monopolio locale: anche questa proposta è stata bocciata, con la scena disgustosa di un voto annullato per ben quattro volte in Commissione, fino a quando l'emendamento è stato respinto.

Il dubbio sorge inevitabilmente: si vuole risolvere il problema o ampliare un *business*? Si vuole dare risposta a chi ha diritto, distinguendolo da chi non ce l'ha, tutelando in maniera equilibrata i profughi da situazioni devastanti e con diritti legittimi, ma anche i diritti legittimi degli italiani, o si fa solo l'interesse di qualcuno? Non è chiaro.

Ho chiaro, invece, il caso della cooperativa Ecofficina Edeco, che nel Nord-Est la stampa ha definito «cooperativa piglia tutto». Nel 2011 aveva un bilancio di 114.000 euro, saliti a 2 milioni e 369.000 euro nel 2014 e a 10 milioni nel 2015, con un utile di 440.000 euro, raddoppiato in un solo anno. Ma in tutta Italia abbiamo esempi di organizzazioni di questo tipo.

Dobbiamo capire, allora, se questa emergenza serve a qualcuno, se viene incrementata o lasciata senza risposta ad arte o se veramente abbiamo un'inversione di rotta. Tutto questo non lo vediamo. Vediamo, anzi, il perdurare delle stesse logiche: dalla marcia a scarponi chiodati in Commissione, al rifiuto del dialogo, all'apposizione del voto di fiducia quando il numero degli emendamenti presentati era assolutamente compatibile con un decreto?legge così delicato, sul quale serviva trovare convergenze e un consenso più ampio.

A questo punto sembra quasi che si vogliano irrigidire le posizioni per mantenere tutto come sta. Le risposte non vengono, la fiducia non si merita. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto gli studenti e i docenti dell'Istituto di istruzione superiore «Salvador Allende-Pietro Custodi» di Milano. Grazie per essere presenti al Senato. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2705
e della questione di fiducia (ore 19)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, per chi ci ascolta e per coloro che ci ascoltano dalla televisione è giusto fare un richiamo: non è che il Senato sia disattento su un problema come l'immigrazione, che è invece all'attenzione di tutti i cittadini. È semplicemente colpa del Governo, che ritiene ogni volta di presentare decreti-legge e imporre la fiducia. Allora si ritiene inutile e viene meno la stessa funzione parlamentare, che è quella di un confronto per realizzare una legge che abbia un senso.

Non solo dobbiamo dire sempre che non hanno capacità di confronto, ma dobbiamo anche aggiungere altre cose. Signor Sottosegretario, se, per caso, il Governo in Commissione avesse espresso parere favorevole sull'emendamento di Forza Italia da me presentato, non avrebbe avuto il rilievo della relazione tecnica. Noi, infatti, avevamo detto che 250 dovevano essere i componenti; anzi, avevamo proposto che fossero aumentati a 400.

Non ho ancora capito che cosa volete fare. Per parlare di immigrazione avreste dovuto innanzitutto portare in questa sede una regolamentazione dell'ingresso legale nel nostro Paese. E non me la prendo con il ministro Minniti, che ha varie volte affermato questi principi: bisogna regolare l'ingresso e, nello stesso tempo, bisogna dire che, una volta individuati i rifugiati e chi ha diritto d'asilo, gli altri devono andare a casa, come ricorda lo stesso Ministro.

Il provvedimento non fa questo. Accelera forse i tempi di accertamento delle condizioni di coloro che hanno diritto alla protezione internazionale? No. Ci siamo trovati, infatti, di fronte a errori nell'individuazione della competenza. Abbiamo detto più volte che era più giusto prevedere la competenza delle corti d'appello e non dei tribunali, per due ordini di ragioni: in primo luogo, perché si dava maggiore forza al procedimento camerale svolto collegialmente; in secondo luogo, perché tutto il nostro ordinamento giuridico si muove in quella direzione. Per la prima volta, invece, voi coinvolgete i tribunali.

Inoltre, ci prendete in giro: dite che sono sezioni specializzate. Il ministro Finocchiaro sa meglio di me che queste non sono sezioni specializzate: le avete chiamate così, ma non lo sono. Vi avevamo proposto di determinare, attraverso decreto ministeriale, le piante organiche, perché la sezione specializzata è costruita in base alla tabella. Sono tabelle e, quindi, sono variabili, non hanno posti predeterminati. Siete talmente fuori dalla realtà che avete detto di volere magistrati specializzati, ma mi chiedo se sapete che da quindici o vent'anni ci sono magistrati che si occupano di immigrazione e che, dati gli anni, hanno raggiunto la possibilità di andare in corte d'appello: voi perderete anche quelle specializzazioni.

Pertanto avete causato un triplice danno: in primo luogo, avete creato un sistema alternativo all'ordinamento; in secondo luogo, avete eliminato la bontà e l'efficienza di un sistema collegiale, in terzo luogo, non avrete persone specializzate. Nello stesso tempo preventivate permanenze di tre, quattro, cinque o sei anni, ma non si capisce quanto devono stare. Questi posti sono tabellari: non avete fatto nulla, è come se la prima sezione di ciascun tribunale del capoluogo del distretto dovesse assumere l'appellativo di «sezione specializzata», ma ciò avverrà attraverso la proposta del presidente del tribunale e il Consiglio superiore della magistratura, nella formazione delle tabelle, dovrà determinare chi sono i magistrati. Queste sezioni non sono sezioni specializzate: sono sezioni specializzate per materia (cioè la materia va a quella sezione), che non è quello che volevate fare.

Vi avevamo dato una mano prospettando una serie di correzioni, ma siamo arrivati al punto che anche quando prospettiamo misure che sono nell'interesse del Governo, voi le respingete. Dico questo non solo rispetto alla questione dei 250 di cui abbiamo appena parlato, ma se voi aveste veramente avuto l'intenzione di determinare un'accelerazione, avreste accettato che si istituissero commissioni in ogni Provincia; infatti, avendo realizzato le sezioni specializzate in ogni capoluogo di distretto, le commissioni territoriali avrebbero dovuto operare in ogni Provincia, perché così si diluiva il numero di coloro che chiedono asilo, dei rifugiati. Invece così avremo una massa che, come al solito, porterà a tempi lunghi. Noi abbiamo presentato degli emendamenti per ottenere l'obiettivo che volevate raggiungere. Non sto parlando come se non avessi mai richiamato l'attenzione sul punto: abbiamo

predisposto degli emendamenti che non avete accolto.

L'esperienza del decreto-legge in esame ci pone anche un altro problema. Mi riferisco al punto appena richiamato dal presidente della Commissione bilancio Tonini, che aveva espresso parere favorevole sugli emendamenti a firma dei senatori Russo e Bernini che riguardavano la Croce Rossa. Quegli emendamenti erano stati votati in Commissione perché con il continuo ricorso ai decreti-legge e alla fiducia qui non c'è più lo spazio per poter affrontare problemi che hanno urgenza e necessità di trovare soluzione. Dopodiché ci dite che sono inammissibili. Va bene, ma almeno quelli che contenevano indicazioni avrebbero potuto essere presi in considerazione di favore.

Signor Sottosegretario, lei era presente in Commissione (il ministro Finocchiaro non c'era). In tutta Europa siamo solo noi e la Germania a prevedere la protezione umanitaria. La Germania vede però un numero ridotto di persone oggetto di protezione umanitaria (si tratta di poche migliaia), mentre per noi sono ormai centinaia di migliaia. Siccome in base agli accordi assunti quelle persone non potranno mai più essere dislocate in altri Paesi dell'Europa, era necessaria una riflessione o no? Oppure dobbiamo caricare sulle commissioni territoriali questo accertamento che non serve a nulla e che in sostanza serve solo a far sì che quelle persone non si allontanino mai più dall'Italia? Dobbiamo riflettere e badate che sto parlando di una misura della legge Turco-Napolitano rafforzata dal Governo Berlusconi; tuttavia grazie al Governo Berlusconi, nel 2010, si era arrivati ad avere poche migliaia (2.750) arrivi dal mare. Qua stiamo parlando solo degli arrivi dal mare e non parliamo degli arrivi via terra. E arrivando dal mare, però allora avevamo 4.000 persone in tutto oggetto della protezione umanitaria.

Non ho detto che il provvedimento sia sbagliato; ma bisogna riflettere su come correggerlo. Siamo di fronte però all'impossibilità di un dialogo. Vede, signor Sottosegretario, l'impossibilità del dialogo porta agli errori. Io ho vissuto la sua esperienza e ho sempre cercato - il ministro Finocchiaro, che era Capogruppo in quest'Aula, lo sa - di trovare una soluzione che fosse compatibile con l'ordinamento e che ottenesse i risultati che volevamo (qualcuno mi accusava di essere un mediatore). Non c'è più questa possibilità.

Vede, ministro Finocchiaro, Pietro Barcellona, che abbiamo conosciuto entrambi, direbbe che la legge non è più frutto non di opposti interessi, ma almeno di convergenze: di idee convergenti per la realizzazione dell'interesse comune. Noi vi abbiamo prospettato alcune soluzioni e avremmo voluto che ci diceste quali andavano bene e quali avrebbero dovuto essere corrette (non dirci semplicemente che siamo bravi). Quello che sto dicendo ora vorrà dire che lo verificheremo da qui a sei mesi o a un anno, quando quella situazione e quella nuova organizzazione che avete creato con il decreto-legge farà acqua da tutte le parti e noi ci ritroveremo nella situazione di prima. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

MORRA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA *(M5S)*. Colleghi, ieri in tanti si saranno vergognati a osservare quanto è stato proposto da «Report». Si saranno vergognati non per «Report», perché «Report» non fa altro che far emergere quello che purtroppo avviene. Mi riferisco esattamente a quanto avviene nel mondo della ricerca pubblica, in un mondo che è stato oggetto, da parte mia e del mio Gruppo, di ben 26 atti di sindacato ispettivo - se non ricordo male - fra Senato e Camera, non avendo in alcun modo ricevuto risposte da parte dei Ministri direttamente interessati.

Il CNR è guidato dallo stesso ricercatore, Massimo Inguscio, che a Catania conquistò notorietà, finendo anche sulle prime pagine dei giornali nazionali, perché sostenne, l'8 aprile del 2016, che per fare ricerca non si deve affatto far dipendere la stessa dall'etica. Peccato che, quantomeno nella gestione dei finanziamenti e dei soldi dei contribuenti (si tratta di 1.200 milioni di euro l'anno), bisognerebbe utilizzare l'etica della trasparenza e del controllo, a meno che non si voglia concedere che possa avvenire quello che è stato appunto denunciato ieri da «Report». Mi riferisco a episodi di malversazione e al fatto che addirittura è stato contestato un caso di concussione a un soggetto che è stato arrestato proprio ieri pomeriggio, tale Gargiulo, che avrebbe pensato alla fuga all'estero, avendo saputo appunto di essere oggetto di un intervento da parte della nota trasmissione di Rai3.

Peccato che lo stesso Inguscio, che dovrebbe garantire un governo trasparente e pubblico di quanto decide e di quanto fa, sia stato oggetto di una nostra interrogazione, perché selezionato in maniera quantomeno opinabile. Il ministro Giannini sostenne all'epoca che si doveva puntare a una valutazione per merito. Si fece invece una selezione, vennero scartati primi due e uno dei tre che erano arrivati *ex aequo* venne appunto scelto.

Ora, tutto questo fa il paio con le dichiarazioni del ministro Giuliano Poletti, secondo cui in Italia, piuttosto che presentare *curricula*, è meglio magari sviluppare conoscenze, magari intimità, magari familiarità, per cui magari dobbiamo ritenere che il CNR debba essere condotto da persone che giocano a calcetto con qualche membro del Governo piuttosto che da ricercatori seri. Torno a ripetere che sono 26 le interrogazioni che ancora non hanno avuto risposta. La magistratura di Napoli ieri ha provveduto a far arrestare Gargiulo per pericolo di fuga, ma forse ce ne potrebbero essere altri. Certamente non vorremmo che fosse così, però il Governo potrebbe quantomeno rispondere ogni tanto alle nostre interrogazioni. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CASTALDI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI *(M5S)*. Signor Presidente, utilizzo questo spazio per esprimere la mia vicinanza a tutte le organizzazioni abruzzesi che da decenni operano nel campo della tutela dell'ambiente e che in questi giorni hanno espresso, con una nota rivolta al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Commissioni ambiente di Camera e Senato, a tutti i parlamentari, ai Presidenti e agli assessori all'ambiente delle Regioni, alla Commissione europea e addirittura all'ANAC, il più fermo rifiuto delle nuove procedure di valutazione di impatto ambientale, che si esplicita nella proposta di decreto predisposta dal Governo per il recepimento della direttiva 2014/52/UE, recante modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il provvedimento non prende atto della lezione che i cittadini italiani hanno dato al Governo il 4 dicembre 2016 e svilisce ulteriormente qualsiasi strumento che potrebbe servire allo scopo di far partecipare enti locali e cittadini alle decisioni.

Signor Presidente, le faccio due esempi. Il provvedimento prevede di poter accedere in qualsiasi momento e per qualsiasi tipologia di opera alla VIA in sanatoria. Addirittura, si prevede la possibilità di continuare i lavori, anche se scoperti a realizzare un progetto (una cava, un gasdotto o altro) senza VIA, oppure quando il parere VIA, se esistente, è stato sospeso o annullato dal TAR. La verifica di assoggettabilità a VIA, che è di fatto un filtro per impianti di rifiuti, cave e altro, praticamente diventerà di fatto un orpello. Infatti, è stata eliminata completamente la fase di partecipazione dei cittadini e degli enti locali, che avevano quarantacinque giorni per presentare le osservazioni. Avverrà solo la pubblicazione sul *web* di uno studio preliminare ambientale da parte del proponente, senza ulteriori elaborati. Da quel momento, entro sessanta giorni, l'ente competente si dovrà esprimere. La decisione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potrà avvenire addirittura entro un'ora, senza che nessun cittadino o ente locale possa avere voce in capitolo. Questo è un decreto che guarda con evidente fastidio alla partecipazione dei cittadini e degli enti locali alle scelte che riguardano i territori dove essi vivono.

Il provvedimento offre vantaggi a chi vuole illecitamente e abusivamente sfruttare l'ambiente, mettendo a rischio la salute delle persone e la qualità del territorio. Io credo che questo Paese non

meriti tutto questo, dopo decenni di depredazione dei territori e devastazioni, ormai sotto gli occhi di tutti, proprio a causa dell'incuria della classe dirigente. Non possiamo lasciare queste scelte nelle mani di questa stessa classe dirigente, sorda e cieca nei confronti di tanti cittadini organizzati, che invece hanno ampiamente dimostrato la loro lungimiranza nel tempo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per portare in quest'Aula l'urlo di rabbia e disperazione che si sta levando da questa mattina dal Salento dove, in prossimità del cantiere della Trans-Adriatic pipeline (TAP), è stato autorizzato e disposto l'intervento della forza pubblica per contrastare la resistenza pacifica di centinaia e migliaia di cittadini - agricoltori, studenti e persino rappresentanti delle istituzioni, come molti sindaci del Salento provenienti da qualsiasi formazione politica, nonché consiglieri regionali e parlamentari anche del Movimento 5 Stelle - che sono stati oggetto di cariche da parte di altri cittadini che indossano la divisa.

Si tratta dell'ennesimo episodio dello Stato che va in cortocircuito, di uno Stato che si atteggia contro lo Stato, dove cittadini obbligati a eseguire gli ordini di mantenimento dell'ordine pubblico sono costretti a usare la forza e il manganello nei confronti di altri cittadini che, in maniera disinteressata, vogliono tutelare la ragionevolezza e il proprio territorio.

Il Salento è un territorio lontano. Sembra di parlare di fenomeni ormai coloniali e di tornare indietro nel tempo. Ho ascoltato gli interventi fatti, come anche quello poco fa del collega Castaldi, con riferimento alle politiche governative in tema di autorizzazioni per la costruzione di stabilimenti o impianti industriali, dove si sta procedendo sulla scia del cosiddetto sblocca Italia, in modo da eliminare del tutto ogni possibilità di consultazione pubblica sui territori. Se quella è la direzione, noi dobbiamo dire no.

Ciò che avviene oggi nel Salento, ieri è accaduto in Piemonte per la TAV; in ogni altro angolo d'Italia può succedere che i cittadini utilizzino in maniera pacifica il proprio corpo per opporsi a una violenza politica che ha dei mandanti precisi, che ha degli interessi precisi, che sono sempre quelli di pochi. Dietro l'affare Trans-Adriatic pipeline (TAP), per il gas azero che dovrebbe arrivare nel Nord e Centro Europa, ci sono infatti gli interessi di pochi faccendieri e di poche - per fortuna - forze politiche, che ancora oggi contano troppo e che speriamo domani conteranno di meno. Oggi noi del Movimento 5 Stelle siamo costretti a essere a Roma, ma è come se fossimo tutti fisicamente nel Salento, anche con il rischio di prenderci una manganellata in fronte, per opporci a scelte che non hanno una razionalità strategico-economica, che non servono all'Italia, ma solo a favorire pochi, a danno dell'ambiente, delle ricchezze naturalistiche salentine e di centinaia di ulivi, anche secolari, che sono stati espiantati. Dovranno essere rimessi a dimora, ma non sappiamo se questo accadrà mai. L'*iter* della TAP è illegittimo e sarà interrotto. La TAP non si farà. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

URAS *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto)*. Signor Presidente, intervengo per sottolineare il grave disagio e la difficoltà che vivono i lavoratori dell'AIAS in Sardegna.

L'AIAS ha circa 1.240 dipendenti che lamentano ormai da otto-nove mensilità la mancata riscossione della regolare retribuzione. L'associazione opera, com'è noto, nell'ambito molto delicato dell'assistenza a persone con disabilità e, quindi, la condizione di difficoltà in cui si trovano i dipendenti ha certamente un riflesso sulla qualità dei servizi che oggi vengono erogati in convenzione con le aziende sanitarie locali. Questa situazione si è ulteriormente aggravata in queste ore. I lavoratori già da venerdì hanno iniziato uno sciopero della fame che stanno portando avanti nelle diverse sedi in cui opera l'AIAS. Riteniamo che ciò sia assolutamente inaccettabile, che sia una violenza alla quale le autorità regionali devono porre immediatamente rimedio. Abbiamo chiesto anche al Ministro della sanità, con una interrogazione ormai datata, di intervenire su questa materia, di non lasciare soli i lavoratori, i disabili e le loro famiglie a dover affrontare una situazione di crisi di un soggetto che esercita funzioni

in convenzione con l'autorità pubblica e con copertura di risorse pubbliche, funzioni di servizio pubblico essenziali. Riteniamo sia venuto il momento di trovare soluzioni adeguate. Abbiamo anche suggerito che si provveda eventualmente con un commissario *ad acta* a impegnare l'AIAS alla retribuzione degli stipendi arretrati e a farlo dando immediatamente seguito agli obblighi che derivano dall'esercizio di un servizio pubblico. Del resto, la Regione ha già pagato e, qualora la stessa e gli enti locali interessati non avessero pagato quanto devono, riteniamo che lo debbano fare senza alcun indugio a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e dei soggetti con disabilità.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, intervengo sui gravissimi fatti di oggi pomeriggio a Melendugno, nel Salento, dove in piazza si svolgeva un *sit in* di sindaci, cittadini e comitati di amministratori e consiglieri regionali, per difendere la loro terra e, in particolare, manifestare contro l'espianto degli ulivi e contro una opera, la TAP, sulla quale in questi anni siamo - ahimè - intervenuti varie volte e che è un gasdotto trans-adriatico.

Vorrei ricordare, a chi parla e continua a cianciare del'interesse nazionale di questo gasdotto, che qui tutto c'entra tranne che l'interesse nazionale. È bene sia chiaro che questa è un'opera, non solo a fortissimo impatto ambientale, ma che non ha nulla a che vedere con il *mix* energetico riguardante il nostro Paese. Infatti, essa è un'operazione per trasformare il nostro Paese in una specie di *hub* del gas, perché il gas che passa attraverso questo gasdotto, e che attraversa l'Adriatico arrivando dall'Azerbaijan, in realtà è destinato solo al Nord Europa. Si mettono a rischio così le attività turistiche, le attività economiche vere di quella terra.

Quello che è accaduto è gravissimo, perché i manifestanti di un *sit-in* pacifico, che stavano lì a difendere il simbolo della loro terra, appunto gli ulivi, sono stati caricati in modo selvaggio e picchiati (anche sindaci, amministratori e consiglieri regionali) semplicemente perché stavano difendendo la loro terra contro un'opera assurda, che è contro gli interessi nazionali del Paese.

Sono altri gli interessi del Paese. Vorrei poi ricordare che il consorzio ha sede in Svizzera, non certo in Italia. Sono tutt'altri gli interessi che sono dietro a quest'opera, per la quale, tra l'altro, non ci sono neanche tutte le autorizzazioni. Il progetto è stato anche variato, come anche il percorso. Quindi si arriva lì e si procede con gli espianti. La polizia sta a difesa non della terra nazionale, ma di altri interessi, che non sono evidentemente quelli nazionali.

Io chiedo al ministro Minniti di venire a riferire in Aula su quanto accaduto. Noi continueremo la nostra battaglia, ovviamente, ma esigiamo che il Governo venga a riferire sui gravissimi fatti di oggi e che, soprattutto, finalmente prenda atto del fatto che quest'opera deve essere fermata. Lo diciamo nell'interesse del Paese, in quanto altre sono le opere che servono dal punto di vista energetico all'Italia. Si continua invece a non volerle fare, mentre si dà il via un'opera caratterizzata ancora una volta un forte impatto ambientale e non ha nessuna utilità (se non fa pure peggio) dal punto di vista energetico.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 29 marzo 2017

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,28)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale (**2705**)
EMENDAMENTO 1.900 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
1.900
Il Governo
V. testo corretto
Emendamento 1.900 (in formato PDF)
1.900 (testo corretto)
Il Governo
Emendamento 1.900 (testo corretto) (in formato PDF)
.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bertorotta, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Cotti, Crosio, Della Vedova, De Poli, Di Giorgi, D'Onghia, Donno, Esposito Stefano, Fattori, Fazzone, Gentile, Lezzi, Mattesini, Mauro Mario Walter, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Schifani, Stucchi, Turano e Vicari.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Amidei, Chiti e Collina, per attività della 14a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Buemi e Giarrusso, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Gambaro e Orellana, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Amoruso, per partecipare a una conferenza internazionale.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, composizione

Il Presidente del Senato, in data in data 24 marzo 2017, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere i senatori Anitori, Bignami, Conte, D'Adda, Dalla Zuanna, De Pin, Fasiolo, Favero, Liuzzi, Lo Moro, Eva Longo, Mineo, Padua, Palermo, Pelino, Puglisi, Rizzotti, Scibona, Stefani e Taverna.

Indagini conoscitive, annunzio

La 4a Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sul contributo dei militari italiani al controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo e l'impatto delle attività delle organizzazioni non governative.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 24 marzo 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 13, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente nell'anno 2015.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (*Doc.* LII, n. 4).
Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Quagliariello, Augello, Montevecchi, Mangili, Santangelo, Martelli, Lucidi, Taverna, Cioffi, Castaldi, Airola, Bulgarelli, Endrizzi, Giovanardi, Bottici, Aracri, Compagna, Bignami, Vacciano, Petrocelli, Gaetti, Candiani, Centinaio, Tosato, Divina, Stefani, Morra, Calderoli, Giovanni Mauro, D'Ambrosio Lettieri, Rizzotti, Bonfrisco, Serafini, Zuffada, Bertacco, De Siano, Fasano, Scilipoti Isgrò, Sibilia, Cardiello, Giro, Bocca, Villari, Tarquinio, Piccoli, Buccarella, Bernini, Volpi, Caliendo, Palma, Razzi, Floris, Pelino, Boccardi, Ceroni, Carraro e Cappelletti hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00743 della senatrice De Petris ed altri.

A norma dell'articolo 157 del Regolamento del Senato, la mozione 1-00743, della senatrice De Petris, deve intendersi a procedimento abbreviato.

Mozioni

GASPARRI, Paolo ROMANI, ALICATA, ARACRI, AUGELLO, CARDIELLO, CERONI, FASANO, GIOVANARDI - Il Senato,

premesso che:

il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ha dato attuazione alla direttiva 2006/123/CE, cosiddetta direttiva Bolkestein, approvata il 12 dicembre 2006 dal Parlamento europeo, e dal Consiglio dell'Unione europea al fine di facilitare la creazione di un libero mercato dei servizi in ambito europeo;

tra le categorie commerciali, per le quali è prevista l'applicazione della direttiva in Italia, rientra quella del commercio al dettaglio su aree pubbliche, per il quale è introdotto l'obbligo di applicazione da parte delle autorità competenti di una procedura di selezione tra i candidati potenziali, la durata limitata delle autorizzazioni, il divieto del rinnovo automatico delle concessioni e il divieto di accordare vantaggi al prestatore uscente;

l'attuale situazione, per il settore e per le amministrazioni interessate da mercati, appare ad avviso dei proponenti del presente atto ampiamente confusa, in quanto le norme di attuazione della direttiva non hanno ancora trovato piena applicazione. In sede di Conferenza Unificata era stata stabilita una proroga delle concessioni al 7 maggio 2017, successivamente riformulata con il decreto-legge n. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che prevede il termine delle concessioni in essere al 31 dicembre 2018, invitando poi le amministrazioni ad avviare le procedure di selezione pubblica;

ritenuto che:

la direttiva Bolkestein, recepita nell'ordinamento italiano con il citato decreto legislativo n. 59, introducendo limitazioni temporali alle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ed estendendo l'esercizio del commercio su area pubblica anche a società di capitali regolarmente costituite o a cooperative, oltre che a persone fisiche e a società di persone, di fatto, ostacola la programmazione degli investimenti o il recupero di quelli già realizzati, danneggiando, soprattutto, i piccoli operatori del settore, già in difficoltà nel fronteggiare la maggior forza finanziaria delle predette società, in grado di detenere, anche indirettamente, un maggior numero di autorizzazioni;

inoltre, le disposizioni della direttiva non tengono pienamente conto delle peculiarità e della eterogeneità del settore, costituito da attività di commercio, svolte su posteggio fisso ed attività svolte in forma itinerante e con turnazioni, svolte, non solo nei centri storici e nei tradizionali mercati rionali, ma anche nelle aree periferiche,

impegna il Governo:

1) a modificare il decreto legislativo n. 59 del 2010, che ha recepito la direttiva 2006/123/CE, escludendo il commercio su aree pubbliche dall'applicazione della stessa, ovvero a delimitarne l'applicazione mediante l'individuazione di criteri per la concessione delle autorizzazioni, che tengano conto delle diverse caratteristiche e dimensioni degli operatori, al fine di contenere le ripercussioni negative sul tessuto economico e sociale, e a tutela dei luoghi in cui si svolge il commercio ambulante e degli operatori intestatari delle licenze e che lavorano direttamente o con personale dipendente nei mercati;

2) a prevedere una proroga al 31 dicembre 2020 delle concessioni in essere, al fine di omogeneizzare la situazione su tutto il territorio nazionale.

(1-00756)
Interpellanze
BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -
Premesso che:
negli ultimi anni l'orario ferroviario sul territorio italiano ha subito notevoli tagli ad una serie di treni a lunga percorrenza sull'asse del Brennero. I collegamenti lungo l'asse Monaco-Innsbruck-Bolzano-Trento-Verona verso Bologna e Roma risultano fortemente penalizzati;
la totale soppressione dei treni notturni lungo l'asse del Brennero, con possibilità di vagoni letto o cuccette, ha altresì contribuito a tagliare fuori Bolzano e Trento dalle principali direttrici nazionali;
il tema della mobilità è uno dei grandi principi ed obiettivi dell'Unione europea, fra i quali va evidenziato, nell'ottica della costruzione di un mercato concorrenziale, il principio della libertà di circolazione delle persone nel territorio degli Stati membri;
il tema della mobilità rappresenta un aspetto fondamentale non solo per lo sviluppo economico e produttivo di un Paese e per il turismo ma anche per la qualità della vita dei cittadini, quando è misurato negli aspetti legati alla sostenibilità, come il contenimento dell'inquinamento atmosferico e del congestionamento stradale e la riduzione dell'incidentalità;
l'articolo 16 della Costituzione prevede che "Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche";
per quanto riguarda i collegamenti notturni, gli Intercity notte garantiscono all'utenza, la possibilità di raggiungere città molto distanti senza dover perdere una giornata lavorativa per lo spostamento;
in Trentino-Alto Adige/Sudtirol, dove la lista dei treni soppressi negli ultimi anni è lunga e il tema è stato oggetto di appelli e petizioni da parte di cittadini, in quanto sono stati cancellati il treno Monaco-Milano, l'Eurostar Bolzano-Pescara, il treno notturno Monaco-Pescara, Monaco-Roma e Monaco-Napoli, un Eurocity Monaco-Milano e il "treno della neve", che, tutti i fine settimana della stagione sciistica, offriva la possibilità di avere un collegamento diretto tra Roma e San Candido viaggiando di notte;
il combinato della soppressione dell'Intercity notturno Bolzano-Roma e la soppressione dei voli che collegano Bolzano e Roma ha inciso ulteriormente sulla mancanza di collegamenti sulla tratta;
sono stati anche soppressi i treni con auto a seguito che, fin dagli anni '60, collegavano Roma con Bolzano, utilizzati da coloro che al lungo viaggio sull'autostrada con la propria vettura preferivano viaggiare sul treno, senza però rinunciare alla propria macchina quando arrivavano a destinazione,
si chiede di sapere quali iniziative di competenza intenda intraprendere il Ministro in indirizzo per richiedere a Trenitalia il ripristino del servizio notturno per il treno diretto da Bolzano-Roma e il potenziamento del servizio pubblico di trasporto ferroviario finalizzato al decongestionamento del traffico sulle autostrade, anche in relazione alla riduzione dell'impatto ambientale.
(2-00456)
Interrogazioni
VALDINOSI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:
la pesca del tonno rosso in Adriatico ebbe inizio già a partire dal secondo dopoguerra quando i pescatori dell'alto Adriatico riuscirono ad acquisire un adeguato livello di conoscenze, grazie anche agli insegnamenti dei colleghi di Marano Lagunare;
negli anni '60, '70 e '80 la pesca del tonno si perfezionò sempre più e l'alto Adriatico divenne uno dei più importanti centri italiani di questo tipo di attività;
a fine anni '90 ebbe tuttavia inizio l'adozione di misure finalizzate a ridurre le catture di tonno rosso, in quanto, secondo studi effettuati su scala internazionale, il tonno rosso stava divenendo una specie ittica a forte rischio di estinzione;
considerato che:
le suddette misure di restrizione, di provenienza comunitaria, hanno costretto, nel tempo, gli armatori di "piccole imbarcazioni" in possesso di una esigua quota per la pesca di tonno rosso, a cedere la

propria piccola quota ad armatori più grandi;
si è assistito alla distruzione di quella rete di piccole e medie imprese diffuse, che esercitavano nel medio e alto Adriatico la pesca del tonno rosso;
parallelamente a questa drastica riduzione dei "diritti di pesca", ha assunto una forte diffusione l'allevamento in cattività del tonno di piccola taglia in gabbie a mare, da immettere sul mercato, dopo l'ingrasso e una volta raggiunta una pezzatura adeguata al mercato;
l'Italia, che aveva una vasta flotta di imbarcazioni che esercitavano la pesca del tonno con il sistema della circuizione, a cui andavano aggiunte le imbarcazioni, che pescavano il tonno rosso con il palangaro, si è ritrovata, nel volgere di pochi anni, con pochissime imbarcazioni abilitate a questo tipo di pesca;
considerato inoltre che a quanto risulta all'interrogante:
la marineria di Cesenatico ha continuato ad esercitare la pesca del tonno dedicandosi alla cattura del tonno "allitterato", una specie che non è soggetta a quota e che vive in aree prossime a quelle del tonno rosso;
questa attività ha consentito che non andasse disperso quel patrimonio di conoscenze maturato in oltre 60 anni di attività, anche se il mestiere ha perso gran parte della sua redditività, essendo l'allitterato una specie di minore pregio commerciale rispetto al "rosso" e la cui cattura non garantisce quasi mai la sostenibilità economica alle imprese del settore;
oggi Cesenatico è l'unica marineria dell'alto Adriatico in cui viene praticata la pesca del tonno con il metodo della circuizione;
considerato infine che:
la decisione del Consiglio dei ministri dell'Unione europea "Agricoltura e pesca" del 13 dicembre 2016 ha assegnato all'Italia una quota di pescato di tonno rosso pari a 3.304,82 tonnellate, ossia il 20 per cento in più rispetto alle 2.752,56 tonnellate concesse nel 2016;
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a breve dovrà procedere alla ripartizione di tale quota aggiuntiva;
rilevato che:
negli ultimi anni l'alto Adriatico è tornato ad essere popolato in grande quantità dal tonno rosso;
questa consistente presenza ne fa, inoltre, una specie concorrente in quanto il tonno rosso si nutre di pesce azzurro,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nella ripartizione della quota aggiuntiva di pescato di tonno rosso per l'annualità 2017, non ritenga di prevedere la possibilità di consentire l'accesso alla quota a quelle imbarcazioni che sono abilitate ad esercitare la pesca con il sistema a "circuizione", che negli ultimi anni hanno pescato altre specie di tonno non assoggettate a quota e che sono in possesso di statistiche, fatture di vendita e documenti di tracciabilità sanitaria, che lo possono dimostrare.
(3-03624)
ORELLANA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
secondo quanto riportato da un articolo del quotidiano locale "la Provincia Pavese" del 28 marzo 2017, il Dipartimento per le infrastrutture, Divisione generale per le strade e le autostrade del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in una lettera inviata all'ufficio di gabinetto del Ministro, ha comunicato che il ponte della Becca «ricade nella viabilità provinciale e non riguarda la rete stradale di interesse nazionale in gestione all'Anas»;
in merito, il sindaco ha ricordato il protocollo firmato lo scorso 10 marzo fa tra Regione Lombardia e Anas SpA per la gestione di una parte della viabilità provinciale, ai sensi del quale la strada numero 617, su cui si trova il ponte della Becca, passerà di competenza all'Anas;
tuttavia, la Direzione generale, già interpellata dall'Ufficio di gabinetto nel 2015 e nel 2016, ha ricordato che il problema esula dalle proprie competenze, precisando inoltre che: «non sussistono strumenti idonei ad individuare fonti di copertura, integrale o parziale, per far fronte al finanziamento dell'intervento»;

anche la Regione, in precedenza, aveva preso le distanze dal problema, sottolineando che un nuovo ponte «non è contemplato nel Programma Regionale per la Mobilità e i Trasporti». Inoltre, l'assessore Alessandro Sorte, rispondendo ad un'interrogazione del consigliere Pd, Giuseppe Villani, aveva fatto sapere che si potrebbero trovare solo 500.000 euro tra le risorse stanziate nel Patto per la Lombardia, da destinare alla realizzazione del progetto di fattibilità;
tuttavia, lo scorso 14 febbraio, in occasione dell'audizione presso la 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica, il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, interpellato dall'interrogante, aveva confermato che il ponte della Becca sarebbe potuto rientrare tra i progetti che saranno finanziati attraverso il Fondo per la messa in sicurezza degli itinerari regionali prioritari;
inoltre, nel febbraio 2015, l'attuale sottosegretario di Stato al Ministero delle infrastrutture e trasporti, Del Basso De Caro, aveva ribadito come il ponte della Becca fosse considerato dal Governo un'opera strategica;
giova infine ricordare che il Governo aveva precedentemente accolto due ordini del giorno, a prima firma dell'interrogante, ossia G\1651\147\13 e 8 e G/2111-B/1/8, presentati in occasione dell'approvazione del disegno di legge (DDL n. 1651) di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", e al disegno di legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità per il 2016), entrambi miranti a prevedere un rapido stanziamento dei fondi necessari alla realizzazione del ponte della Becca,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno chiarire definitivamente le intenzioni del Governo in merito al superamento delle criticità della viabilità della provincia di Pavia, provvedendo al rapido stanziamento dei fondi necessari alla realizzazione del ponte della Becca.
(3-03625)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

VOLPI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dei beni e delle attività culturali e del turismo*
- Premesso che:
il giorno 5 maggio 2017 prenderà il via, da Alghero, la centesima edizione del giro d'Italia;
l'arrivo della prima tappa è fissato ad Olbia, percorrendo tutta la litoranea che va da Alghero a Sassari, a Santa Teresa di Gallura e poi fino ad Olbia passando per Cannigione e San Pantaleo;
Alghero e Olbia sono due centri a fortissima vocazione turistica, così come tutte le località toccate dalla tappa;
questa edizione è particolarmente importante trattandosi quella del centenario ed essendo facile immaginare la copertura mediatica, nazionale ed internazionale, che avrà l'evento;
sia la seconda tappa (Olbia-Tortolì), che la terza (Tortolì-Cagliari) toccheranno le più belle località dell'isola;
facendo riferimento, a titolo di esempio, al tratto che partendo da Sassari arriva fino a Santa Teresa di Gallura, non si può ignorare il fatto che gli utenti percorrano tale strada solo se strettamente necessario, dato il pessimo stato in cui versa, ed essendo l'unica esistente;
il 5 maggio quel tratto di strada sarà percorso dalla carovana rosa del giro d'Italia ma la provinciale, allo stato attuale, è alquanto pericolosa. Invece di rappresentare un bel biglietto da visita per la costa e l'intera isola, al momento si evidenziano gravi criticità, rappresentate: dalla mancanza delle linee di demarcazione della mezzeria e dei limiti esterni della carreggiata, con altissimo rischio di ritrovarsi sulla parte sinistra rispetto al senso di marcia o, peggio, nei fossati; dalle buche ovunque, pericolosissime per auto, moto, biciclette ed altri mezzi di trasporto leggeri; dalla totale assenza di illuminazione; da tratti con *guardrail* distrutti da incidenti nel passato e mai sostituiti o, ancor peggio, tratti pericolosi e curve a gomito che ne sono totalmente sprovvisti; dalla segnaletica orizzontale e verticale inadeguata, quando non contraddittoria o di difficile lettura in prossimità di ponti, incroci,

eccetera;
il grave dissesto stradale e la pessima manutenzione del paesaggio urbano causano numerosi incidenti, spesso gravi, se non mortali, ed impediscono lo sviluppo di attività economiche di ogni tipo, che rappresenterebbero risorse preziose per le popolazioni locali,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano promuovere urgentemente lavori di ristrutturazione delle strade e strategie di miglioramento e riqualificazione dell'ambiente urbano, sia per l'importanza dell'imminente evento sportivo e per il suo potenziale impatto relativamente alla promozione del territorio sardo in generale e di tutta la fascia settentrionale, da Alghero ad Olbia, sia per la tutela dell'incolumità dei residenti che transitano su tali percorsi.
(4-07275)
GASPARRI - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:
da una trasmissione televisiva, si sarebbe appreso che il 20 aprile 2016, il Movimento 5 Stelle, con un atto ufficiale certificato, avrebbe presentato i moduli con la raccolta delle firme utili a sostenere la candidatura a sindaco di Virginia Raggi e dei candidati consiglieri per le elezioni comunali di Roma del 2016;
nei citati moduli, si dichiarerebbe di aver raccolto 1.352 firme, utilizzando 90 moduli separati;
il Movimento 5 Stelle stesso ha pubblicizzato ampiamente il "Firma day", ovvero la giornata di raccolta delle firme per le candidature al Comune di Roma, che si è svolto il 23 aprile 2016, con 20 banchetti in 20 differenti zone della Capitale;
per la certificazione delle firme, il Movimento 5 Stelle avrebbe dichiarato di aver utilizzato 10 cancellieri, ovvero pubblici ufficiali, che avevano il compito di autenticare le firme;
al termine del "Firma day", il Movimento, anche attraverso i singoli esponenti come la stessa Raggi, avrebbe comunicato la raccolta di 3.500 firme, avvenuta il 23 aprile;
l'ufficio elettorale del Comune di Roma, ripreso dalle immagini della trasmissione, avrebbe confermato la mancata correttezza nella presentazione dei moduli,
si chiede di sapere:
se ai Ministri in indirizzo risultino quali possano essere stati i motivi dell'eventuale mancata certificazione delle firme che, evidentemente, sarebbero state raccolte 3 giorni dopo la compilazione dell'atto presentato e se, di conseguenza, ritengano che possa essere stato commesso un falso nella raccolta delle firme per la candidatura della Raggi e dei consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle;
se ritengano verosimile che 10 cancellieri abbiano potuto certificare il lavoro di 20 banchetti in 20 zone diverse di Roma, in una singola giornata;
se i Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, accertata la veridicità della vicenda e riscontrati eventuali falsi amministrativi, non intendano assumere eventuali provvedimenti di propria competenza.
(4-07276)
MATTESINI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -
(4-07277)
(*Già* 3-03377)
PEZZOPANE - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
a causa della mancanza di personale, dal 1° marzo 2017, sono stati chiusi 5 uffici territoriali per la ricostruzione (UTR) dei 75 comuni, fuori dal cratere, colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;
la vicenda risulta tanto più inaccettabile, se si considera che la chiusura sarebbe stata determinata, non dalla mancanza di risorse economiche, bensì da incomprensibili problemi di ordine burocratico;
infatti, il 28 febbraio scorso, per problemi ancora poco chiari e anche per questo ancor più preoccupanti, i contratti dei 24 impiegati a collaborazione coordinata e continuativa sarebbero scaduti e non sarebbero stati rinnovati, nonostante, con appositi provvedimenti legislativi, fossero state stanziate le risorse necessarie a garantire la prosecuzione di tali uffici per gli anni 2016- 2017;

la vicenda ha assunto contorni pochi chiari, già a partire dal mese di giugno 2016, quando i comuni sede degli Utr di frontiera, Cugnoli (Pescara), Goriano Sicoli (L'Aquila), Montorio al Vomano (Teramo) e Navelli (L'Aquila) non hanno ricevuto alcun rimborso per il pagamento del corrispettivo dei 24 consulenti, che, quotidianamente, si occupano dell'istruttoria dei progetti per la ricostruzione *post* sisma, degli atti contabili e dell'effettuazione dei sopralluoghi previsti dalle relative ordinanze;
le amministrazioni comunali, ben consapevoli dell'importante e dell'insostituibile funzione che tali uffici svolgono per la ricostruzione *post* terremoto, hanno garantito per lunghi mesi la sopravvivenza degli UTR e lo hanno fatto, finché hanno potuto sopportare l'onere finanziario e finché il rispetto e la salvaguardia dei vincoli di bilancio glielo hanno consentito;
considerato che a giudizio dell'interrogante la chiusura di tali uffici ha effetti fortemente negativi sulla ricostruzione dell'intero territorio abruzzese, comportando l'interruzione di tutte quelle attività tecnico-amministrative relative alla richiesta di contributo per gli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 e dunque il congelamento di 680 milioni di euro di lavori per 3800 immobili inagibili e 1.384 agibilità ripristinate,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza dei motivi che hanno determinato la chiusura dei 5 uffici territoriali, richiamati in premessa e se non ritenga necessario intervenire, con la massima urgenza, per assicurarne l'immediata riapertura, in considerazione dell'importanza strategica che tali uffici hanno per la ricostruzione *post* terremoto dell'Abruzzo;
se non ritenga di dover verificare, con la massima urgenza, la responsabilità di quanto accaduto, adottando i conseguenti provvedimenti nei confronti di chi si sia reso responsabile di un fatto così grave;
se non ritenga opportuno rivedere l'organizzazione degli uffici per consentire la riqualificazione e il rilancio dei Comuni direttamente coinvolti e di tutto il territorio abruzzese.
(4-07278)
CONTE - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per gli affari regionali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
alcuni organi di informazione hanno riportato la notizia che un'azienda della provincia di Treviso, venuta a conoscenza della gravidanza di una propria dipendente, è intervenuta nei suoi confronti chiedendole di "devolvere" il proprio assegno di maternità all'azienda per coprire le spese necessarie a sostituirla. Di fronte al diniego, alla dipendente è stato chiesto di licenziarsi;
gli stessi organi di informazione riportano dichiarazioni di rappresentanti sindacali dalle quali emerge che quello citato non sarebbe un episodio isolato, ma che si sono registrati vari precedenti, anche in tempi recenti. Molti dei casi sono seguiti e segnalati dalle consigliere di parità che sono preposte specificatamente a tale compito;
l'art. 8 della legge n. 125 del 1991 ha stabilito che la figura della consigliera di parità, presente a livello nazionale, regionale e provinciale, è chiamata a presidiare la condizione della donna nel mercato del lavoro. Il decreto legislativo n. 196 del 2000 (e ora il capo quarto del decreto legislativo n. 198 del 2006) ha introdotto una nuova disciplina strutturalmente unitaria delle consigliere e dei consiglieri di parità;
il ruolo delle consigliere, alle quali è riconosciuta una sorta di priorità nella designazione e nella nomina, a parità di requisiti professionali, appare centrale oggi nella strategia di intervento per sanzionare le discriminazioni e per incentivare le azioni positive;
l'art. 1 del decreto legislativo n. 196 del 2000 prevede che le consigliere e i consiglieri di parità, effettivi e supplenti, a livello nazionale, regionale e provinciale, svolgano funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari opportunità e di non discriminazione per donne e uomini nel lavoro. Nell'esercizio di tali funzioni, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza;
la Costituzione italiana, all'art. 3, afferma: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di

condizioni personali e sociali"; all'art. 4, "riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni per rendono effettivo questo diritto", e all'art. 37 afferma: "La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione";

la vigente legislazione italiana in materia di tutela delle donne in materia di lavoro è abbondante: la legge n. 903 del 1977, recante "Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro", ha sancito il diritto delle lavoratrici a percepire la stessa retribuzione dei lavoratori quando le prestazioni sono uguali o di pari valore, vietando qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, l'attribuzione di qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera; la legge n. 546 del 1987, recante "Indennità di maternità per le lavoratrici autonome", ha previsto l'indennità di maternità per le coltivatrici dirette, mezzadre e colone e per le lavoratrici artigiane ed esercenti di attività commerciali; la legge n. 379 del 1990, recante "Indennità di maternità per le libere professioniste", ha previsto l'indennità di maternità in favore delle libere professioniste; la legge n. 125 del 1991, recante "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro", ha introdotto la realizzazione dell'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro; la legge n. 449 del 1997, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", ha introdotto l'indennità di maternità per le collaboratrici coordinate continuative; il decreto legislativo n. 198 del 2006, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", raccoglie in un unico testo le indicazioni fornite dai precedenti testi normativi in materia di pari opportunità e vengono definiti i concetti di discriminazione diretta e indiretta, discriminazione retributiva, molestie sessuali, accesso al lavoro all'interno del settore lavorativo e imprenditoriale;

constatato che:

dal *dossier* "Mamme nella crisi" di "Save the children", relativo all'anno 2016, emerge un quadro alquanto preoccupante sul rispetto delle norme delle pari opportunità in Italia, in quanto riferisce di aziende che, al momento della stipula del contratto, fanno firmare una lettera di dimissioni in bianco, da utilizzare in qualsiasi momento; di altre che offrono un incentivo (in genere qualche mese di stipendio) alle mamme in cambio delle dimissioni; e ci sono anche aziende che preferiscono non assumere donne appena sposate o in "età da maternità". I dati del rapporto evidenziano che queste evenienze sono aumentate a seguito della crisi economica degli ultimi anni;

il *dossier* riporta anche un'analisi dei fattori che nel nostro Paese hanno reso sempre più difficile il "mestiere di mamma", quali la conciliazione tra lavoro e famiglia, la condivisione delle responsabilità genitoriali delle donne con i padri, lo stato dei servizi di cura per l'infanzia: questi fattori collocano stabilmente l'Italia agli ultimi posti in Europa in termini di lavoro femminile (in particolare se si analizza la situazione delle donne con figli);

tenuto conto che:

se nelle aziende di maggiori dimensioni la sostituzione delle dipendenti assenti per maternità è più agevole, le micro e piccole aziende possono incontrare difficoltà di natura economica e di organizzazione interna con possibili ripercussioni fortemente penalizzanti per l'attività aziendale. Non tutte le aziende quindi si trovano nella stessa situazione per quanto riguarda l'applicazione delle leggi sui diritti per le donne al lavoro;

il recente caso di Treviso riportato dalla cronaca non è quindi un caso isolato, quanto invece una situazione ricorrente che coinvolge molte aziende, in particolare quelle di minori dimensioni;

nonostante le norme di legge al proposito siano più che abbondanti, ancora oggi i casi di discriminazione legati alla maternità sono molto frequenti,

si chiede di sapere:

ferma restando la necessaria tutela per le lavoratrici in gravidanza e maternità (indispensabile anche per la ripresa del tasso di natalità), se sia intenzione dei Ministri in indirizzo rivedere forme e modalità di sostegno, anche in forma contributiva o di defiscalizzazione, per le micro e piccole imprese che, proprio per la dimensione dell'azienda, incontrano difficoltà nella sostituzione delle dipendenti in

congedo per maternità e nella riorganizzazione dell'attività;
quali iniziative intendano assumere per incentivare e valorizzare l'occupazione femminile, promuovere gli strumenti di conciliazione, sostenere le imprese che offrono servizi per l'infanzia e usare la leva della fiscalità, nei confronti di famiglie e imprese, per incentivare le scelte legate alla maternità, non solo per contenere il problema delle discriminazioni, ma anche per limitare il tasso di denatalità e dare nuovo impulso la crescita demografica;
quali ulteriori iniziative intendano assumere per potenziare la rete dei servizi per l'infanzia e per la famiglia;
come intendano rilegittimare il ruolo dei consiglieri di parità, considerato il taglio quasi totale delle risorse del fondo loro destinato per le attività e il ruolo e considerata la responsabilità di pubblico ufficiale di cui sono investiti, prevista dalla legge che li ha istituiti.
(4-07279)
VOLPI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:
l'imprenditore condannato per aver, nel 2010, sparato ed ucciso un rapinatore e ferito il complice, che stavano rapinando la sua stazione di servizio a Palo del Colle (vicino a Bari), inizialmente ritenuto responsabile di omicidio volontario, è stato, in seguito, condannato per omicidio preterintenzionale e, dopo aver trascorso diversi mesi in carcere, sta scontando il resto della pena ai servizi sociali;
il rapinatore ferito, attualmente in carcere, aveva già saccheggiato un supermercato, pur essendo agli arresti domiciliari;
i familiari del rapinatore ucciso, dopo aver percepito una provvisionale di 90.000 euro alla fine del processo penale, si sarebbero presentati a un tribunale civile per chiedere un risarcimento per "danno da perdita parentale", pari ad un milione di euro;
il giudice che presiedeva la causa, tentando una mediazione, avrebbe invitato l'imprenditore a versare 120.000 euro, sotto la minaccia di un sequestro conservativo, che avrebbe bloccato l'azienda dell'imputato, che gestisce una serie di distributori e dà lavoro a 50 dipendenti;
la somma stabilita, accettata dall'imprenditore, non sarebbe bastata ai familiari del rapinatore che ritenevano di avere diritto ad una somma assolutamente superiore e il giudice avrebbe quindi proceduto con il sequestro, bloccando beni per 170.000 euro;
il giorno successivo a tale provvedimento, l'imputato avrebbe depositato in cancelleria un libretto bancario per l'equivalente della somma stabilita, chiedendo, contestualmente, la conversione del sequestro dalla pluralità dei suoi beni ed attività alla somma contenuta nel libretto;
nell'udienza fissata per l'eventuale conversione del sequestro, il difensore dell'imprenditore avrebbe chiesto al magistrato delucidazioni circa la differenza e incongruenza degli importi tra quanto proposto in sede di eventuale transazione (120.000 euro) e quanto contenuto nel provvedimento di sequestro (170.000 euro). Il magistrato, in risposta al quesito posto, avrebbe affermato di non aver letto le carte;
ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 109 del 2006: "Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli, con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni";
l'imprenditore, in risposta ad un atteggiamento tanto approssimativo e superficiale, avrebbe presentato un esposto al Consiglio superiore della magistratura contro il giudice,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda descritta;
se intenda adottare provvedimenti istruttivi e ispettivi di propria competenza in ordine al grave e negligente comportamento, ad avviso dell'interrogante posto in essere dall'autorità giudiziaria in questione, le cui parole, in udienza, sembrerebbero confliggere e contraddire quanto contenuto nel dettato normativo;
se si intenda segnalare il caso al procuratore generale presso la Corte di cassazione, affinché promuova presso il Consiglio superiore della magistratura l'apertura di un'indagine, volta ad accertare le responsabilità del magistrato, per ogni eventuale applicazione di misure sanzionatorie.
(4-07280)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8ª Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-03625, del senatore Orellana, sullo stanziamento dei fondi per la realizzazione del ponte sulla Becca, in provincia di Pavia;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-03624, della senatrice Valdinosi, sulla pesca del tonno rosso nell'alto Adriatico, in particolare nella zona di Cesenatico.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 790a seduta pubblica del 22 marzo 2017, a pagina 69, sotto il titolo: "Congedi e missioni", alla prima riga del secondo capoverso, prima della parola: "Compagnone", inserire le seguenti: "Casini, per attività della 3a Commissione permanente;".

1.5.2.5. Seduta n. 795 (ant.) del 29/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

795a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 29 MARZO 2017
(Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del presidente GRASSO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa: AP-CpE; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,31)*.

Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

Sul processo verbale

DI MAGGIO *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO *(CoR)*. Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,36)*.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2705) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale*** *(Relazione orale)***(ore 9,36)**

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2705.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri hanno avuto luogo le repliche dei relatori e la discussione sulla questione di fiducia.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

BRUNI *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNI *(CoR)*. Signora Presidente, arriviamo al voto di fiducia sul decreto-legge in materia di contrasto dell'immigrazione dopo un *iter* molto travagliato e una gestazione abbastanza complicata nelle Commissioni di merito, 1a e 2a e, poi, addirittura con... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, abbiamo iniziato i nostri lavori. Se poteste abbassare il volume del chiacchiericcio, fareste una cortesia al collega che sta intervenendo.

BRUNI *(CoR)*. Come dicevo, vi è stata prima una gestazione molto lunga e travagliata nelle due Commissioni di merito e poi anche nel passaggio in Assemblea, dove è stato necessario far trascorrere una settimana per arrivare alla formulazione di un maxiemendamento che sostanzialmente doveva tener conto del lavoro svolto nelle settimane precedenti nelle Commissioni. Ciò vuol dire che pur di

fronte alla tanta enfasi che si era utilizzata rispetto all'importanza di questo decreto-legge, si è poi arrivati in affanno e in ordine sparso, se è vero che solo per collazionare un po' di emendamenti, già ampiamente approfonditi in Commissione, si sono persi addirittura sei giorni.

È evidente che con questo provvedimento il Governo Gentiloni Silveri, con un cambio di rotta (dettato forse più dalla necessità che dalla convinzione), ha deciso di affrontare il problema dell'immigrazione illegale in maniera più decisa, più forte e più ferma rispetto al recente passato.

È altrettanto evidente che il Ministro dell'interno ha mostrato di ben conoscere le gravi problematiche sottese alle questioni degli imponenti flussi migratori provenienti dal continente africano dilaniato dalle guerre, ma soprattutto flagellato da perenni carestie e da una povertà endemica sempre più generalizzata. Un discorso a parte meritano i flussi provenienti dal Medio Oriente, che in maniera altalenante erano forse presenti da due decenni verso la nostra penisola a causa di tensioni politiche e religiose che, ciclicamente, attraversano una parte dei Paesi nel Medio Oriente. L'Italia - lo sappiamo - è in Europa il Paese che assorbe il maggior numero di disperati che giungono via mare. L'utilizzo della via del mare aumenta di pari passo con la chiusura delle frontiere degli altri Stati europei a seguito dell'adozione di un regime di visti e di ingressi particolarmente restrittivo verso i Paesi di quelle zone. Pensiamo a quanto avviene sul fronte balcanico e al famoso caso dell'Ungheria con le reti e i muri che ostacolano l'afflusso di migranti nel Paese magiaro.

Al fenomeno corrisponde il diffondersi tra i cittadini italiani di crescenti timori e preoccupazioni, un *idem sentire* che vede nell'immigrazione non più soltanto un problema di sicurezza e di ordine pubblico ma anche una questione che, rispetto al passato, si è estesa a una dimensione collettiva. Mi riferisco, in particolare, alla percezione degli immigrati come un pericolo per l'identità nazionale, la cultura e la religione. Insomma, è vista come una concreta minaccia per le nostre stesse radici culturali, in conseguenza della follia della Jihad intrapresa prima da Al Qaeda e poi da Daesh contro l'Occidente "crociato". La situazione in Italia, dunque, è sempre più pericolosa sia per le difficoltà oggettive di gestione da parte dello Stato sia per le ricadute su un'opinione pubblica sempre più irritata.

Se osserviamo i dati, dal 1° gennaio al 10 febbraio di quest'anno sono arrivati in Italia 9.446 migranti, a fronte dei 6.030 dello stesso periodo dello scorso anno. Il compito del ministro Minniti è farsi carico del problema, prendendo atto innanzitutto che l'immigrazione incontrollata nasconde gravi rischi per la sicurezza dei cittadini e per la perdita dell'identità nazionale. Le preoccupazioni e i disagi sempre più spesso sono espressi anche dagli stessi amministratori di sinistra delle nostre città, finalmente ammettendo che quelle preoccupazioni e quei disagi non sono relegabili a irrazionali paure della gente, strumentalmente manipolata dal centro-destra per avallare politiche autoritarie. Fino a qualche tempo fa si cercava di rappresentare questo.

Così oggi il Governo vara un provvedimento - peraltro, all'interno di un più ampio pacchetto di sicurezza riferito anche ai centri urbani - che molto somiglia a quello realizzato nelle stagioni del centro-destra. Il provvedimento introduce delle novità apportando alcune modifiche alla gestione dei sempre più frequenti e cospicui sbarchi dei migranti anche attraverso la previsione dell'apertura di nuovi e rinominati centri di identificazione ed espulsione degli stranieri irregolari, oggi diventati Centri di permanenza per i rimpatri. In questo caso comunque il problema non è il nome. Nello specifico, il principale obiettivo del decreto annunciato dal *premier* Gentiloni Silveri si sostanzia in una velocizzazione del procedimento volto a riconoscere il diritto di asilo attribuito alla cognizione, con un rito semplificato, di sezioni specializzate per l'immigrazione nella menzionata agevolazione dei meccanismi dei sistemi necessari per i rimpatri dei migranti che non hanno diritto all'asilo.

Queste iniziative in astratto sono condivisibili, però la gestazione nelle due Commissioni e il passaggio in Assemblea hanno dimostrato che una parte di queste iniziative comunque rappresenta ciò che nel linguaggio dei *mass media* viene definito intervento *spot*, volto più a colpire la pancia degli elettori che non a risolvere il cuore del problema. Questo lo si evince dallo strumento stesso utilizzato per legiferare su una questione tanto complessa quanto annosa, il decreto-legge. Da un lato è vero che c'è necessità di porsi questi problemi in modo più urgente, ma dall'altro vediamo che gli effetti di questo decreto-legge si protraggono nel tempo.

Qual è l'urgenza, per esempio, di istituire sezioni specializzate per materia, prevedendo sin d'ora che inizieranno a operare solo dopo sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame? Ciò dimostra che vi sono temi abbastanza contrastanti. Come pensare poi che la formazione di questi giudici iperspecializzati e le relative risorse materiali e professionali non abbiano costi? Ecco un'altra questione, trovare dotazioni finanziarie per far funzionare questo decreto-legge.

È lapalissiano che il sistema, così come è congegnato, da un lato non consentirà lo smaltimento del contenzioso di competenza delle sezioni specializzate negli stretti tempi previsti e dall'altro graverà sul restante contenzioso civile, schiacciato per l'ennesima volta da una riforma illusoriamente a costo zero. Inoltre, solo grazie agli emendamenti dei vari Gruppi - tra cui anche il nostro, non a caso fatto proprio dal Governo, che ha introdotto l'audizione della parte su istanza motivata dell'interessato - si è evitata, in nome della velocità, la produzione di una norma che avrebbe sollevato gravi dubbi di legittimità in relazione ai principi del contraddittorio e della pubblicità del giudizio, fissati dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Tale violazione si sarebbe perpetrata tramite la tendenziale esclusione del contratto tra ricorrente e giudice per l'intero arco del giudizio.

Anche sulla competenza per materia delle sezioni si deve evidenziare il permanere di un'irrazionale frammentazione di competenze tra diversi giudici (ordinario, amministrativo e di pace). Nel lungo percorso compiuto tra Commissione e Assemblea, si è cercato anche di ovviare ad alcuni di questi difetti: penso a un emendamento proposto proprio dal nostro Gruppo, che ha esteso le questioni relative alla cittadinanza italiana alla competenza delle istituende sezioni specializzate.

In conclusione, questo decreto pone problemi e cerca di individuare soluzioni, ma certamente non è questa la risposta che ci permetterà di arginare quei numeri, che non possono essere arginati con un provvedimento del genere. Il tema dell'immigrazione, dopo oltre vent'anni che ci confrontiamo con questa materia - nuova fino alla fine degli anni '80 - ci ha dimostrato che le migliori soluzioni non si trovano presidiando il nostro litorale o cercando di agire nei centri di permanenza; il momento decisivo è rappresentato invece dagli accordi che si possono stipulare con gli altri Stati. Penso alla visita del *Premier* libico di qualche giorno fa, che ha dimostrato che bisogna andare proprio in quella direzione, che è stata seguita anche da altri Governi in passato. La questione albanese, infatti, è stata risolta così e lo stesso si è fatto all'epoca di Gheddafi, al di là dei commenti di colore e delle critiche rivolti al *Premier* del centro-destra in quel momento: ciò dimostra che si sarebbero potuti ottenere risultati trovando soluzioni in Africa, soprattutto nella costa settentrionale e non presidiando i nostri mari, perché il percorso è molto più complicato e le soluzioni non arrivano, nonostante i decreti-legge. *(Applausi dal Gruppo CoR).*

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, nell'affrontare il complesso problema dell'immigrazione irregolare in una situazione di crescente emergenza, esiste un problema di fondo. In questo Parlamento, c'è un'ampia maggioranza di forze politiche - il Partito Democratico, il Nuovo Centrodestra, Sinistra Italiana e il Movimento 5 Stelle - permeate dal buonismo e dall'accoglienza a tutti i costi. È grave mettere in discussione un punto fermo: il diritto internazionale all'asilo, stabilito dalla Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo *status* dei rifugiati adottata a Ginevra nel 1951, che riconosce la protezione internazionale esclusivamente a coloro che scappano da guerre o vengono perseguitati per vari motivi. Ebbene, invece di cancellare - come avremmo dovuto fare - la protezione umanitaria, presente solo nel nostro Paese, molti in quest'Assemblea vorrebbero concedere la protezione persino ai migranti economici e a quelli climatici.

Il collega Cociancich del Partito Democratico è uno di quelli che ha detto che vuole includere e non respingere gli irregolari anche per rimediare alla drammatica denatalità del nostro Paese: una teoria suicida totalmente da respingere. Si sostengano invece le famiglie italiane nel fare figli.

Cociancich cita poi l'articolo 10 della nostra Costituzione, sostenendo che tutti coloro, cui a casa propria sono impedite le libertà democratiche, hanno diritto di asilo in Italia, ma ciò è inesatto, visto che non dice in primo luogo che il dettato costituzionale sul diritto di asilo non è stato attuato, perché

manca ancora la legge organica, e, in secondo luogo, che il riconoscimento del rifugiato è entrato nel nostro ordinamento proprio con l'adesione alla Convenzione di Ginevra.

Con numeri alla mano, in fase di discussione generale, ho cercato di descrivere il fenomeno in Italia. Sono numeri impietosi: troppi ingressi, troppe morti nel Mediterraneo, tante richieste di asilo. Sono già 33.000 al 17 marzo, con liste di attesa dell'esito che si allungano e tanti ricorsi.

Nel fallimentare sistema di accoglienza le presenze crescono esponenzialmente e sono troppe. L'80 per cento dei posti occupati è fornito da strutture temporanee: case, condomini e privati, alberghi gestiti da cooperative in affari e albergatori falliti, spesso individuati da prefetti scavalcando i sindaci, con spese sostenute per l'emergenza salite nel 2016 a 4 miliardi, cifra maggiore a quella della manovrina correttiva, con un contributo UE di soli 112 milioni, meno del 3 per cento: altro che costi dell'accoglienza che non pagano gli italiani. L'Europa non solo ci scarica il problema, ma ci dà briciole: è una follia.

Degli immigrati irregolari che entrano nel Paese un terzo non chiede asilo: scompaiono, non sappiamo dove sono e che cosa fanno. Solo il 20 per cento dei due terzi che invece chiedono protezione e assistiamo per due, tre o anche quattro anni ottiene la protezione internazionale: la gran parte di coloro che chiedono asilo e che vengono assistiti con vitto, alloggio, mediatore culturale, *wi-fi*, *tablet*, sono migranti economici, dunque irregolari e dunque clandestini.

Riflessioni. Il suo decreto-legge, Ministro, è un timido cambio di passo rispetto al disastroso triennio Renzi-Alfano. Tardivamente, ma si prende atto dei lunghissimi tempi di esame delle richieste di asilo e dei ricorsi. Si assumono 250 funzionari per le commissioni, voluti dalla Lega per velocizzare i colloqui. Nel procedimento giudiziario si sostituiscono le sezioni specializzate per l'asilo e si elimina l'appello e, dopo averli chiusi, si riaprono i CIE, anche se con altro nome, i Centri di permanenza per il rimpatrio; misura, questa, introdotta più per rispondere alle censure UE del Consiglio d'Europa sulle debolezze del sistema italiano rispetto al trattenimento degli irregolari in attesa dei rimpatri.

Ma questo non basta, perché con le poche risorse stanziate (8 milioni per quest'anno, 26 nel prossimo) e con lo stesso numero di magistrati, è probabile che i processi di valutazione delle domande non subiranno velocizzazioni. A tal proposito, abbiamo ancora una volta ragionato applicando l'articolo 81 della Costituzione per contenere la spesa e poi con questa malagestione dell'immigrazione ci siamo dimenticati che il costo degli immigrati aumenta di anno in anno di circa 600, 700, 800 milioni: questa è la verità.

Ma il decreto non basta, soprattutto perché in Commissione è stato annacquato e svuotato. Si è ragionato troppo per rafforzare garanzie e tutele degli immigrati. Sono stati accolti emendamenti, come ha detto Buccarella del Movimento 5 Stelle, volti a riaffermare principi di civiltà giuridica. Gli esponenti di Grillo avrebbero voluto ancora più garanzie per gli immigrati, come i colloqui in commissione con due intervistatori e persino con la presenza del difensore; come l'abrogazione del reato di clandestinità, loro vecchio cavallo di battaglia. Incredibile, ma voi grillini vi siete opposti al nostro emendamento, approvato e voluto dai sindaci, che prevede la cancellazione automatica e immediata dall'anagrafe comunale di un richiedente asilo irreperibile dal centro di accoglienza.

No, non ci siamo. La Lega è per una diversa politica sull'immigrazione che attueremo quando andremo al Governo, basata sul rigore, sulla legalità e sulla deterrenza che disincentivi le partenze e, per conseguenza, anche le morti in mare. Dobbiamo diminuire i fattori di attrazione nel nostro Paese, i cosiddetti *pull factor*. Anche Frontex, con il suo rapporto annuale, Risk Analysis 2017, puntando il dito contro le ONG che stanno suscitando tanto clamore, afferma che le operazioni H24 di ricerca e soccorso in mare svolte dalle 13 navi al limite delle coste libiche agiscono da *pull factor*, incoraggiando i migranti a intraprendere la traversata del Mar Mediterraneo, dove tanti perdono la vita a bordo di natanti inadeguati.

La Lega Nord ha tentato di migliorare il testo con la presentazione di diversi emendamenti e ordini del giorno, che sono stati per lo più respinti. Penso, ad esempio, all'emendamento per l'eliminazione della protezione umanitaria, che non è prevista dalla Convenzione di Ginevra, e a quello volto a introdurre maggiori controlli alle frontiere. Abbiamo dei confini terrestri colabrodo, come dimostrato dagli oltre

10.000 pakistani che lo scorso anno sono entrati dall'Austria e dalla Slovenia e hanno poi chiesto asilo. Bisogna bloccare questi ingressi irregolari con controlli efficaci alle frontiere di Francia, Svizzera, Austria e Slovenia, Paesi tutti aderenti allo spazio Schengen, pretendendo l'applicazione del Regolamento di Dublino sul principio del Paese di primo approdo e, dunque, operando le cosiddette riammissioni attive.

Penso anche agli altri emendamenti sui Centri di permanenza per il rimpatrio, visto che la capienza che lei, signor Ministro, ha previsto è decisamente insufficiente per trattenere l'enorme numero di irregolari in attesa di essere espulsi o respinti. Anche i tempi di trattenimento sono insufficienti, in quanto dovevano essere in linea con la direttiva del 2008 in tema di rimpatri.

La bocciatura dei nostri emendamenti conferma la volontà di maggioranza e Governo di vanificare le procedure di espulsione e consentire agli irregolari di sottrarsi ai rimpatri, che bisogna invece necessariamente incrementare. Quelli effettuati sono infatti troppo pochi. Nell'ultimo triennio quelli attuati sono stati, mediamente, tra i 7.000 e gli 8.000. Troppi non ottemperano all'ordine del questore. Servono dunque accordi bilaterali con i Paesi terzi d'origine e soprattutto occorre dotare di maggiore risorse il fondo rimpatri. Anche in questo caso, con la bocciatura di un nostro ordine del giorno avete snidato le reali intenzioni del Governo.

Servono inoltre accordi seri per bloccare il flusso di sedicenti profughi proveniente dalla Libia - Paese di transito e non di partenza - che rappresenta ormai l'85 per cento degli ingressi in Europa dopo la chiusura della rotta dei Balcani. Basta subire passivamente gli effetti dell'accordo tra Unione europea e Turchia, finanziata con 6 miliardi di euro (soldi anche nostri), che ha interrotto i flussi soprattutto verso la furba Germania. Siamo seri. Quello sottoscritto recentemente a Roma con Serraj vale poco più di zero. Lo dimostrano gli sbarchi, in aumento di oltre il 50 per cento nel 2016, e che renderanno ancora più nero il 2017. Inutile fare intese con Serraj, a capo di un Governo non riconosciuto dal Parlamento di Tobruk. Molto più di lui, chi controlla il Paese è il generale Haftar. Se uno dei 4 obiettivi per i prossimi dieci anni sottoscritti sabato scorso a Roma dai 27 Paesi interessati è un'Europa sicura, con una politica migratoria efficace, responsabile e sostenibile, allora Gentiloni Silveri pretenda che l'Unione europea metta a disposizione della Libia risorse paragonabili a quelle concesse alla Turchia, affinché si agisca per bloccare gli afflussi migratori illegali diretti verso l'Europa.

Dopo l'attentato di Londra lei, ministro Minniti, parlando in generale del terrorismo di matrice islamica, ha detto che c'è legame non con i migranti, ma con la mancata integrazione. Ma signor Ministro, con i migranti regolari che vogliono imporre le proprie culture che divergono dai nostri valori scolpiti nella Costituzione, che integrazione ci può essere? Con le centinaia di migliaia di migranti irregolari, cioè clandestini, presenti nel nostro Paese (vuoi perché non hanno chiesto asilo, vuoi perché è stata respinta loro la domanda di protezione e non sono stati rimpatriati) che integrazione ci può essere?

Questa maggioranza e questo Governo non perseguono la legalità! Lo avete certificato respingendo un nostro ordine del giorno che invitava l'Esecutivo ad intensificare il rintraccio degli irregolari e lo avete ribadito approvando un ordine del giorno folle della senatrice De Petris che prevede la riduzione del ricorso all'allontanamento dei migranti.

Per tutti questi motivi, ringraziando i relatori Cucca e Mancuso, il Gruppo della Lega Nord voterà contro la fiducia e contro il provvedimento! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Signora Presidente, vorrei proprio approfittare della presenza del ministro Minniti - che ringrazio - per svolgere alcune pacate riflessioni che mi derivano dall'aver partecipato a tutte le fasi di questa vicenda: prima con Napolitano quando era Ministro dell'interno, poi con i vari Governi che si sono succeduti, fino all'approvazione della legge Bossi-Fini. Al riguardo, per fare chiarezza e dare limpidità al dialogo, desidero precisare che quella legge portò alla regolarizzazione di 700.000 immigrati; pertanto, quando qualche volta la Sinistra

accusa il Centrodestra di aver avuto un approccio repressivo, ricordo che la più grande regolarizzazione di immigrati che avevano un lavoro (colf, badanti e lavoratori), ma in nero, che ha portato in pochi mesi a garantire il pagamento degli arretrati, la messa in regola e a soddisfare un'esigenza sociale di famiglie e imprese, l'ha fatta un Governo di centro-destra. Dopo di che, da quel punto di vista, non si è più fatto nulla, immagino per prevenzioni ideologiche, come quelle, signor Ministro, che ho riscontrato in Commissione.

Sono rimasto molto sorpreso dalla bocciatura di due ordini del giorno che ho firmato, uno dei quali faceva riferimento a notizie di cui sono pieni i giornali: se è vero infatti che ci sono ONG che operano in combutta con i trafficanti di esseri umani e sono in contatto con loro, una volta accertato questo, il Governo italiano deve rompere i rapporti con queste organizzazioni e non dare più finanziamenti. A me sembrava la scoperta dell'acqua calda, ma il Ministero degli affari esteri ha espresso parere contrario e il Parlamento ha bocciato questa proposta. L'altro ordine del giorno chiedeva semplicemente di approfondire il seguente tema: è proprio obbligatorio che tutte le persone raccolte in mare debbano venire in Italia e non a Malta o in un porto francese o di altri Paesi? Anch'esso è stato bocciato su indicazione del Ministero degli affari esteri. Non so cosa ne pensasse il Ministero dell'interno, ma mi sembravano due soluzioni intelligenti che il Parlamento proponeva al Governo.

Ora vedo il collega Cociancich ed è chiaro, signor Ministro, che se si parte dal principio del collega per cui chiunque viene in Italia ha esattamente gli stessi diritti degli italiani, come i 60 milioni di italiani che in passato andavano all'estero, è chiaro che non risolveremo mai il problema, intanto perché non è vero che i 60 milioni di italiani che sono andati all'estero lo hanno fatto senza essere in qualche modo invitati, chiamati, in regola, perché se uno si presentava negli Stati Uniti come clandestino lo rimandavano a casa velocemente; e non parliamo della Svizzera, o dell'Australia. C'è stato un processo secolare che ha consentito un'immigrazione non selvaggia in quei Paesi che pure, come gli Stati Uniti, avevano immensi territori. Ricordo, peraltro, che ancora oggi gli Stati Uniti hanno regole particolari e se una persona non è nata in quel Paese non può diventare Presidente, anche se ci ha vissuto da quando aveva sei mesi fino a compimento dei sessant'anni. Pertanto ogni Paese si pone il problema di capire se chi viene da un altro Paese ha gli stessi diritti dei propri cittadini. Poi sono perfettamente d'accordo nel dire che nel momento in cui diventa cittadino italiano avrà gli stessi identici diritti degli italiani.

Vorrei venire al nodo della questione. Con la legge Napolitano era stata fatta una cosa secondo me intelligente, cioè si era graduata la risposta dell'ordinamento a quello che all'epoca era il problema degli albanesi. Era un immigrazione diversa, era una fase storica diversa, ma ricordo che il ministro Scotti, attuando il respingimento, un giorno raccolse su una nave, alcune migliaia di albanesi che erano stati portati in vari campi, e li riportò in Albania. Questo si chiama respingimento; era una iniziativa coreografica per far vedere che lo Stato faceva qualcosa, ma utilizzò quello strumento che ancora oggi è in discussione. Io mi sono sempre opposto al reato di immigrazione clandestina sia da Ministro che da Sottosegretario, perché - lo dico agli amici della Lega Nord - serve solo ad aggravare il problema dell'immigrazione. Infatti, se ho centinaia di migliaia di immigrati e a tutti quelli che sbarcano deve essere intentato un processo, con tutte le garanzie che ci sono in Italia (primo, secondo e terzo grado), per cui non possono essere mandati via dall'Italia finché c'è il processo e tutto sfocia in una multa (alla fine questo succede), vorrei capire a cosa serve un meccanismo di questo genere, visto che non credo ci sia una persona che abbia mai pagato la multa.

Qual è, allora, il problema? Avevamo detto: prima il respingimento o l'espulsione perché a chi viene in Italia, irregolare o clandestino - chiamiamolo come volete - che quindi non è in regola con le nostre leggi, semplicemente, gli si dice di tornare a casa propria. Poi, se quel soggetto viola un ordine legittimo della nostra pubblica amministrazione, del nostro Stato, e torna per la seconda volta, allora sì che si fa scattare il penale perché gli si dice: «Caro signore, ti avevo avvertito: sei irregolare, torna a casa; non hai ottemperato, quindi ti condanno». Dopodiché, Ministro, se il soggetto torna più di una volta, ci sarà un momento in cui l'ordinamento si difende e per i recidivi che sono in Italia irregolari o clandestini prima o poi arriverà anche una sanzione di tipo carcerario. Deve esserci questa

progressione. D'altra parte, qualcuno contesta ancora i CIE, i posti dove gli immigrati vengono tenuti perché - si dice - dovevano essere identificati prima in carcere, ma poiché in carcere non li hanno identificati e sono persone che delinquono, che trafficano con la droga, che fanno rapine, borseggi, qualche anima bella mi dovrebbe spiegare se dovremmo forse far correre ogni poliziotto o carabiniere, dentro le nostre città, dietro a queste persone che delinquono oppure, visto che sono loro a non declinare le loro generalità, sono loro che stanno violando la nostra legge, li si debba trattenere in attesa di espellerli.

Certo, capisco anch'io il problema, Ministro: espellerli dove? Ci ritroviamo sempre di fronte alla stessa domanda: i tunisini non li vogliono, i marocchini non li vogliono, gli algerini non li vogliono; nessuno ne riconosce la cittadinanza. Tuttavia, questo non può farci arrendere perché, di giustificazione in giustificazione, si dovrebbe arrivare alla conclusione che in effetti quei 100 milioni di africani - aggiungiamoci i cinesi e altri - che vogliono venire in Italia dovrebbero poterlo fare. Ebbene, ragionando come il collega Cociancich - non ce l'ho con lei, collega, ma voglio evidenziare le conseguenze di certi ragionamenti - avremmo l'Italia sommersa da milioni e milioni di persone; il che porterebbe disperazione, xenofobia, razzismo e conflitti, specialmente nei ceti popolari, perché si creerebbe sicuramente una situazione invivibile per tutti.

Lo dico forte anche per quei due, tre milioni di persone extracomunitarie che sono in Italia ormai da vent'anni, che lavorano nel nostro Paese, i cui figli sono italiani e che sono disperati per la concorrenza di queste persone che arrivano che gli stanno facendo perdere il posto di lavoro. Dobbiamo considerare il dramma di questi italiani, i cui figli sono nati qui, in quanto sono i primi a subire la concorrenza di decine di migliaia di persone che ogni mese entrano nel nostro Paese e ci costano quattro miliardi di euro, aumentando inevitabilmente dappertutto - parlo per la mia Modena - le rapine, gli scippi. Del resto, come fanno a mangiare, come sopravvivono se non hanno un lavoro e con una famiglia da mantenere?

Chi è responsabile dell'ordine pubblico chiaramente dovrà porsi questi problemi, o no? Credo che il ministro Minniti se li sia posti.

Io sono sempre stato a favore dei CIE e dico: «Bravo, hai fatto bene a combattere le ideologie e gli egoismi locali e a dare uno strumento all'amministrazione per svuotare il mare nel quale la manovalanza criminale si mette anche al servizio della mafia e della 'ndrangheta».

Ci riempiamo sempre la bocca del problema della criminalità organizzata ma, secondo voi, la criminalità organizzata non sfrutta questa manovalanza della disperazione per aumentare i suoi traffici? Evidentemente la sfrutta perché è subalterna e qualche volta non può fare altro, in quelle Regioni, se non accodarsi a chi gli permette la sopravvivenza.

Ministro, ancora una volta ci siamo trovati di fronte a ordine del giorno inspiegabilmente bocciati. Quelle persone sanno che cosa succede e se vanno a vedere gli atti parlamentari si meraviglieranno del fatto che il Parlamento italiano non si è opposto a che il nostro Governo continui a finanziare le ONG che, violando la nostra legge, hanno addirittura contatti con i trafficanti. Questo è il risultato di quella votazione. Oppure il Parlamento italiano vuole che tutti, quando vengono soccorsi, non siano portati a Malta o nel porto più vicino ed insiste perché siano portati in Italia. Chi l'ha detto questo, dove è scritto?

Se un soggetto viene raccolto da una nave francese o maltese o da una nave che batte bandiera di non so quale Paese e il porto più vicino è Malta o la nave batte bandiera francese, perché le persone che non sono state prese nel Canale di Sicilia ma in acque internazionali libiche devono essere portate in un porto siciliano e non a Marsiglia?

PRESIDENTE. Concluda, per cortesia.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Ma la Francia fa parte dell'Europa o no? La Slovenia fa parte dell'Europa o no? La Spagna fa parte dell'Europa o no?

Concluderei il ragionamento con il Ministro, se la collega che lo sta intrattenendo consente.

PRESIDENTE. Senatrice Capacchione, non distragga il Ministro.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Collega, vorrei concludere il discorso con il Ministro, visto che mi rivolgo a lui. Siamo in Parlamento, è questa l'occasione di dialogo su alcuni problemi che sembrano seri e che gli sto ponendo e vorrei che nella replica il Ministro mi dicesse se c'è stato un equivoco tra Ministeri dell'interno e degli affari esteri; magari non si sono capiti, ma mi sembrano questioni focali: dove portare le navi, dove le raccolgono le ONG, se portarle qui... *(La senatrice Puppato si accosta ai banchi del Governo)*.

Capisco che bisogna avere pazienza. Sto concludendo, collega.

PRESIDENTE. La prego di non disturbare il Ministro che sta ascoltando il dibattito, senatrice Puppato.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Spero che nella replica mi dia questa risposta, ma inevitabilmente, avendo voi posto la fiducia, il nostro voto non potrà che essere contrario, dando però atto al Ministro di un salto di qualità nell'affrontare questo problema con realismo.

LO MORO *(Art.1-MDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO *(Art.1-MDP)*. Signora Presidente, ministro Minniti, il decreto-legge in corso di conversione rappresenta un tentativo concreto di affrontare criticità che mettono a serio rischio l'efficacia delle nostre risposte sul tema dell'immigrazione. Lo fa con misure strutturali e già questo è condivisibile, perché sarebbe sbagliato continuare a considerare al pari di una questione emergenziale il tema dell'immigrazione e, in particolare, i problemi relativi al sempre più crescente afflusso in Italia di immigrati che fuggono da guerre, violenza o, nel migliore dei casi, da povertà e miseria. Significherebbe ignorare che siamo davanti a un fenomeno di portata epocale che richiede appunto risposte strutturali e di lungo periodo.

Il Gruppo Articolo 1-Movimento democratico e progressista apprezza questo sforzo e voterà la fiducia, anche perché non avrebbe avuto titubanze ad approvare il testo licenziato dalle Commissioni congiunte affari costituzionali e giustizia.

Mi soffermerò su alcune questioni affrontate dal decreto-legge e dal disegno di legge di conversione: la necessità di imprimere una forte accelerazione ai procedimenti in materia di protezione internazionale e quella di velocizzare le procedure di identificazione degli immigrati e di assicurare un'adeguata e diffusa accoglienza. Sono questi i punti nodali del provvedimento. Si tratta di problemi urgenti che richiedono interventi non più rinviabili e sopratutto efficaci.

Sulla procedura di velocizzazione delle risposte in materia di protezione internazionale, il decreto interviene, con gli articoli da 1 a 6, potenziando le procedure amministrative davanti alle commissioni territoriali e prevedendo che l'eventuale fase giudiziaria sia affidata a sezioni specializzate che decidono con decreto non reclamabile.

Noi (e la maggioranza dei senatori delle Commissioni affari costituzionali e giustizia) abbiamo accettato la sfida del Governo e non abbiamo messo in discussione i punti cardine del provvedimento governativo. Siamo intervenuti, in particolare, per garantire la possibilità che la videoregistrazione sia evitata nella fase amministrativa in presenza di un'istanza motivata del richiedente (istanza su cui «decide la Commissione territoriale con provvedimento non impugnabile») e, nella fase giudiziaria, nel rispetto dell'unicità del giudizio di merito, prevista nel decreto-legge, per garantire la collegialità del giudice, la diffusione sul territorio delle sezioni specializzate, che saranno istituite presso i tribunali ordinari di ogni corte di appello, la previsione dell'audizione del ricorrente in presenza di una richiesta motivata formulata nel ricorso introduttivo e valutata positivamente dal giudice (dal giudice che «ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione»).

Con le modifiche votate in Commissione si è dunque mantenuto l'impianto che il Governo e, in particolare, i Ministri dell'interno - che è qui e che saluto - e della giustizia si sono assunti la responsabilità di proporre alla valutazione del Parlamento; ma si è reso il tutto più accettabile dal nostro punto di vista e soprattutto più compatibile con i principi generali e con il sistema di garanzie che qualifica il nostro ordinamento.

Con gli articoli 17 e 19 si sono poste le basi per accelerare le procedure di identificazione dei cittadini stranieri «rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare» e si è potenziato il sistema di accoglienza, con la diffusione, su tutto il territorio nazionale, dei centri di permanenza per i rimpatri, gli *ex* centri di identificazione ed espulsione (CIE), di cui va modificata, oltre alla denominazione, la normativa di riferimento e soprattutto la gestione.

Ci sono tanti altri punti del decreto-legge che potrebbero essere valorizzati. Tra tutti, per esempio mi piace richiamare la norma che prevede la partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale. È questo il modo di dare risposte.

Il provvedimento è molto analitico su alcune materie, e questo vale in particolare per la disciplina relativa alle sezioni specializzate, alle loro competenze e alle relative procedure, e non poteva che essere così dato che si introducono norme assolutamente innovative, ma lascia irrisolti alcuni problemi che sono anch'essi annosi ma anche urgenti da affrontare.

Su questi punti, su cui risultava particolarmente complesso intervenire in maniera emendativa in sede di conversione di un decreto-legge, abbiamo presentato un ordine del giorno, approvato in Commissione, proprio perché fosse chiaro, nella fase di discussione e di approvazione di un disegno di legge su materia tanto delicata, che il Governo (e il Parlamento per quanto di sua competenza) devono sentirsi impegnati alla regolamentazione dei flussi regolari, non essendo possibile mantenere una situazione che non consente di arrivare in Italia se non in maniera irregolare, ad una rivisitazione della disciplina degli *hot spot* (non si può più fare riferimento ad una legge del 1995, la cosiddetta legge Puglia) e ad una trasformazione effettiva degli *ex* CIE (non basta il cambio di nome), di cui da più parti si sollecita da tempo la chiusura.

Votiamo dunque la fiducia su un provvedimento complesso di cui abbiamo condiviso gli obiettivi, con l'augurio che presto si possa intervenire sugli aspetti non risolti, a partire dall'abrogazione del reato di clandestinità su cui si registra un ritardo difficile da capire e da giustificare.

Signora Presidente, signor Ministro, noi avevamo presentato alcuni emendamenti che sono stati dichiarati inammissibili e ciò che è stato riferito ieri dalla Presidenza fa giustizia di tutto questo perché i nostri emendamenti, e non soltanto quelli del Gruppo che rappresento in dichiarazione di voto, non potevano essere estranei a questa materia.

Voteremo la fiducia sapendo che questo voto serve anche a rafforzare la credibilità del Governo, che su questo tema è impegnato anche su fronti diversi da quello della legislazione nazionale.

Per fronteggiare un afflusso così consistente di immigranti che si dirigono verso le nostre coste, anche perché trovano sbarrate le altre strade, serve più Europa, più diplomazia e più solidarietà. E noi sappiamo che l'Italia sta facendo e farà bene la sua parte. Sappiamo anche che valori come altruismo e solidarietà, su cui ci siamo già misurati e distinti, hanno bisogno di essere accompagnati da una maggiore efficacia. Il decreto-legge va in questa direzione. Un motivo in più per esprimersi positivamente.

Voteremo la fiducia, dunque, e il sì del Gruppo Articolo 1-Movimento democratico e progressista sarà un sì al maxiemendamento che raccoglie i contributi delle Commissioni congiunte affari costituzionali e giustizia, ma anche un voto che segna un percorso e dice no ai muri e all'indifferenza e sì al rispetto, alla solidarietà e all'accoglienza. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico e delle scienze umane «Liceo del Cossatese e Valle Strona» di Cossato, in provincia di Biella, che stanno

assistendo ai nostri lavori. Benvenuti in Senato. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2705 e della questione di fiducia (ore 10,17)

MAZZONI *(ALA-SCCLP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI *(ALA-SCCLP)*. Signora Presidente, il decreto-legge al nostro esame ha in tutta evidenza lo scopo di far uscire dall'approccio emergenziale un fenomeno ormai strutturale come quello dell'immigrazione per distribuire in modo più omogeneo e meno invasivo i migranti che arrivano sul territorio nazionale.

Nel solo 2016 gli sbarchi dalla rotta del Mediterraneo sono stati più di 181.000 e i dati dei primi mesi del 2017 indicano una tendenza continua all'aumento. Dunque, qualcosa si doveva necessariamente fare, e il nuovo Ministro dell'interno ha dimostrato un approccio al problema molto più incisivo rispetto ai precedenti Governi. Questo in assenza di un sostegno reale dell'Unione europea che, facendosi scudo del regolamento di Dublino, ha di fatto disatteso tutti gli impegni di *relocation* assunti nei tanti e inutili vertici che hanno portato solo a una serie interminabile di direttive rivelatesi poi punitive per gli Stati di primo approdo come l'Italia e la Grecia.

La *ratio* di questo decreto-legge va quindi nella direzione auspicata da gran parte dell'opinione pubblica, nel senso di accogliere chi ne ha diritto, accelerando il processo decisionale sulle richieste di asilo e rendendo più certi i tempi di rimpatrio per i migranti che non hanno diritto alla protezione internazionale. Nel triennio 2014 - 2016 il tempo medio per le decisioni delle commissioni territoriali, che pure sono nel frattempo aumentate, è stato di duecentosessanta giorni di attesa, molto più alto di quanto avviene negli altri Stati europei. Un lasso di tempo lunghissimo, al quale va aggiunto quello determinato dai ricorsi, in presenza di un incremento delle domande di asilo di più del 60 per cento. Nel 2016, infine, i migranti ospitati nelle diverse tipologie dei nostri centri di accoglienza erano circa 176.000, il 70 per cento in più rispetto al 2015.

Questo decreto arriva quindi in una situazione molto complessa, che ha trovato un parziale miglioramento grazie all'accordo con l'ANCI che prevede l'ospitalità a tre migranti ogni 1.000 abitanti e secondo il quale i Comuni che aderiscono al sistema SPRAR godono della cosiddetta clausola di salvaguardia per cui i prefetti non possono più concentrare centinaia di migranti in territori molto piccoli. Qualcosa dunque si sta facendo, e riconosciamo al ministro Minniti l'impegno che sta mettendo nel gestire un quadro che ha implicazioni sociali, di integrazione e di sicurezza, molto rilevanti.

Ma anche questo provvedimento, purtroppo, rischia di cadere nelle maglie dell'incostituzionalità, come hanno rilevato molti esperti auditi in Commissione. Partiamo dalle sezioni specializzate: c'è stato un apprezzamento generalizzato per l'istituzione di queste sezioni, una scelta volta a rafforzare la specializzazione e le competenze di coloro che sono chiamati a valutare le domande di protezione internazionale. Ma l'intento di assicurare una giurisdizione unica e specializzata in capo alla magistratura ordinaria appare contraddetto in modo irrazionale dalla mancata concentrazione nel nuovo giudice di altre competenze concernenti le stesse materie che invece oggi restano disperse tra giudice di pace, giudice amministrativo e giudice ordinario. Noi abbiamo già sezioni speciali nei nostri tribunali: quelle delle imprese ad esempio, ma sono sezioni istituite per materia. Qui, invece, siamo di fronte a sezioni specializzate per una categoria di persone, i migranti cosiddetti irregolari, per i quali è già prevista, e solo per loro, la detenzione amministrativa.

Il punto è, insomma, che l'efficienza del sistema non può andare a detrimento delle garanzie di una categoria di persone, i richiedenti asilo, che godono secondo l'articolo 10 della Costituzione di un diritto soggettivo pieno, perché il diritto di asilo viene considerato come un diritto inalienabile della persona umana.

Anche il nuovo rito per i ricorsi giurisdizionali in materia di protezione internazionale appare carente sotto il profilo della legittimità costituzionale. La previsione di un unico grado di merito nel quale l'udienza è solo un'eventualità e ha forma camerale, per molti costituzionalisti viola il principio del contraddittorio e della pubblicità del processo, garantiti dall'articolo 111 della Costituzione. L'eliminazione dell'appello non viola certo la Costituzione, ma rappresenta sicuramente un'anomalia nell'ordinamento italiano, in cui la garanzia del doppio grado di merito è prevista anche per controversie civili di ben minor valore rispetto all'accertamento se sussista o meno in capo allo straniero un fondato rischio di persecuzione in caso di rientro nel proprio Paese. L'eliminazione dell'appello, inoltre, finirà per gravare pesantemente sui carichi della Corte di cassazione.

Passando ad un altro punto, l'uso della videoregistrazione per l'audizione del richiedente asilo, potenzialmente sostitutivo dell'audizione dello straniero da parte del giudice, non è conforme all'obiettivo indicato dal legislatore dell'Unione europea, il cui diritto valorizza la valutazione piena e diretta del giudice di tutte le fonti di prova per cui sarebbe sempre essenziale l'ascolto diretto e personale del richiedente, essendo spesso le sue dichiarazioni gli unici elementi su cui si basa la domanda. A questo proposito - questo è un punto su cui riflettere dal punto di vista pratico - la norma secondo cui l'audizione davanti al giudice sarà invece dovuta se nel ricorso al tribunale la parte invocherà «elementi non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado» rischia addirittura di incoraggiare tattiche difensive strumentali, finalizzate a ottenere la fissazione dell'udienza: mentre oggi il cambiamento di versione dalla fase amministrativa a quella giudiziaria è ragionevolmente considerato un elemento di minore attendibilità del racconto di persecuzione, in futuro questa valutazione non sarà possibile, perché giustificata dall'esercizio di una facoltà difensiva prevista dalla legge. Così lo straniero avrà interesse a mentire nel ricorso al tribunale pur di ottenere di essere ascoltato dal giudice su quanto raccontato alla commissione. Il pericolo, insomma, è quello di allungare i tempi invece di accorciarli.

Faccio, signora Presidente, due considerazioni conclusive sulle occasioni perse nella conversione in legge di questo decreto: i centri permanenti per il rimpatrio hanno cambiato nome rispetto ai CIE, ma di fatto sono la prosecuzione dei rimpatri forzati di questi ultimi anni, il cui numero è risultato quasi indipendente sia dalla durata della detenzione che dal numero dei posti disponibili. In questo senso è sbagliata la scelta di non fornire alcuna disciplina di questi centri definiti punti di crisi, per il cui funzionamento si rinvia a testi normativi (come la cosiddetta legge Puglia del 1995) che non contengono alcuna precisazione sulla natura giuridica di questi luoghi e sulle funzioni che vi si svolgono, in violazione della riserva di legge in materia di stranieri e della riserva assoluta di legge in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale. A causa della limitata regolamentazione della loro funzione, questi punti di crisi rischiano di introdurre un elemento di incoerenza nella complessa architettura del sistema d'accoglienza italiano.

Ultimo punto critico, già sottolineato da chi mi ha preceduto, è la decisione di non inserire nel decreto-legge l'abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno illegali, puniti quali mere contravvenzioni, che hanno inutilmente accresciuto il numero dei procedimenti penali, peraltro quasi mai giunti a conclusione senza ottenere alcuna dissuasione dell'immigrazione irregolare, che anzi è aumentata. L'abrogazione avrebbe recepito ciò che già prevedeva la legge delega sulla depenalizzazione e accoglieva un auspicio più volte formulato davanti alle Camere dallo stesso Ministro della giustizia. Ma inspiegabilmente il Presidente della Commissione giustizia ha dichiarato questi emendamenti inammissibili o ultronei al testo.

Per tutti questi motivi il nostro voto sarà contrario.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, i senatori di Sinistra Italiana voteranno contro la fiducia e contro questo decreto-legge, in coerenza con le battaglie che hanno condotto in Commissione e con il giudizio negativo espresso sul provvedimento, per i suoi contenuti e per l'impostazione; ciò anche in coerenza con i valori che professiamo, non a chiacchiere. È sempre, infatti, molto comodo e

ipocrita parlare di solidarietà e accoglienza e poi fare operazioni che non hanno nulla a che vedere con questi valori.

Il nostro voto è un voto chiaro e limpido. Si comprende facilmente perché noi voteremo no, e poi motiverò questo no ancora di più nel merito, ma abbiamo qualche difficoltà a comprendere alcuni sì che vengono dati. Soprattutto perché, avendo ascoltato alcune dichiarazioni di voto, ci rendiamo conto che esse provengono da coloro che in queste settimane hanno parlato della promozione della giornata internazionale dell'accoglienza e di manifestazioni in tal senso, e che continuano ipocritamente a parlare di solidarietà.

Il problema è molto serio. Io richiamo tutti al fatto che non possono esistere sensi di responsabilità per la fiducia quando, appunto, si fa un'operazione come questa. Perché siamo contrari al decreto-legge, signor Ministro? Approfitto, tra l'altro, della sua presenza, che ho ieri richiesto, non solo per questo provvedimento ma anche perché venga a riferire sui gravi fatti avvenuti ieri a Melendugno, sulle cariche violentissime contro alcuni cittadini che stavano solo difendendo la propria terra, dimostrando il loro dissenso verso un'opera assurda.

Siamo contrari nel merito, perché lei ha tentato un'operazione, nel combinato disposto con l'altro provvedimento, quello sulla sicurezza urbana, volta quasi ad accarezzare il pelo della bestia: nel senso che vi è una sorta di opinione pubblica in questo Paese (cavalcata, per fortuna, non dalla maggioranza, ma ancora dalla minoranza) che nutre timore e avversione verso l'immigrazione e percepisce un'idea di insicurezza urbana. E questi decreti-legge tentano un'operazione di rassicurazione, per far vedere che si ha il pugno fermo.

In realtà, entrambi i provvedimenti, in particolare il decreto-legge sull'immigrazione, sono di stampo puramente emergenziale e securitario. Credo, signor Ministro, che si tratti ancora una volta di un provvedimento di stampo emergenziale per un motivo molto semplice; voi avete rinunciato a fare quello che era necessario, cioè un'ampia e organica revisione delle strategie di governo dei flussi migratori e la rivisitazione delle norme del Testo unico sull'immigrazione. Vorrei infatti ricordare che abbiamo ancora la cosiddetta legge Bossi- Fini. A nostro avviso, non fare questa operazione significa rinunciare davvero al governo del fenomeno stesso. Crediamo infatti che non rivedere profondamente le norme impedisca un ordinato programma di regolarizzazione e di inserimento controllato dei migranti. Voi non avete voluto prendere atto del fallimento di tutte le gestioni fatte fino ad oggi e continuate con la stessa logica, la logica del decreto-legge. Un decreto che pensa di poter accorciare i tempi magari per il riconoscimento della protezione internazionale, ma che in realtà ha lo scopo - neanche tanto nascosto - di diminuire il numero di riconoscimenti di protezione internazionale per trasformare i richiedenti in semplici migranti economici e passare poi alla fase di espulsione.

Nel fare questa operazione producete però due risultati che non solo sono, dal nostro punto di vista, inaccettabili, ma su cui credo anche la Corte costituzionale interverrà pesantemente. Voi, infatti, sempre con questa logica di emergenza, producete una sorta di diritto speciale. Infatti, sebbene sia positivo l'aumento del numero delle sezioni speciali in commissione, di fatto continuano ad esserci un disordine ed una frammentazione della materia, per cui noi avremo delle sezioni speciali non specializzate per materia, ma per soggetti. Questo è il primo *vulnus* che non è stato fugato assolutamente neanche dal lavoro svolto in Commissione, che pur qualche miglioramento ha apportato.

Sul piano delle garanzie processuali è inutile che ci giriamo intorno; quelle che sono garantite dalla nostra Costituzione a tutti i soggetti e a tutte le persone sono messe in discussione. Per quanto riguarda il contraddittorio infatti per quanto, per fortuna, la Commissione abbia prodotto una modifica per cui l'audizione, anche su richiesta, potrebbe esserci e su di essa deciderà ovviamente sempre il giudice, e per quanto siano aumentate le possibilità, esso continua a rimanere sempre un'eventualità. Non sarà la norma, non saranno il processo sommario cognitivo e la regola del contraddittorio a presiedere il ricorso avverso le commissioni territoriali. Questo punto non è banale. Tutto questo si basa sulla videoregistrazione, con tutto quello che ciò comporta e comporterà.

Viene eliminato un grado dell'appello; si dice che anche in altri Paesi europei questo è prodotto. Lì,

però, vi è un altro ordinamento. Lei sa meglio di me, Ministro, che nel nostro sistema il doppio grado è previsto per la stragrande maggioranza delle controversie civili e ricordo che noi qui stiamo intervenendo su persone vulnerabili, la maggior parte delle quali rischiano, tra l'altro, la vita. Stiamo intervenendo su questioni molto delicate; sono perseguitati politici e religiosi, che corrono un altissimo rischio per la loro libertà e per la vita stessa.

Lei dice che dobbiamo far presto; non si farà presto e il risultato sarà quello di produrre gravi lesioni al sistema delle garanzie; garanzie processuali che sono riconosciute in capo a tutti i soggetti che sono nello Stato italiano.

Quindi voi rinunciate ad affrontare la vera questione di come si governa questo processo. Chiedo a lei, infatti, come si entra regolarmente in questo Paese. Continuiamo ad utilizzare la categoria dei clandestini.

Ma qualcuno mi deve spiegare come si fa ad entrare regolarmente in questo Paese. È chiaro che alla fine l'unico canale è la protezione, perché non si vuole affrontare il problema. Non basteranno gli accordi, di cui poi vedremo anche l'ultimo fatto con un pezzo della Libia, con tutte le conseguenze e i rischi che produce. Bisognava affrontare la questione con serietà. Noi ci siamo permessi di sottoporre emendamenti e ordini del giorno. Il fatto che non si voglia affrontare davvero la revisione del testo unico per l'ingresso si evince dalla dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento per l'abrogazione del reato di clandestinità. Tutti a parole ci siamo riempiti la bocca - per questo non capisco l'ipocrisia che regna sovrana in questa Assemblea - e poi abbiamo dichiarato inammissibile l'emendamento e continuiamo ad andare avanti con un decreto-legge che è di stampo securitario ed emergenziale. I CIE - tutti l'abbiamo detto, compreso il suo partito, Ministro - sono luoghi non luoghi in cui viene messa a rischio la libertà delle persone e sono luoghi orribili, ma non si chiudono, come tutte le Commissioni hanno detto: si cambia loro il nome. Vengono chiamati CPR e continua la questione molto delicata dal punto di vista costituzionale e arbitraria della detenzione amministrativa.

Signora Presidente, vi illudete che con questo provvedimento si possa fare un passo in avanti. Non sarà così e, in compenso, si mette a rischio ancora una volta la nostra civiltà giuridica e i valori di solidarietà e accoglienza.

Per tutti questi motivi, noi fieramente voteremo contro. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, colleghi e onorevoli cittadini che ci ascoltate, qualche giorno fa in Campidoglio, nell'ambito di una manifestazione di robotica, ho assistito a una *performance* di un gruppo di ragazzi di una scuola romana che, unendo robotica e teatro, hanno messo in scena una narrazione della storia dell'uomo fin dalla preistoria. Ci hanno ricordato che le teorie più accreditate indicano le prime tracce di essere umano nella zona tra l'Etiopia, il Kenia e la Tanzania. Da quelle terre, in Africa, con migrazioni avvenute nel corso di milioni di anni, l'essere umano si è spostato su tutto il pianeta, anche in Europa. La conclusione dei ragazzi, nella loro ingenuità e logica incontrovertibile, è stata chiedersi perché, se quelle migrazioni hanno portato alla civiltà moderna, quale è oggi, alziamo barriere e muri. Anche noi ci uniamo alla logica dei ragazzi domandaci perché.

Oggi l'Italia e l'Europa si trovano ad affrontare questo fenomeno che non è nuovo, ma è il naturale spostamento degli esseri umani da alcune terre verso altre, a volte per motivi climatici, altre volte per motivi economici e oggi più che mai per motivi legati alla propria sicurezza, per fuggire da guerre e persecuzioni. Il diritto internazionale riconosce a chi scappa da guerra e persecuzione di essere accolto e protetto. E su questo credo che nessuno di noi abbia dubbi. Non servono leggi per dire che, se per strada c'è una persona che soffre o che è in difficoltà, va aiutata.

Questo è quanto oggi l'Italia si trova ad affrontare: fratelli e sorelle, esseri umani come noi, che vedono minacciata la propria vita e fuggono verso altre terre per salvare se stessi, le proprie famiglie e i propri figli. A queste persone dobbiamo garantire l'accoglienza e non c'è bisogno di alcuna norma internazionale che ce lo dica.

Le condizioni economiche del nostro Paese, oggi, non consentono un'accoglienza generalizzata - questo è un dato di fatto - per tutti coloro che arrivano da altre parti del mondo. Non ce lo nascondiamo e anche su questo non ci sono dubbi. Ciò avviene perché anche il nostro Paese soffre: dietro la cortina fumogena di un Paese che si autocelebra come potenza economica mondiale, ci sono milioni di poveri. Non vergogniamoci a dirlo, chiamiamo le cose con il loro nome: povertà. Finché non saranno prese misure strutturali per risollevare le sorti di questo Paese, finché non riusciremo a garantire a tutti gli italiani di poter vivere una vita dignitosa, finché non sarà varato un reddito di cittadinanza che consenta veramente di affermare che nessuno deve rimanere indietro, fino a quel momento non riusciremo a garantire l'accoglienza a chiunque voglia venire da altre parti del mondo nel nostro Paese.

È per questo motivo che siamo costretti a limitare l'accoglienza a quei fratelli e a quelle sorelle che fuggono da morte certa. Per garantire l'accoglienza che meritano questi fratelli, però, è necessario che siano definite regole chiare per valutare chi ha diritto a quest'accoglienza e chi no. Affinché l'accoglienza sia garantita - e lo sia nel miglior modo possibile - a chi ne ha diritto, è necessario che a tutti coloro che non ne hanno diritto sia negata. È una scelta sofferta, tengo a dirlo, ma necessaria. Se non possiamo garantire a tutti l'accoglienza, dobbiamo limitarci a coloro per i quali non possiamo farne a meno. Saperli individuare tra le centinaia di migliaia di migranti e saper individuare chi ha bisogno e chi invece ne ha meno è una scelta sofferta, lo ribadisco, ma necessaria. Altrimenti, il rischio è che non si riesca a garantire il minimo livello di assistenza e accoglienza a nessuno, almeno finché questo Paese non uscirà dal buio in cui l'avete condotto, senza rendervene conto, come macchinisti di una locomotiva cieca che conduce un treno verso un binario morto.

Questo decreto-legge, però, non è una soluzione, ma l'ennesima cortina fumogena, l'ennesima arma di distrazione di massa. A fronte dell'aumento delle richieste di protezione internazionale, la risposta non prevede di mettere in campo un sistema di selezione e vaglio efficiente ed efficace, che sappia valutare in tempi rapidi chi ha bisogno e chi no e sappia dare le risposte in termini di accoglienza che servono. La risposta di questo decreto-legge è sbagliata: è la risposta sbagliata a un problema reale.

Esso interviene limitando al massimo il ricorso all'autorità giudiziaria, attribuendo alla decisione della commissione territoriale la funzione quasi di una sentenza definitiva, riducendo le garanzie costituzionali che dovrebbero essere garantite a ogni cittadino presente nel territorio italiano, e non solo. Viene abolito il grado di appello per i ricorsi contro le decisioni di diniego della protezione internazionale. Il giudizio verrà effettuato da un giudice, fortunatamente collegiale, come da noi richiesto, ma con un'udienza eventuale. Questo decreto-legge, quindi, serve esclusivamente a deflazionare il contenzioso giudiziario.

Un Paese che si rispetti, davanti a un problema di eccessivo contenzioso giudiziario, fornisce le risposte di giustizia che servono, strumenti e uomini per affrontarlo; invece, come già fatto in passato, decidete di cedere le armi, gettare la spugna e ridurre la possibilità di accesso alla giustizia. È una deriva che è stata già presa in altre tipologie di interventi, nei quali, anziché dare le risposte di giustizia che servono, pensate esclusivamente a ridurre l'accesso alla giustizia, trasformandolo in un percorso a ostacoli sempre più oneroso.

Avete istituito le sezioni specializzate spacciandole per sezioni specializzate per materia, ma in realtà - è inutile che ce lo nascondiamo - si tratta di sezioni specializzate per ricorrenti, per persone, basate sulla persona anziché sulla materia. Sono forse prove generali di una riduzione delle garanzie e dell'istituzione di giudici speciali?

Ci sono poi i CIE, i centri d'identificazione ed espulsione, una vergogna tutta italiana: veri e propri non luoghi, nei quali non esistono forme di rispetto della dignità umana; veri e propri *lager*, dove neanche le minime condizioni previste per i detenuti sono state garantite. Commissioni d'inchiesta, inchieste giudiziarie, decessi e violenze non sono bastati a farvi comprendere che è un sistema che non funziona. Cosa vi siete inventati, quindi? Cambiamogli il nome, diamogli una tinteggiata e facciamo finta che siano un'altra cosa. E così, da oggi li chiamate centri permanenti per il rimpatrio.

Innanzitutto, come sempre accade, alle parole non seguono i fatti. Abbiamo sentito dire, signor

Ministro, che sarebbero stati uno per Regione, quindi 20 centri da 80 posti (1.600 totali), parole sue: ebbene, da nessuna parte nel testo del decreto-legge - glielo garantisco - trovo scritto questo; da nessuna parte nel decreto-legge si parla di un'equa distribuzione sul territorio nazionale, cosa che avevamo chiesto anche con emendamenti, ma solo dell'ampliamento della rete delle strutture esistenti; da nessuna parte si prevede la chiusura degli attuali CIE. È inutile che ce lo nascondiamo, signor Ministro: se apriamo questi centri per il rimpatrio, dobbiamo dare una risposta a quei CIE, quelle realtà che sono state sottoposte alle inchieste di Commissioni parlamentari e a inchieste giudiziarie, per porre fine a quest'esempio negativo di gestione del trattenimento delle persone.

Non una delle richieste che avevamo proposto è stata accolta. Avevamo chiesto che questi centri fossero gestiti direttamente dalla pubblica amministrazione e non da privati o, tutt'al più, se gestiti da privati, che questi non fossero gli stessi soggetti che già gestiscono altri tipi d'accoglienza. Avevamo chiesto che fossero garantite procedure trasparenti di affidamento della gestione e individuate caratteristiche minime necessarie per il rispetto della dignità umana e non solo un suo generico riferimento. Avevamo chiesto che fossero individuati protocolli certi per l'assegnazione ai vari centri, che tengano conto dei rischi di convivenza di tali soggetti. Niente di tutto questo è stato accolto ed è stato tutto lasciato nel vago.

Oggi abbiamo un Ministro, domani potremmo averne un altro e ognuno potrà interpretare le norme come meglio crede.

Nulla si dice dei rimpatri e di come questi avverranno, ma si stanziano solo i soldi; il nulla più assoluto sulle cause che portano migliaia di migranti a scappare dalle loro terre per trovare rifugio da noi. Non una parola si trova nel decreto e nemmeno una parola in tutta la discussione, perché forse significherebbe ammettere i propri errori e le responsabilità di chi dice di voler esportare la democrazia e invece esporta guerra, morte e sofferenza. Significherebbe ammettere che, dietro la facciata del contribuire allo sviluppo dei Paesi più poveri, si nasconde invece lo sfruttamento incondizionato delle loro risorse che li rende ancora più poveri.

Vi è il silenzio dell'Europa in tutto questo, l'inerzia di chi parla di Unione solo quando si tratta di quattrini, ma nulla fa per condividere anche le situazioni emergenziali in cui un Paese, come l'Italia, si trova. Se davvero Europa deve essere, allora l'Italia deve essere trattata come un confine dell'Europa e come tale l'accesso dei richiedenti protezione internazionale deve essere affrontato dall'intera Unione europea e non solo dall'Italia.

Deve essere superato davvero il Regolamento di Dublino e deve essere rivisto l'obbligo per il Paese di ingresso di gestire tutta la fase dell'accoglienza di richiedenti asilo, altrimenti questa non è una comunità. L'Europa deve decidere di sanzionare quei Paesi che si rifiutano di adempiere ai doveri di mutua assistenza e accoglienza delle quote di ricollocazione previste. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Cervellini)*. Se non è una comunità di popoli, l'Unione europea non ha allora più senso di esistere. È un dato di fatto.

Infine, tornando in Italia, a chi fa comodo la continua emergenza del fenomeno migratorio e dell'accoglienza? Sicuramente a soggetti spregiudicati che speculano sul *business* dei migranti e dell'accoglienza. Ma non dimentichiamo il ruolo della politica: quella politica di sinistra che dell'accoglienza fa la sua bandiera e quella di destra che della difesa dei confini fa la sua bandiera. L'emergenza migranti viene usata come un vessillo in battaglia per radunare i propri eserciti elettorali. Ma davanti a questo uso distorto ci sono persone che soffrono, persone che fuggono da guerre e da persecuzioni e chiedono solo un posto dove vivere. Vivere: non chiedono altro che vivere. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Cervellini e Molinari)*.

ANITORI *(AP-CpE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANITORI *(AP-CpE)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, prima di tutto vorrei ringraziare la Presidenza per l'opportunità che mi ha concesso di intervenire.

Il provvedimento su cui siamo chiamati a confermare la fiducia al Governo assume una valenza

fondamentale se viene inquadrato in un ragionamento ampio e risalente nel tempo. L'Italia è stata, per gran parte della sua storia, terra di emigrazione, e molte terre dalle quali prima si scappava dalla fame oggi sono fra le più potenti locomotive dello sviluppo italiano ed europeo.

Tuttavia, lo sviluppo della normativa italiana sull'immigrazione sembra sia rimasta fedele alla prima impostazione, quella dell'Italia come terra di emigranti.

Fino alla metà degli anni Ottanta, infatti, l'entrata di stranieri in Italia era regolata da leggi risalenti al periodo fascista. Questo stato di cose si poneva in netta antitesi con i dettami costituzionali, espressi dall'articolo 10, comma 2, il quale recita che «La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali».

La prima legge della Repubblica italiana in materia fu la legge n. 943 del 1986, la quale affrontava il tema dell'immigrazione, peraltro solo in relazione alla tematica del lavoro, in maniera emergenziale e non organica. Per avere la prima vera legge organica in materia di immigrazione, anch'essa dettata da motivazioni emergenziali, si dovrà attendere il 1990 e la legge Martelli, la quale introduceva per la prima volta in Italia interventi di tipo sociale nei confronti degli immigrati, delineando un sistema di entrata dei migranti basato sulla programmazione dei flussi d'ingresso mediante la previsione di quote massime.

Per quasi tutti gli anni Novanta si andò avanti con la struttura adottata dalla legge Martelli, fino al 1998, anno in cui venne approvata la legge n. 40 del 1998, cosiddetta Turco-Napolitano: questa legge, la prima in Italia riguardante l'immigrazione e non approvata in situazione di emergenza, sebbene lontana dalla perfezione, si mostrò comunque come la più coerente e organica in materia d'immigrazione approvata fino ad allora. Fra i punti positivi che è possibile ascriverle ci fu la previsione di delega per l'approvazione del decreto legislativo che creò il cosiddetto Testo unico sull'immigrazione, il quale riordinava la materia in tutte le sue componenti e che, nonostante le numerose modifiche intervenute a modificarlo negli anni, è ancora in vigore.

Il decreto che oggi siamo chiamati a convertire in legge cerca di mettere un po' di chiarezza in tutto questo sistema, nell'ottica di una maggiore razionalità, efficacia e celerità dei procedimenti di tipo giurisdizionale.

Il macrotema dei massicci flussi migratori esplosi negli ultimi anni coinvolge, in varie dimensioni e per vari motivi, quasi tutti i Paesi del nostro mondo. L'Italia è al centro di uno dei maggiori crocevia di tali flussi e deve costantemente aggiornare sul piano funzionale il proprio modello di accoglienza e trattamento dei migranti. Tale evoluzione quotidiana serve per stare al passo con i tempi e dare risposte concrete sia alle richieste umanitarie dei migranti, sia a quelle di convivenza pacifica ed equilibrata della società che li riceve.

In questo processo dobbiamo tenere fermi ed essere guidati da alcuni principi, come quello enunciato all'articolo 10, comma 3, della nostra Costituzione, che recita: «Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'esercizio effettivo delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge». Pertanto, tutti coloro che non possono beneficiare nel proprio Paese delle libertà democratiche garantite nel nostro hanno diritto di chiedere asilo in Italia. Ciò prevale anche su tutte le convenzioni internazionali che comunque riconoscono un diritto d'asilo, anche se a condizioni più restrittive. Ma il nostro Paese e la nostra Costituzione, che è stata definita la più bella del mondo, garantiscono questo tipo di diritto.

D'altra parte, il legislatore deve tenere in conto che il sistema di accoglienza non può prescindere da alcune caratteristiche, come l'efficienza dei passaggi burocratici, la sostenibilità sociale dell'inclusione, la sicurezza (anche quella percepita) della popolazione e la determinazione delle destinazioni ultime che i migranti intendono raggiungere e quest'ultimo è un punto che impone un'urgente revisione del Regolamento di Dublino.

Il decreto-legge in esame affronta proprio molte delle questioni finora nominate. Vengono dettate disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, con l'istituzione delle sezioni specializzate in materia di migrazione, protezione internazionale e libera

circolazione dei cittadini nell'Unione europea. L'esame in sede di Commissioni riunite ha consentito di ampliare l'elenco delle sedi di queste sezioni specializzate, portandole a un numero corrispondente a quello delle sedi di corte d'appello in Italia, quindi a 26. I magistrati assegnati a queste sezioni dovranno dimostrare di possedere, acquisire e mantenere aggiornate particolari competenze in materia di immigrazione, anche tramite appositi corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, in collaborazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Prevedere un livello estremamente alto di specializzazione per tali magistrati, garantendo anche la loro formazione continua, risponde all'esigenza di disporre di professionisti preparati ad affrontare e risolvere i problemi che nella quotidianità si stanno oggi presentando nel rapporto con i migranti.

Inoltre, ricordo che le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, in precedenza decise con rito sommario di cognizione, saranno trattate con rito camerale a contraddittorio scritto e a udienza eventuale. Sono fatti salvi, comunque, casi particolari in cui il giudice deve sempre valutare quando l'udienza si debba comunque tenere.

L'esame in sede referente ha migliorato il testo originario anche sul fronte della ricorribilità alla Corte di cassazione per i provvedimenti del tribunale, introducendo misure che evitano un uso dilatorio di tale tutela, anche al fine di scongiurare un ingolfamento del funzionamento della Corte.

Altro importantissimo obiettivo delle novelle legislative è quello di favorire la celerità e la certezza del regime delle notificazioni e di agevolare lo svolgimento dei colloqui, utilizzando la videoregistrazione, anche secondo metodi a tutela della *privacy* dei migranti, introdotti in sede di esame nelle Commissioni.

Rispetto all'altro ordine di obiettivi che ho ricordato in precedenza, relativo alle esigenze di sicurezza e pacifica convivenza sociale, ricordo due norme. La prima prevede che chi abbia irregolarmente varcato il confine o sia stato salvato in mare venga condotto in appositi punti di crisi presso i centri di prima accoglienza e che sia sottoposto al rilevamento delle impronte e alla fotosegnalazione. La seconda norma impone che il richiedente protezione internazionale in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento sia trattenuto nel centro dove è ospitato quando si ritenga che la domanda sia stata presentata solo per ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento stesso.

Parallelamente, mi piace ricordare la disposizione assolutamente virtuosa che introduce prospettive di impiego dei migranti che, volontariamente, possono contribuire a iniziative di utilità sociale per le collettività locali che li ospitano. L'avviamento al lavoro e il sentirsi parte di una comunità costituiscono fattori fondamentali per il pieno rispetto dei diritti umani dei migranti e, allo stesso tempo, rappresentano il deterrente a quelle situazioni di emarginazione ed esclusione alla base delle tensioni sociali che registriamo nelle aree più impattate dal fenomeno migratorio.

Il provvedimento, d'altra parte, potenzia gli organismi amministrativi che esaminano le domande di protezione internazionale e prevede l'assunzione di funzionari con professionalità giuridico-pedagogica, di servizio sociale e di mediatore culturale per sostenere interventi educativi e di inserimento al lavoro.

Potrei citare molte altre disposizioni positive, come quella che prevede una nuova ipotesi di rito abbreviato in caso di ricorsi di chi è stato espulso per motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale e per motivi di prevenzione del terrorismo; o ancora l'interconnessione delle banche dati ministeriali e delle Forze dell'ordine o la sospensione dei tributi per le imprese e i lavoratori autonomi dell'isola di Lampedusa, territorio da sempre al centro della pressione migratoria.

Per concludere, colleghi, il provvedimento risponde in modo urgente a problematiche legate alla gestione del fenomeno migratorio che sono diventate sempre più complesse negli ultimi mesi. Le norme introdotte dal Governo e perfezionate con il prezioso lavoro delle Commissioni riunite 1a e 2a, i cui componenti ringrazio sentitamente, rappresentano soluzioni efficaci ed equilibrate nell'assicurare un effettivo coordinamento degli interventi da organizzare nei confronti dei migranti in arrivo, nel garantire le tutele e i diritti degli stessi e nell'offrire ai cittadini delle aree più esposte al fenomeno

migratorio la testimonianza che lo Stato è presente ed è al loro fianco.

Per questi motivi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Alternativa popolare al provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo AP-CpE)*.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, signor Ministro, signora Sottosegretario, il Gruppo di Forza Italia è sconcertato di fronte a questa richiesta di fiducia. Signor Ministro, noi abbiamo molto apprezzato - e sa quando io personalmente lo abbia fatto - le sue dichiarazioni in materia di immigrazione e avremmo voluto, come abbiamo fatto con gli emendamenti, dare una mano al Governo perché ci fosse un provvedimento che avesse effettive conseguenze in materia di immigrazione. Siamo quindi un po' sconcertati di fronte a questo testo normativo che presenta alcune luci, ma molte ombre.

Noi abbiamo apprezzato il fatto che avete introdotto i centri di identificazione ed espulsione della dimensione in cui sono stati realizzati. Avete determinato in 250 l'aumento delle commissioni territoriali. Noi avevamo dato indicazioni perché fossero 400, ma la logica del Governo di esprimere parere contrario vi ha costretto, ieri pomeriggio, a correggere il maxiemendamento per la fiducia. Il parere della scheda tecnica vi ha indotto, cioè, a introdurre una correzione per cui quei 250 devono considerati componenti delle commissioni. Bastava accogliere l'emendamento di Forza Italia e non avreste fatto una brutta figura.

In secondo luogo, io ho molto creduto alla volontà di accelerare i tempi che servono per la verifica di coloro che effettivamente hanno diritto di asilo, dei rifugiati. E ci eravamo immediatamente preoccupati di dire che, se in ogni distretto di corte d'appello realizziamo una sezione specializzata, è giusto che in ogni Provincia ci sia una commissione territoriale, in modo da ridurre i relativi tempi, e avevamo proposto di aumentare quel numero da 250 a 400.

Nello stesso tempo, però, noi dobbiamo condurre la battaglia sull'immigrazione su alcuni punti fondamentali. Manca nel provvedimento in esame - e mi auguro che lei, Ministro, ci metterà mano - qualsiasi precisazione sull'ingresso legale nel nostro Paese. Dobbiamo correggere la legge Bossi-Fini: come può ricordare, secondo tale normativa il cittadino straniero che è già nel nostro Paese deve tornare nel suo Paese d'origine. Qualcosa, quindi, non funziona, allora bisogna fare una riflessione. Una volta che creiamo un ingresso legale, dobbiamo però non permettere - come lei giustamente ha detto - l'accoglienza di tutti i migranti economici e avere le normative necessarie perché rientrino nei loro Paesi.

Dove, poi, il provvedimento è veramente folle? Con esso introduciamo una normativa distonica rispetto all'ordinamento attualmente esistente. Stiamo parlando di diritti soggettivi. Siamo convinti che anche gli stranieri, quelli che arrivano, hanno diritti soggettivi che vanno rispettati, e per fare questo era necessario tener conto dell'organizzazione del nostro ordinamento.

In tutte le materie che riguardano i diritti soggettivi anche dei cittadini italiani, nel caso in cui una commissione di tipo amministrativo riconosca o neghi un determinato diritto, quel provvedimento è impugnabile - esistono decine di casi nel nostro sistema - davanti alla corte d'appello.

Vi siete intestarditi con i tribunali, con una logica di specializzazione. Mi rivolgo a lei, Ministro, perché un Sottosegretario che sta al Ministero della giustizia dovrebbe sapere quello che le sto per dire.

Ormai non sono più necessari decreti del Presidente della Repubblica o modifiche legislative, poiché il Ministro della giustizia, con decreto ministeriale, ha la possibilità di determinare le piante organiche modificandole, in relazione ai flussi dei carichi di lavoro, anche due volte in un anno. Avevamo, quindi, proposto che il Ministro determinasse le piante organiche delle sezioni specializzate. Ma ci è stato risposto di no e che è già nel sistema. Che cosa significava determinare le piante organiche? Determinare quante persone dovevano far parte di ciascuna delle sezioni specializzate e avere così la possibilità di riutilizzare quelli che veramente hanno un'esperienza. Invece ci è stato detto di no. E la conseguenza è che questa normativa, com'è stata scritta, è un provvedimento tabellare, e cioè il

presidente del tribunale, come qualsiasi altra sezione, dovrà determinare quali sono i giudici e il Consiglio superiore, nella valutazione della tabella, terrà conto di quanto ha detto il presidente del tribunale. Ma, dopo vent'anni che stiamo discutendo di queste argomentazioni, ormai i magistrati che si sono occupati della materia si sono specializzati e hanno un'anzianità tale che devono andare in appello. Non potete bloccarli.

Qual è, allora, la ragione per la quale avete introdotto un sistema che, anche a chi lo legge, indipendentemente da quello che ho detto (ovvero che nel nostro sistema i diritti vanno tutelati in quel modo) appare come meno garantista? Eppure, abbiamo combattuto il terrorismo nel nostro Paese, senza alterare le regole che sono il fondamento del nostro Stato democratico; regole che imponevano che alla corte d'appello avevamo un organo collegiale, con l'opportunità di delegare uno dei membri del collegio per svolgere un'udienza, e avevamo la possibilità di avere un procedimento - lo avete individuato - della camera di consiglio, che era corretto. Questa situazione determina un'assurdità.

Abbiamo presentato emendamenti per dare una mano al Governo, ma voi mettete la fiducia; il che significa non avere la possibilità di discutere in questa sede.

Devo dirle, poi, Ministro, che mi aspettavo un'altra riflessione, che abbiamo sollecitato più volte sia in Commissione sia in Assemblea. Lei sa meglio di me che la protezione umanitaria è stata introdotta nel nostro Paese dalla legge Turco-Napolitano e rafforzata dal Governo Berlusconi, il quale aveva altresì garantito quello che io mi auguro lei faccia e che sta facendo, ossia instaurare rapporti con i Paesi del Nord Africa al fine di realizzare possibili centri presso quegli Stati. Che cosa è avvenuto, signor Ministro? Nel 2010, grazie all'impegno del Governo Berlusconi, abbiamo ridotto gli ingressi nel nostro Paese a 2.750. La protezione umanitaria aveva circa 4.000 beneficiari ed era giusto, quindi, rafforzarla. Lei, però, sa meglio di me che in tutti i Paesi europei non ci sono norme sulla protezione umanitaria. Esistono solo in Germania, dove il fenomeno, però, è particolarmente ristretto - come lei ben sa - visto che parliamo di numeri massimi che si aggirano intorno a 7.000. Da noi parliamo di 100.000 o più.

Noi avremmo dovuto fare una riflessione e chiederci se quella normativa è ancora attuale, se ha bisogno di una rilettura o di una riscrittura. Era questo il momento. Lei, infatti, sa meglio di me che quelli ai quali è riconosciuta la protezione umanitaria restano nel nostro Paese e, nell'ottica dei rapporti con altri Stati, non possiamo avere alcuna possibilità di mandarli in altri Paesi; nemmeno la Germania li prende, perché la nostra normativa è molto più ampia rispetto alla loro.

È questa la logica con la quale ci eravamo impegnati a dare una serie di indicazioni, che non erano per nulla ostruzionistiche: era solo un tentativo, a fronte di quello che abbiamo vissuto in questi anni, ossia una serie - ormai arrivano quasi a 100 - di decreti-legge e di voti di fiducia.

Pazienza, noi voteremo contro la fiducia per queste ragioni, ma le chiedo di impegnarsi sulle tematiche che ho appena citato, per apportare le correzioni necessarie. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

RUSSO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO *(PD)*. Signora Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, Ministri, quello che stiamo per votare è un provvedimento ambizioso. Il tempo dirà se tutte le soluzioni scelte saranno le più adeguate. Ma certamente in esso troviamo la dimostrazione che c'è ancora spazio e bisogno di una politica che guarda lontano, seria e coraggiosa; che non si rassegna al respiro corto e al consenso facile, perché sappiamo che sul tema dell'immigrazione il nostro continente si gioca oggi forse la sfida più decisiva, quella che definirà la sua stessa composizione sociale, la qualità del nostro continuare a vivere in comunità aperte e coese, il nostro ruolo nel mondo.

Credo allora che, per capire fino in fondo la qualità e il livello della scommessa di ciò che stiamo per approvare e delle politiche che il Governo sta promuovendo in queste settimane, sia necessario provare a cambiare prospettiva. Vorrei davvero, cari colleghi, che oggi votassimo guardando ad Agadez e a Berlino.

Agadez è una città del Niger sconosciuta alla stragrande maggioranza dei cittadini italiani, è la mecca dei trafficanti di donne e di uomini; un girone infernale attraverso il quale ogni anno passano almeno

150.000 disperati che sognano di raggiungere le coste libiche e poi il nostro Paese, non senza esser vittime di violenze, rapimenti, torture e schiavitù. È l'emblema di un fenomeno migratorio che riguarderà centinaia di milioni di persone nei prossimi anni in tutto il mondo e che ci costringe a elaborare strategie di lungo periodo, come provano ad esserlo quelle previste in questo provvedimento.

E poi c'è Berlino, perché l'accordo diplomatico fra Italia e Germania siglato la settimana scorsa, che coinvolgerà fortunatamente anche Austria e Svizzera (e, in prospettiva, Francia e Slovenia), vede finalmente alcuni dei principali Paesi europei affiancare l'Italia nella gestione dell'emergenza immigrazione.

Rivendichiamolo, per cortesia, tutti insieme: non si tratta di concessioni generose nei confronti del nostro Paese, ma dei primi frutti di un proficuo lavoro diplomatico che vedrà come primo risultato l'accoglienza di 500 rifugiati al mese da parte tedesca nell'ambito del piano europeo di ricollocamento. Ma soprattutto è il riconoscimento del ruolo che l'Italia si è assunta negli ultimi anni come Paese di primo arrivo dei migranti e, al tempo stesso, degli errori che molti *partner* hanno compiuto nel lasciar solo il nostro Paese, trincerandosi dietro i meccanismi europei, Dublino *in primis*, ritardando per troppo tempo la ricerca di una soluzione condivisa.

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 11,07)**

(*Segue* RUSSO). In questo senso, quella che votiamo può essere davvero una buona norma, che fa fare all'Italia e all'Europa un passo avanti per uscire dalla logica dell'improvvisazione e dell'emergenza; una norma che ci fa essere più protagonisti nel contesto internazionale, che ci rende più credibili, anche perché accompagna iniziative politiche importanti, come quelle svolte dal ministro Minniti in Libia, che spingono i nostri *partner* a seguirci su un percorso virtuoso.

E tutto ciò accadrà anche grazie alle novità introdotte da questo provvedimento, al fatto che viene prevista l'istituzione di sezioni specializzate in materia di migrazione, protezione internazionale, libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea; sezioni nelle quali i magistrati, dotati di specifiche competenze e ai quali verrà assicurata una formazione continua dedicata, potranno rispondere all'esigenza di assicurare una maggiore celerità ai ricorsi giurisdizionali. E in questa direzione vanno anche le nuove procedure relative al riconoscimento della protezione internazionale.

Vogliamo dirlo con grande chiarezza: il nostro sarà un Paese che non chiuderà mai le porte a coloro che ne hanno diritto, a partire da quei minori non accompagnati che sono i più deboli fra i deboli, e sui quali noi ribadiamo che non faremo sconti a nessuna facile propaganda, perché sappiamo che su questi principi e valori si gioca la dignità e il profilo di civiltà del nostro Paese.

Con altrettanta chiarezza, però, vogliamo dare agli italiani un altro messaggio: questo provvedimento nasce dalla consapevolezza che un Paese come il nostro può accogliere solo se è in grado di valutare rapidamente chi ha davvero diritto di rimanere e chi questo diritto non ha, e che è necessario ottenere una risposta a tale quesito in tempi ragionevoli. Superare il vuoto dell'attesa, i tempi morti dovuti a lentezze procedurali, anche offrendo l'opportunità di un impegno a favore della comunità da cui si è ospitati, è un passaggio obbligato che dobbiamo alla dignità dei richiedenti asilo, i quali non possono rimanere parcheggiati per anni senza notizie certe sul loro futuro. Ma lo dobbiamo anche alla dignità delle nostre comunità che ci chiedono elementi di certezza, a partire dal fatto che chi non ha diritto o infrange le nostre leggi deve essere ricondotto celermente nel Paese di provenienza.

Da questo punto di vista vogliamo ribadire - e mi rivolgo anche alla collega De Petris - che i centri di permanenza per rimpatri saranno cosa distinta e distante dai vecchi CIE; anzi, questo procedimento chiude i CIE individuando 1.600 posti riservati unicamente alle persone in attesa di essere rimpatriate, persone per le quali sia stato chiarito che si trovano al di fuori del perimetro della legge o che costituiscono un potenziale rischio per la sicurezza del Paese.

Colleghi, è evidente che questo decreto-legge, e ancor più quello di cui discuteremo nelle prossime settimane, affronta anche il tema difficile e decisivo della sicurezza. Vogliamo affrontarlo senza tabù, perché sappiamo che solo garantendo sicurezza sapremo creare reali occasioni di accoglienza che arricchiscono il nostro Paese senza che ci siano fenomeni di rigetto. La sicurezza, infatti, è tra i

principi fondativi di una democrazia ed è un tema che può e deve avere piena cittadinanza a destra come a sinistra. È un bene comune e come tale va tutelato e riguarda soprattutto i più deboli e i loro diritti di libertà. Voglio dire ad alcuni che pensano di eccitare gli animi giocando con la paura delle persone che è triste il Paese che costringe i propri cittadini anche solo a pensare di comprare una pistola o un fucile per difendere la propria casa o il proprio negozio. Quello è il *far west.* Non è la cultura di convivenza di cui siamo orgogliosi. Noi vogliamo difendere i capisaldi del nostro vivere in comunità aperte, solidali, sicure perché basate sul reciproco rispetto, sul dialogo e sulla collaborazione fra diversi.

Quello che stiamo affrontando - non nascondiamocelo - è un fenomeno gigantesco e inedito. È normale che faccia paura. Voglio essere onesto: fa paura a noi che dobbiamo provare a gestirlo con scelte politiche che avranno conseguenze sulle prossime generazioni. Così come fa paura ai tanti operatori della sicurezza e del sociale che sono in prima linea e fa paura ai cittadini, soprattutto quelli più deboli, che sperimentano, talora con un senso di solitudine, gli effetti dei repentini cambiamenti nelle vicende globali che entrano spesso violentemente nelle loro vite. Il provvedimento che stiamo votando va proprio in quella direzione e per questo è buona politica.

L'Italia può e deve essere un laboratorio e un modello avanzato di gestione di questi fenomeni. È una vocazione obbligata la nostra: ce lo dice la nostra collocazione geografica. Ma allora mettiamo in campo tutte le nostre migliori energie e risorse. Diamoci l'obiettivo ambizioso di dimostrare all'Europa e al mondo come si conciliano accoglienza e sicurezza, impegno umanitario e programmazione sostenibile dei flussi, lotta agli imperi economici che vivono del traffico odioso di donne e di uomini e integrazione di chi chiede solo di essere un buon cittadino italiano.

Noi siamo già orgogliosi di ciò che il nostro Paese ha saputo dimostrare prima col Governo Letta e poi con quello guidato da Matteo Renzi, con l'operazione Mare nostrum e con Triton. Siamo orgogliosi del fatto che in Europa la voce del Governo italiano, in un isolamento che a volte ha sfiorato la solitudine, abbia saputo ricordare che, prima di essere un problema, le donne e gli uomini sui barconi erano esseri umani, meritevoli come noi di un'opportunità di vita dignitosa. E, se non facciamo questo per le nostre comuni radici cristiane (il Vangelo recita: «Ero forestiero e mi avete accolto»), possiamo ricordare che noi europei condividiamo un'apertura all'altro che nasce nell'umanesimo di tante donne e tanti uomini di cultura, che hanno segnato la nostra civiltà millenaria, e nella rivoluzione francese, che più di duecento anni fa fondava libertà e uguaglianza sul valore della fraternità universale.

Signor Presidente, vorremmo che questo provvedimento parlasse agli italiani e dicesse loro cose molto semplici ma, al tempo stesso, estremamente chiare in un tempo di sfide magnifiche e terribili. Dobbiamo dire ai nostri concittadini che la buona politica ha un'idea ambiziosa per affrontare un fenomeno epocale come quello delle migrazioni; che non prendiamo in giro i cittadini dicendo loro che ci sono ricette semplici e a buon mercato per problemi tanto complessi; che siamo consapevoli che la vita nelle periferie delle nostre città, in molti posti di lavoro, nelle scuole dei nostri figli, sta cambiando a una velocità mai sperimentata e che tutti noi abbiamo bisogno di essere rassicurati sul fatto che questo non si trasformerà necessariamente in una minore sicurezza; che questo cambiamento non stravolgerà le nostre abitudini, i nostri stili di vita, i valori in cui crediamo e che caratterizzano il nostro essere comunità.

Ma vorremmo - permettetemi di dirlo - che da questo Parlamento arrivasse un segnale di unità, pur nella legittima diversità di opinioni e di soluzioni tecniche, per dimostrare che i timori degli italiani non restano inascoltati da parte della politica, ma al tempo stesso siamo capaci di prenderci un impegno a non trasformare le preoccupazioni di futuro dei cittadini in motivo di propaganda e di scontro strumentale. Su temi così importanti per il futuro di tutti non ci dovremmo dividere.

È con queste convinzioni e con questi auspici che il Gruppo del Partito Democratico voterà convintamente a favore del provvedimento oggi all'esame di quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Longo Fausto Guilherme)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico informatico «Falcone-Righi» di Corsico, in provincia di Milano, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2705 e della questione di fiducia (ore 11,16)

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome della senatrice De Pin).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice De Pin.

SIBILIA,*segretario, fa l'appello.*

Rispondono sì *i senatori:*

Aiello, Albano, Albertini, Amati, Angioni, Anitori, Astorre

Battista, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bilardi, Bonaiuti, Bondi, Borioli, Broglia, Bubbico

Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Casini, Chiavaroli, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Corsini, Cucca, Cuomo

D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ascola, Davico, De Biasi, Del Barba, Di Biagio, Di Giacomo, D'Onghia

Esposito Stefano

Fabbri, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Formigoni, Fornaro, Fravezzi

Gatti, Gentile, Giacobbe, Giannini, Ginetti, Gotor, Granaiola, Gualdani, Guerra, Guerrieri Paleotti

Ichino, Idem

Lai, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo Moro, Longo Fausto Guilherme, Lucherini, Lumia

Manassero, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro, Martini, Maturani, Merloni, Micheloni, Migliavacca, Minniti, Mirabelli, Morgoni, Moscardelli, Mucchetti

Naccarato, Napolitano, Nencini

Olivero, Orrù

Padua, Pagano, Pagliari, Palermo, Parente, Pegorer, Pezzopane, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato

Ranucci, Ricchiuti, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Rossi Maurizio Giuseppe, Russo, Ruta

Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Silvestro, Sollo, Sonego, Spilabotte, Sposetti, Susta

Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti

Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari

Zanda, Zanoni, Zavoli, Zeller.

Rispondono no *i senatori:*

Airola, Alicata, Aracri, Arrigoni, Augello, Auricchio, Azzollini

Barani, Barozzino, Bernini, Bertacco, Bignami, Blundo, Boccardi, Bocchino, Bonfrisco, Bottici, Bruni, Buccarella, Bulgarelli

Calderoli, Caliendo, Candiani, Cappelletti, Carraro, Casaletto, Castaldi, Catalfo, Ceroni, Cervellini, Ciampolillo, Cioffi, Comaroli, Compagna, Compagnone, Consiglio, Crimi

D'Alì, D'Ambrosio Lettieri, D'Anna, De Cristofaro, De Petris, De Pin, De Siano, Di Maggio, Divina

Fasano, Ferrara Mario, Floris

Gaetti, Gibiino, Giovanardi, Giro

Iurlaro

Langella, Liuzzi, Longo Eva, Lucidi

Mandelli, Mangili, Marin, Martelli, Marton, Matteoli, Mauro Giovanni, Mazzoni, Messina, Milo, Mineo, Minzolini, Montevecchi, Moronese, Morra, Mussini

Nugnes

Paglini, Pagnoncelli, Palma, Pelino, Pepe, Perrone, Petraglia, Petrocelli, Piccinelli, Piccoli, Puglia

Quagliariello

Razzi, Rossi Mariarosaria

Santangelo, Schifani, Sciascia, Scibona, Scilipoti Isgrò, Serafini, Serra, Sibilia, Simeoni, Stucchi

Tarquinio, Tosato, Tremonti

Vacciano, Volpi

Zin, Zizza, Zuffada.

Si astengono i senatori:

Conti

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico economico e tecnologico «Gaetano Salvemini» di Molfetta, in provincia di Bari, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	260
Senatori votanti	253
Maggioranza	127
Favorevoli	145
Contrari	107
Astenuti	1

Il Senato approva.

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 13.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 12,05)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale (2705) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale (**2705**)

(Nuovo titolo)

EMENDAMENTO 1.900 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.900 (testo corretto)

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

Emendamento 1.900 (testo corretto) (in formato PDF)

.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale.

_____

N.B. Approvato l'emendamento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo 1 che compone il disegno di legge.

ARTICOLI DA 1 A 23 DEL DECRETO-LEGGE

Capo I

ISTITUZIONE DI SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 1.

(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea)

1. Sono istituite presso i tribunali ordinari di Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.

Articolo 2.

(Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti)

1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. La Scuola superiore della magistratura organizza, in collaborazione con l'ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, corsi di formazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia. Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate, è data preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti alla trattazione dei procedimenti di cui all'articolo 3 per almeno due anni ovvero per avere partecipato ai corsi di cui al periodo precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia. È considerata positivamente, per le finalità di cui al periodo precedente, la conoscenza della lingua inglese. Nei tre anni successivi all'assegnazione alla sezione specializzata, i giudici devono partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale organizzate a norma del secondo periodo del presente comma. Per gli anni successivi, i medesimi giudici hanno l'obbligo di partecipare, almeno una volta ogni biennio, ad un corso di aggiornamento professionale organizzato ai sensi del presente comma. I corsi prevedono specifiche sessioni dedicate alla valutazione delle prove, ivi incluse le tecniche di svolgimento del colloquio.
2. All'organizzazione delle sezioni specializzate provvede, nel rispetto del principio di specializzazione e anche in deroga alle norme vigenti relative al numero dei giudici da assegnare alle sezioni e fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria, il Consiglio superiore della magistratura, con delibera da adottarsi entro la scadenza del termine di cui all'articolo 21, comma 1.
3. Con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sono stabilite le modalità con cui è assicurato, con cadenza annuale, lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi applicative tra i presidenti delle sezioni specializzate. A tal fine è autorizzata la spesa di 6.785 euro a decorrere dall'anno 2017.

Articolo 3.

(Competenza per materia delle sezioni specializzate)

1. Le sezioni specializzate sono competenti:
a) per le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
b) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 20 del decreto

legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, ovvero per i motivi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, nonché per i procedimenti di convalida dei provvedimenti previsti dall'articolo 20-ter del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;

c) per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottati a norma dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal presente decreto, nonché dell'articolo 28 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, nonché per la convalida dei provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 142 del 2015;

d) per le controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

e) per le controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relative agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia.

3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 50-*bis*, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica.

Articolo 4.

(Competenza territoriale delle sezioni)

1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnate alle sezioni specializzate secondo il seguente criterio:

a) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio del distretto della Corte di appello di Bari è competente la sezione specializzata di Bari;

b) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna e Marche è competente la sezione specializzata di Bologna;

c) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio del distretto della Corte di appello di Brescia è competente la sezione specializzata di Brescia;

d) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio della Regione Sardegna è competente la sezione specializzata di Cagliari;

e) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle province di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa: è competente la sezione specializzata di Catania;

f) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio della Regione Calabria è competente la sezione specializzata di Catanzaro;

g) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle Regioni Toscana e Umbria è competente la sezione specializzata di Firenze;

h) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio della Regione Basilicata e del distretto della Corte di appello di Lecce è competente la sezione specializzata di Lecce;

i) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio del distretto della Corte di appello di Milano è competente la sezione specializzata di Milano;

l) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani: è competente la sezione

specializzata di Palermo;
m) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio della Regione Lazio e della Regione Abruzzo è competente la sezione specializzata di Roma;
n) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle Regioni Campania e Molise è competente la sezione specializzata di Napoli;
o) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle Regioni Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta è competente la sezione specializzata di Torino;
p) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino e Veneto è competente la sezione specializzata di Venezia.
2. Per l'assegnazione delle controversie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, l'autorità di cui al comma 1 è costituita dalla commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o dalla sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato ovvero il provvedimento del quale è stata dichiarata la revoca o la cessazione.
3. Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il centro ha sede.
4. Per l'assegnazione dei procedimenti di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applica il criterio di cui al comma 1, avendo riguardo al luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento soggetto a convalida.
5. Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora.

Articolo 5.

(Competenze del Presidente della sezione specializzata)

1. Nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale spettano al Presidente delle rispettive sezioni specializzate.

Capo II

MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'EFFICIENZA DELLE PROCEDURE INNANZI ALLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI NONCHÈ PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'EFFICIENZA DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARl DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI PERSONA INTERNAZIONALMENTE PROTETTA E DEGLI ALTRI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI CONNESSI AI FENOMENI DELL'IMMIGRAZIONE. MISURE DI SUPPORTO AD INTERVENTI EDUCATIVI NELLA MATERIA DELL'ESECUZIONE PENALE ESTERNA E DI MESSA ALLA PROVA

Articolo 6.

(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono validamente effettuate nell'ultimo domicilio comunicato dal richiedente ai sensi del comma 2 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero presso il centro o la struttura in cui il richiedente è accolto o trattenuto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
3-*bis*. Salvo quanto previsto ai commi 3-*ter* e 3-*quater*, le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale all'ultimo domicilio

comunicato dal richiedente sono effettuate da parte della Commissione territoriale a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni. In caso di inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, la notificazione si intende eseguita nel momento in cui perviene alla Commissione territoriale l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione.
3-*ter*. Quando il richiedente è accolto o trattenuto nei centri o nelle strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, gli atti e i provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono notificati, in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia informatica per immagine del documento cartaceo, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del responsabile del centro o della struttura, il quale ne cura la consegna al destinatario, facendone sottoscrivere ricevuta. Dell'avvenuta notificazione il responsabile del centro o della struttura dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante messaggio di posta elettronica certificata contenente la data e l'ora della notificazione medesima. Ove il richiedente rifiuti di ricevere l'atto o di sottoscrivere la ricevuta ovvero la consegna di copia dell'atto al richiedente sia impossibile per irreperibilità dello stesso, il responsabile del centro o della struttura ne dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante posta elettronica certificata. La notificazione si intende eseguita nel momento in cui il messaggio di posta elettronica certificata di cui al periodo precedente diviene disponibile nella casella di posta elettronica certificata della Commissione territoriale.
3-*quater*. Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento possono altresì eseguirsi, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata a tal fine indicato dal richiedente. L'atto o il provvedimento è notificato nelle forme del documento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia per immagine del documento cartaceo. Quando il messaggio di posta elettronica certificata non è consegnabile per causa imputabile al destinatario, la comunicazione si intende eseguita nel momento in cui nella casella di posta elettronica della Commissione territoriale diviene disponibile l'avviso di mancata consegna a norma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
3-*quinquies*. Quando la notificazione è eseguita ai sensi dei commi 3-*bis*, secondo periodo, 3-*ter*, quarto periodo, e 3-*quater*, terzo periodo, copia dell'atto notificato è reso disponibile al richiedente presso la Commissione territoriale.
3-*sexies*. Ai fini di cui al presente articolo, il richiedente è informato, a cura della questura, al momento della dichiarazione di domicilio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che in caso di inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo. Allo stesso modo si procede quando il richiedente dichiara di voler ricevere le notificazioni ad un indirizzo di posta elettronica certificata. Al momento dell'ingresso nei centri o nelle strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il richiedente è informato, a cura del responsabile del centro o della struttura, che le notificazioni saranno effettuate presso il centro o la struttura e che, in caso di allontanamento ingiustificato o di sottrazione alla misura del trattenimento, le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo.
3-*septies*. Nello svolgimento delle operazioni di notificazione di cui al comma 3-*ter*, il responsabile del centro o della struttura è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge.»;
b) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le Commissioni territoriali dispongono l'audizione dell'interessato tramite comunicazione effettuata con le modalità di cui all'articolo 11, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*.»;
c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. - *(Verbale del colloquio personale)*. - 1. Il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana con l'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale. Della trascrizione del colloquio è data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e in ogni caso tramite interprete. L'interprete, subito dopo la conclusione del colloquio, verifica la correttezza della

trascrizione ed apporta le correzioni necessarie, tenuto conto delle osservazioni dell'interessato, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o di traduzione, delle quali è, in ogni caso, dato atto in calce al verbale di trascrizione.
2. Il verbale della trascrizione è sottoscritto dal presidente o dal componente della Commissione territoriale che ha condotto il colloquio e dall'interprete. Il richiedente sottoscrive eventuali osservazioni riportate in calce ai sensi del comma 1.
3. Copia informatica del file contenente la videoregistrazione e del verbale della trascrizione sono conservati, per almeno tre anni, in un apposito archivio informatico del Ministero dell'interno, con modalità che ne garantiscono l'integrità, la non modificabilità e la certezza temporale del momento in cui sono stati formati.
4. Il richiedente riceve copia della trascrizione in lingua italiana.
5. In sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale, la videoregistrazione e il verbale di trascrizione sono resi disponibili all'autorità giudiziaria in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 8 ed è consentito al richiedente l'accesso alla videoregistrazione.
6. La commissione territoriale adotta idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni dei richiedenti.
7. Quando il colloquio non può essere videoregistrato, per motivi tecnici, dell'audizione è redatto verbale sottoscritto dal richiedente e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Del motivo per cui il colloquio non può essere videoregistrato è dato atto nel verbale. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e non ostano a che l'autorità decidente adotti una decisione.
8. Le specifiche tecniche di cui al comma 5 sono stabilite d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi Ministeri. Il provvedimento è adottato sentito, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali.»;
d) all'articolo 32, comma 4, le parole: «salvo gli effetti dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «salvo gli effetti dell'articolo 35-*bis*, commi 3 e 4»;
e) all'articolo 33, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-*bis*. La Commissione nazionale provvede alle notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento di revoca o cessazione della protezione internazionale con le modalità di cui all'articolo 11. Ove ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero di sicurezza nazionale, le notificazioni possono essere eseguite a mezzo delle forze di polizia.»;
f) all'articolo 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole: «dall'articolo 19 del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 35-*bis*»;
2) al comma 2-*bis*, le parole: «dell'articolo 19, comma 9-*bis*, del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 35-*bis*, commi 4 e 13»;
g) dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:
«Art. 35-*bis*. - *(Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale)*. - 1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono

effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare. Nei casi di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della metà.
3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:
a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;
c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera *b-bis)*;
d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettera *c)*.
4. Nei casi previsti dal comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni e assunte, ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato, pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione della controparte. Il decreto con il quale è concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato è notificato, a cura della cancelleria e con le modalità di cui al comma 6, unitamente all'istanza di sospensione. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del terzo e quarto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettersi entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non è impugnabile. Nei casi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, del comma 3 quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.
5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara, per la seconda volta, inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera *b)*.
6. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno, presso la commissione o la sezione che ha adottato l'atto impugnato, nonché, limitatamente ai casi di cessazione o revoca della protezione internazionale, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo; il ricorso è trasmesso al pubblico ministero, che, entro venti giorni, stende le sue conclusioni, a norma dell'articolo 738, secondo comma, del codice di procedura civile, rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.
7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dal presidente della Commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-*bis*, secondo comma, del codice di procedura civile. Il Ministero dell'interno può depositare, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva.
8. La Commissione che ha adottato l'atto impugnato è tenuta a rendere disponibili con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, copia della domanda di protezione internazionale presentata, della videoregistrazione di cui all'articolo 14, comma 1, del verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1, nonché dell'intera documentazione comunque acquisita nel corso della procedura di esame di cui al Capo III, ivi compresa l'indicazione della documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di provenienza dei richiedenti di cui all'articolo 8, comma 3, utilizzata.
9. Il procedimento è trattato in camera di consiglio. Per la decisione il giudice si avvale anche delle

informazioni sulla situazione socio-politica-economica del Paese di provenienza previste dall'articolo 8, comma 3 che la Commissione nazionale aggiorna costantemente e rende disponibili all'autorità giudiziaria con modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16.
10. È fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice:
a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8, ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato;
b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti;
c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova.
11. L'udienza è altresì disposta quando la videoregistrazione non è resa disponibile ovvero l'impugnazione si fonda su elementi non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado.
12. Il ricorrente può depositare una nota difensiva entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 7, terzo periodo.
13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. Il decreto non è reclamabile. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3, viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche relativamente agli effetti del provvedimento cautelare pronunciato a norma del comma 4. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere apposta in calce o a margine del medesimo ricorso e, qualora sia stata conferita al momento della proposizione del ricorso innanzi al tribunale, deve essere rinnovata, a pena di inammissibilità, nelle forme di cui al presente periodo. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi, il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato può disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto, con conseguente ripristino, in caso di sospensione di decreto di rigetto, della sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il giudice decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile.
14. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente articolo.
15. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.
16. Le specifiche tecniche di cui al comma 8 sono stabilite d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi Ministeri.
17. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29 e 32, comma 1, lettera *b-bis)*, il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento adottato a norma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui all'articolo 74, comma 2, del predetto decreto.
18. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi con riguardo ai procedimenti di cui al presente articolo, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche

regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Resta salva la facoltà del ricorrente che risieda all'estero di effettuare il deposito con modalità non telematiche. In ogni caso, il giudice può autorizzare il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza.».

Articolo 7.

(Modifiche al decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150)

1. Al decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 2, le parole: «del luogo ove dimora il ricorrente» sono sostituite dalle seguenti: «sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora»;

b) all'articolo 17, comma 2, le parole: «, in composizione monocratica,» sono sostituite dalle seguenti: «sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»;

c) l'articolo 19 è abrogato;

d) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

«Art. 19-*bis*.- *(Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia)*. - 1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia sono regolate dal rito sommario di cognizione.

2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora.»;

e) all'articolo 20, comma 2, le parole: «in composizione monocratica del luogo in cui il ricorrente ha la residenza» sono sostituite dalle seguenti: «sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato».

Articolo 8.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, le parole: «dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 35-*bis*, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;

b) all'articolo 6:

1) al comma 3, le parole: «in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione»;

2) al comma 5 le parole, ovunque ricorrano, «tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»;

3) al comma 5, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «La partecipazione del richiedente all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante un collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel quale egli è trattenuto. Il collegamento audiovisivo si svolge in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. È sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui all'articolo 39, secondo comma, della legge 1º aprile 1981, n.121, è presente nel luogo ove si trova il richiedente e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni

all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al quarto periodo del presente comma nonché, se ha luogo l'audizione del richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle operazioni svolte è redatto verbale a cura del medesimo operatore della polizia di Stato.»;

4) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3 che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-*bis*, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto.»;

c) all'articolo 14:

1) al comma 4, secondo periodo le parole: «ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 35-*bis*, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;

2) al comma 4, terzo periodo, le parole: «Nei casi di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui all'articolo 35-*bis* , comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;

3) al comma 5, le parole: «ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 35-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni,»;

4) al comma 6, le parole: «tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea;»;

d) dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

«Art. 22-*bis*. - *(Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale)*. -

1. I prefetti promuovono, d'intesa con i Comuni, anche nell'ambito dell'attività dei Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ogni iniziativa utile all'implementazione dell'impiego di richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali, nel quadro delle disposizioni normative vigenti.

2. Ai fini di cui al comma 1, i prefetti promuovono la diffusione delle buone prassi e di strategie congiunte con i Comuni e le organizzazioni del terzo settore, anche attraverso la stipula di appositi protocolli di intesa.

3. Per il coinvolgimento dei richiedenti protezione internazionale nelle attività di cui al comma 1, i Comuni possono predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee destinate al settore dell'immigrazione e dell'asilo. I progetti presentati dai Comuni che prestano i servizi di accoglienza di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n, 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono esaminati con priorità ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui al presente comma.».

Articolo 9.

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in materia di permesso per motivi umanitari e di protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9:

1) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, reca, nella rubrica "annotazioni", la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]". Se, successivamente al rilascio del permesso di

soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo allo straniero titolare di protezione internazionale, la responsabilità della protezione internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano il trasferimento, è trasferita ad altro Stato membro prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]" è aggiornata, entro tre mesi dalla richiesta, con l'indicazione dello Stato membro a cui la stessa è stata trasferita e la data del trasferimento. Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, un altro Stato membro riconosce al soggiornante la protezione internazionale prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, entro tre mesi dalla richiesta, nella rubrica "annotazioni" è apposta la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]"»;

2) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-*bis*. Nei confronti dello straniero, il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo riporta l'annotazione relativa alla titolarità di protezione internazionale, e dei suoi familiari, l'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da parte di tale Stato della attualità della protezione. Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, l'allontanamento può essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo restando il rispetto del principio di cui all'articolo 19, comma 1.»;

b) all'articolo 29:

1) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta»;

2) al comma 8, le parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni».

Articolo 10.

(Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007. n. 30)

1. All'articolo 20-*ter* del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando l'interessato è trattenuto in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la sua partecipazione all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza, mediante un collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro. Il collegamento audiovisivo si svolge in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. È sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui all'articolo 39, secondo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121, è presente nel luogo ove si trova il richiedente e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al secondo periodo del presente comma nonché, se ha luogo l'audizione del richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle operazioni svolte è redatto verbale a cura del

medesimo operatore della polizia di Stato.».

Articolo 11.

(Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione)

1. In deroga alla disciplina degli articoli 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tale fine il Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari sede della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea interessati dal maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, l'applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi.
3. Il magistrato applicato a seguito di disponibilità manifestata con riferimento agli interpelli di cui al comma 1 ha diritto, ai fini di futuri trasferimenti, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni oltre alla misura del 50 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 391.209 per l'anno 2017, di euro 521.612 per l'anno 2018 e di euro 130.403 per l'anno 2019.

Articolo 12.

(Assunzione di personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo)

1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2017-2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato, altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente alla terza area funzionale dell'Amministrazione civile dell'Interno, nel limite complessivo di 250 unità, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. A tal fine, è autorizzata la spesa di 2.566.538 euro per l'anno 2017 e di 10.266.150 a decorrere dall'anno 2018.

Articolo 13.

(Assunzione di funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

1. Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo, misure di sostegno all'attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il Ministero della giustizia, è autorizzato ad avviare nel biennio 2017-2018 le procedure concorsuali, anche previo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'assunzione di un numero massimo di 60 unità di personale da inquadrare nella Area III dei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale e, comunque,

nell'ambito dell'attuale dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
2. Le procedure di cui al comma 1, sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2017 e di euro 2.400.000 a decorrere dall'anno 2018.

Articolo 14.

(Disposizioni urgenti per la sicurezza e l'operatività della rete diplomatica e consolare)

1. Per il potenziamento della rete diplomatica e consolare nel continente africano, il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato di dieci unità. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 101.500 per l'anno 2017, di euro 207.060 per l'anno 2018, di euro 242.604 a decorrere dall'anno 2019.

Capo III

MISURE PER L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE E PER LA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE GIURIDICA DEI CITTADINI DI PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA NONCHÈ PER IL CONTRASTO DELL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE E DEL TRAFFICO DI MIGRANTI

Articolo 15.

(Rifiuto di ingresso)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-*bis*. Nei casi di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera *b),* del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, la decisione di inserimento della segnalazione nel sistema di informazione Schengen, ai fini del rifiuto di ingresso ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del predetto regolamento, è adottata dal Direttore della Direzione Centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'interno, su parere del comitato di analisi strategica antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124.».
2. All'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera q-*quater*), è inserita la seguente: «q-*quinquies)* le controversie relative alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera *b)*, del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).».

Articolo 16.

(Disposizioni in materia di ricorso avverso il decreto di espulsione per motivi di sicurezza nazionale e di prevenzione del terrorismo)

1. All'articolo 119, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera m-*quinquies)* è inserita la seguente:
«m-*sexies)* i provvedimenti di espulsione dello straniero adottati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelli adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155:».

Articolo 17.

(Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 10-*bis* è inserito il seguente:
«Art. 10-*ter (Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare)*. - 1. Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell'ambito delle

strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed è assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito.
2. Le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletica sono eseguite, in adempimento degli obblighi di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, anche nei confronti degli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale.
3. Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2 configura rischio di fuga ai fini del trattenimento nei centri di cui all'articolo 14. Il trattenimento è disposto caso per caso, con provvedimento del questore, e conserva la sua efficacia per una durata massima di trenta giorni dalla sua adozione, salvo che non cessino prima le esigenze per le quali è stato disposto. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 14, commi 2, 3 e 4. Se il trattenimento è disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera *a)* , del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, è competente alla convalida il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
4. L'interessato è informato delle conseguenze del rifiuto di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2.».

Articolo 18.

(Misure di contrasto dell'immigrazione illegale)

1. All'articolo 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 9-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente:
«9-*septies*. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle attività di contrasto dell'immigrazione irregolare, la gestione e il monitoraggio, con modalità informatiche, dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati interforze di cui all'articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonché con il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte ed è assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del medesimo Ministero dell'interno.».
2. Per l'attivazione del Sistema informativo automatizzato di cui al comma 1 si provvede, per 0,75 milioni di euro per l'anno 2017, 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 0,75 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulle risorse del Fondo per la sicurezza interna cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020.
3. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale dopo le parole: «416, sesto e settimo comma,» sono inserite le seguenti: «416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3 e 3-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

Articolo 19.

(Disposizioni urgenti per assicurare l'effettività delle espulsioni e il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri)

1. La denominazione: «centro di identificazione ed espulsione» di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituita, ovunque presente in disposizioni di legge o regolamento, dalla seguente: «centro di permanenza per i rimpatri».
2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 5, dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «Tale termine è prorogabile di ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice di pace, nei casi di particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio.»;
b) all'articolo 16, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
«9-*bis*. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, quando non è possibile effettuare il rimpatrio dello straniero per cause di forza maggiore, l'autorità giudiziaria dispone il ripristino dello stato di detenzione per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di espulsione.».
3. Al fine di assicurare la più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le iniziative per garantire l'ampliamento della rete dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la distribuzione delle strutture sull'intero territorio nazionale. La dislocazione dei centri di nuova istituzione avviene, sentito il presidente della regione interessata, privilegiando i siti e le aree esterne ai centri urbani che risultino più facilmente raggiungibili e nei quali siano presenti strutture di proprietà pubblica che possano essere, anche mediante interventi di adeguamento o ristrutturazione, resi idonei allo scopo, tenendo conto della necessità di realizzare strutture di capienza limitata idonee a garantire condizioni di trattenimento che assicurino l'assoluto rispetto della dignità della persona. Nei centri di cui al presente comma il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale esercita tutti i poteri di verifica e di accesso di cui all'articolo 7, comma 5, lettera *e)*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10.
Per le spese di realizzazione dei centri, pari a 13 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Per le spese di gestione dei centri è autorizzata la spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro 12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090 a decorrere dal 2019.
4. Al fine di garantire l'esecuzione delle procedure di espulsione, respingimento o allontanamento degli stranieri irregolari dal territorio dello Stato, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri provenienti dal Nord Africa, è autorizzata in favore del Ministero dell'interno per l'anno 2017, la spesa di euro 19.125.000 a valere sulle risorse del programma FAMI --- Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020.
5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività umanitarie presso i centri per i rimpatri dei cittadini stranieri e garantire la gestione dei predetti centri e di quelli per l'accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo, all'articolo 6, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo».

Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI

Articolo 20.
(Relazione del Governo sullo stato di attuazione)

1. Entro il 30 giugno di ciascuno dei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo presenta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione che evidenzia lo stato di attuazione delle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti.

Articolo 21.
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 6, comma 1, lettere *d)*, *f)* e *g)*, 7, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*, 8, comma 1, lettere *a)*, *b)*, numeri 2), 3) e 4), e *c)*, e 10 si applicano alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, si applicano relativamente alle domande di protezione internazionale presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le domande di protezione internazionale presentate anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Ai fini dell'adeguamento delle specifiche tecniche connesse all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a)*, *b)* ed *e)*, le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale effettuate fino al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono effettuate con le modalità in vigore prima della predetta data.
4. Ai fini dei necessari adeguamenti del sistema informatico, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *c)*, si applicano alle domande presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 22.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, 6, comma 1, lettera *a)*, *b)* ed *e)*, 11, comma 3, 12, 13, 14 e 19, comma 3, pari a 8.293.766 euro per l'anno 2017, a 25.990.691 euro per l'anno 2018, a 31.450.766 euro per l'anno 2019 e a 31.320.363 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 184.734 euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi di cui all'articolo 9-*bis*, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, già iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90;
b) quanto a 6.409.538 euro per l'anno 2017, a 22.670.500 euro per l'anno 2018 e a 28.486.240 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'Erario;
c) quanto a 1.699.494 euro per l'anno 2017, a 3.135.457 euro per l'anno 2018, a 2.779.792 euro per l'anno 2019 e a 2.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 6.785 euro a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.591.209 euro per l'anno 2017, per 2.921.612 euro per l'anno 2018, per 2.530.403 per l'anno 2019 e per 2.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 101.500 euro per l'anno 2017, per 207.060 euro per l'anno 2018 e per 242.604 euro a decorrere dall'anno 2019.
2. Le restanti disposizioni del provvedimento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 23.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.900 (TESTO CORRETTO) INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
01.1 (testo 2)
DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE

CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Precluso

Al Capo I premettere il seguente:

«Capo 01

Art. 01.

(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno irregolare)

1. È abrogato l'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 26 luglio1998, n. 286.

2. In considerazione dell'abrogazione di cui al comma 1, al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, apportare le seguenti modifiche:

all'articolo 13, comma 3-*septies* abrogare le parole "di cui all'articolo 10-*bis*";

all'articolo 13, comma 5 abrogare il penultimo periodo;

all'articolo 14-*ter*, comma 3, sopprimere il secondo periodo;

all'articolo 16, comma 1, abrogare le parole "nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-*bis";*

all'articolo 16, comma 1-*bis* sopprimere le parole "di cui all'articolo 10-*bis*».

01.3

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

All'articolo premettere i seguenti:

«Art. 01.

(Finalità della presente legge)

1. Nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 52: "la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino", in osservanza dei principi di cui all'articoli 1, 2, 3 e 10 della Costituzione, la presente legge è finalizzata a prevedere intereventi ordinari e straordinari per garantire la sicurezza dei cittadini, la salvaguardia e la tutela del territorio nazionale minacciato da un eccezionale afflusso migratorio, motivato da particolari condizioni di instabilità politica negli Stati confinanti e nei Paesi del Nord Africa di sponda mediterranea.

Art. 02.

(Dichiarazione dello stato di salvaguardia della sicurezza del territorio nazionale)

1. Nelle more di un intervento strutturale e strategico, coordinato a livello dell'Unione Europea, per far fronte a condizioni di pericolo per la sicurezza del territorio nazionale, dovute ad un eccezionale afflusso migratorio verso l'Italia o dovute ad una accertata recrudescenza di fenomeni criminali riconducibili ad una massiccia presenza di immigrati clandestini sul territorio italiano o finalizzate al contrasto di associazioni criminali straniere, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del consiglio dei ministri delibera lo stato di salvaguardia della sicurezza del territorio nazionale, determinandone la durata in stretto riferimento alla qualità degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di salvaguardia del territorio nazionale al venir meno dei relativi presupposti.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza, conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede anche in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Gli interventi emanati in deroga alle leggi vigenti ai sensi del comma 2 devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 ,2 e 3, istituisce una Commissione speciale coordinata dal Ministro della difesa, dal Ministro dell'interno e dal Ministro degli esteri, formata dal capo della polizia e dai capi di stato maggiore delle forze armate.

5. La commissione provvede, entro e non oltre 10 giorni dalla sua costituzione, ad elaborare un piano strategico di interventi finalizzati a scongiurare l'emergenza ed atti a salvaguardare la sovranità nazionale e la difesa della Patria.

6. Il piano strategico può prevedere interventi anche in deroga ai trattati internazionali.

7. La Commissione di cui al comma 4 ai fini di cui all'articolo 1 può prevedere il ricorso all'utilizzo delle Forze Armate:

a) per il controllo delle linee di confine e delle linee costiere;

b) per operazioni navali atte ad intercettare e fermare le navi che trasportano immigrati clandestini in acque internazionali, in prossimità del limite dell'acque territoriali degli Stati stranieri interessati dalle partenze;

c) per il contrasto alle associazioni criminali di matrice straniera che operano nel territorio italiano;

d) per azioni di contrasto alle associazioni criminali che gestiscono la tratta di persone;

e) previa stipula o revisione di accordi bilaterali con i Paesi interessati, per l'allestimento di centri di identificazione per gli immigrati nei luoghi interessati dalle partenze dei flussi migratori;

f) per operazioni speciali con l'obiettivo di localizzazione, identificazione ed espulsione immediata degli immigrati clandestini presenti nel territorio italiano;

1.200

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Sopprimere il Capo I.

Conseguentemente all'articolo 19 sopprimere il comma 3.

1.1

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - *(Competenze del giudice di pace in materia di protezione internazionale) - 1.* Al fine di rendere più efficiente, rapido ed economico l'accertamento del diritto alla protezione internazionale con il presente decreto viene attribuita la competenza per l'esame delle relative domande in prima istanza ai giudici di pace.

2. Sono istituite presso gli uffici dei giudici di pace circondariali in ogni distretto di Corte di Appeno sezioni specializzate in materia di protezione internazionale».

Conseguentemente sono apportate le seguenti modifiche ai successivi articoli:

1) *all'articolo 9 comma 2 del codice di procedura civile le parole:* «allo stato e»*, sono soppresse;*

2) *all'articolo 3:*

a) *al comma 1, sopprimere le lettere* a) *e* b);

b) *i commi 2 e 4 sono soppressi*.

3) *all'articolo 5 il comma 1, è così modificato:* «Nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate dalla legge al Presidente delle rispettive sezioni specializzate spettano al Presidente del Tribunale».

4) *all'articolo 6:*

a) *al comma 1, lettera* a) *ovunque ricorrano la parola o le parole:* «commissione territoriale» *o commissioni territoriali sono sostituite dalle parole:* «giudice di pace circondariale» *o* «giudici di pace circondariali»;

b) *le lettere* b)*,* c) *e* d) *sono abrogate;*

c) al comma 1, lettera e), è così sostituito:

«Art. 33. - *(Revoca o cessazione della protezione internazionale riconosciuta). - 1.* Il Ministero dell'interno può presentare istanza di revoca o di cessazione dello status di protezione internazionale all'ufficio del giudice di pace che ha pronunciato la sentenza di cui all'articolo 32. 2. Ricevuta l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 8-*bis*;

d) al comma 1, lettera g), è così sostituito:

«dopo l'articolo 35 sono inseriti i seguenti:

"Art. 35-*bis*.

(Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale)

1. Le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui al titolo I e al titolo III del libro secondo del codice di procedura civile.

2. m caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione.

3. La presentazione della domanda comporta la sospensione dell'esecuzione dell'espulsione, salvo che il giudice ne dichiari la manifesta infondatezza.

4. L'istante è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito degli avvocati iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

5. La domanda, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza deve essere notificata a cura della cancelleria all'istante presso il difensore e al Ministero dell'interno presso la prefettura ufficio territoriale del Governo del luogo in cui è stata presentata la domanda.

6. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 417-*bis* del codice di procedura civile.

7. Le parti possono depositare tutti gli atti e la documentazione necessari ai fini della decisione; il giudice può procedere d'ufficio a tutti gli atti di istruzione necessari per la definizione del processo.

8. Gli atti del procedimento sono esenti da ogni tassa e imposta.

9. Il giudizio è definito, in ogni caso, entro sei mesi dalla domanda.

10. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile.

Art. 35-*ter.*

(Casi di inammissibilità della domanda)

1. Il giudice di pace dichiara inammissibile la domanda e non procede alla fissazione dell'udienza nei seguenti casi:

a) il richiedente sia stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione;

b) il richiedente abbia reiterato l'identica domanda dopo che questa sia stata decisa, senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine;

c) quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251»;

e) le parole: Tribunalé e Tribunalì, ovunque ricorrono, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: Uffici del giudice di pace circondariale competenti per territorio' e Ufficio del giudice di pace circondariale competente per territorio'"»;

5) *All'articolo 7:*

a) il comma 1, lettera a), è soppresso;

b) *il comma 1, lettera* b), *sono soppresse le parole:* «libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea»;

c) al comma 1, lettera d) ed e), sono abrogate;

6) *All'articolo 8:*

a) *comma 1, lettera* b)*, n. 2), le parole:* «Tribunale» *sono sostituite dalle parole:* «Ufficio del giudice di pace» *e le parole:* «libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea» *sono soppresse*;

b) *comma 1, lettera* b)*, n. 4), è così modificato:* «il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3, che presenta domanda di protezione internazionale, rimane nel centro per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza della domanda proposta»;

c) *comma 1, lettera* c)*, è così sostituito: le parole:* «Tribunali in composizione monocratica» *e*

«Tribunale in composizione monocratica», *ovunque ricorrono, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:* «giudici di pace circondariale competenti per territorio» *e* «giudice di pace circondariale competente per territorio».

7) All'articolo 10:

a) *al comma 1, lettera* a)*, le parole:* «libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea» *sono soppresse*;

8) *All'articolo 11, comma 3, le parole:* «a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0.10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni» *sono soppresse*;

9) *All'articolo 12:*

a) *le parole:* «uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale» *sono sostituite con «Uffici circondariali del Giudice di Pace»;*

b) *le parole:* «Ministero dell'Interno» *sono sostituite con:* «Ministero della Giustizia»;

c) *le parole:* «appartenente alla terza area funzionale dell'Amministrazione civile dell'Interno» *sono sostituite con* «da destinarsi esclusivamente agli uffici circondariali del Giudice di Pace, con divieto di applicazione presso altri uffici giudiziari del distretto».

10) *All'articolo 17:*

a) *al comma 3, le parole:* «il Tribunale» *sono sostitute da:* «il Giudice di Pace circondariale» *e le parole:* «libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea» *sono soppresse*.

1.2

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di protezione internazionale). - 1.* Al fine di rendere più efficiente, rapido ed economico l'accertamento del diritto alla protezione internazionale con il presente decreto viene attribuita la competenza per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale ai giudici di pace.

2. Sono istituite presso gli uffici dei giudici di pace circondariali di ogni distretto di Corte di Appello sezioni specializzate in materia di protezione internazionale».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

1) *all'articolo 9 comma 2 del codice di procedura civile le parole:* «allo stato e»*, sono soppresse*;

2) *all'articolo 3:*

a) *al comma 1, sopprimere le lettere* a) *e* b);

b) *i commi 2 e 4 sono soppressi.*

3) *all'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente:*

«Nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate dalla legge ai Presidente delle rispettive sezioni specializzate spettano al Presidente del Tribunale».

4) all'articolo 6:

a) al comma 1, lettera e), è così sostituito:

«Art. 33. - *(Revoca o cessazione della protezione internazionale riconosciuta). - 1.* Il Ministero dell'interno può presentare istanza di revoca o di cessazione dello *status* di protezione internazionale all'ufficio del giudice di pace che ha pronunciato la sentenza di cui all'articolo 32.

2. Ricevuta l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 8-*bis*.»;

b) *al comma 1, lettera* g) *è così sostituito:*

«dopo l'articolo 35 sono inseriti i seguenti:

"Art. 35-*bis*.

(Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale)

1. Le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui al titolo I e al titolo III del libro secondo del codice di

procedura civile.

2. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione.

3. La presentazione della domanda comporta la sospensione dell'esecuzione dell'espulsione, salvo che il giudice ne dichiari la manifesta infondatezza.

4. L'istante è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito degli avvocati iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

5. La domanda, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza deve essere notificata a cura della cancelleria all'istante presso il difensore e al Ministero dell'interno presso la prefettura ufficio territoriale del Governo del luogo in cui è stata presentata la domanda.

6. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 417-*bis* del codice di procedura civile.

7. Le parti possono depositare tutti gli atti e la documentazione necessari ai fini della decisione; il giudice può procedere d'ufficio a tutti gli atti di istruzione necessari per la definizione del processo.

8. Gli atti del procedimento sono esenti da ogni tassa e imposta.

9. Il giudizio è definito, in ogni caso, entro sei mesi dalla domanda.

10. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile.

Art. 35-*ter.*

(Casi di inammissibilità della domanda)

1. Il giudice di pace dichiara inammissibile la domanda e non procede alla fissazione dell'udienza nei seguenti casi:

a) il richiedente sia stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione;

b) il richiedente abbia reiterato l'identica domanda dopo che questa sia stata decisa, senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine;

c) quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

d) le parole: 'TribunalÈ e 'Tribunali', ovunque ricorrono, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: Uffici del giudice di pace circondariale competenti per territorio' e Ufficio del giudice di pace circondariale competente per territorio'"»;

5) *all'articolo 7:*

a) il comma 1, lettera a) è soppresso;

b) *il comma 1, lettera* b) *sono soppresse le parole:* «libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea»;

c) al comma 1, lettera d) ed e) sono abrogate;

6) *all'articolo 8:*

a) *comma 1, lettera* b)*, numero 2)*, le parole: «Tribunale» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ufficio del giudice di pace circondariale» *e le parole:* «libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea» *sono soppresse*;

b) *comma 1, lettera* b)*, numero 4)*, è così modificato:

«il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3, che presenta domanda di protezione internazionale, rimane nel centro per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza della domanda proposta"»;

c) *comma 1, lettera* c) *è così modificato, le parole:* «Tribunali in composizione monocratica» *e:* «Tribunale in composizione monocratica»*, ovunque ricorrono, sono rispettivamente sostituite dalle*

seguenti: «giudici di pace circondariali competenti per territorio» *e:* «giudice di pace circondariale competente per territorio»;

7) all'articolo 10:

a) *al comma 1, lettera* a)*, le parole:* «libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea» *sono soppresse*;

8) all'articolo 11:

a) *al comma 3, le parole:* «a un punteggio di anzianità aggiuntivo paria 0.10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni» *sono soppresse*;

9) all'articolo 12:

a) *le parole:* «uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale» *sono sostituite con le seguenti:* «Uffici circondariali del Giudice di Pace»*, ovunque ricorrono*;

b) *le parole:* «Ministero dell'Interno» *sono sostituite con le seguenti:* «Ministero della Giustizia»;

c) *le parole:* «appartenente alla terza area funzionale dell'Amministrazione civile dell'Interno» *sono sostituite con le seguenti:* «da destinarsi esclusivamente agli uffici circondariali del Giudice di Pace, con divieto di applicazione presso altri uffici giudiziari del distretto»;

10) *all'articolo 17, comma 3:*

a) *le parole:* «il Tribunale» *sono sostitute da:* «il Giudice di Pace circondariale» *e le parole:* «libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea» *sono soppresse*;

1.3

SIMEONI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea). - 1*. Sono istituite presso i tribunali ordinari del capoluogo del distretto di corte di appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera Circolazioni dei cittadini dell'Unione europea, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche».

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1.4

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea). - 1*. Sono istituite presso i tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche».

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire il primo comma con il seguente:

«Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnati alla sezione specializzata istituita nel distretto di Corte d'appello nel cui territorio ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato».

1.6

SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Istituzione di sezioni specializzate presso i tribunali ordinari dei capoluoghi dei*

distretti di Corte d'appello in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea). - 1. Sono istituite presso le sedi dei tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'Appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dei paesi dell'Unione europea senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche».

Conseguentemente, all'articolo 4 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnate alle sezioni specializzate con sede nei tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'Appello nel cui territorio il richiedente ha la residenza o il domicilio o la dimora».

1.7

BUCCARELLA, CIOFFI, MONTEVECCHI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea). - 1.* Sono istituite presso i tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

2. L'istituzione avviene senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, né incrementi di dotazioni organiche, all'uopo utilizzando i risparmi derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*».

Conseguentemente, dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis.*

(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno irregolare)

1. È abrogato l'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286.

2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 3-*septies* sono abrogate le parole: "di cui all'articolo 10-*bis*" ;

b) all'articolo 13, comma 5 è abrogato il penultimo periodo;

c) all'articolo 14-*ter* nel comma 3 è abrogato il secondo periodo;

d) all'articolo 16, nel comma 1 sono abrogate le parole: "nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-*bis*";

e) all'articolo 16, comma 1-*bis* sono abrogate le parole: "di cui all'articolo 10-*bis*"».

1.8

CASSON, DIRINDIN, GRANAIOLA, CORSINI, RICCHIUTI, MINEO, MUSSINI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Sono istituite presso i tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari al milione di euro per l'anno 2017 e a 1,5 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando:

a) per l'anno 2017 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) a decorrere dall'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

1.9

CASSON, DIRINDIN, GRANAIOLA, CORSINI, RICCHIUTI, MINEO, MUSSINI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Sono istituite presso i tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello sezioni

specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

2. L'istituzione delle sezioni specializzate di cui al comma 1 avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né incrementi di dotazioni organiche, anche in considerazione. delle minori spese per la finanza pubblica derivanti dal trasferimento a tali sezioni di funzioni in precedenza spettanti ai giudici amministrativi e ai giudici di pace e-dalla mancata apertura e dall'archiviazione dei procedimenti penali concernenti l'abrogazione del reato di cui all'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286».

1.13

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. - *(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea) - 1*. Sono istituite presso i tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.».

1.14

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. - *(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea) - 1*. Sono istituite presso ciascun tribunale ordinario le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.».

1.201

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1 Sono istituite presso i le Corti d'Appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

1-*bis*. Le controversie ed i procedimenti di cui all'articolo 3 sono assegnati alla sezione specializzata operante nel Distretto di Corte d'Appello nel cui territorio ha la residenza, o in mancanza il domicilio effettivo o la dimora abituale, il ricorrente ovvero, qualora questo non si trovi nel territorio dello Stato Italiano, nel luogo in cui ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato.

1-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 25 milioni di euro a decorrere per l'anno 2017 e in 50 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo Interventi Strutturali di politica economica».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

Conseguentemente, ove ricorrano, sostituire la parola: «tribunale» o «tribunali» con le seguenti: «Corte d'Appello».

1.202

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Sono istituite presso i tribunali dei capoluoghi dei distretti di Corte d'Appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

1-*bis*. Le controversie ed i procedimenti di cui all'articolo 3 sono assegnati alla sezione

specializzata operante nel Distretto di Corte d'Appello nel cui territorio ha la residenza, o in mancanza il domicilio effettivo o la dimora abituale, il ricorrente ovvero, qualora questo non si trovi nel territorio dello Stato Italiano, nel luogo in cui ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato.

1-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 25 milioni di euro a decorrere per l'anno 2017 e in 50 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo Interventi Strutturali di politica economica».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

1.18 (testo 2)

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: «i tribunali» fino alla fine, con le seguenti: «ciascuna delle 26 Corti di appello, sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «per controversie»*, con le seguenti:* «per il giudizio di primo grado nelle controversie»;

all'articolo 4 sopprimere il comma 5.

1.203

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da:* «i tribunali ordinari di Bari» *fino a:* «Venezia» *con le seguenti:* «presso le Corti d'Appello»;

b) *aggiungere il seguente comma:*

«1-*bis*. Le controversie ed i procedimenti di cui all'articolo 3 sono assegnati alla sezione specializzata operante nel Distretto di Corte d'Appello nel cui territorio ha la residenza, o in mancanza il domicilio effettivo o la dimora abituale, il ricorrente ovvero, qualora questo non si trovi nel territorio dello Stato Italiano, nel luogo in cui ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

Conseguentemente, ove ricorrano sostituire la parola: «tribunale» o «tribunali» con le seguenti: «Corte d'Appello».

1.204

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«*Art. 1. - (Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea). - 1.* Sono istituite presso i tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello sezioni specializzate in materia di tribunali immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

2. L'istituzione avviene senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, né incrementi di dotazioni organiche, all'uopo utilizzando i risparmi derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*».

Conseguentemente dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno irregolare)

1. È abrogato l'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286.

2. In considerazione dell'abrogazione di cui al comma 1, al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 13, comma 3-*septies* abrogare le parole: "di cui all'articolo 10-*bis*";

b) all'articolo 13, comma 5, abrogare il penultimo periodo;

c) all'articolo 14-*ter*, comma 3, sopprimere il secondo periodo;

d) all'articolo 16, comma 1, abrogare le parole: "nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-*bis*";

a) all'articolo 16, comma 1-*bis*, sopprimere le parole: "di cui all'articolo 10-*bis*"».

Conseguentemente, all'articolo 19 sopprimere il comma 3

1.205

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da:* «di Bari» *fino a:* «Venezia» *con le seguenti:* «dei capoluoghi dei distretti di Corte d'Appello»;

b) *aggiungere il seguente comma:*

«1-*bis*. Le controversie ed i procedimenti di cui all'articolo 3 sono assegnati alla sezione specializzata operante nel Distretto di Corte d'Appello nel cui territorio ha la residenza, o in mancanza il domicilio effettivo o la dimora abituale, il ricorrente ovvero, qualora questo non si trovi nel territorio dello Stato Italiano, nel luogo in cui ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

1.21

LO MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, GATTI, RICCHIUTI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: «di Bari» fino a:«Venezia» con le seguenti: «dei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello».

1.19

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Sostituire le parole: «Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia» con le seguenti: «ogni distretto di Corte di Appello».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 13 e 14.

1.22

DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «Cagliari» inserire la seguente: «Caltanissetta».

Conseguentemente:

all'articolo 4, comma 1, lettera e), *sopprimere la parola:* «Enna»;

all'articolo 4, comma 1, lettera l), sopprimere le parole: «Agrigento, Caltanissetta»;

all'articolo 4, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis)* quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna è competente la sezione specializzata di Caltanissetta».

1.206

LUMIA

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «Cagliari», inserire la seguente: «, Caltanissetta».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera l), *sopprimere la parola:* «Caltanissetta» *e, dopo la lettera l)*, *inserire la seguente:*

«*l-bis)* quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio della provincia di Caltanissetta è competente la sezione specializzata di Caltanissetta».

1.23

ALBANO, VACCARI, FASIOLO, ANGIONI, D'ADDA, CALEO, FAVERO

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «Lecce», inserire la seguente: «Genova».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, alla lettera o) *sopprimere la parola:* «Liguria», *e, dopo la lettera* «o)» *inserire la seguente:*

«*o-bis)* quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio della Regione Liguria è competente la sezione specializzata di Genova».

1.24

RUSSO

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «Torino» inserire la seguente: «Trieste».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1:

- *dopo la lettera* o) *inserire la seguente:*

«*o-bis)* quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia è competente la sezione specializzata di Trieste;»;

- *alla lettera* p) s*opprimere le parole:* «Friuli-Venezia Giulia,».

1.25

FASIOLO, FAVERO, MARAN, FRAVEZZI, ORELLANA, SILVESTRO, PEZZOPANE, TOMASELLI, COCIANCICH, PADUA

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «Torino», inserire la seguente: «, Trieste».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, alla lettera p), *sopprimere lo parola:* «Friuli-Venezia Giulia», *e, dopo lo lettera* p), *inserire lo seguente:*

«*p-bis)* quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia è competente la sezione specializzata di Trieste».

1.207

MARIN, PICCOLI, AMIDEI, BERTACCO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche» con le seguenti: «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica né spostamenti di risorse umane e strumentali da altri uffici o servizi».

2.1

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, secondo periodo sopprimere le parole da: «, in collaborazione» a: «rifugiati».

2.4

BUCCARELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati» inserire le seguenti: «con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), con Eurojust, con la Organizzazione internazionale per le migrazioni, col Garante per la protezione dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, con qualificati esperti sulle materie del diritto degli stranieri,».

2.200

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Nazioni unite per i rifugiati» inserire le seguenti: «con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), con Eurojust, con la Organizzazione internazionale per le migrazioni, col Garante per la protezione dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, con qualificati esperti sulle materie del diritto degli stranieri,».

2.5

DI BIAGIO

Precluso

Al comma 1 dopo le parole: «con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati» inserire le seguenti: «con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), con Eurojust, con la Organizzazione internazionale per le migrazioni, col Garante per la protezione dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, con qualificati esperti sulle materie del diritto degli stranieri,».

2.6

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, DIRINDIN, CORSINI, GOTOR, PEGORER, RICCHIUTI, FORNARO, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Precluso

Al comma 1 dopo le parole: «con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati» inserire le seguenti: «, con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), con Emojust, con la Organizzazione internazionale per le migrazioni, col Garante per la protezione dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, con qualificati esperti sulle materie-del diritto degli stranieri,».

2.7

SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «per i rifugiati,» inserire le seguenti: «nonché con l'Agenzia dell'Unione europea dei diritti fondamentali, con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale,».

2.8

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «I corsi prevedono specifiche sessioni dedicate alla raccolta di informazioni sulla situazione dei Paesi di origine degli stranieri, al diritto di asilo, al diritto all'unità familiare, alla condizione delle persone più vulnerabili, alla tratta delle persone, alla libertà personale, alla disciplina dell'ingresso, del soggiorno e degli allontanamenti degli stranieri, all'accertamento dell'apolidia e alla disciplina della cittadinanza italiana.».

2.9

LO MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, GATTI, RICCHIUTI

Precluso

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

2.10

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, quarto periodo sostituire le parole: «considerata positivamente» con le seguenti: «considerato requisito necessario».

2.13

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, PEGORER, DIRINDIN, CORSINI, GOTOR, RICCHIUTI, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «conoscenza della lingua inglese» inserire le seguenti: «o della lingua

francese».

2.17

SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BERTOROTTA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «della lingua inglese», aggiungere le seguenti: «e della lingua francese».

2.19

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: «o francese».

2.20

SIMEONI

Precluso

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole da: «Nei tre anni successivi all'assegnazione alla sezione specializzata,», fino alla fine del comma.

2.21

SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «specifiche sessioni dedicate», inserire le seguenti: «al diritto d'asilo, agli aspetti relativi alla condizione delle persone in stato di vulnerabilità e disagio psico-fisico, alla libertà personale, alla disciplina dell'ingresso, del soggiorno e degli allontanamenti degli stranieri, nonché».

2.23

BUCCARELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla raccolta di informazioni sulla situazione dei Paesi di origine degli stranieri, nonché specifiche sessioni dedicate al diritto di asilo, al diritto all'unità familiare, alla condizione delle persone più vulnerabili, alla tratta delle persone, alla libertà personale, alla disciplina dell'ingresso, del soggiorno e degli allontanamenti degli stranieri e all'accertamento dell'apolidia e alla disciplina della cittadinanza italiana.».

2.25

DI BIAGIO

Precluso

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «e alla raccolta di informazioni sulla situazione dei Paesi di origine degli stranieri, nonché specifiche sessioni dedicate al diritto di asilo, al diritto all'unità familiare, alla condizione delle persone più vulnerabili, alla tratta delle persone, alla libertà personale, alla disciplina dell'ingresso, del soggiorno e degli allontanamenti degli stranieri e all'accertamento dell'apolidia e alla disciplina della cittadinanza italiana.».

2.26

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «e alla raccolta di informazioni sulla situazione dei Paesi di origine degli stranieri, nonché specifiche sessioni dedicate al diritto di asilo, al diritto all'unità familiare, alla condizione delle persone più vulnerabili, alla tratta delle persone, alla libertà personale, alla disciplina dell'ingresso, del soggiorno e degli allontanamenti degli stranieri e all'accertamento dell'apolidia e alla disciplina della cittadinanza italiana.».

2.27

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, GRANAIOLA, RICCHIUTI, DIRINDIN, MINEO, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, aggiungere le seguenti parole: «e alla situazione dei Paesi di origine degli stranieri, nonché specifiche sessioni dedicate al diritto di asilo, al diritto all'unità familiare, alla condizione delle persone più vulnerabili, alla tratta delle persone, alla libertà personale, alla disciplina dell'ingresso, del soggiorno e degli allontanamenti degli stranieri e all'accertamento dell'apolidia e alla disciplina della cittadinanza italiana».

2.201

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Gli organici degli uffici giudiziari nei quali sono costituite le sezioni specializzate, sono aumentati di un numero pari al numero dei magistrati assegnati alla sezione specializzata. All'onere derivante dall'attuazione del periodo precedente si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

2.28

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli organici degli uffici giudiziari nei quali sono costituite le sezioni specializzate, sono aumentati di un numero pari al numero dei magistrati assegnati alla sezione specializzata».

2.29

SIMEONI

Precluso

Sopprimere il comma 3.

2.202

MARIN, PICCOLI, AMIDEI, BERTACCO

Precluso

Al comma 3, sopprimere il seguente periodo:«A tal fine è autorizzata la spesa di 6.785 euro a decorrere dall'anno 2017».

G2.100

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il decreto legge in esame all'articolo 2 prevede alcune disposizioni concernenti i giudici componenti delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea;

al comma 1 viene previsto che la Scuola superiore della magistratura organizzi corsi di formazione per i magistrati che intendono acquisire una specializzazione sulla materia; Sarebbe proficuo per la preparazione dei giudici che tali corsi fossero organizzati con la collaborazione dei soggetti che si occupano direttamente della questione migratoria e dei diritti delle persone coinvolte nel fenomeno, al fine di consentire un'adeguata conoscenza dei meccanismi alla base dello stesso;

una conoscenza che può essere pienamente raggiunta soltanto qualora i suddetti corsi indaghino a fondo su tutti gli aspetti della migrazione, sulle sue cause e sui diritti da tutelare nel senso più ampio,

impegna il Governo:

a prevedere, in successivi provvedimenti normativi, la partecipazione ai corsi di soggetti quali l'ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, l'Agenzia europea dei diritti fondamentali, l'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni, il Garante dei

detenuti e delle persone sottoposte a restrizioni della libertà, nonché qualificati esperti in diritto degli stranieri;

a garantire che tali corsi prevedano specifiche sessioni dedicate alla raccolta di informazioni sulla situazione dei Paesi di origine degli stranieri, al diritto di asilo, al diritto all'unità familiare, alla condizione delle persone più vulnerabili, alla tratta delle persone, alla libertà personale, alla disciplina dell'ingresso, del soggiorno e degli allontanamenti degli stranieri, all'accertamento dell'apolidia e alla disciplina della cittadinanza italiana.

3.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«*a)* per le materie previste dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 236/1998 in materia di convalida e proroga dei trattenimenti degli stranieri espulsi e respinti nei centri di permanenza e di ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione disposti dal prefetto, di convalida degli allontanamenti, di convalida delle misure accessorie personali all'espulsione con partenza volontaria;

b) per le materie previste dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 286/1998 circa i provvedimenti in materia di ingresso e soggiorno, per le materie previste dall'articolo 13, comma 11, decreto legislativo n. 286/1998 dei ricorsi contro le espulsioni ministeriali per motivi di ordine pubblico e sicurezza, sui ricorsi contro le decisioni di determinazione dello Stato competente ad esaminare le domande di protezione internazionale, sui ricorsi contro i dinieghi della cittadinanza per motivi di sicurezza nazionale o della concessione della cittadinanza, sui ricorsi contro la cessazione o limitazione delle misure di accoglienza dei richiedenti asilo previste dal decreto legislativo n. 142/2015 e in generale sui ricorsi avverso le decisioni prese nell'ambito dell'applicazione del Regolamento UE 604/2013 nonché sui ricorsi avverso il mancato rilascio dei documenti e titoli di viaggio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

b-bis) per la materia dei ricorsi contro i respingimenti, di azioni civili e dei ricorsi sui rigetti contro i provvedimenti di diniego della concessione della cittadinanza».

3.3

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza».

3.5

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

1. Al comma l, lettera b), sopprimere le parole: «per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza».

3.7

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Sono abrogati il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, la lettera *c-ter)* del comma 1, dell'articolo 11 e le parole: ", in particolare di carattere umanitario o" dell'articolo 13, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonché le ulteriori disposizioni attuative e i provvedimenti emanati e derivanti dalle disposizioni abrogate.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Disposizioni transitorie e finali».

3.8

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3.9

BUCCARELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«*e-bis)* per i giudizi contro i provvedimenti di diniego o di revoca o di annullamento dei visti di ingresso, di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri;

e-ter) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di respingimento disposti nei confronti degli stranieri ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e-quater) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione disposti dal Ministro dell'Interno e dai Prefetti nei confronti degli stranieri ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e-quinquies) per i giudizi di convalida dei provvedimenti di allontanamento del Questore e di convalida delle misure alternative disposti in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di espulsione, da effettuarsi rispettivamente ai sensi dell'articolo 13, commi 5.2 e 5-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e-sexies) per i giudizi di convalida e di proroga dei provvedimenti di trattenimento degli stranieri nei centri di permanenza e dei provvedimenti alternativi, previsti nell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e-septies) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza del richiedente la protezione internazionale ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;

e-octies) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti adottati dal Ministero dell'Interno che determinano la competenza di un determinato altro Stato dell'Unione europea per l'esame della domanda di protezione internazionale e che dispongono il conseguente trasferimento in tale Stato del richiedente ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e contro i conseguenti provvedimenti della commissione territoriale che dichiarano l'estinzione dei procedimenti ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo».

3.10

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, DIRINDIN, CORSINI, RICCHIUTI, GOTOR, FORNARO, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti lettere:

«*f)* per i giudizi contro i provvedimenti di diniego o di revoca o di annullamento dei visti di ingresso, di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri;

g) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di respingimento disposti nei confronti degli stranieri ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

h) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione disposti dal Ministro dell'Interno e dai Prefetti nei confronti degli stranieri ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

i) per i giudizi di convalida dei provvedimenti di allontanamento del Questore e di convalida delle misure alternative disposti in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di espulsione, da effettuarsi rispettivamente ai sensi dell'articolo 13, commi 5.2 e 5-*bis* del decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286;

l) per i giudizi di convalida e di proroga dei provvedimenti di trattenimento degli stranieri nei centri di permanenza e dei provvedimenti alternativi, previsti nell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

m) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza del richiedente la protezione internazionale ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;

n) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti adottati dal Ministero dell'Interno che determinano la competenza di un determinato altro Stato dell'Unione europea per l'esame della domanda di protezione internazionale e che dispongono il conseguente trasferimento in tale Stato del richiedente ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e contro i conseguenti provvedimenti della commissione territoriale che dichiarano l'estinzione dei procedimenti ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo».

3.11

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«*f)* per i giudizi contro i provvedimenti di diniego o di revoca o di annullamento dei visti di ingresso, di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri;

g) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di respingimento disposti nei confronti degli stranieri ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

h) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione disposti dal Ministro dell'Interno e dai Prefetti nei confronti degli stranieri ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

i) per i giudizi di convalida dei provvedimenti di allontanamento del Questore e di convalida delle misure alternative disposti in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di espulsione, da effettuarsi rispettivamente ai sensi dell'articolo 13, commi 5.2 e 5-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

l) per i giudizi di convalida e di proroga dei provvedimenti di trattenimento degli stranieri nei centri di permanenza e dei provvedimenti alternativi, previsti nell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

m) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza del richiedente la protezione internazionale ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;

3.14 (testo 2)

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «per le controversie» con le seguenti: «per il giudizio di primo grado nelle controversie».

3.16

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «incluse le controversie riguardanti la revoca dell'accoglienza ai sensi dell'articolo 23, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i ricorsi avverso le decisioni prese nell'ambito dell'applicazione del Regolamento UE 604/2013 e i ricorsi avverso il mancato rilascio dei documenti e titoli di viaggio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251».

3.18

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI, CORSINI, MINEO, MUSSINI

Precluso

Alla fine del comma 2 dell'articolo 3, aggiungere le seguenti parole: «e per le controversie e i giudizi in materia di cittadinanza italiana».

3.21

BUCCARELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per le controversie e i giudizi in materia di cittadinanza italiana».

3.22

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per le controversie e i giudizi in materia di cittadinanza italiana».

3.200

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:«e per le controversie e i giudizi in materia di cittadinanza italiana».

3.201

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«e dello stato di cittadinanza italiana».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso «Art. 19-*bis*»*, comma 1, dopo le parole:* «dello stato di apolidia» *inserire le seguenti:* «ed in materia di cittadinanza italiana»*, e dopo le parole:* «rito sommario di cognizione.» *aggiungere il seguente periodo:* «Il ricorrente può chiedere di essere ascoltato dal giudice, il quale può disporre l'assunzione di prove testimoniali.».

3.23

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Sopprimere il comma 3.

3.24

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Sopprimere il comma 4.

3.25

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Sopprimere il comma 4.

3.26

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Sopprimere il comma 4.

3.27

LO MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, GATTI, RICCHIUTI

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione collegiale».

4.1

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, DIRINDIN, CORSINI, RICCHIUTI, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnate alla sezione specializzata operante nel distretto di Corte d'appello nel cui territorio ha residenza o, in mancanza, domicilio effettivo o dimora abituale il ricorrente ovvero, qualora non si trovi in Italia, nel territorio in cui ha sede l'autorità che ha adottati il provvedimento».

4.3

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnate alla sezione specializzata operante nel distretto di Corte d'appello nel cui territorio ha residenza o, in mancanza, domicilio effettivo o dimora abituale il ricorrente ovvero, qualora non si trovi in Italia, nel territorio in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento».

4.5

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnate alle sezioni specializzate delle Corti di appello in ragione del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato, compreso nel territorio di ciascuna Corte».

4.7

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nel caso di eventuali conflitti di competenza tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate dello stesso Tribunale, l'assegnazione è decisa dal presidente del tribunale».

4.200

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La ripartizione di funzioni tra sezioni specializzate e ordinarie dello stesso Tribunale, non implica l'insorgenza di una distinzione di competenza, in quanto suddivisioni interne del medesimo ufficio giudiziario. Ove non siano istituite le sezioni specializzate la questione di competenza è decisa ai sensi degli articoli 38 e seguenti del codice di procedura civile».

4.9

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI, DIRINDIN, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» inserire le seguenti parole: «o sottoposti alle misure alternative previste nell'articolo 13, comma 52, e nell'articolo 14, comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero ospitati in una struttura straordinaria di accoglienza di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

4.10

BUCCARELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» inserire le seguenti parole: «o sottoposti alle misure alternative previste nell'articolo 13, comma 5.2, e nell'articolo 14, comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero ospitati in una struttura straordinaria di accoglienza di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

4.11

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» inserire le seguenti: «o sottoposti alle misure alternative previste nell'articolo 13, comma 5.2, e nell'articolo 14, comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero ospitati in una struttura straordinaria di accoglienza di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

5.1

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «del tribunale» con le seguenti: «della Corte d'appello»

5.0.1

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Adeguamento delle piante organiche)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con propri decreti alla rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudizi ari, relativamente al personale di magistratura, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione delle disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4, entro i limiti del ruolo organico di cui alla Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991., n. 71.

2. Dalle disposizioni del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e all'attuazione delle medesime si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

6.5

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, DIRINDIN, CORSINI, RICCHIUTI, GOTOR, FORNARO, PEGORER, MINEO, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«*0a)* all'articolo 3, alla fine del comma 3, è aggiunto il seguente periodo: "I provvedimenti di tale autorità che stabiliscono la competenza di un altro Stato dell'Unione europea per l'esame della domanda dì protezione internazionale e che dispongono il conseguente trasferimento del richiedente nel territorio di tale Stato devono indicare i contatti presi e le risposte ricevute dalle autorità dell'altro Stato dell'Unione circa l'effettiva accettazione della presa in carico l'interessato e dell'esame della sua domanda di protezione internazionale; circa i tempi e i modi del trasferimento e circa le condizioni di accoglienza che saranno effettivamente riservate allo straniero nell'altro Stato. Essi sono impugnabili entro trenta giorni dalla comunicazione con ricorso presentato alla competente sezione specializzata del tribunale in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si applica il rito sommario di cognizione e lo straniero ha diritto di chiedere di essere ascoltato, di disporre di un difensore e di un interprete. Il giudice sì pronuncia entro il termine di tre mesi dalla presentazione del ricorso. Il trasferimento del richiedente nel territorio dell'altro Stato è sospeso fino alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso o; in caso di presentazione del

ricorso, fino alla comunicazione della decisione del giudice"».

6.200

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«*0a)* all'articolo 3, comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "I provvedimenti di tale autorità che stabiliscono la competenza di un altro Stato dell'Unione europea per l'esame della domanda di protezione internazionale e che dispongono il conseguente trasferimento del richiedente nel territorio di tale Stato devono indicare i contatti presi e le risposte ricevute dalle autorità dell'altro Stato dell'Unione circa l'effettiva accettazione della presa in carico l'interessato e dell'esame della sua domanda di protezione internazionale, circa i tempi e i modi del trasferimento e circa le condizioni di accoglienza che saranno effettivamente riservate allo straniero nell'altro Stato. Essi sono impugnabili entro trenta giorni dalla comunicazione con ricorso presentato alla competente sezione specializzata del tribunale in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si applica il rito sommario di cognizione e lo straniero ha diritto di chiedere di essere ascoltato, di disporre di un difensore e di un interprete. Il giudice si pronuncia entro il termine di tre mesi dalla presentazione del ricorso. Il trasferimento del richiedente nel territorio dell'altro Stato è sospeso fino alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso o, in caso di presentazione del ricorso, fino alla comunicazione della decisione del giudice"».

6.1

ORELLANA, BATTISTA, PALERMO, LANIECE

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, alla lettera* a), *premettere la seguente:*

«*0a)* all'articolo 6, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Contestualmente alla presentazione della domanda di cui al comma 1, l'ufficio di polizia di frontiera, o l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente, esegue la notificazione, mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, della fissazione dell'audizione del richiedente presso la Commissione territoriale competente. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, ne è dato atto nella relazione di notificazione e la notificazione si considera fatta in mani proprie."».

2) *Al comma 1, alla lettera* a), *capoverso* «comma 3-*bis*», *l'ultimo periodo è sostituito con il seguente:* «In caso di irreperibilità del richiedente gli atti e i provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, rimangono depositati per la notifica presso l'ufficio di polizia di frontiera o l'ufficio della questura competente, in cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale, fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del permesso di soggiorno per richiesta asilo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Allo scadere di detto termine gli atti e i provvedimenti si intendono notificati».

Conseguentemente la lettera b) *è soppressa*.

6.2

BATTISTA, ORELLANA, PALERMO, LANIECE

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«*0a)* all'articolo 6, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Contestualmente alla presentazione della domanda di cui al comma 1, l'ufficio di polizia di frontiera, o l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente, esegue la notificazione, mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, della fissazione dell'audizione del richiedente presso la Commissione territoriale competente. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, ne è dato atto nella relazione di notificazione e la notificazione si considera fatta in

mani proprie".».

Conseguentemente la lettera b) *è soppressa*.

6.3

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

«*0a)* L'articolo 10-*bis* è sostituito dal seguente:

"1. Presso i valichi di frontiera, è disponibile materiale informativo, anche in forma audiovisiva, sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale.

2. Qualora vi siano indicazioni che lo straniero presente ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere, abbia esigenze di protezione internazionale o desideri presentare una domanda di protezione internazionale, il personale della polizia fornisce le informazioni sulla possibilità di farlo. A tal fine, si avvale, ove possibile, dei servizi di assistenza di cui all'articolo 11 comma 6 del testo unico immigrazione, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. La volontà di chiedere protezione internazionale non deve essere manifestata in una forma particolare, ma può essere espressa in qualsiasi forma dalla quale si possa desumere un timore in caso di ritorno nel paese d'origine o di provenienza.

4. Le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, sono fornite allo straniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell'ambito dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. I servizi di assistenza tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili di cui all'articolo 17, comma 1.

5. E assicurato l'accesso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, dei rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni connesse alla gestione amministrativa, l'accesso può essere limitato purché non impedito completamente.

6. É prevista la formazione e l'aggiornamento periodico sulla protezione internazionale, del personale delle autorità preposte a ricevere la domanda di protezione".».

6.9

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:

«3-*bis*. Salvo quanto previsto ai commi 3-*ter* e 3-*quater*, le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale all'ultimo domicilio comunicato dal richiedente sono effettuate da parte della Commissione territoriale a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni. In caso di irreperibilità del richiedente la notificazione degli atti e dei provvedimenti avviene con deposito presso la Questura territorialmente competente in base al domicilio dichiarato dal richiedente, fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del permesso di soggiorno per richiesta asilo. Allo scadere di detto termine gli atti e i provvedimenti si intendono notificati».

6.14

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-ter», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nelle ipotesi in cui il richiedente sia irreperibile nell'ultimo domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e nelle ipotesi di allontanamento ingiustificato dai centri e di revoca delle condizioni di accoglienza previste negli articoli 13 e 23 del medesimo decreto legislativo, la notificazione si intende eseguita nel momento in cui perviene alla Commissione territoriale l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione o il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza disposto dal prefetto, fermo restando che in tali ipotesi il

richiedente può presentarsi presso l'ufficio della questura territorialmente competente per ritirare la decisione notificata, entro sessanta giorni dalla data della sua adozione da parte della Commissione, decorsi inutilmente i quali la notifica si intende effettuata».

6.15

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, PEGORER, CORSINI, RICCHIUTI, MINEO, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-ter», sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«Nelle ipotesi in cui il richiedente sia irreperibile nell'ultima domicilio dichiarato e comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e nelle ipotesi di allontanamento ingiustificato dai centri e di revoca delle condizioni di accoglienza previste negli articoli 13 e 23 del medesimo decreto legislativo, la notificazione si intende eseguita nel momento in cui perviene alla Commissione territoriale l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione o il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza disposto dal prefetto, fermo restando che in tali ipotesi il richiedente può presentarsi presso l'ufficio della questura territorialmente competente per ritirare la decisione notificata, entro sessanta giorni dalla data della sua adozione da parte della Commissione, decorsi inutilmente i quali la notifica sì intende effettuata».

6.201

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente: «Nelle ipotesi in cui il richiedente sia irreperibile nell'ultimo domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e nelle ipotesi di allontanamento ingiustificato dai centri e di revoca delle condizioni di accoglienza previste negli articoli 13 e 23 del medesimo decreto legislativo, la notificazione si intende eseguita nel momento in cui perviene alla Commissione territoriale l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione o il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza disposto dal prefetto, fermo restando che in tali ipotesi il richiedente può presentarsi presso l'ufficio della questura territorialmente competente per ritirare la decisione notificata, entro sessanta giorni dalla data della sua adozione da parte della Commissione, decorsi inutilmente i quali la notifica si intende effettuata».

6.11

ORELLANA, BATTISTA, PALERMO, LANIECE

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «3-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In caso di irreperibilità del richiedente gli atti e i provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, rimangono depositati per la notifica presso l'ufficio di polizia di frontiera o l'ufficio della questura competente, in cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale, fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del permesso di soggiorno per richiesta asilo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Allo scadere di detto termine gli atti e i provvedimenti si intendono notificati».

6.16

BERTOROTTA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-ter», primo periodo, dopo le parole: «in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia informatica per immagine del documento cartaceo», inserire le seguenti: «in lingua italiana ed in inglese o francese, a seconda della nazionalità del soggetto destinatario dello stesso».

6.18

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, lettera a), al capoverso 3-quinquies), alla fine del periodo, dopo la parola: «territoriale», aggiungere le seguenti: «e nel caso di rifiuto o irreperibilità del richiedente la domanda di protezione internazionale sarà dichiarata infondata».

6.19

MANCONI

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «3-septies».

6.20

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «3-septies».

6.21

CAPPELLETTI, MONTEVECCHI, GIARRUSSO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «3-septies».

6.23

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* all'articolo 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-*bis*. Le commissioni territoriali assicurano ai richiedenti asilo, la cui domanda sia pendente dinanzi ad esse, un servizio informativo, se necessario con assistenza di interprete ai sensi del comma precedente, al fine di agevolare la loro piena comprensione dello stato del procedimento, degli adempimenti ed essi eventualmente richiesti, nonché dell'esatto contenuto delle decisioni adottate e delle motivazioni alla base delle stesse"».

6.27

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis)* all'articolo 12, comma l-*bis*, le parole: «alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione» *sono sostituite dalle seguenti:* «alla presenza di almeno due componenti della Commissione».

6.28

BATTISTA, ORELLANA, PALERMO, LANIECE

Precluso

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso: «Art. 14», con il seguente:

«Art. 14. - *(Verbale del colloquio personale). - 1.* Il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in modo accurato e circostanziato in lingua italiana can l'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale. Della trascrizione del colloquio è data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e in ogni casa tramite interprete. L'interprete, subito dopo la conclusione del colloquio, verifica la correttezza della trascrizione ed apporta le correzioni necessarie, tenuto conto delle osservazioni dell'interessato, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione e di traduzione, delle quali è, in ogni caso, dato atto in calce al verbale di trascrizione.

2. Nella procedura di cui al comma l, il richiedente può farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato.

3. Il verba1e della trascrizione è sottoscritto dal presidente e dal componente della Commissione territoriale che ha condotto il colloquio, dall'interprete e dal richiedente.

4. Copia informatica del file contenente la videoregistrazione e del verbale della trascrizione sono conservati, per almeno tre anni, in un apposito archivio informatico del Ministero dell'interno, con modalità che ne garantiscono l'integrità, la non modificabilità e la certezza temporale del momento in cui sono stati formati.

5. Il richiedente riceve copia della trascrizione in una lingua italiana e in una lingua a lui comprensibile.

6. In sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale, la videoregistrazione e il verbale di trascrizione sono resi disponibili all'autorità giudiziaria in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 10 ed è consentito al richiedente l'accesso alla videoregistrazione e al verbale di trascrizione.

7. La commissione territoriale adotta idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni dei richiedenti.

8. Quando il colloquio non può essere videoregistrato, per motivi tecnici, dell'audizione è redatto verbale sottoscritto dal richiedente, eventualmente assistita a proprie spese da un avvocato, e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Del motivo per cui il colloquio non può essere videoregistrato è dato atte nel verbale. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesse e non ostano a che l'autorità decidente adatti una decisione.

9. Il richiedente, eventualmente assistito dal suo avvocato, ha accesso al verbale o alla trascrizione e, se del caso, alle registrazioni prima che la Commissione abbia adottato una decisione.

10. Le specifiche tecniche di cui al comma 6 sono stabilite d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi Ministeri. Il provvedimento è adottato sentito, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali».

6.29

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma l, lettera c), capoverso «Art. 14», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana con 1'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale. Della trascrizione del colloquio è data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e in ogni caso tramite interprete. Il componente della Commissione che ha condotto il colloquio, subito dopo la rilettura ed in cooperazione con il richiedente e l'interprete, verifica la correttezza della trascrizione e vi apporta le correzioni necessarie. In calce al verbale è in ogni caso dato atto di tutte le osservazioni del richiedente e dell'interprete, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o traduzione, che non siano state direttamente recepite a correzione del testo della trascrizione».

6.31

SERRA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», comma 1, dopo le parole: «e trascritto in lingua italiana» sono inserite le seguenti: «e in inglese o francese».

6.202

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1» comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il componente della Commissione che ha condotto il colloquio, subito dopo la rilettura ed in cooperazione con il richiedente e l'interprete, verifica la correttezza della trascrizione e vi apporta le correzioni necessarie. In calce al verbale è in ogni caso dato atto di tutte le osservazioni del richiedente

e dell'interprete, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o traduzione, che non siano state direttamente recepite a correzione del testo della trascrizione».

6.33

MALAN, BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Alla lettera c), capoverso «Art. 14» comma 1, secondo periodo, le parole: «in ogni caso» sono sostituite con le seguenti: «ove necessario».

6.35

ORELLANA, BATTISTA, PALERMO, LANIECE

Precluso

Al comma 1, lettera c), al capoverso «Art. 14», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Nella procedura di cui al comma 1, il richiedente può farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato»;

b) *al comma 7, dopo le parole:* «dal richiedente», *inserire le seguenti:* «, eventualmente assistito a proprie spese da un avvocato,»;

c) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-*bis*. Il richiedente, eventualmente assistito dal suo avvocato, ha accesso al verbale o alla trascrizione e, se del case, alle registrazioni prima che la Commissione abbia adottato una decisione».

6.38

BATTISTA, ORELLANA, PALERMO, LANIECE

Precluso

Al comma 1, lettera c) al capoverso: «Art. 14», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Il verbale della trascrizione è sottoscritto dal presidente o dal componente della Commissione territoriale che ha condotto il colloquio, dall'interprete e dal richiedente.»;

b) *al comma 4, dopo le parole:* «in lingua italiana», *aggiungere le seguenti:* «o in una lingua a lui comprensibile»;

c) al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «e al verbale di trascrizione.».

6.39

BUCCARELLA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Al comma 1, lettera c) capoverso «Art. 14», comma 2, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Il richiedente sottoscrive il verbale della trascrizione dopo che gli sia stata tradotta, se non ha usato la lingua italiana, nonché eventuali osservazioni o integrazioni riportate in calce ai sensi del comma 1. Il verbale è altresì sottoscritto dall'avvocato che ha presenziato al colloquio con riferimento alle domande da lui poste».

6.41

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, DIRINDIN, CORSINI, GOTOR, PEGORER, RICCHIUTI, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, lettera c) capoverso «Art. 14», comma 2, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Il richiedente sottoscrive il verbale della trascrizione dopo che gli sia stata tradotta, se non ha usato la lingua italiana, nonché eventuali osservazioni o integrazioni riportate in calce ai sensi del comma 1. Il verbale è altresì sottoscritto dall'avvocato che ha presenziato al colloquio con riferimento alle domande da lui poste».

6.203

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1» comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Il richiedente sottoscrive il verbale della trascrizione dopo che gli sia stata tradotta, se non ha usato la lingua italiana, nonché eventuali osservazioni o integrazioni riportate in calce ai sensi del comma 1. Il verbale è altresì sottoscritto dall'avvocato che ha presenziato al colloquio con riferimento alle domande da lui poste».

6.42

SERRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», comma 3, le parole: «tre anni» sono sostituite con le seguenti: «cinque anni».

6.43

SERRA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», comma 3, dopo le parole: «in cui sono stati formati» inserire le seguenti: «, nonché sono adottate adeguate soluzioni tecniche affinché per la documentazione video sia garantita la riservatezza e l'accesso unicamente ai soggetti autorizzati, sia limitata la diffusione e sia protetta da eventuali intrusioni informatiche».

6.44

SERRA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», comma 3, dopo le parole: «in cui sono stati formati» inserire le seguenti: «, nonché sono adottate adeguate soluzioni tecniche per la tutela dei documenti dai reati informatici».

6.45

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», al comma 3, aggiungere infine le parole: «garantendo, altresì, la sicurezza delle registrazioni al fine di evitare che attacchi mirati alle copie informatiche delle videoregistrazioni stesse mettano in pericolo la sicurezza dei richiedenti asilo a rischio di persecuzione».

6.46

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al richiedente e al suo difensore è garantita l'immediata disponibilità della videoregistrazione».

6.47

SERRA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», comma 4, dopo le parole: «trascrizione in lingua italiana» inserire le seguenti: «e in inglese o francese e nella lingua utilizzata dal soggetto richiedente per lo svolgimento del colloquio».

6.48

SERRA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», comma 4, dopo le parole: «trascrizione in lingua italiana» inserire le seguenti: «e in inglese o francese».

6.52

BUCCARELLA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», comma 4, è aggiunto il seguente periodo: «Il richiedente e il suo difensore possono in ogni momento ottenere copia informatica del file contenente la videoregistrazione del colloquio».

6.53

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, CORSINI, RICCHIUTI, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il richiedente e il suo difensore possono in ogni momento ottenere copia informatica del file contenente la videoregistrazione del colloquio».

6.54

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14» dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Il richiedente ha la facoltà di rifiutare la videoregistrazione del colloquio per gravi ragioni di salute, religiose o per timori persecutori».

Conseguentemente all'articolo 19 sopprimere il comma 3.

6.55

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», il comma 5 è sostituito con il seguente:

«5. In sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale, la videoregistrazione ed il verbale di trascrizione sono acquisiti dall'autorità giudiziaria in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 8. Il richiedente ha il diritto di accedere alla videoregistrazione del colloquio, e di estrarne copia, secondo le modalità e le istruzioni che a tale fine verranno comunicate alla fine del colloquio».

6.56

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», il comma 5 è sostituito con il seguente:

«5. In sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della commissione territoriale, la videoregistrazione ed il verbale di trascrizione sono acquisiti dall'autorità giudiziaria in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 8. Il richiedente ha il diritto di accedere alla videoregistrazione del colloquio, e di estrarne copia, secondo le modalità e le istruzioni che a tale fine verranno comunicate alla fine del colloquio».

6.59

SERRA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. La videoregistrazione di cui al precedente comma costituisce argomento di prova ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116 comma secondo del codice civile».

6.60

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. In sede di colloquio il richiedente può formulare istanza motivata di non avvalersi del

supporto della video registrazione. Sulla istanza decide la Commissione territoriale».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 7, dopo le parole: «per motivi tecnici» *inserire le seguenti:* «o nelle circostanze di cui al n. 6-*bis* del comma precedente».

6.61

LO MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, GATTI, RICCHIUTI

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14.», comma 7, dopo le parole: «motivi tecnici,» inserire le seguenti: «ovvero qualora alla videoregistrazione si opponga motivatamente l'interessato».

6.63

CASSON, DIRINDIN, CORSINI, RICCHIUTI, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il presente comma si applica altresì nelle ipotesi in cui la videoregistrazione non sia disposta su richiesta dello straniero per motivi connessi allo stato di salute fisica o psichica del richiedente certificati da struttura sanitaria o per le difiicoltà connesse alle esigenze di particolare riservatezza in ragione dell'età o dello stato di salute o a condizioni di particolare vulnerabilita del richiedente ovvero allorché il richiedente vi si opponga per inderogabili motivi connessi alle sue convinzioni religiose o al timore che la videoregistrazione sia in qualche modo riprodotta e accessibile a chi possa contribuire alle persecuzioni del richiedente o dei suoi familiari. A tali fini nella convocazione del colloquio e prima del suo inizio il richiedente è informato in lingua a lui comprensibile che il colloquio sarà videoregistrato se non sussistono i motivi indicati nel periodo precedente».

6.64

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art.14», comma 7, sono aggiunte, in fine, i seguenti periodi: «Il presente comma si applica altresì nelle ipotesi in cui la videoregistrazione non sia disposta su richiesta dello straniero per motivi connessi allo stato di salute fisica o psichica del richiedente certificati da struttura sanitaria o per le difficoltà connesse alle esigenze di particolare riservatezza in ragione dell'età o dello stato di salute o a condizioni di particolare vulnerabilità del richiedente ovvero allorché il richiedente vi si opponga per inderogabili motivi connessi al timore che la videoregistrazione sia in qualche modo riprodotta e accessibile a chi possa contribuire alle persecuzioni del richiedente o dei suoi familiari. A tali fini nella convocazione del colloquio e prima del suo inizio il richiedente è informato in lingua a lui comprensibile che il colloquio sarà videoregistrato se non sussistono i motivi indicati nel periodo precedente».

6.204

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14.» al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il presente comma si applica altresì nelle ipotesi in cui la videoregistrazione non sia disposta su richiesta dello straniero per motivi connessi allo stato di salute fisica o psichica del richiedente certificati da struttura sanitaria o per le difficoltà connesse alle esigenze di particolare riservatezza in ragione dell'età o dello stato di salute o a condizioni di particolare vulnerabilità del richiedente ovvero allorché il richiedente vi si opponga per inderogabili motivi connessi alle sue convinzioni religiose o al timore che la videoregistrazione sia in qualche modo riprodotta e accessibile a chi possa contribuire alle persecuzioni del richiedente o dei suoi familiari. A tali fini nella convocazione del colloquio e prima del suo inizio il richiedente è informato in lingua a lui comprensibile che il colloquio sarà videoregistrato se non sussistono i motivi indicati nel periodo precedente».

6.205

MARIN, PICCOLI, AMIDEI, BERTACCO

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14.», al comma 8 sostituire le parole: «da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo» con le seguenti: «da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo».

6.206

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c)inserire la seguente:

«*c-bis)* all'articolo 29, comma 1, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente lettera:

"*c)* il richiedente ha commesso o commetta un reato di qualsiasi natura, anche tra quelli che non comportino una pena detentiva o per i quali sia prevista la reclusione domiciliare, la messa alla prova o altre misure alternative al carcere"».

6.67

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis)* all'articolo 32 il comma 3 è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 9, al comma 1, lettera a), *premettere la seguente:*

«*0a)* all'articolo 5, comma 6, le parole: "salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitarie o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano", sono sostituite dalle seguenti: "salvo che si tratti di minori, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del minore adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, di cui alla legge 20 marzo 2003, n. 77"».

6.68

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis)* all'articolo 32 il comma 3 è soppresso.

E conseguentemente all'articolo 3, comma 1 la lettera d) *è soppressa*.

6.207

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera d)con la seguente:

«*d)* all'articolo 32, comma 1, lettera *b)* dopo le parole: "decreto legislativo" aggiungere le seguenti: »o il richiedente nel corso della procedura abbia commesso o commetta un reato di qualsiasi natura, anche tra quelli che non comportino una pena detentiva o per i quali sia prevista la reclusione domiciliare, la messa alla prova o altre misure alternative al carcere"».

6.69

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, sopprimere la lettera a) *e la lettera* b), *numero 4)*.

Conseguentemente all'articolo 19, sopprimere il comma 3.

6.70

ORELLANA, PALERMO, LANIECE

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

6.89

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis» ovunque ricorra, dopo la parola: «entro» è inserita la seguente: «perentoriamente».

6.71

BERTOROTTA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», comma 2, dopo le parole: «e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale», sono aggiunte le seguenti: «o anche per mezzo di posta elettronica certificata ad uno degli indirizzi risultanti dai pubblici registri.».

6.72

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, lettera g) capoverso «Art. 35-bis. - (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale), i commi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

"3. La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato".».

Conseguentemente al comma 13 gli ultimi quattro periodi sono soppressi.

6.73

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», comma 3, la lettera d) è soppressa.

Conseguentemente all'articolo 19 sopprimere. il comma 3.

6.75

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», comma 3, la lettera d) è soppressa.

6.77

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis. - (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale)», al comma 3, sono aggiunte le seguenti lettere:

«*d-bis)* da parte di un soggetto che abbia commesso o commetta un reato di qualsiasi natura, anche tra quelli che non comportino una pena detentiva o per i quali sia prevista la reclusione domiciliare, la messa alla prova o altre misure alternative al carcere;

d-ter) da parte di un soggetto che abbia rifiutato di ricevere atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale o si sia reso irreperibile per la loro comunicazione e notifica di cui all'articolo 11, commi 3 e seguenti;

d-quater) da soggetto nei cui confronti sia stata adottato un provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale;».

6.78

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis. - (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale)», il comma 4 è soppresso.

6.80

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», comma 6, le seguenti parole sono soppresse: «rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della

protezione internazionale».

6.83

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», al comma 7, le parole: «al giudizio di primo grado» sono sostituite con le seguenti: «al giudizio delle sezioni specializzate».

6.84

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, SONEGO, FORNARO, PEGORER, GOTOR, RICCHIUTI , MINEO, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», comma 8, sostituire le parole: «entro venti giorni dalla notificazione del ricorso», con le seguenti: «fin dal momento della notifica della propria decisione al richiedente e all'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione e, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, al Giudice e al pubblico ministero, nonché al difensore se non è l'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione».

6.208

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis.» comma 8, sostituire le parole: «entro venti giorni dalla notificazione del ricorso» con le seguenti: «fin dal momento della notifica della propria decisione al richiedente e all'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione e, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, al giudice e al pubblico ministero, nonché al difensore se non è l'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione».

6.87

BUCCARELLA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», comma 8, sostituire le parole: «entro venti giorni dalla notificazione del ricorso» con le seguenti: «fin dal momento della notifica della propria decisione al richiedente e all'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione e, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, al giudice e al pubblico ministero, nonché al difensore se non è l'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione».

6.209

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Il giudice, se ritiene necessario richiedere chiarimenti alle parti o disporre consulenze tecniche o acquisire, anche d'ufficio, mezzi di prova ovvero se il ricorrente chieda di essere ascoltato, fissa l'udienza per la comparizione delle parti, salvo che ritenga di disporre già di elementi sufficienti per riconoscere al ricorrente lo *status* di rifugiato».

Conseguentemente all'articolo 19 sopprimere il comma 3.

6.90

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», sopprimere i commi 10 e 11».

Conseguentemente all'articolo 19 sopprimere il comma 3.

6.91

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,

PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», sostituire i commi 10 e 11 con il seguente:

«10. Il giudizio relativo al riconoscimento della protezione internazionale non può prescindere dalla personale comparizione della parte.».

Conseguentemente all'articolo 19 sopprimere il comma 3.

6.93

BUCCARELLA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Al comma 1, alla lettera g), capoverso «Art.35-bis», sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Il giudice, si ritiene necessario richiedere chiarimenti alle parti o disporre consulenze tecniche o acquisire, anche d'ufficio, mezzi di prova ovvero se il ricorrente chieda di essere ascoltato, fissa l'udienza per la comparizione delle parti, salvo che ritenga di disporre già di elementi sufficienti per riconoscere al ricorrente lo *status* di rifugiato.».

6.94

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», sostituire il comma 10, con il seguente:

«10. Il giudice se ritiene necessario richiedere chiarimenti alle parti o disporre consulente tecniche o acquisire, anche d'ufficio, mezzi di prova ovvero se il ricorrente chieda di essere ascoltato, fissa l'udienza per la comparizione delle parti, salvo che ritenga di disporre già di elementi sufficienti per riconoscere al ricorrente lo *status* di rifugiato fissa l'udienza per la comparizione delle parti».

6.95

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, DIRINDIN, CORSINI, RICCHIUTI, GRANAIOLA, MUSSINI, MINEO

Precluso

Al comma 1, alla lettera g), sostituire il comma 10, con il seguente:

«10. Il giudice, se ritiene necessario richiedere chiarimenti alle parti o disporre consulenze tecniche o acquisire, anche d'ufficio, mezzi di prova ovvero se il ricorrente chieda di essere ascoltato, fissa l'udienza per la comparizione delle parti, salvo che ritenga di disporre già dì elementi sufficienti per riconoscere al ricorrente lo *status* di rifugiato.».

6.97

SERRA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Al comma 1, lettera g) capoverso «Art. 35-bis», sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Il giudice, salvo che ritenga di disporre di elementi di prova sufficienti per riconoscere lo status di rifugiato al ricorrente, fissa l'udienza per la comparizione delle parti in contradditorio tra loro per:

a) l'audizione dell'interessato;

b) l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti;

c) l'assunzione dei mezzi di prova disposti d'ufficio».

6.98

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 10 alinea sopprimere la parola:* «esclusivamente» *e dopo la lettera* c) *aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* su richiesta motivata delle parti»;

b) sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. L'udienza è disposta ai fini dell'audizione del richiedente in ogni caso quando la videoregistrazione non è prodotta in giudizio, l'impugnazione si fonda su elementi non dedotti, o non sufficientemente approfonditi, nel corso della procedura amministrativa di primo grado ovvero dall'esame della videoregistrazione sia emersa una significativa discrepanza fra la medesima e la trascrizione del colloquio».

Conseguentemente all'articolo 19 sopprimere il comma 3.

6.101

MANCONI

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso »Art. 35-bis», comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea sopprimere la parola:* «esclusivamente»;

b) *dopo la lettera* c) *aggiungere in fine la seguente lettera:*

«*c-bis)* riceve richiesta motivata dalle parti».

6.102

LO MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, GATTI, RICCHIUTI

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», comma 10, sostituire la parola: «esclusivamente» con le seguenti: «su richiesta dell'interessato ovvero».

6. 210

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, lettera, g)capoverso «Art. 35-bis» comma 10, alinea sostituire la parola: «esclusivamente», con le seguenti: «su istanza delle medesime per gravi e fondati motivi, ovvero».

6.211

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, lettera, g)capoverso «Art. 35-bis» comma 10, alinea sostituire la parola: «esclusivamente», con le seguenti: «su istanza del ricorrente, ovvero».

6.212

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis. - (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale)», al comma 10 sopprimere le lettere a)e c).

6.105

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al capoverso «Art 35-bis)» comma 10, è aggiunta la seguente lettera:

«*c-bis)* riceve motivata richiesta di audizione da parte dell'interessato, salvo che ritenga di disporre già di elementi sufficienti per riconoscere al ricorrente lo *status* di rifugiato».

6.106

BERTOROTTA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», comma 10, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*c-bis)* ritenga sussistenti i gravi motivi richiesti dall'interessato ai fini della fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti».

6.107

ORELLANA, BATTISTA, PALERMO, LANIECE

Precluso

Al comma 1, lettera g), al capoverso: «Art. 35-bis», dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10-*bis*. L'udienza è sempre disposta dal giudice quando il procedimento riguarda i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h-bis)*».

6.108

SERRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, lettera g) capoverso «Art. 35-bis» il comma 11 è soppresso.

6.109

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», il comma 11 è sostituito con il seguente:

«11. L'udienza è necessariamente disposta quando la videoregistrazione non risulti effettuata o comunque non sia resa disponibile ovvero quando l'impugnazione si fonda su elementi non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado. Per lo svolgimento dell'udienza può essere delegato uno dei membri del Collegio».

6.111

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», il comma 11 è sostituito con il seguente:

«11. L'udienza è disposta ai fini dell'audizione del richiedente in ogni caso quando la videoregistrazione non è prodotta in giudizio, l'impugnazione si fonda su elementi non dedotti o non sufficientemente approfonditi, nel corso della procedura amministrativa di primo grado ovvero dall'esame della videoregistrazione sia emersa una significativa discrepanza fra la medesima e la trascrizione del colloquio».

6.113

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché su istanza del richiedente».

6.114

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero afferma che sussistono le condizioni per il rilascio al ricorrente di un permesso per motivi umanitari. Il decreto è reclamabile entro trenta giorni dalla sua comunicazione, al Tribunale in composizione collegiale, composto da magistrati della medesima sezione specializzata, escluso il magistrato che ha deciso il decreto oggetto del reclamo. La pronuncia sul reclamo avviene con decreto da adottarsi entro tre mesi dalla presentazione. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3, viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato, ovvero se non è stato presentato reclamo. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche relativamente agli effetti del provvedimento cautelare pronunciato a norma del comma 4. Il termine per proporre ricorso per cassazionne è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere apposta in calce o a margine del medesimo ricorso e, qualora sia stata conferita al momento della proposizione del ricorso innanzi al tribunale, deve essere rinnovata, a pena di inammissibilità, nelle forme di cui al presente periodo. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi,

sopravvenuti dopo l'udienza in cui è stato deciso il ricorso o il reclamo, anche riferiti a specifici motivi umanitari o sanitari o al pericolo concreto e attuale per ii ricorrente di subire nel Paese di invio rischi per la propria vita o per la propria incolumità personale anche derivanti da torture o da condanne a morte o da pene o trattamenti inumani o degradanti il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato dispone la sospensione degli effetti del predetto decreto, con conseguente ripristino, in caso di sospensione di decreto di rigetto, della sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il giudice decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile».

6.115

CASSON, DIRINDIN, RICCHIUTI, CORSINI, MINEO, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso "Art. 35-bis", sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero afferma che sussistono le condizioni per il rilascio al ricorrente di un permesso per motivi umanitari. Contro il decreto è ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, al Tribunale in composizione collegiale, composto da magistrati della medesima sezione specializzata, escluso il magistrato che ha deciso il decreto oggetto del reclamo. La pronuncia sul reclamo avviene con decreto da adattarsi entro tre mesi dalla presentazione. Nel giudizio sul reclamo si applicano i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 e 18. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3 e il provvedimento cautelare pronunciato ai sensi del comma 4 vengono meno se con decreto il ricorso è rigettato ovvero se non è stato presentato reclamo ovvero se non è reclamabile ovvero in caso di rigetto del reclamo. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto, se non è reclamabile, ovvero del decreto che decide sul reclamo, a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere apposta in calce o a margine del medesimo ricorso e, qualora sia stata confermata al momento della proposizione del reclamo innanzi al tribunale, deve essere rinnovata, a pena di inammissibilità,nelle forme di cui al presente periodo, La Corte di cassazione decide sull'impugnazione del decreto non reclamabile ovvero si pronuncia sul reclamo entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi sopravvenuti dopo l'udienza in cui è stato deciso il ricorso o il reclamo, anche riferiti a specifici motivi umanitari o sanitari o al pericolo concreto e attuale per il ricorrente di subire nel Paese di invio rischi per la propria vita o per la propria incolumità personale anche derivanti da torture o da condanne a morte o da pene o trattamenti inumani o degradanti, il presidente della sezione specializzata del tribunale che ha pronunciato il decreto che ha deciso sul ricorso o sul reclamo contro cui è stato proposto ricorso per cassazione, dispone degli effetti del predetto decreto, con conseguente sospensione dell'efficacia della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il presidente della sezione decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile».

6.116

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, alla lettera g), capoverso «Art. 35-bis», il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al

ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero afferma che sussistono le condizioni per il rilascio al ricorrente di un permesso per motivi umanitari. Contro il decreto è ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, al Tribunale in composizione collegiale, composto da magistrati della medesima sezione specializzata, escluso il magistrato che ha deciso il decreto oggetto de1 reclamo. La pronuncia sul reclamo avviene con decreto da adottarsi entro tre mesi dalla presentazione. Nel giudizio sul reclamo si applicano i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 e 18. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3 e il provvedimento cautelare pronunciato ai sensi del comma 4 vengono meno se con decreto il ricorso è rigettato: ovvero se non è stato presentato reclamo ovvero se non è reclamabile ovvero in caso di rigetto del reclamo. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto, se non è reclamabile, ovvero del decreto-legge decide sul reclamo, a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. Il termine per proporre. La procura alle reti per la proposizione del ricorso per cassazione deve esser apposta in calce o a margine del medesimo ricorso e, qualora sia stata confermata al momento della proposizione del reclamo innanzi al tribunale, deve essere rinnovata, a pena di inammissibilità, nelle forme di cui al presente periodo. La Corte di cassazione decide sull'impugnazione del decreto non reclamabile ovvero si pronuncia sul reclamo entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi sopravvenuti dopo l'udienza in cui è stato deciso il ricorso o il reclamo, anche riferiti a specifici motivi umanitari o sanitari o al pericolo concreto e attuale per il ricorrente di subire nel Paese di invio rischi per la propria vita o per la propria incolumità personale anche derivanti da torture o da condanne a morte o da pene o trattamenti inumani o degradanti, il presidente della sezione specializzata del tribunale che ha pronunciato il decreto che ha deciso sul ricorso o sul reclamo contro cui è stato proposto ricorso per cassazione, dispone degli effetti del predetto decreto, con conseguente sospensione dell'efficacia della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il presidente della sezione decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile».

6.120

MANCONI

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero afferma che sussistono le condizioni per il rilascio al ricorrente di un permesso per motivi umanitari. Contro il decreto è ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla sua comunicazione al Tribunale in composizione collegiale, composto da magistrati della medesima sezione specializzata, escluso il magistrato che ha deciso il decreto oggetto del reclamo. La pronuncia sul reclamo avviene con decreto da adattarsi entro tre mesi dalla presentazione. Nel giudizio sul reclamo si applicano i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 e 18. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3 e il provvedimento cautelare pronunciato ai sensi del comma 4 vengono meno se con decreto il ricorso è rigettato ovvero se non è stato presentato reclamo ovvero se non è reclamabile ovvero in caso di rigetto del reclamo. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto, se non è reclamabile, ovvero del decreto che decide sul reclamo, a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. Il termine per proporre. La procura alla reti per la proposizione del ricorso per cassazione deve esser apposta in calce o a margine del medesimo ricorso e, qualora sia stata confermata al momento della proposizione del reclamo innanzi al tribunale, deve essere rinnovata, a pena di inammissibilità, nelle forme di cui al presente periodo. La Corte di cassazione decide sull'impugnazione del decreto non reclamabile ovvero

si pronuncia sul reclamo entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi sopravvenuti dopo l'udienza in cui è stato deciso il ricorso o il reclamo, anche riferiti a specifici motivi umanitari o sanitari o al pericolo concreto e attuale per il ricorrente di subire nel Paese di invio rischi per la propria vita o per la propria incolumità personale anche derivanti da torture o da condanne a morte o da pene o trattamenti inumani o degradanti, il presidente della sezione specializzata del tribunale che ha pronunciato il decreto che ha deciso sul ricorso o sul reclamo contro cui è stato proposto ricorso per cassazione, dispone degli effetti del predetto decreto, con conseguente sospensione dell'efficacia della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il presidente della sezione decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile».

6.121

SERRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, lettera g) capoverso «Art. 35-bis» il comma 13 è sostituito con il seguente:

«13. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della pronuncia, con decreto che rigetta il ricorso, ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria o protezione temporanea per motivi umanitari. Contro il decreto che rigetta la domanda è ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al Tribunale in composizione collegiale della stessa sezione specializzata, cui non partecipa il magistrato che ha emesso il decreto reclamato. Il Tribunale in composizione collegiale decide con decreto sul reclamo entro tre mesi dalla presentazione del ricorso. Sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il giudizio davanti al Tribunale in composizione monocratica. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3 e del provvedimento cautelare di cui al comma 4 viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato ovvero se non è stato presentato reclamo o se è stato presentato ma rigettato. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni a decorre dalla comunicazione del decreto, anche alla parte non costituita, che ha deciso sul reclamo, a cura della cancelleria. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere apposta in calce o a margine del medesimo ricorso innanzi al tribunale e, qualora sia stata confermata al momento della proposizione del reclamo innanzi al Tribunale, deve essere rinnovata, a pena di inammissibilità, nelle forme di cui al presente periodo. La Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi per riconoscere la sussistenza del pericolo attuale del verificarsi di un danno grave alla persona del ricorrente nel paese di rimpatrio, il presidente della sezione specializzata del Tribunale che ha emesso il decreto che ha deciso sul ricorso o sul reclamo contro cui è proposto ricorso per cassazione, dispone, su istanza di parte, da presentare entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per Cassazione, o d'ufficio, la sospensione dell'efficacia del provvedimento emesso dalla Commissione territoriale. Il presidente della sezione decide entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta con decreto non impugnabile».

6.122

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma l, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», al comma 13, primo periodo, le parole «il tribunale» sono sostituite con le seguenti: «la Corte d'appello».

6.123

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, lettera, g)capoverso «Art. 35-bis» comma 13, sostituire ovunque ricorra la parola: «decreto», con a la seguente: «ordinanza».

6.124
CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE
Precluso
Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», al comma 13, il secondo periodo è soppresso.
6.126
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI
Precluso
Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», comma 13 le parole da: «Quando sussistono fondati motivi» fino a «impugnabile» sono sostituite con le seguenti: «La proposizione del ricorso in cassazione sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3».
6.127
CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE
Precluso
Al comma l, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», al comma 13, ottavo periodo, le parole: «il giudice» sono sostituite con le seguenti: «la Corte d'appello».
6.128
MANCONI, LO GIUDICE
Precluso
Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», il comma 14 è soppresso.
6.129
BUCCARELLA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA
Precluso
Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», il comma 14 è soppresso.
6.130
BATTISTA, ORELLANA, PALERMO, LANIECE
Precluso
Al comma 1, lettera g), al capoverso: «Art. 35-bis», il comma 14 è soppresso.
6.131
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS
Precluso
Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», il comma 14 è soppresso.
6.134
LO MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, GATTI, RICCHIUTI
Precluso
Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», sopprimere il comma 14.
6.135
LO MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, GATTI, RICCHIUTI
Precluso
Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», sopprimere il comma 15.
6.136
CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE
Precluso
Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», al comma 17, primo periodo, le parole: «il giudice», sono sostituite con le seguenti: «la Corte d'appello».
6.138
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS
Precluso

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«*g-bis)* sostituire l'articolo 10-*bis*, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con il seguente:

"Art. 10-*bis*.

(Informazione e servizi di accoglienza ai valichi di frontiera)

1. Presso i valichi di frontiera, è disponibile materiale informativo, anche in forma audiovisiva, sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale.

2. Qualora vi siano indicazioni che lo straniero presente ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere, abbia esigenze di protezione internazionale o desideri presentare una domanda di protezione internazionale, il personale della polizia fornisce le informazioni sulla possibilità di farlo. A tal fine, si avvale, ove possibile, dei servizi di assistenza di cui all'articolo 11, comma 6, del testo unico immigrazione, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. La volontà di chiedere protezione internazionale non deve essere manifestata in una forma particolare, ma può essere espressa in qualsiasi forma dalla quale si possa desumere un timore in caso di ritorno nel paese d'origine o di provenienza.

4. Le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, sono fornite allo straniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale, ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell'ambito dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. I servizi di assistenza tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili di cui all'articolo 17, comma 1.

5. É assicurato l'accesso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, dei rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni connesse alla gestione amministrativa, l'accesso può essere limitato purché non impedito completamente.

6. É prevista la formazione e l'aggiornamento periodico sulla protezione internazionale, del personale delle autorità preposte a ricevere la domanda di protezione"».

6.139

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

«*g-bis)* all'articolo 5, comma 1-*bis*, le parole: "può individuare periodicamente i", sono sostituite dalle seguenti: "trasmette l'elenco predisposto con cadenza trimestrale dal Ministero dell'Interno, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, dei paesi di origine o parte di tali Paesi considerati sicuri, ai sensi dell'articolo 37 e dell'allegato I della direttiva 2013/32/ UE, ai fini dell'articolo 28-*bis* e dei" e consegu

g-ter) all'articolo 28-*bis*, al comma 1, dopo la lettera *c)*, sono inserite le seguenti:

"*d)* il richiedente proviene da un paese di origine sicuro a norma dell'articolo 5, comma 1-*bis*;

e) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità e/o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente;

f) è probabile che, in mala fede, il richiedente abbia distrutto o comunque fatto sparire un documento d'identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o lo cittadinanza;

g) il richiedente ha rilasciata dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie, palesemente false o evidentemente improbabili che contraddicono informazioni sufficientemente verificate sul paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente lo sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE;

h) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio dello Stato o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e, senza un valido motivo, non si è presentato alle autorità o non ha presentato la domanda di protezione internazionale entro 120 giorni dal suo ingresso;

i) all'articolo 18-*bis*, al comma 3, le parole: fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27,

commi 3 e *3bis*. Nei casi di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-*bis*, sono ridotti ad un terzo', sono sostituite con le seguenti: "per un massimo di ulteriori sette giorni"».

6.140

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-*bis*) all'articolo 23-*bis*, sostituire la parola: "sospende l'esame della" con: "rigetta la" e, aggiungere dopo la parola: "domanda", le seguenti: ",dandone immediata comunicazione alle competenti autorità per gli adempimenti di cui agli articoli 10, 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e il comma 2 è soppresso».

6.141

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Esame preliminare degli aspiranti richiedenti asilo o altra forma di tutela internazionale)

1. Al fine di agevolare le procedure di richiesta ed eventuale concessione dello *status* di rifugiato o di altra forma di tutela internazionale, si procede in alto mare ad un primo esame della credibilità delle singole candidature su navi della Marina Mercantile appositamente noleggiate dallo Stato e schierate in acque internazionali, lungo le rotte maggiormente percorse dai migranti irregolari diretti verso le coste italiane.

2. La valutazione della credibilità delle candidature è operata da commissioni miste, di composizione militare e civile, dotate delle necessarie competenze giuridiche, linguistiche e geografiche.

3. Coloro la cui domanda non appaia manifestamente infondata potranno essere sbarcati in un porto italiano, seguendo il criterio della prossimità geografica. Per coloro i quali invece apparirà palesemente destituita di fondamento, verrà disposto l'immediato respingimento accompagnato verso le coste del paese sorgente.

4. Il noleggio delle navi appartenenti alla Marina Mercantile avverrà alla condizione economicamente meno onerosa per lo Stato».

G6.100

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame all'articolo 6 prevede diverse disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale;

in particolare, il comma 1 modifica il comma 3-*bis* dell'articolo 11 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, disponendo che la Commissione territoriali effettuino per posta le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale all'ultimo domicilio comunicato dal richiedente e che, in caso di inidoneità del domicilio, la notificazione si intende eseguita nel momento in cui perviene alla Commissione territoriale l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione;

tale nuova disciplina relativa alle notificazioni rischia di prestarsi a disfunzioni ed abusi nelle situazioni di irreperibilità o di revoca delle condizioni di accoglienza rendendo ineffettivo il diritto alla difesa, poiché è dalla notificazione della decisione della Commissione che decorrono i termini per l'impugnazione della stessa;

per garantire una maggiore garanzia del richiedente protezione internazionale, nei casi di irreperibilità sarebbe opportuno che la decisione della Commissione Territoriale rimanga disponibile ai

fini della notifica presso la questura competente per un periodo di tempo successivo alla scadenza del permesso di soggiorno per richiesta asilo, intendendosi notificata allo scadere di suddetta data;

impegna il Governo:

a prevedere che in caso di irreperibilità o di revoca dell'accoglienza lo straniero abbia comunque un termine dall'adozione del provvedimento per chiederne la consegna direttamente presso la Questura.

G6.101

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame all'articolo 6 prevede diverse disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale;

è evidente come, in riferimento al tema della trasparenza amministrativa, una corretta informazione costituisca una garanzia sia per il richiedente che per l'amministrazione pubblica;

per tale ragione sarebbe necessario prevedere in ogni Commissione territoriale un sistema

stabile d'informazione per i richiedenti asilo, con modalità e prassi già diffuse in alcune Commissioni;

allo stesso modo sarebbe opportuno rafforzare le garanzie relative alla trascrizione in un verbale del colloquio cui è sottoposto il richiedente, la cui correttezza viene, secondo il testo del decreto, monitorata e verificata soltanto dall'interprete;

impegna il Governo:

ad assicurare, attraverso futuri interventi normativi, che le Commissioni territoriali garantiscano ai richiedenti asilo un servizio informativo anche con assistenza di interprete, che renda possibile la loro piena comprensione dello stato del procedimento, degli adempimenti ed essi eventualmente richiesti, nonché dell'esatto contenuto delle decisioni adottate e delle motivazioni alla base delle stesse;

ad apportare le opportune correzioni alla procedura in modo da prevedere che la correttezza di quanto riportato nel verbale del colloquio del richiedente presso la Commissione sia verificata da una pluralità di soggetti, tra cui lo stesso membro della Commissione che abbia svolto il colloquio, l'interprete nonché il richiedente protezione internazionale.

G6.102

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame all'articolo 6 prevede diverse disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale;

in particolare, al comma 1 vengono inserite alcune disposizioni circa la possibilità di videoregistrare il colloquio con la Commissione, colloquio che verrà successivamente utilizzato anche dal Giudice in sede di ricorso giurisdizionale;

è evidente come la videoregistrazione assurga a un ruolo fondamentale nella procedura, divenendo un elemento centrale anche delle successive valutazioni dei magistrati, e come, dunque, debbano essere previste stringenti limiti e garanzie all'utilizzo della stessa;

appare eccessiva l'assolutezza delle previsioni anche qualora motivi ostativi gravi potrebbero impedirlo, nonché la mancanza di adeguate garanzie per chi potrebbe ritenersi più facilmente perseguitabile grazie alla diffusione della videoregistrazione;

impegna il Governo:

a garantire, con interventi normativi successivi, l'immediata disponibilità della videoregistrazione a chi ne sia sottoposto e al suo difensore, anche estraendone copia, assicurando la completa sicurezza delle registrazioni al fine di evitare che attacchi mirati alle copie informatiche delle stesse mettano in pericolo la sicurezza dei richiedenti asilo a rischio di persecuzione;

a consentire al richiedente protezione internazionale la possibilità di rifiutare la videoregistrazione del colloquio per gravi ragioni di salute fisica o psichica certificate da struttura sanitaria, per difficoltà connesse a esigenze di particolare riservatezza in ragione dell'età o a condizioni di particolare vulnerabilità del richiedente, ovvero allorché il richiedente stesso vi si opponga per inderogabili motivi connessi alle sue convinzioni religiose o al timore che la videoregistrazione sia in qualche modo riprodotta e accessibile a chi possa contribuire alle persecuzioni del richiedente o dei suoi familiari.

G6.103

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 6,

premesso che:

- L'attività di informazione a favore dei richiedenti asilo presso i valichi di frontiera, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, rappresenta un requisito essenziale per assicurare l'effettivo accesso alla procedura d'asilo;

- la direttiva 2013/32/UE, in linea con la menzionata giurisprudenza, all'articolo 8, ha stabilito che «qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo.»;

- in base alla direttiva l'informazione dovrebbe essere fornita anche a coloro per i quali ci sono elementi che inducano a pensare che possano avere necessità di protezione internazionale. Al contrario, la direttiva è stata trasposta nell'ordinamento italiano con una formulazione più restrittiva e non in linea con il dettato della normativa comunitaria. L'attuale articolo 10-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, introdotto dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, infatti, prevede che «Le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, sono fornite allo straniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell'ambito dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»,

impegna il Governo:

a prevedere la modifica dell'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in linea con la richiamata giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, al fine di garantire, ai valichi di frontiera, a coloro per i quali ci sono elementi che inducano a pensare che possano avere necessità di protezione internazionale, tutte le informazioni relative all'accesso alla procedura d'asilo e in particolare a assicurare:

1) la disponibilità presso i valichi di frontiera di materiale informativo, anche in forma audiovisiva, sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale;

2) che il personale della polizia fornisce le informazioni sulla possibilità di farlo, avvalendosi ove possibile, dei servizi di assistenza di cui all'articolo Il comma 6 del testo unico immigrazione, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

3) che la volontà di chiedere protezione internazionale non debba essere manifestata in una forma particolare, ma può essere espressa in qualsiasi forma dalla quale si possa desumere un timore in caso di ritorno nel paese d'origine o di provenienza;

4) che i servizi di assistenza tengano conto della specifica situazione delle persone

vulnerabili di cui all'articolo 17, comma 1;

5) l'accesso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, dei rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore;

6) la formazione e l'aggiornamento periodico sulla protezione internazionale, del personale delle autorità preposte a ricevere la domanda di protezione.

7.1

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«*a)* all'articolo 16, comma 2, le parole: "il tribunale del luogo ove dimora il ricorrente" sono sostituite dalle seguenti: "la Corte d'appello sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora"»;

b) sostituire la lettera b), con la seguente:

«*b)* all'articolo 17, comma 2, le parole: "il tribunale in composizione monocratica," sono sostituite dalle seguenti: "la Corte d'appello sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea"»;

c) sostituire la lettera e), con la seguente:

«*e)* all'articolo 20, comma 2, le parole: "il tribunale in composizione monocratica del luogo in cui il ricorrente ha la residenza" sono sostituite dalle seguenti: "la Corte d'appello sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, di protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato"».

7.2

MANCONI

Precluso

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:

«*a)* all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. È competente la sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea".

b) all'articolo 17, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. È competente la sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea"».

7.4

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

"Art. 19-*bis*. - *(Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di cittadinanza italiana). - 1.* Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di accertamento della cittadinanza italiana, inclusi i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di diniego di riconoscimento o di acquisto o di riacquisto o di concessione o di revoca della cittadinanza italiana, sono regolate dal rito sommario di cognizione. Il ricorrente può comunque chiedere di essere ascoltato dal giudice. È consentita altresì l'assunzione di prove testimoniali.

2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora"».

7.5

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d)* dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

"Art. 19-*bis*.

(Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di cittadinanza italiana)

1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di accertamento della cittadinanza italiana, inclusi i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di diniego di riconoscimento o di acquisto o di riacquisto o di concessione o di revoca della cittadinanza italiana, sono regolate dal rito sommario di cognizione. Il ricorrente può comunque chiedere di essere ascoltato dal giudice. È consentita altresì l'assunzione di prove testimoniali.

2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora"».

7.7

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, GOTOR, PEGORER, FORNARO, CORSINI, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d)* dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

"Art. 19-*bis*.

(Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di cittadinanza italiana)

1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di accertamento della cittadinanza italiana, inclusi i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di diniego di riconoscimento o di acquisto o di riacquisto o di concessione o di revoca della cittadinanza italiana, sono regolate dal rito sommario di cognizione. Il ricorrente può comunque chiedere di essere ascoltato dal giudice. È consentita altresì l'assunzione di prove testimoniati.

2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione; protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora"».

7.200

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«*d)* dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

"Art. 19-*bis*.

(Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di cittadinanza italiana)

1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di accertamento della cittadinanza italiana, inclusi i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di diniego di riconoscimento o di acquisto o di riacquisto o di concessione o di revoca della cittadinanza italiana, sono regolate dal rito sommario di cognizione. Il ricorrente può comunque chiedere di essere ascoltato dal giudice. È consentita altresì l'assunzione di prove testimoniali.

2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora"».

7.10

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 19-bis», le parole: «dal rito sommario di cognizione.» sono sostituite con le seguenti «dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura

civile».

7.12

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 19-bis», dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per attesa apolidia, valido per sei mesi e rinnova bile fino al raggiungimento di una decisione definitiva sulla domanda di riconoscimento dello *status* di apolide.

2-*ter*. L'esame è svolto in cooperazione con il ricorrente e riguarda tutti gli elementi significativi dell'istanza. A seguito dell'accoglimento dell'istanza, è rilasciato un permesso di soggiorno per apolidia con validità quinquennale e rinnovabile fino all'acquisto di una cittadinanza o alla revoca dello *status* di apolide».

7.13

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 19-bis», dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per attesa apolidia, valido per sei mesi e rinnovabile fino al raggiungimento di una decisione definitiva sulla domanda di riconoscimento dello *status* di apolide.

2-*ter*. L'esame è svolto in cooperazione con il ricorrente e riguarda tutti gli elementi significativi dell'istanza. A seguito dell'accoglimento dell'istanza, è rilasciato il permesso di soggiorno per apolidia con validità quinquennale e rinnovabile fino all'acquisto di una cittadinanza o alla revoca dello *status* di apolide».

7.15

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI, GRANAIOLA, CORSINI, MINEO, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

«*d-bis)* all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2 È competente la sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea"«.

d-ter) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. È competente la sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea».

7.16

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«*d-bis)* all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. È competente la sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea".

d-ter) all'articolo 17, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. È competente la sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea"».

G7.100

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 7,

premesso che:

- l'articolo 7 del decreto in esame, modificando il decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150, introduce un nuovo articolo 19-bis che disciplina la procedura giudiziaria per il riconoscimento dello *status* di apolide;

- al fine di assicurare che le procedure di determinazione dell'apolidia siano eque, efficaci e in linea con le finalità della Convenzione del 1954 sullo *status* degli apolidi, lo Stato dovrebbe consentire la permanenza di un individuo sul proprio territorio nelle more del procedimento di determinazione dello *status* di apolide;

- occorre intervenire ulteriormente nella materia regolarizzando la procedura attraverso la quale gli apolidi possano veder riconosciuto il proprio *status* in particolare con l'introduzione di specifiche salvaguardie procedurali in linea con gli *standard* internazionali e con le linee Guida dell'UNHCR in materia di determinazione dello *status* di apolide, al fine di salvaguardare le persone apolidi dal rischio di un'espulsione e di una detenzione arbitraria, nelle more del riconoscimento formale dello *status* per via giudiziaria;

impegna il Governo:

ad adottare i necessari provvedimenti al fine di garantire, in linea con quanto sancito dalla Corte di Cassazione (sentenza 426212015), che l'onere della prova sia attenuato e condiviso nell'esame delle controversie in materia di accertamento dello *status* di apolide e che vi sia la previsione esplicita del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa apolidia, valido per sei mesi e rinnova bile fino al raggiungimento di una decisione definitiva sulla domanda di riconoscimento dello *status* di apolide alla persona apolide formalmente riconosciuta, successivamente al quale prevedere il rilascio di un permesso di soggiorno per apolidia con validità quinquennale e rinnova bile fino all'acquisto di una cittadinanza o alla revoca dello *status* di apolide.

8.1

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente articolo 5-*bis*:

"Art. 5-*bis*. - *(Iscrizione anagrafica e cancellazione)* - *1*. Il richiedente protezione internazionale ospitato in uno dei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, viene iscritto all'interno delle liste di convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, quando non iscritto autonomamente all'anagrafe della popolazione residente.

2. Il responsabile della convivenza anagrafica deve essere individuato nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa nel centro o nella struttura di accoglienza ed è tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. È tuttavia fatto obbligo per il responsabile della convivenza anagrafica di dare formale comunicazione della variazione della convivenza al competente Ufficio di anagrafe entro dieci giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

3. La comunicazione da parte del responsabile della convivenza anagrafica di revoca delle misure di accoglienza o di allontanamento non giustificato del richiedente protezione danno luogo a motivo di cancellazione dalla lista della convivenza anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente ammesso nell'ipotesi di cui all'articolo 23-*bis* comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 e successive modificazioni o di essere iscritto in altra lista di convivenza anagrafica.

4. Restano immutate tutte le altre diposizioni di cui alla legge n. 1228 del 1954 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223".».

8.2

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* all'articolo 5, aggiungere il seguente comma 3-*bis* "Il responsabile del centro o della struttura è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Comune di ogni variazione relativamente alla dimora dei richiedenti accolti, ai sensi del precedente comma, per l'immediata cancellazione dell'iscrizione anagrafica degli stessi, secondo le modalità da stabilirsi con decreto ministeriale da adottarsi entro trenta giorni dalla conversione del presente decreto legge".».

8.3

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* all'articolo 5, aggiungere il seguente comma 3-*bis* "L'iscrizione anagrafica di cui ai precedenti commi è temporanea e ha durata di tre mesi, trascorsi i quali si procede d'ufficio alla sua cancellazione, in mancanza della richiesta di rinnovo che deve essere formulata non meno di 30 giorni prima della scadenza da parte dell'interessato. La semplice iscrizione anagrafica non costituisce presupposto per il rilascio della carta di identità, la quale può essere rilasciata solo successivamente all'accoglimento della domanda di protezione internazionale".».

8.5

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

8.6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

8.7

ORELLANA, BATTISTA, PALERMO, LANIECE

Precluso

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

8.9

CASSON, GRANAIOLA, RICCHIUTI, DIRINDIN, MINEO, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il numero 1).

8.10

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, lettera b), punto 1) sopprimere le parole da: «quando» a: «espulsione».

8.12

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-*bis*) al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale in composizione monocratica per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda e, in caso di decisione di rigetto della Commissione territoriale, per consentire l'eventuale presentazione del relativo ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 35-*bis*, commi 2 e 4, del Decreto Legislativo 28 gennaio 2008,

n. 25"».

8.13

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma 1, lettera b), n.2), le parole: «tribunale sede» sono sostituite con le seguenti: «Corte d'appello sede».

8.16

BERTOROTTA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 3, dopo le parole: «e la possibilità di udire quanto vi viene detto» sono inserite le seguenti: «nonché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa di cui, rispettivamente, agli articoli 111 e 24 della Costituzione».

8.18

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, alla lettera b), dopo il numero 3) è inserito il seguente:

«3-*bis*) Al comma 5 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale in composizione monocratica per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda e, in caso di decisione di rigetto della Commissione Territoriale, per consentire l'eventuale presentazione del relativo ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 35-*bis*, commi 2 e 4, del Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25"».

8.200

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).

8.20

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) il comma 7 è soppresso».

8.22

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, lettera b), il numero 4) è sostituito dal seguente: «4) il comma 7 è abrogato».

8.23

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 4), le parole da: «, nonché», a «proposto» sono soppresse.

8.25

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti lettere:

«b-*bis)* all'articolo 8, comma 1 è sostituito dal seguente: "Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale di cui all'articolo 16, e si articola in una fase di prima

accoglienza assicurata nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 e una fase di seconda accoglienza disposta nelle strutture di cui agli articoli 14 e 11".

b-*ter)* all'articolo 8, aggiungere il seguente comma 3: "Lo straniero è accolto nelle strutture di cui al comma 2 ai fini dell'espletamento delle operazioni di primo soccorso ed assistenza, nonché di identificazione ed accesso alle informazioni di cui all'articolo 10-*bis* del Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La permanenza è comunque limitata al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di cui al primo periodo, alla valutazione delle condizioni di salute ed alla verifica della sussistenza delle condizioni di vulnerabilità di cui all'articolo 17. Sono garantiti i servizi alla persona per l'espletamento delle funzioni di cui al primo e secondo paragrafo"».

8.29

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis).* All'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nei centri di cui agli articoli 8, 9, 11 e 14 sono assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all'età, la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, l'apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell'articolo 17. Sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti"».

8.30

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis)* all'articolo 13, alla fine del periodo, dopo le parole: "presente decreto" aggiungere le seguenti: "e l'immediata cancellazione dell'iscrizione anagrafica di cui al precedente articolo 5, secondo le modalità da stabilirsi con decreto ministeriale da adottarsi entro trenta giorni dalla conversione del presente decreto legge"».

8.31

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma 1, lettera c), n. 4), le parole: «tribunale sede» sono sostituite con le seguenti: «Corte d'appello sede».

8.34

CASSON, LO MORO, CORSINI, MIGLIAVACCA, PEGORER, SONEGO, FORNARO, RICCHIUTI, MINEO, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis)* l'articolo 15, comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato"».

8.35

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*c-bis)* all'articolo 15, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato."».

8.36

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*c-bis)* l'articolo 15, comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato"».

8.201

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis)* l'articolo 15, comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato"».

8.37

LEPRI, DALLA ZUANNA, BERTUZZI, CALEO, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, DEL BARBA, DI BIAGIO, DI GIORGI, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, ICHINO, LUMIA, MARAN , MARCUCCI, MOSCARDELLI, ORRU', PADUA, PEZZOPANE, PUPPATO, ROMANO, RUSSO, SANTINI, SCALIA, SOLLO, SUSTA, VALDINOSI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*c-bis)* dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

"Art. 15-*bis*. - *(Attività di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale). - 1.* Nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 14 e seguenti, e in alternativa alle strutture ivi previste per l'accesso al sistema di accoglienza territoriale, l'attività di accoglienza nei confronti dei richiedenti, successiva alle misure di cui all'articolo 9, può essere svolta anche dai seguenti soggetti:

a) famiglie, in forma singola o associata;

b) enti del Terzo settore di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, autorizzati dalle Prefetture ad operare in deroga all'oggetto sociale previsto nel loro statuto, in quanto aventi finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale.

2. L'attività di accoglienza di cui al comma 1 deve essere realizzata in forma diffusa, evitando ogni forma di concentrazione delle persone ospitate e può essere attuata anche in forma integrata con gestioni miste. I soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, ospitano i richiedenti in numero limitato, in misura non superiore a tre per ogni struttura di accoglienza, salvo casi motivati o in cui il nucleo familiare accolto sia più numeroso. Il programma di accoglienza deve essere basato su un progetto personalizzato, definito con le Prefetture.

3. Il Ministero dell'interno può stipulare convenzioni nazionali con le reti associative di secondo livello di cui all'articolo 4, lettera *p)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106, in quanto autorizzate ad operare in rappresentanza degli enti del Terzo settore di cui al comma 1, lettera *b)*. In sede di attuazione delle convenzioni, in conformità alla valutazione del singolo caso, le Prefetture possono precisare le modalità di realizzazione delle stesse"».

Conseguentemente:

a) *al medesimo articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri per l'autorizzazione al funzionamento dei soggetti che svolgono l'attività di accoglienza di cui al comma 1 dell'articolo 15-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dalla legge di conversione del presente decreto-legge, sulla base di requisiti strutturali e gestionali minimi, nonché per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 del suddetto articolo 15-*bis*; per la valutazione dei requisiti di reputazione delle famiglie autorizzate a svolgere attività di accoglienza; per la formazione e la tenuta di albi, nazionali e regionali, distinti per tipologia di soggetto che svolge l'attività di accoglienza; per l'attività di controllo costante sul rispetto degli standard previsti dallo stesso decreto».

8.38

DI BIAGIO

Precluso

Dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*c-bis)* all'articolo 18 dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"6. È garantita la promozione di piani di accoglienza familiare temporanea dei minori non accompagnati, che consentano il coinvolgimento delle famiglie resesi disponibili all'accoglienza, attraverso gli enti e associazioni qualificate ed esperte nell'ambito delle procedure di affido».

8.40

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 22-bis», al comma 1, sostituire le parole da: «all'implementazione» sino alla fine del comma con le seguenti: «a favorire, per i richiedenti protezione internazionale, la partecipazione su base volontaria ad attività sociali, culturali, di formazione, al fine di facilitare l'integrazione degli stessi».

8.202

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 22-bis», al comma 1 sostituire le parole da: «all'implementazione» sino alla fine del comma con le seguenti:«a favorire, per i richiedenti protezione internazionale, la partecipazione su base volontaria ad attività sociali, culturali, al fine di facilitare l'integrazione degli stessi».

8.41

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 1, lettera d) paragrafo «Art. 22-bis. - (partecipazione dei richiedenti protezione

internazionale ad attività di utilità sociale)» al comma 1 la parola: «richiedenti» è sostituita con le seguenti: «cittadini stranieri a cui è stata riconosciuta la».

8.42

MALAN, BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Alla lettera d), capoverso «Art. 22-bis», comma 1, la parola: «richiedenti» è sostituita con le seguenti: «titolari di».

8.203

MARIN, PICCOLI, AMIDEI, BERTACCO

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 22-bis», sopprimere le parole: «, su base volontaria,».

8.43

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 22-bis. - (Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale).» al comma 1 dopo le parole: «base volontaria» sono aggiunte le seguenti: «e a titolo gratuito».

8.46

SACCONI

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art 22-bis», comma 1, dopo le parole: «in favore delle collettività locali», inserire le seguenti: «nonché di concorso ai lavori di manutenzione e di gestione dei servizi interni ai locali che li ospitano,».

8.44

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 22-bis. - (partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale).» al comma 1, dopo le parole: «normative vigenti» aggiungere le seguenti: «solo in caso di necessità, previa verifica e accertamento della mancanza di cittadini residenti a svolgere le medesime attività».

8.45

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 1, lettera d) al paragrafo «(Art. 22-bis. - Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale)» al termine del comma 1 dopo le parole: «normative vigenti» sono aggiunte le seguenti: «, senza alcun onere o spesa a carico del comune interessato».

8.204

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 22-bis», comma 1, dopo le parole: «normative vigenti», aggiungere le seguenti: «dando in ogni caso priorità ai cittadini italiani aventi diritto all'accesso a tali tipologie di attività lavorative».

8.49

LEPRI, DALLA ZUANNA, BERTUZZI, CALEO, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, DEL BARBA, DI BIAGIO, DI GIORGI, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, ICHINO, LUMIA, MARAN , MARCUCCI, MOSCARDELLI, ORRU', PADUA, PEZZOPANE, PUPPATO, ROMANO, RUSSO, SANTINI, SCALIA, SOLLO, SUSTA, VALDINOSI

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 22-bis», comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I prefetti, d'intesa con gli organi di vigilanza preposti a funzioni ispettive in materia di previdenza

sociale e di lavoro, operano e vigilano affinché, ad eccezione delle attività riguardanti la necessaria e personale cura da parte dei richiedenti dei luoghi in cui abitano, i campi d'impiego non sostituiscano lavori svolti normalmente da lavoratori retribuiti, pubblici o privati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

8.48

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 1, lettera d), al paragrafo «(Art. 22-bis - Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale)» al termine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «I comuni sono esentati da qualsiasi onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni dei richiedenti coinvolti, il cui obbligo rimane totalmente a carico dello Stato».

8.50

MALAN, BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Alla lettera d), capoverso «Art. 22-bis», comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «Tali attività non possono sostituire rapporti di lavoro o forniture già esistenti, anche se temporanei».

8.51

LEPRI, DALLA ZUANNA, BERTUZZI, CALEO, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, DEL BARBA, DI BIAGIO, DI GIORGI, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, ICHINO, LUMIA, MARAN , MARCUCCI, MOSCARDELLI, ORRU', PADUA, PEZZOPANE, PUPPATO, ROMANO, RUSSO, SANTINI, SCALIA, SOLLO, SUSTA, VALDINOSI

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 22-bis», dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis.* Ai fini di cui al comma l, i soggetti che svolgono attività di accoglienza propongono ai richiedenti, fino all'esito delle domande di protezione internazionale, lo svolgimento di lavori di utilità sociale, senza alcuna forma retributiva o previdenziale, diretta o indiretta, salvo la copertura delle spese assicurative per i rischi di infortunio e per le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi; garantiscono lo svolgimento dei suddetti lavori utilizzando parte delle risorse loro riconosciute, sulla base di elementi precisati da progetti personalizzati. Gli enti del Terzo settore di cui all'articolo l5-*bis* propongono ai richiedenti di essere impegnati direttamente nell'ambito delle loro attività. L'attestazione, da parte dei soggetti che svolgono attività di accoglienza, dello svolgimento di lavori di utilità sociale, costituisce motivazione aggiuntiva per la concessione di permessi per motivi umanitari».

Conseguentemente, all'articolo 22, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis.* Agli oneri derivanti dall'articolo 8, comma l, lettera *d)*, capoverso «Art. 22», *comma 1-bis* , valutati in misura pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, previa riprogrammazione del CIPE, della quota relativa al cofinanziamento nazionale riguardante il Fondo europeo per i rifugiati, al fine della successiva assegnazione alla nuova frnalità di spesa di cui all'articolo 8, comma l, lettera *d)*, capoverso «Art. 22», *comma 1-bis.*».

8.52

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, lettera d), al capoverso «Art. 22-bis. - (Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale)», sopprimere i commi 2 e 3.

8.53

SERRA, MONTEVECCHI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 22-bis», comma 2, leparole: «e le organizzazioni del terzo

settore» sono soppresse.

8.54

SIMEONI

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 22-bis», sopprimere il numero 3.

8.55

SERRA, MONTEVECCHI, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 22-bis», comma 3, le parole: «, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore,» sono soppresse.

8.56

MALAN, BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Alla lettera d), al capoverso «Art. 22-bis», comma 3, il secondo periodo è soppresso.

8.57

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, lettera d) capoverso «Art. 22-bis», è aggiunto il seguente periodo: «I prefetti inviano annualmente al Ministero dell'interno una relazione contenente i dati sul monitoraggio dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, aggiungere le seguenti parole: «nonché alle relazioni dei prefetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *d)*».

8.59

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 22-bis», sono aggiunti, infine, i seguenti:

«3-*bis*. L'accoglienza presso i centri di cui agli articoli 8, comma 2, 9, 11, 14,19 e 19-*bis* non può mai essere subordinata all'adesione alle attività di utilità sociale di cui al presente articolo.

3-*ter*. Verifiche specifiche sull'applicazione della presente norma verranno poste in essere dalle Prefetture nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 20, comma 1».

8.60

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 22-bis», dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. L'accoglienza presso i centri di cui agli articoli 8, comma 2; 9, 11, 14, 19 e 19-*bis* non può mai essere subordinata all'adesione alle attività di utilità sociale di cui al presente articolo.

3-*ter*. Verifiche specifiche sull'applicazione del comma 3-*bis* verranno poste in essere dalle Prefetture nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 20, comma 1».

8.205

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 22-bis», dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. L'accoglienza della richiesta di protezione internazionale e di asilo non può mai essere subordinata all'adesione alle attività di utilità sociale di cui al presente articolo.

3-*ter*. Verifiche specifiche sull'applicazione del comma 3-bis verranno poste in essere dalle Prefetture nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 20, comma 1».

8.61

MALAN, BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Dopo il comma 3, alla lettera d), al capoverso «Art. 22-bis», è inserito il seguente:

«3-*bis*. L'attuazione del presente articolo non può comportare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».

8.62

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere, infine, la seguente:

«*d-bis)* all'articolo 23, nel comma 5 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti periodi: "Avverso il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato"».

8.64

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, PEGORER, FORNARO, RICCHIUTI, MINEO, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* all'articolo 23, nel comma 5 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti periodi: "Avverso il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e la libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete; se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato"».

8.65

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* all'articolo 23, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Avverso il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato"».

8.206

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* all'articolo 23, nel comma 5 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Avverso il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato"».

G8.100

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Precluso

Il Senato,

premesso che:

- il decreto legge in esame all'articolo 8 prevede diverse disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, trattenimento dei migranti e ricorsi giurisdizionali in materia;

- le disposizioni non sembrano riconoscere la necessità di operare dei distinguo sulla base dei fattori di vulnerabilità dei soggetti al centro della procedura, così da modulare la normativa e le tutele attorno alla condizione di migranti;

- ogni migrante è una persona con una specifica storia e le procedure connesse con il riconoscimento della protezione internazionale dovrebbero essere in linea con le necessità dello stesso;

impegna il Governo:

- a garantire che il trattenimento degli stranieri sia una misura eccezionale da attuarsi solo in funzione di uno scopo legittimo sulla base delle condizioni della persona, intervenendo affinché il trattenimento di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e quello di cui al nuovo articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (*ex* articolo 17 del presente decreto) sia escluso per le persone vulnerabili sulla base di un esame individuale, riconoscendo i fattori di vulnerabilità come parte dell'analisi sui criteri di necessità e proporzionalità del trattenimento ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della Direttiva Accoglienza.

G8.101

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 8,

premesso che:

- è da apprezzare la previsione dell'introduzione dell'articolo 22-*bis* al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, al fine di disciplinare la partecipazione dei richiedenti la protezione internazionale in attività di utilità sociale, favorendo in tal modo il contatto tra le comunità dei richiedenti asilo e quella locale, agevolando anche per tale via un processo di rafforzamento dei percorsi d'integrazione;

impegna il Governo:

- a prevedere l'introduzione di alcuni principi di salvaguardia, come l'esclusione della subordinazione della concessione della richiesta di asilo all'adesione alle attività di utilità sociale e l'introduzione di un'attività di monitoraggio, al fine, di evitare che la meritoria misura possa prestarsi ad eventuali abusi.

9.1

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«*0a)* all'articolo 5, comma 6, è aggiunto il seguente periodo: "Il questore procede al rinnovo del titolo di soggiorno, acquisito il parere positivo della competente Commissione territoriale".».

9.2

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma 1, premettere alla lettera a), la seguente:

«*0a)* all'articolo 5:

1) dopo il comma 9-*bis* è inserito il seguente:

"9-*ter*. Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato allo straniero o all'apolide che nei

cinque anni precedenti la richiesta sia stato condannato per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale. Allo straniero o all'apolide titolare di permesso di soggiorno, che venga condannato per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, il permesso di soggiorno è revocato per la durata di cinque anni dalla data di esecuzione della pena".».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)».

9.3

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma 1, premettere alla lettera a), la seguente:

«*0a)* sopprimere, negli articoli, ovunque ricorrano, le parole: "motivi umanitari".

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)».

9.5

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis)* all'articolo 19:

2) al comma 2, lettera *a)*, inserire, in fine, il seguente periodo: "Qualora permangano fondati dubbi in merito alla minore età dello straniero o dell'aploide, questo è sottoposto tempestivamente a idonea visita socio sanitaria e a tutte le indagini mediche strumentali, non invasive, volte ad appurare la minore età. Il rifiuto dello straniero o apolide non accompagnato a sottoporsi alle indagini fa venire meno la presunzione della minore età"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)».

9.6

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis)* all'articolo 19:

1) al comma 2, sostituire la lettera *d)*, con la seguente: "*d)* delle donne in stato di gravidanza e, previo esame del DNA (acido desossiribonucleico), delle donne nei sei mesi successivi alla nascita del minore cui si accompagnano"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)».

9.8

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, GOTOR, FORNARO, CORSINI, RICCHIUTI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MINEO, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, lettera b) il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione richiesta. Trascorso tale termine senza che sia stato comunicato al richiedente un provvedimento scritto e motivato di diniego; l'interessato può presentare entro i successivi novanta giorni domanda di visto di ingresso per ricongiungimento familiare, completa di tutta la documentazione richiesta direttamente alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero competente per il suo Paese, dietro esibizione della ricevuta della domanda di nulla osta rilasciata dallo Sportello unico, da cui risulti la data di presentazione della domanda e la documentazione ad essa allegata"».

9.200

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al n. 1) premettere il seguente:*

«01) al comma 3, lettera *b)* apportare le seguenti modifiche:

i) al primo periodo, sostituire le parole: "aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale" con la seguente: "raddoppiato";

ii) al secondo periodo, sostituire la parola: "doppio" con la seguente: "quadruplo";

b) *dopo il n. 2), inserire il seguente:*

"2-*bis)* Dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-*bis*. Qualora dal ricongiungimento, derivino per il nucleo familiare condizioni reddituali o patrimoniali che danno diritto a provvidenze pubbliche, ovvero di beni o servizi pubblici di pubblica utilità, tali diritti sono attribuiti, a parità di condizioni, in via prioritaria ai cittadini italiani".».

9.201

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Precluso

Al comma 1, alla lettera b), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione richiesta. Trascorso tale termine senza che sia stato comunicato al richiedente un provvedimento scritto e motivato di diniego, l'interessato può presentare entro i successivi novanta giorni domanda di visto di ingresso per ricongiungimento familiare, completa di tutta la documentazione richiesta, direttamente alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero competente per il suo Paese, dietro esibizione della ricevuta della domanda di nulla-osta rilasciata dallo Sportello unico, da cui risulti la data di presentazione della domanda e la documentazione ad essa allegata".».

9.202

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*, dopo l'articolo 39-*bis*, è aggiunto il seguente:

"Art. 39-*ter*. - *(Disposizioni per i medici extracomunitari) - 1*. I cittadini stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in un Paese non appartenente all'Unione Europea, che intendano partecipare ad iniziative di formazione o di aggiornamento presso aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, possono essere temporaneamente autorizzati, con decreto del Ministero della salute, allo svolgimento di attività di carattere sanitario nell'ambito di dette iniziative, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri. L'autorizzazione non può avere durata superiore a due anni e non costituisce titolo valutabile nella procedura di riconoscimento professionale del titolo extracomunitario ai fini dello stabilimento. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'interno, sono definiti gli specifici requisiti di professionalità dei medici, le modalità e i criteri per lo svolgimento di dette iniziative nonché i requisiti per il rilascio del visto di ingresso".».

9.12

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti lettere c), d), e):

«*c)* all'articolo 13 al comma 13-*bis*:

1) sono sostituite le parole: "da uno a quattro anni" con le seguenti: "da tre a otto anni", e le

parole: "da uno a cinque anni", con le seguenti: "da tre a dieci anni".

2) infine è aggiunto il seguente periodo: "In nessun caso, nei confronti del condannato ai sensi del presente articolo, può essere nuovamente adottato un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico. I condannati ai sensi del presente comma sono esclusi dai benefici di cui alla legge sull'ordinamento penitenziario".

d) all'articolo 16:

1) al comma 1 sono sostituite le parole: "entro il limite di due anni e" con le seguenti: "entro il limite di tre anni e, ove la pena sia inferiore ad anni due, e".

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4. Qualora sia impossibile reperire il vettore o altro mezzo di trasporto idoneo ai sensi dell'articolo 14 comma 1 del presente testo unico, il giudice dispone comunque l'espulsione ai sensi del primo comma della presente legge, disponendo altresì che essa rimanga sospesa fino al reperimento del vettore medesimo, fatte salve, nelle more, le misure cautelari eventualmente adottate. Nei casi di cui al precedente periodo, la sentenza è immediatamente comunicata al Questore, affinché, nella gestione delle risorse di cui all'articolo 14-*bis* del presente testo unico, provveda con la massima priorità all'esecuzione della relativa espulsione".

3) al comma 5, primo periodo sono sostituite le parole: "due anni", con le seguenti: "tre anni".

4) al comma 8 sono sostituite le parole: "della pena", con le seguenti: "della pena, senza che siano concedibili al condannato rientrato illegalmente i benefici di cui alla legge sull'ordinamento penitenziario".

e) all'articolo 22, comma 12 le parole: "da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato", sono sostituite dalle seguenti: "da tre a dieci anni e con la multa di 50.000 euro per ogni lavoratore impiegato"».

9.14

BIANCONI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis)* dopo l'articolo 39-*bis*, è aggiunto il seguente:

"Art. 39-*ter*.

(Disposizioni per i medici extracomunitari)

1. I cittadini stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in un Paese non appartenente all'Unione Europea che intendano partecipare ad iniziative di formazione o di aggiornamento presso aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico possono essere temporaneamente autorizzati, con decreto del Ministro della salute, allo svolgimento di attività di carattere sanitario nell'ambito di dette iniziative, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri. L'autorizzazione non può avere durata superiore a due anni e non costituisce titolo valutabile nella procedura di riconoscimento professionale del titolo extracomunitario ai fini dello stabilimento. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'interno, sono definiti gli specifici requisiti di professionalità dei medici, le modalità e i criteri per lo svolgimento di dette iniziative, nonché i requisiti per il rilascio del visto di ingresso"».

9.15

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«*c) all'articolo 12:*

"1) al comma 1, le parole: 'da uno a cinque anni' sono sostituite dalle seguenti: 'da cinque a dieci anni'.

2) al comma 3, le parole: 'da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro', sono sostituite

dalle seguenti: 'da dieci a venti anni e con la multa di 25.000 euro'.

3) al comma 3, dopo la lettera *e)*, sono inserite le seguenti:

'*f)* sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

g) tra le persone trasportate ci siano minori non accompagnati;

h) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto'.

4) Il comma 3-*bis*, è sostituito dal seguente:

'3-*bis*. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* del medesimo comma, si applica la pena dell'ergastolo. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo una o più delle ipotesi di cui alle medesime lettere e da siffatta condotta deriva la morte di una delle persone trasportate, si applica la pena dell'ergastolo'.

5) il comma 3-*ter* è soppresso.

6) al comma 3-*quater* le parole: 'ai commi 3-*bis* e 3-*ter'*, sono sostituite dalle seguenti: 'al comma 3-*bis'*.

7) al comma 3-*sexies* le parole: 'commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*', sono sostituite dalle seguenti: 'commi 3 e 3-*bis"*'».

9.18

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Il comma 10 dell'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente:

"Contro i provvedimenti di respingimento ovvero di diniego o di revoca o di annullamento del visto di ingresso ovvero di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente presente in Italia può comunque richiedere di essere ascoltato dal giudice. Tutti i provvedimenti di diniego di rinnovo o di conversione o di revoca o di annullamento dei permessi di soggiorno e del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disposti per motivi diversi dall'ordine pubblico e dalla sicurezza e fuori dei casi disposti a seguito di pronunce dell'autorità giudiziaria penale, divengono efficaci soltanto dopo che siano trascorsi i termini per l'impugnazione senza che sia stato proposto ricorso al tribunale ordinario ovvero soltanto dopo che sia non più impugnabile la sentenza sul ricorso giurisdizionale presentato. Il giudice che si pronuncia sul ricorso riconosce altresì la sussistenza o meno del diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del visto o il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno".

1-*ter*. Sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli articoli 119, comma 1, lettera *m-sexies)* e 135, comma 1, lettera *i)*, del codice del processo amministrativo approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni. La presente disposizione si applica per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione emanati dal Ministro dell'interno.

1-*quater*. Negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e nell'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150 le parole: "autorità giudiziaria ordinaria" e "giudice di pace", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea". La presente disposizione si applica per i giudizi sulle convalide o sulle proroghe dei trattenimenti, di ogni misura alternativa e degli allontanamenti e per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione concernenti provvedimenti adottati dopo la data di entrata in funzione

delle sezioni specializzate dei tribunali ordinari in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

1-*quinquies*. Nell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 il comma 5-*ter* è abrogato».

9.19

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, MUSSINI, DIRINDIN, GRANAIOLA, MINEO, RICCHIUTI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«2. Il comma 10 dell'articola 6 del decreto legislativa 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente:

"Contro i provvedimenti di respingimento avvero di diniego o di revoca o di annullamento del visto di ingresso avvero di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente presente in Italia può comunque richiedere di essere ascoltato dal giudice. Tutti i provvedimenti di diniego di rinnovo o di conversione o di revoca o di annullamento dei permessi di soggiorno e del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo disposti per motivi diversi dall'ordine pubblico e dalla sicurezza e fuori dei casi disposti a seguito di pronunce dell'autorità giudiziaria penale, divengono efficaci soltanto dopo che siano trascorsi i termini per l'impugnazione senza che sia stato proposto ricorso al tribunale ordinario ovvero soltanto dopo che sia non più impugnabile la sentenza sul ricorso giurisdizionale presentato. Il giudice che si pronuncia sul ricorso riconosce altresì la sussistenza o meno del diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del visto o il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno".

3. Sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli articoli 119, commo 1, lettera *m-sexies)* e 135, comma 1, lettera *i)* del codice del processo amministrativo approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni. La presente disposizione si applica per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione emanati dal Ministro dell'interno.

4. Negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e nell'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150 le parole: "autorità giudiziaria ordinaria" e "giudice di pace", ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti "sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea". La presente disposizione si applica per i giudizi sulle convalide o sulle proroghe dei trattenimenti, di ogni misura alternativa e degli allontanamenti e per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione concernenti provvedimenti adottati dopo la data di entrata in funzione delle sezioni specializzate dei tribunali ordinari in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

5. Nell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 il comma 5-*ter* è abrogato».

9.20

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Il comma 10 dell'articolo 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente:

"Contro i provvedimenti di respingimento ovvero di diniego o di revoca o di annullamento del visto di ingresso ovvero di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di diniego di rinnovo o di

conversione del permesso di soggiorno degli stranieri è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente presente in Italia può comunque richiedere di essere ascoltato dal giudice. Tutti i provvedimenti di diniego di rinnovo o di conversione o di revoca o di annullamento dei permessi di soggiorno e del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disposti per motivi diversi dall'ordine pubblico e dalla sicurezza e fuori dei casi disposti a seguito di pronunce dell'autorità giudiziaria penale, divengono efficaci soltanto dopo che siano trascorsi i termini per l'impugnazione senza che sia stato proposto ricorse al tribunale ordinario ovvero soltanto dopo che sia non più impugnabile la sentenza sul ricorso giurisdizionale presentato. Il giudice che si pronuncia sul ricorso riconosce altresì la sussistenza o meno del diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del visto o il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno".

1-*ter*. Sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli articoli 119, comma 1, lettera *m-sexies)* e 135, comma 1, lettera *i)* del codice del processo amministrativo approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni. La presente disposizione si applica per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione emanati dal Ministro dell'interno.

1-*quater*. Negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e nell'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150 le parole: "autorità giudiziaria ordinaria" e "giudice di pace", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea". La presente disposizione si applica per i giudizi sulle convalide o sulle proroghe dei trattenimenti, di ogni misura alternativa e degli allontanamenti e per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione concernenti provvedimenti adottati dopo la data di entrata in funzione delle sezioni specializzate dei tribunali ordinari in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

1-*quinquies*. Nell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 il comma 5-*ter* è abrogato».

G9.100

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2705 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»,

premesso che:

una maggiore integrazione dei cittadini stranieri che vivono regolarmente nel nostro paese e che intendano far arrivare propri familiari sul territorio nazionale, al fine del ricongiungimento, necessita che i richiedenti tale ricongiungimento si trovino in condizioni economiche e patrimoniali tali da poter provvedere ai bisogni dei propri familiari, senza che ciò si traduca in un ulteriore onere a carico della finanza pubblica;

l'eventuale ricongiungimento, ove implichi per i cittadini stranieri il riconoscimento di provvidenze pubbliche, ovvero di beni o servizi pubblici o di pubblica utilità, non debba, a parità di condizioni andare a discapito di quelle fasce di cittadini italiani, che già si confrontano con gravi situazioni di disagio ed emarginazione economico-sociali,

impegna il Governo:

a prevedere adeguate misure atte a modificare le attuali condizioni economiche previste per i ricongiungimenti, come, ad esempio l'aumento del reddito percepito dal richiedente che intenda ricongiungersi con un familiare, ad un importo almeno doppio di quello dell'assegno sociale, ovvero, l'aumento sino al quadruplo di tale assegno, nelle ipotesi di ricongiungimenti con uno o più figli

minori di quattordici anni di età;

a prevedere, altresì, adeguate misure che, ove dal ricongiungimento derivino per il nucleo familiare condizioni reddituali o patrimoniali che danno diritto a provvidenze pubbliche, ovvero alla fruizione di beni o servizi pubblici o di pubblica utilità, garantiscano in via prioritaria ai cittadini italiani, a parità di condizioni con gli stranieri, la fruizione di tali diritti.

9.0.1

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. Restano validi, fino alla scadenza prevista, i permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati dal questore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

10.1

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nell'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 le parole: "autorità giudiziaria ordinaria" sono sostituite dalle seguenti: "sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea».

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Avverso i provvedimenti di allontanamento di cui agli articoli 20 e 21 può essere presentato ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

2. Le controversie di cui al presente articolo sono disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150"».

10.3

CASSON, LO MORO, GRANAIOLA, MIGLIAVACCA, SONEGO, GOTOR, PEGORER, FORNARO, CORSINI, MINEO, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nell'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 le parole: "autorità giudiziaria ordinaria" sono sostituite dalle parole: "sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione; protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea"».

10.6

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* le parole: "tribunale in composizione monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "Corte d'appello, sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea"».

10.8

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

10.13

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, DIRINDIN, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Avverso i provvedimenti di allontanamento di cui agli articoli 20 e 21 può essere presentato ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadinì dell'unione europea.

2. Le controversie di cui al presente articolo sono disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150"».

10.0.1

COLLINA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Iscrizione anagrafica e cancellazione)

1. Il richiedente protezione internazionale ospitato in uno dei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, viene iscritto all'interno delle liste di convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, quando non iscritto autonomamente all'anagrafe della popolazione residente.

2. Il responsabile della convivenza anagrafica deve essere individuato nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa nel centro o nella struttura di accoglienza ed è tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. È tuttavia fatto obbligo al responsabile della convivenza anagrafica di dare formale comunicazione della variazione della convivenza al competente Ufficio di anagrafe entro dieci giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

3. La comunicazione da parte del responsabile della convivenza anagrafica di revoca delle misure di accoglienza o di allontanamento non giustificato del richiedente protezione danno luogo a motivo di cancellazione dalla lista della convivenza anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente ammesso nell'ipotesi di cui all'articolo 23-*bis* comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, o di essere iscritto in altra lista di convivenza anagrafica.

4. Restano immutate tutte le altre diposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223».

11.1

SIMEONI

Precluso

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'Art. 22, comma 1, dopo la parola: «11,» *sopprimere le parole:* «comma 3,».

12.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 3, sostituire le parole: "un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante designato dall'UNHCR." con le seguenti: "un funzionario della carriera prefettizia, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da un rappresentante designato dall'UNHCR e da un rappresentante delle associazione e degli enti di tutela dei migranti. Il Presidente viene eletto a maggioranza semplice dai componenti della Commissione, tra i membri della Commissione stessa.

2) al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

12.3

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «altamente qualificato», *aggiungere le seguenti:* «, con il ruolo di componente a tutti gli effetti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale»;

b) *sostituire la cifra:* «250» *con* «400»;

c) *sostituire le parole:* «2.566.538 euro per l'anno 2017 e di 10.266.150 a decorrere dall'anno 2018», *con le seguenti:* «4.106.460,8 euro per l'anno 2017 e di 16.425.840 a decorrere dall'anno 2018».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «quanto a 1.699.494 euro per l'anno 2017, a 3.135.457 euro per l'anno 2018, a 2.779.792 euro per l'anno 2019 e a 2.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 6.785 euro a decorrere dall'anno 2017», *con le seguenti:* «quanto a 3.239.424 euro per l'anno 2017, a 9.295.147 euro per l'anno 2018, a 8.939.482 euro per l'anno 2019 e a 8.809.079 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 14.490 euro a decorrere dall'anno 2017».

12.4

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Sostituire le parole: «per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico» con le seguenti: «al fine di accelerare la fase dei colloqui per l'esame delle richieste di protezione internazionale».

12.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «di carattere specialistico» inserire le seguenti: «che abbia, in particolare, la documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri, nonché la documentata conoscenza delle lingue straniere» e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La Commissione nazionale per il diritto di asilo predispone criteri e modalità per l'impiego del personale selezionato e, previa fermazione e costante aggiornamento disposto dalla Commissione stessa, può anche destinarlo a svolgere funzioni di raccolta, di elaborazione e di aggiornamento delle informazioni sui Paesi di origine dei richiedenti asilo e ad integrare le Commissioni territoriali ai fini dello svolgimento dei colloqui e delle decisioni, in modo da assicurare che ogni Commissione e ogni sezione delle Commissioni svolga riunioni tutti i giorni feriali ove sussistano particolari esigenze aggiuntive connesse all'esigenza di assicurare l'esame di tutte le domande nei termini previsti dalle norme in vigore».

12.6

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «250 unità» con le seguenti: «500 unità»,

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «2.566.538 euro» *e* «10.266.150 euro» *rispettivamente con le seguenti:* «5.133.076 euro» *e* «20.532.300».

Conseguentemente, all'articolo 22, al comma 1, apportare le seguenti variazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: «8.293.766 euro»; «25.990.691 euro»; «31.450.766 euro» *e* «31.320.363 euro» *rispettivamente con le seguenti:* «10.860.304 euro»; «36.256.841 euro»; «41.716.916 euro» *e «41.586.513 euro»;*

b) dopo la lettera *c)*, aggiungere la seguente:

«c-bis) quanto a 2.566.538 euro per l'anno 2017 e a 10.266.150 euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione, in misura lineare, delle dotazioni finanziarie residue di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nei programmi del Ministero della Difesa, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

12.7

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «250 unità» con le seguenti: «500 unità».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «2.566.538 euro» *e* «10.266.150 euro» *rispettivamente con le seguenti:* «5.133.076 euro» *e* «20.532.300».

Conseguentemente, all'articolo 22, al comma 1, apportare le seguenti variazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: «8.293.766 euro»; «25.990.691 euro»; «31.450.766 euro» *e «31.320.363 euro» rispettivamente con le seguenti:* «10.860304 euro»; «36.256.841 euro»; «41.716.916 euro» *e «41.586.513 euro»;*

b) dopo la lettera *c)*, aggiungere la seguente:

«*c-bis)* quanto a 2.566.538 euro per l'anno 2017 e a 10.266.150 euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

12.8

DE BIASI, DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, MANASSERO, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti:

«1-*bis.* Ai fini del migliore espletamento dei compiti di cui al comma 1, è prevista la formazione periodica dei componenti della Commissione nazionale e delle Commissioni territoriali di cui al comma l, in materia di salute e migrazioni erogata dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà, di seguito INMP. Le modalità di erogazione della formazione saranno disciplinate da appositi protocolli tra 1'INMP e le singole Commissioni.

1-*ter.* Al fine di consentire il pieno espletamento dei compiti e delle funzioni assegnate all'lNMP in materia di assistenza, ricerca e formazione per la salute delle popolazioni migranti svantaggiate, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

1-*quater.* All'articolo 17, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per il finanziamento delle attività dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), ivi comprese quelle di formazione periodica dei componenti della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, in materia di salute e migrazioni, sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è vincolato l'importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e 10 milioni di

euro annui a decorrere dall'anno 2013, alla cui erogazione, a favore del medesimo Istituto, si provvede annualmente, a seguito dell'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno di riferimento".

1-*quinquies*. Dalle disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

b) nella rubrica, dopo le parole: «per il diritto di asilo», *aggiungere in fine le seguenti:* «e disposizioni per l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà»;

12.9

SERRA, MONTEVECCHI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, i seguenti:

«1-*bis*. Ai fini della selezione del personale mediante procedura concorsuale di cui al comma 1, costituisce requisito essenziale di ammissione al concorso la comprovata esperienza e preparazione in materia di diritto d'asilo, diritto dell'immigrazione e diritti umani, nonché la documentata conoscenza della lingua inglese e della lingua francese.

1-*ter*. La Commissione nazionale per il diritto d'asilo, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del 28 gennai 2008 n. 25, stabilisce i criteri per l'organizzazione di corsi periodici per l'aggiornamento e la formazione costante del personale di cui al precedente comma. I corsi prevedono specifiche sessioni dedicate alla valutazione della permanenza dei requisiti richiesti.

1-*quater*. Ai fini dell'assunzione del personale delle Commissioni territoriali, il Ministro dell'interno, con propria direttiva, dispone i criteri organizzativi volti a garantire, nei casi in cui la richiesta di protezione internazionale provenga da un richiedente di sesso femminile, la presenza, al momento del colloquio, di una donna tra i membri della Commissione».

12.11

CASSON, CORSINI, DIRINDIN, RICCHIUTI, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«2. Ai fini della selezione del personale ai sensi del comma 1 costituisce requisito di ammissione la documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri e la documentata conoscenza delle lingue straniere.

3. La Commissione nazionale per il diritto di asilo istituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 predispone criteri e modalità per l'impiego del personale selezionato ai commi 1 e 2 e, previa formazione e costante aggirnamento disposto dalla stessa Commissione nazionale ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, può anche destinarlo a svolgere funzioni di raccolta, di elaborazione e di aggiornamento delle informazioni sui Paesi di origine dei richiedenti asilo e ad integrare le Commissioni territoriali ai fini dello svolgimento dei colloqui e delle decisioni in modo da assicurare che ogni Commissione e ogni sezione dclle Commissioni svolga riunioni tutti i giorni feriali ove sussistano particolari esigenze aggiuntive connesse all'esigenza di assicurare l'esame di tutte le domande nei termini previsti dalle norme in vigore».

12.12

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Ai fini della selezione del personale ai sensi del comma 1 costituisce requisito di ammissione la documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri e la documentata conoscenza delle lingue straniere.

1-*ter*. La Commissione nazionale per il diritto di asilo istituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 predispone criteri e modalità per l'impiego del personale selezionato

ai commi 1 e 2 e, previa formazione e costante aggiornamento disposto dalla stessa Commissione nazionale ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, può anche destinarlo a svolgere funzioni di raccolta, di elaborazione e di aggiornamento delle informazioni sui Paesi di origine dei richiedenti asilo e ad integrare le Commissioni territoriali ai fini dello svolgimento dei colloqui e delle decisioni in modo da assicurare che ogni Commissione e ogni sezione delle Commissioni svolga riunioni tutti i giorni feriali ove sussistano particolari esigenze aggiuntive connesse all'esigenza di assicurare l'esame di tutte le domande nei termini previsti dalle norme in vigore».

12.13

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:

«1-*bis*. Ai fini della selezione del personale ai sensi del comma 1 costituisce requisito di ammissione la documentata competenza ed esperienza pluriennale nel campo della protezione internazionale o della tutela dei diritti umani e la conoscenza della lingua inglese o francese.

1-*ter*. Il personale selezionato deve partecipare alle sessioni di formazione professionale organizzate dalla Commissione Nazionale ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n.25».

12.15

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Per la selezione del personale di cui al comma l sono criteri di ammissibilità l'esperienza pluriennale nel campo della protezione internazionale o della tutela dei diritti umani e la conoscenza della lingua inglese o francese.

1-*ter*. Il personale selezionato deve partecipare-alle sessioni di formazione professionale organizzate dalla Commissione Nazionale ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25».

12.201

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per la selezione del personale di cui al comma 1 sono criteri di ammissibilità l'esperienza pluriennale nel campo della protezione internazionale o della tutela dei diritti umani e la conoscenza della lingua inglese o francese».

12.19

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, a supporto del contingente di personale attualmente operativo presso gli uffici della Commissione nazionale per il diritto d'asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché a supporto del personale assunto con le procedure concorsuali di cui al precedente comma, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2017-2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato, con mansioni di assistente amministrativo appartenente alla seconda area funzionaIe dell'amministrazione civile dell'Interno, nel limite complessivo di 340 unità, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il personale così assunto ha il compito di coadiuvare i collegi giudicanti della Commissione nazionale e delle Commissioni territoriali,

svolgendo in particolare le seguenti attività:

a) attività di collaborazione in compiti di natura tecnica o amministrativa;

b) attività di aggiornamento e cura per la corretta conservazione di atti e fascicoli;

c) attività di preparazione o formazione di atti per il corretto svolgimento del procedimento di esame delle domande di protezione internazionale, con particolare riguardo ai momento del colloquio con il richiedente;

d) assistenza del collegio giudicante, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali.

Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «quanto a 1.699.494 euro per l'anno 2017, a 3.135.457 euro per l'anno 2018, a 2.779.792 euro per l'anno 2019 e a 2.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 6.785 euro a decorrere dall'anno 2017», *con le seguenti:* «quanto a 6.699.494 euro per l'anno 2017, a 13.135.457 euro per l'anno 2018, a 12.779.792 euro per l'anno 2019 e a 12.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 16.785 euro a decorrere dall'anno 2017».

12.17

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al comma 2, primo periodo, le parole: "massimo di venti", sono sostituite dalle seguenti: "di almeno una per ogni provincia"».

12.18

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "da un funzionario della Polizia di Stato", sono sostituite dalle seguenti: "da un funzionario delle Forze di polizia avente qualifica pari o superiore a quella di cui all'articolo 632, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66";

b) al quinto periodo, le parole: "da un funzionario", sono sostituite dalle seguenti: "da uno o più funzionari".».

G12.100

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Precluso

Il Senato,

premesso che:

- il decreto legge in esame all'articolo 12 introduce disposizioni per l'assunzione di personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo;

- il provvedimento nel suo complesso assegna alla decisione presa in sede di Commissione un valore fondamentale, essendo eliminato il grado di appello e costituendo la videoregistrazione del colloquio l'elemento centrale della decisione del giudice in sede di ricorso;

- tali Commissioni, tuttavia, per la loro composizione non sono in grado di garantire una piena indipendenza e autonomia, essendo costituite da componenti del Ministero dell'interno o degli Enti locali, ossia da un funzionario della carriera prefettizia, da un funzionario della Polizia di Stato e da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con soltanto un rappresentante designato da un organo di tutela dei migranti, l'UNHCR;

- tra l'altro, il Presidente della Commissione, ossia il funzionario della carriera prefettizia, dispone di una sorta di voto doppio da applicarsi qualora la Commissione si trovi in uno stato di impasse;

impegna il Governo:

a rivedere la composizione delle Commissioni territoriali in modo da garantirne una maggiore autonomia e indipendenza dagli organi politici, rafforzando la presenza di organismi e associazioni di tutela dei migranti.

G12.101

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 12,

premesso che:

- è da apprezzare la previsione del reclutamento aggiuntivo di funzionari specializzati da adibire ai compiti di riconoscimento della protezione internazionale presso le Commissioni territoriali;

- occorre puntare ad una sempre maggiore professionalizzazione e specializzazione nelle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale che non può avvenire se non attraverso una complessiva riforma della procedura e l'introduzione di un organismo dedicato e competente a valutare le domande di asilo;

impegna il Governo:

- a prevedere l'introduzione di presupposti specifici di ammissibilità alla procedura di selezione del personale, come una documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto d'asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri e la documentata conoscenza almeno della lingua inglese o francese, oltre alla frequenza obbligatoria, come già previsto per i giudici delle sezioni specializzate, ai corsi di formazione e aggiornamento organizzati dalla Commissione nazionale.

13.1

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

13.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Il Ministero della giustizia è autorizzato, nel biennio 2017-2018, ad assumere un contingente di personale amministrativo della qualifica di assistente giudiziario, a tempo indeterminato, nel limite massimo di ulteriori 250 unità, nell'ambito della procedura selettiva prevista dall'articolo 1, commi 2-*bis* e 2-*quater*, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, nel rispetto di quanto stabilito dal medesimo articolo 1 del citato decreto-legge n. 177 del 2016.

3-*ter*. Le procedure di cui al comma 3-*bis*, sono disposte in-deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge

30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*. Le medesime procedure hanno carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'Amministrazione della giustizia in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali. Il reclutamento mediante le procedure concorsuali di cui ai commi 2-*bis* e 2-*quater* è disposto in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

3-*quater*. Per le finalità di cui al comma 3-bis, è autorizzata la spesa di euro 1.422.657 per l'anno 2017 e di euro 8.409.486 a decorrere dall'anno 2018, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di personale amministrativo della qualifica di assistente giudiziario».

13.3

SERRA, MONTEVECCHI

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, i seguenti:

«3-*bis*. Ai fini della selezione del personale di cui al comma 1, costituisce requisito essenziale la comprovata conoscenza dei processi e delle dinamiche psicologiche delle persone, in particolare minori, in stato di vulnerabilità e disagio psico-fisico.

3-*ter*. Ai fini della selezione del personale funzionario della professionalità di mediatore culturale, costituisce requisito essenziale la documentata conoscenza delle dinamiche di accoglienza, di integrazione sociale, culturale ed economica, nonché dei diversi codici linguistici e culturali.».

13.4

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale l'uniformità dei percorsi formativi per l'espletamento della professionalità di mediatore culturale, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, specifiche linee guida sulle competenze, capacità e conoscenze di base necessarie per l'espletamento della professionalità di mediatore culturale».

13.5

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Con decreto del Ministro della Giustizia, da emanare entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, si provvede a determinare le sedi a cui assegnare i candidati risultanti vincitori delle procedure concorsuali di cui al comma 1».

G13.100

DI BIAGIO

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale,

premesso che:

uno dei tratti più drammatici correlato ai flussi migratori verso l'Europa afferisce agli sbarchi di minori non accompagnati rientranti nella fattispecie di cui al Regolamento concernente i compiti del

Comitato per i Minori Stranieri, D.P.C.M. del9 dicembre 1999, n. 535, che attualmente si configura come uno degli aspetti più delicati del versante della gestione dell'emergenza dei flussi migratori nel mediterraneo, avendo acquistato dei tratti di maggiore complessità negli ultimi mesi;

secondo i dati UNHCR aggiornati al 30 novembre 2016, i minori giunti nel nostro paese sono già oltre 27mila;

al momento è all'esame della Camera per la terza lettura una proposta di legge che modifica la normativa vigente sui minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, con l'obiettivo di rafforzare le tutele nei confronti dei minori e garantire un'applicazione uniforme delle norme per l'accoglienza su tutto il territorio nazionale;

sarebbe auspicabile valutare la promozione di piani di accoglienza familiare temporanea che consentano il coinvolgimento delle famiglie che attualmente attraverso gli enti e associazioni qualificate ed esperte nell'ambito delle procedure di affido si sono rese disponibili all'affido, esorcizzando l'ipotesi di proliferazione di strutture di accoglienza per minori dove i livelli di attenzione e di controllo non possono essere garantiti, dove i meccanismi di integrazione sono deboli ed in riferimento ai quali i costi a carico dello Stato risultano particolarmente difficili da sostenere sul medio-lungo periodo;

impegna il Governo:

a garantire la promozione di piani di accoglienza familiare temporanea dei minori non accompagnati, che consentano il coinvolgi mento delle famiglie resesi disponibili all'accoglienza, attraverso gli enti e associazioni qualificate ed esperte nell'ambito delle procedure di affido.

G13.101

DI BIAGIO

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale,

premesso che:

il provvedimento in esame sottolinea l'importanza della figura professionale di mediatore culturale, necessaria - tra le altre cose - per l'espletamento di funzioni ed iniziative volte ad ottimizzare la mission di cui al presente provvedimento;

la figura del mediatore interculturale, è nata dall'esigenza di creare un ponte tra l'utente straniero presente sul territorio italiano e le strutture pubbliche, ed è di particolare importanza per il processo d'integrazione in una società moderna in cui sono presenti moltissimi cittadini immigrati;

al momento non esiste un percorso formativo codificato e organico, pertanto l'acquisizione delle competenze specifiche necessarie per la figura del mediatore interculturale è regolamentata talvolta a livello locale e lasciata spesso all'iniziativa di soggetti privati al di là di una cornice regolamentare univoca e chiara;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un sistema di regolamentazione nazionale della figura del mediatore interculturale, con l'individuazione di una disciplina unica e chiara che preveda eventualmente l'istituzione dell'Albo dei mediatori interculturali e dell'Albo delle associazioni di mediazione interculturale.

G13.102

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 17 febbraio 2017 n. 13 recante Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale;

premesso che:

l'articolo 13 del provvedimento in oggetto, «al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova», prevede l'assunzione di funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale;

considerato che:

per «mediatore culturale» si intende persona bilingue che svolge azione di mediazione tra due appartenenti a comunità linguistiche differenti. Tuttavia, nel caso della mediazione, l'interpretariato linguistico «deve dare conto di variabili e sfumature che nella comunicazione interpersonale vanno ricercate nelle differenze culturali, etniche, religiose, di genere e di vissuto, in particolare quello migratorio» (cfr. Ministero della Giustizia, Linee di indirizzo per il riconoscimento della figura professionale del mediatore interculturale). Ne deriva che la conoscenza e la mediazione linguistica appaiono condizione necessaria ma non sufficiente per svolgere ciò che deve essere considerata la vera e propria «mediazione culturale»: un intervento calibrato e intelligente volto a mediare tra lingue e culture diverse, anche attraverso quei «saperi informali» e non scritti, entro un percorso di facilitazione dell'accesso ai servizi sul territorio, di sensibilizzazione e comprensione delle usanze e dei comportamenti sociali di un popolo, di consapevolezza culturale e civile;

il mediatore culturale opera principalmente nell'accoglienza di primo e secondo livello, in ambienti come scuole e ospedali, negli uffici per l'immigrazione, nei servizi pubblici, nelle questure e in carcere, presso Asl e medici di base e presso le associazioni *no-profit* e organizzazioni umanitarie, aiutando la persona immigrata ad ambientarsi entro una nuova realtà;

la figura professionale del «mediatore culturale» è una figura relativamente nuova e tuttavia ha assunto una importanza crescente, negli ultimi due decenni, alla luce dell'insistito riproporsi o del permanere di guerre e conflitti, con conseguente venir meno di diritti umani e civili, e di forti instabilità in diverse aree del pianeta, tutti aspetti che hanno determinato l'intensificarsi dei flussi migratori;

valutato che:

non trattandosi di figura professionalmente «normata» esistono diversi percorsi per aspirare a diventare mediatori culturali: si va dall'offerta formativa di alcune Università con riferimento a corsi interfacoltà di «mediazione culturale», a Master di primo e secondo livello o a corsi formativi organizzati dalle Regioni di formazione e avviamento al lavoro;

nonostante siano state stilate dal Ministero della Giustizia Linee di indirizzo per il riconoscimento della figura professionale del mediatore interculturale, esse mettono esplicitamente in rilievo numerose criticità, fra cui prioritariamente l'assenza di uniformità nei percorsi formativi;

impegna il Governo:

ad assumere ogni provvedimento utile, anche a carattere normativo, finalizzato a:

- armonizzare e rendere omogenea, d'intesa con le Regioni, la formazione e i diversi percorsi di accesso alla qualifica;

- valutare tutte le tipologie di percorso formativo affermatesi fin qui nella prassi, al fine di stabilire pari dignità ed equipollenza fra il livello dell'alta formazione universitaria, della formazione professionale e delle strategie di formazione permanente che consentano periodi di integrazione e aggiornamento delle competenze.

13.0.2

DI BIAGIO

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«13-*bis*.

(disposizioni in materia di mediatori interculturali)

1. Al fine di far fronte alle indifferibili esigenze di supporto alle dinamiche di gestione dei flussi migratori, all'incremento delle domande di protezione internazionale e alla necessità di massimizzare

le modalità di confronto ed ascolto dei migranti, il Governo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le organizzazioni datoriali e sindacali nonché le organizzazioni non lavorative di utilità sociali (ONLUS) operanti nel settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti l'istituzione dell'Albo dei mediatori interculturali e dell'Albo delle associazioni di mediazione interculturale, al fine di prevedere un sistema di regolamentazione nazionale della figura del mediatore interculturale.

2. L'esercizio della professione di mediatore interculturale è consentito previa iscrizione all'Albo dei mediatori culturali istituito ai sensi del comma 1, la cui gestione è demandata al Ministero dell'interno. L'iscrizione all'Albo è subordinata all'accertamento del possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in discipline giuridiche, umanistiche, sociali o linguistiche o titolo equipollente riconosciuto dalla normativa vigente e dagli accordi bilaterali internazionali; in alternativa, è riconosciuta la possibilità di iscriversi all'Albo a coloro che, pur non in possesso di un titolo di studio riconosciuto in Italia, dimostrano di essere in possesso di conoscenze idonee ed equivalenti acquisite nei rispettivi Paesi di origine;

b) conoscenza della lingua e della cultura italiane e di almeno una lingua e una cultura di un Paese di origine dei cittadini immigrati presenti regolarmente nel territorio nazionale;

c) in via transitoria e per sei mesi dalla data di entrata in vigore dei relativi decreti legislativi, è riconosciuta la possibilità di iscriversi all'Albo di cui al comma 1, ai soggetti che hanno maturato una comprovata esperienza presso enti pubblici o privati.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-201-9, nell'ambito del programma "Fondi- di riserve speciali" dalla missione "Fondi da ripartire" nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

13.0.3

ALBERTINI, STEFANI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-*bis*.

1. Sostituire l'articolo 1235 del Codice della Navigazione con il seguente:

" Art. 1235. - *(Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria) - 1*. Agli effetti dell'articolo 57 del Codice di procedura penale sono ufficiali di polizia giudizi aria:

a) gli ufficiali e i sottufficiali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera per l'accertamento dei reati previsti dal presente Codice e dalle leggi speciali marittime, nonché, in concorso con le forze di polizia, con riferimento ai reati comuni commessi nel porto. I direttori e i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna sono ufficiali di polizia giudizi aria con riferimento ai reati previsti dal presente Codice, nonché ai reati comuni commessi nell'aeroporto, se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli aeroporti in cui non ha sede un ufficio ENAC o non risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di polizia giudizi aria sono attribuite all'ufficio ENAC nella cui circoscrizione di competenza l'aeroporto è compreso;

b) i comandanti delle navi o degli aeromobili, con riferimento ai reati commessi a bordo in corso di navigazione, nonchè in relazione agli atti di polizia giudiziaria ordinati e alle delegazioni disposte dall'autorità giudiziaria;

c) i consoli, riguardo ai reati previsti dal presente Codice commessi all'estero, oltre che negli altri casi contemplati dalla legge consolare;

d) i comandanti delle navi da guerra nazionali per gli atti che compiono su richiesta dell'autorità consolare o, in caso di urgenza, di propria iniziativa. I comandanti stessi vigilano, sia in alto mare sia nelle acque territoriali di altro Stato, sulla polizia giudiziaria esercitata dai comandanti delle navi nazionali.

Sono agenti di polizia giudiziaria, con riferimento ai reati previsti dal presente Codice, nonchè in relazione ai reati comuni commessi nel porto, i sottocapi e comuni del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.

Assumono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria i sottocapi e comuni di altre categorie del Corpo equipaggi militari marittimi destinati presso le capitanerie di porto e uffici marittimi minori, i funzionari e gli agenti dell'Amministrazione della navigazione interna, i funzionari e gli agenti degli aeroporti statali o privati, in seguito alla richiesta di cooperazione da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Sono inoltre agenti di polizia giudiziaria gli agenti degli uffici di porto ovvero di aeroporto statale o privato in servizio di ronda.

Nell'ambito delle attività di ricerca e soccorso alla vita umana in mare e di vigilanza e controllo rivolto all'accertamento, dei reati previsti dal presente codice e dalle altre leggi speciali marittime, il personale del Corpo delle capitanerie di porto Guardia costiera provvede, in particolare, all'accertamento dei reati commessi in violazione delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine ai sensi delia legge 30 luglio 2002, n.189"».

13.0.200

BRUNI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

1. All'articolo 1235 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), primo comma, premettere al n. 1, il seguente:

01. apportare le seguenti modifiche:

a) al primo comma, premettere il seguente:

"01. gli ufficiali ed i sottufficiali del corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, nell'ambito delle attività di contrasto all'immigrazione irregolare e delle operazioni di soccorso di migranti effettuate in alto mare, nel rispetto degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali";

b) dopo il secondo comma, inserire il seguente:

secondo-*bis*. Sono agenti di polizia giudiziaria i graduati e i militari di truppa del corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera nell'ambito delle attività di contrasto all'immigrazione irregolare e delle operazioni di soccorso di migranti effettuate in alto mare, nel rispetto degli obblighi derivanti dalle convenzioni internaziona».

14.1

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

14.2

DI BIAGIO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - *1*. Per il potenziamento della rete diplomatica e consolare nel continente africano nonché, per agevolare la funzionalità operativa, in quei Paesi dove è registrato un incremento delle domande di rilascio visti, il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato di sessanta unità. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 606500 per l'anno 2017, di euro 1.242.360 per l'anno 2018, di euro 1.455.624 a decorrere dall'anno 2919.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma dell'articolo 154 del è sostituito dal seguente: "È fatto obbligo alle rappresentanze diplomatiche o, in assenza, agli uffici consolari di prima classe di accertare con regolarità, di concerto con le rappresentanze sindacali in sede, dandone comunicazione ai competenti uffici, la compatibilità del contratto con le norme locali a carattere imperativo, assicurando in ogni caso l'applicazione delle norme locali più favorevoli al lavoratore in luogo delle disposizioni del presente titolo. Le condizioni contrattuali devono comunque essere adeguate a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati";

b) al primo comma dell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, e successive modificazioni, la parola: ", principalmente" è soppressa».

14.3

MICHELONI

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per il potenzia mento della rete diplomatica e consolare nel continente africano, il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato di venti unità. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 203.000 per l'anno 2017, di euro 414.120 per l'anno 2018, di euro 485.208 a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, lettera c)*, le parole da:* «101.500 euro» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «203.00 euro per l'anno 2017, per 414.120 euro per l'anno 2018, per 485.208 euro a decorrere dall'anno 2019».

14.200

LATORRE

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, l'autorizzazione di spesa per l'invio nel continente africano di personale dell'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è incrementata di euro 2,5 milioni per l'anno 2017 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2018. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, come integrate dal primo periodo, al personale dell'Arma dei Carabinieri, ancorché non ricopra un posto di organico nella rappresentanza diplomatica o nell'ufficio consolare di destinazione, spetta il trattamento economico di cui al quinto comma dell'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1, del 1967, quando l'assegnazione è disposta per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, lettera c),sostituire le parole da: «101.500 euro» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «2.601.500 euro per l'anno 2017, per 5.207.060 euro per l'anno 2018, per 5.242.604 euro a decorrere dall'anno 2019».

G14.100

DI BIAGIO

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale,

premesso che:

l'articolo 14 del provvedimento in esame prevede l'incremento del contingente di personale locale delle sedi diplomatiche e consolari nel continente africano, per le necessità di potenziamento della presenza della rete diplomatica e consolare nel medesimo continente, connesse anche all'emergenza in materia di immigrazione;

l'incremento di operatività sul versante della gestione dei flussi migratori anche in un'ottica di interfaccia tra Paesi di transito e destinatari dei flussi, rende auspicabile massimizzare in termini di risorse umane e strumentali, le capacità di intervento e monitoraggio delle nostre rappresentanze;

la suddetta esigenza ben tracciata nel portale dell'articolo 14 pur limitandosi alla fattispecie del territorio africano, prevede uno stanziamento in termini di risorse umane e finanziarie, irrisorio rispetto ai reali bisogni di cui anche alla mission del presente provvedimento,

sarebbe auspicabile anche incrementare le potenzialità dei centri per il rilascio visti presso le rappresentanze diplomatico-consolari italiane, segnata mente in quelle aree dove è notevole la domanda di visti e maggiore l'esigenza di approfondimento e istruttoria corre lata, finalizzati alla gestione dei profili in entrata;

impegna il Governo:

ad incrementare il numero dei lavoratori del contingente di personale locale delle sedi diplomatiche e consolari nel continente africano e in quei Paesi, europei ed *extra* europei, dove si registra un aumento di operatività, anche in ragione dell'incremento della domanda di rilascio visti, al fine di incrementare la sicurezza e l'operatività della rete diplomatica e consolare.

14.0.1

DI BIAGIO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Disposizioni urgenti per la sicurezza e l'operatività polizia locale)

1. In attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico" inserire le seguenti: "nonché al personale della polizia locale". Alle minori entrate derivanti dalla presente disposizione, valutate in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le Regioni possono implementare con proprie risorse le coperture assicurative della Polizia locale del territorio di loro competenza, stipulando apposite convenzioni con l'Inail.

2. Ai fini della piena attuazione degli obiettivi di cui al comma 18 della presente legge, l'articolo 57 del codice di procedura penale è così modificato:

1) al comma 1, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente:

"*b-bis)* i comandanti, i responsabili di area, gli addetti al collocamento e controllo, gli addetti al controllo appartenenti alla Polizia Locale ai sensi della legge n. 65 del 1986, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza quando necessario per l'espletamento delle funzioni;".

2) al comma 2, lettera *b)* le parole: «nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle provincie e dei comuni quando sono in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "gli agenti della polizia locale ai sensi della legge n. 65 del 1986, anche al di fuori dei territorio dell'ente di appartenenza quando necessario per l'espletamento delle proprie funzioni".

3. All'articolo 9 comma 1 della legge 10 aprile 1981, n. 121, le parole: ", agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11." sono così modificate: "e agli ufficiali di polizia locale, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11 e agli agenti di polizia locale debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11.".

4. Per la piena attuazione delle finalità e per il potenziamento del personale da impiegare nei servizi di tutela e controllo previsti dal presente decreto, i comuni che hanno rispettato gli obiettivi di

finanza pubblica, possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 finalizzati alle assunzioni di personale della polizia locale, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano le facoltà assunzionali, nonché bandire procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale della polizia locale a copertura delle dotazione organiche esistenti.».

14.0.2

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Disposizioni in materia di anagrafe dei migranti richiedenti protezione internazionale)

1. È istituito il Registro nazionale degli stranieri richiedenti protezione internazionale.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l'utilizzo del sistema INA -SAIA, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, recante "Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25«, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Lo straniero che richiede la protezione internazionale è identificato ed è sottoposto a rilievi foto dattiloscopici. l suoi dati vengono inseriti nel Registronazionale degli stranieri richiedenti protezione internazionale e tempestivamente aggiornati dalle questure competenti in caso di novità inerenti la concessione o la revoca del permesso di soggiorno.».

4. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Il rilascio della Carta di identità allo straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato ai fini di protezione internazionale è di esclusiva competenza dell'Ufficio territoriale del Governo.

1-*ter*. il prefetto competente per territorio verifica il diritto al rilascio o al mantenimento della carta di identità, vincolando la sua durata al permesso di soggiorno.

1-*quater*. Ove lo straniero non disponga di dimora abituale, la residenza anagrafica è fissata presso la sede dell'Ufficio territoriale del Governo competente. Il Prefetto individua a tal fine apposite sedi ove collocare il domicilio dello straniero, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142"».

14.0.3

COLLINA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo il comma 371, è inserito il seguente:

"371-*bis*. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti di finanziati con il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, non si computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti. Nei Comuni interessati dall'applicazione del precedente periodo, le spese per il personale assunto con contratto di lavoro flessibile nel settore dei servizi sociali sono escluse dalle limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"».

16.2

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Sopprimere l'articolo.

17.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Sopprimere l'articolo.

17.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - *(Disposizioni per l'identificazione e le informazioni da fornire ai cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare) - 1*. Le attività di soccorso di migranti ritrovati o che entrino nel territorio dello Stato in situazione di soggiorno irregolare comprendono una completa informazione, in lingua comprensibile, della facoltà di manifestare la volontà di presentare domanda di asilo, e dei suoi diritti, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 20 13/32/UE e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. L'informazione deve essere accurata, fatta attraverso un mediatore culturale, in lingua comprensibile e fornita immediatamente dopo che il richiedente abbia ricevuto un primo aiuto e sia stato posto in condizioni di ricevere le informazioni medesime in modo consapevole. L'attività informativa può essere fornita dallo Stato o da soggetti terzi di provata competenza nel settore della protezione internazionale in convenzione con lo Stato, garantendo che a tali soggetti non siano contestualmente affidate attività di monitoraggio o garanzia, nello stesso centro di prima accoglienza o in altri centri di eguale natura.

2. In mancanza delle informazioni di cui al comma 1 ogni eventuale provvedimento di respingimento o di espulsione deve intendersi nullo.

3. Le operazioni di identificazione sono effettuate da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza nelle ipotesi, nei modi, nei limiti e nei termini previsti dalla legge per la generalità dei cittadini nonché dal Regolamento n. 603/2013 che istituisce EURODAC.

4. Alle organizzazioni e alle persone che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 2 della direttiva 2013/32/UE è garantito l'accesso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne. È garantito altresì l'accesso alle strutture di accoglienza o di trattenimento ad enti indipendenti che monitorino l'effettivo rispetto del diritto all'informazione. Tali organizzazioni hanno accesso a tutti i luoghi in cui sono presenti o transitano gli: stranieri. L'accesso ai centri e alle singole parti di questi non può essere sottoposto a: previa autorizzazione. Tali organizzazioni, in occasione dei loro accessi, possono altresì fornire informazioni direttamente ai richiedenti asilo. Tali organizzazioni non possono svolgere in convenzione con la pubblica amministrazione; sul territorio italiano, le attività di cui al comma 2-*ter* dell'articolo 8 della direttiva 2013/32/UE ovvero altre attività in convenzione con pubblica Amministrazione nei centri di primo soccorso di cui all'articolo 8 comma 2 o di prima accoglienza di cui all'articolo 9 della direttiva 20 13/32/UE o nei centri di identificazione ed espulsione di cui all'articolo 14 decreto legislativo n. 286 del 1998.

5. Per evitare il riprodursi delle criticità nei centri di accoglienza previsti dal decreto-legge 30 ottobre 995, n. 51, convertito in legge 29 dicembre 1995, n. 573, che si riferiva ad una emergenzialità circoscritta in termini geografici e temporali, risulta necessario fissare dei termini massimi di acceglienza (24 ore), dei minimi *standard* di accoglienza e una modalità legittima di istituzione dei centri medesimi».

17.4

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, PEGORER, DIRINDIN, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Precluso

Al comma 1 nel testo del nuovo articolo 10-ter del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286 dopo le parole: «punti di crisi», sono aggiunte le seguenti parole: «8, in mancanza, presso la locale Questura».

17.6

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-ter» dopo le parole: «punti di crisi», sono inserite le seguenti: «o, in mancanza, presso la locale Questura».

17.7

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art-10-ter» secondo periodo, dopo le parole: «punti di crisi», sono inserite le seguenti parole «o, in mancanza, presso la locale Questura».

17.9

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-ter.», apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-*bis*. Le operazioni di primo soccorso, che si svolgono nei centri di primo soccorso e accoglienza o nelle unità navali che prendono a bordo persone alla deriva o in difficoltà in mare comprendono l'assistenza medica che si rende necessaria, l'accertamento di situazioni di bisogni particolari, la fornitura di vitto e alloggio e di vestiti e gli accertamenti sanitari generali, l'assistenza di un mediatore linguistico-culturale per i primi contatti e per l'illustrazione delle operazioni di soccorso. Ogni straniero soccorso in mare o nelle vicinanze dei valichi di frontiera è ospitato insieme con i suoi familiari nell'ambito di un centro di accoglienza durante tutte le operazioni di soccorso, di identificazione e lo svolgimento dei colloqui, fatte salve le norme a tutela dei minori non accompagnati, delle persone più vulnerabili o vittime di violenza o di tratta delle persone. Lo straniero soccorso e bisognoso di cure mediche deve essere prioritariamente avviato alle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e riceve da esse le cure necessarie ai sensi dell'articolo 35 fino all'esito dell'evento morboso prima di svolgere l'identificazione e il colloquio previsto dal presente articolo.

1-*ter*. Il colloquio indicato al comma 1 prende in effettiva considerazione la situazione complessiva della persona e mira a definire la situazione personale, familiare, sociale e sanitaria in cui si trova lo straniero in Italia, inclusi gli eventuali atti di violenza o di sfruttamento subiti, a raccogliere tutti gli elementi utili ad accertarne l'identità e la nazionalità, a reperire i suoi documenti di viaggio e i suoi effettivi mezzi di sostentamento, gli eventuali rapporti di lavoro svolti in Italia, anche in modo irregolare, e i suoi legami familiari e sociali nel Paese di origine. Durante il colloquio deve essere fornita alla persona una completa informazione, in lingua a lui comprensibile, della sua condizione giuridica, delle misure previste dal presente testo unico a tutela delle vittime di reato, di violenze e di sfruttamento, anche lavorativo e sessuale, della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale e della successiva procedura, dei suoi diritti e dei suoi doveri in caso di presentazione della domanda, degli effetti della mancata presentazione della domanda di protezione internazionale e della facoltà dell'interessato di presentare la domanda in qualsiasi momento successivo e l'illustrazione delle successive procedure concernenti i rilievi fotodattiloscopici e l'identificazione che si svolgeranno nel centro o in questura, nonché della successiva verbalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte della Questura stessa e delle possibilità di ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno.

1-*quater*. Il colloquio indicato nel comma 1 è svolto da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza,

ma può essere adempiuto da soggetti terzi di comprovata competenza nel settore della protezione internazionale in convenzione con il Ministero dell'interno e che non svolgano attività di monitoraggio o di garanzia nell'ambito del medesimo centro o struttura o in altri centri di eguale natura. In ogni caso il colloquio si svolge con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale-qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana e ad esso può presenziare, se lo straniero ne dispone, un difensore o un rappresentante di ente o associazione operante in favore degli stranieri.

1-*quinquies*. Del colloquio è redatto un verbale contente le informazioni raccolte, che deve essere immediatamente riletto, integrato e sottoscritto anche dallo straniero e deve essere rilasciato in copia anche allo straniero a conclusione del colloquio stesso.

1-*sexies*. Le operazioni di identificazione e di svolgimento del colloquio e di firma del relativo verbale che si svolgano sulla terraferma in un determinato locale pubblico o privato o nei locali della questura o in un determinato centro, comunque denominato, devono durare complessivamente non più di 24 ore dall'ingresso nel centro o nel locale o nei locali della questura.

1-*septies*. Nei confronti dello straniero che non abbia manifestato la volontà di presentare domanda di protezione internazionale e che non abbia i requisiti per ottenere il rilascio di alcun altro tipo di titolo di soggiorno possono essere disposti eventuali provvedimenti di respingimento o di espulsione o di allontanamento o di trattenimento soltanto dopo il completamento delle operazioni di soccorso e di identificazione e dopo la firma della verbalizzazione del colloquio effettivamente svolto, salvo che si verifichino le circostanze indicate nel comma 3".

b) al comma 2, inserire in fine il seguente periodo:

"Tali operazioni si svolgono nei locali della questura dopo che sia stato svolto il colloquio. Si osservano le disposizioni previste nei commi 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies* e 1-*septies*"».

17.11

BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art.10-ter», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Le operazioni di primo soccorso, che si svolgono nei centri di primo soccorso e accoglienza o nelle unità navali che prendono a bordo persone alla deriva o in difficoltà in mare comprendono l'assistenza medica che si rende necessaria, l'accertamento di situazioni di bisogni particolari, la fornitura di vitto e alloggio e di vestiti e gli accertamenti sanitari generali, l'assistenza di un mediatore linguistico-culturale per i primi contatti e per l'illustrazione delle operazioni di soccorso. Ogni straniero soccorso in mare o nelle vicinanze dei valichi di frontiera è ospitato insieme con i suoi familiari nell'ambito di un centro di accoglienza durante tutte le operazioni di soccorso, di identificazione e lo svolgimento dei colloqui, fatte salve le norme a tutela dei minori non accompagnati, delle persone più vulnerabili o vittime di violenza o di tratta delle persone. Lo straniero soccorso e bisognoso di cure mediche deve essere prioritariamente avviato alle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e riceve da esse le cure necessarie ai sensi dell'articolo 35 fino all'esito dell'evento morboso prima di svolgere 1'identificazione e il colloquio previsto dal presente articolo.

1-*ter*. Il colloquio indicato al comma 1 prende in effettiva considerazione la situazione complessiva della persona e mira a definire la situazione personale, familiare, sociale e sanitaria in cui si trova lo straniero in Italia, inclusi gli eventuali atti di violenza o di sfruttamento subiti, a raccogliere tutti gli elementi utili ad accertarne l'identità e la nazionalità, a reperire i suoi documenti di viaggio e i suoi effettivi mezzi di sostentamento, gli eventuali rapporti di lavoro svolti in Italia, anche in modo irregolare, e i suoi legami familiari e sociali nel Paese di origine. Durante il colloquio deve essere fornita alla persona una completa informazione, in lingua a lui comprensibile, della sua condizione giuridica, delle misure previste dal presente testo unico a tutela delle vittime di reato, di violenze e di sfruttamento, anche lavorativo e sessuale, della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale e della successiva procedura, dei suoi diritti e dei suoi doveri in caso di presentazione della domanda, degli effetti della mancata presentazione della domanda di protzione internazionale e della facoltà dell'interessato di presentare la domanda in qualsiasi momento successivo e l'illustrazione

delle successive procedure concernenti i rilievi futodattiloscopici e l'identificazione che si svolgeranno nel centro o in Questura, nonché della successiva verbalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte della Questura stessa e delle possibilità di ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno.

1-*quater*. Il colloquio indicato nel comma 1 è svolto da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ma può essere adempiuto da soggetti terzi di comprovata competenza nel settore della protezione internazionale in convenzione con il Ministero dell'interno e che non svolgano attività di monitoraggio o di garanzia nell'ambito del medesimo centro o struttura o in altri centri di eguale natura. In ogni caso il colloquio si svolge con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana e ad esso può presenziare, se lo straniero ne dispone, un difensore o un rappresentante di ente o associazione operante in favore degli stranieri.

1-*quinquies*. Del colloquio è redatto un verbale contente le informazioni raccolte, che deve essere immediatamente riletto, integrato e sottoscritto anche dallo straniero e deve essere rilasciato in copia anche allo straniero a conclusione del colloquio stesso.

1-*sexies*. Le operazioni di identificazione e di svolgimento del colloquio e di firma del relativo verbale che si svolgano sulla terraferma in un determinato locale pubblico o privato o nei locali della questura o in un determinato centro, comunque denominato, devono durare complessivamente non più di 24 ore dall'ingresso nel centro o nel locale o nei locali della questura.

1-*septies*. Nei confronti dello straniero che non abbia manifestato la volontà di presentare domanda di protezione internazionale e che non abbia i requisiti per ottenere il rilascio di alcun altro tipo di titolo di soggiorno possono essere disposti eventuali provvedimenti di respingimento o di espulsione o di allontanamento o di trattenimento soltanto dopo il completamento delle operazioni di soccorso e di identificazione e dopo la firma della verbalizzazione del colloquio effettivamente svolto, salvo che si verifichino le circostanze indicate nel comma 3»

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 2 aggiungere il seguente periodo:

«Tali operazioni si svolgono nei locali della questura dopo che sia stato svolto il colloquio. Si osservano le disposizioni previste nei commi 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*, 1-*septies*».

17.13

CASSON, DIRINDIN, GRANAIOLA, RICCHIUTI, MINEO, MUSSINI

Precluso

Al comma 1 nel testo del nuovo articolo 10-ter del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286 dopo il comma 1 inserire i seguenti commi:

«1-*bis*. Le operazioni di primo soccorso, che si svolgono nei centri di primo soccorso e accoglienza o nelle unità navali che prendono a bordo persone alla deriva o in difficoltà in mare comprendono l'assistenza medica che si rende necessaria, l'accertamento di situazioni di bisogni particolari, la fomitura di vitto e alloggio e di vestiti e gli accertamenti sanitari generali, l'assistenza di un mediatore linguistico-culturale per i primi contatti e per l'illustrazione delle operazioni di soccorso. Ogni straniero soccorso in mare o nelle vicinanze dei valichi di frontiera è ospitato insieme con i suoi familiari nell'ambito di un centro di accoglienza durante tutte le operazioni di soccorso, di identificazione e lo svolgimento del colloquio, fatte salve le norme a tutela dei minori non accompagnati, delle persone più vulnerabili o vittime di violenza o di tratta delle persone. Lo straniero soccorso e bisognoso di cure mediche deve essere prioritariamente avviato alle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e riceve da esse le cure necessarie ai sensi dell'articolo 35 fino all'esito dell'evento morboso prima di svolgere l'identificazione e il colloquio previsto dal presente articolo.

1-*ter*. Il colloquio indicato al comma 1 prende in effettiva considerazione la situazione complessiva della persona e mira a definire la situazione personale, familiare, sociale e sanitaria in cui si trova lo straniero in Italia, inclusi gli eventuali atti di violenza o di sfruttamento subiti, a raccogliere tutti gli elementi utili ad accertarne l'identità e la nazionalità, a reperire i suoi documenti di viaggio e i suoi effettivi mezzi di sostentamento, gli eventuali rapporti di lavoro svolti in Italia, anche in modo irregolare, e i suoi legami familiari e sociali nel paese di origine. Durante il colloquio deve essere

fornita alla persona una completa informazione, in lingua a lui comprensibile, della sua condizione giuridica, delle misure previste al presente testo unico a tutela delle vittime di reato, di violenze e di sfruttamento, anche lavorativo e sessuale, della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale e della successiva procedura, dei suoi diritti e dei suoi doveri in caso di presentazione della domanda, degli effetti della mancata presentazione della domanda di protezione internazionale e della facoltà dell'interessato di presentare la domanda in qualsiasi momento successivo e l'illustrazione delle successive procedure concernenti i rilievi fotodattiloscopici e ridentificazione che si svolgeranno nel centro o in Questura, nonché della successiva verbalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte della Questura stessa e delle possibilità di ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno.

1-*quater*. Il colloquio indicato nel comma l è svolto da ufficiali o agenti dipubblica sicurezza, ma può essere adempiuto da soggetti terzi di comprovata competenza nel settore della protezione internazionale in convenzione con il Ministero dell'interno e che non svolgano attività di monitoraggio o di garanzia nell'ambito del medesimo centro o struttura o in altri centri di eguale natura. In ogni caso il colloquio si svolge con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana e ad esso può presenziare, se lo straniero ne dispone, un difensore o un rappresentante di ente o associazione operante in favare degli stranieri.

1-*quinquies*. Del colloquio è redatto un verbale cantente le informazioni raccolte, che deve essere immediatamente riletto, integrato e sottoscritto anche dallo straniero e deve essere rilasciato in copia anche allo straniero a conclusione del colloquio stesso.

1-*sexies*. Le operazioni di identificazione e di svolgimento del colloquio e di firma del relativo verbale che si svolgano sulla terraferma in un determinato locale pubblico o privato o nei locali della questura o in un determinato centro, comunque denominato, devono durare complessivamente non più di 24 ore dall'ingresso nel centro o nel locale o nei locali della questura

1-*septies*. Nei confronti della straniero che non abbia manifestato la valontà di presentare domanda di protezione internazianale e che non abbia i requisiti per ottenere il rilascio di alcun altro tipo di titolo di soggiorno possono essere disposti eventuali pravvedimenti di respingimento o di espulsione o di allontanamento o di trattenimento soltanto dopo il completamento delle operazioni di soccorso e di identificazione e dopo la firma della verbalizzazione del colloquio effettivamente svolto salvo che si verifichino le circostanze indicate nel comma 3».

17.14

DI BIAGIO

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le limitazioni di cui al comma 1, capoverso art. 10-*ter*, comma 3, non si applicano alle persone portatrici di esigenze particolari ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

17.15

CASSON, DIRINDIN, RICCHIUTI, GRANAIOLA, CORSINI, MINEO, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-ter», alla fine del comma 2 è inserito il seguente periodo: «Tali operazioni si svolgono nei locali della questura dopo che sia stato svolto il colloquio. Si osservano le disposizioni previste nei commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies».

17.17

ORELLANA, PALERMO, LANIECE

Precluso

Al comma 1, capoverso: «Art. 10-ter», sopprimere il comma 3.

17.18

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-ter», sopprimere il comma 3.

17.19

MALAN, BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al capoverso «Art. 10-ter», comma 3, al primo periodo, sopprimere la parola: «reiterato».

17.20

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-ter» al comma 3, primo periodo la parola: «reiterato» è soppressa.

17.21

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-ter» al comma 3, al secondo periodo le parole: «caso per caso» sono soppresse.

17.22

MALAN, BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al capoverso «Art. 10-ter», comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «caso per caso,».

17.23

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 3, al secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «dieci giorni».

17.24

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-ter» al comma 3, le parole che vanno da: «Si applicano» a: «Unione Europea» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

17.25

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli stranieri richiedenti protezioni internazionale nonché alle persone vulnerabili di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

17.26

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «è competente alla convalida il tribunale» con le seguenti: «è competente alla convalida la Corte d'appello».

17.27

CASSON, DIRINDIN, CORSINI, GRANAIOLA, RICCHIUTI, MINEO, MUSSINI

Precluso

Dopo il comma 4 del nuovo articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 alla fine del comma 2 è inserito il seguente comma:

«4-*bis*. È sempre consentito l'accesso libero e senza preavviso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne, ai centri menzionati nel presente articolo e ai locali delle

Questure e dei posti di polizia di frontiera e a tutti i locali pubblici o privati in cui lo straniero si trova sotto il controllo delle forze di polizia, al fine di verificare l'effettivo rispetto di diritto all'informazione e delle altre garanzie previste dal presente articolo ai rappresentanti dell'Alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati, al Garante nazionale e regionale dei detenuti e delle persone private della libertà personale ai rappresentanti di associazioni od enti, diversi da quelli dell'ente gestore del centro, che non svolgono in convenzione a titolo oneroso con la Pubblica Amministrazione, sul territorio italiano, le attività presso i centri di servizio alle frontiere o presso centri di accoglienza comunque denominati o presso i centri di permanenza temporanea e che siano iscritti nel registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

17.30

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-ter», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. È sempre consentito l'accesso libero e senza preavviso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne, ai centri menzionati nel presente articolo e ai locali delle Questure e dei posti di polizia di frontiera e a tutti i locali pubblici o privati in cui lo straniero si trova sotto il controllo delle forze di polizia, al fine di verificare l'effettivo rispetto del diritto all'informazione e delle altre garanzie previste dal presente articolo ai rappresentanti dell'Alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati, al Garante nazionale e regionale dei detenuti e delle persone private della libertà personale e ai rappresentanti di associazioni od enti, diversi da quelli dell'ente gestore del centro, che non svolgano in convenzione a titolo oneroso con la Pubblica Amministrazione, sul territorio italiano, le attività presso i centri di servizio alle frontiere o presso i centri di accoglienza comunque denominati o presso i centri di permanenza temporanea e che siano iscritti nel registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

17.31

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-ter», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sostituire il secondo comma con il seguente:

"Quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti di identità da essi esibiti, il trattenimento è consentito per non più di 48 ore"».

17.32

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-ter», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sostituire il secondo comma con il seguente:

"Quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti di identità da essi esibiti, il trattenimento è consentito per non più di 36 ore"».

17.200

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Le operazioni di primo soccorso, che si svolgono nei centri di primo soccorso e

accoglienza o nelle unità navali che prendono a bordo persone alla deriva o in difficoltà in mare comprendono l'assistenza medica che si rende necessaria, l'accertamento di situazioni di bisogni particolari, la fornitura di vitto e alloggio e di vestiti e gli accertamenti sanitari generali, l'assistenza di un mediatore linguistico-culturale per i primi contatti e per l'illustrazione delle operazioni di soccorso. Ogni straniero soccorso in mare o nelle vicinanze dei valichi di frontiera è ospitato insieme con i suoi familiari nell'ambito di un centro di accoglienza durante tutte le operazioni di soccorso, di identificazione e lo svolgimento dei colloqui, fatte salve le norme a tutela dei minori non accompagnati, delle persone più vulnerabili o vittime di violenza o di tratta delle persone. Lo straniero soccorso e bisognoso di cure mediche deve essere prioritariamente avviato alle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e riceve da esse le cure necessarie ai sensi dell'articolo 35 fino all'esito dell'evento morboso prima di svolgere l'identificazione e il colloquio previsto dal presente articolo.

1-*ter*. Il colloquio indicato al comma 1 prende in effettiva considerazione la situazione complessiva della persona e mira a definire la situazione personale, familiare, sociale e sanitaria in cui si trova lo straniero in Italia, inclusi gli eventuali atti di violenza o di sfruttamento subiti, a raccogliere tutti gli elementi utili ad accertarne l'identità e la nazionalità, a reperire i suoi documenti di viaggio e i suoi effettivi mezzi di sostentamento, gli eventuali rapporti di lavoro svolti in Italia, anche in modo irregolare, e i suoi legami familiari e sociali nel Paese di origine. Durante il colloquio deve essere fornita alla persona una completa informazione, in lingua a lui comprensibile, della sua condizione giuridica, delle misure previste dal presente testo unico a tutela delle vittime di reato, di violenze e di sfruttamento, anche lavorativo e sessuale, della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale e della successiva procedura, dei suoi diritti e dei suoi doveri in caso di presentazione della domanda, degli effetti della mancata presentazione della domanda di protezione internazionale e della facoltà dell'interessato di presentare la domanda in qualsiasi momento successivo e l'illustrazione delle successive procedure concernenti i rilievi fotodattiloscopici e l'identificazione che si svolgeranno nel centro o in Questura, nonché della successiva verbalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte della Questura stessa e delle possibilità di ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno.

1-*quater*. Il colloquio indicato nel comma l è svolto da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ma può essere adempiuto da soggetti terzi di comprovata competenza nel settore della protezione internazionale in convenzione con il Ministero dell'interno e che non svolgano attività di monitoraggio o di garanzia nell'ambito del medesimo centro o struttura o in altri centri di eguale natura. In ogni caso il colloquio si svolge con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana e ad esso può presenziare, se lo straniero ne dispone, un difensore o un rappresentante di ente o associazione operante in favore degli stranieri.

1-*quinquies*. Del colloquio è redatto un verbale contente le informazioni raccolte, che deve essere immediatamente riletto, integrato e sottoscritto anche dallo straniero e deve essere rilasciato in copia anche allo straniero a conclusione del colloquio stesso.

1-*sexies*. Le operazioni di identificazione e di svolgimento del colloquio e di firma del relativo verbale che si svolgano sulla terraferma in un determinato locale pubblico o privato o nei locali della questura o in un determinato centro, comunque denominato, devono durare complessivamente non più di 24 ore dall'ingresso nel centro o nel locale o nei locali della questura».

18.1

DI BIAGIO

Precluso

Al comma 1, capoverso 9-septies dopo le parole: «del medesimo Ministero dell'interno» sono aggiungere in fine, le seguenti parole: «, nonché con le centrali operative della polizia locale».

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di garantire la piena attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge anche in rapporto all'efficace operatività della polizia locale sul territorio, in relazione agli accertamenti necessari e nell'ambito delle politiche per la sicurezza e gestione del territorio, alla legge n. 121 del

1981 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 9 comma 1 le parole: ", agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11". Sono così modificate: "e agli ufficiali di polizia locale, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo Il e agli agenti di polizia locale debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11"».

18.2

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 1, dopo il comma 9-septies, aggiungere il seguente:

«9-*octies*. Nell'ambito delle attività di contrasto all'immigrazione irregolare e delle operazioni di soccorso di migranti effettuate in alto mare, il comandante dell'unità navale militare operante, nel rispetto degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali, può procedere, in luogo del sequestro di cui al comma 9-*quater*, all'affondamento del natante utilizzato per il trasporto, nei casi eccezionali in cui tale misura risulti indispensabile per fronteggiare un pericolo concreto ed attuale per la salvaguardia della vita umana degli stranieri soccorsi o dell'equipaggio dell'unità navale ovvero per la sicurezza della navigazione e non siano praticabili in concreto altri interventi, assicurando, ove possibile, ogni fonte di prova. Il comandante dell'unità navale militare che ha proceduto all'affondamento informa, senza ritardo, il pubblico ministero competente, trasmettendo, entro le quarantotto ore successive, il verbale delle operazioni compiute. Il verbale contiene l'indicazione delle circostanze di fatto che hanno legittimato il ricorso all'affondamento. La misura dell'affondamento prevista dal presente comma si applica solo ai natanti di stazza lorda (GT) inferiore a cinquecento».

18.3

DI BIAGIO

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico" inserire le seguenti: "nonché al personale della polizia locale". Alle minori entrate derivanti dalla presente disposizione, valutate in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Le Regioni possono implementare con proprie risorse le coperture assicurative della Polizia locale del territorio di loro competenza, stipulando apposite convenzioni con l'Inail».

18.4

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «0,75 milioni di euro per l'anno 2017, 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 0,75 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2017, 3,25 milioni di euro per l'anno 2018 e 1 milione di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della delle di conversione del presente decreto, le dotazioni finanziarie residue di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nei programmi del Ministero della Difesa, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio

come spese rimodulabili, sono ridotte, in misura lineare, per un ammontare pari a 0,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019».

18.200

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «0,75 milioni di euro per l'anno 2017, 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 0,75 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2017, 3,25 milioni di euro per l'anno 2018 e 1 milione di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, valutati nel limite massimo di 0,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando, per 0,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

18.5

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di incrementare la dotazione organica dei magistrati delle direzioni distrettuali antimafia in misura pari ad almeno il 20 per cento del ruolo organico assegnato alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, provvede con propri decreti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla rideterminazione delle piante organiche delle direzioni distrettuali antimafia, così come determinato dall'allegato 1 di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 16 settembre 2008, n.143. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

18.201

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di assicurare l'espletamento dei nuovi compiti assegnati, il Consiglio Superiore della Magistratura provvede a potenziare il contingente di magistrati assegnati alle direzioni distrettuali antimafia, fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

18.202

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di assicurare l'espletamento dei nuovi compiti assegnati, il Consiglio Superiore della Magistratura provvede a potenziare il contingente di magistrati assegnati alle direzioni distrettuali antimafia, fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria. All'onere derivante dall'attuazione del periodo precedente si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

18.8

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al fine di assicurare l'espletamento dei nuovi compiti assegnati, il Consiglio Superiore della Magistratura provvede a potenziare il contingente di magistrati assegnati alle direzioni distrettuali antimafia, fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria».

18.9

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 496 del Codice penale è aggiunto, in [me, il seguente periodo: "La condanna dello straniero o apolide per la dichiarazione mendace determina la revoca del permesso di soggiorno per un periodo di cinque anni dalla data di deposito della sentenza nella cancelleria del giudice che la ha pronunciata".».

18.10

CALIENDO, BERNINI, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 496 del Codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La condanna dello straniero o apolide per la dichiarazione mendace determina l'impossibilità di rinnovare il permesso di soggiorno alla sua scadenza per un periodo di 5 anni".».

G18.100

SERRA, BERTOROTTA

Precluso

Il Senato

In sede di esame del disegno di legge n. 2705, che dispone la conversione del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale;

rilevato che:

il massiccio fenomeno migratorio che sta interessando l'intera area europea e che nell'Italia e nella Grecia vede i paesi maggiormente esposti al primo impatto sulle rotte dei trafficanti di uomini, è caratterizzato da una reazione politica, sociale e mediatica orientata a una lettura del fenomeno in chiave di assoluta emergenza. In molti paesi europei il fenomeno è vissuto con reazioni tipiche dello «stato di emergenza nazionale o stato di crisi» con risposte governative curate soprattutto dagli apparati di sicurezza e di polizia;

in Italia la situazione è decisamente complessa. Allo stato attuale la risposta all'arrivo dei migranti irregolari che giungono dalla costa sud del mediterraneo, è assicurata da una moltitudine di Istituzioni centrali e periferiche in assoluta autonomia e nella pressoché totale mancanza di concertazione e coordinamento centrale. L'attuale gestione dei migranti sul territorio nazionale e le attività realizzate all'estero in materia di contenimento dei flussi migratori, non sembrano dare una risposta adeguata e quantomeno coordinata e concertata ad un fenomeno che presenta rilevanti aspetti di complessità;

rilevata la frammentazione di competenze e funzioni in ordine alla gestione dei migranti, che riguarda, a vario titolo, una pluralità di istituzioni tra le quali il Ministero degli Affari Esteri - con le Direzioni Generali Affari Politici, Italiani all'Estero e Politiche Migratorie, Europa, Cooperazione allo Sviluppo - e l'Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo; il Ministero degli Interni, con il Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione; la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri; le Prefetture e le Questure sul territorio; il Ministero della Difesa, con Esercito e Marina; il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Guardia Costiera e Autorità Portuali; il Ministero della Giustizia; il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca; il Ministero della Salute con La Direzione della Prevenzione Sanitaria, oltre alle Aziende Sanitarie sul territorio; il Ministero Lavoro e delle Politiche Sociali; il sistema delle Autonomie locali, dal livello regionale a quello comunale; la

Croce Rossa Italiana; l'associazione dei comuni italiani e la Conferenza Stato Regioni;

alle citate istituzioni va aggiunta una lunga lista di interlocutori appartenenti alle Organizzazioni del Privato Sociale, della Società Civile e del Mondo del Volontariato nazionale che gestiscono su incarico delle istituzioni territoriali e centrali diversi centri di raccolta, punti di arrivo degli sbarchi, centri per minori non accompagnati, centri di assistenza sanitaria, nonché le Agenzie delle Nazioni Unite, segnatamente UNHCR e OIM, e le Organizzazioni Umanitarie Internazionali, quali Medicine *sans* Frontiere, *Save the Children Fund, Oxfam, Emergency* ed altri. A questo lungo elenco di gruppi e associazioni che - a diverso titolo e con diversi livelli di responsabilità - contribuiscono alla gestione del fenomeno in Italia, si aggiunge il complesso mondo della Cooperazione Internazionale e di quanti seguono programmi di sviluppo e di emergenze umanitarie finalizzati al contenimento e al controllo del movimento dei profughi nei paesi di origine e in quelli di transito, nonché gli accordi di rimpatrio e riammissione che vengono sottoscritti attraverso l'UE, o direttamente con gli Governi. Appare evidente che siamo di fronte ad un universo variegato che sembra non rispondere a una precisa strategia e politica in materia di migrazioni ma piuttosto a logiche legate ai singoli dicasteri, oltre che a strategie e interessi squisitamente locali;

considerato che:

assume quindi particolare rilievo, in questo variegato quadro di competenze, il ruolo di monito raggio e di verifica affinché le diverse istituzioni siano coerenti e rispondano alle linee d'indirizzo politico discusse e approvate in aula, in modo che siano elaborati documenti, informazioni e dati che rappresentino l'intero scenario del fenomeno. Ciò imporrebbe la creazione di una «Cabina di regia» o una «Struttura di missione» - peraltro più volte annunciata ma al momento ancora non esaustivamente compiuta - presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri quale snodo di sintesi e di monitoraggio dell'attività delle varie componenti del sistema, anche alla luce delle novità introdotte dal decreto in esame;

impegna il Governo:

ad implementare le forme di coordinamento pubblico, controllo e verifica, valutando, in particolare la realizzazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di una struttura permanente che - nel rispetto delle diverse competenze istituzionali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'uopo utilizzando e rafforzando gli organismi esistenti - possa effettivamente svolgere i fondamentali compito di coordinamento, informazione e costante monitoraggio delle attività compiute sul territorio nazionale e all'estero in materia di migrazione da tutti i diversi attori del sistema, anche al fine di fornire alle competenti commissioni parlamentari un quadro conoscitivo esaustivo e aggiornato del fenomeno, di razionalizzare gli interventi, evitare sovrapposizioni e duplicazioni di ruoli e conseguire un cospicuo contenimento dei costi nonché un potenziamento dell'efficacia e della qualità dei servizi resi.

G18.200

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»;

rilevato che il programma di ricollocazione, c.d. «Relocation», adottato dall'Unione Europea nell'ambito dell'Agenda Europea sulla Migrazione del 3 maggio 2015 e divenuto operativo nel settembre del medesimo anno per effetto delle Decisioni del Consiglio Europeo n. 1523 e n. 1601, prevedeva, in parziale deroga al Regolamento «Dublino III» (1.604/2013), una prima fase per la redistribuzione di circa 40 mila richiedenti protezione internazionale da Italia e Grecia in altri Stati membri dell'Unione entro il 26 settembre 2017;

preso atto che secondo quanto stabilito possono beneficiare del ricollocamento solo i richiedenti protezione internazionale «*in clear need of protection*», ossia appartenenti a determinate

nazionalità, o apolidi, per le quali il tasso di riconoscimento della protezione internazionale, sulla base dei dati Eurostat dell'ultimo quadrimestre, è pari o superiore al 75 per cento, cioè siriani, iracheni e eritrei;

rilevato infine che al 27 febbraio 2017 risultano ricollocati dall'Italia solo 3.703 richiedenti protezione internazionale e che le nazionalità dei richiedenti indicate nel piano di ricollocamento europeo non risultano, secondo i dati disponibili al 31.12.2016, tra quelle dichiarate al momento del foto segnalamento per asilo politico né tra quelle dei richiedenti asilo, dove ai primi posti tra i paesi di origine vi sono Nigeria, Pakistan, Gambia, Senegal e Costa d'Avorio,

impegna il Governo:

ad adottare idonee iniziative nelle opportune sedi al fine di procedere ad una revisione degli accordi adottati in ambito europeo per estendere la possibilità del ricollocamento a richiedenti protezione internazionale di altre nazionalità rispetto a quelle già individuate dal piano europeo.

G18.201

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»;

rilevato che in Italia, secondo i dati forniti dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo, al 31 dicembre 2016 tra i principali paesi di origine dei richiedenti protezione internazionale vi è il Pakistan, al secondo posto dopo la Nigeria, con ben 13.510 domande d'asilo registrate lo scorso anno;

preso atto che, benché il Pakistan sia la seconda nazione per numero di richieste di protezione internazionale, secondo le informazioni fornite dal Dipartimento della pubblica Sicurezza - Direzione centrale dell'Immigrazione e della polizia delle frontiere, con riguardo alle nazionalità dichiarate al momento dello sbarco, risulta che nel 2016 gli immigrati di origine pakistana sono stati solo 2.773 (1.901 nel 2015), un numero quindi decisamente inferiore rispetto alle domande di asilo;

rilevato altresì che, nonostante la proclamata interruzione della rotta balcanica, dal consistente divario tra il numero degli arrivi registrati al momento degli sbarchi e quello delle domande di asilo presentate, si deduce chiaramente che la maggior parte degli immigrati di nazionalità pakistana che nel 2016 hanno formulato richiesta di protezione internazionale in Italia sono dunque arrivati via terra, probabilmente percorrendo la già nota rotta balcanica, dopo aver attraversato altri paesi europei, per giungere, infine, in Italia,

impegna il Governo:

ad adottare specifiche e idonee misure per contrastare l'ingresso irregolare via terra di immigrati dagli altri stati europei confinanti, Francia, Svizzera, Austria e Slovenia, mediante capillari e opportuni controlli alle frontiere terrestri, in particolar modo, con l'Austria e la Slovenia, entrambi paesi aderenti allo Spazio Schengen.

G18.202

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione iIlegale»;

rilevato che secondo gli ultimi dati forniti dal Dipartimento della pubblica Sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere, nel 2016 gli stranieri rintracciati in posizione irregolare sono stati complessivamente 41.473, in aumento rispetto a quelli rintracciati il precedente anno, 34.107 nel 2015;

preso atto che le richieste dell'Italia di riammissione attive in paesi terzi accolte sono state solo

1.738 nel 2015 e 2.629 nel 2016, mentre quelle dei Paesi terzi di riammissione passive in Italia accolte sono state di gran lunga superiori e per la precisione 26.023 nel 2015 e 23.234 nel 2016;

rilevato infine che l'articolo 7 del Regolamento UE 604/2013 dispone una gerarchia tra i criteri per la determinazione dello stato competente all'esame di una richiesta di protezione internazionale di cui ai successivi articoli e che quello del paese di ingresso e/o soggiorno previsto dall'articolo 13 è al quarto posto,

impegna il Governo:

ad adottare opportune e tempestive iniziative al fine di potenziare i controlli con i paesi confinanti, Slovenia, Austria, Svizzera e Francia, e incrementare le riammissioni nei paesi terzi degli stranieri rintracciati in posizione irregolare.

G18.203

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»;

rilevato che la direttiva europea 2008/115 pone in capo agli stati membri precisi obblighi per il rimpatrio e l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare e prevede il trattenimento degli stessi in appositi centri fino a diciotto mesi onde consentire l'identificazione e l'avvio delle procedure di espulsione per rendere effettivo il loro rimpatrio;

preso atto che recentemente la Commissione europea ha raccomandato agli stati membri di adottare misure immediate al fine di procedere all'effettivo e rapido rimpatrio degli immigrati irregolari, tra cui lo snellimento delle procedure burocratiche e legislative;

rilevato infine che tra le nazionalità maggiormente rappresentate tra quelle dichiarate dai cittadini stranieri al momento del Toro ingresso irregolare via mare vi sono quella nigeriana, pakistana, gambiana, senegalese e ivoriana, e che, ad esempio, nel 2016 su 18.542 domande di asilo di cittadini nigeriani ben 13.066 hanno ricevuto un diniego dalle Commissioni territoriali esaminatrici, altri 755 sono risultati irreperibili, mentre, sempre nello stesso anno, risultano solo 760 quelli rimpatriati su 1.937 rintracciati,

impegna il Governo:

a stipulare e rendere operativi gli accordi bilaterali di riammissione con i paesi di origine che risultano tra le nazionalità maggiormente rappresentate tra quelle dichiarate dai cittadini stranieri al momento del loro ingresso irregolare dai confini marittimi, terrestri e aerei.

G18.204

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»;

rilevato che è proprio da una direttiva comunitaria, precisamente la numero 2008/115 recepita nel decreto legislativo 286/98, che discende il preciso obbligo in capo agli stati membri dell'UE di allontanare dal proprio territorio i cittadini non comunitari irregolari e di procedere alloro effettivo rimpatrio, successivamente all'avvio delle procedure di espulsione e alloro trattenimento in appositi centri;

preso atto che, dal 01.01.2016 al 31.12.2016, gli immigrati registrati allo sbarco sulle nostre coste sono stati 181.436 mentre le istanze di protezione internazionale formalizzate dalle questure con il modello c.d. C3 sono state 123.600 e che, sempre nello stesso anno di riferimento, sono stati 51.170 gli immigrati che hanno ricevuto un diniego a seguito dell'esame della domanda da parte delle

Commissioni territoriali competenti, altri 3.084 sono risultati irreperibili, mentre gli stranieri irregolari rimpatriati sono stati solo 8.446 di cui però 2.629 oggetto di riammissioni passive in Paesi Terzi;

rilevato infine che recentemente la stessa commissione europea ha sollecitato gli stati membri ad adottare una serie di misure, tra cui il trattenimento «in centri chiusi» degli immigrati irregolari in attesa di essere trasferiti verso i loro Paesi di origine, al fine di evitare così fughe per sottrarsi all'effettivo rimpatrio e conseguenti movimenti secondari,

impegna il Governo:

a garantire che la capienza effettiva dei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sia tale da garantire il trattenimento di tutti i cittadini di paesi terzi il cui ingresso o soggiorno sia irregolare presenti sul territorio nazionale e ad aumentare il periodo di trattenimento nei centri di detenzione amministrativa fino a 18 mesi, in linea con l'articolo 15 commi 5 e 6 della direttiva 2008/115.

G18.205

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»;

rilevato che le recenti raccomandazioni adottate dalla Commissione europea si sono rese necessarie a fronte dei tassi di rimpatrio registrati in generale tra i paesi membri, inadeguati ed eccessivamente bassi, e che tra questi, secondo i dati dell'ufficio statistico europeo, l'Italia risulta il paese che rimpatria meno: nel 2015 in Italia le espulsioni sono state 26.058 ma gli effettivi rimpatri 11.944 a fronte, ad esempio, dei 86.000 della Francia e dei 65.000 della Gran Bretagna;

preso atto che il riconoscimento dello *status* di rifugiato, ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, rispetto alle domande avanzate è passato dal 13 per cento nel 2013 al 5 per cento nel 2015 e poi anche nel 2016 e, in generale, il numero delle domande accolte, ossia alle quali è stata riconosciuta una delle tre forme di protezione (*status* di rifugiato, protezione sussidiaria e umanitaria) è drasticamente diminuito, passando dal 60,9 per cento nel 2013 al 40,2 per cento registrato nel 2016;

rilevato, infine, che la chiusura della maggior parte dei Centri di Identificazione ed Espulsione (5 su 9) l'abbassamento del tempo massimo di trattenimento con legge 161/2014 da diciotto mesi a novanta giorni, hanno, di fatto, vanificato le procedure di espulsione, esponendoci non solo ad eventuali rilievi per infrazione della normativa comunitaria ma, soprattutto, a pericoli per la sicurezza interna, stante la presenza di migliaia di clandestini solo individuati tramite i rilievi dattiloscopici ma non identificati che attualmente circolano liberamente sui nostri territori;

impegna il Governo:

a destinare adeguate risorse al Fondo di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni al fine di procedere all'effettivo allontanamento e rimpatrio degli stranieri irregolari e clandestini.

G18.206

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»;

rilevato che dal 01.01.2016 al 31.12.2016 gli immigrati che hanno fatto ingresso illegale dai confini marittimi sono stati 181.436 mentre le istanze di protezione internazionale sono state in numero inferiore, ossia 123.600 e che, sempre nello stesso anno di riferimento, su 91.102 richieste di

asilo esaminate 51.170 hanno ricevuto un diniego da parte delle Commissioni territoriali, mentre altri 3.084 richiedenti sono risultati irreperibili;

preso atto che nei primi mesi del 2017, e precisamente al 10.03.2017 gli immigrati giunti illegalmente via mare sono stati 15.843 con un incremento, nello stesso periodo di riferimento, del +66,84 per cento rispetto al 2016 e +73,77 per cento rispetto al 2015 e, quindi, con un *trend* in crescita esponenziale, mentre nei Centri di cui all'articolo 14 del25 luglio 1998, n. 286 le presenze registrate al 24.01.2017 sono state soia. 285, inferiori rispetto a quelle al 30.12.2016 quando erano, comunque, solo 288;

rilevato, infine, che gli stranieri rintracciati in posizione irregolare in territorio italiano dal 01.01.2017 al 15.02.2017 sono stati solo 5.296 e che, nello stesso periodo di riferimento, nel 2016, erano 5.118, di cui quelli effettivamente allontanati sono stati 2.388 nel 2017 e 2.202 nel 2016;

impegna il Governo:

ad adottare le più opportune e tempestive iniziative al fine di individuare tutti i cittadini di paesi terzi presenti sul territorio nazionale il cui ingresso o soggiorno sia irregolare e di garantire il loro trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

G18.207

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE, MARIN, PICCOLI, GIBIINO

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2705 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»,

impegna il Governo:

a promuovere accordi bilaterali volti ad agevolare il trasferimento dei detenuti provenienti dai Paesi che fanno registrare il maggior flusso di immigrazione verso l'Italia, e, più in generale, con quei Paesi i cui cittadini registrano un alto tasso di presenza nelle carceri italiane;

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta ad incentivare l'utilizzo delle procedure previste dalla Convenzione di Strasburgo;

ad adoperarsi, presso le sedi internazionali, per invitare i Paesi non firmatari ad aderire alla Convenzione di Strasburgo;

a promuovere ogni iniziativa volta a semplificare le procedure di trasferimento dei detenuti stranieri, anche attraverso la promozione della conoscenza dello strumento del trasferimento e il confronto con gli organi giudiziari competenti nazionali e dei Paesi i cui cittadini hanno il più elevato tasso di presenza negli istituti penitenziari, come l'Albania e la Romania;

ad informare annualmente il Parlamento in merito ai dati relativi all'attuazione di accordi bilaterali per il rimpatrio dei detenuti stranieri, nonché in riferimento all'utilizzo delle procedure previste dalla Convenzione di Strasburgo.

G18.208

MALAN, BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, CARDIELLO, FAZZONE, MARINELLO, MARIN, PICCOLI, GIBIINO

Precluso

Il Senato,

nel corso dell'esame dell'articolo 18 dell'Atto Senato 2705,

impegna il Governo:

ad accertare quali imbarcazioni entrano nelle acque territoriali libiche per recuperare i migranti o segnalano la propria presenza mediante telecomunicazioni o dispositivi luminosi a trafficanti di persone e scafisti perché questi possano mettere in mare le persone che intendono trasportare in Italia;

ad addebitare alle organizzazioni le quali gestiscono le imbarcazioni che tengono i comportamenti suddetti i costi dell'accoglienza delle persone da esse trasportate;

ad escludere rigorosamente tali organizzazioni e quelle che con esse collaborano non occasionalmente da ogni tipo di attività di accoglienza di immigrati in qualsiasi modo retribuita a carico della finanza pubblica.

G18.209

MALAN, BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, CARDIELLO, FAZZONE, MARINELLO, MARIN, PICCOLI, GIBIINO

Precluso

Il Senato,

nel corso dell'esame «dell'articolo 18 dell'Atto Senato 2705,

impegna il Governo:

a rispettare l'area di intervento prevista dall'operazione Triton, salvo su specifica segnalazione di persone in pericolo;

ad accertare successivamente il comportamento delle ONG che effettuano tali segnalazioni e, in particolare, se esse siano in contatto con i trafficanti di esseri umani.

G18.210

MALAN, BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, CARDIELLO, FAZZONE, MARIN, PICCOLI, GIBIINO

Precluso

Il Senato,

nel corso dell'esame dell'articolo 18 dell'Atto Senato 2705,

impegna il Governo:

a prendere le opportune iniziative, ove necessario anche promuovendo la modifica di norme internazionali:

- affinché, in tutti i casi possibili, le persone soccorse nel mare Mediterraneo vengano portate nel porto sicuro più vicino e non necessariamente in Italia;

- al fine di ottenere che le persone soccorse nel mare Mediterraneo vadano eventualmente accolte nei paesi cui appartengono le imbarcazioni che li soccorrono.

G18.211

MALAN, BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, CARDIELLO, FAZZONE, MARIN, PICCOLI

Precluso

Il Senato,

nel corso dell'esame dell'articolo 18 dell'Atto Senato 2705,

considerati con preoccupazione i dati forniti dall'ISTAT sulla denatalità, in contrasto con il crescente numero di immigrati che sbarcano in Italia,

impegna il Governo:

a programmare misure stabili a favore delle famiglie italiane in modo tale che per ogni minore esse ricevano benefici pari ad almeno un quarto del costo dell'accoglienza di un singolo immigrato.

18.0.11

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Disposizioni concernenti la polizia locale)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 121, sono inseriti i seguenti:

"L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli agenti ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla polizia locale autorizzati, ai sensi dell'articolo 11, con apposito regolamento di attuazione.

È escluso, per i sottoufficiali e agenti di polizia locale di cui al terzo comma del presente articolo,

l'accesso ai dati e alle informazioni secretati di cui all'articolo 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128.

Il regolamento di cui al terzo comma garantisce comunque l'accesso ai dati relativi ai veicoli rubati, ai documenti d'identità rubati o smarriti, alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, ai precedenti penali nonché ai provvedimenti amministrativi penali pendenti riguardanti persone e cose.

Gli appartenenti alla polizia locale conferiscono al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, senza ritardo, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e di repressione dei reati nonché di quelle amministrative, secondo modalità tecniche individuate con il regolamento di cui al terzo comma".

2. Il regolamento di attuazione di cui al terzo comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 121, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore nella presente legge.

3. Il comma 1 dell'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. Gli operatori di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico, della Direzione generale della motorizzazione civile e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"».

18.0.12

BUCCARELLA, CIOFFI, MONTEVECCHI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno irregolare)

1. È abrogato l'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286.

2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 3-*septies* sono abrogate le parole: "di cui all'articolo 10-*bis*";

b) all'articolo 13, comma 5 è abrogato il penultimo periodo;

c) all'articolo 14-*ter* nel comma 3 è abrogato il secondo periodo;

d) all'articolo 16, nel comma 1 sono abrogate le parole: "nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-*bis*;

e) all'articolo 16, comma 1-*bis* sono abrogate le parole: "di cui all'articolo 10-*bis*".

3. Nei confronti degli stranieri che sono entrati irregolarmente nel territorio dello Stato e che non abbiano il presupposto per ottenere il rilascio o il rinnovo di alcun titolo di soggiorno restano applicabili le norme vigenti in materia di respingimenti e di espulsioni.

4. I risparmi derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono resi disponibili per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale nonché ai fini delle operazioni di respingimento, espulsione e rimpatrio di cui al presente decreto-legge».

18.0.14

BUCCARELLA, CIOFFI, MONTEVECCHI, CRIMI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno irregolare)

1. È abrogato l'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286.

2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 3-*septies* sono abrogate le parole: "di cui all'articolo 10-*bis*";

b) all'articolo 13, comma 5 è abrogato il penultimo periodo;

c) all'articolo 14-*ter* nel comma 3 è abrogato il secondo periodo;

d) all'articolo 16, nel comma 1 sono abrogate le parole: "nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-*bis*";

e) all'articolo 16, comma 1-*bis* sono abrogate le parole: "di cui all'articolo 10-*bis*".

3. Nei confronti degli stranieri che sono entrati irregolarmente nel territorio dello Stato e che non abbiano il presupposto per ottenere il rilascio o il rinnovo di alcun titolo di soggiorno restano applica bili le norme vigenti in materia di respingimenti e di espulsioni».

18.0.15

CASSON, DIRINDIN, RICCHIUTI, GRANAIOLA, CORSINI, MINEO, MUSSINI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis.*

(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno illegale)

1. È abrogato l'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286.

2. In considerazione dell'abrogazione prevista nel comma 1 nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 3-*septies* sono abrogate le parole: "di cui all'articolo 10-*bis*";

b) all'articolo 13, comma 5, è abrogato il penultimo periodo;

c) all'articolo 14-*ter* nel comma 3 è abrogato il secondo periodo;

d) all'articolo 16; nel comma 1, sono abrogate le parole: "nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-*bis*;

e) all'articolo 16, comma 1-*bis*, sono abrogate le parole: "di cui all'articolo 10-*bis*".

3. Nei confronti degli stranieri che sono entrati irregolarmente nel territorio dello Stato e che non abbiano il presupposto per ottenere il rilascio o il rinnovo di alcun titolo di soggiorno restano applicabili e norme vigenti in materia di espulsioni.».

18.0.17

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno irregolare)

1. l'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286, è abrogato.

2. Nei confronti degli stranieri che sono entrati irregolarmente nel territorio dello Stato e che non abbiano il presupposto per ottenere il rilascio o il rinnovo di alcun titolo di soggiorno restano applicabili nelle norme vigenti in materia di respingimenti e di espulsioni».

Conseguentemente al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 13, comma 3*-septies *sono abrogate le parole:* «di cui all'articolo 10-*bis*»;

b) *all'articolo 13, comma 5 è abrogato il penultimo periodo;*

c) all'articolo 14-ter nel comma 3 è abrogato l'ultimo periodo;

d) *all'articolo 16, nel comma 1 sono abrogate le parole:* «nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-*bis*»;

e) *all'articolo 16, comma 1-bis* sono abrogate le parole: «di cui all'articolo 10-*bis*».

18.0.100

GUERRA, LO MORO, MIGLIAVACCA, CASSON, DIRINDIN, GRANAIOLA, CORSINI, RICCHIUTI, PEGORER, SONEGO, GATTI, FORNARO, GOTOR

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis.*

(Abrogazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'articolo 10-*bis* è abrogato».

19.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,

PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Sopprimere l'articolo.

19.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Sopprimere il comma 1.

19.3

CASSON, DIRINDIN, GRANAIOLA, RICCHIUTI, MINEO, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza», inserire le seguenti parole: «non ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'articolo 403 del c.c.».

19.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Sopprimere il comma 2.

19.5

MANCONI, LO GIUDICE

Precluso

Sopprimere il comma 2.

19.7

CAPPELLETTI, MONTEVECCHI, GIARRUSSO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

19.8

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «di ulteriori 15 giorni» con le seguenti: «, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori quattordici mesi».

19.9

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «di ulteriori 15 giorni» con le seguenti: «, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori otto mesi».

19.10

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 2, lettera a) sostituire «15» con «90».

19.11

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 2, lettera a) sostituire «15» con «60».

19.12

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«*b-bis)* all'articolo 14, comma 5 al quinto sostituire la parola "novanta giorni" con "centottanta

giorni" e inserire il seguente periodo: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi"».

19.13

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«*b-bis)* all'articolo 14, comma 5 al quinto sostituire la parola "novanta giorni" con "centottanta giorni" e inserire il seguente periodo: "Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giomi fino ad un termine massimo di ulteriori sei mesi"».

19.14

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«*b-bis)* all'articolo 14, comma 5 al quinto sostituire la parola "novanta giorni" con "centottanta giorni"».

19.16

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Sopprimere il comma 3.

19.17

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività umanitarie presso i centri per l'accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo è autorizzata, per la loro gestione, la spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro 12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090 a decorrere dal 2019. Per interventi strutturali finalizzati al miglioramento qualitativo della vivibilità dei centri per l'accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo le spese di realizzazione dei centri è autorizzata, inoltre, la spesa di 13 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

19.18

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività dei progetti della rete del sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati è autorizzata, la spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro 12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090 a decorrere dal 2019. Per interventi strutturali finalizzati al miglioramento dei luoghi di accoglienza inseriti nei progetti della rete del sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati è autorizzata, inoltre, la spesa di 13 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo l, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

19.19

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 3, alla fine del primo periodo dopo le parole: «delle strutture», aggiungere le seguenti: «con una capienza effettiva per ciascuna non inferiore a duecentocinquanta».

19.20

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 3, alla fine del primo periodo dopo le parole: «delle strutture», aggiungere le seguenti: «con una capienza effettiva per ciascuna non inferiore a duecento».

19.21

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 3, alla fine del primo periodo dopo le parole: «delle strutture», aggiungere le seguenti: «con una capienza effettiva per ciascuna non inferiore a cento cinquanta».

19.22

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 3, alla fine del primo periodo dopo le parole: «delle strutture», aggiungere le seguenti: «e una loro capienza effettiva tale da garantire il trattenimento di tutti i cittadini di paesi terzi il cui ingresso o soggiorno sia irregolare presenti».

19.200

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui è dato specifico conto nella relazione di cui all'articolo 20».

19.23

CASSON, LO MORO, MIGLIAVACCA, PEGORER, CORSINI, RICCHIUTI, GOTOR, FORNARO, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Precluso

Al comma 3, aggiungere, dopo il primo periodo, il seguente:

«A tal fine, il Comune può avvalersi di strutture per l'autonomia di piccole dimensioni, concepite per accogliere minori prossimi alla maggiore età, valutati individualmente dai servizi sociali come idonei per essere avviati progressivamente alla vita autonoma attraverso un accompagnamento educativo mirato. Le Regioni, nell'ambito delle loro competenze di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali si impegnano a promuovere, anche sperimentalmente, strutture con tali caratteristiche su tutti i territori definendone i requisiti strutturali e organizzativi».

19.24

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 3, al secondo periodo sostituire le parole: «La dislocazione dei», con le seguenti: «L'individuazione dei siti e delle aree ove saranno dislocati i», e sostituire la parola: «sentito», con le seguenti: «d'intesa con» e dopo la parola: «interessata», aggiungere le seguenti: «e con i Sindaci dei comuni interessati».

19.25

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «sentito il presidente della regione interessata», con le seguenti: «sentita la regione interessata».

19.26
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI
Precluso
Al comma 3, sostituire le parole: «sentito il presidente della regione interessata», con le seguenti: «d'intesa con la regione interessata».
19.27
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI
Precluso
Al comma 3, sostituire le parole: «sentito il presidente della regione interessata», con le seguenti: «acquisito il parere del consiglio regionale».
19.29
BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE
Precluso
Al comma 3, dopo le parole: «il presidente della regione interessata,», inserire le seguenti: «previo parere dei sindaci dei comuni interessati» e dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Nell'individuazione dei siti e delle aree sulle quali dislocare i centri nonché nelle procedure di trasferimento dei migranti nel territorio dei rispettivi comuni, è richiesto il parere vincolante dei sindaci dei comuni interessati».
19.30
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI
Precluso
Al comma 3, sostituire la parola: «privilegiando» con le seguenti: «esclusivamente presso».
19.32
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI
Precluso
Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:

«I membri del Parlamento e, per i territori di competenza, i consiglieri regionali possono ispezionare, senza autorizzazione, i centri di cui al presente comma, al fine di acquisire tutte le informazioni relative alla struttura e verificarne le condizioni, ed incontrare altresì, durante le visite, il personale e le persone presenti nei centri medesimi. L'autorizzazione non è altresì necessaria per coloro che accompagnano le persone sopraindicate per ragioni del loro ufficio».
19.201
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI
Precluso
Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «Nei centri di cui al presente comma» inserire le seguenti: «si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e».
19.202
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS
Precluso
Al comma 3, terzo periodo, aggiungere le seguenti parole:«e i membri del Parlamento, i consiglieri regionali della regione in cui ha sede il centro, nonché coloro che li accompagnano per ragioni del loro ufficio possono accedervi in qualsiasi momento, senza autorizzazione, al fine di verificare i requisiti della struttura e le condizioni di trattenimento anche attraverso incontri con il personale e le persone presenti nei centri medesimi».
19.33
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI
Precluso
Al comma 3, dopo il terzo periodo inserire i seguenti: «L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) vigila sulle procedure di gara per gli appalti di lavori di adeguamento e ristrutturazione dei centri di

nuova istituzione di cui al presente comma, nonché sulle modalità di affidamento dei medesimi centri e sulla relativa gestione da parte degli enti gestori, e, a tal fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede qualsiasi documento ritenuto necessario. Al fine di garantire forme e modalità per la verifica degli adempimenti contrattuali da parte degli enti gestori, ivi compreso il mantenimento dei livelli qualitativi concordati, ed i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto, tutti gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente comma vengono comunque trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative. L'Anac trasmette annualmente al Governo e al Parlamento apposita elazione sull'attività svolta dagli enti gestori dei centri e segnala fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici».

19.34

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministro dell'interno adotta, con proprio decreto, le iniziative idonee a garantire che le stazioni appaltanti, nell'affidamento dei servizi per la gestione dei centri di cui al presente comma, assicurino il rispetto della normativa vigente in materia di aggiudicazione di contratti pubblici e il rispetto dei principi di concorsualità, trasparenza, economicità, "par condicio" e buona amministrazione, anche in situazioni di estrema urgenza o di emergenza, e favoriscano la massima partecipazione, attraverso l'utilizzo di accordi-quadro che consentano di individuare preventivamente, mediante procedure ad evidenza pubblica, un elenco di possibili erogatori dei servizi con i quali stipulare apposite convenzioni finalizzate a far fronte alle esigenze di accoglienza. Il Ministro dell'interno adotta altresì le opportune iniziative volte a garantire azioni di monito raggio della corretta esecuzione dei contratti e ad assicurare la verifica periodica dell'efficacia, efficienza e qualità delle prestazioni fornite, nonché del raggiungimento degli obiettivi previsti».

19.35

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Nei centri di cui al presente comma è consentito l'accesso ai rappresentanti di associazioni od enti, diversi da quelli dell'ente gestore del centro, che non svolgano in convenzione a titolo oneroso con la Pubblica Amministrazione, sul territorio italiano, le attività presso i centri di servizio alle frontiere o presso i centri di accoglienza comunque denominati o presso i centri di permanenza temporanea e che siano iscritti nel registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

19.36

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle regioni nel cui territorio sia presente un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'istituzione di nuovi centri ai sensi del presente articolo determina la chiusura dei centri già esistenti».

19.37

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I centri di nuova istituzione non possono essere gestiti da soggetti privati».

19.38

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dei centri di nuova istituzione di cui al

presente articolo, il Ministro dell'interno, provvede, con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le associazioni sindacali di categoria, ad incrementare il personale di polizia in servizio presso i centri medesimi, a fronte della corrispondente riduzione dell'utilizzo del personale di polizia per funzioni di notificazione e altri servizi connessi alla fase di ricorso giudiziario già prevista dal presente decreto-legge. Con il medesimo decreto di cui al presente comma viene stabilita, per il personale di polizia impiegato presso i centri di nuova istituzione, una indennità specifica di servizio, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 141 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

19.39

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. La gestione dei centri di cui al presente articolo è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno. Con decreto del Ministro dell'Interno, da adottar si entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalità relative alla gestione esclusivamente pubblica dei centri di cui al presente articolo».

19.42

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. La gestione dei centri di nuova istituzione non può essere affidata a soggetti, enti o associazioni che gestiscano centri di accoglienza».

19.43

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività umanitarie presso i centri per l'accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo è autorizzata, per la loro gestione, la spesa di euro 19.125.000 a valere sulle risorse del programma FAMI - Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione».

19.44

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Al comma 4 sostituire le parole: «Ministero dell'Interno», con le seguenti: «Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

19.203

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole da: «la spesa di euro 19.125.000», fino alla fine del comma, con le seguenti:«la spesa di 30 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma si provvede:

a) quanto a 19.125.000 euro per l'anno 2017, a valere sulle risorse del programma F AMI - Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020;

b) quanto a 5.875.000 per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, 11, 232;

c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,

nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando, per 5 milioni di euro per l'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.*

19.45

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole da: «la spesa di euro 19.125.000», fino alla fine del comma, con le seguenti: «la spesa di 30 milioni di euro». All'onere derivante dal presente comma si provvede:

a) *quanto a 19.125.000 euro per l'anno 2017, a valere sulle risorse del programma FAMI - Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020*;

b) *quanto a 10.875.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».*

19.47

RUSSO

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Le attività di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *r)*, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, si intendono adempiute mediante la costituzione di specifiche sezioni di donatori volontari di sangue che si conformano ai requisiti di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219.

5-*ter*. AI decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera *h)*, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'Associazione subentra in tutti i rapporti con la Direzione Generale per la Motorizzazione, istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 138, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";

b) all'articolo 4, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. L'Ente individua con propri provvedimenti i beni mobili ed immobili da trasferire in proprietà all'Associazione ai sensi del presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresì, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all'Associazione nonché per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima. I provvedimenti di cui al presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione.";

c) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La gestione separata di cui al comma 2 si conclude il 31 dicembre 2017 con un atto del Presidente dell'Ente di ricognizione della massa attiva e passiva, che confluisce nella procedura di cui all'articolo 8, comma 2. I residui attivi e passivi riferiti alle relazioni interne fra le unità in cui l'Ente si articolava fino al 31 dicembre 2013 si intendono estinti a titolo definitivo con conseguente cancellazione delle relative partite contabili.";

d) all'articolo 4, sono abrogati i commi 4, 5 e 6;

e) all'articolo 8, comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

"A far data dallo gennaio 2018, l'Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al presente comma. Ai fini di cui al precedente periodo, l'amministratore dell'Ente, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *c)* del presente decreto, assume le funzioni di commissario liquidatore e il collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, assume quelle di comitato di sorveglianza. Il commissario

liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione Iiquidatoria, del personale individuato, secondo le medesime modalità di cui al presente comma, con provvedimento del Presidente dell'Ente nell'ambito del contingente di personale già individuato quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine dello gennaio 2018 per il trasferimento anche in sovrannumero e per il contestuale trasferimento delle risorse ad altra amministrazione è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del Commissario liquidatore".

5-*quater*. Il personale dipendente dell'Ente, appartenente all'area professionale e medica, che non abbia trovato collocazione nel comparto di appartenenza, può accedere in mobilità, anche in soprannumero, nell'ambito della dirigenza delle professionalità sanitarie del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco, nonché delle qualifiche di ricercatore e tecnologo degli enti di ricerca e, per quanto riguarda i medici, nell'ambito della dirigenza medica dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP). Detto personale può essere inquadrato nelle amministrazioni di destinazione anche se in possesso di specializzazione in disciplina diversa. La mobilità di cui al presente comma è finanziata a valere sulle risorse derivanti dalle facoltà di assunzione delle amministrazioni di destinazione».

19.48

BERNINI

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Le attività di cui all'articolo 1 comma 4 lettera *f)* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, si intendono adempiute mediante la costituzione di specifiche sezioni di donatori volontari di sangue che si conformano ai requisiti di cui alla legge 21 ottobre 2005 n 219.

5-*ter*. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, al comma 1, lettera *h)* alla fine aggiungere il seguente periodo: "L'Associazione subentra in tutti i rapporti con la Direzione Generale per la motorizzazione istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizione di cui all'articolo 138, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.";

b) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. L'Ente individua con propri provvedimenti i beni mobili ed immobili da trasferire in proprietà all'Associazione ai sensi del presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresì, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili: da trasferire in proprietà all'Associazione nonché per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima. I provvedimenti di cui al presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione.";

c) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"La gestione separata di cui al comma 2 si conclude al 31 dicembre 2017 con un atto di ricognizione della massa attiva e passiva del Presidente dell'Ente. Le massa attiva e passiva, così individuate confluiscono nella procedura di cui all'articolo 8 comma 2. I residui attivi e passivi riferiti alle relazioni interne fra le unità in cui l'Ente si articolava fino al 31 dicembre 20 13 si intendono estinti a titolo definitivo con conseguente cancellazione delle relative partite contabili. 'Conseguentemente sono abrogati i commi 4,5 e 6.";

e) all'articolo 8, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A far data dal 10 gennaio 2018 l'Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al presente comma. Gli organi deputati alla liquidazione di cui all'articolo 198 del citato Regio Decreto sono rispettivamente l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *c)* quale commissario liquidatore e l'argano di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *b)* quale comitato di sorveglianza. Il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attività connesse

alla gestione liquidatoria, del personale individuato, secondo le medesime modalità di cui al presente comma, con provvedimento del Presidente dell'Ente nell'ambito del contingente di personale già individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine e del 10 gennaio 20 18 per il trasferimento anche in sovrannumero e contestuale trasferimento delle risorse ad altra amministrazione è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del Commissario Liquidatore".

5-*quater*. Il personale dipendente dell'Ente, appartenente all'area professionale e medica, che non abbia trovato collocazione nel comparto di appartenenza, può accedere in mobilità, anche in soprannumero, nell'ambito della dirigenza delle-professionalità sanitarie del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco, nonché delle qualifiche di ricercatore e tecnologo degli enti di ricerca e, per quanto riguarda i medici, nell'ambito della dirigenza medica dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà. Detto personale potrà essere inquadrato nelle amministrazioni di destinazione anche se in possesso di specializzazione in disciplina diversa. Resta fermo che la mobilità di cui al presente comma è finanziata a valere sulle risorse derivanti dalle facoltà di assunzione delle amministrazioni di destinazione».

19.49

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-*bis*. È istituito, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, un Organismo di controllo con il compito di verificare e monitorare il corretto adempimento di quanto previsto dalle convenzioni che disciplinano la gestione dell'accoglienza dei migranti richiedenti asilo da parte dei gestori dei centri, nonché la qualità dei servizi, i livelli di assistenza e accoglienza e la gestione contabile nei centri governativi, soprattutto di accoglienza temporanea.

5-*ter*. L'Organismo si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché del Corpo dì polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato.

5-*quater*. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Organismo».

19.50

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente, i centri di cui al presente articolo devono in ogni caso assicurare la necessaria assistenza dello straniero, il pieno rispetto della sua dignità e gli strumenti atti a rendere effettiva la libertà di corrispondenza con l'esterno. Durante la permanenza dei centri, il trattamento delle persone straniere deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, tenendo conto, per quanto attiene alla assegnazione e alle modalità di convivenza, anche delle caratteristiche derivanti dalla provenienza, dal sesso, dall'età e dalla religione professata dalla persona. Deve essere assicurata e periodicamente verificata la tutela della salute psicofisica delle persone trattenute, favorendo per quanto possibile la loro collaborazione alle attività dei centri, nel rispetto delle cautele imposte dalla legge».

19.51

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Nell'ambito del sistema di ripartizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale, il prefetto richiede, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto all'avvio delle procedure di

allocazione, il parere dei sindaci degli enti locali coinvolti. Il parere del sindaco è vincolante ai fini delle decisioni relative alla distribuzione dei migranti. Se il parere non è reso, il prefetto è autorizzato ad avviare le procedure di distribuzione predeterminate».

19.52

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il questore decide la destinazione al centro le cui caratteristiche sono più idonee ad ospitare le persone di cui si dispone il trattenimento, sulla base di protocolli che il Ministro dell'Interno, anche al fine di assicurare un trattamento dignitoso alle persone, trasmette a ciascuna questura sul territorio».

G19.200

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Il Senato,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale,

premesso che:

nel *summit* euro-turco svoltosi il 29 novembre 2015 venne deciso di concedere alla Turchia un finanziamento pari a tre miliardi di euro, allo scopo di indurla a bloccare il deflusso dei migranti irregolari che dalla sua frontiera con la Grecia risalivano per la dorsale balcanica, fino a raggiungere la Slovenia, l'Italia, l'Austria e la Germania;

erano parte del pacchetto disposto in favore della Turchia anche importanti, per quanto discutibili, condizioni politiche, la cui attuazione si è in effetti rivelata più problematica, anche a causa della recrudescenza del terrorismo interno allo Stato turco;

il finanziamento originario, in una successiva occasione, al termine del Consiglio Europeo svoltosi tra il 17 ed il 18 marzo del 2016, è stato ulteriormente incrementato di altri tre miliardi di euro;

i risultati ottenuti sono stati incoraggianti, dal momento che gli afflussi di migranti provenienti dalle coste e dalla frontiera terrestre turche si sono considerevolmente ridotti;

mentre la dorsale balcanica dei flussi migratori irregolari è stata in qualche modo prosciugata, non accenna invece a diminuire il numero dei migranti che attraversano le acque del Mediterraneo, partendo dalle coste della Libia ed, in minor misura, dell'Egitto e della Tunisia per riversarsi sulle coste del nostro Paese,

impegna il Governo:

ad adoprarsi a chiedere in tutte le sedi competenti che l'Unione Europea metta a disposizione dei paesi rivieraschi del Mediterraneo un ammontare di risorse paragonabile a quello concesso alla Turchia, affinché agiscano per bloccare gli afflussi migratori illegali diretti verso l'Europa.

G19.201

CAPPELLETTI, CRIMI, MONTEVECCHI, GIARRUSSO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 17 febbraio 2017 n. 13 recante Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale,

considerato che:

il decreto in esame contiene una molteplicità di disposizioni, che incidono sui diversi sistemi normativi che disciplinano i vari aspetti del fenomeno dell'immigrazione ma più segnatamente sui meccanismi processuali vigenti concernenti i procedimenti di impugnativa dei provvedimenti adottati

dalle Commissioni territoriali in materia di riconoscimento della protezione internazionale, laddove i maggiori ritardi e i problemi strutturali vengono registrati in una fase diversa da quella giurisdizionale;

in particolare il novellato articolo 35-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 presenta profili di criticità che riguardano sia la compatibilità di tale procedimento con il pieno rispetto del diritto di difesa e del diritto alla pubblicità del giudizio, sia le ricadute che le modifiche introdotte dal decreto legge possono determinare sul funzionamento della Corte di cassazione, come ben evidenziato dalla Sezione Cassazione dell'Associazione Nazionale Magistrati e dall'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione che hanno proposto specifici correttivi sul merito;

rilevanti dubbi di legittimità sono stati sollevati in relazione al principio della pubblicità del giudizio fissato dall'articolo 6 CEDU, stante la mera eventualità della comparizione delle parti in primo grado, l'abolizione del secondo grado, il giudice e la forma camerale richiamata. Oltre ad essere evidente la disarmonia di tale meccanismo - soprattutto per effetto del combinato disposto di più norme contenute nel decreto in oggetto - con il sistema processuale vigente, risulta particolarmente complesso inquadrare il medesimo nella pluralità dei sistemi adottati dagli altri paesi europei per fronteggiare i medesimi fenomeni, con il rischio che la parcellizzazione delle procedura vada in danno dei richiedenti aventi pieno titolo o, per converso, che l'Italia sia sottoposta a procedure di infrazione comunitarie,

impegna il Governo:

ad assumere, nelle sedi competenti, tutte le iniziative volte alla definizione di un quadro comunitario il più possibile omogeneo, al fine di pervenire alla armonizzazione dei meccanismi di trattazione delle situazioni oggetto del presente decreto-legge;

ad assicurare in ogni caso che, ai fini della speditezza delle procedure, già durante l'eventuale permanenza in carcere delle persone interessate alle procedure di rimpatrio, respingimento o espulsione di cui al presente decreto siano adottate tutte le misure atte ad individuare i paesi di provenienza, in modo che il giudice possa disporre della pienezza delle informazioni ai fini delle valutazioni di sua competenza, valutando tale omissione ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare;

ad assicurare che, nella fase di permanenza nelle strutture di cui al presente decreto, siano adottate misure organizzative atte a non confondere le persone provenienti dalle strutture carcerarie con quanti sono stati destinatari di un semplice rigetto della domanda di asilo o protezione internazionale.

G19.101

MARINELLO

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale;

premesso che:

il decreto, in particolare il Capo III prevede delle misure per l'accelerazione delle procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea nonchè per il contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di migranti, volte a garantire tempi rapidi per l'espulsione degli immigrati irregolari;

i flussi dei migranti sulle coste italiane hanno subito un'accelerazione rilevante, nonostante le operazioni europee messe m campo;

considerato che:

il numero dei migranti disposto a rischiare la vita per attraversare il Mediterraneo cresce di anno in anno, ma cala il numero di chiamate di soccorso arrivate alle forze dell'ordine italiane dai telefoni satellitari a bordo delle carrette del mare;

il rapporto 2017 dell'agenzia europea *Frontex* fornisce una spiegazione della nuova tendenza:

sempre più spesso i trafficanti fanno soccorrere i gommoni dalle navi delle organizzazioni umanitarie che si sono aggiunte a quelle militari nella missione di salvare i migranti. Le operazioni in mare in cui sono coinvolte le navi umanitarie sono cresciute dal 5 al 40 per cento. E nei mesi tra luglio e novembre 2016 gli interventi delle organizzazioni sono stati più numerosi delle chiamate di soccorso dei telefoni satellitari al Centro di coordinamento del soccorso marittimo;

impegna il Governo:

al fine di evitare comportamenti non appropriati delle organizzazioni non governative, a valutare l'opportunità di adottare tutte le intese e gli accordi internazionali necessari con i Paesi del mediterraneo e le medesime organizzazioni non governative per:

a) evitare una sovrapposizione dei compiti delle Ong con le missioni internazionali in cui partecipa l'Italia, quali *Eunavfor Med o Frontex*;

b) sottoporre le azioni delle Organizzazioni non governative al coordinamento del Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo, subordinando all'approvazione del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto tutte gli interventi e le tratte delle imbarcazioni delle Ong, qualora il porto di approdo sia in territorio italiano;

c) evitare di sussidiare con finanziamenti pubblici le attività di soccorso delle Ong non autorizzate dal Corpo delle Capitanerie di porto, qualora il porto di approdo sia in territorio italiano;

d) indurre le Organizzazioni non governative a condurre i migranti salvati nei pressi delle coste africane nel porto più vicino e sicuro, evitando in tal modo l'insicuro attraversamento del Mediterraneo.

G19.102

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale» *(dd1270S);*

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge in esame prevede una nuova denominazione dei Centri di identificazione ed espulsione (CIE), in «Centri di permanenza per i rimpatri». Al comma 3 del medesimo articolo si prevede un ampliamento ed una distribuzione sull'intero territorio nazionale di tali centri. Le correlative iniziative sono assunte dal Ministro dell'interno d'intesa con quello dell'economia e finanza. La dislocazione di tali Centri è disposta sentito il Presidente della Regione interessata, puntando ad una ubicazione esterna ai centri urbani ed in strutture di proprietà pubblica idonee, anche mediante interventi di adeguamento o ristrutturazione,

impegnano il Governo:

a vigilare affinché le stazioni appaltanti garantiscano un adeguato livello di pubblicità e trasparenza delle procedure di aggiudicazione per gli appalti di lavori di adeguamento e ristrutturazione dei centri di permanenza per i rimpatri, nonché il controllo sull'imparzialità delle medesime procedure;

ad assicurare un efficace attività di monito raggio e controllo sulla regolare esecuzione del contratto di appalto da parte dell'ente gestore del centro di permanenza per i rimpatri;

a garantire la verifica della sussistenza dei requisiti dei soggetti affidatari della gestione dei centri, con particolare riferimento al possesso di garanzie di moralità professionale, e della qualità delle prestazioni erogate dai medesimi soggetti;

a garantire, nella scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, la corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge 190 del 2012, con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione previsti dalla predetta disciplina.

G19.103

SIMEONI, Maurizio ROMANI, FUCKSIA, VACCIANO, MUSSINI, BIGNAMI, BENCINI, DE

PIETRO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»;

premesso che, come si legge all'articolo 19 del decreto-legge in esame, sono previste misure volte a garantire l'ampliamento della rete dei centri di permanenza temporanea e assistenza, individuando specifici criteri per la loro identificazione. Tuttavia, anche e soprattutto alla luce delle numerose vicende scandalistiche e giudiziarie che coinvolgono la gestione dei summenzionati centri, occorre urgentemente operare una revisione della normativa vigente affinché detti centri siano disciplinati in maniera organica e sistematica;

preso atto che, ad oggi, le strutture di prima accoglienza sono gestite dalle Prefetture in forza delle disposizioni della legge 30 dicembre 1995 n. 563 e del relativo Regolamento di attuazione, decreto del Ministro dell'Interno n. 233 del 2 gennaio 1996. L'articolo 3 della legge in esame prevede, fra l'altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze. Dette strutture, organizzate come centri di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA), oppure centri di identificazione ed espulsione (CIE), sono destinate a garantire un primo soccorso limitato al tempo strettamente necessario per stabilire l'identità dello straniero e la legittimità della sua permanenza nel territorio italiano. L'accoglienza è garantita direttamente o tramite affidamento del servizio in convenzione con enti, associazioni o cooperative. L'affidamento deve avvenire sulla base di procedure di evidenza pubblica volte a garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e trasparenza e ad assicurare la selezione di soggetti in possesso di adeguati requisiti soggettivi e di capacità tecnica e professionale. In caso di particolari situazioni di emergenza, il Ministero dell'Interno ha fornito indicazioni operative alle Prefetture con la circolare n. 14906 del 17.12.2014, nel senso di esplorare in via prioritaria la disponibilità degli enti locali ad assicurare servizi secondo quanto previsto nelle linee guida dello SPRAR (Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati istituito con la legge 30 luglio 2002, n. 189);

rilevato che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha reiteratamente affrontato la questione dell'affidamento dei servizi di accoglienza, con le deliberazioni n. 25/2012 e n. 7/2014; ancora, con l'entrata in vigore della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», *il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi decreti legislativi finalizzati, tra l'altro, alla revisione del titolo II del libro primo del codice civile, nonché al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale relativa al complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;*

in particolare, agli articoli 3 e 4 sono statuiti obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente: di disciplina degli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione; di individuazione di specifiche modalità e criteri di verifica periodica dell'attività svolta e delle finalità perseguite, nonché di riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione;

infine, un ulteriore effetto distorsivo del corretto funzionamento nella gestione dei centri di accoglienza deriva dal ricorso a proroghe delle convenzioni in atto o ad affidamenti diretti, per far fronte alle necessità di accoglienza in situazioni di estrema urgenza o emergenza. Pertanto, attesa la particolare natura e complessità delle prestazioni da erogare nell'ambito dei servizi di accoglienza,

impegna il Governo:

ad adottare entro i termini previsti dalla legge 6 giugno 2016, n. 106, i decreti legislativi di

competenza;

a provvedere ad una disciplina organica e sistematica di tutti gli aspetti relativi agli affidamenti dei centri di accoglienza ad enti, associazioni o cooperative;

a richiamare l'attenzione delle amministrazioni sull'importanza e sulla necessità del monitoraggio dell'esecuzione del contratto, in relazione agli esiti e agli scostamenti tra quanto preventivato e quanto fornito.

G19.202

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale,

premesso che:

l'articolo 19, reca disposizioni urgenti per assicurare l'effettività delle espulsioni e il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri e, al comma 4, al fine di garantire l'esecuzione delle procedure di espulsione, respingimento o allontanamento degli stranieri irregolari dal territorio dello Stato - anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri provenienti dal Nord Africa - autorizza, in favore del Ministero dell'interno, per il solo anno 2017, la spesa di euro 19.125.000 a valere sulle risorse del programma FAMI - Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020;

il programma FAMI - Fondo Asilo, migrazione e integrazione è stato approvato in via definitiva dalla Commissione europea con decisione 5343 del 3 agosto 2015 e successivamente modificato e approvato con decisione 9608 del 16 dicembre 2015. La dotazione finanziaria complessiva per il periodo 2014-2020 è dì 630 milioni, di cui la metà derivanti da finanziamento comunitario e l'altra metà da finanziamento nazionale. Al 2015 risultavano impegnati 102 milioni, pari al 16 per cento del totale, come emerge dalla Relazione della Corte dei Conti sul Rendiconto generale dello Stato per il 2015, volume II, tomo II, cap. Ministero dell'Interno, pag. 233;

impegnano il governo ad adottare le necessarie misure per garantire l'esecuzione delle procedure di espulsione, respingimento o allontanamento degli stranieri irregolari dal territorio dello Stato, mediante una programmazione pluriennale di detti interventi e delle relative risorse necessarie per farvi fronte, almeno fino al periodo 2020, in linea con il periodo di programmazione 2014/2020 cofinanziato dall'Unione europea destinando risorse corrispondenti alle stime previste.

19.0.1

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam)

1. Per assicurare il rispetto delle esigenze di sicurezza urbana, e al fine di salvaguardare l'identità e il ruolo delle moschee e degli imam in Italia, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 3,8, 19 e 20 della Costituzione, sono istituiti il Registro pubblico delle moschee e l'Albo nazionale degli *imam*.

2. È istituito presso il Ministero dell'interno il Registro pubblico delle moschee presenti nel territorio nazionale, di seguito denominato "Registro".

3. Coloro che esercitano la funzione di *imam* o sono comunque responsabili della direzione del luogo di culto chiedono al Ministro dell'interno l'iscrizione della moschea nel Registro, mediante apposita domanda presentata alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è ubicato il luogo di culto, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sei

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le ulteriori norme necessarie per la sua attuazione.

5. La domanda di iscrizione nel Registro, corredata della documentazione edilizia e catastale relativa all'immobile adibito a luogo di culto, del piano economico-finanziario per la sua gestione e dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani ed esteri, deve essere sottoscritta, con firma autenticata da un notaio, da chi esercita la funzione di *imam* o è responsabile della direzione del luogo di culto ed essere accompagnata dalle firme autenticate di un numero di aderenti al culto nella misura del 5 per cento del numero delle persone professanti la religione musulmana legalmente residenti nella provincia.

6. La domanda di iscrizione deve contenere, a pena di nullità:

a) l'indicazione della denominazione e della sede della moschea;

b) l'indicazione della natura giuridica del soggetto che la gestisce;

c) la dichiarazione di chi esercita la funzione di *imam* o è responsabile della direzione del luogo di culto, attestante il possesso della cittadinanza italiana e il domicilio in Italia;

d) l'elenco della documentazione allegata.

7. Alla domanda di iscrizione sono allegate:

a) una relazione contenente:

1) l'esposizione dei princìpi religiosi cui si ispira l'attività svolta all'interno della moschea;

2) l'indicazione, qualora i princìpi religiosi comportino, oltre che l'esercizio di riti, anche attività di insegnamento (madrasa), delle materie e dei princìpi oggetto dell'insegnamento;

3) qualora sia prevista la presenza di un soggetto che esercita la funzione di *imam* o funzioni analoghe, le generalità del titolare;

4) l'autorità religiosa da cui l'ente dipende;

5) l'elenco delle altre sedi italiane ed estere con i nomi consistenza numerica dei fedeli;

b) copia dell'atto o del contratto relativo alla disponibilità della sede. La disponibilità dei locali deve essere garantita per un congruo periodo di tempo;

c) dichiarazione bancaria o di un istituto di credito comprovante la consistenza del patrimonio mobiliare eventualmente a disposizione del luogo di culto.

8. La domanda è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

9. La prefettura-ufficio territoriale del Governo cura l'istruttoria della domanda di iscrizione nel Registro, assumendo i pareri e le informazioni degli organi di pubblica sicurezza.

10. In particolare, la prefettura-ufficio territoriale del Governo, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche:

a) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali e indica le misure e le cautele eventualmente ritenute necessarie;

b) verifica la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

c) esprime parere motivato sull'impatto sociale derivante dall'autorizzazione all'iscrizione nel Registro.

11. Per i locali aventi capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al comma 2 sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri, che attesta la rispondenza del locale alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

12. Il prefetto, accertata la regolarità della domanda di iscrizione nel Registro e verificato l'esito favorevole di tutti gli accertamenti prescritti dalla presente legge, propone al Ministro dell'interno l'iscrizione della moschea nel Registro.

13. Il Ministro dell'interno dispone l'iscrizione nel Registro se sono rispettate tutte le condizioni stabilite dalla presente legge e se la moschea è realizzata nel rispetto dei piani urbanistici approvati dal

comune nel cui territorio essa è ubicata.

14. Il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, vigila sullo svolgimento delle attività compiute all'interno della moschea, segnala le variazioni di chi esercita la funzione di *imam* o funzioni analoghe presso la medesima e comunica i fatti di particolare importanza al Ministro dell'interno. Cura altresì il controllo periodico sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, segnalando all'autorità competente le eventuali carenze.

15. Chi esercita la funzione di *imam* o il responsabile della direzione del luogo di culto presenta annualmente il bilancio della gestione economico-finanziaria della moschea e l'aggiornamento dell'elenco degli eventuali finanzia tori italiani ed esteri, debitamente documentato, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio, che ne cura la trasmissione al Ministro dell'interno.

16. Ove per qualsiasi causa cambi il titolare della funzione di *imam* o il responsabile della direzione del luogo di culto, il subentrante deve presentare al prefetto, entro le successive quarantotto ore, la documentazione atte stante il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

17. Il prefetto, qualora la moschea abbia cessato di possedere uno dei requisiti o non sia stato adempiuto uno degli obblighi previsti dalla presente legge, propone al Ministro dell'interno la revoca dell'iscrizione e, nei casi di particolare gravità, dispone provvisoriamente la chiusura

del luogo di culto in attesa della decisione del Ministro.

18. E istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Albo nazionale degli *imam*, di seguito denominato "Albo".

19. Chi intende esercitare la funzione di *imam* o funzioni analoghe chiede l'iscrizione all'Albo presentando domanda al Ministro dell'interno tramite la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza. L'iscrizione è obbligatoria ed è subordinata. al possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza e domicilio in Italia;

b) conoscenza della lingua italiana;

c) maggiore età;

d) assenza di sentenze di condanna definitiva, pronunziate o riconosciute in Italia, per delitti non colposi punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, o di sottoposizione a procedimento penale per i medesimi reati;

e) sufficiente livello di istruzione, preparazione, competenza ed esperienza coerenti con il profilo da ricoprire, secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione per l'Albo degli *imam* di cui all'articolo 9;

f) conoscenza e condivisione dei princìpi ispiratori del-processo di integrazione delle comunità di immigrati di fede musulmana nella comunità nazionale italiana;

g) conoscenza e condivisione dei diritti e dei doveri contenuti nella Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione elaborata dalla Consulta per l'Islam italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 2005;

h) attestato di idoneità rilasciato dalla Commissione per l'Albo degli *imam* di cui all'articolo 9.

20. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, verifica, in particolare, l'estraneità del richiedente a ogni collegamento con organizzazioni terroristiche ovvero legate o contigue al terrorismo.

21. In qualsiasi momento il prefetto mediante gli organi di pubblica sicurezza, può verificare il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge da parte di un soggetto iscritto all'Albo. In caso di mancanza dei requisiti, il prefetto ne informa il Ministro dell'interno e chiede la revoca dell'iscrizione all'Albo.

22. Nel caso in cui chi è iscritto all'Albo sia imputato per un delitto non colposo, punibile con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, il prefetto della provincia in cui è stato commesso il reato chiede aI Ministro dell'interno di sospendere l'iscrizione all'Albo.

23. Nei casi in cui il comportamento di chi è iscritto all'Albo costituisca minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, tenuto anche conto di eventuali procedimenti penali in corso, il prefetto competente chiede al Ministro dell'interno di revocare l'iscrizione all'Albo.

24. La revoca dell'iscrizione comporta l'impossibilità definitiva di presentare nuova richiesta di iscrizione all'Albo.

25. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita la Commissione per l'Albo degli *imam*, di seguito denominata "Commissione", competente per tutte le

questioni concernenti la formazione e la tenuta dell'Albo. La Commissione collabora con le istituzioni e con le autorità accademiche delle maggiori università dei Paesi arabi dell'area del mare Mediterraneo.

26. La Commissione ha carattere interreligioso ed è composta da dieci membri nominati per metà dal Ministro dell'interno e per metà dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il presidente è eletto dalla Commissione tra i membri nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'interno può disporre lo scioglimento della Commissione in caso di impossibilità di funzionamento o per gravi mancanze nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite.

27. La Commissione ha il compito di:

a) esaminare le domande di iscrizione all'Albo ed esprimere parere su di esse al Ministro dell'interno;

b) promuovere iniziative atte a elevare la qualificazione e l'aggiornamento degli imam iscritti all'Albo e favorire il dialogo e la collaborazione con i responsabili delle moschee e con le comunità degli immigrati di religione musulmana.

28. Per chi esercita la funzione di imam o funzioni analoghe, senza essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere *e)*, *f)*, *g)* e *h)* del comma 2 dell'articolo 7, e per coloro che intendono esercitare le funzioni di imam, sono istituiti appositi corsi di formazione e di studio presso le facoltà di lettere e filosofia delle principali università presso cui esistano corsi di specializzazione in storia e civiltà orientali.

29. I criteri e le modalità-per disciplinare e razionalizzare l'accesso ai corsi di cui al comma 1, anche con riferimento alla disponibilità di strutture, attrezzature e servizi, nonché al numero dei docenti e alla qualità dell'offerta didattica, sono determinati ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, d'intesa con la Commissione e in accordo con le università interessate.

30. Al termine del corso di formazione e di studio, l'università trasmette l'attestato di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341, con l'indicazione delle ore di frequenza e della verifica finale delle competenze acquisite, alla Commissione, che provvede a rilasciare un attestato con il quale certifica l'idoneità del titolare all'esercizio della funzione di *imam* nelle moschee italiane.

31. I soggetti ai quali si applica la presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo ed entro sei mesi dalla stessa data adeguano i rispettivi edifici di culto e nominano i responsabili ai sensi delle disposizioni della presente legge».

19.0.2

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire i seguenti

«Art. 19-*bis*.

(Modifiche al testo unico immigrazione decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. al fine di rendere le procedure di espulsione maggiormente efficaci, al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 13:

1) comma 13-*bis*, sono sostituite le parole: "da uno a quattro anni" con le seguenti: "da tre a otto

anni" e le parole: "da uno a cinque anni", con le seguenti: "da tre a dieci anni".

2) Al comma 13-*bis*, in fine è aggiunto il seguente periodo: "In nessun caso, nei confronti del condannato ai sensi del presente articolo, può essere nuovamente adottato un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico. I condannati ai sensi del presente comma sono esclusi dai benefici di cui alla legge sull'ordinamento penitenziario».

b) All'articolo 16:

1) al comma 1 sono sostituite le parole: "entro il limite di due anni e« con le seguenti: "entro il limite di tre anni e, ove la pena sia inferiore ad anni due, e".

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4. Qualora sia impossibile reperire il vettore o altro mezzo di trasporto idoneo ai sensi dell'articolo 14 comma 1 del presente testo unico, il giudice dispone comunque l'espulsione ai sensi del primo comma della presente legge, disponendo altresì che essa rimanga sospesa fino al reperimento del vettore medesimo, fatte salve, nelle more, le misure cautelari eventualmente adottate. Nei casi di cui al precedente periodo, la sentenza è immediatamente comunicata al Questore, affinché, nella gestione delle risorse di cui all'articolo 14-*bis* del presente testo unico, provveda con la massima priorità all'esecuzione della relativa espulsione".

3) Al comma 5, primo periodo sono sostituite le parole: "due anni", con le seguenti: "tre anni" .

4) Al comma 8 sono sostituite le parole: "della pena", con le seguenti: "della pena, senza che siano concedibili al condannato rientrato illegalmente i benefici di cui alla legge sull'ordinamento penitenziario".

5) All'articolo 22, comma 12 le parole: "da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato", sono sostituite dalle seguenti: "da tre a dieci anni e con la multa di 50.000 euro per ogni lavoratore impiegato".

Art. 19-*ter*.

(Sospensione straordinaria dell'applicazione di alcune disposizioni di cui al testo unico immigrazione decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Per l'attuazione degli interventi di emergenza, conseguenti alla dichiarazione di cui all'articolo 1 comma 1:

a) le disposizioni di cui al comma 5, articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 non si applicano;

b) le disposizioni di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applicano solo nei territori dove non vi siano condizioni di emergenza abitativa relative ai cittadini italiani;

c) Le disposizioni di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applicano solo agli stranieri titolari della carta di soggiorno;

d) Le quote di ingresso annualmente definite con decreto di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono sospese».

19.0.3

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Iscrizione anagrafica e cancellazione)

1. Il richiedente protezione internazionale ospitato in uno dei centri di cui agli artt. 9, 11 e 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 viene iscritto all'interno delle liste di convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, quando non iscritto autonomamente all'anagrafe della popolazione residente.

2. Il responsabile della convivenza anagrafica deve essere individuato nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa nel centro o nella struttura di accoglienza ed è tenuto agli

adempimenti di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. È tuttavia fatto obbligo per il responsabile della convivenza anagrafica di dare normale comunicazione della variazione della convivenza al competente Ufficio di anagrafe entro dieci giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

3. La comunicazione da parte del responsabile della convivenza anagrafica di revoca delle misure di accoglienza o di allontanamento non giustificato del richiedente protezione danno luogo a motivo di cancellazione dalla lista della convivenza anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente ammesso nell'ipotesi di cui all'articolo 23-*bis*, comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modificazioni o di essere iscritto in altra lista di convivenza anagrafica.

4. Restano immutate tutte le altre diposizioni di cui alla legge n. 1228 del 1954 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

19.0.4

CASSON, DIRINDIN, CORSINI, GRANAIOLA, RICCHIUTI, MINEO, MUSSINI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

1. Il richiedente protezione internazionale ospitato in uno dei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 viene iscritto all'interno delle liste di convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, quando non iscritto autonomamente all'anagrafe della popolazione residente.

2. Il responsabile della convivenza anagrafica deve essere individuato nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa nel centro o nella struttura di accoglienza ed è tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. È tuttavia fatto obbligo per il responsabile della convivenza anagrafica di dare formale comunicazione della variazione della convivenza al competente Ufficio di anagrafe entro dieci giorni dalla data in cui sì sono verificati i fatti.

3. La comunicazione da parte del responsabile della convivenza anagrafica di revoca delle misure di accoglienza o di allontanamento non giustificato del richiedente protezione danno luogo a motivo di cancellazione dalla lista della convivenza anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente ammesso nell'ipotesi di cui all'articolo 23-*bis* comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modificazioni o di essere iscritto in altra lista di convivenza anagrafica.

4. Restano immutate tutte le altre disposizioni di cui alla legge n. 1228 del 1954 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

19.0.5

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Concorso dello Stato per garantire i servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati)

All'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-*bis*. Al fine di garantire i servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, i comuni dispongono dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinati allo Stato, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *f)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A tal fine, ogni anno i comuni comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la somma di cui al periodo precedente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre

1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per ciascun comune che abbia disposto dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinata allo Stato al fine di garantire servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, viene stornata somma equivalente in favore dello Stato a titolo di compensazione».

19.0.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Minori non accompagnati)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge-non sono dirette ai minori non accompagnati, cui si applica la specifica disciplina».

20.1

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «di ciascuno dei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», *con le seguenti:* «di ogni anno»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La relazione di cui al periodo precedente è integrata da una relazione redatta dal Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, dall'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), con il contributo di associazioni od enti che operano in favore degli immigrati previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed esperti del diritto dello straniero».

20.2

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché al numero delle procedure di espulsione, respingimento o allontanamento degli stranieri irregolari dal territorio dello Stato, effettuate a fronte delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 19, comma 4».

20.3

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Alla relazione è accluso un dossier statistico dettagliato, contenente:

a) i dati numerici relativi ai migranti giunti sul territorio italiano, con riferimento alle nazionalità di provenienza;

b) i dati numerici relativi alle richieste di protezione internazionale, con specifici riferimenti gli esiti delle procedure, al numero dei casi pendenti e ai rinnovi dei permessi di soggiorno rilasciati ai richiedenti protezione;

c) i costi sostenuti dallo Stato analiticamente considerati, con riferimento specifico alle attività di primo soccorso, alla gestione dei centri di permanenza, alle operazioni di rimpatrio, al funzionamento delle Commissioni territoriali e alle spese di giustizia.».

20.4

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. È costituito presso il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, senza oneri per la finanza pubblica e

avvalendosi delle strutture del predetto Ministero, un comitato di esperti sul monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto-legge, avente anche il compito di analizzare dati e informazioni sulle migliori prassi per la gestione dei procedimenti in materia di protezione internazionale. Il comitato, sulla base del lavoro svolto, formula proposte di intervento e progetti, ove opportuno anche in forma di modifiche alla legislazione vigente, volte ad assicurare il pieno rispetto delle garanzie processuali dei richiedenti protezione internazionale. Le proposte del comitato di cui al presente comma sono allegate alla relazione di cui al presente articolo. Con decreto del Ministro dell'interno è disciplinata la costituzione e il funzionamento del comitato, al quale partecipano anche giuristi di comprovata competenza in materia di diritto di asilo, diritti umani e diritto processuale civile. La partecipazione alle attività del comitato non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese di qualunque natura».

G20.200

LO MORO, MIGLIAVACCA

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2705 (Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale),

premesso che:

il decreto-legge in corso di conversione rappresenta un serio tentativo di velocizzazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale e di revisione della normativa di contrasto della immigrazione illegale;

il provvedimento approfondisce e innova su alcuni punti, dalla istituzione delle Sezioni specializzate alla competenza per materia e alla procedura, dal potenziamento delle commissioni territoriali alla disciplina delle attività amministrative e di notifica, dalla previsione della possibilità dei richiedenti protezione internazionale di partecipare ad attività di utilità sociale alle modifiche in materia di permesso per motivi umanitari e di protezione internazionale in caso di permesso di soggiorno e riconoscimento di protezione riconosciuti da due Stati membri UE diversi; dall'applicazione straordinaria di magistrati all'assunzione di personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali; mentre altri punti sono trattati nel provvedimento per aspetti specifici, in un quadro normativo che avrebbe avuto bisogno di interventi urgenti e che rimane invece immodificato;

su alcuni di questi punti sono stati presentati specifici emendamenti mentre su altri occorre intervenire acquisendo preventivamente elementi e dati nella disponibilità del governo;

tra le questioni da affrontare appare urgente intervenire in particolare in materia di flussi regolari, regolamentazione degli hot-spot, centri di permanenza per i rimpatri (ex CIE);

in particolare, non è sostenibile oltre il blocco totale dell'immigrazione che, senza fermare l'arrivo in Italia di migranti economici, espone gente che fugge dalla miseria e dalla fame a sacrifici inenarrabili e al rischio della vita per la ricerca di condizioni di vita migliori per sé e per la propria famiglia;

per gli *hot-spot* non può continuarsi a fare riferimento a normative nate in contesti emergenziali lontani nel tempo, ed in particolare alla cd. legge Puglia del 1995;

la condizione degli *ex* CIE, come fotografata, in particolare, dal rapporto prodotto nel gennaio 2017 dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato richiede una revisione totale della normativa, anche alla luce degli scandali che si continuano a registrare in relazione all'affidamento della gestione dei Centri;

su tale tema, che pure sono all'attenzione del Ministero dell'Interno, tanto che si è addivenuti alla previsione di un contratto tipo elaborato con la collaborazione dell'ANAC, serve un cambiamento radicale che rafforzi e giustifichi il cambio del nome da Centri di identificazione ed espulsione a Centri di permanenza per i rimpatri,

impegna il Governo:

a intervenire, per quanto di competenza, sulle materie sopra segnalate e, contestualmente, a fornire al Parlamento notizie e dati che consentano o almeno agevolino l'iniziativa parlamentare.

G20.201

CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»;

rilevato che, secondo gli ultimi dati del Ministero dell'interno, sebbene nel corso dell'anno 2016 gli immigrati che hanno fatto ingresso illegalmente via mare nel territorio italiano siano stati 181.439, con un incremento del 17,94 per cento rispetto al precedente anno, e le richieste di asilo siano state 123.600, con un aumento del 47,20 per cento rispetto al 2015, tuttavia gli esiti positivi alle domande si sono mantenuti costanti nei due anni, ossia solo al 5 per cento è stato riconosciuto lo *status* di rifugiato, al 14 per cento la protezione sussidiaria, al 21 per cento quella umanitaria, mentre i rigetti sono aumentati passando dal 53 per cento a ben il 58 per cento nel 2016;

preso atto che nonostante la diminuzione del numero delle domande accolte, invece, gli immigrati richiedenti protezione internazionale presenti nel sistema di accoglienza sono passati da 22.118 nel 2013 a 103.792 nel 2015 fino a 176.554 nel 2016 con un *trend* in crescita esponenziale;

rilevato che il costo per la gestione degli immigrati è passato da 1.609 milioni di euro del 2013 (di cui solo 101 quale contributo dall'Unione europea) a 3.994 milioni di euro nel 2016 (di cui 112 dalla UE),

impegna il Governo:

a presentare con cadenza annuale al Parlamento una relazione dettagliata sul numero degli ingressi di cittadini stranieri nel territorio italiano dai confini terrestri, marittimi e aerei, sull'esito delle richieste di protezione internazionale presentate ed esaminate e degli eventuali ricorsi giurisdizionali avverso le decisioni adottate dalla competente autorità esaminatrice, infine sui costi conseguenti alle politiche adottate in materia di immigrazione e asilo.

20.0.1

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Commissione tecnica permanente)

1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, il Ministro del lavoro, il Ministro della salute e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che procede:

a) al monitoraggio delle situazioni di crisi e instabilità politica negli Stati confinanti e nei Paesi del Nord Africa di sponda mediterranea che potrebbero determinare un eccezionale afflusso migratorio verso l'Italia;

b) al monitoraggio dei dati relativi ai reati commessi da cittadini immigrati;

c) al fine di applicare efficacemente le disposizioni dicci al comma3, articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, alla compilazione e all'aggiornamento di una lista di Paesi UE fortemente interessati dal fenomeno migratorio verso l'Italia, con relativo studio del fenomeno per individuare le reali motivazioni ed avviare, attraverso accordi bilaterali con gli Stati interessati, modalità di accesso alle banche dati della pubblica sicurezza per schedare e identificare preventivamente i cittadini comunitari che rappresentano un rischio per il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza interna;

d) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente nel nostro Paese e sull'acquisizione della cittadinanza, sui

permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari e comunitari, nonché sui rimpatri;

e) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno, alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori e all'elaborazione di misure atte ad incentivarne i rimpatri;

f) all'analisi della capacità recettiva del Paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento alla disponibilità di posti di lavoro nei diversi settori occupazionali, di alloggi, e rispetto alla reale sostenibilità dei costi e dei servizi garantiti;

g) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;

h) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza;

i) al monitoraggio dei reali effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4-*bis* (accordo di integrazione) così come disciplinato dal D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179;

j) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei- flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad una immigrazione di qualità, includendo nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di rincongiungimento familiare».

20.0.2

COLLINA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

1. I centri di prima accoglienza finanziati dal Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) e le strutture ricettive temporanee attivate ai sensi del comma 3-*bis* dell'articolo 19, già attivati alla data del 10 giugno 2017, continuano a svolgere la loro funzione di centri di prima accoglienza come centri governativi ai sensi dei comma 1 del citato articolo 19, previo censimento e verifica del possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 19 e della loro conformità alla normativa regionale. Tali attività di verifica sono svolte dall'unità operativa attiva presso il Ministero dell'Interno».

20.0.4

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251)

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Nelle ipotesi di reato di cui alla lettera *b)* del comma 1 e nelle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *b)* e *c)*, la revoca prevede la traduzione immediata dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri e la sua espulsione con accompagnamento entro le successive 48 ore.";

b) all'articolo 18, comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 16, commi 1, lettera *a)*, *b)*, primo periodo, *c)*, *d)*, *d-bis)* e comma 2. In questi casi la revoca prevede la traduzione immediata dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri e la sua espulsione con accompagnamento entro le successive 48 ore;"».

21.2

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 349 del Codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Se taluna delle persone indicate nel presenta articolo rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le 24 ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le 36 ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete, ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un-convivente.

4-*bis*. Nel caso si tratti di persona straniera o apolide, trascorso il termine di cui al precedente comma senza che si sia potuto identificarla ma è certo il Paese di origine, questa è tradotta presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, per il trattenimento se minore di età e per l'espulsione se maggiorenne. L'espulsione non può avvenire se lede garanzie previste da Convenzioni e protocolli internazionali e la persona rimane presso il centro di permanenza per i rimpatri.

4-*ter*. La legge disciplina le modalità di applicazione delle disposizioni del comma 2-*bis*"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Disposizioni transitorie e finali».

21.3

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 349 del Codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Se taluna delle persone indicate nel presenta articolo rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le 24 ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le 48 ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete, ed m tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente.

4-*bis*. Nel caso si tratti di persona straniera o apolide, trascorso il termine di cui al precedente comma senza che si sia potuto identificarla ma è certo il Paese di origine, questa è tradotta presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, per il trattenimento se minore di età e per l'espulsione se maggiorenne. L'espulsione non può avvenire se lede garanzie previste da Convenzioni e protocolli internazionali e la persona rimane presso il centro di permanenza per i rimpatri.

4-*ter*. La legge disciplina le modalità di applicazione delle disposizioni del comma 2-*bis*."».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Disposizioni transitorie e finali».

21.4

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. L'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente:

"6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfa le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Disposizioni transitorie e finali».

21.5

BERNINI, CALIENDO, GASPARRI, PALMA, MALAN, CARDIELLO, FAZZONE

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 è aggiunto, infine, il seguente comma:

"2-*bis*. Allo straniero che incorre in una delle ipotesi delittuose previste dall'articolo 16 commi 1, lettera *a)*, *b)*, primo periodo, *c), d)*, d-bis) e comma 2, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 nei 5 anni successivi dalla data della sua concessione è disposta, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, la revoca della stessa con le medesime modalità previste per la sua concessione."».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Disposizioni transitorie e finali».

21.0.1

COLLINA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-*bis*.

(Agevolazioni fiscali per i Comuni che accolgano richiedenti protezione internazionale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermo restando l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai Comuni che accolgano richiedenti protezione internazionale non si applicano le disposizioni di cui:

a) all'articolo 12, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) all'articolo 6, commi 8, 9, 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con madificazioni, dalla legge 6 agosto 2012, n. 133;

d) all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

2. I programmi e i provvedimenti statali che prevedono contributi a favore degli enti locali garantiscono priorità ai Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale».

22.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Precluso

Al comma 1 sopprimere la lettera b), conseguentemente alla lettera c), sostituire le parole: «1.699.494 euro per l'anno 2017, a 3.135.457 euro per l'anno 2018, a 2.779.792 euro per l'anno 2019 e a 2.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «8.109.032 euro per l'anno 2017, a 25.805.957 euro per l'anno 2018, a 31.266.032 euro per l'anno 2019 e a 31.135.629 euro a decorrere dall'anno 2020» e sostituire le parole: «6.785 euro a decorrere dall'anno 2017» con le seguenti: «6.416.323 euro per l'anno 2017, 22.677.285 euro per l'anno 2018 e 28.493.025 euro a decorrere dall'anno 2019».

1.10000 testo 2/1

CRIMI, BUCCARELLA

Precluso

All'emendamento 1.1000 (testo 2) delle Commissioni, sostituire le parole: «nè incrementi di dotazioni organiche», con le seguenti: «. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con propri decreti alla rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudiziari, relativamente al personale di magistratura, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione delle

disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4, entro i limiti del ruolo organico di cui alla Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71.».

1.10000 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea)*. - Sono istituite presso i tribunali ordinari del luogo nel quale ha sede la Corte d'appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazione organiche».

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 3 la parola: «6.785» *è sostituita dalla seguente:* «12.565»;

all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Le controversie ed i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnati alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1. È competente territorialmente la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato»;

all'articolo 22, comma 1, la parola: «8.293.766» è sostituita dalla seguente: «8.299.546», la parola: «25.990.691» è sostituita dalla seguente: «25.996.471», la parola: «31.450.766» è sostituita dalla seguente: «31.456.546», la parola: «31.320.363» è sostituita dalla seguente: «31.326.143»;

all'articolo 22, comma 1, lettera c), la parola: «1.699.494» è sostituita dalla seguente: «1.705.274», la parola: «3.135.457» è sostituita dalla seguente: «3.141.237», la parola: «2.779.792» è sostituita dalla seguente: «2.785.572», la parola: «2.649.389» è sostituita dalla seguente: «2.655.169», la parola: «6.785» è sostituita dalla seguente: «12.565».

2.11/1

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

All'emendamento 2.11, sostituire la parola: «o» con la seguente: «e».

2.11

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «conoscenza della lingua inglese» aggiungere le seguenti: «o della lingua francese».

3.17 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole:«e dello stato di cittadinanza italiana».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d)*, capoverso* «Art. 19-*bis*»*, comma 1, dopo le parole:* «dello stato di apolidia» *inserire le seguenti:* «ed in materia di cittadinanza italiana».

3.2000/1

CRIMI, BUCCARELLA

Precluso

All'emendamento 3.2000, capoverso «4-bis», sopprimere l'ultimo periodo.

3.2000 [id. a 3.27 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 4 prima delle parole: «In deroga» *sono inserite le seguenti:* «Salvo quanto previsto

dal comma 4-*bis*,»;

dopo il comma 4 è aggiunto, infine, il seguente:

«4-*bis*. Le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti emessi dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale sono decise in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione».

6.2000/1

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Precluso

All'emendamento 6.2000, al capoverso «3-septies» al secondo periodo dopo le parole: «quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione» aggiungere le seguenti: «o quando l'interessato chieda di essere ascoltato».

6.2000/2

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Precluso

All'emendamento 6.2000, al capoverso «3-septies» al terzo periodo, dopo le parole: «Il procedimento è definito con decreto» sopprimere le seguenti: «non reclamabile» e dopo il terzo periodo inserire il seguente:«Il decreto è reclamabile entro trenta giorni dalla sua comunicazione, al Tribunale in composizione collegiale, composto da magistrati della medesima sezione specializzata, escluso il magistrato che ha deciso il decreto oggetto del reclamo. La pronuncia sul reclamo avviene con decreto da adottarsi entro tre mesi dalla presentazione.».

6.2000/3

BUCCARELLA

Precluso

All'emendamento 6.2000, comma 3-septies, terzo periodo, sopprimere la parola: «non».

6.2000/4

BUCCARELLA

Precluso

All'emendamento 6.2000, sopprimere il comma 3-novies.

6.2000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Al comma 1, prima della lettera a) anteporre la seguente:

«0*a)* all'articolo 3, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Contro le decisioni di trasferimento adottate dall'autorità di cui al comma 3 è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ove non diversamente disposto dai commi seguenti.

3-*ter*. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione di trasferimento.

3-*quater*. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni, con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. Il decreto è pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione dell'autorità di cui al comma 3. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo. Il decreto con

il quale è concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato è notificato, a cura della cancelleria. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del quinto e sesto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettersi entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non è impugnabile.

3-*quinquies*. Il ricorso è notificato all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. L'autorità può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti e può depositare, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva. Entro lo stesso termine l'autorità deve depositare i documenti da cui risultino gli elementi di prova e le circostanze indiziarie posti a fondamento della decisione di trasferimento.

3-*sexies.* Il ricorrente può depositare una nota difensiva entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3-*quinquies*, secondo periodo.

3-*septies*. Il procedimento è trattato in camera di consiglio. L'udienza per la comparizione delle parti è fissata esclusivamente quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione. Il procedimento è definito, con decreto non reclamabile, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di trenta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto da effettuarsi a cura della cancelleria anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di Cassazione decide sull'impugnazione entro due mesi dal deposito del ricorso.

3-*octies.* Quando con il ricorso di cui ai precedenti commi è proposta istanza di sospensione degli effetti della decisione di trasferimento, il trasferimento è sospeso automaticamente e il termine per il trasferimento del ricorrente previsto dall'articolo 29 del regolamento (VE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 decorre dalla comunicazione del provvedimento di rigetto della medesima istanza di sospensione ovvero, in caso di accoglimento, dalla comunicazione del decreto con cui il ricorso è rigettato.

3-*novies*. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nel procedimento di cui ai precedenti commi.

3-*decies*. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

3-*undecies*. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi con riguardo ai procedimenti di cui ai precedenti commi, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In ogni caso, il giudice può autorizzare il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza"».

Conseguentemente,

all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera e), *inserire la seguente:*

«*e-bis)* per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, in applicazione del regolamento (VE) n. 604/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013»;

all'articolo 21, comma 1, le parole: «6, comma 1, lettere» sono sostituite dalle seguenti: «6, comma 1, lettere 0a)».

6.3000/1

SERRA

Precluso

All'emendamento 6.3000, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Le Commissioni territoriali trasmettono in ogni caso gli atti e i provvedimenti emanati nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, entro cinque giorni dall'adozione, all'ufficio della questura territorialmente competente che ne cura la consegna al destinatario. La notifica degli atti e dei provvedimenti s'intende eseguita se nel termine di quindici giorni dal momento della loro trasmissione il richiedente rifiuti di ricevere l'atto o il provvedimento o di sottoscrivere la ricevuta comprovante l'avventa notificazione o risulti irreperibile. L'ufficio di questura territorialmente competente mediante messaggio di posta elettronica certificata, comunica l'esito della notifica indicando il giorno e l'ora alla Commissione territoriale competente.

3-*bis*. Ai fini della decadenza dai termini aventi ad oggetto le impugnazioni nei procedimenti di riconoscimento della protezione internazionale, nei casi di incolpevole mancata conoscenza della trasmissione degli atti e dei provvedimenti di cui al precedente comma, il richiedente è ammesso a provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento"».

6.3000/2

SERRA

Precluso

All'emendamento 6.3000 sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nelle ipotesi di irreperibilità del richiedente nell'ultimo domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Decreto legislativo del 18 agosto 2015 n. 142 e nei casi di allontanamento ingiustificato dai centri di accoglienza e di revoca delle condizioni di accoglienza come disposto dagli articoli 13 e 23 del medesimo decreto legislativo, la notificazione s'intende eseguita dal momento della consegna dell'avviso di ricevimento alla Commissione territoriale della impossibilità della notificazione. Ai fini della decadenza dai termini aventi ad oggetto le impugnazioni nei procedimenti di riconoscimento della protezione internazionale è fatta salva la facoltà del richiedente di ritirare il provvedimento adottato dalla Commissione territoriale presso l'ufficio della questura territorialmente competente, entro sessanta giorni dalla decisione"».

6.3000/3

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

All'emendamento 6.3000, alla lettera a), comma 3-ter, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nel caso di rifiuto o irreperibilità del richiedente la domanda di protezione internazionale sarà comunque dichiarata inammissibile»

6.3000/4

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Precluso

All'emendamento 6.3000, lettera a), capoverso «3-ter», ultimo periodo, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

6.3000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono validamente effettuate presso il centro o la struttura in cui il richiedente è accolto o trattenuto di sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

La notificazione avviene in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia informatica per immagine del documento cartaceo, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del responsabile del centro o della struttura, il quale ne cura la consegna al destinatario, facendone sottoscrivere ricevuta. Dell'avvenuta notificazione il responsabile del centro o della struttura dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante messaggio di posta elettronica certificata contenente la data e l'ora della notificazione medesima. Ove il richiedente rifiuti di ricevere l'atto o di sottoscrivere la ricevuta il responsabile del centro o della struttura ne dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante posta elettronica certificata. La notificazione si intende eseguita nel momento in cui il messaggio di posta elettronica certificata di cui al periodo precedente diviene disponibile nella casella di posta elettronica certificata della Commissione territoriale.

3-*bis*. Quando il richiedente non è accolto o trattenuto presso i centri o le strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono effettuate nell'ultimo domicilio comunicato dal richiedente ai sensi del comma 2 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In tal caso le notificazioni sono effettuate da parte della Commissione territoriale a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni.

3-*ter.* Nei casi in cui la consegna di copia dell'atto al richiedente da parte del responsabile del centro o della struttura di cui al comma 3 sia impossibile per irreperibilità del richiedente e nei casi in cui alla Commissione territoriale perviene l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione effettuata ai sensi del comma 3-*bis* per inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, l'atto è reso disponibile al richiedente presso la questura del luogo in cui ha sede la Commissione territoriale. Decorsi venti giorni dalla trasmissione dell'atto alla questura da parte della Commissione territoriale, mediante messaggio di posta elettronica certificata, la notificazione si intende eseguita.

3-*quater.* Quando la notificazione è eseguita ai sensi del comma 3-*ter*, copia dell'atto notificato è reso disponibile al richiedente presso la Commissione territoriale.

3-*quinquies*. Ai fini di cui al presente articolo, il richiedente è informato, a cura della questura, al momento della dichiarazione di domicilio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che in caso di inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo allo stesso modo si procede quando il richiedente dichiara di voler ricevere le notificazioni ad un indirizzo di posta elettronica certificata al momento dell'ingresso nei centri o nelle strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il richiedente è informato, a cura del responsabile del centro o della struttura, che le notificazioni saranno effettuate presso il centro o la struttura e che, in caso di allontanamento ingiustificato o di sottrazione alla misura del trattenimento, le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo.

3-*sexies.* Nello svolgimento delle operazioni di notificazione di cui al comma 3, il responsabile del centro o della struttura è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge".

b) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le Commissioni territoriali dispongono l'audizione dell'interessato tramite comunicazione effettuata con le modalità di cui all'articolo 11"».

Conseguentemente all'articolo 21, comma 3, le parole: «fino al novantesimo giorno» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino al centottantesimo giorno».

6.29 (id. a 6.30)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. Il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana con l'ausilio

di sistemi automatici di riconoscimento vocale. Della trascrizione del colloquio è data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e in ogni caso tramite interprete. Il componente della Commissione che ha condotto il colloquio, subito dopo la rilettura ed in cooperazione con il richiedente e l'interprete, verifica la correttezza della trascrizione e vi apporta le correzioni necessarie. In calce al verbale è in ogni caso dato atto di tutte le osservazioni del richiedente e dell'interprete, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o traduzione, che non siano state direttamente recepite a correzione del testo della trascrizione».

6.4000 testo 3/1

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

All'emendamento 6.4000 (testo 3), apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, salvo sia stata formulata l'istanza di non avvalersi della stessa»;

2) *alla lettera* b)*, sopprimere le parole da:* «l'interessato» *fino a:* «introduttivo e» *e le parole da:* «sulla» *fino a:* «ricorrente»;

3) sopprimere la lettera c).

6.4000 testo 3/2

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

All'emendamento 6.4000 (testo 3), alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo sia stata formulata l'istanza di non avvalersi della stessa».

6.4000 testo 3/3

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

All'emendamento 6.4000 (testo 3), alla lettera b) sopprimere le parole da: «l'interessato» fino a: «introduttivo e» e le parole da: «sulla» fino a:«ricorrente».

6.4000 testo 3/4

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Precluso

All'emendamento 6.4000 (testo 3), apportare le seguenti modifiche:

a)*alla lettera* b)*, sostituire la parola:* «e»*, con la seguente:* «o»;

b) *sostituire la lettera* c)*, con la seguente:*

«*c)* l'impugnazione si fonda su elementi non dedotti, o non sufficientemente approfonditi, nel corso della procedura amministrativa di primo grado ovvero dall'esame della videoregistrazione sia emersa una significativa discrepanza fra la medesima e la trascrizione del colloquio»;

c)dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis)* l'interessato chieda di essere ascoltato».

6.4000 testo 3/5

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Precluso

All'emendamento 6.4000 (testo 3), sopprimere la lettera c).

6.4000 testo 3/6

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Precluso

All'emendamento 6.4000 (testo 3), dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis)* l'interessato chieda di essere ascoltato».

6.4000 testo 3/7

DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE

CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Precluso

All'emendamento 6.4000 (testo 3), aggiungere, in finem il seguente periodo: «Il giudizio relativo al riconoscimento della protezione internazionale deve avvenire, comunque, con udienza pubblica».

6.4000 (testo 3)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Al comma 11, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», sostituire il comma 11 con il seguente: «L'udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:

a) la videoregistrazione non è disponibile;

b) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione;

c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado».

6.60 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. In sede di colloquio il richiedente può formulare istanza motivata di non avvalersi del supporto della video registrazione. Sulla istanza decide la Commissione territoriale con provvedimento non impugnabile».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 7, dopo le parole: «per motivi tecnici» *inserire le seguenti:* «o nelle circostanze di cui al n. 6-*bis* del comma precedente».

6.125

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», comma 13, il sesto periodo è sostituito con il seguente:«La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima».

8.1 testo 2/1

CRIMI, BUCCARELLA

Precluso

All'emendamento 8.1 (testo 2), comma 2, premettere le seguenti parole: «Il responsabile della convivenza anagrafica deve essere individuato nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa nel centro o nella struttura di accoglienza ed».

8.1 testo 2/2

STEFANI, ARRIGONI

Precluso

All'emendamento 8.1 (testo 2), aI comma 1, capoverso «Art. 5-bis», al comma 2, sostituire la parola: «venti», con la seguente: «dieci».

8.1 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Al comma 1, aggiungere, la seguente lettera:

«*a-bis)* dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente articolo:

"Art. 5-*bis*. - *(Iscrizione anagrafica)*. - *1*. Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ove non iscritto

individualmente.

2. È fatto obbligo al responsabile della convivenza di dare comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

3. La comunicazione da parte del responsabile della convivenza anagrafica della revoca delle misure di accoglienza o di allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituiscono motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente iscritto ai sensi del comma 1.».

8.17

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 3), terzultimo periodo, le parole: «quarto periodo del presente comma», sono sostituite con le seguenti: «quinto periodo del presente comma».

8.27

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis)* all'articolo 7, comma 5, dopo le parole: "le cui condizioni di salute", sono inserite le seguenti: "o di vulnerabilità ai sensi dell'articolo 17, comma 1,"».

8.28

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis)* all'articolo 7, comma 5, dopo le parole: "le cui condizioni di salute", sono inserite le seguenti: "o di vulnerabilità ai sensi dell'articolo 17, comma 1,"».

8.39/1

CRIMI, BUCCARELLA

Precluso

All'emendamento 8.39, lettera a), sostituire la parola: «con», con la seguente: «o».

8.39/2

SACCONI

Precluso

All'emendamento 8.39, alla lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «e dopo le parole "in favore delle collettività locali"», sono inserite le seguenti: «nonché di concorso ai lavori di manutenzione e di gestione dei servizi interni ai locali che li ospitano,».

8.39

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 22-bis. (Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale)», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «d'intesa con i Comuni»*, sono inserite le seguenti:* «e con le regioni e le province autonome»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «con i Comuni»*, sono inserite le seguenti:* «, con le regioni e le province autonome»;

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «i Comuni», sono inserite le seguenti: «, le regioni e le province autonome»;

d) *al comma 3, secondo periodo, dopo le parole:* «dai Comuni»*, sono inserite le seguenti:* «, dalle regioni e dalle province autonome».

10.10

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Al comma 1, lettera b), terzultimo periodo, le parole: «secondo periodo», sono sostituite con le seguenti: «terzo periodo del presente comma».

11.2 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 391.209 per l'anno 2017, di euro 521.612 per l'anno 2018 e di euro 130.403 per l'anno 2019».

12.2/1

CRIMI

Precluso

All'emendamento 12.2, prima delle parole: «al fine», inserire la seguente: «anche».

12.2

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «esigenze di servizio», aggiungere le seguenti: «al fine di accelerare la fase dei colloqui».

12.200

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «la spesa di 2.566.538 euro per l'anno 2017», con le seguenti: «la spesa di 2.766.538 euro per l'anno 2017».

12.100 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In relazione alla necessità di potenziare le strutture finalizzate al contrasto dell'immigrazione illegale e alla predisposizione degli interventi per l'accoglienza legati ai flussi migratori e all'incremento delle richieste di protezione internazionale, il Ministero dell'interno provvede, entro il 31 dicembre 2018, a predisporre il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Entro il predetto termine, il medesimo ministero provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera *b)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con conseguente riassorbimento, entro il successivo anno, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del citato decreto-legge n. 95 del 2012.».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno.».

14.3 testo 4/1

CRIMI, BUCCARELLA

Precluso

All'emendamento 14.3 (testo 4), primo periodo, dopo le parole: «continente africano,», inserire le seguenti: «per le finalità di cui al presente decreto-legge,».

14.3 (testo 4)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per il potenziamento della rete diplomatica e consolare nel continente africano, il contingente

di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato di venti unità. A tal fine è autorizzata la spesa di 203.000 euro per l'anno 2017, di 414.120 euro per l'anno 2018, di 422.402 euro per l'anno 2019, di 430.850 euro per l'anno 2020, di 439.467 euro per l'anno 2021, di 448.257 euro per l'anno 2022, di 457.222 euro per l'anno 2023, di 466.366 euro per l'anno 2024, di 475.694 euro per l'anno 2025 e di 485.208 euro a decorrere dall'anno 2026».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1:

all'alinea, le parole: «pari a 8.293.766 euro per l'anno 2017, a 25.990.691 euro per l'anno 2018, a 31.450.766 euro per l'anno 2019 e a 31.320.363 euro»*, sono sostituite dalle seguenti:* «pari a 8.395.266 euro per l'anno 2017, a 26.197.751 euro per l'anno 2018, a 31.661.967 euro per l'anno 2019, a 31.535.788 euro per l'anno 2020, a 31.540.097 euro per l'anno 2021, a 31.544.492 euro per l'anno 2022, a 31.548.974 euro per l'anno 2023, a 31.553.546 euro per l'anno 2024, a 31.558.210 euro per l'anno 2025 e a 31.562.967 euro a decorrere dall'anno 2026»;

alla lettera c)*, le parole:* «quanto a 1.699.494 euro per l'anno 2017, a 3.135.457 euro per l'anno 2018, a 2.779.792 euro per l'anno 2019 e a 2.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020»*, sono sostituite con le seguenti:* «quanto a 1.800.994 euro per l'anno 2017, a 3.342.517 euro per l'anno 2018, a 3.022.396 euro per l'anno 2019 e a 2.891.993 euro a decorrere dall'anno 2020» *e le parole da:* «101.500 euro» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «203.000 euro per l'anno 2017, per 414.120 euro per l'anno 2018, per 485.208 euro a decorrere dall'anno 2019».

14.4 (testo 4)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. Al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani all'estero per l'invio nel continente africano di personale dell'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementata la spesa di euro 2,5 milioni per l'anno 2017 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2018».

Conseguentemente all'articolo 22, comma 1:

all'alinea, le parole: «pari a 8.293.766 euro per l'anno 2017, a 25.990.691 euro per l'anno 2018, a 31.450.766 euro per l'anno 2019 e a 31.320.363 euro»*, sono sostituite dalle seguenti:* «pari a 10.793.766 euro per l'anno 2017, a 30.990.691 euro per l'anno 2018, a 36.450.766 euro per l'anno 2019 e a 36.320.363 euro»;

alla lettera c)*, le parole:* «quanto a 1.699.494 euro per l'anno 2017, a 3.135.457 euro per l'anno 2018, a 2.779.792 euro per l'anno 2019 e a 2.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020»*, sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.199.494 euro per l'anno 2017, a 8.135.457 euro per l'anno 2018, a 7.779.792 euro per l'anno 2019 e a 7.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020» *e le parole da:* «101.500 euro» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «2.601.500 euro per l'anno 2017, per 5.207.060 euro per l'anno 2018, per 5.242.604 euro a decorrere dall'anno 2019».

19.15

CASSON, DIRINDIN, RICCHIUTI, GRANAIOLA, MINEO, MUSSINI

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1 e 2», con le seguenti: «In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui al comma 2».

19.28/1

ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ZIN

Precluso

All'emendamento 19.28, aggiungere, in fine, il seguente capovero: «Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Per i primi tre anni di utilizzo, per le strutture destinate all'accoglienza di richiedenti protezione internazionale, le norme in materia di requisiti strutturali, di prevenzione incendi e di

sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 1º agosto 2011, n. 151, nonché le ulteriori norme e direttive in materia applicabili alle strutture con capacità ricettiva fino a 25 persone, si applicano fino ad una capacità ricettiva di 50 persone"».

19.28

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «sentita il presidente della regione», inserire le seguenti: «e della provincia autonoma».

19.32 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «Nei centri di cui al presente comma», inserire le seguenti: «si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e».

19.42 (testo 2)

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di garantire ed assicurare un miglior livello qualitativo del servizio e una miglior tutela dei diritti delle persone ospitate, per l'affidamento della gestione dei centri di permanenza per i reimpatrii a soggetti, enti o associazioni costituisce titolo preferenziale la dotazione di personale formato alle funzioni connesse alla specifica natura dei centri di permanenza per i rimpatri. Per favorire lo sviluppo di competenze connesse alla qualità e alla specificità del servizio, nonché il rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza, oltre che per scoraggiare operazioni di concentrazione o la creazione di rendite di posizione volte ad impedire l'accesso a nuovi operatori, la gestione dei centri di permanenza per i reimpatrii è affidata a società, enti o associazioni che non gestiscano già centri di accoglienza, salvo il caso che al bando non abbiano partecipato soggetti rispondenti al suddetto requisito».

19.47 testo 3/1

CALDEROLI, STEFANI, ARRIGONI

Improponibile

All'emendamento 19.47 (testo 3), al comma 5-bis, sopprimere le parole da: «all'articolo 4», fino a: «sono soppresse».

19.47 (testo 3)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Improponibile

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di rafforzare le attività socio-sanitarie ed assistenziali a favore dei migranti e richiedenti asilo e la capacità ricettiva dell'Associazione della Croce rossa italiana nei confronti titolari di protezione umanitaria, al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

all'articolo 1, comma 4, lettera *r)*, dopo le parole: "norme statutarie", aggiungere: "mediante la costituzione di specifiche sezioni di donatori volontari di sangue che si conformano ai requisiti di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219";

all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. L'Ente individua con propri provvedimenti i beni mobili ed immobili da trasferire in proprietà all'Associazione ai sensi del presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresì, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all'Associazione nonché per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima. I provvedimenti di cui al presente comma sono

esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione.";

all'articolo 8, comma 2: il primo periodo è sostituito dai seguenti: "A far data dal 1º gennaio 2018 l'Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al presente comma. Gli organi deputati alla liquidazione di cui all'articolo 198 del citato Regio decreto sono rispettivamente l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *e)* quale commissario liquidatore e l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *b)* quale comitato di sorveglianza. Detti organi restano in carica per 3 anni e possono essere prorogati, per motivate esigenze, dal ministero vigilante, per ulteriori 2 anni. La gestione separata di cui all'articolo 4, comma 2, si conclude al 31 dicembre 2017 con un atto di ricognizione della massa attiva e passiva del Presidente dell'Ente. La massa attiva e passiva, così individuate confluiscono nella procedura di cui al presente comma. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 4 sono abrogati. Il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione liquidatoria, del personale individuato, secondo le medesime modalità di cui al presente comma, con provvedimento del Presidente dell'Ente nell'ambito del contingente di personale già individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine del 1º gennaio 2018 sottoindicato, operante per il trasferimento anche in sovrannumero e contestuale trasferimento delle risorse ad altra amministrazione, è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del Commissario liquidatore. Resta fermo, all'atto dell'effettivo trasferimento, il divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi per tutta la durata del soprannumero e per il medesimo profilo professionale. Entro il 31 dicembre 2017 i beni mobili ed immobili necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione sono trasferiti alla stessa. Alla conclusione della liquidazione,"; al secondo periodo le parole "Alla medesima data" e le parole "salvo quelli relativi al personale rimasto dipendente dell'Ente, che restano in carico alla gestione liquidatoria." sono soppresse».

19.0.7 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Minori non accompagnati)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai minori stranieri non accompagnati».

21.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c)», con le seguenti: «di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b)».

21.0.1000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-*bis*.

(Sospensione di adempimenti e versamenti tributari nell'isola di Lampedusa)

1. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa in ragione dei flussi migratori e dei connessi adempimenti in materia di protezione umanitaria, il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è prorogato al 15 dicembre 2017. Gli adempimenti tributari di cui al periodo precedente, diversi dai versamenti sono effettuati con le modalità e con i termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».

22.200
LE COMMISSIONI RIUNITE
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «pari a 8.293.766 euro per l'anno 2017», con le seguenti: «pari a 8.493.766 euro per l'anno 2017».
22.300
LE COMMISSIONI RIUNITE
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«*c-bis)* quanto a 200.000 euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.» .

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bertorotta, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Conte, Cotti, Crosio, Della Vedova, De Poli, Di Giorgi, D'Onghia, Donno, Fattori, Fazzone, Ferrara Elena, Gasparri *(dalle ore 9.45)*, Gentile, Lezzi, Malan, Mattesini, Mauro Mario Walter, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rizzotti, Rubbia, Sangalli, Stucchi, Taverna, Turano, Vicari e Viceconte.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini, per attività della 3a Commissione permanente; Arrigoni, Dalla Tor, Di Biagio, Longo Fausto Guilherme, Micheloni, Mussini, Pagano e Petrocelli, per attività del Comitato per le questioni degli italiani all'estero; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Buemi e Giarrusso, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Gambaro e Orellana, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Amoruso, per partecipare a una conferenza internazionale.
Interpellanze
FAVERO, PUPPATO, PEZZOPANE, ANGIONI, MOSCARDELLI, Stefano ESPOSITO, SAGGESE, SANTINI, FASIOLO, GINETTI, ZANONI, Mauro Maria MARINO, PADUA, VALDINOSI, FATTORINI, SANGALLI, VACCARI, CUCCA, ALBANO, COCIANCICH, CUOMO, ORRU', FILIPPIN, DI BIAGIO, TOMASELLI, Luigi MARINO, CALEO, MUNERATO, BELLOT, ASTORRE, D'ADDA, SOLLO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dell'economia e delle finanze e dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta agli interpellanti:
l'Aero Club d'Italia (AeCI) è un ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dell'economia e delle finanze e dell'interno;
l'incarico di presidente dell'AeCI è conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i suddetti Ministri;
l'ente è finanziato con contributi del Coni, dei Ministeri vigilanti e con le tariffe a carico di titolari di attestati e proprietari di apparecchi per il volo da diporto sportivo e le quote corrisposte da affiliati e altri utenti dell'ente;
considerato che:
l'attuale presidente dell'AeCI, l'architetto Giuseppe Leoni, è stato condannato, il 14 dicembre 2016, per peculato alla pena di anni 3 di reclusione, oltre alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e ad una pena pecuniaria;
lo stesso presidente Leoni era stato già condannato il 16 novembre 2016 dalla Corte dei conti per danno erariale;
rilevato che:
il consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), attraverso la delibera n. 248 del 1° marzo

2017, su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha deliberato l'inapplicabilità al presidente dell'Aero Club d'Italia dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 39 del 2013, in quanto soggetto non dotato di poteri di gestione, richiesti dall'art. 1, comma 2, lett. *l)*, del decreto legislativo n. 39 del 2013, affinché possa configurarsi l'ipotesi di inconferibilità prevista dal successivo art. 3, comma 1, lett. *b)*;
il consiglio ha tuttavia ritenuto applicabile al presidente dell'AeCI, in quanto membro del massimo organo rappresentativo del consiglio nazionale del Coni, l'art. 11 del codice di comportamento sportivo del Coni, che prevede la sospensione cautelare per i componenti dello stesso comitato che "sono stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per i delitti indicati nell'allegato "A" o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale";
fra i delitti di cui al richiamato allegato A sono ricompresi anche quelli contro la pubblica amministrazione, nella specie l'art. 314 del codice penale che punisce il reato di peculato, ovvero lo stesso reato a cui il presidente dell'AeCI è stato condannato lo scorso dicembre;
considerato inoltre che:
a seguito di un ricorso straordinario proposto da FIVL (Federazione italiana volo libero) e altri, contro Aero Club d'Italia, con il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2015, è stato ritenuto illegittimo l'attuale statuto dell'AeCI (rinnovato dal presidente Leoni nel 2013) nella misura di cui al parere del Consiglio di Stato n. 280/14, e cioè proprio in merito alla composizione del consiglio direttivo dell'ente;
di fronte a tale disposizione, l'AeCI è rimasto inattivo e non ha ancora adempiuto alle previste modifiche statutarie,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti e quale sia la loro valutazione in merito;
quali provvedimenti di propria competenza intendano adottare nei confronti del presidente dell'Aero Club d'Italia, per cui l'Anac ha ritenuto applicabile l'art. 11 del codice di comportamento sportivo del Coni, che ne prevede la sospensione cautelare in quanto già condannato per il reato di peculato alla pena di anni tre di reclusione oltre all'interdizione dai pubblici uffici;
quali iniziative di propria competenza intendano adottare, affinché l'AeCI effettui le modifiche statutarie stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2015, nei limiti indicati nel parere del Consiglio di Stato n. 280/14.
(2-00457*p. a.*)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
BERTOROTTA, DONNO, ENDRIZZI, SANTANGELO, PUGLIA, PAGLINI, SCIBONA, SERRA, GAETTI, MANGILI, MORRA, LEZZI, MORONESE - *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* -
(4-07281)
(*Già* 2-00386)
DI BIAGIO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
il numero delle adozioni in Italia ha subito un importante contenimento: sebbene tra il 2014 ed il 2015 vi sia stata un timida flessione in rialzo, il crollo del numero di procedure adottive è prossimo al 50 per cento, dal 2010 al 2015;
sebbene si continui a rintracciare in molteplici ragioni quelle legittimanti il contenimento, *in primis* correlate all'indisponibilità economica delle famiglie in uno scenario di evidente crisi, non si può astrarre l'analisi di tale *trend* dallo scenario legislativo e amministrativo entro il quale sono disciplinate le procedure adottive e che afferiscono, in particolare, al *deficit* funzionale che ha condizionato l'operatività della Commissione per le adozioni internazionali (CAI) nell'ultimo triennio;
nello specifico, risultano evidenti le disfunzioni del sistema italiano, legate a una frammentazione di informazioni, assenza di collegialità degli organi competenti, assenza di confronto e prospettive programmatiche finalizzate alla migliore attuazione della *mission* delle adozioni internazionali;

la consapevolezza di tale scenario è stata conclamata da una molteplicità di iniziative politico-parlamentari tutte orientate a segnalare la sofferenza del comparto e la sussistenza di una molteplicità di vincoli e limiti tali da condizionare le dinamiche di accesso e attuazione delle procedure adottive in Italia e la compromissione dell'operatività degli addetti ai lavori, in particolare enti ed associazioni: malgrado atti di sindacato ispettivo, iniziative e appelli, la CAI, nel corso degli ultimi anni, non ha dato riscontri alle famiglie adottive, nonché alle associazioni che operano per la difesa dei diritti dei minori abbandonati;

a tale scenario si aggiunge il fatto che lo scorso 13 febbraio 2017 è scaduto il mandato triennale della vice presidente della Commissione, dottoressa Silvia Della Monica, e a distanza di oltre un mese non risultano essere state delineate, ufficialmente, prospettive di riorganizzazione e soprattutto non si procede all'individuazione della nuova nomina apicale, determinante per il corretto funzionamento di una struttura che negli ultimi anni è stata oggetto di un'inaudita *impasse* operativa, commentata e monitorata con una molteplicità di atti parlamentari;

a ciò si aggiunge il fatto che si rincorrono sulla scena mediatica ipotesi, più o meno attendibili, di profili "candidati" per il mandato, ma il silenzio del Governo sembra confermare l'insussistenza di un progetto chiaro, con il rischio di procrastinare, oltre tempo, uno scenario già complesso e devastante, entro cui è stato trascinato il comparto delle adozioni internazionali, che, di contro, meriterebbe un celerità operativa e funzionale da parte dell'organo istituzionale di riferimento;

sul tema del futuro del comparto e del *deficit* funzionale della CAI, al momento è anche riscontrabile una sorta di "trincea mediatica", nella quale si osserva la contrapposizione tra soggetti istituzionali e addetti ai lavori, attraverso la quale si diffonde la cultura del sospetto e della confusione, in uno scenario che meriterebbe trasparenza, chiarezza e correttezza: tutto questo risulta essere notevolmente in contrasto con quanto discusso nell'ambito del piano nazionale infanzia e adolescenza, che ha, come obiettivo generale, il rafforzamento "della genitorialità attraverso azioni atte a rinforzare il sistema di promozione, prevenzione e protezione dei bambini in situazione di vulnerabilità attraverso l'azione di sostegno alla genitorialità nei diversi contesti di vita" e tra le cui azioni è prevista l'"Attivazione di un tavolo permanente inter-istituzionale sullo stato di attuazione, sulla valutazione e su eventuali necessità di aggiornamento della L. 184/83 e s.m.i. che operi attraverso il confronto con le associazioni familiari impegnate nel settore, gli enti autorizzati e gli ordini professionali interessati che veda tra i promotori, tra gli altri, la stessa CAI, i Dicasteri Competenti e le associazioni del terzo settore";

un ulteriore limite del comparto si riscontra nell'esigenza di collocazione dello stesso nello scenario istituzionale più consono: infatti il comparto afferente alla gestione delle adozioni internazionali dovrebbe rientrare nella sfera d'azione della politica estera italiana e, in quanto tale, delineata, con strategie e *mission* specifiche, dalle linee programmatiche del Governo ciò comporterebbe, *in primis*, lo spostamento della CAI dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

l'*impasse*, delineata in premessa ed evidenziata in molteplici atti parlamentari, che condiziona la gestione istituzionale della disciplina delle adozioni internazionali e l'assenza di una proposta sistemica e programmatica da parte del Governo, lascia quasi supporre che sussista una volontà più o meno recondita di scardinare l'attuale configurazione, legislativa ed amministrativa, del comparto, al fine probabilmente di soppiantare l'attuale scenario con altri modelli riorganizzativi, ad esempio quello di gestione totalmente pubblica del comparto, o con l'ipotesi di favorire la promozione di formule alternative di genitorialità, *in primis* quella afferente al variegato settore della maternità surrogata, con il conseguente esito, discutibile, di ridimensionare ulteriormente e in maniera drastica la mole di domande di adozioni, probabilmente non considerate più come valore aggiunto per il tessuto sociale italiano,

si chiede di sapere:

come si intenda affrontare l'*impasse* relativa alla CAI, così come delineata in premessa e in molteplici atti di sindacato ispettivo, e se vi sia l'intenzione sul breve periodo di indicare un nuovo vice presidente;

se si intenda avviare un percorso di riforma del comparto amministrativo delle adozioni internazionali, che preveda, tra l'altro, la transizione della CAI presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
quale sia il valore che si intende dare al comparto delle adozioni internazionali, attualmente scenario di abbandono istituzionale, su cui urge un percorso di riforma legislativa invocata da tutti gli addetti ai lavori e se si intenda avallare questa istanza.
(4-07282)
DI BIAGIO, MICHELONI - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
risulta al momento in corso presso le competenti direzioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un'istruttoria, che ha condotto all'individuazione e conseguente definizione della percentuale di adeguamento retributivo degli stipendi del personale a contratto operativo, presso determinate sedi, ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 2000, che attendono siffatta rimodulazione da oltre un decennio;
in molti Paesi, oggetto dei potenziali riadeguamenti, vi è un ritardo maturato da parte dell'amministrazione anche di 16 anni, con notevole nocumento dei lavoratori direttamente coinvolti, sebbene nel corso degli anni siano state molteplici le iniziative sindacali, politiche e diplomatiche (con interventi sollevati dagli stessi ambasciatori *in loco*) a cui non ha fatto seguito alcun attuativo;
in particolare, facendo riferimento alla situazione francese, si ritiene opportuno segnalare come nel 2015 sia stato accordato un riadeguamento retributivo del 3 per cento esclusivamente al personale avente contratto disciplinato dalla legge locale, e nel 2016 sia stato accordato un riconoscimento alle retribuzione degli impiegati, aventi contratto regolato dalla legge italiana, assunti dopo il 1997, mentre per gli impiegati aventi contratto regolato dalla legge italiana, assunti prima del 1997, che hanno avuto l'ultimo riadeguamento nel 2001, sebbene in attesa di intervento sulle retribuzioni, legittimato anche da precise indicazioni dell'ambasciatore italiano *in loco* in ragione dell'aumento del costo della vita locale, non hanno ricevuto alcun riconoscimento;
vale la pena segnalare che ai sensi dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 103 del 2000, ai fini della determinazione dei legittimi adeguamenti, si terrà conto "delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi in primo luogo di quelli dell'Unione europea, nonché da organizzazioni internazionali. Si terrà altresì conto delle eventuali indicazioni di massima fornite annualmente dalle OO.SS" inoltre il medesimo articolo dispone che "La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al precedente comma e all'andamento del costo della vita" e ulteriormente "Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita";
pertanto, la normativa vigente, per quanto notevolmente vincolata ad un approccio discrezionale nella determinazione della sussistenza delle condizioni legittimanti l'adeguamento e nella definizione della percentuale retributiva da accordare, evidenzia l'opportunità di adeguare le retribuzioni all'evoluzione di molteplici parametri: al di là della qualità della norma, si evidenzia quanto l'amministrazione non tenga conto della normativa attualmente in vigore;
risulta agli interroganti che le motivazioni addotte dall'amministrazione, ostative al riconoscimento, afferiscono al fatto che i dati inseriti nelle tabelle stipendiali, compilate a seguito delle rilevazioni eseguite operando un confronto con le rappresentanze straniere *in loco* ai fini delle determinazioni della condizione retributiva degli operatori italiani in relazione ai parametri di riferimento, non siano tali da legittimare il riadeguamento di cui alla citata norma;
di contro, però, risultano essere stati accordati adeguamenti retributivi anche del 4 per cento al personale operante presso sedi, nel caso di specie Repubblica di San Marino, inserita nella lista degli adeguamenti *in fieri* per il 2017, dove non sussistono le condizioni previste per legge, tali da legittimarne la *ratio*, *in primis* perché non esistono rappresentanze straniere con le quali operare un

confronto;
sarebbe pertanto auspicabile ed opportuna ad avviso degli interroganti una valutazione accurata del contesto socio-economico in cui opera il personale a contratto a legge italiana assunto prima del 1997 nelle strutture diplomatico-consolari nel territorio francese, che vive una situazione di vistoso disagio, non essendo destinatario di rimodulazione da 15 anni e vivendo una condizione di oggettivo disagio dovuta alla sperequazione sussistente tra i parametri socio economici ed il costo della vita e la propria retribuzione, configurata al ribasso;
merita una riflessione, al di là del caso di specie, la situazione che condiziona il personale, sia a legge locale che a legge italiana, che presta servizio e vive, tenuto soprattutto di quei Paesi che detengono i costi di permanenza sociale, come quello della sanità e scolastici più elevati e che, pertanto, comportano un livello di attenzione maggiorata da parte dell'amministrazione nei meccanismi di riconoscimento di eventuali, legittimi ed opportuni adeguamenti retributivi;
in questa prospettiva, merita una riflessione la fattispecie svizzera, dove gli impiegati con contratto regolato dalla normativa locale, retribuiti in euro, hanno ricevuto un irrisorio adeguamento nel 2015, ben distante dalle legittime esigenze, mentre quelli retribuiti in valuta locale, attendono un riadeguamento dal 2008 ed in riferimento al rinnovo della richiesta non sono stati forniti riscontri, sebbene lo scenario sia particolarmente critico, data la condizione di sperequazione tra le retribuzioni di questi ed il valore del costo della vita locale;
non si può ulteriormente trascurare la situazione tedesca, dove gli impiegati, con contratto disciplinato dalla legge italiana, attendono da quasi 10 anni un riadeguamento e per i quali i dati annoverati nelle citate tabelle stipendiali elaborati dall'ambasciata di Berlino legittimerebbero un riadeguamento anche minimo configurabile nel 2 per cento e per il quale si attendono riscontro dall'amministrazione;
per questa ragione, in uno sguardo di insieme, tenendo anche conto delle criticità che attualmente condizionano anche i lavoratori operanti per l'amministrazione in altri contesti, sarebbe opportuno avviare una riforma del decreto legislativo n. 103 del 2000, e nello specifico gli articoli 154 e 157, al fine di individuare meccanismi certi di adeguamento retributivo dei lavoratori, poiché assoggettati a parametri di riferimento non influenzabili da atti discrezionali,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto evidenziato in premessa;
se intendano intervenire, concedendo un legittimo riadeguamento in Francia, in Svizzera e Germania, in ragione delle criticità evidenziate;
se intendano procedere ad una riforma della disciplina, in particolare per quanto concerne il portato degli articoli 154 e 157 del decreto legislativo n. 103 del 2000.
(4-07283)
MARINELLO - *Al Ministro della salute* - Premesso che i dati raccolti recentemente da Federfarma sull'utilizzo della pillola dei 5 giorni dopo destano scalpore per le dimensioni assunte dal fenomeno. Le vendite nel 2016 sono cresciute del 96 per cento in 10 mesi. Rispetto al 2014 sono aumentate di 15 volte. Dopo che l'Italia ha tolto l'obbligo di ricetta, si acquista una compressa ogni 2 minuti;
considerato che:
il *record* di vendite è stato raggiunto dopo la tormentata liberalizzazione del farmaco. Dal 9 maggio 2015 chi vuole avere la pillola non deve più presentare nessuna prescrizione, tantomeno un *test* medico che accerti uno stato di non gravidanza, come avveniva fino ad allora. L'obbligo resta solo per le minorenni;
la liberalizzazione è avvenuta a seguito della decisione dell'Agenzia del farmaco (Aifa) assunta per allineare l'Italia al resto d'Europa. Già nel gennaio 2015, infatti, la Commissione europea aveva dato indicazione di distribuire in farmacia, senza prescrizione medica, il farmaco perché ritenuto sicuro e più efficace, se usata durante le 24 ore successive al rapporto sessuale a rischio. L'Aifa, di conseguenza, ha liberalizzato il farmaco in rottura con il Consiglio superiore di sanità;
l'impennata di vendite è il segnale di un'Italia in cui la prevenzione della gravidanza indesiderata incespica, soprattutto tra le ventenni, e nella quale non c'è una cultura consapevole della procreazione.

Ci si affida a metodi risolutivi d'emergenza e non a una vera programmazione o meno delle gravidanze. La battaglia di un'informazione corretta è lontana dall'essere vinta;

i dati emersi si prestano a numerose riflessioni. Una relazione del dicembre 2016 dello stesso Ministero della salute mette in relazione la riduzione del numero degli aborti con l'aumento delle vendite di questo farmaco (meno 9,3 per cento rispetto al 2014). E nella divulgazione del farmaco si dice spesso che non è una pillola abortiva, ma un contraccettivo d'emergenza, da prendere entro 120 ore dal rapporto a rischio;

c'è il pericolo, però, di giocare non solo con le parole, ma anche con la salute delle ragazze e di dire una bugia scientifica. Il meccanismo chimico della pillola dei 5 giorni dopo è quello di rendere inospitale l'endometrio per l'annidamento dell'embrione di circa una settimana, 10 giorni. Il meccanismo è semplice: il piccolo embrione cerca un annidamento endometriale per l'impianto per 9 mesi, ma viene bloccato perché questo farmaco è un anti-progestinico, blocca i recettori del progesterone, l'ormone che serve all'embrione per annidarsi. Lo attesta il meccanismo e anche la formula chimica, che è praticamente identica a quella della pillola abortiva Ru486. In poche parole, si tratta di un farmaco abortivo;

questi dati sono tutt'altro che trionfalistici, attestano al contrario il completo fallimento della cultura della contraccezione; chiamare il farmaco come contraccettivo "d'emergenza" sul bugiardino, usarlo come tale e venderlo come un normale farmaco da banco è indice di una schizofrenia culturale: la tachipirina 1000, paradossalmente, necessita di prescrizione medica, un medicinale come la "elleOne", il nome commerciale della pillola, no;

peccato che gli effetti collaterali ci siano e siano gli stessi riscontrati, dopo l'assunzione pillola del giorno dopo, dalle coliche addominali alla nausea. Ma ciò di cui non si parla per nulla sono gli effetti a lunga distanza sulla fertilità delle donne. Nessuno sta conducendo a questo proposito studi seri, chiunque faccia il medico e segue la storia di una paziente può notare oggi gli effetti collaterali da abuso di questi farmaci sull'apparato gastroenterico, ma nel tempo emergeranno anche quelli sul ciclo ovarico e ormonale delle donne che li assumono. Molte donne assumono questi preparati anche quando non ce ne è bisogno per "sicurezza", questo non fa che rovinare l'apparato riproduttivo. Anche per questo motivo, a parere dell'interrogante, non risulta corretto mettere in relazione la riduzione del numero degli aborti con l'aumento delle vendite di questo farmaco: gli aborti calano, sì, ma per perché la popolazione sta diventando meno fertile. E le donne che arrivano all'interruzione volontaria di gravidanza arrivano sempre più spesso da una storia contraccettiva che non ha funzionato;

inoltre, nessuno può verificare gli abusi, non esiste nemmeno una tracciabilità delle prescrizioni mediche. Qualunque medico ginecologo, guardia medica, dermatologo può prescrivere il farmaco, qualunque maggiorenne può procurarlo a una ragazza che abbia meno di 18 anni;

considerato che, a parere dell'interrogante, la velata ipocrisia che compare nell'analisi dei dati che circolano in questi giorni sui quotidiani serve unicamente a mascherare un fenomeno estremamente preoccupante. Bisogna dare alle cose il loro nome: l'uso senza prescrizione e senza freni della pillola dei 5 giorni dopo comporta una strisciante e mai annunciata autorizzazione all'aborto continuo e ripetitivo, senza tenere per nulla in considerazione la salute della donna, che dovrebbe essere centrale in qualsiasi approccio medico. La parola d'ordine è prevenzione e comunicazione: bisogna parlare del tema e diffondere la cultura del dialogo e non della vergogna. È necessario informare le donne del fatto che non assumono con questo medicinale un integratore vitaminico, ma un medicinale a tutti gli effetti, che potrebbe causare serie disfunzioni per l'organismo e comportare effetti negativi nel medio e lungo periodo. Soprattutto nei confronti delle nuove generazioni c'è bisogno di instaurare un dialogo aperto col quale si rendano i giovani consapevoli dell'eccezionalità dell'uso di questa tipologia di farmaco, che non può e deve sostituire l'utilizzo dei normali contraccettivi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivare un'istruttoria conoscitiva sul fenomeno ed adottare tutti i provvedimenti necessari per limitare l'abuso del farmaco;

se non sia il caso di subordinare l'adozione del farmaco, dopo un certo numero di utilizzi all'anno, al

possesso della prescrizione medica;
se non sia opportuno avviare campagne d'informazione sul tema, per far comprendere come il meccanismo generato dal farmaco e la sua formula chimica siano praticamente identici a quella della pillola abortiva Ru486, ossia caratteristiche di un farmaco abortivo, piuttosto che di un contraccettivo d'emergenza, con pesanti effetti collaterali e ricadute negative sulla salute delle donne.
(4-07284)
DE POLI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
da un recente rapporto dell'ufficio studi della Confartigianato Imprese Veneto, emergerebbe un quadro dettagliato e desolante della situazione dei tribunali regionali veneti che risultano avere organici sottodimensionati di giudici e personale amministrativo;
nel 2016, in Veneto, i procedimenti aperti sono stati 137.000 con un giudice ogni 18.000 abitanti, con rapporto di un magistrato ogni 1.804 imprese e ogni 17.571 abitanti: ogni giudice civile ha potenzialmente in carico oltre il 50 per cento in più di aziende e di popolazione, con Treviso e Vicenza "maglia nera" per carichi di lavoro;
sebbene più o meno un anno fa il Ministro *pro tempore* della giustizia annunciasse l'imminente assegnazione alla Regione Veneto di 30 giudici, soprattutto a Treviso e Vicenza, in previsione delle cause per le banche popolari, a tutt'oggi l'organico è stato incrementato soltanto di qualche unità;
la lentezza e l'inadeguatezza della giustizia rappresentano un grosso ostacolo alla competitività delle aziende venete e correggere questo squilibrio renderebbe più rapido ed efficiente il sistema, con un positivo impatto economico in uno dei territori più produttivi d'Italia,
si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per attuare il previsto potenziamento delle piante organiche dei magistrati dei tribunali del Veneto, al fine di riequilibrare e garantire l'organizzazione e l'amministrazione della giustizia nella Regione.
(4-07285)
DE POLI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
con legge regionale n. 5 del 26 gennaio 1994, la Regione Veneto aderiva alla costituzione del "Centro regionale di studio e formazione per la previsione e la prevenzione in materia di protezione civile" di Longarone, allo scopo di provvedere: a) nella misura consentita dalle rendite patrimoniali e dalle entrate annuali, alla promozione di studi, ricerche e iniziative sul tema della previsione e della prevenzione in materia di protezione civile e sui problemi urbanistici, architettonici, del recupero e della ricostruzione dei centri colpiti da calamità; b) all'organizzazione di corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del personale in qualsiasi modo impiegato nella protezione civile nel territorio della Regione, secondo le direttive ed i ruoli fissati dalle leggi statali e regionali, e di provvedere alla partecipazione alle attività di intervento;
nell'aprile 2016 l'assemblea dei soci del centro di Longarone composta da Regione, Province, Città metropolitana e Comune di Longarone, in veste di socio onorario, ha votato all'unanimità la proposta di dare avvio alle procedure della sua liquidazione, motivandola con l'impossibilità da parte delle province di versare le quote per mancanza di disponibilità finanziarie (buona parte non avevano versato la quota già nel 2015, nessuna quella del 2016) con la conseguente richiesta di estinzione a cui il Tribunale di Belluno ha poi dato seguito nominando il commissario liquidatore";
a seguito del commissariamento i 2 dipendenti del Centro sono stati licenziati e, a tutt'oggi, sono ancora in attesa degli stipendi arretrati e del trattamento di fine rapporto, mentre i formatori che collaboravano sono ora nell'impossibilità di sapere se potranno ancora mettere le proprie competenze al servizio della Protezione civile, che ora si avvale di una unità organizzativa all'interno della Regione Veneto,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo se non ritenga opportuno intervenire per tutelare gli ex dipendenti del Centro regionale di studio e formazione per la previsione e la prevenzione in materia di protezione civile e i formatori che, con competenza, negli anni, hanno svolto un utilissimo ruolo garantendo la preparazione dei volontari e acquisendo un bagaglio di competenze, che non devono essere assolutamente disperse, ma messe a disposizione della comunità.

(4-07286)
LAI, SONEGO, ANGIONI, CUCCA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -
(4-07287)
(*Già* 3-03225)
DE CRISTOFARO - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
i lavori di miglioramento degli arredi, della qualità urbana ed il recupero del centro urbano di Foglianise (Benevento), che rientra tra i comuni ad alto rischio sismico, hanno suscitato numerose polemiche tra i cittadini e causato più di un esposto da parte di consiglieri comunali dell'opposizione;
la fase programmatoria dell'intervento è stata del tutto disattesa;
il finanziamento è avvenuto su un progetto del 2009, in cui erano presenti alcuni lavori riferiti all'area piazza Sant'Anna già finanziati con fondi POR 2000-2006 e realizzati nel 2010, il cui impegno di spesa era nettamente inferiore a quello accordato. In seguito alla richiesta regionale (nota prot. n. 2014 del 16 gennaio 2014) di adeguamento dei prezzi, il progetto approvato e finanziato si trasformava in una nuova progettazione del tutto autonoma priva di qualsiasi legame con quella finanziata dalla Regione;
da una lettura congiunta è inoltre riscontrabile un'evidente incoerenza tra il progetto in possesso della Regione con quello appaltato, il cui inizio dei lavori è avvenuto in assenza dell'approvazione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori. Il progetto, il cui importo complessivo di circa 2.400.000 euro, finanziato per intero dalla Regione Campania nell'ambito delle iniziative per l'accelerazione della spesa, presenta diverse anomalie riguardanti: l'incompletezza e la scarsa qualità progettuale; la non conformità del progetto agli strumenti urbanistici; l'incompleta e omissiva verifica di coerenza e uniformità dei livelli progettuali;
l'*iter* procedurale per la selezione di ammissibilità al finanziamento attuato dal dirigente *ratione materiae* della Regione non è lineare né trasparente; la gara stessa presenta dei lati opachi che andrebbero chiariti dall'amministrazione e dai soggetti che per l'amministrazione hanno promosso e gestito la gara di appalto;
già prima della gara, circolava voce che indicava nell'impresa Lombardi la ditta vincitrice, facendo presumere già allora un possibile accordo e turbativa in atto: una congettura che si è dimostrata concreta quando si è potuto riscontrare che, delle tre imprese partecipanti, due di queste, l'impresa Lombardi costruzioni Srl e l'impresa Paribello Srl, avevano presentato un'offerta migliorativa le cui relazioni tecniche contenevano un testo quasi identico sia nella punteggiatura sia nei vari errori di battitura, facendo presumere un'unica provenienza per le due offerte: un evidente elemento di turbativa, che tuttavia non è stato rilevato dalla commissione di gara esaminatrice delle offerte, il cui presidente era anche progettista dei lavori e capo dell'ufficio tecnico comunale;
la maggior parte delle gare di appalto per lavori tenutesi nel Comune di Foglianise ha visto abitualmente all'interno delle commissioni di gara, tra i commissari, "alcuni tecnici di ruolo di comuni limitrofi";
considerato, inoltre, che, per quanto risulta:
con processo verbale sotto riserva di legge, nelle more della stipula e registrazione del contratto d'appalto, in data 18 settembre 2014 iniziavano i lavori, e man mano che il cantiere avanzava, traspariva in modo netto il rapporto di subalternità e accondiscendenza dell'impresa rispetto all'apparato tecnico amministrativo e politico, tanto che, a fine dicembre 2014 e all'inizio dell'anno successivo, l'impresa stessa su ordinanze del sindaco *pro tempore* G. Mastrocinque e in assenza delle necessarie coperture di bilancio demoliva 6 alberi centenari (platani orientali). Il costo di tale demolizione, non prevista in progetto, è stato in seguito inserito illegittimamente nella contabilità dei lavori di arredo che si stavano realizzando e indebitamente pagato;
i lavori sono proseguiti in assenza di qualsiasi controllo ovvero con il tacito consenso dei soggetti preposti: alcuni lavori previsti nel progetto non sono stati realizzati (area di parcheggio in area privata, pavimentazione via Generosa Frattasi eccetera), altri invece, non previsti (pila e area scoperta fontana

e lavatoi), sono stati realizzati; altri ancora hanno subito variazioni;
si appalesano seri dubbi e perplessità sull'effettiva attivazione dell'*iter* procedurale per la bonifica e la dismissione dell'impianto del vecchio distributore di carburante (costituito da 4 serbatoi interrati contenenti sostanze di origine petrolifera e gabbiotto di acciaio e alluminio), tra cui la progettazione della caratterizzazione, la relazione del progetto di bonifica, la relazione di chiusura del procedimento, la progettazione di tutte le attività previste, la documentazione che non è nella disponibilità del Comune, che comunque aveva l'obbligo di vigilare anche sulla corretta procedura di gestione e smaltimento degli ulteriori rifiuti prodotti nell'ambito del cantiere che la normativa di riferimento, decreto legislativo n. 152 del 2006, cosiddetto codice dell'ambiente, art. 184, comma 3, lettera *b)*, qualifica come "rifiuti speciali", e per i quali, secondo quanto previsto e riportato nella relazione tecnica allegata all'offerta migliorativa, sarebbero stati recuperati mediante impianto mobile in cantiere privo della prevista ed obbligatoria autorizzazione rilasciata dalla Provincia di pertinenza;
non è stato compilato il formulario di trasporto per i rifiuti inerti prodotti la cui tracciabilità è poco trasparente; degli altri rifiuti speciali prodotti in cantiere, provenienti da scavi, tagli e demolizioni, nel formulario dei trasporti non se ne ravvisa traccia: mancherebbero all'appello gli ulteriori rifiuti prodotti in cantiere pari a 4.420,87 metri cubi;
ulteriori operazioni illecite sono documentabili in relazione alle operazioni di rimozione e di smaltimento dei rifiuti pericolosi, costituiti da 4 serbatoi interrati che comportano sicuramente sia la formazione di rifiuti liquidi, fondami e sostanze per il lavaggio dei serbatoi, sia rifiuti solidi, quali il serbatoio stesso e le tubazioni di collegamento all'impianto;
pesanti anomalie si riscontrano altresì nel contenuto dell'appalto: le tavole di disegno concernenti i particolari costruttivi risultano insufficienti e le tavole di disegno delle piante e sezioni, prive di quote e misure, sono troppo generiche, tanto da mettere in discussione l'appaltabilità dell'opera stessa, tali da comportare un'indeterminatezza dei lavori da eseguire, esponendo l'impresa appaltatrice all'esecuzione di opere non prevedibili dal testo contrattuale;
i lavori in cantiere, tra ordinanze sindacali, ordini di servizio, sospensioni e riprese dei lavori illegittimi, sono andati avanti in modo disordinato, senza indicazioni, in assenza di un progetto esecutivo cantierabile e con la realizzazione di opere e lavorazioni non previste in progetto, che avrebbero dovuto essere sanate sia da un punto di vista urbanistico che ambientale: infatti, con delibera di Giunta comunale n. 106 del 21 dicembre 2015 è stata approvata una variante in corso d'opera e sanatoria ambientale, che presenta vari profili d'illegittimità, essendo priva del necessario obbligatorio consenso e della successiva approvazione da parte del responsabile del procedimento, il quale ha omesso anche di redigere l'obbligatoria relazione di cui all'art. 161, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;
nella perizia di variante sono stati introdotti, inoltre, lavori già realizzati e mai autorizzati dal direttore dei lavori, per i quali era stato richiesto accertamento di compatibilità ambientale, il cui parere è stato rilasciato da una commissione per il paesaggio illegittima;
la variante approvata inoltre è illegittima perché, nel variare complessivamente tutte le lavorazioni presenti nel progetto originario, implicitamente ha rielaborato anche le quantità di lavori non interessanti le variazioni supplementari o riduttive ed ha trasformato così in sede consuntiva l'appalto a corpo in un appalto a misura;
era obbligatorio l'affidamento del collaudo in corso d'opera, così come previsto dall'art. 141, comma 7, lett. *a)*, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dall'art. 215, comma 4, lett. *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: la nomina del collaudatore è avvenuta solo in data 1° luglio 2015 e non già, come previsto obbligatoriamente dalla normativa in materia (art. 216, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010) per il collaudo in corso d'opera, entro e non oltre 30 giorni dalla data d'inizio lavori, avvenuta in data 18 settembre 2014, e pertanto non oltre il 18 ottobre 2014;
visto ancora che, a quanto rtisulta:
all'impresa Lombardi Srl è stato pagato e liquidato un importo di 143.765,49 euro per la fornitura e

posa in opera di 33 pali di illuminazione in luogo degli effettivi 27 collocati nell'area d'intervento. È stata quindi pagata indebitamente la fornitura e posa in opera di 5 pali in più rispetto a quelli previsti in progetto, per un maggiore importo di 26.139,18 euro;
la pavimentazione dei marciapiedi in pietra perla con superficie puntellata, che nelle previsioni di progetto doveva avere uno spessore 5-7 centimetri, in fase di esecuzione è stata sostituita da una analoga per qualità cromatica e forma ma di spessore 2,5-3 centimetri, molto inferiore a quello previsto, e anche qui con un indebito vantaggio per l'impresa;
non è stata effettuata la fornitura e posa in opera di 3 cestini porta rifiuto e pali per un importo di circa 312 euro, il cui pagamento è stato liquidato completamente;
considerato che:
le opere non rispetterebbero le leggi che regolano la materia edilizia e la normativa sismica di riferimento;
la realizzazione di tali opere strutturali è avvenuta in assenza di tutti gli elaborati previsti dalla normativa che regola la materia dei lavori pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) e in assenza della prescritta denuncia dei lavori e dell'obbligatorio rilascio dell'autorizzazione sismica;
si riporta solo una parte di tutti gli atti illegittimi e delle anomalie, documentate, che si ritengono messe in atto dall'amministrazione di Foglianise nelle opere di recupero del centro urbano,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano, nell'ambito delle proprie prerogative, di dover effettuare gli opportuni accertamenti in relazione al contenuto della gara d'appalto e alle sue modificazioni in corso d'opera; all'esecuzione delle opere, che non potevano essere collaudate in quanto non ancora ultimate; alle evidenti illegittimità e alle negligenze nell'andamento dei lavori, che, ad avviso dell'interrogante, coinvolgono tutto il personale tecnico interno ed esterno all'amministrazione; alle modalità della bonifica e dello smaltimento dei rifiuti; all'eventuale violazione della normativa urbanistica e paesaggistica dei lavori; alla sussistenza di eventuali profili di rilevanza penale dei fatti riportati.
(4-07288)
CARDINALI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -
(4-07289)
(*Già* 3-03413)

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.